


STUDI VENEZIANI

N.S. XLIX (2005)



PISA · ROMA
ISTITUTI EDITORIALI
E POLIGRAFICI
INTERNAZIONALI
MMV

STUDI VENEZIANI



FONDAZIONE GIORGIO CINI ONLUS
SAN GIORGIO MAGGIORE · VENEZIA

*

Direttore scientifico:
GINO BENZONI

*

Registrazione del Tribunale di Pisa N. 9
del 10/4/1985

Direttore responsabile:
GILBERTO PIZZAMIGLIO

*

Amministrazione e abbonamenti:
Accademia Editoriale, S.r.l.
Casella postale n. 1. Succursale n. 8
I 56123 Pisa

Uffici di Pisa:
Via Santa Bibbiana 28
I 56127 Pisa
Tel. +39 050 542332 (r.a.), telefax +39 050 574888
E-mail: accademiaeditoriale@accademiaeditoriale.it

Uffici di Roma:
Via Ruggiero Bonghi 11/b
I 00184 Roma
Tel. +39 06 70452494 (r.a.), telefax +39 06 70476605
E-mail: accademiaeditoriale.roma@accademiaeditoriale.it

www.libraweb.net

*

La Casa editrice garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione previa comunicazione alla medesima. Le informazioni custodite dalla Casa editrice verranno utilizzate al solo scopo di inviare agli abbonati nuove proposte (L. 675/96).

*

© 2005, TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Stampato in Italia · Printed in Italy

SOMMARIO

STUDI

ARIANNA BONNINI, <i>Per «divinam inspirationem»: uomini e testamenti nella Venezia dei secc. IX-XII</i>	15
GINO BENZONI, <i>Dalla santificazione della masserizia alla santificazione dell'agricoltura</i>	61
ANDREA MARTIGNONI, <i>Langue blasphematoire et geste iconoclaste. Blasphèmes et pouvoirs dans la Terre ferme vénitienne à la fin du Moyen Age</i>	79
JEAN CLAUDE HOCQUET, <i>Saline et pêcherie en Dalmatie centrale au milieu du XVI^e siècle</i>	113
SILVIA FERRETTO, <i>Nuovi contributi su Pomponio Algieri. Le forme del dissenso ereticale nella Padova del Cinquecento</i>	129
BARBARA BOCCAZZI MAZZA, <i>Da Vincenzo Da Canal a Francesco Algarotti: itinerario critico</i>	157
VITTORIO TIGRINO, <i>«Prescindendo dal diritto ... con amichevole soddisfazione». Il contenzioso storico-giuridico sul lago di Garda tra Repubblica di Venezia e Impero nel XVIII sec.</i>	171
SERGIO BALDAN, <i>I Signori di Notte al Criminal. Un'antica magistratura veneziana nel secondo Settecento</i>	191

NOTE E DOCUMENTI

ANTONIO MANNO, <i>I capitelli del Palazzo Ducale di Venezia: correzioni al Catalogo delle iscrizioni</i>	277
ROBERTO ZAPPERI, <i>Chi era Maria Savorgnan?</i>	281
ALESSANDRA ZABBEO, <i>I Giustinian a Mirano (XV-XIX secc.): il patrimonio edilizio</i>	285
DANIELE SANTARELLI, <i>Paolo IV, la Repubblica di Venezia e la persecuzione degli eretici. I casi di Bartolomeo Spadafora, Alvise Priuli e Vittore Soranzo</i>	311
KATERINA KONSTANTINIDOU, <i>Gli Uffici di Sanità delle Isole Ionie durante il Seicento e il Settecento</i>	379
XAVIER BARRAL I ALTET, <i>Dorigo e Venezia tra ideologia, storia dell'arte e archeologia</i>	393

RECENSIONI

<i>Boats, Ships and Shipyards...</i> , a cura di Carlo Beltrame (U. TUCCI)	409
RAFFAELLO VERGANI, <i>Miniere e società nella montagna del passato...</i> (W. PANCIERA)	410
<i>La pratica dello scambio. Sistemi di fiere, mercanti e città...</i> , a cura di Paola Lanaro (M. L. FERRARI)	411
<i>Pietro Martire Vermigli (1499-1562)...</i> , a cura di Achille Olivieri (E. BONORA)	413
LUCA LO BASSO, <i>Uomini da remo. Galee e galeotti...</i> (P. DEL NEGRO)	416
<i>Il processo a Paolo Orgiano (1605-1607)</i> , a cura di Claudio Pavolo (M. SIMONETTO)	419
PAOLO SARPI, <i>Histoire du Concile de Trente</i> , trad. di P.-F. Le Courayer (1736), a cura di Marie Viallon, Bernard Dompnier (C. PIN)	423
<i>Louis Dorigny ... a Verona</i> , Catalogo della Mostra a cura di Giorgio Marini, Paola Marini (B. BOCCAZZI MAZZA)	429
ANDREA DI ROBILANT, <i>Un amore veneziano...</i> (R. RICORDA)	432
GIUSEPPE OLIVI, <i>Lettere...</i> , a cura di Cinzio Gibin (S. PERINI)	434
EVA CECCHINATO, <i>La rivoluzione restaurata. Il 1848-1849 a Venezia...</i> (A. M. BANTI)	435

STUDI

ARIANNA BONNINI
PER «DIVINAM INSPIRATIONEM»:
UOMINI E TESTAMENTI NELLA VENEZIA
DEI SECC. IX-XII

«IL testamento è il vero specchio della vita o della morte». L'affermazione di Gerardo Gatti¹ sintetizza l'importanza attribuita dagli storici all'atto testamentario, documento che rispecchia non solo la posizione degli individui di fronte alla morte (e la necessità di salvarsi l'anima con opere pie), ma pure gli affetti domestici, i rapporti extra familiari e le basi economiche di coloro che si apprestavano a ordinare le loro ultime volontà.² Dunque, il testamento è considerato un atto solenne indubbiamente per le questioni strettamente legate, appunto, alle disposizioni *post mortem* dell'interessato, ma anche per gli aspetti più spiccatamente formali.³ Infatti, essendo il testamento un documento, vale a dire *scrittura*, prodotto di trasformazioni retoriche e «tradizioni formali»,⁴ necessitava di seguire modalità (ad es., la presenza della data e delle sottoscrizioni) per essere 'importante'. E pure le disposizioni di ultima volontà dettate oralmente avevano bisogno di essere trascritte in un secondo tempo per ottenere validità.⁵ Comunque, il testamento rappresenta la posizione assunta da uomini e donne in merito alle loro ricchezze e in considerazione ai legami familiari.⁶ Quindi questo documento sembra essere il «momento biografico più alto della socialità di cui partecipa un individuo».⁷ Era il mezzo con cui unire i beni materiali alla salvezza spirituale nel futuro.⁸ E non solo, l'atto stesso di testare andava oltre le problematiche patrimoniali e religiose, poiché veniva percepito come caratteristico della natura umana.⁹

Ormai da tempo il testamento è ritenuto una fonte storica addirittura di primaria importanza¹⁰ per comprendere gli atteggiamenti delle persone nell'ambito sociale, economico, morale e religioso dell'epoca in cui si trovavano a vivere.¹¹ Inoltre, questo documento si presta anche ad analisi puramente formali che mirano, cioè, a evidenziare i cambiamenti strutturali del testamento stesso.¹² Certo non mancano le polemiche in merito all'affidabilità di alcuni metodi d'indagine condotti sui testamenti. In particolare, sembrano rischiosi gli studi quantitativi e seriali applicati ai testamenti per analizzare le trasformazioni morali e religiose della società di un preciso periodo storico,¹³ come pare

1. G. GATTI, *Autonomia privata e volontà di testare nei secoli XIII e XIV*, in *Nolens Intestatus Decedere, Il testamento come fonte della storia religiosa e sociale*, Atti dell'Incontro di studio, Perugia, 3 maggio 1983, Perugia, 1985, pp. 17-26: a p. 18.

2. A. RIGON, *Orientamenti religiosi e pratica testamentaria a Padova nei secoli XII-XIV*, in *Nolens Intestatus*, cit., pp. 41-63: a p. 42.

3. GATTI, *Autonomia privata*, cit., p. 19.

4. A. PETRUCCI, *Note su il testamento come documento*, in *Nolens Intestatus*, cit., pp. 11-15: a p. 11.

5. GATTI, *Autonomia privata*, cit., p. 19.

6. L. GUZZETTI, *Le donne a Venezia nel XIV secolo: uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia*, «Studi Veneziani», n.s., XXXV, 1998, pp. 15-88: a p. 15.

7. A. BARTOLI LANGELI, *Nota Introduttiva*, in *Nolens Intestatus*, cit., pp. IX-XVII: a p. XIV.

8. E. GARINO, *Aspetti della successione testamentaria in Venezia al cadere del XVIII secolo*, «Studi Veneziani», n.s., V, 1981, pp. 227-279: a p. 232.

9. RIGON, *Orientamenti religiosi*, cit., p. 45.

10. M. S. GRANDI VARSORI, *Il testamento "source privilégiée". Il caso dei testamenti trevigiani del XVIII secolo*, «Studi Veneziani», n.s., V, 1981, pp. 145-189: a p. 145.

11. GATTI, *Autonomia privata*, cit., p. 17. Lo studioso definisce il testamento una fonte *genuina* per la storia religiosa e sociale del periodo considerato.

12. PETRUCCI, *Note su il testamento*, cit., p. 11.

13. RIGON, *Orientamenti religiosi*, cit., pp. 41-42, il quale avverte che c'è il pericolo di dare spazio solo ad alcuni aspetti legati alla «storia della mentalità», tralasciando l'unità del testamento stesso, e propone di individuare tendenze sociali da confrontare con altre fonti storiche.

poco adatto l'uso dei testamenti notarili come mezzo per indagare la «mentalità collettiva», poiché troppo 'formali'.¹⁴ Inoltre la stessa fonte documentaria in questione comporta dei limiti. Infatti, il testamento è una «dichiarazione di intenzioni» e quindi non è detto che le disposizioni del redattore venissero in seguito applicate.¹⁵ E non è possibile neanche quantificare il patrimonio dell'interessato solo in base al testamento, perché la stima dei suoi beni alla lettura dell'atto poteva non essere la stessa di quella calcolata alla stesura del documento.¹⁶ Nonostante queste riserve, il testamento rimane senza dubbio una delle fonti documentarie più indagate proprio per la ricchezza dei contenuti che consentono di far luce su vari aspetti (religioso, patrimoniale, affettivo e caritatevole) della società di un'epoca.¹⁷ Pare che la diffusione delle ricerche basate sulle carte testamentarie sia associabile soprattutto alla quantità di documenti conservati negli archivi. Infatti, a partire dal XIII sec., aumenta enormemente il numero di coloro che mettevano per iscritto (o davano ordine di scrivere) le loro ultime volontà.¹⁸ A questo proposito, sono molti gli studi che prendono in esame gli atti testamentari dei periodi tardomedievale e moderno, a volte privilegiando alcuni elementi di una comunità, o un ceto rispetto agli altri, oppure indagando gli atteggiamenti dei testatori prossimi alla morte e concentrando l'esame a un limitato contesto storico e geografico. Non sono assenti approfondimenti storici inerenti alle questioni etiche, religiose, economiche, politiche e familiari che trapelano dall'analisi anche di testamenti veneziani. Tuttavia, pure in riferimento a questa realtà urbana, le ricerche abbracciano prevalentemente l'età bassomedievale e moderna, soprattutto in relazione all'abbondanza di materiale documentario.¹⁹ Mancano così indagini che affrontino le questioni morali, patrimoniali, religiose, affettive e caritatevoli che stanno alla base dei testamenti di uomini e donne della Venezia altomedievale. A questo proposito, il presente saggio prende in considerazione un campione di atti testamentari maschili redatti a partire dal IX sec. fino al XII.²⁰ I documenti in questione appartengono a Veneziani

14. PETRUCCI, *Note su il testamento*, cit., pp. 14-15. A questo proposito, Petrucci suggerisce piuttosto l'uso di 'scritture private', nelle quali è più facile trovare traccia della cultura e dei sentimenti dei testatori.

15. GUZZETTI, *Le donne a Venezia*, cit., p. 17.

16. GATTI, *Autonomia privata*, cit., p. 26.

17. BARTOLI LANGELI, *Nota introduttiva*, cit., p. x.

18. BRENTANO, *Considerazioni di un lettore di testamenti*, in *Nolens Intestatus*, cit., pp. 3-9; a p. 8.

19. GUZZETTI, *Le donne a Venezia*, cit., p. 16.

20. Per questa ricerca sono stati utilizzati testamenti sia editi sia inediti. Questi ultimi appartengono al *Codice Diplomatico Veneziano* conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia. Sono raccolti nelle *Fonti per la storia di Venezia*, sez. II, *Archivi ecclesiastici* i seguenti testamenti: Giustiniano Particiaco, doge, (828 dicembre 25-829 agosto 31, Rialto), in *Ss. Ilario e Benedetto e S. Gregorio*, a cura di L. Lanfranchi, B. Strina, Venezia, 1965, doc. 2; Orso Particiaco, vescovo di Castello, (853 febbraio, Rialto), in *S. Lorenzo di Castello*, a cura di F. Gaeta, Venezia, 1959, doc. 1; Pietro Enzo (1123 novembre, Rialto), in *S. Giorgio Maggiore*, a cura di L. Lanfranchi, II, Venezia, 1968, doc. 136; Orso Gorio (1151 luglio, Rialto), in *S. Giorgio Maggiore* cit., doc. 237; Vitale Zi (1190 settembre, Chioggia), in *Ss. Secondo ed Erasmo*, a cura di E. Malipiero Ucropina, Venezia, 1958, doc. 44; Venerio Zanvido (1195 novembre, Chioggia), in *Ss. Trinità e S. Michele Arcangelo di Brondolo*, a cura di B. Lanfranchi Strina, II, Venezia, 1981, doc. 301. Nella racconta dei documenti *Famiglia Zusto*, *Fonti per la storia di Venezia*, sez. IV, *Archivi privati*, a cura di L. Lanfranchi, Venezia, 1955: Enrico Zusto (1132 luglio, Palermo d'Acaia), doc. 10; Pietro Zusto (1152 maggio, Rialto), doc. 20; Enrico Zusto (1155 marzo, Costantinopoli), doc. 22. In *Documenti del commercio veneziano nei secoli XI-XIII*, a cura di R. Morozzo della Rocca, A. Lombardo, Torino, 1940: Romano, «presbiter capellanus ecclesie Sancti Marci», (1151 febbraio, Rialto), doc. 100; Enrico lubano (1172 agosto, Rialto), doc. 246; Leonardo Marileo (1186 febbraio, Costantinopoli), doc. 362. In *Codice Diplomatico Veneziano* [d'ora in avanti *Cod. Dipl. Ven.*], dattiloscritto a cura di L. Lanfranchi: Ugerio Badoer (1152 dicembre, Rialto), doc. 2135; Bonoaldo, «primicerius ecclesie Sancti Marci», (1159 novembre, Rialto), doc. 2374; Gradolone Gradenigo (1168 settembre, Rialto), doc. 2695; Giovanni da Ponte (1172 agosto, Rialto), doc. 2876; Enrico Lambardo, subdiacono e cappellano marciano, (1172 agosto, Rialto), doc. 2877; Domenico Luvaro (1176 agosto, Rialto), doc. 3108; Biagio, prete di S. Giovanni Grisostomo, (1178 febbraio, Rialto), doc. 3184; Leonardo Michiel, figlio del doge Vitale II, conte di Ossero, (1184 agosto, Rialto), doc. 3619; Gosmiro da Molin (1186 aprile, Rialto), doc. 3721; Giovanni Patavino (1187 giugno, Rialto), doc. 3808; Simeone Felice (1190 gennaio, Rialto), doc. 3978; Cassiano (1191 dicembre, Rialto), doc. 4117. Seguono i testamenti di Andrea Michiel (1119 aprile, Rialto): M. Pozza, *Il testamento di Andrea Michiel ambasciatore veneziano in Ungheria*, «Studi Veneziani», VII, 1983, pp. 223-232; Giovanni Badoer (1148 maggio, Costantinopoli): M. Pozza, *I Badoer. Una famiglia veneziana dal X al XIII secolo*, Padova, 1982, pp. 118-121; Giovanni Basilio (1183 maggio, Rialto): A. Baracchi, *Le carte del 1000 e del 1100 che si conservano all'Archivio notarile di Venezia*, «Archivio Veneto», X, 1875, pp. 332-335; Matteo Calvano (1197 agosto, Rialto): S. Romanin, *Storia documentata di Venezia*, II, Venezia, 1973, pp. 292-293. I documenti verranno in seguito citati, per comodità, con i nomi dei testatori.

di ceti diversi, sposati e non, vedovi e uomini di chiesa. Si cercherà di far luce sulle motivazioni che hanno condotto alla stesura del testamento, sulla religiosità individuale, la difesa dei beni familiari, i legami domestici ed esterni al parentado. Siccome, parlando di testamenti, è difficile evitare di toccare temi riguardanti il rapporto tra il diritto e la famiglia,²¹ noteremo cosa stabilivano le disposizioni legislative lagunari in merito alla successione. Nonostante le fonti normative utilizzate siano posteriori al periodo indagato (infatti, i primi statuti veneziani risalirebbero alla fine del XII sec.), vengono comunque prese in esame, poiché sembrano aver riflettuto in qualche misura le consuetudini con cui vivevano gli antichi veneziani, *puri et casti*.²²

Come abbiamo detto, tendenzialmente i testamenti oggetto di analisi, recenti e non, appartengono ai secoli successivi al XII. Questa 'preferenza', sembra motivata, oltre che da scelte del tutto personali, dalla maggiore quantità di documenti scritti e conservati. Infatti, è proprio tra il XII e il XIII sec. che si segnala la ripresa e la diffusione dell'atto testamentario.²³ Con la caduta dell'Impero Romano e, di conseguenza, il declino del diritto classico, in Italia era stato accantonato l'uso di fare testamento. In questo travagliato periodo, reso ancora più difficile dalle invasioni barbariche, aveva trovato affermazione l'istituto della legittima.²⁴ Infatti, alle popolazioni cosiddette 'germaniche' era sconosciuto l'uso del testamento,²⁵ poiché i beni di un individuo appartenevano alla famiglia e non, come invece accadeva nel diritto romano, al *pater familias* che disponeva delle sue ricchezze *post mortem* attraverso, appunto, il testamento.²⁶ Comunque, durante il regno longobardo si diffuse la *donatio pro anima* con la quale venivano elargite ricchezze a luoghi pii, per motivi non solo religiosi, accanto ai beni destinati alla successione.²⁷ Col tempo, la *donatio* lascerà spazio al riaffermato uso del testamento il quale, in seguito alla rinascita del diritto romano tra il XII e il XIII sec., si diffonderà dapprima tra i ceti più elevati della società e, successivamente, tra i meno fortunati.²⁸

Questa 'fase ascendente' del testamento investì pure le isole della laguna veneziana con progressivo aumento del numero di coloro che preferivano non lasciare *omnia sua inordinata*.²⁹ Come abbiamo già detto, sono molti gli studi in cui si esaminano gli atti testamentari dei Veneziani nel basso Medioevo. Le ricerche di Linda Guzzetti verificano soprattutto la libertà decisionale, l'influenza sull'ambiente domestico (oltre che la presenza in quello pubblico) delle donne veneziane nel XIV sec.³⁰ e il loro grado di istruzione;³¹ mentre quelle di Federica Ambrosini si rivolgono piuttosto alla pratica testamentaria delle Veneziane del XVI sec.³² Dal suo canto, Giorgio Cracco analizza i testamenti (maschili) del periodo 1223-1285 soprattutto dal punto di vista delle loro conse-

21. VARSORI, *Il testamento*, cit., p. 146.

22. JACOBI BERTALDI *Splendor venetorum civitatis consuetudinum*, a cura di F. Schupfer, in *Bibliotheca iuridica Medii Aevi, Scripta anecdota glossatorum*, III, Bononiae, 1901, p. 100.

23. RIGON, *Orientamenti religiosi*, cit., p. 43. Cfr. GUZZETTI, *Le donne a Venezia*, cit., p. 21.

24. VARSORI, *Il testamento*, cit., p. 148.

25. A. PADOA-SCHIOPPA, *Il diritto nella storia d'Europa, Il Medioevo*, Padova, 1999, p. 61.

26. GATTI, *Autonomia privata*, cit., pp. 21-22. Sembra che i romani percepissero l'atto di fare testamento, al di là delle questioni giuridiche e patrimoniali, anche in funzione di un bilancio della propria esistenza.

27. VARSORI, *Il testamento*, cit., p. 148. La *donatio pro anima* è definita anche «successione contrattuale», in quanto completava l'opera della successione legittima «nella distribuzione dei beni»; cfr. PADOA-SCHIOPPA, *Il diritto*, cit., p. 87. Lo studioso sostiene che la *donatio pro anima* rappresenta «la prima breccia al principio della successione legittima presso i Longobardi», perché permette la disposizione volontaria, seppur a scopo pio, di parte delle ricchezze personali. Inoltre, cfr. C. AZZARA, *L'Italia dei barbari*, Bologna, 2002, pp. 122-123.

28. RIGON, *Orientamenti religiosi*, cit., p. 44.

29. E. BESTA, *Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo*, Venezia, 1901, p. 95.

30. GUZZETTI, *Le donne a Venezia*, cit., pp. 15-80.

31. EADEM, *Donne e scrittura a Venezia nel tardo Trecento*, «Archivio Veneto», s. v., 152, 1999, pp. 5-31. Anche Fernanda Sorelli indaga approfonditamente l'ambito femminile veneziano: *Donne a Venezia nel Medioevo (secoli XII-XIV)*, Perugia, 2000.

32. F. AMBROSINI, «De mia man propria». *Donna, scrittura e prassi testamentaria nella Venezia del Cinquecento*, in *Non uno itinere: studi storici offerti dagli alunni a Federico Seneca*, Venezia, 1993, pp. 33-54.

guenze economiche.³³ Più numerose, comunque, sono le ricerche condotte sul materiale testamentario veneziano tardomedievale³⁴ e moderno,³⁵ il ricorso a documentazione anteriore, cioè dei secoli di nostro interesse, rimane per lo più episodico e finalizzato a far luce solo su alcuni aspetti della società lagunare del tempo.³⁶

Prima di analizzare gli atti testamentari maschili sotto i profili strutturale, patrimoniale ed etico-religioso, sembra opportuno richiamare alcuni punti in merito alla capacità giuridica dei Veneziani di fare testamento. Le leggi lagunari consentivano sia agli uomini sia alle donne la libertà di distribuire le proprie ricchezze *mortis causa*, anzi, pareva poco saggio lasciare *inordinatum* il patrimonio di una vita.³⁷ Inoltre, rispetto al *testamentum* romano, non era più indispensabile l'istituzione formale dell'erede, in quanto questi, ora, 'coincideva' con il discendente «legalmente chiamato alla successione del defunto».³⁸ Tuttavia, anche le norme veneziane prevedevano cause di annullamento del testamento. Infatti, era privo di *valore et vigore* quel documento in cui il *pater* avesse diseredato il figlio. Al *dictus filius* spettava di diritto una parte del patrimonio familiare, quindi la successione al *pater*, in questo caso, sarebbe avvenuta *ab intestato*.³⁹ Ciò non negava al *pater* la capacità di diseredare un figlio, tuttavia questa decisione poteva aver luogo solo in casi limite, ad es. quando il *filius* avesse fatto violenza al genitore.⁴⁰ Una glossa a un capitolo dello *Statutum Novum*, però, ammetteva che il figlio, pure in questo frangente (forse era da verificare che tipo di sopruso aveva realmente subito il padre), ritirasse la quarta parte dei beni domestici.⁴¹ Al di là di questi problemi, secondo le leggi veneziane l'*ultima ordinatio* era sempre ritenuta valida e contro questa disposizione scritta e *roborata* dal notaio non aveva valore nessun altro documento.⁴²

ASPETTI STRUTTURALI DEI TESTAMENTI MASCHILI

Il testamento appare come un atto personale, un «negozio giuridico unilaterale» perché

33. G. CRACCO, *Mercanti in crisi: realtà economica e riflessi emotivi nella Venezia del tardo Duecento*, in *Studi sul Medioevo Veneto*, a cura di G. Cracco, A. Castagnetti, S. Colloido, Torino, 1981, pp. 7-24.

34. S. PERINI, *Motivi etico-religiosi nei testamenti tardorecenteschi della nobiltà veneziana*, «Archivio Veneto», s. v., 138, 1992, pp. 119-125.

35. In riferimento a questo periodo si rammentano, in particolare, i molti studi di S. CHOJNACKI, *Patrician women in early Renaissance Venice*, «Renaissance studies», 21, 1974, pp. 176-203; *Dowries and kinsmen in early Renaissance Venice*, «Journal of Interdisciplinary history», 5, 1974-1975, pp. 571-600; *The power of love: wives and husbands in the late Medieval Venice*, in *Women and power in the Middle Ages*, London-Athens (GA), 1988, pp. 125-140; *Marriage legislation and patrician society in the 15^o century Venice*, in *Law, custom and society fabris in medieval Europe*, Kalamazoo, 1990, pp. 163-184 e «The most serious duty»: *Motherhood, gender and patrician culture in Renaissance Venice*, in *Refiguring woman*, Ithaca-London, 1991, pp. 133-154. Inoltre C. BOCCATO, *La rilevazione delle cedole testamentarie: procedura ed esempi in documenti veneziani del secolo XVII*, «Archivio Veneto», s. v., 137, 1991, pp. 119-130; E. GARINO, *Testamento e famiglia a Venezia nel 1700: prime approssimazioni*, «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», CXXXVII, 1978-1979, pp. 221-242; IDEM, *Aspetti della successione testamentaria*, cit., pp. 227-279.

36. A questo proposito, si ricordano i lavori di D. RANDO, *Le strutture della chiesa locale*, in *Storia di Venezia*, I, *Origini-Età ducale*, a cura di L. Cracco Ruggini, M. Pavan, G. Cracco, G. Ortalli, Roma, 1992, pp. 645-675; e *Una chiesa di frontiera. Le istituzioni ecclesiastiche veneziane nei secoli VI-XII*, Bologna, 1994. Cfr. inoltre B. BETTO, *Decime ecclesiastiche a Venezia fino al secolo XIV e motivi di contrasto fra il vescovo e la città*, «Archivio Veneto», s. v., 113, 1979, pp. 23-54; G. ZORDAN, *I vari aspetti della comunione familiare di beni nella Venezia dei secoli XI-XII*, «Studi Veneziani», 8, 1966, pp. 127-194; IDEM, *Le persone nella storia del diritto veneziano prestatutario*, Padova, 1973; POZZA, *I Badoer*, cit.; IDEM, *Il testamento di Andrea Michiel*, cit.; BESTA, *Il diritto e le leggi*, cit.; R. PREDELLI, *Testamento di un crociato*, «Nuovo Archivio Veneto», VII, 1907, pp. 368-370.

37. BESTA, *Il diritto e le leggi*, cit., p. 96.

38. Ivi, p. 97.

39. *Iudicia a probis iudicibus promulgata* [d'ora in poi *Iud.*], c. II, a cura di B. Pitzorno, *Le consuetudini giudiziarie veneziane anteriori al 1229*, Venezia, 1910, p. 325.

40. *Statuto di Enrico Dandolo* [d'ora in avanti *Stat. Enr. Dand.*], c. 49, a cura di E. Besta, R. Predelli, *Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242*, «Nuovo Archivio Veneto», I, 1901, p. 232. Cfr. B. PITZORNO, *Il "Liber romanae legis" della "Ratio de lege romana"*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XLIII, 1907, pp. 134-135.

41. *Statuto Nuovo* [in seguito *Stat. Nov.*], IV, 35, gl. *disheredere*, a cura di R. Cessi, *Gli statuti di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse*, Venezia, 1938, p. 213. Le quote erano divise a seconda del numero dei figli: cfr. *Stat. Enr. Dand.*, c. 49, p. 232.

42. *Stat. Enr. Dand.*, c. 42, p. 229. Cfr. BERTALDI *Splendor*, cit., p. 152; *Stat. Nov.*, IV, 1, pp. 174-175, e gl. *ultima ordinatio*, nella quale si legge che, siccome la volontà del testatore è *ambulatoria*, egli ha il diritto di cambiare le sue disposizioni fino al sopraggiungere della morte.

caratteristico dell'autonomia di un individuo.⁴³ Come notato in precedenza, i motivi per fare testamento erano molti e comprendevano la sfera psicologica, religiosa e patrimoniale. Tuttavia, in generale, pare che al centro degli interessi dei testatori ci fosse la famiglia, la cui compattezza e unione era ritenuta di somma importanza.⁴⁴ Prima di addentrarci nell'analisi delle questioni più strettamente connesse al nucleo familiare dei testatori (soprattutto quelle patrimoniali), osserviamo quali sono le caratteristiche formali comuni ai documenti studiati.

Solitamente, l'atto testamentario si apre con l'invocazione a Dio,⁴⁵ sotto la cui protezione i fedeli ponevano ogni loro atto.⁴⁶ Nella maggioranza dei casi, la formula più usata era: «In nomine domini Dei et salvatoris nostri Iesu Christi» e solo in alcuni documenti era stato omesso il riferimento al *salvator*.⁴⁷ Segue l'indicazione cronologica. Solamente nei testamenti del doge Giustiniano Particiaco⁴⁸ e del vescovo castellano Orso Particiaco⁴⁹ questa si riferiva agli anni di regno dell'imperatore bizantino a loro contemporaneo.⁵⁰ In un gruppo più ampio di documenti si rapportava il computo degli anni *ab incarnatione*,⁵¹ mentre per la maggioranza si faceva menzione all'*Anno Domini*.⁵²

Nel preambolo venivano fatti richiami ai motivi spirituali che avevano condotto a scegliere il testamento come ultima espressione della volontà privata. In questa parte del documento si rifletteva la preparazione teologica del prete-notaio.⁵³ Infatti, dai modi usati per giustificare lo scritto, non è possibile ricavare il vero sentimento provato dai testatori di fronte alla morte, in quanto era il notaio «ad esprimere con sue parole» il motivo per cui si era deciso di fare testamento.⁵⁴ Comunque, le riflessioni riguardavano la brevità dell'esistenza umana, il timore di una morte improvvisa e la preoccupazione di non destinare per tempo le proprie ricchezze; il tutto 'incorniciato' da formule consuetudinarie e passi della Bibbia.⁵⁵ Nei documenti analizzati andava per la maggiore il riferimento alla possibilità concessa da Dio all'uomo libero di ordinare i suoi beni.⁵⁶ In altri casi si poneva l'accento sull'incapacità di prevedere la morte e la facilità di perire nel pieno dei peccati,⁵⁷ e sulla grazia divina.⁵⁸ Nei testamenti di Enrico Zusto⁵⁹ ed Enrico Iubano,⁶⁰ si incontrano brani tratti dai Vangeli che ammoniscono l'uomo a vivere rettamente, poiché la morte può cogliere all'improvviso. Infine, anche se con

43. GATTI, *Autonomia privata*, cit., p. 19.

44. VARSORI, *Il testamento*, cit., p. 188.

45. Sembra che l'invocazione divina testimoniassero «la volontà di sacrificare un atto di vita privata e individuale a quel Dio in cui la gente comune credeva» (ivi, p. 169).

46. A. PRATESI, *Genesi e forme del documento medievale*, Roma, 1987, pp. 74-76. Cfr. M. MANIACI, *Terminologia del libro manoscritto*, Milano, 1996, p. 227.

47. Orso Particiaco, 853 febbraio, Rialto; Orso Gorio, 1151 luglio, Rialto; Leonardo Michiel, 1184 agosto, Rialto; Gosmiro da Molin, 1186 aprile, Rialto; Leonardo Marileo, 1186 febbraio, Costantinopoli; Giovanni Patavino, 1187 giugno, Rialto; Vitale Zi, 1190 settembre, Chioggia; Matteo Calvano, 1197 agosto, Rialto.

48. Giustiniano Particiaco, 828 dicembre 25-829 agosto 31, Rialto.

49. Orso Particiaco, 853 febbraio, Rialto.

50. Per quanto riguarda il sistema di datazione della produzione documentaria lagunare più antica, cfr. M. Pozza, *Gli usi cronologici nei più antichi documenti veneziani (secoli IX-XI)*, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, a cura di D. Puncuh, Genova, 2003, pp. 801-848.

51. Andrea Michiel, 1119 aprile, Rialto; Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto; Enrico Zusto, 1132 luglio, Palermo; Giovanni da Ponte, 1172 agosto, Rialto; Enrico Iubano, 1172 agosto, Rialto. Per l'uso dello «stile dell'incarnazione» (PRATESI, *Genesi e forme*, cit., pp. 126-127).

52. Cfr. PRATESI, *Genesi e forme*, cit., p. 126.

53. PERINI, *Motivi etico-religiosi*, cit., p. 119.

54. VARSORI, *Il testamento*, cit., p. 169.

55. BESTA, *Il diritto e le leggi*, cit., p. 99.

56. «Divine inspirationis donum Dei est et provide mentis preluens arbitrium ut, antequam mortis iudicium quisque sibi precaveat sua ordinare sollicitus».

57. Orso Gorio, 1151 luglio, Rialto; Leonardo Michiel, 1184 agosto, Rialto; Giovanni Patavino, 1187 giugno, Rialto.

58. Bonoaldo, 1159 novembre, Rialto; Giovanni da Ponte, 1172 agosto, Rialto.

59. Enrico Zusto, 1132 luglio, Palermo.

60. Enrico Iubano, 1172 agosto, Rialto.

formule diverse, negli atti di Pietro Zusto⁶¹ e Vitale Zi⁶² si rammentava la fragilità della vita umana e la necessità di un giusto comportamento.

Il notaio faceva seguire quella che si può chiamare la ‘carta d’identità’ del testatore, cioè quegli elementi che ci permettono di fare conoscenza con colui che dettava le sue volontà. Raramente si ricordava il padre,⁶³ mentre, in generale, venivano trascritti il nome, il ‘cognome’ e la parrocchia di appartenenza.⁶⁴ Questo avveniva in quasi tutti i documenti analizzati (a parte, a volte, l’omissione del cognome o del *confinium* in cui si abitava). Per quanto riguarda i testamenti redatti da uomini di chiesa, si è notato che solo in un caso si riportava il cognome,⁶⁵ mentre tutti nominavano la parrocchia di residenza.

Dopo di ciò, il notaio si accertava dello stato di salute mentale in cui si trovava il testatore al momento dell’atto.⁶⁶ In un’epoca in cui l’uso di fare testamento era poco diffuso, pare che ci si affrettasse a disporre delle proprie cose in punto di morte.⁶⁷ Infatti, la maggioranza dei documenti visti venne redatta quando l’individuo era *sanus mentis*, ma riversava in *gravis* o *nimis aegritudo*. Nonostante fosse gravemente ammalato, Matteo Calvano disponeva del patrimonio e si ritirava in convento,⁶⁸ e solo Giustiniano Particiaco,⁶⁹ Vitale Zi⁷⁰ e Venerio Zanvido⁷¹ non erano ancora in fin di vita quando scrissero l’atto. Il vescovo di Castello, Orso Particiaco,⁷² si trovava *in senectute* al momento di ordinare i suoi beni, Andrea Michiel stava per affrontare un viaggio «in legatione regis Ungarici»⁷³ e Giovanni Patavino doveva partire «in proelio Iadere civitatis».⁷⁴ Invece, Biagio, sacerdote di S. Giovanni Grisostomo, temeva che la morte lo sorprendesse «quasi fur in nocte»,⁷⁵ mentre Giovanni Basilio, provando la stessa paura, sembrava aver deciso di trascorre la vecchiaia in monastero.⁷⁶

Colui al quale all’epoca ci si rivolgeva per la stesura del documento era solitamente un religioso.⁷⁷ Infatti, quasi tutti i testamenti sono trascritti da preti-notai e solo in due casi⁷⁸ non compare l’indicazione di *notarius*. Poteva succedere che il testatore avesse già avuto rapporti con il notaio chiamato a testimoniare e che tra i due si fosse formata un’amicizia. Infatti, Pietro Enzo definiva Pietro Regino, *amicus*,⁷⁹ e «amicus et fidelis» era il notaio di Giovanni da Ponte, Marino Gregorio.⁸⁰ Nonostante il limitato numero di testamenti considerati, si è voluto verificare se qualche notaio avesse redatto più di

61. Pietro Zusto, 1152 maggio, Rialto.

62. Vitale Zi, 1190 settembre, Chioggia.

63. Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto; Enrico Zusto, 1155 marzo, Costantinopoli; Giovanni Basilio, 1183 maggio, Rialto; Vitale Zi, 1190 settembre, Chioggia; Venerio Zanvido, 1195 novembre, Chioggia.

64. Per chi lo possedeva, veniva citato il titolo nobiliare o la carica politica ricoperta. Infatti, Giustiniano Particiaco era *dux Venetiarum*, Orso Particiaco, «sancte {ecclesie} Olivolensis episcopus», Andrea Michiel, *legatus ducis*, e Leonardo Michiel, *Absarens {is} comes*.

65. Enrico Lambardo, 1172 agosto, Rialto.

66. Varsori, *Il testamento* cit., p. 165. In questo caso, il notaio era investito di «un’autorità certificante» lo stato intellettuale e fisico del suo cliente.

67. Ancora nel XIII sec., nonostante la più ampia diffusione del testamento, si disponevano le ultime volontà sul letto di morte: GUZZETTI, *Le donne a Venezia*, cit., p. 31

68. Matteo Calvano, 1197 agosto, Rialto.

69. Giustiniano Particiaco, 828 dicembre 25- 829 agosto 31, Rialto.

70. Vitale Zi, 1190 settembre, Chioggia.

71. Venerio Zanvido, 1195 novembre, Chioggia.

72. Orso Particiaco, 853 febbraio, Rialto.

73. Andrea Michiel, 1119 aprile, Rialto.

74. Giovanni Patavino, 1187 giugno, Rialto.

75. Biagio, 1178 febbraio, Rialto.

76. Giovanni Basilio, 1183 maggio, Rialto.

77. In generale, sulla figura del notaio dall’età classica al Medioevo: PRATESI, *Genesis e forme*, cit., pp. 48-56. Per una sintesi sul prete-notaio veneziano: RANDO, *Una chiesa di frontiera*, cit., p. 246; ZORDAN, *Le persone*, cit., pp. 248-249.

78. Nel testamento del doge Giustiniano Particiaco, lo scriba si firma *peccator, presbiter et monachus*, e in quello del 1132 di Enrico Zusto, *presbiter*.

79. Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto.

80. Giovanni da Ponte, 1172 agosto, Rialto.

un documento. Dunque, nel 1151 Domenico Venerio, *diaconus et notarius*, registrava le disposizioni del cappellano marciano Romano⁸¹ e nel 1172 quelle di Enrico Iubano.⁸² Il sacerdote Biagio era lo scrittore del proprio testamento.⁸³ Nel 1183 egli prendeva nota delle ultime volontà di Giovanni Basilio.⁸⁴ Simeone da Canal, *presbiter et notarius*, aveva assistito alla divisione dei beni di Gosmiro da Molin con il quale era imparentato (infatti, Gosmiro lo chiamava *nepos meum*).⁸⁵ E ancora, Simeone redigeva il documento di Giovanni Patavino a un anno di distanza dal precedente.⁸⁶ Infine, il conte di Ossero Leonardo Michiel,⁸⁷ chiamava a stendere l'atto Domenico Arduino «presbiter plebanus Sancti Iohannis Evangeliste et notarius». Lo stesso Domenico si trovava al capezzale di Simeone Felice nel 1190.⁸⁸

Passiamo ora agli esecutori testamentari, cioè coloro che venivano incaricati di *intromittere* e *administrare* i legati testamentari. Come indicato da Enrico Besta, la mancanza della designazione dell'erede universale che eseguisse le disposizioni del testatore, aveva favorito «il ricorso alla nomina di *commissarii*»⁸⁹ che adempissero alle volontà del defunto. In base alle leggi veneziane, sia uomini che donne avevano il diritto di essere eletti esecutori testamentari, ma dovevano attenersi a certe regole imposte dallo *Statutum Novum*. Infatti, quando erano stati nominati più *commissarii*, questi avevano la possibilità di amministrare *in comunem* i legati testamentari, impegnandosi ad *intromittere* i lasciti entro 90 giorni dalla «sepoltura defuncti». Ovviamente, questa scadenza valeva anche per coloro che avessero agito singolarmente.⁹⁰ Inoltre, se il defunto ordinava esecutori persone assenti (che, cioè, non si trovavano al momento nel ducato), queste avevano tempo un anno per tornare in città o, eventualmente, inviare qualcuno di loro fiducia e prendere atto della nomina. Pure in questo caso, le *commissariae* andavano *intromissae* entro 90 giorni. Se gli esecutori si fossero negati o, nel frattempo, fossero morti, i parenti avrebbero potuto sostituirsi a loro.⁹¹ Vista la prevalente vocazione veneziana al commercio, gli statuti prendevano atto anche dei cittadini che morivano testati *extra Venecias*. In quest'occasione, gli esecutori fuori città dovevano presentarsi entro un anno dalla sepoltura del defunto. Se rifiutavano l'incarico, il *legatus* veneziano residente nel luogo dove era avvenuta la morte inviava i beni del testatore al *consilium ducale* che avrebbe provveduto a farli custodire dai Procuratori di S. Marco.⁹² Inoltre, le leggi lagunari prevedevano che il *tabellius* pregato dal defunto di stendere l'atto dovesse notificare agli interessati la loro nomina a *commissarii*, qualora ignari di tutto, entro 8 giorni dai funerali.⁹³ Seguono altre disposizioni normative inerenti all'amministrazione dei legati testamentari.⁹⁴ Per quanto riguarda la libertà di scegliere gli esecutori, le leggi lagunari impedivano ai soli monaci (e monache) di amministrare le *commissariae*. Tuttavia, se la nomina aveva preceduto la consacrazione religiosa pure i conventuali avevano modo di gestire i lasciti con il consenso dei superiori del monastero. Invece, priori e badesse non erano soggetti a queste limitazioni.⁹⁵

Dunque, veniamo ai testamenti analizzati. Per quanto riguarda il numero degli ese-

81. Romano, 1151 febbraio, Rialto.

82. Enrico Iubano, 1172 agosto, Rialto.

83. Biagio, 1178 febbraio, Rialto.

84. Giovanni Basilio, 1183 maggio, Rialto.

85. Gosmiro da Molin, 1186 aprile, Rialto.

86. Giovanni Patavino, 1187 giugno, Rialto.

87. Leonardo Michiel, 1184 agosto, Rialto.

88. Simeone Felice, 1190 gennaio, Rialto.

89. BESTA, *Il diritto e le leggi*, cit., p. 97.

90. *Stat. Nov.*, IV, 17, pp. 191-193.

91. *Ivi*, IV, 19, pp. 194-196.

92. *Ivi*, IV, 20, pp. 197-199.

93. *Ivi*, IV, 18, p. 193.

94. *Ivi*, IV, 21, p. 199; 22, p. 200; 23, p. 200. Cfr. *Iud.*, c. LXIII, p. 342.

95. *Stat. Nov.*, IV, 31, pp. 210-211. Cfr. *Iud.*, c. LXIV, p. 343.

cutori scelti, in undici documenti incontriamo un solo *commissarius*. Per il resto, la cifra aumenta: da due ad un massimo di sette.⁹⁶ Evidentemente, un certo numero di esecutori meglio assicurava l'adempimento delle disposizioni.⁹⁷ Quindi i testamenti sono stati classificati in base allo stato civile del defunto con lo scopo di verificare se la scelta dei *commissarii* da parte dei testatori ricadesse più sui familiari o su altre figure. Cominciamo dai documenti fatti redigere dagli uomini sposati. Su venti, ben quindici preferivano consegnare i legati alla moglie. Questa avrebbe agito da sola,⁹⁸ assieme ai figli,⁹⁹ con qualche parente,¹⁰⁰ o in collegamento con qualche persona di fiducia del marito.¹⁰¹

Negli altri testamenti dei coniugati, l'esecuzione dei lasciti spettava a un solo figlio,¹⁰² ai parenti stretti (magari il fratello, il suocero e i cognati),¹⁰³ a qualche religioso assieme ai familiari e agli amici,¹⁰⁴ e a singole velate (è il caso della badessa di S. Zaccaria, Casota, esecutrice testamentaria del conte Leonardo Michiel).¹⁰⁵

Per quanto riguarda i documenti di coloro che avevano preso i voti, la cerchia degli esecutori testamentari si stringeva ai parenti. Infatti Orso, vescovo di Castello, e Biagio, prete di S. Giovanni Grisostomo, eleggevano le sorelle,¹⁰⁶ i sacerdoti Romano e Bonoaldo nominavano alcune parenti,¹⁰⁷ ed Enrico Lambardo, le nipoti e il priore di S. Maria della Carità (peraltro, luogo in cui aveva deciso di essere sepolto).¹⁰⁸

Due soli i presunti vedovi¹⁰⁹ che, nei documenti considerati, avevano fatto testamento. I *commissarii* di Domenico Luvaro erano tre suoi amici (nonostante la presenza di una figlia),¹¹⁰ mentre Simeone Felice aveva nominato i figli.¹¹¹

Infine, Enrico Zusto, probabilmente celibe, affidava l'esecuzione dei legati alla madre Giuditta e al fratello Stefano.¹¹²

Quindi, pare evidente la preferenza dei testatori a scegliere come *commissarii* i familiari o i parenti; ciò evidenzia ulteriormente l'attaccamento dei redattori ai membri del proprio nucleo domestico. Ci preme far notare che in tre testamenti vengono eletti esecutori minorenni. Ora, almeno per il nostro comune modo di pensare, sembra poco probabile che venissero affidate le *commissariae* a soggetti poco più che bambini privi, oltretutto, della piena capacità giuridica perché in minor età. Ma quando effettivamente si diventava maggiorenni nelle isole realtine dell'epoca? La maggior età doveva esser percepita come un fenomeno molto importante dal punto di vista giuridico, poiché comportava la «piena capacità di agire».¹¹³ Non che esser minorenni

96. Venerio Zanvido, 1195 novembre, Chioggia. Venerio Zanvido nominava esecutori i fratelli Ulderico, Calisio, Amado, il suocero Giovanni Lillo e i cognati Bartolo, Valeroto e Durante.

97. BESTA, *Il diritto e le leggi*, cit., p. 99.

98. Enrico Zusto, 1132 luglio, Palermo; Orso Gorio, 1151 luglio, Rialto; Pietro Zusto, 1152 maggio, Rialto; Enrico Iubano, 1172 agosto, Rialto; Cassiano, 1191 dicembre, Rialto.

99. Andrea Michiel, 1119 aprile, Rialto; Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto; Giovanni Badoer, 1148 maggio, Costantinopoli (tra gli esecutori, anche il fratello del defunto); Ugerio Badoer, 1152 dicembre, Rialto; Gradolone Gradenigo, 1168 settembre, Rialto; Leonardo Marileo, 1186 febbraio, Costantinopoli.

100. Giustiniano Particiaco, 828 dicembre 25-829 agosto 31, Rialto; Giovanni da Ponte, 1172 agosto, Rialto; Vitale Zi, 1190 dicembre, Chioggia.

101. Ad es. il priore di S. Giorgio Maggiore: Giovanni Basilio, 1183 maggio, Rialto.

102. Gosmiro da Molin, 1186 aprile, Rialto; Matteo Calvano, 1197 agosto, Rialto.

103. Venerio Zanvido, 1195 novembre, Chioggia.

104. Giovanni Patavino, 1187 giugno, Rialto.

105. Leonardo Michiel, 1184 agosto, Rialto.

106. Orso Particiaco, 853 febbraio, Rialto; Biagio, 1178 febbraio, Rialto.

107. Romano, 1151 febbraio, Rialto; Bonoaldo, 1159 novembre, Rialto.

108. Enrico Lambardo, 1172 agosto, Rialto.

109. Diciamo *presunti* in relazione alla mancanza di notizie in merito alla moglie. Infatti, nei testamenti non si dichiara se la sposa era morta o se i due avevano divorziato.

110. Domenico Luvaro, 1176 agosto, Rialto.

111. Simeone Felice, 1190 gennaio, Rialto.

112. Enrico Zusto, 1155 marzo, Costantinopoli.

113. ZORDAN, *Le persone*, cit., p. 262.

procurasse una limitazione dei diritti,¹¹⁴ ma certo non si era in grado di perorare la propria causa da soli. In base alle norme statutarie, la minor età non aveva incidenza nel caso degli orfani (cioè di coloro che erano senza entrambi i genitori)¹¹⁵ a causa della loro 'speciale' situazione.¹¹⁶ In generale, il raggiungimento dell'età 'adulta' andava provato attraverso la testimonianza di due persone (uomini o donne);¹¹⁷ mentre colui che amministrava il patrimonio dell'interessato (generalmente la madre rimasta vedova, un parente o, in casi meno frequenti, un tutore dativo) si assumeva la responsabilità di garantire un possibile contraente con un atto firmato dal protetto non appena maggiorenne.¹¹⁸ Tuttavia, rimane il problema di quando si diventava legalmente 'adulti', in quanto mancano leggi scritte, contemporanee alle fonti documentarie utilizzate, a cui riferirsi. In base ad un capitolo statutario del 1242, sia maschi sia femmine raggiungevano la *congrua etas* con i 12 anni.¹¹⁹ Nonostante quanto detto nel preambolo dello statuto del Tiepolo, cioè l'assenza prima di questa data di norme giuridiche in merito alla maggiore età,¹²⁰ pare invece che esistessero precise disposizioni in rapporto al problema. Infatti, un *consilium* degli *Iudicia* stabiliva che i maschi fossero «duodecim annorum ad etatem [...] mulier autem [...] tredecim».¹²¹ Non ci resta che verificare se i testamenti da noi analizzati riportino qualche notizia in riferimento a queste età.¹²² Abbiamo detto che in tre testamenti erano nominati esecutori minorenni. Ugerio Badoer affermava che la figlia Mariota sarebbe rimasta con la madre fino al matrimonio (cosa, per l'epoca, normale per una donna nubile) e che se lei fosse morta «ante etatem», parte dei beni destinati sarebbero andati *pro anima*. Ciò sembra riferirsi alla minorità della figlia, in quanto, come erede di Ugerio, lei avrebbe potuto disporre *mortis causa* del patrimonio lasciatole. Invece, con il rischio che Mariota morisse intestata (maggiorato dalla constatazione che la madre potesse già essere defunta), il bene avrebbe avuto una destinazione diversa. Siccome madre e figlia erano le esecutrici testamentarie di Ugerio, morte loro, è presumibile che le *commissariae* sarebbero toccate ai parenti più prossimi.¹²³ Invece, Gradolone Gradenigo lasciava tale compito alla moglie (incinta) e ai quattro figli minorenni disponendo che, se il nascituro fosse stato maschio, avrebbe conseguito gli stessi diritti successori dei fratelli e condiviso l'esecuzione dei lasciti.¹²⁴ Pare strano che un neonato avesse potu-

114. Ivi, p. 263 e n. 8.

115. *Stat. Nov.*, I, 38, gl. *Item de orphanis*, p. 70.

116. *Stat. Enr. Dand.*, c. 74, p. 242. Cfr. *Statuto di Iacopo Tiepolo* [successivamente *Stat. Iac. Tiep.*] 1233, III, A, c. 4, a cura di Besta, Predelli, *Gli statuti civili cit.*, p. 281.

117. *Iud.*, c. XXIII, p. 332.

118. BESTA, *Il diritto e le leggi*, cit., p. 72.

119. *Stat. Nov.*, II, 1, p. 102.

120. BESTA, *Il diritto e le leggi*, cit., p. 72. Cfr. PITZORNO, *Le consuetudini*, cit., p. 321.

121. *Iud.*, c. III, p. 325.

122. Gli *Iudicia*, che sono una serie di norme giuridiche nate dalle «questioni sorgenti dalla pratica applicazione [...] delle disposizioni statutarie» (PITZORNO, *Le consuetudini*, cit., p. 301) sono probabilmente quelle più 'vicine' all'epoca considerata in questa ricerca. Infatti, sembra ci sia un certo consenso nel ritenere queste «soluzioni giuridiche» precedenti agli statuti di Iacopo Tiepolo del 1229. C'è chi li farebbe risalire all'epoca della redazione dei primi statuti lagunari e addirittura riportandoli al 1170 per la loro prima stesura: PITZORNO, *Le consuetudini*, cit., p. 309. Cfr. BESTA, PREDELLI, *Gli statuti civili*, cit., pp. 79-80; ZORDAN, *Le persone*, cit., p. 263, n. 11; R. CESSI, *Il "Parvum Statutum" di Enrico Dandolo*, «Archivio Veneto», s. v., 62, 1958, pp. 5-6. A complicare il problema della maggioranza: *Ratio de lege romana* [d'ora in poi *Ratio*], a cura di B. Pitzorno, *Il "Liber romanae legis" della "Ratio"*, cit., c. 34, p. 133, in cui si vietava di fare testamento ai maschi e alle femmine minori, rispettivamente, di 14 e 12 anni. La *Ratio*, contenuta nel codice marciano degli statuti lagunari precedenti al 1242, sembra costituire una «unione di commenti esplicativi» ad alcune delle 74 norme della prima compilazione legislativa veneziana: PITZORNO, *Il "Liber romanae legis" della "Ratio"*, cit., pp. 101-103. Cfr. PITZORNO, *Il "Liber romanae legis" degli "Iudicia a probis iudicibus promulgata"*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XLIV, 1908, pp. 269-274; BESTA, PREDELLI, *Gli statuti civili*, cit., pp. 75-76. Secondo Lujó Margetić, la *Ratio*, raccolta di leggi in maggioranza di diritto romano, è probabilmente «l'estratto di un compendio che circolava in Italia [...] sotto il nome di *Lex Romana*, al quale [...] i giuristi veneziani aggiunsero tutto quello che a loro sembrava d'interesse per la prassi» (*Il diritto*, in *Storia di Venezia*, I, cit., p. 678).

123. Ugerio Badoer, 1152 dicembre, Rialto.

124. Gradolone Gradenigo, 1168 settembre, Rialto.

to gestire la cosa. Gradolone dava ordini pure in relazione alla morte della moglie (che poteva essere causata dai rischi durante e dopo il parto), affidando i lasciti alla figlia Dina. Vediamo anche l'ultimo testamento a questo proposito prima di arrivare a qualche conclusione. Simeone Felice nominava suoi *commissarii* i figli Marino (maggiorenne) e Donato (minorenne). Marino avrebbe gestito i lasciti personalmente fino al raggiungimento della maggiore età del fratello. Da quel momento, le *dimissoriae* sarebbero state amministrate da entrambi alla pari.¹²⁵ Quindi, si può ipotizzare che la scelta di minorenni per l'esecuzione delle *commissariae* non avesse altro effetto che quello di rendere 'inattivamente' partecipi gli eredi (infatti, sottolineiamo che tutti gli esecutori citati erano *heredes* del testatore) alla distribuzione dei beni. 'Inattivamente', poiché i lasciti venivano gestiti dalla madre (nei casi di Ugerio Badoer e Gradolone Gradenigo), o dal fratello maggiore, cioè da persone 'giuridicamente' adulte. Non per niente, Gradolone trasferiva il compito (se moriva la sposa) alla figlia Dina, presumibilmente maggiorenne, mentre Simeone notificava che solo il 'maturo' Marino avrebbe firmato i documenti inerenti al patrimonio domestico, coadiuvato dal fratello una volta raggiunta la maggioranza. Un altro testamento, citato ma non reperito,¹²⁶ viene in aiuto di questa ipotesi. Nel settembre del 1106, Enrico Morosini consegnava i lasciti testamentari alla moglie e ai fratelli. Questi si sarebbero fatti da parte una volta che i figli di Enrico avessero raggiunto la maturità poiché l'esecuzione passava a loro. E questo testamento ci indica pure l'età che avrebbero dovuto raggiungere gli eredi, cioè «ad plenitudinem annorum quindecim». Quindi, se da una parte si è cercato di chiarire la presenza di *commissarii* minorenni, non si comprende quando si raggiungesse l'età giuridicamente adatta a far valere le proprie ragioni e gestire i patrimoni. Ci sono altri documenti che possono fare al nostro caso. Pietro Zusto stabiliva che la figlia rimanesse con la madre «usque dum ad etatem pervenerit», ma non specificava l'età.¹²⁷ Stessa situazione per Venerio Zanvido, il quale ordinava una diversa divisione patrimoniale se la figlia e il figlio fossero morti «antequam ad etatem».¹²⁸ Solo Enrico Iubano testava che la sua erede non avrebbe ottenuto la parte che le spettava prima dei 14 anni.¹²⁹ Considerate le scarse notizie in merito alla maggioranza forniteci da questi atti, vediamo se ci sono altri documenti privati (già studiati in un'altra sede)¹³⁰ che facciano al nostro caso. Ad es., Autiliana nominava esecutrice testamentaria la minorenne figlia Vidota senza tuttavia associarle un adulto. In questo caso è presumibile che a Vidota mancasse poco per compiere i 14 anni indicati dalla madre (età, forse, considerata adatta, almeno per la mentalità dell'epoca, al conseguimento della maggioranza e che ritorna infatti anche nei documenti successivi), e se accidentalmente fosse morta prima, le *commissariae* sarebbe passate al marito e al padre, cioè ad altri due adulti.¹³¹ Nel marzo del 1130, Venerando Serzi prometteva alle esecutrici testamentarie della vedova Andromachia di far ottenere loro la *cartula securitatis* sottoscritta dai nipoti (a lui affidati) del lascito materno non appena «ad etatem quattuordecim annorum».¹³² Infine, la vedova Corte Michiel aveva testimoniato che le figlie Angelera e Giacomina erano «in etate quattuordecim annorum».¹³³ Giunti a questo punto, non ci resta che vedere l'ultimo dei testamenti analizzati che informino sul problema. Tra

125. Simeone Felice, 1190 gennaio, Rialto.

126. BESTA, *Il diritto e le leggi*, cit., p. 73.

127. Pietro Zusto, 1152 maggio, Rialto.

128. Venerio Zanvido, 1195 novembre, Chioggia.

129. Enrico Iubano, 1172 agosto, Rialto.

130. A. BONNINI, *Donne, legge e documenti nella Venezia medievale (secoli X-XII)*, tesi di Laurea specialistica in Storia medievale, Università di Lettere e Filosofia, Ca' Foscari, Venezia, a.a. 2001-2002, p. 60, n. 67.

131. *Cod. Dipl. Ven.*, doc. 3278, 1179 agosto, Rialto.

132. Ivi, doc. 709, 1130 marzo, Rialto.

133. Ivi, doc. 3623, 1184 agosto, Rialto.

i tanti figli, Pietro Enzo ne aveva due di età inferiore ai 7 anni. Questi, per disposizione del padre, non potevano redigere «*cartulam nec obligationem [...] usque ad completos septem annos*». Di conseguenza, secondo Pietro i figli avrebbero avuto modo di sottoscrivere qualsiasi atto (infatti non faceva riferimento ad uno solo dei tanti negozi giuridici esistenti, cosa che avrebbe potuto farci ipotizzare l'esistenza di età 'diverse' a seconda del tipo di contratto da compiere), ancora bambini. Se ammettiamo che la sposa di Pietro avesse gestito il patrimonio domestico e che la maggioranza, in base alle disposizioni normative lagunari e alle carte viste, si raggiungesse tra i 12 e i 14-15 anni, pare strano che un potenziale contraente dei Zusto accettasse di attendere minimo 5 anni per ottenere la convalida degli atti da parte dei due figli. Quindi, o la loro madre si assumeva la piena responsabilità delle sue azioni vincolanti i beni dei figli, oppure (più verosimilmente), come sostiene Zordan «il termine dalla maggioranza entro cui andava fatta la ratifica» variava a seconda degli accordi tra il contraente e il tutore.¹³⁴ Così, Pietro aveva già stabilito l'età che avrebbero dovuto raggiungere i due eredi per stipulare negozi giuridici, ma, rispetto ad altri *patres* che avevano agito allo stesso modo, anticipando enormemente, in confronto a quello che si presumeva essere il pensiero corrente, la maturità 'giuridica' dei figli.

Dunque, sembra che la maggioranza oscillasse tra i 15-14 (almeno nelle carte private) e i 12 anni (in base alle leggi veneziane). Vista la difficoltà per gli individui di quel tempo di computare il numero degli anni, poteva ben accadere che l'età indicata nei documenti non fosse precisa. Comunque, è probabile che al di là delle disposizioni raccolte negli *Iudicia*, per l'opinione generale dell'epoca si fosse maggiorenni al compiere dei 14 anni. Forse, proprio per fare ordine nella questione, lo statuto del 1242 legittimava la maggioranza con i 12 anni, valevole tanto per i maschi che per le femmine. Potrebbe anche darsi che il legislatore non avesse fatto altro che trascrivere un uso consuetudinario non uniforme seguito in precedenza.¹³⁵ I 12 anni indicati sembrano un limite molto basso per esprimere la maturità, tuttavia questa scelta segue la tendenza, verificatasi nel corso del XII sec., «ad anticipare il momento della piena capacità giuridica».¹³⁶

Tralasciando l'analisi della parte centrale dei testamenti, cioè il loro contenuto che approfondiremo in seguito, continuiamo a vedere quali altre forme strutturali avevano in comune tali documenti.

Una caratteristica del testamento era la sua revocabilità. Questa competeva al testatore, in quanto solo lui aveva il potere di invalidare l'atto, e la scelta di redigere le sue ultime volontà o quella di morire *ab intestato* facevano parte dei suoi diritti.¹³⁷ Nei testamenti veneziani spesso accadeva che l'interessato ne stabilisse l'irrevocabilità.¹³⁸ Infatti, nei documenti studiati si affermava che il testamento andava considerato «*firmum et stabile [...] in perpetuum*». D'altra parte, la causa maggiore che conduceva alla redazione del testamento era l'imminente morte, perciò sembra normale che i testatori ritenessero definitive le loro disposizioni. Le sanzioni spirituali e pecuniarie che seguivano a questa decisione non facevano che rendere ulteriormente efficace la volontà del testatore. Non a caso contro coloro che avessero violato i dettami del documento si sarebbe scatenata l'ira divina. Questa 'minaccia' ricorreva in quasi tutti i testamenti analizzati: dalla maledizione dei trecentodiciotto padri di Nicea alla collera di Cristo, del Padre e dello Spirito

134. ZORDAN, *Le persone*, cit., p. 265.

135. Ivi, pp. 267-268. Lo studioso osserva che la disposizione del 1242 «risultava "nuova", ma la materia che tale legge intendeva regolare era "vecchia"». Inoltre, fa notare che le incertezze sulla maggioranza erano comuni a molti altri territori italiani nel Medioevo.

136. Ivi, p. 270.

137. GATTI, *Autonomia privata*, cit., pp. 19-20. Lo studioso sottolinea che soprattutto durante l'alto Medioevo, la volontà del soggetto era considerata permanente, perciò non revocabile, e questa idea avrebbe portato a confondere, in epoche successive, il testamento con la *donatio mortis causa*.

138. BESTA, *Il diritto e le leggi*, cit., p. 101.

Santo fino alla dannazione eterna insieme al traditore Giuda.¹³⁹ Solo Giustiniano¹⁴⁰ e Orso Particiaco¹⁴¹ avevano utilizzato altre formule, ma sempre condannando i trasgressori alle pene dell'inferno. In sette testamenti mancava il rinvio a Giuda¹⁴² e nel testamento del sacerdote Biagio era assente l'intera formula.¹⁴³

Come sosteneva Enrico Besta, «per non pensare solo ai danni della vita futura»,¹⁴⁴ il notaio inseriva dopo la sanzione spirituale anche una pecuniaria. Infatti, nella maggioranza dei casi i testatori veneziani prevedevano che i 'disobbedienti' alle loro ultime volontà fossero multati con una somma di denaro calcolata in «auri libras quinque».¹⁴⁵ Questo denaro andava consegnato agli esecutori testamentari dell'interessato.

Nell'escatocollo, cioè la parte finale del documento, trovano posto le sottoscrizioni del testatore, dei *testes* presenti quando questi aveva dettato le sue volontà,¹⁴⁶ e del notaio. I testimoni erano indispensabili a rendere solenne il documento e, in base alle norme giustiniane, se ne dovevano contare sette.¹⁴⁷ Anche se non quello suggerito, un alto numero di testimoni sottoscrivevano al testamento del vescovo Orso, del doge Giustiniano Particiaco e di Cassiano di S. Marco. Erano nove i *testes* di Orso: il doge Pietro Tradonico e il figlio, quattro *tribuni*, il patriarca di Grado Elia, e due individui privi di carica.¹⁴⁸ In quello di Giustiniano: il fratello Giovanni, quattro tribuni, il vescovo Orso e un sacerdote.¹⁴⁹ Infine, i testimoni all'atto di Cassiano erano sei: Bongiovanni da Morzano, Enrico Vituri, Giovanni Falier, Onorato Gambarino, Badovario Lisadi e Vitulino.¹⁵⁰ Tra i documenti visti, c'è un unico esempio di testimonianza di cinque *testes* all'uso bizantino¹⁵¹ e solo in sette casi¹⁵² compaiono tre testimoni come prescritto dall'Ecloga isaurica.¹⁵³ In prevalenza, sembra che agli atti di ultima volontà fossero sufficienti due testimoni.¹⁵⁴ Le leggi lagunari davano la possibilità sia a uomini sia a donne (almeno nelle questioni di carattere privato) di testimoniare, ma pare che la scelta dei *testes* ricadesse soprattutto sui *masculi*. Infatti, Pietro Enzo era l'unico testatore ad aver fatto sottoscrivere le proprie disposizioni testamentarie alla moglie Petronia e alla figlia Nella. Le due donne non erano sole, poiché venivano affiancate da altri testimoni di sesso maschile.¹⁵⁵ Forse, per l'epoca, si riteneva più affidabile la testimonianza maschile

139. «Si quis infrangere vel corrumpere voluerit aut presumperit habeat sibi contrarium dominum Patrem omnipotentem, filiumque eius dominum nostrum Iesum Christum et Spiritum Sanctum et sub anathemate trecentorum decem et octo Patrum maneat constrictus, ut eterno incendio cum Iuda traditore in perpetuum dampnetur». La parte conclusiva di due testamenti (quelli di Giovanni Basilio e di Matteo Calvano) non si legge, tuttavia si può presumere che anche in questi fosse stata inserita la medesima (o quasi) formula.

140. Giustiniano Particiaco, 828 dicembre 25-829 agosto 31, Rialto.

141. Orso Particiaco, 853 febbraio, Rialto.

142. Ugerio Badoer, 1152 dicembre, Rialto; Giovanni da Ponte, 1178 agosto, Rialto (in questo testamento non si menzionavano neanche i trecentodiciotto Padri); Enrico Lambardo, 1172 agosto, Rialto; Leonardo Michiel, 1184 agosto, Rialto; Simeone Felice, 1190 gennaio, Rialto; Vitale Zi, 1190 settembre, Chioggia; Cassiano, 1191 dicembre, Rialto.

143. Biagio, 1178 febbraio, Rialto.

144. BESTA, *Il diritto e le leggi*, cit., p. 102.

145. Rammentiamo che, in base alle leggi giustiniane, anche colui che non teneva fede a un'obbligazione pagava una pena (il *prostinum*) del doppio del valore del prestito o di 5 lire d'oro: Besta, *Il diritto e le leggi*, cit., p. 142. Cfr. *Stat. Nov.*, I, 32, pp. 64-65.

146. Per quanto riguarda la funzione dei testimoni: PRATESI, *Genesi e forme*, cit., pp. 58-59. Cfr. M. Pozza, *La cancelleria*, in *Storia di Venezia*, II, *L'età del comune*, a cura di G. Cracco, G. Ortalli, Roma, 1995, pp. 349-369.

147. BESTA, *Il diritto e le leggi*, cit., p. 98.

148. Orso Particiaco, 853 febbraio, Rialto.

149. Giustiniano Particiaco, 828 dicembre 25-829 agosto 31, Rialto.

150. Cassiano, 1191 dicembre, Rialto.

151. BESTA, *Il diritto e le leggi*, cit., p. 98. Il testamento è quello di Pietro Enzo e a questo sottoscrivevano: Bonifacio, prete e padre spirituale di Pietro, la moglie Petronia, la figlia Nella e altri due figli.

152. Andrea Michiel, 1119 aprile, Rialto; Enrico Zusto, 1132 luglio, Palermo; Giovanni Badoer, 1148 maggio, Costantinopoli; Romano, 1151 febbraio, Rialto; Orso Gorio, 1151 luglio, Rialto; Pietro Zusto, 1152 maggio, Rialto; Giovanni da Ponte, 1172 agosto, Rialto (uno dei *testes* di Giovanni da Ponte era Domenico Morosini, *comes ladre*).

153. BESTA, *Il diritto e le leggi*, cit., p. 98.

154. D'altra parte anche le leggi ritenevano sufficiente la testimonianza di due soli individui: *Iud.*, cc. XXIII, p. 332; XXXX, pp. 337-338; XXXXII, p. 338.

155. Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto.

che quella femminile. Ciò non toglie che la donna veneziana avesse la capacità giuridica per deporre anche in pubblico con l'unica restrizione di accompagnarsi a un uomo. Se infatti «omnes mulieres [...] non possunt nisi pro uno homine dare testimonium»,¹⁵⁶ un uomo e una donna avevano modo di testimoniare «sicut duo fuissent masculi».¹⁵⁷ Difatti, non era ritenuta valida neanche la deposizione di un singolo uomo;¹⁵⁸ quindi, qualora non ci fossero stati altri *testes* dello stesso sesso, la dichiarazione maschile poteva essere benissimo suffragata da quella di una sola donna.¹⁵⁹ Nel campo del diritto privato, le Veneziane avevano modo di testimoniare senza limiti. Inoltre, «plures femine vel una» erano in grado di riportare le ultime volontà dei defunti e stendere un *breviarium* che andava firmato dai giudici ducali per ottenere validità giuridica.¹⁶⁰

Dunque, abbiamo constatato quali fossero le caratteristiche formali dei testamenti presi in considerazione. L'invocazione divina e l'indicazione cronologica presenti erano generali e, in questo caso, solo due documenti (i più antichi tra quelli analizzati) riportavano gli anni di governo degli imperatori bizantini. Il dilemma della fugacità dell'esistenza umana tormentava i testatori i quali, consci dell'impossibilità di prevedere il giorno della loro morte, rinviavano il pensiero al patrimonio domestico e alla famiglia. Non a caso, gli esecutori testamentari privilegiati erano proprio i parenti ai quali si riservava il compito poco piacevole di amministrare e consegnare i lasciti programmati dal defunto. Non ancora privati della ragione, i testatori decidevano di redigere l'ultimo atto molto spesso in fin di vita alla presenza di alcuni testimoni manifestando l'immutabilità delle loro scelte. Coloro che pensavano di violare le disposizioni testamentarie dovevano fare i conti con la maledizione dell'interessato. Sui trasgressori si sarebbe scatenata l'ira divina e, gli stessi, avrebbero fatto compagnia al 'traditore' Giuda tra le fiamme dell'inferno.

QUESTIONI PATRIMONIALI

La parte centrale del testamento era solitamente divisa in due 'settori': quello patrimoniale che corrispondeva alla nomina degli eredi, al conferimento dei lasciti e nel quale si potevano notare le preoccupazioni dell'interessato per le sorti della famiglia; e quello 'spirituale', in cui si palesava il timore della dannazione eterna, superabile attraverso messe in suffragio, donazioni *pro anima* e atti caritatevoli. Siccome non pare che uno dei due aspetti venga con precisione anteposto all'altro,¹⁶¹ si è creduto opportuno analizzare prima la questione patrimoniale ritenuta più interessante giacché svela i rapporti affettivi ed economici in seno alla famiglia, e le aspettative del testatore in merito ai membri della propria casa. Non a caso, grazie al testamento ci si curava della famiglia e delle ricchezze domestiche quali «immagine di immortalità».¹⁶² Inoltre, il testare permetteva all'individuo di garantire (almeno formalmente), una coesione più profonda tra i parenti anche dopo la propria morte.¹⁶³ Quindi, la famiglia era concepita come una sorta di «microcosmo chiuso in sé stesso», vincolato al principio agnaticio per mantenerne l'unità. E, in questo senso, pare che le leggi in merito al diritto privato

156. *Stat. Nov.*, I, 23, gl. *eos*, p. 56.

157. *Iud.*, c. v, p. 326. Cfr. BERTALDI *Splendor*, cit., p. 152.

158. *Iud.*, c. xxxii, pp. 333-334. Per quanto riguarda l'idoneità a deporre pubblicamente, una glossa a un capitolo dello *Statutum Novum* ricordava che i minori di 12 anni non potevano testimoniare «quia talis etas nescit quid agat» (*Stat. Nov.*, I, 24, gl. *idonei*, p. 59). Questa nota statutaria richiama la questione della maggioranza analizzata prima e sembra valorizzare ulteriormente la decisione del legislatore di legittimare con i 12 anni l'età adulta di maschi e femmine.

159. A questo proposito, Zordan fa notare che in altri territori italiani la deposizione femminile aveva un valore dimezzato, cioè equivaleva la metà di quella di un uomo: *Le persone*, cit., pp. 298-299 e n. 120.

160. *Stat. Nov.*, I, 24, gl. *idonei*, p. 59. Cfr. GUZZETTI, *Le donne a Venezia*, cit., p. 34.

161. VARSORI, *Il testamento*, cit., p. 170. Questa considerazione vale pure per i documenti analizzati.

162. GARINO, *Testamento e famiglia*, cit., p. 240.

163. VARSORI, *Il testamento*, cit., p. 171.

abbiano assecondato queste consuetudini.¹⁶⁴ Nell'ambito della successione *ab intestato*, solo i figli maschi venivano chiamati *heredes*, mentre le loro sorelle semplicemente *filiae*. Questo non deve far pensare che la donna subisse un trattamento 'inferiore' rispetto ai fratelli.¹⁶⁵ Non a caso, le figlie nubili ricevevano la stessa quota patrimoniale dei fratelli indivisi,¹⁶⁶ di maggior spessore rispetto agli emancipati che erano già stati accontentati economicamente in precedenza.¹⁶⁷ L'unica differenza con gli *heredes* riguardava la 'consistenza' delle eredità, poiché era preferibile lasciare alle donne beni mobili (in particolare, una somma di denaro) e non proprietà immobiliari¹⁶⁸ in quanto esse erano «costituzionalmente centrifughe rispetto all'asse di famiglia».¹⁶⁹ Comunque, se il defunto lasciava solo figlie maritate (che avevano già percepito la loro quota d'eredità concretizzata nella dote), gli immobili andavano ai *propinquiore de prole*, per la metà del loro valore, segno, questo, della necessità di conservare in famiglia le ricchezze di maggior peso. Nonostante ciò, alle donne sarebbe toccata una parte del ricavato della vendita.¹⁷⁰ Nel caso delle nubili, la legge dava loro la possibilità di rimanere indivise economicamente dai fratelli, altrimenti dovevano garantirli per la dote che avevano ricevuto con un documento scritto.¹⁷¹ In base agli statuti del 1242, gli eredi dovevano consegnare alle sorelle che si sposavano soprattutto i beni mobili, se sufficienti a coprire una dote conveniente.¹⁷² L'eredità del *pater familias* veniva divisa anche con la vedova, se viva. Questa vantava il diritto di succedere al marito alla pari degli eredi, a condizione di restare *vidua*. Infatti, entro un anno e un giorno dalla morte dello sposo, la donna si doveva recare con due testimoni dal vescovo di Castello e ricevere la benedizione; l'atto della *viduatio* veniva certificato da un *breviarium* firmato dai giudici.¹⁷³ In quest'arco di tempo, prima di decidere se restare *vidua* o andarsene, la vedova poteva usufruire dei beni coniugali;¹⁷⁴ la scadenza veniva prorogata solo se non le erano stati consegnati tutti i suoi beni.¹⁷⁵ Dopo il *votum vidualis*, la donna riceveva la stessa quota degli eredi e delle figlie rimasti in casa oppure otteneva l'intero patrimonio se tutti i figli erano emancipati.¹⁷⁶ E in presenza di nipoti *ex filio* (in mancanza di altri eredi più diretti), la vedova avrebbe incassato metà delle proprietà.¹⁷⁷ Queste antiche disposizioni in merito alla successione *ab intestato* del defunto, furono riconfigurate dallo *Statutum Novum*.¹⁷⁸

164. Ivi, p. 146.

165. Zordan fa presente che si è portati a giudicare con parametri moderni le espressioni sociali e giuridiche antiche compiendo un'«operazione antistorica», in quanto le diversità patrimoniali tra maschi e femmine non avevano nulla a che fare con la presunta inferiorità femminile, ma avevano solo lo scopo di salvaguardare il patrimonio domestico: *Le persone*, cit., p. 277.

166. *Stat. Enr. Dand.*, c. 46, p. 147. Cfr. *Iud.*, c. IX, p. 327.

167. *Stat. Enr. Dand.*, c. 45, p. 146.

168. ZORDAN, *Le persone*, cit., p. 278.

169. GARINO, *Testamento e famiglia*, cit., p. 226.

170. *Stat. Enr. Dand.*, c. 48, p. 148. A dimostrazione della parità fra maschi e femmine nella successione *ab intestato*, si ricorda anche *Iud.*, c. IX, p. 326 e *Stat. Enr. Dand.*, c. 45, p. 230, nei quali si affermava che, in mancanza di altri eredi diretti (compresa la vedova), il *filius divisus* avrebbe ereditato come *propinquier*. E così la figlia sposata che otteneva una parte dei beni venduti come visto sopra.

171. *Stat. Enr. Dand.*, c. 50, p. 148. In presenza di nipoti *ex filio indiviso*, a loro toccava la parte del defunto padre in concorrenza con gli zii; se unici eredi, i nipoti (o le nipoti) ereditavano tutto: ivi, c. 46, p. 231. Sempre in presenza di altri eredi diretti, se il figlio era *divisus* ai nipoti spettava una quota *ut propinqui*: ivi, c. 47, p. 231, con la differenza se le nipoti erano nubili o maritate: *Statuto di Ranieri Dandolo* [in seguito *Stat. Ran. Dand.*], c. 17, a cura di Besta, Predelli, *Gli statuti civili* cit., pp. 251-252.

172. *Stat. Nov.*, IV, 24, gl. *de immobilis*, p. 151. La legge tutelava i diritti femminili. Infatti, come specificato nello stesso capitolo normativo, la donna aveva modo di citare in giudizio il fratello se rifiutava di consegnarle una dote *congrua*. In questo caso, sarebbero intervenuti i parenti di lei e i giudici per risolvere la questione.

173. *Iud.*, c. X, pp. 327-328. Cfr. *Stat. Nov.*, IV, 33, gl. *si quis moritur*, p. 213.

174. *Iud.*, c. XVI, p. 329.

175. *Stat. Nov.*, I, 60, p. 89.

176. *Iud.*, c. IX, p. 327; *Stat. Enr. Dand.*, c. 45, p. 230.

177. *Stat. Ran. Dand.*, c. 18, pp. 252-253. Cfr. *Stat. Enr. Dand.*, cc. 46-48, pp. 230-232.

178. *Stat. Nov.*, IV, 33, gl. *virī*, p. 212: si rammentava che lo *statutum veterum* permetteva alla vedova di ereditare come i figli indivisi se prendeva *vidualis vestis*.

Infatti, alla vedova che avesse deciso di conservarsi tale non spettava nulla se non l'alloggio nella casa del marito e sempre che questa non fosse vincolata alla dote della figlia o della nipote *ex filio*, in quanto la donna sarebbe stata costretta ad abbandonarla. Se continuava ad abitare con gli eredi, le figlie o altri parenti minorenni, la donna aveva diritto anche al *victum et vestimentum* fino alla loro maggioranza.¹⁷⁹

Dunque, pure nelle isole della laguna dominava il principio di agnazione.¹⁸⁰ Agli uomini toccava il compito di conservare invariate la discendenza e le ricchezze familiari e, in qualche modo, l'erede diventava «il depositario e il responsabile della fortuna ventura».¹⁸¹ Legato a queste soluzioni, il diritto di prelazione garantiva che i beni, nel possibile, non uscissero per sempre dall'asse ereditario.¹⁸² Infatti, se una donna si trovava nella condizione di vendere un immobile dell'intestato aveva l'obbligo di notificare in curia la sua decisione.¹⁸³ Venivano avvertiti i parenti più stretti del defunto, i quali potevano acquistare il bene a un prezzo inferiore del valore stimato (l'importo variava a seconda del grado di parentela).¹⁸⁴ Queste norme non impedivano ad una donna l'acquisto di proprietà messe in vendita dal *pater*. Infatti, in mancanza di altri eredi diretti la Veneziana veniva anteposta agli altri parenti se era sua intenzione appropriarsi dell'immobile e, pure nel suo caso, pagandolo meno del suo valore.¹⁸⁵

Dopo questa premessa sulle disposizioni lagunari che regolavano la successione *ab intestato* e sulla 'preferenza' patrimoniale attribuita agli uomini, passiamo a verificare sulla scorta dei nostri documenti quali siano stati i rapporti economici ed affettivi tra i testatori e gli eredi.

Lasciati da parte i testamenti degli uomini di chiesa, che vedremo in seguito, abbiamo considerato quelli degli sposati, dei presunti vedovi e dei celibi per notare l'importanza attribuita agli immobili sia in presenza di eredi diretti sia in loro assenza. Dunque, sedici testatori avevano figli e/o figlie, e di questi, undici prediligono i *ma-sculi*.¹⁸⁶ Prima di partire «in legatione regis Ungarici», Andrea Michiel aveva disposto le sue ultime volontà lasciando agli eredi Pietro, Domenico e Marino le proprietà che possedeva «foras», quelle presso Altino e «illam terram et illa prata» ottenuti *per libelli cartulam* dal monastero della Ss. Trinità.¹⁸⁷ Enrico e Stefano Zusto ereditavano dal padre Pietro «libras tres de perperis», una parte della *mobilia* e le sue case. Allo scopo di conservare le ricchezze maggiori in famiglia, nel caso uno dei due figli fosse morto *sine herede*, l'altro aveva il diritto di acquistarne i beni per metà del valore stabilito per il resto dei parenti.¹⁸⁸ Gradolone Gradenigo istituiva eredi universali i figli minorenni,¹⁸⁹ Giovanni e Pietro Iubano ottenevano «*proprietatem ligneam [...] cum omnibus suis habentis et pertinentis, intus et foris*» e alcune carte di credito,¹⁹⁰ Giacomo da Molin ereditava tutte le proprietà, gli averi e le *cartulae* degli affari paterni,¹⁹¹ i figli di Leonardo Marileo conseguivano ogni bene,¹⁹² come pure quelli di Simeone Felice¹⁹³ e l'erede di

179. Ivi, IV, 33, pp. 212-213.

180. ZORDAN, *Le persone*, cit., p. 279. Cfr. VARSORI, *Il testamento*, cit., pp. 146-147.

181. GARINO, *Aspetti della successione*, cit., p. 254. Cfr. GUZZETTI, *Le donne a Venezia*, cit., p. 46; GARINO, *Testamento e famiglia*, cit., pp. 225-226.

182. BESTA, *Il diritto e le leggi*, cit., p. 92.

183. *Stat. Ran. Dand.*, c. 20, p. 253-254. Cfr. *Statuto di Pietro Ziani* [d'ora in poi *Stat. Ziani*] 1226, c. 9, a cura di Besta, Predelli, *Gli statuti civili*, cit., p. 290; *Stat. Nov.*, III, 21, p. 137.

184. *Stat. Ran. Dand.*, c. 19, p. 253. Nel 1242 questa disposizione verrà modificata, in quanto prevedeva il diritto di prelazione solo per i discendenti; esso verrà esteso pure agli ascendenti: *Stat. Nov.*, III, 19, pp. 135-136.

185. *Stat. Ziani* 1226, c. 10, pp. 290-291. Cfr. *Stat. Nov.*, III, 22, p. 137.

186. Facciamo notare che Andrea Michiel e Vitale Zi non avevano figlie.

187. Andrea Michiel, 1119 aprile, Rialto.

188. Pietro Zusto, 1152 maggio, Rialto.

189. Gradolone Gradenigo, 1168 settembre, Rialto.

190. Enrico Iubano, 1172 agosto, Rialto.

191. Gosmiro da Molin, 1186 aprile, Rialto.

192. Leonardo Marileo, 1186 febbraio, Costantinopoli.

193. Simeone Felice, 1190 gennaio, Rialto.

Venerio Zanvido.¹⁹⁴ Pare che i figli di Pietro Enzo si possano dividere in quelli sposati (Domenico e Pietro), celibi (Ranieri) e minorenni (Enrico e Giovanni). Per tutti veniva prevista una quota degli immobili familiari e somme di denaro. Ranieri sembra non essere coniugato, poiché il testatore ordinava ai due figli “grandi” di fornire al fratello 200 lire quando «uxorem acciperit», forse valevoli come “controdote”. Stessa soluzione nei confronti di Enrico e Giovanni. Inoltre, se Ranieri, Giovanni ed Enrico fossero morti senza eredi (chiaramente maschi), le loro proprietà sarebbero passate a Domenico e Pietro o ai loro *masculi* per 300 lire. Evidentemente i due fratelli maggiori avevano già avuto figli e a loro si demandava la continuità dell’asse ereditario. La famiglia Enzo doveva essere composta da mercanti e, proprio per ragioni di commercio,¹⁹⁵ Domenico e Pietro erano assenti da casa quando il padre faceva testamento e disponeva che i due presentassero ai suoi esecutori¹⁹⁶ le 500 lire investite. Inoltre, il *bambaci* rimasto andava venduto e riscosso il denaro che Pietro aveva investito in *collegancia*.¹⁹⁷ Nel 1183 Giovanni Basilio disponeva che il figlio (anche lui di nome Giovanni) e il nipote Giacomo (che aveva preso il posto di Marco, defunto erede di Giovanni) intascassero una parte dei beni investiti a Costantinopoli e s’impossessassero dell’allodio di Chioggia, dopo aver riscarcito una delle figlie del testatore, Lamia. La donna doveva essere già sposata, ma non ancora in possesso della dote. Per tutelare il suo interesse, Giovanni garantiva la figlia con le proprietà immobiliari clodiensi, ma allo stesso tempo tentava di vincolare i beni agli eredi designati. Infatti, se Giovanni e Giacomo avessero consegnato a Lamia le 400 lire dotali, l’allodio sarebbe stato loro. Addirittura, il testatore prevedeva che i due potessero agire individualmente, cioè pagando ciascuno 200 lire ed entrando in possesso di una parte degli immobili. Infatti, la speranza di non far uscire dalla famiglia le ricchezze più cospicue aveva condotto il testatore a programmare, nell’eventualità che uno degli eredi non fosse riuscito a trovare la somma prevista, il frazionamento dell’allodio. Nel caso Lamia avesse ottenuto ciò che le spettava da entrambi, la proprietà poteva essere divisa equamente tra Giovanni e Giacomo. Tuttavia, questa disposizione aveva una scadenza: la questione, in un modo o nell’altro, andava conclusa entro sei anni.¹⁹⁸

Il testamento di Vitale Zi è molto interessante, poiché fa riferimento ad un documento precedente nel quale egli aveva istituito erede universale il monastero dei Ss. Secondo ed Erasmo. Nel 1163 Vitale e la moglie Girunda decidevano di donare le loro ricche proprietà immobiliari al convento perché non ancora genitori. Tuttavia, se fossero nati figli, a loro sarebbe spettato ogni bene e i monaci non avrebbero potuto fare alcun ricorso. Il desiderio di preservare il patrimonio domestico condusse Vitale e Girunda a prevedere, nel caso di vedovanza di uno dei due, anche le seconde nozze del superstite e la nascita di eredi. Questo comportava l’acquisizione da parte del monastero solo della metà dei beni.¹⁹⁹ Morta Girunda, Vitale pare essersi risposato con Richindina e dalla loro unione era nato Miritto. Nel testamento, Vitale ordinava al figlio di attenersi alla donazione prevista e non tentare nulla contro ciò che era già stato programmato. Se Miritto fosse morto senza eredi (e non più sotto la *potestas* della madre che, altrimenti, avrebbe ereditato i suoi beni), il monastero si sarebbe impossessato di tutto.²⁰⁰

Solo tre testatori nominano eredi degli immobili le proprie figlie. Ugerio Badoer la-

194. Venerio Zanvido, 1195 novembre, Chioggia. Il testatore aveva previsto, nel caso fossero morti sia l’erede che la figlia in minor età (alla quale, comunque, spettava solo del denaro), il trasferimento della *potestas* delle ricchezze ai suoi fratelli.

195. Il commercio internazionale coinvolgeva gran parte degli abitanti della laguna e, non a caso, incontriamo altri testatori che, direttamente o no, avevano interessi oltremare: il doge Giustiniano Particiaco, Enrico, il suo omonimo e Pietro Zusto, Giovanni e Ugerio Badoer, Giovanni da Ponte, Leonardo Marileo e Matteo Calvano.

196. Gli esecutori testamentari di Pietro Enzo erano la moglie Petronia, la figlia Nella e gli eredi Domenico e Pietro.

197. Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto.

198. Giovanni Basilio, 1183 maggio, Rialto.

199. Ss. *Secondo ed Erasmo*, doc. 18, 1164 febbraio, Chioggia.

200. Vitale Zi, 1190 settembre, Chioggia.

sciava le proprietà di S. Salvatore alla figlia nubile Mariota, mentre l'allodio di Chioggia veniva diviso con l'altra sposata, Ochilia.²⁰¹ La moglie di Orso Gorio otteneva tutti i beni mobili ed immobili dello sposo, ma avendo una figlia da sposare (onorevolmente, sottolineava il testatore), è da pensare che le proprietà sarebbero toccate all'erede successivamente.²⁰² Infine, ad Almenga, figlia di Domenico Luvaro, spettava «*unam vineam ad Montem Caroso*», tuttavia non era *heres* universale delle sostanze paterne perché buona parte di queste andava al monastero di S. Cipriano di Murano.²⁰³ Nonostante la capacità giuridica della Veneziana di gestire proprietà immobiliari, sembra che i testatori privilegiassero i figli. In questi tre casi, almeno da quanto esposto, pare non ci siano altri parenti maschi a cui affidare le proprietà, e solo quanto detto da Ugerio Badoer farebbe pensare ad un totale favore verso le figlie. Infatti, i possedimenti di S. Salvatore, intestati alla figlia minore, avrebbero potuto esser acquistati da generici *propinqui* per 1000 lire qualora Mariota fosse morta nubile. Ci sono altri esempi di testatori che, come eredi diretti, avevano solo *filiae*, alle quali però essi non sembravano inclini a lasciare gli immobili. Infatti, Giovanni Badoer proprietario di terre, case, saline, vigne e impegnato nel commercio d'oltremare,²⁰⁴ disponeva che le figlie percepissero 300 lire ciascuna e vincolava la ricchezza fondiaria al fratello Ugerio. Questa scelta pare chiara: essendo Ugerio l'unico *masculus* della famiglia, a lui andavano «*omnes [...] proprietates terrarum et casarum cum omnibus [...] habentiis et pertinentiis*», sotto però una condizione: generare *filium masculum*. In caso contrario, i beni di Giovanni sarebbero stati venduti e il ricavato devoluto *pro anima* del testatore, dei genitori e dei parenti.²⁰⁵ Cosa ne fece il fratello di questi immobili? Quattro anni più tardi, Ugerio redigeva le sue ultime volontà e, come abbiamo visto, assegnava alle figlie ogni proprietà (a parte l'usufrutto concesso alla vedova), tranne quella di S. Angelo che era destinata alla vendita. È curioso il fatto che, più volte, Ugerio avesse ribadito l'obbligo soprattutto alla nipote Liticarda di consegnare alle esecutrici testamentarie «*securitatis cartulam [...] de omnibus bonis et habere sive proprietatibus terrarum atque casarum et allodiorum*» del defunto Giovanni, suo padre. E, prima delle sottoscrizioni, Ugerio riconfermava questa disposizione facendo riferimento ai beni da lui ereditati dal padre Stefano e lasciati alle figlie. La posta in gioco era alta: Liticarda avrebbe perso ben 1500 lire se negava la *securitas* alle esecutrici e muoveva contro loro «*lite atque contentione*». Addirittura era vietato alla nipote di fare *querimonia* dei beni citati e presentarsi in *placitum*. Per quale motivo Liticarda avrebbe dovuto comportarsi in questo modo? Facciamo notare che pure l'altra nipote, Cleopatra, e la zia Ochilia erano obbligate a firmare una *carta securitatis* alle esecutrici per i lasciti, così come il sacerdote di S. Salvatore per ottenere l'allargamento di un orto sulla terra di Ugerio. Ma pare che nessuno di loro campasse delle ragioni per cui muovere causa alla famiglia Badoer. Se il testatore agiva in questo modo, voleva dire che la nipote possedeva diritti sulle proprietà indicate. Inoltre, come disposto da Giovanni, il fratello, privo di *filium masculum*, sarebbe stato costretto a vendere le proprietà. Quindi, potrebbe darsi che Ugerio avesse disatteso alle volontà del defunto incamerando le ricchezze terriere nel patrimonio paterno e offrendo a Liticarda (che, come erede di Giovanni, avrebbe potuto vantare delle prerogative sulle terre o, semplicemente, muovere causa perché le disposizioni del padre erano state invalidate) la somma prevista, magari dopo aver fatto stimare le sostanze. E siccome Liticarda era ancora nubile, avrebbe intascato le 1.500 lire una volta accasata.²⁰⁶

201. Ugerio Badoer, 1152 dicembre, Rialto.

202. Orso Gorio, 1151 luglio, Rialto.

203. Domenico Luvaro, 1176 agosto, Rialto.

204. A questo proposito, Pozza, *I Badoer*, cit., pp. 26-27.

205. Giovanni Badoer, 1148 maggio, Costantinopoli.

206. Ugerio Badoer, 1152 dicembre, Rialto.

Gli immobili citati da Matteo Calvano nel suo testamento sono pochi. Egli nominava esecutrice testamentaria la figlia Ota e le attribuiva il compito di fornire «vestimenta et calciamenta» alla sorella Frisia finché in vita. Questo farebbe supporre che la donna fosse cagionevole di salute e non autosufficiente, per cui Ota ne diventava tutrice. Visto le condizioni della figlia, sembra strano che Matteo non avesse previsto di lasciarle una casa in cui abitare, ma probabilmente a Frisia sarebbe spettata la dimora in cui attualmente stava il padre. Sempre per ribadire il principio di agnazione, il testatore assegnava ai nipoti «unam piscaryam» che possedeva «cum illis de Sancto Zacharia».²⁰⁷

Cosa prevedevano quei testatori che non avevano né figli né figlie a succederli? Il doge Giustiniano Particiaco affidava le ricchezze alla moglie Felicità e alla nuora Romana,²⁰⁸ mentre Enrico Zusto istituiva eredi fondiari i fratelli Pietro e Bonfiglio. Al primo toccava metà della proprietà per 600 lire, e al secondo il resto per 200 lire in meno. Questa differenza di prezzo probabilmente era legata all'affetto che Bonfiglio aveva dimostrato al fratello e non a caso Enrico parlava dei «bonum servicium et bona continencia» manifestatigli fino alla morte.²⁰⁹ Stessa soluzione adottò un suo omonimo nel 1155, concedendo al fratello Stefano «proprietates terrarum et casarum meorum coopertas et discoopertas».²¹⁰ Invece, Giovanni da Ponte conferiva alla nipote Giacomina (orfana di padre) tutto il suo patrimonio motivato da «maxima paterna dilectio» nei suoi confronti. I beni, composti da «tota [...] proprietas terre et case petrinee et lignee cooperta et discooperta» come si leggeva nel documento in possesso di Giovanni *de progenie Antolina*, venivano ereditate dalla nipote a patto che consegnasse 200 lire (cifra simbolica considerata la ricchezza degli averi) alla madre Maurosina e alla nonna Nella, esecutrici testamentarie.²¹¹ Il conte di Ossero, Leonardo Michiel, permetteva al cugino Marino la compera della «proprietas terre et case [...] cum [...] orto» di S. Zulian, mentre il fratello Nicola si accontentava di una vigna e di gran parte degli animali presso l'isola comitale. Tuttavia, dalla divisione dei beni del conte ebbe la meglio il monastero di S. Zaccaria (dove Leonardo avrebbe riposato in pace) al quale toccavano «omnes vineas et salinas, terras et aquas, cultas et discultas et totum allodium [...] in Clugia et finibus Clugie».²¹² Giovanni Patavino, privo di eredi, si rivolgeva ai figli dello zio Rainaldo. Questi avevano l'occasione di acquisire le terre e le case del parente per sole 50 lire.²¹³ Cassiano «habitor in confinio Sancti Marci», istituiva come erede la moglie Pascasia alla quale destinava le rendite delle vigne clodiensi nella valle *que dicitur Cereto* e quelle dai possedimenti «in pertinentiis Padue, in loco que dicitur Gazolo». Tuttavia, bisogna fare attenzione al testo. Le proprietà fondiarie erano gestite insieme dai due sposi, poiché Cassiano riferiva che le possedeva *insimul cum* Pascasia. Quindi, se le terre appartenevano alla coppia (e non solo al testatore), pare logico che Cassiano le lasciasse alla sposa in vita. Inoltre, il destino dei beni era già stato deciso dai coniugi: dopo la morte di Pascasia, il monastero di S. Maria della Carità ne avrebbe preso possesso.²¹⁴ Infine, come ricordato, Matteo Calvano lasciava la sua quota della *piscarya* condotta con altri ai nipoti.²¹⁵ Per concludere, sembra chiara la predilezione dei testatori verso gli appartenenti, anche se non diretti, di sesso maschile della propria famiglia. Il futuro della donna prevedeva il matrimonio, la nascita di figli e non il mantenimento e l'aumento del patrimonio paterno, per il semplice fatto che i beni, investiti nella dote, uscivano

207. Matteo Calvano, 1197 agosto, Rialto.

208. Giustiniano Particiaco, 828 dicembre 25-829 agosto 31, Rialto.

209. Enrico Zusto, 1132 luglio, Palermo.

210. Enrico Zusto, 1155 marzo, Costantinopoli.

211. Giovanni da Ponte, 1172 agosto, Rialto.

212. Leonardo Michiel, 1184 agosto, Rialto.

213. Giovanni Patavino, 1187 giugno, Rialto.

214. Cassiano, 1191 dicembre, Rialto.

215. Matteo Calvano, 1197 agosto, Rialto.

dal controllo della famiglia d'origine. Di conseguenza, i *patres familias* avevano tutto l'interesse a non impoverire e perdere magari per sempre degli immobili (elemento importante del patrimonio delle famiglie dell'epoca) ereditati o acquistati nel tempo. Questo principio non vietava certo al *pater* di intestare alle figlie le ricchezze fondiari pure in presenza di *propinqui*, come dimostrato da Ugerio Badoer. Tuttavia, rimaneva costante l'interesse dei testatori nei confronti degli *homines* del proprio (nel senso più ampio del termine) nucleo familiare. La quota nella successione paterna che spettava alle donne si materializzava nella dote che, per lo più, consisteva in una somma di denaro (le leggi veneziane facevano obbligo di versare una dote *congrua* senza dettarne il valore)²¹⁶ diversa a seconda della disponibilità economica del *pater*. I lasciti testamentari alle figlie differivano a seconda del loro stato civile poiché, se sposate, avevano già ottenuto la loro parte e si sarebbero dovute accontentare, se la generosità del padre l'aveva previsto, di qualche modesto bene.

In generale, cosa ereditavano le figlie nubili e quelle maritate? Pietro Enzo²¹⁷ conferiva a Gisla, la figlia non sposata, 500 lire «pro benedictione», garantite su una parte delle saline clodiensi. Gli eredi avrebbero venduto il bene e corrisposto alla sorella la dote solo quando si fosse maritata. Per ordine di Pietro, qualora i beni fossero stati alienati per meno del loro valore, agli eredi toccava comunque versare a Gisla la quota programmata. La preoccupazione del testatore affinché la figlia nubile dovesse riscuotere per intero il patrimonio a lei destinato è ravvisabile anche nelle disposizioni di Giovanni Badoer che, come abbiamo già riferito, ordinava che i lasciti in beneficio alle figlie non subissero diminuzioni.²¹⁸ Tornando a Gisla, la donna poteva vantare anche un certo valore in beni preziosi, poiché riceveva un paio d'orecchini d'oro e una coppa d'argento, oltre ad una pelliccia *nova* di martora. Tutte queste ricchezze venivano trasferite alla figlia una volta sposata²¹⁹ e, nel caso in cui ella fosse morta prima di prendere marito, la dote sarebbe stata divisa tra la vedova e i figli. Inoltre, Gisla restava in casa con la madre fino al matrimonio, sorte comune alle donne nubili, come infatti accadeva per le figlie di Ugerio Badoer²²⁰ e di Pietro Zusto.²²¹ Pietro Enzo aveva anche un'altra figlia, Nella, già sposata. A lei venivano conferite varie somme di denaro di basso valore per il semplice fatto che, quando si era maritata, aveva riscosso ciò che le spettava dalla successione paterna con la dote. Differenza di lasciti anche per le sorelle Zusto, in quanto alla nubile andavano 1.000 lire e alla coniugata 80.²²² Pare che Lamia, figlia di Giovanni Basilio, non avesse ancora riscosso, rispetto alle sorelle, la sua dote: la somma di 600 lire che la donna avanzava era assicurata con un immobile. Quindi, pure Giovanni aveva beneficiato la figlia con denaro seppur tutelandone l'interesse su delle proprietà.²²³ E doti della stessa 'forma' erano quelle predisposte da Gradolone Gradenigo,²²⁴ se la moglie avesse partorito una femmina, da Enrico Iubano²²⁵ e da Simeone Felice.²²⁶ Venerio Zanvido non comandava

216. *Stat. Nov.*, IV, 24, pp. 200-205.

217. Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto.

218. Giovanni Badoer, 1148 maggio, Costantinopoli.

219. Siccome la dote veniva prelevata dal patrimonio domestico, impoverendolo, era normale che la donna ne prendesse possesso con il matrimonio cioè quando andava via da casa. Le nozze comportavano l'uscita di capitale dal controllo familiare con relativa acquisizione da parte dello sposo. Quindi, per non lasciare nulla al caso, i *patres* che testavano davano disposizioni anche in merito al futuro di questa ricchezza se mai la destinataria fosse mancata. E questo timore si riscontra anche nelle ultime volontà di Ugerio Badoer e Pietro Zusto.

220. Ugerio Badoer, 1152 dicembre, Rialto.

221. Pietro Zusto, 1152 maggio, Rialto.

222. Ivi

223. Giovanni Basilio, 1183 maggio, Rialto.

224. Gradolone Gradenigo, 1168 settembre, Rialto. Alla figlia di Gradolone sarebbe stata consegnata la stessa cifra (che il testatore non riporta) della sorella Dina.

225. Enrico Iubano, 1172 agosto, Rialto.

226. Simeone Felice, 1190 gennaio, Rialto. Simeone beneficiava quattro figlie con 5 lire a testa e una sola, Ota, con 150. Probabilmente quest'ultima era nubile.

espressamente che la figlia Dimitria soggiornasse con la madre fino alle nozze, ma la minacciava della diminuzione della dote se avesse commesso *stuprum* o preso marito «sine licencia vel consilio de patriis» cioè degli zii, fratelli di Venerio, probabili tutori di Dimitria e del fratello Domenico. Comunque, pure a lei era stata riservata una somma di denaro.²²⁷ Come si è visto in precedenza, solamente alle eredi di Ugerio Badoer,²²⁸ Domenico Luvaro,²²⁹ Orso Gorio²³⁰ e Matteo Calvano²³¹ (almeno presumibilmente per questi ultimi due) veniva trasferita la *potestas* sugli immobili.

Dunque, la maggioranza dei testatori non smentiva il principio di agnazione privilegiando gli *heredes* nell'acquisizione delle ricchezze fondiari della famiglia, anche se non trascuravano i diritti successori delle *filiae*, destinando a queste soprattutto beni liquidi.

Per completare il quadro dei rapporti affettivi (e patrimoniali) tra i testatori e i membri della propria *domus*, non resta che osservare quale legame univa lo sposo alla moglie e cosa decideva costui per avvantaggiare il destino economico della *dilecta uxor*. Il desiderio che più stava a cuore dell'uomo sposato e con figli pare fosse quello di impedire il disgregarsi di ciò che aveva creato, cioè la famiglia stessa, sia sotto un profilo 'vantaggiosamente' patrimoniale sia sotto uno 'umanamente' affettivo.²³² Non per niente, allo scopo di conservare unito il nucleo domestico, si tendeva a 'favorire' la decisione della donna di rimanere con gli eredi e non risposarsi. Alla vedova sarebbe stata trasferita la *potestas* che il *pater* esercitava sui membri della famiglia e sulle ricchezze domestiche. A volte pare si possa intravedere, anche in presenza della tradizionale divisione delle proprietà, una comunione di beni in seno alle famiglie della laguna. Questa *societas* coinvolgeva dapprima i coniugi,²³³ poi anche i figli e, defunto il *pater*, la vedova e gli eredi.²³⁴ Poteva accadere che fosse il testatore a richiedere alla moglie e agli *heredes* di continuare a gestire il patrimonio domestico insieme oppure, visto i vantaggi economici che discendevano dal mantenere la comunione di beni, la decisione partiva proprio dai membri della famiglia, al di là del volere paterno.²³⁵ Che ci fosse o no questa 'associazione' d'interessi nella famiglia in cui veniva a mancare il *pater*, per conservarsi compatto il nucleo domestico abbisognava di una certa armonia al suo interno. E la possibilità che la vedova e i figli non andassero d'accordo, comportava una certa apprensione al testatore che spesso reagiva all'eventuale problema stabilendo 'pene' soprattutto per gli eredi disobbedienti.²³⁶ Si è detto che l'interesse del testatore affinché la sposa rimanesse nella sua *domus* aveva pure un risvolto 'pratico'. Infatti, se la donna abbandonava la famiglia acquisita, portava con sé i beni dotali che il padre le aveva consegnato con le nozze. Invece, in caso contrario, si evitava che la dote venisse sottratta al controllo della famiglia dello sposo²³⁷ seguitando magari ad essere investita.²³⁸

In base alle norme legislative veneziane quali diritti poteva esercitare la donna rimasta vedova? Oltre a ciò che è stato detto in precedenza in merito alla parte del patrimonio maritale che spettava alla Veneziana che avesse fatto *votum vidualis* e alla divisione delle sostanze in presenza di eredi diretti e indiretti, facciamo notare che gli interessi femminili

227. Venerio Zanvido, 1195 novembre, Chioggia.

228. Ugerio Badoer, 1152 dicembre, Rialto.

229. Domenico Luvaro, 1176 agosto, Rialto.

230. Orso Gorio, 1151 luglio, Rialto.

231. Matteo Calvano, 1197 agosto, Rialto.

232. E questa inclinazione è verificabile anche per altre epoche: VARSORI, *Il testamento*, cit., p. 173; GUZZETTI, *Le donne a Venezia*, cit., p. 68.

233. BONNINI, *Donne, legge e documenti*, cit., pp. 126-133.

234. Ivi, pp. 141-147.

235. ZORDAN, *I vari aspetti*, cit., pp. 171-175.

236. VARSORI, *Il testamento*, cit., pp. 173-174. Nei testamenti trevigiani, ancora nel XVIII sec., ad es., i mariti spesso cercavano di trovare delle soluzioni per le vedove non rispettate dagli eredi, magari lasciando loro una propria casa o dei beni con cui mantenersi.

237. Ivi, p. 174.

238. GUZZETTI, *Le donne a Venezia*, cit., p. 49 e p. 64. Cfr. GARINO, *Testamento e famiglia*, cit., p. 227.

venivano ben difesi dagli statuti lagunari²³⁹ tanto che la donna era la prima creditrice sui beni del defunto sposo.²⁴⁰ La dote (chiamata a Venezia *repromissa*) era la ricchezza di maggior rilievo per la Veneziana, consegnatale dal padre o, all'occorrenza dal fratello, dallo zio o dal tutore, successivamente al matrimonio.²⁴¹ E colui (il marito o il suocero) che riceveva il capitale aveva l'obbligo di garantirlo vincolando i suoi possessi.²⁴² La sposa portava nella nuova dimora anche il corredo nuziale contenuto nell'*arcella*,²⁴³ e i doni che le erano stati fatti il giorno delle nozze.²⁴⁴ Tutto ciò apparteneva alla donna e, considerato che la dote rappresentava la 'fetta più grande' dei beni femminili, le leggi permettevano alla Veneziana di scegliere se trasferirne la *potestas* al marito.²⁴⁵ Concluso il vincolo matrimoniale, sia per divorzio,²⁴⁶ per voto di castità degli sposi,²⁴⁷ sia per morte del marito,²⁴⁸ alla vedova era concesso il diritto di riacquistare le sue ricchezze se decisa a tornare libera. Stava al defunto coniuge (se aveva fatto testamento), agli eredi o ad altri parenti rendere alla donna ogni suo bene, compresi i regali che aveva ricevuto durante il matrimonio.²⁴⁹ Gli statuti veneziani prevedevano l'eventualità che la famiglia del defunto marito negasse alla vedova la consegna di ciò che le apparteneva. E, di conseguenza, era concesso alle donne frodate di presentare le proprie accuse direttamente agli *iudices*. La procedura giudiziaria, definita *vadimonium comprobare*, messa in atto dalla donna le consentiva di dare *vadia* delle sue ragioni attraverso documenti o, in mancanza di questi, di testimoni che le suffragassero. Veniva redatto il *breviarium* che documentava ogni cosa e, dopo il cosiddetto *iuramentum de repromissa*, i giudici rilasciavano alla vedova una carta *diiudicatus* che le consentiva di riottenere i suoi capitali o, addirittura, di essere investita degli immobili del defunto sposo se i beni mobili non erano sufficienti a ripagarla.²⁵⁰ Sembra che anche nelle isole lagunari ci fosse l'uso da parte del defunto marito di nominare la moglie *domna et domina*. In quest'occasione, le leggi del 1242 permettevano che la donna così definita potesse vivere con i beni del coniuge (per ciò che le era necessario) e essere *domina* nella casa.²⁵¹ È opinione corrente che questo istituto fosse conosciuto non solo dai Romani, ma anche dai barbari e dai Bizantini, e che comportasse conseguenze sia patrimoniali che 'personali'.²⁵² Infatti, stava al morante offrire alla moglie l'opportunità di vivere come *pater familias* con tutti i diritti a questo legati, in particolare l'esercizio della *patria potestas* sui figli. Dunque, come *domna et domina*, la vedova diventava «nuovo simbolo dell'unità familiare».²⁵³ Certo, questa soluzione andava a vantaggio della donna, ma la privava della libertà di risposarsi e di riappropriarsi dei beni dotali.²⁵⁴ Quindi, dopo questa premessa, vediamo cosa propongono i nostri documenti a tale proposito.

Quattro testatori rivolgono esplicita richiesta alla moglie di restare *vidua* e così conseguire il 'titolo' di *domna et domina*. Giovanni Badoer faceva richiamo allo stato vedovile

239. *Stat. Enr. Dand.*, c. 72, p. 241. Cfr. *Iud.*, c. xvii, p. 330; xx, pp. 330-331.

240. *Stat. Nov.*, I, 34, pp. 65-66.

241. Per la descrizione degli *sponsali*, della cerimonia nuziale, dei beni e doni fatti alla sposa, cfr. BESTA, *Il diritto e le leggi*, cit., pp. 76-82.

242. *Stat. Enr. Dand.*, c. 19, pp. 215-216. Cfr. *Stat. Nov.*, I, 34, pp. 65-66, I, 58, p. 88.

243. BESTA, *Il diritto e le leggi*, cit., p. 80.

244. *Ivi*, p. 82.

245. *Stat. Nov.*, I, 39, pp. 70-71. Cfr. *Stat. Enr. Dand.*, c. 21, p. 216.

246. *Stat. Nov.*, IV, 32, pp. 211-212.

247. *Ivi*, I, 59, p. 88.

248. *Ivi*, I, 62, pp. 90-91.

249. *Ivi*, III, 42, p. 157.

250. *Stat. Enr. Dand.*, c. 16, pp. 213-214; *Stat. Nov.*, I, 55, pp. 84-85 e I, 54, gl. *vadie*, pp. 47-52; BERTALDI *Splendor*, cit., p. 128.

251. *Stat. Nov.*, IV, 15, p. 190. Nella glossa *sancimus* dello stesso capitolo, si faceva presente che secondo il diritto romano, alla moglie lasciata usufruttuaria spettasse la quarta parte delle sostanze maritali.

252. ZORDAN, *I vari aspetti*, cit., p. 172.

253. *Ivi*, p. 173.

254. GUZZETTI, *Le donne a Venezia*, cit., p. 67.

(«si viduare voluerit»),²⁵⁵ il fratello Ugerio al talamo nuziale («si thorum observaverit»),²⁵⁶ Vitale Zi all'onore di marito («si meum honorem servaverit») ²⁵⁷ e Venerio Zanvido al divieto di risposarsi («si virum non dixerit»).²⁵⁸ Pietro Enzo,²⁵⁹ Enrico Zusto,²⁶⁰ Pietro Zusto²⁶¹ ed Enrico Iubano²⁶² eleggevano la sposa *domna et domina* senza nessuna, almeno in apparenza, condizione. In altri sei casi,²⁶³ alla vedova veniva concesso l'usufrutto delle ricchezze fondiari, ma era assente la menzione dell'istituto considerato.

Al di là del fatto che tale uso potesse esser legato alla presenza o meno di eredi (ad es., la moglie di Enrico Zusto, Bona, era *domina* senza avere figli),²⁶⁴ pare che l'usufrutto degli immobili e la gestione delle sostanze coniugali venissero subordinate allo stato di vedovanza. Infatti, Giovanni e Ugerio Badoer, Vitale Zi e Venerio Zanvido richiama-vano l'attenzione della sposa proprio su tale questione e, nel caso di un suo rifiuto, era già stata programmata una diversa divisione dei beni. Giovanni ordinava che alla moglie ritornassero la dote e «omnia [...] ornamenta»²⁶⁵ e la vedova di Ugerio se ne sarebbe andata «cum [...] repromissa libras denariorum [...] monete mille sexcentas et insuper totos [...] corredos aureos cum [...] geminis et ornamentis et omnia [...] indumenta vel ornamenta». ²⁶⁶ Vitale Zi riconsegnava la *repromissa* aggiungendo 25 lire,²⁶⁷ mentre Venerio Zanvido ne donava solo 8.²⁶⁸ Probabilmente anche le mogli nominate *domna et domina* dai quattro testatori²⁶⁹ che avevano scordato di riferirsi al *votum vidualis* dovevano rimanere fedeli al marito. Forse non si può parlare nemmeno di dimenticanza, perché sarebbe stato normale che la donna non fosse convolata a seconde nozze se teneva a vivere dei beni dello sposo, specie in presenza di eredi.²⁷⁰ Infatti, questi avrebbero potuto muovere causa alla *vidua* qualora si fosse risposata continuando a 'sfruttare' senza diritto le risorse economiche del defunto. È verosimile che le stesse osservazioni possano valere anche per coloro che beneficiavano la sposa dell'usufrutto dei beni fondiari, ma che avevano taciuto la nomina di *domna et domina* e il *votum vidualis*. Andrea Michiel, Orso Gorio, Leonardo Marileo e Giovanni da Ponte avevano eredi (i figli e la nipote per quest'ultimo)²⁷¹ che, all'occorrenza, potevano invitare la vedova a non dimenticare il suo 'ruolo'. Invece, il doge Giustiniano Particiaco riferiva la possibilità che la moglie potesse ritirarsi in convento senza neanche prendersi la briga di ipotizzare un suo 'tradimento';²⁷² mentre Cassiano, privo di figli, aveva già pianificato la sorte delle sue

255. Giovanni Badoer, 1148 maggio, Costantinopoli.

256. Ugerio Badoer, 1152 dicembre, Rialto.

257. Vitale Zi, 1190 settembre, Chioggia.

258. Venerio Zanvido, 1195 novembre, Chioggia.

259. Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto.

260. Enrico Zusto, 1132 luglio, Palermo.

261. Pietro Zusto, 1152 maggio, Rialto.

262. Enrico Iubano, 1172 agosto, Rialto.

263. Giustiniano Particiaco, 828 dicembre 25-829 agosto 31, Rialto; Andrea Michiel, 1119 aprile, Rialto; Orso Gorio, 1151 luglio, Rialto; Giovanni da Ponte, 1172 agosto, Rialto; Leonardo Marileo, 1186 febbraio, Costantinopoli; Cassiano, 1191 dicembre, Rialto.

264. Enrico Zusto, 1132 luglio, Palermo.

265. Giovanni Badoer, 1148 maggio, Costantinopoli.

266. Ugerio Badoer, 1152 dicembre, Rialto.

267. Vitale Zi, 1190 settembre, Chioggia.

268. Venerio Zanvido, 1195 novembre, Chioggia.

269. Pietro Enzo, Enrico Zusto, Pietro Zusto ed Enrico Iubano.

270. Pietro Enzo, Pietro Zusto ed Enrico Iubano avevano figli. Non così Enrico Zusto che vincolava la sua proprietà ai fratelli, lasciando la moglie *domna et domina* solo della *mobilia*. Sembra poco probabile che Enrico si fosse scordato di concedere alla sposa qualche bene immobile (se non altro, la casa in cui abitare, visto per di più che un'*ancilla* avrebbe servito la donna in vita). Infatti, negli altri testamenti, la vedova *domna et domina* 'esercitava' le sue prerogative non sulla *mobilia*, ma su tutte le ricchezze fondiari del marito (o su una parte di queste). Viene perciò da pensare che pure la moglie d'Enrico Zusto avrebbe vissuto sulle (e delle) proprietà fino alla morte, dopo la quale i fratelli del defunto si sarebbero impossessati di ogni cosa.

271. Andrea Michiel, 1119 aprile, Rialto; Orso Gorio, 1151 luglio, Rialto; Enrico Marileo, 1186 febbraio, Costantinopoli; Giovanni da Ponte, 1172 agosto, Rialto.

272. Giustiniano Particiaco, 828 dicembre 25-829 agosto 31, Rialto.

sostanze: d'accordo con la sposa, i beni sarebbero passati in possesso al monastero di S. Maria della Carità solo dopo la morte della donna.²⁷³

In presenza di una madre *domna et domina* come si sarebbero dovuti comportare gli eredi? Evidentemente, questi dovevano sottostare alla *potestas* della vedova e non esclusivamente se minorenni. Infatti, spesso i figli avevano l'obbligo di obbedire alla *mater*, chiedere il suo consiglio prima di agire e non farle del male. Pietro Zusto voleva impedire che i figli infastidissero la vedova,²⁷⁴ invece quelli di Enrico Iubano non potevano far nulla «sine consilio et consensu [...] uxoris».²⁷⁵ Miritto, figlio di Vitale Zi, doveva *servire et obedire* alla vedova Richindina,²⁷⁶ mentre Pietro Enzo giungeva persino a minacciare i figli della perdita dell'intera eredità se qualcuno fosse stato *contrarium* a ciò che aveva disposto per la sposa.²⁷⁷

L'interesse di evitare che la moglie subisse delle *molestiae* portava i testatori a tutelarne gli interessi anche da aggressioni indirette. Implicitamente, la vedova di Giovanni Badoer avrebbe continuato a vivere sui beni immobili del defunto sposo pure se il cognato Ugerio ne ereditava il possesso,²⁷⁸ e così aveva disposto Venerio Zanvido nei confronti della sposa se i fratelli fossero subentrati ai figli nell'eredità.²⁷⁹ Giacomina, nipote di Giovanni da Ponte, aveva l'ordine di non fare «molestiam nec ullam contrarietatem» alla madre e alla nonna, usufruttuarie delle rendite della *mansio* in cui dimoravano.²⁸⁰

Cosa accadeva alla vedova che non era stata beneficiata del titolo di *domna et domina* né del godimento delle ricchezze terriere del marito? Gradolone Gradenigo riconsegnava alla sposa Mariota la dote e aggiungeva del denaro. Strano che la donna, portando un figlio in grembo e avendo dei minorenni da crescere, avesse abbandonato la casa del marito e la famiglia. Probabilmente, anche se ciò non viene chiarito dal testatore, Mariota sarebbe rimasta con gli eredi, sfruttando le sostanze domestiche e allevando i figli come loro naturale tutrice. Invece, la vedova Basilio incassava la quarta parte dei capitali investiti in traffici a Costantinopoli dallo sposo e viveva con il reddito dell'allodio. Alla vedova del conte di Ossero Leonardo Michiel spettava la consegna della dote, delle *dimissoriae* e una *contra repromissa*.²⁸¹ In quest'ultima elargizione forse si intravede il retaggio dell'antica *donatio propter nuptias*, cioè la 'contro dote' con cui il marito equiparava il valore dei beni portati dalla sposa. Oltre al rilascio dei beni dotali (esclusivo per la vedova di Gosmiro da Molin),²⁸² Giovanni Patavino²⁸³ e Matteo Calvano²⁸⁴ conferivano alla vedova una somma di denaro.

C'è da fare un'altra osservazione. Nella maggioranza dei casi la nomina della moglie a esecutrice testamentaria coincideva con quella di *domna et domina*. Unicamente Venerio Zanvido affidava le *commissariae* ai parenti maschi, così come a loro era consegnata la gestione dei *negocia* degli eredi.²⁸⁵ Al contrario, tra i testatori che avevano l'aria di aver reso alla vedova nient'altro che i beni di sua competenza, soltanto Gradolone Gradenigo²⁸⁶ e Giovanni Basilio²⁸⁷ davano fiducia alla moglie per l'*intromissio* dei lasciti.

273. Cassiano, 1191 dicembre, Rialto.

274. Pietro Zusto, 1152 maggio, Rialto.

275. Enrico Iubano, 1172 agosto, Rialto.

276. Vitale Zi, 1190 settembre, Chioggia.

277. Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto.

278. Giovanni Badoer, 1148 maggio, Costantinopoli.

279. Venerio Zanvido, 1195 novembre, Chioggia.

280. Giovanni da Ponte, 1172 agosto, Rialto.

281. Leonardo Michiel, 1184 agosto, Rialto.

282. Gosmiro da Molin, 1186 aprile, Rialto.

283. Giovanni Patavino, 1183 maggio, Rialto.

284. Matteo Calvano, 1197 agosto, Rialto.

285. Venerio Zanvido, 1195 novembre, Chioggia.

286. Gradolone Gradenigo, 1168 settembre, Rialto: anche se, come abbiamo osservato prima, sembra insolito che la moglie incinta non godesse delle rendite coniugali.

287. Giovanni Basilio, 1183 maggio, Rialto.

Si è parlato dei beni che la vedova aveva il diritto di riscuotere dopo la morte dello sposo se si allontanava dalla famiglia. Oltre la dote, le leggi lagunari menzionavano quei doni che tradizionalmente venivano elargiti alla moglie, cioè la *donatio propter nuptias*,²⁸⁸ il *donum diei lunae*²⁸⁹ e la *pellicia vidualis*.²⁹⁰ Grazie ad un'antica disposizione giustinianea, anche il marito si doveva far carico degli *onera matrimonii* corrispondendo una somma di denaro (definita appunto, *donatio propter nuptias*) pari alla dote portata dalla sposa.²⁹¹ Invece il *donum diei lunae* (così chiamato perché il matrimonio veniva celebrato di domenica) si concretizzava in un regalo con cui il coniuge 'premiava' la sposa dopo la prima notte di nozze. Aveva perciò il valore di *pretium virginitatis*,²⁹² ma solo se la donna riceveva il dono dallo sposo. Infatti, un capitolo degli *Iudicia* parlava non del *donum*, bensì dei «luni dona»²⁹³ alludendo ai regali con cui i parenti e gli amici omaggiavano la sposa il giorno successivo al matrimonio.²⁹⁴ In questo caso i *dona* si dissociavano dal significato di *pretium virginitatis*, in quanto erano un semplice modo di festeggiare la donna maritata. Giunto alla fine il vincolo matrimoniale, alla vedova spettava pure la cosiddetta *pellicia vidualis*, cioè un aumento della dote che oscillava tra il 10% (se la *repromissa* era inferiore alle 125 lire)²⁹⁵ e le 12 lire e ½ (qualora il bene superasse questa cifra).²⁹⁶ I nostri testamenti dovrebbero rammentare queste usanze sia che la sposa fosse ritornata 'libera' sia che avesse onorato lo stato vedovile. Invece stupisce non poco l'assenza (negli atti testamentari qui analizzati e non certo in altre carte private dell'epoca)²⁹⁷ della *donatio propter nuptias*, dei *dona luni* e della *pellicia vidualis*, considerato soprattutto che le norme legislative veneziane li menzionavano come beni di diritto della donna. Forse queste *donationes* non venivano percepite come un obbligo giuridico o, probabilmente, erano tacite per evitare che gli eredi sborsassero altre somme di denaro alla vedova. Nondimeno, in una sentenza degli *Iudicia*, il compilatore si domandava se il marito avesse dovuto corrispondere alla sposa anche la *pellicia vidualis* nonostante costei fosse già beneficiata, per testamento, con dei lasciti.²⁹⁸ Pare non esserci una risposta precisa; potrebbe darsi che alcuni testatori assegnassero un lascito alla *vidua* senza tenere conto del valore della dote (su cui veniva calcolata la tradizionale *pellicia*) e magari 'giocando' sul fatto che il diritto all'aumento dotale era poco conosciuto e applicato. Per ciò che riguarda gli altri doni, è possibile che la gente dell'epoca non ritenesse necessario ricordare le *donationes* per iscritto; verosimilmente, i testatori potevano anche non farsi carico di prelevare altri capitali dalle ricchezze domestiche per gratificare la vedova, specie se ignari della scelta che questa avrebbe fatto in seguito alla loro morte. Tuttavia, si potrebbe pure ipotizzare che queste elargizioni trovassero posto tra i generici legati predisposti per la donna. E, in merito alle leggi realtine che rammentavano la *donatio propter nuptias*, i *dona luni* e la *pellicia vidualis*, sembra lecito pensare alla conservazione di una terminologia antica non più in uso fra gli abitanti della laguna che, probabilmente, si erano abituati a conferire lasciti alle mogli di loro proposito più che spinti da vincoli giuridici.

A proposito dei legati testamentari destinati alla vedova, nella stessa sentenza de-

288. *Ratio*, c. 11, pp. 127-128; *Stat. Nov.*, I, 20, gl. *vadie*, pp. 47-52.

289. *Ratio*, c. 11, pp. 127-128; *Stat. Nov.*, I, 31, gl. *bonis*, pp. 63-64 e III, 42, p. 157; *Iud.*, c. XLIV, p. 339.

290. *Stat. Enr. Dan.*, c. 17, pp. 214-215; *Stat. Nov.*, I, 55, pp. 84-85; *Iud.*, c. XXXV, p. 336; BERTALDI *Splendor*, cit., pp. 129-130.

291. ZORDAN, *I vari aspetti*, cit., p. 137.

292. Ivi, pp. 138-142, in cui vengono messe in evidenza le somiglianze e le differenze rispetto agli usi barbarici e romano-bizantini.

293. *Iud.*, c. XLIV, p. 339.

294. BESTA, *Il diritto e le leggi*, cit., p. 82.

295. *Stat. Enr. Dand.*, c. 17, pp. 214-215; *Stat. Nov.*, I, 55, pp. 84-85.

296. *Stat. Nov.*, I, 55, gl. *vigintiquinque*, p. 85; *Iud.*, c. XXXV, p. 336; BERTALDI *Splendor*, cit., pp. 129-130.

297. Infatti, a parte la *donatio propter nuptias* mai menzionata, cenni dei *dona luni* e della *pellicia vidualis* ritornano in altri documenti veneziani del periodo considerato: BONNINI, *Donne, legge e documenti*, cit., pp. 120-126, pp. 149-153.

298. *Iud.*, c. XXXVI, p. 337.

gli *Iudicia* citata prima si richiamava l'attenzione alla formula²⁹⁹ che il marito doveva adoperare per beneficiare la sposa di qualche dono ulteriore alla resa dotale e ai beni di sua competenza. Ammettendo che questa disposizione fosse anteriore al 1200³⁰⁰ e nata per limitare la dispersione dei patrimoni familiari³⁰¹ ed evitare le controversie tra gli eredi, la formula prescritta trova riscontro nei testamenti analizzati? Soltanto quattro testamenti (quello di Pietro Enzo,³⁰² Enrico Zusto,³⁰³ Ugerio Badoer³⁰⁴ e Giovanni Patavino³⁰⁵), riportavano formule abbastanza corrispondenti a quelle suggerite, mentre per il resto dei documenti risultano assenti i termini suggeriti dalla legge. In questo senso, l'impreparazione giuridica del testatore (o, meglio, del notaio che stendeva l'atto e che era tenuto a conoscere le norme che regolavano il diritto privato) avrebbe impedito alla *vidua* di incassare il lascito del marito? Sembra poco probabile che le decisioni di ultima volontà tese a donare qualcosa alla vedova subissero l'annullamento per semplici motivi formali. Quindi, è facile che all'epoca i *notarii* di rado seguissero alla "lettera" il formulario testamentario indicato, sempre che effettivamente ne esistesse uno. La questione solleva anche un altro problema, in quanto il decreto menzionato potrebbe essere posteriore alla fine del XII sec. (oltre il periodo di stesura dei nostri testamenti) e 'creato' proprio per evitare le dispute tra gli eredi a causa di disposizioni testamentarie arbitrarie. Di conseguenza, al fine di scongiurare il ripetersi di lotte familiari e contenere la dissipazione delle ricchezze domestiche, sarebbero state istituite formule precise in merito ai *legatis uxoribus*.

Assegnate le ricchezze immobili e i capitali ai familiari, cosa restava ai parenti? Nella maggioranza dei casi, ai fratelli, ai nipoti, alle sorelle, alle cognate e al padrino o alla madrina venivano lasciate somme di denaro, oggetti preziosi o parte della *mobilia*. In un testamento si faceva pure riferimento alla calle 'domestica'. Pietro Zusto rammentava di possedere una «calle propria» alla cui estremità stava quella in comune con il nipote Frugiero. A questi ed ai suoi eredi veniva donato il bene *in perpetuum*.³⁰⁶

In linea di massima, i testatori cercavano di mantenere nella sfera dei familiari più stretti le sostanze di maggior valore e gli altri parenti si dovevano accontentare di qualche modesto lascito. Soltanto Orso Gorio beneficiava il padrino Vitale con una proprietà immobiliare³⁰⁷ e Venerio Zanvido, come abbiamo già fatto notare, lasciava ai fratelli ogni ricchezza in caso di morte degli eredi.³⁰⁸ A volte capitava che non venissero nemmeno condonati i debiti contratti da qualche parente. Infatti, Andrea Michiel trasferiva alla moglie la *potestas* delle carte di credito del nipote, del cognato, di un figlio e di altri conoscenti,³⁰⁹ mentre il genero e il cognato di Pietro Enzo dovevano versare le cifre pattuite.³¹⁰ In qualche occasione i testatori decidevano di conferire ai parenti la gestione delle fortune investite nei commerci d'oltremare, come era accaduto a Pietro Orseolo per ordine di Enrico Zusto nel 1155.³¹¹ Si pensava anche al benessere dei familiari e non solo a lasciare loro un ricordo 'materiale' della propria esistenza. Come la figlia

299. Posto che il marito desiderasse assegnare alla vedova un lascito per testamento, doveva dire: «uxor mea habeat de meo habere» e non «cum suo repromissa et supra totum habeat».

300. PRIZORNO, *Le consuetudini*, cit., p. 309.

301. Ivi, p. 320. Secondo lo studioso, questo capitolo degli *Iudicia* aveva lo scopo di «frenare la troppa libertà dei mariti» attraverso «sottigliezze avvocatesche».

302. Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto.

303. Enrico Zusto, 1132 luglio, Palormo.

304. Ugerio Badoer, 1152 dicembre, Rialto.

305. Giovanni Patavino, 1187 giugno, Rialto.

306. Pietro Zusto, 1152 maggio, Rialto.

307. Orso Gorio, 1151 luglio, Rialto.

308. Venerio Zanvido, 1195 novembre, Chioggia.

309. Andrea Michiel, 1119 aprile, Rialto.

310. Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto.

311. Enrico Zusto, 1155 marzo, Costantinopoli.

di Matteo Calvano doveva prendersi cura della sorella apparentemente malata,³¹² così Giuditta Zusto aveva ricevuto l'incarico di amministrare il lascito della cognata Villa «pro restauratione vestimentorum et necessitatibus adimplendis» della donna.³¹³

Quindi, considerati i testamenti di coloro, sposati e non, che avevano eredi diretti a cui vincolare i propri beni, analizziamo gli atti di ultima volontà degli uomini che rifiutavano il matrimonio e la continuità della famiglia: i religiosi.³¹⁴ Nelle isole della laguna medievale, gli appartenenti al clero secolare e regolare poco si adattavano alle regole disposte dalla Chiesa tese a tenere lontani i religiosi dalle attività non spirituali. In particolare in una realtà urbana come quella veneziana la cui economia era volta soprattutto alle attività legate al commercio, i prelati non disdegnavano di prendere parte a qualche spedizione mercantile, acquistare schiavi, prestare denaro³¹⁵ e amministrare personalmente le ricchezze terriere.³¹⁶ Pare che le leggi lagunari prestatutarie non negassero ai religiosi le funzioni notarili,³¹⁷ né la gestione dei legati testamentari in veste di esecutori³¹⁸ o la capacità di redigere il testamento.³¹⁹ Infatti, accadeva che gli ecclesiastici non si spogliassero dei loro beni né tantomeno dei loro immobili che, eventualmente, affittavano a terzi³²⁰ e con i quali beneficiavano i parenti *post mortem*. Tre testatori possedevano terre e case che lasciavano alla sorella, ad una conoscente e al nipote. Il vescovo di Castello Orso si privava dello *ius proprietatis* che ereditò dal padre sui possedimenti dove sorgeva la chiesa di S. Lorenzo³²¹ liberando questa dalle *angaria* e dalle *scuphia pubblica*. Tuttavia, la sorella e monaca Romana continuava a *dominare* sui beni e, se si fosse attenuta a una vita retta, avrebbe potuto lasciare il monastero di S. Lorenzo a chi le faceva piacere. Invece, in potestà della chiesa che Orso aveva edificato *a fundamenta* e «cum omne edificio [...] et hornamentum», rimaneva ogni cosa.³²²

Romano «presbiter capellanus Sancti Marci» concedeva a Tenda Bonoaldo «donum [...] casam et terram positam in confinio Sancti Proculi»³²³ mentre Enrico Lambardo lasciava al nipote Giovanni Pentani un pezzo di terreno vuoto presso S. Gervaso.³²⁴ Rispetto ai Veneziani sposati e con figli (che avrebbero portato avanti l'unità del patrimonio domestico) per i religiosi doveva essere meno impellente vincolare gli immobili ai membri della propria famiglia. Ciò nonostante, coloro che possedevano ricchezze terriere preferivano destinarle a qualche parente piuttosto che donarle ad enti ecclesiastici o istituzioni caritatevoli. Quei religiosi che non avevano alcuna proprietà (cioè, Bonoaldo «primicerius ecclesie Sancti Marci»³²⁵ e Biagio, sacerdote di S. Giovanni Grisostomo)³²⁶ beneficiavano i familiari e i conoscenti con somme di denaro, oggetti preziosi e pezzi

312. Matteo Calvano, 1197 agosto, Rialto.

313. Pietro Zusto, 1152 maggio, Rialto.

314. Per un inquadramento generale della situazione dei religiosi nella Venezia dei secc. IX-XII: ZORDAN, *Le persone*, cit., pp. 214-260.

315. Ivi, pp. 251-255.

316. Ivi, p. 250.

317. Ivi, pp. 247-248.

318. In base alle disposizioni del 1242 avevano modo di amministrare le *commissariae* solo quei religiosi che erano stati nominati esecutori prima dell'ingresso in convento: *Stat. Nov.*, IV, 31, pp. 210-211.

319. Questo diritto valeva tanto per i membri del clero secolare quanto per quelli del clero regolare. Tuttavia, negli statuti del 1242 si vietava a coloro che avevano preso i voti di fare testamento. Solo se disposte in anticipo le ultime volontà erano ritenute valide: *Stat. Nov.*, IV, 29, pp. 209-210.

320. ZORDAN, *Le persone*, cit., p. 250.

321. Per quanto riguarda la questione dell'esistenza o meno delle chiese private nelle isole veneziane: RANDO, *Le strutture della chiesa*, cit., pp. 664-666; EADEM *Una chiesa di frontiera*, cit., pp. 57-60, 92-94.

322. Orso Particiaco, 853 febbraio, Rialto. In merito al rapporto tra il vescovo Orso e l'*ecclesia* di S. Lorenzo, cfr. RANDO, *Una chiesa di frontiera*, cit., pp. 57-59 e p. 236.

323. Romano, 1151 febbraio, Rialto.

324. Enrico Lambardo, 1172 agosto, Rialto.

325. Bonoaldo, 1159 novembre, Rialto.

326. Biagio, 1178 febbraio, Rialto.

della *mobilia*. Nello stesso modo agirono pure Orso, Romano ed Enrico relegando i beni minori a coloro che forse non erano considerati in grado di mantenere terre e case. Come abbiamo accennato prima, i religiosi veneziani non disdegnavano di esercitare l'usura e proprio i testamenti riportavano notizia di questo loro interesse. Romano, oltre ad aver investito denaro in imprese commerciali, 'scontava' (e non condonava, come ci saremmo aspettati da un uomo di chiesa) di 5 lire il debito contratto da Pinnia Lando,³²⁷ invece Bonoaldo trasferiva la potestà di alcune *cartulae securitatis* alle nipoti e ad un amico, mentre rilasciava a Palma quel documento firmato da lei per 40 lire.³²⁸ Simili agli altri abitanti della laguna anche gli ecclesiastici possedevano schiavi a cui spesso veniva concessa la libertà; infatti, oltre alla manomissione, gli schiavi di Romano³²⁹ e di Enrico Lambardo³³⁰ ottenevano denaro, coperte e pellicce. Invece, sembra che Biagio avesse preso *in servizio* una certa Lucia, probabilmente una signora che lavorava nella casa del sacerdote e alla quale veniva assegnata 1 marca d'argento, del filato e un cofanetto.³³¹

In alcuni testamenti degli uomini di chiesa si nominavano libri. Questi, anche se legati agli esercizi spirituali dei religiosi, venivano donati dai testatori a qualche chiesa in particolare o ad altri sacerdoti. La chiesa di S. Scolastica beneficiava del 'mattutinale' (contenente le preghiere delle prime ore del giorno), del salterio (con i salmi di David) e dell'*antiphonarium* (cioè il libro dei versetti che precedono i salmi) da parte di Romano;³³² Bonoaldo aggiungeva alla consegna della decima un libro.³³³ Infine, Biagio lasciava alla chiesa di S. Giovanni Grisostomo «omeliarum et antiphonarium nocturnum et psalterium» e un *sequenciarium* che rilegava in un volume il penitenziale e l'ordine degli uffici. Anche il prete Gabriele otteneva da Biagio qualche libro: quello dei sermoni, di «Agostino in Enchoridion» e «De Trinitate».³³⁴

Pure i paramenti liturgici erano 'proprietà' dei religiosi e da questi distribuiti ad altri enti ecclesiastici. Ancora Romano concedeva a S. Scolastica «duo paramenta et calicem argenteum»,³³⁵ mentre Biagio lasciava a S. Maria della Carità la «planetam bonam de catassitulo» ed il *paramentum* con il quale era solito *canere missam*.³³⁶

In linea con il costume dell'epoca, gli scritti dei Veneziani considerati dimostrano l'apprensione dei testatori verso il futuro patrimoniale e affettivo degli appartenenti alla famiglia. La preoccupazione legata alla possibilità che andassero dispersi i beni domestici e che nascessero liti in seno al nucleo parentale indirizzava il *pater* a programmare personalmente la successione e, in qualche modo, a pianificare la vita della prole. Agli uomini della famiglia veniva relegato il compito di mantenere compatto il patrimonio ereditato dal *pater* ed evitare la divisione dei beni su cui si fondava la fortuna domestica. Purtroppo le donne prendevano possesso soprattutto di capitali liquidi, in quanto il loro prevedibile destino di *uxores* le avrebbe condotte fuori della casa paterna. Quindi, per evitare la perdita di proprietà fondiarie (uno degli elementi di maggior peso anche per l'economia delle famiglie veneziane) alle figlie si assegnavano somme di denaro che variavano a seconda del loro stato civile. Infatti, solo se ancora nubili le donne avevano diritto alla loro parte (corrispondente alla dote) nella successione paterna, altrimenti, qualora già maritate, dovevano sperare nella generosità del testatore per ottenere qualche altro lascito. Anche i figli erano soggetti a questa consuetudine in

327. Romano, 1151 febbraio, Rialto.

328. Bonoaldo, 1159 novembre, Rialto.

329. Romano, 1151 febbraio, Rialto.

330. Enrico Lambardo, 1172 agosto, Rialto.

331. Biagio, 1178 febbraio, Rialto.

332. Romano, 1151 febbraio, Rialto.

333. Bonoaldo, 1159 novembre, Rialto.

334. Biagio, 1178 febbraio, Rialto.

335. Romano, 1151 febbraio, Rialto.

336. Biagio, 1178 febbraio, Rialto.

quanto, nel caso si fossero da tempo emancipati, avevano già incassato la loro quota patrimoniale. In base ai documenti, i testatori di preferenza affidavano i beni immobili ai *masculi* della famiglia anche quando privi di eredi diretti e le leggi (in caso di morte *ab intestato*) sembravano avvalorare questo uso concedendo principalmente ai parenti del defunto l'acquisto delle sue proprietà terriere; questo per impedire la fuga delle ricchezze fondiari dal nucleo familiare di appartenenza. Dai documenti si rileva anche il timore dei testatori per la possibile disgregazione della famiglia stessa e, proprio per arginare il problema, si cercava di favorire la decisione della moglie di restare con i figli magari in veste di *pater familias* e come nuovo centro dell'unità domestica. Dunque, alla *vidua* venivano fatte vantaggiose offerte affinché non uscisse di casa (e, chiaramente, non si risposasse) arrivando pure a 'penalizzare' gli eredi se disobbedienti o minacciosi nei confronti della madre. In questo senso, l'interesse dei testatori aveva anche un risvolto economico, poiché la donna decisa a non restare avrebbe prelevato dalle casse del marito i beni dotali e i doni che aveva ricevuto durante il matrimonio. Per non lasciare nulla al caso, i testatori parevano progettare anche il futuro di quei parenti che, almeno da quanto scritto, non erano autosufficienti affidandone la tutela ai familiari più stretti. Disposti i beni fondiari e i capitali di maggior pregio, coloro che facevano testamento donavano qualche cosa (denaro, oggetti preziosi e abiti) ai fratelli, alle sorelle, ai genitori o ai nipoti.

Nel caso dei religiosi, il loro interesse verso i possedimenti di famiglia era meno urgente di quello degli altri testatori in quanto non possedevano eredi diretti a cui affidare la continuità del patrimonio domestico. Tuttavia, anche gli ecclesiastici conservavano la gestione delle proprie ricchezze sfruttandole economicamente come qualsiasi altro abitante della laguna; inoltre, tendenzialmente, destinavano a qualcuno di fiducia i beni immobili piuttosto che donarli a chiese, monasteri o a qualche istituto caritatevole.

LASCITI A FINI SPIRITUALI

Di fronte alla morte, i testatori riflettevano sulla vita che avevano condotto e spesso finalizzavano una parte delle loro ricchezze ai lasciti caritatevoli e alle donazioni *pro anima*. Agendo in questo modo, gli individui cercavano di alleviare le sofferenze degli indigenti, magari affidando i beni a tale scopo a qualche istituto pio. Siccome alla gente importava soprattutto salvarsi l'anima, ecco che maggiormente beneficiati erano gli enti ecclesiastici (chiese e monasteri) o i singoli religiosi. Infatti, questi avrebbero pregato in favore dell'anima del generoso testatore evitandogli il più possibile le sofferenze ultraterrene causate dal suo peccare. Comunque, si pensava anche al luogo in cui avrebbero riposato le spoglie mortali e, a volte, agli esecutori era affidato il compito di far celebrare alcune messe o di rammentare l'anniversario della morte del testatore. Dunque, analizziamo quello che è definito il «contenuto atipico» dei testamenti³³⁷ soffermandoci sugli atteggiamenti spirituali e caritatevoli di quei veneziani che si trovavano alla fine della vita.

Innanzitutto, riferiamoci alla decima cioè a quella imposta che i fedeli offrivano alle loro guide spirituali e che andò affermandosi nel corso dell'VIII sec. Visto che l'economia veneziana aveva una forte accentuazione commerciale, la chiesa lagunare fece ricorso alla cosiddetta *decima personale* calcolata sul ricavato dei traffici.³³⁸ Il testatore dava ordine che questo tributo venisse elargito al vescovo di Castello (che avrebbe consegnato a sua volta una *cartula securitatis* dell'avvenuta assegnazione agli esecutori del defunto) dopo

³³⁷ Si ricorda che in tale definizione gli studiosi includono tutti quegli elementi (disposizioni per la sepoltura, condono di debiti, donazioni e legati) che «non hanno un carattere patrimoniale in senso stretto» (GATTI, *Autonomia privata*, cit., pp. 20, 22).

³³⁸ Betto, *Decime ecclesiastiche*, cit., pp. 23-24. Per quanto riguarda l'origine e l'evoluzione della decima veneziana, cfr. RANDO, *Una chiesa di frontiera*, cit., pp. 223-228.

la sua morte.³³⁹ La decima veneziana non sempre corrispondeva alla decima parte dei beni delle persone,³⁴⁰ e a volte poteva accadere che questa tassa non venisse neppure rammentata dai testatori,³⁴¹ mentre in altre occasioni se ne fissava una cifra casuale o spettava agli eredi stabilirla. Nonostante queste incertezze, pare che l'abitudine di assegnare la decima all'episcopio di Castello fosse ormai entrata nella consuetudine e, difatti, nella maggior parte dei testamenti analizzati veniva menzionata questa imposta. Soltanto sei documenti riportavano la somma che il defunto aveva destinato alla diocesi di Castello: Andrea Michiel assegnava 50 lire, Giovanni e Ugerio Badoer, Leonardo Michiel e Matteo Calvano ne elargivano 100, e Cassiano 10.³⁴² Invece Pietro ed Enrico Zusto, il sacerdote Bonoaldo, Gradolone Gradenigo, Giovanni da Ponte, Enrico Iubano, Giovanni Basilio, Leonardo Marileo, Giovanni Patavino e Simeone Felice³⁴³ parlavano della consegna di un indefinito *rectum decimum*.³⁴⁴ In un solo caso la decima era già stata consegnata prima della stesura del testamento: infatti, Giovanni da Ponte da tempo aveva concesso al vescovo castellano Giovanni Polani *totum decimum*.³⁴⁵

Destinata la decima, in alcuni documenti veniva menzionato il luogo in cui avrebbero trovato riposo le spoglie mortali del testatore. Ben diciotto persone sembravano avere a cuore il «destino del corpo»³⁴⁶ stabilendo la «dimora» in cui sarebbero stati sepolti.³⁴⁷ Probabilmente, la scelta precisa del luogo di sepoltura derivava dal legame spirituale che in vita il defunto aveva sperimentato con un determinato ente religioso. Tuttavia, le donazioni fatte alle chiese o ai monasteri preposti a questo compito non sempre avevano un valore maggiore rispetto ai lasciti assegnati ad altri luoghi di culto. Comunque, i testatori preferivano lasciare somme di denaro alle chiese a cui era affidata la sepoltura,³⁴⁸ ma a volte capitava che qualcuno concedesse addirittura lo sfruttamento o il possesso di beni immobili. Infatti, Pietro Enzo assegnava al convento di S. Giorgio

339. A questo proposito, alcuni studiosi avevano chiamato tale imposta «decima funebre o dei morti» (BETTO, *Decime ecclesiastiche*, cit., p. 25). Cfr. BESTA, *Il diritto e le leggi*, cit., p. 100.

340. RANDO, *Una chiesa di frontiera*, cit., p. 223.

341. Secondo Bianca Betto, la mancanza di riferimenti alla decima in alcuni testamenti veneziani dell'epoca non significa che i fedeli «si sottraessero ad un obbligo o ad una buona consuetudine», ma probabilmente nel tempo in cui l'economia lagunare era legata soprattutto a fonti di reddito locali prevaleva «il tipo di decima in denaro [...] nella misura che la parola indica per sé stessa». In seguito, per coloro che redigevano il testamento «né facile né desiderabile poteva riuscire il computo» e, di conseguenza, veniva consegnata una somma in base alla propria ricchezza e generosità: *Decime ecclesiastiche*, cit., p. 34. Daniela Rando fa notare che l'uso della decima «in origine si risolveva in un'offerta volontaria», ma la mancanza di atti testamentari precedenti al IX sec. «non consente di stabilire quando tale prassi caritativa [...] abbia trovato sedimentazione documentaria» (*Una chiesa di frontiera* cit., p. 224).

342. Andrea Michiel, 1119 aprile, Rialto; Giovanni Badoer, 1148 maggio, Costantinopoli; Ugerio Badoer, 1152 dicembre, Rialto; Leonardo Michiel, 1184 agosto, Rialto; Matteo Calvano, 1197 agosto, Rialto; Cassiano, 1191 dicembre, Rialto.

343. Pietro Zusto, 1152 maggio, Rialto; Enrico Zusto, 1155 marzo, Costantinopoli; Bonoaldo, 1159 novembre, Rialto; Gradolone Gradenigo, 1168 settembre, Rialto; Giovanni da Ponte, 1172 agosto, Rialto; Enrico Iubano, 1172 agosto, Rialto; Giovanni Basilio, 1183 maggio, Rialto; Leonardo Marileo, 1186 febbraio, Costantinopoli; Giovanni Patavino, 1187 giugno, Rialto; Simeone Felice, 1190 gennaio, Rialto.

344. BETTO, *Decime ecclesiastiche*, cit., pp. 33-34. Secondo la studiosa, l'alto numero dei documenti «che nella seconda metà del XII sec. si richiamano al *rectum decimum*», era legato al fatto che i fedeli percepivano questa imposta come un dovere, perché un diritto degli esponenti della chiesa. Daniela Rando ricorda che secondo alcuni studiosi il *rectum decimum* veneziano è accostabile non alla 'classica' decima, ma ai *mortuaria*, una sorta di imposta consuetudinaria su ogni tipo di ricchezza dei defunti «come remunerazione postuma del servizio parrocchiale» offerto loro. «Quali che siano le ascendenze e le affinità del decimo veneziano» comunque pare chiaro che «dopo la sua prima apparizione documentaria, nelle fonti di matrice ecclesiastica esso venne assimilato alla decima tradizionale» (*Una chiesa di frontiera* cit., p. 224).

345. Giovanni da Ponte, 1172 agosto, Rialto.

346. VARSORI, *Il testamento*, cit., p. 178.

347. Pietro Enzo, Orso Gorio, Pietro ed Enrico Zusto, e Giovanni da Ponte scelgono il convento di S. Giorgio per riposare in pace; Enrico Iubano, il prete Enrico Lambardo, Gosmiro da Molin e Cassiano, quello di S. Maria della Carità; il conte Leonardo Michiel e Simeone Felice, quello di S. Zaccaria; il sacerdote Bonoaldo si fa seppellire presso S. Marco; Gradolone Gradenigo presso S. Cipriano; Vitale Zi, nel cimitero del convento dei Ss. Secondo ed Erasmo e Matteo Calvano in quello di S. Nicolò. Infine, fuori dogado, presso la chiesa di S. Maria e quella di S. Marco di Costantinopoli, dimorano i corpi di Giovanni Badoer e di Leonardo Marileo. Invece, Ugerio Badoer non precisa il luogo di sepoltura.

348. Nel 1132 Enrico Zusto faceva redigere le sue ultime volontà destinando del denaro al luogo in cui si sarebbe trovato al momento della morte. È plausibile pensare che nello stesso posto il suo corpo avrebbe riposato in eterno: Enrico Zusto, 1132 luglio, Palermo.

Maggiore un «fundamentum de Cluya Minore [...] cum ipsis tribus diebus de sale» e «totas [...] vineas de Cluya Minore». ³⁴⁹ Sempre allo stesso monastero toccava una «salina de Sabulo» di Orso Gorio ³⁵⁰ e le proprietà presso Costantinopoli di Giovanni da Ponte dopo la morte della nipote erede. ³⁵¹ Infine, il conte Leonardo Michiel donava a S. Zaccaria «omnes vineas et salinas, terras et aquas, cultas et discultas et totum alodium [...] in Clugia». ³⁵² Interessante il caso di Matteo Calvano, deciso a finire i suoi giorni nel monastero di S. Nicolò dove, tra l'altro, sarebbe stato sepolto. Ritirandosi, Matteo portava con sé alcuni panni e oggetti preziosi che, presumibilmente, il convento avrebbe ereditato. Si trattava di una coppa d'argento «sculta cum Apostolis» ed una croce d'oro recante «intus Lignum Domini et bullam de auro in modum ycone cum ipsa cruce». ³⁵³ Negli altri testamenti l'assenza di qualsiasi riferimento al luogo della *depositio* (come rilevato in documenti di altre realtà urbane coeve) ³⁵⁴ potrebbe derivare semplicemente dall'usanza di farsi seppellire nel cimitero della propria parrocchia.

Chiese e monasteri ³⁵⁵ erano oggetto soprattutto di lasciti in denaro da parte dei testatori, a volte con lo scopo di favorire la salvezza dell'anima e a volte come semplice beneficio. ³⁵⁶ Spesso nei documenti non si specificava l'uso che questi enti religiosi avrebbero dovuto fare dei beni donati, ma è presumibile che «secondo la mentalità corrente dei Veneziani di allora» fosse sufficiente gratificare *ecclesiae* e *monasterii* senza precisare la destinazione dei lasciti. ³⁵⁷ Talvolta le carte rivelano la devozione che univa la gente alla chiesa del proprio *confinium* e ai religiosi che in essa esercitavano. ³⁵⁸ L'importanza di questo legame era tale che i mercanti, lontani dalla propria parrocchia, intesevano rapporti con altre chiese veneziane d'oltremare (come vedremo capitare a Giovanni Badoer ed Enrico Zusto) per compensare il loro «senso di identità, di appartenenza, di radicamento». ³⁵⁹ Inoltre, nei testamenti analizzati si può notare non solo l'attaccamento alla chiesa natale, ma (spesso in prevalenza) un certo rapporto con vari monasteri e canoniche lagunari sia di antica sia di nuova fondazione. ³⁶⁰

Sembra che la preferenza dei testatori ricadesse sul monastero di S. Servolo, al quale venivano indirizzate diverse somme di denaro ³⁶¹ e in una sola circostanza alcuni immobili. ³⁶² Altri 'quotati' enti religiosi erano quelli di S. Maria della Carità, ³⁶³ S. Lorenzo, S. Giorgio Maggiore, ³⁶⁴ S. Zaccaria, S. Croce, S. Nicolò, S. Giorgio in Alga, S. Salvatore,

349. Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto.

350. Orso Gorio, 1151 luglio, Rialto.

351. Giovanni da Ponte, 1172 agosto, Rialto.

352. Leonardo Michiel, 1184 agosto, Rialto.

353. Matteo Calvano, 1197 agosto, Rialto.

354. RIGON, *Orientamenti religiosi*, cit., p. 46.

355. Per quanto riguarda la storia degli enti religiosi lagunari dell'epoca, cfr. RANDO, *Una chiesa di frontiera*, cit.; G. MAZZUCCO (a cura di), *Monasteri benedettini nella laguna veneziana*, Venezia, 1983; G. SPINELLI, *I monasteri benedettini fra il 1000 e il 1300*, in *La chiesa di Venezia nei secoli XI-XIII*, a cura di F. Tonon, Venezia, 1988, pp. 110-126; M. POZZA, *Per una storia dei monasteri veneziani nei secoli VIII-XII*, in *Il monachesimo nel veneto medioevale*, Atti del Convegno di studi in occasione del millenario di fondazione dell'Abbazia di S. Maria di Mogliano Veneto, Cesena, 1998, pp. 17-38; F. CORNER, *Ecclesiae venetae antiquis monumentis illustratae*, Venetiis, 1749.

356. Addirittura, Domenico Luvaro affidava al monastero di S. Cipriano di Murano le saline presso Pellestrina senza imporre alcuna condizione.

357. ZORDAN, *Le persone*, cit., p. 392.

358. RANDO, *Una chiesa di frontiera*, cit., pp. 239-242.

359. Ivi, p. 240.

360. Ivi, pp. 242-243.

361. Giovanni Badoer, 1148 maggio, Costantinopoli; Romano, 1151 febbraio, Rialto; Pietro Zusto, 1152 maggio, Rialto; Enrico Iubano, 1172 agosto, Rialto; Ugerio Badoer, 1152 dicembre, Rialto; Giovanni da Ponte, 1172 agosto, Rialto; Leonardo Michiel, 1184 agosto, Rialto; Giovanni Patavino, 1187 giugno, Rialto; Simeone Felice, 1190 gennaio, Rialto; Cassiano, 1191 dicembre, Rialto.

362. Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto.

363. In merito al 'successo' in questo periodo della canonica di S. Maria della Carità, cfr. RANDO, *Una chiesa di frontiera*, cit., pp. 244-245, e *Aspetti dell'organizzazione della cura d'anime a Venezia nei secoli XI-XII*, in *La chiesa di Venezia*, cit., p. 61.

364. Il monastero di S. Giorgio Maggiore derivava la sua celebrità non solo dallo svolgere un «ruolo di primo piano [...] a livello pubblico e ufficiale», ma pure dall'esser sede di una *schola* devozionale «espressione di una tradizione confraternale» di antica data che trovò nuovi stimoli nel XII sec. (ivi, p. 244).

S. Clemente, S. Ilario e S. Daniele.³⁶⁵ Capitava che venissero ad incassare qualche lascito testamentario anche enti religiosi di proprietà veneziana fuori del dogado. Infatti, Giovanni Badoer destinava «perperos decem» alla chiesa di S. Marco *de Embulo* (dove sarebbe stato sepolto), tre a quelle di S. Nicolò e S. Maria e due alla *ecclesia* di S. Achindino (tutte chiese costantinopolitane).³⁶⁶ Anche Enrico Zusto donava del denaro a S. Maria e S. Nicolò *de Embulo*,³⁶⁷ e così Leonardo Marileo al citato S. Marco in cui avrebbe riposato in pace.³⁶⁸ Invece, il sacerdote Romano lasciava 10 lire al monastero cluniacense di S. Benedetto di Polirone³⁶⁹ e il *subdiaconus capellanus* di S. Marco, Enrico Lambardo, elargiva la stessa cifra a S. Pietro *de Romandine*.³⁷⁰

Rilevante è la quantità delle persone di condizione religiosa beneficiate di qualche legato testamentario e con le quali si presume che i benefattori intrattenessero un rapporto d'amicizia.³⁷¹ Nei documenti analizzati i destinatari 'prediletti' in questo senso sembrano essere i sacerdoti (in alcune occasioni padrini dei testatori),³⁷² i cappellani e i chierici locali, ai quali veniva lasciato in prevalenza denaro.³⁷³ Oltre a questo, il religioso Bonoaldo assegnava un cucchiaino d'argento al *primicerium de Castello* e un libro al suo vescovo,³⁷⁴ e il sacerdote Biagio donava alcuni libri al prete di S. Giovanni Grisostomo.³⁷⁵ Seppure in numero minore, anche le monache ottenevano qualche lascito, ma i loro benefattori erano per lo più loro parenti. Infatti Ita, *ancilla Dei* presso il convento di S. Lorenzo, aveva riscosso alcuni capitali dai fratelli Enrico e Pietro Zusto tra il 1132 e il 1152,³⁷⁶ e dal nipote (altro Enrico) nel 1155;³⁷⁷ invece Gosmiro da Molin destinava alla nipote e monaca Mariota 20 lire.³⁷⁸ Ota, altra velata, non aveva legami di parentela con il religioso Enrico Lambardo, ma da questi ricevette «solidos viginti et unam crosinam de dorsis de skillatis».³⁷⁹ Infine, il ricco e generoso Pietro Enzo donava denaro a più di una monaca. Infatti, le velate di S. Zaccaria e di S. Lorenzo ottenevano lasciti (non si dice se singolarmente o se servivano alle esigenze della *caterva monacharum*) dello stesso valore (15 lire), mentre le monache di S. Vito e di S. Cipriano di Burano dovevano accontentarsi di qualche lira in meno.³⁸⁰

365. In base al numero delle donazioni seguono le chiese o i monasteri (spesso i testatori non precisavano se i benefici andavano all'*ecclesia* o al convento, quando esisteva, annesso a questa) di S. Cipriano di Murano, S. Cipriano *de Palude* (cioè di Burano), dei Ss. Secondo ed Erasmo, del cosiddetto *Templum Domini* (probabile fondazione dei Cavalieri Templari), di un indefinito S. Cipriano, e ancora di S. Erasmo di Malamocco, della Ss. Trinità, di S. Felice d'Ammiana, S. Scolastica, S. Andrea d'Ammiana, S. Giorgio di Fossone e S. Giorgio di Pineto-Jesolo, S. Basso, S. Gervaso, S. Vito, S. Cipriano *de Terra* (vale a dire di Mestre), S. Leonardo di Fossone, S. Michele *de Adese*, S. Maria *de Barbana*, S. Pietro di Ornale, S. Leuco, S. Maria di Cittanova Eraclea, S. Severo, S. Felice, S. Paternian, S. Giovanni Grisostomo, S. Pantaleon, S. Angelo e S. Giovanni Evangelista.

366. Giovanni Badoer, 1148 maggio, Costantinopoli.

367. Enrico Zusto, 1155 marzo, Costantinopoli.

368. Leonardo Marileo, 1186 febbraio, Costantinopoli. Le donazioni alle chiese *de Embulo* potrebbero esser legate alle zone di commercio frequentate dai tre testatori.

369. Romano, 1151 febbraio, Rialto. In merito ai rapporti tra il convento di S. Benedetto di Polirone e alcuni enti religiosi lagunari, cfr. SPINELLI, *I monasteri benedettini*, cit., pp. 111-113; RANDO, *Una chiesa di frontiera*, cit., pp. 148, 165-168, 187, 194-196, 203, 243.

370. Enrico Lambardo, 1172 agosto, Rialto.

371. Legami tra testatori e uomini o donne di chiesa si notano anche nei documenti veneziani del XIV sec.: GUZZETTI, *Le donne a Venezia*, cit., pp. 71-73.

372. Enrico Zusto, 1132 luglio, Palermo; Orso Gorio, 1151 luglio, Rialto; Gradolone Gradenigo, 1168 settembre, Rialto; Giovanni da Ponte, 1172 agosto, Rialto; Enrico Iubano, 1172 agosto, Rialto; Gosmiro da Molin, 1186 aprile, Rialto; Simeone Felice, 1190 gennaio, Rialto; Matteo Calvano, 1197 agosto, Rialto.

373. Pare che nell'ambito della pietà laicale veneziana il ruolo del prete conserverà la sua importanza «anche in pieno Duecento, nonostante la concorrenza dei mendicanti» (G. DE SANDRE GASPARINI, *La pietà laicale*, in *Storia di Venezia*, II, cit., pp. 932-933).

374. Bonoaldo, 1159 novembre, Rialto.

375. Biagio, 1178 febbraio, Rialto.

376. Enrico Zusto, 1132 luglio, Palermo, e Pietro Zusto, 1152 maggio, Rialto.

377. Enrico Zusto, 1155 marzo, Costantinopoli.

378. Gosmiro da Molin, 1186 aprile, Rialto.

379. Probabilmente si trattava di una pelliccia di scoiattolo: Enrico Lambardo, 1172 agosto, Rialto.

380. Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto.

Abbiamo visto che in genere i Veneziani non specificavano le destinazioni della propria offerta, ma in alcune occasioni poteva accadere che i legati testamentari fossero sottoposti a *modus*, vale a dire a una condizione:³⁸¹ in cambio di una donazione, il testatore richiedeva all'ente religioso beneficiario la celebrazione di alcune messe *pro anima*³⁸² e/o la ricorrenza dell'anniversario della propria morte.

La chiesa di S. Moisè incassava 100 lire dal munifico Pietro Enzo. Il lascito veniva diviso «medietatem in restauracione» della *ecclesia* «et aliam medietatem plebano et servitoriis» della medesima. In perpetuo, Pietro disponeva che l'ente e i religiosi beneficiari facessero *canere missa* il lunedì *pro anima* sua e *omnium fidelium defunctorum*, mentre *in die veneris* la messa sarebbe stata celebrata «ad honorem Sancte Crucis». Infine, toccava agli esecutori di Pietro far dire duemila messe con le 50 lire lasciate a questo proposito.³⁸³ Invece, il priore di S. Marco dell'Embolo spendeva parte del denaro lasciategli da Leonardo Marileo per trenta funzioni,³⁸⁴ Enrico Zusto concedeva la decima al vescovo di Castello in cambio di *mille missas*,³⁸⁵ e Giovanni da Ponte, come Pietro Enzo, pensava sia alla sua anima, dei suoi cari sia a quella di tutti i *fideles* 'pagando' 12 lire e ½.³⁸⁶ Tuttavia, non specificando il luogo a cui andava questo compito (e tale omissione ritorna anche in altri testamenti in cui veniva ordinata una certa somma per messe e anniversari),³⁸⁷ spettava alle sue esecutrici dare destinazione al lascito, magari appoggiandosi al monastero che avrebbe accolto le spoglie del defunto o alla chiesa del proprio *confinium*. Addirittura c'era chi non precisava né l'ente religioso a cui era demandata quest'azione né la cifra per celebrare le funzioni. Pare sottinteso che venissero affidate ai propri *commissarii* entrambe le questioni.³⁸⁸

Vediamo ora cosa disponevano i testatori per quanto riguarda l'anniversario della morte. Anche in questo caso, le ultime volontà di Pietro Enzo risultano molto interessanti. Tra i numerosi enti ecclesiastici beneficiari, ricordiamo il monastero dei Ss. Basso e Secondo che otteneva in concessione «quattuor dies de sale per omnique estate» e «unam parvam terram et casam de Cluya Minore». Non pago di questa donazione, Pietro faceva richiesta di ricordare il suo anniversario ogni anno elargendo altre 8 lire. Dal convento di S. Giorgio Maggiore, luogo di sepoltura del testatore e da questi arricchito, oltre che dei lasciti considerati prima, del possesso delle rendite provenienti dalle sue saline di Chioggia, Pietro esigeva l'annuale celebrazione del giorno della sua morte, di quello dei genitori e della prima moglie Bona.³⁸⁹ Altro generoso testatore, Giovanni da Ponte impegnava i «sedecim conventus» lagunari a cui era devoto, e ai quali lasciava 20 lire ciascuno, a rammentarne l'*anniversarium perpetuo*. Il legame di Giovanni con le congregazioni veneziane lo portava a offrire loro «quinque solidos in primo, et quinque in septimo {et} quinque in tricesimo et solidos decem in centesimo» della ricorrenza. In merito alle ricchezze fondiari presso Costantinopoli, le esecutrici del defunto, la sua erede e il priore di S. Giorgio Maggiore (a cui sarebbe toccato il bene dopo la morte di quest'ultima) avevano l'incarico di commemorare «anniversarium Iohanni de Lo Prevede», precedente proprietario della *mansio* in questione.³⁹⁰

381. BESTA, *Il diritto e le leggi*, cit., p. 100.

382. ZORDAN, *Le persone*, cit., pp. 453-454. Cfr. RIGON, *Orientamenti religiosi*, cit., pp. 47-49, e GUZZETTI, *Le donne a Venezia*, cit., p. 69.

383. Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto. Cfr. ZORDAN, *Le persone*, cit., p. 454.

384. Leonardo Marileo, 1186 febbraio, Costantinopoli.

385. Enrico Zusto, 1132 luglio, Palermo.

386. Giovanni da Ponte, 1172 agosto, Rialto.

387. Giovanni Badoer, 1148 maggio, Costantinopoli; Ugerio Badoer, 1152 dicembre, Rialto; Enrico Zusto, 1155 marzo, Costantinopoli; Leonardo Marileo, 1186 febbraio, Costantinopoli.

388. Ugerio Badoer, 1152 dicembre, Rialto; Matteo Calvano, 1197 agosto, Rialto.

389. Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto. Per quanto riguarda l'analogia delle donazioni fatte da Pietro Enzo ai monasteri di S. Giorgio e dei Ss. Basso e Servolo con le *piae causae*, cfr. ZORDAN, *Le persone*, cit., pp. 454-455.

390. Giovanni da Ponte, 1172 agosto, Rialto.

Di nuovo, l'abate di S. Marco dell'Embolo riceveva l'ordine di spendere tre perperi «inter primum et septimum et tricesimum» anniversario di morte di Leonardo Marileo,³⁹¹ Matteo Calvano pagava ben 120 lire affinché le congregazioni religiose, da lui già beneficate con 30 lire ognuna, lo ricordassero di anno in anno,³⁹² i fratelli Badoer ed Enrico Zusto (che non segnalavano le chiese o i monasteri a cui si rivolgevano per la celebrazione) rilasciavano rispettivamente 100 lire,³⁹³ 50³⁹⁴ e 30 perperi.³⁹⁵

Per coloro che testavano tutti i lasciti pii avevano come fine la redenzione dell'anima,³⁹⁶ ma in alcune occasioni se ne faceva esplicito riferimento donando soprattutto delle somme di denaro sia ad enti religiosi sia a singoli individui *pro anima*. La destinazione di questo tipo di legati spesso era delegata agli esecutori testamentari che, a loro piacere, avrebbero favorito chiese, monasteri, poveri e indigenti. L'ansia per la sorte dello spirito interessava anche i parenti dei testatori che, destinando a questo scopo qualche bene, si preoccupavano di salvaguardare la salvezza spirituale pure dei familiari vivi e morti. Nei documenti analizzati si può notare che le *donationes pro anima* a volte venivano assegnate dal testatore e consegnate dopo la sua morte, e a volte contemplavano una parte del legato di qualche parente se questi fosse morto, o il *reliquum* dei beni del defunto.

Consideriamo il primo caso. Le elargizioni *pro anima* in denaro del doge Giustiniano Particiaco venivano distribuite dalla moglie Felicità e dalla nuora Romana; dopo la morte delle due donne, anche i beni a loro assegnati avrebbero avuto lo stesso destino.³⁹⁷ Il vescovo Orso devolveva qualche lira in favore dei sacerdoti, dei prigionieri e per il restauro della chiesa di S. Pietro,³⁹⁸ Pietro Enzo destinava il ricavato della vendita del cotone,³⁹⁹ Enrico Zusto offriva 4 staurati ai sacerdoti e ai chierici che avrebbero pregato per lui,⁴⁰⁰ e il suo omonimo nel 1155 lasciava agli esecutori la decisione di quanta *mobilia* assegnare *pro anima*.⁴⁰¹ La riscossione delle carte di credito di Enrico Iubano sarebbe andata per la sua redenzione,⁴⁰² come ai poveri, ai conoscenti e ai monasteri una parte dei capitali di Giovanni Basilio,⁴⁰³ mentre i *commissarii* di Venerio Zanvido avrebbero distribuito 15 lire a loro discrezione.⁴⁰⁴ In alcune occasioni, le *donationes pro anima* prevedevano anche lo sfruttamento o il possesso delle ricchezze terriere. Infatti, al monastero di S. Giorgio era concessa una salina da Orso Gorio⁴⁰⁵ e il conte Leonardo Michiel donava a quello di S. Zaccaria gli immobili presso Chioggia.⁴⁰⁶

Al momento della stesura del documento, il testatore prevedeva, nell'eventualità fosse morto il beneficiario di qualche suo cospicuo lascito, di consegnare una parte del bene *pro anima*. Questo 'tipo' di *donationes* non sembrano scaturire dall'immediato interesse del testatore di redimersi dai peccati commessi in vita, poiché le elargizioni si attuavano solo se veniva a mancare il destinatario prescelto dal defunto. Tuttavia, dobbiamo dire che nella maggioranza dei testamenti in cui le donazioni rientravano in questa 'classe', le persone avevano già vincolato una quota delle ricchezze *pro anima* e soltanto nel caso di morte di un beneficiario (di solito un parente stretto) il lascito

391. Leonardo Marileo, 1186 febbraio, Costantinopoli.

392. Matteo Calvano, 1197 agosto, Rialto.

393. Ugerio Badoer, 1152 dicembre, Rialto.

394. Giovanni Badoer, 1148 maggio, Costantinopoli.

395. Enrico Zusto, 1155 marzo, Costantinopoli.

396. GUZZETTI, *Le donne a Venezia*, cit., p. 74.

397. Giustiniano Particiaco, 828 dicembre 25-829 agosto 31, Rialto.

398. Orso Particiaco, 853 febbraio, Rialto.

399. Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto.

400. Enrico Zusto, 1132 luglio, Palermo.

401. Enrico Zusto, 1155 marzo, Costantinopoli.

402. Enrico Iubano, 1172 agosto, Rialto.

403. Giovanni Basilio, 1183 maggio, Rialto.

404. Venerio Zanvido, 1195 novembre, Chioggia.

405. Orso Gorio, 1151 luglio, Rialto.

406. Leonardo Michiel, 1184 agosto, Rialto.

subiva una sorte diversa da quella programmata. Comunque, come vedremo, c'era chi 'penalizzava' il successore designato sottraendogli l'eredità e devolvendola *pro anima* se non rispettoso delle volontà testamentarie, e ciò poteva accadere pure se l'erede non aveva figli maschi o se i parenti rifiutavano di acquistare i beni fondiari.

Il doge Giustiniano Particiaco pare il solo ad aver programmato la destinazione *pro anima* delle sue ricchezze dopo la morte della moglie e della nuora. Infatti, le due parenti avrebbero usufruito a vita delle proprietà del defunto e, una volta venute a mancare, i beni sarebbero stati elargiti a scopo spirituale.⁴⁰⁷ Abbiamo già rilevato che il numero più alto dei testatori riservava a questo fine una porzione dell'eredità attribuita a qualche familiare nel frattempo morto. Questo 'destino' era stato previsto per i beni lasciati a Gisla *pro benedictione* dal padre Pietro Enzo, così come per quelli dell'erede Ranieri (che sarebbero andati *pro anima* del testatore, dei genitori e del figlio), e dei piccoli Enrico e Giovanni (a loro favore).⁴⁰⁸ Pietro Zusto stabiliva che la moglie spartisse a suo piacere una parte delle mille lire della dote della figlia,⁴⁰⁹ e trovandosi nella medesima situazione così avrebbero agito la vedova di Enrico Iubano⁴¹⁰ e gli esecutori testamentari di Venerio Zanvido (10 lire sottratte dalla dote della figlia di Venerio sarebbero state destinate *pro anima* di lei, mentre 30 lire dall'eredità del figlio *pro anima* di questi, del testatore e di tutti i parenti).⁴¹¹ La *dilectissima* sposa di Ugerio Badoer aveva l'ordine di distribuire la somma della *repromissa* della figlia Mariota e l'eventuale vendita di un immobile per la salvezza spirituale del marito, dei suoceri, del cognato e dei parenti defunti.⁴¹²

Verifichiamo brevemente le *donationes pro anima* considerate dai testatori al di là della morte del beneficiario. Ancora, Ugerio Badoer era stato incaricato dal fratello Giovanni di vendere i suoi possedimenti e distribuire il ricavato con questo fine.⁴¹³ Ciò sarebbe avvenuto, come si è detto in precedenza, qualora Ugerio, erede "immobiliare" del fratello, non avesse generato figli maschi a cui vincolare i beni. Dal canto suo, Giovanni da Ponte impegnava la nipote ed erede Giacomina a versare 200 lire alla madre e alla nonna, esecutrici testamentarie di Giovanni. Se la donna non avesse consegnato la somma stabilita entro un anno, avrebbe perso l'eredità, devoluta di conseguenza *pro anima* del nonno.⁴¹⁴ Infine, Giovanni Patavino decretava che il guadagno della vendita delle sue terre, se non acquistate dallo zio e dai nipoti, venisse finalizzato alla sua re-denzione spirituale.⁴¹⁵

In molte occasioni, le persone che testavano eleggevano i propri eredi, dividevano i capitali e le diverse ricchezze mobili e immobili, e relegavano il *reliquum* o l'*inordinatum* all'acquisizione di meriti 'ultraterreni'. Agli esecutori toccava formalizzare la distribuzione dei legati, poiché il benefattore si affidava alla loro *discretio* in merito alla 'quantità' e ai destinatari dei lasciti.

Andrea Michiel, i religiosi Romano, Enrico Lambardo e Biagio, Gradolone Gradenigo e Vitale Zi avevano disposto che il *reliquum* dei beni andasse *pro anima* loro e, a volte, dei parenti *secundum discretio* degli esecutori.⁴¹⁶ Soltanto Enrico Zusto aveva deciso la 'sostanza' di questo tipo di *donationes* mentre assegnava i legati testamentari e vi aggiungeva (forse per dare maggior consistenza a questi benefici) l'*inordinatum* dei suoi

407. Giustiniano Particiaco, 828 dicembre 25-829 agosto 31, Rialto.

408. Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto.

409. Pietro Zusto, 1152 maggio, Rialto.

410. Enrico Iubano, 1172 agosto, Rialto.

411. Venerio Zanvido, 1195 novembre, Chioggia.

412. Ugerio Badoer, 1152 dicembre, Rialto.

413. Giovanni Badoer, 1148 maggio, Costantinopoli.

414. Giovanni da Ponte, 1172 agosto, Rialto.

415. Giovanni Patavino, 1187 giugno, Rialto.

416. Nell'ordine in cui sono riportati: Andrea Michiel, 1119 aprile, Rialto; Romano, 1151 febbraio, Rialto; Enrico Lambardo, 1172 agosto, Rialto; Biagio, 1178 febbraio, Rialto; Gradolone Gradenigo, 1168 settembre, Rialto; Vitale Zi, 1190 settembre, Chioggia.

averi.⁴¹⁷ Al contrario, se gli eredi di Pietro Zusto e di Ugerio Badoer⁴¹⁸ avessero riscosso le quote successorie a loro vincolate e i parenti di Giovanni Patavino avessero comprato le sue terre,⁴¹⁹ pure le loro offerte *pro anima* si sarebbero basate sui beni rimasti.

Da coloro che si trovavano in punto di morte ci si aspetterebbe maggiore 'pietà' nei confronti dei loro debitori, invece in molti casi i testatori affidavano la riscossione delle carte di credito agli esecutori o agli eredi. Il condono dei debiti andava a vantaggio sia dei diretti interessati minacciati dalla rovina finanziaria (poiché s'impegnavano anche la terra e la casa) sia dei testatori che, agendo con spirito caritatevole, contribuivano alla salvezza dell'anima.⁴²⁰ Tuttavia, questa scelta non pare aver trovato molta diffusione tra i creditori dei nostri testamenti che condonavano di rado e solo parzialmente i debiti delle loro 'vittime'.⁴²¹

Andrea Michiel stabiliva che la sposa Bianca, oltre a riscuotere le carte di credito del marito con le quali era stata investita la sua dote, avesse la potestà anche di quelle del cognato e del figlio. Paradossalmente, Andrea dava ordine che il *superfluum* degli altri beni incassati fosse devoluto *pro anima* e non, magari sempre a questo fine, lasciato ai debitori.⁴²² Giovanni Badoer trasferiva al fratello la *potestas* di ogni sua ricchezza quindi, si presume, pure dei suoi crediti,⁴²³ Orso Gorio⁴²⁴ e Pietro Zusto⁴²⁵ relegavano alle mogli questo compito, Enrico Zusto lo affidava alla madre e al fratello,⁴²⁶ e Giovanni da Ponte alle sue esecutrici.⁴²⁷ I fratelli Iubano ottenevano dal padre le carte dei suoi numerosi debitori e così l'erede di Gosmiro da Molin,⁴²⁸ mentre Matteo Calvano rammentava che il genero gli doveva 100 lire *de collegancia* e che il *compater* Giovanni Miliano era in debito per 240 lire.⁴²⁹

In poche occasioni i testatori si dimostravano indulgenti, esclusivamente poi verso una parte dei loro debitori per i quali, forse, nutrivano maggior compassione perché versavano in misere condizioni o perché tra loro e il creditore non esisteva solo un rapporto d'interesse. In questo senso agivano Pietro Enzo che 'scontava' di 20 lire la somma che gli doveva Petronia Vindelino,⁴³⁰ il *primicerius* di S. Marco Bonoaldo che riconsegnava a Palma, sua esecutrice testamentaria, la carta da lei firmata per il prestito di 40 lire,⁴³¹ e Leonardo Michiel che 'liberava' il fratello Nicola dal debito di 300 lire.⁴³² Infine, Simeone Felice non pretendeva l'interesse da coloro i quali avrebbero risarcito gli esecutori entro un anno, scadenza questa che, se non rispettata, legittimava i *commissarii* a usare le carte «cum omni vigore et robore».⁴³³

Si sono riscontrati rari casi di testatori che confessavano di essere in debito con qualcuno e affidavano agli eredi il compito di risarcire i loro creditori. Infatti, nel 1132 Enrico Zusto rammentava che Domenico Basilio andava rimborsato di «marcas de ariento undecim et media»,⁴³⁴ mentre la badessa Casota aveva avuto l'ordine dal conte Leonardo Michiel, in debito con il cugino, di consegnare a questi la cifra in questione.⁴³⁵

417. Enrico Zusto, 1155 marzo, Costantinopoli.

418. Pietro Zusto, 1152 maggio, Rialto; Ugerio Badoer, 1152 dicembre, Rialto.

419. Giovanni Patavino, 1187 giugno, Rialto.

420. GUZZETTI, *Le donne a Venezia*, cit., p. 51.

421. Facciamo notare che in alcuni atti non veniva specificata la riscossione dei crediti da parte del testatore. Ciò nonostante, il defunto affidava agli eredi o agli esecutori anche simili documenti, legittimando quindi gli stessi al risarcimento dei beni prestati.

422. Andrea Michiel, 1119 aprile, Rialto.

423. Giovanni Badoer, 1148 maggio, Costantinopoli.

424. Orso Gorio, 1151 luglio, Rialto.

425. Pietro Zusto, 1152 maggio, Rialto.

426. Enrico Zusto, 1155 marzo, Costantinopoli.

427. Giovanni da Ponte, 1172 agosto, Rialto.

428. Gosmiro da Molin, 1186 aprile, Rialto.

429. Matteo Calvano, 1197 agosto, Rialto.

430. Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto.

431. Bonoaldo, 1159 novembre, Rialto.

432. Leonardo Michiel, 1184 agosto, Rialto.

433. Simeone Felice, 1190 gennaio, Rialto.

434. Enrico Zusto, 1132 luglio, Palermo.

435. Leonardo Michiel, 1184 agosto, Rialto.

LASCITI A FINI CARITATEVOLI

Davanti alla morte, la gente si prefiggeva di non lasciare al caso la divisione dei beni ereditati e acquisiti durante la propria esistenza né di trovarsi al cospetto dell'Eterno nella pienezza dei peccati. Anche se spesso non dichiarato, le donazioni con cui venivano onorate chiese, monasteri, religiosi e monache avevano l'implicito richiamo alla salvezza dell'anima. A questo obiettivo erano orientate pure le opere di carità che, se da una parte contribuivano a soccorrere i bisognosi, dall'altra 'premiavano' spiritualmente i benefattori.⁴³⁶ Tuttavia, dalle elargizioni dei nostri testamenti emerge una carente sensibilità nei confronti dei poveri, degli orfani e degli istituti pii, forse derivata dalla credenza che chiese e conventi (e, di conseguenza, gli ecclesiastici a questi annessi) fossero gli intercessori 'migliori' per conseguire la redenzione eterna.⁴³⁷ Non a caso nella maggioranza dei documenti in cui comparivano donazioni caritatevoli si faceva riferimento alle congregazioni religiose. Tra l'XI e il XII sec., il clero lagunare era diviso in cinque congregazioni (aumentate a nove successivamente),⁴³⁸ nate per accogliere i secolari dediti alla preghiera.⁴³⁹ All'inizio queste associazioni si mantenevano grazie ai legati testamentari e alle donazioni della gente, ma ben presto le stesse poterono vantare patrimoni costituiti pure da immobili con reddito fondiario.⁴⁴⁰ Nella maggioranza dei casi, al di là della salvezza dell'anima, non veniva fatta alcuna richiesta alle congregazioni a opera dei testatori e solo Giovanni da Ponte e Matteo Calvano ricordavano agli associati di quelle da loro beneficate di celebrarne l'anniversario.⁴⁴¹

Veniamo ai nostri documenti. Nella Venezia medievale le congregazioni note erano quelle di S. Michele Arcangelo (o S. Angelo, la più antica), S. Luca, S. Maria Mater Domini, S. Maria Formosa, Ss. Ermagora e Fortunato (o S. Marcuola), S. Silvestro, alle quali si aggiungerebbero, a partire dal XIII sec., le fraterne di S. Paolo (o S. Polo), S. Canciano e S. Salvatore.⁴⁴² Molto spesso i benefattori non identificavano le congregazioni alle quali donavano qualche cosa, ma si limitavano a riferirsi in generale alle *quinque, sex* o ad *unaquaeque congregatio*. Forse questa genericità derivava dal fatto che le congregazioni non erano ancora ben inserite tra le maglie della società lagunare e conseguivano lasciti «ai fini di preghiera» come qualsiasi altra struttura monastica.⁴⁴³

Il 'solito' generoso Pietro Enzo, Pietro Zusto, Ugerio Badoer e Gradolone Gradenigo lasciavano 50 lire alle *quinque congregaciones veneziane*,⁴⁴⁴ Giovanni da Ponte donava 25 lire a quelle sei alle quali era devoto per celebrarne il ricordo,⁴⁴⁵ e sempre sei erano le associazioni che ottenevano denaro da Giovanni Patavino.⁴⁴⁶ Il prete Enrico Lambardo privilegiava la congregazione di S. Angelo rispetto alle altre cinque beneficate,⁴⁴⁷ il conte Leonardo Michiel⁴⁴⁸ e Cassiano⁴⁴⁹ consegnavano rispettivamente 50 e 20 lire a ciascuna

436. PERINI, *Motivi etico-religiosi*, cit., p. 122.

437. Anche nei testamenti trevigiani del XVIII sec., ad es., si nota questa mancanza, ancora più evidente se confrontata con i legati in particolare ai monasteri: VARSORI, *Il testamento*, cit., pp. 179-180.

438. A proposito delle congregazioni veneziane segnaliamo: B. BETTO, *Le nove congregazioni del clero di Venezia (sec. XI-XV)*, Padova, 1984.

439. Ivi, p. 89.

440. ZORDAN, *Le persone*, cit., p. 250.

441. Probabilmente all'epoca da noi considerata «la beneficenza alle congregazioni» non è legata «ad obblighi di ricambio di natura spirituale» e la stessa «indeterminatezza con la quale sono ricordate» richiama il fatto che non dovevano essere molto conosciute (BETTO, *Le nove congregazioni*, cit., pp. 31-32).

442. Ivi, p. 26.

443. Ivi, p. 29.

444. Nell'ordine: Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto; Pietro Zusto, 1152 maggio, Rialto; Ugerio Badoer, 1152 dicembre Rialto; Gradolone Gradenigo, 1168 settembre, Rialto.

445. Giovanni da Ponte, 1172 agosto, Rialto.

446. Giovanni Patavino, 1187 giugno, Rialto.

447. Enrico Lambardo, 1172 agosto, Rialto.

448. Leonardo Michiel, 1184 agosto, Rialto.

449. Cassiano, 1191 dicembre, Rialto.

congregatio Rivoalti, e Matteo Calvano offriva alle associazioni *huius terre* ben 120 lire affinché lo commemorassero ogni anno.⁴⁵⁰

Alcune persone precisavano le congregazioni che avrebbero conseguito un lascito testamentario e, in base al numero delle donazioni, sembra che la favorita fosse la fraterna di S. Angelo.⁴⁵¹ Con probabilità questa preferenza derivava dall'antichità di tale congregazione, ragione che l'aveva resa anche la più nota. Seguivano le *congregationes* di S. Ermagora,⁴⁵² S. Luca,⁴⁵³ S. Maria Formosa,⁴⁵⁴ S. Maria Mater Domini⁴⁵⁵ e S. Silvestro.⁴⁵⁶

Qualche altruista testatore pensava anche di alleviare le sofferenze degli indigenti offrendo soprattutto denaro agli *hospitales* della città, cioè ai ricoveri per i pellegrini, i poveri e gli ammalati.⁴⁵⁷ Nel XII sec. Venezia non poteva vantare, rispetto ad altre realtà urbane coeve, «un sistema ospedaliero monastico» e perciò venivano creati questi luoghi di assistenza nelle vicinanze delle chiese lagunari «dalle quali acquistavano intitolazione e delle quali costituivano un particolare patrimonio» ricettivo di donazioni e lasciti *mortis causa*.⁴⁵⁸ Si sa che all'epoca da noi considerata esistevano gli ospedali di S. Marco, S. Giovanni, S. Clemente, S. Elena, S. Biagio di Spinalunga, S. Leone papa e quelli di pertinenza dell'episcopio clodiense.⁴⁵⁹ Soltanto tre testatori rammentavano gli *hospitales* tra i loro istituti caritatevoli beneficiati e quello di S. Giovanni è l'unico ad essere veramente nominato. Ugerio Badoer lasciava 5 lire ad ogni ospedale veneziano,⁴⁶⁰ Giovanni Patavino offriva «ad hospitaletm Sancti Iohannis» 5 lire e «duos letos»,⁴⁶¹ e Vitale Zi 30 lire ad ognuno di quelli dell'*episcopatus Clugiensis*, oltre a mantenere stabile la donazione fatta in precedenza «ad hospitaletm Sancti Iohannis».⁴⁶²

I capitolari che regolavano le confraternite devozionali veneziane nascevano nel Duecento,⁴⁶³ tuttavia i documenti analizzati ci forniscono notizie di alcune *scole* costitutesi durante il XII sec.. Nelle isole della laguna il termine *scola* veniva attribuito sia alle associazioni artigiane sia alle *societates* messe in piedi liberamente dal laicato veneziano.⁴⁶⁴ I pochi testamenti che consideravano queste realtà rammentavano solo le *scole* religiose con scopi assistenziali e caritatevoli a cui appartenevano persone di diversi ceti sociali. Queste associazioni soccorrevano non solo i confratelli caduti in disgrazia,⁴⁶⁵ ma anche coloro che non facevano parte della *scola* con preferenza per «i carcerati o i poveri ricoverati nei diversi ospizi della città».⁴⁶⁶ Seppur all'epoca prive di personalità giuridica, le *scole* veneziane possedevano la capacità di incassare donazioni e legati testamentari e «di essere titolari di diritti patrimoniali».⁴⁶⁷ Nei testamenti analizzati di rado si menzionavano queste fraterne e, almeno in due occasioni, i lasciti costituiti

450. Matteo Calvano, 1197 agosto, Rialto.

451. Orso Gorio, 1151 luglio, Rialto; Bonoaldo, 1159 novembre, Rialto; Enrico Iubano, 1172 agosto, Rialto; Enrico Lambardo, 1172 agosto, Rialto; Gosmiro da Molin, 1186 aprile, Rialto.

452. Romano, 1151 febbraio, Rialto; Bonoaldo, 1159 novembre, Rialto; Enrico Iubano, 1172 agosto, Rialto.

453. Bonoaldo, 1159 novembre, Rialto; Enrico Iubano, 1172 agosto, Rialto.

454. Enrico Iubano, 1172 agosto, Rialto; Gosmiro da Molin, 1186 aprile, Rialto.

455. Enrico Iubano, 1172 agosto, Rialto.

456. Gosmiro da Molin, 1186 aprile, Rialto.

457. U. STEFANUTTI, *Gli ospedali di Venezia nella storia e nell'arte*, Reggio Emilia, 1957, p. 702.

458. ZORDAN, *Le persone*, cit., p. 460.

459. BESTA, *Il diritto e le leggi*, cit., p. 45, n. 4; p. 46, n. 1. Cfr. STEFANUTTI, *Gli ospedali*, cit., p. 703; ZORDAN, *Le persone*, cit., p. 460.

460. Ugerio Badoer, 1152 dicembre, Rialto.

461. Giovanni Patavino, 1187 giugno, Rialto.

462. Vitale Zi, 1190 settembre, Chioggia.

463. STEFANUTTI, *Gli ospedali*, cit., pp. 704-706.

464. ZORDAN, *Le persone*, cit., p. 440 e n. 146. In merito alle scuole 'piccole' veneziane nel basso Medioevo si rimanda, da ultimo, all'opera di F. ORTALLI, «Per salute delle anime e delli corpi». *Scuole piccole a Venezia nel tardo Medioevo*, Venezia, 2001.

465. ORTALLI, «Per la salute», cit., p. 91.

466. Ivi, p. 92.

467. ZORDAN, *Le persone*, cit., p. 414 e p. 448.

a loro favore provenivano da associati. Non sembra essere un confratello Vitale Zi che concedeva a delle *scole* non dichiarate (forse di Chioggia, luogo d'origine del testatore) una somma di denaro;⁴⁶⁸ invece Cassiano da S. Marco chiamava *mea* la «fraternitas [...] de scola Sancte Marie de Cruciaris», alla quale donava 10 lire.⁴⁶⁹ Matteo Calvano potrebbe essere l'unico testatore ad appartenere ad una congregazione artigiana. Infatti, l'esecutrice testamentaria dell'interessato aveva l'incarico di tributare alla *scola* (non definita) del padre 10 lire, ma non sotto forma di lascito, piuttosto come 'tassa'. Infatti Matteo non parla di *dimittere*, vale a dire lasciare (come nei casi visti) qualche bene alla scuola, ma di *debere dare* la somma prescritta, quasi fosse un suo dovere, «per deganos», cioè consegnandola ai decani. Questi erano incaricati dalle congregazioni di segnalare in un 'rotolo' i nomi degli associati del gruppo di loro riferimento, di dare notizia della morte e i funerali di un fratello e, importante per il nostro discorso, comunicare ad ogni membro la periodica cifra d'iscrizione alla scuola.⁴⁷⁰ Probabilmente Matteo Calvano alludeva, quando parlava delle 10 lire, alla quota associativa della propria *scola* che andava consegnata proprio ai decani. Prima abbiamo detto che forse Matteo apparteneva non tanto ad una confraternita religiosa, quanto ad una professionale. Il possesso di una *piscarya* da parte del testatore e l'accenno ad una imprecisa *scola* potrebbe far ipotizzare la presenza, all'epoca ancora embrionale, di quella che sarà la scuola di S. Nicolò dei pescivendoli.⁴⁷¹

Al gruppo dei beneficiati a scopo pio facevano parte anche «alcune categorie di emarginati e bisognosi», come i poveri, gli orfani, gli ammalati, i prigionieri e le ragazze nubili prive di dote.⁴⁷² Per quanto riguarda i nostri testamenti, i cosiddetti legati *incertae personae* riguardavano soprattutto i *pauperes* a volte in senso generico e a volte appartenenti ad un preciso luogo.⁴⁷³ Il doge Giustiniano Particiaco rammentava alla moglie ed alla nuora di donare qualcosa ai poveri se decise ad entrare in convento,⁴⁷⁴ il vescovo Orso dava seguito all'attività in campo assistenziale⁴⁷⁵ offrendo denaro agli indigenti,⁴⁷⁶ Pietro Enzo beneficiava i *pauperes Gradensis civitatis*,⁴⁷⁷ Giovanni Basilio elargiva parte dei suoi beni ai poveri⁴⁷⁸ e Cassiano prediligeva i miserabili della chiesa di S. Basso.⁴⁷⁹

Pare che nessun benefattore avesse a cuore la sorte degli orfani, in quanto disposizioni testamentarie a loro favore erano più uniche che rare. Le persone non appartenenti alla famiglia, ma con i quali i testatori avevano un rapporto di affetto, erano con probabilità i figliocci, cioè quei bambini che erano stati tenuti a battesimo proprio dai defunti. Infatti, Pietro Zusto nominava un *puer* di nome Domenico⁴⁸⁰ e Vitale Zi lasciava 15 lire per ogni «filium de aqua et Spiritu Sancto».⁴⁸¹ Soltanto il conte Leonardo Michiel sembrava conferire un lascito, oltretutto di una certa sostanza, ad un'orfana. Pensando al futuro della piccola, Leonardo dava ordine affinché la sua *puella*, allevata «pro Dei amore», ottenesse ben 200 lire come dote.⁴⁸²

468. Vitale Zi, 1190 settembre, Chioggia.

469. Cassiano, 1191 dicembre, Rialto. Pare che la chiesa di S. Maria de *Cruciaris* sia identificabile con quella dei Cruciferi: RANDO, *Una chiesa di frontiera*, cit., p. 270, n. 441.

470. ORTALLI, «Per le anime», cit., p. 23 e p. 91.

471. Per quanto riguarda la scuola dei «compra-vendi pesce» nel tardo Medioevo, cfr. ORTALLI, «Per le anime», cit., pp. 11-12, p. 31 e p. 166.

472. PERINI, *Motivi etico-religiosi*, cit., p. 122.

473. ZORDAN, *Le persone*, cit., p. 455.

474. Giustiniano Particiaco, 828 dicembre 25-829 agosto 31, Rialto.

475. RANDO, *Una chiesa di frontiera*, cit., p. 44.

476. Orso Particiaco, 853 febbraio, Rialto.

477. Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto.

478. Giovanni Basilio, 1183 maggio, Rialto.

479. Cassiano, 1191 dicembre, Rialto.

480. Pietro Zusto, 1152 maggio, Rialto.

481. Vitale Zi, 1190 settembre, Chioggia.

482. Leonardo Michiel, 1184 agosto, Rialto.

Per quanto riguarda le altre categorie dei bisognosi, unicamente al vescovo Orso premeva dare speranza ai prigionieri che avrebbero ricevuto una parte del *reliquum* della sua eredità.⁴⁸³

Le donazioni a favore degli indigenti non consistevano in una *pia causa* poiché a questi veniva conferita direttamente una semplice somma di denaro e non una rendita perpetua «con l'onere di amministrarla e utilizzarla per il soddisfacimento dei bisogni indicati dal testatore».⁴⁸⁴ Dopo la morte, toccava agli esecutori testamentari del defunto dare adempimento a queste elemosine distribuendole eventualmente ai poveri della parrocchia nel caso il testatore avesse ommesso il luogo in cui si trovavano i suoi beneficiati.⁴⁸⁵

La carente sensibilità nei confronti dei bisognosi fin qui vista non deve trarre in inganno, perché la società aveva trovato un sistema 'indiretto' con cui venire incontro alle loro sofferenze. Durante il XII sec. vennero a crearsi le opere pie, cioè istituzioni, congiunte ad una chiesa, con scopi assistenziali, di beneficenza e di ausilio a coloro che versavano in misere condizioni.⁴⁸⁶ Siccome «per mandato divino» gli enti religiosi dovevano prendersi cura dei deboli, gran parte dei patrimoni erano usati per migliorarne l'esistenza. Ben presto le ricchezze delle varie chiese lagunari vennero divise in base alla loro 'destinazione' e così anche quelle destinate ai bisognosi, convergenti appunto nelle opere, acquisirono una loro fisionomia e gestione.⁴⁸⁷ Dunque, se i testatori volevano evitare che la loro donazione si disperdesse «nell'indistinto patrimonio dell'ente gratificato», destinavano il bene all'opera pia della medesima chiesa.⁴⁸⁸ Così facendo, anche il compito degli esecutori testamentari veniva facilitato poiché a questi toccava solamente la consegna del legato al responsabile dell'opera misericordiosa. Ad es., i *commissarii* di Giovanni Patavino avevano l'incarico di conferire 5 lire all'opera della chiesa di S. Daniele *de Ruskiiliano*,⁴⁸⁹ il figlio di Gosmiro da Molin offriva 10 lire a quella annessa a S. Gervaso,⁴⁹⁰ e alle opere delle chiese clodiensi di S. Maria, S. Giacomo e S. Andrea andavano ciascuna 7 lire e ½ da parte di Vitale Zi.⁴⁹¹

Tuttavia, l'*opera* in generale che riscuoteva maggior consenso era quella nata all'ombra della chiesa più importante della laguna, ovvero la Basilica di S. Marco. L'*opus Sancti Marci* si distingueva dalle istituzioni analoghe perché ricopriva una funzione pubblica «di carattere amministrativo-finanziario».⁴⁹² Verso la seconda metà del XII sec. il governo veneziano provvide al riordinamento della Basilica marciana e, proprio in questo periodo, si venne a costituire l'opera, soprintesa dai *procuratores* che ne organizzavano l'amministrazione. I procuratori erano addetti alla custodia dei capitali affidati per ragioni diverse (che contemplavano anche il sequestro giudiziale) all'istituzione.⁴⁹³ Tuttavia, le prime ricchezze entrate a far parte del patrimonio dell'opera di s. Marco e composte da lasciti testamentari, donazioni private e pubbliche, dovevano essere utilizzate per completare i lavori strutturali e decorativi della Basilica e per sopperire alle spese legate alla sua manutenzione.⁴⁹⁴ Con il passare del tempo, l'*opus Sancti Marci* subì una radicale trasformazione acquisendo un ruolo specifico nell'amministrazione pubblica⁴⁹⁵ e i suoi

483. Orso Particiaco, 853 febbraio, Rialto.

484. ZORDAN, *Le persone*, cit., p. 456.

485. Il compito di assegnare ai *pauperes* i lasciti testamentari poteva essere assolto dall'autorità religiosa, in base a consuetudini antiche, in mancanza della nomina degli esecutori (ZORDAN, *Le persone*, cit., p. 457).

486. BESTA, *Il diritto e le leggi*, cit., p. 45.

487. ZORDAN, *Le persone*, cit., p. 457.

488. Ivi, p. 458.

489. Giovanni Patavino, 1187 giugno, Rialto.

490. Gosmiro da Molin, 1186 aprile, Rialto.

491. Vitale Zi, 1190 settembre, Chioggia.

492. ZORDAN, *Le persone*, cit., p. 462.

493. RANDO, *Una chiesa di frontiera*, cit., p. 210.

494. ZORDAN, *Le persone*, cit., p. 463.

495. RANDO, *Una chiesa di frontiera*, cit., p. 211.

procuratori furono obbligati ad occuparsi di diverse attività, come quella «connessa ai pagamenti degli interessi relativi ai prestiti pubblici». ⁴⁹⁶ L'opera divenne il luogo ritenuto più adatto per il deposito e la tutela del denaro pubblico, dei pegni preziosi, delle ricchezze ereditarie e di ciò che era legato alla questione successoria o che il governo, a seconda dei casi, reputava necessario garantire.

Tra i documenti analizzati, alcuni testatori rammentavano l'opera marciana nell'elenco degli enti gratificati, beneficiandola con varie somme di denaro. Infatti, Giovanni Badoer, il sacerdote Romano ed Enrico Iubano donavano 20 lire, ⁴⁹⁷ Pietro Zusto ne offriva 40, ⁴⁹⁸ Ugerio Badoer e Vitale Zi 50. ⁴⁹⁹

Collegato alla chiesa di S. Marco, rammentiamo il lascito del doge Giustiniano Particiaco, il quale dava disposizione che «infra territorium sancti Zacharie» venisse edificata una basilica in onore *beati Marci*. Per la costruzione sarebbero state utilizzate le pietre della casa appartenuta a «Theophilato de Torcello». ⁵⁰⁰ Invece, nel 1123 Pietro Enzo offriva 50 lire «ad ecclesiam Sancti Marci in [...] restauracione». ⁵⁰¹

Visto che si è parlato dell'edificazione e del restauro della Basilica marciana non guasta considerare pure le donazioni di altri testatori che in questo senso avevano gratificato altre chiese il cui abbellimento sarebbe andato anche 'a gloria' dei benefattori. Il vescovo Orso si premurava di conferire 300 lire d'argento *pro restauracione* della chiesa di S. Pietro, e un'altra somma andava *in restauracione* delle chiese e dei monasteri lagunari. ⁵⁰² Ancora Pietro Enzo sosteneva le spese per il restauro della chiesa «Sancti Petri Olivolensis» oltre a quello della Basilica marciana e dell'*ecclesia* di S. Moisè. ⁵⁰³ Enrico Iubano pensava al ripristino della chiesa di S. Maurizio a cui conferiva 30 lire, ⁵⁰⁴ mentre quella di S. Barnaba *in opera* riceveva denaro da Giovanni Patavino. ⁵⁰⁵ Infine, Giovanni Basilio versava 25 lire alla chiesa di S. Giovanni Grisostomo non per il suo restauro, ma «pro faciendo pozis». ⁵⁰⁶

Dopo aver accontentato i parenti distribuendo loro le ricchezze familiari e raccomandato l'anima a Dio attraverso donazioni più o meno misericordiose, il testatore rivolgeva il pensiero agli amici, ai conoscenti o ai colleghi di lavoro (spesso, i compagni di viaggio) donando loro qualcosa che ne rammentasse la memoria. Pure in quest'occasione, i lasciti erano formati da beni liquidi e a volte da oggetti domestici. Enrico Zusto regalava denaro ad alcuni uomini e, tra loro, uno otteneva pure «crosina una et camiseas duas et parias duas de bragas» a cui aggiungeva uno scaldaleto. ⁵⁰⁷ I religiosi Romano, Bonoaldo ed Enrico Lambardo, Pietro Zusto, Ugerio Badoer e Cassiano elargivano alle persone care (uomini e donne) dalle 4 alle 50 lire. ⁵⁰⁸

Come il suo antenato, l'omonimo Enrico Zusto nel 1155 si ricordava degli amici lasciando qualche soldo ed alcuni suoi indumenti, come pellicce, una gonella ed un mantello. ⁵⁰⁹ Domenico Luvaro sembrava più pratico nel disporre i lasciti ai conoscenti (o, forse in questo caso, ai suoi dipendenti) perché concedeva loro la possibilità di continuare a lavorare nelle saline anche se destinate al convento di S. Cipriano di Murano. ⁵¹⁰ Infine,

496. ZORDAN, *Le persone*, cit., p. 465.

497. Giovanni Badoer, 1148 maggio, Costantinopoli; Romano, 1151 febbraio, Rialto; Enrico Iubano, 1172 agosto, Rialto.

498. Pietro Zusto, 1152 maggio, Rialto.

499. Ugerio Badoer, 1152 dicembre, Rialto; Vitale Zi, 1190 settembre, Chioggia.

500. Giustiniano Particiaco, 828 dicembre 25-829 agosto 31, Rialto.

501. Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto.

502. Orso Particiaco, 853 febbraio, Rialto.

503. Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto.

504. Enrico Iubano, 1172 agosto, Rialto.

505. Giovanni Patavino, 1187 giugno, Rialto.

506. Giovanni Basilio, 1183 maggio, Rialto.

507. Enrico Zusto, 1132 luglio, Palermo.

508. Nell'ordine: Romano, 1151 febbraio, Rialto; Bonoaldo, 1159 novembre, Rialto; Enrico Lambardo, 1172 agosto, Rialto; Pietro Zusto, 1152 maggio, Rialto; Ugerio Badoer, 1152 dicembre, Rialto; Cassiano, 1191 dicembre, Rialto.

509. Enrico Zusto, 1155 marzo, Costantinopoli.

510. Domenico Luvaro, 1176 agosto, Rialto.

il conte Leonardo Michiel assegnava 30 lire al *magister* Ianone e concedeva addirittura *omnes vineas* del suo *comitatus* al *fidelis* Montanario.⁵¹¹

Non ci resta che verificare il rapporto che intercorreva tra i testatori e i domestici ovvero gli schiavi e le *ancillae* che popolavano le case dei Veneziani. Consapevoli del valore che gli schiavi attribuivano alla libertà e, soprattutto, consci che la manomissione di questi avrebbe di certo giovato alla propria redenzione spirituale, i testatori riscattavano i servi e le *ancillae* della casa spesso conferendo loro qualche bene. La liberazione apparteneva ad una delle «tematiche etico-religiose più frequenti nelle disposizioni testamentarie» dei Veneziani e quindi, accanto ai legati a beneficio dei carcerati e delle prostitute⁵¹² (quest'ultimi presenti nei testamenti degli abitanti della laguna del XIV sec., ma non in quelli qui analizzati),⁵¹³ s'incontrava anche l'affrancamento degli schiavi e delle serve. La presenza di un rilevante numero di domestici non liberi nella laguna era un fenomeno molto importante sia dal punto di vista economico e giuridico sia da quello sociale.⁵¹⁴ Infatti, il traffico degli schiavi messo in atto dai Veneziani continuava nonostante i divieti imperiali e pontifici tesi a farlo cessare. Questa 'manodopera' proveniva in particolare dalle zone non cristiane e veniva impiegata dai privati, dallo Stato e addirittura dai rappresentanti della Chiesa. Nonostante la situazione, gli schiavi avevano diritto ad un matrimonio e ad una famiglia legali, a possedere ricchezze, a agire in diversi negozi giuridici e ricorrere alla legge. Proprio in laguna con il passare del tempo la questione giuridica servile andò migliorando e gli schiavi vennero sostituiti poco alla volta con dipendenti salariati. Il crescente cambiamento in favore dei servi pare comprovato dalla grande quantità di manomissioni disposte dalla gente in punto di morte. A volte sottoposti ad alcune condizioni (ad es., servire gli eredi per un certo periodo, come più avanti vedremo), gli schiavi e le *ancillae* conquistavano la libertà dopo l'apertura del testamento e gli esecutori o gli eredi del defunto avevano l'onere di affrancarli e donare loro (se stabilito dal benefattore) qualche cosa.⁵¹⁵ Viene da pensare che, dopo anni di servizio, tra i padroni e i domestici si fosse instaurato un rapporto affettivo, e se per i primi c'era l'interesse di non perdere i dipendenti, per i secondi nasceva il problema di 'sopravvivere' nella società lagunare. Quindi poteva accadere che alcuni servi e schiave preferissero, da liberi, continuare a lavorare nelle dimore e nelle terre degli ex proprietari.

Di fronte alla morte, alcuni testatori veneziani donavano la libertà ai dipendenti, ma nulla di più. Infatti, il doge Giustiniano Particiaco e il conte Leonardo Michiel affrancavano «servos et ancillas» della loro casa, ma non donavano loro nessun bene.⁵¹⁶ Invece la maggioranza di coloro che avevano disposto la manomissione degli schiavi affiancava alla *libertas* la resa degli oggetti e degli abiti appartenuti ai servi e aggiungeva un lascito in denaro o qualche oggetto personale. Giovanni Badoer, il fratello Ugerio, Pietro Zusto ed Enrico Iubano fornivano delle cifre (in lire, solidi e perperi) agli schiavi, di uguale valore per ogni domestico oppure privilegiando alcuni (o alcune) rispetto agli altri.⁵¹⁷ In qualche occasione le *ancillae* e i servi conseguivano oggetti di vario genere o biancheria per la casa sia di loro 'proprietà' sia di pertinenza del padrone. Dopo aver concesso la libertà a tutta la sua *familia* il prete Romano forniva alle schiave Mariota e Mirave e ai servi Giovanni e Isnardo denaro, coperte, pellicce (una destinata alla sorella di Isnardo), lenzuola e materassi.⁵¹⁸ Nel 1172 Giovanni da Ponte rilasciava le ancelle Tessava e Gisla

511. Leonardo Michiel, 1184 agosto, Rialto.

512. PERINI, *Motivi etico-religiosi*, cit., p. 123.

513. Solo il vescovo Orso aveva donato del denaro a vantaggio dei prigionieri.

514. ZORDAN, *Le persone*, cit., p. 23.

515. Ivi, p. 43.

516. Giustiniano Particiaco, 828 dicembre 25-829 agosto 31, Rialto; Leonardo Michiel, 1184 agosto, Rialto.

517. Giovanni Badoer, 1148 maggio, Costantinopoli; Ugerio Badoer, 1152 dicembre, Rialto; Pietro Zusto, 1152 maggio, Rialto; Enrico Iubano, 1172 agosto, Rialto.

518. Romano, 1151 febbraio, Rialto.

con qualche soldo, un cofanetto, i letti, ed altri beni oltre la possibilità di continuare a vivere «in recevene [...] mansionis» finchè lo desideravano.⁵¹⁹ Soltanto in un altro caso il padrone concedeva addirittura la proprietà di un immobile agli ex schiavi: Vitale Zi affidava al servo Oliano un pezzo di terra e vigna presso Chioggia.⁵²⁰ Infine, ricordiamo la donazione del religioso Enrico Lambardo che elargiva denaro alla serva Giuditta, e al servo Chosar 12 lire, un letto, una coperta e una pelliccia d'agnello;⁵²¹ seguono le gratificazioni agli schiavi da parte di Gosmiro da Molin,⁵²² Simeone Felice⁵²³ e Matteo Calvano.⁵²⁴

Si è detto che la libertà concessa ai propri domestici in sede testamentaria non aveva effetto immediato in quanto il padrone aveva il diritto di richiedere ai servi (o ad una parte di loro), di sottostare ad alcune condizioni, ad es. lavorare per gli eredi e la vedova ancora per qualche anno. Questo vincolo permetteva ai familiari di continuare ad usufruire di manodopera 'collaudata' ed evitare di essere privati di servitori fidati. Estinto il patto, le *ancillae* e gli schiavi acquisivano la manomissione e uscivano dalla casa del defunto oppure, come si presume potesse spesso accadere, diventavano dipendenti salariati dei figli dell'ex-padrone. Dunque, vediamo cosa esigevano i testatori in cambio della libertà donata ai servi. Rispetto a Valtero, alla moglie ed ai suoi figli (che ottenevano un'immediata liberazione), le ancelle Menega e Dobraza avevano l'obbligo di restare a tempo indeterminato con la vedova di Andrea Michiel, Bianca. Forse spettava alla donna decidere quando rilasciarle veramente.⁵²⁵ Neanche Pietro Enzo reputava conveniente sottrarre alla sposa tutti i servitori, e così permetteva a Petronia di scegliersi l'ancella che avrebbe lavorato per lei fino alla morte.⁵²⁶ Le schiave di Giovanni Badoer avrebbero abbandonato la famiglia solo dopo il matrimonio delle tre figlie. Tuttavia, se la vedova fosse rimasta tale, poteva trattenere le donne a suo piacimento.⁵²⁷ La sposa di Orso Gorio otteneva i servizi di Bratigna per quindici anni,⁵²⁸ Rachele e Mariota Badoer tenevano con loro i servi per un lustro,⁵²⁹ lo schiavo di Gradolone Gradenigo si trovava a dipendere dall'erede fino alla sua maggioranza,⁵³⁰ mentre Radoano lavorava per il figlio di Gosmiro da Molin soltanto per un anno.⁵³¹ Infine, Simeone Felice permetteva agli eredi di sfruttare ancora per cinque anni gli schiavi,⁵³² e Vitale Zi ordinava ad Oliano di restare con Mirito per un decennio.⁵³³

I documenti del periodo considerato menzionavano soltanto schiavi e ancelle, ma quasi mai domestici liberi pagati per il loro lavoro. Come abbiamo già detto, il testamento del sacerdote Biagio pare l'unico a ricordare questo aspetto. Infatti, Lucia era la donna *in servizio* del religioso e il fatto che Biagio non ne ordinasse la manomissione dimostra che nella sua casa non lavoravano ancelle (come nelle dimore, invece, di Romano ed Enrico Lambardo), ma donne libere.

519. Giovanni da Ponte, 1172 agosto, Rialto.

520. Vitale Zi, 1190 settembre, Chioggia.

521. Enrico Lambardo, 1172 agosto, Rialto.

522. Gosmiro da Molin, 1186 aprile, Rialto.

523. Simeone Felice, 1190 gennaio, Rialto.

524. Matteo Calvano, 1197 agosto, Rialto.

525. Andrea Michiel, 1119 aprile, Rialto.

526. Pietro Enzo, 1123 novembre, Rialto.

527. Giovanni Badoer, 1148 maggio, Costantinopoli.

528. Orso Gorio, 1151 luglio, Rialto.

529. Ugerio Badoer, 1152 dicembre, Rialto.

530. Gradolone Gradenigo, 1168 settembre, Rialto.

531. Gosmiro da Molin, 1186 aprile, Rialto.

532. Simeone Felice, 1190 gennaio, Rialto.

533. Vitale Zi, 1190 settembre, Chioggia.

CONCLUSIONI

La famiglia costituiva il centro intorno al quale ruotavano gli interessi della gente che testava. Visto che l'atto di ultima volontà veniva fatto redigere soprattutto in punto di morte, i testatori erano coscienti di possedere un lasso di tempo ristretto nel quale 'dire tutto'. Anche se ancora in possesso della ragione, la malattia, spesso grave, conduceva l'individuo a considerare tutti i suoi beni ed a destinarli nel migliore dei modi senza scontentare nessuno. Quelle cose 'materiali' che a volte non venivano rammentate, trovavano posto nel *reliquum* o facevano parte dell'*inordinatum* la cui gestione era affidata agli eredi qualora il defunto non avesse dato disposizioni in merito. Venuto meno l'uso classico di eleggere l'erede universale, era stata 'istituita' la figura del *commissarius*, persona fidata a cui il testatore consegnava la distribuzione delle sue sostanze. Ed anche a questo proposito ritorna evidente l'importanza attribuita alla famiglia, in quanto erano soprattutto i parenti stretti dell'interessato ad essere chiamati a vestire i panni degli esecutori testamentari, addirittura poco più che bambini. La funzione di questi *commissarii* minorenni forse aveva solo lo scopo di rendere gli eredi comunque partecipi alle questioni patrimoniali domestiche; con probabilità, questa scelta era dettata da semplice affetto paterno, cioè quello di far condividere in qualche modo anche ai figli piccoli le scelte del capofamiglia.

I testamenti dei *patres familias* veneziani rivelano la preoccupazione che soprattutto tra la vedova e gli eredi vengano a guastarsi i rapporti causando divisioni nel nucleo domestico. Siccome le liti familiari potevano essere la conseguenza di una sconveniente successione patrimoniale, il testatore denunciava la posizione economica di ogni parente e affidava in particolare alla sposa l'impegno a mantenere unita la progenie. I capi famiglia esercitavano un certo potere sul destino dei figli sia dal punto di vista patrimoniale sia affettivo. Infatti, la ricchezza degli eredi derivava dalla magnanimità del padre che tuttavia non faceva preferenze tra i maschi (vale a dire, non delegava i beni maggiori esclusivamente al primogenito), ma interveniva con efficacia qualora si fossero presentati dei dissidi tra i figli e la vedova, addirittura minacciando gli *heredes* della perdita della successione. Nulla di negativo da dire per quanto riguarda il trattamento economico che il testatore riservava alla moglie dopo la sua morte. La donna 'meritevole' di un certa attenzione da parte del marito, era quella pronta a sacrificare la sua rinnovata libertà per continuare ad accudire i figli ed a gestire in veste di sostituto *pater* le ricchezze maritali assieme agli eredi; altresì poteva accadere che la scelta della sposa di restare *vidua* non fosse motivata altro che da semplice amore nei confronti del marito, e quindi diventava 'logico' conservarne l'onore. Le conseguenze patrimoniali che si traevano da questa soluzione avvantaggiavano entrambi i coniugi in quanto il testatore non avrebbe dovuto riconsegnare alla sposa la dote e i beni che le competevano seguitando ad amministrarli nell'insieme delle altre ricchezze, mentre la donna avrebbe ottenuto l'agiatezza economica e occupato una posizione di spicco all'interno della famiglia.

Altro interesse del testatore riguardava il destino delle proprietà immobiliari che lui stesso aveva ereditato da altri parenti e acquistate in vita. Come accadeva altrove, i Veneziani beneficiavano gli uomini della famiglia, soprattutto i figli, conferendogli il possesso delle terre, case, saline e delle zone di caccia e di pesca, quindi di ciò che costituiva il 'grosso' delle sostanze domestiche.

Il passaggio di proprietà ai maschi permetteva che i beni maggiori non sfuggissero al controllo della famiglia, cosa che sarebbe avvenuta qualora fossero state le figlie ad ottenere gli stessi. Il principio di agnazione non impediva alla Veneziana di esercitare i suoi diritti anche sul possesso e la gestione delle ricchezze fondiarie, ma i *patres* in

generale privilegiavano i figli per il semplice fatto che i beni non sarebbero usciti per sempre dagli interessi domestici. Le stesse leggi lagunari si premuravano di salvaguardare i patrimoni delle famiglie veneziane affidando alla cura delle donne, che richiedevano ai propri parenti la dote per maritarsi, e a quelli del defunto sposo la resa di ogni loro capitale, in particolare i beni mobili. Ciò non diminuiva le aspettative patrimoniali della donna poiché poteva richiedere anche l'investimento degli immobili (sia della famiglia d'origine sia di quella acquisita) qualora lesa nei suoi diritti. Comunque alle figlie venivano lasciate di preferenza somme di denaro più o meno sostanziose in base alla disponibilità economica domestica, ma talvolta le stesse erano 'onorate' anche con immobili che avrebbero avuto modo di amministrare pure da nubili.

Ordinata la questione in merito ai possedimenti fondiari e ai capitali (spesso investiti dai Veneziani in imprese commerciali oltremare), il testatore pensava di lasciare qualcosa anche ai parenti affinché si rammentassero di lui. I doni solitamente si concretizzavano in cifre di diverso valore (a seconda dell'affetto tra l'interessato e il beneficiario), oggetti preziosi, indumenti e mobili.

La gente che testava aveva a cuore la sorte dei figli e delle figlie minorenni per cui i *patres* disponevano che la loro 'esistenza' fino al raggiungimento della maturità venisse organizzata da un tutore, la vedova o, in casi più rari, un parente fidato. Ad una persona di fiducia erano affidati anche i parenti che, almeno in apparenza, non erano autosufficienti, e un lascito con cui far fronte al loro mantenimento.

Dopo aver stabilito la distribuzione delle ricchezze, ammonito gli eredi di non tentare nulla contro le disposizioni di ultima volontà, e in definitiva aver fatto ordine tra gli interessi principali soprattutto legati all'unità della famiglia e dei beni domestici, i testatori volgevano il pensiero al destino 'immateriale' che li attendeva. Per rendere meno penosa la vita nell'Aldilà si ricorreva a tutto ciò che aveva il potere di 'aumentare' il valore dell'anima, quindi venivano disposte donazioni *pro anima*, elemosine agli indigenti, elargizioni a sacerdoti, monache, congregazioni religiose, e legati alle chiese, ai conventi, alle scuole ed alle opere di pietà. Dall'analisi dei testamenti dei Veneziani è emersa una scarsa sensibilità nei confronti dei meno fortunati, poiché le persone pare credessero che la salvezza spirituale si acquisisse più con le preghiere che non con le offerte pie. Non a caso gli enti maggiormente gratificati erano i monasteri, le *ecclesiae*, le congregazioni ecclesiastiche, e non mancavano quasi mai le donazioni (in particolare) agli uomini di Chiesa, quindi istituzioni e singoli individui che per 'vocazione' avevano modo di ricordare a Dio l'anima del generoso defunto. Con poca frequenza i testatori richiedevano espressamente preghiere forse perché certi di ottenerle comunque da parte di questi beneficiari. Tuttavia, capitava che venissero dettate condizioni per conseguire un lascito, come celebrare un certo numero di messe o commemorare l'anniversario della morte del defunto.

In molte occasioni i testatori davano ordine che il loro corpo trovasse pace nel cimitero di una precisa chiesa o di un determinato monastero. Rispetto a coloro che non fornivano alcuna indicazione in proposito, e che probabilmente sarebbero stati sepolti nel cimitero della parrocchia, queste persone dovevano avere una certa devozione nei confronti dell'ente religioso che avrebbe accolto le loro spoglie e in cui magari già riposavano altri familiari. Ciò nondimeno, la preferenza poteva essere dettata dalla 'moda', vale a dire dalla tendenza generale in alcune epoche di farsi seppellire in un posto (ad es. nel cimitero del riformato convento di S. Maria della Carità) invece che in un altro.

In alcune circostanze i testatori non pensavano solo alla redenzione della propria anima, ma anche a quella dei parenti o dei defunti in generale. Soprattutto in riferimento al primo caso, il testatore prescriveva che qualora un familiare fosse morto prima di aver riscosso il lascito a lui destinato, il bene stesso sarebbe stato totalmente o in parte

devoluto *pro anima* di entrambi i defunti. A volte succedeva che coloro che già avevano stabilito la quota che gli esecutori avrebbero distribuito per la salvezza spirituale dell'interessato concedevano a questo scopo anche il *reliquum* delle loro sostanze. Se non deciso dai testatori, toccava poi ai *commissarii* pensare alla destinazione ed alla quantità dei beni rimasti da dare *pro anima*.

L'atteggiamento delle persone che si trovavano alla fine dei loro giorni nei confronti dei debitori non si può certo definire compassionevole poichè raramente si indulgeva verso questi, e stupisce ancora di più la partecipazione all'attività di usurai dei religiosi e l'esclusione dai loro testamenti del condono. In molte occasioni i testatori affidavano la riscossione delle carte di credito agli eredi o agli esecutori testamentari. Solo pochi individui che avevano chiesto denaro all'interessato ottenevano l'annullamento del prestito probabilmente perché le misere condizioni in cui si trovavano a vivere avevano intenerito il testatore; a volte l'amicizia che poteva legare il creditore al debitore comportava la diminuzione della cifra da saldare o la revoca dell'interesse. Considerata questa parca sensibilità, viene da pensare che i Veneziani preferissero non ridurre i capitali della famiglia con gesti di pietà quale il condono dei debiti. Come per le poche elemosine agli indigenti, forse si pensava che attribuire denaro agli enti religiosi o alle persone di chiesa rendesse più immediato il riscatto dell'anima piuttosto che evitare la rovina finanziaria dei debitori. Se gli esecutori avevano il compito di riscuotere i prestiti o sequestrare gli immobili impegnati da coloro che erano in obbligo, su ordine dei testatori dovevano anche saldare i crediti da questi ottenuti.

Coloro che avevano lasciato qualche legato testamentario a scopo pio di preferenza lo indirizzavano alle opere di carità, cioè a quelle istituzioni misericordiose che si prendevano cura dei meno fortunati. Questa scelta favoriva da una parte il benefattore, poichè era sicuro che le sue offerte avrebbero aumentato il patrimonio riservato a fini caritatevoli dell'ente gratificato, e dall'altra gli esecutori testamentari che non si sarebbero trovati a distribuire l'elemosina a persone indistinte. Tuttavia, i Veneziani ritenevano poco importante fare offerte ad altre associazioni dedite a soccorrere i pellegrini e gli ammalati, di conseguenza gli *hospitales* lagunari raramente ricevevano denaro per sostenere le spese giornaliere. Altresì, i testatori devolvevano parte delle loro ricchezze alla costruzione o al restauro di qualche chiesa, come quella di S. Pietro di Castello o la celebre Basilica marciana.

Ordinato qualche lascito a beneficio degli amici e dei colleghi di lavoro (che, per lo più, erano mercanti quindi compagni di viaggio del testatore o gente a cui egli aveva affidato i suoi capitali), le persone di rado dimenticavano i loro servitori. Schiavi e ancelle venivano liberati e ricompensati per gli anni di lavoro con beni che non erano di loro esclusiva proprietà, perché spesso oggetti, abiti o denaro del padrone. Viene da pensare che il grado di generosità che i testatori dimostravano ai loro dipendenti rispondeva al legame affettivo che probabilmente si era instaurato dopo anni di servizio. Anche in questa occasione i testatori pensavano al futuro dei familiari, e per non privarli dei domestici richiedevano a questi di lavorare ancora per qualche tempo alle dipendenze degli eredi o della vedova.

GINO BENZONI

DALLA SANTIFICAZIONE DELLA MASSERIZIA
ALLA SANTIFICAZIONE DELL'AGRICOLTURA*

Ci son talune parole cui conviene stare dappresso. Son giunte a noi lungo i secoli, a mo' di deposito carico di passato. E su questo son come finestre spalancate a guardar dentro e all'indietro nel tempo. Parole di lungo corso, di lunga durata. Parole chiave, ricorrenti nel discorrere e nel ragionare, sagomanti i paesaggi mentali, esternanti psicologie collettive. Qui – procedendo corsivandola – ne scegliamo una piluccandola in una manciata di testi in cui compare, con citazioni che, per quanto brevi, la lascino un minimo respirare. *Massaria* o *massaritia* o *masseritia*. Ecco la parola che in questa sede c'interessa.

«Senza terra, / casalino, *massaria*»; così in una laude di Jacopone da Todi. C'è, nella *Cronica* dell'Anonimo Romano, un «ricco massaro» il quale, nella chiesa di Santo Spirito, generoso dona «*massaria* de vestiam». Assicurato, nelle *Rime* del padovano filovisconteo Francesco di Vannozzo, l'essere «fuor di pena» a chi sappia «far *massaria*». Nel *Novellino* di Masuccio Salernitano una badessa – avvisata che una qualche «fera pessima» sta facendo strage dei suoi «pullicini» – balza dal letto e con «trotto lupino» si precipita, a salvarla, nella «*massaria*», appunto, «de' suoi pulli», nel pollaio. «*Rozza gente*» – nel medesimo testo – quella «più atta a la coltura o *masseria* de bestiami che ad altri traffichi o lucrevoli esercizi». È evidente: *masseria* è sinonimo d'allevamento, inclusivo ovviamente, del possesso di bestie cui accudire. C'è il santo che – nel quattrocentesco volgarizzamento del benedettino camaldolese Niccolò Manerbi della *Legenda aurea* di Jacopo da Verazze – svuota la casa, vende «ogni sua *massaritia*» e dona il ricavato ai «poveri». E c'è un tale a Corsignano – stando all'*Esopo toscano* – il quale, per non sottostare a «malvagia signoria», preferisce anch'egli vendere «ogni sua *masserizia*», per poi trasferirsi altrove. Certo che la casa è valorizzata dalla «varietade della preziosa *masserizia*», come s'osserva nel *Boezio ... volgarizzato* «da maestro Alberto Fiorentino», ossia dal notaio, a Firenze, Alberto della Piagentina. I latini avrebbero detto *mobilia, supelectilia*. E al «delicato vivere» s'addice il letto di piume, ch'esso s'avvale di «*masserizia* preziosa» – così in un passo ficiniano –, quindi selezionata. Da eliminare – è sottinteso – il tanfoso polveroso vecchiume che ancora ingombra la casa; via i letti sfondati, le sedie rotte, le carabattole, le cianfrusaglie.

«Dinari a dovizia» su chi «fa ben *masserizia*», constata Cecco Angiolieri. Ma, nello stesso, compare, quasi «altro inferno», una «*massarizia* maledetta». Predicatore coi piedi per terra s. Bernardino da Siena, non certo ignaro degli andamenti domestici, delle necessità quotidiane. Sa bene che la «casa» comporta la «*massarizia*», cui accudisce «madonna Diligenza». Costei tien la «casa tutta netta», spazza, governa, rigoverna, ordina, riordina, cuce, serba. Il «fare *massarizia*» significa adunar «grano» e «bestiame» e pure «pannilini». A questo ci pensa l'uomo; ma poi sta alla donna «cuocere», «cucire», «filare». Ma, metaforicamente, far *massarizia*, può equivalere, a far tesoro nella mente. Come si stivano nella pancia delle galee le merci, anche quella – la mente – è stivabile di buoni propositi; può diventar un ordinato magazzino di precetti. In fin dei conti il savio è colui che, fatta *massarizia*, appunto, di saviezza, può guardare con soddisfazione alla tangibile *massarizia* «ragrumata» adoperando il senno che sa far tesoro dei consigli,

* Pensato e scritto questo testo per tentar di ricordare, da parte mia, quel che mi ha insegnato Alberto Tenenti, alla cui memoria è dedicato.

dell'esperienza, dei precetti, dei proverbi. Largo, comunque il ventaglio dei «fatti de la masserizia di casa». Fatti e, quindi, anche faccende e, dunque, anche fare «il pane, lavare il cappone», come precisa Paolo da Certaldo nel *Libro di buoni costumi*. Compito delle fantesche sotto la ferma direzione della padrona di casa, «saputa nella masserizia della», appunto, «casa», «di buono ingegno e provveduta», avveduta, «alla masserizia», come auspica, nei *Ricordi*, Giovanni di Pagolo Morelli, col quale concorda, nel *Reggimento e costumi di donna*, Francesco da Barberino. Ruolizzata in casa la padrona a «guardar» alle «cose», a «far buona e cauta masserizia», nell'amministrazione della domestica quotidianità sempre impegnata e attenta.

Ciò entro le pareti domestiche. Esortato, nelle *Rime* di Pulci, l'uomo ad attivarsi, invece, fuori, a star cogli «occhi aperti per ogni contrata», ad ingegnarsi a «far la masserizia», sicché gli «sia onore». Socialmente onorevole la masserizia, latrice di onorata visibilità, attestato di senno operativo premiato dal successo. Un'etica del lavoro, tutto sommato, quella che ruota attorno alla masserizia vagheggiata, corteggiata, realizzata in tante esistenze laboriose vissute con lei nella mente e pure nel cuore. Ma non tutti son venuti al mondo per impiegar così la vita. In «nessun modo mi possono acconciare / ad aver voglia di far masserizia», prorompe insofferente Cecco Angiolieri. Nel vivere affaccendato non c'è quella «letizia» che, invece, c'è nel tirar tardi la notte, nello schiamazzare, nel gozzovigliare, nell'andar a donne. Va da sé che, optando per siffatta «letizia», la masserizia va a rotoli. E nella disastrosa economia domestica magari passa la voglia di ridere, ci si inacidisce, ci si inasprisce, si incattivisce nel rancore pei parenti poco generosi; Cecco Angiolieri finisce coll'odiare il padre ma a sua volta come padre non deve essere gran che amato dai suoi figli; comunque 5 su 6 alla sua scomparsa rinunciano all'eredità paterna. I debiti del padre insolvente vorrebbero toglierseli di dosso.

Vien da dire che la masserizia – dotazione di «cose», scorta, accumulo – è anche un'aura, un'atmosfera: sa di benessere, di bucato, di pane appena fatto, di casa ben arieggiata; profuma di ordine, di pulito; è allietata dallo starnazzar delle galline. Il vocabolo è espansivo. Allargato l'ambito semantico. E divaricabile sin all'impalpabilità del senso di sicurezza da un lato e sin alle cataste di legna a fronteggiar i rigori del freddo invernale dall'altro. E, naturalmente, istituibile un nesso tra, per dir così, immaterialità e materialità. È ben con abbondante legname che s'affronta sicuri l'arrivo dell'inverno. È ben il fuoco acceso che invoglia a favellare. Ma che razza di «masserizia» è mai quella che – in una novella di Franco Sacchetti – «Berto», anatomicamente ben dotato, mette in mostra col suo «pengigliare tra li piè del deschetto» sul quale s'affatica? E – non è difficile capirlo – l'apparato genitale. È ben le sue «masserizie» che – nella *Nencia da Barberino* – Vallera cava lesto fuori, ad esprimere il suo focoso trasporto. Imprenscondibile connotato virile siffatta masserizia, di tutta evidenza se uno si ritrova «senza brache». E c'è chi può esibirne fiero in abbondanza e chi deve accontentarsi d'averne «poca». C'è come una beffarda giustizia redistributiva nella sorte che vuole miseramente «fornito» il vecchio straricco e, di contro, «grossamente fornito», il poveraccio. Vincente, su questo piano, sul primo il secondo. E, sempre su questo piano, il più squattrinato e ignorante degli scolari è avvantaggiato sul più dotto e remunerato dei dottori. Che le mogli dei più accreditati dei maestri preferiscano gli allievi più o meno scapestrati, più o meno destri in prodezze priapee, è sin, nella narrativa, nella novellistica, un *topos*. «Ciascun di noi ha la sua masserizia», constata malizioso Lorenzo de' Medici. La «più bella masserizia» è quella celata «in panni lini», ammicca Polizano. È la «disonesta faccenda» del frate arrapato colpita – in una novella del senese Pietro Fortini – con una gran ginocchiata dalla «fanciulla» aggredita. È il «durissimo nerbo» – in una novella di Bandello – d'un fornaio che assai «piaceva» a una gentildonna. Più o meno doviziose le case. E la ricchezza è ritenuta onorevole. Ma non è propriamente, per tanti ricchi

per tanti dottori, un «onore» l'assegnazione della cittadinanza onoraria di «Corneto», il paese dei cornuti. E parecchi che se la son meritata, per fortuna, di ciò son ignari. Comunque è un toponimo evocato nelle novelle, non nella trattatistica in generale, non nel dialogo albertiano *Della famiglia*.

In questo la coppia ben assortita non ha problemi d'intesa sentimentale e sessuale risolta sin sublimata com'è nella sinergia realizzata nel quotidiano culto della domestica masserizia. La quale è il perno, l'asse gravitazionale, il baricentro, il motore primo, il fine ultimo, il pensiero dominante, il collante, il mastice, il muro maestro a far esistere e consistere la famiglia in una dimora disciplinata e funzionalizzata alla ricezione, all'ordinata conservazione, all'incremento, al rinnovo della masserizia. Scorte alimentari, indumenti, utensili, vino, olio, legna, vasellame, posateria, corredi, corredini, lenzuola, copriletti, coperte, collane, gioie, gioielli e quant'altro – ma «quant'altro» l'adopero per l'ultima volta; ero tentato d'includerlo stabilmente nella mia personale masserizia lessicale, ma d'ora in poi ci rinuncio; con mio rammarico lo vedo incluso tra le parole da scartare segnalate nel supplemento domenicale de «Il Sole 24 ore» del 28 dicembre 2003 – o serve o esprime agio. Questo è masserizia. E masserizia pure madie e credenze, armadi e cantonali, cassetti e cassettoni dove quella vien collocata. E anche le pentole, gli spiedi, le padelle, i girrarosti, le casseruole, per farla mangiare, per renderla commestibile. Masserizia anche la «cura» a lei dedicata, la coscienza che se ne ha, la gestione a lei relativa, la sua produzione e riproduzione; anche il tempo richiesto ad adunarla, a conservarla, a impiegarla, ad accrescerla.

Va da sé che, con quest'accezione, quella, pur presente all'allargarsi del ventaglio semantico del vocabolo, delle facezie gravi, delle strizzate d'occhio, delle allusioni ridanciane finisce coll'essere incompatibile, collo stridere, col confliggere. E, allora, a tal punto rimossa – ad evitare offra il destro ad equivoci salaci – da impedire indebite intrusioni del riferimento anatomico – fisiologico. Questo sarebbe irridente, scalzante. Non starebbe in piedi la ricorrente *laudatio* della savia donna di casa. Che succederebbe se colei che – nei *Ricordi* di Giovanni di Pagolo Morelli – vien decantata come «bianca» di carnagione, «bionda» di capelli, «gentile» di tratto, dalle mani eburnee come sortite dal pennello di Giotto, tanto bella quanto virtuosa, tanto virtuosa quanto intelligente – tant'è che legge e scrive al pari d'un «uomo» – allorché vien proclamata avveduta amministratrice, «saputa nella masserizia», ciò suonasse come esperta, espertissima nelle cose d'amore, come sapiente, sapientissima nei protratti ardori a letto?

Come due rette parallele che non s'incontrano mai la masserizia delle novelle, di Lorenzo il Magnifico, di Polizano e la masserizia sulla quale ragiona la scienza del «reggimento della casa» che – così tra i tanti Alessandro Piccolomini – «iconomica s'addimanda». Come assediata la masserizia di cui in questa si parla. È «utilissima», «onestissima», per la casa di lei «fornita» anima lievitante, lievitazione continua, respiro vitale, ossatura, «industria», conforto, gioia per gli occhi, sicurezza per l'avvenire, soddisfazione d'ogni giorno, esercizio sapienziale dell'«attendere», del provvedere, del procacciare, del custodire, del «serbare», dell'«adoperare», dell'«usare». Essa, quanto meno, non «nuoce a niuno». È, infatti, «buona», «utile»; e, quindi, «lodevole», «lodata». È, a un tempo, «necessaria» e «onesta». È la «salute della famiglia». È «perfettissima». Tanto fa beatificarla, santificarla. «Santa cosa la masserizia», s'entusiasma Giannozzo che – nella *Famiglia* di Leon Battista Alberti – col suo «utilissimo» ammaestrare discorrendo, discorrere ammaestrando, assurge a cattedratico *de*, per dir così, *re massericia*, ossia delle «cose» da adunare, tenere in ordine, a meglio usarle, a «bene» adoperarle. «Sollecitudine e cura delle cose, cioè la masserizia». Sin rientrante nella sfera degli affetti costei. Amor per la casa, per la famiglia, per le «cose» della casa, della famiglia. E recuperata la stessa sessualità in termini di riproduzione concomitante alla produzione delle «cose». E la direzione è quella della crescita – concrescita. «Diventiamo padri, crescendo in famiglia»; e, allora, «simile, si cresca in masserizia».

Coincidenza tra *pater familias* e «massaio». Da far tesoro di quel che insegna Giannozzo che è in fama di «buon massaio», di ottimo «massaio», del migliore tra i «buoni massai». Attentissimo l'uditorio. Oro colato il suo richiesto insegnamento. Maestro di scienza e di vita Giannozzo, esempio di arte di vita con significato. «Oggi» da lui «impariamo non solo quale sia la vera *masserizia*, ma insieme l'ottimo civilissimo vivere». Giannozzo sta insegnando ciò che fa diventar «virtuoso», come si diventa «virtuoso». Nella masserizia la verità. Nella verità la virtù. Virtuoso invero quello del padre di famiglia nel «buon massaio» e viceversa; umanità realizzata; umana compiutezza a questo mondo e per questo mondo. E nell'asserita santità della masserizia frutto d'un operare virtuoso e, insieme stimolo incentivo in tal senso il sagomarsi embrionale d'una sorta di laica – nel senso di praticata qui, in terra, per qui, in terra, nel senso che la stessa ineludibile scadenza della morte individuale si situa nell'avvicinarsi delle generazioni, sicché la scomparsa è del singolo non della famiglia; questa pare debba durar sempre, quasi non debba anch'essa finire – religione della famiglia risolta nel culto, appunto, della masserizia. E officianti in questo a mo' di pontefice massimo il padre di famiglia «buon massaio» e, al suo fianco, la fida consorte che – ottemperante alle sue direttive nel governo della casa – delle «cose» è vestale a tempo pieno. E tempio per siffatta religione la magione di famiglia, santuario della masserizia di famiglia.

E sorta di cerimonia religiosa, di rito religioso la ripetuta ispezione, la quotidiana verifica del «riveder ogni di più volte da sommo a imo tutta la casa», del «rinumerare se le cose son ne' luoghi loro», del «conoscere», di volta in volta, se ognuno in casa e/o della casa adempie al «debito» suo, del valutare se – nel funzionamento dell'ingranaggio domestico, della casa macchina – non sia da apportare qualche modifica, non sia da rettificare qualche abitudine, non sia da introdurre qualche innovazione. A tal fine necessario controllare di persona, «vedere» coi propri occhi «ogni minuta cosa», esaminare «dove» è riposta, se qui è «bene salva». Una sorveglianza a tutto campo sospinta sin negli interstizi, estesa dagli scantinati ai solai. È chiaro che – con siffatta ottica, con siffatta etica – la moglie che, nelle novelle, annoiata dalla dedizione alla masserizia del coniuge, si volge ad altra masserizia, e questa è extradomestica, extraconiugale, è incompatibile. Con siffatta religione un comportamento del genere sarebbe blasfemo. Per siffatta religione non nel talamo i brividi di felicità ma nell'autosoddisfazione del padron di casa per quale il più rallegrante, il più remunerante, il più «piacevole esercizio» è quello dell'ispezione accertante che la casa gronda benessere, trasuda agio, sprizza salute. E nell'accertamento il radicarsi della fiducia che se così è, pure, ancor di più sarà domani, nel futuro prossimo e anche oltre, anche dopo del dopo, comunque sempre qui, in terra. È nell'autocertificazione visualizzata dalla ben ordinata masserizia che i «veri e solleciti massai» gioiscono, è nel conforto di tale vista che i «buoni massaiotti» esultano. Un'esultanza nutrita dell'intimo orgoglio dell'autorealizzazione conseguita anche grazie alla consorte assidua collaboratrice. Nel funzionar a pieno regime della casa masserizia il funzionare dello stesso vincolo coniugale. E culmine di gioia matrimoniale quello che vede il «pratico massaio», a ispezione conclusa, elogiare la moglie perché tutto è in ordine, tutto al suo posto e ben riposto, perché non manca nulla, perché tutto è previsto, perché tutto corrisponde, perché nulla è sciupato, perché tutto risulta e risalta.

Se il mondo è teatro, nel teatro del mondo è ben allestibile la recita del buon matrimonio all'insegna della masserizia che distribuisce le parti, che assegna i ruoli, che concerta le mansioni, che armonizza le differenze, che suggella di senso le esistenze, che orchestra la sintonia del dentro e del fuori, che integra l'operosità dei coniugi. Per entrambi un compito preciso: attiene alla padrona di casa anzitutto avere chiaro in «mente» quanto, appunto, «in casa», necessiti, occorra abbisogni, sicché il padron di casa, attivo «fuori», provveda. «Io provvederò di fuori» – «fuori di casa», si capisce – a «che tu», moglie, «abbia qui in casa ciò che bisogni; tu provvedi nulla s'adoperi male».

Nell'intreccio propulsivo tra ragione di masserizia e ragione di nozze i «veri buoni uomini e giusti massari» san ben procurare quanto è «necessario e comodo» sicché la moglie, sovrintendente all'andamento domestico di quello «che l'è portato» faccia buon uso. Latrice di quanto ingressato – i contenuti costituiti dalle scorte – e pure dei contenitori a riporlo la maritale «fatica» che, profusa negli «esercizi onestissimi e pecuniosissimi della mercatura», è redditizia, riempie la «scarsella». Profittevole praticarla. Fa «guadagnare» molto denaro. Giannozzo è colui che «sa quanto sia utile il danaio». E il miglior utilizzo è quello che lo traduce in masserizia. «Fare buona *masserizia* del danaio». Questo il criterio direttivo, la parola d'ordine. A «che giova guadagnare se non se ne fa *masserizia*?» Se il «guadagnare» esita nel «diventare ricco», questa ricchezza è fugace se indulge al «soperchio spendere», se sperpera con eccessiva «prodigalità». Chi è savio si propone di «guadagnare» non per spendere e spandere, ma per «poi serbare el guadagnato e con ragione esserne massaio». E se i guadagni sono ingenti, consigliabile l'investimento fondiario. In tal caso la masserizia si fa «possessione» terriera, si concreta nella «villa utile alla sanità, commoda al vivere, conveniente alla famiglia», con lei generosamente «liberale» in tutte le stagioni, anche nel pieno del «verno», di «biave» e «vino», di «legne» e «strame». Vantaggiosa quest'autosufficienza che esenta dal ricorso al mercato, che non risente dell'aumento dei prezzi.

Peccato il mercante –, che da buon massaio ha acquistato un podere – abbia a che fare colla malvagità degli «aratori», debba fronteggiare i contadini, sia costretto a «communicare con simili malvagie genti». Sempre pronti all'inganno, alla frode i villici. Non fan che piangere miseria, reclamar sovvegni; e scaricano sul padrone le spese di manutenzione; ed esigono che «spenda in rassetarli la capanna», nel «rinnovar» le consuete «*masserizie*», quasi non vada più bene il pagliericcio in cui dormono, quasi non siano più adoperabili i logori strumenti di lavoro. Non c'è da impietosirsi se il rustico «dirassi povero». Sta mentendo. Per lo meno sta esagerando. Così a giudizio del proprietario, per altro non sfiorato dal dubbio che il vivere in una «capanna» sia di per se attestato di povertà e che, se il villano lamenta che questa andrebbe un minimo riassetata, forse non ha tutti i torti. Magari l'abituro è proprio invivibile: ci piove dentro; la paglia del letto è marcita. Ma la scienza del «far *massaria*» non prevede il buon massaio incline ad impietosirsi. Il piagnisteo dei rustici lo irrita. E i suoi tratti s'induriscono. La ragion di masserizia, il culto della masserizia, la religione della masserizia, l'ideologia della masserizia non son caritatevoli. Autoreferenziale, d'altronde, la concomitante ragion di famiglia. Come barricata questa nella propria masserizia. Il buon massaio *pater familias* come diffida dei rustici, della manodopera che lavora nei suoi poderi, così è diffidente anche nei confronti della politica e dei politici. Non è che la carriera politica lo tenti. Perciò non si mette in politica. La masserizia reclama tempo pieno. Per tal verso è più chiusura che apertura. Chiude umanamente verso i rustici; chiude intellettualmente nella misura in cui concentrata nella, per dir così, autoaffermazione finisce, sempre per dir così, coll'autoperimetrarsi monograficamente. In certo qual modo non pensa che a sè. Tant'è che s'autofrequentata. Questa almeno l'impressione che dà la selezionata cerchia dei buoni massai – realizzati o aspiranti a così realizzarsi – i quali, nel loro discorrere, parlano soprattutto di come far masserizia, di come conservarla, di come aumentarla. E così la celebrano, così la santificano.

La vita – vien da constatare – in funzione della masserizia, a questa finalizzata, a questa dedita, in questa risolta. Ne vale la pena? Pei buoni massai certo che sì. E la casa sia come un alveare operoso. E in quella e/o in questo la padrona ape regina. Così nel dialogo *Dell'economia o vero del governo della casa* – ultimato nel 1555, sarà stampato nel 1983 a cura di Salvatore Caponetto – d'Aonio Paleario. Un'ape regina che «a tutte cose» volge «gli occhi», che, perentoria, impedisce che qualcuno della servitù «occioso si stea». Non c'è un attimo da perdere. Arrivano le «biade»; vadano subito collocate «in luogo»

dove non si deteriorino. Giungono «le lane»: subito siano lavorate a farne «panni per rivestire la famiglia». Un ritmo frenetico quello imposto dall'occhiuta sovrintendenza della padrona di casa. Ma un po' le cose comandano a lei, se l'arrivo di queste costringe all'attivazione. All'insegna della masserizia l'esistenza. Ma è la famiglia che dispone della masserizia o è questa che dispone della famiglia? Se sì è quel che si ha, quel che si ha ci dice quel che si è; e così ci coarta.

Coartati, in effetti, i buoni massai. Coartante per loro sussistere la conseguita masserizia. Invasiva questa anche nella sfera degli affetti. Non è che questa ultima sia una zona franca. Anche qui la masserizia s'impone improntante, impostante sin dall'avvio le forme e i contenuti del vincolo coniugale. Monarca in casa il capofamiglia. Re della casa, re in casa. Però corresponsabilizzata la consorte nella *cura rei familiaris*, nel governo della casa. Regina, allora, di questa, in questa? Sino ad un certo punto. A lei si affidate – nel trattato d'Alberti – le «chiavi tutte». Ma che succede se ne perde una? E che capita se dimentica di chiudere? quanto meno il marito la redarguirà. La rimbrotterà; che lei possa fare altrettanto non è previsto. Ma se la moglie è redarguibile, rimbrottabile come regina è già dimidiata, dimezzata. E la consegna delle «chiavi tutte» non è da intendersi alla lettera. Mica le viene data la chiavetta d'accesso ai «libri e scritture» dal marito collocati, occultati, celati nello «studio quasi come cosa sacra e religiosa». E sacralizzata la stessa autorità maritale laddove s'ammanta d'una segretezza che incute timore ed esige rispetto. Fidente nella consorte il buon massai a lei squaderna «le cose di pregio», i gioielli; a lei elenca le «fortune» della casa; alla sua «custodia» spalanca la «masserizia» tutta e «ogni altra cosa domestica». Un'investitura impegnativa questa della «custodia». Ma anche revocabile. L'ispezione quotidiana a verificare la situazione della masserizia è anche quotidiano esame dei risultati dell'esercitata vigilanza. Col che il buon massai ogni giorno giudica e l'andamento della masserizia e la bontà o meno della gestione della masserizia la cui «custodia» compete alla moglie. Ecco: in virtù del segreto, il marito non è, invece, giudicabile. Argomento ai fini della non giudicabilità la titolarità esclusiva del segreto. Insindacabile per via degli *arcana imperii* il comando regio. E insindacabile pure il buon massai, nella misura in cui forte degli *arcana* imperscrutabili delle «scritture» messe sottochiave nello «studio», entro il quale la moglie non può «vedere», non può sbirciare, non può curiosare. Nelle «scritture» segretate la dinamica delle «faccende» produttive dell'afflusso di masserizia. Magari, tra dette «faccende», qualcuna non è andata in porto, è stata fallimentare. Non per questo la moglie può avere di che ridere. Non realmente paritetico il vincolo coniugale. Riserbarsi l'esclusiva delle «faccende» è un collocarsi nel culmine d'una *potestas* domestica che ha del regale rispetto alla quale anche la consorte è subalterna. Non criticabile la *potestas*; e, invece, la «custodia» sì, anch'essa sotto tiro, allorché – ogni giorno e, anche, più volte al giorno – l'ispezione della masserizia è, pure, controllo scrutinante sulla sua «custodia». Controllata la *mater familias*. Ma, allora, l'ape regina del dialogo di Paleario, è sottostante. Il dir la padrona di casa tale sa di mistificazione, magari in buona fede. Certo che, se nella civiltà delle corti, sia il principe che la principessa si divertono, nella civiltà della masserizia il divertimento non è preventivato, l'intrattenimento non è previsto. La «spesa civilissima» del «convito» il Giannozzo albertiano se la concede e la concede «una o», al più, «due volte all'anno». Sin ascetica la civiltà della masserizia, poco splendida, sparagnina. Il «piacere» della magnificenza le è estraneo. Il «piacere» a lei congeniale coincide coll'appuramento che la casa è fornita di tutto punto. All'autocompiacimento del capo famiglia basta così. Può sentirsi soddisfatto: ha fatto mercatando il «danaio» che poi s'è fatto roba, masserizia, «possessione». Meritocratica la sua idea della ricchezza. E, poiché si sa ricco, ha una buona opinione di se stesso. E dall'alto della masserizia accumulata guarda con occhio severo all'umanità senza beni, povera o, peggio ancora, impoverita. Biasimevole, ai suoi occhi, soprattutto colui che – pur privilegiato dalla

sorte, pur erede di mobili e immobili – è scivolato, perché maldestro negli affari e/o perché scialacquante e dissipante, in basso, è precipitato nella miseria. Il più grave dei peccati l'assenza di «misura nello spendere». Buttar via, «gittar via» è pazzia. «Matto» chi sciupa, chi spreca, imperdonabili gli «scialaquamenti». Sin delittuosi gli sperperi. Lastricata di «spese superflue» la china del progressivo «impoverire».

Arduo risalirla. Ma così – se non c'è la rimonta – l'impoverito per sua colpa, per sua inettitudine, per sua dissennatezza si ritrova impantanato nell'indigenza. Immersa, d'altronde, in questa e in questa annaspante la stragrande maggioranza dell'umanità. Pochi i meritevoli d'elezione, i capaci d'autoelevarsi colle proprie forze, guadagnando assai di più quanto spendono, consumando assai meno di quanto accumulano; è così che fanno i buoni massai. Ricchi questi in un mondo in cui gli indigenti, i poveri, i miseri sono «molto più ch'è ricchi». Ma nell'autocollocarsi tra i secondi nessuna deduzione a legittimare l'indulgere ad un assaporamento al rallentatore dell'esistenza, alla fruizione edonistica dei giorni, all'oraziano *carpe diem*. Non è che si allunghino i tempi a tavola, che si protraggano le ore del sonno, che ci si oblii contemplando il paesaggio, né che ci si ritrovi nell'*otium remotum a curis*. Troppo incardinata la *cura rei familiaris* nella cura della masserizia per allentare la guardia, per volgersi ad altro. *Nulla dies* senza pensare a questa, aumentare questa, vegliare su questa, valorizzare questa. Ne vale la pena. Se è creazione, ci si sente creatori. Se è «salute», ci si sente sani. Se è salvezza, ci si sente salvi. Se è milizia continua, ci si sente condottieri vittoriosi in un mondo dove i più son perdenti e sconfitti. Non anime inquiete i «veri e solleciti massai», i «buoni massaiotti», ma operosi capi famiglia convinti di quel che sono facendo, di quel che fanno essendo. E giova al ribadimento dell'autoconvinzione l'autofrequentazione nella quale si rafforzano i valori condivisi e grazie alla quale i «buoni massaiotti» in certo qual modo s'autoprofilano come categoria solidale il cui *idem sentire* connota ideologicamente l'accomunante prassi della ragion di famiglia e di masserizia ormai maturata a consapevole scelta di vita.

In medio stat virtus. Ecco: tra la solitudine del singolo e l'indiscriminato affollamento urbano quello familiare è lo spazio intermedio per realizzarsi d'un'esistenza virtuosamente attiva e/o attivamente virtuosa. Imputabile d'egoismo la esclusiva *cura sui*; e, di fatto, nutrita di smodate ambizioni, di spirito di sopraffazione, di violenta competitività – nella città divisa – la *cura rei publicae*. L'eticità s'impersona, di contro, nel *pater familias*, nel *gubernator* della domestica navigazione, nel nocchiero che mantiene salda la rotta della casa ben fornita nel «giusto mezzo» sicché non s'impantani nella micragna del «poco» né si infranga sugli scogli del «troppo». Né sordida avarizia, né folle sperpero. E, invece, giudiziosamente «adoperare le cose», «usarle a bisogni», con un occhio al futuro, in previsione anche di questo. È così che si regolano i «giusti massari»: «usano le cose quanto basta» e «l'avanzo lo serbano». Son come la «formica» tesaurizzante in vista del «verno», non come la cicala d'estate canterina e d'inverno affamata al punto da morirne. Sempre attenti i «buoni massaiotti» a procacciare «nella sanità pella infermità».

Una giudiziosità che è domestica virtù. Una virtuosità che si riscontra nel padre di famiglia, non certo nello scapolo guadante, non certo nel politico faziosamente parteggiante. Che l'eticità non sia solo collocabile nella dedizione alla casa, alla famiglia, alla masserizia? Che, in linea teorica, non sia da assegnare il primato all'«economica»? se sì, opportuno che il transito dall'individualità chiusa in se stessa ad un'apertura al prossimo si fermi a mezza strada, non proceda oltre sino ad approdare nella politica. Con questa finisce che ci si scorda della famiglia. Chi è pensoso della famiglia ci resta. E v'esercita, volendo, un comando pieno impensabile in sede politica. «Son paron dei fioi, e son paron de la nezza, e dela dota, e dela casa, e de tutto quel che voggio mi». Così il goldoniano «sior Toderò brontolon». Certo il doge non potrebbe proclamarsi «paron». Ma «sior Toderò» non è – come i «giusti massai» – capace d'insediarsi autorevole

nel «giusto mezzo». Vorrebbe spadroneggiare. E, invece, la vita domestica sfugge al suo controllo. Sicché brontola perché gli par si consumi troppo. Ed eccolo andar «in tinelo» a darvi «un'ochiada al zuchero» e pure «al caffè». E perché nel consumarli non si esageri «la roba» se la porta «in camera» quivi chiudendola «in armer». Impensabile un comportamento del genere nella robusta – fisicamente e metaforicamente – tenuta della vita domestica prospettata nel trattato *Della famiglia* d'Alberti. Nella Venezia 700 quel tipo di famiglia frana. Ed impotente il brontolare del «sior Toderò». Sin plasmante, invece, il microcosmo familiare l'albertiano GiannoZZo, prototipo di «buon massaio», che il «danaio» guadagnato sa investirlo e in «possessioni» e in ulteriori movimentazioni commerciali. E se per queste lo mantiene momentaneamente liquido, prima o dopo è una liquidità destinata a farsi anch'essa masserizia. Un piedistallo la consistenza di questa ad innalzar l'orgoglioso star eretto, e nell'autostima e nella concomitante stima altrui, d'un'*authoritas* in famiglia ridondante in sociale rispettabilità. Uomo pienamente appagato GiannoZZo, invidiato, visto che i «ricchi» sono «invidiati». Si sente sicuro, anche se i «poveri» sono «inimici de' ricchi». Imprendibile fertilizio la sua consolidata ricchezza pur nel cangiar delle fortune, pur nel saliscendi dell'arricchire e dell'impoverire, pur nell'incalzante sommovente dinamica per cui «niuno povero arricchisce se a qualche altro» non capita di rimetterci, non succede che «lo scemano le ricchezze». Ciò a lui non succede. La sua gestione della masserizia si realizza avanzando, è come una marcia trionfale. Invidiabile agli occhi altrui, GiannoZZo, invece, invidia non ne prova. Quel che ha voluto l'ha ottenuto, quel che vuole l'ottiene. Certo non vuole un ruolo pubblico. Vuol restar in famiglia.

Iniziata nel 1432 e ultimata nel 1433 la stesura dei 4 libri del dialogato trattato di Leon Battista Alberti *Della famiglia*; ed è nel terzo libro che campeggia protagonista GiannoZZo e s'impone, colla sua lezione ammaestrante, il protagonismo della masserizia mescidante la materialità tangibile delle «cose» colla tensione intellettuale della produzione e gestione, coll'assumer significato del tempo nelle «cose» impiegato. E ne sortisce l'umano prototipo del *pater familias* «buon massaio». GiannoZZo l'impersona, l'incarna, l'esempla. Non occorre formarlo «con parole» come il cortigiano castiglioneo. Lo si può vedere. Lo si può ascoltare. Lo si può imitare. Forse è con lui che la masserizia tocca il culmine della significanza, s'alona d'ulteriorità avvalorante, sin splende dignificante e nobilitante. Più in alto il vocabolo non può salire. Se troppo in alto poi ruzzola giù. E rotolando s'ammacca, perde pezzi, s'impoverisce, non dà più – come nell'asserir di GiannoZZo – senso all'esistenza, ma è una delle fatiche che più l'appensantiscono. Lo s'adopera quando si trasloca, quando si cambia casa. E non è detto la nuova sia meglio della vecchia. E non è detto che la casa – vecchia o nuova che sia – sia della famiglia. Magari è in affitto. Impensabile GiannoZZo in veste di pigionante. «Far la *massaria*» può voler dire – come capita con Goldoni – sgomberare. E «destrigada» la «camera» allorché sbarazzata della «*massaria*», svuotata del mobilio, di quel che c'è. Pubblicato di recente – nel «Corriere della Sera» del 24 gennaio 2004 – un inedito, risalente al 1946, di Maria Corti: in questo una fanciulla fuggita dal convento è ospitata, nei pressi di Otranto, nella «*masseria*» di un pescatore. È la «*massaria* di s.Damiano» che «non chiude la porta a nessuno». Recentissimo titolo *La masseria delle allodole* (Milano, 2004) di Antonia Arslan. E il «buon massaio» albertiano non esiste più. Resiste il vocabolo che, però, suona ironico. Vale l'affaccendarsi un po' maldestro del *single* allorché nel monolocale o nel bilocale tante di prepararsi la cena. Ben più professionale la *massaia*, la casalinga, che sbriga le faccende domestiche da sola perché il marito ad affiancarla col grembiulino da massaio è restio. Massaia per forza di cose la padrona di casa – padrona per modo di dire se l'appartamento è in affitto – specie se senza domestica, senza collaboratrice domestica. Un tempo c'erano le serve. E Goldoni le chiama «massere»: son le «donne di casa», nella «*massaria*» affaccendate. E possono farlo bene o male, di buona voglia o

di malavoglia. Comunque non son padrone, son sotto la padrona. Ma se nella casa non c'è chi comanda, chi sappia comandare può prendere in mano le redini della situazione la serva padrona. Ma se così fosse Giannozzo si rivolterebbe nella tomba. Ma forse è tutta la Venezia del 700 che lo farebbe inorridire.

In questa troppe famiglie barcollano come ubriache. Son piene di debiti. L'economia domestica fa acqua da tutte le parti. Affonda. La «casa» è «povera». Magari la padrona ha «in testa un po' d'economia». Ossia, come essa stessa dice, «so mi quel che sparagno, quel che avanzo in t'un anno». È come – a far saltar fuori qualcosa – raschiare il fondo del barile. Un disastro. Ipoteche su ipoteche, debiti nuovi ad attenuar i vecchi. Nessuno pensa più a far masserizia come un tempo. È una virtù fuori moda. Impazzano distruttivi i vizi. «Sia maledetto i vizi, sia maledetto el zogo»; è questo il vizio al quadrato, il vizio al cubo latore di «perdite» per le quali non c'è via di «refar», di rifarsi. E giocano i padri di famiglia, le madri di famiglia. E più perdono, più giocano, sperando in una vincita clamorosa che rialzi la famiglia in rovina. Di fronte a tanta pazzia alla cerchia di Giannozzo si rizzerebbero i capelli. Un comportamento siffatto mai l'avrebbe immaginato. Dove trovare una moglie cui dar «tutte le chiavi»? le userebbe per cercar denaro col quale puntare nei ridotti! Non c'è una donna che prenda esempio da Bradamante che, una volta sposa di Ruggero, si lascia alle spalle il proprio passato di «guerriera» e «pensa alla famiglia e fa duello / col fattor, col castaldo e colla fante», solo intenta all'«economia» e, pensosa dell'«avvenir», vegliante a che non si consumino «troppe legne», a che non si riducano le vivande, a che il vino non scarseggi. Forse Bradamante sarebbe piaciuta a Giannozzo. «Venti chiavi in saccoccia portava / e la minestra e l'olio misurava».

Ma non così sua cognata, la sorella di suo fratello, la *Marfisa bizzarra* di Carlo Gozzi. Costei «giuocando alla bassetta» perde e riperde, straperde e ristraperde. «Disperatamente andava a casa», qui «rovistando» – da un pezzo vuoto lo «scrigno» di «dancar» – e *masserizie* e vasa / argenti e gioie», in cerca di che ripresentarsi al tavolo di gioco. Ma più simile all'economista Bradamante che alla dissipatrice Marfisa doveva essere quella signora al cui servizio si candida – in una frottola pubblicata a Venezia ancora nel 1565 col titolo di *La massera da bè*, la fantesca dabbene – una contadina. Donna di servizio, comunque, la massera. Ma non proprio tale la *massara*, la moglie del *massaro*. Costui può essere o coincidere col fattore, col gastaldo. Intermedia tra la rustica manovalanza e padronato agrario la categoria dei *massari*. Magari è competente; però sospetta d'imbrogliare, di truffare, per lo meno d'approfittare. E il padrone ci rimette. E il fattore diventa ricco. Ma che dire della nubile fattoressa della villa di Pantalone sul Brenta? «chi sa che col tempo la gastalda no diventa parona» e potrebbe essere una buona massaia, a riprendere il criterio dei «buoni massai» d'albertiana memoria, il cui smalto s'è arrugginito, al pari di quello dei mercanti. Né quelli né questi paion più prestigiosi nella trattatistica indirizzata all'«homo nato nobile». Sussiegosi, boriosi i cavalieri gentiluomini, i gentiluomini cavalieri. Magari a sentirsi dare del massaio, del mercante s'offendono e sguainano la spada. L'onorato gentiluomo – stando alla duellistica – vive per presidiare il proprio onore, non per fare come le formiche, non per trafficare, non per fare masserizia.

Per carità: non che il governo della casa, l'economia siano ignorati, dimenticati, rimossi. Si continua a trattarne. Ma per dire che il padron di casa di nobili natali dev'essere sì «buon economo», senza però esortarlo a far masserizia, quasi sottolineando che ciò sarebbe disdicevole alla dignità del suo *status*. La masserizia – che, nell'accezione albertiana, è l'esito del denaro guadagnato mercatando – è una dotazione data per scontata, una precondizione imprescindibile, non l'esito d'un'attività in atto che tende ad aumentarla. Come fissato in una dimensione di rendita fissa il gentiluomo per nascita. E, allora, non attivo «buon massaio», ma, appunto, signorilmente «buon economo» situato

una volta per tutte nel «commodo» dell'onorevole tenor di vita garantito dalla percezione delle rendite assicurate dalle proprietà ereditate. Meglio, naturalmente, se queste son estese e consistenti, sì da permettere la magnificenza, le «azioni magnifiche», le «spese grandi e sontuose», come auspica, nell'*Economica...* (Cremona, 1616), il notaio cremonese Giovan Battista Assandri. Sagomato il nobile capofamiglia nel suo rapportarsi colla moglie, coi figli, nel comandare alla servitù, anche nel suo conteggiare entrate e uscite, ma pure inchiodato nella «fortuna» patrimoniale avuta ereditariamente e scoraggiato dal lasciarsi tentare da velleità d'intrapresa, dall'azzardare – per aumentarla – «imprese difficili e pericolose». Vivamente sconsigliate queste ne *L'economista prudente...* (Roma, 1629) del ferrarese Bartolomeo Frigerio. Niente mercatura, dunque, niente operazioni a rischio, ancorché sian proprio queste le più remunerative. Come imbalsamato il gentiluomo nella misura in cui non animato dalla determinazione a grandi guadagni. Se in *Della famiglia* d'Alberti son i «buoni massai» esemplati da Giannozzo a ragionare di quel che stan facendo, a riflettere sulle loro esperienze, a teorizzare in merito ai criteri direttivi d'una prassi in atto, c'è in quel testo un sapore d'autoriconoscimento e d'autodidassi. Donde la sua concretezza, la sua vitalità. Vi si spalanca il paesaggio mentale di uomini attivamente operativi. Vi si esprime la mentalità di quanti legittimano i propri comportamenti col far masserizia a vantaggio della casa, della famiglia. E ragion di famiglia e ragion di masserizia combinate e coniugate esitano in una sorta d'etica comportamentale fortemente motivante. Il «buon massai» è tale non solo per quel che fa, non solo perché sa farlo bene, ma anche perché convinto della positività del suo adoperarsi. Insuperabile, in confronto, il gentiluomo cui una trattativa frivola e saputa sminuzza precetti per rimanere tale. E sintomatico che tra gli autori ci sian pure gli ecclesiastici i quali non tanto dissertano in virtù d'una qualche esperienza, ma piuttosto propinano genericità edificanti.

Più compunzione che pensiero, ad esempio, in *Della economica cristiana e civile* (Firenze, 1568) del monaco camaldolese Silvano Razzi, il quale fa discorrere «una nobile brigata di donne e uomini» in merito alla «cura e governo familiare secondo la legge cristiana e vita civile». E laddove il «buon massai» albertiano nel far masserizia sin include il tempo per quella impiegato, senza opere i giorni del padre di famiglia in un dialogo di Tasso dal momento che il responsabile della vita domestica è il «maestro di casa» e delle «cose della villa» il «fattore». E più diffuso il dialogato trattato su quello che su questo. E non a caso: al cortigiano Tasso interessano di più le gerarchie interne che le coltivazioni esterne; forte della sofferta esperienza nella corte estense è il ruolo del maggiordomo che gli è chiaro in mente, piuttosto che quello del fattore. Regolata a mo' di microcorte la domestica quotidianità della signorile dimora. Il «famiglio di stalla» striglia i «cavalli»; lo «spenditore» s'occupa delle cibarie; il «cameriere» rifà i letti, spazzola i vestiti. Sta al «maestro di casa» controllare che sia rispettato il mansionario, che ognuno abbia «fatto quello che di fare è tenuto». Sta poi sempre al «maestro di casa» decidere in merito alle cosiddette «opere ... indivise», vale a dire quelle che van sì fatte, ancorché non previste nelle mansioni specifiche del singolo componente della servitù. Ecco: di volta in volta in proposito stabilisce il maggiordomo come e su chi ripartire dette opere indivise. Titolare, per tal verso, il «maestro di casa» del comando sul lavoro. Ma che fa il padron di casa? Nulla, vien da rispondere a tutta prima; dichiararsi soddisfatto o meno del maggiordomo e del fattore, si può precisare in seconda battuta.

Con casa grande, con servitù, con alto tenor di vita, quasi tenuti al viver «magnificamente», comunque rigorosamente astenendosi dalla «sordidezza» plebea i nobili capifamiglia presi in considerazione nei trattati. Vivono di rendita, la rendita della proprietà terriera. Afflusso d'«entrate» ad alimentare un'esistenza che più grandeggia più brilla. Ancorché non direttamente occupato nella gestione della proprietà, ancorché affidati i suoi campi alle cure del fattore, direttamente interessato il nobile, per

compiutamente sviluppare lo stile di vita alla nobiltà confacente – anzitutto «l'otio e la quiete» da dedicare all'«acquisto» d'un virtuoso abbigliamento cui aggiungere l'avvalorante additivo della magnificenza – a che le sue terre fruttino, sian redditizie. Imprescindibile pel mantenimento del suo stile di vita, pel suo «vivere d'intrà», l'aumento della produttività del suolo. La ricchezza, persino a Venezia, si sta trasferendo dalla navigazione mercantile nei campi. Anche il patriziato veneziano – così anomalo rispetto alle altre nobiltà della penisola nel suo affermarsi nell'epopea dei traffici – si sta volgendo alla terra, in mare sta smobilitando. Di navigare trafficando e/o trafficare navigando è sempre meno orgoglioso nella misura in cui i guadagni scemano, mentre a mano mano crescono i costi assicurativi. La galea stivata può andare a picco in un naufragio. La nave carica di mercanzia può essere assaltata dai pirati. La villa palladiana attornata da «campi aradi e videgadi» è invece sicura. Perché ostinarsi a navigare quando in questa è tanto piacevole soggiornare?

Calamitanti anche pei patrizi veneziani gli elogi del verde campestre. E sempre più conveniente pei medesimi l'investimento fondiario di capitali di provenienza mercantile. Si può dire che, nel secondo '500, la classe dirigente marciana – per lo meno il settore più abiente – sta cambiando pelle e mentalità. Tira, per dir così, i remi in barca ed inizia la corsa alla terra, in terraferma, nella terraferma veneta, dove imponenti e intensi lavori di bonifica, hanno prosciugato i terreni paludosi e acquitrinosi, hanno esteso la superficie coltivabile. Ed è dalla terraferma che, a fine '500, proviene il grosso del grano – oltre il 70% – a nutrire la stessa Venezia. Evidentemente a Palazzo Ducale s'è dato ascolto alla redenzione bonificante del territorio caldeggiata da Alvise Cornaro. Evidentemente lo stesso governo marciano ha fatto proprio il suo programma di valorizzazione agricola della terraferma. Centralità effettiva dell'agricoltura e, insieme, sua celebrazione. E il più convinto e convincente nel celebrarla è proprio Alvise Cornaro. Da povero che era è diventato straricco, constata soddisfatto in una lettera, del 2 aprile 1542, a Sperone Speroni. La «roba» già «perduta» dalla sua famiglia l'ha recuperata alla grande per poi procedere ad uno strepitoso arricchimento personale di cui han beneficiato pure i suoi «fatori e servitori», di cui ha approfittato persino un «cardinale». Ma come? Ricorrendo – spiega – al «meglior mezzo», il «più laudevole d'ogni altro», ossia al «mezzo della *santa* agricoltura». Non, quindi, col mestiere delle armi, a danno e con «dani de altri». E nemmeno varcando i «mari» per mercatare «con infiniti pericoli della vita». Questa – sottintende – è dono di Dio; non va messa a repentaglio per brama di lucro.

Incline Cornaro a caricare d'eticità la propria scelta premiata dal successo. D'altronde lo farà allorché propone ad esempio la propria «vita sobria». Certo che «l'agricoltura del retrarre» – cioè la redenzione dei terreni acquitrinosi, l'estensione, colle bonifiche, delle aree coltivabili – si configura quale «vera alchimia». Trasforma il pantano più fangoso in terra feconda. Un «arte» questa del «retrato» nell'applicar alla quale s'è, a sua volta, interiormente trasformato. È un «arte» che «ha fatto in me, come fanno la contemplation delle cose, che d'una in altra portano l'intelletto tanto in alto, che si vien alla cognition di Dio». Non solo santa, a questo punto, l'agricoltura, ma sublimante, ma sin santificante. E un tantinello santificato si sente Cornaro, così dimentico della procedura da lui adottata per diventare un grande proprietario terriero. Ha fatto incetta nella crisi della piccola proprietà, ha rastrellato nella disperazione e nella fame contadine. Ha accorpato sistematicamente gli appezzamenti dei debitori con lui insolventi. Impossibilitati costoro a restituire quanto loro da Cornaro anticipato per le sementi, han finito collo svendergli per poco, per pochissimo quel po' di terra che avevano. Oramai *communis opinio* «la più bella e giusta mercantia» sia quella di «comprar terre». E per la contadinanza «si chiama rico» colui «che ha campi, et compra de li altri». Dicesi «richo» chi «ha roba et compra terren». Ricco al cubo, allora, Cornaro. E, fosse stato sincero con se stesso, sincero con Speroni, il «mezzo» è stato quello d'acquistar sistematicamente un campo

qua e un campo là, per poi incollarli a farne risultare l'estesa proprietà del grande agrario. Un acquisto di volta in volta iugulatorio. Come quando una coppia di Rosara gli cede, per 10 ducati, 2 campi. Sborsa solo 14 lire; il grosso la sventurata coppia l'ha avuto «ante stipulationem» dell'atto di vendita. Sarà santa l'agricoltura. Ma non proprio santa la tecnica acquisitiva. Quella del credito preventivante l'insolvenza. E impossibile sottrarsi alle conseguenze penali di questa «nisi per venditionem» al creditore, ad Alvise Cornaro. Un affarone per lui il credito rurale. Ma non lo sappiamo da lui. Ce lo dicono gli atti notarili. Si fa, ma non si dice. A proclamar «mille volte santa l'agricoltura», occorre passar sotto silenzio la strategia costitutiva della grande proprietà agricola. Questa nasce nell'infuriar delle carestie, nell'imperversar della fame. Una genesi che gronda lacrime, pene, sofferenze. Indubbiamente conveniente l'agricoltura. E addebbata la ragion di convenienza d'ideologia inneggiante. Martellato e rimartellato il tasto che proclama l'agricoltura dopo Dio, «del genere umano seconda madre e diligentissima nutrice», «nobilissima sopra tutte le arti», «di gran lunga più nobile della milizia», «di tutte le cose sostentatrice», latrice di «grandissimo utile»; infiniti i «commodi» che se ne «cavano»; asse portante dello stato, ché «i regni pigliano più forza dall'agricoltura che da qual si voglia altra cosa». Così, tra i tanti, il gentiluomo bresciano Giacomo Lanteri in *Dell'economica* (Venetia, 1560). E stilizzata, sullo sfondo dell'agricoltura, la sagoma del gentiluomo con «possessione». E questa «dono di fortuna», ereditata. Così sbrigativa e sorvolante sulla genesi della proprietà l'abbondante letteratura di sostegno ad un'impetuosa corsa alla terra. Che i piccoli coltivatori diretti ne siano vittime in genere vien taciuto. Una reticenza un minimo disdetta dalla *Pratica agraria distribuita in vari dialoghi* dell'abate riminese Giovanni Antonio Bottarra. È un testo tardo, del 1775, e ora agevolmente consultabile grazie all'edizione riminese del 1975.

Vi si ricorda la carestia del 1715. Un anno di «carestia», in cui i contadini si cibano di «radici», di «sarmenti di viti» frammentati e i più fortunati di «pane di ghiande e di fave». E, ricorda l'abate, «le famiglie di contadini che possedeano, venderono campi a vilissimo prezzo per mangiare». Rose e fiori la carestia del 1715 rispetto a quella del 1528 – 29 di cui ha approfittato Alvise Cornaro, il quale, peraltro è sì vanitoso – come il gallo convinto il sole sorga per sentirlo cantare, così, nel suo farsi banditore della «santa agricoltura», si sente il promotore d'una generale conversione alla terra – , ma di questa sua capacità di speculare sulla congiuntura non mena vanto. Se l'usuraio presta denaro pretendendo spropositati interessi, in fin dei conti la fagocitazione sua di terre è accostabile all'usura, salvo che gli interessi da lui riscossi sono in natura.

Imbarazzato, evidentemente, Cornaro dalla spregiudicatezza spietata colla quale s'è tuffato nella miseria dei contadini. Che questa ci sia non lo può ignorare. È suo agente Beolco *alias* Ruzzante, l'autore di quel *Dialogo facetissimo et ridicolosissimo*, «recitato», appunto, nell'«anno della carestia», a Fosson, presso Loreo, nel basso Polesine, dove Cornaro ha un casino di caccia. E qui gran partite di caccia. E qui intrattenuti gli ospiti con recite. Che la messa in scena di contadini sbranati dalle fame susciti gran risate – «facetissimo», ridicolosissimo, appunto il loro dialogare – in Cornaro e nei suoi ospiti ha un che di sinistro. Cornaro ha tutti i tratti del gran signore: patrocinio intendente di arti e lettere; palazzo a Padova, villa a Codevigo; passione venatoria; liberalità. Fa impressione a Venezia giunga in dono al cardinal Pisani «una cazason fatta a Fosson per Alvise Corner», vale a dire, come precisa Sanudo, «10 caprioli, 2 par di cinghiari, et do cervi grandi». C'è di che banchettare. E intanto i villici ululano morsi, nelle campagne illividite dalla carestia, dai crampi dello stomaco vuoto. Sarà «santa» l'agricoltura, ma forse Cornaro no. Ciò non toglie che, nella *Vita sobria*, un minimo s'autosantifichi: «o santa e veramente felice» la «vita ordinata» da lui impersonata. E prima – con Beolco in avanscoperta per le indagini preliminari sul territorio – ha arraffato a più non posso, a destra e a manca, sagacemente e spietatamente. Anticipi per le sementi e

requisizione a rifarsi degli anticipi. Il tutto salvando le forme del mercato; un mercato come straordinaria occasione per l'acquirente avvantaggiato dall'abbondanza dell'offerta cui corrisponde una scarsità di domanda. Un'occasione nella quale Cornaro è piombato come un falco in picchiata, come un rapace predatore. Ma son rapine le sue non vietate dalla legge. È un operare il suo nella legalità. È stato un acquirente, mica un usuraio. «Maledeto peccato» quello «dell'abominevole usura», si ripete lungo i secoli. C'è un dialoghetto di Sperone Speroni nel quale Beolco reagisce con sdegno alla demoniaca apparizione, appunto, dell'usura che tenta di convincerlo a farsi «usuriere». Supponibile mostrificando l'usura il testo miri ad attestare colla ripulsa di Beolco – di Cornaro *fac – totum* – la distanza delle pratiche cornariane da quelle degli usurai. In tal caso il dialoghetto – nel quale l'usura vien cacciata in malo modo e poi decontaminata la stanza in cui è comparsa con gran spruzzate d'acqua santa – suonerebbe apotropaico. Forse c'è stato qualche bisbiglio in cui Cornaro e il suo agente son stati accostati alle sanguisughe e, così, un po' assimilati agli usurai. In tal caso il testo speroniano – nella sua ribadita condanna dell'usura – sarebbe funzionale a stornare accuse infamanti circolanti sotto voce. Non opera certo avidamente come gli usurai colui che l'usura la odia e la disprezza!

Ostentata intransigenza morale quella di Beolco, nel dialogo. Ma perché proprio a lui indirizzata la diabolica tentazione a far l'«usuriere»? È morto da poco quando Speroni compone il suo testo. Che un minimo facendolo rivivere, così, Speroni non stia difendendo – oltre alla sua memoria – pure il suo protettore Cornaro? Quanto meno l'autore – Sperone Speroni, l'animatore della vita culturale patavina, il fondatore d'accademie a radunar l'intellettualità urbana – sta fustigando l'usura. Anch'egli è un proprietario di terre. Anch'egli è un gentiluomo con «possessione». E ai salariati giornalieri rifila, pagandoli in natura, del «formentello» immangiabile, «pien di loglio». Mica per questo la coscienza gli rimorde. E se i «prieroli», quelli che per lui faticano con le «prie», le pietre, pretendono d'essere compensati «in formento», li accontenta con «del manco bono», cogli scarti avanzati. Si sente un buon «econo»». E per tenere desta l'etica con un po' di ginnastica il bersaglio è l'usura. Purtroppo le sue terre non rendono un gran che. A salvar le rendite non resta che comprimere la remunerazione della manodopera. Ma non converrebbe puntare ad una maggior produttività del suolo? È ben in tal senso che sta maturando un pensiero agronomico che va oltre i classici *de re rustica*.

Innovante il *Ricordo d'agricoltura*, stampato a Venezia nel 1567, di Camillo Tarello, titolare d'un piccolo fondo a Gavardo, nel Bresciano. E in questo tanto s'industria che le pietre tolte dal campo le cuoce riducendole in «calcina», buona, assicura, come fertilizzante. Ma l'«inventione» di cui Tarello va fiero – e a suo giudizio è talmente clamorosa da equivalere alla scoperta dell'America, all'avvento della stampa, all'introduzione della polvere da sparo –, quella per cui ottiene il brevetto dal senato veneto, è la razionale rotazione che rilancia la produttività di terreni ormai stremati dall'ostinata considerazione per cui «tutta la terra» dovrebbe essere «arativa». Un errore esiziale che sfianca la terra, l'isterilisce. La sua ricetta, invece, la risemantizza. A riassumerla propone due anni a trifoglio, uno di riposo lavorato, uno a grano. E premiato quest'ultimo da resa doppia coll'impiego d'un terzo di sementi. Un programma quadriennale, laddove, pei terreni a pascolo, Tarello prospetta un quindicennio a foraggio e un quinquennio a frumento. Non s'è mai fatto così. Ma è ben così che va fatto. Da indurre i rustici a mutar d'un tratto pratiche multisecolari. Ma come, visto che non sanno leggere? Dovrebbero leggere il libretto i parroci rurali, «i preti d'ogni villa, castello e terra», capirlo e poi sminuzzarlo per inculcarlo nella dura cervice dei villani. È così che suggerisce Tarello. Ma perché il suggerimento sia recepito occorrerà attendere il '700. Solo allora il metodo tarelliano sarà preso in considerazione attuativa.

Certo Cornaro l'ignora. E non per sua colpa. È morto nel 1566. E il *Ricordo* vede la luce nel 1567. Tra le letture probabili di Cornaro, invece, la *Lettera* d'Alberto Lollio ove questi *celebra la villa et lauda molto l'agricoltura* (Venetia, 1544). Vi si dice che stare in campagna è piacevole. Ma questo Cornaro lo sa già. Da non escludere, piuttosto, a Cornaro sia giunta la notizia se non addirittura l'edizione di *Le dieci giornate della vera agricoltura, e piaceri della villa* (Brescia, 1564 e, di nuovo, Venezia, 1565), che poi diventano *Le tredici...* (Venetia, 1566), sino – coll'aggiunta di *Le sette...* (Venetia, 1569) – a raddoppiare con *Le venti* (Venetia, 1569). Autore l'agronomo bresciano Agostino Gallo. Dialogato il suo trattato, al pari dell'*Iconomica...* (Vinegia, 1552) di Paolo Caggio, dell'*Economica* (Venetia, 1560) di Lanteri, dell'*Economica* (Firenze, 1568) di Razzi, del *Padre di famiglia...* (Venetia, 1583) di Tasso. Solo che è un dialogo sin mostruoso. Ben 20 giorni impegnati nel «domandare» e nel «rispondere», in un ragionare trascorrente dell'«approbare» al «confutare». Protagonista, dall'inizio alla fine per tutte le venti giornate, il gentiluomo bresciano Giovan Battista Avogadro realizzante, in quel di Poncarole, un'esistenza serenamente operosa coniugante la diretta conduzione in prima persona, il governo *in loco* delle proprie possessioni coll'assaporamento del piacere del risiedere signorilmente in villa. Gli fa da spalla – incalzandolo d'interrogativi tutti suscitanti diffuse risposte – Vincenzo Maggi, anch'egli bresciano, anch'egli gentiluomo, anch'egli proprietario terriero. E convocato a parlar di bovini e ovini «Calandro malghese» ossia «lo Scaltrito» tant'è esperto come mandriano, mentre di cavalli ragiona Ludovico Borgogni e e di muli e di asini disserta Callisto Paradisi. Subentra poi in veste d'interrogante a Maggi nelle ultime tre giornate Cornelio Duchi, un nobile bresciano proprietario fondiario. Tutti personaggi realmente esistiti gli interlocutori nelle *Giornate...* di Gallo.

E in queste è soprattutto Avogadro ad impersonare ad un tempo e l'«intelligentia del vero coltivare la terra» e la fecondità – non solo economica, ma anche in termini d'umana interezza, di esistenza pienamente significativa – del risiedere stabilmente in campagna in una dimora armoniosa e luminosa, dalla sapiente architettura mirata a scandire, coll'accurata sequenza degli interni, i ritmi d'una agiata vita domestica e ad aprirsi alla fruizione del paesaggio sul quale, impreziosendolo, si proietta. E qui e da qui, con stacco deciso dalla città, uno stile di vita risolto nella gestione delle «possessioni» all'insegna della «vera» – e nell'aggettivo non solo la ripulsa d'inveterate abitudini errate, l'adozione di aggiornati criteri, ma anche sotteso l'inveramento in una laboriosità consapevole eticamente rifondante e il comando sul lavoro e il lavoro comandato – agricoltura. Laddove, a suo tempo, per Paolo da Certaldo era opportuno stare alla larga dalla campagna e – dovendoci parlare – i contadini era consigliabile convocarli in città, laddove Aretino – in una lettera del 2 settembre 1537 – è del parere «in contado» ci si possa «stare una settimana e non più», ecco che la villa assurge a «terrestre paradiso». E la città – di per sé nata dall'esigenza di «poter vivere bene et felicemente in compagnia», come si ripete, ricalcando Aristotele, in *Le dieci veglie ... de gli ammendati costumi dell'humana vita* (Brescia, 1577) di Bartolomeo Arnigio, di Gallo sodale nella bresciana accademia degli Occulti – in parallelo si deforma in orribile inferno, in malsano recinto patogeno. Serena, salubre, allietata dal canto degli uccelli, dal profumo dei fiori, dal gorgogliar dei rii, dal chiarore dell'alba, dal rosseggiar del tramonto la vita in campagna. E pure profittevole se la stabile «presenza del padrone» sovrintende al lavoro dei campi. È questa che «fa fruttar la villa», come ripete il carmelitano piacentino Giuseppe Falcone, l'autore di *La nuova vaga e dilettevole villa* (Brescia, 1599 e, di nuovo, 1602), che, però, rispetto a Gallo, segna un passo indietro. Il frate intende dire che se il padrone sta addosso alla manodopera questa fatica di più e – nel riparto dei raccolti – imbroglia di meno. Ben altro respiro nelle *Giornate...* di Gallo.

In queste il proprietario – mero percettore di rendita sinché nel proprio palazzo di città, luogo di consumo, appunto, della rendita –, una volta fissata la residenza in villa, se capace

di salda e assidua e competente assunzione di responsabilità direttive, s'autorigenera e rigenera l'ambiente, inclusa l'umanità che ci fatica. Trasformato il terreno in «buon terreno ben ordinato», quindi fecondo. Un «bell'ordine» elargente, oltre frutti, «bel vedere». Domata la «natura selvaggia de' villani» plasmata in «prudenti et amorevoli servitori». E autotrasformato nel trasformar così il proprietario da inerte redditiero in imprenditore agricolo alla guida d'una proprietà che – da lui gestita con piglio decisionale e rinnovatore – si trasforma, a sua volta, in azienda agricola. S'affaccia sulle campagne il capitalismo? Qualche sentore s'avverte. Quanto meno protocapitalismo quello esemplato da Avogadro: investimento fondiario di capitali; produzione solo parzialmente destinata all'autoconsumo e, par di capire, più ancora collocata nel mercato con relativa attenzione ai suoi andamenti, con tempestiva fornitura di prodotti il cui prezzo sia remunerativo; reinvestimento nell'azienda dei guadagni; astuzia nel giocare sui pesi e sulle misure; introduzione della coltivazione di piante industriali, come, ad esempio, il lino; manodopera salariata «in contanti e non con robbe»; intensificati ritmi di lavoro nonché concertati, sintonizzati, coordinati; perseguimento della riduzione delle spese di gestione nella concomitante mira alla massimizzazione dei profitti; rinnovo degli strumenti di lavoro; scarto di quelli logorati e superati nella determinazione a dotare l'azienda del meglio, ad esempio di «vomeri del più fine acciale»; divisione e integrazione delle mansioni; appuramento della specificità dei terreni (piani, collinari, grassi, secchi, umidi, aridi) a tradurne la «diversità» in razionale diversificazione produttiva.

Autorealizzato il nobile con terre nella «santa professione» dell'«eccellente agricoltore», del «buon agricoltore», dell'«ingegnoso agricoltore», ossia dell'imprenditore agricolo a capo dell'azienda agraria che sviluppando al massimo le virtualità produttive della sua proprietà fondiaria – e meglio sia «unita», non frammentata, non discontinua, non a chiazze – la fa stabilmente prosperare come organismo vivo e rigoglioso reso tale dal suo risiedervi al centro attivamente. Se il «buon massai» albertiano s'autorealizza nella cornice della «santa masserizia», s'attiva sospinto dalla ragion di masserizia, il «buon agricoltore» di Gallo si staglia sullo sfondo della «santa agricoltura», nella sua villa avvolta dallo splendore del paesaggio. E questo non più contrastato dalla rozzezza dei villici sporchi, brutti e cattivi; degni anche costoro della bellezza nella misura in cui il governo del proprietario imprenditore è – nei confronti della loro umanità degradata, sin semiferina agli occhi della mentalità urbana – redimente, riscattante ché sa far di loro una mansueta, disciplinata, laboriosa maestranza. Una laboriosità premiata da meno avvilenti condizioni di vita; il vitto è più nutriente; e un minimo confortevole l'alloggio, sorta d'anticipo di quello in cui si risveglierà di buon mattino il pariniano «villan sollecito» ad affrontare le fatiche della giornata che l'attende. E per quel tanto che – al contrario del padre, al contrario degli avi – il suo lavoro risentirà della «nuova arte», vorrà dire che, finalmente la lezione dell'agronomia cinquecentesca ha fatto presa, ha attecchito. E a fine giornata la parca cena e il giusto riposo nel «caro letto», nel lettone intiepidito dalla consorte e dai figli più piccoli.

Ecco: par di capire che, se il padrone è Avogadro, quest'esistenza ai rustici da lui dipendenti è assicurata. Se s'accontentano, posson essere contenti. Quanto ad Avogadro, non ha esitazioni a dirsi contento di sé, contento di come vive e di dove vive. Anzitutto gli piace il succedersi d'ampie stanze e di piccoli camerini della villa dove risiede e donde dirige. E gioisce della «bella loggia», della «peschiera», della «grotticella», dell'«orto», del «vago giardino», del «gran pergolato», della «cappella»; e si gode le albe e i tramonti; e ora guarda all'infittirsi del bosco e allo slontanarsi dei monti, ora alle ondulazioni dei colli per poi compiacersi alla vista delle distese dei campi, grazie alla sua direzione, ben coltivati. E tra le «delizie della villa» Avogadro – che è sereno dentro e affabile fuori – include il piacere della conversazione. Sin costitutiva, come dimostra l'omonimo trattato di Stefano Guazzo che esce a Brescia nel 1574, la «civil conversatione», della civiltà del vivere. Ebbene:

quella realizzata dall'autofrequentazione d'una cerchia di gentiluomini proprietari attesta la civiltà della villa, l'urbanità in villa. Ed è urbanamente conversando che si dà, col «rispondere» alle domande d'Avogadro, il dispiegarsi dell'autocoscienza di chi sa «ridurre le cose della *mia* agricoltura» – è a titolo personale che parla Avogadro, in base alla sua esperienza fattasi scienza – nell'alveo della «minor spesa» e del «maggior utile che sia possibile». Ciò col «lavorare al modo *mio* la possessione di questa terra», ossia applicando criteri aziendali. Basta impostarli. E basta imporli. E, a questo punto, non le ansie d'un lavoro frenetico, le smanie agitate d'un'attività senza requie, inflessibile. Niente d'ascetico nel vivere signorilmente in campagna. Semmai «vera quiete», «grata libertà», «honestà commodità», «gioiose delitie» della caccia, della lettura, delle passeggiate, delle cavalcate, del far visite, del ricever visite. E il tenore di vita può essere alto. Dalla commercializzazione dei prodotti arrivano «danari» in abbondanza da investire nella tenuta a che frutti più prodotti da commercializzare. E a costo zero lo stile di vita nella misura in cui non si compra fuori, ma si mangia il pane fatto in casa colla propria farina; e alla carne provvede la caccia o il domestico pollaio; e poi ci son gli ovini e i bovini della tenuta; e c'è il pesce dei torrenti e quello d'allevamento; e la frutta vien dall'orto. «Ricco di conveniente facultà» Avogadro sin dalla nascita. Senza perplessità, con decisione, l'ha tutta investita in fondi, in campi, in terra, in un'unitaria «possessione» suscettibile d'una direzione su di lei concentrata, continuata. «Felice deliberatione» quella d'Avogadro del lasciare la città per «vivere sempre in villa» per qui attivarsi a far rendere la tenuta. Un investimento il suo che frutta il 100%. «Se molti cittadini», al pari di lui, «coltivassero i» propri «poderi» stando in villa «avrebbero doppie entrate nella parte dominica» e pure della «colonica». Un interesse del genere colla navigazione mercantile s'era vantato d'averlo conseguito negli anni 20 del '500 il patrizio veneto Pietro Bragadin. A trafficar col Mar Nero i suoi affari gli avrebbero fruttato, appunto, il 100%. E forte di questo vantato successo può ben esortare il figlio, che – in sua assenza: non è solo un operatore economico; è anche un politico; e tra le cariche, ha ricoperto quella di bailo a Costantinopoli – s'occupa delle faccende e degli affari domestici, di puntare al raddoppio: «de uno ducato fanne due». Ma stan finendo i tempi dei gran guadagni dei grandi mercanti veneziani. La mercatura rende meno, sempre meno. Tant'è che il gentiluomo raguseo Nicolò Vito di Gozze – nel *Governo della famiglia...* che esce a Venezia nel 1589; e anche questo è un trattato in forma dialogata; dialogistica come trattatistica, vien da commentare; trattatistica come dialogistica, vien da sottolineare – constata che il «guadagno de' mercanti», pur ottenuto «con tanto pericolo», s'aggira sul 30% con punte del 50%. E, invece, l'«agricoltura», assicura il gentiluomo dalmata, «rende cento per trenta». Indubbiamente esagera. Forse ripete quel che si va dicendo in giro. Magari è così che qualche mercante, particolarmente scottato da affari andati a male, spera di rifarsi: convertendosi all'agricoltura. E, a meglio convincersi al cambio di vita, si ripromette gran trionfi di raccolti, campi in breve biondeggianti di spighe, vigne grondanti grappoli. «Fortunatissimo e felice» il rendimento – s'entusiasma più chiaccherando che meditando Nicolò Vito di Gozze – e per di più accompagnato dal «solazzo» e dal «piacere» del villeggiare –.

Saviamente l'agronomo padovano cinquecentesco Africo Clemente evita di celebrare l'agricoltura in termini miracolistici. Piuttosto tiene presenti le varie «sorti di terreni»: «terre secche», «sabbiose», «dolci», «sottili», «rare», «asciutte», «magrissime», «di pura sabbia», «piane», «basse», «succose», «umide», «grasse», «polpose», «grosse», «forti», «dure», «gravi», «erbose», «di monte», gibbose, impervie. Non uniformi le rese. C'è il campo buono, che dà «gran frutto» e quello «di sua natura», di per sé «cattivo», sterile. Chi legge il *Trattato dell'agricoltura...* (Venetia, 1572) di Clemente queste cose le apprende. E i lettori non mancano se l'opera vien ristampata a Venezia nel 1608 e a Treviso nel 1677 e, con aggiornamenti e titolo amplificato, ancora a Venezia nel 1772.

L'agronomia è una disciplina seria. Non prende sul serio le affabulazioni. E il maltempo può rovinare i raccolti. E il bestiame può ammalarsi. La terra può essere avara, ingrata. Non mancano certo ai gentiluomini con terra, ai nobili con possessioni terriere i motivi per lamentarsi. Come ai mercanti gli affari possono andare male, così, nelle campagne, ci possono essere cattive annate. Ciò non toglie che il possesso di terra sia costitutivo dell'autoidentità nobiliare, mentre la mercatura è ritenuta disdicevole. E contagiato da siffatta mentalità sinanco il patriziato lagunare a mano a mano si stinge sin la memoria dell'epopea dei traffici e dei gran guadagni con essa fatti. Allora senza battezzar «santa» la mercatura, la si riteneva onestissima e lucrosissima, onestissima perché lucrosissima. Quando non lo è più, il suo prestigio ruzzola anche a Venezia. E anche a Venezia fiorisce una trattatistica – e di questa i dedicatari son patrizi veneziani quando addirittura non siano autori dei giovani patrizi un po' saputelli – nella quale s'asserisce, senza tema di smentita, che la condizione ottimale per la dignità del nato nobile è quella della rendita terriera non senza sottintendere o, addirittura, dirlo a tutte lettere che traffici e commerci detta dignità la macchiano. Il cavaliere di Malta – così nel *Trattato del debito del cavalliero* (Parma, 1596) Pomponio Torelli – si guardi da «ogni guadagno illecito». È come proibire ogni attività in cui ci sia sentore di commercio, di bottega; schizzinosa in proposito l'idea di nobiltà. E non solo a proposito dei nobili cavalieri di Malta. Ma ci son – nel secondo '500; e nel '600 ancor peggio – a Venezia rampolli del patriziato già mercantile, e quindi successivamente sgomitante nella frenetica corsa alla terra, nella ingorda penetrazione economica nella terraferma che si mettono anche'essi a far gli schizzinosi, ad ostentar gran sprezzo per la «bassa voglia» d'arricchimento che s'ostina ad affrontare i rischi del mare.

Alla villa, alla villa! Questa è la parola d'ordine che sembra animare anche i figli e i nipoti dei patrizi mercanti. E villa vuol dire «campi aradi e videgadi» e pure il bianco edificio che spicca nel verde. E l'architetto è Palladio. Comprensibile sia preferibile soggiornar lì – in villa – che imbarcarsi. E, mentre si stampano e si ristampano i classici *de re rustica*, i trattati agronomici, mentre s'infittiscono gli elogi della villa, le celebrazioni dell'agricoltura – beninteso quella «alta», quella di chi possiede senza adoperar le mani (ma concesso il giardinaggio, in virtù dell'esempio, citato, citatissimo, di Diocleziano), non certo quella «bassa», di chi vanga, zappa, ingobbisce sui solchi, governa il bestiame –, mentre il «buon economico», l'«eonomo prudente», l'«eonomo cristiano» si staglia lungi dal mare nelle sue terre, non è che la mercatura reagisca. È come afasica. È come in disarmo ideologico. Non è che spariscano i mercanti. Solo che non son sponsorizzati da una letteratura di sostegno. Titolo solitario il *Della mercatura et del mercante perfetto* (Vinegia, 1573) del raguseo Benedetto Cotrugli. Ma non è un'arringa apologetica d'una professione fieramente contrapposta all'onda montante delle lodi della villa e del pignoramento dell'eccellenza umana nella figura del nobile con terra. Il testo risale al 1458. E s'è adoperato a riesumarlo il filosofo dalmata Francesco Patrizi. Ma è come gettar un sasso nello stagno. Intanto Paolo Paruta sta componendo *Della perfettione della vita politica* (Venetia, 1579). E, in questo trattato, anch'esso dialogato, il rilancio della vocazione alla politica del patriziato marciano, non già la riproposta della ripresa della sua oramai dismessa vocazione marinara e mercantile.

ANDREA MARTIGNONI

LANGUE BLASPHEMATOIRE ET GESTE ICONOCLASTE
BLASPHEMES ET POUVOIRS DANS LA TERRE FERME
VÉNITIENNE À LA FIN DU MOYEN AGE

Primo, per lo peccato de la bastemia di Dio. Raguna tutte le bastemmie che si fanno a Dio o a' suoi santi, o a Maria sua Madre, o a qualunque altro santo o santa si sia, per tutti i modi che biastemmi, in ogni modo che tu offendi Iddio, per questi tu puoi aspettare giudicio da lui.¹

*Pota de Dio et de la Verzina Maria, maledetto sia Dio e la Verzene Maria, maledetta sia sancta Maria Magdalena putana buziarda che se io l'avesse per le dreze jo la menaria allo burdello.*²

SURGIT ainsi du silence apparent des archives, l'indicible parole blasphématoire proférée par Giovanni Michelesi de Faganea. Nous sommes en 1482. Quelques années plus tard, le 10 janvier 1488, c'est au tour d'Antonio Sclaveto. Il est accusé de blasphème, coupable d'avoir prononcé des paroles outrageantes envers Dieu et la Vierge Marie.³

Le livre des *Proverbes* attribue à la langue – ici dans le sens de langage – le pouvoir de vie et de mort.⁴ Au cœur de l'univers médiéval chrétien, la langue détient toujours ce double pouvoir. Une étroite relation s'installe donc, bien qu'elle soit dichotomique, entre prière et blasphème mais aussi entre geste de dévotion et iconoclasme. Être bon chrétien, c'est donc avant tout adhérer à une éthique du geste et de la parole qui elle seule, dans ses multiples facettes, ouvre la voie du salut et nourrit le cœur d'espérance sotériologique. Péchés de la langue par excellence, langue fourchue sinon diabolique, l'acte blasphématoire a été sans cesse condamné. Son histoire est celle de sa répression. L'Ancien Testament l'associait aux injures verbales et gestuelles envers Dieu.⁵ «Tu ne blasphémeras pas Elohim et tu ne maudiras pas le prince de ton peuple», lit-on dans l'Exode.⁶ Péchés inexcusables – écrivent Silvana Vecchio et Carla Casagrande – le blasphème est la voix de la bête apocalyptique aux dix cornes.⁷ Reconnu en tant que crime,

1. BERNARDINO DA SIENA, «Qui tratta delli tre peccati capitali» (prêche xxxv, 41). Cf. *Prediche volgari sul campo di Siena, 1427*, sous la direction de C. Del Corno, Milan, Rusconi, 1989, II vol., pp. 1000-1001.

2. Biblioteca Civica «V. Joppi» de Udine (= BCU), *Sentenze dei Luogotenenti di Udine*, ms. fondo principale (= fp.), 2473/3, c. 86r.

3. «[...] varias blasfemias et turpissima et flagitiosa verba contra Deum et eius beatissimam matrem Virginem Mariam [...]»; BCU, *Sentenze dei Luogotenenti di Udine*, ms. fp. 2473/4, c. 82v.

4. «Avec le fruit de sa bouche l'homme rassasie son ventre, avec le produit de ses lèvres il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue»; cf. *Proverbes*, 18, 20-21.

5. E. FEHRENBACH, *Blasphème*, in *Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie*, sous la direction de dom F. Cabrol et dom H. Leclercq, Paris, Letouzey et Ané, 1924, t. 2, 1ère partie, p. 926. Sur l'étymologie du mot blasphème voir P. TRIFONE, *Sull'etimologia di bestemmia*, «Lingua nostra», 40, 1979, pp. 39-41.

6. *Ex.*, xxxii, 27; mais aussi *Ex.*, xx, 7; pour l'Ancien Testament voir également *Lv.*, xxiv, 13-16 («Alors Iahvé parla à Moïse, en disant: fais sortir au-dehors du camp celui qui a maudit: tous ceux qui l'ont entendu appuieront leurs mains sur sa tête et toute la communauté le lapidera. Puis tu parleras aux fils d'Israël, en disant: tout homme qui maudit son Dieu encourra son péché et celui qui blasphème le nom de Iahvé sera mis à mort: toute la communauté devra le lapider. L'hôte aussi bien que l'indigène, pour avoir blasphémé le Nom, sera mis à mort»); *Lv.*, xxiv, 23 («Moïse parla aux fils d'Israël et ils firent sortir au-dehors du camp celui qui avait maudit, ils le lapidèrent avec des pierres. Ainsi les fils d'Israël firent ce que Iahvé avait ordonnée à Moïse»).

7. C. CASAGRANDE et S. VECCHIO, *Blasphemia*, in EADEM, *Les péchés de la langue. Discipline et éthique de la parole dans la culture médiévale*, trad. de l'italien par Ph. Baillet, Paris, Cerf, 1991, p. 178. Dans *Ap.*, xiii, 5-6 il est écrit: «Et on lui a donné

le blasphème a toujours posé un problème de définition. D'une part, notamment chez saint Augustin⁸ et Pierre Lombard, le blasphème s'inscrit dans l'univers du faux, de la fausseté. Une parole pécheresse donc parce qu'elle vient nier, dans son irrévérence, les prérogatives de la puissance et de la nature divine. Mais le blasphème est aussi une véritable offense verbale faite à Dieu. C'est la définition ecclésiastique qui fait du blasphème une injure et un outrage envers Dieu.⁹ De la première loi civile contre les blasphémateurs, établie dans les *Novelles* de Justinien, composées entre 534 et 565,¹⁰ aux injonctions statutaires et pénales de la fin du Moyen Age, la définition juridique du blasphème n'a cessé d'être affinée à la fois dans droit canonique et dans le droit civil. L'histoire de sa répression est celle d'une augmentation exponentielle. C'est néanmoins au xv^e siècle que les efforts des autorités urbaines convergent dans la mise en place d'une surveillance accrue et d'une condamnation accentuée de la parole et du geste impies et offensants qui viennent fléchir l'ordre de Dieu et l'ordre de la cité.

L'historiographie a vu dans le xvi^e siècle le siècle d'or du blasphème. Jean Delumeau avait proposé, en 1978, la qualification de «civilisation du blasphème» pour l'Occident chrétien des xvi^e et xvii^e siècles.¹¹ Aujourd'hui, plusieurs travaux ont ponctuellement remis en question cette définition trop généralisante. Si l'association entre civilisation et blasphème ne s'avère pas pertinente, surtout sur un plan chronologique, il serait alors plus heureux, comme le suggère de manière précise Alain Cabantous, de réfléchir au blasphème en replaçant son sens et sa portée dans une civilisation de la violence et de la proximité qui est celle de l'univers urbain médiéval. «S'il n'y pas eu de civilisation du blasphème – conclut A. Cabantous – il y a cependant une permanence de la parole jugée interdite».¹² Les études abordant la question du blasphème sont nombreuses. Des contributions générales, notamment celles de Levy et de Lawton,¹³ à celles toujours plus riches pour la période médiévale,¹⁴ se succèdent les études pour l'époque moderne et

une bouche grandiloquente et blasphématoire, on lui a donné pouvoir d'agir quarante-deux mois. Elle a ouvert la bouche en blasphème contre Dieu pour blasphémer son nom et son abri, ceux qui s'abritent dans le ciel».

8. «...est autem blasphemia cum aliqua mala dicuntur de bonis. Itaque iam vulgo blasphemia non accipitur nisi mala verba de Deo dicere: de hominibus namque dubitari potest: Deus vero sine controversia bonus est» (SAINT AUGUSTIN, *De moribus Manichaeorum*, I, II, c. XI, PL XXXII, col. 1354).

9. C. CASAGRANDE et S. VECCHIO, *Blasphemia*, in EADEM, *Les péchés de la langue*, cit., pp. 174-175.

10. Voir la *Novella* LXXVII, tit. IV: «Ut non luxurientur homines contra naturam nec jurent per capillos Dei, aut aliquid hujus modi: neque blasphemantur in Deum».

11. J. DELUMEAU, *La peur en Occident, XIV^e-XVIII^e siècles*, Paris, Fayard, 1978, pp. 400-403; et IDEM, *Présentation*, in *Injures et blasphèmes*, sous la direction de J. Delumeau, Paris, Imago, 1989, p. 9.

12. A. CABANTOUS, *Histoire du blasphème en Occident, XVI^e-XIX^e siècles*, Paris, Albin Michel, 1998, p. 202.

13. Voir les travaux de L. W. LEVY, *Blasphemy: verbal offense against the sacred, from Moses to Salman Rushdie*, New York, Alfred Knopf, 1993, p. 668; IDEM, *Treason against God: a history of the offense of blasphemy*, New York, Schocken books, 1981, p. 414; et celui de D. A. LAWTON, *Voice, authority and blasphemy in The Book of Marguery Kempe*, in *Margery Kempe. A Book of Essays*, sous la direction de McEntire S. J., New York, Garland, 1992, pp. 93-115; mais surtout IDEM, *Blasphemy*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1993, p. 241.

14. Nous renvoyons essentiellement à V. BEAULANDE, *Le blasphème et les blasphémateurs à la fin du Moyen Age dans la France du Nord*, mémoire de DEA, Université de Champagne, 1994; EADEM, *Le blasphème et les blasphémateurs au XV^e siècle d'après les registres de l'officialité épiscopale de Châlons-en-Champagne*, «Mémoires de la Société d'agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne», 114, 1999, pp. 55-73; C. CASAGRANDE et S. VECCHIO, *Les péchés de la langue*, cit.; E. D. CRAUN, *Inordinata locutio: Blasphemy in Pastoral Literature, 1200-1500*, in *Traditio*, New York, Fordham University Press, 1983, n. 39, pp. 135-162; J. HOAREAU-DODINAU, *Le blasphème au Moyen Age: une approche juridique*, in *L'invective au Moyen Age, France, Espagne, Italie*, Actes du Colloque de Paris, 4-6 février 1993, sous la direction de E. Beaumatin et M. Garcia, publiés dans «Atalaya, Revue française d'études médiévales hispaniques», 5, 1994, pp. 193-210; C. LEVELEUX-TEIXEIRA, *La répression du blasphème et les métamorphoses de la vérité (Moyen Age et début de l'époque moderne)*, in *Au cloître et dans le monde. Femmes, hommes et sociétés (IX^e-XV^e siècles)*, Mélanges en l'honneur de Paulette L'Hermite-Leclercq, sous la direction de P. Henriot et A.-M. Legras, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne («Cultures et Civilisations médiévales», XXIII), 2000, pp. 323-338; EADEM, *La parole interdite. Le blasphème dans la France médiévale (XIII^e-XV^e siècles): du péché au crime*, Paris, De Boccard, 2001, p. 559; F. LOETZ, *La petite délinquance du blasphème: jurons et jurements dans l'Etat de Zürich (v. 1450-1798)*, in *La petite délinquance du Moyen Age à l'époque contemporaine*, Actes du Colloque de Dijon, 9-10 octobre 1997, sous la direction de B. Garnot, Dijon, EUD, 1998, pp. 417-430; L. OTIS, *Une contribution à l'étude du blasphème au bas Moyen Age*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia d'Europa*, Actes du Colloque de Varenna, 12-15 juin 1979, Milan, 1980, pp. 213-223; L. OTIS-COUR, *La répression des infractions à l'ordre moral à Pamiers à la fin du Moyen Age: le jeu et le blasphème*, in *Conformités et déviances au Moyen Age*, Montpellier, 1995 («Cahiers du centre de recherches interdisciplinaires sur la société et l'imaginaire au Moyen Age», 2), pp. 273-286; G.

pour l'Ancien Régime.¹⁵ Plutôt que retracer à nouveau l'histoire du blasphème, il sera ici question d'une des multiples histoires possibles de l'acte blasphématoire. Ce qui nous tient à cœur, c'est avant tout écouter les textes pour redonner voix aux paroles d'antan. C'est là, au cœur des témoignages choisis que naîtrons des questionnements et que se dégageront des perspectives de recherche en écho avec les précédentes enquêtes menées dans l'espace de la Terre Ferme vénitienne.¹⁶ Notre réflexion s'inscrit dans une enquête sur les modalités et les langages de la vie religieuse collective au Frioul à la fin du Moyen Age.¹⁷

L'AUTRE LANGAGIER

Afin d'étudier cet «autre langagier» qu'est le blasphème, l'étudier dans sa double nature – parole et geste – il convient de faire appel à une typologie variée de sources. Une démarche méthodologique qui est la seule, à notre avis, permettant d'offrir une vision plus détaillée de la problématique choisie. D'une part, nous serons amenés à insister sur les mécanismes complexes du dispositif normatif mais de l'autre, nous aimerions tenter de dévoiler ce qui frémit en deçà de la norme, c'est-à-dire ce qu'on pourrait définir le «quotidien du blasphème». D'emblée les sources prises en considération sont de nature différente. Elles sont au nombre de trois: la législation statutaire, les délibérations communales¹⁸ et enfin les témoignages extraits des procès criminels du xv^e siècle, ceux du tribunal du lieutenant de la Patrie du Frioul et ceux du tribunal ecclésiastique du Patriarcat.

Il sera d'abord question de la parole blasphématoire puis du geste iconoclaste; deux temps de la réflexion organisés autour d'un double questionnement, celui du quotidien du blasphème et celui de sa répression. Plusieurs sont les interrogations qui s'imposent: y a-t-il une figure type du blasphémateur et une typologie précise de la parole blasphématoire? Quels sont les véritables acteurs de cette parole ou de ce geste, quels sont ses lieux, ses temps, en somme, y a-t-il un contexte défini et définissable du blasphème? Ces questions convergent vers son quotidien, sa chair, ses tonalités, ses couleurs et ses résonances propres, au fond vers son histoire la plus difficile à reconstituer, car elle est des plus fuyantes et des plus dissimulées, souvent enfouie sous les silences des sour-

SCHWERHOFF, *Blasphemare, dehonestare et maledicere. Über die Verletzung der göttlichen Ehre im Spätmittelalter in Verletzte Ehre. Ehrkonflikte in Gesellschaften des Mittelalter und der Frühen Neuzeit*, sous la direction de G. Scherhoff et K. Schreiner, Cologne, Böhlau, 1995 («Norma und Struktur: Studien zum sozialen Wandel im Mittelalter und Früher Neuzeit», T. 5), pp. 252-278; et C. WOODFORDE, *A medieval campaign against blasphemy*, «The Journal of Stained Glass», VII, 1, 1937, pp. 13-18; A. VITALE BROVARONE, *Blasphèmes et jurons au Moyen Age. Notes d'histoire étymologique sociale*, in *Le petit peuple dans l'Occident médiéval*, sous la direction de P. Boglioni, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, pp. 673-689.

15. Pour l'époque moderne voir E. BELMAS, *La montée des blasphèmes à l'âge moderne, du Moyen Age au xvii^e siècle*, in *Injures et blasphèmes*, sous la direction de J. DELUMEAU, Paris, Imago, 1989, pp. 13-33; A. CABANTOUS, *Du blasphème au blasphémateur. Jalons pour une histoire*, in *Blasphèmes et libertés*, sous la direction de P. Darteville, Ph. Denis et J. Robyn, Paris, Cerf, 1993, pp. 11-32; IDEM, *Histoire du blasphème en Occident*, cit.; P. BURKE, *L'art de l'insulte en Italie aux xv^e et xvii^e siècles*, in *Injures et blasphèmes*, cit., pp. 49-62; O. CHRISTIN, *L'iconoclaste et le blasphémateur au début du xv^e siècle*, in *Injures et blasphèmes*, cit., pp. 35-47; IDEM, *Sur la condamnation du blasphème (xv^e-xviii^e siècles)*, «Revue d'Histoire de l'Eglise en France», 80, 224, 1994, pp. 43-64; IDEM, *Sur le statut ambigu du blasphème au xv^e siècle*, «Ethnologie française, Paroles d'outrage», XXII, 3, 1992, pp. 337-343; R. DEROSAS, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600. Gli esecutori contro la bestemmia*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. xv-xviii)*, sous la direction de G. Cozzi, Rome, Jouvence, 1980, pp. 431-528; et enfin M.-J. PIOZZA, *Jurons, blasphèmes et attitudes religieuses dans la civilisation d'Ancien Régime: signification et fonction, le cas de l'Italie*, Doctorat d'État sous la direction de J. Delumeau, Université de Paris 1, 1975.

16. Notamment G. ORTALLI, *Note in margine agli statuti di Pordenone*, «Il Noncello», 60, 1985; R. DEROSAS, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600. Gli esecutori contro la bestemmia*, cit.; et E. ZORATTI, *Gli statuti comunali friulani*, Udine, Stabilimento Tipografico Friulano, 1921; IDEM, *I delitti religiosi in Friuli*, «La Patria del Friuli», XXXIII, 51, sab. 20 feb. 1909.

17. C'est le sujet de notre thèse de doctorat intitulée: *Mots et gestes de la foi. L'expérience religieuse dans le Frioul à la fin du Moyen Age*, thèse en cours à l'Université de Paris IV-Sorbonne sous la direction de Madame le Professeur E. Crouzet-Pavan.

18. Les délibérations communales prises en compte ici datent du xv^e siècle. La documentation choisie est celle de la ville d'Udine, de Cividale del Friuli et de Gemona.

ces.¹⁹ La lecture des procès s'avère alors des plus précieuses. Si le discours normatif nous renseigne surtout sur la définition pragmatique de l'acte blasphématoire et sur les modalités de sa répression, les procès nous livrent des témoignages éclairant sur la réalité effective de la conduite outrageante, sur sa corporéité. Là, à qui sait écouter, la parole blasphématoire résonne peut être encore dans sa force ahurissante.

Le blasphème doit être condamné en tant qu'acte impie et moralement inacceptable. Cette condamnation, sous des formes explicites et efficaces, est préconisée non seulement par les autorités urbaines et ecclésiastiques, comme nous le verrons par la suite, mais également par les confréries laïques qui encadraient la vie socio-religieuse des fidèles. En effet, dans les statuts de ces fraternités, il est fréquent que la parole blasphématoire devienne la conséquence immédiate de l'expulsion d'un confrère et d'une consœur, ainsi que de la non acceptation d'un candidat à la vie associative. Deux exemples méritent d'être cités. Le premier est le chapitre d'une des confréries les plus importantes de la ville d'Udine, la confrérie des Battuti de Santa Maria della Misericordia, fondée aux environs de 1323.²⁰ Nous possédons deux versions statutaires successives, la première date de 1445 et reprend en grande partie le chapitre d'une version de 1356,²¹ tandis que la deuxième date de 1479.²² La première mention contre le blasphème apparaît dans les ajouts effectués sous le priorat de Bartolomeo Baldana et le *cameraro* Antonio della Mamula en 1445. Quatre chapitres ont été ajoutés au début du manuscrit dans les deux premiers folios, celui de la page de garde et celui probablement destiné à accueillir une enluminure. Le premier de ces chapitres est le seul qui soit précédé par une rubrique au titre explicite: «*De blasphemantibus Deum aut beatam Virginem Mariam*». Dans la nouvelle révision des statuts de la confrérie des flagellants de 1479, c'est la deuxième rubrique qui nous offre un précieux témoignage sur l'importance de la *bona fama* du candidat à l'entrée en fraternité. Un honneur public et social qui pourrait facilement être entaché par une seule parole blasphématoire. Au supposé coupable, on interdit donc l'accès à la communauté confraternelle.²³ Au confrère qui serait accusé de blasphème est imposé

19. «Quant aux paroles ou aux formules blasphématoires effectivement prononcées, le silence est presque total, et le seul recours à d'autres types de textes – à la littérature romanesque surtout, et de toute façon à la littérature en langue vulgaire – pourrait éventuellement établir un lien entre les condamnations des moralistes et la quotidienneté du péché qu'ils reprochent»; cf. C. CASAGRANDE et S. VECCHIO, *Blasphemia*, cit., p. 179.

20. Une vue d'ensemble sur les Flagellants au Frioul est proposée par V. MASUTTI, *Forme e gesti di solidarietà in confraternite disciplinate al di fuori degli ospedali*, in *Storia della solidarietà in Friuli*, sous la direction de C. G. MOR, Milan, Jaca Book, 1987, pp. 100-115; mais également E. LAMMA, *I flagellanti in Friuli*, «Ateneo Veneto», 22, 1899, pp. 65-68; F. METZ, *L'assistenza sanitaria in San Vito al Tagliamento: l'ospedale di S. Maria dei Battuti dalle origini fino al xx secolo*, Pordenone, Concordia Sette, 1993, 189 pp.; P. CARACCI, *Antichi ospedali del Friuli*, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1968, 95 pp.; R. PELLEGRINI, *I Battuti in Friuli: tra scritture pratiche e poetiche*, in *Ospitalità sanitaria in Udine. Dalle origini all'ospedale della Città, secoli XIV-XVIII*, sous la direction de L. MORASSI, Udine, Casamassima, 1989, pp. 13-55; L. DE BIASIO, *Dalle confraternite agli ospedali*, in *Ospitalità sanitaria*, cit., pp. 57-75; L. BANELLI, *La confraternita dei Battuti di S. Maria della Misericordia di Udine dalle origini al xv secolo*, tesi di Laurea, Università Cattolica di Milano, Facoltà di Magistero, 1972-1973, rél. C. PIANA; P. BENINCA et P. RIZZOLATTI, *Note quattrocentesche inedite in un Laudario dei Battuti di Pordenone. Annotazioni linguistiche*, in *Il Quattrocento nel Friuli occidentale*, Atti del Convegno organizzati dalla Provincia di Pordenone, Pordenone, décembre 1993, Pordenone, Biblioteca dell'Immagine, 1996, 1 vol., pp. 237-252; G. BUCCHETTI, *I Battuti in Friuli*, tesi di Laurea in Lettere moderne, Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trieste, 1973-1974, rél. G. PETRONIO; C. COSTANTINI, *Un antico documento in friulano. Il rotolo della fradaglia dei Battuti di Tricesimo del 1450-1453*, «Ce fastu?», 58, 1978, pp. 32-61; V. DE BARTHOLOMEIS, *Il codice de' Battuti di Pordenone*, «Studi di filologia romanza», VI, 1893, pp. 229-245; G. FABRIS, *Due laudi friulaneggianti dei Battuti di S. Maria in Udine*, «Ce fastu?», X, 1934, pp. 81-86; P. GOI, *Episodi d'arte e di assistenza: confraternite di devozione e Battuti*, *Storia della solidarietà in Friuli*, cit., pp. 174-188; A. M. TERRUGGIA, *Battuti della fraterna di S. Maria di Cividale*, Perugia, Deputazione di storia patria per l'Umbria, Centro di documentazione sul movimento dei disciplinati, 1967 («Quaderno», 5), pp. 19-35; C. ZIANI, *La confraternita di Santa Maria dei Battuti di Moimacco: le quattro processioni di maggio*, «La panarie», 27, 105-106, 1995, pp. 25-36; C. ZIANI, *Moimacco: la confraternita di Santa Maria dei Battuti (Il manoscritto f.p. 1352/2 della Biblioteca civica di Udine)*, Udine, La Nuova Base Editrice, 1999.

21. *Statuta venerande fraternitatis Batutorum de Utino (1445)*; BCU: ms. Osp. B.; Membr., sec. xv, mm 265 × 185, cc. 44. Le manuscrit contient les statuts primitifs de 1356 constitués de trente-quatre chapitres en latin; au début du manuscrit se trouvent cinq chapitres contenant les nouvelles règles établies en 1445 sous le prieur Bartolomeo Baldana.

22. *Statuta venerande fraternitatis Batutorum de Utino (1479)*; BCU: ms. Osp. A.; Membr., sec. xv, mm 198 × 145, cc. 40. Le manuscrit contient vingt-huit nouveaux chapitres statutaires en latin.

23. Item statutum et ordinatum fuit – débute ainsi le chapitre mentionné – quod nulla persona sive masculus sive

un temps de pénitence, de prières, de jeûnes et au cas où il ne se soumettrait pas audit règlement, il sera alors expulsé de la fraternité.²⁴

Le langage, miroir de l'âme, de la morale et de l'honneur de l'homme est donc ici un des enjeux essentiels qui déterminent la mise en place et le tissage des liens de solidarité et d'appartenance à la vie non seulement religieuse mais aussi sociocommunautaire de la ville médiévale. Pêcher de sa propre langue, être dénoncé par délation publique – l'importance de la délation se doit d'être rappelée²⁵ – fait de ce *tanto abominabile et nefandissimo peccato*, un acte criminel contre l'ordre constitué et donc cause d'exclusion sociale.

Le blasphème s'inscrit dans l'univers du condamnable parce qu'il porte atteinte à l'ordre social, politique ou religieux. Il introduit la liberté de l'interdit. «C'est pourquoy – écrit Jeanne Favret-Saada – un énoncé n'est pas qualifié de blasphème en raison d'un contenu qui lui serait particulier mais par une opération de jugement», ce qui implique «qu'il n'est pas de blasphème en l'absence d'une juridiction».²⁶ Cela est sans doute vrai, mais notre enquête se veut la démonstration de la présence, grâce surtout aux témoignages issus des procès, d'un véritable contenu de l'acte blasphématoire, un contenu identifiable et pondérable.

Certes, une histoire du blasphème médiéval serait inconcevable sans cet appareil juridictionnel qui a canalisé ses forces pour le combattre et pour le condamner. Que saurions-nous de Menocchio, meunier frioulan du *Cinquecento* sans l'intervention de l'œil inquisiteur?²⁷ Enjeux du pouvoir, la parole et le geste impies²⁸ doivent donc toujours être considérés dans le rapport qu'ils entretiennent avec la vérité. *Quid est veritas? Quid est blasphemia?* Il semblerait dès lors que l'histoire 'possible' du blasphème soit l'histoire de la lutte que les pouvoirs étatique et religieux ont mené contre lui. Une histoire où la parole blasphématoire est tabou, tabou intolérable parce que contraire et défiant la Vérité divine et suprême. Les rapports, aux dires de Corinne Leveaux, que le blasphème entretient avec la vérité sont au nombre de trois. Il est péché en tant que véritable défi au Verbe divin. Il est crime en tant qu'outrage dont il afflige la majesté céleste. Enfin, il

femina que habent et reputetur in publico blasfematore contra Deum omnipotentem aut gloriosam virginem Mariam nullatenus in dicta fraternitate et congregatione acceptetur: cf. *Statuta venerande fraternitatis Batutorum de Utino (1479)*, BCU: ms. Osp. A., c. 47.

24. Les statuts de la confrérie des Battuti de Premariacco ont été composés successivement entre 1290 et 1330 et nous sont parvenus grâce à une copie du xv^e siècle malheureusement très abîmée. Un des chapitres est intitulé: *De la Biastema de Dio e dela sua madre*, cf. BCU: *Statuti della confraternita dei Battuti di Premariacco*, ms. fp. 2513, xv^e secolo, c. 1v. Voilà ce qu'on peut lire: «che coluy el qual aldir --- atignudo de acusar al --- de obedientia e per chadauno --- che biastemerà sia atignudo --- iiiior per far dir messe --- e dezunare indomane --- per modo che lo rectore lo --- mentre de mancho lo rectore li poss --- meter penitentia cum consiglio den --- altri consiglieri. E se questo non vuole --- far sia privado --- fraterna»; cf. ms. fp. 2513, c. 2r; à ce propos voir l'article de G. B. CORGNALI, *Gli statuti dei Battuti di Cividale*, «Ce fastu?», 1937, p. 25 et celui de C. MATTALONI, *Gli statuti delle Confraternite di S. Maria dei Battuti di Cividale, Moimacco e Premariacco*, «Quaderni cividalesi», 18, 1991, pp. 47-78.

25. Sur l'importance de la *delatio publica* citons une délibération de la commune d'Udine du 16 avril 1443 dans laquelle les autorités demandent explicitement de dénoncer tout blasphémateur: «In dicto consilio propositum fuit qualiter die jovis proxime preterita fuit ... deliberatum et diffinitum quod quilibet de consilio de audiebat blasfemare Deum beatamque virginem Mariam ac sanctos et sanctas in terra Utini teneretur tales blasfemantes denunciare per summum sacramentum dominis deputatis propter quod possent scandala et inconveniencia multi sequi [...]»; cf. BCU: *Archivum Civitatis Utini, Annales*, t. XXVII, 16 avril 1443, c. 328v; voir aussi c. 325v (2 avril 1443).

26. J. FAVRET-SAADA, *Rushdie et compagnie, préalable à une anthropologie du blasphème*, «Ethnologie française. Paroles d'outrage», xxii, 3, 1992, p. 257.

27. C. GINZBURG, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del 500*, Torino, Einaudi, 1976, p. 196; et Domenico Scandella detto Menocchio. *I processi dell'Inquisizione (1583-1599)*, sous la direction de A. Del Col, Pordenone, Biblioteca dell'Immagine, 1990, p. 260; à propos de la problématique liée aux sources inquisitoriales nous renvoyons surtout à F. NARDON, *Benandanti e inquisitori nel Friuli del Seicento*, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 1999, p. 254; et à G. P. GRI, *Altri modi. Etnografia dell'agire simbolico nei processi friulani dell'Inquisizione*, Trieste, Edizioni Università di Trieste, Montereale Valcellina, Circolo Culturale Menocchio, 2001, p. 214.

28. Voir A. MURRAY, *Piety and impiety in thirteenth-century Italy*, in *Popular Belief and Practice. Papers Read at the Ninth Summer Meeting and the Tenth Winter Meeting of the Ecclesiastical History Society*, éd. de G. J. Cuming et D. Baker, Cambridge, Cambridge University Press, 1972 («Studies in Church History», 8), pp. 83-106.

est incrimination car «il en favorise le rétablissement par la réaffirmation législative d'une stricte orthodoxie discursive et par le châtement judiciaire du coupable repentant».²⁹

Crime contre la religion, le blasphème est très récurrent dans la littérature pastorale devenant, par son caractère sacrilège, la parole du diable.³⁰ Il suffit de se plonger dans quelques recueils d'*exempla* pour se rendre compte de l'omniprésence du blasphème.³¹ Deux exemples méritent d'être évoqués pour mieux comprendre l'acception et la gravité de cette parole. Dans le *Specchio de vera Penitenza* qui rassemble le contenu des prêches tenues à Florence en 1354, Jacopo Passavanti délivre l'histoire d'un clerc qui fut fulminé après avoir mis en doute publiquement la véracité de la parole évangélique:

Leggesi scritto da Pietro Damiano, ch'è fu in Borgogna³² uno chierico il quale, acquistato uno grande beneficio nella chiesa di Santo Maurizio, del quale era stato lungo piato tra lui et uno possente chierico del paese, ma costui non forse perch'avesse più ragione, ma perchè avea avuto grande favore da certi baroni della contrada, l'aveva vinto, et erane in possessione. Una mattina, essend'egli in chiesa alla messa e cantandosi quello vangelo dove nella fine disse Geso Cristo: «qui se humiliat exaltabitur» (chi s'aumilia sarà essaltato), volsesi a' compagni e disse: – L'altre parole del vangelo possono esser vere, ma questa pur è falsa, ché se io mi fossi umiliato al mio avversario, non avrè io a tenere questo beneficio con tante ricchezze – Detta la parola, di subito venne un grande tuono e una saetta folgore gli entrò per la boca, colla quale avea detta quella abominevole bestemmia, e lasciollo in quello medesimo luogo morto, la lingua e la stozza tutta arsa, e fattone carbone.³³

Un autre *exemplum* révélateur quant à la définition du blasphème est celui rapporté par Domenico Cavalca qui, se basant sur saint Augustin, définit le péché de la langue selon trois critères:

Del peccato di bestemmia Dio. Poi che abbiamo biasimato lo peccato della lingua in comune, or seguita di vedere di diversi peccati li quali con la lingua si fanno, e di biasimare ciascuno in particolare e di mostrare sue gravetate e le sue spezie. E in prima incominciando dal maladetto peccato del bestemmia e maladire Dio. Del qual peccato parleremo in cotal modo, cioè che in prima mostreremo che viene a ddire bestemmia; poi biasimeremo questo peccato, e nella terza parte parleremo contra quelli che l'ascoltano o che ne sono cagione. Quanto al primo dico che secondo che dice santo Agostino, bestemmia contro Dio è in tre modi: cioè o quando l'uomo pone, dice o crede di Lui alcun difetto o peccato, o quando l'uomo nega o non crede la sua eccellenza o bontà, come fanno molti che non credevano fosse onnipotente o che non avesse provvidenza d'ogni cosa; o quando l'uomo attribuisce a sé quello che è proprio di Dio, come fanno e feciono molti superbi li quali vogliono più onore che Dio <o i> quali usurpano o la potentia o la sapienza di Dio.³⁴

La gravité du péché est d'emblée indéniable. Crime contre le sacré, contre l'incontestable magnificence divine, le blasphème tient presque de l'insanité au sens de folie. Le blasphémateur est «proprie salutis immemor», comme le soulignent les statuts de Pordenone de 1438³⁵ et ceux de Concordia de 1450.³⁶ Il y a donc un lien direct entre le salut indivi-

29. C. LEVELEUX-TEIXEIRA, *La répression du blasphème et les métamorphoses de la vérité (Moyen Age et début de l'époque moderne)*, cit., pp. 324-325.

30. Voir surtout l'étude de E. D. CRAUN, *Inordinata locutio: Blasphemy in Pastoral Literature, 1200-1500*, cit., pp. 135-162.

31. F. C. TUBACH, *Index exemplorum. A handbook of Medieval religious tales*, Helsinki, Academia Scientiarum Fennica, 1969, pp. 56-57, p. 64 et p. 142.

32. A noter qu'Etienne de Bourbon écrit lui aussi: *Quoniam autem blasphemia negandi Dominum adeo inficit plurimas partes mundi et maxime terram Burgundiae*; cf. ETIENNE DE BOURBON, *Tractatus de diversis materiis predicabilibus*, éd. de A. Lecoy de la Marche, *Anecdotes historiques, légendes et apologues tirés du recueil inédit d'Etienne de Bourbon, dominicain du XIII^e siècle*, Paris, 1877, p. 337; cité par C. CASAGRANDE et S. VECCHIO, *Blasphemia*, cit., p. 178, note 7.

33. IACOPO PASSAVANTI, *Specchio di vera Penitenza*, éd. de G. VARANINI, in *Racconti esemplari di predicatori del Due e Trecento*, sous la direction de G. Varanini et G. Baldassarri, Roma, Salerno Editrice, 1993, t. II, pp. 608-609.

34. DOMENICO CAVALCA, *Esempi*, éd. de M. Ciccutto, in *Racconti esemplari di predicatori del Due e Trecento*, cit., t. III, pp. 76-81.

35. *De blasphemantibus Deum vel sanctos*. Il est écrit: «Quia quod in divinam religionem committitur in omnium fertur iniuriam, statuimus quod si aliquis proprie salutis immemor omnipotentem Deum aut gloriosam eius matrem virginem Mariam, seu alios sanctos vel sanctas blasphemaverit»; cf. *Statuti di Pordenone del 1438*, éd. de G. Oscuro, Rome, Jouvence, 1986, p. 87; aussi G. ORTALLI, *Note in margine agli statuti di Pordenone*, cit., p. 41.

36. «Quia que in religionem divinam comittuntur in omni inferent iniuriam, ideo primo statuerunt quod si aliquis

duel et l'équité morale dans le langage. Le blasphème apparaît comme la conséquence d'un oubli volontaire de son propre salut. Déjà chez saint Paul, l'avertissement ultime avait placé les blasphémateurs en dehors du paradis: «Est-ce que vous ne savez pas que les injustes n'hériteront pas du règne de Dieu? Ne vous égarez pas: ni prostitués, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni sodomites, ni voleurs, ni exploités, pas plus qu'ivrognes, insultés ou rapaces n'hériteront du règne de Dieu».³⁷

Dans le procès de 1504 contre Christophe de Camino, *publicum blasphemorem*, il est affirmé que son insulte envers Dieu, engendré par sa *maledicente lingua*, faisait de lui un véritable ennemi de la religion chrétienne: «in dedecus omnipotentis Dei et in contemptum religionis christianae».³⁸ Le blasphème devient alors, comme le précise A. Cabantous, «cette immixtion intolérable du profane le plus vil à l'intérieur de l'espace sacré mettant en cause des repères qui avaient tracé de plus en plus nettement les contours infranchissables du sacré chrétien».³⁹ Un autre mode, au fond, de relation entre l'humain et le divin.

LA QUOTIDIENNETÉ DU BLASPHEME

Quelle est donc la nature, le contenu, la quotidienneté du blasphème? C'est la parole injurieuse qui revient le plus souvent. Les témoignages le confirment. Du «pota de Christo» prononcé par Nicola de la Tamisa en 1488,⁴⁰ au «pota de sancta Maria» par Giacomo Brasolini,⁴¹ au «pota de Dio, pota dela verzene Maria» par Colao de Variano,⁴² au «pota de sancto Antonio et pota de sancta Maria de Loreto» par Giovanni Baduario la même année.⁴³ Les injures se succèdent, elles se ressemblent, parfois elles adoptent la forme d'un stéréotype, parfois au contraire elle se colorient de détails inattendus. C'est le cas de la phrase prononcée par Davide Sclaveto au mois de janvier 1488: «o putana verzene Maria seu nostra dona che te vegna el canchero al despecto de Dio».⁴⁴ L'injure vise d'abord le nom de Dieu, puis celui de la Vierge Marie. Plus rares s'avèrent les injures qui utilisent les noms des saints, comme saint Antoine ou saint François.⁴⁵ Il n'est donc pas du tout question d'un blasphème hérétique qui mettrait en cause la divinité ou la toute puissance de Dieu. Les prérogatives divines ne sont pas non plus niées et le blasphème, sauf peut-être celui de Davide Sclaveto, n'implique pas une confrontation directe à la personne divine. On reste donc essentiellement dans la sphère du simple juron, de l'imprécation verbale.

La typologie de la parole blasphématoire se doit donc d'être circonscrite à l'orée des témoignages processuels. Les normes statutaires, quant à elles, comme on le verra par la suite, proposent une définition beaucoup plus ample du champ sémantique du blasphème. Cette redéfinition de sa portée et de son contenu est plus intelligible une fois reconstruit le contexte qui sous-tend à l'oralité blasphématoire. L'identification des

prime salutis immemor, omnipotentem Deum, aut gloriosam matrem eius virginem Mariam blasphemaverit, vel eis aliquam iniuriam dixerit»: cf. *Statuti civili e criminali della Diocesi di Concordia mcccccl*, éd. de E. Degani, in *Monumenti storici pubblicati dalla R. Deputazione veneta di Storia Patria*, vol. VIII, s. IV, vol. II, Venise, 1882, p. 81.

37. SAINT PAUL, 1^{ère} Epître aux Corinthiens, VI, 9-10.

38. «Christoforum de Camino publicum blasphemorem denunciatum per personas que teneri volunt de secreto; ex eo qui in anno presenti die vigesimo quinto februarii proxime transacti, in villa Camini in hospitio nimi plasphemando [sic!] dixit pluries pota de Domenedio, in dedecus omnipotentis Dei et in contemptum religionis christianae ac contra formam proclamationum nostrarum [...]»; cf. BCU: *Sentenze*, ms. fp. 2473/5, c. 36^{r-v} (29 mars 1504).

39. A. CABANTOUS, *Histoire du blasphème en Occident*, cit., p. 10.

40. BCU: *Sentenze*, ms. fp. 2473/4, c. 94^v.

41. *Ibidem*, c. 94^v.

42. BCU: *Sentenze*, ms. fp. 2473/1, c. 42^r (avril 1460).

43. *Ibidem*, ms. fp. 2473/4, c. 94^v.

44. *Ibidem*, c. 82^v.

45. C'est notamment le cas in Archivio della Curia Arcivescovile di Udine (= ACAU): *Chiese e Paesi*, b. 202, *Gemona*, 1, 29 octobre 1491, cc. n.n.; ledit blasphème apparaît parmi les chefs d'accusation portés contre Paolo Napolitano «capellanus in ecclesia Sancte Marie de Glemone».

raisons contextuelles du péché de la langue conduit à un important constat. Il y a un trait commun qui caractérise les conditions fertiles du blasphème.⁴⁶ L'enquête menée, dans l'espace vénitien, par Elisabeth Crouzet-Pavan a permis de souligner le lien particulièrement étroit entre le blasphème et l'état émotionnel de la colère. Cette émotion fébrile ouvre les portes à une oralité incontrôlable, à une véritable faute de la langue, ce que les textes appellent *lapsu linguae*.⁴⁷ L'état colérique répond essentiellement à deux situations. Le premier voit dans l'altercation avec autrui, dans la dispute, sa raison d'être. Une relation conflictuelle conduit bien souvent au blasphème.⁴⁸ Encore une fois, nous sommes en présence d'une imprécation où le nom divin est pris en cause non pas dans une intentionnalité réfléchie d'un défi sacrilège à Dieu mais plutôt dans une dérive langagière aux effets indésirables.

Le 11 juin 1482, à Gemona, un conflit éclate entre le prêtre Giuliano et le *plebano* et chanoine de Gemona, Alessandro de Leonelli. Le prêtre s'insurge contre le chanoine qui avait blâmé les préposés aux cloches pour les avoir fait retentir plus tôt que d'habitude. Giuliano s'adresse ainsi au chanoine :

... voi haveti torto a reprendre questi boni homini perchè ad requisito del populo loro hanno sonato et fatto celebrar la messa prima pui a bona hora del usato per posser andar a solicitar le sue vindemie et mi ho ditto voluntiera questa prima messa a beneficio de questo populo al qual noi semo [...] qui dominus plebanus indignatus dixit versus ipsum presbiterum Julianum: «Lo diavolo te ha menato qua, io intendo governà la mia giesia chome par a mi et non chomo par a ti, tu è prette de villa et non saresti sufficiente a governar un chiappo de piegore chel te vegna lo caga sangue», et blasphemavit sanctum Marcum; qui presbiterum Julianus respondit: «Se voi vole cagar lo sangue cum lo figato io lo andarò a lavar et benchè io sia sta prette de villa io sapraria governar questo populo si ben che voi et anchora un chiappo de piegore ocha salata [...]».⁴⁹

Sans vouloir décrire, dans les détails, le déroulement de l'altercation, il faut néanmoins souligner que ledit blasphème envers saint Marc trouve son origine dans dispute qui, du conflit d'intérêt, dégénère en une série d'insultes échangées entre les deux hommes. Le blasphème envers le saint s'inscrit donc dans une dérive du langage où insultes, accusations – les métaphores avec le monde animal sont tout à fait intéressantes⁵⁰ – se tissent pour former le paysage du conflit. Non seulement on s'accuse *a vicenda* d'avoir prononcé un blasphème, Alessandro contre saint Marc, Giuliano, par la suite, contre saint François. On s'accuse aussi d'avoir une moralité de vie douteuse et blâmable, c'est-à-dire aveuglée par le plaisir des jeux.

L'association blasphème-jeux-colère a été plusieurs fois soulignée.⁵¹ La figure la plus saisissante du blasphémateur n'est elle pas celle de ser Cepperello illustrée par Boccace?

46. Voir aussi C. CASAGRANDE et S. VECCHIO, *Les péchés de la langue*, cit., p. 179.

47. «...ex lapsu lingue blasfemasse...»; cf. ACAU: b. 325 (1472-1490), c. 298v (11 août 1486)

48. Nous retrouvons ici l'heureuse définition de A. Cabantous: «civilisation de la violence et de la proximité»; voir *supra*, note 11.

49. ACAU: *Chiese e paesi*, b. 202, Gemona, 1, 11 juin 1482, cc. n.n.

50. Se rapporter à la thèse de C. GAUVARD, «*De grace especial*». *Crime, Etat et société en France à la fin du Moyen Age*, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, t. II, pp. 733-734; mais aussi à R. DELORT, *Les animaux en Occident, in Le monde animal et ses représentations au Moyen Age (x^e-xv^e siècles)*, Actes du xv^e Congrès de la SHMESp, Toulouse, 1984, Toulouse, 1985, pp. 11-45; et à M. ZINK, *Le monde animal et ses représentations dans la littérature du Moyen Age*, in *Le monde animal et ses représentations au Moyen Age*, cit., pp. 47-71.

51. Notamment E. CROUZET-PAVAN, «*Sopra le acque salse*». *Espaces urbains, pouvoir et société à Venise à la fin du Moyen Age*, Rome, Ecole française de Rome, 1992, t. 1, p. 623 et t. 2., p. 916; EADEM, *Violence, société et pouvoir à Venise (x^e-xv^e siècles): forme et évolution des rituels urbains*, «MEFRM», 96, 2, 1984, pp. 903-936; et C. GAUVARD, «*De grace especial*», cit., t. 2, pp. 808-812. Sur les jeux au Moyen Age et sur leur relation avec la justice voir les contributions rassemblées par G. ORTALLI in *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, Rome, Viella, 1993; en particulier E. CROUZET-PAVAN, *Quando la città si diverte. Giochi e ideologia urbana: Venezia negli ultimi secoli del Medioevo*, pp. 35-48; EADEM, *Homo ludens*, in EADEM, *Venise: une invention de la ville (xiii^e-xv^e siècles)*, Paris, Champ Vallon, 1997, pp. 175-187; J.-M. MEHL, *Les jeux au royaume de France du xiii^e au début du xv^e siècle*, Paris, Fayard, 1990, pp. 299-300 et pp. 321-322; J. DELUMEAU, *La peur en Occident*, cit., p. 403; R. DEROSAS, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600. Gli esecutori contro la bestemmia*, cit., pp. 446-450; et L. ZDEKAUER, *Il gioco d'azzardo nel Medioevo italiano, con un saggio introduttivo di G. Ortalli*, Florence, Salimbeni, 1993 («Medioevo Italiano»), 1.

Blasphémateur, souvent irascible, mettant en dérision sacrement et pratiques liturgiques, gourmand et ivrogne, joueur. Cepperello – conclut Boccace – est l'homme le plus mauvais qui a pu naître.⁵² Les premières pages du Décameron donnent vie à un personnage qui cristallise et condense les caractéristiques fondamentales de l'homme mauvais, un véritable contre-modèle du bon chrétien et du saint.⁵³

La colère qui amène à l'imprécation trouve son explication dans la pratique du jeu, jeu surtout des cartes, des dés, mais aussi du ballon. Les cas de figure sont récurrents. Le chanoine de Gemona, Alessandro, témoigne que le prêtre Giuliano avait plusieurs fois joué aux dés et aux cartes.⁵⁴ A Venise, Clemente de Lubiana – raconte Elisabeth Crouzet-Pavan – perd au jeu des cartes pratiqué entre les deux colonnes de la place Saint Marc. Il se précipite alors sous le portique proche de la taverne du Lion «pour menacer l'image de la Vierge avec un couteau». Ne pouvant l'atteindre, il ramasse un os et il le lui jette.⁵⁵ A Cividale, le 19 janvier 1450, un certain Marino requiert miséricorde aux autorités communales après avoir confessé son blasphème contre la Vierge Marie prononcé lors de jeux nocturnes.⁵⁶ C'est ensuite en 1485 que, dans un procès de la Curie Patriarcale, l'association étroite entre la pratique du jeu et le blasphème est à nouveau rappelée.⁵⁷ Le prêtre Nicolò de Potenza qui avait un bénéfice à Villalta, est accusé de plusieurs crimes. Jouer invétéré, irrespectueux de sa charge ecclésiastique, blasphémateur et concubinaire. La description est loin d'être élogieuse.⁵⁸ Le 11 août 1486, Giovanni Gregorio Zoffi, Filippo de Ragonea, tous les deux clercs et Gregorio de Beccharis de S. Daniele sont mis en accusation. Le premier chef d'inculpation concerne notamment le jeu de ballon: «De anno presenti luserunt cum laicis ad balonum sive folle in platea Sancti Danielis de positis pallibus et vestibus pro pecuniis non sive scandalo et malo exemplo multorum [...]». Persévérant dans une attitude peu exemplaire pour des hommes d'Église, ils pratiquent également le jeu des cartes dans le but de gagner de l'argent. Dans le jeu de hasard, le temps de la dispute se prépare. Les âmes s'échauffent. Là, surgit le blasphème.⁵⁹

52. «Bestemmiatore di Dio e de' Santi era grandissimo, e per ogni piccola cosa, si come colui che più che alcuno altro era iracundo. A chiesa non usava giammai, e i sacramenti di quella tutti come vil cosa con abominevoli parole scherniva; e così in contrario le taverne e gli altri disonesti luoghi visitava volentieri e usavagli. Delle femine era così vago come sono i cani de' bastoni; del contrario più che alcuno altro tristo uomo si diletta [...] Gulosissimo e bevitore grande, tanto che alcuna volta sconciamente gli faceva noia. Giucatore e mettitore di malvagi dadi era solenne. Perché mi distendo io in tante parole? Egli era il piggioro uomo forse che mai nascesse.»; cf. BOCCACCIO, *Decameron*, *Giornata 1, novella 1*, sous la direction de V. Branca, Milan, Mondadori, 1985, vol. 1, p. 34.

53. A ce propos il serait utile de se rapporter à l'article de M. Corti, *Modelli e antimodelli nella cultura medievale*, «Strumenti critici», xxxv, 1978, pp. 1-30.

54. «in qua narrat idem dominum plebanum quod pluries et seipsum idem presbiter Julianus lusit in plateis aut locis publicis ad taxillos aut chartas [...]», cf. ACAU: *Chiese e paesi*, b. 202, *Gemona*, 1, 11 juin 1482, cc. n.n.

55. Archivio di Stato di Venezia (= ASV): *Adv. Di Comun*, Raspe, reg. 5, f° 1v, 12 juillet 1395; cf. E. CROUZET-PAVAN, «*Sopra le acque salse*», cit., t. 1, p. 623.

56. Cividale, Museo Archeologico Nazionale (AMC): *Definitioes*, Magnifica Comunità di Cividale del Friuli, 09. aa. 1450-1453, quad. 1265, a. 1450, c. 8v.

57. Paolo Golinelli, dans un article percutant consacré aux saints trompés et aux formes d'incrédulité dans l'univers urbain italien du Moyen Âge, a déjà démontré cette association. Dans les *Miracula* du bienheureux Simone di Todi, augustinien mort à Bologne en 1322, on raconte que quelques jours après la mort de Simone, un certain Zanino, âgé de quarante-trois ans, se présenta devant le notaire préposé au recueil des prodiges et miracles survenus après la mort dudit bienheureux. Zanino, originaire de Soragna, dans le comté de Parme, confessa avoir perdu de l'argent au jeu. Rempli de colère, il blasphéma le Christ et sa mère: «...et prae dolore ludi et amissionis pecuniae blasphemavit Deum et matrem ejus et d. fratrem Simonem deridebat, et de eo truffabatur dicendo: «Quomodo posset iste dirigere assideratos? Non posset esse. Credo quod sint truffae quod sit tanta virtutis: nec credo ipsum esse Sanctum, nec credere volo id quod dicitur de eo». Alias derisiones de eo faciebat»; cf. *Miracula beati Simonis Tudertini*, in *Acta Sanctorum*, *Aprilis*, v. II, 1965, p. 824; cité par P. GOLINELLI, *Il santo gabbato. Forme di incredulità nel mondo cittadino italiano*, in *Idem*, *Città e culto dei santi nel Medioevo italiano*, Bologne, CLUEB, 1991, p. 104, note 7.

58. «1. Et primo in eo de eo et super eo qui dictus pre Nicolaus est publicus lusor et pluries lusit publice in tabernis et aliis locis cum laicis ad carthas, aleas et taxillos interdum per pecuniis et interdum per prandiis cenis et collationibus [...] 2. Item quod pluries inter ludendum idem pre Nicolaus succensuit et altercatus est verbis cum collusoribus et interdum blasphemavit Deum et sanctos [...]»: cf. ACAU: 325 (1472-1490), c. 281r (10 juin 1485).

59. «Item in eo de eo super eo quod non contenti predictis sed mala malis addendo similiter luserunt ad carthas in

Le jeu du ballon est, avec celui des cartes et des dés, un des divertissements majeurs en cette fin du Moyen Âge.⁶⁰ Un jeu qui envahit l'espace public et qui dans son déroulement, une foule nombreuse, donne acte à des débordements blasphématoires – mais pas uniquement – contre lesquels les autorités civiles se mobilisent. Pour preuve, le cas relevé dans les actes processuels du lieutenant d'Udine de 1488, où des enfants finissent par jeter des cailloux contre ceux qui gênaient le jeu. Domenico, âgé de dix ans, finit à cause d'une lancée de pierre, par causer la mort de Francesco, fils de Giovanni Franzoni.⁶¹ Il suffit de parcourir les délibérations de la commune d'Udine, notamment celles du xv^e siècle, pour s'apercevoir avec quelle régularité répétitive les autorités essayent d'intervenir contre la pratique diffuse des jeux, surtout quand ils se déroulent dans des lieux consacrés. Couvents, églises, cimetières sont les espaces mis sous tutelle par le pouvoir public.⁶² Surveiller la parole, les gestes et l'espace, voilà la tâche des autorités garantes de l'ordre de la cité, ordre de paix, de concorde et de beauté. Un dernier témoignage concernant le jeu en tant que terreau propice au blasphème, provient des propositions proclamées le jeudi 7 décembre 1461 par frère Jacques. Prédicateur dans l'église de saint François d'Udine, il dénonce les blasphémateurs et les mœurs abominables qui affligent la ville d'Udine:

Item institit inhiberi quod nullus audeat ludere ad taxillos nec cartas maxime attento quod omnia mala ac blasfemia in Deum et sanctos proveniant. Et superinde confici statutum cum accerbilissimis penis irremisibiler auferendis.⁶³

Si le jeu conduit au blasphème et que le jouer est un blasphémateur en puissance,⁶⁴ c'est avant tout à cause de l'argent. L'enjeu financier engendre donc des conflits, des altercations et des imprécations. C'est le cas notamment d'une série d'accusations portées devant le lieutenant d'Udine en 1488. Le 3 février de la même année, Nicola de la Tamisa offense Dieu lors de sa quête nerveuse d'un prêt d'argent auprès d'un *socius* en criant: «pota de Christo imprestemeli».⁶⁵ Un autre blasphème, celui de Domenico

apothecis Joannis Francisci tonsoris et magistri Dacii pelliparii et alibi publice cum laicis et pro pecuniis non obstante monitione et prohibitione ei facta a prefato excellentissimo domino vicario qui semel eas repperit ludentes in platea dicti loci [...]. Item in eo de eo et super eo quod non contenti esset predictis sed malum malo accumulando pluries in dictis ludis altercatis sunt cum sociis et blasphemaverunt nonnullos sanctos [...]; cf. ACAU: 325 (1472-1490), c. 298v (11 août 1486)

60. Giovanni Michelesi est accusé, en 1482, d'avoir joué au ballon le jour du *Corpus Christi* proférant des paroles ignominieuses: «item alias in dies Corporis Christi dum ipse Joannes luderet ad balonum super platea Sancte Marie de Faganea et verba oribilia protulit de omnipotente Deo videlicet: Maledetto sia lo zorno de anchoy el lo corpo de Christo e chi è andato drieto ozi e chi la portato e la coppa chel era dentro [...]»; cf. BCU *Sentenze*, ms. fp. 2473/4, c. 86r.

61. «Dominicum filium Francisci quondam Antonii Marea habitante in burgo sancti Lazari qui tanquem inculpatus de morte sequuta in personam Francisci filii Ioannis Franzoni videlicet qui de anno 1485, die secundo mensis februarii dum idem Dominicus luderet ad pillam super stratam publicam cum Bernardo Joannis Gerardi et dicto quondam Francisco et aliis pueri eorum consociis orta altercatione inter ipsos antescryptis Bernardum et Franciscum qui cucurrerant post pillam usque in curtivum Cechi Minici de dicto burgo, alii plures pueri exclamando contra ipsos quod retardabant ludum ceperunt in eos lapides proicere secundum morem puerorum ex quibus Dominicus antedictus tunc etate annorum x cum dimidio proiecit e manu unum lapidem cum quo dedit sub porta dicti curtivi et dictus lapis ex reverberatione percussit dictum quondam Franciscum [...]»; cf. BCU: *Sentenze*, ms. fp. 2473/4, c. 92v.

62. Voir à titre d'exemple BCU: *Annales*, t. xviii, 3 novembre 1410, c. 121r: «[...] Deliberatum fuit quod fiat proclamatio quod sub pena xxv librorum nullus audeat ludere ad pillam sive mandam vel taxillos aut alium ludum inhonestum in conventu sancti Petri Martiris et sancti Francisci aut in aliquo alio loco consecrato et commissum fuit domino capitano ad faciendum fieri proclamationem»; mais aussi BCU: *Annales*, t. xxi, premier mars 1417, c. 4r (interdiction de jouer en dehors du périmètre de la place); t. xxiv, 8 juillet 1429, c. 411r; et BCU: *Annales*, t. xxv, 1431, c. 8v, c. 122v, c. 198v, c. 292v, c. 396v; le 24 décembre 1453, la Commune interdit tout jeu de dés ou de cartes, cf. *Annales*, t. xxx, c. 303r.

63. BCU: *Annales*, t. xxxii, c. 96r-v; sur le regard des prédicateurs envers les pratiques des jeux voir surtout A. Rizzi, *Il gioco fra norma laica e proibizione religiosa: l'azione dei predicatori fra Tre e Quattrocento*, in *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, cit., pp. 149-182.

64. A. DEGRANDI, *Problemi di percezione e di rappresentazione del gioco d'azzardo*, in *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, cit., p. 113.

65. «Nicolaum de la Tamisa habitantem in burgo Grezani. Denunciatum per denunciatores secretum quia dum peteret mutuo soldos xii a quodam eius consocio super festo quod fiebat in dicto burgo die 3 februarii proximo preterito et ille socius responderet non habere pecunias. Idem Nicolaus blasfemando dixit pota de Christo imprestemeli in comptentum Dei ordinum et proclamationum magnifici domini locumtenentis [...]»; cf. BCU: *Sentenze*, ms. fp. 2473/4, c. 94v (1488).

Giacomo Brasolini, semble trouver sa raison dans une requête d'avoine trop importante à ses yeux: «pota de sancta Maria vui voli tropa biada e non ve ne vuoio dare tanta sel resto fosse dela mia opinion vui vederesti quello che faria [...]».⁶⁶

L'étude des conditions favorables à la parole sacrilège suggère d'emblée une autre réflexion. Elle concerne l'espace et le temps. Le blasphème, perçu, déniché et dénoncé par autrui, résonne dans l'espace public. Places et rues deviennent la scénographie idéale des tensions sociales et des outrages verbaux, blasphèmes, insultes et injures. C'est dans les lieux de la visibilité collective que se concrétise l'identification du blasphème, là où se meuvent les relations sociales de la communauté urbaine toute entière. Mais il y a aussi un autre espace qui mérite toute notre attention. L'attention que les autorités communales lui portent est exponentiel entre le *xiv*^e et le *xv*^e siècle. Il s'agit de la taverne.⁶⁷ Dans une taverne à Mortegliano, par exemple, Giacomo, en avril 1460, lors d'une confrontation haineuse avec le vice capitaine de la ville, vient à blasphémer la Vierge Marie.⁶⁸ Espace public où s'entremêlent, se rencontrent, s'échangent les différents visages de la socialisation médiévale, la taverne comme la place et les rues, est un élément constituant de cette scène urbaine que les autorités maintiennent sous contrôle afin de maintenir cet ordre de la cité qui est en même temps ordre de Dieu.⁶⁹ Se succèdent alors à un rythme accéléré, tout au long du *xv*^e siècle, les ordonnances communales visant à affermir leur pouvoir de contrôle sur ces espaces interdisant, comme c'est le cas au mois de décembre 1461, l'ouverture des tavernes les jours de fête⁷⁰ ou en y proscrivant la pratique des jeux.⁷¹ La taverne, antre du possible désordre, est ainsi directement associée à la parole indicible et au comportement répréhensible. Nicolò Bunfico de Villalta, prêtre, est condamné le 10 juin 1488 en tant que concubinaire, blasphémateur, jouer et client assidu des tavernes.⁷²

A côté de la taverne, il y a un autre endroit qui apparaît dans les textes et qui est, lui aussi, lieu de blasphème: la prison. Cela renvoie essentiellement au lien indissociable entre le blasphème et une colère qui semble se nourrir facilement dans l'enfermement du cachot. Pour preuve, une délibération de la commune d'Udine, datée de 1412 qui condamne à la mise au pilori un prisonnier qui avait insulté la Vierge: «unum lombardum in carceribus habebat occasionem blasfemie».⁷³

Si la parole outrageante s'inscrit le plus souvent dans l'espace de la visibilité collective, il y a un temps qui semble particulièrement propice à cette liberté de gestes et de paroles.

66. «Dominicum Jacobi Brasolini habitante Arzene penes Valvasonum. Officio cancellarie nostre accusatum per Joannem Coderliz caballarium. Eo quod dum verbis contenderet cum quibusdam stratiotis de blado dando pro equis ipsorum stratiotarum blasphemavit dicendo pota de sancta Maria vui voli tropa biada e non ve ne vuoio dare tanta sel resto fosse dela mia opinion vui vederesti quello che faria [...]»; cf. BCU: *Sentenze*, ms. fp. 2473/4, c. 94v (1488).

67. Voir par exemple l'étude de G. PAOLI, *La taverne au Moyen Age. Arras et l'espace picard*, thèse sous la direction de J. Dufournet, Université de Paris III, 1987, mais aussi G. ORTALLI, *Il giudice e la taverna. Momenti ludici in una piccola comunità lagunare (Lio Maggiore) nel XIV secolo*, in *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, cit., pp. 49-70.

68. «[...] Jacobus Taberna de Mortegliano armatus uno bruchotino ponendo manum super illud dicit versus ipsum vicecapitaneum ego te occidarà [...] et blasphemavit vehementer dicendo pota de la verzene Maria [...]»; cf. BCU: *Sentenze*, ms. fp. 2473/1, c. 42r.

69. E. CROUZET-PAVAN, *Espaces d'une société, usages d'un espace: les réalités d'une dispute*, in EADEM, *Venise: une invention de la ville*, cit., p. 163.

70. «[De tabernis non apriendis diebus festivis]: Item instituit inhiberi quod diebus festivis cellebrandis tabernarii non audeant aprire coram tabernas»; cf. BCU: *Annales*, t. XXXII, décembre 1461, c. 96v.

71. «Deliberatum fuit quod fiant publice proclamacione in locis soliti quod nullus audeat tenere ludum sub pena xxv libr. sold. nisi in platea publica et in tabernas publicas ut esse moris»; cf. BCU: *Annales*, t. XVI, novembre 1406, c. 350v.

72. «Et primo in eo de eo et super eo qui dictus pre Nicolaus est publicus lusor et pluries lusit publice in tabernis et aliis locis cum laycis ad carthas, aleas et taxillos [...] item quod pluries inter ludendum ... blasphemavit Deum et sanctos»: cf. ACAU: 325 (1472-1480), c. 281r (10 juin 1488).

73. «Dicta die in dicto consilio ad recordationem domini capitanei referent qualiter unum lombardum in carceribus habebat occasionem blasfemie per eum prolate adversus gloriosam genitricem et dominam virginem Mariam deliberatum fuit quod ipse dominus capitaneo eiusdem poni faciat ad berlinam iuxta formam ordinamenti [...]»; cf. BCU: *Annales*, t. XVIII, 14 mars 1412, c. 335r.

C'est le temps de la nuit,⁷⁴ un temps qui intéresse de près les autorités civiles – Venise avec ses *Domini de nocte* en est l'illustration parfaite – qui mettent en place une riche législation visant à la mise sous tutelle de cet espace-temps. L'obscurité est perçue comme menaçante, moins contrôlable et propice aux comportements déviants. Comme on le verra par la suite, la plupart des actes iconoclastes ont lieu pendant la nuit. Après le couvre-feu qui retentit survolant le tissu urbain par le son des cloches, pas de port d'armes, pas de fréquentation des tavernes, pas de *conventicula* suspectes dans les rues. A Cividale, en 1451, les autorités communales interdisent à quiconque de circuler la nuit, de jouer aux dèss, aux taverniers de garder ouverte leur taverne.⁷⁵ L'année précédente, une autre délibération avait condamné Marino pour avoir offensé la Vierge Marie. Il jouait, la nuit, dans une taverne et s'était engagé dans une rixe tumultueuse.⁷⁶ Les textes le soulignent: jeux, tavernes, nuit et blasphème sont les éléments constants et communs à cette dérive comportementale, gestuelle et orale qui, en offensant Dieu, nuit à l'image sereine de la ville, à cette *concordia urbis* si chère aux yeux des autorités et si importante dans le processus d'identification et d'identité urbaine. Gestes et paroles 'autres' finissent par altérer les usages de l'espace. D'où la volonté de la part des autorités de les surveiller et de les maîtriser pour garantir le bon fonctionnement de ce corps complexe et fragile qu'est la cité médiévale.⁷⁷

Avant de conclure ce premier volet dans lequel il a été question de l'oralité, de lieux, d'espaces et de temps, il convient de s'arrêter brièvement sur une ultime tentative d'identification des acteurs éventuels du blasphème. Il est difficile d'établir un groupe social homogène qui soit plus sujet au péché de la langue. L'ensemble des textes pris en considération ne concerne que les accusations portées envers des hommes. Cela est à signaler sans en faire une typologie exclusive. Prêtres ou laïcs, les acteurs ne sont que des hommes. Mais s'il y a une catégorie sociale sur laquelle il faut attirer l'attention, bien que les sources restent ici particulièrement muettes, ce sont les jeunes, les *juvenes*.⁷⁸ La prédisposition des jeunes à une violence collective et rituelle est bien connue surtout grâce aux travaux sur le charivari et la *mattinata* médiévale.⁷⁹ Déjà Bernardin de Sienna avait, dans un de ses sermons de 1427, dénoncé ces *fanciulli* qui sans contrainte offensaient Dieu par la parole.⁸⁰ Une délibération de la commune d'Udine, datée de 2 septembre 1409, prend des dispositions en condamnant un groupe de jeunes qui avait blasphémé contre la Vierge Marie.⁸¹ A Cividale, une autre délibération condamne au

74. E. CROUZET-PAVAN, *Recherches sur la nuit vénitienne à la fin du Moyen Age*, «Journal of Medieval History», VII, 1981, pp. 339-356; EADEM, *Potere politico e spazio sociale: il controllo della notte a Venezia nei secoli XIII-XV*, in *La Notte. Ordine, sicurezza e disciplinamenti in età moderna*, sous la direction de M. Sbriccoli, Città di Castello, 1991, pp. 30-46; et EADEM, *Espaces d'une société, usages d'un espace: les réalités d'une dispute*, cit., pp. 160-175.

75. «...nullus audeat ludere ad taxillos; nullus tabernaris audeat tenere tabernas apertas post sonum campane sub pena unam marcham soldorum»; cf. AMC: *Definitiones*, Magnifica Comunità di Cividale del Friuli, 09. aa. 1450-1453, quad. n. 1266 (1451), c. 6r.

76. «[Marinus ser Pertoldi confessus fuit blasphemasse beatam Virginem ludendo de nocte sique petit misericordiam] Diffinitum fuit quod condemnetur ... super rixa facta de nocte in taberna Leonardi Budigliani per Marinum ser Pertoldi et tres alios»: AMC: *Definitiones*, Magnifica Comunità di Cividale del Friuli, 09. aa. 1450-1453, quad. n. 1265 (1450), c. 8v.

77. CROUZET-PAVAN, *Espaces d'une société, usages d'un espace: les réalités d'une dispute*, cit., p. 160.

78. A cet égard on renvoie à l'étude de E. CROUZET-PAVAN, *Un fior del male: i giovani nelle società urbane italiane, secoli XIV-XV*, in *Storia dei Giovani*, sous la direction de J.-C. Schmitt et G. Levi, Roma-Bari, Laterza, 1994, t. 1, pp. 211-277; mais aussi à R. MUCHEMBLED, *I giovani e i gruppi giovanili nella società francese (XV-XVI secolo)*, in *Poteri carismatici e informali: Chiesa e società medioevali*, sous la direction de A. Paravicini Bagliani et A. Vauchez, Palerme, Sellerio, 1992, pp. 17-37; à *Infanzie. Funzioni di un gruppo liminale dal mondo classico all'Età moderna*, sous la direction de O. Niccoli, Florence, Ponte alle Grazie, 1993, et à I. TADDEI, *Fête, jeunesse et pouvoirs. L'Abbaye des Nobles Enfants de Lausanne*, Lausanne, 1991 («Cahiers lausannois d'histoire médiévale», 5).

79. C. GINZBURG, *Charivari, associations juvéniles, chasse sauvage*, in *Le Charivari*, Actes de la Table ronde organisée à Paris les 25-27 avril 1977, sous la direction de J. Le Goff et J.-C. Schmitt, Paris, Mouton, 1977, pp. 131-140; et CH. KLAPISCH-ZUBER, *La mattinata médiévale d'Italie*, in *Le Charivari*, cit., pp. 149-164.

80. «Così i fanciulli bestemmiano Idio, dire ogni scostumaggine»; cf. BERNARDINO DA SIENA, «In questa predica si tratta di tre giudizi...» (prêche XIII, 87); cf. *Prediche volgari sul campo di Siena*, cit., I vol., pp. 407-408.

81. «[Contra blasphemantes Deum, matrem ac sanctos eorum] Super propositis per dominum capitaneum exponentem de certo iuvenibus blasphemantibus sanctam Virginem Mariam matrem nostram. Deliberatum fuit quod ipse procedat contra eos secundum formam ordinamenti [...]»; cf. BCU: *Annales*, t. XVII, c. 301r (septembre 1409).

printemps 1449 des jeunes blasphémateurs de Dieu et des saints.⁸² Encore des jeunes d'Udine, enivrés par le jeu des dèss, finissent par offenser le divin et sont condamnés le 12 octobre 1406 par une ordonnance communale qui visait au départ à l'interdiction des jeux qui se déroulaient dans la boutique de Pascolino barbier: «contra ludum tenentum in stationem Pascolini barberii».⁸³

Définir une typologie serrée du blasphémateur s'avère donc très difficile. La diversité qui embrasse son visage nous en empêche. Néanmoins les jeunes, la nuit, l'espace public, les jeux et les tavernes demeurent les éléments principaux d'une des histoires possibles du blasphémateur en cette fin du Moyen Age.

LES BRISEURS D'IMAGES

Un geste, un simple geste porté à l'image et celle-ci n'est plus. Qu'il s'agisse de peinture ou de sculpture, elle se voit attaquée, impunément profanée. De contemplateur dévot au briseur d'images, il n'y a qu'un geste à franchir. C'est alors la matérialisation irrévoicable d'une violence sacrilège qui défit l'image. Nous connaissons bien aujourd'hui le rôle et la fonction de l'image médiévale grâce à des études récentes.⁸⁴ D'autres ont su éclaircir l'histoire de l'iconoclisme proposant ainsi une synthèse sur les fonctions des images et de leur destruction dans la *Weltanschauung* médiévale.⁸⁵ Ce qui prime dans cette réflexion, c'est de s'interroger, à la lumière de quelques témoignages précis, d'une part sur le statut de l'image bafouée et profanée et, de l'autre, sur l'enjeu qui donne sens à cet acte destructeur. Il s'agit d'une pratique diffuse où, comme l'écrit justement Elisabeth Crouzet-Pavan, «la violation de ces images saintes, l'iconoclisme que découvrent les archives judiciaires ne constituent qu'une autre expression de cette relation au sacré, de cette proximité totale».⁸⁶ La ville médiévale est à la fois une «ville reliquaire»⁸⁷ mais également une «ville d'images», où ces dernières cristallisent les dévotions ainsi que le besoin d'identification de la collectivité.⁸⁸

82. [Sunt aliquos juvenes qui blasphemant Deum et sanctos]; cf. AMC: *Definitiones*, Magnifica Comunità di Cividale del Friuli, 08. aa. 1446-1449, quad. 1264: a. 1449, c. 29v (21 avril 1449).

83. «super propositis per dominum capitaneum. Exponentem quod in statione Pascolini barberii sit jocus taxillorum ultra modum in quo loco multi juvenes accedunt ... ibique blasphemantes Deum et sanctos»; cf. BCU: *Annales*, t. XVI, c. 160v (12 octobre 1406).

84. La bibliographie sur l'image dans la société médiévale est de plus en plus ample et riche. Nous renvoyons ici essentiellement à H. BELTING, *Image et culte. Une histoire de l'image avant l'époque de l'art*, Paris, Cerf, 1998 (1990), p. 790; IDEM, *L'image et son public au Moyen Age*, Paris, G. Monfort, 1998; *Les images dans les sociétés médiévales: pour une histoire comparée*, Actes du Colloque de Rome du 19-20 juin 1998, sous la direction de J.-M. Sansterre et J.-C. Schmitt, Bruxelles-Rome, 1999 («Bulletin de l'Institut historique belge de Rome», vol. LXIX); *L'image. Fonctions et usages des images dans l'Occident médiéval*, sous la direction de J. Baschet et J.-C. Schmitt, Paris, 1996 («Cahiers du Léopard d'Or», 5); D. RIGAUD, *Croire aux images. Fonctions officielles et usages non avoués de l'image peinte dans l'Italie du XV^e siècle*, «Historiens et géographes», 343, mars-avril 1994, pp. 157-170; J.-C. SCHMITT, *La culture de l'imaginaire*, «Annales HSS», 1, 51^e année, janvier-février 1996, pp. 3-36; IDEM, *Le corps des images. Essais sur la culture visuelle au Moyen Age*, Paris, Gallimard, 2002; R. C. TREXLER, *Florentine Religious Experience: the Sacred Image*, «Studies in the Renaissance», 19, 1972, pp. 7-41; J. WIRTH, *L'image médiévale. Naissance et développements (VI^e-XV^e siècle)*, Paris, Méridiens Klincksieck, 1989; M. BACCI, «Pro remedio animae». *Immagini sacre e pratiche devozionali in Italia centrale (secoli XIII e XIV)*, Pisa, ETS, 2000 («Piccola Biblioteca GISEM», 15); C. FRUGONI, *Le immagini come fonte storica*, in *Lo spazio letterario del Medioevo*, 1, *Il Medioevo latino*, vol. II, *La circolazione del testo*, Rome, Salerno Editrice, 1994, pp. 721-740; E. MUIR, *The Virgin on the Street Corner. The place of the Sacred in Italian Cities*, in *Religion, Culture in the Renaissance and Reformation*, sous la direction de S. Ozment, Kirksville, Sixteenth Century Journal Publishers, 1989, pp. 25-42 [maintenant aussi in *The Italian Renaissance*, sous la direction de P. Findlen, Oxford, Blackwell, 2002, pp. 151-166].

85. Sur l'iconoclisme voir *Images, idolatry and iconoclasm in late medieval England: textuality and the visual image*, sous la direction de J. Dimmick, J. Simpson et N. Zeeman, Oxford, Oxford University Press, 2002; O. CHRISTIN, *L'iconoclisme et le blasphémateur au début du XVI^e siècle*, in *Injures et blasphèmes*, cit., pp. 35-47; G. P. MARCHAL, *Jalons pour une histoire de l'iconoclisme au Moyen Age*, «Annales ESC», 50, 1995, pp. 1135-1156; P. GEARY, *L'humiliation des saints*, «Annales ESC», t. 34, 1, 1979, pp. 27-42; ainsi que les contributions in *Iconoclisme: vie et mort de l'image médiévale*, Catalogue de l'Exposition, Musée d'histoire de Berne, Musée de l'œuvre de Notre-Dame, Strasbourg, 2001, sous la direction de C. Dupeux, P. Jezler et J. Wirth, Paris, Somogy, 2001.

86. CROUZET-PAVAN, «Sopra le acque salse», cit., I vol., p. 623.

87. EADEM, *La fête des Marie à Venise: la terra et les contrade*, in EADEM, «Sopra le acque salse», cit., vol. I, p. 542.

88. G. P. Marchal insiste sur ce point en écrivant à la suite de R. Trexler: «la société qui avait besoin de cette image

Au cœur de la *civitas*, les autorités communales élaborent toute une série de législations visant à mieux définir et à protéger le respect de la dimension sacrée en condamnant ainsi tout acte de sacrilège.⁸⁹ Ces mêmes autorités se font aussi les promoteurs d'une véritable redéfinition sacrée de l'espace urbain en finançant un programme iconographique et d'édilité à inscrire dans le paysage citadin : statues, étendards, fresques, chapelles et églises s'imposent comme les références constituantes de la «grammaire de l'espace».⁹⁰ Les délibérations de la commune de Gemona, dans les années 1420, font état de la commande publique d'une image de saint Marc.⁹¹ A Udine, la commune intervient aussi à plusieurs reprises pour non seulement financer la construction de chapelles, comme celle dédiée à saint Sébastien en 1448,⁹² mais également pour investir l'espace de l'effigie de saint Marc après la soumission de la ville à Venise en 1420.⁹³ Le 17 décembre 1495, les autorités urbaines chargent maître Pellegrino *pictor* de «depenzer san Marco con le arme deli Magnifici Logotenenti la arma dela Communità e deli Camerari de quella».⁹⁴ Une faveur étatique désormais acquise au saint vénitien qu'on retrouve au mois d'avril de 1499 quand la commune ordonne de faire une procession en l'honneur de saint Marc : «determinatum quod singulis in honorem gloriosi evangeliste et protectoris nostri sancti Marci fiat solemnissimus processio in terra Utini».⁹⁵ Délibération, celle-ci, immédiatement suivie par l'initiative de construire un support sur lequel fixer, les jours de fête, l'étendard du lion :

[...] determinatum fuit quod figurata una antenna in capita muri platee comunis Utini ante palatium et fiat unum vexillum sancti Marci ponendum singulis diebus festis super dicta antenna [...].⁹⁶

La politique d'un véritable langage visuel dans l'espace urbain concerne également d'autres figures sacrées comme celles de la Vierge Marie. Une délibération datée du 11 juin 1448 accorde la permission à maître Bartolomeo de confectionner une statue de la Vierge Marie en pierre, tenant dans son bras droit le fils Jésus et dans celui de gauche la maquette du château d'Udine.⁹⁷

Épiphanies sacrées, les images s'inscrivent dans cet espace senti et vécu qu'est l'espace collectif urbain. Elles s'imposent comme point de repère, exposées au regard de tous. Le rapport avec l'image vibre dans la proximité. A l'image, on s'adresse pour demander grâce, pour donner corps à sa propre dévotion, mais, de par cette même proximité,

pour son identité de groupe [...]»; cf. MARCHAL, *Jalons pour une histoire de l'iconoclasme au Moyen Âge*, cit., p. 1144; et TEXLER, *Florentine Religious Experience: the Sacred Image*, cit., pp. 120 ss.

89. Voir LEVELEUX, *La parole interdite. Le blasphème dans la France médiévale*, cit., pp. 217-220.

90. E. CROUZET-PAVAN, *Pour le bien commun. À propos des politiques urbaines dans l'Italie communale*, in *Pouvoir et édilité. Les grands chantiers dans l'Italie communale et seigneuriale*, études réunies par E. CROUZET-PAVAN, Rome, École française de Rome, 2003 («Collection de l'École française de Rome», 302), p. 27.

91. Gemona, *Delibere del Comune*, aa. 1420-1421, c. 13r: «xxiii januarii. Per quos determinatum fuit quod fiat depingi ymago seu figura sancti Marci super platea communis et super duabus portis». Le fond concernant la partie médiévale de la documentation sur Gemona del Friuli est conservé auprès de l'Archivio di Stato de Trieste pour restauration et inventaire.

92. A Udine, le 16 janvier 1448, on fait édifier une chapelle dédiée à saint Sébastien : «In dicto consilio proposuit Johannes Pizigninus qualiter ad laudem omnipotentis Dei aut eiusdem genitricis gloriose inchoata esset capella intitulata sub vocabulo sancti Sebastiani et ad sui reverentiam qui dignetur intercedere ad Deum nostrum Yhesum Christum qui nos custodiat, protegat adque deffendat a malo pestifero et morbo epidemie»: cf. BCU: *Annales*, t. XXIX, c. 48v.

93. Pour ce qui concerne l'image et l'emblème du Lion de la Sérénissime, nous proposons de se référer d'abord aux contributions réunies dans l'ouvrage *San Marco: aspetti storici e agiografici*, Atti del Convegno internazionale di Studi, Venezia, 26-29 aprile 1994, sous la direction de A. Niero, Venezia, Marsilio, 1996, parmi lesquelles celle de S. TRAMONTIN, *Culto e segni di san Marco nella terraferma veneta*, pp. 19-34, et A. J.-M. LOECHEL, *L'immagine dell'Evangelista e i meccanismi della formulazione del mito urbano*, pp. 474-493. Voir aussi A. RIZZI, *I leoni di San Marco: il simbolo della Repubblica veneta nella scultura e nella pittura*, Venise, Arsenale editrice, 2001, 2 v.; D. DEGRASSI, *Potere pubblico ed edilizia nella Terraferma veneziana (secolo XV)*, in *Pouvoir et édilité. Les grands chantiers dans l'Italie communale et seigneuriale*, sous la direction de E. CROUZET-PAVAN, Rome, École française de Rome, 2003 («Collection de l'École française de Rome», 302), p. 470; W. H. RUDT DE COLLEBERG, *Il leone di San Marco. Aspetti storici e formali dell'emblema statale della Serenissima*, «Ateneo Veneto», 176, 1989, pp. 57-84.

94. BCU: *Annales*, t. XXXIX, c. 61r.

95. *Ibidem*, c. 182v.

96. *Ibidem*, c. 182v.

97. «De faciendo effigiem beate virginis sculptam in lapide tenentem filium in barchio dextero et castrum Utini in brachio sinistro [...]»; cf. BCU: *Annales*, t. XXIX, c. 39v.

on transforme ces images en sujets et interlocuteurs privilégiés d'émotions et d'émois contrastés qui deviennent les raisons possibles du geste iconoclaste. L'acte iconoclaste doit être replacé dans son contexte, celui d'un langage dévotionnel avec le sacré. La preuve en est le constat alarmant rappelé par le frère Giacomo de Furlinio, prédicateur, qui avait été informé du fait que:

[...] in hac civitate Utini sunt plures blasfematores Dei ac beatissime virginis Marie ac vilipendatores plurimis et diversis modis proferendo et forsan faciendo plura inhonestissima verba et facta contra ymagines sacratissime maiestate Dei et intemerate Virginis Marie.⁹⁸

Ce sont les statuts urbains qui codifient, dans leur écriture, les différentes modalités du geste iconoclaste. Les statuts de Cividale de la fin du XIV^e siècle témoignent par exemple que:

Si vero aliquem turpem actum vel inhonestum fecerit videlicet percuciendo figuram vel in eam spuendo vel lutum taxillos ac similia prociendo seu faciendo.⁹⁹

Ceux d'Udine de 1425 décrivent par ces mots le même acte iconoclaste:

vel alicuius eorum imaginem vel figuram (fecerit), seu spuerit ipsorum ymaginem seu cum pedibus calcaverit aut cum cultello vel alia quacumque re percusserit.¹⁰⁰

Il s'agit donc d'un ou de plusieurs gestes violents d'humiliation, comme le crachat, ou les coups de couteau destinés en quelques sorte à punir l'image et donc à assaillir ce qu'elle représente. Image bafouée, rouée de coups, image qui devient véritable objet de la fureur iconoclaste. Si le geste est individuel, sa portée est toujours collective. Quelques exemples vénitiens sont bien connus.¹⁰¹ Le cas de Basadona est illustre. Après avoir craché sur une image de la Vierge, il la jette à terre et la piétine avec fureur.¹⁰² Rosso Adolfo, enivré, tire son épée «et, avec la lame, entaille de plusieurs coups la représentation de la bienheureuse Vierge Marie qui était accrochée là, blasphémant indignement Dieu et sa mère». ¹⁰³ Par l'image donc la communication se nourrit d'une violence directe, un face-à-face sacrilège. La législation statutaire reste tout de même vague quand elle décrit, dans les ordonnancements pénaux, le geste blasphémateur qui s'en prend aux images peintes ou sculptées. Ce sont les procès criminels et les délibérations communales qui témoignent de manière plus détaillée du déroulement du méfait.

Contrairement aux exemples vénitiens où l'on s'attaque surtout aux images de la Vierge, du Christ ou des saints, dans les archives judiciaires d'Udine quand l'acte iconoclaste apparaît, il concerne exclusivement la figure de saint Marc.¹⁰⁴

Le blasphème gestuel qui vise l'image de saint Marc assume, à l'intérieur de la *Patria del Friuli*, fraîchement conquise par la *Serenissima*, une dimension avant tout politique. E. Crouzet-Pavan, décrivant l'agression effectuée en 1486 contre une image de saint Marc peinte sur un pont vénitien, a eu l'occasion de souligner la dimension protestataire intrinsèque à la violence contre l'image du saint patron vénitien.¹⁰⁵ L'association entre son saint, sous l'apparence zoomorphe du lion ailé, et la ville est totale. Toute conquête

98. BCU: *Annales*, t. XXXII, c. 96r-v.

99. *Statuta vetera Civitatis Austriae*, éd. de P. S. Leicht, Udine, Del Bianco, 1899, p. 86.

100. *Statuti e ordinamenti del comune di Udine*, éd. du Municipio per la cura della Commissione preposta al Civico Museo e Biblioteca, Udine, Tip. G. B. Doretto, 1898, p. 2.

101. Voir notamment CROUZET-PAVAN, *Violence, société et pouvoir à Venise (Xf-XV^e siècles): forme et évolution des rituels urbains*, cit., pp. 903-936.

102. ASV: *Adv di Comun*, Raspe, reg. 1, f^o 20v, 1er juillet 1329; cit. par CROUZET-PAVAN, «*Sopra le acque salse*», cit., t. 1, p. 923.

103. *Ibidem*, reg. 4, f^o 33r, 11 janvier 1388; cit. par CROUZET-PAVAN, «*Sopra le acque salse*», cit., t. 1, p. 923.

104. Des analyses plus approfondies seront présentées dans notre thèse de Doctorat.

105. ASV: *Conseil des Dix*, Misti, reg. 23, f^o 40r; cit. par E. CROUZET-PAVAN, *Violence, société et pouvoir à Venise (Xf-XV^e siècle): forme et évolution des rituels urbains*, cit., p. 932; cité également par MARCHAL, *Jalons pour une histoire de l'iconoclisme au Moyen Age*, cit., p. 1144.

de la Sérénissime, qu'elle ait été dirigée vers les horizons maritimes ou, depuis la fin du *xiv*^e siècle, vers les territoires qui vont devenir progressivement partie intégrante du *Stato di Terra* vénitien, est accompagnée par une profusion étonnante de l'image du lion ailé. La symbolique est puissante. L'image incarne ici le véritable instrument symbolique de conquête et de domination. La force du lion, l'étendue de sa griffe¹⁰⁶ scellent le triomphe de la Sérénissime. L'image, une nouvelle image, venue d'ailleurs, conquiert donc les espaces, impose sa domination, marque les esprits. Par cette profusion iconographique, c'est une nouvelle culture visuelle qui s'impose.

Il convient dès lors de nourrir cette réflexion à la lumière de quelques exemples extraits des procès criminels du Lieutenant et de ceux de la Curie Patriarcale ainsi que des exemples tirés des délibérations de la commune d'Udine et de Gemona pour le *xv*^e siècle.

Le premier date du 29 décembre 1440. La commune de Gemona procède à l'inquisition contre Antonio Chagnassini accusé d'avoir taillé, pendant la nuit, les yeux d'un saint Marc peint dans la cuisine d'un certain Nicola de Vicheria. Nicola, appelé à témoigner, raconte :

[...] quod dictus Antonius Chagnassini erruendo oculum eiusdem ymaginis sancti Marci depicti in stupa sua iuxta furnellos dicebat: «Jo convien chiava glu vuogli a chesta sadina di san March.¹⁰⁷

Il est décidé, après vérification, de capturer le dit Antonio et de le condamner, comme le prévoient les normes statutaires de 1381,¹⁰⁸ à une amende pécuniaire.¹⁰⁹ En 1468, on soumet au tribunal du Lieutenant d'Udine un présumé nouvel acte iconoclaste contre l'étendard de saint Marc qui aurait eu lieu cinq ans auparavant. En 1463, en effet, un certain Nicola Chiolo de Carnie avait, par lettre, dénoncé le comportement iconoclaste de Giovanni Gerardo. Une nuit, ce dernier avait découpé l'image de saint Marc, probablement au couteau. Témoin de l'action, Antoine Panciera qui passait par là :

Nicolaio Chiolo de Carnea nunc defuncto [...] in principio dicti anni (1463) scripsit litteras in effectu continentes quod dictus Johannes Gerardi dictum vexillum inciderat et visus per ipsum Antonium Panciera transeuntem per plateam [...].¹¹⁰

L'enquête menée à son terme, l'accusation s'est relevée fautive, justifiée sans doute par la haine que Nicola ressentait à l'égard de Giovanni à cause d'un loyer particulièrement cher que Nicola devait payer.

Il importe peu ici de rentrer dans les détails du procès. Vrai ou fautive, l'accusation portée contre Giovanni donne corps à un état de fait, celui de s'en prendre au symbole du pouvoir. Il est malheureusement difficile, face au silence des sources, de déterminer si les raisons de tels actes contre l'image soient toutes de nature proprement politique et contestataire. Ils pourraient aussi bien trouver origine dans une simple colère qui se manifeste sur la première image rencontrée dans l'espace urbain. Même lorsque l'acte iconoclaste n'a pas en lui-même ce seul sens, les autorités garantes de l'ordre l'ont interprété comme un acte visant le cœur même de la légitimité politique. Ce qui

106. E. CROUZET-PAVAN, *Venise triomphante. Les horizons d'un mythe*, Paris, Albin Michel, 1998, p. 179.

107. Le témoignage continue en précisant: «[...] et sic postmodum destructo oculo eiusdem ymaginis et captavit postmodum cum quodam carbonem portando eidem ad comedendum de pasta de gallinis in una perapside dicendo tolle manghyna et sic in maximus vilipendium dicte ymaginis sancti Marci»; cf. Gemona, *Delibere del Comune*, aa. 1439-1440, c. 35v.

108. L'amende en cas d'actes iconoclastes s'élève à six «phortonorum»; cf. *Statuta Glemone (1381)*, éd. de A. et O. di Prampero, Udine, Tip. Jacob e Colmegna, 1869, p. 9.

109. «Qua quidem responsione per dictum Nicolaum taliter facta et audita per supradictos dominos Consiliarios determinatum fuit quod dictus Antonius sit et esse debeat punitus et condemnatus iuxta formam statutorum occasione predicta. Item per eosdem determinatum fuit quod dominus capitaneus capiat dictum Antonium immediate cum eum invenir et ducere eum ad iudicium si et inquisitum habere potuit Juratos et si non posset eos habere quod tunc licitum sit eidem ducere ipsum in castrum si est inquisitum non esset peratus solvere vel non haberet unde et quod postmodum ducat ipsum ad iudicium»; cf. Gemona, *Delibere del Comune*, aa. 1439-1440, c. 35v.

110. BCU: *Sentenze*, ms. fp. 2473/1, 1468, cc. 170v-171r.

pourrait sembler une hypothèse d'historien, trouve une confirmation efficace dans une délibération de la commune d'Udine stipulée un dimanche du mois d'octobre 1462. On y condamne sévèrement tout acte perpétré contre l'image de saint Marc en lançant un véritable appel à la délation publique contre quiconque aurait endommagé l'étendard et on souligne avec force l'association entre la légitimité politique et l'image du saint.¹¹¹ L'image médiévale est épiphannique,¹¹² elle rend visible l'invisible. Elle est une marque, elle est une présence. Dans le cas de saint Marc, elle matérialise dans son assimilation indissociable entre le saint et sa cité, Venise, la présence de la Sérénissime dans les territoires nouvellement conquis. L'image devient alors présence du pouvoir, signe et signifiant d'une domination. Lors des rencontres de Sèvres en 1997 et de Göttingen en 1998, qui ont vu les médiévistes français et allemands confronter leurs tendances historiographiques, Michel Pastoureau et Claudia Rabel, ont rappelé avec détermination la nécessité d'inscrire toute enquête sur les images médiévales dans une optique interdisciplinaire qui sache les «étudier par rapport aux supports et aux lieux auxquels elles étaient destinées, aux rituels auxquels elles s'intégraient, aux fonctions qui étaient les leurs dans une société donnée».¹¹³ A l'historien revient alors, comme Jean-Claude Schmitt l'a bien montré, non pas de traiter de l'image dans un isolement aride, mais au contraire dans sa pleine et visible totalité, c'est-à-dire «dans sa forme et sa structure, son fonctionnement et ses fonctions».¹¹⁴

La parole et le corps de l'image ne peuvent donc être compris qu'en les replaçant dans un temps et un espace qui leur sont propres, en les envisageant ainsi dans «la profondeur synchronique de leur ancrage social, culturel, idéologique».¹¹⁵ Cet espace, ce temps, ce sont ceux de la conquête vénitienne en Terre Ferme. L'image du saint devient par conséquent une référence dévotionnelle – l'évangéliste est désormais le saint protecteur par excellence «*protectoris nostri sancti Marci*»,¹¹⁶ mais également instrument et langage politique. Le lion triomphe des villes conquises, son image veille, silencieuse mais efficace. C'est donc à lui qu'on s'en prend. Le briseur de son image canalise aux yeux de la communauté mais surtout aux yeux des autorités en place une remise en question quasi rituelle de l'ordre. Sacré et politique se trouvent enchevêtrés. Ils ne font plus qu'un, tout comme le geste iconoclaste qui, tel une nouvelle créativité religieuse, si on accepte la définition proposée par Marchal,¹¹⁷ frappe non pas au hasard mais là où la croyance place le centre même de la présence réelle qui s'incarne dans l'image, les yeux.

L'exemple, déjà cité, d'Antoine Chagnassini de Gemona est très évocateur. Se trouvant devant l'image peinte de saint Marc, à l'aide d'un couteau, il l'aveugle en lui crevant les yeux. Le dialogue médiéval homme-image est un langage avant tout visuel où la vue

111. «[...] novissimis diebus noctis tempore commissum fuit scelleratissimum excessum contra honorem serenissimi nostri ducali dominii contra que honorem felicis regiminis magnifici presidis nostri ac contra honorem et fidelitatem huius communitatis Utini fidelissime ad honorem incliti nostri domini factum et perpetratum in hunc modum videlicet quod temerario opprobriosoque modo apposita fuit manus ad figuram gloriosissimi sancti Marci existentis super seu in standardo consueto ellevari super plathea communis Utini et collutum ipsi ymaginis incidendo ex quo instantem omnibus exquisitis modii in predictis et circa predicta fieri opportuna provisio per modum quod predicta ad lucem deveniant [...]»; cf. BCU: *Annales*, t. xxxii, c. 165v.

112. «L'image médiévale est donc comparable à une apparition, à une épiphanie, et elle en porte les marques»; cf. SCHMITT, *Le corps des images*, cit., p. 24.

113. M. PASTOUREAU et C. RABEL, *Histoire des images, des symboles et de l'imaginaire*, in *Les tendances actuelles de l'histoire du Moyen Age en France et en Allemagne*, sous la direction de J.-C. Schmitt et O. G. Oexle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 599.

114. SCHMITT, *L'historien et les images*, in *Le corps des images*, cit., p. 37.

115. *Ibidem*, p. 55.

116. BCU: *Annales*, t. xxxix, c. 182v.

117. «L'iconoclasme médiéval apparaît ainsi seulement comme un acte extrême, en deçà de la marge des actes concevables dans le cadre de la dévotion des saints. Dans l'iconoclasme comme dans la vénération de l'image, s'exprimait une créativité religieuse»; cf. MARCHAL, *Jalons pour une histoire de l'iconoclasme au Moyen Age*, cit., p. 1149.

avant le geste met en relation le fidèle au sacré. Un jeu de regards s'établit alors redéfinissant les confins entre immanence et transcendance. Les yeux de l'image seraient alors la voie d'accès à la diffusion ici-bas de sa *virtus*. «[...] erruerat oculos ymaginis sancti Marci [...]»,¹¹⁸ comme dit-le texte, c'est annihiler le sens même de l'*imago*. L'aveugler, c'est la rendre impuissante, abolir toute communication, tout dialogue, ultime forme de rébellion ou de désappointement.

LA LÉGISLATION STATUTAIRE : PEINES ET SUPPLICES

La législation statutaire insiste sur une distinction précise de l'acte blasphématoire. Elle vient ainsi confirmer la dualité initialement soulignée du blasphème oral et gestuel. Il s'avère que bon nombre de statuts séparent explicitement la parole impie et le geste iconoclaste du briseur d'images. Deux types sont à différencier dans le corpus statutaire. Premièrement viennent les statuts qui mentionnent les deux cas dans la même rubrique, caractéristique qui revient le plus fréquemment. Ainsi, pour la ville de Gemona, en 1381, le neuvième chapitre est consacré aux blasphémateurs qui premièrement osent «proferre verba iniuriosa contra ac adversus Deum nostrum, seu ejus genitricem, vel alios sanctos, seu sanctas Dei» et deuxièmement à ceux qui, plus téméraires, oseraient s'attaquer aux images.¹¹⁹ Dans la même rubrique – *Rubrica de inquisitionibus: de blasphemantibus Deum vel sanctos* – au deuxième livre des statuts de Pordenone de 1348, la même distinction est opérée:

[...] omnipotentem Deum aut gloriosam eius matrem virginem Mariam, seu alios sanctos vel sanctas blasphemaverit ... Si vero ipsius omnipotentis Dei et gloriose virginis matris Marie, vel aliorum sanctorum vel sanctorum figura pictas vel sculptas in contemptum deleverit, maculaverit, fregerit vel aliter vituperaverit».¹²⁰

Toujours une même rubrique regroupe la double nature de l'acte blasphématoire dans les statuts de Concordia de 1450. Au chapitre 108, intitulé «De iniuriis et damno dato et de hiis que contra publicam utilitatem committuntur. Primo rubrica de maleficiis et blasphematoribus», il est question de ceux qui, dans l'oubli de leur propre salut, se font les acteurs de mots et de gestes injurieux envers le divin.¹²¹ Même cas de figure, ceux de Tolmezzo de 1403, chef-lieu de la *gastaldia* de la Carnie et ceux de Cordovado de 1337.

Des variations à cette coutume sont présentes dans les statuts d'Udine. La version du XIV^e siècle propose deux chapitres séparés, le premier consacré au blasphème par la parole,¹²² le deuxième au blasphème par l'action iconoclaste.¹²³ Dans la nouvelle version statutaire, datée de 1425, les deux rubriques finissent par être réunies en une seule. A Venzone, les statuts de 1425, dans les chapitres dédiés aux délits et aux peines contre la religion, proposent une première rubrique où il est écrit:

1. Stabiliamo e ordiniamo che chiunque uomo o donna bestemmierà Dio o la Beata Vergine Maria, maledicendoli od effendendoli [...].

118. Gemona, *Delibere del Comune*, aa. 1439-1440, c. 35v.

119. «tante temeritatis fuerit, quod percusserit seu dederit, vel depinxit figuram aliquam Dei, seu ejus genitricis vel ut supra cum curtelo manu»; cf. *Statuta Glemona (1381)*, cit., pp. 8-9.

120. *Statuti di Pordenone del 1438*, éd. de G. Oscuro, Rome, Jouvence, 1986, p. 87.

121. «Quia que in religionem divinam committuntur in omni inferent iniuriam, ideo primo statuerunt quod si aliquis prime salutis immemor, omnipotentem Deum, aut gloriosam matrem eius virginem Mariam blasphemaverit, vel eis aliquam iniuriam dixerit, seu ipsorum figuras pictas, sculptas in contemptum deleverit, maculaverit, vel fregerit, in quibus vel aliter vituperaverit [...]», cf. *Statuti civili e criminali della Diocesi di Concordia mcccccl*, éd. de E. Degani, in *Monumenti storici pubblicati dalla R. Deputazione veneta di Storia Patria*, vol. VIII, s. IV, vol. II, Venise, 1882, p. 81.

122. «I. Quod nemo vicinus vel forensis Deum, nec sanctos audeat blasphemare. Statutum fuit et ordinatum quod quicumque vicinus vel forensis in Utino blasphemaverit Deum vel beatam virginem Maria, sanctos suos vel sanctas».

123. «II. Super eodem. Statutum fuit et ordinatum quod quicumque in contemptu et vituperium Dei, Matris sue, sanctorum, sanctorum eius spuerit super imaginem ipsorum, seu eam pedibus calcaverit aut cum cultello percusserit vel cum quacumque alia re in quocumque loco positam et factam».

Dans la troisième rubrique:

3. Così, se qualche persona in dispregio e vituperio di Dio e dei di lui Santi, sputerà sopra le costoro immagini o li calpesterà coi piedi, o li percuoterà con coltello, o con qualsiasi altra cosa in qual si voglia luogo riposta o fatta, sia posto alla berlina, lasciandovelo per un giorno, e si faccia una proclamazione mediante i banditori come ci sia ivi posto per questo delitto.¹²⁴

La mention d'une juridiction contre les iconoclastes, bien que très fréquente dans l'ensemble du corpus statutaire, fait parfois figure d'absente. Cela mérite d'être souligné à la lumière de quelques exemples. Dans les statuts de Spilimbergo de 1326, dans ceux de Fadeis de 1326, dans ceux de Polcenigo de 1336, de Valvasone 1369, de Brugnaria 1335, de San Daniele, de Tarcento 1432, de Buja de 1371, de Sacile, et de Marano (xv^e), aucune mention n'est faite aux images. Un processus donc, celui de la répression du blasphème, qui tient une place importante dans l'apparat judiciaire et législatif sans néanmoins jouir d'une codification et d'une systématisation générale. Les pouvoirs locaux des différentes communautés de la Terre Ferme vénitienne proposent ainsi des solutions semblables mais aucunement harmonisées par une volonté qui soit issue du pouvoir central. Preuve significative de la politique de mainmise vénitienne attentive à la conservation des anciennes institutions politiques ainsi que des normes statutaires déjà en vigueur dans l'ancienne Patrie du Frioul.¹²⁵ L'image que l'historiographie retient et qui décrit de fait la politique vénitienne au Frioul, est celle du maintien général d'une autonomie politico administrative des anciennes institutions qui régissaient la *Patria del Friuli*. Il semble en effet que Venise ait opté pour la conservation des organes de pouvoir qui fonctionnaient déjà dans le Frioul patriarcal, notamment le Parlement, mais aussi les différentes institutions communales.¹²⁶ Comme le souligne de façon pertinente Gherardo Ortalli, la domination vénitienne a été le moteur de l'établissement, pour les villes et les différentes communautés du Frioul, d'un dénominateur commun, d'un référent précis et unique, celui qu'incarne le lion de saint Marc. Toutefois, le processus de centralisation administrative et étatique a été très faible, débouchant ainsi à la création d'un «paysage institutionnel», certes nouveau, mais peu innovateur.¹²⁷ Ainsi pour les versions statutaires élaborées après l'établissement de la domination vénitienne, comme celles de Udine, reformées le 10 juillet 1425, celles de Venzone, le 30 août 1425 et celles de Cadore, le 27 février 1426, Venise a fait valoir essentiellement un droit de regard, laissant l'initiative aux pouvoirs locaux.¹²⁸

Ce sont les statuts communaux qui fixent la nature du châtement judiciaire pour

124. G. VORAJO, *Statuti della Terra di Venzone del 1425*, Udine, Seitz, 1871; voir aussi le volume *Venzon*, Società Filologica Friulana, 1971, pp. 392-393. Vient également de paraître une toute nouvelle édition des statuts: *Statuti di Venzone, Vençon*, éd. de M. Cavina, Udine, Forum, 2004 («Statuti comunali della Patria del Friuli», 1).

125. A ce propos Giorgio Zordan remarque, dans la préface à l'édition des *Constitutions de la Patrie du Frioul*, que «sur le plan juridique-institutionnel essa (la conquista) venne del pari sancita da singoli atti di dedizione o, se si preferisce, di resa condizionata cui non si mancò di dare immediata forma pattizia sotto specie di accordo bilaterale, a pluralità di effetti obbligatori e a prestazioni corrispettive, il cui *sinallagma* genetico vide, da un lato, l'*humilis et devota recomendacio* alla Serenissima Signoria da parte di chi si assoggetta alla sua potestà e, dall'altro, l'impegno di Venezia a salvaguardare l'esistente attraverso la tutela dei diritti quesiti, il mantenimento di qualche margine di autonomia economico-amministrativa e degli assetti burocratico-giudiziari nonché il rispetto e la piena osservanza delle norme statutarie, delle consuetudini e dei privilegi quali sussistevano all'atto della *deditio*»; cf. G. ZORDAN, *Le costituzioni nella prima età veneziana. Note e rilievi circa gli esiti di una riforma*, in *Costituzioni della Patria del Friuli nel volgarizzamento di Pietro Capretto del 1484 e nell'edizione latina del 1565*, sous la direction de A. Gobessi et E. Orlando, Roma, Viella, 1998 («Corpus statutario delle Venezie», 14), pp. 17-18.

126. Voir P. C. IOLY ZORATTINI, *Udine capitale della Patria del Friuli, note sulle istituzioni udinesi durante la dominazione veneta*, in *Udin. Mil agn tal cür dal Friül*, Atti del LX Congrès, 25 setembar 1983, sous la direction de G. C. Menis, Udine, Società Filologica Friulana, 1983, I vol., p. 99.

127. G. ORTALLI, *Le modalità di un passaggio: il Friuli occidentale e il dominio veneziano*, in *Il Quattrocento nel Friuli occidentale*, Atti del Convegno organizzato dalla Provincia di Pordenone, Pordenone, décembre 1993, Pordenone, Biblioteca dell'Immagine, 1996, I vol., p. 27.

128. «Alla conferma, pressoché automatica, dei testi normativi redatti prima dell'insediamento del Dominio veneto, seguì infatti anche in Friuli, ad opera di commissioni locali e salvo il diritto di ratifica della Signoria, la più ponderata riforma di alcuni statuti [...]»; cf. ZORDAN, *Le costituzioni nella prima età veneziana. Note e rilievi circa gli esiti di una riforma*, cit., pp. 17-18.

les coupables de blasphème. Cela est rappelé à la fois dans les procès en dernière instance devant le lieutenant mais également dans les délibérations communales. Par la formule «iuxta formam statutorum» ou «formam ordinamenti», on renvoie sans cesse à la législation statutaire. C'est le cas par exemple dans une délibération communale d'Udine établie contre les blasphémateurs le vendredi 3 mars 1413¹²⁹ ou encore dans une délibération, établie à Gemona, datée du 29 décembre 1439.¹³⁰

La peine prévue contre le blasphémateur – la législation est ici quasi unanime – est une peine pécuniaire.¹³¹ On pourrait multiplier les exemples en renvoyant aux statuts de Cusano (1253), de Faedis (1326), de Spilimbergo (1326), de Cordovado (1337), de Concordia (1349 et 1450), de Prata (1361-1366), de Buia (1371), de Cividale (1378), de Gemona (1381), de Porcia (1378-1385), d'Aviano (1403), d'Udine (1425), de Muggia (xiv^e siècle), de Sacile (1351), de Portogruaro (1434), de Monfalcone (1456), de Pordenone (1438 et 1609), de Polcenigo (1356), etc.¹³² Il serait d'emblée intéressant de proposer une comparaison entre les différentes peines tarifaires préconisées par les statuts communaux. Il y a en effet des variations sensibles qui peuvent témoigner d'une différenciation tarifaire envers le péché de la langue. A Cividale, par exemple, il est prévu une peine d'un marc de denier:

Statutum et ordinatum fuit quod quicumque blasphemaverit. Deum aut sanctissimam Virginem Mariam ejus matrem, et eius sanctos, vel aliquod turpe verbum dixerit contra eos condemnetur comuni Civitas Austrie in unam marcham denariorum sine aliqua diminutione.¹³³

A Buja, au contraire, la somme due, établie par les statuts de 1371, est de quatre marc de deniers.¹³⁴ Si la charge pécuniaire est autant variable d'un cas à l'autre, des différences significatives peuvent s'opérer à l'intérieur même d'un seul statut ou d'une unique rubrique. Cela confirme clairement l'existence d'une hiérarchisation précise dans la typologie de la tarification. Les peines pécuniaires se définissent en fonction de la hiérarchie de la cour céleste. Les statuts et les constitutions de la Patrie du Frioul, vulgarisés par Pietro Capretto en 1484, l'illustrent parfaitement:

3. Biastemadori de Dio e de li santi. Statuimo che li biastemadori de Dio o de la virgine Maria siano punidi in ottanta soldi. Et li biastemadori de li altri santi o santi porti pena de soldi quaranta. De le qual pene, le dui parte pervegna a chi ha iurisdictione nel logo del delitto et la terza a l'accusadore.¹³⁵

Le montant de la peine est de moitié inférieur si le blasphème ne concerne que les saints et les saintes. La même différenciation est soulignée par les statuts de S. Daniele. On y mentionne une modification de la part de l'Arengo visant à augmenter la somme due en cas de blasphème contre Dieu et la Vierge.¹³⁶

Il est particulièrement intéressant d'élargir le champs d'enquête, proposant une comparaison rapide avec d'autres réalités statutaires, comme celles de Torcello, Murano et Marano. La communauté de Torcello, dans la lagune vénitienne, préconise une triple hiérarchie des peines. Pour les blasphèmes contre Dieu et la Vierge Marie, la peine est

129. «[...] iuxta formam ordinamenti [...]»; cf. BCU: *Annales*, t. XIX, c. 80v.

130. «[...] dictus Antonius sit et esse debeat punitus et condemnatus iuxta formam statutorum occasione predicta»; cf. Gemona, *Delibere del Comune*, aa. 1439-1440, c. 35v.

131. C. LEVELEUX, *Le cadre légal ou statutaire*, in EADEM, *La parole interdite. Le blasphème dans la France médiévale*, cit., pp. 247-265.

132. Voir ZORATTI, *Gli statuti comunali friulani*, cit., p. 165.

133. *Statuta vetera Civitatis Austriae*, éd. de P. S. Leicht, Udine, Del Bianco, 1899, 86 pp.

134. *Statuta Communitatis Buje (a. 1371)*, Udine, Doretto, 1877, pp. 17-18.

135. *Costituzioni della Patria del Friuli nel volgarizzamento di Pietro Capretto del 1484 e nell'edizione latina del 1565*, cit., p. 108.

136. «Ut divinae Majestati debitus tribuatur honor et peccandi materia amputetur statuimus et ordinamus quod blasphemantes Deum et Beatissimam virginem Mariam quadraginta denariorum poena puniatur. Reformatum in Arengo quod puniantur in una marcha blasphemantes Deum et virginem Mariam, alios vero sanctos et sanctas viginti denariorum poena mulcentur»; cf. *Statuta terrae Sancti Danielis*, S. Daniele, Biasutti, 1859, p. 15; cf. in *Statuti Friulani*, vol. III, n. 10411, n. 28.

de dix livres *piccole*, pour ceux contre les saints ou les saintes elle est de trois livres *piccole* alors que pour ceux adressés contre saint Marc la peine est de cinq livres *piccole*.¹³⁷

Les statuts de Murano présentent une autre particularité. Ils distinguent par deux rubriques successives les blasphèmes contre Dieu et la Vierge et les blasphèmes contre les autres saints et associent la peine en argent avec un enfermement en prison pendant un certain temps. La hiérarchisation s'effectue ici tant sur la somme pécuniaire de la peine que sur le temps d'enfermement. Dans le premier cas, la peine monte à cinquante livres *piccole* et trois mois de prison, alors que dans le deuxième cas, une autre distinction suggestive est posée. Si le blasphème concerne saint Marc, cette fois-ci accompagné de saint Jean-Baptiste, la peine est réduite de moitié, c'est-à-dire vingt-cinq livres *piccole* accompagnée d'un séjour de deux mois en prison. Si par contre le blasphème ne concerne que les autres figures de la cour céleste, saints ou saintes, la somme due est de dix livres *piccole* et vingt-cinq jours de prison.¹³⁸

Les statuts de la communauté de Marano proposent eux aussi une différenciation des peines. Voilà ce qui est écrit dans la version statutaire du xv^e siècle:

«Segue il terzo trattato delli Criminali, ovvero pene delli Delinquenti: Della pena di quelli, che biastemano Dio, ovvero li santi. Et primo statuimo, che nessuna persona di che condizione sia, esista, ovvero ardisca o presumi il Signor Dio, ovvero la Vergina Maria per alcun modo biastemmare, sotto pena de Lire cinque de piccoli: la quale subitamente che l'haverà biastemmato, sij senta esser incorso, et sij tenuto di pagare [...] Se veramente altri santi, over sante di esso signor Dio haverà biastemmato, alla pena di lire doi subitamente sij incorso [...]».¹³⁹

Cette hiérarchisation des peines par rapport à la *maiestas* de la personne divine insultée ou offensée est illustrée magnifiquement par un procès en appel devant le lieutenant général de la Patria del Friuli. Nous sommes le 26 août 1488. Un certain Giovanni est dénoncé par le vice capitaine d'Udine pour avoir proféré un double blasphème, premièrement contre saint Antoine, ensuite contre la Vierge Marie. Ici l'application des normes statutaires est sans faille. Giovanni est condamné en tout à une amende de trente-cinq livres dont vingt-cinq pour avoir offensé la Vierge, et dix pour le blasphème contre saint Antoine:

[...] in libris viginti quinque pro blasfemia beate Virginis. Item in libris decem pro blasfemia sancti Antonii que pena dividetur inter cameram fiscalem ex accusatorem et in expensis ex arbitrio.¹⁴⁰

L'unique exception dans le panorama statutaire étudié est celle de la communauté de Venzone¹⁴¹ où la législation ne mentionne aucunement le recours à une peine pécuniaire mais condamne tout de suite le blasphemateur à être enfermé dans une tour pendant six jours et six nuits:

137. «Et primo statuimus et ordinamus quod si quis homo vel persona, cuiusvis conditionis existat, ausus fuerit sua inabstinentia vel temeritate blasphemare omnipotentem Deum sive gloriosissimam virginem Mariam eius matrem, quod solvat libras decem parvorum; et si aliquem sanctum vel sanctam blasphemare presumpserit, cadat de libris tribus parvorum et si preciosissimum protectorem nostrum sanctum Marcum evangelistam blasphemare ausus fuerit, quod cadat ad penam librarum quinque parvorum [...]»; cf. *Statuta sive reformationes Torcelli del 1462-1465*, éd. de A. Rizzi, in *Statuti della laguna veneta dei secoli XIV-XVI: Mazzorbo (1316), Malamocco (1351-1360), Torcello (1462-1465), Murano (1502)*, sous la direction de G. Ortalli, M. Pasqualetto et A. Rizzi, Roma, Jouvence, 1989, p. 160.

138. «LIBRO TERZO, Capitolo I: De quelli che biastema Dio et la verzene Maria. Per proveder a quelle cosa che più gravamente offendeno la maiestà de Dio qual sono le biasteme, per tanto statuimo et ordenemo che se alguno biastemerà o maledirà Dio o la verzene Maria caza ala pena de lire L^{ia} de pizoli et sta debia mesi tre seradi in prexon [...]. Capitolo II: De quelli biastemano miser san Marco et li altri sancti. Quelli veramente che biastemmarano miser san Marco et miser san Zuanne Baptista per ogni volta incorra ala pena de lire xxv de pizoli et star mesi do in preson seradi, la qual pena sia divisa ut supra; et se'l serà alguno che biastemerà o maledirà algun altro sancto o sancta cazi ala pena de lire x de pizoli et star zorni xxv in prexon seradi [...]»; cf. *Statuto de Muran del 1502*, éd. de M. Pasqualetto, in *Statuti della laguna veneta*, cit., p. 269.

139. Voir *Copia dello statuto della comunità di Marano*, éd. de A. Ciceri, Udine, Società Filologica Friulana, 1990, p. 31.

140. BCU: *Sentenze*, ms. fp. 2473/4, c. 94v.

141. Le constant est déjà formulé par E. Zoratti dans son étude sur les statuts frioulans. Cf. E. ZORATTI, *Gli statuti comunali friulani*, cit.; voir aussi IDEM, *I delitti religiosi in Friuli*, «La Patria del Friuli», xxxiii, 51, sabato 20 febbraio 1909.

Stabiliamo e ordiniamo che chiunque uomo o donna bestemmierà Dio o la Beata Vergine Maria, maledicendoli od effendendoli, sia posto in fondo alla torre e ivi rimanga per sei giorni, ed altrettanti notti, mangiando e bevendo infrattanto solo pane ed acqua [...].¹⁴²

Toujours à propos des peines pécuniaires, deux autres particularités méritent d'être soulignées. La première est la différence établie pour la somme due en argent entre le blasphème par la parole et l'acte iconoclaste. Parole et gestes n'ont pas le même statut et par conséquent leur traitement judiciaire diffère. En règle générale, les peines prévues pour les coupables d'iconoclisme sont plus élevées. Elles sont souvent le double de la somme requise pour l'impiété verbale. C'est le cas des statuts de Pordenone de 1438 qui condamnent pour blasphème à une somme de dix sous communs et dix sous «potestati», alors que pour les briseurs d'images, la somme était de six livres et six sous.¹⁴³ Les statuts de Gemona de 1381 prévoient le double de la peine pour les iconoclastes:

Et si que persona tante temeritatis fuerit quod percusserit seu dederit, vel depinixerit figuram aliquam Dei, seu ejus genitricis vel ut supra cum curtello manu vel quomodocumque cadat ad penam duplam dicte pene de quod adhibeatur similiter fides cuilibet fide digno.¹⁴⁴

La même formulation et la même disposition se retrouvent dans les statuts de Tolmezzo de 1403.¹⁴⁵ A Udine la peine équivaut à un demi marc de deniers d'Aquilée pour la parole blasphème:

Statutum fuit et ordinatum quod quicumque vicinus vel forensis in Utino blasphemaverit Deum vel beatam Virginem Mariam, sanctos suos vel sanctas [...] cadat in penam medie marche denariorum aquilegensium [...].¹⁴⁶

Lors d'une dégradation d'images, elle atteint un marc de deniers, c'est-à-dire le double.¹⁴⁷ Cette différence se retrouve parallèlement dans les statuts de 1425, qui préconisent néanmoins une peine mineure, d'une demi marc de deniers, dans le cas d'actes blasphématoire envers des saints ou des saintes.¹⁴⁸ A Cividale del Friuli enfin, la peine est doublée en cas d'acte iconoclaste, d'un marc elle est portée à deux marcs.¹⁴⁹

Il peut y avoir des cas où paroles et actes sont mis, au moins par rapport à la peine pécuniaire, sur le même plan. Un exemple précis est celui qui est documenté par les statuts de Cordovado de 1337. Il y est noté:

Statuimus quod si aliquis blasphemaverit Deum vel Virginem Mariam eius matrem vel suos sanctos vel ymagines deturpaverit, condempnetur in xx soldos parvorum [...].¹⁵⁰

Un dernier cas qu'il convient d'évoquer, bien qu'il soit extérieur à la Terre Ferme vénitienne, est celui de Trieste. Les statuts de 1421 mentionnent dans les détails l'im-

142. Voir G. VORAJO, *Statuti della Terra di Venzone del 1425*, cit.; voir aussi le volume *Venzon*, cit., pp. 392-393.

143. *Statuti di Pordenone del 1438*, cit., p. 87.

144. *Statuta Glemone (1381)*, cit. p. 9.

145. «[...] e se vi fosse persona si temeraria, la quale con il coltello od altro modo qualsiasi abbia ferito, percosso o sfregiato un'immagine di Dio o della Madre di lui e de' suoi santi, cada nella stessa pena, duplicata»; cf. *Statuti di Tolmezzo (1403)*, Tolmezzo, Paschini, 1883, p. 31.

146. *Statuti di Udine del xiv secolo*, éd. de E. Carusi et P. Sella, in *Corpus Statutorum Italicorum*, n.s., 12, n. 2, Milano, Hoepli, 1930, p. 5. Lorsque le blasphème consiste en la mise en doute ou la négation du pouvoir tout puissant de Dieu, la peine est établie à quarante deniers. Cela ne change pas dans les deux versions statutaires, celle du xiv^e siècle et celle du xv^e siècle. Dans celle de 1425, par exemple, il est écrit: «Item statutum fuit, quod si quis inhoneste locutus fuerit de Deo vel beata Maria seu sanctis eius verba illicita, dicendo silicet quod Deus nec sancti possent facere, [...] cadat in pena xl denariorum»; cf. *Statuti e ordinamenti del comune di Udine*, cit., p. 2.

147. «Statutum fuit et ordinatum quod quicumque in contemptu et vituperium Dei, matris sue, sanctorum, sanctarum eius spuierit super imaginem ipsorum, seu eam pedibus calcaverit aut cum cultello percusserit [...] cadat in penam unius marche denariorum aquilegensium»; cf. *Statuti di Udine del xiv secolo*, cit., p. 6.

148. «Si vero contra aliquos vel aliquem sanctorum vel sanctarum predicta vel aliquod ex eis fecerit, cadat in penam medie marche denariorum»; cf. *Statuti e ordinamenti del comune di Udine*, cit., p. 2.

149. *Statuta vetera Civitatis Austriae*, cit.

150. *Statuti di Cordovado del 1337 con documento sopra leggi anteriori*, éd. de V. Joppi, Udine, Seitz, 1875, p. 13.

portante différence entre la somme due en cas de blasphème, c'est-à-dire un total de vingt-cinq livres *piccole*,¹⁵¹ et celle due lors qu'on s'attaque aux images qui n'est pas le double comme d'habitude mais bien de deux cent livres *piccole*.¹⁵²

La plupart des normes statutaires n'indiquent par contre pas une augmentation de la peine pécuniaire en cas de récidive, exception faite des statuts de Murano de 1502:

Per proveder a quelle cosa che più gravamente offendeno la maiestà de Dio qual sono le biasteme, per tanto statuimo et ordenemo che se alguno biastemerà o maledirà Dio o la Verzene Maria caza ala pena de lire L.¹⁵³ de pizoli et sta debia mesi tre seradi in prexon, et questo per la prima volta; per la segunda veramente li sia duplicada la pena pecuniaria et quella dela carcere; se veramente la terza volta ancor peccherà li sia taiada la lengua et si bandido de Muran et del suo destrecto per anni do immediate sequenti.¹⁵³

Un autre témoignage de cette aggravation de la peine dans le cas de blasphème répété, est celui proposé par les statuts de S. Daniele. Ils prévoient alors le percement de la langue du coupable et, en appliquant alors des mesures du droit canonique, l'imposition d'un jour de pénitence publique devant la porte de l'église:

Observetur istud statutum in non blasphemantibus ex consuetudine. In consuetis autem blasphemare sit poena inclovationis linguae; et secundum jus Ecclesiae poeniteant publice uno die festo ante fores ecclesiae.¹⁵⁴

Le droit pénal contre le blasphème recour donc, en premier lieu, à une somme pécuniaire que le coupable doit acquitter. Dans la plupart des exemples considérés ici, il n'y a aucune mention d'un délais probable pour ledit acquittement. Face au silence des sources – exception faite des statuts de Trieste – il est judicieux d'avancer l'hypothèse d'une période qui ne dépasserait pas la dizaine de jours après la proclamation de la sentence et pourrait même s'avérer plus courte. A Trieste effectivement, il est fait mention, dans la version statutaire de 1421, d'une période de huit jours.¹⁵⁵

La juridiction pénale, dans sa variété, s'impose donc de manière claire, structurée et méthodiquement programmée. Son étude renferme le «regard historien» dans une approche purement théorique. On est là dans le domaine de la norme. Il est plus difficile alors de retrouver des traces concrètes de la mise en pratique de cette législation

151. Peine qui sera portée à cinquante livres par une nouvelle norme statutaire de 1453: «Quoniam, ut ait apostolus Jacobus: «In cunctis praepone Deum et praepone te, honora Deum et honorabit te, timeas Deum et securus cuncta experieris», iccirco provisum est et reformatum dicto statuto, in illa parte ubi dicit: Si qua persona blasphemaverit Deum etc., precipue post illa verba «cadat ad poenam xxv lib. denariorum», quod quicumque blasphemaverit vel maledixerit aut aliqua verba turpia et inhonesta dixerit contra Deum et eius Genetricem verginem Mariam, decaetero cadat ad poenam quinquaginta lib., caeteris in dicto statuto contentis in sua firmitate permanentibus»; cf. *Statuti di Trieste del 1421*, éd. de M. de Szombathely, Trieste, La Minerva, 1935 («Archeografo Triestino, Raccolta di Memorie, Notizie, Documenti particolaremente per servire alla storia della regione Giulia»), vol. xx, III^a s., pp. 232-233.

152. «Statuimus quod, cum quisque teneatur omnipotentem Deum et eius sanctos benedicere et venerari, si qua persona in civitate vel disctrictu Tergesti blasphemaverit Deum vel sanctam eius genetricem aut sanctos vel sanctas Dei, aut aliqua mala verba iniuriosa seu vituperosa vel turpia et inepta, quae sint contra honorem Dei vel suorum sanctorum dixerit, cadat ad poenam xxv lib. par. [...], aut talem imaginem vel figuram in contemptum seu vituperium infecerit seu deturpaverit aut devastaverit, aut fregerit aut inciserit aut percusserit aut conspuerit, cadat poenam ducentarum libr. par. [...]; cf. *ibidem*, pp. 232-233.

153. *Statuto de Muran del 1502*, cit., p. 269.

154. *Statuta terrae Sancti Danielis*, S. Daniele, Biasutti, 1859, p. 15; cf. in *Statuti Friulani*, vol. III, n. 10411, n. 28. Dans le *Decretus de maledicis*, l. v, tit. xxvi, c. 2 est illustrée la démarche pénitentielle du blasphémateur: «Si quelqu'un blasphème de la langue contre Dieu, quelqu'un des saints et surtout la bienheureuse vierge Marie, qu'il soit soumis par l'évêque du diocèse à la peine suivante: il restera publiquement à la porte de l'église sept dimanches pendant la messe; le dernier jour, sans manteau, ni chaussures et la corde au cou; les sept derniers jours au pain et à l'eau, sans entrer dans l'église»: cit. par A. MOLÉN, *Blasphème et blasphémateurs*, in *Dictionnaire de droit canonique*, Paris, Letouzey et Ané, 1935-1957, t. 2, p. 914.

155. «Statuimus quod, cum quisque teneatur omnipotentem Deum et eius sanctos benedicere et venerari, si qua persona in civitate vel disctrictu Tergesti blasphemaverit Deum vel sanctam eius genetricem aut sanctos vel sanctas Dei, aut aliqua mala verba iniuriosa seu vituperosa vel turpia et inepta, quae sint contra honorem Dei vel suorum sanctorum dixerit, cadat ad poenam xxv lib. par., quasi nisi solverit infra octo dies a die latae sententiae [...]; cf. *Statuti di Trieste del 1421*, liber III, cap. 39, in *Statuti di Trieste del 1421*, cit., p. 232.

statutaire. Bien entendu dans les procès civils et criminels, les blasphémateurs sont condamnés, respectant ainsi les normes statutaires, au paiement de leur peine.¹⁵⁶ Ce sont les comptes tenus par les *camerari* de la commune qui permettent de se rapprocher au plus près de la matérialité de l'acte prévu par la sentence. Prenons comme exemple les comptes de la Commune de Cividale del Friuli. Le 25 octobre 1426, on prévoit une somme d'argent destinée à Benedetto Bocho comme prime pour avoir dénoncé Zotto Barbiero blasphémateur de Dieu:

Item adi xxv de octubrio de comandamento de ser Alexio dey a Benedetto Bocho perché el achusa lo Zotto Barbiero che biastemia Dio denari xl.¹⁵⁷

Le 3 janvier 1439, la commune reçoit la somme d'argent due par Benedetto de Soffumbergo, condamné pour avoir blasphémé la Vierge Marie:

E prima recevey adi zenaro in ... da Benedetto de Sofumbergo per una condenason chel fo condenado per biastemar madona sancta Maria march. j sold. xxvi.¹⁵⁸

Les statuts précisent au préalable la destination des sommes provenant des condamnations. Même dans ce cas il n'y a pas d'uniformité entre les différentes communautés. Il est possible néanmoins de les regrouper selon deux critères. D'une part – et c'est le cas qui revient le plus souvent, l'argent récolté est partagé en trois. Une part est destinée au capitaine de la communauté, une autre à l'accusateur et enfin la troisième finit dans les caisses de la Commune. Les statuts d'Udine, dans leur version du xiv^e comme dans celle de 1425, sont très explicites à ce sujet:

[...] cadat in penam medie marche denariorum Aquilegensium pro qualibet vice, cuius pena tercia pars sit Capitanei, tercia accusatoris et reliqua tercia sit Communis.¹⁵⁹

Les statuts de S. Daniele sont moins précis en indiquant uniquement que: «cujus poenae medietas Gastaldionis terrae Sancti Danielis, alia medietas Comunitati applicetur».¹⁶⁰ Le même cas de figure est présenté par les statuts de Spilimbergo de 1326 qui ne font aucune précision à ce propos en rappelant seulement que «dictos xl soldos dimidietatem dominis et residuum communi».¹⁶¹

Une dernière remarque s'impose. Les statuts de Concordia de 1349,¹⁶² de Polcenigo, de Brugnera, de Buja, de Pordenone, de Spilimbergo ainsi que ceux d'Aviano, de Porcia et de Prata font état du versement d'une partie de la peine à l'église locale. A Spilimbergo, l'ensemble de la somme récoltée est versée à la cathédrale, l'église de Sainte Marie. Dans la version de 1411, en langue vernaculaire, il est écrit:

Statuirono inoltre che se qualcuno bestemmierà Dio, la sua madre beatissima Vergine Maria e altri suoi santi, paghi 40 soldi di piccoli [...] se potrà pagare o se qualcuno pagherà al posto suo, non sia immerso nell'acqua e tutti i denari saranno della chiesa di Santa Maria e niente sarà suddiviso.¹⁶³

156. Voir par exemple la condamnation de Davide Sclavetum, le 10 janvier 1488, à payer la somme de cinquante livres: «David antescrptum cognominatum Sclavetum in libris quinquaginta parte dividenda secundum proclamationes nostras et in expensis condemnatus»; cf. BCU: *Sentenze*, ms. fp. 2473/4, c. 82v; mais aussi BCU: *Sentenze*, ms. fp. 2473/1, c. 150r (1467); et BCU: *Sentenze*, ms. fp. 2473/4, c. 86r (1482).

157. Cividale, Museo Nazionale Archeologico, AMC: *Camerari e camerlenghi*. Magnifica Comunità di Cividale del Friuli: 04. aa. 1420-1426: a. 1426, c. 228v.

158. Cividale, Museo Nazionale Archeologico, AMC: *Camerari e camerlenghi*. Magnifica Comunità di Cividale del Friuli: 05. aa. 1422-1444: a. 1439, c. 1r.

159. *Statuti di Udine del xiv secolo*, cit., p. 2.

160. *Statuta terrae Sancti Danielis*, cit., p. 15.

161. *Gli statuti di Spilimbergo del 1326 con le aggiunte fino al 1421*, éd. de P. C. Begotti, Pro Spilimbergo, 2001, p. 64.

162. E. Zoratti signale que la peine de vingt sous petits était destinée au *luminarie Ecclesie Sancte Marie*; cf. E. ZORATTI, *Gli statuti comunali friulani*, cit., p. 165.

163. La version de 1411 est exactement la même de celle de 1326: «Item statuerunt quod si quis Deum et matrem eius beatissimam virginem Maria et alios sanctos ipsorum blasphemaverit, xxxx soldos parvorum solvat, et si solvere non poterit, demergatur ter in gurgis aquae, et dictos xl soldos dimidietatem dominis et residuum communi, si solvere poterit,

A Brugnera, les statuts de 1335 prévoient également que la quantité d'argent due par le blasphémateur aille au profit de leur église Saint Nicolas:

Item si quis homo blasphemaverit Deum vel sanctos. Eo facto incurrat bannum xxv soldorum parvorum applicandum fabrice ecclesie sancti Nicolai de Brugneria, vel ter in Liguenciam submergatur. Et quilibet possit accusare cum sacramento.¹⁶⁴

A Buja, en 1371, les statuts précisent que la somme d'argent ira à la fabrique de l'église Saint Laurent:

[...] blasphemaverit Deum, aut gloriosam Virginem Mariam, seu aliquem sanctum, vel sanctam Dei ipso facto incurrat penam marcharum denariorum aquilegensium iv applicandarum fabrice venerande ecclesie divi Laurentii titularis Buje.¹⁶⁵

D'autres statuts comme ceux de Cividale de 1378, de Muggia du xiv^e, de Tolmezzo de 1403 ne mentionnent aucun partage de la somme d'argent. A se demander alors si ce silence n'est pas révélateur d'une pratique tellement ancrée dans les mœurs juridico-politiques et qui donc n'a pas lieu d'être mentionnée à nouveau.

Toutes ces différences sont difficilement classifiables dans une schématisation qui se voudrait uniforme. Il est important de rappeler néanmoins que les normes définies par la législation statutaire peuvent, dans la réalité de leur application, être modifiées et redéfinies. Udine, dont nous avons pris en examen l'ensemble du corpus des délibérations communales du xv^e siècle, offre à l'historien un exemple précis de ces possibles variations. Au triple partage de la peine pécuniaire, comme nous l'avons montré ci-dessus, entre le capitaine, l'accusateur et la commune¹⁶⁶ préconisée déjà par les statuts du xiv^e siècle, on ajoute un nouvel destinataire qui en fait s'avère double. Une délibération communale de 1394 et une autre de 1396 considèrent le *cameraro* ainsi que les procureurs de la commune comme le quatrième bénéficiaire de la somme d'argent récoltée.¹⁶⁷ De même, sous une formulation légèrement différente, le 13 mars 1396, la commune intervient en proclamant que la somme ira au capitaine, à l'accusateur, à la Commune ainsi qu'à ses magistrats.¹⁶⁸ Nous retrouvons les mêmes variations dans les procès. La somme de vingt-cinq livres qui a été infligée, le 26 août 1488, à Nicolò de la Tamisa *habitantem in burgo Grezani* est ainsi partagée uniquement entre la chambre fiscale et le capitaine de la ville.¹⁶⁹

Moshé, un juif, est dénoncé et condamné *in vilipendium fide* pour avoir gardé boutique ouverte le jour de la fête de l'Immaculée Conception. Il doit alors payer une amende de dix livres. Ces dix livres sont distribuées à la chambre fiscale, au capitaine, et à l'accusateur.¹⁷⁰

Lorenzo Carne, accusé de blasphème par délation publique tenue secrète, est contraint de payer vingt-cinq livres qui seront partagées partager entre la chambre fiscale et l'accusateur.¹⁷¹ Le même cas se présente pour Colao, fils de Daniele Marmossi di Artenea, condamné à une amende de cinq livres le samedi 16 mai 1467.¹⁷²

vel aliquis pro eo solvat, non demergatur et denarii omnes sint ecclesie sanctae Mariae et nihil parceretur»; cf. *Gli statuti di Spilimbergo del 1326*, cit., p. 64 et p. 103.

164. *Statuta brugnariae (1335)*, Udine, Longo, 1901, p. 15.

165. *Statuta communitatis Buje (1371)*, cit., p. 16.

166. *Statuti di Udine del xiv secolo*, cit., p. 2.

167. Le 13 mars 1394 on écrit: «[...] pene quarta pars applicetur phisco dicte terre, alia quarta domino capitaneo cuiusdem terre, alia quarta camerario et procuratoribus dicti Comunis ut fiunt solliciti ad faciendum exigi dictam penam sin aliqua remissione, et alia quarta pars accusatori»; cf. BCU: *Annales*, t. XI, c. 42v (13 mars 1394).

168. «[...] cuius pene quarta pars applicetur capitaneo terre Utini qui pro tempore fueri, una pars accusatori, una Comunis dicte terre et alia camerario et procuratoribus dicti Communis»; cf. BCU: *Annales*, t. XI, c. 285r (13 mars 1396).

169. BCU: *Sentenze*, ms. fp. 2473/4, c. 94v; le même cas se trouve aussi in BCU: *Sentenze*, ms. fp. 2473/1, c. 42r-v.

170. BCU: *Sentenze*, ms. fp. 2473/5, c. 104r.

171. *Ibidem*, c. 36r-v.

172. BCU: *Sentenze*, ms. fp., 2473/1, c. 150r; voir aussi in BCU: *Sentenze*, ms. fp. 2473/4, c. 94v.

Si la peine pécuniaire est acquittée et si le blasphémateur ne récidive pas rapidement, le cas est classé. Par contre, lorsque le condamné ne peut pas payer l'amende prévue et personne n'y pourvoit à sa place, le processus législatif et judiciaire, en cette fin du Moyen Age, prévoit tout un ensemble de peines sur lesquelles il convient de s'attarder. Comme l'a justement rappelé Gherardo Ortalli, si les peines pécuniaires apparaissent comme des dispositions relativement normales, celles qui s'intéressent et qui visent le corps du condamné, dans sa chair ou dans son honneur, peuvent sembler plus étranges à notre mentalité de contemporains.¹⁷³ Les historiens se sont souvent penchés sur la question. Il s'avère utile, tout de même, de revenir un instant sur le corps en tant qu'instrument de l'expiation du péché de blasphème.

Lorsque le coupable n'a pas la disponibilité financière pour s'acquitter de l'amende – «quas si solvere non posset» disent les textes – les normes statutaires prévoient alors le recours à des peines corporelles. Celles-ci vont de l'emprisonnement, à la monstration et à la dérision publique, à des punitions physiques comme l'administration des coups de fouets, à des peines plus lourdes comme l'incision de la langue ou le tranchement d'une partie du corps, jusqu'à la peine de l'immersion dans l'eau. Les statuts qui prévoient l'emprisonnement du condamné sont rares. A Trieste, le coupable d'actes iconoclastes dispose d'une période de huit jour pour payer la somme de deux cent livres *piccole*. Une fois la dite peine acquittée, le criminel devra demeurer en prison pendant quatre mois à ses frais:

Si vero infra dictos octo dies solverit dictas ducentas libras, teneatur etiam stare in carceribus communis per quattuor menses expensis suis.¹⁷⁴

A Venzone, ce ne sont pas les actes iconoclastes qui conduisent le coupable en prison mais l'impiété verbale. Dans les statuts de 1425, il est fait part que

chiunque uomo o donna bestemmierà Dio o la beata Vergine Maria, maledicendoli od offendendoli, sia posto in fondo alla torre e ivi rimanga per sei giorni, ed altrettanti notti, mangiando e bevendo infrattanto solo pane ed acqua [...].¹⁷⁵

La période d'emprisonnement est ici plus courte. Surprend par contre la mention du régime alimentaire imposé aux prisonniers. Ceux de Marano proposent parmi les punitions infligées au criminel en cas de non acquittement de l'amende – le choix ici revient au *provveditore* – la prison ou les coups de fouets. Dans le cas de l'emprisonnement malheureusement on n'indique point la durée du séjour.¹⁷⁶ A Conegliano le blasphémateur est également emprisonné.¹⁷⁷ Le procès contre Giovanni Michelesi à Faganea nous révèle que ledit coupable est condamné outre à une amende pécuniaire à demeurer enfermé pendant un mois entier dans les cachots de la tour:

propter q. predictus Joannes Michilesii fuit condemnatus in libris centum soldorum applicando dicto gastaldioni et ad standum per unum mense continuum in carceribus turris castri Faganeae clausus et cum custodia [...].¹⁷⁸

A Cividale del Friuli, l'emprisonnement a été aussi une pratique exercée contre les blasphémateurs même si les statuts ne le prévoient pas. Ce constat s'appuie sur une notation retrouvée dans les délibérations communales concernant un certain Paolo de

173. «Sono disposizioni tutto sommato normali; forse più strano per la nostra mentalità può risultare, invece, ciò che si prevede per chi non sia in grado di pagare la multa»; cf. ORTALLI, *Note in margine agli statuti di Pordenone*, cit., p. 41.

174. *Statuti di Trieste del 1421*, cit., p. 233.

175. VORAJO, *Statuti della Terra di venzone del 1425*, cit.; voir aussi le volume *Venzon*, cit., pp. 392-393.

176. *Copia dello statuto della comunità di Marano*, cit., p. 31.

177. «Per gli statuti di Conegliano i bestemmiatori erano condannati a dieci libbre di piccoli o in sostituzione a venti giorni di carcere»; cf. ZORATTI, *Gli statuti comunali friulani*, cit., p. 167.

178. BCU: *Sentenze*, ms. fp. 2473/4, c. 86r.

Segna qui, le 24 mars 1452, avait offensé la Vierge Marie en présence du Conseil de la ville. Il fut jeté en prison pendant deux jours.¹⁷⁹

Moins fréquents sont les statuts qui recourent, pour les récidivistes, à une punition corporelle qui laisserait une marque indélébile dans la chair du condamné.¹⁸⁰ C'est la langue qui est essentiellement visée suivant ainsi de près la logique de la peine du *contrappasso*. Si le blasphème est le péché de la langue par excellence, c'est alors la langue qui sera punie en tant qu'actrice de la parole ignominieuse. Les statuts de San Daniele évoquent donc pour ceux qui persistent dans l'habitude blasphématrice, la perforation de la langue: «in consuetis autem blasphemare sit poena inclovationis lingue».¹⁸¹

Dans le même sens, l'outrage d'une image conduirait la plupart du temps au tranchement de la main qui a commis le crime. Ce ne sont que les statuts de Trieste qui y font allusion, preuve d'une part de l'exceptionnalité, déjà soulignée de la législation triestine en dehors de l'influence frioulane et vénitienne, mais également preuve indéniable qu'aux lourdes peines on préférerait des peines physiquement moins importantes. Néanmoins, l'exemple de Trieste mérite d'être pris en compte. La main droite est coupée seulement lorsque l'auteur de gestes iconoclastes n'a pas payé l'amende de deux cent livres *piccole*.¹⁸² Le blasphémateur, contrairement à ce qui se passe à Venise, n'est jamais condamné à l'exil. Si on compare l'exil à une sorte d'excommunication sociale du criminel et si on pense que dans le droit canon le blasphémateur était mis aux portes de l'église et donc disjoint temporairement de la communauté chrétienne, du cercle identitaire, peut surprendre le fait que les autorités publiques n'aient jamais stipulé l'ostracisme du blasphémateur.¹⁸³ Sans doute parce qu'il n'y a pas de meilleure peine en cas de souillure du sacré qu'intervenir sur l'honneur de la personne même, en appelant à témoin la communauté toute entière. Il y a donc une coutume sur laquelle les statuts se ressemblent de près; elle concerne le rituel de dérision publique, ce qui consiste en un ensemble de stratégies punitives fondées sur des rites qui participent à la mise en place d'une peine ignominieuse. On retrouve ici la pratique de la dérision et de l'*humiliatio* si fréquente dans le monde médiéval.¹⁸⁴ A ce sujet, les réflexions menées par Gherardo Ortalli dans son ouvrage sur la peinture infamante, s'avèrent très éclairantes. Qu'elles soient de nature violente ou moins violente – souvent les deux s'enchevêtrent – les peines infamantes entachent l'honneur, la *fama* de la personne et donc son statut social, sa fonction et son visage au sein de la communauté.¹⁸⁵

Le blasphémateur n'est donc jamais mis à mort, jamais ostracisé mais sa punition, en cas de non paiement de l'amende préétablie, se déroule dans la visibilité collective,

179. «[De Paulo de Segna armigero qui blasphemavit sanctam virginem Mariam in conspectu consilii]»; cf. AMC: *Definitiones*, 09. aa. 1450-1453, quad. 1267, a. 1452, c. 32r.

180. Exemple condamnation du noble Tomaso Corner à Venise en 1391 pour avoir volé le trésor de saint Marc: «Quod dictus Thomas ducatur per canale usque ad Sanctam Crucem cum uno precone qui continuo clamet culpam suam. Et deinde reducatur per terram strascinando ipsum ad cauda unius equi usque ad locum ubi commisit delictum et ibi incidatur ei manus dextra et ponatur sibi ad colum. Et postea reducatur ad cauda equi et stransinetur usque ad sanctum Marcum in medio duarum colupnorum et ibi mactetur et squartetur in quatuor quarteria quorum unum suspendatur ad viam Padue, unam ad viam Clugie, unam ad viam mestre, et ultimam ad viam portus Sancti Nicolai de Littore Maris»; cf. ASV: *Avogadori di Comun*, Raspe, reg. 3664, ff. 174v-175r; cité par G. RUGGIERO, *Constructing civic morality, deconstructing the body: civic rituals of punishment in Renaissance Venice*, in *Riti e rituali nelle società medievali*, sous la direction de J. Chiffolleau, L. Martines et A. Paravicini Bagliani, Spoleto, Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1994, pp. 175-190.

181. *Statuta terrae Sancti Danielis*, S. Daniele, Biasutti, 1859, p. 15; cf. in *Statuti Friulani*, vol. III, n. 10411, n. 28.

182. Cf. *Statuti di Trieste del 1421*, cit., p. 233.

183. L'exil était prévu par la législation statutaire dans le cas d'autres crimes comme le meurtre ou la trahison.

184. G. ORTALLI, «...pingatur in Palatio...». *La pittura infamante nei secoli XIII-XVI*, Roma, Jouvence, 1979, p. 206; S. Y. EDGERTON JR., *Pictures and Punishment. Art and Criminal Prosecution during the Florentine Renaissance*, Ithaca-London, Cornell University Press, 1985, p. 243; P. GEARY, *L'humiliation des saints*, «*Annales ESC*», 34, 1, 1979, pp. 27-42.

185. «[...] con esse si poteva colpire l'individuo nella dignità e nell'onore, esporlo per tempi più o meno lunghi alla derisione e al disprezzo della comunità, privarlo dei requisiti specifici del suo stato sociale se non, addirittura, di quelli più elementari, propri di ogni essere umano. Tutto ciò, poi, con la non trascurabile appendice di coinvolgere nell'azione contro il reo l'intera compagine sociale, attraverso il pubblico che assisteva all'esecuzione [...]»; cf. ORTALLI, «...pingatur in Palatio...». *La pittura infamante*, cit., p. 13.

souvent sur la place principale de la ville, l'*axis mundi* du paysage urbain, ou en tout cas devant le concours général des habitants.¹⁸⁶ Entacher son honneur, le ridiculiser, l'exposer aux invectives citadines, voilà l'expiation rituelle de sa culpabilité. Voilà la stratégie réparatrice du crime. Une mise à l'écart temporaire, symbolique et dérisoire ainsi qu'un traitement publiquement humiliant du coupable s'inscrivent nécessairement dans l'espace collectif. Les mécanismes pénaux s'agencent alors suivant une théâtralisation infamante orchestrée par les autorités civiles.¹⁸⁷ Les yeux de la communauté en sont les fidèles témoins et la ville devient ainsi le lieu de sa perpétuelle remémoration.

L'humiliation et la dérision publiques du condamné peuvent se décliner sous plusieurs formes. D'une part, il peut être exposé pendant un laps de temps variable à la foule, souvent enchaîné ou mis au pilori, parfois puni par des coups de fouet administrés publiquement. De l'autre, le condamné subit l'épreuve de l'immersion dans l'eau.¹⁸⁸ À l'intérieur de la législation statutaire locale, ces rituels sont exclusifs, ou l'un ou l'autre. Un cas exceptionnel est celui de Concordia. En 1450, en effet, les statuts mentionnent une hiérarchisation des peines infamantes condamnant ceux ou celles qui auraient commis un péché de la langue à être fouettés publiquement; ceux, au contraire, qui auraient perpétré un acte d'iconoclasme seront soumis à la peine de l'eau.¹⁸⁹ A Cividale, le blasphémateur est attaché sur la place pendant trois jours à la risée de tous sans aucun toit qui puisse le couvrir. Celui qui aurait offensé les images encourt dans une peine plus lourde qui prévoit notamment les coups de fouet.¹⁹⁰ A Faedis, les statuts de 1326 condamnent le coupable à être également roué de coup de fouet.¹⁹¹ Enfin, à Torcello, les normes de 1462-1465 préconisent l'administration publique de coups de fouet sans toute fois jamais en mentionner le nombre.¹⁹²

Ces exemples illustrent bien que le châtement du corps dans une communion participative et visuelle est une des mises en acte de la liturgie punitive et cathartique envers le blasphème.¹⁹³ La mise en dérision est avant tout exercée par les autorités judiciaires urbaines à travers la monstration humiliante du condamné par sa mise au pilori. Nombreux sont les statuts mais aussi les délibérations communales qui y font allusion.

A Udine, le blasphémateur est condamné par le capitaine à être mis au pilori pendant une journée entière: «[...] que penam predictam solvere non possit, Capitaneus teneatur ipsum facere ad berlinam mansurum ibidem per diem integram».¹⁹⁴ Cette peine igno-

186. Sur la symbolique de la place en tant que lieu de pouvoir, de mémoire, et d'identité se référer à E. CROUZET-PAVAN, *Jeux d'identité: mémoires collectives et mémoires individuelles – l'exemple vénitien*, in *Memoria, Communitas, Civitas. Mémoire et conscience urbaines en Occident à la fin du Moyen Âge*, sous la direction de H. Brand, P. Monnet et M. Staub, Jan Thorbecke Verlag, 2003 («Beihefte der Francia», Band 55), pp. 21-32.

187. A propos de la liturgie de la justice capitale voir le récent livre de F. BIANCO, *Storie raccontate & disegnate. Cerimonie di giustizia capitale e cronaca nera nelle stampe popolari e nelle memorie cittadine tra '500 e '800*, s.l., E.&C. Edizioni, 2001, p. 170.

188. G. ORTALLI, «...pingatur in Palatio...». *La pittura infamante*, cit., p. 14; et IDEM, *Note in margine agli statuti di Pordenone*, cit., pp. 41-45. L'auteur y propose également quelques précieux exemples iconographiques illustrant le rite de la *corbellatura*.

189. «Ideo primo statuerunt quod si aliquis prime salutis immemor, omnipotentem Deum, aut gloriosam matrem eius virginem Mariam blasphemaverit, vel eis aliquam iniuriam dixerit, seu ipsorum figuras pictas, sculptas in contemptum deleverit, maculaverit, vel fregerit, in quibus vel aliter vituperaverit, in libris quinque parvorum pro qualibet vice condemnentur, quas penas, si solvere non possint, primo casu pro iniuria Dei, et beate virginis, frustigentur, secundo casu in aquam Leminis, vel alterius fluvii, ter immergantur [...]»; cf. *Statuti civili e criminali della Diocesi di Concordia MCCCL*, cit., p. 81.

190. «vel aliquod turpe verbum dixerit contra eos condemnentur comuni Civitas Austrie in unam marcham denariorum sine aliqua diminutione, quam si solvere non posset ponatur ad catenam pigne ibidem per tres dies continuos permansurus sine aliqua iectoria vel tectum. Si vero aliquem turpem actum vel inhonestum fecerit videlicet percuciendo figuram vel in eam spuendo vel lutum taxillos ac similia prociendo seu faciendo condemnentur in duabus marchis denariorum sine diminutione, quas si solvere non posset verberetur circa fontem merchatu tribus vicibus nihilo minusque ponatur ad catenam pigne per dies tres continuos permansurus sine aliqua iectoria vel tectum»; cf. *Statuta vetera Civitatis Austriae*, cit., p. 86.

191. *Statuti della villa di Faedis del 1326*, éd. de V. Joppi, Udine, G. B. Doretto, 1886, p. 11.

192. «et si contrafaciens non habuerit unde solvere, quod frustetur per plateam Torcelli»; cf. *Statuta sive reformationes Torcelli del 1462-1465*, cit., p. 160.

193. Les analyses de Michel Foucault demeurent ici d'un plus grand intérêt. Voir surtout M. FOUCAULT, *Surveiller et punir*, Paris, Gallimard, 1975.

194. *Statuti di Udine del 1425*, cit., p. 2.

minieuse qui soumet le coupable à une dérision publique, est rappelée également dans deux délibérations de la commune. Le 14 mars 1412 le même sort attend celui qui avait blasphémé la Vierge lors de son séjour en prison: «deliberatum fuit quod ipse dominus capitaneus eiusdem poni faciat ad berlinam iuxta formam ordinamentis [...]». ¹⁹⁵ L'année suivante, le 3 mars 1413, une autre délibération condamne un blasphémateur à payer la somme de vingt-cinq livres, prévoyant en cas de non paiement – suivant donc à la lettre les normes statutaires du xiv^e siècle – la mise au pilori. ¹⁹⁶

A Gemona, le statuts de la fin du xiv^e siècle font état d'une monstration publique du coupable. Il est enchaîné pendant trois jours et trois nuits sur la place publique après une période d'emprisonnement qui correspond à celle du déroulement du procès et du jugement: «stare ac permanere debeat ad chatenam publice in plathea communis tribus diebus et tribus noctibus completis». ¹⁹⁷ Les statuts de Gemona del Friuli s'avèrent particulièrement intéressants parce qu'ils font précéder les normes contre les blasphémateurs d'une série de lois concernant ceux ou celles qui injurieraient le capitaine de la ville ainsi que ses officiers, mais également les autres habitants. Or, il est à noter que la peine du pilori n'est prescrite que pour les blasphèmes prenant en cause Dieu et la cour céleste. Les injures portées à l'égard des représentants du pouvoir ou à d'autres simples citoyens ne sont punies que par une amende pécuniaire.

A Venzone, en 1425, la législation pose la distinction entre la peine pour le coupable de paroles impies ou celui de gestes blasphématoires envers les images. Le pilori est prévu uniquement pour ceux ou celles qui auraient porté atteinte aux images:

Così, se qualche persona in dispregio e vituperio di Dio e dei di lui santi, sputerà sopra le costoro immagini o li calpesterà coi piedi, o li percuoterà con coltello, o con qualsiasi altra cosa in qual si voglia luogo riposta o fatta, sia posto alla berlina, lasciandovelo per un giorno ¹⁹⁸ e si faccia una proclamazione mediante i banditori come ci sia ivi posto per questo delitto. ¹⁹⁹

A Trieste, pour le blasphémateur, la peine du pilori s'inscrit dans un cheminement cathartique de trois jours. Pendant deux jours le condamné est plongé dans l'eau de la mer, le troisième il est exposé toute la journée au pilori: «in mari duobus diebus successivis, qualibet die ter et omni vice submergatur; et tertia die ponatur ad berlinam et (iam) ibi stare debeat tota die». ²⁰⁰

Parmi la variété des peines prévues, s'il y a un supplice qui a suscité l'intérêt des historiens, ²⁰¹ c'est le recours à l'utilisation de l'eau. Les exemples sont nombreux. ²⁰² A Sacile, en 1351, le condamné est plongé par trois fois dans le fleuve Linguenta: «et si solvere non posset quod submergatur ter in flumen Liguentie de ponte in aqua [...]». ²⁰³ La juridiction de Spilimbergo, en 1326, prévoit aussi la pratique de l'immersion: «si solvere poterit, vel aliquis pro eo solvat, non demergatur». ²⁰⁴ Le même supplice est toujours

195. BCU: *Annales*, t. XVIII, c. 335r.

196. «[Contra blasphematores] Super propositis per ser Nicolaum de Mels vicecapitaneum exponentem quod esset in carceribus unum qui nocte transacta trupiter blasphemavit beatam Virginem gloriosam in Grazano ipso propriis muribus audiente unum rogavit provideri contra eum et taliter quod aliis cedat in exemplum. Deliberatum quod puniatur dictus Ribaldus iuxta formam ordinamentis super hoc loquentis. Et ulterius quod fiat publice proclamazione per terra Utini in locis solitis quod nullus sit ausus blasphemare Deum nec sanctos et sanctas sub pena xxv libre pro qualibet vice et si non habebit pecunias ponatur ad berlinam permansurum per unam diem»; cf. BCU: *Annales*, t. XIX, c. 80v.

197. *Statuta Glemona (1381)*, cit., p. 9.

198. E. Zoratti indique qu'à Monfalcone, en 1456, la mise au pilori durait aussi une journée toute entière; cf. ZORATTI, *I delitti religiosi in Friuli*, cit.

199. VORAJO, *Statuti della Terra di venzone del 1425*, cit., pp. 392-393.

200. *Statuti di Trieste del 1421*, cit.

201. Voir surtout ORTALLI, *Note in margine agli statuti di Pordenone*, cit.

202. G. Ortalli souligne au contraire le caractère quasi exceptionnel, pour le Frioul, de cette peine infamante; cf.

ORTALLI, *Note in margine agli statuti di Pordenone*, cit., p. 43.

203. *Statuta Comunis Sacili (sec. XIII-XV)*, Udine, Tip. G. B. Doretta, 1888, p. 39.

204. *Gli statuti di Spilimbergo del 1326*, cit., p. 64.

prévu par la revision statutaire de 1411. Si à Cordovado en 1337²⁰⁵ on précise seulement que le condamné sera immergé trois fois dans le fleuve, à Polcenigo, en 1336, le texte statutaire, de manière plus imagée, spécifie que c'est du pont de la ville qu'aura lieu le supplice: «si solvere non posset proiciatur de ponte in aqua ubi majori fuerit». ²⁰⁶ La même peine est prévue à Valvasone en 1369, à Brugnera en 1335, mais aussi comme le rappelle G. Ortalli, à Treviso, Bassano, Cittadella, Montagnana, Rovereto, Portogruaro. A Mazzorbo, en 1316, il est prévu pour le blasphémateur que: «si solvere non poterit, proiciatur de cavarata pontis maioris de Torcello in aqua». ²⁰⁷ Belluno et Conegliano se distinguent par le fait que le condamné n'était point immergé dans l'eau, mais recevait trois sceaux d'eau au visage. ²⁰⁸ A Pordenone, en 1438, le condamné est jeté dans le fleuve complètement habillé: «Et si solvere non poterit de ponte proiciatur in aquam cum omnibus que habuerit in dorso». ²⁰⁹ Cette pratique, du moins à Pordenone est complètement abandonnée dans la révision statutaire de la fin du xv^e siècle où le condamné est enchaîné sur la place pendant toute une journée. ²¹⁰ A Concordia, en 1450, ceux qui ont commis des actes contre les images sont: «secundo caso in aquam Leminis, vel alterius fluvii, ter immergantur, ita tamen bene ligati quod sine lesione corporis extrahi possint». ²¹¹ Deux cas proposent une alternative à l'eau fluviale. Ce sont les statuts de Trieste de 1421 et ceux de Muggia du xiv^e siècle. Ils condamnent à l'immersion dans l'eau de la mer: «Et si non habuerit unde solvere, proiciatur in aquam maris tribus vicibus cum omnibus indumentis, que habuerit super se». ²¹²

Les normes statutaires qui prévoient l'immersion aquatique précisent aussi que le blasphémateur est plongé dans l'eau tout habillé. Insister sur le port du vêtement – Pordenone, Muggia, Tarcento, pour ne citer que quelques exemples – signe majeur de l'identification sociale de l'individu, suggère que le rite de l'*humiliatio publica* est davantage performant et efficace lorsque le coupable endosse ses propres marques sociocommunautaires. La nudité, élément dépersonnalisant par excellence, atténuerait alors la force du rituel. ²¹³

La triple immersion possède une profonde force symbolique qui la rattache au rituel du baptême. Cette analogie, à notre connaissance, n'a pas été soulignée dans les précédentes études. L'eau possède de multiples significations symboliques: symbole matriciel, symbole de destruction et de sélection, symbole thérapeutique mais surtout, dans la culture chrétienne, l'eau est une force purificatrice. Sa fonctionnalité liturgique se cristallise, sans s'épuiser, dans le baptême. ²¹⁴ Rappelons que dans l'Antiquité le baptême, rituel

205. «et si bannum solvere non posset, submergatur ter in aqua»; cf. *Statuti di Cordovado del 1337*, cit., p. 13. Les statuts de Tarcento de 1432 indiquent à leur tour: «proiciatur in corducellam tribus vicibus prout inventus fuerit indutus»; cf. *Statuti di Tarcento (1432)*, éd. de E. Degani, S. Vito, Polo, 1887, p. 42.

206. *Statuto ed ordinazioni di Polcenigo dell'anno 1356*, Udine, 1877, p. 15.

207. *Statuti di Mazzorbo (1316)*, éd. de A. Rizzi, in *Statuti della laguna veneta*, cit., p. 50.

208. A Conegliano, même si les statuts sont plus tardifs – ils datent de 1609 – il est stipulé que si l'accusé ne peut pas s'acquitter de l'amende, il est d'abord jeté en prison pendant vingt jours. Une fois libéré, il est conduit auprès de la fontaine de la place principale et là, il reçoit trois sceaux d'eau sur lui: «ex inde tres situle plene aqua una post reliquam successive super caput eius effundatur»; cf. ORTALLI, *Note in margine agli statuti di Pordenone*, cit., p. 43, note 31 et note 32.

209. *Statuti di Pordenone del 1438*, cit., p. 87.

210. «et si non habuerit unde solvere per diem unam integram dicte columpne cathena ferrea alligetur»; cf. un des deux chapitres de la fin du xv^e siècle qui ont été ajoutés (c. 30v) au *corpus* statutaire de Pordenone de 1438. La transcription a été effectuée à partir de l'illustration du manuscrit des *Statuts de Pordenone de 1438* présente dans l'article de G. Ortalli à pp. 32-33.

211. *Statuti civili e criminali della Diocesi di Concordia mccccl*, cit., p. 81.

212. *Statuti di muggia del sec. xiv*, éd. de M. L. Iona, Trieste, Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia, 1972 («Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia», s. 1, «Fonti», vol. III), p. 69.

213. Sur le rôle symbolique du vêtement dans la civilisation médiévale nous nous permettons de renvoyer à la future publication des deux Colloques internationaux sur le *Corps et sa parure* organisés par le Centre lémanique Nature, Sciences et Sociétés (Projet Iris 4, *Le corps et ses représentations*), Institut d'études médiévales de l'Université de Lausanne, Faculté des Lettres de l'Université de Genève, Micrologus, en juin et novembre 2003. Ils paraîtront dans la collection «Micrologus. Rivista della Società internazionale per lo studio del Medio Evo latino».

214. Voir surtout P. CRAMER, *Baptism and Change in the Early Middle Ages c. 200-c.1150*, Cambridge, 1993; J.-P. BOUHOT, *Le*

d'intégration par excellence, s'effectuait par immersion sur le modèle neo-testamentaire de Jean-Baptiste qui baptisa Jésus dans les eaux du Jourdain. Les immersions étaient au nombre de trois: au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au cours du Moyen Age, l'immersion fut remplacée progressivement par le rituel de l'infusion et la piscine par les fons baptismaux. Le prêtre versait alors trois fois de l'eau sur la tête du «nouvellement né». Une analogie sensible peut être alors mise en exergue avec le rite évoqué dans les statuts de Conegliano. Par ce rite visuellement frappant – le condamné précipitant du haut du pont de la ville – dérision et humiliation trouveraient leurs expressions efficaces dans leur imbrication avec le symbolisme purificateur de l'élément aquatique. L'hypothèse mérite d'être posée. Le prêtre serait alors ici remplacé analogiquement par les autorités communales. L'eau au lieu de faire naître l'individu dans la communauté chrétienne, serait le passage initiatique d'une réintégration dans la *communitas* citadine. Un rituel purificateur donc qui fait du ridicule et des pouvoirs cathartiques de l'eau, les instruments de purgation du péché et de réintégration communautaire.

Une autre analogie, de l'ordre de la réminiscence juridique, pourrait être suggérée avec l'ordalie, épreuve judiciaire ou jugement de Dieu.²¹⁵ Elle prévoyait l'épreuve du feu et de l'eau. Les sujets étaient ligotés et jetés dans les eaux d'un fleuve. Ce type d'épreuve, «cette purgation vulgaire», fut abolie en 1215 lors du IV^e Concile du Latran par le canon dix-huit.²¹⁶

L'analogie avec le baptême nous paraît néanmoins être la lecture la plus envisageable. Cette thèse trouve sa confirmation dans la terminologie utilisée dans les statuts de Trieste de 1421. Le verbe employé pour décrire la punition de l'immersion n'est pas *proicere* ou *immergere*, termes qui reviennent sans cesse dans les autres textes statutaires, mais le verbe *baptizari*.²¹⁷

Lors de la punition des blasphémateurs, le corps était parfois mis à rude épreuve, parfois marqué indélébilement. Au contraire, quand il s'agit de la peine de l'eau, les autorités se soucient tout particulièrement de la tutelle du corps du condamné. En effet dans les statuts de Concordia de 1450, le coupable d'actes iconoclastes est pris, ligoté et immergé trois fois dans le fleuve Lemna mais l'intégrité de son corps ne doit pas être mise en danger: «[...] ita tamen bene ligati quod sine lesione corporis extrahi possint».²¹⁸ Cette même mention revient dans les statuts d'Aviano (1403), de Porcia (1378-1385) et de Prata (1361-1366).

Il est difficile de déterminer dans quelles conditions cette peine était mise en pratique.

rituel baptismal: de la réforme carolingienne aux traditions populaires modernes, in *Le culte et ses rites: des témoins manuscrits aux expressions de la dévotion populaire*, Actes du Colloque international d'Aoste, 2-3 avril 1993, Aoste, 1994, pp. 139-145; IDEM, *Le baptême et sa signification*, in *Segni e riti nella Chiesa altomedievale occidentale*, Settimane di studio del Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo, xxxiii, Spoleto, 1985, Spoleto, 1987, pp. 251-273; A. GUERREAU-JALABERT, *Spiritus et caritas. Le baptême dans la société médiévale*, in *La Parenté spirituelle*, Paris, 1995, pp. 133-203; EADEM, *Explications du rituel baptismal à l'époque carolingienne*, «Revue des études augustinienne», 24, 1978, pp. 278-301; EADEM, *Remarques sur l'ordo du baptême des petits enfants dans le sacramentaire gélasien*, «Ecclesia Orans», 15, 1998, pp. 27-37; M. RUBELLIN, *Entrée dans la vie, entrée dans la chrétienté, entrée dans la société: autour du baptême à l'époque carolingienne*, «Annales de l'Est», 34, 1982, pp. 31-51; P. DE CLERCK, *La dissociation du baptême et de la confirmation au haut Moyen Age*, «La Maison-Dieu», 168, 1986, pp. 45-75; et E. PALAZZO, *Le baptême, sacrement, d'intégration*, in IDEM, *Liturgie et société au Moyen Age*, Paris, Aubier, 2000, pp. 42-43. Pour le Frioul voir G. CHIARADIA, *Il battesimo nelle tradizioni popolari del Friuli Occidentale*, «Ce fastu?», 74, 1, 1998, pp. 25-60; L. QUARINO, *Il battesimo nel rito aquileiese*, Udine, s.n., 1965.

215. Voir surtout D. BARTHELEMY, *Diversité des ordalies médiévales*, «Revue Historique», 280, 1988, pp. 3-25; R. BARTLETT, *Trial by Fire and Water. The Medieval Judicial Ordeal*, Oxford, 1986; J. GAUDEMET, *Les ordalies au Moyen Age: doctrine, législation et pratique canonique*, in *Recueils de la Société Jean Bodin, xvif: La Preuve 2*, Bruxelles, 1965, pp. 99-135; R. JACOB, *La parole des mains. Genèse de l'ordalie carolingienne de la croix*, in *Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Age*, Paris, Le Léopard d'or, 2000, pp. 19-62.

216. Le xviii^e canon interdisait aux «clercs de dicter ou de prononcer une sentence de mort, ni de rien faire qui ait rapport au dernier supplice; d'exercer aucune partie de la chirurgie où il faille employer le fer ou le feu; de donner la bénédiction pour l'épreuve de l'eau chaude ou froide, ou du fer chaud».

217. «[...] tunc debeat baptizari in mari duobus diebus successivis, qualibet die ter et omni vice submergatur; et tertia die ponatur ad berlinam et(iam) ibi stare debeat tota die»; cf. *Statuti di Trieste del 1421*, cit., pp. 232-233.

218. *Statuti civili e criminali della Diocesi di Concordia mcccccl*, cit., p. 82.

Encore plus difficile de savoir si on recourait à la peine spécifique de la *corbellatura*, c'est-à-dire si on plaçait le condamné dans une cage de bois tressé pour le plonger dans l'eau. Les textes ne rentrent pas dans les détails. Il mentionnent juste que le coupable était attaché à une corde permettant de le plonger et de le rehausser par la suite. L'hypothèse qui paraît la plus vraisemblable est que le rituel d'immersion dans l'eau suivait des *canovacci* différents, alternant la *corbellatura* avec la simple immersion par introduction dans l'eau comme cela pourrait se passer à la mer ou par projection du coupable dans le fleuve du haut d'un pont à l'aide d'une corde. Contrairement aux statuts normatifs, les témoignages des procès pour blasphème ou ceux des délibérations communales – celles de Udine, Cividale et Gemona del Friuli – n'évoquent pas de telles pratiques. Preuve en est peut-être que les condamnés, dans la plupart des cas, finissaient par payer l'amende pécuniaire.

Ce sur quoi il faut insister, c'est la dimension exemplaire intrinsèque à ces rituels de dérision et d'humiliation. Andrea Zorzi, évoquant les supplices que le pouvoir communal appliquait aux criminels, a tout récemment souligné les caractéristiques de la justice communale au bas Moyen Âge.²¹⁹ Comme nous l'avons montré, le pouvoir se réserve le droit de punir le coupable dans la pleine visibilité collective. La peine devient ainsi infamante. Elle doit être vue par le plus grand nombre de personnes. Dans son exemplarité, le rituel de dérision se veut cathartique pour le coupable mais surtout pour la foule qui y assiste. Pour cela, les temps du supplice étaient toujours relativement longs, de la demi-journée à deux jours entiers d'exposition au pilori. Mais il y a un dernier élément qu'il ne faut pas oublier et qui joue un rôle fondamental dans l'orchestration publique de la peine. C'est sa proclamation. Comme pour diffuser les normes visant à l'interdiction générale de tout blasphème dans la ville,²²⁰ la *proclamatio* à haute voix commanditée par les pouvoirs urbains, souvent *sub logia palatii* comme disent les textes, renforce davantage, au cœur de la collectivité urbaine, spectatrice et juge en même temps, l'exemplarité du châtement et la bonne fonctionnalité de la justice.²²¹

POUR CONCLURE

L'univers de l'acte blasphématoire s'est montré riche de par sa duplicité. D'une part, la bouche, la parole, le cri blasphème ou comme disent les textes, ces «*mala verba iniuriosa seu vituperosa vel turpia et inepta*».²²² De l'autre, une gestualité iconoclaste s'en prend aux images, un «*turpem actum vel inhonestum*», comme le rappellent les statuts de Cividale del Friuli de 1378.²²³ Dans et par le blasphème, c'est un équilibre qui est rompu. Le parcours que nous avons suivi a voulu donner voix aux textes. Il a permis aussi de formuler des questionnements et des hypothèses sur cette liberté de l'indicible qui se réalise dans l'acte blasphématoire. Au xv^e siècle, c'est un foisonnement législatif²²⁴ qui est mis en place pour tenter d'éliminer le péché de la langue et du geste. Bernardin de Sienne, perché sur son pupitre, insistait sur la responsabilité des pouvoirs urbains pour contrer le mal du blasphème.²²⁵ De nombreuses solutions trouvent leur systématisation

219. Nous renvoyons à la communication présentée à Paris lors de la première partie du Colloque international sur la dérision au Moyen Âge intitulée *Corps dérisoires et corps souffrants dans les exécutions*. La communication sera publiée dans les Actes du Colloque international sur la *Dérision. Formes et usages au Moyen Âge* tenu à l'Université Paris-Sorbonne, Salle des Actes, samedi 23 novembre 2002. La publication comprendra aussi le deuxième volet du colloque qui a eu lieu au mois de novembre 2003.

220. «*Et ulterius quod fiat publice proclamazione per terra Utini in locis solitis quod nullus sit ausus blasphemare Deum nec sanctos et sanctas sub pena xxv libre pro qualibet vice [...]*»; cf. BCU: *Annales*, t. XIX, c. 80v.

221. Voir à ce propos CROUZET-PAVAN, «*Sopra le acque salse*». *Espaces urbains, pouvoir et société à Venise à la fin du Moyen Âge*, cit., t. 2, pp. 913 et sq.

222. *Statuti di Trieste del 1421*, cit., pp. 232-233.

223. *Statuta vetera Civitatis Austriae*, cit.

224. CABANTOUS, *Histoire du blasphème en Occident*, cit., pp. 57-58.

225. Dans le prêche daté du premier septembre 1427, il insistait avec force sur le triple devoir des autorités civiles,

dans le corpus statutaire. Elles sont toutes similaires mais pas uniformisées. S'il y a une constante, c'est l'amende pécuniaire qui attend dans un premier temps celui qu'on condamne et qu'on désigne comme blasphémateur. Ce qui varie ce sont, on l'a vu, les peines prévues en cas de récidive ou de non-paiement. Il a été important, à côté des formulations législatives et statutaires, de faire appel à d'autres types de sources. Procès et documents issus de l'administration communale ont permis de se rapprocher davantage du quotidien du blasphème franchissant ainsi les limites d'un discours purement théorique et normatif. Un quotidien qui replace d'emblée ledit péché dans son contexte, dans ses véritables langages, dans ses multiples mécanismes.

L'histoire du blasphème s'inscrit dans la longue durée. Si civilisation du blasphème²²⁶ il y a eu, c'est bien avant le xvi^e siècle. La lutte contre le blasphème ne peut être dissociée du blasphème lui-même, comme le blasphème ne peut se concevoir, à la fin du Moyen Age, en Occident, que dans une société chrétienne. Pour blasphémer, il faut croire en Dieu, rappelle Edwin Craun.²²⁷ Il y a là peut être matière à nuancer les réflexions proposées par Renzo Derosas qui voit dans la création de la magistrature vénitienne contre le blasphème le véritable acte de prise de conscience du problème.²²⁸ Il est vrai que c'est surtout au cours du xvi^e siècle qu'a pris forme de manière spécifique pour Venise une législation pénale étatique pour répondre mieux à l'aberration du blasphème. Cela trouve ses raisons sans doute dans un différent contexte culturel marqué d'abord par la Réforme, ensuite par la Contre-Réforme, et comme le souligne justement le même Derosas, dans une profonde transformation des systèmes judiciaires au cours des premières années du xvi^e siècle.²²⁹ La création, à Venise, de la magistrature des *Esecutori contro la bestemmia*, par un décret des Dix, promulgué le 20 décembre 1537, répond alors à une nécessité de contrôle institutionnel qui soit plus efficace sur l'univers de la parole *nefandissima*. Mais il serait erroné de vouloir poser la problématique du blasphème qu'à partir de l'époque moderne.²³⁰

Il convient également de repenser de manière critique l'analogie blasphème-hérésie. Peut-être plus immédiate au temps de l'Inquisition des «temps modernes», cette analogie n'a pas surgi des exemples considérés. Repenser aussi, sinon surtout, l'association entre blasphème et athéisme, comme semble le proposer Jean Delumeau. Dans une réflexion consacrée au blasphème, il venait à se demander, en se référant à une grande ordonnance anglaise contre le blasphème de 1648, si «on peut aussi se demander, contrairement à l'opinion exprimée conjointement à deux siècles de distance par Montesquieu, Huizinga et S. Bonnet, si jurons et blasphèmes n'exprimaient pas une christianisation superficielle, une sympathie pour l'hérésie, voire une adhésion secrète à l'athéisme».²³¹ Au Moyen Age, cette dernière hypothèse ne se pose pas. Infraction publique, sacrilège,

responsables premièrement de diminuer les péchés, deuxièmement d'augmenter les biens et les vertus, et enfin, troisièmement, de surveiller le bien commun: «Anco so' poste le Signorie per raffrenare le bastemmie di Dio e de' Santi». Quelques jours plus tard, le mardi 9 septembre, le prédicateur revient sur les responsabilités des pouvoirs urbains en évoquant encore qu'une des prérogatives de la loi est, mise à part le respect du couvre feu nocturne, celle «che niuno biastemi Iddio»; cf. BERNARDINO DA SIENA, prêche xvii, 58; in *Prediche volgari sul campo di Siena*, cit., I vol., pp. 493-494; et IDEM, prêche xxv, 103; in *Prediche volgari sul campo di Siena*, cit., I vol., p. 738.

226. Voir DELUMEAU, *La peur en Occident*, cit., pp. 400-403.

227. «[...] that one must believe in God in order to blaspheme.»; cf. CRAUN, *Inordinata locutio: Blasphemy in Pastoral Literature, 1200-1500*, cit., p. 161.

228. Se référer essentiellement à l'étude de DEROSAS, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600. Gli esecutori contro la bestemmia*, cit., pp. 431-528.

229. *Ibidem*, p. 434.

230. Quelques formulations de Renzo Derosas pourraient notamment le suggérer. Par exemple: «Sembra difficile che il rilievo penale d'un tratto assunto dalla blasfemia costituisca semplicemente la risposta legislativa ad un incremento, peraltro difficilmente verificabile, nella frequenza del reato. Aumentasse o meno il numero dei bestemmiatori, è certo però che il problema della blasfemia suscita ora, perlomeno a Venezia, crescente apprensione»; cf. DEROSAS, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600. Gli esecutori contro la bestemmia*, cit., p. 437.

231. DELUMEAU, *La peur en Occident*, cit., pp. 400-403.

attente à l'ordre établi, urbain et divin, le blasphème est une autre forme de langage. Provocation, rébellion, colère, langue fourchue, gestualité profanatrice en sont les éléments constitutifs.

Un «autre langagier» en somme qui dérange, qui défie et qui, jugé peccamineux, a été condamné. Sébastien Brant, au crépuscule du Quattrocento, avait écrit:

Qui blasphème et jure par Dieu
flétrit sa vie, meurt en infâme
malheur à ceux qui laissent faire.
Les pires fous que je connaisse
je ne saurais les qualifier:
non contents de tous leurs péchés
et d'être engeance de Satan
ils témoignent publiquement
combien ils ont haine de Dieu
et vivent dans son reniement [...].²³²

232. S. BRANT, *La Nef des Fous*, [87], trad. de N. Taubes, Paris, José Corti, 1997, p. 278.

JEAN CLAUDE HOCQUET
SALINE ET PÊCHERIE EN DALMATIE CENTRALE
AU MILIEU DU XVI^E SIÈCLE

L'Archivio di Stato à Venise a conservé les comptes tenus durant les années 1546 à 1580 par Perin Vergici et ses successeurs, fermiers de la gabelle à Sebenico (Šibenik, port du littoral de la Croatie), et transmis par le comte vénitien. Cette source permet de reconstituer les dépenses engagées pour la construction des salines (achat de bois et paiement des salaires), les recettes produites par les ventes de sel aux pêcheurs de sardines de l'île de Zirje (Zuri) et des îles voisines (prix du sel et quantités vendues mesurées au *kablo*), à la boucherie et aux caravanes d'éleveurs nomades (Morlacchi ou Vlahi) qui viennent jusqu'à la côte livrer leurs productions et emporter les produits venus par mer. On peut ainsi comparer trois marchés différents, le marché urbain, la salaison des poissons et les salaisons des produits de l'élevage transhumant et leur évolution pendant près d'un demi-siècle.

SEBENICO (Šibenik) en Dalmatie, à une cinquantaine de km au nord-ouest de Spalato (Split), à 80 km au sud-est de Zara (Zadar),¹ est un port situé sur l'estuaire d'une rivière, la Krka, qui occupe une vallée étroite coupée de cascades et n'est pas, de ce fait, une grande voie de communication vers l'intérieur, à la différence de la Neretva plus au sud. La ville possédait des salines, au xiv^e siècle au plus tard, quand le comte Paul d'Ostrovica accorda deux salines au monastère de S. Nicolò (1345), en 1422 le comte vénitien informait le Sénat que les salines étaient exploitées «in quodam lacu vocato Vablatie», dans le lac (salé) de Zablacé, sous la protection du château de Velino, en plusieurs secteurs appelés *lago grande* et *lago piccolo*, le premier, plus important, comptait 655 cristallisoirs (*cavedini*), le second, 196, plus encore quelques dizaines de cristallisoirs possédés par les moniales de San Salvador et par l'évêque. Au total la ville dénombrait 912 *cavedini*, soit de 30 à 40 salines,² si on applique aux salins de Sebenico les normes observées ailleurs dans le nord de l'Adriatique, à Pago, Piran, Chioggia ou Cervia.

Le fonds des Provediteurs au Sel de l'Archivio di Stato à Venise a conservé une *Miscellanea* (busta 35)³ de documents divers envoyés par le comte et capitaine qui représentait la Sérénissime dans la cité sujette et y exerçait l'autorité administrative et judiciaire outre les compétences financières et fiscales. Il semble que toutes ces pièces ont été exceptionnellement rassemblées à Venise, à l'office du sel, parce qu'en 1561 on avait soupçonné le *gabelotto* de Sebenico d'avoir commis des malversations et détourné d'importantes sommes.⁴ La faiblesse du reversement méritait une enquête approfondie.

La *busta* contient donc les copies reçues de Sebenico classées sous cinq rubriques:

1. A. DI VITTORIO (a cura di), *Saline e Saline nell'Adriatico, secolo xv-xx*, Naples, 1981, offre la meilleure approche du sujet, sans que soit traité le rôle de Sebenico; F. FABIJANEC, *Le développement commercial de Split et de Zadar aux 15^e et 16^e siècles*, thèse, Univ. Paris 1, a. 2001-2002, 2 vol. dact., bien qu'elle ait exclu Šibenik de son champ de recherche, rend des services, de même que le beau livre collectif traduit en français et dirigé par I. SUPIČIĆ, *Croatie. Trésors de la Croatie ancienne*, Paris, Somogy Editions d'Art, 1999, fruit de la collaboration de 28 historiens et qui devrait être le premier volume d'une collection publiée par l'Académie croate des Sciences et des Arts de Zagreb; A. BIN, *La Repubblica di Venezia e la questione adriatica, 1600-1620*, Rome, Il Veltrò, 1992, a constitué un dossier pour une époque légèrement postérieure; S. ANSELMINI, *Adriatico. Studi di storia, secoli XIV-XIX*, Ancona, 1991, a rassemblé dans ce recueil plusieurs études d'histoire maritime sur le cabotage en Adriatique.

2. J. C. HOCQUET, *Le sel et la fortune de Venise*, vol. 1, *Production et monopole*, Lille, 1978 (2^e éd. 1982), pp. 86-87, bibliographie p. 47, en particulier pour deux articles de F. DUJMOVIĆ, *Staro pomorstvo Šibenika od XI do XVI stoljeća*, «Pomorski Zbornik», IV, 1966, 337-353, et *Urbanistički razvoj šibenske luke*, *ibidem*, II, 1962, 1439-1452. Vingt-huit patrons se répartissaient les 851 cristallisoirs des deux «lacs» (ASV: *Provveditori al sal*, *Miscellanea*, B. 35, c. 794), l'un d'eux, Simon de Dominici possédait 168 cristallisoirs qui en 1564 produisirent 8790 *cabli* de sel (*ibidem*, c. 331).

3. Il s'agit de la numérotation en vigueur jusque dans les années 1960-1970, avant le reclassement opéré dans ce fonds par Giovanni Caniato qui a confectionné un tableau de correspondance avec le nouveau classement. Les renvois à cc. ou *carte* signalent les folios ou pages. La *busta* 37 apporte quelques précisions supplémentaires.

4. ASV: *Provveditori al sal*, B. 35, c. 39r.

1. cc. 101-106 reproduisent en une *filza* le compte établi le 11 août 1562 par le comte et capitaine Antonio Michiel des dépenses consenties pour les travaux de remise en état des salines commencés le 1^{er} avril et terminés pour l'essentiel le 21 juin, malgré quelque prolongement jusqu'au 25 juillet;

2. cc. 217-225 rendent compte de l'activité de l'officier de la gabelle (*gabeloto*) Theodosio Vergici Spatafora durant les années 1546-1557, le compte s'achevant le 18 mars 1558 avec la vente des sels de 1557; ces ventes sont antérieures aux gros travaux effectués au printemps 1562.

3. cc. 226-229 fait le compte des sels envoyés par mer à Venise ou en Albanie vénitienne en 1561 et 1562 et portés au débit de l'office du sel.

4. c. 548 contient le compte du sel vendu à la mesure (*cablo*) aux habitants de l'île de Zuri appelés *Azuri*, des pêcheurs de sardines établis sur les îles de Zalrin et Žirje, en face de Šibenik, pour les années 1559 à 1580, ce compte devient un simple récapitulatif à partir de 1565. Il s'agit ici d'un sel emporté par voie de mer.

5. cc. 531-558 fait le compte du sel vendu aux morlaks (*morlachi*) une population slave d'éleveurs transhumants qui se livraient également au commerce caravanier dans l'ouest de la péninsule des Balkans et menaient par conséquent un genre de vie semi-nomade entre le séjour d'été des troupeaux dans la montagne, l'hivernage au village et le commerce itinérant entre les centres miniers de l'intérieur et les ports de la côte. Ces ventes de sel à Šibenik couvrent les années 1559 à 1580. Le compte est détaillé jusqu'en 1566, sommaire au-delà. Il indique seulement la recette (en livres) de la vente d'un sel exporté par voie de terre.

Les comptes, non homogènes, s'articulent de part et d'autre du financement des travaux de 1562, et juxtaposent les ventes opérées sur le marché citadin et les ventes, étrangères aux pasteurs, sujets turcs, ou extérieures aux pêcheurs qui sont sujets vénitiens, et dont la traite (*tratta*) a été unifiée avec le *dazio* de la boucherie. Selon un rapport parvenu à l'office du sel, de 1547 à 1557, le *gabelotto* de Sebenico avait vendu 205,536 *cabli* de sel, à deux prix: 24 sous aux habitants de la ville et du comté, 18 sous aux morlaks, mais il n'avait versé à la chambre fiscale que 121.849 livres, soit seulement un peu plus de la moitié de la recette.⁵ L'office enquêtait donc sur les comptes du receveur de la gabelle à Šibenik et cherchait à connaître le marché du sel dans le district de la ville et en Dalmatie centrale après les importants travaux de modernisation des salines locales dont il avait opéré le financement.

Les Vénitiens ont décidé ces travaux dès la grave crise méditerranéenne de l'année 1559 qui avait épargné la Dalmatie centrale où la saline de Sebenico avait connu de bonnes récoltes: le 7 août 1559, l'office du sel avait consenti un prêt de 2.500 ducats pour refaire les salines des trois lacs;⁶ en 1561, la production dépassa les besoins de l'Albanie et de la Dalmatie et le provéditeur Polo Marcello fit conduire à Venise 40.000 *cabli grossi*, soit 2.000 *moggia* à la mesure de Venise. Puis en 1563 on envoya du sel de Sebenico à Cattaro qui recevait traditionnellement du sel de Corfou.

5. ASV: *Provveditori al sal*, B. 35 (*Miscellanea*), c. 397.

6. ASV: *Provveditori al sal*, *Collegio del Sal*, 13a, c. 208. En 1559, seules les salines du «grand lac» continuaient d'être exploitées (*ibidem*, cc. 208v-210).

1. LE SPEXE FATTE NEL CONZAR DELLE SALINE (1562)

1 ^{er} avril	l 3.100
24 mai	l 1.190 s 10
14 juin	l 3.099 s 6
21 juin	l 2.157 s 8
18 juillet	l 531 s 14
25 juillet	l 141 s 19
Total	l 10.220 s 17

Calendrier des paiements des travaux du printemps 1562 par l'office vénitien du sel.

Les dépenses peuvent être ventilées sous quatre postes: l'achat et le transport de matériel, le voyage et le salaire de l'expert (*proto*) qu'une barque était allée chercher dans l'île de Pago (Pag), le paiement des ouvriers et des muletiers qui ont travaillé d'abord aux salines puis, en juillet, aux voies de communication entre les salines et la marine, un chemin et le canal d'amenée des eaux marines, enfin les coûts administratifs pour transférer l'argent de Venise à Sebenico.

1. 1. L'achat et le transport de matériel

Pour protéger les digues des salines du clapotis de l'eau et réparer le chemin qui conduit des salines à la *marina*, il faut consolider les rives par un système de pieux et planches, construire des palplanches et les ancrer dans le sol comme à Piran et à Pago, soulignait l'expert dans son devis. Le 1^{er} avril, on acheta 10000 pieux longs de 4, 5, 6 et 7 pieds à 40 livres le millier puis le 16 avril, 1.600 pieux⁷ de sapin à 36 livres le mille, on nolis deux barques et un *burghio* pour porter ce bois aux salines. L'expert estimait qu'il lui faudrait dix troncs de mélèze pour habiller de planches les rives d'un seul *cavedino*. En juillet, on acheta à un prix supérieur (65 livres le mille) encore 1.040 pieux et 2.500 *palli* de sapin pour le chemin. Le bois a coûté au total l 894 s 12, soit 73% pour le matériau et 27% pour le nolis des barques de transport.

1. 2. L'expert

On confia à un expert, le saunier Luca Zadrulić de Pago, le travail d'édification des salines, une barque alla le chercher à Pago. Pago est la grande saline des îles dalmates, au nord de Zara, et l'office du sel, en requérant un saunier de Pago, introduit sciemment une filiation technique entre les anciennes salines de Pago et la saline modernisée de Sebenico qui se trouve aménagée «à la mode de Pago».⁸ On paya au patron le nolis de la barque qui avait effectué le voyage de Pago (l 24 s 16). L'expert perçut un salaire mensuel variable qui s'éleva au total à l 248,⁹ on lui paya le mois de mars,¹⁰ et on rénuméra aussi un autre

7. Le mot utilisé est *palli*, mais pour le sapin il s'agit vraisemblablement de troncs ou de grumes destinés à être débités en planches maintenus par pieux ou piquets pour consolider les côtés des bassins de la saline.

8. En août 1559, les providiteurs au sel voulaient faire aménager les salines de Sebenico «al modo de Piran» et consentirent un prêt décennal de 2500 ducats aux patrons. Ils attendaient un doublement de la production, soit 800 *moggia* (vénitiens), surtout de gros sels (ASV: *Collegio sal*, 13a, 194v). Sur les filiations techniques et les emprunts, rappelons qu'en 1376 un certain Georges, de Segna (Senj), avait reçu licence de construire à Piran 21 *cavedini* «al modo di Pago» (HOCQUET, *Production et monopole*, cité, p. 202).

9. Ce salaire n'avait aucune fixité: l'expert qu'on est allé chercher le 1^{er} avril perçut pour les deux mois de mars et avril l 99 s 4 puis en mai l 49 s 12 et en juin l 62, enfin jusqu'à l'achèvement des travaux le 25 juillet, l 37 s 4.

10. Le technicien de Pago, arrivé au début du mois de mars, n'avait pu se mettre immédiatement au travail, le 7 mars il attendait que «le acque che erano grandemente in colmo per questi scirochi callino...» (ASV: *Provveditori al sal*, *Miscellanea*, B. 35, c. 118).

travailleur qualifié, un charpentier qui fit 9 *mazanarie*, probablement des machines rudimentaires supportant un maillet ou marteau de bois (*batipalo*) pour enfoncer les pieux dans le sol, pour un salaire modique (l 3 s 1). L'expert fit observer que, là où le fond du lac était rocheux, on ne pourrait enfoncer de pieux et qu'il faudrait donc, pour construire des empièvements, transporter des rochers sur des radeaux qui permettraient aussi aux ouvriers de s'aventurer sans danger en eau profonde. Il réclama à Venise 100 doubles baus de bois, dont 40 carrés, et 6 baus de fer, de ceux dont se servent à Venise ceux qui creusent les canaux (*cavacanalli*), plus encore 50 masses pour enfoncer pieux et piquets.¹¹

1. 3. La main d'œuvre des manouvriers

L'office fit un gros effort de recrutement, il voulait que les travaux avancent vite pour obtenir sur les salines une récolte dès la fin de l'été. Des manœuvres (*manoali*) travaillaient par brigades, d'abord employés avec leurs mules au déchargement des barques et d'un *burchio* qui n'avaient pas un accès direct au chantier, et au transport du bois aux salines, une quinzaine d'hommes et de 'sommiers' furent ainsi occupés jusqu'au 29 avril, qui reçurent l 127 s 4. Dès le début du mois de mai, le matériel était rendu sur place, on constitua alors des brigades de travailleurs qui s'affairèrent à la mise en état des salines sur les divers chantiers. Il y eut ainsi durant le mois de mai et les premiers jours de juin:

15 *manoali* sur les salines de l'abbaye de S. Nicolò
 82 à 88 hommes avec leurs mules sur les salines de Simon de Domic
 50 à 80 hommes sur les salines de Zuan Diffinić
 72 hommes sur les salines de Piero, qđ Nicolò Diffinić
 5 hommes sur les salines de Piero Bassan
 12 hommes sur les salines de Hieronymo Fisgorić

L'office a donc financé des travaux de 'modernisation' sur des salines appartenant à des 'patrons', particuliers ou institutions religieuses. Les salaires furent payés à la semaine les 7, 10, 17, 24, 28 et 30 mai, le 7 juin, etc. Furent rétribués:

24 mai	143 travailleurs
28 mai	134 manœuvres
7 juin	192 ouvriers
14 juin	141 manouvriers plus «diversi manoali», peut-être quarante
21 juin	203 hommes
24 juin	58 seulement
28 juin	101 manœuvres

Variations de la main-d'œuvre employée à la réfection des salines.

Un tel afflux de main-d'œuvre est surprenant. L'effectif ouvrier semble instable, il oscille entre 150 et 200 hommes, qu'on s'empresse de renvoyer dès que le travail est achevé, le 28 juin, il ne reste plus que la moitié de l'effectif maximum sur les chantiers en cours. On connaît les sommes versées à ces groupes employés sur les diverses salines, le calcul d'un salaire moyen met en évidence de fortes disparités dont on ne voit pas le motif. On ne sait en effet si le salaire journalier moyen est uniforme et si seule change la durée du travail rétribué, ou si ces salaires qui varient du simple au double prennent en compte la présence d'un animal, âne ou mule.

11. 6 *baili de ferro de quelli che adoperano li cavacanalli a Venetia con la sua tella over terlise di sotto. Item bisognera da 50 mazzanarie over magi grandi per adopperar a ficcar li pali sugli arzeri* (HOCQUET, *Production et monopole*, cit., p. 130, nn. 9-10). Sur ces différents outils G. BOERIO, *Dizionario del dialetto veneziano*, 1856.

Nombre d'ouvriers	Salaire global	Salaire individuel moyen
12	47 livres	l 3 s 18 p...
43	l 104 s 14	l 2 s 8
63	l 334 s 16	l 5 s 6

La disparité des salaires versés aux manouvriers.

Quand ce travail initial aux salines fut terminé, les *manoali* furent employés à réparer le chemin qui conduisait des salines à la *marina*, à en consolider les rives par le même système de pieux et planches. Treize manouvriers furent occupés à cette tâche avant le 2 juillet, tandis que 110 autres nettoyaient les «tables»¹² et le canal des salines. Les rémunérations continuèrent les 19 et 25 juillet en faveur d'un effectif abaissé à 99 puis à 81 travailleurs. Au total les salaires versés à ces terrassiers/cantonniers peu qualifiés se sont élevés à l 8.943 s 8.

1. 4. Frais administratifs

Un camérier, Antonio Barbarigo, tint les comptes et reçut une rétribution de 124 livres, tandis que l'envoi de deux *gropi* de monnaies diverses pour payer les fournitures et les salaires à Sebenico coûta à chaque fois l 6 s 18, ainsi répartis: l 3 s 18 pour une retenue opérée par l'office au titre de ses frais et l 3 pour le nolis. La gestion de l'opération s'éleva à l 131 s 16.

investissement en fournitures et transport du bois et frais d'envoi d'argent	8,80%
salaires versés au camérier, à l'expert et aux brigades de manouvriers,	91,20%

Les travaux de modernisation, de création et de mise en valeur de nouvelles salines furent poursuivis jusqu'au début du siècle suivant : en 1567, un propriétaire avait aménagé 50 *cavedini* de bonnes salines qui avaient produit du sel durant l'été et il projetait d'en aménager 30 autres l'année suivante. En 1569, on demandait à l'office du sel de fournir 10.000 planches de pin pour les salines et 40 à 50 «clés» pour faire des ponts au dessus des digues «pour le creusement des salines». ¹³ Le 7 mars 1600, Theodosio Vergici, successeur et probable descendant du fermier du milieu du siècle, présentait un projet d'agrandissement des salines par mise en valeur de deux lieux incultes du grand lac. ¹⁴

L'évolution de la production à Sebenico montra rapidement des signes d'essoufflement et on ne retrouva pas les excellents résultats du quadriennat 1558-1561, malgré les importants travaux engagés au cours des années 1560. L'office du sel avait été l'heureux bénéficiaire d'un accident climatique : durant ces quatre années, les salines de Sebenico avaient été seules de tout le domaine vénitien à échapper à la crise, ce qui leur valut toutes les faveurs et la modernisation des installations financées par l'office. Mais intempéries et mauvaises récoltes reprirent en 1575 et 1579 et la production se stabilisa à un niveau satisfaisant (en *cabli*). La modernisation n'avait pas été un échec:

Années	Production du cycle	Moyenne annuelle
1546-1551	117.000	20.000
1552-1557	94.000	15.650
1558-1561	182.500	45.600
1574-1579	169.000	28.200

12. Ce mot désigne-t-il les tables salantes (le mot n'a pas cette acception dans le vocabulaire vénitien des salines, il aurait pu être emprunté soit aux salines de la Pouille, soit à la langue vernaculaire des sauniers de Pago) ou les planches qui garnissent les rives des bassins et des canaux?

13. ASV: *Provveditori al sal*, 14a, cc. 76 et 91v.

14. *Ibidem*, B. 23, n.p.

2. ACHATS ET VENTES DE SEL À LA GABELLE DE SEBENICO

La production locale de sel avait deux destinations: ainsi en 1560, après les stocks constitués à la faveur des bonnes récoltes du triennat écoulé, le collège du sel votait que le comte réserverait les quantités nécessaires aux gabelles de Sebenico et enverrait le reste à Venise.¹⁵ La majeure partie était monopolisée par la gabelle locale qui réceptionna durant les années 1546-1557, soit avant les travaux de modernisation, plus de 200.000 *cabli*. L'année 1553 fut stérile.¹⁶ Du sel entré en magasin,¹⁷ le gabelou abattait 10%¹⁸ et la «régale des patrons», laissée aux patrons des salines à titre gracieux (*regalo*) pour leur consommation familiale. Durant ces treize années, Theodosio Vergici Spatafora a enregistré l'entrée de 183 490 *cabli* de sel, net. Il vendit ce sel un ou deux ans après son dépôt, il vendait donc du sel «stagionato», bien sec. Pour bien fixer les représentations, clarifions d'abord les questions métrologiques liées au sel:¹⁹

Mesure de Sebenico	Change interne ou équivalence	Conversion
1 <i>kablo</i> de Sebenico ²⁰	½ <i>mozetto</i> de Sebenico	
100 <i>mozetti</i> de Sebenico	125 <i>staia</i> de Venise: 10 <i>moggia</i> et 5 <i>staia</i>	
40.000 <i>cabli</i> grossi	2.000 <i>moggia</i> de Venise	
19 <i>kabla</i> de Sebenico	1 <i>moggia</i> de Venise	
1 <i>kablo grande</i>	17 <i>sterichi</i> (à la réception à la gabelle)	108 livres = 51,5 kg
1 <i>kablo piccolo</i>	16 <i>sterichi</i> (à la vente)	103 livres = 49 kg = environ 1 demi-quintal métrique
<hr/>		
1 <i>moggia</i> de Venise	2.052 livres	978 kg
<hr/>		
Poids du <i>kablo</i> de sel.		
	Volume	Prix
sel envoyé à Venise	100 <i>mozetti</i> de Sebenico	10 ducats
conduite du sel aux magasins ²¹	“	10 livres
salaires du personnel	“	
et loyers des magasins	“	l 3 s 18
sel vendu à «ceux de la terre»	1 <i>cablo</i>	s 24
sel vendu aux Morlaks	“	s 18

Prix et coût du sel.

15. ASV: *Provveditori al sal*, 13a, c. 198v.

16. *Salli dell'anno 1553, el suprascritto Theodosio non ne ha avuto ne poco ne meno*.

17. Le sel est enfermé dans différents magasins sis à La Madalena ou à Sebenico même. Dans la ville, à partir de 1559, le magasin aménagé sous le palais (du recteur vénitien ?) contient assez de sel pour la consommation d'une année de diverses catégories: *azuri*, bouchers, pêcheurs et citadins, un autre magasin était réservé à la vente exclusive aux morlaks, un troisième contiendrait à l'avenir la fleur de sel (ASV: *Collegio Sal*, 13a, 208-210). Un grand magasin d'une capacité de 2500 muids vénitiens a été construit sur le môle « afin que les navires puissent charger » (ASV: *Collegio Sal*, 14a, c. 26r, 22 avril 1564).

18. L'abattement de 10% représente soit le *calo* (perte de poids et de volume du sel conservé en magasin et dont l'eau achève de s'évaporer, provoquant une réfraction du sel) ou la prélèvement de la décime.

19. Se fondant sur mes recherches initiales de 1974 (*Métrologie du sel et histoire comparée en Méditerranée*, «Radovi 2 međunarodnog savjetovanja za povijesnu metrologiju», Zbornik (Zagreb), 1974, 175-315, et «Annales ESC», 2, 1974 repris dans *Anciens systèmes de poids et mesures en Occident*, Londres, Variorum Reprints, 1992, pp. II-411; JOSIP KOLANOVIĆ, *Šibenski metrološki sustav u xv. stoljeću*, «Arhivski Vjesnik» (Zagreb), 37, 1994, 201-206, élargit l'enquête à l'ensemble des poids et mesures utilisés dans la cité dalmate.

20. ASV: *Provveditori al sal*, *Collegio*, 13a, cc. 208v-210, ordres de Leonardo Loredan sur les sels de Sebenico, cap. 15: le *kablo grande* de 17 setiers sert à la réception des sels dans les magasins de la gabelle, le petit de 16 setiers sert à la vente aux morlaks. L'office du sel gagne ainsi 1/17 par la seule manipulation des mesures. Il existait aussi une *masa* égale à 3 quarts, et par conséquent une *quarta* égale à ¼ *cablo* (*ibidem*, cap. 1) ou à 1/8 *mozetto* de Sebenico. *Masa* et *quarta* servaient à mesurer le sel blanc à la production, mais Kolanović en a repéré l'usage à Venise en 1448 quand deux marchands de Sebenico consignèrent l'un 474 *modia* et 4 quarts, l'autre 60 *modia* et 4 quarts, au total 535 *modia* de sel, mesure de

Le caissier (*camerlengo*) de la chambre fiscale de Sebenico payait le sel chaque semaine aux sauniers, moins la décime de la Seigneurie qui par conséquent prélevait sur le sel, comme sur l'ensemble des revenus des vénitiens et des sujets depuis 1463,²² un impôt en nature égal à un dixième de la production. Huit gardiens percevaient un salaire mensuel de 15 livres, des *barcaroli* conduisaient la récolte aux magasins de la gabelle à La Madeleine et à Sebenico.²³ A qui le sel était-il vendu?



La Dalmatie centrale au milieu du xvi^e siècle.

Sebenico. Comme les étalonnages (*scandagli*) sont opérés par l'office du sel, pour ses besoins propres, nous considérons, comme KOLANOVIĆ, que la livre qui sert à la conversion de la mesure en unité de masse est la livre grosse de Venise. KOLANOVIĆ, art. cit., signale encore le *kvartić* ou quart du *starić*, mesure du commerce de détail.

21. La dépense de la conduite est payée moitié par la Seigneurie moitié par les propriétaires du sel (ASV: *Provveditori al sal*, B. 35, 1er nov 1560).

22. J. C. HOCQUET, *Venice*, in R. BONNEY (ed.), *The rise of the fiscal state in Europe, c.1200 - 1815*, Oxford UP, 1999, p. 398; L. PEZZOLO, *La Finanza pubblica: dal prestito all'imposta*, in A. TENENTI et U. TUCCI, *Storia di Venezia*, vol. v, 1, Rome, 1996, p. 716.

23. *Ordini di Leonardo Loredan sopra i sali di Sebenico* (ASV: *Collegio del sal*, 13a, 208v-210).

2. 1. Ventes hors gabelle et exportations par mer à Venise

Du 28 août 1561 jusqu'au 27 octobre 1562 il y eut un important mouvement de 43 bâtiments, *navigli* et *marani*, qui emportèrent à Venise du sel de Sebenico, à quoi il faut ajouter 11 bateaux qui en acheminèrent à Cattaro, Dulcigno et Budva, c'est-à-dire à l'Albanie vénitienne.²⁴ Cette exportation destinée à Venise ou aux territoires sujets de la rive orientale de l'Adriatique n'acquittait pas la gabelle, mais un prix d'achat forfaitaire de *l 73 s 6* les cent *cabli* «fatto boni al gabelotto» qui recevait régulièrement des mains des patrons de bateau un *grosso* de ducats. Les deux saisons de récolte de part et d'autre des travaux du printemps 1561 livrèrent 78.611 *cabli* à l'office, plus 10% (sur ce total, 11.380 *cabli* gagnèrent l'Albanie), soit 54.072 *cabli* en 1561 et 24.539 en 1562. Les patrons de ces bateaux étaient originaires d'Italie (Venise), d'Istrie (Piran et Pola), de Dalmatie (Zara et les grandes îles de la Dalmatie centrale, Liesina, Brazza), des ports de Perasto et Cattaro, enfin l'un d'eux venait de Corfou. La modernisation des salines au printemps 1562 s'inscrit donc dans la perspective des excellentes récoltes passées, et elle n'a pas eu immédiatement les effets escomptés, le démarrage a été lent, si lent que le 25 novembre 1563 le comte de Sebenico écrivait à l'office du sel pour qu'on lui «envoie des sels pour fournir aux besoins de la gabelle», le collègue décida de lui restituer 643 muids (vénitiens) de sel de Sebenico qui se trouvaient dans les magasins de la douane.²⁵

Par la suite, Venise chercha une solution à la chute des ventes de sel aux morlaks (cf. *infra*). Elle la trouva rapidement: du 1^{er} mars 1576 au 23 juillet 1578, quinze bateaux (*navilij*) emportèrent à Venise 1.161 muids (vénitiens) de sel de Sebenico, puis, durant les treize mois qui suivirent 26 bateaux transportèrent 1700 muids. La croissance des importations vénitienne s'accéléra encore: entre le 18 avril 1581 et le 4 décembre 1582, 37 bâtiments participèrent à l'importation à Venise de 2.915 muids de sel de Sebenico (ou 58.300 *cabli*). En sept ans, on passa successivement d'une importation moyenne mensuelle de 40 muids à 130 puis à 153 muids. Venise et la Vénétie offraient bien un marché de remplacement en cas de mévente locale. A Venise on considérait sans doute que vendre du sel au prix pourtant doublé de 36 sous le *cablo* n'était pas de bon rapport (moins de 6 ducats le muid) – à moins que les acheteurs n'aient été dissuadés par cette hausse trop forte – et qu'il valait mieux le diriger vers les gabelles de la Vénétie où sa vente procurerait des recettes plus copieuses. Le sel exporté à Venise et entreposé dans les magasins de la pointe de la douane n'entrait pas dans les comptes du gabelou de Sebenico: l'office du sel ne s'infligeait pas à lui-même le paiement de l'impôt.

2. 2. Clients et achats de sel à la gabelle de Sebenico (1546-1558)

Le tableau tient compte uniquement des sels gabellés qui, en année ordinaire, représentent la totalité de la production.

Les magasins de la gabelle enregistraient seulement les entrées de sel destinées à la vente locale, c'est-à-dire aux clients assujettis à la gabelle, elles ne connaissaient pas les exportations vers les magasins de la Dominante. La réception des sels suit fidèlement l'évolution de la production hormis l'exception qui vient d'être signalée, les ventes connaissent de fortes oscillations et les deux courbes n'évoluent pas ensemble, les ventes sont peu perturbées par une mauvaise récolte car le stockage de deux ans étale les crises. Le *gabelotto* ne vendait pas directement aux consommateurs de Sebenico, mais à un bureau appelé *gabella della terra* ou *di piazza* ou au fermier de la boucherie (et de la pêche). La population s'adressait donc à ce fermier local pour acheter son sel, le fermier fournissant

24. ASV: *Provveditori al sal*, B. 35, cc. 226-229.

25. ASV: *Provveditori al sal*, reg. 13a, c. 21v.



Croquis de localisation: les clients et transporteurs du sel de Sebenico en Adriatique.

aussi les professions qui transformaient la viande ou le poisson. La gabelle locale vendait 8% du sel emmagasiné pour les besoins de la population de la cité.


Theodosio vendait occasionnellement du sel gabbé aux navires vénitiens de passage, surtout aux barques armées, fustes et galères qui patrouillaient en haute Adriatique (la piraterie uscoque causait des ravages) et à des particuliers, mais tout cela n'atteint pas 1.000 *cabli*. Plus significatifs sont les marchés passés avec Zuan Spada, un marchand qui, aux printemps 1555 et 1556, acheta près de 9.000 *cabli* de sel «per contrattar in tanti frumenti», c'est à dire pour échanger contre la contrevaieur en froment, selon un procédé fréquent de troc dans le Levant. Cet achat qui portait sur près de la moitié de la récolte de 1554 intervint au lendemain de la catastrophique récolte de 1553. Les intempéries qui

Années	Réception	Total de ventes	Sebenico	Narenta	Azuri	Morlaks	Navires armés et divers	Marchands
1546	10.983							
1547	28.404							
1548	11.087	5.680	685	3.645	1.150		200	
1549	14.628	853	853					
1550	17.864	45.441			5.458	39.899	84	
1551	24.529	14.581	800		3.051	10.294	436	
1552	15.468							
1553	0	56.327	4.136		5.724	46.387	80	
1554	19.385							
1555	18.082	22.386	2.610		943	9.825	14	8.994
1556	13.889	17.146	4.130		3.971	8.965	80	
1557	9171	813	780				33	
1558		11.096	600		3.740	6.693	63	
totaux	183.490	174.323	14.594	3.645	24.037	122.063	990	8.994


L'activité de la gabelle de Sebenico.

avaient anéanti la production de sel, avaient aussi gravement compromis les récoltes de grains et Venise cherchait à reconstituer ses stocks au plus vite, dans la métropole et dans les colonies. Zuan Spada prospecta les marchés céréaliers de Croatie et de Bosnie en y proposant le sel acheté à Sebenico, mais il faisait ainsi une sourde concurrence aux trafics des caravaniers morlaks, à moins qu'il ne leur ait confié le transport de son sel vers l'arrière-pays montagneux.

En 1548, Theodosio envoya du sel dans les petits ports situés à l'embouchure de la Narenta/Neretva, en territoire turc par conséquent. Venise qui cherchait à récupérer un ancien marché du sel de Pago dans les escales de la Neretva que sa politique monopoliste avait laissé échapper un siècle plus tôt, prospectait ce nouveau marché également convoité par Raguse. En 1550, elle acquit la gabelle de la Narenta et la céda au sous-traitant Fabrizio Salvaresso qui l'approvisionna en sel contre une rente de 9.000 ducats. En 1556 Salvaresso conclut un marché pluriannuel de 15.000 muids (vé-



Entrées et sorties de la gabelle de Sebenico.



Les clients de la gabelle de Sebenico.

niens) de sel et durant l'été 1562 il reçut deux *navili* chargés de sel de Sebenico.²⁶ On connaît pour les deux années 1560 et 1561 à la fois les volumes de production (en minots), l'argent distribué aux sauniers et aux propriétaires à qui l'office payait le sel et les dépenses de transport aux magasins locaux.²⁷ Curieusement une production en hausse n'entraîne pas la baisse du coût unitaire du minot de sel.

2.3. Les ventes de sel aux morlaks de 1561 à 1580

En ce milieu du siècle, les plus gros clients du sel de Sebenico étaient, comme sur toute la côte orientale de l'Adriatique les morlaks, qui emportèrent en six années (1550-1558) plus de 120.000 *cabli* de sel, soit 70% des ventes totales, ou encore plus de 8 fois les quantités vendues en ville. Ces éleveurs caravaniers se présentaient de préférence à certains moments de l'année.

De 1548 à 1566, les enregistrements des paiements du sel opérés par les Morlaks sont mensuels, au-delà de 1566 on ne possède plus que des récapitulatifs de comptes bisannuels dont seules les dates extrêmes sont indiquées: ainsi du 18 juin 1574 au 20 juin 1576. On note durant la première période 139 paiements de sel, souvent le dernier jour du mois.²⁸ Les Morlaks étaient présents tout au long de l'année à Sebenico, en aucune saison la ville n'était désertée par ces clients, mais durant les mois de mai et juin, ils effectuaient plus du tiers des achats, l'été était calme, les affaires repartaient à l'automne (un quart des achats) et se ralentissaient fortement l'hiver jusqu'au début du printemps. Les achats des éleveurs semi-nomades (transhumants), indépendants du calendrier des récoltes de sel, étaient dictés par le rythme saisonnier de leurs activités pastorales. Le comte de Sebenico,


26. HOCQUET, *Le Sel et la fortune de Venise*, cit., vol. 1, p. 321; vol. 2, p. 137 et 142. ASV: *Provveditori al sal*, B. 35, c. 226v (22 juin et 8 août).

27. HOCQUET, *Production et monopole*, cit., p. 157, d'après ASV: *Provveditori al sal*, B. 35, cc. 89v-90 et 693.

28. Les recettes des sels récoltés en 1559 et vendus en 1562 sont récapitulées à la fin du mois, de mai à août et le 23 septembre, mais en 1561 on suit les ventes au jour le jour, les 16 et 26 avril puis les 2 et 9 mai, de même en 1563, depuis le 4 mars, puis du 11 mai au 9 juin quasiment sans interruption. Très peu de ventes en automne et hiver. Avant de gagner les paturages d'été par les pistes de la péninsule, les caravanes venaient chercher le sel pour saler les fromages, les laitages, les viandes séchées, ou le revendre en chemin aux agriculteurs ou aux habitants des bourgs.

	1560	1561
Production (minots)	12.309	22.937
coût total	l 10.180	l 23.022
coût unitaire moyen	s 16 ½	l 1

Antonio Michiel, dans une lettre à l'office du sel le 13 octobre 1561 expliquait que ces éleveurs de Bosnie et de Croatie se contentaient de sel de qualité médiocre, terreux, car, outre la salaison des fromages, ils avaient l'habitude d'en parsemer les paturages.²⁹



Fréquence mensuelle des achats de sel des Morlaks à la gabelle de Sebenico.

Le tarif avantageux de 17 sous et demi consenti aux nomades peut être interprété comme une tentative de se concilier les Turcs qui contrôlaient l'arrière-pays (le prix est fixé dans la monnaie turque, l'*aspre*) et, simultanément, comme un calcul pour se procurer à meilleur compte les diverses marchandises apportées par les caravanes, tous les produits de l'élevage, viande et fromages, cuirs et peaux, le bois, surtout de chauffage, et les métaux de Bosnie et de Serbie. En 1553, Giovan-Battista Giustinian, provveditore vénitien en tournée d'inspection en Dalmatie, écrivait dans son rapport :

Le commerce intérieur [= de Sebenico] est confié à une quinzaine de marchands, mais le trafic ou commerce universel avec les *Murlachi*, sujets turcs, est grand, utile et nécessaire, grand parce qu'il porte sur plus de 50 000 ducats par an. Les morlaks apportent le vivre à Sebenico, les fromages, les viandes, les froments, le miel, les laines, les *schivaine*, la cire et bien d'autres denrées encore, ils quittent la ville avec de l'huile, des épices, les vins, les draps, le cuivre, la cire blanche, le sucre et d'autres denrées encore. Surtout ils repartent avec du sel, quelquefois il vient 500 à 600 *murlachi* en ville. La recette de la vente du sel est divisée en deux parts, une moitié est à notre Seigneurie, l'autre va au seigneur turc dont l'agent ou fermier réside dans la ville. Cet homme perçoit directement l'argent du sel et la traite de tous les biens apportés par les *murlachi*. Le commerce a été ainsi réglé par le traité signé à Constantinople entre le sultan et l'ambassadeur vénitien Pietro Zeno (au lendemain de la 3^e guerre turque, en 1540). Le traité obligeait les sujets turcs à « faire escale à Sebenico » et la Seigneurie *all'incontro* devait leur fournir le sel et partager la taxe par moitié avec les Turcs. Le trafic du sel rapportait à la Seigneurie 3 à 4000 ducats.³⁰

29. *Usando seminarli sopra gli pascoli delli animali* (Asv: *Provveditori al sal*, B. 35, c. 704).

30. Š. Ljubić, *Commissiones et relationes venetae*, 3 vol., Zagreb, 1876-1880, p. 205.

Le plus gros achat des Morlaks fut opéré en 1553, l'année sans récolte, ils accaparèrent les stocks antérieurs. A la fin de l'année 1553, après leur passage, le bilan s'établit à :

Entrées (1546-1552)	Sorties (1546-1553)	Solde
122.963	122.882	81

La situation de la gabelle à la fin de l'année 1553 (*cabli*).

Situation alarmante, stocks épuisés, les caravanes se détourneraient de Sebenico au printemps suivant puis, ayant découvert de nouvelles sources d'approvisionnement, gagneraient à l'avenir Raguse ou les escales turques d'Herzégovine. Telles étaient les craintes de Venise qui verrait se tarir l'important courant d'échanges des produits de la péninsule apportés par les éleveurs nomades.

Les Morlaks venaient par petites troupes à qui on ouvrait les magasins successivement. Il y en avait au moins six dans la cité, au lazaret, à la *marina*, sous le bâtiment de la gabelle (la *casa*) et ailleurs encore. Comme à Venise, on finissait de vendre les plus vieux sels d'un magasin avant d'ouvrir le suivant, ce qui était aisé car la gabelle de Sebenico vendait une seule sorte de sel, le produit local. Le compte cette fois n'indique plus les quantités vendues, mais la recette tirée de la vente. On ignore jusqu'à quand le prix est demeuré à son niveau ancien de 17 sous et demi. Du 24 juin 1577 au 31 août 1578 les vénitiens ont tenté de le faire passer à l 2 s 8 (ou 48 sous) le *cablo* mais la recette s'est effondrée à l 2.349 s 12 – confirmation que les pasteurs avaient accès à d'autres sources d'approvisionnement – et les Vénitiens sont sagement revenus au prix intermédiaire de l 1 s 16 (36 sous).

2. 4. Les ventes de sel aux Azuri

Les pêcheurs des îles (*azuri*) avaient un tout autre comportement. Ils achetaient près de 15% des sels entreposés à la douane, les sels les plus beaux et les plus blancs pour la salaison du poisson,³¹ et étaient, loin derrière les pasteurs de la montagne, les seconds clients de Theodosio, leurs achats présentaient une autre caractéristique, ils n'étaient pas groupés comme ceux des Morlaks, mais dispersés à trois ou quatre reprises au cours du printemps (de la fin mars à juin) et de l'été (août-septembre), ce qui éclaire la saison de pêche, une pêche surtout printanière et qui s'interrompait à la mauvaise saison, à moins que le froid rendît superflu la salaison du poisson consommé frais. Ce sel était vendu «per insalar pesci» et «sardelle», le 22 avril il était remis à plusieurs marchands, des intermédiaires entre la communauté des pêcheurs et la gabelle. Les pêcheurs, moins bien traités que les éleveurs, payaient le sel 24 sous le *cablo* (taxe uniforme), soit 37% plus cher que les Morlaks à qui il était vendu 7 *aspri*, ou s 17 ½.


De 1559 à 1580, les ventes en gabelle qui ont porté sur un volume total de 64.451 *cabli* ont été irrégulières, deux-tiers de ces ventes (44.466 *cabli*) ont été opérées à partir de 1573. La recette de la gabelle a dépassé 83.000 livres. Ce nouveau compte signale un détail qui a son prix: en 1573, la vente de 278 *cabli* a été opérée dans les livres en 17 *partide*, c'est-à-dire qu'il existe 17 comptes dans les livres parce que 17 marchands ont emporté du sel pour les *azuri*, soit une moyenne de 16,5 *cabli* par fournisseur, ce qui est probablement la capacité moyenne de la charrette.

Dix comptes ont été clos durant le printemps, trois en été et cinq en automne, aucun en hiver. Le rythme des enlèvements lié à la capacité du moyen de transport explique que ceux-ci soient largement étalés dans le temps: un compte clos le 12 sept 1564 signale l'achat de 198 *cabli* depuis le 7 mai jusqu'au jour dit, celui du 27 août 1565 a commencé

31. ASV: *Provveditori al sal*, 13a, cc. 208-210.


Année de production	Année de vente	Sel vendu	Quantité et prix
1559	1562	21.292	
"	1563		
"	1563		
"	1562		
"	1561	13.403	
1560	1561	2.378	
1561	1562		
"	1563		
"	1564	13.988	
1562	1564	3.795	
1563	1564	6.018	
1564	1565-1566	25.235	
"	1565-1566	21.983	
1565	1566	13.587	
1566	1567	18.185	
1567	1567-1570	33.244	
1574 et 1575	1574-1576	17.142	7.672 <i>cabli</i> à l 2 s 8
1576	1577-1578	2.350	976 <i>cabli</i> à s 48
"	1578-1580	13.521	7.613 <i>cabli</i> à s 36
total		206.121	

Les ventes de sel aux Morlaks de 1561 à 1580 (en valeur).



Ventes de sel aux Morlaks.

le 30 avril et a porté sur 179 *cabli*, celui de juin 1576, le plus copieux (19.252 *cabli*) avait été ouvert un an plus tôt, le 13 juin 1575. En fait ce petit bureau de gabelle très fréquenté voyait de constantes allées-et-venues de charrettes et de marchands. L'enlèvement des sels s'accompagnait aussi de mesurage et d'écritures sur des registres. En 1559, 290 *cabli* ont été vendus à plusieurs personnes, tandis que le 9 mars 1566, sur mandat du nouvel administrateur vénitien, Antonio Cocco, comte et capitaine de Sebenico, on regroupa sous un même *incanto* (ou bail de ferme cédé aux enchères) «la taxe (*datio*) de la boucherie et de



Ventes de sel aux Azuri.

la pêche (marché aux poissons), et celle des sardines des *azuri* et de tout autre lieu où est pêché ce poisson dans le territoire de Sebenico». La ferme des taxes est unifiée mais les fournitures de sel demeurent séparées.

3. CONCLUSIONS

Venise a abandonné la désastreuse politique, conduite à la fin du Moyen Age, d'anéantissement des salines de l'Adriatique, sous prétexte d'empêcher la contrebande pour concentrer la production dans quelques grandes salines, Piran et Pago, dont le produit était dirigé vers Venise qui le redistribuait, et pour favoriser les importations de sels méditerranéens au bénéfice des nefes et des armateurs de la Sérénissime. Cette politique a provoqué de graves disettes de sel, et à partir de 1460, Venise commence timidement à encourager les propriétaires à développer la production de leurs salines, à Cervia, à Piran, à Capodistria, à Corfou ou à Sebenico. On peut y voir le signe, plus encore que d'un retournement de la conjoncture, d'un changement d'état d'esprit marqué par l'abandon des vieux monopoles de la navigation menacés par la crise des trafics extérieurs et par la mise en valeur agricole et la bonification des territoires vénitiens.³²

L'office du sel, encouragé par de bonnes récoltes exceptionnelles à Sebenico, avait consenti en 1562 à une dépense de 10.220 livres pour la modernisation des salines. Les données, hétérogènes, interdisent de conclure à un retour rapide sur investissements ou, simplement, de calculer l'amortissement. Celui-ci a été rapide à court terme, mais sur le long terme on observe la tendance à la baisse à partir de 1570 suivie de l'effondrement rapide des ventes de sel aux Morlaks. Les ventes aux pêcheurs des îles du comté de Sebenico ont progressé et, de 1561 à 1580, procuré une recette nette de 83.065 livres à prix demeurés constants, semble-t-il, car ce sont des prix administrés de monopole public. Après 1570 les recettes des ventes de sel sur les deux marchés, continental et maritime, s'équilibraient.

La modernisation opérée en 1562 a maintenu en activité les salines de Sebenico. Cependant ce maintien de l'activité n'a pas suffi à continuer d'attirer dans la ville les caravanes de Morlaks qui s'en sont détournées après 1570, par contre il a contribué au développe-

³². J. C. HOCQUET, *Modernità del mercato del sale in Adriatico nel XVI secolo*, in DI VITTORIO (éd.), *Sale e Saline nell'Adriatico, secolo XV-XX*, cité, 3-19.

ment de l'activité des pêcheries insulaires, la fusion des ventes de la gabelle aux deux catégories d'utilisateurs, bouchers et pêcheurs, interdit de mesurer l'importance de ce développement. Ce dossier confirme le tournant opéré dans la seconde moitié du XVI^e siècle: les Vénitiens qui perdent des marchés extérieurs sous les coups de la concurrence commerciale apparue en Adriatique même s'orientent vers le développement du marché intérieur et la croissance économique interne en favorisant à la fois les productions locales et la prospection de nouveaux débouchés en Dalmatie pour compenser les pertes enregistrées sur le marché italien. Sebenico jouit d'une situation privilégiée grâce à sa production propre. Plus au sud, Venise fournit les sels de Piran et de Pago à Spalato et aux deux ports voisins de Traù et Almissa qui, de septembre 1566 à décembre 1568, achetèrent 1.100 muids (vénitiens) de sel au prix de 11 livres, elle a acquis la ferme des gabelles turques établies dans les ports sis à l'embouchure de la Narenta et vendu à l'Albanie vénitienne, Cattaro et ses abords, 3.044 muids sensiblement au même prix,³³ durant ces années.

Venise, dès les années 1560, dirige vers ses propres magasins du sel de Sebenico destiné à remplacer les sels méditerranéens dont elle abandonne progressivement l'importation par voie maritime. Ce faisant, elle compromet son commerce avec les morlaks qui apportaient à Sebenico et dans les autres escales dalmates du ravitaillement en vivres et en matières premières nécessaires au développement industriel. La politique économique de Venise demeure par conséquent dominée par les préoccupations fiscales: elle se désintéresse du marché dalmate où la pauvreté des populations oblige à modérer lors de la vente du sel les rentrées fiscales qu'il faut partager avec le Turc et elle préfère diriger vers ses magasins et les provinces italiennes le sel de Sebenico qu'elle vend beaucoup plus cher. En 1602 à l'issue d'une tournée d'inspection, le provveditore Leonardo Loredan pointait les dangers de cette politique qui laissait le champ libre à la concurrence venue des salines étrangères.³⁴

33. J. C. HOCQUET, *Commerce et prix du sel à Venise. Contribution à l'histoire politique et financière de la République (1508-1771)*, mémoire de maîtrise annexe, Université de Lille, 1959, [dactyl.], pp. 25-28.

34. HOCQUET, *Production et monopole*, cité, pp. 325-329.

SILVIA FERRETTO

NUOVI CONTRIBUTI SU POMPONIO ALGIERI

LE FORME DEL DISSENSO ERETICALE

NELLA PADOVA DEL CINQUECENTO

IL CASO DI POMPONIO ALGIERI NEL DIBATTITO GIURISDIZIONALE
TRA ROMA E VENEZIA

Pochi sono i documenti attraverso cui è possibile ricostruire la vita e la storia di Pomponio Algieri. Originario di Nola, quando venne arrestato a Padova, nel maggio del 1555,¹ era probabilmente studente nell'Ateneo, anche se la mancanza di dati relativi alla sua immatricolazione rende difficilmente verificabile ogni ipotesi cronologica. Paolo IV, non appena avuta notizia del suo caso ne chiese l'estradizione, già a partire dall'agosto del 1555,² un mese dopo la fine dell'ultimo interrogatorio; le trattative tra diplomazia pontificia e governo veneziano durarono più di 7 mesi,³ ma, alla fine, il 14 marzo 1556⁴ il Consiglio dei X ordinò che l'Algieri venisse condotto a Roma. Allo stato attuale delle ricerche risultano ancora dispersi i documenti relativi al suo processo romano, mentre è possibile, attraverso gli atti della Confraternita di S. Giovanni Decollato,⁵ ricostruire le sue ultime ore di vita prima che fosse condotto in piazza Navona, dove venne bruciato sul rogo quale eretico impenitente, il 19 agosto 1556.⁶

La lettura del fascicolo del processo padovano di Pomponio Algieri, e l'analisi della sua vicenda, seguita per più di trent'anni da De Frede, continua, nonostante tutto, a suscitare molti dubbi e domande.

In primo luogo, all'interno del fascicolo⁷ sono presenti solamente i costituiti del processo e la lettera che i rettori inviarono ai Capi del Consiglio dei X, a seguito della loro richiesta di informazioni sull'imputato.⁸ Non vi sono accluse né la lettera anonima

1. Per l'analisi del suo caso G. DE BLASII, *Processo e supplizio di Pomponio de Algerio nolano*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», XIII, 1888, pp. 569-614; estratto con il titolo *Pomponio de Algerio nolano arso in Roma per condanna del S.Offizio nel 1556*, Napoli, 1888; B. CROCE, *Pomponio de Algerio* [1888], in *Aneddoti di varia letteratura*, vol. II, Bari, 1953, pp. 56-67; C. DE FREDE, *Pomponio Algieri nella riforma religiosa del Cinquecento*, Napoli, F. Fiorentino, 1972; C. DE FREDE *Morte di uno studente eretico*, in *Religiosità e cultura nel Cinquecento Italiano*, Napoli, Istituto per gli Studi storici il Mulino, 1999, pp. 213-229; C. DE FREDE, *Una notizia postuma sull'Algieri e i costituiti del processo padovano*, in *Religiosità e cultura nel Cinquecento Italiano*, Napoli, Istituto per gli Studi storici-Il Mulino, 1999, pp. 231-250; *Algerio (Algieri) Pomponio De*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, a cura di M. Rosa, II, Roma, 1960, p. 361; S. FERRETTO, *Pomponio Algieri tra eresia e libertinismo nell'Italia del '500*, tesi di Laurea, marzo 2002, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli studi di Padova, a cura di A. Olivieri, in part. pp. 139-245; un utile riassunto della vicenda in D. SANTARELLI, *Morte di un eretico impenitente. Note su Pomponio de Algerio (Algieri) di Nola, sulla sua consegna a Roma da parte della Repubblica di Venezia e sul suo supplizio*, «Storia del mondo», 16, 10 novembre 2003. De Frede ipotizza che se Pomponio era venuto a Padova per motivi di studio, egli vi fosse arrivato in età da immatricolarsi nell'Ateneo; data la completa mancanza di informazioni sulla sua esistenza a Padova, il suo viaggio viene fatto risalire al periodo compreso tra il 1547 e il 1553, anni in cui si situano la maggior parte di esodi di eretici dal napoletano al dominio veneto, vedi DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., pp. 16-29.

2. Vedi la lettera dell'ambasciatore veneziano a Roma Domenico Morosini ai Capi del Consiglio dei X, il 24 agosto 1555, in ASV: *Capi del Consiglio dei X. Dispacci di ambasciatori*, Roma, b. 24, n. 13. Vedi DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., pp. 143-144.

3. DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., pp. 135-162; FERRETTO, *Pomponio Algieri*, cit., pp. 165-171.

4. D. BERTI, *Di Giovanni di Valdés e di taluni suoi discepoli e con nuovi documenti tolti dall'Archivio Veneto*, «Atti dell'Accademia dei Lincei», Roma, CCLXXV, 1877-1878, pp. 22-23; DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., pp. 157-160.

5. Archivio di Stato di Roma: *Confraternita di S. Giovanni Decollato*, b. 3, *Giornale del Provveditore*; ivi: *Testamenti de' giustiziati*, b. 19, fasc. 31.

6. DE FREDE *Morte di uno studente eretico*, cit., pp. 213-229; si ha memoria del suo supplizio nei *Summarii delle cose notabili successe dal principio d'Aprile 1556 a tutto Giugno 1557*, Archivio di Stato di Firenze; vedi inoltre ciò che a proposito dell'esecuzione scriveva il 22 agosto il Navagero, in ASV: *Secreta Archivi propri*, Roma, reg. 11.

7. ASV: *Processi del S. Uffizio*, 1555, b. 13, fasc. 4.

8. DE FREDE, *Una notizia postuma*, cit., pp. 246-247; vedi anche IDEM, *Pomponio Algieri*, cit., pp. 149-150.

di denuncia, né un'eventuale elenco di testimoni chiamati a deporre contro di lui, e, neppure, lo spoglio delle lettere trovate in casa dell'imputato, utilizzate durante gli interrogatori, e delle sue eventuali letture; allo stesso tempo, anche la ricerca degli eventuali complici sembra rivestire scarsa importanza in questo processo. Questi elementi lasciano supporre che siano ancora da rinvenire molti dei documenti relativi alle indagini effettuate sull'imputato, di primaria importanza per capirne il caso.

A suscitare inoltre la mia perplessità è la relativa mitezza dimostrata dal tribunale che lo giudicò a Padova. De Frede affermò⁹ che l'indulgenza dei rettori nel lasciar cadere in oblio le denunce¹⁰ era dovuto alla non grave eterodossia dell'imputato; in realtà, ogni qualvolta rileggo il fascicolo processuale, i motivi addotti a giustificazione della sua assoluzione non mancano di stupirmi, data l'intransigenza dimostrata da Pomponio in ogni sua risposta, accuratamente accompagnata da citazioni dottrinali che rilevano una straordinaria preparazione teologica e giuridica. Tale fermezza poteva avere un sua motivazione nei dibattiti che fino all'inizio degli anni '50 del XVI sec. avevano infiammato gli animi delle maggiori personalità del movimento protestante in tutta Europa, a seguito soprattutto della vasta eco che la tragicità del caso Spiera aveva suscitato, in relazione al pericolo del nicodemismo e dell'acquiescenza rassegnata alla Chiesa Cattolica, che minacciava il successo dell'azione soprattutto calvinista; e alla suggestione suscitata un po' ovunque dall'*Esortazione al martirio* di Giulio da Milano,¹¹ in cui tra gli altri esempi, si poteva trovare l'esaltazione della fermezza nel martirio di Fanino Fanini da Faenza. Al contrario, in relazione ai mutati meccanismi di repressione inquisitoriale, nel 1555, anno in cui si svolgono gli interrogatori di Pomponio, sempre più frequente, nei fascicoli processuali,¹² è la presenza di atti di sottomissione alle autorità, accompagnati da lettere di abiura, di supplica e le registrazioni notarili delle abiure pubbliche compiute dagli imputati.

In aggiunta a questi elementi, a mio avviso ambigui e contraddittori, e non certo meno importante, è l'insistenza inusitata, se rapportata al comportamento dei rettori, dimostrata da Roma nella richiesta d'extradizione, e il fitto dibattito, durato più di sette mesi, tra la curia romana e il Consiglio dei X in merito al suo caso,¹³ tutt'altro che semplice, dal momento che questo «era il primo caso d'una richiesta d'extradizione d'un laico non suddito di Venezia»,¹⁴ e che, qualora concessa, avrebbe costituito un precedente pericoloso.¹⁵

9. IDEM, *Una notizia postuma*, cit., p. 250.

10. Il podestà di Padova, Pietro Morosini, di concerto con il Capitano Vincenzo Diedo, giudicò opportuno non procedere a sentenza alcuna contro l'Algieri, nella speranza che «mediante il tormento delle pregioni avesse voluto lasciare questa sua ostinazione et forsi humor malencolico».

11. «Invece, tra il 1548 e il 1550 non era così semplice. Non c'erano soltanto dei 'fratelli dispersi per l'Italia', in gran numero, ai quali bisognava provvedere, ma c'erano anche dei concorrenti pericolosi - settari, nicodemiti, anabattisti. Il caso dello Spiera si offrì come lo strumento migliore per semplificare gli estremi della scelta da fare: da una parte l'Anticristo romano, dall'altra la chiesa rinnovata dall'Evangelo... Chi non si riconosceva né nella chiesa di Ginevra né in quella di Roma veniva spinto a schierarsi comunque con l'una o con l'altra. Ora proprio nella quaresima del 1550 Giulio Della Rovere fu a Ferrara presso Renata di Francia e dunque poté avere un'idea assai precisa della situazione e dei contrasti religiosi in quella città; una sua lettera 'contra gl'Anabattisti', che venne pubblicata nella ristampa del 1552 della *Esortazione*, è indirizzata, con ogni probabilità, proprio a Renata» (A. PROSPERI, *L'eresia del libro grande. Storia di Giorgio Siculo e della sua setta*, Milano, Feltrinelli, 2000, pp. 129-130; U. ROZZO, *L'«esortazione al martirio» di Giulio da Milano*, in *Riforma e società nei Grigioni. Valetellina e Valchiavenna tra '500 e '600*, a cura di A. Pastore, Milano, 1991, pp. 63-88).

12. L'inventario più completo dell'attività inquisitoriale nel territorio veneziano si trova in ASV: MS 303: *Indici alfabetico, cronologico e geografico dei Processi del Santo Uffizio, 1541-1794*.

13. DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., pp. 117-158; P. PASCHINI, *Venezia e l'Inquisizione Romana da Giulio III a Pio IV*, Padova, Antenore, 1959, p. 119; FERRETTO, *Pomponio Algieri*, cit., pp. 139-171.

14. DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., p. 154.

15. Mentre nel corso del 1555 furono consegnati alla Curia Romana il francese Guillaume Postel e il fiorentino Giuliano Nerini, nel caso di Aurelio Vergerio, suddito veneziano di cui si era chiesta consegna da Roma, in seguito al successo ottenuto nel caso di Pomponio Algieri, la Signoria rifiutò decisamente l'extradizione. Un altro illustre precedente delle posizioni della Signoria nei confronti della Curia era stato il rifiuto all'extradizione nel 1551, di Giulio Trissino, arciprete di Vicenza, in seguito personaggio di spicco delle congregazioni calviniste venete; per la vicenda: PASCHINI, *Venezia e l'Inquisizione Romana*, cit., pp. 105-107; per i successivi casi di richieste di estradizione DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., pp. 155-157.

Le controversie intercorse tra Roma e Venezia mettono in rilievo l'importanza del caso dal punto di vista politico, negli anni cruciali dell'inasprirsi della repressione del dissenso in ogni sua forma, e del delinearsi dei precisi compiti istituzionali a cui gli Stati italiani ed in particolare Venezia erano chiamati; la sua vicenda si situa quale caso limite all'interno del rapporto tra eretici e strutture statali e cittadine, e incarna molte delle istanze di rinnovamento della società e della religione prevalenti nelle discussioni dottrinali e dogmatiche, al centro del sempre latente conflitto giurisdizionale e dei contrastanti interessi politici nell'attuazione delle forme del controllo sociale, che dividevano allora la Chiesa Romana e le realtà degli altri Stati italiani.¹⁶

I motivi dell'opposizione e della latente conflittualità riguardavano in primo luogo la possibilità da parte romana di un controllo centralizzato e unitario della penisola, e la pretesa di un appoggio pieno ed incondizionato alle sue richieste, pretese regolarmente smentite da Venezia, tramite l'efficace diplomazia o una costante per quanto velata indifferenza alle direttive papali in materia inquisitoriale; se da una lato la Chiesa gerarchica, sia centrale sia locale, agì in maniera più decisiva in tutta la Repubblica per colpire il movimento di riforma, la Signoria dal canto suo acconsentì alle richieste di Roma, continuando allo stesso tempo a controllare secondo le sue abitudini l'operato dell'Inquisizione tramite sottili mezzi diplomatici e spesso anche con vere e proprie imposizioni.

Le notizie relative all'arresto di Pomponio Algieri¹⁷ e alla composizione del tribunale che lo giudicò,¹⁸ permette di intravedere la costante ricerca di autonomia e supremazia giurisdizionale da parte di Venezia, tramite un controllo diretto dell'attività dell'Inquisizione da parte delle autorità civili e l'accentramento nella Dominante di gran parte delle cause e dei processi; Venezia,¹⁹ infatti, chiamata a far fronte ai problemi del dissenso interno, quale momento 'naturale' della sua sovranità, nell'esplicazione dei suoi compiti di governo, esercitava un potere autonomo ed alternativo a quello ecclesiastico, assicurando, tramite la 'moralità' del suo governo, l'uniformità agli obiettivi statali con il mantenimento dell'ordine pubblico. Ampia documentazione sull'argomento ci fornisce Del Col,²⁰ il quale analizza il progresso ed il perfezionamento degli strumenti repressivi autonomi della Repubblica, nel periodo compreso tra il 1500 e il 1560.

L'inasprimento della repressione a Padova²¹ e in generale in tutto il territorio sotto-

16. Un primo segnale dell'inasprimento dei rapporti tra Curia romana e Repubblica di Venezia, a cui fu seguito l'incrudelirsi della repressione, si ha nel periodo compreso tra il 1545 e il 1547, anni che rivelavano una intensa attività politica da parte dei molti esuli a Venezia contro la Spagna di Carlo V; periodo in cui l'imperatore era impegnato contro la Lega di Smalcalda e che aveva visto, nel giro di pochi mesi, tra il '46 e il '47, la repressione della congiura del Burlamacchi a Lucca, il fallimento della congiura dei Fieschi a Genova, la morte di Enrico VIII in Inghilterra (1547), e di Francesco I in Francia (1547), e infine il fallimento della sommossa napoletana contro il vicerè Toledo: DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., pp. 42-43; a seguito di questi avvenimenti, in particolare della repressione a Napoli, verso la fine del '47 molti erano fuggiti trovando rifugio ed appoggio a Venezia, incrementando in questo modo le preoccupazioni della Curia nei confronti di questo 'covo' di eretici.

17. Pomponio Algieri è sottoposto al primo interrogatorio il 29 maggio 1555; la denuncia, anonima, avvenne in data non precisata, che si può far comprendere tra la partenza del giurista Matteo Gribaldi Mofa, avvenuta il 22 aprile e il giorno del primo interrogatorio di Pomponio Algieri (seguendo con De Frede l'ipotesi della correlazione tra i due fatti, simbolo della rinnovata intransigenza dell'Inquisizione, alla base di entrambi); ricordo inoltre che il 5 marzo del 1555 era stato arrestato Giulio Basalù: DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., p. 65; l'ordine d'arresto fu dato dal suffraganeo del vescovo di Padova, che era allora Gherardo Busdrago: DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., p. 69.

18. DE FREDE *Pomponio Algieri*, cit., p. 77. Il processo venne svolto nel palazzo pretorio della città davanti a fra Girolamo Girello, inquisitore e maestro di sacra teologia, a Gerardo Busdrago, vicario del vescovo di Padova (cardinal Francesco Pisani), e ad altri giudici laici, tra i quali il podestà di Padova, Stefano Trevisan (poco dopo sostituito dal successore Pietro Morosini), presente in nome ed in vece del capitano di Padova Vincenzo Diedo.

19. PASCHINI, *Venezia e l'Inquisizione Romana*, cit., pp. 39-93; A. DEL COL, *Organizzazione, composizione e giurisdizione dei tribunali dell'Inquisizione romana nella repubblica di Venezia (1500-1550)*, «Critica Storica», xxv, 1988, pp. 244-294; IDEM, *L'Inquisizione romana e il potere politico nella repubblica di Venezia (1540-1560)*, «Critica Storica», xxviii, 1991, pp. 189-250.

20. DEL COL, *Organizzazione, composizione e giurisdizione*, cit., p. 278.

21. Padova, in particolare, divenne sempre più importante centro focale delle preoccupazioni incrociate di curia e repubblica, soprattutto in relazione alla crescente presenza anabattista in tutto il Veneto; in tale occasione massima fu

posto alla Dominante nella seconda metà del '500, determinò, da parte di Venezia, un atteggiamento apparentemente più remissivo nei confronti delle richieste della Curia, che in realtà rispondeva a precise esigenze della Repubblica, sempre più minacciata al suo interno, ma pronta a rivendicare la sua autonomia di intervento e la necessità di avere sempre ampia informazione su tutto ciò che accadeva, per non rischiare che le scelte del tribunale dell'Inquisizione romana creassero i presupposti di un centro segreto di potere all'interno dello Stato, che non poteva essere in alcun modo tollerato.

TRA ERESIA E LIBERTINISMO:
I CARATTERI DELLA RIFORMA NEL VENETO

Attraverso l'esame delle carte che allo stato attuale delle ricerche permettono di ricostruire, seppur parzialmente, il pensiero di Pomponio Algieri, è possibile rintracciare diverse influenze a lui derivate dall'ambiente circostante, dall'antitrinitarismo napoletano, all'influenza delle congregazioni calviniste operanti soprattutto a Vicenza, accanto ai temi del *Beneficio di Cristo*, e alla confluenza di sentimenti e idealità di derivazione umanistica, e a forme proprie del libertinismo spirituale;²² ricostruire i 'gruppi' ereticali a cui egli poteva essere collegato contribuirebbe ad una maggiore comprensione dei modi della diffusione delle idee riformate nel territorio veneziano, in quelle realtà di vita comunitaria le cui forme principali di comunicazione erano le letture collettive e la comunicazione epistolare, «come documento non solo di una biografia familiare e religiosa, ma come elemento del dibattito da arricchire».²³

Se da una parte vi era il contatto dimesso e quotidiano con la realtà del popolo e i suoi concreti problemi, in un maggior coinvolgimento dei ceti urbani più umili, e ai 'nuovi' poli di aggregazione sociale rappresentati dalle botteghe, dalle piazze, centri di «raccolta e smistamento di informazioni»,²⁴ dall'altra vi era l'attiva partecipazione a circoli, solitamente collegati a qualche figura nobile di prestigio, in grado di offrire protezione ed aiuti finanziari per la propaganda e la trasmissione di informazioni e libri, e per creare piccoli 'laboratori' di cultura ereticale, a metà tra l'utopia e il sogno di rinnovamento della società.

Di rilevante importanza, nel caso che sto analizzando, è la presenza nel 1545 a Padova di una gentildonna proveniente da una nobile e ricca famiglia genovese, Caterina Sauli, maritata a Giovanni Gioacchino di Passano, signore di Vaux, un personaggio di primo piano nella politica del '500, in quanto coordinatore delle azioni diplomatico-militari svolte dai Francesi in Italia e capofila del partito filofrancese.

La prof. Seidel Menchi ha rilevato, tramite l'analisi di un documento del 1567, che Caterina era coordinatrice di un vasto reticolato protestante che si estendeva da Venezia a Mantova, da Padova a Rovigo, e che comprendeva le massime personalità luterana-

la collaborazione tra curia romana e governo veneziano contro una 'setta' che minacciava la sicurezza e l'integrità dello stato. Un importante contributo alla ricerca dei documenti relativi all'Inquisizione e ai modi della repressione antiereticale a Padova in J. TEDESCHI, *A case of Paduan heresy in Trinity College, Dublin*, in *Europa e America nella storia della civiltà. Studi in onore di Aldo Stella*, a cura di P. Pecorari, Treviso, Antilia, 2003, pp. 239-252; PASCHINI, *Venezia e l'Inquisizione*, cit., pp. 39-93; A. STELLA, *Dall'anabattismo al socinanesimo nel Cinquecento veneto*, Padova, 1967, pp. 87-88.

22. Per lo studio della diffusione dell'antitrinitarismo nel Veneto vedi i lavori di A. STELLA, in particolare *Anabattismo e antitrinitarismo in Italia nel XVI secolo*, Padova, Liviana, 1969; Alessandro Trissino insieme a Fulvio Pellegrino Morato rappresentano i maggiori esponenti del Calvinismo vicentino: A. OLIVIERI, *Riforma ed eresia a Vicenza nel '500*, Roma, Herder, 1999, pp. 307-330; per un'utile visione d'insieme delle correnti ereticali presenti in Italia S. CAPONETTO, *La riforma protestante nell'Italia del Cinquecento*, Torino, Claudiana, 1992; per l'accurata analisi delle fonti ed origini del *Beneficio di Cristo* e per la sua fondamentale influenza nel panorama ereticale italiano C. GINZBURG, A. PROSPERI, *Giochi di pazienza. Un seminario sul 'Beneficio di Cristo'*, Torino, Einaudi, 1975.

23. OLIVIERI, *Riforma ed eresia*, cit., p. 338.

24. A. OLIVIERI, *Immaginario e gerarchie sociali nella cultura del '500*, Verona, Libreria Universitaria Editrice, 1986, p. 107; S. S. MENCHI, *Protestantesimo a Venezia*, in *La Chiesa di Venezia*, cit., pp. 131-154; IDEM, *Erasmus in Italia. 1520-1580*, Torino, Bollati Boringhieri, 1987, p. 87; L. PERINI, *Ancora sul libraio tipografo Pietro Perna e su alcune figure in rapporto con lui negli anni 1549-1555*, «Nuova Rivista Storica», LI, 1967; DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., p. 35.

ne, calviniste e anabattiste del tempo, come Niccolò Buccella, Alessandro Trissino e Francesco Scudieri.²⁵

Di Niccolò Buccella sappiamo che era fratello del Girolamo la cui conventicola anabattista fu scoperta a Padova nel 1544, anabattista anche lui e, al tempo dell'arresto del fratello, studente di leggi a Padova.²⁶

Diventato medico, con l'aumentare della repressione si trasferì in Moravia, inseguendo attraverso la fuga quella 'libertà' che invano aveva cercato in Italia; arrestato insieme a Francesco Della Sega e ad Antonio Pizzetto per il tradimento di un falso correligionario, insieme dichiararono di essersi voluti separare «solamente dalla comunione de' cattivi et dalla obedientia nelle cose de' l'anima da huomeni peccatori [...] et haviamo cerchato, sì como et hora desideriamo, di unirsi con li buoni et veri cristiani perché è cosa buona et gioconda quando li fratelli abitano insieme et da quelli lasciarsi governare».²⁷

Alessandro Trissino era invece uno dei massimi esponenti della corrente calvinista in tutto il Veneto, iniziato in gioventù al cenacolo di Fulvio Pellegrino Morato, attorno al quale, nella comunanza di studi e interessi si forma negli anni '30 del '500 la nuova generazione di 'eretici' di Vicenza, tra i quali spiccano Giulio e Brunoro Thiene, poi Alessandro, Niccolò e Marco Thiene, il conte Carlo Sesso, Giulio e Alessandro Trissino.²⁸

Numerosi sono i viaggi e gli incontri del Morato, con Celio secondo Curione a Ferrara, ad es., e importanti, nella propaganda di idee e dottrine eretiche sono i sunti delle lezioni e le 'letture' diffuse tra nobili e mercanti di Vicenza, Padova, Venezia, incontri che pongono in evidenza le numerose «congregazioni» che si vengono organizzando nel Veneto a partire dalla prima metà del secolo.²⁹

Come ci informa Olivieri, è con il 1535 che l'attività del Morato e il movimento ereticale vicentino vengono a contatto con Calvino, la cui *Institutio*, uscita in francese con la prefazione a Francesco I nel 1535, e in latino l'anno successivo a Basilea, a partire dal 1539 entra a far parte delle sue letture pubbliche: una lettura 'nuova', questo il termine più usato per definire tale opera, per indicare l'avvento dell'età che ritorna del Vangelo,³⁰ nello stesso momento in cui più serrata si fa la critica contro i simulatori, i nicodemiti che tentano una conciliazione con il papato e non hanno il coraggio di fuggire «per raggiungere la 'libertà' di Cristo».³¹

Già a partire dal 1545 Alessandro Trissino si presenta come figura principale dell'eresia a Vicenza, e il clima che si instaura nelle *congregazioni*, riunite attorno alla sua persona sono improntate al dibattito, all'apertura nel confronto dottrinale, mentre l'*Institutio*

25. SEIDEL MENCHI, *Erasmus in Italia*, cit., p. 87. Per tentare di inquadrare meglio le posizioni dottrinali a cui Pomponio fa riferimento nelle sue affermazioni, ho rintracciato degli elementi utili riguardanti il cremonese Francesco Scudieri, ex canonico regolare di s. Agostino, che una volta uscito dall'ordine, nel 1552, aveva vissuto a Venezia e Ferrara per poi fermarsi a Padova, alloggiato in una camera in casa di un mastro Filippo fornaio. Tra i suoi libri e le sue carte, al momento dell'arresto, furono trovate «due lettere a lui scritte dalle carcere da quel Pomponio, qual fu mandato a Roma e abbruggiato» (vedi DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., p. 50); tra le sue conoscenze spiccavano Matteo Gribaldi, Niccolò Buccella e Lelio Sozzini; arrestato venne considerato «homo che nelle cose pertinenti alla fede era infetto et in molte eresie involto» in quanto disprezzava le immagini, negava la presenza reale del Cristo nell'ostia, confutava l'intercessione dei santi e la confessione, negava il valore delle opere e diceva «el Papa esser un Anticristo et che la chiesa vera è la unione de' fedeli»; insieme di affermazioni che troviamo anche in Pomponio Algieri e che comprovano quanto affermato da Menchi sulla tendenza generale ad una «frammentazione e al concretamente del dibattito religioso»; in generale l'ambito puramente dottrinale e dogmatico era relegato in secondo piano rispetto a motivi di pratica quotidiana della fede e di rifiuto dell'oppressivo apparato liturgico che coinvolgeva tutta una serie di riti e pratiche religiose quali la confessione, le indulgenze, i pellegrinaggi, i voti, le prescrizioni alimentari, che scandivano la vita quotidiana del fedele, in una critica serrata che condusse ad «un rovesciamento delle priorità teologiche» (vedi SEIDEL MENCHI, *Erasmus in Italia*, cit., p. 50).

26. DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., p. 35.

27. STELLA, *Anabattismo e antitrinitarismo*, cit., p. 10.

28. OLIVIERI, *Riforma ed eresia*, cit., p. 307; CAPONETTO, *La riforma protestante*, cit., p. 239.

29. OLIVIERI, *Riforma ed eresia*, cit., pp. 308-309.

30. Ivi, pp. 318-321.

31. Ivi, p. 323.

si rivela essere il principale libro di riferimento, inserendo al tempo stesso Vicenza in un'area europea, a contatto con Ginevra, Parigi, Basilea e Lione, fino alla Polonia; trasferitosi a Padova per frequentare la Facoltà di Legge, e stabilitosi nel 1558 a Venezia come nunzio di Vicenza, il Trissino si pone al centro di tutte le diverse correnti e di esperienze ereticali del periodo nella città, dove le «congregazioni» sono tenute nelle case patrizie, come le riunioni in casa di Vincenzo Grimani, a cui partecipavano persone del ceto dirigente e dell'*élite* culturale, quali Vittore Pisani, Vittore Correr, Giovanni Paolo Contarini, Girolamo Dolfin.³²

I punti in comune di questi gruppi così eterogenei, ma legati da affinità socio-culturali, si possono ritrovare in quel percorso intellettuale che supera le semplici motivazioni religiose e le discussioni dottrinali, per porsi su un piano superiore di ricerca razionale e di possibilità dell'azione umana, in una progressiva radicalizzazione generale del dissenso, che conduce al rifiuto totale nei confronti di qualsiasi convivenza con la Chiesa Romana, nella costante e ferma ricerca di una 'nuova' libertà interiore nella comunicazione personale con il divino.

Nel caso degli anabattisti il progressivo apporto delle dottrine radicali e antitrinitarie dei fuoriusciti napoletani si accompagna ad una preminenza della critica morale insieme alla rivalutazione delle opere dell'uomo, in antitesi al fideismo protestante, senza per forza contrapporre una dottrina teologica nettamente contraria, cioè antitrinitaria; credendo tuttavia nella riscoperta, tramite il vaglio delle fonti, di matrice umanista, con l'applicazione sempre più ampia del metodo critico-filologico di Lorenzo Valla, dell'autentica dottrina evangelica e nella possibilità di riedificare la 'vera' chiesa di Cristo.³³

In particolare l'abate Busale nel corso degli anni '40 cominciava a manifestare apertamente il suo dissenso e la sua disapprovazione nei confronti di quanti consigliavano il ritorno al cattolicesimo o un prudente nicodemismo, portando avanti una completa rottura con ogni tradizione e proclamando la superiorità della ragione, in una dimensione conoscitiva che negli esiti più radicali comporterà un radicamento sempre più forte dell'opinione secondo cui i testi sacri sono stati opportunamente falsificati, data la loro contraddittorietà.³⁴

Al di là di questi esiti, importante, in continuazione con le istanze dell'Umanesimo, risulta essere la progressiva fiducia nella ragione umana, considerata quasi un tutt'uno con l'ispirazione divina, «rivalutando e arricchendo di istanze religiose, i profondi e ancor vivi postulati dell'umanesimo».³⁵

Infine, «l'energico impegno morale degli anabattisti italiani e l'inequivocabile imprescindibile fedeltà alla *imitatio Christi*» si ritrovano nell'atteggiamento religioso razionalista di Fausto Sozzini e nell'amico padovano Nicolò Buccella: «[...] nella concezione religiosa del Sozzini ogni uomo può e deve ricercare da solo la salvezza eterna, e quindi conquistarsi l'immortalità, almeno aspirandovi continuamente *animo, si non re ipsa*, perché Cristo può dare la vita eterna a chi lo segue con fede viva e operante [...] quindi più che il razionalismo va sottolineato nel socinanesimo l'intimo nesso tra coscienza illuminata dall'insegnamento evangelico e il conseguente forte impegno nella vita morale»,³⁶ con un prevalere costante della volontà dell'uomo, alla ricerca di nuovi valori spirituali, religiosi e sociali.

Esiti simili li ritroviamo anche nella corrente calvinista a Vicenza, in cui i temi del *Beneficio*³⁷ si ritrovano accanto ad una forte intransigenza morale, alla ricerca della libertà interiore, dall'altro dal papa e dalla sua corruzione. Ovviamente non si può prescindere

32. CAPONETTO, *La riforma protestante*, cit., pp. 238-239.

33. STELLA, *Anabattismo e antitrinitarismo*, cit., p. 9.

34. Ivi, pp. 34-35.

35. Ivi, p. 36.

36. Ivi, pp. 221-222.

dere da uno dei punti fondamentali del discorso di Calvino, che già a partire dal 1536 insegna i 'nuovi' modi per poter seguire la sua chiesa, spezzando la prigione mortale delle dottrine per ritrovare ed affidarsi interamente alle parole di Gesù Cristo, in una continuità di intenti che si ritrova ancora nei suoi sermoni degli anni '50.³⁸

Fondamentale per il vero credente è la «restauration de l'Eglise de Dieu»;³⁹ contro i simulatori, contro quanti vivono nel Papato ritornano le sue sferzanti parole del sermone del 20 settembre 1552, apparso a Ginevra con il titolo «A tous vrais chrétiens qui désirent l'avancement du règne de notre Seigneur Jésus-Christ»: «[...] pource qu'il y a beaucoup de chrétiens imaginatifs qui se moquent de ceux qui prennent peine de venir en pays étrange et lointain pour fourir d'une telle liberté».⁴⁰

Tutta una serie di immagini collegate al vocabolo 'libertà': «la libertà politica e religiosa, la riforma delle repubbliche, l'idea di tolleranza, la necessità del martirio e la condanna della simulazione [...] il richiamo di Calvino verso la libertà interiore del vero credente; la sua liberazione totale dalla prigione del corpo».⁴¹

L'analisi della parola 'libertino' rientra in questo contesto, con la sua storia semantica e concettuale, che permette di seguire la forza e l'energia del pensiero umano nella lenta ma inesorabile conquista di nuovi spazi intellettuali e civili all'interno di società apparentemente fisse ed immutabili, ma destinate ad essere travolte, e a loro volta, infine, modificate in profondità.⁴²

Il libertino si colloca nel proseguimento del tentativo di lotta per affermare il valore delle proprie ragioni e del proprio intimo sentire religioso, in un momento in cui ogni forma di dubbio o dibattito diviene eresia, in quanto forza eversiva e destabilizzante il potere;⁴³

Niente turba uno stato quanto l'innovazione: il solo cambiamento dà forma all'ingiustizia e alla tirannia. Quando qualche pezzo tentenna, si può puntellarlo: ci si può opporre a che l'alterazione e la corruzione naturale a tutte le cose non ci allontanino troppo dai nostri inizi e principi. Ma mettersi a rifondare una così gran massa e a cambiare le fondamenta di un così grande edificio, è cosa degna di coloro che per pulire cancellano, che vogliono emendare i difetti particolari per mezzo di una confusione generale e guarire la malattia con la morte [...] La società è incapace di guarirsi; è così intollerante di ciò che la turba che mira solo a disfarsene, senza guardare a che prezzo.⁴⁴

Le esigenze del potere da un lato, l'eretico dall'altro, impegnato nello sforzo di approfondimento delle possibilità della ragione di creare nuove strutture urbane, mentre le posizioni dottrinali si trovano sfuocate in un comune sentire che si coagula attorno al nucleo centrale della richiesta di libertà di indagine, di analisi, di confronto, alla ricerca

37. Olivieri ha notato l'influsso, nella 'novità' del messaggio calvinista, del 'Beneficio': «...se Calvino incide profondamente nella formulazione dei problemi religiosi altri temi, altre parole dal significato nuovo si intrecciano nelle corrispondenze. Fra queste, la più importante è il vocabolo 'beneficio' di Cristo cit., dall'*Institutio* al *Beneficio di Cristo* si instaura una via per il 'nuovo' credente che ritrova al suo centro il messaggio della croce e le 'dolcezze' della fede nel 'beneficio' concesso da Cristo agli uomini» (vedi OLIVIERI, *Riforma ed eresia*, cit., p. 326).

38. Ivi, p. 322.

39. Commento al salmo 87 nel 1552 a Ginevra, *ibidem*.

40. *Ibidem*.

41. Ivi, p. 323.

42. Ampia e ricca di prospettive è la letteratura sui caratteri del libertinismo del XVI sec. e il filo di continuità che attraverso tale concetto lega insieme diverse posizioni ideologiche, morali e religiose dal XIII al XVI sec.: A. M. BATTISTA, *Alle origini del pensiero politico libertino. Montaigne e Charron*, Milano, Giuffrè, 1979; S. BERTELLI, *Il libertinismo in Europa*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1980; IDEM, *Il Libertinismo in Europa*, in *La storia: i grandi problemi dal Medioevo all'età contemporanea*, IV, Torino, UTET, 1986, pp. 565-598; IDEM, *Ribelli, libertini e ortodossi nella storiografia barocca*, Firenze, La Nuova Italia, 1973; G. SCHNEIDER, *Il libertino. Per una storia sociale della cultura borghese nel XVI e XVII secolo*, Bologna, il Mulino, 1970; A. TENENTI, *Libertinismo ed eresia fra la metà del Cinquecento e l'inizio del Seicento*, in *Credenze, ideologie, libertinismi*, Bologna, il Mulino, 1978, pp. 261-285; per un'analisi complessiva delle molteplici prospettive storiografiche in merito ad una corretta definizione del libertinismo vedi FERRETTO, *Pomponio Algieri*, cit., pp. 53-134.

43. OLIVIERI, *La Riforma in Italia*, cit., pp. 69-70; SEIDEL MENCHI, *Erasmus in Italia*, cit., in part. il cap. 8 *Il dubbio*, pp. 197-222.

44. MONTAIGNE, *Saggi*, II, Milano, Adelphi, 1992, p. 1275.

di una riduzione delle definizioni dogmatiche a nuclei essenziali, connotati come *fundamentalialia fidei*, comuni a tutti, al di là di ogni sterile e violenta divisione, in nome di una sostanziale impossibilità per la ragione umana di riconoscere la verità nel campo minato delle problematiche religiose.

All'interno dello sviluppo della ricerca sulla storia delle idee, questa indagine assume una posizione particolare:

[...] il libertinismo, quel coagulo di idee, concezioni e regole di vita eterodosse che, partendo dalla critica razionale al dogma, attraverso l'emancipazione spirituale e l'atteggiamento di disprezzo e scherno, verso i dogmi ecclesiastici e le regole accettate di comportamento, arriva fino all'emancipazione etico-pratica dai comandamenti morali di una società plasmata dal cristianesimo.⁴⁵

Più comunemente se ne distinguono due tipi, il «libertin d'esprit» e il «libertin des moeurs»;⁴⁶ in realtà questi elementi in apparenza divergenti, il libertino come 'libero pensatore' e il libertino come 'uomo dalla libera condotta', sono da connettersi in uno stretto rapporto reciproco, dato che la seconda definizione già in sé non si riferisce soltanto alla libertà pratica del comportamento morale, ma va altresì riferito alla «libertà delle opinioni morali, religiose e intellettuali in genere».⁴⁷

Per questo motivo non possono essere divisi così nettamente, dal momento che essi si condizionano reciprocamente, e fanno parte di un'evoluzione storica del significato del termine, da potersi distinguere in determinate fasi.

Tenenti sofferma la sua attenzione nella miglior definizione dei «contorni di questi atteggiamenti mentali, nonché le loro implicazioni nella vita morale e sociale [...]»,⁴⁸ che si delineano dal 1540 al 1610 circa, in un rapporto allo stesso tempo di continuità con le istanze riformatrici e rinnovatrici della vita civile a partire dall'Umanesimo. Atteggiamenti che trovano un loro comune denominatore nella riflessione, comunque, che le diverse manifestazioni ereticali e di dissenso conducono tra la fine del '400 e gli inizi del '500 ad un polarizzarsi di tendenze nella vita religiosa italiana, di fronte ad una crisi profonda della Chiesa; al tempo stesso con l'approfondirsi degli strumenti conoscitivi adeguati si tentò di comprendere il rapporto reciproco che in ogni società si instaura tra ordine sociale, ordine politico, ordine 'mentale', attraverso le proprie leggi 'moralì', «[...] perché non si trovano né leggi né ordini che bastino a frenare una universale corruzione. Perché, così come gli buoni costumi, per mantenersi, hanno bisogno delle leggi, così le leggi, per osservarsi hanno bisogno de' buoni costumi»,⁴⁹ e le proprie 'religioni'.

Il punto di partenza fondamentale è da ricercarsi nel ruolo sostenuto, all'interno della scissione operata dalla Riforma, dalle sette spiritualiste con il loro disprezzo per le cerimonie religiose e la riduzione dei sacramenti a meri simboli, per il sorgere di una sorta di deismo indifferente nei confronti delle religioni positive, che sfocierà nell'atteggiamento libertino della scissione tra religione e morale, alla ricerca, nel corso del '600, di una nuova morale laicista che collega la rivoluzione religiosa del XVI sec. allo spirito critico-scientifico dei secoli successivi.

Pomponio Algieri sembra porsi al centro di quel percorso che vede il libertinismo, nelle sue successive modificazioni, nascere nel clima delle lotte religiose, in cui trova le sue radici e la sua giustificazione; certe sue forme di libertinismo 'spirituale', se da un lato si ancorano alle eresie spiritualistiche ed escatologiche, dall'altro traggono nuova linfa vitale nella temperie culturale creata dalla Riforma, conservando ancora i

45. Ivi, p. 17.

46. Ivi, p. 34.

47. Ivi, p. 36.

48. TENENTI, *Libertinismo ed eresia*, cit., p. 261.

49. N. MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*, in *Opere*, vol. I, a cura di C. Vivanti, Torino, Einaudi, 1997, I, 1, cap. 18, p. 245.

tratti dell'eresia, ma via via orientato verso posizioni razionaliste e laiche proprie del libertinismo del '600, attraverso soprattutto due aspetti che caratterizzano le diverse posizioni eterodosse radicali del secondo '500, «la tensione mistica» e la «severa legge morale che ciascuno deve vivere, senza intermediari, tramite una comunicazione personale con il divino».⁵⁰

Questo ci riporta al problema della consapevolezza dottrinale presente nel movimento riformatore italiano, e veneto in particolare: i dibattiti sulle forme della libertà religiosa, sul nicodemismo,⁵¹ sulla semantica del dubbio e della tolleranza,⁵² vengono a formare quel coagulo di idee e sentimenti e di atteggiamenti di 'distacco mentale' nei confronti della Riforma protestante e delle sue degenerazioni, che sfumerà nel tempo in una dimensione mentale di miscredenza, di irreligiosità come rivendicazione della capacità umana ed individuale di poter attingere e realizzare qualsiasi valore morale ed intellettuale, allo stesso tempo incarnando in successivi momenti i diversi modi in cui verrà interpretata l'eresia alla luce dei meccanismi di disciplina e controllo sociale di entità politiche cristallizzate negli opposti schieramenti ideologici.⁵³

In questo contesto la figura di Pomponio Algeri viene proposta quale 'modello',⁵⁴ allo stesso tempo in grado di precisare ed esemplificare la molteplicità di livelli che si celano nel dibattito riformatore; per tale motivo, l'esame delle carte relative al suo caso, è utile non solo per comprendere i diversi riferimenti storici e culturali sottesi in molte sue affermazioni ma anche per ritrovare l'esemplarità della sua vicenda umana e terrena.

IL PROBLEMA DELLE COINCIDENZE :

I COSTITUTI DEL PROCESSO E IL RESOCONTO SCRITTO DALL'IMPUTATO

Alla luce di queste considerazioni, è necessario il confronto tra i costituiti del processo padovano,⁵⁵ ed il resoconto del processo,⁵⁶ scritto dall'imputato stesso, mentre si trovava in carcere, insieme alla sua lettera «ai compagni di fede»,⁵⁷ nel tentativo di risolvere il problema della coincidenza tra gli interrogatori e le rispettive parti del resoconto, la

50. TENENTI, *Libertinismo ed eresia*, cit., in *Credenze, ideologie, libertinismi*, cit., p. 275.

51. D. CANTIMORI, *Prospettive di storia ereticale italiana del Cinquecento*, Bari, Laterza, 1960; A. BIONDI, *La giustificazione della simulazione nel Cinquecento*, in *Eresia e Riforma nell'Italia del '500*, Firenze, Sansoni, 1974, pp. 5-68.

52. OLIVIERI, *La Riforma in Italia*, cit., pp. 65-74; SEIDEL MENCHI, *Erasmus in Italia*, cit., pp. 197-203; M. FIRPO, *Il problema della tolleranza religiosa nell'età moderna. Dalla riforma protestante a Locke*, Torino, Loescher, 1978, pp. 111-124.

53. TENENTI, *Libertinismo ed eresia*, cit., pp. 266-269.

54. P. BURKE, *Storia e teoria sociale*, Bologna, il Mulino, 1995, pp. 43-58; C. GINZBURG, *Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del '500*, Torino, Einaudi, 1976.

55. Per l'analisi dei costituiti DE FREDE, *Pomponio Algeri*, cit., pp. 74-111; essi sono stati stampati per la prima volta da G. DE BLASIS in appendice al suo lavoro *Processo e supplizio di Pomponio de Algerio nolano*, cit., 1888, pp. 569-614; la mia analisi si basa sulla trascrizione redatta da DE FREDE, *Una notizia postuma sull'Algeri*, cit., pp. 237-247; FERRETTO, *Pomponio Algeri*, cit., pp. 172-245.

56. Il resoconto del processo si trova, tradotto dall'italiano in francese nella *Histoire des martyrs* di Jean Crespin, a partire dall'edizione del 1564 o 1565; il testo di riferimento è contenuto nell'edizione ginevrina del 1570, *Histoire des vrais Tesmoins de la verité de l'Evangile qui de leur sang l'ont signee, depuis Jean Heus iusques au temps present*, (BNN: 48 G.38). Il testo dell'Algeri è alle pp. 365v-370r, dopo un profilo biografico ricavato dalla raccolta del Pantaléon e una lettera che accompagna il resoconto del processo; il testo in francese è riportato da DE FREDE, *Pomponio Algeri*, cit., pp. 211-231.

57. La lettera fu scritta tra il secondo e il terzo interrogatorio, rivolta agli amici e compagni di fede, in data 21 Luglio 1555, edita per la prima volta nel 1563 in H. PANTALÉON, *Martyrum historia*, cit., *pars secunda*, Basilea, Brylinger e Oporino, 1563, poi rileg. a seguito dei *Rerum in Ecclesia gestarum*, cit., *Commentarii, pars prima*, di J. Foxe, Basilea, Oporino, s.a. [ma 1559]: la lettera è alle pp. 329-332; il Pantaléon affermò di averne ricevuto l'autografo da Celio Secondo Curione; successivamente essa venne anche inserita nella *Histoire des martyrs* di J. Crespin, nella cui edizione del 1570 si trova a pp. 370r-371v; in tutte la data è sbagliata, poiché il «12 cal. Augusti 1555» del Pantaléon è diventato 12 luglio; nella *Histoire*, cit., f. 365v J. Crespin ci dice che la lettera era in italiano: «...et l'epistre que luy-mesme a escrite des prisons à ses amis, en langue vulgaire...» (informazione in DE FREDE, *Pomponio Algeri*, cit., p. 122, n. 18; la lettera, in latino, è riportata da DE FREDE, *Pomponio Algeri*, cit., pp. 233-239). Per un approfondimento su Jean Crespin, J. F. GILMONT, *Jean Crespin: un editeur réformé du 16. siècle*, Genève, Droz, 1981, in part. le pagine relative allo studio delle diverse redazioni del martirologio, pp. 165-190; IDEM, *Bibliographie des éditions de Jean Crespin: 1550-1572*, Verviers, Librairie P. M. Gason, 1981.

quale, secondo De Frede, «a parte le differenze dovute alla diversa natura dei due documenti [...] è stupefacente [...] si può soltanto sospettare che, nella traduzione francese, l'editore abbia talvolta calcolato la mano nel rappresentare i giudici come 'avversari' del giovane, spietati e ottusi [...]».⁵⁸

De Frede ha rilevato la presenza di quattro parti all'interno del resoconto scritto dall'imputato; a spiegazione di tale apparente incongruenza con il numero degli interrogatori, egli ritiene probabile il fatto che il 17 luglio, ossia il giorno del secondo interrogatorio, l'imputato fosse stato chiamato davanti ai giudici due volte, individuando la cesura tra la prima e la seconda convocazione nella frase «Constitutus antedictus Pomponius et facta sibi admonitione filiali ut velit [...]».⁵⁹

Egli, infatti, era stato chiamato una prima volta perchè rispondesse in merito alle carte trovate presso di lui, ed una seconda per proseguire l'interrogatorio sul valore della Chiesa e dei sacramenti; motivo sufficiente, secondo De Frede, a creare confusione nell'imputato, il quale

ritenne di essere stato interrogato allora due volte, mentre di ambedue gli esami fu redatto un solo costituito; nondimeno del secondo interrogatorio del 17 luglio è rimasto un segno di demarcazione là dove il costituito ricomincia con l'espressione iniziale di rito. Abbiamo detto che domande e risposte dei verbali corrispondono perfettamente col testo del resoconto [...] ma è logico che l'Algieri, nel ricostruire per iscritto le discussioni scambiate coi giudici, indugiasse molto di più [...].⁶⁰

De Frede vede in questa cesura il motivo fondante della discrepanza nel numero di interrogatori e delle rispettive parti del resoconto: ciò sarebbe valido nel momento in cui il secondo e il terzo resoconto corrispondessero perfettamente ai due interrogatori compiuti lo stesso 17 luglio. In realtà, la parte relativa alle lettere e alle domande sugli eventuali complici potrebbe essere stato un semplice pre-interrogatorio, nel qual caso la formula di rito sarebbe stata inserita nel documento per indicare l'inizio dell'interrogatorio vero e proprio.

Proverò ora ad analizzare e confrontare i diversi passi cercando di seguire il filo conduttore che ha portato alla redazione del resoconto, dal momento che l'ordine in cui i diversi riferimenti sono inseriti e le spiegazioni che accompagnano molte delle sue affermazioni sembrano ubbidire ad una logica interna, e ad una intenzione precisa di ordine e chiarimento su questioni che risultavano al centro della diatriba, soprattutto dottrinale, tra la Chiesa Cattolica ed i riformatori.

Interessanti, per comprendere l'insieme delle posizioni dottrinali di Pomponio Algieri, in particolare alcuni passi del primo interrogatorio (29 maggio 1555), e del secondo (17 luglio 1555), riportati integralmente all'interno del primo resoconto.

La prima domanda dell'interrogatorio del 29 maggio rientra negli schemi dei processi inquisitoriali: «[...] interrogatus de causae suae retentionis respondit: 'Io non so altra causa'. Ei dicto: 'Non ve immaginate che per causa sette retenuto?' [...]»:⁶¹ si delineano in essa i caratteri di arbitrio e mistero propri di tale tipo di procedimento giudiziario: «[...] prigioniero di un tetro carcere e soprattutto di regole ignote, il 'reo' è il modello dell'uomo posto nella condizione della incertezza totale, di sé e del mondo [...]».⁶²

La segretezza della procedura e l'ignoranza soggettiva dell'imputato, chiamato a raccogliersi in sé stesso, al di fuori delle passioni del mondo, per potersi concentrare sui motivi della sua detenzione e sul suo pentimento sono le sue caratteristiche fondanti; alla base sta il rapporto personale che ogni imputato deve instaurare col proprio

58. DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., p. 74.

59. IDEM, *Una notizia postuma*, cit., p. 240.

60. IDEM, *Pomponio Algieri*, cit., pp. 96-97.

61. IDEM, *Una notizia postuma*, cit., p. 238.

62. A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 1996, p. 195.

giudice, in un dialogo serrato di fine astuzia, di sospetti e di reciproci inganni, a partire dal presupposto della colpevolezza del reo.⁶³ Tale rapporto ripropone il problema degli strumenti inquisitoriali e dell'atteggiamento di mediazione e armonizzazione degli inquisitori; si rilevano, quindi, momenti di dialogo e a volte di vera e propria contrattazione fra inquisitori ed inquisiti per coprire «quell'esplosione di inventività e creatività nell'ambito della vita interiore e di coscienza».⁶⁴

La risposta di Pomponio, in ogni caso, è decisa: «[...] Non havendo io commesso error alcuno, li quali sono causa de far retenir li homini, non me la so immaginar»;⁶⁵ ma quali sono gli errori, per punire i quali è giusta la detenzione? La sua risposta mette in dubbio la liceità di un procedimento giudiziario attuato non nei confronti di un crimine meritevole di essere punito, ma nei confronti di un'opinione religiosa, di un moto interiore di coscienza, che non spetterebbe agli uomini giudicare.

E, quasi con tono di sfida: «Io non mi posso immaginar se non mi si espone»;⁶⁶ ribadendo subito dopo: «[...] dico non conoscendo haver commesso error alcuno enorme qual da li homini si pol commettere et sentendomi mia coscienza monda da ogni fallo, non so iudicare per che causa meritatamente io sia stato carcerato [...]»;⁶⁷ si propone qui il valore della coscienza individuale, che, se non è certezza di salvezza, è perlomeno consapevolezza della base morale necessaria per la instaurazione di una 'nuova' società cristiana, unita e salda nella fede in Gesù Cristo, vero Dio sì, ma anche vero uomo, di quella umanità a cui ogni fedele è reso partecipe come presupposto del suo sangue versato per la salvezza degli uomini, al di là di ogni sterile opposizione dogmatica.

E aggiunge:

[...] supplico la illustrissima Signoria se degni, come scolaro semo, observarne la fede sotto della quale et io et tutti li scolari qua semo, che possiamo liberamente vaccare a tutte le scientie che si legeno pubblicamente in li Studii et de quelle dar conto; et si error mi serà dimostrato, ve prometto stare alla correctione quante volte per la legge de Dio ne sarà dimostrato in contrario [...].⁶⁸

L'esigenza rivendicata in questa affermazione consiste nella possibilità di una libera ricerca razionale che ha come presupposto la concezione di una scienza affidata agli uomini da Dio, e che si muove conformemente alla Sua volontà, all'interno di una visione dell'Universo quale Sua creazione suprema; scienza e fede non si devono perciò considerare elementi in contrapposizione tra loro, poiché la fiducia nelle possibilità di ricerca razionale proprie dell'uomo, nell'indagine delle leggi che regolano l'Universo non prescinde dalla fede nel Dio creatore.

Tale concezione verrà ribadita in alcuni punti della lettera ai «compagni di fede»:⁶⁹

Fortē credet haec caecus mundus? Sed potius dicet incredulus: [...] Nonne respicis dulcem patriam? Nonne mundi opes, cognates, delicias, honores? Num oblivisceris scientiarum solatio et medela omnium laborum? Num perdes omnes quos pertulisti labores, totque vigiliis et sudores, unaque laudabilem conatus, quos e teneris unguiculis elaborasti? Tandem non pertimescis mortem, quae imminet, scilicet mullum ob delictum? O quam stultum et insipientem, posse unico verbo his omnibus prospicere atque necem declinare, et nolle [...].⁷⁰

Queste le parole del 'cieco mondo': degli uomini del '500 che vivono la tragedia della

63. J. TEDESCHI, *L'Inquisizione romana*, in *Immagini dell'uomo e trasformazioni della storia nel Rinascimento*, a cura di A. Olivieri, Milano, Unicopli, 2000, pp. 159-175; PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., pp. 196-199.

64. S. SEIDEL MENCHI, *Inquisizione come repressione o Inquisizione come mediazione? Una proposta di periodizzazione*, estratto dal vol. XXXV-XXXVI, 1983-1984, dell'«Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea», Roma 1985, p. 54.

65. DE FREDE, *Una notizia postuma*, cit., p. 238.

66. *Ibidem*.

67. *Ibidem*.

68. *Ibidem*.

69. DE FREDE, *Pomponio Algeri*, cit., p. 119.

70. Ivi, pp. 234-235: «Forse crederà questo il cieco mondo? Anzi incredulo dirà: ...Non ti volgi forse indietro a guardare

sensazione di una vita che ha acquistato uno spessore temporale, di una durata e del suo valore; e, al di là e oltre la necessità della salvezza della propria anima, la consapevolezza del proprio corpo, delle sue esigenze, degli affetti che lo legano al mondo, delle realizzazioni concrete, di ciò che si è operato in vita con sudore e fatica. E, infine, trovarsi di fronte al dramma supremo, alla morte di cui non si sa accettare l'ineluttabilità mentre la fede si tramuta in disperazione del proprio destino di salvezza.⁷¹

All'interno del resoconto ben più aggressiva è la reazione di Pomponio nei confronti degli inquisitori: «Pourquoy m'appellez-vous heretique? [...] Si vous trouvez que i'erre, corrigez-moi, et me faites apparoir de mon erreur».⁷²

Le successive domande riguardano la definizione di 'Chiesa Cattolica': «[...] se quando li sarà mostrato che l'è obligato a credere quello che crede la chiesa cattolica romana la qual ha per capo in terra come vero vicario de Cristo il pontifice Romano pastor universale de tucta la chiesa [...]»;⁷³ obbligato a credere ciò che crede la Santa Romana Chiesa: le esigenze del potere e del disciplinamento sociale richiedono non più e non tanto un'adesione cosciente e interiore ma un'obbedienza acquiescente e totale; la risposta appare volutamente evasiva: «Quante volte apparerà la mia confessione contraddire alla santa chiesa catholica quale si regge et è conforma alla legge di Dio, io sum parato vivere in tal modo».⁷⁴

In questa affermazione due punti sono fondamentali: l'assenza dell'attributo 'romana', sostituito con quello di «santa» Chiesa Cattolica, e l'aggiunta di «conforma alla legge di Dio»: la vera Chiesa Cattolica viene già implicitamente definita non quella Romana, voluta e definita dagli uomini, perché la vera è solo quella che ubbidisce alla volontà divina, non a quella umana; ma, dunque «[...] che cosa importa questa parola chiesa cattolica?»⁷⁵

La chiesa non come corpo sacerdotale santificato e investito di un ruolo specifico, ad esso conferito da leggi umane, da una religione frutto di istanze terrene, ma la chiesa, come 'comunione dei santi', di una santità che non può e non deve essere circoscritta a pochi, ma che fa parte di tutti coloro che credono di farne parte, e a Cristo si affidano con fiducia.

A riguardo dell'autorità del papa Pomponio risponde sempre in modo evasivo, ma dalla sua risposta si intravede la sua posizione negativa: «Ei dicto: 'Che credi del papa?', respondit: 'Che sia homo'; ei dicto: 'Che credi della sua autorità?', respondit: 'Quello che le scritture me dimostrano, cioè le scritture sancte della legge de Dio'».⁷⁶

Fede in ciò che è scritto nelle Sante Scritture, sola autorità e fondamento, contro ogni interpolazione umana; poco più avanti, nuovamente interrogato «se per le sacre scritture el crede ch'el papa sia vero vicario de Cristo et successore de S. Pietro, respondit: Io credo sì come Cristo è capo della dicta chiesa, sia anco rettore et governatore di quella. Credo questo medemo che ho ditto».⁷⁷

Gli inquisitori ritorneranno su questo punto nel corso dell'interrogatorio del 17 luglio, il secondo, nel quale Pomponio risponderà in modo più esplicito:

Io credo alla santa madre chiesa catholica. Fuit ei dictum: 'Non credi che la santa romana chiesa sia la catholica?'. Respondit: 'Signor no'. Ei dicto: 'In che cosa è discrepante la romana chiesa da la

la dolce patria, non vedi le ricchezze del mondo, e i parenti, e le gioie, e gli onori? Dunque scorderai delle scienze il conforto, e il rimedio di ogni travaglio? Dunque perderai tutti i sacrifici sopportati, e tutte le veglie e i sudori, e insieme i lodevoli sforzi a cui attendi fin dai teneri anni? E infine, non temerai la morte, che è imminente, che ti sovrasta senza alcuna (tua) colpa? O quanto stolto e insipiente, poter con una sola parola risolvere tutto e allontanare la morte, e non volerlo...».

71. P. ARIES, *L'uomo e la morte dal Medioevo ad oggi*, Trento, Mondadori, 2000; A. TENENTI, *Il senso della morte e l'amore della vita nel Rinascimento*, Torino, Einaudi, 1978.

72. DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., pp. 213-214.

73. IDEM, *Una notizia postuma*, cit., p. 238.

74. *Ibidem*.

75. *Ibidem*.

76. *Ivi*, p. 239.

77. *Ibidem*.

cattolica?', respondit: 'In multi articuli', dicens: 'signori, io vi ho detto che la chiesa romana non è la catholica, perché la catholica è la universale alla quale il cristianesimo debbe essere conforme, sì come quella è il corpo mistico de Cristo et ciascadun cristiano è membro di Cristo; ma la romana non solum è particolare, et a particolare nisun cristiano restringere si debbe, possendo ogni chiesa particolare in alcune cose errare et essa chiesa romana in più cose deviare dal vero'⁷⁸

e, poco più avanti: «Credo sanctam ecclesiam catholicam, communionem Sanctorum et ho Cristo capo di questa chiesa».⁷⁹

Prosegue poi analizzando i motivi del suo «deviare dal vero»: «[...] Dico deviare dal vero facendosi capo in la chiesa universale contra la parola de dio in la seconda epistola de Salonicensi in lo secundo capo, et nel vigesimo et vigesimo tertio de Matheo [...]»;⁸⁰ infatti

[...] come la chiesa universale et Cristo è uno corpo inseparabile et in nisun tempo è stato separato né estimar si po' che abbia da esser, et si anche come uno corpo non ha altro che uno capo, sì dico Cristo capo di questa chiesa sì come di sopra per le predette autorità ho detto. Et de quello mi si dimandava, se in terra essere debbe uno vicario solo de Cristo et pastore de li pastori, dico, essere stati costituiti da Idio in governo de la sua grege più pastori; ma tra quelli non po' né deve esser priorità alcuna, ni alcun di essi deversi o potersi dire pastori di pastori. A quello che me si dice si vicario vi è in terra universale, dico: e in la parola de Dio et in li sopra allegati capituli et lege del papa espressamente prohibirse et excomunicarsi quelli che dire si fanno episcopi universali, Primo et Principe de tutti li sacerdoti et de li altri Pastori.⁸¹

La Chiesa è un'istituzione voluta da Dio, «in governo de la sua grege»; ma la chiesa di cui parla è intesa come corpo collegiale, in cui diversi pastori si dividono la cura delle anime, ritenendo inammissibile il sopruso operato dal papa, di erigersi, nei secoli, attraverso falsità e interpolazioni della Sacra Scrittura, quale capo supremo e vicario di Cristo, superiore per autorità ad ogni altra figura ecclesiastica.

Chiara la contrapposizione tra la chiesa particolare, frutto di umane decisioni e rispondente a terreni calcoli politici, analizzata quasi a livello etnografico, e la chiesa universale: la prima, proprio perché frutto di costruzione umana, può «deviare dal vero», può sbagliare; al contrario, la vera chiesa, seguendo s. Paolo, rappresenta il corpo mistico, a cui tutti i cristiani appartengono, e il cui capo non può che essere uno solo, Gesù Cristo, senza alcun bisogno di ulteriori intermediari, creati dalla Chiesa per poter esercitare una forma di governo temporale sui corpi e le coscienze degli esseri umani.

Mentre nel primo costituito Pomponio evita di rispondere, mantenendo l'ambiguità di significato tra 'Chiesa Cattolica' e 'Chiesa romana', la cui differenza verrà poi spiegata solo nel secondo costituito, già dalle prime righe del resoconto egli affronta il problema della distinzione tra la chiesa 'storica' o «in concreto», come lui la chiama, e la chiesa mistica o spirituale:

78. Ivi, p. 241; e, leggiamo nel resoconto: «La Romaine n'est point catholique, mais particuliere. Le ne suis soumis à aucune eglise particuliere: car ie me tien pour membre de l'universelle, laquelle toute fait un corps mystique, qui est de Iesus Christ. La particuliere se peut fourvyer de la verité, comme le plus souvent on le void, et les Epistres de S. Paul, et le livres des ancien Docteurs, et les loix mesmes de la cour Romaine, le tesmoignent» (DE FREDE, *Pomponio Algeri*, cit., p. 211).

79. DE FREDE, *Una notizia postuma*, cit., p. 239.

80. Ivi, p. 241.

Tessalonesi II, 2, 3-4: «Nessuno vi inganni in alcun modo! Prima infatti dovrà avvenire l'apostasia e dovrà esser rivelato l'uomo iniquo, il figlio della perdizione, colui che si contrappone e si innalza sopra ogni essere che viene detto Dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio, additando se stesso come Dio».

Mt., 23, 8-10: «Ma voi non fatevi chiamare 'rabbi', perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno 'padre' sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare 'maestri', perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo».

81. DE FREDE, *Una notizia postuma*, cit., p. 242; «Le le confesse, et croy que les Pasteurs furent ordonnez du Seigneur. Mais vous ne me prouvez pas... que Christ ou bien les Apostres ayent ordonné iamais un Pasteur qui fust par dessous ses compagnons: attendu qu'une telle dignité se doit seulement attribuer au seul Fils de Dieu nostre Seigneur cit., Bien est vray qu'en chacune partie de son Elise Dieu ordonne des prestres et Evesques, mais il ne donne à aucun d'entr'eux la primauté» (DE FREDE, *Pomponio Algeri*, cit., pp. 215-216).

L'eglise que ie confesse, ie ne la cherche point en imagination ou nuees [...] mais afferme qu'elle est icy en terre entre ceux qui sont serviteurs de Christ [...] C'est autre chose de considerer l'Eglise *in concreto*, comme on dit, et la considerer comme un corps mystique composè de ceste union de Chrestiens et de Christ [...] En premier lieu l'Eglise catholique contient sous soy plusieurs corps, assavoir tous le Chrestiens, et aussi contient sous soy une chacune eglise particuliere [...] c'est chose raisonnable qu'entre les Chrestiens il y ait des Pasteurs et mesme en toutes les parties apparentes de l'Eglise catholique. Et voilà ce qu'on dit *in concreto*. Or considerant la mystique, ie dy qu'elle est seulement spirituelle, car tous les Chrestiens ensemble avec Christ composent un corps, non materiel, mais spirituel, *contraire* et ennemy de nostre chair [...] Et de ce corps mystique n'y a autre Pasteur que Iesus Christ.⁸²

Altrettanto specifica è la definizione dei 'pastori', termine utilizzato per indicare tanto le autorità spirituali quanto quelle temporali, entrambe chiamate, nell'espletamento delle rispettive funzioni, ad esercitare il loro potere nel governo della comunità; ma esiste una differenza tra i 'veri' pastori della chiesa spirituale, ed i pastori 'apparenti', appartenenti alla chiesa 'storica':

Il y a deux sortes de Pasteurs en terre: l'un és chose seculieres, lequel est pour la defense des bons et pour le chastiment des meschans: l'autre est pour enseigner et instruire les Chrestiens en la crainte de dieu et foy Chrestienne, par parolles et exemples de bonne vie, leur administrant les Sacramens. Or ie recognoy icy pour mon Pasteur és choses seculieres le magnifique Gouvernator de ceste ville de Padouë, et la seigneurie Venetienne, qui sont mes Princes. Mais touchant la parolle de Dieu et les Sacremens, ie n'y recognoy aucun Pasteur, pouratant qu'il n'y autre eglise apparente que la synagogue Papistique [...] Les pasteurs apparens doyvent estre en l'eglise apparente. Que si l'eglise n'est apparente, il est superflu d'y chercher des Evesques et Pasteurs;⁸³

dal momento che, per essere un vero cristiano, è indifferente il tipo di Chiesa al quale appartenere:

Cela ne s'ensuit point pourtant: tu ne vis pas en l'union de l'eglise apparente, et n'as aucun Pasteur ou Evesque apparent, donc tu n'es pas de l'Eglise catholique; car il peut estre que quelque Chrestien se trouvera entre les Turcs, en pays barbare: s'il confesse Iesus Christ, combien qu'il ne soit en la congregation des Chrestiens et n'ait aucun pasteur Evangelique, le doit-on pour cela estimer estre hors de l'Eglise catholique, et le reputer autre que Chrestien?⁸⁴

Pomponio Algieri si fa storico e politico, nel proporre ai Senatori nuovi compiti e nuove responsabilità all'interno di una rinnovata visione di società cristiana, in cui le leggi da loro emanate possano, accanto agli ordinamenti religiosi, mantenere l'ordinato vivere morale e civile. A metà tra libertinismo spirituale e politico, egli indaga nei complessi rapporti di potere esistenti all'interno della società, potere qui analizzato nelle specifiche differenze ed autonomia che le istituzioni, civile ed ecclesiastica, dovrebbero mantenere: da un lato il ruolo della legge, al cui rispetto sono chiamati i 'pastori' temporali, principi e signori; dall'altro il ruolo della religione, per infondere l'identità di un popolo tramite la sacralità delle leggi stesse, volute da Dio per un corretto ordinamento della società; a quest'ultimo compito sono chiamati i 'pastori' spirituali, che con la loro santità di vita possano essere esempio di virtù, ed insegnare 'con parole ed esempi' la verità della buona via in Cristo. Ma nella degenerazione della chiesa come istituzione i tradizionali pastori preposti a questo compito non sono più considerati validi strumenti per l'insegnamento di tali virtù nel mantenimento del vivere civile all'interno della società: è infatti rimasta ormai solo la «synagogue Papistique»,⁸⁵ chiesa apparente, formata di pastori apparenti, che hanno perso credibilità e non sono più giudicati degni di assolvere all'altissimo compito a cui Dio stesso li aveva chiamati. Per questo motivo ormai vale solo l'imperio

82. Ivi, pp. 216-217; il testo di riferimento usato da De Frede è l'edizione del 1570 dell'*Histoire* di J. Crespin, vedi nota 56 a p. 137.

83. DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., pp. 217-218.

84. Ivi, p. 218.

85. *Ibidem*.

della fede e la chiesa mistica, priva di connotazioni e delimitazioni geografiche, in cui tutti i veri cristiani si riconoscono, al di là e al di sopra di ogni autorità costituita.

Se la *civilitas*⁸⁶ si costruisce a partire dal fondamento storico e dalla validità delle leggi e dei costumi, che ogni sistema sociale costruisce, leggi e costumi che divengono elementi essenziali, *habitus*, di quella specifica società tramite l'abitudine, la consuetudine, che si forma con l'esperienza ed il tempo, Pomponio si rende conto che il suo porsi contro le leggi, contro l'ordine costituito lo porta a comportarsi, secondo l'opinione comune, in modo 'incivile' rispetto alla società: «Quam incivile a magnificentissimis, iustissimis, piissimis, sapientissimis ac optimis Senatoribus exorari non posse et viris tam illustribus obtusas praebere aures»;⁸⁷ ma, egli non può comportarsi diversamente, laddove nel suo obbedire alle leggi degli uomini dovrebbe rinunciare all'unica vera legge degna di essere rispettata, la legge di Dio:

[...] Stultitiae accusor quod Dei noticiam legitimam non effugiam, cum unico verbo malis istis consumere valeam [...] absit ut iussa Dei contemniam et hominum consilia sequar [...] absit ut Christum a negem, ubi eum fateri est opus. Non faciam pluris vitam meam anima mea; non commutabo vitam futuram cum presenti saeculo.⁸⁸

Subito dopo aggiunge:

O quam insipiens, qui hac via nos stultitiae increpat; nec incivile duco magnificentissimis, iustissimis, sapientissimis, piissimis, optimis ac illustribus Senatoribus, quorum preces mihi iussa fiunt, hac in re morem non gerere. Docemur naque ab Apostolis: 'Oportet Deo magis obbedire quam hominibus'. Cum primum Deo servierimus, tunc potestatis huius seculi obbedire tenemur, quos opto perfectos esse coram Domino. Magnifici sunt, sed adhuc in Domino perficiendi; iusti sunt, at deest sedes iustitiae Christus; sapientes sunt: sed ubi principium sapientiae, timor Domini? Pii dicuntur, sed cuperem eos in charitate christiana absolutiores; boni sunt, at in illis desidero fundamentum bonitatis Deum optimum maximum. Illustres dicuntur: adhuc vero non receperunt illustrem Servatorem nostrum. 'Intelligite Reges et erudimini, qui iudicatis terram'. Servite Domino in timore ed esultate ei cum tremore [...].⁸⁹

E conclude con queste parole: «Sed dicant mihi: quomodo criminis sum reus, si illustrissimis Senatoribus et dominis meis non ad votum responderim?».⁹⁰

Fermo il suo il rifiuto a seguire le leggi umane piuttosto che quelle divine, a sottomettere la propria coscienza al giudizio di 'pastori apparenti', membri di una 'chiesa apparente': questi i motivi fondamentali per i quali egli non accetta di stare «sous l'eglise Romaine». Egli però non prescinde dalla necessaria obbedienza dovuta ai «pastori

86. A. TENENTI, *Stato: un'idea, una logica. Dal comune italiano all'assolutismo francese*, Bologna, il Mulino, 1987, pp. 119-125; F. BRAUDEL, *Grammaire des civilisations*, Paris, 1987, pp. 33-38; L. FEBVRE, *Civiltà: evoluzione di un termine e di un gruppo di idee*, in *Studi su Riforma e Rinascimento e altri scritti di metodo e di geografia storica*, trad. di C. Vivanti, prefazione di D. Cantimori, Torino, Einaudi, 1966, pp. 385-425; IDEM, *L'Europa. Storia di una civiltà*, Roma, Donzelli, 1999; J. HUIZINGA, *La crisi della civiltà*, Torino, Einaudi, 1962.

87. «Quanto incivile non lasciarsi convincere dai magnificentissimi, giustissimi, piissimi, sapientissimi ed ottimi senatori, anzi offrire ad uomini così illustri orecchie ottuse» (DE FREDE, *Pomponio Algeri*, cit., p. 235).

88. «Sia lungi da me che io disprezzi i comandamenti di Dio e segua le decisioni (consigli) degli uomini cit., Sia lungi da me negare Cristo, laddove ho riconosciuto la sua opera. Non renderò più (importante) la mia vita della mia anima; non scambierò la vita futura col secolo presente» (ivi, p. 238).

89. «O quanto insipiente, colui che accusa noi in questo modo di stoltezza; nè ritengo incivile non obbedire in questo ai magnificentissimi, giustissimi, sapientissimi, piissimi, ottimi ed illustri Senatori, le cui preghiere divennero per me ordini ... E in verità impariamo dagli Apostoli: 'È più opportuno obbedire a Dio che agli uomini'. Quando per prima cosa osserviamo Dio, allora occupiamoci di obbedire alle potestà di questo secolo, che considero perfette di fronte al Signore. Sono magnifici, ma fino al momento di perfezionarsi nel Signore; sono giusti, ma viene meno (manca) il fondamento della giustizia di Cristo; Sono sapienti: ma dove il principio della sapienza, il timore del Signore? Sono detti pii, ma desidererei loro assolutori nella carità cristiana; sono buoni, ma desidero Dio Ottimo massimo a fondamento della bontà. Sono detti illustri: ma fino al momento, in verità, in cui non accolsero il nostro illustre Salvatore. 'Capite ed imparate, re, che giudicate la terra'. Servite il Signore nel timore ed esultate a lui con tremore.» (ibidem).

90. «Ma mi dicano: in che modo sono reo di crimine, se non ho risposto secondo desiderio agli illustrissimi Senatori e miei signori?» (ibidem).

91. Questa la domanda degli inquisitori: «Pourquoy ne veux-tu estre sous l'eglise Romaine? Dy-nous quelle erreur elle a, laissant à part les abus» (ivi, p. 212).

temporali», ai principi e alle istituzioni politiche, esigendo al tempo stesso da loro una condotta esemplare, una santità di vita, che li renda perfetti davanti al Signore e tramite il suo intervento. «Capite e imparate re che giudicate la terra», «servite il Signore nel timore»: le sue affermazioni sfociano in una visione di una società di stampo teocratico, in cui ogni potere deve assumere valore e assolvere alle proprie funzioni in relazione all'instaurazione di una società perfetta, giusta e santa.

Il libertino politico riconosce la propria libertà interiore, senza che ciò possa inficiare la grandezza e magnificenza del potere; ma allo stesso tempo, egli consiglia i detentori del potere politico affinché si muovano nel rispetto della nuova *civilitas* cristiana da costruire, con *esperientia*, *prudencia* e ragione.⁹²

Sferzante poi l'ironia che si intravede nella spiegazione dei possibili errori che la chiesa romana avrebbe compiuto: «Laisant à part les abus, il n'est ia besoin que ie responde à vostre demande: d'autant qu'iceux estans ostez, Rome mesme ne sera plus, et ainsi n'y aura plus d'eglise Romaine. Toutefois ie suis content, puis que voulez que ie parle des erreurs et non des abus [...] de parler d'iceux erreurs [...]»;⁹³ «Lasciando da parte gli abusi, non c'è bisogno che io risponda alla vostra domanda»: la polemica si situa qui su un piano di critica morale, sulla degenerazione e gli abusi della Chiesa, il cui corpo sarebbe da risanare e riformare; al contrario, la Chiesa stessa preferisce dilungarsi in oziose ed inutili questioni dogmatico-dottrinali, atte ad imporre l'ubbidienza incondizionata ai suoi dettami. In un altro passo Pomponio usa parole di invettiva e di bruciante sarcasmo: «[...] Et ne pensez pas qu'il soit comme vos Evesques, lesquels, laissant leurs brebis és mains d'un autre, qu'ils appellent vicaire, s'en vont prendre leur passe-temps à Rome, mettans leur plus grande felicité en paillardise, bougrerie, putains, chevaux et honneurs de ce mond à tors et à travers [...]»,⁹⁴ insistendo qui sui punti principali della polemica protestante: l'abuso dell'ufficio da parte degli ecclesiastici, la cui loro prima cura, la sorveglianza del gregge dei fedeli, è passata in ultimo piano rispetto al possesso di onori e ricchezze che gli derivava dall'acquisto dei benefici, ricchezze e onori utilizzati per ogni sorta di degenerazione e abbruttimento morale.

Non manca, nel primo resoconto, anche una serie di passi relativi alla figura del papa come 'Anticristo':

Mais plustost tyrans et Antechrist, veu que nous n'avons autre chef que Christ, prince de l'Eglise universelle, sous lequel ie suis et tous autres fideles ensemble: voyez ce qui est escrit en l'Epistre aux Ephesiens au quatrieme chapitre, et au premier de l'Epistre au Colossiens [...] Sur cecy le adversaire dirent: Nous ne sommes point si bestes que nous ne sachions que Christ est le chef au ciel et en terre; mais le Pape n'est-il pas son vicaire en terre?⁹⁵ [...]

a cui egli risponde: «Christ et l'Eglise universelle, appelee catholique, ne sont qu'un corps, duquel Christ est le Chef, comme il en est parlé aux Ephesiens, quatrieme chapitre [...]»,⁹⁶ proseguendo poco dopo, senza tralasciare la sua ironia: «Outre ce, tout ainsi qu'un corps ne peut avoir qu'un seul chef, et s'il en a plus, il est monstrueux

92. «Scrittori di storia saranno la maggior parte degli eretici», quale esplicazione del bisogno culturale di creazione di una repubblica fondata su un ideale supremo di giustizia, ma in cui il potere politico e quello religioso si organizzassero in modo autonomo e del tutto differenziato, per poter minare i rapporti di forza che all'interno della società l'organizzazione ecclesiastica aveva instaurato, in un processo di «divinizzazione dell'organizzazione statale come stimolo continuo alla creazione di 'moduli cittadini a misura d'uomo» (vedi OLIVIERI, *La Riforma in Italia*, cit., p. 75).

93. DE FREDE, *Pomponio Algeri*, cit., p. 212.

94. Ivi, pp. 214-215.

95. Ivi, p. 214.

96. *Ibidem*.

Efesini, 4, 12-16: «...in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di cristo fino a che tutti giungano all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio ... ma, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare sé stesso nell'amore...»;

[...] par ainsi sera un masque, ou plustost un mostre à deux testes [...]»;⁹⁷ puntuale è il riferimento alla Sacra Scrittura, per controbattere gli avversari, seguaci del 'tiranno', 'Anticristo', 'mostro', 'maschera', in un dialogo serrato e alla pari. Un'ulteriore definizione dell'Anticristo è presente nella prima parte del secondo resoconto, prima di affrontare il discorso sui sacramenti:

Touchant au caractere qu'on doit avoir en abomination et horreur, ie dy que ce sont le ornemens des prestres et moines, leurs vestemens, capuchons, courones et autres choses semblables. Le papat est de l'Antechrist, pourautant qu'il est estably contre le commandement du Seigneur [...] ce nom d'Antechrist ne signifie autre chose que celui qui est contre Christ;⁹⁸

Pomponio Algieri unisce, nell'abominazione e nell'orrore, la figura dell'Anticristo e dei suoi maggiori rappresentanti sulla terra, accanto al papa: oltre all'invettiva contro i monaci, si scaglia in generale contro tutti coloro che indebitamente occupano «les iurisdictiones de Iesus Christ»;⁹⁹ «Et aucune autre ne doit temerairement occuper son lieu s'usurpant par tyrannie, par guerre, par extorsions, rapines, fraudes, tromperies et hypocrisie»,¹⁰⁰ contro Cristo che «s'offrant soy-mesme en sacrifice saint, pur et innocent, et appaisant l'ire de Dieu, en satisfaction de nos pechez».¹⁰¹

Possiamo rilevare nelle posizioni dell'imputato ciò che ha scritto Tenenti in proposito alla difficoltà di discernere le diverse posizioni dottrinali che andranno a confluire nel libertinismo: «[...] resta da individuare nei particolari l'apporto di ciascuna eresia, di ogni posizione eterodossa a quelle che saranno le varie correnti della sensibilità moderna».¹⁰²

Il *Beneficio di Cristo*, la 'nuova' via in Cristo di derivazione calvinista, certe forme di razionalismo avanzate dall'antitrinitarismo napoletano, la confluenza di sentimenti e idealità umaniste, tracce vive di libertinismo spirituale: queste le diverse posizioni che sembrano confluire in Pomponio Algieri, collegate tra loro, in primo luogo, dal prepotente impeto verso una nuove libertà del credente, e da forme di radicalizzazione a livello morale, che impediscono ogni forma di compromesso con le degenerazioni a cui era giunta la Chiesa Cattolica.

Vale la pena a questo punto analizzare un passaggio fondamentale: il problema della giustificazione ed il rapporto tra fede ed opere, tra grazia e misericordia, che rappresenta il punto nodale del rapporto tra ortodossia ed eterodossia e dei modi in cui, in relazione alla problematica della salvezza, si sviluppa la concezione della grazia giustificante, grazie alla appartenenza alla comunità dei fedeli, quale vera chiesa, tramite la fede; in poche parole dell'imputato, durante il secondo interrogatorio, si condensano termini e concetti pregni di significato, che proverò ad illustrare: un'altro dei motivi, anzi il principale, per il quale la Chiesa romana 'devia dal vero', consiste nell'aver «[...] fermamente tenuto, insegnato et fatto tenir ad altri il cristiano salvarse per le opere et non per il mero sangue di Cristo [...]».¹⁰³ Vediamo cosa dice nel primo resoconto: «[...] et veut que nostre salut soit non seulement fondé au sang de Iesus Christ, mais aussi en nos ouvres [...]»,¹⁰⁴ allegando a testimonianza di quanto la chiesa sia «loin de verité»,

Colossesi, 1, 13-22: «Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura ... egli è il capo del corpo, cioè della chiesa; è lui il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Poiché al padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce... Ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne, per mezzo della sua morte, per farvi comparire dinanzi a sé santi, senza difetti e irreprensibili».

97. DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., p. 215.

98. Ivi, p. 220.

99. Ivi, p. 216.

100. Ivi, pp. 215-216.

101. Ivi, p. 216.

102. TENENTI, *Libertinismo ed eresia*, cit., in *Credenze, ideologie, libertinismi*, cit., p. 271.

103. DE FREDE, *Una notizia postuma*, cit., p. 241.

104. IDEM, *Pomponio Algeri*, cit., p. 212.

S. Paul aux Romains, troisieme chapitre, aux Galat.3, à Timothee, premier, et Actes 15 [...] ie trouve en l'eglise Romaine un erreur insupportable: c'est qu'elle n'a point de honte de dire que les hommes ont esté esleus par leurs propres merites et ouvres, et non par don et liberalité de Dieu, et qu'il prevoit quels doyvent estre les hommes, et chasse les meschans et eslit les bons [...] si la salut nous est venu gratuitement, il s'ensuit de necessité que nos sommes esleus par grace, et non pas par nos œuvres [...].¹⁰⁵

Tramontava, con quest'idea, il monopolio cristiano della salvezza, sentendosi svincolati i cristiani, tramite la forza della grazia giustificante, dall'amministrazione dei sacramenti, e di conseguenza dell'apparato liturgico e ritualistico con cui la chiesa scandiva i singoli momenti di vita del cristiano, con la conseguenza dell'eliminazione della paura dall'orizzonte soteriologico del cristiano, con la svalutazione e la negazione dell'esistenza del Purgatorio.¹⁰⁶

Istanze inconciliabili tanto con l'ortodossia cattolica quanto estranee all'ortodossia protestante: la dottrina della predestinazione e della prescienza divina si riduceva alla variante positiva di predestinazione alla grazia; Pomponio ci dice, infatti: «[...] ciascadun cristiano et elletto de Idio»;¹⁰⁷ la fede dunque è il fondamentale atto cristiano, quale accettazione del dono gratuito di Dio, attraverso cui si attua la misericordia divina; fede-fiducia non nelle opere ma nella divina misericordia, contro la diffidenza e l'incredulità, come afferma Lutero: «Perciò prima che si facciano delle opere buone e cattive, dei frutti buoni o cattivi, vi dev'essere nel cuore fede o incredulità, quale radice, linfa e principale forza del peccato [...]».¹⁰⁸

La fede diviene punto di partenza perché si possano poi fare opere buone e cattive, poiché, prosegue Pomponio Algieri nel resoconto «[...] Je tien que les bonnes oeuvres sont grandement necessaires à l'homme Chrestien, voire et que sans icelles on ne peut estre appellé Chrestien: ainsi qu'on ne peut dire un arbre bon, s'il ne produit bons fruits»,¹⁰⁹ o, come afferma nel secondo costituito «[...] ben vero che iustificazione et fede esser non po' senza bone opere, sì come arbore bono dir non si po' senza li frutti boni [...]».¹¹⁰ Il problema del valore salvifico della fede investe anche la questione capitale del peccato originale, della sua essenza e dei modi in cui l'uomo poteva liberarsene, oltre che alimentare il dibattito sulla natura dell'arbitrio dell'uomo; secondo Lutero anche nei battezzati perdurava una radice di peccato che rendeva il cristiano giusto e peccatore

105. Ivi, p. 212-213; forse più corretto il riferimento a *Romani*, 3, 21-28: "Ora, però indipendentemente dalla legge è stata manifestata la giustizia di Dio ..., mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono – infatti, non c'è distinzione: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio – ma sono giustificati gratuitamente per la sua Grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù... Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede cit., poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge»; interessante anche *Romani*, 7 per le definizioni paoline del ruolo della legge;

Galati, 3, 10-28: «...E che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede cit., Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge..., siete tutti figli di dio per la fede in Gesù Cristo cit., voi tutti siete uno in cristo Gesù...»;

Timoteo, 1, 4-15: «...Lo scopo di questo incarico è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera cit., noi sappiamo che la legge è buona..., sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, non per gli iniqui e i ribelli, per gli empì e i peccatori cit., la Grazia del Signore nostro è sovrabbondante con la fede e l'amore...»;

Atti degli apostoli, 5, 29-31: «Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù ... e lo ha innalzato alla sua destra, costituendolo Principe e Salvatore, per dare ravvedimento ad Israele, e perdono dei peccati».

106. SEIDEL MENCHI, *Erasmus in Italia*, cit., pp. 152-163; a proposito dell'importanza del Purgatorio all'interno della Chiesa Cattolica, J. LE GOFF, *La nascita del purgatorio*, Torino, Einaudi, 1991; PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., pp. 14-15: «Più della questione della fede giustificante, fu proprio la questione del Purgatorio a dividere e appassionare gli italiani..., era come se fosse stato toccato da quella negazione un nucleo segreto e profondo della vita sociale italiana: la ricchezza materiale accumulata dalle sue città e il tesoro spirituale di meriti messo insieme in secoli di preghiere e di opere... La solidità di quel patrimonio ereditario e il diritto a goderne e a trasmetterlo faceva tutt'uno con la fiducia di poter cancellare le colpe, rimediare ai difetti, salvare financo i morti – la speranza appunto... L'accessissimo dibattito sul Purgatorio fu dunque la punta emergente della questione della speranza».

107. DE FREDE, *Una notizia postuma*, cit., p. 241.

108. MARTIN LUTERO, *Prefazione all'Epistola di S. Paolo ai romani*, in OLIVIERI, *Riforma ed eresia*, cit., pp. 10-11.

109. DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., pp. 212-213.

110. IDEM, *Una notizia postuma*, cit., p. 241.

ad un tempo; l'unica speranza di effettiva liberazione da questa macchia era la Grazia, la quale «[...] significa propriamente favore o benevolenza di Dio, che egli ci concede e per cui è disposto a infondere in noi Cristo e lo Spirito con tutti i suoi doni»;¹¹¹ perciò «Grazia e dono sono distinti»,¹¹² e il dono che la Grazia ci offre è la fede in Cristo, tramite la quale l'uomo viene illuminato e condotto sulla via della ragione.

Nella maggior parte degli intellettuali confluiti nel movimento protestante finì per prevalere la dottrina secondo cui la concupiscenza sopravvive come un qualcosa che deriva dal peccato e inclina ad esso, ma non è di per sé peccato: la posizione di Pomponio Algieri si lega ai motivi protestanti del peccato, insieme alla fiducia in un valore comunque positivo delle opere, quali strumenti atti ad attivare in concreto nella carità la fede; idea, quest'ultima, di derivazione erasmiana ed evangelica, condensata nelle parole del *Beneficio*. Possiamo, al tempo stesso, cogliere nelle sue parole un impeto di sdegno verso chiunque rifiuti di affidarsi a Dio, attraverso la fede assoluta nel Cristo; egli rifugge ogni tipo di dubbio o debolezza nei confronti dell'immensità della misericordia divina, unica sorgente di salvezza per il vero credente: «C'est autre chose de nier le bonnes ouvres, que de dire que nostre salut vient de Christ par sa pure liberalité. Je tien que les bonnes oeuvres son grandement necessaires à l'homme Chrestien». Ma l'errore della Chiesa Romana, «faux et repugnant directement à la loy de Dieu»¹¹³ è «[...] que le bien vient de nous-mesmes, et que le royaume des cieux, et la possession de la beatitude gist et consiste en nostre volonté»; ed aggiunge poco più avanti, «Et ainsi qu'est-ce du franc-arbitre, la chose estant ainsi, que celuy seulement est libre, qui fait tout ce qu'il luy plast?».¹¹⁴ S'intravede qui il problema della confusione tra il principio del libero arbitrio e quello della 'libertà', come stimolo a vivere ognuno 'a proprio modo'; in ogni caso, «Car nous n'ayans puissance de faire le bien, non pas de le vouloir, il s'ensuit qu'en nous il n'y a aucun franc-arbitre à bien».¹¹⁵

«Falsa e ripugnante» alla legge di Dio è l'idea che il bene possa derivare da noi stessi e che la nostra volontà sia sufficiente a guadagnarci la salvezza; noi abbiamo la possibilità di fare il bene, ma solo grazie all'intervento della Grazia giustificante, non certo solo sulla base della nostra volontà; per quanto attestato anch'egli su posizioni di indifferenza nei confronti delle cerimonie esteriori, rifugge da ogni tipo di conformismo o di acquiescenza all'ordine costituito, rilevando in più punti un forte sentimento di intransigenza morale e di consapevolezza dottrinale.

E ancora, in un passo tratto dalla sua lettera «ai compagni di fede»:

Firma mihi nulla sedes est: in coelis mihi primam novam Hierosalem quaero, quae ob viam mihi praesert. En iter arripui ubi dulcis domus posita est, ubi opes, cognatos, delicias, honoris non defuturos haud haesito. Terrena haec umbratilia, caduca omnia ac vanitatum vanitas, si deest futurae aeternitatis spes et substantia, quibus donavit me Dominus supremus: factae sunt mihi comites et solatium, iam pariunt dignos fructus. Sudavi, alsui, omnique nixu die noctuque evigilavi: en conatus tales iam devenerunt ad summum. Dies horaque non fuit mihi sine linea: ecce verus Dei cultus caelatus est super me; dedit laetitiam dominus in corde meo: in id ipsum in pacem requiescam. Quis audebit huiusmodi aetatem damnare nostram et annos dicere prostratos? Quis temeret proferet tales labores esse deperditos?¹¹⁶

111. LUTERO, *Prefazione all'epistola*, citato in OLIVIERI, *Riforma ed eresia*, cit., p. 266.

112. *Ibidem*.

113. DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., p. 213.

114. *Ibidem*.

115. *Ibidem*.

116. Ivi, pp. 236-237: «Per me non vi è alcuna sede stabile: nel cielo cerco la prima nuova Gerusalemme, che mi viene incontro. Ora ecco ho intrapreso un viaggio dove è serbata per me una dolce casa, dove non dubito che mancheranno ricchezze, parenti, gioie, onori. Questi beni terreni umbratili, caduchi e vanità delle vanità, se manca la speranza e la sostanza della futura eternità, che a me donò il Signore supremo; divenute per me compagne e consolatrici, già esse partoriscono degni frutti. Sudai, ebbi freddo e vegliai giorno e notte con ogni travaglio. Ma ecco che le mie fatiche sono giunte al colmo. I giorni e le ore non furono mai prive di occupazione: ecco il vero culto di Dio è inciso sopra di me; il Signore donò letizia al mio cuore: in lui stesso possa riposare in pace. Chi oserà condannare siffatta nostra età e dire che gli anni sono caduti? Chi avrà la temerità di affermare che tali fatiche sono state inutili?».

Chiara è la contrapposizione tra spirito e carne, tra l'unica verità, divina ed ultraterrena, e l'inganno, l'illusione in cui si dibattono gli uomini, di essere liberi ed autonomi nelle proprie scelte, e che possa esistere qualcosa di reale al di là dello Spirito vivificante, che è Dio; al tempo stesso, ogni scienza, ogni affetto, ogni consolazione, sono dati da Dio e per Dio: nessuna fatica è inutile, se, tramite «veglie e sudori», si può accedere alla vera conoscenza di Dio tramite il sacrificio di Cristo, «via, verità e vita». Egli «non dubita», egli «spera», di una speranza che conferisce essa stessa valore a ciò che abbiamo creato sulla terra, al nostro valore di uomini e della nostra durata terrena; risuonano nelle sue parole gli echi dei sogni nutriti dall'utopia, della realizzazione in terra della «Gerusalemme»; ma egli va oltre quelle istanze utopiche, nella piena consapevolezza che per lui in terra «non vi è alcuna sede stabile», e «nel cielo» solo cerca «la prima nuova Gerusalemme».

Pomponio Algieri si muove su due piani distinti: da un lato il superamento dell'illusione,¹¹⁷ l'abbandono nell'unica via rappresentata da Cristo e nell'unica verità, rappresentata dalla dimensione spirituale e posta su una dimensione superiore, impossibile da realizzare durante la propria esistenza carnale; dall'altro il valore comunque riconosciuto a ciò che riusciamo in quanto uomini a realizzare tramite «veglie e sudori», nel supremo valore che ogni dimensione terrena acquista grazie a Dio, che solo infonde realtà ai beni terreni, in sé «umbratili, vani e caduchi».

Si instaura in tal modo un legame tra la concezione della *dignitas hominis*, tramite la fiducia in Dio e nella sua volontà, e il pessimismo antropologico di derivazione mistica prima e protestante poi; il *trait d'union* tra i due diversi approcci al divino risiede nella speranza di salvezza, unita alla sfiducia di riuscirvi con mezzi umani, sfiducia che si ancora all'intervento mediatore tra Dio e gli uomini, ossia Gesù Cristo, garanzia suprema di salvezza.

Continuando con il confronto, nel primo resoconto, ad un certo punto, gli inquisitori gli domandano: «Que crois-tu donc du Sacrement?»,¹¹⁸ e questa la sua risposta: «Je vous respondray puis apres du Sacrement; mais dites, s'il vous plaist, quelle eresie trouvez-vous en moy? Ia n'advienne que ie soye d'autre secte (si ainsi vous l'appelez) que de celle de Christ»;¹¹⁹ nella conclusione al resoconto gli inquisitori lo rimandano in prigione con queste parole: «Ne parle plus, ne parle plus, la nuit approche, et n'as encore respondu des Sacramens»,¹²⁰ dedicando all'argomento parte del secondo, e l'intero contenuto del terzo resoconto.

In realtà Pomponio Algieri risponde alle domande sui sacramenti tanto nel primo quanto nel secondo costituito. Durante il primo interrogatorio, domandatogli «se el crede nella chiesa cattolica esser sette sacramenti medianti li quali si governa el popolo cristiano come dati da Cristo, insegnati dalla chiesa et maxime da i concilii et dalla sede apostolica», risponde: «Io credo quelli sacramenti che la chiesa cattolica tene et per la parola de Dio si po dimostrare che sono quelli et non contraddicono al proprio vocabolo del sacramento, cioè che è contingente memoria et menzione di cosa sacra»;¹²¹

117. Questi esiti si legano al concetto di *cuides*, connesso all'eredità mistica dell'eresia medievale del Libero Spirito, nome collettivo per indicare un vasto movimento eretico, che si presentò in varie forme sin dall'inizio del XIII sec., forme tra loro congiunte dalla comune aspirazione ad uno stato di libertà incondizionata, propria di coloro che, tramite alla fede in Dio, vivono purificati dal peccato e partecipano dell'ordine divino, e in quanto esseri 'perfetti' e 'puri' si sentono svincolati dalle norme della morale vigente, rifiutando la mediazione delle istituzioni ecclesiastiche, per rifugiarsi nel dialogo interiore e diretto con Dio; *cuides*, in questo contesto, si può leggere come l'opinione e l'illusione propria degli esseri umani convinti di essere liberi ed autonomi nelle proprie decisioni, che non riconoscono l'unica realtà esistente, lo spirito, che è Dio (SCHNEIDER, *Il libertino*, cit., pp. 83-97).

118. DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., p. 214.

119. *Ibidem*.

120. DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., p. 218.

121. IDEM, *Una notizia postuma*, cit., p. 239.

la medesima definizione di sacramento che è da lui inserita subito all'inizio del secondo resoconto, laddove afferma:

Je ne say pourquoy vous me demandez le nombre des sacremens, veu que par la definition de Sacrement on n'entend autre chose qu'une memoire et signe visible de chose sacree [...] Toutes le fois que vous me monstrerez le mystere et memoire d'une chose sainte, en quoy que ce soit, ie prendray cela pour Sacrement. Et S. lean en son Apocalipse, chap. premier, appelle les Sacremens la vision des Estoiles et Chandeliers; et au 17 nomme Sacrement la revelation de la Femme et de la Beste.¹²²

Le domande relative alla definizione ed alla quantità dei sacramenti della chiesa si trovano nel primo costituito: «Interrogatus che l'explica quali sacramenti sono quelli et come se dimanda [...] 'Dechiara quelli sacramenti che tu dici', respondit: 'Sono questi: il sacramento de eucharistia; et si più me ne sarà dimostrati io risponderò'»,¹²³ e nel secondo: «Interrogatus quanti sacramenti ha la chiesa, respondit: 'Dico non exprimer numero alcuno, ma tutti quelli contengono el misterio de questo vocabolo, dico dimandarsi et possersi dimandar sacramenti, sì come veder si po dal primo et 17 de la Apochalipsis'». ¹²⁴

Ma quali per lui i sacramenti? «Si vous voulez donc savoir quels i'estime Sacremens entre ceux lesquels vous cherchez, demandez-le moi, et ie vous respondray volontiers».¹²⁵ Interrogato, nel secondo costituito «quid sentiat de eucharistia et si est sacramentum, respondit: 'Dico esser sacramento'». ¹²⁶

In che modo intendeva Pomponio l'eucaristia? Ne troviamo una definizione nel primo costituito: «Io credo per la eucaristia et in la cena del Signore veramente pigliasse il corpo et sangue di Cristo per il spirito, si come appare per innumerati lochi de la santa scrittura et per autorità de Augustino [...] dal sexto de Ioanne [...]»;¹²⁷ e nel secondo:

Dico in la eucharistia et cena del Signore receiversi veramente la carne et sangue de Christo, però per spirito, et che in quel pane ve sia non solum li accidenti, ma anchora la substantia de esso pane

122. IDEM, *Pomponio Algieri*, cit., p. 219.

123. IDEM, *Una notizia postuma*, cit., p. 239.

124. Ivi, p. 242.

Apocalisse, 1, 19-20: «Scrivi dunque le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito, il mistero delle sette stelle che hai viste nella mia destra, e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, e i sette candelabri sono le sette chiese»;

Apocalisse, 17, 1-5: «Allora uno dei sette angeli che hanno le sette coppe mi si avvicinò e parlò con me: 'Vieni, ti farò vedere la condanna della grande prostituta che siede presso le grandi acque. Con lei si sono prostituiti i re della terra e gli abitanti della terra si sono inebriati del vino della sua prostituzione'. L'angelo mi trasportò in spirito nel deserto. Là vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta, coperta di nomi blasfemi, con sette testa e dieci corna... Sulla fronte aveva scritto un nome misterioso: 'Babilonia la grande, la madre delle prostitute e degli abomini della terra'; come ci dice anche DE FREDE, *Una notizia postuma*, cit., p. 242, n. 26, questa è «la rappresentazione della meretrix magna nella quale com'è noto i protestanti ravvisavano la Chiesa di Roma».

125. DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., p. 219.

126. IDEM, *Una notizia postuma*, cit., p. 242; le discussioni teologiche del '500 sull'eucarestia si soffermavano con insistenza sulla parola 'memoria', come termine cruciale, e possiamo distinguere quattro posizioni principali: la cattolica sosteneva la presenza reale di Cristo nel sacramento, e la transustanziazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo; la luterana ammetteva la presenza reale, ma parlava di consustanziazione; la calvinista ammetteva unicamente una presenza spirituale di Cristo nel sacramento; la zwingliana svuotava il sacramento riducendolo ad una commemorazione della passione di Cristo. Questione a lungo dibattuta, sin dalle dispute teologiche medievali, essa era stata definita nel senso della transustanziazione al Concilio Lateranense IV e ribadita nel Concilio nell'ottobre del 1551: l'eucarestia ripeteva il sacrificio del Cristo e distribuiva per la salvezza degli uomini la sua carne e il suo sangue; GINZBURG, PROSPERI, *Giochi di pazienza*, cit., p. 76; A. PROSPERI, *Il Concilio di Trento. Una introduzione storica*, Torino, Einaudi, 2001, p. 68.

127. DE FREDE, *Una notizia postuma*, cit., p. 240.

Gv., 6, 27-35: «Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà», cit. Gesù disse loro «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete». Interessante anche il versetto 63: «È lo spirito che vivifica; la carne non è di alcuna utilità; le parole che vi ho detto sono spirito e vita»; vedi anche *Corinzi*, 10, 3-4: «...mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva; e questa roccia era Cristo»; i passi successivi menzionati nell'interrogatorio si riferiscono alle parole pronunciate durante il sacramento: «cit., prese del pane, e dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: 'Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me'. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: 'Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne berrete, in memoria di me'» (*Corinzi*, 11, 23-26; Mt., 26, 27-28; Mr., 14, 24-26; Lc., 21, 19-20).

[...] in la cena far si debbe da christiani in memoria de Christo, tal che, mancando tal parole affermo tal cena non solum esser deffectiva ma niancho deverse dire cena del Signore.¹²⁸

«Lo testimoniano le Scritture e ce lo insegna l'esperienza»: queste le sue parole a giustificazione di ciò che crede, certezza a cui giunge grazie al proprio spirito critico e razionale e tramite il vaglio personale delle fonti, non per ciò che la Chiesa Cattolica imponeva di affermare; dal punto di vista dottrinale sembra attenersi alla dottrina della 'consustanziazione' di origine luterana, in cui si ammetteva la presenza reale del Cristo, ma non si accettava la reale trasmutazione, anche se interessante è il riferimento alle parole del rito, per lui necessarie 'in memoria' del sacrificio di Gesù.

All'analisi del sacrificio eucaristico è dedicato gran parte del terzo resoconto; anche in questo caso si nota una precisa volontà, di dare ordine alla materia importantissima di cui sta trattando: se nel secondo resoconto aveva definito sistematicamente tutti gli altri sacramenti, le domande e risposte relative ai quali si trovano invece in ordine sparso all'interno dei costituiti, il terzo resoconto è quasi interamente dedicato all'eucaristia, di cui evidentemente vuole approfondire l'analisi:

le croy fermement que non seulement les accidens ne se changent, comme vous dites, mais ne la substance (ce que vous niez) pource qu'elle demeure pain comme auparavant [...] et l'experience nous l'enseigne [...] qu'un tel pain ne dure qu'un espace de temps [...] Car ce seroit chose horrible, de dire que le corps de Christ produise des vers. Il faut donc qu'ils viennent de la substance du pain [...] S. Augustin le conferme [...] Nous ne laissons point pour ce de manger ou boire vrayment le chair ou le sang de Christ [...] mais c'est spirituellement. Et ainsi s'entendent les Escritures et dictes des Docteurs [...] que nous sommes faits participans du corps et du sang de Christ en la Cene; et comme cela fait, le Seigneur mesme nous l'enseigne en saint Jean, chap. 6.¹²⁹

Sempre nel secondo costituito le domande che seguono vertono sui significati che egli attribuisce all'adorazione dell'ostia: «Interrogatus se li cristiani la debbono adorare come in quella si è il vero corpo del nostro signor messer Iesu Cristo, respondit: 'Dico in la ditta cena del Signore non doversi altamente levarsi il pane, et adorandosi, che sia aperta idolatria [...]»;¹³⁰ risposta riportata alla fine del terzo resoconto: «Tant s'en faut qu'on la doive adorer, que s'elle est adoree, on commet idolatrie [...]».¹³¹

Per quanto riguarda il sacramento del battesimo, egli ne parla in tutti e tre gli interrogatori; nel primo costituito egli afferma: «Io credo el sacramento del baptesmo ordinato da Cristo et dalla santa chiesa catholica»;¹³² e, nel secondo costituito, «Interrogatus quid sentit de baptisate [...] 'Io l'ho et dico doversi dir sacramento de la chiesa'».¹³³ Ho notato un differente atteggiamento e l'uso di parole di tenore ben diverso nel trattare la questione del battesimo nel secondo e terzo interrogatorio; nel secondo Pomponio è deciso nell'affermare che qualsiasi altra cosa si aggiunga al sacramento del battesimo «debbe essere errore»;¹³⁴ nel terzo invece, il suo atteggiamento diviene molto più conciliante e remissivo: «Io confesso il baptesmo esser in acqua semplice et in le parole: in nomine patris et filii et spiritus sancti Amen, et cetera sint male adiuncta, ma non impediscono né togliono el baptesmo».¹³⁵

Parole quest'ultime che sembrano testimoniare un sentimento d'indifferenza totale nei confronti delle cerimonie, dato che esse «non aggiungono né tolgono nulla» al valore

128. DE FREDE, *Una notizia postuma*, cit., p. 243; e poco più avanti ribadisce: «Per tal pane santificato riceverse veramente per spirito il corpo et sangue de Cristo, ma che in esso pane resti la propria substantia del pane et non che quella si faccia irrita come dice il papa...».

129. DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., p. 225.

130. IDEM, *Una notizia postuma*, cit., p. 243.

131. IDEM, *Pomponio Algieri*, cit., p. 225.

132. IDEM, *Una notizia postuma*, cit., p. 239.

133. Ivi, p. 242.

134. Ivi, p. 245.

135. *Ibidem*.

dei sacramenti, che nascono nei cuori dalla fede nel sacrificio di Gesù Cristo morto per lavare con il suo sangue prezioso tutte le lordure e l'ingiustizia, come viene da lui ribadito all'interno del secondo resoconto: «Le Baptesme doit vrayment estre appellé Sacrement, car il nous signe et marque pour serviteurs de Christ, et nous protestons par iceluy que Christ est mort pour nous, et qu'il nous a rachetez et lavez par son sang precieux de toute iniquité et souilleure»,¹³⁶ ma il dubbio sulla sua effettiva posizione al riguardo permane, dal momento che qua possiamo trovare la medesima intransigenza riscontrata nel secondo costituito:

Le Baptesme se fait seulement avec l'eau et avec ces parolles: le te baptise au nom du Pere, du Fils et du saint Esprit, ce qui se peut voir par le Baptisme de Paul, et par l'ordre qui nous est enseigné de Christ, Matthieu 28 [...] Luy mesme aussi ne fut baptisé de lean que d'eau pure [...] Le mesme aussi appert par la signification du mot Baptiser, qui ne signifie autre chose que laver avec de l'eau, comme le mostre nostre Sauveur Iesus Christ en S. Marc, septieme [...] tout ce qui est adiousté au Baptesme outre la parole de Dieu doit estre reietté.¹³⁷

La polemica contro l'uso di pratiche superflue nel rito del battesimo si lega al rifiuto di tutte le forme di unzioni e gli «esorcismi» che «la Santa chiesa comanda», nel definitivo tramonto delle pratiche proprie della sacralità oggettuale; parlando, infatti dell'inutilità della cresima, oltre a difendersi esplicitamente dall'accusa di anabattismo, rifiuta tutto l'insieme di pratiche esteriori imposte dalla Chiesa Cattolica:¹³⁸ «[...] Comme c'est contre Christ de rebaptiser, aussi tout ce qui est adiousté au Baptesme, est contre Christ. Et de là vous pouvez iuger si ie suis Anabaptiste, comme aucuns m'imputent»;¹³⁹ e aggiunge: «Le chresme, le sel, les exorcismes et autres choses que command la sainte eglise Romaine, ne sont-elles pas necessaires au Baptesme?».¹⁴⁰

Altro aspetto importante da analizzare riguarda il sacramento della confessione, punto capitale dell'ortodossia cattolica, che investiva a livello più ampio il problema dei compiti e dei poteri dei sacerdoti nell'amministrazione sacramentale, e la questione del rapporto tra usuale potere giurisdizionale dei vescovi e il privilegio accordato agli ordini religiosi prima, e ai Gesuiti poi, che il Papato aveva adottato come strumenti di una propria diretta presenza in tutto il mondo cristiano, con funzioni di insegnamento, tramite la predicazione, e investiti del potere di giudicare, tramite l'Inquisizione, e di assolvere, tramite la confessione.

Quest'ultima pratica aveva assunto un posto rilevante in quella che venne definita la Chiesa 'tridentina', che portò ad una rigida subordinazione della confessione agli obiettivi di controllo della fede e dei costumi, nel capillare processo di istituzionalizzazione del consenso;¹⁴¹ in particolare, divenne motivo di contrasto la confessione auricolare, privata e segreta, e il diverso e nuovo legame che venne a crearsi tra confessore e penitente.¹⁴²

136. DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., p. 221.

137. Ivi, p. 222.

Mt., 28, 19-20: «Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo...»;

Mt., 7, 3-4: «...i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavate le mani fino al gomito..., e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni...».

138. Questa polemica si situa nel processo di allargamento dell'idea di libertà, nell'abolizione, sentita e voluta a più livelli, dei confini tra sacro e profano, che cancellava le differenze tra luogo e luogo, tra tempo di penitenza e tempo di carnevale, poiché il cristiano si individua in ogni istante della sua esistenza, non in relazione a determinati momenti o pratiche imposte: vedi SEIDEL MENCHI, *Erasmus in Italia*, cit., pp. 103-105.

139. DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., p. 221.

140. Ivi, pp. 221-222.

141. Di rilevante importanza nell'analisi delle modificazioni delle antiche norme sulla confessione nell'epoca tridentina l'accurata analisi compiuta da Prospero nel suo *Tribunali della coscienza*, cit., pp. 213-551, in cui risalta quelle che sono le tre caratteristiche principali e gli strumenti più idonei per le nuove esigenze della Chiesa, l'Inquisizione, la predicazione, e, appunto, la confessione.

142. Era infatti opinione comune che l'assoluzione si dovesse chiedere direttamente a Dio, non ad un direttore spiri-

Le domande a cui Pomponio viene chiamato a rispondere riguardano proprio la validità di questo 'nuovo' tipo di confessione; troviamo la sua risposta nel secondo costituito: «Interrogatus de confessione auriculari quid sentiat, respondit: 'Dico in le scritture et lege di Dio non aversi altra confessione che quella far si debbe allo omnipotente Idio et a quelli che da noi offesi si sentiamo. Della confessione che dicono sacerdotale, dico né in le scripture ritrovarsi né anche dalla Santa chiesa cattolica admettersi' [...]»;¹⁴³ e nel secondo resoconto: «Le trouve en l'Escriture que l'homme Chrestien est tenu de confesser ses fautes et pechez en deux sortes. Premierement à Dieu, ce que nous devons faire souvent, voire incessamment [...] Secondement à celuy que nous avons offensé, avec lequel nous sommes obligez de nous reconcilier [...] La tierce confession que vous appelez auriculaire ie ne l'ay encore peu trouver en la saincte Escriture»;¹⁴⁴ rientra nella polemica contro la pratica della confessione auricolare anche un'aspra critica contro gli abusi in confessionale, non aliena da reminiscenze erasmiane, e da un atteggiamento di scherno e disprezzo, con sfumature 'libertine':

Or de vostre cofession auriculaire viennent de tres mauvais fruicts, comme adulteres, incestes, et toutes sortes de fornications [...] Parquoy elle devoit plustost estre appelee *confusion* que *confession*. Davantage, vous voulez que les pechez ne puissent estre remis que par l'imposition des mains d'un prestre ou moine: combien cela est faux et absurde [...] les pechez sont pardonnez et remis par le seul sang de Iesus Christ.¹⁴⁵

Nel secondo costituito viene anche affrontata la questione della validità come sacramento dell'estrema unzione, riportata con ulteriori spiegazioni e derivazioni scritturali nel terzo resoconto: «Interrogatus si extrema unctio est sacramentum, respondit: 'Dico che non contiene in sé questo misterio de sacramento'»;¹⁴⁶ e, nel terzo resoconto:

Saint Iaques dit cela pour la restitution de la santé corporelle, car on faisoit l'oraison, à ce qu'il pleust à Dieu delivrer le malade de telle maladie; mais vous ne donnez jamais l'onction sinon quand le malade est prest à mourir, et, qui plus est, vous defendez de la donner en autre temps, que quand la mort est bien prochaine [...] C'est merveille comment il vous a esté permis de persuader telles folies aux povres gens.¹⁴⁷

tuale, a cui si riconosceva il compito di guida delle coscienze su punti problematici di natura etica o dottrinale, ma non di controllo assiduo e mirato ad un certo tipo di 'conversione'; l'essenziale consisteva per il credente nel dialogo diretto tra uomo e Dio. Inoltre non si riconosceva la confessione come istituto *de iure divino*, essendo stata istituita dalla Chiesa; essa non era perciò necessaria alla salvezza, per quanto buona e utile, e qualsiasi sacerdote poteva assolvere a questo compito, non avendo diritto il papa di riservarsi dei casi. In generale più che un sacramento essa era intesa come un servizio di ordine psicologico: SEIDEL MENCHI, *Erasmus in Italia*, cit., pp. 168-169.

143. DE FREDE, *Una notizia postuma*, cit., p. 243.

144. IDEM, *Pomponio Algieri*, cit., p. 223.

145. *Ibidem*; era il problema del rapporto tra clero e donne, e delle possibilità del controllo dell'Inquisizione sul clero corrotto e immorale e sulla pratica della *sollicitatio ad turpia*: PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., pp. 508-519. Le tre questioni sulla presenza del Cristo nell'eucarestia e l'elaborazione e definizione dottrinale del sacramento della penitenza e dell'estrema unzione erano stati affrontati in sede conciliare, durante i lavori che erano stati ripresi a Trento il 1° maggio 1551; esse erano già state elaborate durante il periodo bolognese del Concilio (1547), a cui però parteciparono solo vescovi e teologi italiani, ma in quella sede non si arrivò all'approvazione di nessun decreto, poiché le sessioni continuarono ad essere prorogate nel tempo in attesa della risoluzione dei contrasti tra il papa (allora Paolo III, 1534-1549) e l'imperatore che sembrava ormai deciso ad esautorare il papa e a convocare personalmente un concilio che affrontasse la dibattuta riforma interna della Chiesa che era invocata dal mondo tedesco. Il ritorno a Trento, sotto il papa Giulio III (1550-1555), coincise con un altro drammatico evento: il rifiuto da parte di Enrico II di partecipare ad un Concilio che sembrava destinato ad essere dominato dall'imperatore, e fu proprio la sopravvenuta alleanza tra Enrico II e l'elettore Maurizio di Sassonia, nell'estate del 1551 a determinare lo scoppio della guerra nella primavera successiva e a segnare la fine precoce dei lavori che erano ripresi a Trento nel 1° maggio 1551. Inoltre vivi erano i contrasti con l'episcopato iberico, il quale voleva che si affrontasse il problema della residenza obbligatoria dei vescovi nelle proprie diocesi, mentre veniva meno la speranza di una partecipazione dell'episcopato tedesco e la stessa delegazione dei principi protestanti non fece che una breve apparizione. Il 28 aprile 1552 i lavori furono nuovamente sospesi, mentre le dottrine definite in tal sede mancavano dell'approvazione finale del Papa, vedi PROSPERI, *Il concilio di Trento*, cit., p. 66.

146. DE FREDE, *Una notizia postuma*, cit., p. 242.

147. IDEM, *Pomponio Algieri*, cit., p. 226.

Giacomo, 5, 13-16: «Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati, gli saranno perdonati. Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri per essere guariti».

Infine, il terzo interrogatorio e il quarto resoconto coincidono solo in parte, per le risposte relative alla fede nell'esistenza del Purgatorio e nell'intercessione dei santi; mentre nell'interrogatorio vi è solo un breve accenno all'argomento, nel resoconto la discussione è presentata in forma di diatriba, in cui Pomponio Algieri sviluppa un procedimento 'maieutico', tramite domande che possano condurre gli inquisitori alla comprensione dei presupposti su cui fonda la propria argomentazione; queste le sue affermazioni al riguardo:

Je ne recognoy autre intercesseurs envers Dieu que Iesus Christ [...] Saint Paul priot les vivans qu'ils offrisent leur oraison a Iesus Christ, afin qu'il intercedast pour luy envers son Pere; mais ie ne trouve point en aucun lieu que [...] ait invoqué aucun de ceux qui estoient morts auparavant [...] Je ne cognoy autre purgatoire, que celuy que saint Paul nous enseigne, duquel ie ne me moque pas, à savoir Iesus Christ, qui se sied à la dextre de Dieu son Pere, ayant fait la purgation de nos pechez [...] et devroit plustost estre appelé Pagatoire, et leur sera comme Simon, qui par argent vouloit acheter le don de Dieu: dont luy fuit respondu qu'il fust à sa perdition.¹⁴⁸

Continuando poi con una serrata e violenta critica:

Il fait beau voir les Papes, Evesques, Prestres et moines s'enfler d'estre successeurs de saint Pierre, et n'ensuyvre toutefois en rien ce qu'il a fait, car ils embrassent ceux qui veulent acheter la grace de Dieu, voire et cherchent à gueule bee à qui ils la pourront vendre, qui par parolles feintes sont faits marchans des hommes en avarice [...] Je suis Chrestien [...].¹⁴⁹

In più punti Pomponio Algieri riesce a costringere gli Inquisitori a rispondere alle sue domande, ad es. a riguardo dell'intercessione dei santi: «[...] quelle est l'intercession que fait Iesus Christ envers son Pere, et dequoy le prie-il? [...] Christ intercede pour nous en diverses necessitez par le moyen de ses merites [...] Doncques Christ seul intercede pour nous, estant ainsi que les autres ne peuvent interceder par leur propres merites».¹⁵⁰

E, sempre a proposito dell'esistenza del Purgatorio: «[...] veu que saint Augustin escrivant à Pelagius le reprove au 5.livre intitulé Hypognosticon?»¹⁵¹ domanda a cui gli Inquisitori rispondono: «Pelagius disoit qu'il avoit un tiers lieu pour les petits enfans qui meurent sans Baptesme; et saint Augustin veut qu'entre Paradis et enfer il n'y a point de tiers lieu pour eux. Il ne parle pas pourtant du Purgatoire».¹⁵²

A questo punto Pomponio 'conduce per mano' i suoi Inquisitori argomentando le proprie posizioni razionalmente, fondandosi sull'esperienza e utilizzando, a scopo persuasivo, la 'semantica del dubbio':

Il me plaist fort que vous confessez que saint Augustin escrit cecy contre un heretique, et que par ses parolles vous admettez qu'entre Paradis et enfer il n'y a aucun lieu troisieme. S'il est ainsi [...] ou sera vostre Purgatoire? Sera-il en enfer ou bien au ciel? [...] Il est certain qu'un lieu de peine ne peut estre en Paradis, qui est habitation de liesse: ou autrement il n'y faudra pas constituer la vie et repos eternal; si donc un tel lieu n'est en Paradis, il sera en Enfer. Mais où trouve-on en la sainte Escriture qu'aucun soit jamais retourné d'enfer? Mais si ce Purgatoire est lieu de peine (non toutefois eternal, comme vous affermez), apres la consommation de ce siecle qui restera dedans? Certainement il demeurera vuide, pourtant que les meschans auront un feu perpetuel et les bons ioye eternelle [...]

148. DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., pp. 226-230.

149. IDEM, *Pomponio Algieri*, cit., p. 230; e, poco più avanti, gli Inquisitori affrontano il problema della vendita di benefici da parte di un prete, che Pomponio Algieri era stato accusato di conoscere nel terzo interrogatorio: «Interrogatus quis erat ille presbyter qui volebat vendere beneficia, respondit: 'Io non so tampoco che questo appartenga alla confessione mia'» (C. DE FREDE, *Una notizia postuma*, cit., p. 245); poteva forse essere Girolamo Busale? Egli era infatti commendatario di un beneficio ecclesiastico in Calabria, e quando si orientò verso posizioni più estremistiche, dovette promettere di devolverli alla comunità; il fratello Bruno il 13 febbraio 1552 aveva testimoniato al riguardo: «una abbatia che si chiama Sant'Honofrio in Calabria, et sono parecchi anni che l'ha renontiato ad un altro mio fratello, niente di mancho tutti lo chiamano abbate» (STELLA, *Anabattismo e antitrinitarismo*, cit., p. 19, n. 14).

150. DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., p. 227.

151. Ivi, p. 229.

152. *Ibidem*.

Estant donc vuide, que deviendront tant de millions d'indulgences qu'on donne aux hommes aveugles et fols? Veritablement elles demeureront en blanc.¹⁵³

Prevenendo la possibile reazione degli Inquisitori: «Les aversaires dirent: Qu'as-tu à faire de cela, toy? Enten seulement à estre bon Chrestien, et te change, car Dieu punira une fois les meschans»,¹⁵⁴ rifiuta ogni possibilità di compromesso con i 'papisti' e quanti si rendevano complici, col loro silenzio e indifferenza del perpetuarsi di un potere immorale quale quello esplicito dalla Chiesa Cattolica: «Je suis Chrestien, et si ie me vouloye changer, ie deviendroye Papiste, de quoy Dieu me garde».¹⁵⁵

Nel terzo costituito, invece, si era limitato a rispondere «Christo esser el purgatorio mio», e altrettanto recisa, ma priva di vene polemiche la sua risposta in merito alla fede nell'intercessione dei santi: «Dico Cristo esser mio intercessore et non altri in cielo».¹⁵⁶

IL RESOCONTO DEL PROCESSO COME STRUMENTO DI PROPAGANDA ERETICALE

Si delinea, in questo confronto, il problema della propaganda protestante, il valore stesso di tale propaganda e le possibili 'interpolazioni' o aggiustamenti a cui il resoconto potrebbe essere stato sottoposto, per dare al discorso del 'martire' Pomponio una linearità e struttura logica consequenziale a idee e opinioni che nei costumi non potevano che essere frammentarie e non adeguatamente spiegate.

Il resoconto, accompagnato da una lettera, scritta anch'essa in volgare, è stato scritto dall'imputato mentre si svolgevano gli interrogatori, e, come ci dice De Frede, probabilmente ultimato qualche mese dopo;¹⁵⁷ con questo 'messaggio' ai suoi compagni, Pomponio Algieri aveva voluto testimoniare «la fede che aveva confessato alla presenza del magnifico Governatore della città, contenente in breve i punti sui quali era stato interrogato».¹⁵⁸

Sicuramente «i costumi padovani sono troppo sintetici per rispecchiare fedelmente la lunghezza e la complessità reali delle domande e risposte»;¹⁵⁹ ma è altrettanto vero che il resoconto non solo è più esauriente e dettagliato nelle risposte, ma anche si discosta palesemente in più punti dall'ordine in cui domande e risposte sono state affrontate e trascritte negli interrogatori.

Perché? Forse Pomponio Algieri ha ricordato le diverse questioni affrontate e le ha spiegate una ad una senza ripetizioni, come invece era avvenuto in più di un caso durante gli interrogatori; forse egli non poteva ricordarsi esattamente l'ordine delle domande postegli, ma in questo caso non si spiegherebbe la precisione con cui ripete nel resoconto certi passi scrittureali.

Inoltre, come ad es. nel caso della domanda relativa ai sacramenti, egli afferma in modo esplicito, nel primo resoconto, che ne avrebbe parlato in un successivo momento, ma la questione era stata affrontata in entrambi i primi due interrogatori.

Per questo motivo io credo che l'imputato, ma forse anche i successivi divulgatori dei suoi scritti, abbiano voluto trattare gli argomenti in un dato ordine e ampiezza, a scopo informativo e didascalico; d'altronde ciò sarebbe confermato dall'inserimento del resoconto e della lettera ai «compagni di fede» nel più importante libro della propaganda protestante, il 'martirologio' di J. Crespin.

Vediamo i successivi passaggi dei suoi scritti:

153. *Ibidem*.

154. *Ivi*, p. 230.

155. *Ibidem*.

156. DE FREDE, *Una notizia postuma*, cit., pp. 245-246.

157. DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., p. 110.

158. *Ibidem*.

159. *Ivi*, p. 111.

- La lettera «ai compagni di fede», scritta tra il secondo e il terzo interrogatorio, il 21 Luglio del 1555, è stata edita nel 1563 dal basileese Henry Pantaléon, amico dell'inglese John Foxe e continuatore dei suoi *Rerum in Ecclesia gestarum commentarii* (Strasburgo, 1554, ristampati a Basilea nel 1559), preceduta da un breve profilo biografico.¹⁶⁰

- Il testo del resoconto, originariamente in italiano, venne tradotto in francese e inserito già nel 1564 nella *Histoire des vrays tesmoins de la verite de l'Evangile qui de leur sang l'ont signee, depuis Jean Hus iusques au temp present* di J. Crespin; il testo è riportato dopo il profilo biografico redatto dal Pantaléon, una lettera di accompagnamento e la lettera ai «compagni di fede», anch'essa presa da Pantaléon e tradotta in francese.¹⁶¹

- Theodore Beze riporta la notizia del suo arresto, così come era giunta nelle comunità svizzere, insieme al profilo che fece di Pomponio Algieri nei *Les vrais pourtraits des hommes illustres en pieté et doctrine*, edito a Ginevra nel 1581.¹⁶²

Le diverse forme della propaganda s'intrecciano con la problematica della crudeltà del tribunale inquisitoriale, nelle forme e nei modi che hanno 'stigmatizzato' nei secoli la visione di tale istituzione; sicuramente la vicenda di Pomponio Algieri ha avuto, nelle intenzioni dei suoi divulgatori, valore di simbolo in quanto 'martire', 'testimone' della vera fede nella vera Chiesa; attraverso quest'ulteriore sguardo, penso che vaste strade si aprano alla ricerca di nuove possibilità di comprensione del movimento riformatore attivo in tutta Italia, e in particolare nel Veneto, tra il 1520 e il 1570.

160. Ivi, p. 119; questo il profilo del personaggio: «Pomponius Algerius Capuanus magna eruditionis iuvenis, cum esset Patavini studiorum causa, veritatem Evangelii, quam a Spiritu celesti hauserat, occultare non valens, quoscumque poterat et verbo et exemplo ad Christum adducere (quod et in patria fecerat) conabatur. Itaque brevi tempore eius nomen haereseos nomine ad novum Pontificem Paulum quartum delatum. Hic enim Iulio Tertio et Marcello Secondo mortuis vicesimotertio die Maii eiusdem anni, septuaginta novem annos natus, ad pontificatum evectus fuerat, id quod alibi in continuatione Ioannis Sleidani, lib.26, est a nobis expositum. Factum igitur est ut eo petenti Patavini a Veneto magistratu caperetur Venetiasque adduceretur: ubi in carcere tandiu servatus est, quoad Pontifex (quod homo Campanus esset) Romam mitti vincum postularet, quod etiam ei a Venetis concessum fuit. Romam cum perductus esset, multa et per eius propinquos et per alios tentata sunt, ut sanctum iuvenem de sententia dimoverent. Sed cum viderent frustra se omnia conari, flammis eum adiudicaverunt ut vivus combureretur: quas ille omnium admiratione constantissime pertulit, atque ita Deo suum reddidit spiritum a quo prius acceperat. Deum autem Venetiis in carcere detineretur, literas ad fratres scripsit, quarum nos autographum a clarissimo viro D.Caelio Secondo Curione nacti, hic subiecimus, ut quanto Christi Spiritu et costantia fuerit preditus sanctus hic martyr omnes intelligerent, praesertim cum ea omnia exitus ipse certo comprobaverit» (ivi, pp. 233-234).

161. DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., p. 74, n. 23.

162. L'edizione precedente, del 1580, è in latino con il titolo di *Icones, id est verae imagines virorum doctrina simul et pietate illustrium*, Ginevra; la storia di Pomponio Algieri appare senza ritratto ai ff. Hh ii^r-Hh iii^r (DE FREDE, *Pomponio Algieri*, cit., p. 69, n. 12).

BARBARA BOCCAZZI MAZZA

DA VINCENZO DA CANAL A FRANCESCO ALGAROTTI:
ITINERARIO CRITICO*

L 20 maggio 1728 Charles de Montesquieu intraprendeva il suo viaggio in Europa che l'avrebbe portato in Italia, tappa imprescindibile del *Grand Tour* e, quel che a noi più interessa, a Venezia. Lasciata dunque la cittadina di Graz in Austria il 12 agosto, e attraversato il Friuli con le soste canoniche a Gorizia, Gradisca e Palma, giunse finalmente a Mestre e da lì si imbarcò per Venezia, dove arrivò, come puntualmente e puntigliosamente ci informa, dopo un'ora di barca.¹ I suoi giudizi sull'architettura e sul patrimonio artistico della città, sono originali e pragmatici:

Le case di Venezia sono l'una in fianco all'altra, con una facciata stretta; ma è una facciata bella; e hanno buoni architetti: il Palladio e il Sansovino. Le cupole delle loro chiese appaiono magnifiche, e tuttavia sono di legno, perché il terreno non è in grado di sostenere edifici più pesanti e, d'altra parte, perché si risparmia [...]

A Venezia c'è un gotico molto leggero: il Palazzo Ducale, per esempio. Sembra che il gotico si adatti alle chiese meglio di altre architetture. La ragione mi sembra questa: il gotico, non essendo più in uso, differisce di più dalla nostra maniera di costruire le case, e così il culto di Dio sembra essere più distinto dalle azioni ordinarie. Ho sentito dire che c'è una dissertazione francese sulla differenza fra i due gotici [...].

Molti quadri nelle case dove sono stato [...] non è possibile che i quadri si conservino nelle chiese: 1. L'umidità; 2. i cadaveri che vi seppelliscono guastano tutto con i loro miasmi.²

A volte il giudizio dei viaggiatori stranieri, in questo caso Montesquieu, colti conoscitori o semplici amatori non solo dell'arte italiana ma anche di quella europea, ci permette di ricostruire la vita artistica di Venezia meglio del racconto degli 'addetti ai lavori', critici, storici e letterati.³ Allora anche il parere di testimoni oculari occasionali può

* Si riproduce il testo della lezione tenuta il 18 settembre 2003 a Venezia nell'ambito del seminario di specializzazione in Storia dell'Arte *Tiepolo e la grande decorazione veneziana del Settecento*, promosso dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e dall'Ecole du Louvre, 15-25 settembre 2003.

1. «Le 12 août nous partimes de Gratz. J'étois avec le Chevalier Jacob, avec lequel j'arrivai à Venise le 16 du même mois» (C. DE MONTESQUIEU, *Voyages de Montesquieu, publiés par le Baron Albert de Montesquieu*, vol. 1, *Voyage d'Italie*, Bordeaux, Imprimerie G. Gounouilou, 1894, pp. 19-77: 12).

2. «Mes yeux sont très satisfaits à Venise; mon coeur et mon esprit ne le sont point. Je n'aime point une ville ou rien n'engage à se rendre aimable ni vertueux [...]. Les maisons de Venise ne sont que des pavillons: une façade étroite. Du reste cette façade est belle, et ils ont des bons architectes: le Palladio et le Sansovino. Les dômes des leurs églises paroissent superbes; ils sont pourtant de bois parce que le terrain n'est pas en état de supporter un bâtiment plus fort et, d'ailleurs, parce que on menage. [...] Il y a à Venise beaucoup de gotique léger: le palais du Doge, par exemple. Il semble que le gotique convienne mieux aux églises qu'une autre architecture. La raison me paroit de ce que le gotique n'étant plus en ousage, il est plus différent de notre manière de bâtir des maisons; de façon que le culte de Dieu semble être plus distingué des actions ordinaires. J'ai oui dire qu'il avoit une dissertation française sur la difference des deux gotiques [...]. Dans les maisons ou j'ai été beaucoup de tableaux [...]. Il est impossible que les tableaux se conservent dans les églises: 1. L'humidité; 2. Les cadavres que q'ont y enterre, qui gâtent tout par les esprits de la graisse qui en sortent. Il n'y a guère de ville où il y a plus des marbres qu'à Venise. Les Vénitiens ont pris Constantinople et en ont emporté un grand nombre des colonnes. Ils ont, de plus, eu de la Grèce et de l'Archipel immédiatement après les Empereurs grecs, et ils en ont tiré tous les marbres q'ils ont voulu [...]» (C. DE MONTESQUIEU, *Voyages*, cit., pp. 19-77: 41-43).

3. C. DE MONTESQUIEU, *Œuvres complètes*, a cura di D. Oster, Paris, 1964, pp. 215-220; C. DE MONTESQUIEU, *Viaggio in Italia*, a cura di G. Macchia, M. Colesanti, Bari, Laterza, 1995, pp. 18-19, 47; A. FÉLIBIEN, *Dissertation touchant l'architecture antique et l'architecture gotique*, Paris, 1699; IDEM, *Les plans et les descriptions de deux plus belles maisons de campagne [...] et une dissertation touchant l'architecture antique et l'architecture gotique [...]*, Londres, chez David Mortier, 1706. Di questa querelle si occuperà più tardi il 'gotico' Pietro Selvatico Estense nel suo testo più significativo: *Sulla Architettura e sulla Scultura in Venezia dal Medio Evo sino ai giorni nostri*, Venezia, Paolo Ripamonti Carpano, 1847. Per le acute osservazioni del filosofo francese sul governo veneziano e sull'organizzazione della terraferma, cfr. G. Cozzi, *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Saggi su politica, società cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna*, Venezia, 1997, pp. 323, 327, 339, 348.

essere illuminante non solo sull'abbondanza riscontrabile nelle collezioni e nelle gallerie delle dimore nobiliari, ma pure sulla qualità e il 'gusto' allora vigente. I «molti quadri» riscontrati da Montesquieu nel 1728, diventano, nel 1770, nel giudizio di una nobildonna inglese ospite della Serenissima, quasi un *horror vacui* piranesiano, un'abbondanza che a volte oscurava la qualità delle opere esposte: «I veneziani ricoprono i loro muri di quadri e pensano che le case non siano completamente arredate finchè non hanno riempito tutti gli spazi disponibili dal soffitto al pavimento [...] Il numero dei dipinti è tale che solo dopo un esame accurato si riesce a comprendere quali siano quelli che meritano attenzione, confusi come sono nel caos di colori smaglianti che li circondano». ⁴ Tra gli estremi cronologici degli appunti di viaggio di Montesquieu e dell'anonima nobildonna inglese, si pongono le riflessioni estetiche di Charles de Brosses (Digione, 1709-Parigi, 1777). Meglio conosciuto come Presidente de Brosses in quanto prima consigliere poi presidente a vita del Parlamento di Borgogna, aveva organizzato, con un gruppo di compatrioti, un viaggio in Italia, anzi 'il' viaggio in Italia, che si svolse tra l'estate del 1739 e il 1740. Sarà questa l'occasione per la stesura della sua opera più nota: le 58 *Lettres familières écrites d'Italie en 1739-1740*. Di queste solo una decina furono effettivamente scritte dall'Italia, le altre vennero rielaborate dopo il ritorno in patria sulla base di appunti di viaggio e ricordi. La prima edizione francese uscì postuma solo nel 1799 per Sérieys. Come sottolineava Michael Levey, anche i viaggiatori impegnati nel *Grand Tour* potevano essere di una deplorabile ignoranza, ⁵ – era il caso di de Brosses – e questo spiegherebbe alcune omissioni nel resoconto veneziano del Presidente: quando si soffermava sulla pittura lagunare del momento, anche se i tempi erano precoci per alcuni artisti, ignorava completamente Pietro Longhi, l'unico Tiepolo che nominava varie volte era il procuratore, solo omonimo del celebre pittore. Piazzetta, del quale poté ammirare l'*Angelo Custode* nella chiesa di S. Vitale (S. Vidal), era solamente un «decoroso pittore moderno, di stile chiaro». Da Rosalba Carriera, della quale lodava la giusta fama, avrebbe desiderato un ritratto a pastello, ma il prezzo richiesto di 30 zecchini era considerato troppo alto. Tra i moderni primeggiava solo Canaletto, del quale vide due vedute «perfette» in casa Barbarigo e un paesaggio dagli Zanetti: «Il suo mestiere – scriveva – è dipingere le vedute di Venezia; in questo genere supera tutto quanto è mai esistito». ⁶ Ritornando per un momento al soggiorno lagunare di Montesquieu, a Venezia egli incontrò due dei personaggi più significativi nel campo della critica delle arti e dell'architettura legati al newtonianismo e alla tematiche dell'Illuminismo: l'abate Antonio Conti e il francescano fra' Carlo Lodoli. «A Venise – scriveva – j'ai vu: l'Abbé Conti qui m'a fait les honneurs de la ville: il m'a mené chez Madame Cecilia Memmo nièce du Doge, qui est une philosophe: l'Abbé Conti apprend l'algèbre au mari et à la femme [...]. [J'ai vu] le père Lodoli Franciscain, homme de lettres, qui travaille à plusieurs éditions des Pères». ⁷ Era l'estate del 1728, il giorno 16 agosto, da qui può cominciare il nostro discorso, una esposizione necessariamente circoscritta ad alcuni fenomeni calamitanti, come newtonianismo, mecenatismo, collezionismo, fenomeni che si snodano tra istanze conservatrici e istanze innovatrici, tra conservatorismo e

4. Citato in F. HASKELL, *Mecenati e pittori. L'arte e la società italiane nell'età barocca*, Torino, Allemandi, 2000, p. 259; B. MAZZA BOCCAZZI, *Francesco Algarotti: un esperto d'arte alla corte di Dresda*, «Quaderni della Società di Minerva», 22, 2001, p. 17.

5. M. LEVEY, *Pittura a Venezia nel diciottesimo secolo*, Milano, 1983, p. 18.

6. C. DE BROSSES, *Lettres familières écrites d'Italie en 1739 et 1740*; ed. it. *Viaggio in Italia, Lettere familiari*, prefazione di C. Levi, Bari, Laterza, 1973, pp. 126-127; 131.

7. C. DE MONTESQUIEU, *Voyages*, cit., p. 77. Un'osservazione interessante, per la cronologia della fabbrica di Villa Pisani a Strà –, che in quegli anni il proprietario Alvise Pisani, non ancora assunto alla dignità dogale, aveva affidato alla progettazione dell'architetto padovano Gerolamo Frigimelica – sostituito nel 1735 da Francesco Maria Preti – si trova più avanti, quando il filosofo francese, lasciata Venezia, visita «les états vénitiens»: «Je suis arrivé à Padoue le 14 septembre 1728 [...] On voit, le long du Brenta, des belles maisons des nobles. Le noble Pisani en a commencé une qui sera extraordinairement superbe; mais il n'y a que le dehors de fait et on voit le long du rivage les portaux magnifiques, ou les avenues doivent aboutir» (ivi, p. 78).

Illuminismo, i due poli che danno corpo alla vicenda della critica veneziana nel XVIII sec. Una scena affollata da storici, eruditi e conoscitori, da mercanti d'arte, artisti e collezionisti, da 'mecenati e pittori', convocando necessariamente Francis Haskell. Conviene, a questo punto, scindere la questione: teoria artistica pittorica e architettonica coesistono e spesso sono frutto della riflessione di uno stesso personaggio che si occupa dei due ambiti, come Francesco Algarotti, del quale si dirà in seguito. Venendo dunque, e per cominciare, alla pittura, nel 1732, quattro anni dopo il viaggio di Montesquieu a Venezia, il nobiluomo veneziano Vincenzo Da Canal scriveva la *Vita di Gregorio Lazzarini* che diventerà, com'è noto, dopo la riscoperta ottocentesca, una delle fonti più consultate sulla giovinezza di Tiepolo e non solo. Basti pensare agli straordinari contributi di Adriano Mariuz e di Giuseppe Pavanello, i quali, Da Canal alla mano, hanno potuto restituire al catalogo del pittore sconosciute opere della giovinezza, come l'*Assunta* della Parrocchiale di Biadene – che si considerava perduta – e lo splendido ciclo del *Mito di Fetonte* tratto dalle *Metamorfosi di Ovidio*, nell'infedele versione cinquecentesca di Giovanni Andrea Dall'Anguillara (1561), di Villa Baglioni a Massanzago.⁸

Nel 1808 l'abate Giannantonio Moschini, nel quarto tomo della sua opera *Della letteratura veneziana del secolo XVIII fino a' nostri giorni*, pubblicata a Venezia dalla stamperia Palese (1806-1808), così scriveva:

[...] nel vicino agosto nell'incontro delle solenni nozze Da Mula – Lavagnoli, per la generosità della famiglia Da Mula, uscirà, corredata di mie annotazioni, la Vita di Gregorio Lazzarini che ampiamente si distese dal V.P. Vincenzo Da Canal. Da questa Vita, che uscì fuori nella presente agitazione delle Librerie de' Regolari, e che tiene sottoscritte con la data dell'anno 1732 le licenze di stampa, oltre che avere una distinta nozione di tutte le opere di quel pittore, ci verrà fatto saper dall'autore, che vi si dichiara intrinseco amico, di quel pittore, come questi non fu giammai a studiare fuori di Venezia, e si torranno le questioni delle epoche e de' luoghi della di lui nascita e della di lui morte, giacchè vi si addita come egli nacque l'anno 1655 nella contrada di San Marcuola in Venezia, e come è morto a Villa Bona il giorno dieci del novembre dell'anno 1730.⁹

La *Vita di Gregorio Lazzarini*, scritta nel 1732 da Vincenzo Da Canal fu stampata dunque, per la prima volta, a cura di Giannantonio Moschini nel 1809 per nozze Da Mula-Lavagnoli presso lo stampatore Palese a Venezia.¹⁰ Si tratta di un testo fondamentale per la conoscenza della produzione giovanile di Tiepolo, vale dire gli anni compresi tra il 1710, l'ingresso nella bottega del maestro e il 1717 ca., il tempo del distacco.¹¹

Così scriveva Da Canal:

G. B. Tiepolo figliuolo di Domenico, mercatante di negozi da nave, nato il dì quinto del marzo dell'anno 1697, (ma 1696) ora di gran nome, gli è stato discepolo quantunque si dipartisse dalla di lui maniera diligente, giacché tutto spirito e foco ne abbracciò una spedita e risoluta [...] A Biadene, pur nel Trevigiano, nella chiesa di M. Assunta, alzata dal N.H. Procuratore Pisani, egli fece la prima opera a fresco.¹²

Quello della *Vita*, scritta da Da Canal, è uno dei rari casi in cui a volte si sovrappongono le annotazioni del curatore, in questa circostanza Moschini nell'Ottocento, a quelle della fonte autografa.

8. A. MARIUZ, G. PAVANELLO, *I primi affreschi di Giambattista Tiepolo*, «Arte Veneta», 39, 1985, pp. 101-113; *Le decorazioni settecentesche della villa e del palazzo dei Baglioni*, «Arte Veneta», 44, 1993, pp. 48-61; *Per la giovinezza di Giambattista Tiepolo: un affresco e un disegno*, «Arte Veneta», 47, 1995, pp. 52-61; A. MARIUZ, *Tiepolo 1998*, «Arte Veneta», 54, 1, 1999, pp. 81-101.

9. G. MOSCHINI, *Della letteratura veneziana dal secolo XVIII fino a' nostri giorni*, Venezia, Palese, 1806-1808, vol. IV, pp. 130-131.

10. G. MOSCHINI, *Vita di Gregorio Lazzarini scritta da Vincenzo Da Canal P.V., pubblicata per la prima volta nelle nozze Da Mula-Lavagnoli*, in Vinegia dalla stamperia Palese, 1809.

11. M. GEMIN, F. PEDROCCO, *Giambattista Tiepolo. I dipinti. L'opera completa*, Venezia, 1993, pp. 20-26.

12. Citato in GEMIN, PEDROCCO, *Giambattista Tiepolo*, cit., p. 17; vedi MARIUZ, PAVANELLO, *I primi affreschi*, cit., pp. 101-113; B. MAZZA BOCCAZZI, *Il trionfo della Ragione. Giambattista Tiepolo per Carlo Cordellina*, in *I Tiepolo e il Settecento Vicentino*, Catalogo della Mostra a cura di F. Rigon, M. E. Avagnina, F. Barbieri, L. Puppi, R. Schiavo, Milano, 1990, pp. 306-315.

A Da Canal si deve anche un'altra opera, senza data né luogo ma coeva: *Della maniera del dipingere moderno*.¹³ Un testo smilzo, di appena 20 pagine, dove egli elencava scrupolosamente i pittori degni di nota, soffermandosi di più su alcuni a lui vicini. Molto utile per i giudizi espressi che lasciano intendere un gusto conservatore, volto al passato. Gli antichi sono superiori ai moderni e, tra gli «antichi» degni di nota, pone Palma il Vecchio, Pordenone e Tiziano ma l'«ultima maniera», Tintoretto, con i suoi «movimenti», Veronese e Bassano. Seguono Forabosco, Zanchi e Ruschi, Giulio Carpioni, Pietro Vecchia e Bellucci. Dei moderni, dei «viventi» cita solo Sebastiano Ricci, Antonio Balestra, Lazzarini, Pellegrini, Pittoni e la «franchezza pittoresca» di Tiepolo: «uno spirito sì franco e pittoresco in ogni lavoro, che dà gelosia a quanti pittori possono lavorare col più buon gusto moderno». E così termina:

Nell'antico, ma non secco, studierei le teste del Palma Vecchio, l'ultima maniera del Pordenone o del Tiziano, i modi del Tintoretto con i suoi movimenti e di Giambattista Zelotti, come altresì il di lui faldeggiare con quello di Paolo, il rotondo e il forte del Bassano, l'accordo di Jacopo Palma e il di lui lavoro di maniera grandiosa, la verità dell'imitare il naturale in molte parti dello Schiavone, lasciandone il contorno tagliente, le belle sagome dei corpi e delle mani di Alessandro Turco e del Pordenone. Da' più moderni la delicatezza del Forabosco, la forza nelle opere buone del Zanchi, le pieghe del Ruschi, le arie, le nuvole e il cielo di Giulio Carpioni con i suoi Baccanali, le idee stravaganti del Vecchia, il carattere del Negri, il vero modo pittoresco del Bellucci. Da' viventi o del secolo le sagome de' nudi del Rizzi con la sua nobile maniera, la grazia delle immagini del Balestra, il disegno corretto del Lazzarini, la macchia del Pellegrini e di G.B. Pittoni, e la franchezza pittoresca del Tiepolo. Così finalmente il buono, che è disperso fra' Pittori del secolo passato, forse lo studioso pittore lo vedrà in questi viventi più raccolto a lode principalmente de' nostri passati maestri.¹⁴

Circa la critica delle arti visive ai tempi di Da Canal e comunque intorno alla metà del sec. XVIII, la pittura innanzitutto, la sovrabbondanza di memorie, cataloghi, epistole, compendi, vite, scritti vari, anche autobiografici da parte degli artisti stessi, impone una necessaria selezione. Rosalba Carriera, nel suo diario degli anni 1720 e 1721, tracciava un vivace panorama degli anni parigini trascorsi in compagnia del cognato Giovanni Antonio Pellegrini, e dei suoi rapporti con Anton Maria Zanetti di Girolamo, detto il Vecchio (1679-1767) – famoso antiquario nel senso umanistico del termine, vale a dire cultore di cose antiche (come già Francesco Colonna ca. tre secoli prima) – cugino dello storico Zanetti il Giovane, critico d'arte e figura centrale per la storiografia artistica del Settecento veneziano.¹⁵ Oltre a Rosalba Carriera, anche Alessandro Longhi, rampollo di pittorica famiglia, pubblicò nel 1762, un *Compendio delle vite de' pittori veneziani storici* con vivaci annotazioni circa lo stile paterno, di Pietro Longhi, che, a suo dire, percorreva una strada nuova «non cercata né calcata da qualsivoglia moderno pittore».¹⁶ Ma veniamo a Anton Maria Zanetti quondam Alessandro, detto il Giovane (1706-1778) che Franco Bernabei, che alla storiografia artistica veneziana ha dedicato studi centrali, indica come la figura più significativa in quest'ambito. Fu ampiamente elogiato da Luigi Lanzi¹⁷ anche perché le sue due opere fondamentali, nell'ordine: la *Descrizione di tutte le pubbliche pitture della città di Venezia e isole circonvicine: o sia la Rinnovazione delle Ricche Minere di Marco Boschini*, pubblicata a Venezia nel 1733 per i tipi di Pietro Bassaglia e *Della Pittura veneziana e delle opere pubbliche di veneziani maestri libri v*, che vide la luce nella stamperia di Giambattista Albrizzi nel 1771, anche da un punto di

13. *Della maniera del dipingere moderno*, Memoria di Vincenzo Da Canal V.P., ora per la prima volta pubblicata, s.n.t., in 16°, pp. 20; N. IVANOFF, *Vincenzo Da Canal critico della pittura veneziana*, «Arte Veneta», 7, 1953, pp. 117-118; F. BERNABEI, *La Letteratura artistica*, in *Storia della cultura veneta, Il Settecento*, 5, 1, Vicenza, Neri Pozza, 1985, pp. 453-508: 503, n. 49.

14. DA CANAL, *Della Maniera di dipingere moderno*, cit., pp. 15, 19.

15. R. CARRIERA, *Diario degli anni 1720 e 1721*, Venezia, 1865.

16. A. LONGHI, *Compendio delle Vite de' pittori veneziani storici*, Appresso l'Autore, Venezia, 1762; citato in BERNABEI, *La letteratura*, cit. p. 504.

17. L. LANZI, *Storia pittorica della Italia*, Bassano, 1795-1796.

vista cronologico, abbracciano virtualmente tutto il secolo o quantomeno la sua parte centrale.¹⁸ Forte fu il legame, non solo affettivo, tra i due cugini Zanetti, protagonisti della circolazione del gusto nuovo tra mecenati e collezionisti, critici e conoscitori. Anton Maria di Girolamo detto il Vecchio, collezionista di rango e artista egli stesso, era anche un raffinato disegnatore, incisore e abilissimo caricaturista, come ci ha insegnato Alessandro Bettagno. Frequentava Rosalba Carriera e Giannantonio Pellegrini, il console Joseph Smith e il maresciallo Johann Matthias Von Schulenburg, i due collezionisti più rinomati tra i residenti stranieri, ma anche Pierre Crozat e Jean Mariette, il conoscitore svedese Gustave Tessin e il marchese fiorentino Andrea Gerini, insieme al quale fu ritratto, intento a esaminare reperti numismatici, da Giuseppe Zocchi.¹⁹ Intermediario tra Venezia e l'Europa fu, per certi versi, geniale anticipatore del gusto neoclassico, anche se le sue collezioni testimoniano una decisa propensione per il gusto *rocaille* lagunare. Viaggiatore instancabile, fu a Londra, Parigi, ad Amsterdam – dove acquistò ben 428 acqueforti di Rembrandt, rilegate in 3 tomi – a Vienna per trattare l'acquisto di alcuni dipinti dagli eredi del principe Eugenio.²⁰ Diversi e variegati gli interessi che coltivava. Tra il 1722 e il 1725, in collaborazione con il cugino, scrisse un'opera di grande impatto per la diffusione del gusto neoclassico a Venezia *Delle Antiche Statue Greche e Romane che, nell'Antisala della Libreria di San Marco, e in altri luoghi pubblici di Venezia si trovano*, che fu pubblicata in due tomi presso l'editore Albrizzi di solo nel 1740-1743. Così la *Dactyloteca*, dedicata alla regina di Svezia, e pubblicata presso lo stesso editore nel 1749.²¹ Zanetti il Vecchio con la sua collezione che comprendeva, oltre ad opere di artisti veneziani del xv e xvi sec., anche quelle di alcuni 'moderni' come Marco Ricci, del quale possedeva parecchi paesaggi e Rosalba Carriera, della quale raccoglieva pastelli e miniature, rappresenta una sintesi del nuovo gusto, l'amore per l'Antichità classica e la propensione per il dipingere moderno, dotto preludio della luminosa stagione neoclassica. Il cugino omonimo, che aveva collaborato con lui per le sue opere più importanti, fu anche un originale critico d'arte. Nel 1733 pubblicò, come si è detto, una revisione delle *Ricche minere* di Marco Boschini, e, nel 1771, *Della Pittura veneziana*, un'articolata rassegna della pittura della sua città, dalle origini fino al sec. xviii.

Nel primo testo dedicato al cugino, Anton Maria Zanetti di Girolamo, il Vecchio – un ampliamento delle *Ricche Minere della pittura veneziana* di Marco Boschini del 1674 –²² venne seguito un criterio cronologico per le vite da Francesco e Jacobello del Fiore fino a Giambattista Tiepolo, il quale unisce «esatta intelligenza di chiaroscuro ed una lucidissima vaghezza», e Angelo Trevisani, pittore «universale» e di «non poca fama».²³

18. BERNABEI, *La letteratura*, cit., pp. 503-508; MAZZA BOCCAZZI *Francesco Algarotti*, cit., p. 30.

19. MAZZA BOCCAZZI, *Francesco Algarotti*, cit., pp. 30-32.

20. A. BETTAGNO, *Le caricature di Anton Maria Zanetti. Disegni della Fondazione Giorgio Cini*, Milano, 1970; IDEM, *Precisazioni su A. M. Zanetti il Vecchio e Sebastiano e Marco Ricci*, in *Atti del Convegno internazionale su Sebastiano Ricci e il suo tempo*, Udine, 1975, pp. 85-96; IDEM, *Anton Maria Zanetti collezionista di Rembrandt*, in *Scritti in onore di Giuliano Briganti*, Milano, 1990, pp. 241-256.

21. A. M. ZANETTI DI GIROLAMO, A. M. ZANETTI DI ALESSANDRO, *Delle Antiche Statue Greche e Romane, che nell'Antisala della Libreria di San Marco, e in altri luoghi pubblici di Venezia si trovano*, 2 voll., Venezia, Albrizzi, 1740-1743; *Dactyloteca Ant. M. Zanetti*, Venezia, Albrizzi, 1749.

22. M. BOSCHINI, *Le ricche minere della pittura veneziana*, Venezia, 1674.

23. A. M. ZANETTI, *Descrizione di tutte le pubbliche pitture della città di Venezia e isole circonvicine o sia Rinnovazione delle Ricche Minere di Marco Boschini, colla aggiunta di tutte le opere, che uscirono dal 1674 fino al presente 1733. Con un compendio delle vite e maniere de' principali pittori. Offerta all'illustrissimo Signore Antonio Maria Zanetti q.m. Girolamo*, in Venezia, presso Pietro Bassaglia, a S. Bartolomeo, al segno della Salamandra, 1733, p. 486, con una tavola in antiporta raffigurante *La Pittura*, siglata (A Se). Preceduta da un *Proemio che contiene l'istoria della pittura viniziana*, comprende inoltre un *Compendio delle Vite e Maniere de' più ragguardevoli Pittori didotto da quello che il Cavalier Ridolfi, e Marco Boschini ne scrissero*. Questo il giudizio su Giovan Battista Tiepolo Viniziano: «Nel numero de' principali soggetti, che onorano la scola viniziana, è degnissimo essere posto questo valoroso pittore il vivacissimo spirito del quale unito all'intelligenza è infatti singolare: suo distinto pregio è il pronto carattere d'inventare e inventando distinguere e risolvere ad uno stesso tempo quantità di figure con novità di ritrovati, con molteplicità ed ottima disposizione d'attrecchi, ed altro; unendo a ciò esatta intelligenza di chiaroscuro e lucida vaghezza; onde si rende degno vantaggiosamente di uno de' primi gradi» (ivi, p. 62).

Seguono le chiese di Venezia divise per sestieri da S. Marco 'chiesa ducale' al sestiere di S. Croce, chiesa di S. Secondo dei padri di S. Domenico (...). Zanetti si ispira qui alla *Breve Istruzione* che Boschini aveva premesso all'edizione delle *Ricche Minere* del 1674, che divenne una guida metodologica per il riconoscimento e la distinzione delle diverse forme e maniere della pittura veneziana. Boschini, per rispondere alla questione, semplice e complessa nel contempo, di distinguere l'una dall'altra le maniere degli artisti, partiva da due premesse, che furono riprese dal 'giovane' Zanetti: «due cose, in questo caso, son necessarie: la prima, che è la più essenziale, è il saper intendere il buono e distinguerlo dal non buono, la seconda è il conoscere (per così dire) il carattere de gli Autori, cioè a dire la maniera dell'operare [...]». Una sequenza cronologica degli artisti dunque cui si aggiungeva, in Zanetti, un evidente disprezzo per l'infelice maniera barocca, della quale si salvavano solo pochi pittori tra i quali Giulio Carpioni e Pietro Liberi. Brevi le biografie dei contemporanei, dei 'moderni' ma anche per questioni cronologiche, visto che nel 1733 alcuni pittori erano all'inizio della carriera o, comunque, non avevano raggiunto le somme vette di una fama consolidata.²⁴ Nella seconda opera del 1771 *Della Pittura Veneziana* si vengono rafforzando i temi affrontati nella *Descrizione* del 1733. Prese le distanze da Boschini, si sottolineava la necessità della ricerca di un progresso nell'arte innanzitutto – un progresso necessario e ineludibile, che doveva superare scogli come l'«incontrollata fantasia», la «sfrenata libertà» del manierismo –²⁵ non una semplice narrazione cronologica degli eventi figurativi. Il recupero teorico dei 'primitivi', gli artisti attivi prima del sec. XVI, secondo Nicola Ivanoff,²⁶ si inseriva nel dibattito illuminista, assai vivo in Francia, sulla possibilità di un primitivismo alla Rousseau in un ambito moralistico e borghese, sulle virtù di Natura e Ragione, ma questo, a mio avviso, esulava dalla mentalità tradizionale se pur volta al 'moderno' del secondo Zanetti che in cuor suo privilegiava sempre il Rinascimento veneziano anche se lodava le forme semplici ed eleganti della modernità. Nell'opera, portatrice di un nuovo gusto, si dava ampio spazio a Giambattista Tiepolo, mentre Pietro Longhi veniva appena nominato e si omettevano i Guardi. La pittura – e questo è necessario sottolineare della fatica zanettiana – veniva considerata da una prospettiva storica. Dai mosaici di S. Marco ai 'primitivi' nel primo libro, si passava all'enfaticizzazione dei 'classici' e 'conformi a ragione' nei libri secondo e terzo. Si trattava di Giorgione e Tiziano, Veronese e Tintoretto, Jacopo Bassano e seguaci. Dall'*empasse* del Manierismo, simbolo di decadenza, l'arte si risollevava e giungeva al suo trionfo solo nel sec. XVIII, con i pittori contemporanei, Giambattista Tiepolo *in primis*, nel libro quinto. Quel che è importante evidenziare è l'influenza che ebbe l'opera del secondo Zanetti per la nascita e la circolazione del gusto nuovo, un guardare all'arte classica per imparare, un attribuirle una funzione didattica e di modello eccellente, come diventerà di uso corrente nelle Accademie di Belle Arti. L'esaltazione della pittura contemporanea in una prospettiva ormai volta al gusto neoclassico. Nella carica di Ispettore alle Pubbliche Pitture fu determinante sia per la sua politica di tutela e salvaguardia dei dipinti di proprietà pubblica, conservati nei palazzi del potere e nei luoghi di culto, sia per la suggestione che tale atteggiamento ebbe sulle scelte dei collezionisti. Alla fine del libro non è infatti casuale l'encomio per la rinomata collezione di calchi di statue antiche di Palazzo Farsetti, creata dall'abate Filippo Farsetti allievo, tra l'altro, del frate-architetto padre Lodoli.²⁷

24. M. BOSCHINI, *La carta del Navegar Pitoresco, per li Baba*, Venezia, 1660. L'edizione critica a cura di A. Pallucchini, Venezia-Roma, 1966 riporta alle pp. 703-756 la *Breve Istruzione per intendere in qualche modo le maniere de gli Autori Veneziani*, premessa a M. BOSCHINI, *Le Ricche Minere della pittura veneziana*, Palese, Venezia, appresso Francesco Nicolini, 1674. La citazione è a p. 703 dell'edizione critica.

25. BERNABEI, *La letteratura*, cit., p. 508.

26. Ivi, cit., p. 507, n. 63.

27. A. M. ZANETTI, *Della Pittura veneziana e delle opere pubbliche de' veneziani maestri, libri v*, in Venezia, nella stamperia di Giambattista Albrizzi a S. Beneto, 1771; G. PREVITALI, *Fortuna dei primitivi*, Torino, 1964; HASKELL, *Mecenati*, cit., pp.

Il dibattito sulle radici dell'architettura dell'Illuminismo, che dal funzionalismo di Lodoli prese avvio, svoltosi a Venezia nel sec. XVIII, diede luogo, del pari della pittura, ma forse in maggior quantità, a una serie di trattati, osservazioni, ragionamenti, diatribe, epistolari che si distinsero, anche in terraferma, per l'originalità dei risultati e le diverse distribuzioni geografiche sul territorio. Le scuole di pensiero, ricche di proposte innovative, erano concentrate in un'area piuttosto limitata. Venezia innanzitutto e Padova, Vicenza e Verona, Treviso, Bassano e Castelfranco Veneto, furono i centri più importanti nei quali si elaborò una teoria architettonica che era strettamente collegata alla nuova dialettica illuministica. L'interesse verso schemi compositivi originali e innovativi, che si registra nelle pubblicazioni di trattatistica architettonica nel sec. XVIII, specialmente in Francia e in Italia, nel momento di passaggio da un'organizzazione gerarchica stabile dello spazio, propria del sistema costruttivo barocco, alla frantumazione nella pluralità delle esigenze individuali, si risolve verso la metà del secolo, e non senza contrasti, in una percezione nuova dell'architettura volta al funzionalismo e al razionalismo, al costruire cioè, come scriveva Andrea Memmo: «con solidità scientifica ed eleganza non capricciosa». Di questo mutato atteggiamento di pensiero – l'utopia negativa dell'architettura dell'Illuminismo che si identificava con l'ossessione di fare *tabula rasa* del passato – furono protagonisti, in ambiente veneziano, Carlo Lodoli (1690-1761) dei frati minori osservanti di S. Francesco e la sua scuola e Oltralpe il gesuita Marc Antoine Laugier (1713-1769). Ordinare la pittura e i generi artistici, anche in un'ottica collezionistica, secondo una prospettiva storica, – ciò che fece dunque il secondo Zanetti nella sua rassegna *Della Pittura Veneziana* (1771) – fu prerogativa, tra l'altro, anche del frate-architetto. Teorico raffinato e pungente e acuto educatore dei rampolli dell'aristocrazia marciana, ai quali impresse per sempre il marchio innovativo del proprio funzionalismo architettonico, predicava con veemenza che ogni elemento doveva adempiere alla propria funzione, né si doveva forzare la natura dei materiali. Frequentavano la sua scuola, tra gli altri, Pietro Contarini e Filippo Farsetti, Francesco Algarotti e Andrea Memmo i quali ultimi, unici tra gli allievi, ne tramandarono per iscritto il pensiero. Lodoli, che non lasciò nulla alle stampe, «il nostro Socrate antivitruvianò» come lo chiamava con affetto Algarotti²⁸ colse, tra i primi in Italia, e certamente a Venezia, il nuovo atteggiamento del pensiero proprio del secolo dei lumi. Come si conformava tale atteggiamento? Vi era un interesse per il progresso scientifico *in primis*, per l'uomo, matematico o scienziato, che conosceva le «scienze profonde» di Leibniz, che esigeva le *probationes* perché, così il filosofo tedesco: «Hodie ab historico probationes exigimus».²⁹ Un uomo dell'Illuminismo che poteva trasformare e plasmare il mondo con la luce del sapere, con l'epifania della luce, dissolvendo le tenebre dell'ignoranza, tema che trova un riscontro iconologico in alcuni apparati decorativi settecenteschi di villa come ci insegna Tiepolo a Massanzago, alla Cordellina di Montecchio, e non solo. Ma vi era anche, a questo tema collegata, la straordinaria diffusione e fortuna della scienza newtoniana attorno alla metà del secolo, e l'imponente proliferazione di opere in poesia e in prosa, scientifiche o didattiche o appartenenti al mondo delle arti figurative, la cui iconografia si ricollegava all'opera e al pensiero dello scienziato inglese, e la cui funzione era non solo celebrativa ma anche didattica. Dell'immenso *corpus* dell'opera scientifica di Newton avevano particolarmente colpito

367-369; G. PAVANELLO, *La scultura*, in R. PALLUCCHINI (a cura di), *Storia di Venezia. Temi. L'Arte*, II, 1995, pp. 443-484: 479; K. POMIAN, *Collezionisti d'arte e di curiosità naturali*, in *Storia della cultura veneta, Il Settecento*, 5, II, Vicenza, 1986, pp. 25-26; IDEM, *Collezionisti e collezioni dal XIII al XVIII secolo*, in PALLUCCHINI (a cura di), *Storia di Venezia*, cit., pp. 673-767; IDEM, *Venise dans l'Europe artistique au XVIII siècle*, in L. PUPPI (a cura di), *Giambattista Tiepolo nel terzo centenario della nascita*, Venezia-Parigi, 1996, I, Padova, 1998, pp. 393-401.

28. MAZZA BOCCAZZI, *Francesco Algarotti*, cit., pp. 32-33.

29. G. BENZONI, *Scipione Maffei e il mondo delle Accademie*, in *Scipione Maffei e l'Europa del Settecento*, a cura di G. P. Romagnani, Verona, 1988, pp. 241-257: 243.

gli scienziati e gli eruditi locali certi lati spettacolari quali gli esperimenti sulla scomposizione del raggio di luce bianca e l'ipotesi di gravitazione. Nel 1704 venne pubblicata a Londra, per i tipi di Smith e Walford, l'opera di Newton *Optics, Trattato sulla riflessione, rifrazione e inflessione e colori della luce*. Un testo che fondava e descriveva, per la prima volta scientificamente, la teoria moderna dei colori e la loro separazione con il prisma. Si isolavano così le diverse componenti monocromatiche la cui miscela produceva di nuovo la luce bianca. Fu Joseph Smith, il futuro console inglese a Venezia, a importare il testo in ambiente lagunare, dato il vivissimo interesse suscitato dalla speculazione newtoniana. Alla morte dello scienziato inglese, che avvenne nel 1727, si mise in moto un processo di amplificazione della sua opera e della sua persona tale da giungere, nel 1780, quasi a una forma di 'deificazione'. In quest'ottica deve porsi la *Tomba allegorica di Isacco Newton*, ora al Fitzwilliam Museum di Cambridge, eseguita, tra il 1727 e il 1730 da Giambattista Pittoni come figurista e da Domenico e Giuseppe Valeriani come quadraturisti, per la serie dei *Tombeaux des Princes* commissionata da Owen Mac Swiny per la sala da pranzo della residenza di Lord March, secondo duca di Richmond, a Goodwood. L'opera, terminata nel 1730 secondo le istruzioni particolareggiate del nipote di Newton John Conduitt e da allora costantemente in Inghilterra, trasferiva nel campo delle arti figurative quelle teorie newtoniane sulla luce che dieci anni dopo Francesco Algarotti avrebbe divulgato nel *Newtonianismo per le Dame, Dialogo sopra la luce e i colori*, pubblicato a Milano nel 1737 con la falsa indicazione di Napoli come luogo di stampa. L'idea dell'opera era nata a Bologna, ma alcuni dialoghi furono scritti in Francia, dove il critico si era trasferito nel 1735. Si sa che Voltaire, legato da un rapporto di stima e amicizia con il Veneziano, ne aveva seguito pazientemente l'evoluzione prodigo di consigli e suggerimenti ma cambiò parere dopo la pubblicazione non solo per certi 'vezzi di stile' che difficilmente sarebbero piaciuti in Francia, ma per questioni di metodo. In una lettera del 14 maggio 1738 all'amico Berger, Voltaire scriveva che la fisica di Newton non era in alcun modo fatta per le dame, a meno che non si trattasse di cervelli robusti come quello della sua interlocutrice abituale, Madame du Châtelet e in un'altra epistola dello stesso periodo sosteneva che ci sarebbe stata più verità in dieci pagine dei suoi *Éléments de la Philosophie de Newton*, che videro la luce appunto in quell'anno, che in tutto il libro dell'italiano.³⁰ Francesco Algarotti (Venezia, 1712-Pisa, 1764) – così vessato da Voltaire – fu in realtà un raffinato poligrafo e autore alla moda di trattati di teoria architettonica e di pittura, di letteratura e di fisica newtoniana. Artista dilettante, tanto che si cimentò, come incisore, collaborando per alcuni *griffonages* su stagno con l'amico Giambattista Tiepolo, fu esperto conoscitore e critico d'arte, mercante e collezionista egli stesso con il fratello maggiore Bonomo. Visse in un momento di transizione tra le tendenze conservatrici ancora ben radicate nella classe dirigente veneziana e la nuova sensibilità illuministica, tra classicismo tardo barocco e nuovo razionalismo, occupando una posizione di rilievo tra i maggiori mecenati europei – Federico II di Prussia a Berlino, Augusto III Elettore di Sassonia, re di Polonia a Dresda, la corte inglese e quella russa – rilievo dovuto all'impulso originale dato al collezionismo d'arte nella prima fase del neoclassicismo, al gusto sicuro e alla chiarezza dei propri ideali artistici. Nei primi anni di studio, trascorsi nella città natia, gli fu maestro, non solo per la teoria architettonica, ma anche per l'apprendimento della lingua greca, il conte Cristoforo Lodoli, che assunse il nome più conosciuto di Carlo, quando nel 1720 entrò nella confraternita dei frati minori zoccolanti di S. Francesco, con sede nel convento di S. Francesco della Vigna a Venezia. Tra il 1742 e il 1746 Algarotti ebbe l'incarico di scegliere e procurare, per la costituenda Pinacoteca

30. E. BONORA *Introduzione*, in F. ALGAROTTI, *Dialoghi sopra l'ottica newtoniana*, Torino, 1977, pp. 174-177; B. MAZZA BOCCAZZI, *Casanova e Algarotti: un incontro settecentesco in margine al Newtonianismo per le dame*, «Studi Veneziani», n.s., xxxix, 2000, pp. 123-133: 126.

Reale di Dresda, opere di pittura dei più prestigiosi pittori «antichi» e «moderni». Un progetto museologico importante, che fu descritto nei dettagli nel *Progetto per ridurre a compimento il Regio Museo di Dresda* (1742), nella *Relazione storica dei quadri acquistati dal conte Francesco Algarotti per la Maestà del Re di Polonia Elettor di Sassonia*, e nella *Lettera a Giovanni Mariette*, scritta da Potsdam, il 13 febbraio 1751, nella quale lasciò l'elenco e le riflessioni sui quadri acquistati soprattutto a Venezia, durante il soggiorno lagunare del 1743-1745. Nacquero in questo momento di riflessione veneziana sulle arti visive quei tentativi di sistemazione del proprio gusto personale – e la conseguente consapevolezza della necessità di collaborazione tra pittore, architetto e letterato – che portarono alla redazione delle *Lettere sopra la Pittura* e delle *Lettere sopra l'Architettura*, spunti epistolari che troveranno forma compiuta nei rispettivi *Saggi* editi nel 1756 e nel 1762.³¹ Durante i soggiorni a Berlino e a Dresda innumerevoli furono i suoi corrispondenti, esponenti di quel *milieu* europeo, spesso di matrice massonica, coltivato e cresciuto nelle idee dell'Illuminismo. Tra i più prestigiosi Voltaire, che ne elogiava all'inizio le riflessioni newtoniane, e non ultimo il filosofo Gianmaria Ortes al quale saranno indirizzate dal critico veneziano in 35 epistole da Potsdam, Dresda e Berlino, rilevanti e originali riflessioni sulla pittura dei Sei-Settecento in Europa e i suoi protagonisti. Come già nella lettera a Mariette, dove il gusto algarottiano in fatto di artisti 'moderni' appare ben definito, – Tiepolo giganteggia tra gli altri – anche un'altra epistola, all'amico pittore Prospero Pesci, del 28 settembre 1759, è significativa ed esplicativa di quella complessa consapevolezza anche dell'architettura che animava, tra l'altro, il serrato dibattito palladiano tra Algarotti e Temanza. Vi si espone quello che si può definire il 'manifesto del capriccio', un genere pittorico molto caro al critico veneziano, che univa, in perfetta sintesi, pittura e architettura. Si tratta di una pittura che non potrebbe esistere senza l'apporto fondamentale e fondante dell'architettura. Questo l'*incipit*:

Altre volte abbiamo ragionato insieme di un nuovo genere, quasi direi di pittura, il qual consiste a pigliar un sito dal vero, e ornarlo poi con belli edifizii, o tolti di qua e di là, ovvero ideali. In tal modo si viene a riunire la natura e l'arte, e si può fare un raro innesto [...] Il primo quadro che io feci lavorare in tal gusto, fu una veduta del nostro ponte di Rialto dalla banda che guarda infra tramontana e levante [...].

Si tratta del *Capriccio con edifici palladiani*, già in collezione Algarotti, ora alla Galleria Nazionale di Parma, una delle varie versioni dello stesso soggetto eseguite da Canaletto.³² Le *Lettere sopra la Pittura* e *Le Lettere sopra l'Architettura*, che comparvero nella prima edizione completa delle *Opere* – presso Marco Coltellini, a Livorno, nel 1764-1765, in 8 volumi, – e i due trattati *Sopra l'Architettura* (1756) e *Sopra la Pittura* (1762) dimostrano come se da un lato al funzionalismo lodoliano non vi fu da parte del poligrafo veneziano, legato ancora alle delicatezze del *Rocaille*, una completa e sentita adesione, d'altro canto l'originalità del gusto personale nel campo della pittura e la predisposizione o propensione pedagogica e didattica per individuare i requisiti necessari per l'educazione del buon pittore, fece rientrare Algarotti nell'ambito dei critici più raffinati, se non innovativi, nel campo delle arti figurative e delle discipline architettoniche. *Della utilità di un amico con cui consigliarsi* è il titolo di un paragrafo del *Saggio sopra la Pittura* di Algarotti. Il pittore, vi si legge – e vi è, all'evidenza, un compiacimento autobiografico – ha bisogno:

dell'amicizia di un uomo discreto e dotto che egli possa consultare al bisogno [...] Il pittore, se è savio, consulterà l'amico suo sopra lo schizzo che ne avrà fatto, prima di por mano in su la tela, o piuttosto sopra li vari schizzi e cartoni che ne dovrebbe fare per non dover poi tormentare la pittura.

31. MAZZA BOCCAZZI, *Francesco Algarotti*, cit., 2001, p. 11.

32. F. ALGAROTTI, *Lettera al Signor Prospero Pesci*, in *Opere*, Venezia, Palese, 1792, vol. VIII, pp. 89-100; G. A. SELVA, *Catalogo dei Quadri, dei Disegni e dei Libri che trattano l'arte del disegno del fu conte Algarotti in Venezia*, Venezia, s.d. [ma 1776], p. IV; L. PUPPI, *Francesco Algarotti*, in A. BETTAGNO (a cura di), *Canaletto. Disegni. Dipinti. Incisioni*, Vicenza, 1982, pp. 73-75.

E qui il riferimento è all'amico Tiepolo intento, nel 1743, agli affreschi di Villa Cordellina a Montecchio. Egli fu il teorico riconosciuto e lodato di quel particolare clima di fervore classicistico che si affermò a Venezia intorno agli anni quaranta del sec. XVIII.³³ Critico d'arte tra i più acuti del secolo dei lumi, e non privo di autoironia, era capace di accettare anche le critiche altrui al suo operato. Così, da Dresda, il 2 febbraio 1747, scriveva al filosofo Giannaria Ortes a proposito del suo saggio letterario *Il Congresso di Citera* (1745) che gli aveva inviato per un giudizio: «Se la Critica è buona bisogna pur far di correggersi, se strampalata si ride, ed ecco un piacere che si da al mondo di più [...]» e ancora da Berlino, dalla corte prussiana, il 28 gennaio 1748: «La critica di un amico fedele e di acuto giudizio e la docilità degli autori sono i due mezzi per rendere i libri buoni».³⁴ Nel *Saggio sopra l'architettura* egli riprendeva dunque le teorie funzionalistiche di padre Lodoli senza tuttavia dividerle pienamente. Il frate, convinto assertore del primato degli architetti moderni sugli antichi, perché nessuno degli antichi e dei loro seguaci era arrivato a concepire le strutture architettoniche esclusivamente in rapporto alla destinazione degli edifici, negava con veemenza la validità dello stile barocco asserendo che: «dove non c'è verità non c'è bellezza» e ancora: «Debbonsi unir e fabbrica e ragione e sia funzioni la rappresentazione» – come attestava Memmo – frase che si ritrova nell'incisione, tratta dal ritratto eseguito da Alessandro Longhi, ora alle Gallerie dell'Accademia di Venezia e già in Palazzo Mocenigo a S. Samuele, che fu residenza di Lucietta Memmo Mocenigo, figlia di Andrea. L'educazione classicistica di Algarotti e il suo accomodante eclettismo non gli permisero di aderire pienamente a una teoria così radicale. Se egli poteva comprendere la contestazione lodoliana dell'architettura barocca e dei suoi precedenti michelangioleschi, può apparire lecito allora capovolgere, come avrebbe fatto Algarotti, una frase significativa di J. S. Ackerman: «Michelangelo architetto del sole, Palladio architetto delle brume» poiché Michelangelo è anche l'architetto delle brume e delle inquietudini della visione manieristica, così come la produzione palladiana riflette e si immerge nella luce di una ritrovata e rinnovata classicità. D'altro canto il critico veneziano non poteva rifiutare la lezione dei grandi teorici del Rinascimento, di Vitruvio interpretato da Palladio, di Scamozzi, Serlio, Vignola. Per il moderato Algarotti il principio della funzione non poteva sostituire completamente quello della *mimesis*, e in opposizione alla *tabula rasa* vagheggiata da Lodoli pensava, adeguandosi alla teoria vitruviana, che nel momento in cui si era adottata la pietra come materiale da costruzione, con questa si dovesse tuttavia imitare la primitiva struttura degli edifici lignei, le strutture in legname dei primi templi greci. Tutti i dettagli decorativi degli ordini dovevano mostrare così la discendenza dai travetti, tavolette, gocciolatoi delle capanne lignee originali, della famosa 'capanna' delle origini, l'archetipo per l'architettura, la «casa di Adamo in paradiso», come ben l'ha definita Joseph Rykwert. Il fine utilitario dell'architettura e il concepimento delle strutture architettoniche in funzione della destinazione degli edifici, predicato dal frate-architetto, secondo Algarotti non escludeva la coesistenza con le esigenze dell'ornato. Questo compromesso finì per portarlo a varie contraddizioni. Lodoli si risentì con Algarotti per l'esposizione infedele della sua dottrina – il *Saggio* fu pubblicato nel 1756, e Lodoli, che morì nel 1761, fece in tempo a leggerlo – ciò che non avvenne per l'opera di Memmo che tuttavia riportò, nella loro formulazione più autentica, le teorie architettoniche del frate. La matrice classicistica della cultura Algarottiana appare altresì chiara nell'opera *Sopra la Pittura*, del 1762 – l'ultima in ordine cronologico – trattato pedagogico per la formazione del buon pittore. Rispetto alle teorie ereditate dai trattatisti rinascimentali, Algarotti non andava

33. F. Algarotti, in G. DA POZZO (a cura di), *Saggi*, Bari, 1963, pp. 121-123; IDEM, *Saggio sopra la Pittura*, in E. BONORA (a cura di), *Illuministi italiani*, II, *Opere di Francesco Algarotti*, Saverio Bettinelli, Milano-Napoli, 1969, pp. 406-409; G. PAVANELLO, *La scultura*, in R. PALLUCCHINI (a cura di), *Storia di Venezia*, Temi. *L'Arte*, II, 1995, pp. 443-484.

34. MAZZA BOCCAZZI, *Francesco Algarotti*, cit., 2001, lettera n. 6, p. 49; lettera n. 15, p. 56.

molto oltre. Se i modelli dell'Antichità classica racchiudevano in sé ogni perfezione, a questi si potevano però accostare i migliori rappresentanti dei tempi più recenti. Il primato della pittura iniziava con Raffaello e i suoi seguaci, aveva i suoi continuatori nei Carracci e nella scuola bolognese del Seicento, in Gaspar Dughet Poussin, cognato del più famoso Nicolas, e Claude Lorrain – «Gaspar fresco e Claudio vaporoso, come lo sono certi orizzonti al calar del sole», come scriveva a Ortes nel 1747 – primato che proseguiva con il classicismo francese. Tra i moderni – e lo attestano le sue scelte per la Regia Galleria di Dresda, voluta da Augusto III di Sassonia, re di Polonia – primeggia Giambattista Tiepolo. Ritornando per un momento al *Saggio sopra l'architettura*, al testo algarottiano rimandano le *Observations sur l'architecture* (Parigi-l'Aja, 1765) del gesuita Marc Antoine Laugier, che fu presente anche a Venezia. *Observations* che il veneziano non poté conoscere perché morì prima della loro pubblicazione (Pisa, 1764). Nella biblioteca di Algarotti figurava tuttavia, catalogato come anonimo, il primo testo di Laugier di trattatistica architettonica *Essai sur l'architecture* (Parigi, 1753-1755). Così era stato inventariato da Giannantonio Selva nel *Catalogo dei quadri, dei disegni e dei libri che trattano dell'arte del disegno, della galleria del fu Conte Algarotti in Venezia*, senza nome né luogo ma redatto dall'architetto nel 1776.

Il percorso lodoliano di Andrea Memmo si diversificava polemicamente da quello del conoscitore veneziano. Si è detto dell'importanza delle testimonianze scritte di Algarotti e di Memmo i quali furono gli unici, tra gli allievi, a riportare, più o meno correttamente, il pensiero del frate, le cui carte e appunti e disegni, consegnati dai frati agli Inquisitori di Stato dopo la sua morte, andarono distrutti. Per la vicenda di questa perdita irreparabile per la storia della trattatistica architettonica settecentesca, lasciamo la parola a Memmo, che in una lettera a Giulio Perini da Roma, il 15 maggio 1784, così scriveva:

Fu ben fatale per la fama di quel gran genio che tutto s'andasse a perdere quel che di lui v'era (e vi prometto che non era poco) sotto i Piombi, che per averne udito parlare conoscete quali sieno in Venezia. Come? Eccovi la storietta. Per educar più praticamente la patrizia gioventù – i Querini, i Memmo i Gradenigo, i Foscarini – che frequentava le sue camere, erasi procurati molti esemplari di relazioni di veneti ambasciatori, di dispacci, di scritture, di decreti. Ciò sapendo, un padre di un suo discepolo, che alla morte del frate trovavasi per sorte Inquisitore di Stato, [...] persuase i colleghi a mandar a prendere li manoscritti del Lodoli, intendendo di quelli onde essendone sopra materie recentissime non istassero forse esposti in una pubblica libreria de' frati [...].³⁵

Le edizioni memmiane del pensiero di Lodoli furono due. Nel 1786, a Roma, per i tipi dell'editore Pagliarini, uscì alle stampe il primo volume in carta azzurra e con il volto del frate inciso da Pietro Vitali secondo il ritratto che ne fece Alessandro Longhi. Era la prima edizione degli *Elementi d'architettura lodoliana ossia l'arte del fabbricare con solidità scientifica ed eleganza non capricciosa* [...] ai quali sarebbero stati poi aggiunti gli *Apologhi* (Bassano, Remondini, 1787). Tale evento editoriale ebbe grande eco negli ambienti colti dell'Illuminismo veneto. Architetti-trattatisti e 'dilettanti d'architettura' si scambiarono l'edizione romana del testo e quella bassanese degli *Apologhi* e le commentarono. Giordano e Francesco Riccati, Giovanni Rizzetti e Francesco Maria Preti della scuola illuminista riccatiana di Castelfranco Veneto; Enea Arnaldi, Ottone Calderari, Ottavio Bertotti Scamozzi a Vicenza; Alessandro Pompei, vicino al 'sapere positivo' di Scipione Maffei e Girolamo Dal Pozzo a Verona nonché i più noti rappresentanti dell'architettura postpalladiana nel Veneto, furono coinvolti nel dibattito e arricchirono le loro biblioteche con questi testi. Questo libro si può definire *Elementi I* secondo una distinzione proposta da Gianfranco Torcellan (1963), per distinguerlo dalla seconda pubblicazione: l'edizione

³⁵ MEMMO, *Elementi*, cit., II, I, pp. 118-120, citato in TORCELLAN, *Una figura*, cit., p. 184; MAZZA BOCCAZZI, *Algarotti*, cit., p. 115.

corretta ed accresciuta dall'autore, *Elementi* II, stampata postuma a Zara, per i tipi dei fratelli Battara, nel 1833-1834. L'edizione di Zara, in tre volumi dei quali furono stampati solo i primi due, fu voluta dalla figlia di Memmo Lucia o Lucietta, moglie di Alvise Mocenigo, l'inventore e realizzatore dell'utopia urbanistico-agrafia di Alvisopoli. Quest'ultimo testo era articolato polemicamente contro Algarotti ed era il risultato, vista l'edizione ormai tarda rispetto ai tempi che l'avevano ispirato, della rielaborazione del materiale e dei manoscritti memmiani precedenti. Gli strali funzionalistici di Lodoli, riportati da Memmo, colpiscono tutto e tutti. La *tabula rasa* prevedeva la sistematica confutazione delle teorie circa la necessità dell'imitazione degli antichi, e la negazione del principio, caro a tutti i teorici dell'architettura, che la «capanna rustica», la *petite cabane rustique* di Marc Antoine Laugier, fosse il primo modello per l'architettura, affinandosi a poco a poco dal legno alla pietra. Per Manlio Brusatin gli *Elementi*, I e II di Memmo sono la *pars destruens* del suo discorso sull'architettura, che trova invece una *pars construens*, un'impegno nell'architettura pratica, nella progettazione e costruzione della prima piazza 'funzionalista' lodoliana d'Italia: il Prato della Valle di Padova. Una vis polemica che si ritrova in un apologo postumo – e con questo mi piace concludere perché si configura, a mio parere, come un piccolo, raffinato gioiello di critica architettonica – dal titolo *La luna d'agosto*.³⁶ Questo lo spunto: nel 1787 Andrea Memmo, rientrato a Venezia da Roma, dov'era stato ambasciatore della Serenissima presso il pontefice Pio VI tra il 1783 e il 1786, prendeva ufficialmente possesso della prestigiosa carica di Procuratore di S. Marco. In tale occasione l'amico e letterato patavino Melchior Cesarotti gli dedicava un apologo dal titolo *La luna d'agosto*. Una favoletta morale, briosa e bizzarra, che in poche pagine tratteggiava, e nel contempo profilava, la situazione del dibattito architettonico a Venezia e nel territorio in quel momento e della *querelle* in chiave funzionalistica-antifunzionalistica allora ancora attuale tra 'lodoliani' da una parte e detrattori del frate dall'altra, tra «filosofi e bei Geni», tra i quali si potevano annoverare Conti, Algarotti, Memmo e Melchior Cesarotti, e la parte più conservatrice e retriva del patriziato veneziano – gli uomini-scimmia del romanzo di Zacaria Seriman, *I viaggi di Enrico Wanton* (1749, 1764)³⁷ – disputa che ebbe come conseguenza, come si è detto, la perdita dei manoscritti lodoliani. Ma veniamo alla *Luna d'agosto*, che a questi temi allude. L'*Apologo arcadico*, composto da Cesarotti, fu stampato nel 1787 a Bassano dai Remondini, ma con falso luogo e data, con il titolo fantasioso e ironico: *La Luna d'agosto. Apologo postumo del Lodoli, pubblicato nell'ingresso alla dignità di Procurator di San Marco di S. E. Andrea Memmo colle annotazioni dello stampatore*, Dagli Elisi, presso Enrico Stefano tipografo di corte, (che era Cesarotti stesso) l'anno dell'era di Proserpina 9999 m.v. (*more veneto*). Dalla dedica iniziale *Il Lodoli al Memmo. Salute, Costanza e Tranquillità*, emerge un Lodoli, architetto scomodo anche negli Elisi, al quale viene tuttavia commissionato un curioso edificio. Scriveva dunque Lodoli a Memmo dall'Aldilà:

Sappi dunque che quando io discesi quaggiù tutti mi guardarono con meraviglia, [...] i Filosofi dell'antichità mi si attrupparono intorno, mostrarono consolazione che in capo a tanti secoli, fosse giunto colà uno della loro schiatta [...]. Le mie idee architettoniche trovarono anche qui più detrattori che partegiani [...]. Pure riuscì al mio amico Claudiano di ottenermi il titolo d' Architetto Regio [...] mi fu commesso il disegno di un ampio edificio, che vuoi innalzare per albergare tutti i filosofi [...] perché questa è una razza querelosa, clamorosa, che trova su tutto a ridere, e che colle sue risse disturba la quiete dei morti, e perciò sarà bene di tenerla separata dagli altri. Tutte le Sette e le scuole

36. Apologhi, immaginati e sol estemporaneamente a voce esposti agli amici suoi dal fu Carlo de' Conti Lodoli Min. Osservante di San Francesco, facilmente utili all'onesta gioventù, ed ora per la prima volta pubblicati nell'occasione del solenne ingresso che fa alla Procuratoria di San Marco l'Eccellentissimo Signor Andrea Memmo, cavaliere della stola d'oro, Bassano, Remondini, 1787. A questi Apologhi si aggiunge l'omaggio, tutto patavino, di Melchior Cesarotti *La luna d'Agosto*. Cfr. TORCELLAN, *Una figura*, cit., pp. 196-210: 200, n. 3 e 201, n. 3; M. BRUSATIN, *Venezia nel Settecento: Stato, architettura, territorio*, Torino, 1980, pp. 105; 132, n. 6 e 133, n. 7.

37. Z. SERIMAN, *I viaggi di Enrico Wanton*, a cura di G. Pizzamiglio, Milano, 1977, p. 13.

antiche e moderne, avranno qui celle, portici, ginnasij e checchè altro loro abbisogni, senza ometter lo Spedale per tutti i casi possibili. I soli Epicurei non ci avranno albergo sendochè stanno aspettando che gli atomi [...] abbiano ad accozzarsi da sé, e formar loro una casa senza architetto.³⁸

Si viene configurando così negli Elisi una moderna *architecture parlante* realizzata da Lodoli, alla maniera di Claude Nicolas Ledoux o Etienne Boullée, con una ‘casa dei filosofi’ autosufficiente, struttura dotata perfino di un ospedale interno. Quanto al titolo scelto da Cesarotti con un insolito capovolgimento delle priorità – non è quella del sole la luce della ragione bensì quella la luna – in questo, come in altri apologhi lodoliani, emergono temi prevalenti e contrapposti: l’arroganza del potere e la tranquilla attitudine della ragione, la prepotenza dei governanti di una Repubblica ormai allo stremo delle forze, qui simboleggiata dalla violenta luce del sole sin troppo abbagliante, e la ragionevolezza dei filosofi, adoranti la quieta luce della luna che è al massimo del suo fulgore nel mese di agosto, quando sorge rossa sull’orizzonte. Una contrapposizione dunque tra il principio di autorità che viene imposto come verità da una parte, e l’importanza di giungere alla conoscenza per uscire dall’antica ignoranza dall’altra, un percorso con ostacoli ma alla fine catartico per gli uomini, che debbono essere illuminati dalla luce del sapere (la rasserenante luce della luna) e non abbagliati e accecati dall’arroganza del potere (l’imperiosa luce del sole). Con questa favoletta morale, con questo originale apologo i cui spunti rimandano al dibattito funzionalista del tempo, alla progettazione e creazione, da parte di Memmo, del patavino e lodoliano Prato della Valle, e dunque alle contrapposizioni tra istanze conservatrici e istanze illuministe, tra la maniera degli ‘antichi’ e quella dei ‘moderni’, possiamo concludere il nostro discorso.

³⁸ *La luna d’agosto, Apologo postumo del Lodoli, pubblicato nell’ingresso alla dignità di Procurator di San Marco di S. E. Andrea Memmo colle annotazioni dello stampatore Remondini, Bassano, 1787, pp. 7-9, citato in B. MAZZA BOCCAZZI, «La luna d’agosto». Appunti e spunti di trattatistica architettonica da Lodoli a Laugier, «Quaderni Veneti», 33, 2001, pp. 118-119.*

VITTORIO TIGRINO

«PRESCINDENDO DAL DIRITTO ...
CON AMICHEVOLE SODDISFAZIONE»

IL CONTENZIOSO STORICO-GIURIDICO SUL LAGO DI GARDA
TRA REPUBBLICA DI VENEZIA E IMPERO NEL XVIII SEC.*

IL 13 settembre 1786 Goethe, in viaggio in barca da Torbole verso la sponda meridionale del lago di Garda, è costretto dal mutare delle condizioni del vento ad un imprevisto scalo presso Malcesine. La mattina dopo, di buon'ora, si reca presso il castello del luogo, incantato come molti Tedeschi dalla bellezza del paesaggio, e si dedica ad alcuni schizzi di quella che reputa una rovina pittoresca, e che è invece l'edificio che segna il confine tra Repubblica di Venezia e l'Impero. Non può neppure immaginare che di lì a poco i suoi disegni verranno strappati, e lui sarà accusato di spionaggio per conto dell'Imperatore Giuseppe II: «un sovrano poco pacifico», secondo le parole dell'attuario del podestà locale, «che senza dubbio macchinava qualche altro brutto tiro contro la Repubblica di Venezia».¹

Goethe fu vittima, probabilmente del tutto inconsapevole, delle tensioni che ormai da decenni opponevano veneti ed imperiali per questioni confinarie e commerciali. In questo saggio analizzerò in particolare il contenzioso per la supremazia sulla parte settentrionale delle acque del lago di Garda. Rispetto alle altre definizioni confinarie con gli imperiali, questo ha esiti particolari e porta alla produzione di molte allegazioni storico-giuridiche, di cui alcune a stampa, tra gli anni cinquanta e gli anni sessanta del Settecento.

Ho analizzato le pratiche che stanno dietro alla compilazione di queste opere per rendere l'idea di come venga costruito e formalizzato un contenzioso storiografico, nella convinzione che una analisi *densa* di questioni di questo genere dia risultati complementari a quelli mirati semplicemente all'analisi testuale. Le opere e i carteggi preparatori forniscono elementi preziosi rispetto alla ricezione delle discussioni sulle dottrine del diritto delle genti, o sullo statuto della ricostruzione storiografica nel Settecento. Si discute sulle categorie giuridiche, sulla loro applicazione, sullo statuto di prova dei documenti e delle fonti in generale, come sulla autenticità di esse. Insieme, spesso la controversia comporta considerazioni sul rapporto tra azioni e diritto, ovvero tra i *fatti* e la loro implicazione giuridica. Ciò che propongo è quindi di mettere in luce lo stretto legame tra la gestione di un conflitto giurisdizionale, le strategie di legittimazione che vengono utilizzate per affrontarlo, e la pratica della storiografia.

I temi sviluppati avrebbero potuto essere molti altri, ma in questa sede vi farò solo un brevissimo riferimento. Il problema del commercio, ad es., e insieme quello dei privilegi locali: privilegi che complicano a dismisura la questione, facendone un problema

* ABBREVIAZIONI:

ASV = Archivio di Stato di Venezia
ASVR = Archivio di Stato di Verona
BCVR = Biblioteca Civica di Verona
BCV = Biblioteca Correr di Venezia

1. Ho utilizzato la traduzione di E. Castellani: cfr. J. W. GOETHE, *Viaggio in Italia*, Milano, 1983. È interessante notare anche il modo in cui sostiene di essersi giustificato il divertito Goethe: «Ben lungi – esclamai – dall'essere soggetto all'Imperatore, posso vantarmi al pari di voi d'essere cittadino di una repubblica ... Io sono nativo, infatti, di Francoforte sul Meno».

politico e sociale e legando fittamente le questioni di confine alle rivendicazioni anche violente di prerogative e esenzioni, che sono problemi comuni alle due parti. Liti come queste diventano osservatori strategici per misurare come l'iniziativa locale si incontri e condizioni la ridefinizione di categorie politiche ed economiche. Infine, nelle reazioni e nei toni della questione, riecheggiano considerazioni sullo stato dei due governi in causa: la Repubblica di Venezia e i suoi problemi di prestigio;² l'Impero e la sua politica 'interventista' negli affari della Penisola.³

Ho ricostruito gran parte della causa attraverso la documentazione conservata nell'Archivio di Stato di Venezia⁴ e nella Biblioteca del Museo Correr, dove oltre alle opere a stampa è conservata parecchia documentazione 'ufficiale', in particolare nei fondi familiari dei Morosini e dei Tron (famiglie alle quali appartennero i due commissari veneziani che si occuparono successivamente della questione in quegli anni).⁵ Inoltre presso la Biblioteca Civica di Verona è conservato un fondo che rimanda alle pratiche di compilazione delle memorie a stampa.⁶ Ho rinunciato invece per il momento a un sondaggio sulla documentazione imperiale (Trento, Vienna, ma anche Innsbruck e Milano); da ciò ne deriva una visione unilaterale, cui ho cercato di supplire complicando la lettura della vicenda con l'utilizzo di materiale di archivio relativo alle discussioni interne alle magistrature venete.

La questione del Garda è trattata dalla storiografia successiva piuttosto sbrigativamente, e solo in alcuni contributi sulla confinazione veneta di metà Settecento, che mettono comunque in luce i motivi di interesse della questione.⁷ Alcuni cenni sono anche in opere collettive sul lago di Garda e su Verona e il suo territorio, in particolare per

2. In generale sulla Repubblica di Venezia nel Settecento vedi G. SCARABELLO, *Il Settecento*, in G. COZZI, M. KNAPTON, G. SCARABELLO, *La Repubblica di Venezia nell'Età Moderna*, Torino, 1992; P. PRETO, *Introduzione*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, VIII, a cura di J. MARTIN, D. ROMANO, *L'ultima fase della Serenissima*, a cura di P. Del Negro, P. Preto, Roma, 1998, pp. 1-80; J. MARTIN, D. ROMANO, *Reconsidering Venice*, in *Venice Reconsidered*, a cura di J. Martin, D. Romano, Baltimore-London, 2000, pp. 1-35. Sono ovviamente indicazioni parziali, con le quali risalire ad una bibliografia che è vastissima. Interessante per ricostruire il dibattito storiografico novecentesco, spesso acceso, sull'ultimo secolo di storia della Repubblica, il recentissimo *Tra Venezia e l'Europa. Gli itinerari di uno storico del Novecento: Marino Berengo*, a cura di G. del Torre, Padova, 2003 (in particolare i contributi del curatore e di G. Ricuperati).

3. Studi ed iniziative recenti hanno contribuito a riportare l'attenzione sulle strutture dell'Impero in Italia nell'Età Moderna: segnalò, ad es., i convegni *L'impero e l'Italia nella prima età moderna*, Istituto Italo Germanico di Trento, 19-21 giugno 2003, e *I feudi imperiali in Italia tra XVI e XVIII secolo*, Albenga-Finalborgo-Loano, 27-29 maggio 2004. Cfr. anche *Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, a cura di C. Mozzarelli, G. Olmi, Bologna, 1985.

4. La documentazione più importante è in ASV: Provveditore Soprintendente alla Camera dei Confini, ma ho reperito altro materiale attraverso le schede per soggetto dei consultori *in iure*, e nei fondi dei V Savi alla Mercanzia. Esistono anche alcune carte geografiche dei confini riguardanti il lago, ma riguardano in particolare quelli terrestri, presso Malcesine. Ufficialmente non fu infatti prevista da parte del governo veneziano la stesura di una mappa dei confini lacustri, poiché la questione rimase sospesa fino alla fine della Repubblica (discorso diverso invece per i memorialisti imperiali: cfr. *infra*).

5. La documentazione è sparsa in molto dei fondi della bcv: di questo materiale, che comprende una massa rilevante di materiale degli aristocratici veneti impiegati in missioni o compiti di governo sul territorio, non esiste ad oggi una guida precisa che ricostruisca provenienza e consistenza, se non le schede di catalogo (alcune per la verità molto dettagliate). Le opere a stampa filoimperiali, altrimenti di difficile reperibilità, sono conservate anche nella Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia.

6. Si tratta del fondo Ballerini, in bcvr, in cui un fascicolo riguarda proprio l'impegno dei due eruditi veronesi Pietro e Gerolamo Ballerini sulla questione, insieme a lettere ed altro materiale non ordinato. Presso l'Archivio di Stato di Verona non ho rintracciato documentazione direttamente inerente la questione: l'Archivio del capitano del lago di Garda – magistratura *veronese* – risulta infatti in gran parte disperso, e forse anche in questo caso solo risalendo agli archivi personali e di famiglia dei magistrati si possono ottenere integrazioni. Cfr. G. SANCASSANI, *Fonti documentarie veronesi circa il Capitano del lago di Garda in periodo veneto (1405-1797)*, in *Il lago di Garda: storia di una comunità lacuale*, 2, Brescia, 1969: II, pp. 25-55. Cfr. anche M. TREBESCHI, *Gli archivi della riviera bresciana*; G. F. VIVIANI, *Gli archivi del Garda veronese*; F. FANIZZA, M. AVI, *Gli archivi di Riva e Arco*, tutti in SIMONI (a cura di), *Atlante del Garda*, 3, Brescia, 1991-1992: II, risp. pp. 195-206, 207-209, 210-212; DELL'AGNIA, *Il Capitano del Lago*, tesi di Laurea, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a.a. 1949, relatore prof. Saba (consultabile presso il Dipartimento di Storia del Diritto dell'Università di Torino).

7. E. DE TONI, *Antica pertinenza del Benaco a Verona*, «Nuovo Archivio Veneto», n.s., XLII, pp. 221-231; V. ADAMI, *I magistrati ai confini della Repubblica di Venezia*, Grottaferrata, 1915. Esistono alcuni casi studio su questioni analoghe, di confini «terrestri», che incrociano la storia territoriale con la storiografia della rivendicazione: J. PIZZEGHELLO, *Montagne contese: il confine veneto-trentino-tirolo sull'altopiano dei sette comuni tra XVI e XVII secolo*, relatore G. Benzoni, Università degli Studi di Venezia, a.a. 1996-1997; M. BELLABARBA, *Giurisdizione e comunità: Folgaria contro Lastebasse (un caso di conflitto confinario fra Impero asburgico e Repubblica di Venezia, XVII-XVIII sec.)*, «Acta Histriae», VII, 1999, pp. 233-255.

quanto la questione è legata a temi quali commercio e contrabbando.⁸ Più in generale, il caso Garda sembra suggerire osservazioni in linea con l'idea di una difficoltà degli ufficiali della Repubblica veneziana nel rivendicare, lungo tutto il Settecento, un ruolo preminente ad una realtà politica in declino nel consesso europeo.⁹ È possibile dunque legare le strategie di legittimazione interne a queste opere al dibattito politico coevo, mentre per lungo tempo l'attenzione della storia della storiografia e dell'erudizione è andata piuttosto alla storiografia 'pubblica', e al suo declino, o alla storiografia nelle città del dominio, in cui non mi pare vengano messe in luce con evidenza questioni di conflitto storico-giurisdizionale, se non nel senso di conflitti tra Chiesa e Stato.¹⁰

REPUBBLICA DI VENEZIA E IMPERO:

I « CONGRESSI » PER I CONFINI (1752-1756) E LA QUESTIONE DEL GARDA

Tra 1752 e 1756 Repubblica di Venezia e Impero sono impegnati in una serie di « congressi » sui confini, in cui si tenta di risolvere le tante controversie tra comunità del territorio¹¹. Questi sono parte di una operazione più generale condotta dalle magistrature imperiali, che comporta analoghi negoziati con lo stato sabauda, quello pontificio, e col ducato di Modena.

Quello con la Repubblica di Venezia, la cui sede ufficiale è a Rovereto, viene chiuso nell'estate del 1756. L'accordo raggiunto viene sancito con la pubblicazione di alcuni trattati a stampa, che non impediscono però ulteriori sviluppi, e successive contestazioni.¹² È evidente che le soluzioni imposte dalle visite effettuate dai commissari delle

8. L. VECCHIATO, F. VECCHIATO, *Storia di Verona*, 2, Verona, 1994; cfr. inoltre P. PRETO, *Il contrabbando sul lago di Garda*, e G. F. VIVIANI, *La Gardesana dall'Acqua nella documentazione a stampa*, entrambi in *Un lago, una civiltà: il Garda*, a cura di G. BORRELLI, 2, Verona, 1983; II, risp. pp. 375-402 e pp. 549-604. Sulla regione del Garda il contributo più recente è U. SAURO, C. SIMONI, E. TURRI, G. M. VARANINI, *Il lago di Garda*, Verona, 2001. Vedi inoltre G. BORRELLI, *Città e campagne in età preindustriale. XVII-XVIII secolo*, Verona, 1986; cit., *Un lago, una civiltà: il Garda*, a cura di Borrelli, cit. (in part. i saggi di A. CASTAGNETTI, *Le comunità della regione gardense*, e A. TAGLIAFERRI, *Organizzazione politica e amministrativa delle comunità lacuali*, II, pp. 161-188); C. G. MOR, *Giurisdizioni minori sul lago di Garda in sponda veronese*, in *Il lago di Garda: storia di una comunità lacuale*, 2, Brescia, 1969; II, pp. 11-18. Sul commercio, in particolare sul contrabbando, e sulle attività manifatturiere vedi: L. MOCARELLI, *Cure del lino e fucine da chiodi. Attività manifatturiere e mercanti-imprenditori nella Riviera bresciana*, in SIMONI (a cura di), *Atlante del Garda*, cit.: III, pp. 33-51; R. BERTONI, *Il mercato di Desenzano*, ivi: III, pp. 25-32; E. ROSSINI, G. ZALIN, *Uomini, grani e contrabbandi sul Garda tra '400 e '600*, Verona, 1985; G. ZALIN, *Approvvigionamento e commercio dei cereali nella regione gardesana durante l'età moderna*, in *Il lago di Garda: storia di una comunità lacuale*, cit., II, pp. 117-145.

9. Cfr., ad es., G. TABACCO, *Andrea Tron e la crisi dell'aristocrazia senatoria a Venezia*, Udine, 1980 (1° ed. 1957).

10. Cfr. G. P. ROMAGNANI, "Sotto la bandiera dell'istoria". *Eruditi e uomini di lettere nell'Italia del Settecento: Maffei, Muratori, Tartarotti*, Verona, 1999, in part. il saggio su Girolamo Tartarotti, in cui vengono affrontati temi analoghi di polemiche storico-giurisdizionali; il contributo è utile anche per un quadro sulle controversie politiche nel Trentino di metà Settecento, sulle quali vedi anche MOZZARELLI, OLMI (a cura di), *Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, cit., e *Storia del Trentino*, vol. IV, *L'età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Olmi, Bologna, 2003. L'analisi delle opere di Vettor Sandi, pubblico storiografo della Repubblica nella metà del Settecento, mostra quanto anche la storiografia «civile» riservasse una attenzione costante a problemi di giurisdizione: cfr. F. DALLA COLLETTA, *I Principi di Storia Civile di Vettor Sandi. Diritto, istituzioni e storia nella Venezia di metà Settecento*, Venezia, 1995. In generale sulla storiografia veneta settecentesca vedi G. BENZONI, *La cultura*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, VIII, *L'ultima fase della Serenissima*, a cura di P. Del Negro, P. Preto, Roma, 1998, pp. 861-962; IDEM, *Pensiero storico e storiografia civile*, in *Storia della cultura veneta*, a cura di G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi, 5, II, *Il Settecento*, Vicenza, 1986, pp. 71-95; IDEM, *Cronisti e storici del Sei e Settecento*, in *Storia di Vicenza*, III, 1, 1989, pp. 381-411; A. NIERO, *L'erudizione storico-ecclesiastica*, in *Storia della cultura veneta*, a cura di Arnaldi, Pastore Stocchi, cit., 5, II, pp. 97-121; K. POMIAN, *Antiquari e collezionisti*, ivi, 4, I, *Il Seicento*, Vicenza, 1985, pp. 493-547. L'attenzione alla storiografia veneziana ha dato anche esiti singolari, marcatamente influenzati dal successo dei *postcolonial studies*: cfr. A. STOURAITI, *La guerra di Morea (1684-1699). Forma e ideologia di una narrazione*, «Studi Veneziani», n.s., XLI, 2001, pp. 259-280.

11. Cfr. I. CACCIAVILLANI, *La confinazione veneziana con gli imperiali*, Padova, 1991, che però non ha presente la discussione sul lago di Garda. Già nel 1752 vi era stato un trattato, firmato ad Ostiglia, riguardo le pendenze sui confini tra il veronese ed il mantovano. In generale sulla magistratura veneta ai confini vedi ADAMI, *I magistrati ai confini della Repubblica di Venezia*, cit. Per i rapporti tra Venezia e la corte di Vienna, non solo sulle questioni confinarie, vedi anche TABACCO, *Andrea Tron e la crisi dell'aristocrazia senatoria a Venezia*, cit.

12. Vedi, ad es., il caso dei confini tra il Tirolo e l'alto veronese (tra cui quelli sulle sponde del lago tra Malcesine, Nago e Torbole): ASV: Provveditore Soprintendente alla Camera dei Confini, 35, che contiene copia di relazione per la prima eseguita della linea territoriale di confine col Tirolo dal s. Baron Ceschi Commisario Austriaco, e dal s. Co: Lodovico Giusti Proveditor a Confini per il Veneto Veronese. I commissari che presiedono alle visite di confine collaborano con quelli delegati dai due governi a

due parti – per garantire il ‘quieto vivere’ delle rispettive popolazioni – non soddisfanno le rivendicazioni locali.¹³ I negoziati, e la loro ufficializzazione, hanno infatti la pretesa di stabilire dall’alto regole di comportamenti che trovano invece solo a livello locale i modi per una loro possibile contrattazione. I commissari stigmatizzano la ritrosia delle popolazioni locali, «o poco instrutte nelle reciproche ragion de confini, o condotte dallo spirito di contradizione, o da altri proprij fini», popolazioni cui si pretende di imporre il «perpetuo silenzio». Per ottenerlo ci si premura affinché «l’instromento di divisione dei termini [sia] promosso a pubblica notizia, et indi riposto nell’Archivio del Comune».¹⁴

La questione del Garda è però ancora più particolare, perché tra le molte è l’unica per la quale non si giunge ad una formale soluzione.¹⁵ Inizialmente discussa nel febbraio del 1753, rimane a lungo sospesa, poiché il commissario imperiale Paride Wolkenstein dichiara alla sua controparte, Francesco Morosini, che il governo non gli ha conferito licenza di chiuderla nei termini pretesi dalla Repubblica. La rivendicazione veneziana è d’altronde tutt’altro che diplomatica: per antichissimo diritto, fondato sulla pretesa superiorità della città di Verona sul Garda, Venezia si arroga il diritto di giurisdizione e di controllo su tutto lo specchio d’acqua, comprese quindi anche le coste prospicienti i territori imperiali – del vescovo di Trento e della contea del Tirolo.¹⁶

Francesco Morosini II, commissario ai confini con il Tirolo e la Lombardia, parla nelle sue lettere della evidente difficoltà di inserire questa tra le altre cause, che sono invece più specificamente confinarie, e che riguardano territori contesi tra comunità soggette. Dopo un anno comincia ad essere palese l’impossibilità di giungere ad un accordo formale.¹⁷ Al di là della rivendicazione ideale, peraltro contestata, la realtà è quella di un controllo della parte settentrionale del lago ormai perduto da tempo, che rischia, se non adeguatamente contrastato, nei fatti come nelle rivendicazioni legali, di tramutarsi in possesso. «Dopo essersi tanto solennemente agitata [la questione], l’abusivo possesso degli Austrj-Trentini in ora goduto», commenta un preoccupato Morosini, «potrebbe esser egli interpretato nelle altre trattazioni qual tacito assenso».

Non a caso, già nel settembre del 1754, il Morosini esterna le sue preoccupazioni al Senato. Esempi passati e recenti di scarsa attenzione ad atti di giurisdizione nei pressi delle rive trentine potrebbero diventare, se impugnati dagli avversari, assai imbarazzanti. Non si pesca da tempo in acque trentine, si sospendono in quella zona gli inseguimenti con le barche armate del capitano del lago, e le stesse barche armate venete entrerebbero a Riva, nella zona trentina, con le bandiere ammainate e disarmate.¹⁸ Pur ignorando «quale sia l’origine del presente metodo, e da quanto tempo introdotto senza altera-

discutere a Rovereto la vertenza: il veneto Francesco Morosini, e per la parte imperiale il conte di Wolkenstein, assistito dal segretario G. de Sperges.

13. La questione dei rapporti tra Venezia è il suo Dominio ha una bibliografia sterminata. Tra questa vedi, anche per i ricchi riferimenti bibliografici, G. Cozzi, *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Governanti e governati nel dominio di qua dal Mincio nei secoli xv-xviii*, in *Storia della cultura veneta*, a cura di Arnaldi, Pastore Stocchi, cit., 4, II, pp. 495-539; *Venezia e la terraferma attraverso le relazioni dei Rettori*, a cura di A. Tagliaferri, Milano, 1981. Più specifico C. POVOLO, *Particolarismo istituzionale e pluralismo giuridico nella Repubblica di Venezia: il Friuli e l’Istria nel ‘6-’700*, «Acta Histriae», III, 1994, pp. 21-36. Cfr. anche P. DEL NEGRO, *Proposte illuminate e conservazione nel dibattito sulla teoria e la prassi dello stato*, in *Storia della cultura veneta*, a cura di Arnaldi, Pastore Stocchi, cit., 5, II, pp. 123-145.

14. Fuori dall’ambito veneto, uno studio ormai classico sul tema dei confini, e sull’importanza delle dinamiche locali nella ridefinizione di conflitti simili è E. GRENDI, *La pratica dei confini. Mioglia contro Sassello, 1715-1745*, «Quaderni Storici», 63, 1986, pp. 811-845. Cfr. anche *La frontiera da Stato a nazione. Il caso Piemonte*, a cura di C. Ossola, C. Raffestin, M. Ricciardi, Roma, 1987 (ivi compreso il contributo di P. Preto con riferimento al territorio gardesano).

15. Molta documentazione in asv: Provveditore Soprintendente alla Camera dei Confini, 34.

16. All’inizio delle discussioni, nell’aprile 1754, l’ingegner Lavezzari è incaricato di fare una mappa del Lago, di cui però non si discute poi nei convegni successivi (cfr. ASV: Provveditore Soprintendente alla Camera dei Confini, 34).

17. In bcv: P.D., mss. Morosini-Grimani, 291, vi è la corrispondenza originale del Morosini con il governo e con il Procuratore Soprintendente alla Camera dei Confini, Zuanne Emo (che fornisce anche scritture per controbattere le argomentazioni imperiali), insieme con lettere dell’ambasciatore veneziano a Vienna, Pietro Correr.

18. I contrabbandieri trentini addirittura sono catturati in acqua da barche imperiali (che compiono così un atto di giurisdizione incontrovertibile), mentre quelli veneti si rifugiano nella parte settentrionale del lago per sfuggire all’arresto.

zione», il Morosini nota preoccupato che «una tale tolleranza introdotta, è divenuta una specie di Legge» (al punto che teme che gli austriaci possano promuovere anch'essi, come infatti faranno, l'uso di una barca armata, novità che permetterebbe di scortare barche commerciali e schivare i dazi veneti).

Le parole dell'ufficiale veneziano ci introducono ad uno dei punti della questione: le strategie di legittimazione della giurisdizione. L'ufficiale, impegnato su questo come su altri fronti a rivendicare tramite produzione di documenti, processi ed altre fonti storiche i diritti della Repubblica sui territori contesi, ha chiaro quanto una pratica incontrastata sia decisiva per manifestare, ed eventualmente reclamare in seguito, prerogative giurisdizionali. Le pratiche, come vedremo, vengono discusse insieme alle fonti storiche (con una importanza sempre maggiore dello scavo documentario sui secoli più remoti). Entrambe sono interpretate con costante riferimento alle dottrine giuridiche, attraverso le quali si attribuisce valore probatorio alle attestazioni fattuali. In sostanza ciò che si afferma a più riprese è che il fatto produce diritto: su questo spesso si dilungheranno gli estensori dei pareri delle due parti.

I protagonisti della controversia ribadiscono spesso questo intreccio tra azioni, attestazioni e diritti. Dovendo riassumere il caso, ormai nel 1755, il commissario veneziano sottolinea come le allegazioni scambiate con il commissario imperiale abbiano sortito un effetto insoddisfacente. Semplicemente, la corte viennese ha ridotto le pretese in termini geografici (lungo un confine acquatico che va da Ponale a Riva a Torbole per due miglia e mezzo, in luogo delle tre su cui era cominciata la discussione), ma non recede dall'idea di giurisdizione sul lago. In poche frasi, vengono sintetizzati i due punti su cui fonda il proprio diritto la parte avversaria, accompagnandole ad osservazioni sulle urgenze del momento, che corrispondono perfettamente a mio vedere alle tre «modalità» di legittimazione condivise da entrambe le parti. Le *ragioni del diritto*, per cui le acque sono dipendenza di chi ha giurisdizione sulle rive. Le *ragioni storiche*, centrate sui diplomi di concessione, per cui il ritorno di Riva sotto il vescovo di Trento, e quindi sotto l'Impero, nel 1509, avverrebbe con tutte le dipendenze e i diritti sul lago. Le *ragioni della pratica*, della 'costruzione della consuetudine' si potrebbe dire, per cui si invita il governo a favorire una strategia interventista contro i supposti abusi delle barche imperiali nella zona settentrionale del lago: «cessar dovrebbero quegli atti giurisdizionali, che esercitano abusivamente gli Austriaci non potendo sussistere il da loro vantato possesso, quell'or mancante si trovi di azione».¹⁹

La stessa attenzione al fatto che crea precedente – e quindi prova – la riserva il Morosini rispetto ai colloqui in cui si trova coinvolto. Chiudere senza un nulla di fatto, lasciando irrisolta la situazione, e senza un impegno ad aggiornarsi, gli pare che possa contribuire a diventare un segno di non opposizione veneta alle pretese imperiali. Insiste quindi col Wolkenstein perché ci si impegni formalmente a proseguire i colloqui, anche per lettera, quasi a voler certificare che la Repubblica non accetta lo stato delle cose.

Nel frattempo un nuovo commissario delegato alla causa, Beltrame Cristiani,²⁰ avvicenda il Wolchenstein. Morosini ne pare felice, perché il Cristiani (che ben conosce, essendo stato la sua controparte in quegli anni su analoghi convegni per la Lombardia)

19. Il commissario veneto suggerisce una strategia adottata in una occasione simile, ad inizio secolo, quando, per contrastare una concessione illegittima di navigazione concessa dal vescovo di Trento, si promosse un blocco totale della navigazione avversaria sul lago (o almeno su tutta la parte meridionale).

20. Sul Cristiani, alto funzionario imperiale nella metà del Settecento, vi sono alcune opere, anche recenti, legate ai suoi impegni nelle riforme amministrative del mantovano. Per un orientamento generale cfr. la voce a cura di S. Zaninelli in *Dizionario Biografico degli Italiani*, xxxi, Roma, 1985, che però non menziona il suo impegno nella causa del Garda. Esiste una tesi sulla sua corrispondenza col ministro torinese Bogino, con cui fu impegnato per le vertenze di confine tra Impero e Savoia (la tesi è di L. Veglia, relatore F. Venturi, Università degli Studi di Torino; le lettere sono in Archivio di Stato di Torino, fondo Balbo, e risalgono proprio agli anni 1750-1758). Il Venturi fa brevi riferimenti a quelle lettere nel suo *Settecento riformatore*, I, *Da Muratori a Beccaria*, Torino, 1969.

ha un potere decisionale maggiore. Ma anche quando i colloqui riprendono nel 1756, le posizioni restano ferme. Il Cristiani sembra ancora più risoluto del predecessore a non recedere, tanto che l'ufficiale veneziano prende in considerazione l'ipotesi di una possibile resa di fronte alle pretese della corte imperiale. Quest'ultima sembra assolutamente sicura di veder riconosciute almeno di fatto le sue risoluzioni, al punto che il Morosini si chiede «se convenga adottarsi in questo caso quella massima che si suole alle volte praticare, di cedere per oggetto di prudenza, ciò che può in via di giustizia competere».

I MEMORIALI A STAMPA: LE ALLEGAZIONI IMPERIALI E LE RISPOSTE VENETE

L'impegno del Cristiani sconvolge letteralmente i piani del rappresentante veneto. In pochi mesi il commissario imperiale si fa tradurre una gran mole di documenti dal tedesco, che utilizza per la composizione di due scritture lunghe ed articolate, presentate manoscritte nel giugno del 1756 ad un Morosini stupefatto, e decisamente contrariato. A metterlo in imbarazzo è soprattutto la scelta del Cristiani di discutere la materia «in grado ben più elevato, e dissimile da quello tenuto nel congresso di Roveredo, ... sublimando l'argomento a segno di trattarlo con gran copia d'erudizioni, dietro a principj Istorici, Legali, Politici, di Giurisprudenza, e di Jus Pubblico». Ma in particolare preoccupa il commissario veneto la ferma intenzione della controparte di promuovere una stampa delle scritture, con la motivazione che «cavarne» copie manoscritte per proporle in lettura ai convegni esporrebbe a troppi errori dei copisti: una spiegazione che non convince il Morosini, per nulla tranquillizzato neppure dalla promessa del Cristiani di non voler diffondere pubblicamente le stampe. Già nel luglio il commissario veneziano nota infatti che «insorta, dalla voce corsa, universale curiosità, ciò non'ostante di nascosto si diffondono», tanto che l'opera – ben fondata, ammette egli stesso – sarebbe «già ormai molto decantata».²¹

All'inizio di agosto il convegno viene chiuso, non prima però che il Morosini ottenga un documento ufficiale firmato dalle parti in cui si dichiara che la Repubblica si riserva una risposta – per impedire in futuro che si possa impugnare come prova il momentaneo silenzio 'pubblicistico'. Tacere sarebbe concedere all'avversario l'ultima parola sulla questione, ed in prospettiva significherebbe convenire sulle sue asserzioni: da ciò la ferma convinzione di approntare una immediata risposta.²²

Ciò che è evidente è che l'operazione di stampare e rendere pubbliche le proprie ragioni è un passo ulteriore, e forte, nella questione, e così viene letto dallo stesso Morosini. Pubblicare allegazioni in difesa fa il paio con l'inviare il capitano a fare rassegna sul lago con i falconetti puntati e la bandiera spiegata.

Dopo la chiusura del convegno dell'estate del 1756 lo stesso Morosini fa il punto della situazione in due memoriali che invia al governo. In uno, oltre a ricostruire la sua occupazione nelle varie pendenze per il Tirolo e la Lombardia, tra le quali il Garda pare l'unica irrisolta, avanza critiche neppure troppo velate al sistema di governo della Repubblica.²³ Da parte austriaca, afferma, ci sarebbe più ordine nelle magistrature, ed i

21. Le opere non sono in effetti di facile reperibilità, ma ne sono conservate alcune copie in fondi antichi di biblioteche venete. Spesso sono difficilmente individuabili perché conservate insieme a materiale documentario, oppure schedate insieme ad altro materiale miscelaneo in ragione della mole ridotta e della forma di allegazione giudiziaria.

22. In BCv: P.D., mss. Morosini, 519 e 539, vi sono documenti utilizzati dal Morosini nella vertenza (tra cui estratti dagli Statuti di Verona, riferimenti alla sentenza del 1517, brevi note per rispondere alle obiezioni basate sul diritto delle genti), insieme con alcune risposte del capitano del lago, Ruffino Campagna, alle informazioni richieste dal commissario, a partire dal 1753. Altre carte riguardano invece il successivo impegno, sempre del Morosini, per le vertenze ai confini nel bergamasco. In particolare il n. 539 conserva la dichiarazione datata 26 luglio 1756 di sospensione della causa, con cui Venezia si riserva di rispondere alle due scritture imperiali («latina e toscana»), controfirmata da Luigi Giusto segretario di S. M. Imperiale regia e Girolamo Agazzi, segretario veneto.

23. Cfr. BCv: mss. Donà delle Rose, 187: contiene una ricca raccolta di documenti, con la corrispondenza tra il Cristiani ed

rappresentanti sarebbero più preparati. Anche i lunghi ed inutili percorsi della burocrazia sono sottoposti a dure critiche: esemplifica quello relativo alle sue occupazioni, che costringe il procuratore ai confini locale a rivolgersi alle cariche prefettizie, che a loro volta passano la pratica al Senato, che la gira al Soprintendente alla Camera ai Confini, che la esamina e la sottopone ad un *iter* inverso prima che la risposta giunga alla magistratura locale che l'ha richiesta. La proposta è che si renda possibile una comunicazione diretta col Soprintendente a Venezia, magari ristabilendone due – per Lombardia e Tirolo, e per Istria e Friuli – dotandoli di cancelliere e di archivi autonomi.²⁴

Il commissario veneto avverte poi di aver fatto approntare due risposte – una la invia già a Venezia – per controbattere le due stampe della controparte. Di quelle avversarie indica gli autori: la prima, in latino con allegati numerosi documenti, è di un legale mantovano (l'avvocato Tamburini). La seconda è opera dello stesso Cristiani, e sarebbe «già ormai molto decantata». Alla prima ha fatto rispondere con una scrittura dal provveditore ai confini Luigi Miniscalchi, garantendosi la collaborazione del capitano del lago, Ruffino Campagna. Ma senza attendere che questa fosse consegnata, il Cristiani produsse la sua, per rispondere alla quale si mosse lo stesso Morosini, con la collaborazione di «due celebri, e dotti religiosi veronesi denominati Balarini [i fratelli Pietro e Gerolamo Ballerini], che furono in altre pubbliche occorrenze adoprati». Anche a questo riguardo, osserva che il governo deve farsi più solerte promotore di queste collaborazioni, garantendo «larga ricompensa», come il Cristiani ha fatto con i suoi collaboratori.²⁵ La raccomandazione è che si garantisca la stampa: soprattutto della seconda scrittura, «per la copia delle erudizioni nella Storia Jurisprudenza, e Jus Pubblico», e perché non resti «nell'oblivione sepolto questo negozio».

Gli argomenti su cui maggiormente puntare le ragioni veneziane sarebbero essenzialmente due, commenta in una sua lettera il commissario. Da una parte sfruttare l'opinione di molti giuristi che fiumi e laghi non ricadano necessariamente nella «dottrina dei mari», e che non siano dunque pertinenza di chi controlla le coste su cui insistono. Dall'altra puntare sul fatto che il ritorno del possesso di Riva al vescovo di Trento nel 1509 avviene senza l'esplicita indicazione che la città avesse diritti di giurisdizione sul lago, d'altronde incompatibili con una tradizione documentaria (o meglio una tradizione interpretativa di una certa catena documentaria) per cui Verona aveva e conservò una giurisdizione assoluta sul lago. In realtà, le opere sono più articolate, e soprattutto si raffinano l'analisi storica e quella giuridica nel corso del dibattito. Questo è il risultato di un serrato confronto tra le parti, che ha come conseguenza l'arricchimento delle fonti documentarie, una più acuta critica del loro contenuto, e una attenta interpretazione di quello secondo le dottrine del diritto delle genti.

Prima di essere rese pubbliche, le opere filoveneziane passano all'esame, tra gli altri, del consultore *in iure* della Repubblica Trifone Vrachier. La sua relazione ha molti motivi di interesse.²⁶ Le opere sono apertamente lodate per la loro forma (riguardo la

il Morosini, e tra questi ed il governo veneziano, tra 1752 e 1756. In quel periodo il Morosini, di ritorno dalla sua ambasciata in Francia, fu impegnato in congressi per questioni di confine riguardanti il basso Veronese, l'Asolano, i fiumi Tartaro e Oglio (per le quali si recò negli archivi bresciani), il Bresciano, il Cremasco, il Milanese, il Cremonese, il Lodigiano, la ghiera d'Adda ed il bergamasco. Tra il 1753 (anno in cui fu ufficialmente investito) e il 1755, tenne cinque congressi con i commissari imperiali: tre a Rovereto, uno a Vaprio e uno a Mantova.

24. Una proposta che troverà ascolto come vedremo anni dopo, con Andrea Tron, procuratore ai confini e solerte riordinatore dell'archivio della magistratura

25. In bcvr: carte Ballerini, b. 826, una lettera del 22 marzo 1757 di Luigi Miniscalchi a Girolamo Ballerini, che lo avverte che il Morosini lo ha informato che presto saranno rilasciati i 120 zecchini per lui e il fratello Pietro (con tutta probabilità il pagamento per la collaborazione). Sui Ballerini vedi la voce curata da O. CAPITANI, *Ballerini, Pietro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, v, Roma, 1963, pp. 575-587 (con notizie anche sul fratello).

26. Cfr. bcv: P.D., C. 699: *Scrittura del conte Trifon Vrachier Consultore intorno due libri pubblicati per la controversia del Lago di Garda*, 6 cc. datate 28 luglio 1757. Nonostante l'indicazione del titolo della scrittura, la corrispondenza successiva sembra indicare che a quella data non fosse ancora avvenuta la pubblicazione a stampa delle opere veneziane, sulla quale

scrittura del Miniscalchi il consultore sostiene che «il lettore, scortato dalle più ricche nozioni de' tempi medj e barbarici passeggia a piè franco tra le tenebre dell'antichità senza inciamparvi. Coi presidj di Storia, e di Cronologia accoppiansi ancor i Filologici quei singolarmente di Sacra Critica, e di germana Giurisprudenza», e per l'assenza di qualsivoglia affermazione che possa mettere in imbarazzo il governo («in qualunque punto di vista guardar si voglia il libro o Legale storico, o prudenziale oppur di Polizia, ei si rivelerà con industria disposto ... nulla v'ha, che urtar possa nei pubblici rispetti»). A fronte di ciò, il consultore tenta di smascherare i limiti delle scritture avversarie: «di vasta e peregrina erudizione fa nobil composta e pompa di scientifica abbondante suppellettile», commenta a proposito del Cristiani, «la qual ei dispiega ad illustrazion piuttosto di filologia, e di esotiche, ma tuttavia pregevoli anticaglie, che a conferma e documento comprovativo di sua intenzione». Ma, nonostante tutto, il Vrachier non esclude la possibilità di ulteriori repliche: «ciò non ostante noi non ci direm malevadori, che impossibil siano la replica dal canto dei Trentini». Ciò non impedisce però che sia favorevole il suo parere sull'eventuale pubblicazione, motivo per il quale in fondo è consultato: anzi, egli lo corrobora con il ricorso ad una indiscutibile autorità, quella sarpiana (il «maestro Paolo»): rispondere sempre, «o de facto o de jure», perché «quanto più differisce, tanto più cresce il pregiudizio». Le parole con cui continua la memoria uniscono considerazioni di teoria giuridica e interessanti riflessioni sul peso dell'opinione pubblica: «Giudice in oggi sulla lite, che si promuove non può da noi declinarsi il mondo per la promulgazione che dei libelli suoi petitorj ne ha fatta il Ministro Cesareo colle stampe. Questa è una disfida la qual ci vuole, e c'invita quasi in campo di battaglia a comparirvi senza indugio per indennità delle convenienze pubbliche armati dell'istessa maniera. Il differirlo molto più il fuggirnelo e scansarlo s'imputerebbe se non a rinunzia certamente a diffidenza, o fiacchezza di nostro dritto... non è poscia lodato da alcuno nel bollor delle controversie disarmarsi per dimandarla [la pace] da poi che ridotti ci vedessimo a condizione peggiore... Esuberano queste [prove] a sostegno pubblico, né noi esiteressimo (imprese nei torchi, come stanno nel Codice Ius.) diffonderle a disinganno, e notizia degli uomini per impulso d'utilità non meno, che di decoro. Nulla più sfregia secondo il detto sentimento di Tertulliano, né più offusca i chiarori del vero che apporgli velami, e costringerlo a giacere occulto». Dai legisti, conclude, «il silente o taciturno si ritiene confesso, ed il confesso si raffigura per condannato».²⁷

Il parere del consultore viene ascoltato. Nel 1759, dopo ben tre anni vengono pubblicate anche le allegazioni veneziane, che per forma e temi ricalcano quelle avversarie. Come espressamente consigliato dal Vrachier, vengono subito inviate a Vienna e Milano.²⁸

Benacus (col sottotitolo *seu de Benaci portione ad sittus Tridentino-Austriacum pertinente. Sine notis info*) è la prima opera filo-imperiale, pubblicata in latino senza luogo né data (come le successive), sessanta pagine equamente divise tra i 25 capitoli del testo e i documenti.²⁹

si chiedeva proprio un parere al consultore. Sul Vrachier, e in generale sulla magistrature dei consultori, cfr. A. BARZAZI, *I consultori «in iure»*, in *Storia della cultura veneta*, a cura di Arnaldi, Pastore Stocchi, cit., 5, II, pp. 179-199.

27. Il Vrachier chiude la sua promozione della stampa con particolari tecnici: «converrà circoscrivere l'edizione in un discreto numero d'esemplari in nitidezza di carta in eleganza di caratteri, e sopra tutto in aspurgo d'ogni errore, facile ad introdursi per l'imperizia, o per l'esitanza degli impressori». Raccomandazioni che, vista l'ordinaria qualità delle stampe venete, non furono prese propriamente alla lettera.

28. Già nel luglio 1757 il cancelliere imperiale Kaunitz dalla corte di Vienna si informa su quando saranno inviate le risposte venete. Il mese successivo si richiede all'ambasciatore veneziano di informare il ministro che queste sarebbero già pronte, ma solo nel marzo di due anni dopo arriva la stampa. Se ne prevede l'invio di 25 copie per Milano e per Vienna – via Trieste – in maniera che i ministri imperiali possano distribuirne alcune. Nel giugno del 1759 le scritture giungono finalmente a Vienna (cfr. ASV: Provveditore Soprintendente alla Camera dei Confini, 34).

29. Riporto qui di seguito l'indice dell'opera (*Index Capitum ex quibus deducitur Benaci portionem pertinere ad Littus Tridentino – Austriacum*): «i. Apparatus eorum, quae dicenda sunt; ii. Benaci Descriptio, & influentium Fluviorum; iii. Ripae Delineatio, & aliorum locorum circa Lacum numeratio; iv. De Plinii, aliorumque Scriptorum auctoritate, & intelligentia; v. De Statu Italiae Gallicae; vi. De Statu Italiae Romanae, & Augustae; vii. De Statu Italiae Constantinianae; viii. De Statu Italiae Medii Aevi sub Longobardis; ix. Sub Francis, & Germanicis Imperatoribus, & Italico Regno; x. De Investitura Conradi 1027;

I riferimenti partono addirittura dall'età classica, fino ad arrivare al commento delle sentenze processuali e delle «pratiche» sul lago fino ai tempi più recenti. Quasi metà dell'allegazione è dedicata al periodo precedente l'XI sec., cosa che non manca di stupire la controparte. Insieme alle testimonianze classiche ed ai primi documenti medievali, vengono prodotte le testimonianze dei geografi – comunque con una predilezione per una cronologia molto antica. Quindi vengono commentati i testi del diritto delle genti rispetto alla navigazione e ai diritti su mari, laghi e fiumi, che saranno sviluppati molto più a fondo nell'altra memoria, quella del Cristiani.

La risposta veneziana è in una stampa di 116 pagine, *Osservazioni sopra la scrittura austriaca che è intitolata Benacus, prodotta al congresso di Mantova per le vertenze del Lago di Garda nell'anno MDCCLVI*, datata 25 luglio 1756,³⁰ anche questa divisa in testo e documenti allegati.³¹ L'Autore si trova costretto a fare riferimento in particolare alle disquisizioni avversarie che miravano a derivare le proprie ragioni da un antichissimo possesso sul lago, pur rivendicandone – almeno formalmente – l'inutilità («la quistione in oggi vertente

xi. Acta, quae Imperium in Laco Supero Tridentino denotant; Fidelitas Ripensium 1155, & de portus jure; xii. Infeudatio Trajectus 1192; xiii. Infeudatio Decimae Piscium 1275, & Arcensium Comitum renovata 1339; xiv. Status veronensium sub Capitaneis, & Rectoribus circa Lacum; xv. De Gardae Comitatu; xvi. Ripa oppignoratur anno 1349 Scaligeris; xvii. Sub Scaligeris quid actum; xviii. Sub Veneto Dominio quid actum; xix. De Bello Rethico; xx. Quibus Argumentis, & Juribus dirimenda videatur Quaestio; xxi. Quae favent Tridentino acta; xxii. Ab Inductione; xxiii. De Ptolomei, & Ortelii auctoritate; xxiv. De Libero Navigiorum usu; xxv. Conclusio pacis 1516». Ai capitoli seguono la citazione di una iscrizione di età romana, e quella di un passo dell'Eneide, quindi un *Summarium documentorum*: «I. Donatio Tridentini Comitatus anno 1027; II. Fidelitas Ripensium, & de Portus jure anno 1155; III. Infeudatio Trajectus ad Ponale, & Turbulas anno 1192; IV. Infeudatio Decimae Piscium anno 1275; V. Renovatio Infeudationis Piscationum in Lacu Turbularum facta Comitibus Archi anno 1339; VI. Privilegium quo Gardae Castrum cum toto Comitatu, & Districtu per Imperatorem Fridericum Episcopo Tridentinae Ecclesiae Alberto anno 1167 conceditur; VII. Breve Recordationis circa Infeudationem Gardae cum Appendiciis ejus anno 1168; VIII. Confirmatio Donationis Castris novi in Vicinia Gar de Monasterio Sanctae Juliae Brixiae per Fridericum Imperatorem anno 1185; IX. Acta sub Dominio veneto anno 1503; X. Acta sub Tridentino Domini anno 1509. [et] 1563; XI. ab anno 1629 Res judicata; XII. ab anno 1672 Res judicata; XIII. ab anno 1633 Rei ad fines utrinque traducti [12 atti, l'ultimo del 1752: le copie autentiche sono estratte da documenti conservati nell'Archivio Segreto del castello del Buon Consiglio di Trento]; XIV. Pacta inter Communia veronae, Mantuae, & Brixiae anno 1279».

30. In ASV: Provveditore Soprintendente alla Camera dei Confini, 35, vi è una versione manoscritta, con alcune piccole differenze rispetto a quella a stampa (anch'essa contenuta nel fascicolo archivistico). Le copie che ho consultato non contengono una mappa che è invece segnalata da alcuni cataloghi di libri antiquari. In BCV: Codice Cicogna 3383, un manoscritto di 32 cc. (60 pagine numerate), intitolato *Osservazione sopra la deduzione mantovana intitolata Benacus, prodotta al congresso di Mantova per la vertenza del lago di Garda*: è probabilmente la versione manoscritta, cui furono apportate correzioni in vista della stampa (molte delle correzioni al testo sono infatti recepite nella versione edita).

31. Questi sono i 22 documenti allegati: «I. placitum Henrici ducis Bavariorum, et marchiae Veronensis, quo ripa adjudicata fuit Ocberto Veronae Episcopo, anno 993, mens novembri; II. sententia Ubertini a carceribus potestatis Veronae de controversia inter Turrisendum dominum Gardae et commune Lazisii, 17 novembris 1179; III/1. contractus venditionis Arcis Gardae et ejus pertinentiarum Veronensibus factae a procuratore Henrici VI imperatoris, die 12 junii 1193; III/2. Henrici VI imperatoris diploma, quo ea venditio, soluta a Veronensibus pecunia, perfecta declaratur die 15 augusti 1193; III/3. Actus investiturae et c. ejusdem Henrici VI imperatoris mense augusti, an. 1193; IV. Ripa oppignerata Mastino II de la Scala, 29 novembris 1349; V. diploma Caroli IV imperatoris Mastino II de la Scala circa jus in totum lacum Gardae, 16 februarii 1351; VI. Joannes de Pesena a ducissima mediolani, Veronae domina, eligitur capitaneus lacus Gardae, 26 augusti 1403; VII. exemptiones a ducissa Mediolani Veronae domina concessae Joanni de Pesena capitaneo lacus Gardae, 3 septembris 1403; VIII. inventiones, inquisitiones, citationes, sententiae, et condemnationes factae, receptae, et datae tempore regiminis nobilis, et egregii viri D. Joannis de Pesena capitanei totius navigii lacus Gardae, et custodis dicti lacus sub vicecomitibus incipiendo, a die 30 novembris 1403; VIII. deliberatio domini Veneti, diei 5 novembris 1406, circa quasdam petitiones magnifici domini Mantuae; X. litterae ducales, anni 1409, 24 aprilis, de domino Mantuae; XI. electio Thebaldi de Meledo capitanei lacus Gardae, anno 1425 1 martii; XII. litterae ducales, anni 1429, 4 novembris, pro jure datiariorum Veronensium in lacu Gardae contra Brixianos; XIII. informatio Thebaldi de Meledo, anno 1430; XIV. litterae ducales, anni 1434, 1 martii, pro jure in lacum Gardae; XV. aliae litterae ducales, anni 1455, 11 septembris, de eadem re; XVI/1. Ex actis consiliorum magnificae civitatis Veronae, 16 novembris 1458; XVI/2. Ex actis consiliorum magnificae civitatis Veronae, 22 augusti 1460; XVII/1. Litterae ducales, anni 1487, 11 februarii, de jurisdictione in lacum Gardae; XVII/2. Aliae litterae ducales, anni 1492, 23 maii, de eadem re; XVIII. electio Nigrelli de Pesena in capitaneum lacus Gardae sub Maximiliano imperatore, die 9 junii, anni 1509; XIX. electio Guidi de Campo Fregoso in capitaneum lacus, 13 novembris 1515; XX/1. Libertà de' veronesi di pescare per tutto il lago di Garda, 1581, 15 marzo; XX/2. 1581, 16 aprile [Leonello Brognolo, capitano di Peneda, a nome dell'arciduca, ammette che i pescatori di Torre possano pescare a Torbole]; XXI. 1590, 3 novembre [i banditi devono stare alla larga dal lago, che è tutto veronese]; XXII/1. 1668, 4 aprile [richiesta al podestà di Riva di liberare il capitano del lago e i suoi uomini ingiustamente ritenuti]; XXII/2. 1668, 6 giugno [condanna per l'introduzione di grano a Riva]; XXII/3. 1668, 17 giugno [richiesta di rilascio di uomini, soldi e di annullamento del bando fatto dal podestà di Riva]; XXII/4. 1668, 7 agosto [richiesta che l'annullamento del bando sia esplicito]; XXII/5. Adi, 14 agosto 1668, in Malsesine [attestazione del ritorno in Malsesine degli uomini imprigionati a Riva]».

non consiste nel ricercare da più remoti tempi la condizione dell'Italia, di Verona, di Riva, e del Benaco ... non serve la oscura indagine dello stato antico d'Italia, sapendosi già, che col cangiamento de' tempi, cangiati pure si sono i Dominj. Servono bensì i Titoli, ed il Possesso»). La questione è quindi subito spostata su un arco cronologico molto ampio, addirittura dai tempi romani e lungo tutto l'alto Medioevo, dove – è ovvio – le fonti in discussione (essenzialmente letterarie) sono ben diverse da quelle esaminate comunemente in liti di questo genere. Tra le altre, ad es., anche una lapide romana (fonte di «luminosi originali contesti») pubblicata dal Maffei. Insieme a queste, sono discussi i diplomi più antichi, tentando di verificarne o contestarne la validità ai fini di una interpretazione mirata che provi la legittimità di una giurisdizione piuttosto che dell'altra.

La seconda scrittura imperiale, quella di Beltrame Cristiani, che preoccupa più della precedente gli ufficiali veneti (ne esistono, da quello che ho ricostruito, due edizioni a stampa), è la *Deduzione sopra i confini del lago di Garda a termini della Ration delle Genti*, in 28 pagine divise in 97 paragrafi, con un solo documento allegato (d'altronde si fa dichiaratamente riferimento all'opera precedente, per i documenti e per i termini della questione).³² L'Autore commenta una mappa (che non è conservata nelle copie da me consultate), con i confini tracciati sul lago che riconoscono la giurisdizione imperiale, mostrando come anche la allegazione di carte topografiche sia una delle strategie di prova. Soprattutto ribadisce il principio giuridico sostenuto dalla corte di Vienna, ovvero che il controllo delle acque sia «a proporzione del suo confine di terra, e la faccia del luogo seconda la massima su tale assunto adottata dalla ragion delle Genti, dalle leggi Romane, dalle costumanze de' Popoli colti, e per fino da' Selvaggi dell'India». «Tutti», aggiunge, «o sieno Pubblicisti, o sieno Civilisti, si accordano in massima nell'insegnare la regola, che tanto i Fiumi, quanto i Laghi (prescindendo da un patto pubblico) sono accessione de' continenti, che gli sostengono, e vanno divisi a proporzione de' Fronti». Le citazioni sono quelle delle massime autorità del diritto delle genti – Grozio e Pufendorf essenzialmente – e dei loro commentatori, ovviamente largamente citati nei passi consoni alle argomentazioni imperiali.

La cronologia proposta sulla base dei diplomi e della documentazione è opposta, in un certo senso complementare a quella veneta: il vescovo di Trento, e attraverso di esso l'Impero, possono vantare giurisdizione su Riva, compresi i diritti sulle acque prospicienti, a partire almeno dal 1027 fino alla metà del xv sec., e comunque tali diritti sono riconfermati e riacquistati dal 1509 in avanti. Per quel che riguarda i secoli precedenti, suggerisce l'Autore, non ha senso «appigliarsi a sì remote anticaglie», né tanto meno a testimonianze letterarie eterogenee («Geografi non sono Giudici competenti nel Foro delle Genti, e che quando lo fossero, nulla dicono di ciò, che supponesi, e sono discordi fra loro»), o male interpretate (i passi di Plinio, inutili a fondare diritto se interpretati «nel vero genio della lingua latina, e nel senso del Dritto pubblico»). Se poi vi sono testimonianze di possesso certo, esse sono rigettate come illegittime: «resta ferma in favor nostro la regola, [che] divengono nulli, e turbativi, o sia (giusta la frase de' Pubblicisti) desultorj gli atti fuor di possesso sul Lago, e prevale la legittimità dei nostri conformi alla regola». Interesse del Cristiani è ribadire la costante e inestinguibile superiorità imperiale, addirittura prima quella Romana, poi traslata in quella del Sacro Romano Impero. Le relative autonomie, nel corso dei secoli, non impedirono

32. Esistono almeno due differenti edizioni a stampa della memoria del Cristiani (i caratteri tipografici delle copie conservate in Biblioteca Marciana a Venezia e in bcv sono infatti differenti). In bcv: P.D., gr. 1918 (l'etichetta indica come provenienza «acq. Morosini») è conservata una copia a stampa della *Deduzione sopra i confini del lago di Garda a termini della ragion delle genti*; ivi: P.D., mss. Morosini 539, vi è una copia manoscritta dell'opera: forse sono le copie consegnate allo stesso Morosini. Altra copia manoscritta in bcvr: ms. 1664 [Storia 168.7, busta 52a/10]: una indicazione sull'intestazione recita, a fugare ogni dubbio, «opera del Cristiani, uscì a stampa anonima».

secondo l'Autore questa perpetuazione: né sotto Roma (quando nacque «una specie di dominio particolare, utile, e secondario, riservato sempre non solamente l'Impero, che costituisce la parte principale, e potenziale del territorio morale, ma ancora il dominio diretto, generale, e primario de' beni materiali alla Repubblica [ovviamente romana]»), né in tempi successivi («li feudi, parte per loro indulgenza, parte per consuetudine o usurpazione, cominciarono a divenire ereditarij, ed a riceversj, e ritenersi con dote di una distinta superiorità territoriale subalterna»).

L'operazione è dunque fondare il dominio sulla parte del lago contesa in tempi in cui Venezia non poteva vantare addirittura neppure una indipendenza formale, e offrire una ricostruzione della storia generale dei secoli altomedievali favorevole all'Impero, sottolineando lo scarso peso delle realtà cittadine e il difficile rapporto con il loro territorio. Per ritornare a Verona, ad es., egli mette in risalto l'assenza di documenti che possano legittimamente rivendicare le conquiste e il controllo degli scaligeri sul territorio, o che possano da queste far discendere una giurisdizione piena e indiscutibile di Verona su tutto il lago. L'assenza di documenti, afferma il Cristiani, rende problematica una dimostrazione in tal senso, e le testimonianze lacunose e controverse possono al limite dimostrare un tentativo di possesso sempre contrastato dai trentini: «qualunque però fosse il Diritto questo fu il fatto», osserva egli.

Il Cristiani ribadisce inoltre, ed è un passo molto importante, una sorta di rivendicazione delle peculiarità locali, per cui anche nei passaggi da un sovrano ad un altro, i «Popoli» – i luoghi potremo meglio dire – conservano la loro integrità e le loro dipendenze. Quello che adotta per negare la possibilità che Riva, sotto il possesso degli scaligeri possa aver perso le sue dipendenze sul lago a favore di Verona, è un concetto forte, che teorizza l'estrema eterogeneità del territorio tipica dell'Antico Regime: «ogni Popolo, malgrado la dipendenza da un Capo solo, e comune, rimane separato dall'altro e nella sua particolare perfezione, e integrità di Leggi, e di Territorio, e il Sovrano tutti li domina *secundum diversos respectus*, giusta la frase dell'incomparabile Grozio o *secundum diversos dominandi caracteres*, giusta l'elegante spiegazione di Vander-Muelen». Altri punti ribadiscono questa idea di un territorio giurisdizionalmente frammentato e complesso, in cui è più facile per l'Impero insinuare rivendicazioni in nome di una ricostruzione di lunghissimo periodo: l'idea, ad es., che in caso di decadimento di diritti feudali essi vadano reintegrati direttamente all'Impero, oppure la tesi secondo cui tutte le coste del lago sono in realtà originariamente divise in feudi imperiali tra loro separati e con autonomie differenti, per cui ricondurre ad unità la giurisdizione che essi hanno sulle acque prospicienti sarebbe inimmaginabile.

La *Risposta alla deduzione austriaca sopra i confini del lago di Garda* è in 94 pagine, divise in un proemio, sei capi e una appendice, con un solo documento finale. L'opera è curata dal Morosini e da due religiosi, i fratelli Ballerini di Verona.³³ La forma è molto più articolata ed il linguaggio più curato rispetto alla precedente memoria veneziana. Anche se gli autori dichiarano di voler difendere essenzialmente le ragioni di diritto addotte dall'avversario (il quale «tentando altra via, con molta erudizione, e ingegno si è studiato di ridur il punto ai termini del jus pubblico»), in realtà realizzano una memoria che è anche e soprattutto storica, in cui ancora una volta analisi e contestualizzazione di documenti antichi e fonti letterarie hanno una grande importanza. Le argomentazioni giuridiche hanno due fini. Da una parte si rigettano le ragioni giuridiche avversarie: «si dimostra non poter sostenersi come generale, e adeguata regola di jus pubblico, che i laghi, e fiumi posti ai confini di due Territorj, o Principati, siano accessioni de'

33. In ASV: Provveditore Sopraintendente alla Camera dei Confini, 35, vi è una versione manoscritta, con alcune piccole differenze rispetto a quella a stampa (anch'essa contenuta nel fascicolo archivistico). In BCVR: carte Ballerini, b. 800 (11/B), è conservato un grosso fascicolo (*Scritture varie sopra i confini del lago di Garda*), che contiene molto materiale manoscritto sulla causa: lettere, bozze dell'opera, documenti e copie delle altre opere manoscritte.

continenti, che li sostengono, e vadano divisi a proporzione delli fronti. Le limitazioni della suddetta regola dallo stesso Deduttore indicate, distruggono la universalità della medesima». D'altra parte si usano – meglio, si forzano a proprio favore – alcune categorie giuridiche per colmare lacune documentarie (e dunque l'assenza di prove certe): «della limitazione ammessa secondo ogni jus non solo pubblico, ma ancor naturale, e dallo stesso Deduttore approvata, che deriva da un titolo presunto, o sia dal possesso immemorabile d'un solo de' confinanti sopra tutto un fiume, o lago. Che un tal titolo, e possesso immemorabile nel Lago di Garda è a favore de' Veronesi, e de' Principi di Verona, non per i Signori delle rive Trentine. Che trattandosi di chi nel suddetto Lago abbia possesso d'impero, altri atti possessori non si devono attendere, se non quelli d'Impero sul Lago medesimo».

Nella parte più prettamente storica, lo scopo è limitare l'arretramento cronologico proposto dall'avversario: «quanto sia mal fondata la Deduzione Austriaca, ove trattando de' tempi antichi pretende, che i veronesi non avessero nè proprio Territorio, né giurisdizione territoriale, la qual si potesse estendere sul lago di Garda: e come una tale inquisizione non sia necessaria alla questione d'oggi, mentre indubitato è il possesso degli ultimi secoli». Ciononostante è chiaro il tentativo di far chiarezza nei secoli remoti, o meglio di far discendere da quelli le proprie ragioni. Ecco dunque l'attenzione alla ricostruzione – mirata – dell'età classica, fino a far risalire a quei tempi l'autonomia e la giurisdizione di Verona sul lago di Garda. Il territorio di Verona – cito da un manoscritto preparatorio all'opera – non sarebbe mai stato occupato da Colonie Romane, ma si governò sempre con sovrana giurisdizione con «proprie sue leggi ed antichi costumi sino che arrivò a conseguire la Cittadinanza Romana». A partire da questa viene immaginata e ricostruita una antichissima genealogia dell'indipendenza di Verona e della sua supremazia sul territorio circostante, che prescinde dalle successive dedizioni, considerate spesso illegittime o frutto di imposizioni di guerra.

Gli autori si soffermano con attenzione sulla qualità delle fonti, storiche ma anche geografiche, e sul loro statuto di prova, difendendone la validità dagli attacchi avversari. I geografi moderni, ad es., che «scrivendo in tempo, in cui già erano i pubblici domini di fresco in Italia dalla Pace di Bologna fissati, avevano sotto gl'occhi, senza poterne esitare, delle Provincie i confini». «La ragione, e i Testimonj, che fan fede di fatto», si aggiunge, «e non le opinioni (alle volte capricciose) de' Giureconsulti, esser devon di scorta negli umani giudizi». Le illustrazioni dei documenti e del loro contenuto è minuziosa, con passaggi a volte arditi. Ne è un esempio il passo in cui si propone di leggere una concessione sulle acque al vescovo come infondata perché riferita tendenziosamente al Garda. Il documento, che risale al 1155, allude a una guardia concessa «per planum summi lacus», e la sua interpretazione è rigettata attraverso una minuziosa argomentazione, tirando in causa autorità storiche (il Du Fresne) e congetture originalissime: il Garda non si trova sopra a Riva, cui si fa riferimento, ma sotto, dunque non ha senso la parola «summi», né tantomeno «planum», essendo il Garda a volte impetuoso ed agitato come un mare, e non «stagnante»: la deduzione è che il documento si riferisca al laghetto di Ledro, tre miglia a nord di Riva.

COMMERCII E DAZI SUL LAGO:

LA RIPRESA DELLE DISCUSSIONI NEGLI ANNI SESSANTA

La questione del Garda sembra in un certo senso congelarsi fino alla metà del decennio seguente. Ma anche i documenti che rimandano ad un problema apparentemente estraneo a quello diplomatico internazionale – quello del contrabbando sul lago, e della scarso se non controproducente operato del Capitano del Lago, – mettono in evidenza implicazioni correlate alla causa. Tra il 1763 e l'inizio del 1764 (ma casi simili sono

anche nei decenni precedenti) il capitano e vice podestà di Verona, Antonio Corner, alla richiesta di informazioni riguardo ai traffici lacustri che gli perviene dal governo veneziano, in particolare dai V Savi alla Mercanzia, risponde con una ricostruzione della storia della principale (ed unica) magistratura di controllo sul lago.³⁴ La conclude con l'amara considerazione che la carica di Capitano del lago è ormai considerata di scarso prestigio, motivo per cui il lago sarebbe «da più anni in qua mal guardato, e custodito».³⁵ Il Corner propone anche alcune soluzioni: regolare con «rolli» sempre aggiornati gli equipaggi, e riportare il controllo del lago alle magistrature veronesi, ed al rettore veneto in loco. Sarebbe altrimenti impensabile mutare il sistema instaurato, per cui l'attività dei capi barca non comporta nessun sequestro o atto di giurisdizione, mentre si moltiplicano i sequestri di barche venete nella parte settentrionale, che gli ufficiali con sempre maggior difficoltà riescono ad impedire.³⁶

Negli anni successivi, con il prologo di una crociera sul Garda del Re dei Romani impegnato in una improbabile pesca al carpione, nuove pretese imperiali rimettono in allarme il governo veneziano, e riaprono la causa diplomatica. Questa volta l'iniziativa passa ad ufficiali tirolesi, ed è legata a strategie commerciali precise, per le quali si spinge la corte di Vienna a permettere l'utilizzo di una barca armata imperiale sul lago e la costruzione di un dazio con castello fortificato e chiesa nel sito di Cason di Tempesta, a poca distanza da Malcesine, sede del capitano del lago veneto (atti che, nelle parole degli ufficiali veneti, andrebbero ad aumentare «i titoli dell'usurpo»).

I risvolti commerciali dell'operazione sono complessi. Il vice podestà di Verona li riassume in alcune sue lettere, critico nei confronti dei sudditi veneti che addirittura prestano la loro opera ai lavori di costruzione, ma soprattutto indignato per le rivendicazioni strumentali che fanno alcuni titolari di dazi della Repubblica. Sono interessi oltremodo complessi, legati ai traffici sul lago, ma anche lungo le vie commerciali intorno al Garda, che vanno al di là una lettura semplicemente legata agli schieramenti «nazionali». Negli stessi anni insorgono problemi riguardo prerogative e privilegi bresciani nei confronti dei dazi veronesi,³⁷ mentre sul fronte imperiale il vescovo di Trento mal sopporta la «costanza, con cui dalla corte di Vienna si vuol soggetto il Principato della Chiesa di Trento alla condizione del rimanente Tirolo». A dare un segno di questo intreccio basti il fatto che il dazio tirolese di Tempesta, poi effettivamente costruito, sarà assalito, bruciato e raso al suolo in seguito ad una sorta di sollevazione delle comunità delle sette pievi trentine, gravemente danneggiate dalla

34. ASV: V Savi alla Mercanzia, b. 367 (f. 171). Già nel 1748 il podestà di Verona, Tommaso Querini, parlava dello scarso impegno del capitano, e del proliferare del contrabbando, ritenendo che le 7.621 lire che il governo stanziava per il suo stipendio fossero sprecate, essendo le tre barche armate al suo comando «inoperose ed inutili»: cfr. *Relazioni dei Rettori veneti in terraferma*, IX, «Podestaria Capitanato di Verona», Milano, 1977.

35. Nel 1532, informa il Corner, fu decisa che l'unica via legittima di transito tra il Tirolo e il territorio veneto dovesse essere quella lungo l'Adige. Il capitano, deputato a vigilare il passaggio sul lago, era carica vitalizia al tempo, e dal 1581 divenne invece quinquennale, con una vacanza di altrettanti anni. La sua elezione era riservata al patriato veronese con approvazione del Senato veneziano, e a lui erano sottoposti otto uomini provvisti di tre barche armate (dal 1589). Ma problemi legati a frodi da parte dei capi barca convinsero a ridurre ulteriormente i periodi di durata degli incarichi, che divennero, anche per il capitano, di durata triennale, con sei anni di vacanza. Regolamentazioni che non ebbero alcun esito, se alcuni capi barca riuscirono a trasformare la loro carica in una sorta di investitura vitalizia, e quasi ereditaria, garantendosi il controllo incontrastato di redditizie frodi. In ASVr: Comune, *processi*, bb. 12, 19, 20, 20+ e 21, documentazione sulle prerogative del capitano, e sui problemi di esercizio della carica (ed anche sui problemi di «concorrenza» con la barca armata austriaca, che come vedremo iniziano proprio in quegli anni). In ASV: V Savi alla Mercanzia, b. 367, una memoria con cui il vicepodestà informa che i Comuni della Gardesana pagano annualmente 4.000 lire per barche e stipendi, ma che i capi barca «vitalizi» agiscono praticamente senza controllo alcuno, né del capitano, né dei rettori veronesi.

36. Il podestà di Verona nel 1762 lamenta che il commissario tirolese, barone Ceschi, avrebbe addirittura fatto il sequestro in una zona «trentina», quindi sottoposta al vescovo e non ai magistrati tirolesi «tanto più che il fermo non è neppure seguito nelle acque, ch'egli falsamente pretende appartenenti alla propria Giurisdizione, ma in faccia a Ponale, e Riva, che sono due luoghi dipendenti dal Principe di Trento» (cfr. ASV: Provveditore Sopraintendente alla Camera dei Confini, 36).

37. In ASVr: Giurisdizione e ivi: Comune, *processi*, molta documentazione sulle prerogative delle comunità bresciane e veronesi per i trasporti sul lago, e le vertenze per la loro costante ridefinizione.

deviazione di alcuni transiti, che assoldano per la spedizione banditi e contrabbandieri «veneti» della Val Sabbia (dopo l'azione, del nuovo insediamento rimarrebbero «solo le vestigia»).³⁸

Anche nel caso del contrabbando, le ripercussioni non sono solo economiche. Non praticare la giurisdizione a livello locale comporta imbarazzanti problemi anche negli esiti della questione più generale del dominio sul lago. Lo sottolinea con forza lo stesso podestà di Verona: «importanti riflessi ... merita bensì la violazione dell'antico dominio sull'intero Lago di Garda, che tante cure costò alla Pubblica Sapienza».

La questione preoccupa a tal punto il governo che nel marzo del 1766 viene incaricato di riprenderne i termini Andrea Tron, a quella data Soprintendente alla Camera dei Confini per la Repubblica di Venezia ed impegnato come commissario per la Repubblica in lunghi «convegni» con l'Impero, tra cui la questione confinaria sul fiume Tartaro.³⁹ Egli riprende proprio i termini delle opere stampate nel decennio precedente (venete ed imperiali), ma costruisce al tempo stesso una sorta di trattato di *realpolitik* ad uso del governo, una scrittura che ha caratteristiche particolari, tra il parere storico-giuridico e l'informativa confidenziale (non essendo destinata alla stampa).⁴⁰ La sua attenzione è quasi tutta sugli aspetti giurisdizionali, sul pericolo che sia stabilito dagli imperiali «il diritto, che porta seco l'uso di Barca armata». «Rispetto all'articolo del commercio», aggiunge l'Autore, «la S. V. altro non voglia da me sapere, se non quello che può avere relazione con la pubblica giurisdizione sul lago».

L'analisi del Tron parte dall'opera del Cristiani, che «discusse la materia in grado sublime, ed elevato, e dissimile da quello si era tenuto nel congresso di Roveredo»; che cioè, secondo il Tron, utilizzò una forma di rivendicazione ed un linguaggio – una strategia di legittimazione – totalmente differenti da quelle che si stavano utilizzando in quegli anni per ridefinire i problemi confinari. Il patrizio veneziano riassume due punti in particolare su cui poggia l'avversario. Il primo – giuridico – è che i laghi «restarono sempre, come tutte le acque private sotto la regola della proporzionata divisione, tanto rispetto al pubblico Dominio, o sia superiorità Territoriale, che rispetto alle private utilità» («universali discorsi, fondati secondo il suo modo di pensare sopra il diritto delle genti»: un modo assolutamente opinabile, sottintende il Tron). Il secondo è storico: i vescovi di Trento avrebbero ottenuto Riva e le sue dipendenze – sostiene il Cristiani – «*ius intra, et extra lacum* dall'imperatori», in tempi antichi, prima che ancora i Veronesi avessero la benchè minima indipendenza.

Passa quindi il Tron alle ragioni rivendicate nelle scritture veneziane, in cui «si risponde in linea di jus, e in linea di fatto, contrapponendo documenti a documenti, e ragioni a ragioni». In esse sono rigettate sia le pretese fondate sul diritto delle genti («non esser questa regola del Ius delle Genti così generale, ed adeguata, che tutti i casi comprenda, [...] vi possono essere delle eccezioni da esaminarsi»), sia le motivazioni storiche. Queste ultime in particolare, sottolinea egli avvalorando le argomentazioni dei colleghi veneti, sono sostenute con argomentazioni probatorie che prescindono anche dalla concreta esistenza di catene documentarie troppo remote, e quindi presumibilmente andate perdute: «titolo presunto [è] quel che si prende dal possesso im-

38. Per gli sviluppi a partire dagli anni sessanta del XVIII sec. cfr., in particolare, ASV: Provveditore Soprintendente alla Camera dei Confini, 34 e 36; ivi: v Savi alla Mercanzia, *diversorum*, b. 371. Non ho potuto purtroppo rintracciare E. LORENZI, *La demolizione del dazio di Tempesta*, Tione, 1924.

39. Sul Tron vedi TABACCO, *Andrea Tron e la crisi dell'aristocrazia senatoria a Venezia*, cit. In bcv: mss. Donà delle Rose, 399 e ivi: P.D., C 902 la sua corrispondenza per la questione del Tartaro, tra 1761 e 1764 (con allusione alle azioni pregiudizievoli sul fiume della famiglia Craviani, «pietra dello scandalo» e ostacolo alla risoluzione della questione). Ivi, mss. Donà delle Rose, 465, vi è la nomina ufficiale del Tron a commissario per il Tartaro, datata 11 febbraio 1753 (m.v., 1754). Si precisa che dovrà avere colloqui con il rappresentante don Paolo de Riydo de la Silva, Consigliere intimo di Stato di Maria Teresa.

40. Del parere del Tron del 31 maggio 1766 esistono varie copie, in ASV: V Savi alla Mercanzia, b. 371; Provveditore Soprintendente alla Camera dei Confini, 34 e 279.

memorabile, e continuo, per cui a favor del possessore si presume ab origine un titolo de' migliori, del quale per il corso dei tempi si sia perduta memoria»; «è regola certa, che ove per l'oscurità de' tempi si abbia persa la traccia de' titoli originarij, il possesso, o sia l'esercizio di atti possessorj antico, e continuato, si abbia in luogo di titolo, né si potrà mai turbare il possessore, se non ci sono prove più che certe della illegittimità, e difetti viziosi del possesso medesimo». La lacuna è colmata con prove indirette, cui si attribuisce un valore decisivo: «testimonj dopo l'anno 1430, che assicurano, che a loro memoria furono sempre istituiti i capitani del Lago dai rappresentanti di Verona», riconoscendolo quale «antico costume».

Ma le osservazioni di Tron sono più pratiche, lo ripeto. Non astretto a dover fornire un parere formalizzato, può permettersi di mettere in evidenza anche le lacune dei ragionamenti filoveneziani. «Lasciando star d'investigare nel Pelago difficile, e quasi impossibile da navigarsi, come è quello dell'antichità», egli commenta, «comparisce veramente per la città di Verona un possesso da tempo immemorabile, ed un valido titolo ... ma si vede per altro, che questo possesso in quella picciola parte di lago, che bagna le Terre Trentine, fu di tempo in tempo contraddetto dai Possessori delle medesime, i quali istessamente con varj atti di concessione di Pesche, di facoltà di Traghetti, di esigger decime sopra le pescazioni, ed altre cose di tal natura, non accordarono quasi mai un tranquillo possesso alli Veronesi, in maniera che è ragionevole il credere, che solo la debolezza dei Principi di Trento, poco protetti degl'Imperatori Sovrani del Feudo, non abbia loro permesso di far opposizione contro le forze, quasi sempre superiori in'allora, particolarmente per acqua del Veneto Dominio».

Quando poi in conclusione spende ancora elogi per le allegazioni venete, e critiche per l'eccessivo arretramento cronologico proposto dal Cristiani, non può esimersi dal richiamare i termini già accennati in precedenza. I tempi sono cambiati, sia per quel che riguarda l'idea di territorialità sulle acque («la dottrina, per dire il vero quasi universale dei Publicisti» è che laghi e fiumi seguano infatti la «natura» del territorio su cui insistono), sia per quella che è la politica interventista dell'Impero in Italia. «La corte di Vienna», osserva amaramente Tron, «trova, e troverà nelle sue Carte, e nelle sue allegazioni ragioni sufficienti per difendere una causa, che può poi col fatto, e con la forza con tanta facilità sostenere». ⁴¹ «Negoziazione di difficile, quasi impossibile riuscita», dunque: e l'impietoso confronto è quello con la superiorità sull'Adriatico, in passato vanto della Repubblica, cui deve adesso mestamente rinunciare: «colla sola forza i Maggiori di V.V.E.E. lo sostennero nei tempi decorsi, e mancando la medesima a motivo dei cambiamenti dei tempi, e delle circostanze, [è] purtroppo convenuto, e conviene soffrire gli atti di Giurisdizione degli altri Principi del Golfo medesimo essendovi alcuni diritti di tal natura, che quando con la forza non si possono, o non si vogliono sostenere, non viene mai permesso l'esercizio dei medesimi a chi ha interesse d'impedirlo». ⁴²

Le conclusioni sono pragmatiche. È importante capire i danni che avrebbe la Repubblica, ed organizzare se mai una «guerriglia» commerciale per costringere a far desistere gli imperiali dal loro proposito. Ma in sostanza il Tron spinge per una soluzione di compromesso, per trovare, «*prescindendo dal diritto*, quali sarebbero i modi, onde in maniera equa, conveniente, ed amichevole si potessero combinare le reciproche convenienze tanto di un Principe, quanto dell'altro, con amichevole soddisfazione». ⁴³ La proposta è frutto dell'attenzione che va usata nei confronti di uno scomodo vicino con

41. I corsivi sono miei.

42. Per una recentissima ed interessante ricostruzione delle polemiche seicentesche sulla superiorità veneziana sul mare Adriatico, che comportò come nel caso del Garda anche un intenso dibattito storico-giuridico, cfr. F. DE VIVO, *Historical Justification of Venetian Power in the Adriatic*, in *The Uses of Historical Evidence in Early Modern Europe*, a cura di J. Soll, numero monografico di «Journal of the History of Ideas», 64, 2, 2003, pp. 159-176.

43. Il corsivo è mio.

cui evitare uno scontro: «a questo terzo oggetto a mio credere, devono esser dirette le pubbliche massime. Convenienti all'indole de' tempi presenti, ed alle note pubbliche circostanze».

Che la nuova potenza dell'Impero in Italia sia il problema, lo ribadisce pochi mesi dopo l'inviato veneziano a Vienna, quando commenta la scrittura che gli è stata presentata dal cancelliere imperiale Kaunitz sulla questione del nuovo dazio imperiale di Tempesta sul lago di Garda.⁴⁴ Anche le strategie della corte di Vienna sono chiare, nota l'ambasciatore: «una questione posta in controversia da essa, e lasciata artificiosamente pur da essa indecisa, per mettersi in possesso con il *fatto*, e far conseguentemente uso della propria sua *forza*».⁴⁵ «Dall'unione del diritto, e del Possesso», incrociando cioè le strategie di legittimazione con le pratiche e con le allegazioni a stampa, gli imperiali «fanno Dominio non solo Utile, ma Alto e Regale». Quasi più del Tron, l'inviato Polo Ranier esterna le sue preoccupazioni, citando e commentando passi della nuova memoria manoscritta avversaria. Quando il Kaunitz allude al proposito viennese di «non essere intenzione di dillatare i confini al di là dei termini delle sponde connotanti la divisione dell'Aque», il tono – probabilmente voluto – è di minaccia più che di rassicurazione. Il timore, spiega Renier, è che

questa parola [dillatare] indicativa di una qualche modificazione introducesse un'idea di confidenza in V.V.E.E., che in progresso si avesse da questa Corte a praticar moderni[tà] sovra le aque del Lago. Questo dubio in me si fortifica dalle opinione diverse che regnano tra li GiurisConsulti nella discrepanza delle Sentenze, che si vedono stampate dagli uomini più celebri, che visero, e che vivono nel mezzo alle più colte ed erudite Nazioni cosichè non essendo le aque per propria configurazione suscettibili di una divisibilità perspicua, il Padrone di una Ripa, che all'acqua si attacca, è padrone di distendere la sua linea fino a dove lo conduce o l'impeto della propria immaginazione o il desiderio innato dell'Uomo di sempre più possedere: il qual uomo se è frenato, o dal timore della resistenza altrui o dal vigore delle Leggi, se ne trattiene; ma quanti principij per ordinario non operano sovra li Principi, che sono posenti di autorità, specialmente quando possono avere delle Dottrine, che ammantino in certa guisa le violenze, che anno in animo di praticare.

L'osservazione è interessantissima, poiché rimanda alla capacità che i contendenti hanno di giustificare le loro argomentazioni con richiami ad autorità giuridiche, che sono poi in linea di massima comuni. Gli autori citati sono spesso, se non quasi sempre i medesimi, ma con argomentazioni che portano a deduzioni opposte rispetto a quelle avversarie.

È condivisibile dunque la preoccupazione del Renier, ed è evidente anche che la memoria del Kaunitz, datata 6 dicembre 1766, contribuisca ad aumentarla. L'avversario ribadisce infatti che il dazio è semplicemente l'applicazione di diritti già esercitati e dimostrati durante i convegni degli anni precedenti, diritti sostenuti poi da atti possessori: «dalla combinazione de medesimi», continua il Kaunitz, «risulta il Dominio non solamente utile, ma diretto, alto e rojale su quelle Aque». Il tono con cui termina è quasi sprezzante, quando sottolinea come sia «contenta frattanto la Parte Austriaca dell'esercizio de' suoi diritti ogni qualvolta le occorrenze lo domandano entro il proprio confine sul lago». I nuovi rapporti di forza permettono di imporre una supremazia di fatto, e raccomandare – esplicitamente – che ci si premuri di avvertire il capitano veronese dello *status quo* (di nuova o antica costituzione, a seconda dei punti di vista), perché non molesti i sudditi imperiali.

44. Entrambi i documenti in asv: V Savi alla Mercanzia, b. 371. Cfr. anche ivi: Provveditore Soprintendente alla Camera dei Confini, 34.

45. I corsivi sono miei.

GLI ESITI ALLA FINE DEL SETTECENTO: UNA QUESTIONE IRRISOLTA

La controversia rimarrà senza soluzione, come per altri motivi rimangono irrisolte, e oggetto di costanti negoziati, anche le questioni confinarie terrestri. Lo dimostrano i documenti che ancora fino a tutto il Settecento sono raccolti tra le carte dei Provveditori Soprintendenti ai Confini. Queste indicano anche come la formalizzazione della contesa in un *bellum diplomaticum* costringa ormai a trattare con grande cautela qualsiasi controversia legata alla giurisdizione sul lago.

Nel 1774 l'uscita dell'*Atlante del Tirolo*, pubblicato a Vienna, dove sono segnati confini pregiudizievoli agli interessi veneti, preoccupa il provveditore ai confini per il veronese, conte Giusti, che invia il documento al consultore Giuseppe Bossi.⁴⁶ È una attenzione che richiama ancora una volta il valore di prova attribuito alle carte geografiche – e l'importanza di patrocinare o impedire la loro compilazione e diffusione.⁴⁷ Sarà infatti il commissario imperiale ai confini Trentinaglia che punterà due anni dopo le sue rivendicazioni su quella mappa, e sull'opposizione fatte alla pesca praticata da sudditi veneti nelle zone indicate come imperiali. Il commissario veneto riuscirà a scansare la questione, precisando che essa è al momento «sospesa», e rivendicando soprattutto la particolarità della materia, riservata ai «Sommi Principi».

Il 2 dicembre 1794 sempre il Giusti, da Verona, avverte il Senato di un processo fatto istituire da parte imperiale per contestare il sequestro presso Torbole di due barche operate da alcuni soldati veneti (ritenuti dagli imperiali «corsari»). Sarebbe, sostiene egli, un espediente per tirar fuori ancora una volta la questione della giurisdizione sul lago. Egli si muove per evitare che gli atti del processo siano menzionati nelle periodiche visite ai confini. Si preoccupa che i proprietari delle barche siano rimborsati, e convince il suo interlocutore, il barone de Moll, a evitare di menzionare l'irrisolta questione confinaria. Lo fa insinuando ancora che si tratti di affare di portata troppo alta per essere discusso da magistrati senza una particolare qualifica, ed ottiene che non vi sia «veruna parola nella concorde nostra Relazione».⁴⁸ «Posta in opra l'arte più fina», conclude, «mi riusci di sfuggire ad ulteriori discorsi».⁴⁹

Degli esiti successivi ho seguito solo alcune tracce. Nel 1795 una nuova comunicazione del provveditore ai confini al consultore parla del «confine arbitrario»,⁵⁰ questione che viene risolta nel 1802, con la Repubblica Cisalpina, e ulteriormente sospesa con un regolamento provvisorio il 14 febbraio 1861. Solo con la fine dell'Ottocento, nel 1893, sarà firmato un compromesso garantito da una commissione internazionale – a questo punto tra il Regno d'Italia e l'Impero Austro-Ungarico – rispetto alla giurisdizione del lago. Lo nota Vittorio Adami, con toni piuttosto accesi (e naturalmente filoveneziani: siamo nel 1915), in un suo breve trattato sulla storia della magistrature confinarie ve-

46. ASV: Provveditore Soprintendente alla Camera dei Confini, 39. Della pubblicazione della carta, e della conseguente preoccupazione del Giusti, fa menzione anche ADAMI, *I magistrati ai confini della Repubblica di Venezia*, cit., che sottolinea come i confini segnati nella mappa, da Covell Calder alle «ripe di Val Marza», corrispondessero proprio a quelli vigenti al suo tempo (1915). Cfr. ASV: Provveditore Soprintendente alla Camera dei Confini, 40 e 271. Sulla produzione cartografica nel Trentino del Settecento cfr. anche ROMAGNANI, «Sotto la bandiera dell'istoria», cit., p. 215.

47. La documentazione è ricca. Cfr., ad es., G. MOTTA, *L'evoluzione della rappresentazione cartografica della regione gardesana*, in SIMONI (a cura di), *Atlante del Garda*, cit., I, pp. 65-97; *Catalogo del materiale cartografico storico depositato presso la Biblioteca Comunale di Verona*, a cura del Laboratorio cartografico dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Venezia, 1980.

48. Cfr. ASV: Provveditore Soprintendente alla Camera dei Confini, 39.

49. Ivi. Di un certo interesse l'osservazione di Giovanni Alvise Mocenigo II, podestà di Verona, che il 2 ottobre 1787 scrive nella sua relazione al Senato (cfr. *Relazioni dei Rettori veneti*, cit., v. IX). Rispetto alle materie di confine, osserva, è essenziale tenere separati gli interessi pubblici da quelli privati, ed allude a quelli particolari della famiglia Giusti (non è però esplicitato se riguardino in particolare il problema del Garda, per il quale rimanda ad una sua lettera precedente del 6 aprile 1786, non compresa nell'edizione).

50. ASV: Provveditore Soprintendente alla Camera dei Confini, 40; cfr. anche DE TONI, *Antica pertinenza del Benaco a Verona*, cit.

nete.⁵¹ A breve, la questione sarebbe diventata – a seguito di legittimazioni di tutt'altro genere – di politica interna. Ma il saggio del capitano del Regio Esercito Adami può essere a tutti gli effetti considerato come l'ultimo esito pubblicistico della questione. Ricostruendo quella che egli definisce come la «più difficile e delicata controversia trattata dai magistrati veneti», non si discosta molto dalla forma e dalle argomentazioni di chi lo ha preceduto. Rimpiangendo il momento in cui non si accolse la prima offerta del Wolkenstein (per la quale l'Austria avrebbe ottenuto una porzione di due terzi inferiore rispetto a quello che possiede alla vigilia della Prima Guerra Mondiale), ribadisce che proprio il tenore di tale proposta dimostrerebbe l'infondatezza delle ragioni austriache, poichè «non rivendicava un diritto, ma proponeva un accordo mediante compensi».

DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA E PRECEDENTI STORICI:
PRIMA DELLA FORMALIZZAZIONE PUBBLICISTICA

Come appare chiaramente dalla documentazione storica prodotta dalle parti, che rimanda a casi di conflitto precedenti, la genealogia del contenzioso giurisdizionale sul lago di Garda è secolare. Qui sono partito dalle vicende settecentesche per la particolare forma in cui il dibattito viene portato avanti, e perché i contatti formali prima, e gli esiti pubblicistici poi rappresentano un momento di forte rottura. Tra le altre cose, costringono entrambe le parti ad un costante e crescente rapporto con la documentazione archivistica. Emerge quindi un tema ulteriore, che necessiterebbe di una trattazione ben più approfondita, e che riguarda in generale il legame tra la conservazione archivistica e le rivendicazioni giurisdizionali. Le filze dei fondi sui Confini sembrano – e in sostanza sono – un aggiornato repertorio di fonti strutturate spesso proprio su controversie successive. Basti pensare che sarà Andrea Tron a proporre il riordino della struttura di quei fondi qualche anno dopo le sue missioni per i «convegni» con gli imperiali. L'archivio della magistratura veneziana contiene infatti parte di quella lunga genealogia nei fascicoli legati alle passate controversie.

Il confronto tra il modo in cui queste controversie si svilupparono, e la forma che prenderà la lite di metà Settecento è interessante. Le parole del Capitano del Lago che alla fine del '500 rischia di cadere sotto le archibugiate avversarie per andare a pesca nella contestata zona trentina, e rivendicarne così formalmente il possesso,⁵² sono simili a quelle di un suo successore nel secolo successivo. Quest'ultimo ha ben presente l'importanza delle pratiche possessorie, e dei problemi che crea l'operato del podestà di Riva, che raccoglie testimonianze orali di presunte consuetudini di libera navigazione delle barche trentine. Le ragioni venete in quegli anni sono sostenute anche da alcune memorie scritte, curate dal provveditore ai confini, infarcite di citazioni di fonti storiche e geografiche classiche e moderne (alcune verranno contestate dagli stessi difensori veneti negli anni successivi), cui si aggiungono documenti (anche in questo caso, uno di essi sarà ritenuto in seguito «non ... conferente al pubblico Servizio») per dimostrare che «l'uso della ... giurisdizione con pacifico possesso è stato in ogni tempo esercitato», secondo un principio di legittimazione attraverso «li documenti antichi, e la pratica continuata».⁵³

51. ADAMI, *I magistrati ai confini della Repubblica di Venezia*, cit. Il breve saggio è corredato da un ricco apparato di documenti. L'Autore utilizza anche alcuni documenti da una fascicolo di parte imperiale, in Archivio di Stato di Milano: cartella 1, Confini - Atti di Governo.

52. Cfr. ASV: Provveditore Soprintendente alla Camera dei Confini, 29, lettere del capitano del lago del 1580, che lamenta: «la pretensione di Arciducali è che si estendino le sue raggioni sopra il lago per quanto si estendino li confini del suo territorio, non ostante che sempre si sia inteso tutto il lago essere del veronese, e per conseguenza di vostra signoria, la qual sola vi tiene [?]ste, et barche armate, et capitano di esso».

53. Cfr. ASV: Provveditore Soprintendente alla Camera dei Confini, 29, le lettere del capitano del lago Ludovico Giusti del 1669-1671, sulle pretese di aderenti del vescovo di Trento di passare per concessione di quello con barche – anche armate

Anche in questi esempi si rigetta la tesi che ai possessori delle coste competeva giurisdizione sulle acque prospicienti, ma non vengono citate fonti giuridiche specifiche (e non ancora assimilate), ma piuttosto esempi. Alle dottrine del diritto delle genti non si allude neppure all'inizio del Settecento: il punto per i consultori in iure che si occupano nuovamente della questione (e che sono anche i censori delle memorie dei provveditori del decennio precedente) resta «il riscontro del Possesso della pratica sin ora tenuta, e della novità che si vuole introdurre in pubblico privato pregiudizio», e quindi il «non tralasciare di far pescare in quelle parti per la conservazione del Possessorio, e ordinare a quei Rettori ... che debbano formare processo» degli abusi che commettono i trentini.⁵⁴ Le prove storiche portate in questi esempi che precedono di qualche decennio le stampe qui esaminate sono anche in questo caso le più eterogenee. Si passa dalle fonti documentarie, a partire essenzialmente dal xv sec., ad altre più incerte e di discutibile valore: riferimenti a fonti materiali (le vestigia sommerse di quella che sarebbe stata una antica sede del capitano del lago veronese), o deduzioni linguistiche (come la ricostruzione della genesi del nome Garda, che deriverebbe da un castello del territorio veronese dove Berengario avrebbe tenuto prigioniera Adelaide).⁵⁵

CONCLUSIONI

L'attenzione crescente all'accumulo documentario è parallela allo sviluppo della critica e dell'interpretazione delle fonti, e dunque induce a riflessioni sulla storia della storiografia e dei generi storiografici. Nelle allegazioni si leggono gli esiti di questa evoluzione, ma queste pratiche di rivendicazione sono esse stesse complici di questi cambiamenti, poiché gli specialisti della storiografia e dell'erudizione sono spesso i consulenti delle controversie – e Muratori ne è l'esempio più celebre.⁵⁶ Riportare l'attenzione su questo vero e proprio genere storiografico, cui è riconducibile una quantità enorme di materiale disseminato tra archivi e biblioteche, significa ridisegnare in parte la genealogia della storiografia moderna, e rivendicare l'importanza della produzione controversistica, a lungo considerata un genere minore (il *bellum diplomaticum*) e degno di scarsa considerazione.⁵⁷

L'unione fra la storia e il diritto impone inoltre un'attenzione decisiva alla definizione dello statuto della prova.⁵⁸ L'analisi ha richiamato l'attenzione su un aspetto particolare,

– lungo il lago. Il capitano resiste poi ai tentativi avversari di coinvolgerlo in un negoziato sulla questione confinaria, commentando: «veramente non so che motivi possa avere questo di discorrere de' Confini, essendo patentissime le ragioni della Serenissima Repubblica». Le ragioni «storiche» datate 1668 sono del conte Vincenzo Medici, Provveditore ai confini.

54. Cfr. ASV: Provveditore Soprintendente alla Camera dei Confini, 29: i consulti sono stilati tra il 1703 e il 1704, in seguito a contestate concessioni del vescovo di Trento. Uno dei consulti è a firma di Gio Maria Bertolli, del 30 gennaio 1704; l'altro, di un mese precedente (15 dicembre), porta anche la firma di fra Celso dei Servi (una copia ivi: Consultori in iure, 155, dove mancano però le carte di uno dei due consulti). I consulti alludono, oltre al precedente stilato dal Medici (sottoposto a critiche), anche alla collaborazione del capitano del lago dell'epoca, conte Campagna. Ivi: Consultori in iure, 133, un consulto non firmato del 2 giugno 1693, sempre contro le pretese del vescovo. Ivi: Provveditore Soprintendente alla Camera dei Confini, 34, in una lettera del 27 febbraio 1704 (1705) si notifica che il vescovo avrebbe desistito dalle pretese avanzate sul lago, e dall'idea di fare concessioni di transito su di esso.

55. «E da tal guardia [castello], precisa l'estensore della memoria, «che in Lingua Francese [ma una cancellatura nasconde «Latina», quasi l'ipotesi fosse poco chiara anche al suo difensore] si pronuncia Garda sorti la sua denominazione».

56. Cfr. S. BERTELLI, *Erudizione e storia in Ludovico Antonio Muratori*, Napoli, 1960; A. MOMIGLIANO, *Le origini della storiografia ecclesiastica*, in IDEM., *Le radici classiche della storiografia moderna*, Firenze, 1992, pp. 135-155. Sul riferimento all'attività antiquaria vedi IDEM., *L'origine della ricerca antiquaria*, ivi, pp. 59-83: «Sarebbe ingenuo accettare del tutto le proteste d'imparzialità degli antiquari. Gli antiquari ... furono coinvolti in politiche religiose e dinastiche più di quanto avrebbero dovuto per preservare la loro imparzialità» (p. 77).

57. Cfr. *Erudizione e Fonti. Storiografie della rivendicazione*, a cura di E. Artifoni, A. Torre, fascicolo monografico di «Quaderni Storici», 93, 1996, dove si portano all'attenzione i contesti della produzione storiografica, proponendo un approccio che viene definito *stratigrafico* alle fonti. Un invito che sottende una contro-critica alla storiografia culturalista più recente, che nell'ambiguità delle fonti e della storiografia vede la legittimazione ad un proliferare di interpretazioni di stampo decostruzionista. È interessante notare che anche la storiografia giuridica ha mostrato a lungo scarso interesse nei confronti di questo tipo di opere.

58. Sulla nozione di prova in ambito storiografico, oltre che sul rapporto fra categorie giuridiche ed argomentazione

quello dell'importanza della pubblicazione delle proprie argomentazioni. Se da una parte ciò ha implicazioni con una generica volontà di promuovere la causa di fronte ad un pubblico interessato, pur se ristretto (si vedano le preoccupazioni veneziane per la diffusione dell'opera del Cristiani, «molto decantata»), dall'altra ha legami estremamente peculiari con la dimensione giuridica. Richiama in primo luogo una consuetudine di produzione a stampa di memorie di parte, ma soprattutto mette in evidenza il valore probatorio – spesso ignorato – che hanno questi scritti. I quali non solo descrivono e contestualizzano attestazioni di fatti, ma diventano essi stessi una prova, creando catene bibliografiche autoreferenziali.⁵⁹

Stampare libri, se vogliamo usare un paragone, ha il valore di pescare su un lago, o di esercitare giustizia in un luogo. Come in questi casi, emerge chiaramente l'importanza riconosciuta all'esercizio di un'azione e l'attribuzione ad essa di un certo significato. I protagonisti della vicenda condividono e discutono costantemente questo aspetto generativo, *configurazionale* dell'azione per costruire legittimità. Rilevarlo permette di analizzare l'interazione tra azione e norma (tra fatto e diritto), ovvero quella che è stata definita la *dimensione fattuale* del diritto;⁶⁰ una operazione che integra quella di analisi dell'uso delle fonti giuridiche prodotte dalle parti – che come detto è spesso strumentale e prevede la possibilità di argomentare a proprio favore un *corpus* di autorità sostanzialmente condiviso.⁶¹

storiografica, cfr. C. GINZBURG, *Prove e possibilità. In margine a «Il ritorno di Martin Guerre» di Natalie Zemon Davis*, in N. ZEMON DAVIS, *Il ritorno di Martin Guerre. Un caso di doppia identità nella Francia del Cinquecento*, Torino, 1984, pp. 131-154; IDEM, *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Torino, 1991. Vedi inoltre *The Uses of Historical Evidence in Early Modern Europe*, cit. Un esempio di recentissima riflessione su questi temi in ambito prettamente giuridico è J. FERRER BELTRÁN, *Prova e verità nel diritto*, Bologna, 2004.

59. Cfr., ad es., R. BIZZOCCHI, *Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa moderna*, Bologna, 1995. Ho suggerito simili osservazioni analizzando un contenzioso fiscale e giurisdizionale che oppone il governo della Repubblica di Genova e la città di Sanremo durante il Settecento, e che anche in questo caso comporta la produzione di una lunga serie di opere storico-giuridiche prodotte dalle parti, fino a portare ad una accesa discussione riguardo i diritti imperiali su Genova e su tutta la penisola: cfr. V. TIGRINO, *Castelli di carte. Giurisdizione e storia locale nel Settecento in una disputa fra Sanremo e Genova (1729-35)*, «Quaderni storici», 101, 1999, pp. 475-506. Vedi inoltre IDEM, *Una invenzione settecentesca: Sanremo «libera città imperiale»*, negli Atti del Convegno *I feudi imperiali in Italia tra XVI e XVIII secolo*, in c.d.s.

60. S. CERUTTI, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Milano, 2003; O. RAGGIO, *Costruzione delle fonti e prova: testimoniali, possesso e giurisdizione*, «Quaderni Storici», 91, 1996, pp. 135-156; *Fatti: storia dell'evidenza empirica*, a cura di S. Cerutti, G. Pomata, «Quaderni Storici», 108, 2001.

61. Vedi, ad es., le osservazioni di DE VIVO, *Historical Justification of Venetian Power in the Adriatic*, cit.

SERGIO BALDAN

I SIGNORI DI NOTTE AL CRIMINAL

UN' ANTICA MAGISTRATURA VENEZIANA NEL SECONDO SETTECENTO

INDICE - 1. Presentazione - 2. Prefazione - 3. I Signori di Notte al Criminal - 3.1. Notizie storiche - 3.2. Le competenze - 3.3. Le prigioni e la sede - 3.4. La tortura e i *Ministri di Giustizia* - 3.5. La pena del bando - 3.6. Il Capitolare negli ultimi decenni della Serenissima (1767-1797) - 3.7. Le sentenze - 3.8. I processi; Appendici: 1. Dati statistici del periodo 1767-1797 - 2. Esempi di sentenze - 3. Attività lavorative svolte - 4. Luoghi di origine - 5. Elenco delle persone giudicate per reati di violenza - 6. Elenco delle persone giudicate per reati di furto - 7. Riassunto dei processi - Fonti Archivistiche - Bibliografia.

1. PRESENTAZIONE

I SIGNORI di Notte al Criminal erano una delle numerose magistrature che a Venezia operavano nel settore giudiziario. È grazie ad una tesi di Laurea che li riguardava che, nel 1988, mi sono laureato in Storia Veneta presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Il mio ricordo va al relatore, il professore Giovanni Scarabello, che con pazienza e massima disponibilità mi ha seguito nella stesura e al quale va ancora il mio ringraziamento.

L'argomento è uno di quelli relativamente poco conosciuti, l'intenzione è dunque quella di contribuire a colmare questa lacuna nella più che vasta bibliografia che interessa le vicende storiche della Serenissima.

In questa operazione ho cercato di rendere il più scorrevole possibile quanto scritto nella tesi, allo scopo di rendere più gradevole alla lettura una ricerca nata in ambito accademico, che quindi risentiva di una certa schematizzazione e accademismo.

Lo scopo della tesi era quello di analizzare non solo il percorso storico dei Signori di Notte, ma anche quello di evidenziare, attraverso i loro procedimenti giudiziari, certi aspetti della società veneziana, in particolar modo nei trent'anni che avevano preceduto la fine della Serenissima.

Va però ricordato che le competenze di questa magistratura ne limitavano la sfera d'azione solo sui gruppi sociali di estrazione popolare, pertanto ne erano esclusi i patrizi: per costoro vi erano altri giudici, anche se il reato commesso era lo stesso. Perciò gli elementi sociologici che verranno alla fine evidenziati si riferiranno, prevalentemente, allo strato medio-basso della popolazione.

I casi affidati ai Signori di Notte erano costituiti essenzialmente da furti e da atti di violenza, compreso l'omicidio, senza però particolari aggravanti.

La fonte principale di questa ricerca è rappresentata dai documenti dei Signori di Notte al Criminal esistenti nell'Archivio di Stato di Venezia.

Prima di entrare nello specifico della ricerca, si è creduto opportuno tracciare un quadro della società veneziana nella seconda metà del '700, per l'appunto il periodo nel quale si incentra questo studio, con delle considerazioni di carattere storico e socio-politico che ci potranno far meglio capire la complessa realtà di questo periodo.

2. PRAFAZIONE

Nella seconda metà del '700, la sopravvivenza politica dell'antica Repubblica era ormai affidata a quella condizione di equilibrio raggiunto fra le varie potenze europee. Tale situazione aveva portato ad una certa stabilità nelle relazioni intercorrenti fra i vari

Stati. Il fatto che Venezia potesse continuare ad esistere grazie a questa situazione, e non invece per i propri meriti, era un'idea che circolava già da diverso tempo fra le persone più colte ed avvedute della classe dirigente veneziana.

La principale causa di questo stato di cose era dovuta innanzitutto al suo declino economico che, nel '700, aveva ridotto drasticamente l'influsso di Venezia su tutte le questioni di rilevanza continentale. Ma, pur con tutto ciò, la sua indipendenza non venne mai minacciata, vari fattori contribuivano a far sì che la sua esistenza continuasse lungo quasi tutto il secolo.

I suoi vasti possedimenti territoriali in Italia, con il dominio della costa orientale adriatica, formavano un'entità troppo vasta per poter essere assorbita da uno stato senza che tutto l'equilibrio europeo ne venisse compromesso. Poi la sua lunga storia di ininterrotta indipendenza, che risaliva alle sue lontane origini nel VII sec., e la sua libertà da qualsiasi dominio straniero, che ne faceva un caso unico in Italia, rendevano pressoché impossibile per qualsiasi potenza trovare un pretesto per giustificare l'eventuale annessione.

Merito di questo era anche il sistema politico di tipo repubblicano, anche questo risalente alle sue origini, pur con qualche variazione, che la rendeva immune da certe contese dinastiche, attraverso le quali si sarebbe potuto ipotizzare un qualche intervento dall'esterno.

Tutto questo insieme di cause concorrevano a fare di Venezia uno Stato neutrale, con una funzione di cuscinetto nello scacchiere europeo.

Tra coloro che avevano coscienza di questa situazione, e che cercavano di trovare delle soluzioni per uscirne, vanno sicuramente annoverate le figure di Andrea Tron e di Francesco Pesaro. Il primo influenzava talmente la vita politica veneziana da venire soprannominato *el paròn*. Il secondo fu un suo costante antagonista, assumendo alla morte del Tron, nel 1785, il ruolo di principale ispiratore della politica veneziana.

Per il Tron, senatore e Procuratore di S. Marco, il problema di Venezia era quello di sopravvivere con dignità, conscia dei propri limiti ma anche consapevole di una grande tradizione. L'unica cosa da fare era quella di mantenere la propria neutralità, lasciando completamente perdere ogni idea di svolgere un qualsivoglia importante ruolo nel contesto europeo, abbandonando con ciò qualsiasi velleità militare: Venezia non poteva più permettersi né grandi eserciti né tantomeno guerre.

Questa neutralità in campo internazionale, nella strategia del Tron, avrebbe dovuto favorire la rinascita dell'economia veneziana, che avrebbe però continuato ad avere nelle forze economiche espresse dalla nobiltà il suo punto di forza. Quindi un atteggiamento decisamente conservatore poiché, invece di puntare sulla nuova classe borghese emergente, che stava dando dimostrazione di attivismo e vitalità, si puntava ancora sul patriziato, la cui energia, un tempo notevole, si era ormai quasi completamente esaurita.

Questa rinascita economica doveva essere accompagnata da una politica nei confronti della Chiesa di impronta chiaramente giurisdizionalista, erede della tradizione di Paolo Sarpi, nella quale le prerogative dello Stato dovevano essere sempre poste in assoluta preminenza.

Francesco Pesaro aveva invece opinioni ben diverse: per sopravvivere con dignità e fierezza era convinto che la Repubblica dovesse uscire dal suo immobilismo, sia interno che internazionale. Doveva porre fine alla sua snervante neutralità, si sarebbe dovuta adottare una politica coraggiosa e far valere i propri diritti anche con le armi.¹

Mentre il Tron era favorevole ad una economia di tipo mercantile, il Pesaro riponeva la sua fiducia in uno sviluppo economico di tipo liberistico, convinto che l'eli-

1. Come conseguenza di questo atteggiamento, Francesco Pesaro era stato uno dei più ferventi sostenitori dell'impresa marittima del 1784 contro il bey di Tunisi.

minazione di ogni ostacolo che si fosse frapposto all'iniziativa privata, avrebbe impresso ulteriore vigore al progresso.

Conseguentemente era favorevole ad una integrazione anche giuridica degli ebrei e forestieri, sicuro che ciò avrebbe favorito il risveglio dell'economia e del commercio.

Al rigido giurisdizionalismo del Tron, il Pesaro contrapponeva l'idea di stabilire buoni rapporti con la Santa Sede e con il clero della Repubblica, convinto che un'atmosfera più distesa sarebbe stata più consona ad una politica di riforme.

Cercando di riepilogare, potremo dire che il primo rappresentava quella corrente conservatrice che aveva nella concezione aristocratica dello Stato la propria colonna portante; mentre il secondo rappresentava quella corrente di pensiero aperta alle problematiche di una società che voleva integrarsi nel nuovo contesto europeo, che l'Illuminismo e la nascente Rivoluzione Industriale andavano determinando.

Ma non era solo nel campo politico che si notano dei fermenti: anche nel settore dell'attività giuridica c'erano tentativi di adeguamento alle nuove esigenze. Tentativi che troveranno purtroppo ostacoli troppo forti e che ne impediranno il buon esito.

Per poter capire questi tentativi occorre prima dare uno sguardo al particolare sistema giuridico veneziano, che ormai da secoli accompagnava le vicende della Repubblica.

Punto nodale era l'uso di una particolare forma di diritto, nato nei primi tempi del *Comune Venetiarum*, che si era poi evoluto ma anche, con il passare dei secoli, notevolmente complicato.

Era questo il *diritto veneto*, autonomo da quello *comune* o *romano*, ed era la base su cui poggiava tutta l'attività giudiziaria delle magistrature veneziane. La mancanza di una vera cultura giuridica, e così pure di una scuola giurisprudenziale, saranno le caratteristiche, con conseguenti pregi e limiti, della giustizia veneziana.

Si partiva dal presupposto che i nobili, in quanto tali, erano in grado di ricoprire qualsiasi carica alla quale venivano eletti, ovviamente comprese anche le magistrature giudiziarie.

Ma se i giudici non erano degli esperti in diritto tanto meno lo dovevano essere gli avvocati. Solo agli inizi del '600, per questi ultimi verrà stabilito l'obbligo di avere una certa pratica in materia giudiziaria, prima praticamente tutti potevano cimentarsi nei tribunali in cause criminali. Solo per le cause civili già da tempo si chiedeva qualche requisito, anche se più che altro era di carattere sociale.

Bisognerà aspettare gli inizi del '700 per avere una svolta in materia, con l'obbligo per gli avvocati di addottorarsi in giurisprudenza presso l'Università di Padova. Questo provvedimento farà quasi del tutto sparire la figura del nobile praticante come avvocato ordinario.

La necessità di una riforma in campo giuridico si era manifestata in modo decisamente pressante nella seconda metà del '700. Dal 1751, ispirata da Andrea Tron, era al lavoro la speciale commissione dei Soprintendenti alla Compilazione delle Leggi, con il compito di riordinare tutte le disposizioni legislative riguardanti la materia. Tale riordino avrebbe fatto indubbiamente chiarezza nell'intricata giungla delle normative giudiziarie che si erano accumulate nei secoli, ma si sarebbe però sempre rimasti nell'ambito della tradizione giuridica veneziana, con i limiti prima evidenziati.

Con tale riordino si sarebbe indubbiamente valorizzato il secolare modo che Venezia aveva nell'amministrare la giustizia, e la classe aristocratica ne avrebbe tratto spunti di stimolo e di orgoglio.

Interessante a questo riguardo è la pubblicazione, dal 1778 al 1781, del *Dizionario del diritto comune e veneto*, dell'avvocato veneziano Marco Ferro. Nonostante il taglio moderno, di ispirazione enciclopedista, il Dizionario del Ferro rientrava però culturalmente nello spirito della tradizione, della quale veniva ribadito la sua funzione portante, semmai l'unica cosa da fare era di razionalizzarla per renderla più efficiente.

Nel 1784, gli Avogadori de Comun inviavano al doge Paolo Renier una relazione di contenuto radicalmente diverso da quella che nel 1781 gli avevano inviato i Sovrintendenti alla Compilazione delle Leggi. In questa seconda relazione si avvertono chiaramente gli influssi di Cesare Beccaria, che nel 1764 aveva pubblicato *Dei delitti e delle pene*, soprattutto quando si insiste sulla necessità di togliere al giudice il suo «*arbitrium*», e poi nella procedura penale, dove si ipotizzano ulteriori elaborazioni delle idee del Beccaria. Di notevole interesse era anche la proposta di uniformare la legislazione veneziana a quella del Dominio; ciò sarebbe stato un notevole contributo alla formazione di uno Stato veneto più omogeneo.²

La relazione degli Avogadori venne accettata, passando poi all'esame del Senato, che il 3 giugno 1784 la approvava ed istituiva la Commissione dei tre Aggiunti Sovrintendenti al Sommario delle Leggi. Costoro si misero subito al lavoro e dopo due mesi presentavano al Senato il loro primo rapporto, dove fanno un rendiconto della situazione e dell'enorme mole di lavoro che si prospettava loro per poter riordinare tutto ciò che era attinente alla leggi penali venete. Contemporaneamente propongono che a capo di questa impresa ci fosse una persona che ben conoscesse il problema e indicano il nome di Vincenzo Ricci, uno studioso del settore e soprattutto un tipo pratico ed efficiente.

Nel 1786 il Ricci pubblicava il suo *Ragionamento intorno alla collezione delle venete leggi criminali*, dove, dopo aver fatto una storia della legislazione sulla materia, ipotizzava uno schema nel quale inquadrare tutta la tematica penale.

Il lavoro della commissione procedeva tra molte difficoltà, dovute sia all'enorme quantità di leggi e di documenti da analizzare, sia alle limitazioni che il Senato aveva loro posto, come per timore di soluzioni troppo rivoluzionarie.

Nel 1793, con la morte del Ricci, tutta la vicenda si avvia alla conclusione: si decide infatti di non sostituirlo, quasi a riconoscere che più in là non si sentiva di andare. Nel 1794 il Senato proponeva una conferenza tra i Sovrintendenti alla Compilazione delle Leggi e gli Aggiunti, pensando così di unificare le due linee di riforma.

La conferenza si tiene nell'agosto del 1795 e giunge alla conclusione di non fondere i due uffici, viene anzi prospettata la possibilità della creazione di una nuova commissione. Praticamente è la fine di ogni volontà concreta di rinnovamento; come un segno di impotenza e di rassegnazione alla situazione esistente.

Non risulta neanche se questa nuova commissione sia mai stata formata, in ogni caso sarebbe venuta di lì a poco la fine della Repubblica a fermarne per sempre i lavori.³

Quindi, nonostante fosse così evidente la necessità di una riforma, non si era riusciti a portarla in qualche modo a termine: era praticamente impossibile debellare tutto quell'insieme di interessi costituiti che si erano formati attorno al secolare ordinamento giudiziario. Qualche scalfittura si era riusciti a fare, ma ci sarebbe voluto ben altro.

Nel 1785, i Riformatori allo Studio di Padova autorizzavano la pubblicazione della traduzione italiana del libro *Teoria delle leggi criminali* di Jacques-Pierre Brissot de Warville. In questo trattato, per la prima volta, veniva spiegato come doveva essere concepito un codice penale, che però non si rifacesse a vecchie leggi, ma creato *ex novo*. Il testo era accompagnato da una dedica a Francesco Pesaro, indicazione più che evidente su chi aveva appoggiato la traduzione e poi la pubblicazione.

Un interessante esempio di come le idee illuministiche avessero in qualche modo preso piede nel mondo aristocratico veneziano, ci viene offerto dall'atteggiamento assunto nei riguardi della tortura e sulla sua abolizione.

Nel 1786 i tre Capi della Quarantia Criminale inviavano alla Serenissima Signoria una «*scrittura*» nella quale dichiaravano di aver visto, inorriditi, in uno dei locali dei Signori

2. G. COZZI, *Politica e diritto nei tentativi di riforma del diritto penale veneto nel '700*, vol. II, pp. 373-421.

3. G. SCARABELLO, *Progetti di riforma del diritto penale veneto criminale nel '700*, pp. 380-415.

di Notte al Criminal gli strumenti usati per la tortura e, turbati dall'offesa che questi facevano alla giustizia veneziana, ne proponevano l'immediata abolizione.

Questo fatto stimolò un dibattito, a volte con risvolti polemici, tra l'Avogaria, i Capi della Quarantia Criminale, la Signoria e il Senato, che portò nel marzo del 1787 all'abolizione ufficiale della tortura.

A questo riguardo è interessante fare un confronto con gli altri Stati iniziando dalla Francia, patria dei *lumi*, dove venne abolita nel 1788; mentre in Piemonte, patria del Beccaria, venne abolita soltanto nel 1814.⁴

Le idee illuministiche circolavano a Venezia abbastanza facilmente. Giornali come «Europa Letteraria» informavano su ciò che succedeva all'estero e, soprattutto, sulle nuove idee provenienti dalla Francia.

Il governo non creava nessun problema alla possibilità di conoscere i fatti e le idee che circolavano per il mondo, a condizione però che le discussioni politiche non mettersero in dubbio il ruolo e la politica del patriziato, e con esso il sistema istituzionale della Serenissima e i suoi rapporti in ambito internazionale.

Si trattava dunque di una situazione di libertà controllata, che provocava risentimenti negli ambienti più sensibili della cultura veneziana.⁵

Lo strumento in mano al governo per limitare la diffusione di idee ritenute sovversive era la censura. La pubblicazione di un libro era allora condizionata dall'ottenimento di due autorizzazioni: una del revisore alle stampe, che riguardava la moralità, lo spirito religioso, l'ossequio verso i governi legittimi e in generale tutto ciò che poteva avere un effetto dirompente nella cultura e nella stabilità dello Stato. L'altra veniva rilasciata dal priore dell'arte tipografica e riguardava la correttezza tecnica dell'edizione.

La seconda veniva rilasciata con una certa tranquillità ed era diventata più che altro una formalità burocratica. Invece la prima, rilasciata dai Riformatori dello Studio di Padova, funzionava da vero e proprio filtro nei riguardi di quei libri ritenuti pericolosi.⁶

Il divieto più clamoroso è quello che aveva bloccato tutte le opere di Rousseau; il *Contratto sociale*, un libro così radicato nella cultura del suo secolo, non poteva a Venezia circolare legalmente. Va qui rilevato che non erano tanto le idee generali dello scrittore e filosofo ginevrino a renderlo censurabile, quanto una serie di giudizi riguardanti Venezia che vi erano espressi.

La sua severa condanna degli stati aristocratici ereditari, e soprattutto la definizione di Venezia come stato principesco in balia di pochissime famiglie, avevano fatto sì che la censura fosse irremovibile nei suoi riguardi.

Contrariamente a Rousseau, Voltaire godeva a Venezia di una vera e propria fortuna editoriale, e così pure in tutta la Terraferma. Tranne *Candide*, tutti i suoi libri vennero pubblicati, lo stesso per le sue opere teatrali, che vennero tradotte e rappresentate.

Un altro paese che godeva di una certa simpatia nell'ambiente culturale veneto era l'Inghilterra. Ma quello che la rendeva interessante era più che altro il suo assetto costituzionale, mentre per quanto riguardava le idee di progresso, di civiltà e di cultura era sempre la Francia a godere di un incontrastato favore.⁷

Le idee rivoluzionarie riuscirono comunque a trovare a Venezia un certo spazio, ma la mancanza di forti contrasti sociali, e un benessere relativamente diffuso, limitò il loro successo, dimodoché ove queste attecchirono fu esclusivamente per merito del loro valore. Fu dunque la forza di persuasione del nuovo pensiero e non il malcontento popolare a determinarne quella pur limitata simpatia.

4. G. Cozzi, *Politica e diritto nei tentativi di riforma del diritto penale veneto nel '700*, p. 400; G. Ravà, *Della sapienza veneta in materia criminale*, in prefazione.

5. F. VENTURI, *Settecento riformatore. La Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti*, vol. II, pp. 120-121.

6. M. BERENGO, *La società veneta alla fine del '700*, p. 135.

7. Ivi, pp. 136-137.

A Venezia il malcontento non poteva che prodursi contro il conservatorismo che vi regnava. Ma tale stato d'animo ben difficilmente raggiungeva il proletariato e il basso clero, toccava invece le classi colte e agiate. Il patriziato ne era indenne nella quali totalità, a causa della completa identificazione che esso aveva con il potere, considerando se stesso il vero «popolo sovrano».⁸

Critiche al governo provenienti dai circoli della nobiltà veneziana ve n'erano indubbiamente, ma erano voci e tendenze che mai guardavano ad un cambiamento del sistema, semmai ad un suo rafforzamento.

Come abbiamo visto al vertice della piramide sociale veneziana c'era la nobiltà, depositaria del potere politico. Parlare ora della tematica inerente al patriziato sarebbe troppo lungo; va però ricordato che l'appartenenza alla classe nobiliare non era sinonimo di ricchezza. Molte di queste famiglie nobili erano ormai decadute, le loro fortune si erano dissolte nei secoli e ora traevano il loro sostentamento dagli stipendi percepiti con l'appartenenza alle varie magistrature.

Sarà proprio questa massa di nobili poveri, manovrabili in Maggior Consiglio dalle famiglie patrizie più ricche e potenti, ma d'altra parte abbastanza numerosi da poter impedire quei provvedimenti che potessero in qualche modo danneggiarli, a formare uno dei maggiori ostacoli al processo di rinnovamento dello stato veneziano. Per vivere non potevano rinunciare allo stipendio che lo Stato passava loro per i servizi resi; se questi servizi fossero stati aboliti, grazie al rinnovamento delle istituzioni, sarebbero venuti loro a mancare i mezzi di sostentamento.

Nel 1797 erano iscritti al Libro d'Oro mille e trenta nobili, che avevano diritto a partecipare al Maggior Consiglio. In totale la classe nobiliare era pari al 3,2% della popolazione, ed era divisa in cento e undici famiglie.⁹

Dopo la nobiltà troviamo i cosiddetti «cittadini originari», colonna portante di tutto l'apparato burocratico dello Stato. Analogamente al patriziato, che aveva il Libro d'Oro, loro avevano il Libro d'Argento, sempre tenuto dagli Avogadori de Comun.

Tutta la Cancelleria Ducale era nelle loro mani e potevano raggiungere l'ambito e prestigiosa carica di Cancellier Grande, oppure di ricoprire importanti posti di segretario nelle principali magistrature: dal Consiglio dei X al Senato. Grande era la loro influenza e possiamo dire che questo era l'unico ordine che partecipava al potere a fianco della nobiltà.¹⁰

Dopo di loro troviamo i cosiddetti cittadini *de intus*, che potevano ricoprire alcune cariche burocratiche interne alla città e svolgere alcune delle Arti principali. Poi c'era chi aveva la cittadinanza *de intus e de extra*, che concedeva anche la possibilità di navigare all'estero come veneziano e di «batter bandiera».¹¹

Una componente importante della società veneziana era quella dei cittadini di origine ebraica. La loro vita si svolgeva essenzialmente nel Ghetto, dove erano costretti ad abitarci, ma i loro traffici, la gestione dei banchi per i prestiti e il piccolo commercio li facevano parte integrante della realtà economica e sociale veneziana.

Per ottenere il diritto di soggiorno dovevano pagare una tassa chiamata «condotta», che dava loro il diritto di risiedere a Venezia per il numero di anni stabilito di volta in volta.¹²

8. Ivi, pp. 260-261.

9. A. ZORZI, *Una città, una repubblica, un impero*, p. 48.

10. G. RUGGIERO, *Patrizi e malfattori*, p. 137, in nota; M. BERENGO, *La società veneta alla fine del '700*, p. 10, in nota.

11. M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. 1, p. 396. Nel 1551 si stabilì che per avere la cittadinanza *de intus* occorreva risiedere a Venezia per almeno dieci anni, otto se si sposava una veneziana; per ottenere anche la *extra* occorreva dopo tale periodo risiedere per altri quindici anni, con l'obbligo successivo di dichiararsi sempre come cittadino veneziano quando ci si trovava all'estero, e di certificare questo fatto ai Provveditori de Comun, dopo cinque anni che la si era ottenuta. Tale condizione era indispensabile per certi scambi commerciali e per importare ed esportare merce all'estero.

12. R. CALIMANI, *Storia del Ghetto di Venezia*, p. 70.

Come abbiamo visto, la nobiltà deteneva a Venezia il potere politico, ma il potere economico le era da tempo sfuggito. La presenza di una ricca borghesia imprenditoriale, e di nobili ricchi provenienti dai vari territori della Repubblica e da altre parti d'Italia, e pertanto esclusi dal potere, rappresentavano il nerbo dell'economia veneziana.

C'erano certamente ancora famiglie nobili detentrici di grandi ricchezze, ma la loro incidenza nello sviluppo economico e nell'imprenditoria era esiguo, tranne qualche esempio il vecchio ceto nobiliare si era adagiato in una vita di rendita.

Molto forte era in città la presenza di lavoratori e artigiani. L'esistenza di numerose manifatture e dell'Arsenale, da secoli il più grande insediamento industriale di Venezia e d'Italia, davano lavoro ad una notevole quantità di persone.¹³

In città c'era pure una struttura economica di carattere artigianale estremamente ricca e varia; il numero delle botteghe era molto elevato e nel '700 aveva continuato ad aumentare.¹⁴

Va poi tenuto presente che un grande numero di persone era legato alle attività di tipo marinaro, nonostante la decadenza del porto e del commercio in generale.

Un'altra componente numericamente significativa era quella dei servitori. A confronto con i giorni nostri il loro numero era a dir poco enorme: infatti rappresentavano circa il dieci per cento dei «popolani» residenti in città.

Questa categoria, che si reggeva sul benessere delle classi più abbienti, godeva di una certa stabilità economica e di un relativo benessere, se confrontato con altre categorie di lavoratori. L'altra faccia della loro condizione era quella di non appartenere a nessuna Arte e, se non venivano sostenuti dalla magnanimità del padrone, in caso di malattia, inabilità o vecchiaia, erano destinati ad infoltire le schiere dei vagabondi e dei mendicanti.¹⁵

L'ultimo strato della società veneziana è quello rappresentato dai poveri e dai vagabondi. Relativamente più fortunata era la loro vita in città rispetto a quella che conducevano i loro simili in campagna. La presenza di numerose istituzioni benefiche, l'assistenza da parte delle parrocchie e *luoghi pii* e la possibilità, in generale, di raccogliere le briciole della ricchezza altrui, facevano sì che la loro vita fosse un po' meno grama.¹⁶

Il loro numero era alquanto elevato. Una statistica del 1787 attribuisce a questa categoria, individuata come «poveri vergognosi, infermi, invalidi, mendicanti e que-stuanti», circa il venti per cento dei popolani. Con il passar degli anni il loro numero tendeva a crescere, infatti una statistica del 1787 li faceva aumentare di circa seicento unità.

Un dato interessante è quello della loro distribuzione nei vari sestieri della città. Nella seconda rilevazione se ne nota un incremento nei sestieri cosiddetti periferici:

13. D. BELTRAMI, *Storia delle popolazione di Venezia dalla fine del sec. xvi alla caduta della Repubblica*, pp. 212-214. Nel 1790, il numero complessivo degli addetti all'Arsenale era di 1.751 unità.

14. Ivi, p. 214. Il numero complessivo delle botteghe in Venezia, durante i sec. xvii e xviii, aumentò notevolmente, passando dalle 4.422 del 1661 alle 6.587 del 1773, così ripartite:

Alimentazione	33,8%	Tessili e abbigliamento	24%
Metalli	10,7%	Cuoio	6,7%
Legno	9,5%	Carta	8,2%
Artistiche	3,9%	Servizi vari	8%
Laterizi	1,2%		

15. M. BERENGO, *La società veneta alla fine del '700*, pp. 72-73; D. BELTRAMI, *Storia della popolazione di Venezia dalla fine del sec. xvi alla caduta della Repubblica*, p. 213. Numero dei servitori e massere in Venezia: anno 1760: popolani 125.000, servitori 12.819, pari a circa il 10%.

16. Ivi, p. 74.

cioè Castello, Dorsoduro, Cannaregio e Santa Croce. Si ha invece una diminuzione in quelli che potremo definire centrali: cioè S. Polo e S. Marco.¹⁷

La presenza in città di una nutrita schiera di diseredati e di nullafacenti, alcuni dei quali disposti a tutto, faceva sì che vi fossero delle persone disposte a commettere delitti su commissione. Erano questi gli ultimi discendenti di quei *bravi* che nel secolo precedente abbondavano a Venezia e in tutto il suo Dominio, ma che nella seconda metà del Settecento erano quasi del tutto scomparsi come categoria sociale.¹⁸

Le istituzioni benefiche avevano a Venezia una notevole importanza. Il principio di assistenza, visto come parte importante delle funzioni dello Stato, è ancora ben lungi da venire. Esso, al massimo, favoriva indirettamente tali associazioni, che erano quindi completamente in mano a gruppi privati o istituzioni religiose.

Il problema dell'assistenza ai carcerati era parimenti sentito. La consapevolezza che molti di quei disgraziati continuavano a rimanere in prigione perché non avevano i soldi per potersi pagare le spese della prigionia, oltre a quelle eventualmente legate al motivo della carcerazione, e un diffuso senso di carità cristiana, fecero nascere delle associazioni che avevano lo scopo di trovare i fondi per riscattarli.

La più importante di queste associazioni era la *Fraterna del Ss.mo Crocefisso di San Bartolomeo de' Poveri Prigioni*, nata sul finire del XVI sec. e che proseguì la sua benemerita attività fino a qualche anno dopo la caduta della Repubblica.¹⁹

Il numero delle persone incarcerate, tutto sommato, non era però molto elevato. Infatti alla caduta della Repubblica si trovavano nelle *Prigioni Nuove*, e nelle altre carceri e *casoni* sparsi per la città, per un totale di tredici luoghi di detenzione, soltanto duecentosette fra condannati e imprigionati in attesa di giudizio.²⁰

Le sentenze capitali venivano eseguite fra le due colonne della Piazzetta, ma erano sempre più rare. L'ultima condanna a morte avvenne il 19 settembre 1791. In quell'occasione fu impiccato un certo Pietro Costantino Lucchese che, con la complicità di un tale Giovanni Battista Sfalcin, aveva ucciso Pietro Cesare Corner, podestà di Caneva nel Friuli.²¹

Nel corso del Settecento si ebbe mediamente una sentenza capitale all'anno, mentre nel secolo precedente la media era di quasi quattro esecuzioni.²²

Prendiamo ora in considerazione il fenomeno della prostituzione. In città il loro numero era piuttosto elevato; anche se deve essere fatta una doverosa distinzione al loro interno, causa l'enorme differenza che vi si riscontrava. Da una parte c'erano le cosiddette

17. D. BELTRAMI, *Storia della popolazione di Venezia dalla fine del sec. XVI alla caduta della Repubblica*, p. 204: «Poveri vergognosi, infermi, invalidi, mendicanti e questuanti»:

	Anno 1760	Anno 1787
Castello	4.040	5.697 >
S. Polo	2.372	1.437 <
S. Marco	6.462	2.650 <
Dorsoduro	4.923	5.218 >
Cannaregio	4.922	7.474 >
S. Croce	2.400	3.230 >

18. A. DA MOSTO, *I bravi di Venezia*, pp. 17-18.

19. G. SCARABELLO, *La pena del carcere*, p. 319.

20. B. DUDAN, *Criminalisti veneti del Settecento*, p. 5.

21. G. TASSINI, *Alcune delle più clamorose condanne capitali eseguite in Venezia sotto la Repubblica*, p. 254: «I beni dei condannati furono confiscati e nella piazza di Caneva fu fatta erigere una colonna infame con la scritta: PIETRO LUCCHESE DETTO CONTE FU IMPICCATO IN VENEZIA PER SENTENZA DELL'ECC.MO CONSIGLIO DE X DEL DÌ 19 7BRE 1791 PERCHÉ REO DELL'INTERFERZIONE COMMESSA LÌ 8 DECEMBRE 1790 DELL'ALLORA PODESTÀ DI CANEVA». Il complice Giovanni Battista Sfalcin venne condannato con il carcere a vita.

22. *Ibidem*. In appendice troviamo l'ELENCO GENERALE DEI GIUSTIZIATI IN VENEZIA DAL PRINCIPIO ALLA FINE DELLA REPUBBLICA.

cortigiane, famose per la loro bellezza, la classe e il lusso in cui vivevano, spesso dotate di notevole cultura, che le faceva sentire legate alle classi più abbienti. Dall'altra parte troviamo invece quella componente legata alla povertà ed al problema della sopravvivenza, che aveva i suoi legami con gli strati più bassi della popolazione.²³

Se delle prime abbiamo notizia, a volte entusiastica, nei racconti di viaggio, delle seconde si viene a conoscenza attraverso i procedimenti giudiziari nei quali risultavano implicate. Infatti le donne imputate di *scandalo* risultano quasi tutte dedite alla prostituzione. È interessante notare che, in questi processi svolti normalmente davanti agli Esecutori contro la Bestemmia, il procedimento non ha tanto lo scopo di dimostrare se l'imputata sia o meno una prostituta, quanto evidenziare il disturbo e il cattivo esempio che essa provocava, sollecitandone perciò una punizione o il suo allontanamento. Segno questo che la prostituzione come tale veniva accettata, purché rimanesse una cosa discreta.

Interprete di questo atteggiamento è lo stesso Marco Ferro, infatti nel suo Dizionario dimostra di accettare le «meretrici», vedendo anzi nella loro attività una cosa positiva, perché grazie a loro venivano salvaguardate le donne «pudiche e oneste».²⁴

Quello che non si accettava erano certi comportamenti plateali e disturbatori che spesso accompagnano questa condizione di vita. Quello che veniva invece perseguito era il reato di ruffianeria e in generale lo sfruttamento della prostituzione, come affittare o subaffittare dei locali a questo scopo.²⁵

Un altro aspetto interessante era rappresentato dal cambio della data. Contrariamente a quanto avveniva nel resto dello Stato veneto, dove avveniva al primo di gennaio, a Venezia il cambio avveniva al primo di marzo.

In tal modo i primi due mesi dell'anno risultavano appartenenti all'anno precedente, le date che ricadono in questo periodo sono pertanto seguite dalla sigla (*m.v.*) - *more veneto*, cioè secondo l'uso veneto. Questo usanza era diffusa anche in altre parti d'Italia, perché si partiva non dalla *nascita di Cristo* ma dalla *incarnazione di Cristo*, cioè dall'Annunciazione che cade il 25 di marzo.

Anche per quanto riguardava il computo delle ore troviamo a Venezia una situazione alquanto particolare, e in questo caso era interessato tutto il territorio dello Stato veneto e parte degli Stati italiani. Infatti era in vigore la cosiddetta *ora italiana*, che teneva come punto fisso il tramonto del sole, che corrispondeva alle ore ventiquattro. Contrariamente alla *ora francese*, in uso nel resto dell'Europa, che teneva come punto fisso il mezzogiorno, quando il sole è allo zenit, che corrispondeva alle ore dodici. Nell'altro ciclo di dodici ore il punto centrale è la mezzanotte. Praticamente il sistema di misurazione del tempo che abbiamo ora.²⁶

L'organizzazione giudiziaria veneziana era costituita da un insieme di varie magistrature. Ognuna di esse aveva la competenza per una serie di reati stabiliti dai rispettivi Capitolari.²⁷ Non era però raro che per il medesimo reato vi fossero più giudici interessati, fatto questo che poteva provocare dei conflitti di competenze, che spesso portavano ad un notevole allungamento dei tempi necessari per la definizione del processo.

Nella seconda metà del Settecento le magistrature giudiziarie veneziane erano le stesse che erano state create nei secoli precedenti. Alcune datavano la loro origine

23. P. MOLMENTI, *La storia di Venezia nella vita privata*, p. 367.

24. M. FERRO *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. II, pp. 261-262.

25. M. GAMBIER, *La donna e la giustizia penale veneziana nel XVIII secolo*, pp. 559-560.

26. G. SCARABELLO, *Figure del popolo veneziano in un processo degli Esecutori contro la Bestemmia alla fine del '700*, p. 324, in nota; M. TALBOT, *Ore italiane: the reckoning of the time of day in pre-napoleonic Italy*, p. 51.

27. Il Capitolare era un libro nel quale erano registrate le competenze della singola magistratura e tutte le disposizioni di legge che la riguardavano.

nei lontani tempi del *Comune Venetiarum*, altre erano state istituite in periodi storici di poco successivi.

A dimostrazione dello spirito di conservazione, ma anche contemporaneamente di rispetto per il proprio passato, va ricordato che in tutta la lunghissima storia della Repubblica veneta, le uniche due magistrature soppresse furono la Camera degli Imprestidi e i Capi di Sestiere, questi ultimi con l'istituzione dei Signori di Notte al Civil nel 1545.²⁸ Mentre i Deputati alla Liberazione dei Banditi, che erano stati creati con carattere straordinario nel 1616, continueranno la loro attività fino al 1733.²⁹

La caratteristica comune di tutte queste magistrature era la costante presenza di un collegio giudicante, e quindi la mancanza di un giudice unico. Questo fatto era peraltro comune a tutte le magistrature veneziane, in qualunque campo operanti. Per quanto riguardava il penale, si andava da un minimo di tre componenti dell'Avogaria de Comun ad un massimo di quaranta membri delle Quarantie.

In questo sistema giudiziario così complesso e vario emergeva, per le sue particolari competenze e procedure, il Consiglio dei X. Creato come organismo straordinario dal Maggior Consiglio con una *parte*³⁰ del 10 luglio del 1310, allo scopo di individuare e reprimere gli elementi sospettati di ribellione allo Stato, e che erano sopravvissuti al fallimento e alla repressione della congiura di Baiamonte Tiepolo e Pietro Querini, si era vista continuamente prorogata la sua esistenza. Il 10 luglio del 1355 un'altra *parte* del Maggior Consiglio lo rendeva stabile.

Assieme ai dieci ordinari eletti, sedevano nel Consiglio dei X anche il doge e i sei consiglieri del Minor Consiglio. Indispensabile era poi la presenza di almeno un Avogadore de Comun, il cui intervento era richiesto affinché fosse garantita l'osservanza della legge e la regolarità degli atti. Egli poteva sospendere le deliberazioni del Consiglio, qualora vi avesse ravvisato qualcosa di contrario alla legge, ma non aveva la facoltà di voto.

Dal 1355, all'epoca del processo al doge Marino Falier, e fino al 1582, il Consiglio dei X venne rafforzato con l'aggregazione di una *Zonta* (Aggiunta), inizialmente di venti e poi di quindici membri.

Di primario interesse era la loro competenza sui reati commessi dal patriziato; con il passar del tempo escluderanno completamente da questo settore la Quarantia.³¹ La conferma definitiva del loro potere sulla nobiltà verrà sancito con una legge del 1571, emanata dallo stesso Consiglio, nella quale si stabiliva che per qualsiasi tipo di reato, avente sia come offensore che come parte lesa un nobile, fosse di sua esclusiva competenza, oppure di una magistratura satellite.³²

Nonostante le sue funzioni fossero di natura essenzialmente di polizia e di repressione della criminalità, la sua stessa struttura, il prestigio delle persone che lo componevano, le procedure segrete e l'elasticità delle sue attribuzioni, fecero sì che con il passar del tempo il suo potere sconfinasse anche nell'ambito politico, amministrativo e soprattutto in politica estera.

Il pericolo della formazione di una oligarchia, che potesse avere nel Consiglio dei X il suo nucleo principale, correva il rischio di diventare una realtà. D'altronde la storia costituzionale veneziana è anche la storia di una continua spinta oligarchica e di una costante reazione a tutela dell'eguaglianza fra gli aristocratici, che si è per secoli evidenziata proprio con il continuo confronto fra il ristretto Consiglio dei X e l'ampio Maggior Consiglio.

28. V. SANDI, *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dalla fondazione sino all'anno 1700*, vol. IV, p. 610.

29. A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, t. I, p. 106.

30. "L'anderà a parte" si diceva di una legge messa ai voti.

31. A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, t. I, pp. 52 e ss.

32. G. COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati Italiani*, p. 169.

Le *correzioni*, con le quali quest'ultimo consesso seppe ricondurre le competenze dei Dieci nel loro ambito primitivo, hanno rappresentato la prova della saldezza del sistema di governo aristocratico veneziano.³³

Per esemplificare la funzione di questo Consiglio, si potrebbe dire che esso rappresentava la legge nella sua massima espressione di autorità e decisione, il tutto permeato da un forte spirito pragmatico, dove il momento politico prevaleva su quello di carattere prettamente legale. Da questo punto di vista il suo naturale antagonista era l'Avogaria de Comun che, sempre esemplificando, rappresentava la legge nella più elevata accezione di garanzia di giustizia e di eguaglianza.³⁴

Emanazione diretta del Consiglio dei X erano gli Inquisitori contro i propalatori dei segreti, comunemente chiamati Inquisitori di Stato, istituiti nel 1539. Uno veniva scelto fra i membri del Minor Consiglio, e dal colore della sua toga veniva chiamato *rosso*, gli altri due e l'ultimo, detto di *rispetto*, venivano scelti fra i Dieci ordinari, e per lo stesso motivo venivano chiamati *neri*.

Veniva anche chiamato Tribunale supremo e, per gli stessi motivi visti prima con il Consiglio dei X, ebbe la tendenza ad interessarsi di questioni politiche. Rapida e semplificata era la procedura e il loro voto concorde era automaticamente sentenza, che veniva poi pubblicata nel Maggior Consiglio.³⁵

Se agli Inquisitori spettava il controllo della moralità della classe nobiliare, ad un'altra magistratura competeva il medesimo controllo nei riguardi della classe popolare. Erano costoro gli Esecutori contro la Bestemmia, il cui nome completo, decisamente troppo lungo, era: Difensori in foro secolare delle leggi di Santa Chiesa e Correttori della negligenza delle medesime.

Vennero istituiti con una *parte* del Maggior Consiglio nel 1534. Avevano la competenza sui reati di bestemmia, sul turpiloquio, sulla profanazione di luoghi sacri, sulla *deflorazione di vergini* con la promessa di matrimonio, sui giochi illeciti, sulla prostituzione e sul reato di ruffianeria. Per esercitare il loro compito dovevano controllare in special modo le osterie e i locali dove si giocava d'azzardo, i cosiddetti *ridotti* o *casini*. Punivano poi quei cittadini cattolici che avevano avuto rapporti sessuali con donne israelite.

Inizialmente erano in tre, ma nel 1583 vennero portati a quattro, quando si impose agli stranieri di notificare la loro dimora in città, assegnando agli Esecutori il compito della registrazione. Duravano in carica un anno, le loro procedure giudiziarie e il rito erano le stesse del Consiglio dei X, così pure le loro sentenze erano inappellabili. Inizialmente venivano eletti dai Dieci stessi, poi la competenza della loro nomina passò al Senato.³⁶

Ma la magistratura che più incarnava lo spirito della giustizia e della legalità era senza dubbio l'Avogaria de Comun. Non si conosce la data della sua istituzione, si sa solo che esisteva già nel XIII sec.

Sembra che inizialmente avesse solo il compito di difendere i beni del Comune e di decidere nelle causa di conflittualità tra il fisco e i privati. Successivamente la sua competenza si estese a tutto ciò che potesse in qualche modo violare i diritti dello Stato e contravvenire alle leggi. Nel 1264 vennero attribuiti all'Avogaria tutti gli appelli provenienti da Venezia e da altre parti dello Stato, riguardanti le sentenze capitali, il carcere e il bando, anche se congiunte a pene di carattere pecuniario. Competenze queste che

33. G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati Italiani*, p. 175. Una delle *correzioni* più importanti è quella del 1582, con la quale venne abolita la *Zonta*, e quella del 1628, con la quale si cercherà di limitare anche il suo stesso potere penale. La riforma del 1628 fu l'ultima che interessò il Consiglio dei X, la cui struttura e competenze così definite rimasero poi pressoché inalterate fino alla fine della Repubblica.

34. G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, p. 100.

35. A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, t. 1, p. 61.

36. A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, t. 1, p. 175; M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. 1, p. 265.

durarono fino all'istituzione della Quarantia Criminal. Dopo di che assunsero la funzione di *giudici medi d'intromissione*, dovevano cioè giudicare se un appello ai Quaranta poteva essere accettato o meno, in questo caso dovevano essere tutti e tre concordi, altrimenti licenziavano l'appellazione e si eseguiva la sentenza appellata.

I tre Avogadori avevano inoltre l'incarico di pubblici accusatori nelle riunioni dei vari consigli e potevano muovere querela contro gli stessi consiglieri. Vigilavano poi sull'osservanza dei Capitolari delle varie magistrature da parte dei loro stessi componenti.

Almeno un Avogador doveva essere presente alle deliberazioni del Maggior Consiglio e del Senato, che poteva sospendere qualora vi avesse riscontrato delle contravvenzioni alle leggi. Lo stesso discorso valeva anche per le riunioni del Consiglio dei X. Avevano pure l'incarico di vigilare perché nessuno entrasse in Maggior Consiglio senza averne il diritto, a tale scopo tenevano i registri ufficiali di tutti coloro che ne avevano la facoltà.

Istruivano inoltre i processi per riconoscere i diritti di cittadinanza e per l'ammissione a determinate cariche della burocrazia statale, per le quali occorrevano particolari condizioni giuridico-familiari.³⁷

Ma anche gli Avogadori erano sottoposti a dei controlli, spettava infatti ai Capi della Quarantia Criminale la facoltà di *placitarli*, nel caso di inosservanza del loro Capitolare. Assieme poi ai Signori di Notte al Civil, supplivano a tutti quei magistrati che dovevano rimanere inoperosi per la morte del Doge, nel periodo appunto della cosiddetta *vacanza ducale*. Dovevano però porre negli atti, a testimonianza della provvisorietà degli stessi, la sigla *Vacante Ducatu*. Analogamente negli altri periodi in cui non si radunavano le altre magistrature, supplivano alle stesse apponendo agli atti la dicitura *Supplente*.³⁸

Ma quello che era considerato l'organo per eccellenza della giustizia veneta, nonché suo orgoglio per la forma spettacolare con cui si svolgevano i dibattimenti, era senza dubbio il Consiglio dei Quaranta, detto comunemente Quarantia. Ben tre erano i Consigli che avevano questo nome, e precisamente il Criminal, il Civil Nuovo e il Civil Vecchio.

L'istituzione della prima Quarantia viene fatta risalire al XII sec., ed era sorta con lo scopo di fungere da organo di appello per le sentenze emesse dai magistrati di Venezia, dai Rettori del Dogado, della Dalmazia e degli altri territori dello Stato da Mar, con la facoltà di giudicare anche i gravi casi di criminalità. A presiedere il nuovo organismo venne stabilito fosse il Doge, accompagnato dal suo Minor Consiglio.³⁹

Oltre alle questioni giudiziarie, ebbe anche larga ingerenza nelle questioni di carattere politico e amministrativo, non soltanto come organo puramente esecutivo, ma anche come organo legislativo, quest'ultimo in seguito a deleghe del Maggior Consiglio.

Per qualche tempo ebbe anche incombenze di carattere economico, deliberando sulle imposte ed interessandosi al funzionamento della Zecca.

Al principio del sec. XV, il loro potere venne diviso con l'istituzione di un'altra Quarantia chiamata Civil, perché gli vennero assegnati i casi civili, all'altra, che venne chiamata Criminal, restava la giurisdizione sui casi criminali. Successivamente si ebbe la divisione in Civil Vecchia e Civil Nuova. Alla prima si lasciò la giurisdizione sulle controversie della città e del Dogado, portate al loro giudizio attraverso le intromissioni degli Auditori Vecchi, ai secondi su quelle concernenti la Terraferma, intromesse dagli Auditori Nuovi.

Venivano nominati solo per la prima Quarantia poi, dopo esservi rimasti per sei mesi, passavano alle altre, per ultimo alla Criminal.⁴⁰

37. A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, t. 1, p. 68-69.

38. M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. 1, p. 213.

39. Ivi, vol. II, pp. 565-566.

40. A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, t. 1, pp. 63-64.

Con l'andar del tempo, vista la notevole mole di lavoro di cui erano gravati, vennero creati due nuovi collegi sussidiari: il Collegio dei XV e quello dei XXV. A questi due nuovi organismi venivano affidate le cause civili di minore importanza.

Ogni Quarantia eleggeva al suo interno un ristretto gruppo dirigente formato da tre Capi, due Vice Capi e due Contradditori. Costoro, oltre alla presidenza del loro Consiglio, potevano trattare autonomamente anche alcune questioni giudiziarie. Gli appelli per queste sentenze venivano rivolti ai Capi di un'altra Quarantia.⁴¹

I tre Capi della Criminale facevano parte della Signoria; al loro posto, a presiedere la Quarantia, andavano tre consiglieri ducali uscenti con la qualifica di Consiglieri Inferiori.⁴²

Organismo complesso dunque la Quarantia, dove la concezione veneta della presenza di una pluralità di giudici raggiungeva la sua massima espressione. Comprensibile quindi che il suo buon funzionamento fosse curato dalle massime autorità dello Stato. La mole di lavoro che incombeva su questi collegi era alquanto notevole, e la continua rotazione dei giudici rappresentava a volte un ostacolo alla sollecita definizione dei processi.

Lo stesso Consiglio dei X più volte si interessò al suo funzionamento. Il rimedio normalmente proposto consisteva nel concedere loro la facoltà di fare delle sedute straordinarie: le cosiddette *post-prandi*, e poi permettere ai componenti che stavano per scadere di mandato la facoltà di rimanervi fino alla definizione del caso nel quale erano interessati.⁴³

Il reato di omicidio era compreso fra quelli di competenza della Quarantia Criminale, ma a questo reato erano interessati anche i Signori di Notte al Criminal. Così si era provveduto ad una distinzione: gli omicidi che avevano uno sfondo di interesse economico, come, ad es., quelli commessi durante una rapina o eseguiti da sicari prezzolati, spettavano alla Quarantia; gli altri, come ad es., quelli commessi durante liti a causa di ubriachezza, baruffe da strada o quelli senza fini apparenti, rientravano nella competenza dei Signori di Notte.

Sebbene gli omicidi implicanti le questioni familiari, la sessualità, gli affari fra privati e le faide personali fossero per loro natura ambigui, si potrebbe dire che in tutti i casi il discriminante fra interesse e passione stabiliva a quale delle due magistrature competeva la repressione e il giudizio.⁴⁴

Per capire i motivi di questa ripartizione, occorre prima vedere la differente valutazione che si aveva nei riguardi dei delitti contro la proprietà e in quelli contro la persona. Questi ultimi venivano visti come una degenerazione istintiva legata alla passionalità, mentre quelli contro la proprietà, proprio per la loro premeditazione, venivano visti come un pericoloso fattore di destabilizzazione sociale. Logico quindi che la loro repressione venisse lasciata alla magistratura più importante. Le pene per i furti erano separate da quelle previste dai casi di violenza fisica: le prime erano sufficientemente stabilite dalle leggi in vigore, mentre per le seconde i giudici avevano un ampio margine di discrezionalità.⁴⁵

Veniamo ora ad analizzare un gruppo di sei magistrature, chiamate comunemente Corti di Palazzo.

La loro istituzione risaliva tra il XII e il XIII sec., erano le dirette continuatrici di quella *Curia Ducis*, formata dai Giudici di Palazzo, che andò ad attorniare il Doge nei primi secoli della storia di Venezia. Le loro competenze erano esclusivamente giudiziarie. Erano composte di tre membri ciascuna, ma ne bastavano due soli per la validità del procedimento.

41. M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. II, p. 568.

42. A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, t. I, p. 64.

43. G. COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani*, p. 161.

44. G. RUGGIERO, *Patrizi e malfattori*, p. 354.

45. *Ivi*, p. 97.

Nel corso del XIII sec. vennero creati dei *judices per omnes curias*, che avevano il compito di supplire a quelli assenti, sia perché impossibilitati a partecipare alle sedute, oppure perché sospettati di non imparzialità dalle parti in causa. Nel XVI sec. furono a loro volta sostituiti dai «giudici e sindici straordinari».⁴⁶

La più antica e importante di queste Corti era quella dei Giudici del Proprio. Inizialmente le loro competenze erano molto estese, sia nel campo civile che nel penale, ma in seguito verranno ridotte causa la creazione di nuovi organismi giudiziari.

Furono chiamati «del Proprio» perché, dopo la creazione alla fine del XII sec. di quelli «del Forestier», le loro competenze rimasero circoscritte a Venezia, pertanto venivano considerati come una cosa particolare, riservata esclusivamente ai Veneziani.⁴⁷

Nel 1244, il doge Jacopo Tiepolo creava i Giudici di Petizion, che assorbono parte delle competenze del Minor Consiglio, dei Giudici del Proprio e di quelli del Forestier. Costoro giudicavano su tutte le controversie sorte tra Veneziani, o nelle quali vi fosse interessato un veneziano, per un valore superiore alle cinquanta lire (con il cambio della moneta portato a cinquanta ducati). Avevano pure la facoltà di nominare tutori e commissari, nel caso di rinuncia da parte di quelli testamentari, oppure nel caso fossero morti. Interpretavano poi i punti dubbi dei testamenti. Avevano anche una piccola competenza in materia criminale, perché accoglievano le proteste dei Veneziani derubati da un forestiere, a condizione che il fatto fosse avvenuto entro i confini del Dogado.⁴⁸

Allo scopo di alleviare il lavoro ai Giudici del Proprio, nel 1204 furono creati i Giudici all'Esaminador. Loro compito iniziale, dal quale derivava il nome, era quello di esaminare i testimoni.

Erano poi autorizzati ad autenticare le copie di documenti e di atti notarili, curavano la vendita dei pegni ed erano anche competenti in materia di lasciti testamentari.⁴⁹

Per intervenire nelle controversie che potessero interessare i Procuratori di S. Marco, venne creata una nuova magistratura, che prese la denominazione di Giudici al Procurator. Non si conosce l'anno della sua istituzione, ma sicuramente ciò avvenne prima del 1269, poiché in quella data venne emanata una legge che li riguardava. Si trovarono dunque ad intervenire sulle liti originate dalla particolari competenze dei Procuratori, come le tutele, i testamenti e di qualunque altra cosa e da qualsiasi magistratura dipendenti, purché fossero in qualche modo interessati i suddetti Procuratori.

Con altre leggi del 1269 e del 1290, ebbero poi la giurisdizione sulle liti tra Veneziani, derivanti dai possessi che questi avevano nel Dogado e in tutta la Terraferma.⁵⁰

Infine arriviamo all'ultima di queste Corti di Palazzo: quella dei Giudici del Mobile, creati nell'anno 1255 per alleviare nel loro lavoro quelli del Proprio e quelli di Petizion. Avevano le competenze di questi due ultimi collegi, ma per un valore massimo prima di cinquanta lire e poi, con il cambio della moneta, di cinquanta ducati.⁵¹

Altre magistrature giudiziarie erano rappresentate dagli Auditori, che avevano il compito di vagliare le sentenze civili portate in appello. Per le cause di piccola entità giudicavano in prima istanza, mentre per quelle di maggiore importanza il loro compito era di intrometterle alle magistrature competenti. Alla fine della Repubblica gli Auditori erano ripartiti in tre collegi: gli Auditori Vecchi, creati nel 1264, che giudicavano gli

46. A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, t. 1, p. 89.

47. Ivi, t. 1, pp. 90-91; M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. II, p. 548.

48. A. DA MOSTO, *L'archivio di Stato di Venezia*, t. 1, p. 92; M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. II, pp. 431-432.

49. A. DA MOSTO, *L'archivio di Stato di Venezia*, t. 1, p. 92; M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. I, pp. 683-684.

50. A. DA MOSTO, *L'archivio di Stato di Venezia*, t. 1, p. 93; M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. II, pp. 532-533.

51. A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, t. 1, p. 94; M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. II, p. 278.

appelli provenienti da Venezia, dal Dogado e dallo Stato da Mar. Gli Auditori Novi, istituiti nel 1410, che provvedevano alle appelli dello Stato da Terra (e dal 1444 anche a quelli dell'Istria e dai territori oltre il Quarnaro). Nel 1492 vennero creati gli Auditori Novissimi, con le stesse competenze degli altri ma per questioni di valore inferiore ai cento ducati. Questi ultimi, dopo otto mesi dalla loro nomina, diventavano Auditori Novi per lo stesso periodo di tempo.

I Vecchi e i Novi avevano il compito di visitare annualmente i territori di loro giurisdizione, per definire sul posto gli appelli di loro competenza. In occasione di queste trasferte, gli Auditori Novissimi supplivano alla magistratura in missione.⁵²

Agli inizi del XIII sec. venne creata la magistratura dei Cinque alla Pace. Erano incaricati al mantenimento della tranquillità pubblica all'interno della città, in special modo fra gli strati più bassi della popolazione. La loro competenza era praticamente limitata alle risse fra popolani, purché non vi fossero state gravi conseguenze fra i litiganti. In seguito vennero loro attribuite anche le risse con ferite gravi, senza però pericolo di morte, cosa che doveva essere certificata da un medico.

Questo organismo era poi uno di quelli che rimanevano in funzione anche nel periodo della cosiddetta 'vacanza ducale', cioè nel periodo che andava dalla morte del doge all'elezione del suo successore.⁵³

Nel 1545, dividendo le competenze dei Signori di Notte, venne creato il nuovo collegio dei Signori di Notte al Civil, cosicché agli altri rimasero le competenze in materia criminale, e da allora assunsero la denominazione di Signori di Notte al Criminal.

Era anche questa una magistratura composta da sei membri, uno per sestiere. Avevano competenze in materia civile riguardanti le cause per locazioni di fondi urbani e per pegni. Vennero in seguito loro assegnati gli esami dei testimoni richiesti dall'estero, le esecuzioni di sentenze straniere, le vendite dei pegni e la formazione di atti nei giorni festivi.⁵⁴ Sostituivano pure quelle magistrature che non funzionavano nel periodo estivo o durante la vacanza del dogado.

Questo in virtù di una serie di leggi approvate dal Maggior Consiglio del 1545 al 1578, che li autorizzava a fare tutti quei provvedimenti giudiziari ritenuti urgenti, con la clausola però della provvisorietà, essendo demandato alla magistratura competente l'accertamento definitivo.⁵⁵

L'istituzione della nuova magistratura rendeva superflua l'esistenza dei Capi di Sestiere, che furono aboliti nello stesso anno e le cui competenze passarono ai Signori di Notte al Civil, che si trovarono così nella facoltà di bandire da Venezia gli uomini di *cattiva fama*, di arrestare i banditi trovati in città, gli omicidi, i ladri e i feritori con armi, poi la repressione della prostituzione esercitata da *vagabonde notturne meretrici*, nonché di ebrei sospettati di avere rapporti con donne cristiane. Sempre nella giurisdizione penale ebbero la competenza sui reati di ingiurie e su tutti quei casi per i quali non era prevista la pena corporale o il bando.⁵⁶

A partire dal 1527, la Quarantia Criminale cominciò ad eleggere un collegio di trenta membri, scelti tra i suoi stessi componenti ai quali stava per scadere il mandato, con lo scopo di alleviare le incombenze delle altre due Quarantie. Nel 1559 il loro numero venne portato a venticinque, diventati poi venti nel 1579. Il loro nome alla fine fu quello del Collegio dei XX Savi dal Corpo dei XL, per distinguerli da quegli altri che, sempre in numero di venti, venivano eletti dal Senato.

52. A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, t. 1, p. 85.

53. Ivi, p. 96; M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. 1, pp. 573-574.

54. A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, t. 1, p. 98.

55. V. SANDI, *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dalla fondazione sino all'anno 1700*, vol. VI, p. 611.

56. M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. II, pp. 693-694; A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, t. 1, p. 98.

Inizialmente avevano la competenza sugli appelli per controversie non superiori ai cento ducati, via via aumentati fino ad arrivare ai millecinquecento del 1780, che in casi straordinari potevano arrivare fino a duemila.⁵⁷

La Quarantia Criminale eleggeva anche un altro collegio, sempre tra i suoi membri uscenti di carica. Si iniziò nel 1548 con l'elezione di XII giudici, portati a XV con la riforma del 1780. Giudicavano gli appelli varianti dai cento ai quattrocento ducati; nelle controversie su questioni inferiori ai duecento ducati le loro decisioni erano inappellabili.⁵⁸

Altre magistrature di carattere giudiziario venivano poi a completare l'organizzazione veneziana nel campo della giustizia. Ricordiamo i Giudici del Piovego, la cui funzione principale era di sorvegliare le pubbliche vie e i canali minori della città, nonché le acque e le paludi del Dogado per tutelare, attraverso la loro conservazione, i diritti dello Stato. Rilasciavano inoltre le licenze per la costruzione di nuovi edifici.

Avevano stranamente, dimostrando ancora una volta l'estrema confusione nell'attribuzione delle competenze, anche delle prerogative in materia criminale, essendo loro assegnata la repressione dell'usura, sia da parte degli ebrei che dei cristiani: in questo campo le loro decisioni erano inappellabili. Una legge del 1704 stabiliva che per essere eletti a tale carica occorreva avere gli stessi requisiti previsti per l'ammissione alle Quarantie.⁵⁹

Magistrature, con competenze di carattere prettamente mercantile erano invece quelle dei Consoli dei Mercanti e dei Sopraconsoli dei Mercanti, che figurano già esistenti nella prima metà del sec. XIII. Il primo era sorto con lo scopo di regolare il commercio e le contese relative. Il loro prestigio aumentò con il passar del tempo, fintantoché nel 1508 non furono creati i Cinque Savi alla Mercanzia.⁶⁰

Tra queste magistrature possiamo pure considerare gli Officiali al Cattaver, istituiti nel 1280 con il compito di preservare e di accrescere i beni pubblici, di vigilare sui dazi e sulle aste, e su tutto ciò che potesse in qualche modo essere utile per aumentare la disponibilità monetaria dello Stato. Anche loro avevano delle facoltà di giurisdizione sugli Ebrei, in special modo per quanto riguardava l'obbligo che avevano di abitare nel Ghetto, dopo la sua istituzione nel 1516.⁶¹

L'esecuzione delle sentenze in materia civile, emanate dalle varie magistrature veneziane, spettava di diritto al Doge, che le rendeva esecutive in suo nome, incaricando un collegio composto di due persone, detti Gastaldi. Inizialmente costoro erano scelti dallo stesso Doge fra i suoi *cancellieri inferiori*, che non essendo nobili appartenevano all'ordine sociale dei *cittadini originari*. Nel 1471, in seguito ad alcune frodi che si erano verificate, si decise che i Gastaldi dovevano essere nobili. Due anni dopo, nel 1473, il loro numero venne portato a tre, al nuovo eletto venne assegnato il nome di Sopragastaldo.

Aiutati dai *fanti*, i due Gastaldi dovevano provvedere all'esecuzione pratica delle sentenze. A loro spettava anche il controllo del buon funzionamento della Cancelleria Inferiore, con particolare riguardo alla conservazione delle *scritture*. Ad uno dei due era poi assegnato l'incarico di dare al boia il segnale dell'esecuzione, quando la sentenza da eseguire era capitale.⁶²

Ma anche questa magistratura, benché fosse prettamente esecutiva, aveva un organo che la controllava. Allo scopo, nel 1485, venne istituito un magistrato chiamato Sopra Atti del Sopragastaldo. Prima della sua istituzione tale compito era affidato a un col-

57. A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, t. 1, p. 87.

58. Ivi, p. 88.

59. Ivi, p. 95.

60. Ivi, pp. 99-100.

61. Ivi, p. 101.

62. M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. II, pp. 1-2 e 717.

legio composto da tre Procuratori di S. Marco, che mantenevano questo compito per un periodo di quattro mesi.⁶³

Qualora gli ufficiali competenti fossero nell'impossibilità di riscuotere un credito dello Stato, e fosse passato un certo periodo di tempo, tale incombenza passava ad un'apposita magistratura, detta degli Officiali alle Cazude.⁶⁴

Un altro collegio con compiti giudiziari era quello dei X Savi dal Corpo del Senato, poi diventato di XX. Venivano estratti a sorte tra i componenti del Senato e della Zonta. Avevano l'incarico di presiedere alle controversie in materia di privilegi e di esenzioni fiscali delle città suddite e di privati non Veneziani.

Questi XX Savi ebbero poi altre attribuzioni, diventando organo di appello per le sentenze dei Provveditori sopra i Beni Inculti e sopra i Beni Comunali, dei Provveditori alla Sanità e di quelli sopra i Feudi.⁶⁵

Da questa pur sommaria descrizione dell'apparato giudiziario, appare subito evidente la sua complessità e la complicata distribuzione delle competenze, che a volte si accavallavano tra le varie magistrature. Va inoltre ricordato che, accanto a quelle ricordate, anche molte altre magistrature, per le materie di loro competenza, avevano una limitata potestà penale. Altri organismi, appartenenti all'apparato amministrativo e finanziario, avevano poi anche delle facoltà in campo giudiziario.

Indubbiamente le critiche che investivano il modo di amministrare la giustizia a Venezia erano più che fondate. La necessità di una sua razionalizzazione non poteva non essere ben sentita da chiunque avesse a cuore l'ammodernamento dello Stato, che diventava sempre più indispensabile se si voleva mantenere la Repubblica al passo degli altri Stati europei più evoluti.

Troppo forti erano gli interessi che giravano attorno a tutta questa pletera di collegi, troppo deboli erano invece le forze di chi voleva il cambiamento.

3. I SIGNORI DI NOTTE AL CRIMINAL

3. 1. *Notizie storiche*

La documentazione esistente non ci permette di risalire con certezza all'anno di istituzione di questa magistratura. Secondo alcuni studiosi ciò sarebbe avvenuto durante il dogado di Pietro Ziani, iniziato il 5 agosto 1205 e conclusosi il 3 marzo 1229.⁶⁶ Allora, però, si sarebbe dovuta chiamare del Signore di Notte, poiché risulta che in quel tempo fosse composta da un solo componente. Con maggior certezza si sa invece quando venne deciso di aggiungerne un altro e, secondo la Cronaca di Andrea Dandolo, sarebbe stato l'anno 1250, dimodoché avessero rispettivamente la sorveglianza dei sestieri situati sull'uno e sull'altro lato del Canal Grande.⁶⁷

Si dovette aspettare l'anno 1262, durante in dogado di Renier Zen, affinché i Signori di Notte potessero avere quella composizione che rimase poi inalterata fino alla fine della Repubblica. Sembra infatti che in quell'anno siano stati eletti a questo incarico altri quattro

63. A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, t. 1, p. 103; M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. II, pp. 769-770.

64. A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, t. 1, p. 104.

65. *Ivi*, p. 105.

66. M. ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300*, p. 206.

67. A. DANDOLO, *Chronica per estensum descripta*, sta in E. PASTORELLO (a cura di), *Rerum Italicarum scriptores*, XII, Bologna, 1958, pp. 302-303: «CAPITOLO VI. DE MARINO MAUROCENO DUCE, ET GESTIS IN SUO TEMPORE. ...Secundo ducis anno, cum hucusque capita contratarum custodie civitatis preuissent, nunc pro purgandis maleficiis statutum est ut duo noctis tempore urbem custodiant et malefactores capiant, unus videlicet de citra canale et alter de ultra canale, constituentur, qui Domini de nocte apelati sunt» («Nel secondo anno del suo dogado, essendo fino ad allora preposti alla protezione della cittadinanza i Capi di Contrada, fu stabilito che fossero nominati due che proteggessero la città e catturassero i malfattori, uno al di qua e uno al di là del Canale, i quali furono chiamati Signori di Notte»). Il dogado di Marino Morosini iniziò il 13 giugno 1249 e terminò con la sua morte il primo gennaio del 1253.

nobili, che portarono così a sei il numero dei componenti. Vennero nominati uno per sestiere, del quale ne assunsero il controllo con lo scopo di garantire la quiete pubblica.⁶⁸

Prima della loro istituzione l'ordine pubblico era affidato agli uffici dei Giudici del Proprio e dei Cinque alla Pace. I primi intervenivano e giudicavano sui casi più gravi, mentre i secondi avevano giurisdizione sulle risse popolari, sulle ingiurie e sulla violenza che non avesse comportato pericolo di morte: praticamente su tutta quella piccola violenza quotidiana e di strada tipica di una città medioevale. In certi casi esercitavano la loro attività giudiziaria in modi assai sbrigativi, sentenziando direttamente sul luogo dove il fatto era avvenuto, anche per la strada. In questa attività erano coadiuvati dai Capi di Contrada.

Con l'aumento della popolazione, causato dallo sviluppo economico e commerciale della città, crebbero anche i malviventi e i casi di violenza, talché si rese necessaria l'istituzione di una nuova magistratura. Questo fatto non significò però la soppressione delle altre due, ci fu invece un'integrazione con la divisione delle competenze. Fatto questo che si risconterà anche in altre analoghe situazioni e che risulterà tipico della struttura giudiziaria veneziana, come già accennato in Prefazione.

Va però ricordato che esiste anche un'altra ipotesi su quelli che potevano essere i compiti iniziali dei Signori di Notte. Secondo alcuni sembra che il controllo dell'ordine pubblico rimanesse affidato ai Capi di Contrada, mentre al nuovo collegio sarebbe stata riservata la funzione giudiziaria ed esecutiva, e che solo più tardi avessero allargato le loro competenze con il controllo diretto della città.

A suffragio di quest'ultima tesi va ricordato che anche in altre città, come, ad es., Ferrara, i giudici del *maleficio* si chiamavano *de nocte*. Si potrebbe dunque ipotizzare che la denominazione «di Notte» non fosse dovuta al fatto che avevano il compito di vigilare sulla città durante le ore notturne, ma perché giudicavano quei reati che, prevalentemente, si manifestavano in quelle ore. Oppure perché alla notte, che comportava un buio di gran lunga più accentuato rispetto ai giorni nostri, vista la pressoché mancanza totale di illuminazione pubblica, veniva associato il concetto di paura e di violenza, secondo una tradizione atavica.⁶⁹

Ma in ogni caso era specialmente nelle ore notturne che, nonostante i controlli e le ronde, si perpetravano i crimini di ogni tipo e soprattutto i furti, che normalmente rientravano nella competenza dei Signori di Notte.

Tornando ai compiti di questa magistratura osserviamo che, grazie ad una serie di deliberazioni, emanate soprattutto dal Maggior Consiglio, si trovò ad avere notevolmente ampliate le sue competenze in materia penale. Con il passar del tempo la loro funzione di polizia divenne preponderante rispetto alla funzione di magistratura giudicante. Infatti la maggior parte del loro tempo veniva impiegato proprio come organo di polizia, per il controllo diretto della città, mentre per le loro mansioni giudiziarie andavano *ad palatium* solo due volte alla settimana.⁷⁰

Per questa attività diretta di repressione del crimine, e in special modo nella ricerca di rei colpevoli di delitti di sangue, oppure contro la proprietà, o ricercati per casi di stregoneria o per aver fabbricato *filtri malefici*, godevano di larghi mezzi, potendo spendere fino a trecento lire.

68. F. NANI MOCENIGO, *Il capitolare dei Signori di Notte*, p. 4; M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. II, p. 693.

69. Una primitiva forma di illuminazione pubblica era sorta a Venezia durante il dogado di Domenico Michiel (1118-1130), quando venne deciso di costruire dei «capitelli» (edicole con immagini sacre) negli angoli bui e nelle calli più tortuose e strette della città, ciò al fine di limitare le aggressioni e i fatti delittuosi che questi luoghi oscuri facilitavano. La presenza dell'immagine sacra avrebbe dovuto essere un deterrente per i malviventi; i parroci avevano poi l'obbligo di provvedere alla loro illuminazione, in tal modo si rischiarava anche il percorso. Ciò può essere considerato la prima forma che si conosca di pubblica illuminazione.

70. M. ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300*, p. 207, anche in nota.

La loro giurisdizione si estendeva su tutte le persone, sia che fossero cittadini veneziani o forestieri, laici o ecclesiastici; non risulta però che in nessun modo abbiano mai avuto autorità su persone di estrazione nobiliare, a meno che non si trattasse della nobiltà suddita, cioè quei nobili che non appartenevano al patriziato veneziano, ma alla nobiltà dello Stato da Terra o di quello da Mar.

Durante il xiv sec. le denunce di reato venivano presentate alla Signoria, alla quale spettava il compito di individuare la magistratura competente. In tal modo i delitti più gravi venivano assegnati alla Curia del Proprio, mentre ai Signori di Notte spettavano i delitti di sangue comuni, le contravvenzioni per porto abusivo di armi, le risse gravi, certi furti e quei giochi d'azzardo vietati. A volte, su deliberazione del Maggior Consiglio, venivano loro rimandati casi particolari, che normalmente esulavano dalle loro competenze.⁷¹

Alquanto complesso è il rapporto di collaborazione fra I Signori di Notte e i Giudici del Proprio. Infatti i primi, oltre ai processi per i reati di loro competenza, fungevano da inquisitori e giudici istruttori anche per i crimini più gravi: soprattutto per quelli che poi andavano davanti alla corte del Proprio per il giudizio finale. In tali processi i Signori di Notte, su mandato dogale, avevano il compito di accertare i fatti e le responsabilità, mediante indagini, interrogatori, confronti e perizie; se del caso procedendo alla tortura e al fermo dei reticenti; decidendo poi per il rinvio a giudizio o il rilascio per insufficienza di prove, estraneità al fatto o incapacità in caso di minorenni. Per i casi inviati ai Giudici del Proprio, qualora vi fosse stata una sentenza di condanna, avrebbero poi sovrinteso alle operazioni di esecuzione della sentenza.⁷²

Questa attività di magistratura di prima istanza per i casi riguardanti la corte del Proprio continuò poi fino alla fine della Repubblica. Nel 1752 abbiamo infatti un caso emblematico: i Signori di Notte condannano a morte un tale «Francesco Orbelli qu. Zuane, Veneto, solito conciar Ventole in Cassellaria. Per li moltissimi furti da lui commessi, come in Processo, sia mandato alla Legge agl' Illustr. Giudici del Proprio, perché nel luogo e nell'ora solita, per il Ministro di Giustizia, fra le due colonne di S. Marco, sopra un paro di eminenti Forche sia impiccato per le canne della gola, sicché muora».⁷³

Nonostante il processo sia stato completamente da loro espletato, la decisione dell'esecuzione della condanna a morte travalicava evidentemente la loro competenza: ecco allora che entra in scena la corte del Proprio. A partire dal 1767 i Signori di Notte non emetteranno più nessuna condanna a morte, e quindi non passeranno a loro più alcuna sentenza per il giudizio finale. Questo indipendentemente dalla gravità del reato, che poteva essere tanto furto che omicidio, l'importante era che non ci fosse la condanna a morte.⁷⁴

Per quanto riguarda questo caso, grazie anche alle tre lunghissime, appassionate ed argomentate arringhe dell'avvocato Leopoldo Curti, la prima tenuta davanti ai Giudici del Proprio, la seconda «davanti al Consiglio Eccellentissimo XL al Criminale», infine la terza al cospetto del Doge e della Signoria, l'imputato ebbe salva la vita e condannato a pena detentiva.

Per la loro attività di polizia avevano a disposizione delle pattuglie che giravano per la città. Sembra che, inizialmente, a capo di queste pattuglie ci fossero gli stessi Signori di Notte, ma già nel Trecento le incombenze di questo tipo sembra siano state demandate a dei loro sottoposti chiamati «custodes».

Nel 1281 il Maggior Consiglio decretava che i nobili eletti a questa magistratura fos-

71. Ivi, p. 208.

72. S. PIASENTINI, «Alla luce della luna», pp. 22-23; P. MOLMENTI, *La storia di Venezia nella vita privata*, vol. 1, p. 98.

73. L. CURTI, *Arringhe di Leopoldo Curti*, p. 3.

74. P. MOLMENTI, *La storia di Venezia nella vita privata*, pp. 102-104. Un analogo rapporto vi era tra la Quarantia e gli Avogadori di Comun, dove i secondi istruivano i processi che poi passavano ai primi per il giudizio finale.

sero tre per volta, per un periodo di sei mesi fra loro articolati, in modo tale che ai tre che già avevano una certa esperienza si affiancassero i nuovi eletti. Nel 1314 la durata della carica venne portata ad un anno. Con la stessa delibera venivano eliminati anche gli stipendi da loro percepiti, peraltro modesti. Probabilmente il motivo risiedeva nel fatto che ricevevano una percentuale delle ammende pecuniarie inflitte, e quindi già avevano una fonte di reddito.

L'importanza assunta dai Signori di Notte nei riguardi dell'ordine pubblico, subì un ridimensionamento agli inizi del XIV sec. a causa della creazione dei Capi di Sestiere. Ma, nonostante questa limitazione, la loro attività proseguì regolarmente come braccio armato della legge, in accordo con gli Avogadori che agivano invece come i suoi custodi e interpreti.

In tal senso i Signori di Notte venivano incaricati dell'arresto dei funzionari pubblici che trasgredivano le norme fissate nei loro Capitolari, inoltre avevano la sovrintendenza a tutte le operazioni di tortura, anche per i casi di pertinenza di altre magistrature.⁷⁵

L'anno della creazione dei Capi di Sestiere è incerto. Secondo Marin Sanudo «il Vecchio» furono istituiti nel 1319, secondo lo storico settecentesco Vettor Sandi la loro nascita avvenne dopo il 1320, sempre con una «parte» presa dal Maggior Consiglio. Erano sei, uno per sestiere, di età compresa fra i trenta e i quaranta anni, e venivano eletti per un periodo di sedici mesi. Avevano anche delle facoltà in materia giudiziaria, grazie alle quali potevano istruire dei processi e, in generale, le loro funzioni erano analoghe a quelle dei Signori di Notte, anche se questi ultimi godevano di maggior prestigio.⁷⁶

Appare evidente che la presenza di due magistrature con compiti pressoché analoghi non poteva non portare a dei conflitti di competenza, nonostante che a partire dal 1330 si sia cercato di definire meglio i rispettivi campi d'azione. Ma nonostante questi interventi la convivenza di due organismi similari portò, con l'andar del tempo, ad una situazione di semiparalisi nel campo delle attività giudiziarie loro assegnate.

Questo stato di cose si protrasse fino al 1545 quando, secondo il Sandi, «giunse il disordine a far impressione valida» cosicché «ripigliando l'originario istituto di lasciare il solo criminale al Collegio antico, perché poi anche le annesse dipendenze civili avessero magistratura preside, si volle creare un altro Collegio, cui appunto per le relazioni connesse si diè il titolo di Signori di Notte al Civile. Dell'anno 1545 e del Consiglio Maggiore padron degli Uffici e la loro distributiva è il decreto».⁷⁷

L'istituzione di questo nuovo collegio, e la separazione delle cause civili da quelle criminali, fece sì che il vecchio collegio prendesse l'appellativo di Signori di Notte al Criminal. Questi provvedimenti rendevano superflua l'esistenza dei Capi di Sestiere, che vennero aboliti nello stesso anno.⁷⁸

Le disposizioni prese nel 1544 furono gli ultimi avvenimenti importanti che riguardarono i Signori di Notte. La loro struttura e le loro competenze rimasero dunque pressoché inalterate fino alla fine della Repubblica. È per questo che lo stesso Vettor Sandi, nella sua imponente opera in nove volumi edita fra il 1755 e il 1772, nel quinto volume scriveva «che più siamo in dovere di scrivere, posciaché si mantenne il loro aspetto fino ai tempi ultimi dell'Opera nostra».⁷⁹

Ma i conflitti di competenze con le altre magistrature continuarono, anche se in proporzioni minori. Analizzando gli atti dei Signori di Notte al Criminal, relativi agli ultimi trent'anni di vita della Serenissima, risultano dei contrasti sia con gli Avogadori di Comun che con i Signori di Notte al Civil. Infatti il 10 maggio 1790, il processo iniziato

75. G. RUGGIERO, *Patrizi e malfattori*, pp. 66-68.

76. V. SANDI, *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dalla fondazione sino all'anno 1700*, vol. III, p. 46.

77. *Ivi*, vol. VI, p. 608.

78. M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. II, p. 693.

79. V. SANDI, *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dalla fondazione sino all'anno 1700*, vol. V, p. 62.

in Criminal contro un tale Mattio Perlandin, accusato del furto di carta e di stampati dal libraio Andrea Foglierini, suo datore di lavoro, passava, dopo non pochi contrasti, nelle mani degli Avogadori.⁸⁰

Un altro caso di conflitto lo si riscontra durante il processo contro Pietro Ratti, iniziato il 10 giugno 1767 e terminato il 10 gennaio 1768 (*m.v.*). In questo caso è la Corte Serenissima de Petizion a stabilire che il processo iniziato dai Signori di Notte al Criminal rimanesse di loro competenza e non passasse al Civil, come era stato chiesto.⁸¹

Diversamente andarono le cose nel 1768, nel processo contro Agostino Ceffis, denunciato da un certo Francesco Zucchini per una questione di pegni venduti anzitempo. In questo caso sono gli stessi Signori di Notte al Criminal che «a Bossoli e Ballotte» decidevano di passare il caso ai Signori di Notte al Civil.⁸²

Per quanto riguarda lo stipendio va ricordato che, dopo la sua abolizione nel 1314, era stato ripristinato, anche se non si sa in quale anno ed in che occasione ciò sia avvenuto. La retribuzione che percepivano negli ultimi decenni di vita della Repubblica, era del medesimo importo di quella dei Capi della Quarantia Criminale. Nel gennaio del 1767 veniva loro corrisposto un ducato per le sedute della mattina e mezzo ducato per quelle del pomeriggio.

Una «parte» del Maggior Consiglio del 17 dicembre 1780 modificava tali importi, in modo tale che tra la seduta del mattino e quella pomeridiana lo stipendio giornaliero corrispondeva a «lire quattordici V:C».⁸³

Dei Signori di Notte fece parte anche Marin Sanudo «il Giovane», il diarista che dal 1496 e fino alla morte, avvenuta nel 1536, compilò circa 40.000 pagine di *Diari*: una ricchissima fonte di notizie sulla vita veneziana e italiana.

Nell'aprile del 1498, quando aveva ventidue anni, venne appunto nominato Signore di Notte per il sestiere di S. Croce, carica che mantenne fino a tutto il mese di settembre, quando entrò in Senato con l'incarico di Savio agli Ordini. Di questo incarico ne lascia qualche traccia nelle sue pagine.⁸⁴

80. Archivio di Stato di Venezia (ASV): *Signori di Notte al Criminal*, buste nn. 19-20.

81. ASV: *Signori di Notte al Criminal*, busta n. 1.

82. ASV: *Signori di Notte al Criminal*, busta n. 1.

83. ASV: *Signori di Notte al Criminal*, buste n. 19-20. Il registro degli stipendi si chiude con quello del mese di aprile del 1797 (il successivo 12 maggio cadeva la Repubblica!), l'ammontare è ancora quello stabilito dal decreto del 1780; ecco l'elenco:

«N. H. Marc'Aurelio Soranzo	giorni 29, duc. 50:18
N. H. Alvise Minio	giorni 29, duc. 50:18
N. H. Zan Carlo Zorzi	giorni 29, duc. 50:18
N. H. Antonio Bon	giorni 29, duc. 50:18
N. H. Giacomo Benzon	giorni 29, duc. 50:18
N. H. Marchiò Balbi	giorni 29, duc. 50:18

- li 29 aprile 1797 ->

84. MARIN SANUDO, *I Diari*, Venezia, Ed. Tip. Visentini, 1879.

- Vol. I, col. 966: «A di 23 ditto (23 maggio), ritrovandomi per l'ufficio di signor di note justa il consueto su la porta di la chiesa di San Marcho con tutti li altri compagni, partendosi per hore la note acciò non intra homeni, et ivi mostrano il sangue miracoloso di Cristo, con molte altre reliquie sul pulpito, or intisi una bona et optima nova. ...».

- Vol. I, col. 1114: «In questo zorno (28 settembre), nel consejo di pregadi, sono eletti 5 savi ai ordeni, sier Bortolo di Prioli, sier Marco da Molin; erano savi ai ordeni, sier Faustin Barbo, era cao di 40, sier Vetor Capello et io Marim Sanudo, era tunc signor di note. Et per tanto, qui farò fine alla descriptione più di successi, per intrar in collegio et pregadi a di primo octubrio proximo. Et ita fine faccio annali mei etc.».

(N.d.A) I Savi agli Ordini si occupavano dell'organizzazione militare delle truppe di terra.

- Vol. II, col. 6 (1° ottobre): «Hassendo, ne li giorni passati, nel senato veneto stato eletto nel numero di senatori et al officio degli ordeni, ritrovandomi tunc nel magistrato dotati par el mazor consejo che era signore di note, officio de grandissima auctorità nel qual vi era stato già mexi sei, parmi, atento al mio desiderio, quello lassare ad altri et io nel collegio intrare, si per ajutar in quello che poteva la patria nostra, ...».

3. 2. *Le competenze*

Per la ricerca in questo campo è indispensabile l'analisi del loro Capitolare. Negli archivi cittadini ve ne sono conservati tre: uno presso l'Archivio di Stato ai Frari, mentre gli altri due si trovano nell'Archivio della Biblioteca del Museo Correr: uno di provenienza Cicogna, l'altro di provenienza Correr. Quest'ultimo risulta il più interessante ed è anche il più antico, inoltre è stato trascritto e pubblicato nel 1877 da Filippo Nani Mocenigo.

Si tratta di un codice del sec. XIV, la prima *parte* trascritta è del 1259, mentre l'ultima risulta del 1341.⁸⁵ Questo periodo corrisponde pressappoco al primo secolo di esistenza di questa magistratura, un periodo fondamentale per l'estendersi della sua importanza, e per la definizione delle sue funzioni nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria veneziana.

L'11 marzo 1259, un imprecisato consiglio attribuiva ai Signori di Notte il compito di far abbattere un muro abusivamente costruito, e poi di controllare che una certa calle rimanesse sempre sgombra e praticabile, poiché era di pubblica utilità.⁸⁶ Certo ci si sarebbe aspettato qualcosa che avesse uno sfondo malavitoso, invece si tratta solamente di un banale controllo, che ai giorni nostri spetterebbe ai vigili urbani; ciò la dice lunga su come fossero poco chiare, in materia giudiziaria, le idee della classe politica dell'epoca.

Nel 1270 è invece la Quarantia che li autorizzava a comminare la pena della frusta e della bollatura a fuoco, oppure il bando da Venezia e dal suo Distretto, per tutti coloro che venivano accusati di furto, incendio e altri simili reati.⁸⁷ Va qui ricordato che il furto era considerato un reato dei più pericolosi, inquantoché intaccava il principio di proprietà. Infatti in termini di percentuale i Giudici del Proprio emettevano più sentenze capitali per i casi di rapina che per quelli di omicidio. La premeditazione insita nella rapina veniva considerata molto più grave dell'omicidio, frutto spesso di un'esplosione istintiva di violenza.⁸⁸

Il Sandi attribuisce ad una *parte* del 1274 l'autorizzazione ad arrestare, durante la notte, chiunque portasse armi, ma questo decreto però non lo si riscontra nel Capitolare.⁸⁹

Nel 1276 si stabiliva che nessuno potesse portare con sé, sia di giorno che di notte, un coltello che avesse la lama più lunga di una spanna. Nel caso ci fossero state delle contestazioni, da parte di qualcuno in possesso di un coltello da pane, che superava questa misura, spettava agli stessi Signori di Notte stabilire se l'arma in questione fosse da considerare pericolosa o meno.⁹⁰

Il 18 febbraio 1278 (*m.v.*), il Maggior Consiglio decretava che ai componenti del collegio spettasse la quarta parte delle pene pecuniarie da loro comminate. Questa forma di autofinanziamento, e nello stesso tempo di incentivazione all'azione giudiziaria, fece sì che dopo circa quarant'anni venisse loro tolto lo stipendio, tra l'altro alquanto modesto.⁹¹ Di lì a qualche anno, nel 1281, ebbero pure l'autorizzazione a trattenersi le armi confiscate.⁹²

85. F. NANI MOCENIGO, *Capitolare dei Signori di Notte*, pp. 9-10.

86. *Ivi*, p. 15.

87. *Ivi*, p. 21.

88. G. RUGGIERO, *Patrizi e malfattori*, p. 96. La stessa Promissione al Maleficio del doge Orio Malipiero, del 1181, indicava nella rapina la fonte principale di preoccupazione per la classe dirigente, prevedendo in modo dettagliato la casistica delle pene. In particolare la rapina era valutata senza alcuna connessione alla violenza eventualmente verificatesi nell'occasione, ma unicamente in base al valore dei beni trafugati.

89. V. SANDI, *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dalla fondazione sino all'anno 1700*, vol. II, p. 743.

90. F. NANI MOCENIGO, *Capitolare dei Signori di Notte*, p. 23.

91. G. RUGGIERO, *Patrizi e malfattori*, p. 67; F. NANI MOCENIGO, *Capitolare dei Signori di Notte*, p. 24.

92. *Ivi*, p. 27.

Un'altra competenza di carattere prettamente civile la ebbero il 28 agosto del 1282, e ciò dimostra come le attribuzioni di varia natura andassero sommandosi le une alle altre. Infatti ebbero il compito di costringere gli affittuali al pagamento dei debiti contratti con i proprietari.⁹³

Fu probabilmente a causa dell'aumento della violenza, e conseguentemente del numero dei delinquenti e vagabondi, che il 4 marzo 1283 si vietò ai gestori di osterie e locande, e anche ai privati, di ospitare e di dar da mangiare ai cosiddetti «*gaiuffi*», attribuendo ai Signori di Notte il controllo del rispetto della deliberazione. Probabilmente per lo stesso motivo l'anno seguente veniva stabilito che chiunque fosse stato bandito dal suo paese per omicidio, non potesse in nessun modo risiedere a Venezia, nemmeno come servitore.⁹⁴

Il 28 dicembre 1287, il Maggior Consiglio prendeva una decisione riguardante la funzionalità e la speditezza dei procedimenti giudiziari, stabilendo che i notai dovessero redigere nel tempo massimo di due mesi tutti i verbali riguardanti le deposizioni testamentarie. I Signori di Notte dovevano, a loro volta, portare a termine l'istruzione del processo entro due mesi dalla consegna di detti verbali.

Si lasciava però al doge e ai suoi consiglieri la facoltà di sospendere l'attività degli inquirenti per un periodo massimo di otto giorni, quando il processo si trovava ancora in fase istruttoria, mentre a processo iniziato potevano sospendere l'attività processuale per un periodo di due mesi.⁹⁵ Probabilmente la giustificazione di questo potere risaliva alla concezione medioevale che vedeva nel doge la fonte primaria della legge e della giustizia.⁹⁶

L'abitudine dei nobili di andare a cavallo per la città comportava dei gravi problemi alla viabilità, in special modo nella zone centrali, come S. Marco e Rialto, dove i negozi e le attività artigianali erano più concentrate, talché nel 1287 venne proibito a chiunque di servirsi dei cavalli lungo le Mercerie, la lunga e animata calle che da S. Marco va a S. Bartolomeo, in zona Rialto.⁹⁷

Nel 1288 una serie di disposizioni portò i Signori di Notte ad interessarsi di questioni morali. Infatti, una «parte» del Maggior Consiglio del 10 agosto, assegnava loro la competenza di procedere nei casi di «fornicazione» da parte della servitù. Mentre il 27 settembre venivano autorizzati a reprimere ed impedire i casi di bigamia.⁹⁸

Anche il controllo del contrabbando di vino entrò nella sfera delle loro competenze, anzi ebbero la facoltà di tenersi la metà del vino sequestrato!⁹⁹

Il 18 febbraio 1289 (*m.v.*), il Maggior Consiglio stabiliva che dopo la tortura, attività nella quale i Signori di Notte avevano una funzione preminente, doveva essere fatta una relazione scritta di quanto era emerso dagli interrogatori, per poi essere consegnata al doge nel termine massimo di otto giorni. I casi nei quali l'uso della tortura era consentito si estesero nel 1291, quando anche quelli accusati di piccoli furti, qui chiamati «*taiabursas*», potevano essere ad essa sottoposti, purché ne fossero d'accordo tutti e sei i componenti del collegio.¹⁰⁰

L'aumento della violenza e la conseguente necessità di un maggior controllo, soprattutto nella zona di Rialto, venne nuovamente presa in considerazione nel 1290, invitando ed autorizzando gli stessi Signori di Notte a punire quei *custodes* che avessero svolto male il loro servizio.¹⁰¹

93. Ivi, p. 28.

94. Ivi, pp. 33 e 35.

95. Ivi, pp. 38 e 77-78.

96. G. RUGGIERO, *Patrizi e malfattori*, p. 73.

97. F. NANI MOCENIGO, *Capitolare dei Signori di Notte*, p. 38.

98. Ivi, pp. 40-42.

99. Ivi, p. 44.

100. Ivi, pp. 44 e 47.

101. Ivi, p. 47.

Nel 1292 i Consoli dei Mercanti vennero autorizzati a portare armi.¹⁰² Sempre in materia di armi si ritornò con un decreto del 1294, ma questa volta in maniera decisamente restrittiva, perché a venire proibite erano delle armi che oggi definiremo come improprie, come palle di piombo, di vetro, di ferro o di altro metallo, ed altre armi non specificate ma che ai Signori di Notte, incaricati dell'ordine pubblico, potessero sembrare pericolose.¹⁰³

La preoccupazione per la sicurezza attorno al Palazzo Ducale si accrebbe nel 1295, durante il dogado di Pietro Gradenigo (1289-1311); non sappiamo quali fatti contingenti e neppure quale consesso il 19 maggio abbia portato a prendere la decisione di mantenere, sia di giorno che di notte, una pattuglia di otto «custodes» alle dipendenze del Signore di Notte del sestiere di S. Marco, affinché vigilassero senza interruzione la «insula sancti Marci».¹⁰⁴

Nello stesso anno il doge e il Minor Consiglio lasciarono ai forestieri di rango, come, ad es., gli ambasciatori, la facoltà di portare armi con sé.¹⁰⁵

Un'importante *parte* venne presa in Maggior Consiglio l'8 marzo 1297. Con essa si stabiliva che i Signori di Notte dovevano tenere seduta nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dopo l'*ora nona*,¹⁰⁶ La seduta del venerdì doveva essere dedicata ai problemi dei carcerati, sia per quelli condannati durante il loro mandato, sia per quelli incarcerati dai loro predecessori. Fu inoltre loro raccomandato di esercitare un più assiduo controllo nei rispettivi sestieri sui portatori abusivi di armi, specialmente nei giorni di domenica e festivi. Veniva stabilito anche che in ogni sestiere ci fosse «unum casonum»¹⁰⁷ adibito a posto di guardia per i custodi, e che dovesse essere sempre presenziato.¹⁰⁸

L'11 gennaio 1299 (*m.v.*) la loro competenza si estese ai casi di assassinio, con il compito di indagare su questi fatti criminosi. Nello stesso anno venne approvata una «parte» nella quale venivano invitati a difendere i loro «custodes» dalle eventuali «offese» subite.¹⁰⁹

Va qui ricordato che le aggressioni ai funzionari pubblici erano piuttosto frequenti, e non c'è dubbio che le pattuglie di polizia fossero di gran lunga in testa alla lista; la loro posizione di primo piano, e la natura stessa dei compiti loro assegnati, le rendevano un ovvio bersaglio della violenza da parte dei malavitosi e da chi era anche genericamente predisposto alla violenza.

Da studi fatti risulta infatti che, in totale, il 37,9% degli attacchi a funzionari pubblici era diretto contro le forze di polizia, e i custodi dei Signori di Notte guidavano la graduatoria con il 13,5% delle vittime; seguivano quelli dei Cinque alla Pace con l'11,3%; terzi venivano quelli dei Capi di Sestiere con il 9%. Come curiosità va anche ricordato che altri funzionari pubblici con compiti ingrati verso il popolino erano oggetto di episodi di violenza, come, ad es., i funzionari giudiziari, che subivano attacchi pari al 15,4% del totale.¹¹⁰

Ovvio quindi che ci fosse da parte delle autorità una particolare preoccupazione per

102. Ivi, p. 51.

103. Ivi, pp. 63-64.

104. Ivi, p. 57.

105. Ivi, p. 62.

106. Negli equinozi l'*ora terza* corrisponde alle nove del mattino, la *sesta* alle dodici e la *nona* alle quindici.

107. G. TASSINI, *Curiosità veneziane*, pp. 141-142. Il ricordo di uno di questi *casoni* rimane ancora attualmente nella toponomastica, infatti nei pressi della chiesa dei Santi Apostoli esiste il Campiello de la Casòn, ove si trovava la prigione che serviva per il sestiere di Cannaregio. Si ha il ricordo di un Sotoportego della Casòn un tempo esistente a San Giovanni in Bragora, ora non esiste più e in sua vece si trova la Calle de Ca' Gritti; questo *casono* serviva per il sestiere di Castello, ma vi venivano incarcerati anche gli imputati di eresia sottoposti al giudizio della Santa Inquisizione. Nelle vicinanze della Piazza di S. Marco, presso la Frezzeria, c'era un tempo una Calle e una Corte del Casòn, scomparse nel 1869 quando venne scavato il Bacino Orseolo.

108. F. NANI MOCENIGO, *Capitolare dei Signori di Notte*, pp. 82-83.

109. Ivi, pp. 71 e 74.

110. G. RUGGIERO, *Patrizi e malfattori*, p. 289.

l'incolumità dei loro funzionari, che rappresentavano il potere nella forma più direttamente sentita dagli strati più bassi della popolazione.

La carica di Signore di Notte poteva in certi casi non essere per niente desiderata, infatti più di qualche patrizio aveva cercato di rifiutarla. Ci pensò a questo riguardo un decreto approvato dal Maggior Consiglio nel 1299, nel quale si rese obbligatoria l'accettazione della carica, pena una grossa multa. In questa occasione si stabilì anche che dovevano tener seduta ogni giorno, prima dell'*ora terza* e dopo l'*ora nona*, eccetto i giorni festivi.¹¹¹

La loro giurisdizione sui falsari di monete venne stabilita nell'anno 1300, quando venne loro concessa la facoltà di praticare la tortura, durante gli interrogatori, sia per i sospettati di furto sia per quelli sospettati di essere dei falsari.¹¹²

Nello stesso anno si trovarono ad avere delle competenze anche in materia di sanità pubblica, infatti venne stabilito che i lebbrosi¹¹³ e altri ammalati di «*infirmities abhominables*» non potessero entrare in città, affidando ai Signori di Notte il controllo di questa disposizione.¹¹⁴

Nel 1303 venne stabilito che chiunque fosse sospettato di un certo reato, e resosi irreperibile, non poteva presentare alcuna prova a suo discarico se non si fosse presentato innanzi al collegio entro il termine stabilito dalla legge. Mentre nel 1306 il Maggior Consiglio assegnava loro la competenza su tutti i furti, avvenuti sia di giorno che di notte.¹¹⁵

Interessante, e anche di attualità, è una «parte» presa l'8 agosto 1308 in Maggior Consiglio. Era questo un intervento che in termini attuali potremo definire di carattere ecologico, inquantoché si proibivano in città quelle lavorazioni che emettevano notevoli quantità di fumo e cenere, quindi nocive alla salute. Ciò sarebbe stato consentito solo se la loro ubicazione era lontana dal centro abitato, dimodoché «*non possit inducere nocumentum sanitatis*».¹¹⁶

L'effetto di tale deliberazione non fu probabilmente immediato, perché il 19 settembre dello stesso anno, quindi dopo poco più di un mese, il Maggior Consiglio ritornava sull'argomento, ribadendo i divieti già emanati e raccomandandone l'esecuzione ai Signori di Notte. La multa per le trasgressioni rimaneva invariata ed ammontava a dieci «grossi».¹¹⁷

L'onestà di certi bottegai non godeva neanche allora di molto credito, così infatti viene da pensare prendendo in esame due decreti che direttamente li interessavano: entrambi del 1309. Il primo prendeva di mira i macellai che vendevano per carne fresca quella che in realtà non lo era più, o anche peggio. Ma non solo loro erano presi di mira, anzi di più ancora lo erano gli Officiali alle Beccarie, che svolgevano male il loro compito di controllo. Il secondo decreto prendeva in considerazione le frodi commesse dai venditori di frumento, in special modo per quanto riguardava i prezzi.¹¹⁸

Cambiava completamente argomento la deliberazione presa in Quarantia nel 1312. In essa si stabiliva che negli interrogatori di persone, inquisite per violenza nei con-

111. F. NANI MOCENIGO, *Capitolare dei Signori di Notte*, pp. 74-75.

112. Ivi, p. 82.

113. BRESOLIN AURELIANO, *Chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti*, Padova, Ed. Deganello. Dal 1262 i malati di lebbra (che era anche chiamata «malattia di s. Lazzaro») erano stati sistemati in un'isola vicino al Lido (che in seguito prenderà il nome di S. Lazzaro). Va ricordato che a partire dal 1200 ca. i lebbrosi erano ospitati presso alcune case attorno ad una corte in parrocchia di S. Trovaso. Verso la fine del '500 vennero sistemati nuovamente in città, nel nuovo Ospedale di S. Lazzaro e Mendicanti.

114. Ivi, p. 83.

115. Ivi, pp. 89 e 99.

116. Ivi, pp. 107-108.

117. Ivi, pp. 109-110.

118. Ivi, pp. 110-111.

fronti di donne, doveva esservi presente anche un Avogadore de Comun.¹¹⁹ Abbiamo qui un primo esempio della progressiva sottrazione, a favore dell'Avogaria, delle loro competenze su questo tipo di reati. La stessa Quarantia ritornava sull'argomento con una «parte» del 23 novembre 1318, nella quale si dirimeva un conflitto di competenza tra i Signori di Notte e gli Avogadori, attribuendo ai secondi quei casi ove la violenza fosse stata esercitata al fine della «fornicatione».¹²⁰

Sempre nel campo della moralità pubblica rientrava il decreto del Maggior Consiglio del 31 agosto 1313, con il quale si dava incarico ai Signori di Notte di procedere contro coloro che tenevano in casa donne dedite alla prostituzione e che avevano trasformato in postribolo la propria abitazione.¹²¹

Una curiosità ci viene invece offerta dalla «parte» presa dal Maggior Consiglio del 25 maggio 1315. Con questo provvedimento la contrada di S. Lucia, già appartenente al sestiere di S. Croce, passava far parte di quello di Cannaregio, e pertanto sarebbe rientrata nella giurisdizione del Signore di Notte di quest'ultimo sestiere.¹²²

A salvaguardia della laguna rientrava invece il provvedimento preso in Quarantia il 29 novembre 1316, dove veniva proibita qualsiasi asportazione di sabbia dai litorali di S. Niccolò, S. Erasmo, le Vignole e S. Andrea.¹²³

Nel 1318 il Maggior Consiglio stabiliva che, per «tormentare malefactores», non era più necessaria la presenza di tutti i sei componenti del collegio, come stabilito nel 1291: d'ora in poi ne sarebbero bastati solo quattro per rendere valida la seduta.¹²⁴

I giorni festivi nei quali i Signori di Notte non potevano tenere seduta venivano stabiliti con un decreto, emesso probabilmente nel 1319 (nel Capitolare manca la data).¹²⁵

Nel 1319 veniva registrata una «parte» del Maggior Consiglio presa il 27 maggio dello stesso anno. Alquanto singolare è la presenza di questa scrittura, poiché si tratta del «Capitulare et ordinamenta dominorum capitum sextarium», ossia il Capitolare dei Capi di Sestiere, creati per l'appunto in quell'anno. Il perché i regolamenti di una magistratura entrassero a far parte del Capitolare di un'altra è forse da ricercare nella somiglianza dei compiti tra questi due collegi. Quindi la conoscenza esatta delle competenze degli altri veniva probabilmente considerata come un elemento utile per cercare di evitare i possibili, e forse previsti, conflitti di competenza.¹²⁶

Il Maggior Consiglio, ritenendo impossibile specificare tutta la casistica riguardante i furti, nel 1320 assegnava ai Signori di Notte tutti i casi di furto non specificati nei Capitolari ed eventualmente commessi anche a bordo di barche e navi.¹²⁷

Le «percussioni» e gli omicidi con tutte le cose loro attinenti furono ad essi asse-

119. Ivi, p. 117.

120. Ivi, p. 244; G. SCARABELLO, *Devianza sessuale ed interventi di giustizia a Venezia nella prima metà del XVI secolo*, p. 75, in nota.

121. Ivi, pp. 122-123.

122. Ivi, p. 125.

123. Ivi, p. 133.

124. Ivi, p. 138.

125. Ivi, pp. 143-144: «Iste sunt festivitates solemne specificate officialibus curie ducatus Veneciarum per dominum ducem et consilium in quibus non tenentur sua officia exercere. In primis tres dies ante nativitatem Domini usque ad annum novum per totum diem nisi vocati fuerint ad maius consilium rogatorumvel ordinatum causa necessitatis per dominum ducem et consilium vel per anteposito Ancianos ut venirent ad sua officia exercenda. Item festum Epiphanie. Item festum Pasce Resurrectionis sicuti in Nativitate Domini. Item festum ascensionis domini et festum Pentecostem. Item festivitates duodecimi Apostolorum. Item festivitates quatuor gloriose virgini Marie. Item quotur festivitates sancti Marci. Item festum omnium sanctorum. Item festum sancti Michaelis mense septembris. Item festum sancti Nicholay. Item festum sancti Laurencij. Item festum sancti Martini. Festum nativitatis sancti Johannis baptiste. Festum sancti Luce. Festum sancti Salvatoris quod est Tramsfiguracio domini. Item festivitates sancte Crucii. Item festum corporis Christi quod celebratur prima die Jovis post octavam pentecostem. Item festum sancti Lucie. Item festum sancti Georgij. Item festum sancte Katerine virginis. Item festum sancti Vitti. Item festum conversiones beati Pauli apostoli. Item dies mortuorum usque ad terciam».

126. Ivi, pp. 144-149.

127. Ivi, pp. 150-151.

gnate nel 1321, con una «parte» del Maggior Consiglio. Un altro decreto del 28 marzo dello stesso anno obbligava i medici chirurghi a fare una relazione ai Signori di Notte su tutti i casi di ferimento che loro, grazie alla professione, ne fossero venuti a conoscenza.¹²⁸

La pulizia dei canali cittadini entrò nelle loro competenze con la «parte» presa in Quarantia il 25 febbraio 1320 (*m.v.*); si proibiva infatti di gettare «immundicias in Canali vel in aliquo Rivo cadat in penam soldorum x».¹²⁹

Altro intervento di carattere ecologico lo si ebbe l'anno seguente. La «parte» del 18 settembre 1322 del Maggior Consiglio, stabiliva che solo nella contrada di S. Agostino si potevano tenere botteghe per la lavorazione di pellami. Veniva fissata una multa di quaranta soldi a chi non si fosse adattato a questa disposizione, continuando a lavorare in un'altra contrada.¹³⁰

Di venti soldi era invece la pena stabilita, nello stesso anno, per chi transitava a cavallo per il ponte di S. Biagio.¹³¹ Probabilmente la viabilità urbana presentava sempre nuove difficoltà. In particolar modo ne erano colpevoli i nobili che, ad imitazione dei loro pari grado di terraferma, consideravano tale comportamento consono al loro rango sociale.

La loro giurisdizione nei riguardi della repressione dei fabbricanti di monete false, già in vigore dall'anno 1300, veniva ribadita dalla Quarantia con un decreto del 3 novembre 1323. In questa occasione veniva riconfermata la loro facoltà di «tormentare» gli inquisiti per questi reati, ma mentre prima era necessario il consenso di tutti e sei i componenti del collegio, ora bastava che solo cinque fossero d'accordo.¹³²

Il controllo diretto dei Signori di Notte sui loro «custodes» venne ribadito con una «parte» del 1328. In essa si obbligava ciascun componente ad ispezionare direttamente, «post terciam campanam», il rispettivo sestiere per vedere se i custodi svolgevano bene i loro compiti.¹³³ Nello stesso anno fu stabilito che in ogni sestiere ci dovesse essere un «custode» specializzato nelle operazioni di tortura, dimodoché ci fossero in totale sempre sei persone pronte a questo compito. Per tale specializzazione avrebbero percepito una particolare indennità.¹³⁴

Probabilmente il problema dei falsari di monete era alquanto grave, poiché la Quarantia intervenne ancora sull'argomento con una «parte» del 1330, ribadendo ancora una volta la facoltà dei Signori di Notte ad incarcerare ed a torturare i sospettati di tale reato.¹³⁵ In questo periodo vennero loro demandati anche alcuni controlli su attività legate alla navigazione commerciale. Una «parte» approvata in Maggior Consiglio il 9 luglio 1331 incaricava infatti i Signori di Notte a controllare il rispetto dei «pacta marinaris» da parte dei «patroni».¹³⁶

La pulizia della città, ma questa volta non solo dei canali, ma anche dei campi, delle «piscine»¹³⁷ e delle calli, venne nuovamente ribadita di loro competenza, con una «parte» della Quarantia approvata il 21 maggio 1333.¹³⁸ Sempre lo stesso consiglio approvava, dopo circa due mesi ed esattamente il 30 di luglio, un decreto dove si stabiliva la chiusura di

128. Ivi, pp. 154-155.

129. Ivi, pp. 161-162.

130. Ivi, p. 163.

131. Ivi, p. 166.

132. Ivi, p. 170.

133. Ivi, p. 193.

134. Ivi, pp. 198-199.

135. Ivi, pp. 199-200.

136. Ivi, pp. 209-210.

137. Il ricordo di tali «piscine» (in veneto con tale parola vengono attualmente indicate le pozzanghere) rimane ancora nella toponomastica cittadina (es. la Piscina S. Samuele). Si trattava di specchi d'acqua o piccoli stagni poi interrati con il passar degli anni.

138. F. NANI MOCENIGO, *Capitolare dei Signori di Notte*, pp. 209-210.

tutti gli squeri e di tutte le botteghe di calafati esistenti fra S. Marco e Rialto, stabilendo una serie di multe alquanto salate per chi non si fosse adattato al provvedimento.¹³⁹

La proibizione di giochi d'azzardo nelle taverne e osterie venne loro assegnata con la «terminazione» del Consiglio dei X del 28 giugno 1340. Dopo un po' venne vietato ai «custodes» di bere nelle taverne durante il servizio, pena una multa di venti soldi.¹⁴⁰

Il 22 febbraio 1338 (*m.v.*) si proibiva, dal suono della «terza» campana e fino al mattino, di andare per strada a chiunque fosse «transvestita per modum inhonestum sub pena librarum x parvorum pro qualibet persona contrafacientes et qualibet vice».¹⁴¹ Questa curiosa «parte» venne presa dal Maggior Consiglio in periodo di carnevale, probabilmente c'era chi esagerava nei travestimenti, che forse andavano più in là di quelli ritenuti leciti in tali circostanze, oppure si era rilevato un aumento della criminalità, grazie appunto alla possibilità di mascherarsi e quindi di poter meglio sfuggire alla giustizia.

Successivamente vennero loro assegnate altre incombenze. Infatti per tutto il sec. xv si estesero e si perfezionarono le loro mansioni, con l'assegnazione anche del delitto di «setta a cattivo fine armati», cioè di bande di delinquenti che potevano anche diventare fonti di complotti. Con tale provvedimento si accostarono, in questo campo, ai poteri del Consiglio dei X. Sempre in questo periodo ebbero delle competenze sul rispetto di varie leggi suntuarie, emanate per frenare «de immoderate et excessive spexe» negli ornamenti delle donne, contro il lusso ostentato o addirittura l'eccessivo abbellimento delle case. In questo campo la lotta risulterà alquanto vana. Anche altre magistrature vi saranno alternativamente interessate, come gli Officiali al Cattaver, gli Avogadori di Comun, i Capi di Sestiere, ecc.; a dimostrazione di quanto poco efficace fosse la repressione.¹⁴²

Altre leggi importanti li interessarono nel 1520, 1540 e 1567. Con esse ebbero la giurisdizione sopra i vagabondi, le «danze notturne» che potevano creare disturbo alla quiete pubblica, e pure i casi di «violenti deflorazioni di vergini».¹⁴³

In quest'ultimo caso si affiancarono agli Esecutori contro la Bestemmia, magistratura nata nel corso del xvi sec. e che sarà destinata ad avere una notevole importanza nella repressione di quei reati rientranti nella sfera della sessualità.¹⁴⁴

3. 3. *Le prigioni e la sede*

Anche per quanto riguardava la detenzione dei condannati, il sistema carcerario veneziano presentava una notevole frammentazione, poiché veniva gestito direttamente da una serie di magistrature. Ognuna di esse aveva all'interno del complesso carcerario dei loro luoghi specifici di detenzione. Ciò comportava la mancanza di una autorità unica nella direzione delle carceri, e con questo una pluralità di corpi di guardia, di scrivani e di guardiani, inquantoché ciascuno accudiva a quelle celle che dipendevano dalla magistratura di appartenenza.

Questa gestione delle carceri presentava aspetti positivi, ma anche aspetti indubbiamente negativi. Il fatto che le massime magistrature, come ad es. il Consiglio dei X, esercitassero direttamente il potere di organizzazione e di sovrintendenza del carcere, senza delegare ad altri questo potere, o peggio ancora appaltarlo, come poteva succedere in altri Stati, rappresentava un indubbio aspetto positivo, perché era una garanzia per i carcerati di vedere rispettati i loro diritti.

139. Ivi, p. 214.

140. Ivi, pp. 231 e 233-234.

141. Ivi, pp. 234-235.

142. P. MOLMENTI, *La storia di Venezia nella vita privata*, vol. II, p. 180.

143. V. SANDI, *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dalla fondazione sino all'anno 1700*, vol. II, p. 743.

144. G. SCARABELLO, *Devianza sessuale ed interventi di giustizia a Venezia nella prima metà del XVI secolo*, pp. 75 e 76, in nota.

Purtroppo queste magistrature avevano anche ben altri e più importanti scopi istituzionali a cui attendere, pertanto il loro interessamento diretto al problema carcerario risultava saltuario e lacunoso, delegando praticamente ai loro subalterni tale compito.

Ciò comportava una situazione alquanto diversa da quella ipotizzata nei vari interventi legislativi, con i quali si cercava di rendere più funzionale il sistema carcerario e più umana la vita dei carcerati.¹⁴⁵

Un esempio di tali interventi, riguardante le carceri dei Signori di Notte, lo si ha nella delibera della Quarantia del 12 novembre 1397, dove si raccomandava di non mettere assieme ladri e omicidi con debitori, oppure con altri rei colpevoli di reati di poco conto. Ma un secolo più tardi, con una delibera del Maggior Consiglio del 2 aprile 1475, si invitava ancora una volta alla separazione dei vari condannati a seconda della gravità della colpa e, a maggior ragione, da quelli in attesa di giudizio, segno questo che la prima disposizione era stata poco rispettata.¹⁴⁶

Nei primi tempi, il sistema carcerario veneziano era costituito dal complesso delle prigioni esistenti nel Palazzo Ducale, e nei già citati «casoni» sparsi per la città.

Alcuni documenti trecenteschi chiamano «carcere Maggiore» tutto quell'insieme di celle che si trovavano in Palazzo Ducale, che a loro volta venivano divise in «carceri inferiori» e «carceri superiori», a seconda che si trovassero al piano terra oppure ai piani alti, soprattutto nelle soffitte.¹⁴⁷

I cosiddetti *casoni* erano invece distribuiti nei vari sestieri già in epoca remota. Si trattava più che altro di posti di polizia che servivano anche da posto di guardia per le ronde dei Signori di Notte e dei Capi di Sestiere, ma comprendevano anche dei luoghi di prigionia, per una prima e transitoria detenzione degli arrestati.¹⁴⁸

Nel complesso carcerario esistente in Palazzo Ducale, i Signori di Notte avevano a disposizione dieci delle cinquantadue celle esistenti, ubicate al piano terra e nel mezzanino, nell'ala del Palazzo rivolta verso il Bacino.¹⁴⁹

Nello stesso corpo del fabbricato prospiciente il Bacino, non è chiaro se al mezzanino di piano terra o al piano della Loggia, esisteva anche una stanza adibita a luogo di tortura, chiamata *Camera del Tormento*, in diretta comunicazione con le sottostanti prigioni. Questo posto esisteva già in epoca remota, perché una deliberazione del Maggior Consiglio del 1322 obbligava i magistrati a riunirsi dopo la campana di mezzodì per fare quegli interrogatori che prevedevano la tortura.

Nel 1397 i Signori di Notte si lamentavano che il locale in questione era troppo angusto, ciò non permetteva la separazione degli imputati durante gli interrogatori. Poco dopo le loro richieste venivano soddisfatte con la sistemazione di quattro «camerotti» sotto la stessa Camera del Tormento, collegati ad essa con una scala di legno.¹⁵⁰

Fino al 1588, questo rimase l'unico posto adibito alla tortura. Anche gli imputati per reati di competenza del Consiglio dei X, e condannati a subire la tortura durante gli interrogatori, dovevano essere introdotti in quel luogo attraverso lunghi percorsi comuni. Ciò comportava una promiscuità che non giovava certo al buon funzionamento della giustizia, e al mantenimento del segreto a volte indispensabile.

Il 28 giugno 1588, il Consiglio dei X decideva di costruire una seconda Camera del Tormento, nella zona delle prigioni di loro competenza. Nei documenti questa nuova sala di tortura verrà anche denominata come il «Tribunal del loco della corda».¹⁵¹

La Camera del Tormento presentava, oltre alla promiscuità, anche l'inconveniente

145. IDEM, *Carcerati e carceri a Venezia nell'età moderna*, pp. 18-20.

146. Ivi, p. 13.

147. Ivi, pp. 85-86.

148. Ivi, p. 5.

149. Ivi, p. 73.

150. U. FRANZOI, *Le prigioni della Repubblica di Venezia*, pp. 24-25.

151. Ivi, p. 26; G. SCARABELLO, *Carcerati e carceri a Venezia nell'età moderna*, p. 63.

di non essere molto sicura, perché si erano verificate da lì molte evasioni. Infatti, nel 1397, molti carcerati riuscirono ad evadere approfittando della poca sicurezza delle celle e della cattiva sorveglianza. Altre evasioni si verificarono negli anni successivi finché, nel 1454, il Consiglio dei X ordinava di murare le finestre dei camerotti sottostanti la Camera del Tormento. Tale drastico provvedimento veniva abrogato l'anno successivo, poiché i condannati e detenuti si ammalavano a causa della mancanza di circolazione dell'aria.¹⁵²

Nel corso del XVI sec. cominciò a prendere corpo l'idea di costruire delle nuove prigioni al di fuori del Palazzo Ducale. Dopo una serie di progetti e tentativi, alla fine del secolo il nuovo complesso carcerario si poteva dire ormai pronto. Tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, le Prigioni Nuove entrarono progressivamente in funzione, e si può ritenere che il trasferimento dei carcerati venisse completato verso il 1610.¹⁵³

Si venne però nuovamente a ricreare la stessa identica configurazione esistente nelle vecchie prigioni, con le medesime distribuzioni di competenze e lo stesso frazionamento amministrativo. I Signori di Notte vi trasferirono anche la loro sede, andando ad occupare il piano della loggia prospiciente il bacino di S. Marco. Era l'unica magistratura giudiziaria che aveva abbandonato il Palazzo Ducale e anche l'unica ad avere sede nel nuovo complesso.

Disponevano di una grande sala centrale, di un archivio e di una sala per il tribunale, tutte rivolte verso la laguna. Disponevano poi di una nuova «Camera del Tormento», di una stanza adibita a deposito delle cose rubate e poi recuperate, e di un altro locale riservato alla «Guardia delli Capitani dei Signori di Notte al Criminal»; questi ultimi due locali erano rivolti verso l'interno.¹⁵⁴

Da una descrizione fatta dallo studioso d'arte Marco Boschini, che nel 1733 aveva scritto una guida di tutte le opere pittoriche situate nei pubblici uffici, siamo in grado di conoscere i soggetti e gli autori delle tele che si trovavano nella sala principale, che tra l'altro risulta essere l'unica arredata con quadri alle pareti.

Che si trattasse di un'aula giudiziaria vi erano a riguardo pochi dubbi. Infatti, appena entrati, si vedeva sulla sinistra un «quadro di Domenico Tintoretto con la Giustizia, ed il Castigo appresso con una spada, e la Pace, la Verità, l'Invidia, con altri vizi, e al di sopra la Giustizia Divina». A fianco di questo quadro ce n'era un altro di Jacopo Palma il Giovane, che rappresentava Cristo nel deserto tentato dal demonio. Sopra il tribunale c'era un'opera di Pietro Malombra, dove veniva raffigurata la *Giustizia, che con la spada pone in fuga il Furto, la Fraude ed altri vizi*. Sul muro della sala dalla parte del canale si trovava una natività di Antonio Vassillacchi, detto l'Aliense. Al di sopra della porta in faccia al tribunale era rappresentata la «Giustizia che tiene la bilancia, con la Fede, ed alla sinistra la Prigione, la Fortezza, e Venezia col leone; nell'alto N.S. morto con alcuni Angeli che lo sostengono, opera di Pietro Malombra».¹⁵⁵

Nel muro fra la *Camera del Tormento* e il tribunale è ancora ben visibile un'iscrizione, riportata tra l'altro nel libro del Boschini, dove si legge:

MDCXIII. PRIMO OTTOBRE FURONO POSTE LE CHIAVI DELLI CAMEROTTI IN LIBERTÀ.

Probabilmente si tratta del giorno di inaugurazione delle celle riservate ai Signori di Notte. Ma loro si erano già trasferiti l'anno precedente, perlomeno così si può dedurre dalla lapide posta sopra la porta che immette nella sala del tribunale, nella quale sono scritti i nomi dei Signori di Notte che avevano partecipato alla prima riunione nella

152. U. FRANZOI, *Le prigioni della Repubblica di Venezia*, pp. 85-86.

153. G. SCARABELLO, *Carcerati e carceri a Venezia nell'età moderna*, p. 88.

154. Ivi, p. 89.

155. M. BOSCHINI, *Descrizione di tutte le pubbliche pitture della città di Venezia*, p. 148.

nuova sede, avvenuta quindi nel 1613, durante il dogado di Marc'Antonio Memmo (1612-1615).¹⁵⁶

Un'altra lapide si trova sopra la porta che conduceva nell'archivio. Nella parte superiore c'è un bassorilievo raffigurante la giustizia seduta su due leoni e con in mano la bilancia. Nella parte mediana si vede una scritta che esalta la «probitas» dei Signori di Notte. Sotto questa scritta è riportata la data «MDCXIII» con gli stemmi dei sei componenti del collegio e del doge. Evidentemente l'archivio era stato trasportato l'anno successivo al loro trasferimento nella nuova sede.¹⁵⁷

Nelle Prigioni Nuove c'erano sei blocchi di carcerazione, che dipendevano da altrettante magistrature giudiziarie. Ogni blocco veniva chiamato Guardia ed aveva un proprio Capitano, propri scrivani e personale di servizio.

La Guardia dei Signori di Notte comprendeva un gran numero di camerotti medio-piccoli, per lo più all'oscuro, ubicati al primo piano e al relativo mezzanino, avevano nomi come *Zancariola* e *Le segrete*. Va ricordato che, quando si parla di «prigioni o camerotti all'oscuro», s'intendono quei luoghi di carcerazione che ricevevano la luce in modo indiretto, attraverso una finestra aperta su un corridoio e posta non in corrispondenza della finestra che dall'esterno lo illuminava. S'intendevano invece «alla luce» quelle celle che avevano le finestre aperte direttamente all'esterno, oppure che davano sul corridoio in corrispondenza di altre finestre aperte verso l'esterno.

Teoricamente, a destinare un detenuto in una prigione al chiaro oppure allo scuro era la magistratura che emetteva la sentenza, o che ne aveva ordinata la carcerazione in attesa di giudizio. Nella pratica queste disposizioni potevano venire disattese, e il tipo di cella veniva stabilito arbitrariamente dai guardiani.¹⁵⁸

3. 4. *La tortura e i Ministri di Giustizia*

In questo specifico aspetto del procedimento giudiziario, i Signori di Notte hanno avuto, durante tutta la vita della Repubblica, una parte di particolare rilievo. Per diversi secoli, l'unico posto dove si applicava la tortura era la Camera del Tormento che essi disponevano in Palazzo Ducale. Questa specie di monopolio durò fino al 1588, quando venne approntato un altro luogo di tortura a disposizione del Consiglio dei X, già visto in precedenza.

Adibiti alla funzione di torturatori erano dei loro «custodes», addestrati allo scopo. Nel 1329 si stabiliva che sei di essi, uno per ogni sestiere, fossero istruiti per sovrintendere a questa pratica, ricevendo per ciò un compenso extra. Alcuni divennero così esperti che il Maggior Consiglio, pieno di gratitudine, deliberò per loro una gratifica straordinaria.¹⁵⁹

Nei primi tempi la tortura nei casi di rapina era una cosa ordinaria, mentre nei reati di omicidio era un fatto piuttosto inconsueto. Questo perché nella rapina c'era la premeditazione, mentre nell'omicidio il movente risiedeva spesso nell'ira o nella passione, non c'erano pertanto aspetti nascosti su cui indagare. Però, dopo il 1380, anche nei casi di omicidio la tortura divenne abbastanza regolare e mutò anche la procedura: non era più necessaria la presenza del doge, bastavano i soli Signori di Notte.¹⁶⁰

156. La lapide posta sopra la porta del tribunale porta la seguente dicitura:

ALOISIO GIURIANO, BERNARDINO LIPOMANO, FRANCISCO LONGO, NICOLA FALETRO, ANTONIO MOLINO,
ZUANE VITURIO - PRAESIDIBUS 1613 - DUCIS ANTONIO MEMO.

In corrispondenza di ogni nome vi si trova lo stemma di ogni componente del collegio e poi quello del doge.

157. La lapide posta sopra la porta dell'archivio porta la seguente scritta, scolpita su un finto drappo di marmo:

DOMINOR. HIC PROBITAS VELUT AURUM FULGET INSIGNE

«Qui la probità dei Signori (di Notte) rifulge come oro splendido».

158. G. SCARABELLO, *Carcerati e carceri a Venezia nell'età moderna*, pp. 88-91.

159. G. RUGGIERO, *Patrizi e malfattori*, pp. 77-78.

160. Ivi, p. 71.

Per quanto riguardava gli interrogatori con tortura condotti per conto di altre magistrature, gli esecutori materiali erano i già sopraccitati *custodes*, mentre la magistratura interessata inviava dei suoi delegati. Abbiamo in merito notizie riguardanti l'Avogaria, che inviava un collegio di quattro funzionari appositamente creato; assistevano inoltre all'interrogatorio anche un Consigliere ducale e un Avogadore.¹⁶¹

Per sottoporre a tortura un loro inquisito, era inizialmente necessario il consenso unanime di tutti e sei i membri del collegio. Nel 1318 si stabilì che se i componenti non fossero stati tutti presenti, la tortura poteva essere ordinata con il voto unanime di un quorum di almeno quattro Signori di Notte. Entro otto giorni dall'interrogazione così avvenuta, doveva essere fatta pervenire al doge una relazione scritta su quanto risultato. Nel 1290 si stabiliva che nessuno, oltre agli esaminatori, potesse assistere alla tortura dell'imputato.¹⁶²

Ma, in concreto, in cosa consisteva questa tortura? Praticamente si legavano le mani dell'imputato dietro alla schiena; il legaccio veniva poi attaccato ad una corda che pendeva dall'alto passando per una carrucola; la corda veniva tirata fino a sollevare il corpo del malcapitato, procurandogli notevoli sofferenze alle braccia e alle spalle.¹⁶³ Ma se questo era quanto succedeva negli ultimi secoli della Repubblica, per i torturati diversamente andavano le cose in epoca medioevale! Abbiamo notizia di gocciolamento di lardo bollente sul corpo, tizzoni ardenti passati sulle piante dei piedi, bagni di acqua gelata, poi acqua versata nelle narici, e altre cose che la fantasia e la pratica di una società permeata di violenza fisica suggeriva.¹⁶⁴

A questo *tormento della corda* erano esclusi quegli imputati la cui applicazione poteva essere pregiudizievole alla loro vita, oppure presentavano problemi fisici particolari. Ne erano esentati «il Pupillo, ed il Sessuagenario; le Gravide, e le Puerpere; il Muto, e il Sordo; e tutti quelli, che per un qualche impedimento, riconosciuto da' Medici, o da Chirurghi con giurata Deposizione, alla presenza del Giudice». La tortura poteva essere ripetuta nei casi di recidività, ma solo tre volte e solo una volta al giorno per tre giorni.¹⁶⁵

Altri accorgimenti atti a proteggere la salute, o la vita dell'imputato, erano previsti dai regolamenti. Pertanto la tortura andava fatta solo dieci ore dopo che l'imputato aveva mangiato o bevuto, quindi di solito si procedeva al mattino presto o alla sera. Nei casi gravi, in deroga a quanto stabilito, si poteva torturare lo stesso imputato sia al mattino che alla sera, purché tra l'ora del mangiare e *della corda* ci fosse sempre l'intervallo delle dieci ore.

Non si torturava nei giorni di domenica e nelle altre festività religiose. Si poteva però derogare in casi particolarmente gravi: allora lo si poteva fare in qualsiasi giorno, Pasqua e Natale compresi.¹⁶⁶

Una «parte» del Maggior Consiglio del 1513, ci offre uno squarcio di umanità e di buon senso nell'atteggiamento del potere politico e giudiziario verso i carcerati. Infatti in essa si autorizzavano i malcapitati «messi nei camerotti della Camera del Tormento, possono mandar a comprar vin per uso loro solamente dove li parerà che possono esser servidi de bona roba, azìo ultra i altri incomodi non vengino per tal causa a patire».¹⁶⁷

Come abbiamo visto, i Signori di Notte adibivano alla mansione di torturatori dei loro custodi appositamente addestrati. Per quanto riguardava invece l'esecuzione delle pene capitali, o di altre pene particolari stabilite a seguito del processo, come la bollatura con il marchio infuocato sulla fronte, la fustigazione, il taglio della mano colpevole del

161. Ivi, p. 60.

162. Ivi, pp. 77-78.

163. U. FRANZOI, *Le prigioni della Repubblica di Venezia*, p. 27.

164. S. PIASENTINI, *Alla luce della luna*, p. 35.

165. Z. GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio Veneto*, vol. 1, p. 141.

166. L. PRIORI, *Pratica criminale secondo le leggi della Serenissima Repubblica di Venezia*, p. 97.

167. U. FRANZOI, *Le prigioni della Repubblica di Venezia*, p. XIX, Documenti, nota n. 82.

reato, il taglio del naso e degli orecchi o l'asportazione di occhi, ci si affidava ad un boia chiamato *Ministro di Giustizia*.

La nomina di questo personaggio era di competenza dei Giudici del Proprio. Di solito si trattava di carcerati che chiedevano, tramite una domanda scritta chiamata *supplica*, di ricoprire tale incarico. A volte, dopo aver ricevuto il benestare, restavano lo stesso in prigione, pur ricevendo lo stipendio. Non potevano però comunicare con gli altri detenuti, ne tantomeno fraternizzare con i guardiani e mangiare e bere con loro: dovevano praticamente vivere isolati, pena la decadenza dall'incarico.

A volte veniva loro concessa la libertà, però con alcune limitazioni, come non oltrepassare i *soliti confini*;¹⁶⁸ avevano poi l'obbligo di portare sempre delle calze e un cappello di colore verde. Qualche volta questi riuscivano a fuggire, proprio grazie alla loro parziale libertà, come fece nel 1769 un tale Antonio Preti.

Come suo successore venne allora nominato un certo Tommaso Giustiniani, che aveva presentato nel frattempo l'apposita domanda ai Giudici del Proprio, portando come referenza il fatto di essere pratico della professione, avendola già esercitata a Brescia, dove, stando alle sue affermazioni, nessuno se ne era lamentato.

Il 10 dicembre 1781, un referto del medico del carcere informava che il Giustiniani era a letto ammalato in un modo tale da non poter svolgere il servizio. Dopo quattro giorni veniva eletto al suo posto un certo Giacomo Florida, condannato alla galera. Probabilmente proprio costui è stato l'ultimo *Ministro di Giustizia* della Repubblica, poiché l'ultima annotazione che lo riguarda è del 27 ottobre 1784, che è anche l'ultima annotazione riportata nel registro.

Va ricordato che lo stipendio non lo percepivano direttamente, ma lo riscuotevano delle persone da essi designate, come, ad es. la moglie nel caso di Tommaso Giustiniani, o il suo *procuratore* nel caso di Giacomo Florida, che poi in seguito passò il beneficio alla moglie dell'assistito. La corresponsione dello stipendio era a carico del Magistrato della Rason Vecchia.

Un altro esempio del paternalismo delle autorità veneziane ci viene offerto il 21 gennaio 1781 (*m.v.*) dagli stessi Giudici del Proprio. Infatti in quella data Caterina Celini, moglie di Tommaso Giustiniani, chiedeva un compenso per il marito ammalato, che aveva per questo perso il posto qualche mese prima, visti i tredici anni di onorevole servizio che aveva svolto. La domanda veniva accettata e i Giudici del Proprio scrivevano al Magistrato della Rason Vecchia, invitandolo ad erogare alla donna un compenso in denaro.¹⁶⁹

3. 5. La pena del bando

La pena del bando era una derivazione del diritto germanico, e veniva applicata su chi si rendeva irreperibile dopo aver commesso un reato, o che comunque, in ogni caso, non si fosse presentato davanti alla magistratura che lo aveva indiziato.

A differenza dell'esilio, che era un'istituzione del diritto romano, il bando prevedeva la perdita della tutela della legge nei territori da cui si era stati banditi, dimodoché chiunque avrebbe potuto fargli impunemente violenza, arrivando fino all'uccisione.

Va ricordato che a Venezia (come in tutti gli Stati dell'*Ancien Régime*) l'apparato repressivo della giustizia era tutt'altro che efficiente e quindi non in grado di garantire agli occhi della gente un riscontro adeguato, tanto quantitativo che qualitativo, tra i delitti e le conseguenti pene irrogate. Ecco allora che il bando era giocoforza considerato alla stregua di una pena autentica. Ma se l'apparato repressivo era inefficiente per la corretta gestione della giustizia, lo era anche per la cattura di chi era stato bandito,

¹⁶⁸. I *soliti confini* verranno spiegati nella prossima sezione, dedicato alla pena del *bando*.

¹⁶⁹. Archivio di Stato di Venezia (ASV): *Signori di Notte al Criminal*, Registro n. 20: «Nomina dei Ministri di Giustizia».

poiché difficilmente da parte della popolazione vi era quel 'consenso' verso le autorità che avrebbe dovuto rendere difficile, se non impossibile, la vita ai banditi, negando loro ogni forma di sussistenza e ospitalità.

In questo contesto, lasciando da parte ogni aspetto umanitario e politico, ecco che il pagamento di taglie, l'impunità a chi feriva o uccideva un bandito e la remissione del bando a un bandito che uccideva un altro bandito, diventa uno dei cardini del sistema repressivo veneziano.¹⁷⁰

Come per la tortura, anche per il bando non c'era nessuna legge che ne avesse stabilito la sua istituzione. Non risulta neppure citato nella *Promissio Maleficiorum* del doge Orio Malipiero del 1181, e neanche nella *Promissio Malefici* del doge Jacopo Tiepolo del 1232. Del bando parlano invece varie leggi, spesso comprese nei Capitolari delle varie magistrature. Il più antico libro di raccolta delle sentenze dei Signori di Notte inizia con una delibera della Quarantia che imponeva il bando perpetuo da Venezia e dal suo distretto come pena accessoria da irrogare a ladri, rapinatori e incendiari.¹⁷¹ Poi una «parte» del Maggior Consiglio del 1284, che stabiliva di assegnare dei premi in denaro a chi catturava un bandito.

Non si trova invece nessuna legge che autorizzi a colpire o ad uccidere un bandito che si fosse trovato nei territori a lui vietati. Probabilmente era la consuetudine ad aver dato luogo al comportamento persecutorio nei loro confronti.

È da sottolineare che fino alla fine del '500 le massime magistrature della Repubblica nutrivano delle grandi perplessità e frequenti ripensamenti, anche cadendo spesso in contraddizione, sull'applicazione di questi provvedimenti, tentando di porre dei limiti alla loro indiscriminata applicazione, fino a quando non furono travolte dalla spirale di violenza e criminalità scatenatasi alla metà del '500, che non fu possibile controllare se non due secoli dopo.

A questa situazione di violenza diffusa si cercò di porre rimedio nel 1616 con la creazione della magistratura dei Deputati alla Liberazione dei Banditi, che rimase in vita fino al 1733. Il suo compito consisteva nell'esaminare la situazione di chi si trovava sotto la pena del bando e che si era presentato per esserne liberato, offrendo la disponibilità di servire come soldato in alternativa alla pena, o di inviare altri a servire a proprie spese. Da questa possibilità rimanevano comunque esclusi i banditi dal Consiglio dei X.¹⁷²

Un esempio pratico di come si potesse innescare questa spirale di violenza ci viene offerto da un caso capitato nel 1723. Un tale Carlo Dea viene condannato al bando perpetuo, con taglia di Lire 600, dalla Corte Pretoria di Treviso. L'accusa è di aver tentato di violentare una donna di Vallà, vicino a Castelfranco, uccidendone poi a coltellate il marito che era intervenuto. In quel periodo era stato bandito anche un tale Antonio Robazza, che aveva in sospeso con la giustizia solo un'ammenda di cinque ducati per non essersi presentato come testimone in un processo. La sproporzione tra i due reati è più che evidente.

I due si conoscono, sono amici, e un giorno si trovano entrambi in un'osteria di Caerano, vicino a Montebelluna. Dopo aver cenato assieme il Robazza accompagna il Dea all'uscita, qui lo saluta addirittura con un «bacio d'amico» e poi gli scarica nello stomaco il proprio archibugio. Da quanto emerso nel dispositivo della sentenza sembrerebbe che addirittura si fosse fatto regalare dallo stesso Dea la palla per caricare l'arma.

È questo un esempio per cui uno bandito per un reato di pochissima gravità, sia stato praticamente indotto dalle normative vigenti a diventare l'assassino di un suo amico, per potersi con ciò liberare dal bando.

170. F. BASAGLIA, *Aspetti della giustizia penale del '700*, pp. 1-2.

171. S. PIASENTINI, "Alla luce della luna".

172. A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, t. 1, p. 106.

Il giorno dopo il delitto, il Robazza presentava all'Avogador Melchiorre Gabriel la richiesta d'impunità, che provvedeva a comunicarla al giudice competente. Qui però per l'assassino le cose si mettono male, poiché il giudice delegato è Giovanni Guidozi, della nobiltà di Castelfranco, che in quel periodo si era fatto in qualche modo paladino di una riforma giudiziaria volta alla soppressione, o perlomeno alla limitazione, della facoltà di potersi liberare dal bando grazie a questo tipo di misfatti. Così, usando quell'*arbitrium* che normalmente la giustizia consentiva, invece di liberarlo lo condanna alla pena del bando perpetuo simile a quella del suo amico ucciso.

Il problema del bando, pur essendosi notevolmente ridimensionato nel corso della seconda metà del '700, troverà poi soluzione nel più vasto movimento di riforma del diritto penale che avrà però luogo solo dopo la caduta della Repubblica.¹⁷³

Ritornando alle vicende storiche del bando, è il caso di parlare dei Cinque alla Pace, una piccola magistratura competente a giudicare risse, ferimenti e minacce a mano armata. Sempre grazie alla consuetudine, potevano beneficiare di impunità chi avesse ucciso uno da loro bandito per essere risultato insolvente ad una pena pecuniaria superiore alle cinque lire. Sembra che sia stata proprio questa magistratura, in epoca imprecisata, ad iniziare questa pratica che poi si rivelerà così deleteria.¹⁷⁴

Con l'andar del tempo anche altre magistrature adottarono questo atteggiamento, assicurando impunità, compensi ed in seguito la facoltà di potersi liberare dal proprio bando uccidendo un altro bandito, purché avesse una pena eguale o maggiore alla propria.

Le sentenze di bando contro i contumaci iniziavano la validità dal momento della loro pubblicazione, che consisteva nella lettura della sentenza stessa da parte del banditore «sopra la scale di San Marco e Rialto».¹⁷⁵ Da quel momento il bandito aveva tre giorni di tempo per uscire dai territori a lui vietati.¹⁷⁶

Il termine di tre giorni, comunemente accettato, è però contraddetto dalle leggi del 26 luglio 1503 e del 18 luglio 1561, che prevedevano invece un tempo massimo di otto giorni. Probabilmente queste ultime due leggi erano state lasciate tacitamente decadere.¹⁷⁷

Il bandito che veniva arrestato in contravvenzione al bando, subiva da prima un giudizio volto ad accertare la sua identità poi, entro il termine di venti giorni, veniva ascoltato in merito alle sue eventuali rimostranze, non essendo stato possibile interrogarlo durante il processo. Se non risultavano cose nuove veniva inviato alla pena prevista dalla sentenza.

Esisteva una tabella che stabiliva l'equivalenza del tempo da trascorrere in carcere, oppure ai remi in galera o al bando.¹⁷⁸

173. F. BASAGLIA, *Aspetti della giustizia penale del '700*, pp. 10-12.

174. G. COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal sec. XVI al sec. XVIII*, p. 82.

175. In queste due luoghi esistono ancora i piedistalli da dove il banditore leggeva i proclami.

176. Z. GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio Veneto*, vol. 1, p. 282.

177. L. PRIORI, *Pratica criminale secondo le leggi della Serenissima Repubblica di Venezia*, p. 57.

178. Z. GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio Veneto*, vol. 1, p. 222, in nota. «Le alternative, che si oppongono ai bandi, si stabiliscono con la Regola, che soggiungo:

Bando	Prigione	Galera
mesi 18	anni 1	
anni 2	" 1	
" 3	mesi 18	anni 1
anni 5	anni 2	" 1
" 7	" 3	mesi 18
" 10	" 5	anni 3
" 15	" 7	" 5
" 20	" 10	" 7
perpetuo	" 20	" 10

Colla medesima Regola si potranno dirigere, debitamente riferendole i casi, le Condanne di Prigione, e di Galera, che verremo ad esporre».

Anche se era in uso piuttosto raramente, vi era la possibilità di bandire anche una persona non contumace e regolarmente processata, prevedendo poi una pena se si fosse lasciato cogliere entro i confini, e con la clausola di ritornare bandita dopo aver scontato la pena suddetta.¹⁷⁹

Questo tipo di sentenza era un retaggio dei primi tempi dell'applicazione della pena del bando, quando si trattava di una vera e propria condanna, non già di un espediente che serviva alle autorità giudiziarie per condannare in qualche modo un imputato per il quale la cattura sarebbe stata molto difficile se non impossibile.

C'erano vari tipi di bando, a seconda se la magistratura risiedeva a Venezia o nelle città del Dominio, oppure se aveva o meno goduto del privilegio del *Rito* (cioè usando le medesime procedure del Consiglio dei X) per lo svolgimento del processo. Nelle città del Dominio i magistrati che avevano l'autorità ordinaria disponevano del cosiddetto *bando ristretto*, che poteva essere *a tempo* oppure *perpetuo*. Il primo andava da un minimo di tre anni ad un massimo di venti, ed espelleva dalla città, dal suo territorio e per un raggio di quindici miglia, vietando inoltre i cosiddetti *quattro luoghi*, cioè i villaggi di Oriago, Bottenigo, Lizza Fusina e Gambarare.¹⁸⁰ Quello *perpetuo*, oltre ai posti suddetti, vietava anche Venezia e tutto il Dogado.¹⁸¹

Un altro tipo di bando era quello cosiddetto *definitivo*, che veniva usato dalle magistrature residenti a Venezia, e dai Rettori delle città suddite nei casi delegati. Anche questo bando poteva essere *a tempo* oppure *perpetuo*. Nel primo caso il reo veniva bandito da tutto lo Stato. Se invece il processo aveva avuto luogo in Terraferma e il tribunale godeva del *Rito*, oppure se l'inquisito abitava a Venezia, vi si comprendeva nella sentenza di bando anche Venezia e tutto il Dogado, se invece non godeva del *Rito* il bando interessava solo il Dogado. Nel caso del bando *perpetuo* il condannato veniva bandito da tutto il Dominio e per sempre.¹⁸²

Un tipo di bando alquanto particolare era quello detto *ad inquirendum*. Veniva usato solo nelle provincie ed in casi non gravi, quando l'imputato non era in grado di difendersi e d'altronde non esistevano prove sufficienti nei suoi confronti per poterlo condannare. Consisteva in un allontanamento dell'inquisito fino al termine del mandato del Rettore che lo aveva indiziato di reato. Dopodiché aveva due anni di tempo per ritornare e il processo veniva riaperto con gli eventuali nuovi elementi. Nel caso di mancato ritorno il bando cessava di essere *ad inquirendum* e rientrava nei casi visti in precedenza.¹⁸³

I Signori di Notte al Criminal disponevano invece di una particolare forma di bando, che in origine era praticato normalmente contro i colpevoli dei reati di furto. Così essi bandivano «dalla città di Venezia, e suo Distretto fra il Menzo e il Quarner al Confin de' Ladri». Praticamente vi si comprendeva solo la città di Venezia e le isole immediatamente circostanti, che formavano il Distretto di Venezia.¹⁸⁴

Se il condannato era originario di un'altra città, nella sentenza di bando vi si comprendeva anche quella e il suo territorio.

179. M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. 1, p. 241.

180. Si tratta di quattro località poste in terraferma, sulla gronda lagunare di fronte a Venezia.

181. Z. GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio Veneto*, vol. 1, p. 217. Il Dogado comprendeva quella stretta fascia di zona lagunare che andava da Cavarzere a Grado, e coincideva con i territori che fin dall'origine avevano dipeso da Venezia.

182. Z. GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio Veneto*, vol. 1, p. 218.

183. M. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. 1, pp. 241-242; Z. GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio Veneto*, vol. 1, p. 219.

184. C. TENTORI, *Saggio sulla storia civile, politica, ecclesiastica e sulla corografia e topografia degli stati della Repubblica di Venezia*, t. XI, p. 48. Il Distretto di Venezia era uno dei dieci Distretti in cui era diviso il Dogado, comprendeva le isole di:

- S. Giorgio, Giudecca, S. Maria delle Grazie, S. Servolo, S. Clemente, Lazzaretto Vecchio, S. Spirito, S. Erasmo, Le Vignole, S. Andrea, S. Michele, S. Giorgio in Alga e S. Angelo della Polvere; «che vengono immediatamente dirette da Tribunali della Dominante, con cui esse formano un sol corpo civile».

Gli altri nove Distretti erano:

- Grado, Caorle, Torcello, Murano, Malamocco, Loreo, Cavarzere, Chioggia e Gambarare.

Il motivo per cui nella formula della sentenza appare la dicitura «tra il Menzo e il Quarner»¹⁸⁵ risulta ignoto. Probabilmente questa formula giudiziaria è il risultato di una serie di trasformazioni avvenute nel corso dei secoli e poi per consuetudine riportata; ben difficile è individuare il periodo nel quale tale espressione potesse aver avuto un preciso significato.

Oltre ai Signori di Notte, sembra che di questo particolare tipo di bando si fossero avvalsi, anche se raramente, gli Avogadori di Comun.¹⁸⁶

3. 6. Il Capitolare negli ultimi decenni della Serenissima (1767-1797)

Il Capitolare qui preso in considerazione è quello esistente presso l'Archivio di Stato di Venezia. Si tratta di un documento abbastanza recente, la cui compilazione era stata iniziata nella seconda metà del '700, l'ultima norma trascritta è del 18 marzo 1797.¹⁸⁷

Da un confronto anche approssimativo con il Capitolare di provenienza Correr, pubblicato a cura di Filippo Nani Mocenigo alla fine dell'Ottocento, risultano subito evidenti delle notevoli differenze, soprattutto nella quantità delle disposizioni trascritte. Infatti in quest'ultimo Capitolare, che inizia nel 1259 e termina nel 1341, vi sono riportate ben trecentodiciannove disposizioni. In quello che viene ora analizzato ce ne sono, per lo stesso periodo, solo trentanove, conteggiando anche quelle riportate nelle prime due pagine, tratte dallo Statuto Veneto; la prima infatti è del 1232 ed è tratta dalla *Promissio Maleficiorum* del doge Jacopo Tiepolo.

In totale il Capitolare in esame riporta circa duecento disposizioni di legge e *partes* di carattere normativo. Evidentemente in fase di trascrizione dai vecchi Capitolari si era cercato di fare un'opera di razionalizzazione, non trascrivendo quelle norme ormai desuete o inutili, evitando doppioni, oppure tralasciando quelle che comportavano delle competenze non più di loro pertinenza.

Fino al decreto *Contra facientes adunationem, et denudantes arma contra Officiales* del 16 settembre 1468, la lingua usata è il latino, poi si passa al volgare.

Dall'analisi del Capitolare di questi ultimi trent'anni, appare evidente che non ci sono sostanziali modifiche che interessano questa magistratura. Infatti le deliberazioni riportate riguardano esclusivamente aspetti di carattere normativo e per il funzionamento del collegio stesso. Visto inoltre il tenore di tali *partes*, si ha la sensazione che il funzionamento dei Signori di Notte fosse tutt'altro che ottimo. Anzi lo stesso aspetto del Capitolare ci offre l'immagine di una certa confusione e del pressapochismo che molto probabilmente vi regnava.

Va ricordato che questo era un documento ufficiale, la base sulla quale poggiava l'esistenza della magistratura stessa ma, nonostante ciò, soprattutto nelle ultime pagine, appare scarabocchiato più che scritto. Alcune pagine sono state saltate, sicché sono rimaste bianche. Addirittura una stessa delibera risulta trascritta due volte, da due diverse persone, come si nota dalla differente calligrafia.¹⁸⁸

Vi appaiono inoltre delle cose che in un Capitolare, a rigor di logica, non dovrebbero esserci, come le notizie riguardanti i processi Baseggio e Marchesi, terminati nel 1786. A giustificazione si potrebbe pensare che si trattava di casi particolari, forse riportati come esempio, ma che in ogni caso risultano completamente avulsi dall'economia di un Capitolare.¹⁸⁹

185. Cioè tra il fiume Mincio (posto fra la Terraferma Veneta e quella Lombarda) e il golfo del Quarnero.

186. Z. GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio Veneto*, vol. 1, p. 234.

187. ASV: *Signori di Notte al Criminal*. Reg. n. 2. Dal titolo «Capitolare, 7 luglio 1232-18 marzo 1797».

188. *Ibidem*. Si tratta della delibera presa il 27 marzo 1792 dalla Quarantia Criminale e scritta sia alle pp. 324-326 che alle pp. 333-336.

189. *Ibidem*. Il caso Baseggio si trova alle pp. 324-326, mentre il caso Marchesi si trova alle pp. 307-309. Si trattava di due casi di furto: il primo di sessanta rotoli di «bulgari» (cuoio di Bulgaria, detto anche *vacchetta*), il secondo di un anello prezioso.

La prima delibera presa in esame è datata 18 marzo 1773, era stata emessa dagli stessi Signori di Notte e consisteva in una ripartizione interna degli incarichi. Ad ogni componente del collegio venivano assegnate delle mansioni specifiche: uno veniva incaricato di vigilare sui processi, affinché la loro definizione avvenisse nel più breve tempo possibile, dovendo poi fare alla fine di ogni mese un relazione in merito. Un altro era incaricato di sovrintendere ai carcerati da loro giudicati o in attesa di giudizio, visitando le carceri almeno una volta al mese, controllando specialmente lo stato dell'assistenza e poi, il giorno successivo, fare in merito un adeguato rapporto.

C'era poi il «N. H. Archivista», con l'incarico di controllare il lavoro dei notai preposti alla stesura dei documenti processuali. In special modo, dopo che un processo era terminato, doveva accertare che ne venisse fatta la registrazione nell'apposito libro da lui custodito. Doveva poi accertarsi che i fascicoli processuali fossero collocati nel giusto posto, e che in generale l'archivio fosse ben ordinato. Un altro Signore di Notte era deputato al «Colleggetto Criminale» sicché «ad ogni invito degli Ecc.mi Avogadori di Comun onde anche in quella decorosa ispezione v'abbia ad essere pronto l'eletto per gli affetti di giurisdizione».

Il quinto era incaricato di tenere la cassa del collegio, compito questo assai ingrato, viste le ristrettezze nelle quali erano costretti a barcamenarsi. Nell'occasione venivano stabilite delle nuove regole per la contabilità, ci doveva essere un libro diviso in *Cassa Scosso*, *Cassa Speso* e *Cassa Depositi*. Il compito del sesto componente del collegio non risulta specificato, probabilmente aveva funzioni di capo e coordinatore, sovrintendendo il lavoro degli altri cinque.¹⁹⁰

L'aumento della criminalità, ed in special modo dei furti, fa sì che, il 24 marzo 1773, i Signori di Notte prendano la decisione di concedere l'impunità a chi, pur essendo stato complice, desse aiuto alla giustizia nell'identificazione dei colpevoli, prevedendo anche un premio di trenta ducati d'argento. Prima di enunciare questi provvedimenti viene fatta anche, nella medesima delibera, una dissertazione sull'aumento dei reati di furto e sui «compratori che non notificano», facendo delle considerazioni sulla pericolosità sociale di tali fatti.¹⁹¹

Un'altra disposizione riguardante il funzionamento del collegio stesso veniva presa il 31 luglio 1775, congiuntamente ai Capi della Quarantia Criminale, e concerneva la nomina dei sostituti alle cariche interne dei Signori di Notte, previste dal provvedimento del 18 marzo 1773. Sostituti che dovevano essere nominati lo stesso giorno della nomina dei titolari, con lo scopo di non lasciare vacante il posto quando il titolare non poteva esservi presente.¹⁹²

Il portico situato al piano terra della facciata delle Prigioni Nuove ospitava alcuni banchi di vendita, la riscossione dell'affitto spettava di diritto ai Signori di Notte però, probabilmente a causa di favoritismi divenuti con il tempo consuetudini, gli introiti venivano intascati dai loro tre Fanti. Ora, visto lo stato penoso delle loro finanze, decidevano di ritornare in possesso di questi soldi. Come indennizzo veniva assegnato ad ogni Fante «lire dieci di piccoli» ogni mese. Si fanno poi anche delle constatazioni sugli eccessivi compensi chiesti dai Capitani per le «confidenze» e le «esecuzioni comandate». Si stabiliscono quindi nuove tariffe, con la solenne raccomandazione di osservarle scrupolosamente.¹⁹³

Ma i favoritismi sono duri a morire. Infatti su queste nuove fonti di denaro puntano subito gli occhi i loro due notai: Filidauro Capogrosso e Daniele Barbaro. Non potendo

190. Ivi, pp. 282-283.

191. Ivi, p. 286.

192. Ivi, p. 288.

193. Ivi, p. 289.

però chiedere personalmente questo denaro, fanno in modo che ne vengano beneficiate le rispettive figlie, come giustificazione di tali richieste benefici, si evidenziano gli encomiabili servigi resi dai loro padri.

Così, il 26 novembre 1782, Caterina Capogrosso si vedeva beneficiata, per tutta la vita, della rendita annua di trentasei ducati, grazie alla riscossione dell'affitto del posto di vendita di un tale Antonio Moro. Cosa analoga succedeva il 21 gennaio 1782 (*m.v.*) ad un'altra Caterina, figlia del notaio Barbaro, con la riscossione annua di venticinque ducati del posto di vendita di Pietro Biancon.¹⁹⁴

I banchi di vendita erano cinque: quattro di generi alimentari e uno di «calegher», che il 27 marzo 1782 veniva autorizzato a cambiare genere, visti i pochi guadagni che otteneva; poco dopo veniva cambiato anche l'affittuale.¹⁹⁵

Va ricordato che il 23 marzo 1782 il Senato deliberava per l'ampliamento e il riordino della Riva degli Schiavoni, per cui vennero contemporaneamente revocate le licenze dei posti di vendita che si trovavano sulla Riva. Invece quelli che si trovavano sotto il portico della loggia potevano continuare la loro attività, visto che nei mesi seguenti i Signori di Notte li davano in affitto a dei nuovi venditori.¹⁹⁶

Il 23 novembre 1784 i Signori di Notte e i Capi della Quarantia Criminale stabilivano che i processi riguardanti i sestieri di Cannaregio e di S. Polo fossero di competenza del notaio Filidauro Capogrosso, quelli riguardanti S. Marco e S. Croce spettassero al notaio Daniele Barbaro, quelli di Castello al «comandador» Zorzi Salomoni e infine quelli di Dorsoduro all'altro «comandador» Girolamo Vitturi. Dopo aver formato e ultimato un processo dovevano portarlo al collegio stesso riunito a tribunale. Seguono poi delle norme tecniche di procedura e per l'istituzione di un libro dove tali processi dovevano essere accuratamente registrati.¹⁹⁷

La cassa dei Signori di Notte continuava a versare in uno stato sempre più precario e, affinché i componenti stessi ne fossero costantemente informati, il 27 gennaio 1786 (*m.v.*) veniva fatto obbligo al «N. H. Cassiere» di fare un rendiconto della situazione finanziaria ogni volta che il collegio si fosse riunito.¹⁹⁸ Ma la penosa situazione delle loro finanze non doveva più di tanto impressionarli poiché, sempre nella stessa seduta, si privano di ulteriori rendite provenienti da altri due posti di vendita situati sotto il portico.

A beneficiarne questa volta sono ancora in due: il loro notaio Piero del Dose, al quale va una rendita di ventinove ducati e mezzo annui, e l'altra figlia del notaio Daniele Barbaro, di nome Cecilia, che si vede assegnata una rendita annua di diciotto ducati. Nel caso di morte di una delle due sorelle il vitalizio sarebbe passato all'altra; in ogni caso al padre sarebbero spettati i due vitalizi fino alla sua morte. Per ottenere questi benefici gli interessati dovevano «produrre di anno in anno fede di vita».¹⁹⁹

Il 18 aprile 1787, un'ispezione dei Capi della Quarantia rilevava lo stato miserevole in cui si trovavano le due prigioni chiamate «Forno» e «Sottoscala», situate nel blocco di carcerazione dei Signori di Notte, dove già dai nomi si intuisce che proprio confortevoli non dovevano essere. Di questo fatto informano con una lettera l'Avogaria e con un'altra invitano i Signori di Notte a chiudere le due stanze e murarne gli accessi, dimodoché queste situazioni «offendenti ogni riguardo di giustizia, umanità, che indebitamente

194. Ivi. Pagg. 289-294.

195. Ivi, Busta n. 17. Come curiosità si riporta cosa si vendeva nel 1782 nei cinque banchi: nel primo «castradina cruda, persuto, bisati saladi, boggiana, candelle, bottarghe, ed altri salumi»; nel secondo «trippe, penini, teste, menuzzami, e pollame cotto»; nel terzo «castrado crudo»; nel quarto «castradina cotta»; infine nel quinto, dopo che il «calegher» lo aveva abbandonato, si vendevano «formaggi, salati, persuti, castradina cruda, bisati, bajone (?) e candelle cattarine (candele importate da Cattaro)».

196. Ivi, Busta n. 17. I nuovi affittuali erano: Pietro Biancon, per 25 ducati annui; Francesco Nalich, per 36; Lorenzo Giusti, per 18; Antonio Moro, per 36 e infine Iseppo Moro (fratello di Antonio), per 20.

197. Ivi, p. 295.

198. Ivi, p. 312.

199. *Ibidem*.

aggravano quegli infelici che vi sono rinchiusi» venissero a cessare.

La risposta arriva dopo pochi giorni, il 26 dello stesso mese, con una lettera inviata agli «Illustrissimi ed Eccellentissimi Capi dell'Eccelso Consiglio di Dieci», nella quale riportano la comunicazione ricevuta dai Capi della Quarantia ed informando che hanno già provveduto a quanto loro ingiunto, rilevando però, polemicamente, che l'uso di tali prigioni aveva lodevolmente contribuito al buon decorso della giustizia.

Spiegano, infatti, che il loro uso aveva sostituito la tortura da poco abolita, ed aveva probabilmente indotto dei colpevoli a confessare i loro delitti, cosa che difficilmente avrebbero fatto se fossero stati trattati più umanamente.²⁰⁰

Il 16 settembre 1790, il Senato richiamava ad una maggiore diligenza tutte quelle magistrature impegnate in provvedimenti giudiziari nei quali vi era interessato il pubblico Erario. Con l'occasione si stabiliva che, prima di iniziare uno qualsiasi di questi procedimenti, dovesse essere chiesta l'autorizzazione al Senato stesso. Una copia della medesima delibera doveva essere poi inviata a tutti i magistrati della Dominante «per lume e corrispondente esecuzione».²⁰¹

Sempre sullo stesso argomento interveniva ancora il Senato il primo settembre 1791. In questa «parte», che accoglieva un suggerimento del Magistrato de' Deputati ed Aggiunti alla Provision del Denaro, si stabiliva che ciascun ufficio o magistratura che ritenesse opportuno «di suggerire qualche nuova ispezione Ministeriale, indicar abbia il competente Ufficio o Magistrato, e qual Ministro trovasse necessario et opportuno di addossare la nuova ispezione, unendovi le indicazioni pure delle altre incombenze» e «suggerendo in pari tempo la misura della mercede, che credesse corrispondere per le nuove ispezioni». Come al solito, una copia della delibera doveva poi essere inviata a «tutti li Magistrati e Uffici della Dominante per lume et esecuzione».²⁰²

Il 27 marzo 1791 la Quarantia Criminale deliberava in merito alla sostituzione dei componenti delle varie magistrature venuti a mancare per malattia o per altri motivi. Siccome la nomina dei sostituti era di competenza del Maggior Consiglio, che non si riuniva nel periodo estivo e all'inizio dell'autunno, venne stabilito che, per quanto riguardava i Signori di Notte, dovevano essere i Capi della Quarantia stessa a provvedere alla eventuale supplenza.²⁰³

Ancora una volta il problema della cassa dei Signori di Notte ritornava in primo piano. Evidentemente la sua gestione era a dir poco fallimentare: il 12 aprile 1792 il Senato interveniva decretandone la soppressione. D'ora in poi i Signori di Notte sarebbero dipesi economicamente dall'Ufficio dei Camerlenghi di Comun, come già succedeva per altre magistrature.

Ogni richiesta di spesa doveva essere sottoscritta da almeno quattro dei componenti del collegio stesso e dal loro Avvocato Fiscale. Contemporaneamente veniva abolito l'assegno di 12 ducati mensili dati, dal 1784, ad un Coadiutore incaricato di riordinare il loro archivio, perché risultava che praticamente non aveva fatto niente, visto che il suddetto locale versava ancora in uno stato di «sommo disordine e confusione». Questo incarico veniva poi attribuito ad un avvocato designato dal Senato, che aveva già dato prova di efficienza in altri analoghi incarichi.²⁰⁴

Il Senato, evidentemente deciso a mettere un po' di ordine e di risanare in qualche modo le disastrose finanze, decideva di intervenire nuovamente il 5 gennaio 1792 (*m.v.*), questa volta anche sul personale alle dipendenze dei Signori di Notte, prospettando la possibilità che alcuni incarichi venissero resi vendibili, trattandosi

200. Ivi, p. 322.

201. *Ibidem*.

202. Ivi, p. 323.

203. Ivi, pp. 324-326.

204. Ivi, pp. 327-332.

di posti che comportavano una rendita. In tal modo si mantenevano in carica solo Scapinante²⁰⁵ e i sei Guardiani, mentre il posto dei tre Fanti sarebbe rimasto in vigore fino alla morte di quelli allora in carica, dopodiché sarebbero stati posti in vendita.²⁰⁶

Anche le spese di cancelleria, come quelle per la carta, la cera, l'inchiostro, i lumi e altre cose simili subirono dei tagli. Il 20 aprile 1792 il Magistrato Eccellentissimo dei Deputati e Aggiunti alla Provvision del Denaro stabiliva in duecento ducati annui la spesa in questo settore. Il 12 settembre del 1793, quindi quasi dopo un anno e mezzo, i Signori di Notte applicavano questa disposizione, stabilendo minuziosamente la quantità annua di ogni singolo oggetto per ogni componente del collegio, per ogni notaio e scrivano. Un'apposita tabella doveva poi essere compilata e tenuta ben in vista. Oltre agli effetti di cancelleria veniva prevista anche la quantità di olio per i lumi e pure quante dovevano essere le torce per la processione della vigilia della festa dell'Ascensione! (la *Sensa*).²⁰⁷

Il 22 novembre 1793 veniva deciso, dal collegio stesso, l'istituzione di un libro giornaliero dove, a cura dei vari componenti, doveva essere di volta in volta trascritto ogni atto e ogni ordine da loro fatto o rilasciato. Ciò si era reso necessario vista l'impossibilità della loro completa trascrizione nel libro *mensuale* tenuto dal notaio.²⁰⁸

Ma è sempre l'aspetto economico ad essere il più assillante, e questa volta sono i Deputati ed Aggiunti sopra la Provvision del Denaro ad intervenire. Riferendosi al decreto del Senato del 12 aprile 1792, questi fanno il punto della situazione, raccogliendo e ordinando «in una sola Terminazione tutte le Provvidenze, metodi, discipline ed avvertenze detagliate nella Scrittura medesima, e coerentemente enunciate negli articoli seguenti».

Il primo articolo trattava della soppressione della cassa dei Signori di Notte, che come abbiamo già visto dipendevano dai Camerlenghi di Comun, che tra l'altro già provvedevano al pagamento dei loro stipendi e di quelli dei loro *ministri*. Nel secondo articolo si rammentava che i Camerlenghi non dovevano fare loro nessun esborso, se non ci fosse stata un'apposita *terminazione* sottoscritta da almeno quattro di loro e controfirmata dal loro Avvocato Fiscale. Si doveva poi specificare a quale classe di spesa tale esborso doveva essere ascritto.

Seguiva poi il terzo articolo, che riguardava la spesa per le *retenzioni*, dove si chiariva che, assieme alla *terminazione*, si doveva inviare ai Camerlenghi la copia del mandato di *retenzione* e la copia del documento, a conferma dell'avvenuta esecuzione, fatto da chi l'aveva eseguita. Seguiva poi un tariffario in base al quale sarebbero stati assegnati i soldi per le suddette spese. Si andava dalle trentadue lire per ogni persona arrestata senza complicanze, alle quaranta lire nel caso gli incaricati avessero scoperto, di propria iniziativa, uno o più rei di particolare rilevanza, e alle ventidue lire per gli arresti avvenuti in flagranza di reato.

Si stabiliva poi che qualsiasi altra giustificazione di spesa venisse tassativamente abolita, e che l'Avvocato Fiscale doveva d'ora in poi tener conto esclusivamente del suddetto tariffario. Il quarto capitolo risulta incompleto, trattava comunque delle spese riguardanti la pena della frusta e della berlina.²⁰⁹

A questo punto del Capitolare ci sono alcune pagine bianche, si riprende con la delibera del Senato del 29 maggio 1793. Con tale atto si invitavano i Deputati ed Aggiunti alla Provvision del Denaro a far in modo che i Camerlenghi di Comun continuassero

205. Con il termine *Scapinante* si indicava il personaggio che aveva l'incarico di portare ai destinatari gli ordini dei tribunali.

206. Ivi, p. 332.

207. Ivi, p. 337.

208. Ivi, p. 339.

209. Ivi, pp. 341-343.

a pagare il medico chirurgo, i due Capitani e i due Scapinanti dei Signori di Notte, tenuto conto della dimostrata utilità del loro servizio, invitandoli inoltre al pagamento degli stipendi arretrati.²¹⁰

Certo che con questa situazione economica dovette sembrare a dir poco esorbitante la nota spese presentata dal Capitano Grande, quando notificò il conto delle sue prestazioni che ammontava ad un totale di 7.970 lire, così ripartite: «duemilla novecento quaranta sei occorse per seguito di retenzioni, di Lire duemilla quattrocento dipendenti da svelo ed arresto di rei nonché di altre lire duemilla seicento venticinque individuati nell'accompagnato Foglio».

Il 15 marzo 1795, pur rilevando che la somma era esagerata, si dispose lo stesso per il suo pagamento tramite i Camerlenghi di Comun. La delibera del Senato proseguiva con l'ormai consueto invito ai Signori di Notte di prestare in futuro maggiore attenzione, affinché venissero evitate le spese non indispensabili e che non si doveva andare oltre le somme stanziare.²¹¹

Ma sembra proprio che su questo versante gli sforzi del Senato dovevano dimostrarsi ancora una volta vani. Infatti il 21 gennaio 1795 (*m.v.*) si riscontrava lo sfondamento del tetto di spesa per una somma di 8.414 lire. Il Senato interveniva ancora una volta stabilendo un finanziamento supplementare. Ancora una volta si ribadiva l'invito all'osservanza delle quote stabilite, decidendo però di istituire un fondo straordinario di mille ducati, allo scopo di sanare eventuali situazioni finanziarie straordinarie. L'utilizzazione di questo fondo era però condizionata all'approvazione dei Deputati ed Aggiunti alla Provvigion del Denaro.²¹²

Il 18 marzo 1797 i Signori di Notte riprendevano quanto già stabilito con la delibera del 23 novembre 1784, riguardante la ripartizione dei processi fra i notai e i *comandadori*. Veniva ribadita la precedente suddivisione e contemporaneamente si prendevano alcuni provvedimenti che l'esperienza fatta in proposito suggeriva, con lo scopo di eliminare quelle irregolarità che si erano riscontrate.

Veniva perciò stabilito che chiunque intraprendesse un processo non di sua competenza non potesse da esso ricevere nessun beneficio economico, che sarebbe andato a chi invece ne aveva la competenza. Nel caso che i soldi fossero già stati versati, dovevano essere subito trasferiti a chi di dovere, con l'aggravante di ulteriori penalità inflitte dal collegio stesso. Una deroga poteva però essere fatta nel caso che *a bossoli e balotte*, e su indicazione del «N.H. addetto ai processi», il collegio stesso non stabilisse una diversa assegnazione.

Ogni querela, presentata e letta nel collegio riunito a tribunale da parte di un notaio o di un coadiutore, doveva *a bossoli e ballotte* essere assegnata per la sua esecuzione sommaria al N.H. deputato ai processi, oppure ritenuta valida per l'istituzione di una regolare causa.

Con un'altra disposizione riguardante i processi di «casi che non soffrono dilazione», rimasta trascritta in modo incompleto, termina il Capitolare.²¹³

I nuovi e tumultuosi avvenimenti del maggio 1797, che provocarono la caduta della Repubblica, bloccarono anche le funzioni dei Signori di Notte al Criminal, ponendo la parola fine su questa secolare magistratura.

3. 7. *Le sentenze*

Le sentenze emesse dai Signori di Notte, riuniti come magistratura giudicante, venivano

210. Ivi, p. 350.

211. Ivi, p. 351.

212. Ivi, p. 352.

213. Ivi, p. 354.

trascritte su dei libri chiamati Raspe. Vi erano sempre due di questi libri: uno per i reati contro la proprietà, normalmente furti, e uno per i reati di violenza, che potevano essere aggressioni, ferimenti e omicidi. Per il trentennio qui preso in considerazione vi sono due Raspe per il primo tipo di reati e una per il secondo.

Il primo di questi registri dei reati contro la proprietà inizia nell'anno 1738 e va fino al 1770, e la prima sentenza che ci interessa è del 13 gennaio 1766 (*m.v.*).²¹⁴ L'altro registro inizia nell'anno 1770 e va fino al 1795, l'ultima sentenza trascritta è del 13 aprile 1795, poi ci sono alcuni fogli ancora in bianco.²¹⁵ Mancano quindi ancora poco più di due anni alla caduta della Repubblica, e il fatto che ci sia un ritardo così cospicuo nella trascrizione può far ben riflettere sull'efficienza della burocrazia all'interno di questa magistratura. Possiamo quindi supporre che, in generale, il funzionamento dell'apparato burocratico dello Stato si lasciasse alquanto a desiderare.

Il libro delle Raspe per i casi di violenza inizia l'anno 1691 e va fino al 1793, la prima sentenza che ci interessa è del 23 gennaio 1766 (*m.v.*),²¹⁶ l'ultima è dell'11 dicembre 1793, poi ci sono alcuni fogli bianchi. In questo caso il ritardo nella trascrizione delle sentenze è di poco meno di quattro anni, per cui possiamo fare delle considerazioni in merito all'efficienza ancora più pessimistiche di quanto espresso poc'anzi.

Va precisato che ogni singolo processo poteva portare ad una o più sentenze, ed ogni sentenza poteva comprendere una o più persone: quindi è impossibile, partendo dalle Raspe, risalire al totale dei processi, mentre è stato possibile quantificare il numero delle persone giudicate.

Le sentenze ammontano a un totale di milleduecentoventicinque, di cui:

- milleottantacinque per reati di furto;
- centoquaranta per reati di violenza.

Delle ultime, ben centodue sono di casi rimessi ai Signori di Notte da parte della Quarantia Criminale, che avendo ritenuto i fatti non rientranti nelle sue competenze, li aveva a loro trasmessi.

Nel trentennio preso in considerazione, la media annua delle sentenze risulta di quarantaquattro. Il massimo lo si ha nel 1787 con settantasei sentenze, il minimo nel 1784 con l'emanazione di soli ventiquattro giudizi.

Il totale delle persone giudicate risulta di milleduecentonovantadue, così ripartite:

- milleduecentoquarantanove per reati di furto;
- centoquarantatre per reati di violenza.

Tra questi ultimi abbiamo ben ottantacinque giudicati per omicidio, ventotto per ferimento, dieci per violenza carnale (*deflorazione di vergini*) e venti non specificati. Globalmente il minimo lo si riscontra nel 1784 con ventisette persone giudicate, il massimo nel 1787 con novantuno.

Fra tutte le persone giudicate si riscontrano solo novantanove donne, ed una solamente risulta implicata in un caso di omicidio. Gli Ebrei sono dieci e nessuno rientra nelle Raspe dei casi di violenza. Le sentenze in contumacia sono state centotré, per la maggior parte in casi di violenza. Infatti ben cinquantotto contumaci sono colpevoli di questo reato, pari a poco più del 41%. Mentre per i reati contro la proprietà i contumaci sono solo quarantacinque, pari a poco più del 3%.

Le sentenze prevedevano, normalmente, una pena principale ed una secondaria, oppure si aveva il bando quando il processo avveniva in contumacia, prevedendo poi delle pene in caso di cattura. Si passava dalla pena della galera a quella della prigione per motivi di inabilità fisica, che dovevano essere certificati dai Provveditori all'Armar.

214. Ivi, Reg. n. 25.

215. Ivi, Reg. n. 26.

216. Ivi, Reg. n. 27.

Va infine notato che nelle sentenze si prevedeva anche l'ipotesi della fuga, tanto dal carcere che dalla galera, e pertanto venivano già configurati dei provvedimenti punitivi con i quali si era automaticamente banditi.

Raramente il bando veniva irrogato come pena: solo in due dei centosessanta casi di persone bandite lo si è riscontrato. Si è rilevato un solo caso di condanna all'ergastolo, anche se non sappiamo se la si è potuta veramente applicare, poiché il condannato era stato processato in contumacia, e quindi doveva prima essere catturato.

Facendo un'indagine statistica annuale, si è potuto rilevare che la pena del bando ha un andamento abbastanza omogeneo, oscillando fra il minimo di due ed il massimo di undici banditi per anno. Al contrario, le pene della galera e del carcere presentano un andamento marcatamente oscillante.

Per la prigione andiamo infatti da un minimo di tre condanne nel 1784 ad un massimo di ventisei negli anni 1772 e 1787. Per la galera l'oscillazione è ancora maggiore: si va dalle cinque condanne del 1790 alle quarantuno del 1786. Molte erano anche le sentenze di assoluzione e di scarcerazione. Anche il loro andamento risulta notevolmente discontinuo, andando dal minimo del 1780, quando nessuna sentenza di questi tipo venne emessa, al massimo registrato nel 1784 con quarantasette casi.

In alcuni casi al posto di una condanna si preferiva costringere le persone giudicate a lasciare la città, obbligandole ad imbarcarsi come mozzi, nel caso che i condannati fossero dei ragazzi, oppure come «marinai a tutta paga nelle Pubbliche Navi». ²¹⁷ Ci sono anche due casi di sentenze che obbligavano «alli Pubblici lavori in Dalmazia, o Levante». ²¹⁸

Probabilmente vari motivi portavano a questo tipo di sentenze: aspetti di carattere umanitario, come potrebbe essere il caso di avere una famiglia numerosa da mantenere, oppure molto più semplicemente la contingente necessità di marinai da imbarcare, oppure la giovane età degli inquisiti. Comunque questi tipi di sentenze non sono numerose, in alcuni anni non ne risulta nemmeno una. Il massimo lo si ha negli anni 1784 e 1785, con sei casi per anno.

Un elemento aggravante della condanna era rappresentato dalla possibilità di essere frustati prima di iniziare a scontare la pena. Esistevano due modi di subire tale aggravio: il primo, di carattere prettamente afflittivo, consisteva in una serie di frustate inflitte ad opera del Ministro di Giustizia nella Camera del Tormento. Il secondo, che rivestiva un carattere di pubblico ammonimento, consisteva nel frustare pubblicamente il condannato lungo il tratto di strada che va da S. Marco a Rialto e viceversa, e in qualche caso il tragitto proseguiva fino al luogo ove era stato commesso il reato. ²¹⁹

È da notare che nessuno di questi condannati rientra nelle Raspe dei casi di violenza fisica. Il motivo per cui solo ai condannati per furto poteva venire applicata questa ulteriore pena, e perdipiù a volte esposti alla pubblica vergogna, consisteva nella differente considerazione che si aveva dei due diversi tipi di reato.

Il furto prevedeva la premeditazione, pertanto c'era qualche possibilità di far cambiare idea a chi fosse eventualmente disposto a commetterlo. L'omicidio, invece, era frutto di passioni istantanee, oppure di violenza spesso legata all'ubriachezza. Pertanto la premeditazione era pressoché inesistente, sarebbe stato dunque perfettamente inutile sottoporre il condannato ad ulteriori sofferenze, dal momento che l'effetto deterrente sarebbe stato praticamente nullo.

Anche l'andamento di questo aggravio di pena è molto discontinuo. Per quanto riguarda quella che si potrebbe definire *fustigazione semplice* vi va da nessun caso per anno

²¹⁷ Ivi, Reg. n. 27 (anni 1774 e 1795).

²¹⁸ Ivi, Reg. n. 27 (anno 1776).

²¹⁹ Ivi, Reg. n. 27 (anno 1789).

al massimo del 1786, con ben trentadue casi. Invece per quella che potremo chiamare fustigazione pubblica i casi erano piuttosto rari, per diversi anni non se ne riscontra nessuno. Anche qui si ha però un'impennata nel 1786, con ben sei casi.

Un altro aspetto aggravante della pena, e che rivestiva un carattere di particolare infamia, era rappresentato dalla possibilità di venire esposti alla berlina fra le due colonne della Piazzetta di S. Marco, sempre prima di iniziare a scontare la condanna.²²⁰ Oltre al pubblico ludibrio, in certi casi era prevista anche la bollatura a fuoco «col solito bollo di San Marco infuocato»;²²¹ oppure la rasatura dei capelli per le donne;²²² o il taglio della «mano più valida».²²³ Anche i casi di esposizione alla berlina sono piuttosto rari e tutti per reati di furto.

Anche qui si possono fare delle considerazioni analoghe a quelle fatte in merito alla fustigazione. Solo per quattro anni si sono avuti dei casi di condanna alla berlina: nel 1770, 1788 e 1792 con un solo caso, mentre nel 1786 se ne sono avuti due.

Dall'analisi dei dati si sono potute fare delle interessanti considerazioni sull'andamento della criminalità a Venezia. Ciò che appare subito evidente è l'impennata iniziata nel 1785, proseguita nel 1786 e culminata nel 1787, seguita poi da un notevole ribasso nel 1788, per poi ricominciare a salire in maniera abbastanza costante negli anni seguenti, ma senza brusche impennate.²²⁴

Da questi dati si nota come l'esplosione della criminalità, avvenuta per l'appunto nel 1785, abbia avuto da parte delle autorità una risposta alquanto timida, almeno nei primi tempi. Infatti le poche condanne alla galera, prigione e bando sono state accompagnate da un'autentica valanga di sentenze di assoluzione e scarcerazione, che sono state complessivamente ben trentacinque: il massimo per tutto il trentennio.

Una netta inversione di tendenza la si ha invece nel 1786, quando le assoluzioni e scarcerazioni scendono a nove, mentre le condanne alla galera salgono al massimo storico di quarantuno. Aumentano pure le condanne di carcerazione e il bando, che salgono rispettivamente a quattordici e undici. Ci sono poi ben trentadue casi di *fustigazione semplice* e sei di quella *pubblica*. Pure la berlina sale al suo massimo di due casi.

Grazie a questo atteggiamento duro sembra che le autorità abbiano ripreso il controllo della situazione, infatti l'anno seguente, il 1787, possono dimostrarsi più tolleranti, concedendo ben trentatré fra assoluzioni e scarcerazioni. Le condanne alla galera scendono da quarantuno a ventisei, il bando da undici a cinque, mentre le condanne alla prigione salgono da quattordici a ventisei.

Superata questa fase critica, l'indice di criminalità scende bruscamente nel 1788, e poi riprende quell'andamento crescente, e dalle oscillazioni abbastanza contenute, che era tipico del periodo precedente al 1785.

Sarebbe stato di estremo interesse fare un'indagine di questo tipo per gli ultimi anni di vita della Repubblica, con tutte quelle tensioni sociali che hanno caratterizzato questo periodo ma, come abbiamo purtroppo già visto, dal 1793 cominciano a mancare il dati.

Nell'Appendice n. 2 sono state riportate diciotto tipi di sentenze, come esempio delle varie formule giudiziarie usate dai Signori di Notte.

Per quanto poi riguarda l'età delle persone inquisite, non è assolutamente possibile fare qualsiasi analisi, poiché i dati mancano completamente: infatti nelle sentenze l'età non veniva riportata. Solo in alcuni casi, come ad esempio per mozzi che si presuppone

220. Si tratta delle due grandi colonne di S. Marco e di S. Teodoro, dove venivano anche eseguite le pene capitali.

221. ASV: *Signori di Notte al Criminal*, Reg. n. 27 (anno 1786).

222. Ivi, Reg. n. 27 (anno 1786).

223. Ivi, Reg. n. 26 (anno 1767).

224. In Appendice n. 1 vengono riportati i dati sulle sentenze per tutto il trentennio, anche se, come già si è visto, i dati cominciano a mancare dal 1793.

siano ancora dei ragazzi, oppure di qualche persona condannata alla prigione perché troppo vecchia per andare ai remi in galera, abbiamo notizie sulla loro possibile età. Oppure nel caso di processi per *deflorazione*, seguiti al mancato matrimonio, si può ipotizzare che i protagonisti siano abbastanza giovani. Negli altri casi non ci sono elementi che ci consentano di fare qualsiasi indagine statistica.

Vi appare invece l'attività lavorativa svolta dagli inquisiti, e qui si possono fare interessanti analisi, anche se risulta che qualche volta il cancelliere si era dimenticato di specificare la professione. Le varie attività sono state suddivise in nove gruppi, riunendo in ogni gruppo quelle che avevano tra di loro delle analogie.

È da rilevare che in questa poco invidiabile graduatoria la palma del primo posto spetta ai servitori, con ben centoventi casi; seguito dai *battellanti* con sessantacinque; mentre al terzo posto vengono i facchini comuni con cinquantatré casi.

Per quanto riguarda invece i gruppi, il primo posto spetta agli artigiani, con il 32% del totale, seguiti dal gruppo legato alla attività marinare, come i lavoranti dell'Arsenale, i gondolieri, i calafati, ecc., con il 19%. Terzo invece è il gruppo legato alle attività commerciali, come i negozianti, facchini e osti, con un 18%. Vengono poi tutte quelle persone che svolgevano un'attività di servizio presso le famiglie (nobili e non), con un 16%. E poi via diminuendo gli altri gruppi.

Al di là dell'aspetto statistico è stato interessante rilevare i vari mestieri praticati, si riscoprono attività ormai dimenticate: un mondo che ci appare come un insieme di piccole e a volte umili mansioni.

Nelle Raspe questi lavori sono normalmente scritti in veneziano, e nell'Appendice n. 3 sono stati riportati in questa versione, sovente seguita dalla traduzione in italiano.

Un altro dato che appare nelle sentenze è il luogo di origine degli inquisiti, anche se in qualche caso il cancelliere si era dimenticato di scriverlo. Comunque i dati sono sufficienti per un'analisi abbastanza realistica.

La prima cosa che appare subito evidente è il grande numero di persone immigrate a Venezia, soprattutto dalla Terraferma veneta. Supponendo che il tasso di criminalità degli individui sia stato più o meno indipendente dal luogo di provenienza, possiamo fare, per analogia, delle supposizioni sulle percentuali di immigrazione in città dalle varie zone dello Stato e dall'estero.

I nati a Venezia sottoposti al giudizio dei Signori di Notte risultano essere pari al 54%, comprendendo anche i dieci inquisiti che vivevano nei vari ospizi cittadini. Considerando il Dogado la percentuale sale al 62%. Così appare che il 38% non era di origine veneziana, e si erano trasferiti a Venezia soprattutto per lavoro.

La maggior parte di costoro, pari all'80%, era originario dalla Terraferma veneta, lombarda e friulana. Circa l'8% veniva dallo Stato da Mar, cioè dall'Istria, la Dalmazia e il Levante. Mentre il 12% arrivava dall'estero, in special modo dai territori dell'Impero Asburgico.

Passando ad analizzare le varie province per il numero complessivo degli indagati, il primo posto spetta alla Patria del Friuli con il 10%; segue il padovano con il 5,5%, poi la Marca trevigiana con il 4,5%, il bellunese con poco più del 3,5%, seguito dal territorio di Vicenza con il 3%, da quello di Verona con il 2%, poi Bergamo e Brescia entrambi con l'1%, infine Rovigo con poco meno dell'1%.

Per quanto riguarda lo Stato da Mar, il 2% proveniva dalla Dalmazia e dal Levante, mentre dall'Istria ne erano arrivato solo l'1%. Dai territori dell'Impero ne risultano provenienti il 2,5%, mentre il 2% veniva dagli altri Stati italiani, dalla Francia e dalla Svizzera.

Nell'Appendice n. 4 sono stati riportati in modo dettagliato tutti i luoghi di origine.

3. 8. I processi

Di questo periodo sono sopravvissuti solo trentotto fascicoli. Ventuno sono relativi a

casi di omicidio, per un totale di ventidue persone incriminate delle quali quattordici in contumacia. Altri quindici processi interessano invece i reati di furto, con un totale di trenta indagati, dei quali due in contumacia. Degli altri due processi uno riguarda un caso di ferimento, l'altro di violenza carnale («deflorazione»).²²⁵

Per quanto riguarda i processi per omicidio il primo elemento, che ne accomuna ben tredici, è lo stato di ubriachezza, o perlomeno di alterazione dovuta al vino. Mentre in altri tre casi il fatto risulta avvenuto a seguito di liti provocate dal gioco d'azzardo, come la *bassetta* o la *zecchinetta*. I rimanenti processi sono generalmente dovuti a fatti seguiti a degenerazione di litigi, di solito sorti per banali motivi e che poi finivano tragicamente, anche se spesso involontariamente.

Come esempi da riportare sono stati scelti tre processi per furto ed altrettanti per omicidio. Il primo ha come imputati Antonio Canciani e Osvaldo Chiarador, che nelle Raspe figura come Cazzador.²²⁶ Si tratta di uno dei tanti procedimenti svolti a seguito di furti avvenuti nelle abitazioni di nobili ad opera delle persone di servizio.²²⁷

Nella notte fra il 27 e il 28 aprile 1782, nella casa dei NN.HH. fratelli Anzolo IV e Anzolo V Dolfin di Zuanne, che risiedevano alle Zattere a S. Basilio, si verificò un furto. I proprietari non erano in quei giorni in casa e a sporgere la denuncia è «l'agente di casa» Antonio Marconi, che la presenta direttamente ai Signori di Notte.

Dopo qualche giorno i due fratelli rientrano a Venezia e l'8 novembre Anzolo V, che ricopriva l'incarico di amministratore dei beni di famiglia, fa una circostanziata deposizione, specificando minuziosamente quanto era stato trafugato. La refurtiva risulta così costituita da denaro e oggetti preziosi, come medaglie, zecchini, ducati, oselle, fibbie d'argento, anelli, ecc. I sospetti di Anzolo V sono indirizzati verso il sottocuooco Antonio Canciani, originario di Castelnuovo del Friuli, che era stato da lui stesso licenziato il giorno della sua partenza da Venezia, ma che era stato poi riassunto lo stesso giorno, grazie alla presentazione di un biglietto di raccomandazioni, poi risultato falso, della nobildonna Marianna Gambarà, che evidentemente aveva sui Dolfin una certa influenza.

Lo stesso 8 novembre il vice del Capitano Grande, tale Sebastiano Lomazzi, stendeva un rapporto ai Signori di Notte, nel quale indicava come fortemente sospettati proprio il Canciani e un certo Osvaldo Chiarador, originario di Usiago del Friuli, e che era al servizio come cuoco presso il cardinale Corner ai Ss. Apostoli. Tali indizi di colpevolezza si erano avuti grazie alle informazioni che il Lomazzi aveva ottenuto da dei conoscenti dei due sospettati.

Il 4 febbraio 1782 (*m.v.*), il Capitano della Giurisdizione di Castelnuovo, tale Giobatta Filasi, inviava un rapporto sui due indiziati, informando, tra l'altro, che nei loro paesi d'origine disponevano di pochi beni. Il 14 marzo 1783, il Luogotenente di Udine, tramite il suo Capitano Grande, fa sapere di aver avuto notizie che a Silian, nel territorio dell'Impero Austriaco, era detenuto un tale Chiarador. Il motivo del suo arresto sembra fosse dovuto al fatto che aveva con sé un lasciapassare falso, come apparirà nel successivo interrogatorio.

Addosso al Chiarador la polizia austriaca aveva trovato una grande quantità di denaro veneto ed è per questo che le autorità imperiali avevano avvertito quelle della Repubblica. Il 29 marzo i Signori di Notte scrivevano al Luogotenente di Udine invitandolo a prendere contatto con il governatore di Silian per ottenere l'extradizione del Chiarador, assicurando che in casi analoghi ci sarà reciprocità da parte delle autorità venete.

225. ASV: *Signori di Notte al Criminal*, Buste n. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19 e 20.

226. Ivi, Busta n. 6.

227. O. VECCHIATO, *Giudici, patrizi, servitori in un "giallo" della Venezia settecentesca: l'assassinio della nobildonna Vittoria Basadonna*, pp. 221-290. Si tratta di un interessante saggio che, partendo da un fatto di cronaca, ci consente di avere un'idea generale di questo particolare tipo di reato.

L'appello del Luogotenente risulta indirizzato al Consiglio Supremo di Appellazione di Klagenfurt. Il 16 luglio 1783 un dispaccio da Udine informava che il Chiarador si trovava già nelle carceri di quella città. Dalla «Polizza» compilata dal Capitano di Campagna del Reggimento di Udine, risulta che il costo della traduzione dal posto di confine di Monte Croce Carnico a Udine ammontava a 297 lire.

L'arrestato ha ancora con sé del denaro per un valore di 1572 lire, più un anello d'oro. È da tener conto che la polizia austriaca si era già trattenuta dal Chiarador del denaro per le spese di carcerazione e per la traduzione da Silian a Monte Croce Carnico, per un ammontare di 175 fiorini. Dopo qualche giorno l'arrestato veniva tradotto a Venezia e messo a disposizione dei Signori di Notte.

Intanto anche l'altro ricercato Antonio Canciani veniva arrestato a Roma e tramite il Podestà di Rovigo e il Legato Pontificio di Ferrara se ne otteneva l'extradizione. La consegna del Canciani avviene il 16 settembre 1783 al posto di confine di Canaro sul Po. Il 25 dello stesso mese il Capitano di Campagna del Reggimento di Rovigo, tale Giacomo Caleffi, trasportava l'arrestato a Venezia nelle prigioni dei Signori di Notte.

Iniziano così gli interrogatori dei due imputati e il 17 settembre depone Osvaldo Chiarador. Egli si professa innocente, del furto in casa Dolfin non sa proprio niente, afferma che quei soldi gli erano stati dati dal Canciani perché avevano l'intenzione di aprire assieme un'osteria a Udine, ed è proprio per questo motivo che lui era partito da Venezia. Si era poi rifugiato in territorio austriaco perché gli erano arrivate delle voci che lo ricercavano per furto, preso allora dalla paura di essere imprigionato innocente, aveva pensato di riparare temporaneamente in un posto sicuro, nell'attesa che la faccenda venisse chiarita. Ma qui veniva poi arrestato per possesso di documenti falsi.

Il 26 settembre avveniva l'interrogatorio di Antonio Canciani. La sua versione dei fatti è diametralmente opposta. Praticamente, in tutta la faccenda lui non c'entrava per niente e perdipiù al Chiarador non aveva mai dato un soldo. Chiama a testimoniare a sua difesa varie persone, e tra queste anche un certo Zuanne Celanto, di professione *biavarol*, ma che era anche una specie di ricettatore e presso il quale il Canciani aveva depositato del denaro.

Tra accuse e autodifese scritte, interrogatori e deposizioni, il processo continua. I due imputati non sono però creduti per niente e l'11 aprile 1784 veniva emanata la sentenza. La condanna è uguale per tutti e due: tre anni di galera e, se inabili, cinque anni in un «camerotto oscuro»; in caso di fuga sarebbero stati banditi per dieci anni (compresi i luoghi di origine) con una taglia di 400 lire a testa; dovevano inoltre pagare le spese processuali.

Anche nel secondo processo per furto la parte lesa è rappresentata da un nobile. Si tratta infatti del conte Giovanni Massimiliano Collalto, abitante a San Stin, che era stato derubato da un tale Giovanni Trevisiol.

Si tratta di un voluminoso processo la cui prima parte, relativa agli interrogatori fatti dalla magistratura fiorentina, si trovano in una busta; mentre la seconda parte relativa al procedimento giudiziario vero e proprio svoltosi a Venezia, sono raccolti in un'altra.²²⁸ La sentenza venne emessa il 12 febbraio 1796 (*m.v.*), e non risulta pertanto trascritta nelle Raspe.

Ai primi di febbraio del 1794 (*m.v.*) il conte di Collalto ritornando nella sua casa a San Stin la trova letteralmente ripulita di tutte le cose di valore che vi si trovavano. Era un appassionato antiquario e collezionista e aveva trasformato il suo palazzo in una specie di galleria d'arte. Aveva trovato le porte divelte, svuotati tutti gli armadi e mancavano circa centocinquanta quadri. Erano pure spariti monili, argenteria, pietre preziose, scatole intarsiate, bronzi, statue e un'infinità di altre cose.

228. ASV: Signori di Notte al Criminal, Buste nn. 14 e 15.

Nel denunciare il furto ai Signori di Notte, il conte indicava anche come sospetti un certo Zuanne Trevisiol, di professione *tagiapiera* ma che teneva da qualche anno anche un banchetto di oggetti antichi e di antiquariato sotto le Procuratie, era di origine veneziana e abitava a Santa Maria Mater Domini, e poi Domenico e Niccolò Vio, padre e figlio, pure loro veneziani.

Il Trevisiol viene arrestato a Firenze il 27 febbraio 1794 (*m.v.*), dopo che il Messer Grande aveva inviato all'Ispettore di polizia di Firenze una lettera che lo indicava come il colpevole del furto in casa Collalto. Qui alloggiava alla locanda Barbotti in Canton del Giglio, e quando la polizia si presentò per arrestarlo si trovava a letto ammalato di *gallicismo*, del quale, stando alle sue affermazioni, soffriva da diverso tempo, essendo andato con una *puttana*.

Aveva ventun anni, ma secondo le testimonianze ne dimostrava venticinque o trenta. Era arrivato a Firenze con due bauli pieni di oggetti da vendere e aveva già preso contatto con varie persone che potevano esserne interessate, come orefici e argentieri con bottega sul Ponte Vecchio, artigiani di pietre preziose, un parroco di S. Croce, ecc., alcune cose le aveva già vendute.

Negli interrogatori fatti dalla polizia fiorentina egli nega di essere l'autore del furto, affermando di aver avuto il tutto da due veneziani, tali Antonio Fadiga e Giacomo Caperi, che in seguito risulteranno irreperibili, essendo già partiti per Roma con lo scopo di vendere parte della refurtiva, e che poi riusciranno a far perdere le loro tracce. Il Trevisiol viene tutt'altro che creduto e rimane così in prigione, anche se a causa della malattia passerà la maggior parte del suo tempo nell'infermeria del carcere. Da qui tenterà di evadere per ben due volte, una volta anche dando fuoco alla cucina dell'infermeria stessa.

Il 4 luglio terminavano a Firenze gli interrogatori e il Trevisiol, con tutte le cose che si erano potute recuperare comprese anche una parte di quelle già vendute, veniva tradotto a Rovigo, dove giungeva il 10 dello stesso mese. La nota spese della giustizia fiorentina è alquanto salata, infatti i costi per la carcerazione e traduzione ammontano a 920 lire.

Il 16 luglio arriva a Venezia, nello stesso giorno viene interrogato dai Signori di Notte confessando subito la verità: assieme a lui gli autori del furto sono il Fadiga e il Caperi, che intanto erano già spariti dalla circolazione.

Nel successivo mese di agosto vengono fermati a Faenza anche Domenico e Niccolò Vio, gli altri due inizialmente sospettati. Al momento dell'arresto erano impegnati a vendere degli oggetti appartenenti alla collezione Collalto. Da Faenza sono portati a Ravenna e da qui, a seguito della domanda di estradizione, vengono tradotti al posto di confine di Canaro, poi a Rovigo e infine a Venezia.

Dagli interrogatori risultano completamente estranei al furto, poiché avevano comprato quegli oggetti da un mercante ebreo del Ghetto, che evidentemente era anche un ricettatore. Comunque i due Vio rimarranno in carcere per diverso tempo, perché risulta che solo nel dicembre 1795, quindi dopo sedici mesi dal loro arresto, saranno riconosciuti innocenti e scarcerati.

Anche questo processo si trascina per le lunghe. Ci sono moltissime deposizioni, anche da parte di mercanti e artigiani fiorentini, durante la detenzione a Firenze. Poi mercanti ebrei del Ghetto, quindi vari familiari, poi il conte Collalto e la moglie; ci sono poi lunghissimi e minuziosi inventari delle cose rubate e di quelle di volta in volta recuperate. Esistono poi le lettere del Legato Pontificio di Ravenna e del Capitano di Rovigo.

Il 12 febbraio 1796 (*m.v.*), a distanza di due anni dal suo arresto, si ha finalmente la sentenza contro Zuanne Trevisiol, mentre non si hanno più notizie del Fadiga e del Caperi. La sentenza è piuttosto dura, prevedendo anche un aggravio di pena rappre-

sentato dalla fustigazione pubblica. Si stabiliva infatti che il condannato fosse «frustato da Rialto a San Marco, e da San Marco a Rialto e alla casa del N.H. Collalto a San Stin bacciato la porta. Sia condannato...» poi alla galera per dieci anni e in caso d'invalidità avrebbe dovuto passare quindici anni in un «camerotto Oscuro»; in caso di fuga sarebbe stato bandito per trent'anni, con una taglia di 300 lire; doveva poi in ogni caso indennizzare il Collalto e pagare le spese processuali.

Nel terzo processo la parte lesa è invece un commerciante. Si tratta del venditore di stoffe Pietro Manzoni, con bottega nelle Mercerie, che il 18 luglio 1767 presentava una «indolenza» ai Signori di Notte contro un certo Pietro Ratti, suo lavorante e «agente di negozio».²²⁹

Il Ratti, veneziano d'origine, era alle sue dipendenze dal 1755 e gli era stato presentato come un giovane perbene da un negoziante suo amico. Infatti aveva ben presto dimostrato le sue buone qualità, diventando dopo poco tempo l'uomo di fiducia del proprietario. Ma la fiducia si era poi rivelata mal riposta, perché questi sottraeva di nascosto della merce e la rivendeva ad un ricettatore di nome Francesco Dall'Oglio, tramite un nipote di quest'ultimo che lavorava in un negozio a S. Giovanni Grisostomo.

La condizione posta dal Ratti era che questi non andasse poi a rivendere la merce sottratta nella zone delle Mercerie. Purtroppo per lui, non si sa se per fatalità o intenzione, un «revendigolo» (venditore di cose usate) si presenta un giorno al negozio del Manzoni per vendergli delle stoffe che questi riconosce subito come sue.

Il Ratti, che si trovava in bottega e aveva assistito alla scena, capisce di essere perduto e con una scusa si allontana dal negozio, in seguito fuggirà da Venezia rifugiandosi a Ferrara. Nel frattempo il Manzoni, tramite il fratello del Ratti, fa sapere a quest'ultimo di non avere l'intenzione di denunciarlo, perché gli era sufficiente recuperare la sua merce e di scoprire eventuali complici. Ma il Ratti non presta fiducia alle sue buone intenzioni e fugge lo stesso. Prima di fuggire si presenta però dal Dall'Oglio per chiedergli spiegazioni di quanto successo. Questi si giustifica asserendo che la merce data a quel «revendigolo» lui l'aveva regolarmente acquistata da un negoziante.

Vista inutili le sue profferte di accomodamento, il Manzoni denuncia ai Signori di Notte il suo ormai ex uomo di fiducia. Il 22 luglio 1767, il collegio inviava una lettera all'Avvocato Fiscale della Legazione di Ferrara con la richiesta di carcerazione per Pietro Ratti, spiegando i capi d'accusa ed elencando le cose rubate.

Il 15 agosto 1767, il Podestà e Capitano di Rovigo fa sapere che il ricercato si trovava in quelle carceri, dopo essere stato arrestato e carcerato a Ferrara e tradotto al posto di confine di Canaro. Il 10 settembre il Vice Capitano Grande Nadalin Tirabosco prendeva in consegna il Ratti e lo portava a Venezia, dove arrivava dopo due giorni.

Il 13 settembre iniziano gli interrogatori e il Ratti confessa subito le sue colpe, spiegando come si era svolta tutta la faccenda. Il processo continua con la deposizione di moltissimi testimoni. Si presentano volontariamente, oppure perché citati, quei negozianti che in qualche modo si erano trovati ad avere della merce rubata al Manzoni. Depongono gli amici del Ratti, due sarti, gli altri due lavoranti e un «agente» del negozio del Manzoni e anche alcuni «revendigoli».

Il 9 agosto 1771 l'imputato viene chiamato per autodifendersi davanti al collegio, e questi presenta una lunga supplica scritta nella quale chiede gli venga accordata la grazia, visti i quattro anni di prigionia che ormai si era fatto, con la salute e la vista rovinate, e perdipiù con la pace già accordatagli dal Manzoni. Un certificato medico stilato l'11 agosto fa fede alle sue affermazioni.

Il 13 settembre 1771 veniva emanata la sentenza: il Ratti viene condannato a cinque anni in «camerotto oscuro», in caso di fuga sarebbe stato bandito per dieci anni con una

taglia di 100 lire, doveva inoltre risarcire il Manzoni e pagare le spese processuali.

Il 4 settembre 1772 il Manzoni dichiarava di accontentarsi di un lieve risarcimento onde consentirne la scarcerazione, che altrimenti non sarebbe potuta avvenire poiché ben difficilmente il Ratti sarebbe stato in grado di pagare la somma stabilita dalla sentenza, che era anche condizione indispensabile per essere scarcerato.

A questo punto termina la documentazione e quindi non si sa come poi sia andata a finire.

Il primo dei tre processi per omicidio vede come imputato un certo Paolo Ghetti. È questo uno dei tanti casi nel quale un semplice litigio degenera in una lite sanguinosa.²³⁰ Sovente, involontario complice di questi fatti risulta il vino.

Infatti la sede ideale di questo tipo di reati si dimostra essere l'osteria, o le sue adiacenze. In questo caso specifico il luogo è l'osteria della Donzella, che si trovava a San Silvestro, nella zona di Rialto.²³¹

La sera del 26 agosto 1790, verso le ore 22 (*ora italiana*, cioè due ore prima del tramonto del sole), un certo Paolo Ghetti di anni diciotto, ma già con molto vissuto alle spalle, vi si trovava già fin dall'ora di pranzo; infatti, dopo aver mangiato e bevuto, si era trattenuto per tutto il pomeriggio.

Questa osteria funzionava anche come *magazzino* per pegni, e il Ghetti vi aveva impegnato alcuni giorni prima delle «braghese». In quel pomeriggio del 26 agosto le aveva riscattate pagando le quattro lire di pegno, ma non le aveva ritirate dal Capo dell'osteria perché pensava di farlo poco prima di andarsene. Nel frattempo il Capo era andato a dormire, e lui ora voleva ritirare la sua roba. Si rivolse allora al «caneverotto» Carlo Paoloni, che però si rifiutava di consegnargliela, poiché riteneva che questo fosse compito del Capo pur avendo con sé le chiavi del ripostiglio attaccate al «palagremo» (il grembiule).

Il Ghetti rimase fortemente contrariato dal diniego, ed essendo tra l'altro alquanto alterato dal vino, strappa le chiavi dal «palagremo» del Paoloni, apre il ripostiglio e si riprende le sue «braghese». In questo frangente corsero fra i due parole grosse e minacce. Sentito il trambusto il Capo dell'osteria si alza e, constatato che il Ghetti si era ripreso solo ciò che gli spettava, cerca di acquietare gli alterati animi.

Poco dopo il Paoloni va in cantina a prendere del vino, il Ghetti lo segue e ricomincia il litigio: sembra che a questo punto il «caneverotto» abbia rotto una «grossa»²³² sulla testa dell'altro. Quest'ultimo, inferocito più che mai, estrae un coltello e lo conficca nell'addome del Paoloni. La ferita risultò subito di estrema gravità, con la fuoriuscita degli intestini che lo porterà a morte dopo due giorni.

Nelle carte processuali si trovano il referto del chirurgo che descrive la ferita e il verbale dell'interrogatorio fatto al Paoloni da parte del Coadiutore del Notaio dell'Avogaria. Ci sono poi un'infinità di altre deposizioni, fatte sempre all'Avogaria, a cominciare dalla denuncia ufficiale fatta dai Capi della Contrada di S. Silvestro, che descrivono sommariamente i fatti e ciò che nel frattempo erano riusciti a sapere; poi del Capo dell'osteria della Donzella Marchiò Mazzoleni; del «galliner» (pollivendolo) Domenico Ridi, abitante nelle vicinanze; del «beccher» (macellaio) Giacomo Megiori, che aveva il negozio proprio di fronte; del «marangon» (falegname) Lorenzo Piovesan, abitante nella vicina calle dello Sturion; dell'avventore Giobatta Madras di Udine, «calegher» (calzolaio) a S. Mattio di Rialto; del cuoco della stessa osteria Iseppo Giacomini e di un altro avventore di nome Giobatta Pezzucchi.

Il 29 agosto Carlo Paoloni moriva, e il chirurgo Giovanni Marcuzzi ne redigeva il certificato di morte. Le deposizioni continuano con il barbiere Domenico Bozza, abitante sempre

230. Ivi, Busta n. 8.

231. A ricordare la presenza di questo locale esiste ancora la Calle della Donzella.

232. La *grossa* era un vaso di vetro che serviva da misurino.

nelle vicinanze; con Giovanni Tana, facchino a S. Silvestro e originario dell'Alpago; degli avventori Iseppo Tagliapietra, di Murano, e Francesco Pellarin, un «terrazzer»²³³ pure lui originario dell'Alpago. Deponeva poi un presunto ex datore di lavoro del Ghetti, un tale Pietro Brotti, che però negava di averlo mai avuto al suo servizio, ma ammetteva di averlo ospitato in una sua camera nella quale affittava dei letti, aggiungendo però che da circa dieci mesi lo aveva cacciato perché lo considerava un giovane violento e bestemmiatore.

Anche un altro suo presunto ex datore di lavoro si presenta a testimoniare, si tratta del Capo del *Bastion* della Ca' d'Oro, tale Domenico De Luca, che prima gestiva il *Bastion* del Gaffaro, dove avrebbe avuto il Ghetti alle sue dipendenze, ma questi nega tale fatto e chiama a testimoniare anche i lavoranti di quest'ultimo *Bastion*. Si presenta anche suo figlio Antonio, il magazziniere Giacomo Vianello e un altro giovane di nome Filippo, che confermavano tutti la deposizione del De Luca.

Viene poi a deporre anche la sorella di Paolo Ghetti, di nome Orsola e abitante a S. Maria Formosa presso un certo Gregolin, di professione «murer» (muratore) e del quale era a servizio dopo la morte del padre, che lavorava come fabbro. Anche un'altra affittacamere, residente a S. Maria Mater Domini, si presenta a deporre: si trattava di una tale Maria Barbaro, che però nega di averlo mai avuto come ospite.

Il Ghetti dopo il fatto si era reso irreperibile, ma il 3 marzo 1791 il Capitano Grande del Consiglio dei X lo arrestava casualmente per vagabondaggio poi, venuto a sapere che si trattava di un ricercato, decideva di informare gli Avogadori. Il 5 marzo veniva fatto passare dalle carceri dei X a quelle dell'Avogaria.

Il 7 marzo gli Avogadori iniziavano ad interrogarlo. Egli ammette subito la sua colpa, ma come attenuante accusa il Paoloni di averlo provocato: prima negandogli la riconsegna delle sue cose e poi rompendogli una «grossa» in testa. Dopo l'accaduto si era rifugiato a Vicenza, dove per un certo periodo si era ammalato, poi aveva deciso di ritornare a Venezia.

Il 14 marzo 1791 la Quarantia Criminale decideva di trasferire il processo ai Signori di Notte ritenendolo di loro competenza. Il 16 dello stesso mese il Ghetti cambiava nuovamente prigione passando in quelle di quest'ultima magistratura. Il processo viene dunque formato e l'avvocato del Ghetti presentava una lunga difesa scritta, articolata in vari punti, con alla fine una supplica di clemenza altrettanto lunga.

Il 4 febbraio 1791 (*m.v.*), dopo una serie di *ballottazioni* su varie proposte di pena, veniva emanata la sentenza. Paolo Ghetti si trova così ad essere condannato a tre anni di galera, in caso di inabilità a cinque anni di «camerotto oscuro»; in caso di fuga sarebbe stato bandito per dieci anni con una taglia di 200 lire, inoltre era tenuto al pagamento delle spese processuali. Non viene menzionato se abbia avuto o meno il perdono dai parenti più prossimi del Paoloni.

In seguito il Ghetti risulterà inabile alla galera e passerà alle carceri, con la scadenza della pena prevista per il 3 febbraio 1796 (*m.v.*). Il 13 settembre 1795 il carcerato inviava una supplica ai Signori di Notte, che «a bossoli e ballotte» veniva accettata. Si ritrovava così in libertà, non prima però di aver sborsato la somma di 105 lire per le spese processuali.

Il secondo processo per omicidio vede imputato un certo Domenico Tessariotto, accusato del ferimento e della successiva morte di Gerolamo Tognolo.²³⁴ L'accusato era un recidivo, infatti era appena uscito di prigione dopo aver scontato un anno di carcere perché implicato in un altro omicidio. È questo l'unico caso di recidività che si è riscontrato nelle Raspe dei reati di violenza.

²³³. I *terrazzeri* erano quegli artigiani specializzati nella pavimentazione delle abitazioni con il tipico *terrazzo alla veneziana*.

²³⁴. ASV: *Signori di Notte al Criminal*, Busta n. 14.

Era la domenica del 30 settembre 1787, mancava circa un'ora al tramonto quando Girolamo Tognolo di anni ventuno, di professione «calegher» e abitante a S. Nicolò, si stava dirigendo verso la chiesa di San Zuanne di Rialto in compagnia di alcune persone. Passando accanto ai portici vede due individui, a lui sconosciuti, che stavano maltrattando un ragazzo di tredici o quattordici anni. Con spirito altruistico il Tognolo prende le difese del giovane, dicendo ai due aggressori di lasciarlo in pace e questo perché il ragazzo era anche un suo «zerman» (cugino), che però non era vero.

Per tutta risposta uno dei due sconosciuti gli dà un pugno, Gerolamo risponde con un altro pugno, ma l'altro a questo punto estrae un coltello e lo ferisce al petto, dandosi poi alla fuga assieme al suo compare, che era rimasto in disparte.

I due sconosciuti erano Domenico Tessariotto, di professione «lattonier» (che lavora l'ottone) e abitante in calle dell'Arco a S. Antonin, e Baldissera Stella, di professione «brocheta» (chiodaiolo) e residente a S. Margherita. Venivano entrambi arrestati verso le «sette di notte» (ora italiana) dal Capitano Grande Andrea Zanella, che aveva subito iniziato le ricerche. Il giorno dopo, il primo di ottobre, il Zanella informava dell'accaduto gli Avogadori di Comun.

Nel frattempo il Tognolo era stato ricoverato all'ospedale dei Ss. Pietro e Paolo a Castello, dove il chirurgo Nicolò Tessari redigeva un certificato medico che inviava poi all'Avogaria. Lo stesso giorno i Capi della Contrada di S. Zuanne di Rialto facevano la denuncia ufficiale dell'accaduto e sempre il primo di ottobre il notaio dell'Avogaria raccoglieva la deposizione del Tognolo.

Vengono chiamati a deporre Pietro Bon, «remer» a Rialto; Antonio Moro e Francesco Zanotto, lavoranti come orefici nella bottega dei fratelli Pasquini a Rialto, che erano le persone che si trovavano assieme al Tognolo al momento del ferimento. C'è anche la deposizione del ragazzo Pietro Zuliani, causa involontaria dell'accaduto, che abitava all'Angelo Raffaele e lavorava come garzone dall'orefice Zuanne Morelli, sempre a Rialto.

Risultò allora che il Zuliani stava parlando sotto i portici con un fruttivendolo quando ricevette, senza alcun motivo, uno spintone dai due arrestati, che tra l'altro non conosceva e non aveva mai visto, di questo fatto se ne era lamentato e per tutta risposta i due avevano cominciato a maltrattarlo, finché intervenne lo sfortunato Tognolo.

Vengono raccolte anche le deposizioni di coloro che per vari motivi si trovavano nelle vicinanze, come Alvise Guarini, lavorante in Erbaria; Iseppo Astolfoni, fruttivendolo in ruga Rialto; Iseppo Salviati, barbiere sotto i portici di Rialto e Capo di Contrada; Bernardo Pellizzari, pure lui fruttivendolo a Rialto e che stava parlando con il ragazzo; Iseppo Veronese, caffettiere nella bottega della Spada, sempre a Rialto; e poi altri ancora.

Il 6 ottobre Baldissera Stella veniva rilasciato perché ritenuto estraneo al ferimento, mentre il giorno seguente Domenico Tessariotto subiva il primo interrogatorio ufficiale. Il 3 novembre un referto medico attestava la gravità della ferita del Tognolo che continuava a peggiorare. Un altro referto del 9 gennaio 1787 (*m.v.*) ne certificava la morte.

L'11 febbraio 1787 (*m.v.*) la Quarantia Criminale trasferiva il caso ai Signori di Notte ritenendolo di loro competenza. Viene così istituito un nuovo procedimento giudiziario e il 6 settembre 1788 il collegio prendeva in esame la lunga autodifesa scritta presentata dall'imputato. Il punto nodale di tutta l'argomentazione stava nel fatto che, inizialmente, la ferita era di poco conto e che poi quanto era successo si doveva al caso, inoltre egli non aveva nulla contro il Tognolo, che non conosceva per niente. A sua difesa cita i chirurghi, gli infermieri e il cappellano dell'ospedale dei Ss. Pietro e Paolo.

Intanto, il 30 agosto 1788, il fratello del defunto, di nome Alvise e di professione pescatore, rilasciava al Fante dei Signori di Notte Giovanni Francesco Feretti, un'attestazione di «pace» nei riguardi del Tessariotto. Il 12 maggio 1789 l'imputato presentava un'altra lunghissima autodifesa scritta, con alla fine una supplica di clemenza.

Il successivo 16 maggio veniva emanata la sentenza. Il Tessariotto si trova così condannato a cinque anni di galera; se inabile la pena sarebbe stata commutata in sette anni di prigione scura; in caso di fuga bandito per dieci anni con una taglia di 300 lire; in ogni caso era poi tenuto al pagamento delle spese processuali.

L'ultimo processo per omicidio rappresenta il tipico caso di un banale litigio finito a coltellate, questa volta anche senza la complicità del vino. Il processo in questione è quello contro Andrea Todeschini, accusato dell'omicidio di Costante Piazza.²³⁵

Nel pomeriggio del 30 agosto 1783 Costante Piazza, di anni ventisette, sposato, lavorante come facchino in fondamenta dell'Oglio e abitante a S. Boldo in fondamenta delle Grue, se ne stava seduto su una panca, sulla fondamenta dove lavorava, assieme a un certo Bernardo Dotta, con il quale stava mangiando delle sardine salate. Arriva un certo Andrea Todeschini, detto Purichinella, di professione «lavorante sulle barche di Mestre», che conosceva molto bene il Piazza: tra i due in precedenza non c'erano mai stati litigi.

Il nuovo arrivato si rivolge al Piazza in modo scherzoso, prendendolo in giro, dandogli di stare attento perché «ti sa quanto che pesa la man dei mestrini». L'altro però non ci sta allo scherzo, e gli risponde facendogli capire che se lui intanto voleva provare la sua mano sarebbe stato disposto ad accontentarlo anche subito. Il Todeschini, che era un tipo fiero e un po' litigioso, non sopporta che gli si venga risposto in questo tono, gli molla pertanto un ceffone e poi estrae un coltello. L'altro, impaurito, si butta in acqua e risale sull'altra riva del canale, dirigendosi poi verso casa.

Dopo circa dieci minuti ritorna con un coltello in mano, tra i due ricomincia la lite che si trascina nella bottega di «pegolotto» (calafataio) che si trovava sulla stessa fondamenta. Dopo poco ne uscivano entrambi feriti: il Todeschini con un leggero taglio sul braccio, mentre il Piazza era grondante di sangue essendosi preso una coltellata nel torace. Dopo pochi metri cade a terra, viene soccorso dai presenti e dal curato della vicina chiesa di S. Cassian; viene poi portato a casa dove muore la sera stessa.

Nel fascicolo processuale si trovano il referto medico del chirurgo Gioachin Valier che lo aveva visitato subito dopo il ferimento; il verbale dell'interrogatorio fatto dal notaio dell'Avogaria Francesco Maria Casser, che lo sospese perché il ferito non era più in grado di parlare; la denuncia ufficiale dell'accaduto stilata dai Capi di Contrada e il referto dello stesso chirurgo che in data 31 agosto ne certificava il decesso.

Cominciano a questo punto le consuete e numerose deposizioni dei vicini, dei conoscenti e dei presenti al fatto; sembra quasi che fra gli organi giudiziari e la popolazione ci fosse, da parte di questi ultimi, una forma di collaborazione alquanto spiccata, vista la facilità con la quale si trovavano i testimoni, e la loro disponibilità nel rispondere alle domande.

Le testimonianze iniziano con la deposizione del Capo di Contrada Niccolò Rigobon, fruttivendolo ambulante, e che era accorso sul posto subito dopo l'accaduto; di Andrea Crodo, lavorante nella bottega di fruttivendolo in calle dei Botteri; di Gaspare Moro, proprietario «delle gondole e peate di Mestre» e abitante in calle del Campaniel a S. Cassiano; di Paolo Mariuto, lavorante nella bottega di «pegolotto» che aveva visto lo svolgimento della sanguinosa lite; di Zuanne Goretti, «servitor da barca e bezzolin» in fondamenta dell'Oglio e di Iseppo Bortoluzzi, originario dell'Alpago, pure lui facchino nella stessa fondamenta.

Il 31 agosto gli Avogadori ordinavano l'arresto del Todeschini, che veniva eseguito il primo di settembre dal Vice Capitano Grande Sebastiano Lomazzi. Il 2 settembre il Todeschini, che è ancora ferito al braccio, viene trasferito nell'infermeria del carcere. La leggera ferita si era intanto aggravata, e il fatto veniva certificato dal chirurgo delle prigioni Gaetano Sartori.

235. ASV: *Signori di Notte al Criminal*, Busta n. 14.

Intanto il 2 settembre veniva interrogato Bernardo Dotta, nativo di Oderzo e abitante in calle degli Orbi a S. Samuele, che si trovava accanto al Piazza; testimonia anche una certa Adriana Trevisan in Bonfadini, che al momento del fatto era affacciata alla finestra della sua casa che guarda sulla fondamenta.

Nel frattempo la ferita del Todeschini si aggrava ancora, non può muoversi dal letto dell'infermeria e qui verrà interrogato dal notaio dell'Avogaria. Vengono poi altre deposizioni, come quella del facchino Angelo Costa, originario dell'Alpago e presente alla lite; del «Reverendo Curato di San Cassian» don Stefano Cuscioli, che aiutò il Piazza e che gli somministrò i sacramenti prima della morte; di Anzolo Bagnolo, «alunno» in quella chiesa; di Domenico Perini, «pubblico Bolador delle Botte da Oglio» e di Iseppa Seconda, vedova di Niccolò e madre dell'ucciso Costante Piazza.

Il 17 settembre il chirurgo dell'infermeria del carcere assicurava per iscritto che Andrea Todeschini poteva essere considerato fuori pericolo, Nel frattempo la Quarantia Criminale decideva di passare il processo ai Signori di Notte, che il 5 febbraio 1783 (*m.v.*) confermavano la ritenzione del Todeschini. Il 4 maggio 1784 l'imputato veniva interrogato dal collegio e alla fine trasferito in una prigione «alla luce». Il 12 agosto 1784 Iseppa Piazza rilasciava un attestato di «pace» all'uccisore di suo figlio.

Il 20 luglio 1785 il Todeschini, tramite il suo avvocato, presentava una lunga autodifesa scritta articolata in vari capitoli. Il 26 luglio ne presentava un'altra ancora più lunga, e con alla fine una supplica di clemenza. Finalmente il 3 settembre 1785, dopo due anni di prigione, arrivava la sentenza: diciotto mesi di galera, tramutabili in tre anni di carcere scuro in caso di inabilità; se fosse fuggito sarebbe stato bandito per cinque anni con una taglia di 200 lire; in ogni caso doveva pagare le spese processuali ammontanti a 292 lire.

Per quanto riguarda gli altri trentadue processi, dei quali esistono ancora i fascicoli processuali, viene fatto un breve sunto in Appendice n. 6.

APPENDICE N. 1

DATI STATISTICI DEL PERIODO 1767 -1797

a. numero delle sentenze e delle persone inquisite.

Anno	Totale sentenze	Totale persone inquisite	Inquisiti su casi di violenza	Donne	Ebrei	Contumaci
1767	46	59	12	-	-	1
1768	38	45	7	1	2	2
1769	30	35	3	-	1	-
1770	49	55	7	4	1	4
1771	36	37	5	4	-	1
1772	51	52	3	2	-	2
1773	54	55	5	-	2	6
1774	41	47	2	3	-	3
1775	39	41	8	-	-	6
1776	39	42	5	3	-	4
1777	41	47	5	4	-	2
1778	44	52	5	3	1	2
1779	26	30	3	2	-	4
1780	26	29	5	-	-	3
1781	36	39	8	3	-	5
1782	29	32	2	2	-	-
1783	37	46	7	3	-	7
1784	24	27	6	4	-	6
1785	56	68	10	1	-	6
1786	54	73	7	3	-	10
1787	76	91	1	1	2	-
1788	31	36	1	3	-	1
1789	36	39	4	1	-	1
1790	46	50	11	5	-	9
1791	42	47	3	3	-	2
1792	49	52	2	12	-	4
1793	61	71	6	5	1	5
1794	68	73	-	10	-	4
1795	20	20	-	2	-	3
1796	-	-	-	-	-	-
1797	-	-	-	-	-	-
Totale	1225	1392	143	99	10	103

b. elenco quantitativo dei vari tipi di pena (prendendo in considerazione solo la prima pena prevista dalla sentenza, oppure il bando in caso di contumacia).

Anno	Prigione	Galera	Bando	Imbarcati	Frusta semplice	Frusta Pubblica	Berlina	Assolti, liberati
1767	15	16	9	7	3	-	-	6
1768	16	13	7	-	5	1	-	3
1769	20	17	3	2	1	2	-	1
1770	20	22	2	-	1	-	1	6
1771	19	12	9	-	3	1	-	1
1772	26	19	8	1	-	-	-	8
1773	19	24	7	-	5	-	-	7
1774	15	15	4	4	1	-	-	7
1775	18	14	6	-	6	-	-	1
1776	16	8	4	-	-	-	-	14
1777	25	9	4	3	-	-	-	8
1778	21	22	2	1	8	-	-	9
1779	9	14	4	4	-	-	-	2
1780	10	9	5	4	2	-	-	-
1781	13	7	5	-	3	-	-	8
1782	8	6	4	3	-	-	-	13
1783	14	2	8	6	-	-	-	20
1784	3	4	5	6	-	-	-	8
1785	8	8	8	2	-	-	-	35
1786	11	14	41	1	32	6	2	9
1787	26	26	5	1	16	-	-	33
1788	10	3	2	-	1	1	1	20
1789	6	6	6	3	1	1	-	22
1790	13	5	11	2	-	-	-	20
1791	10	10	2	-	-	-	-	21
1792	16	8	5	3	2	2	1	22
1793	15	8	10	-	5	5	-	36
1794	11	8	9	1	5	5	-	47
1795	5	-	2	-	-	-	-	-
1796	-	-	-	-	-	-	-	-
1797	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	421	346	167	54	100	17	5	399

APPENDICE N. 2
ESEMPI DI SENTENZE

Vengono qui riportate alcuni esempi di sentenze, con le quali si riepilogano le varie formulazioni con le quali il giudizio poteva essere emanato. La formula «et hoc toties quoties y» significa «e così sarà per ogni volta», intendendo con ciò che ogni volta che si riusciva ad evadere il conteggio della pena sarebbe nuovamente iniziato da zero.

1. Sentenza emessa il 1° febbraio 1769 (*m.v.*) contro Sgualdo Monaci da Vicenza, di professione «calagher»:²³⁶

«Fu condannato a servire per Uomo da Remo con ferri alli piedi sopra una Galera de Condannati giusto gli Ordini della Camera dell'Armamento per mesi diciotto continui, et in caso di inabilità star debba in un camerotto serrato all'oscuro per tre anni continui dalla qual Galera o Camerotto rispettivamente fuggendo sia e s'intenda Bandito da questa Città di Venezia e suo Distretto tra il Menzo e il Quarner al Confin de Ladri per cinque anni continui, e venendo preso ritorni alla rispettiva Condanna che di nuovo il tempo gli abbia da principiar, et hoc toties quoties γ con taglia di L. 200: de piccoli de di lui Beni se ne averà se non delli denari del Serenissimo Dominio deputati alle taglie da essere dati alli Captori; e nelle spese».

2. Sentenza emessa il 16 novembre 1770 nei confronti di un cuoco del N. H. Spinelli, originario di Meduno, in Friuli, di cui non si conosce il nome perché il 2 maggio 1771 veniva depennato dalle Raspe, dopo aver adempiuto a quanto previsto:²³⁷

«Fu bandito da questa Città di Venezia e suo distretto fra il Menzo e il Quarner per cinque anni continui, e rompendo il Confin e venendo preso sia condannato in una Prigione serrata alla luce per tre anni continui, dalla qual fuggendo, sia e s'intenda Bandito come sopra che di nuovo il tempo gl'abbia da principiar et hoc toties quoties γ con taglia di L. 100: de piccoli de di lui Beni se ne averà se non delli Denari del Serenissimo Dominio deputati alle taglie da esser destinati alli Captori. Ne possa in alcun tempo liberarsi se non avrà sposato Madalena Giurin da lui deflorata, o contatigli D: Corr.i da L.6:4 di Dotazione, ma se nel termine di Mesi sei avrà o sposato detta Giurin, o contatigli i sudetti Ducati Correnti sia allora et in tal caso libero dalla presente sentenza; e nelle spese».

Non sappiamo quale sia stata la soluzione scelta dall'imputato, cioè se l'abbia sposata oppure risarcita, poiché nella nota a fianco della sentenza troviamo:

«2 maggio 1771 - Fu il Controscritto depennato di Raspa per aver adempito alle condizioni tutte apposte in calze della presente controscritta sentenza».

3. Sentenza emessa il 14 aprile 1790 contro Pietro Zambaro «da Baracedo sotto Udine» e «solito far semolino», contumace, su un caso rimesso dalla Quarantia per l'omicidio di Giovanni Bertoli (o Bertoli):²³⁸

«Bandito da questa Città di Venezia, e suo Distretto fra il Menzo e il Quarner, nonché dalla Città di Udine, e suo Territorio per anni tre continui, e venendo preso sia condannato a stare in una Prigione serrata alla Luce per Mesi diciotto continui, dalla qual fuggendo sia, e s'intenda nuovamente come di sopra bandito, che di nuovo il tempo gli abbia da principiar, et hoc toties quoties γ con taglia di L. 100 de piccoli delli di lui Beni se ne averà se non delli Denari del Serenissimo Dominio deputati alle taglie da esser dati alli Captori. Ne possa in alcun tempo liberarsi dalli suddetti Bando, o Priggione, se prima non averà ottenuta la pace dai parenti più propinqui del da di Lui interfetto Giovanni Bertoli, e nelle spese. Ma se nel termine di due Mesi prossimi venturi personalmente si presenterà nelle forze del suddetto Illustrissimo Collegio, avrà ottenuta la pace suddetta, ed esborserà nella Cassa del Detto Collegio Ducati cinque V:C colli soliti aggiunti in quella dell'Eccellentissimo, all'ora, ed in tal caso sia, e s'intenda libero dalla presente Sentenza, e nelle Spese».

236. ASV: *Signori di Notte al Criminal*. Reg. n. 25, t. II.

237. Ivi, Reg. n. 27, t. IV.

238. *Ibidem*.

Nota a fianco della sentenza:

«15 Aprile 1790 Bandito - Pubblicato sopra le scale di San Marco. 20 Aprile 1790 Pubblicato in Baracedo. 31 Agosto 1790 depennato dalla Raspa»

4. Sentenza emessa il 30 luglio 1790 contro Andrea Miani, veneziano, marinaio:²³⁹

«Condannato in Priggione fino a che consta che abbia egli sposato la ricorrente Perina Galimberti, e nelle spese».

5. Sentenza emessa il 9 dicembre 1789 contro Bortolo Zianni da Chioggia, pescatore, su un caso rimesso dalla Quarantia per l'omicidio di Domenico Vianello:²⁴⁰

«Condannato stante la di lui volontaria presentazione avuto che abbia la pace dai Parenti più propinqui dell'interfetto Domenico Vianello, dalle carceri licenziato, e nelle spese».

6. Sentenza emessa il 27 luglio 1771 contro Antonio Bovolato da Salgareda, nel trevigiano, staffiere del N. H. Michiel Zen, su denuncia dello stesso Zen:²⁴¹

«Fu frustato da San Marco a Rialto e da Rialto a San Marco indi condannato a servire da Uomo da Remo con ferri alli piedi sopra una Galera de Condannati giusto gl'Ordini della Camera dell'Armamento per tre anni continui, et in caso d'inabilità star deve in un Camerotto serrato all'oscuro per anni Cinque continui, dalla qual Galera o Camerotto rispettivamente fuggendo sia e s'intenda Bandito da questa Città di Venezia e suo Distretto fra il Menzo e il Quarner al Confin de Ladri per sette anni continui, e venendo preso ritorni alla rispettiva pena che di nuovo il tempo gl'abbia da principiar et hoc toties quoties γ con taglia di L. 200 de di lui Beni se ne averà se non delli Denari de Serenissimo Dominio deputati alle taglie da esser dati alli Captori. Ne possa in alcun tempo liberarsi dalla suddetta rispettiva condanna se prima non avrà risarcito come in Processo giusta liquidazione da farsi da presente Serenissimo Collegio, e nelle spese».

7. Sentenza emessa il 16 settembre 1774 nei confronti di Michiel Zanetti, veneziano:²⁴²

«Che stante la di lui età sia spedito al Magistrato Eccellentissimo dell'Armamento onde abbia a servire sopra le Pubbliche Navi per Mariner a tutta paga per Cinque anni continui».

8. Sentenza emessa il 28 marzo 1786 contro Antonia Bastianello, serva, su denuncia di Sebastiano Lomazzi e altri:²⁴³

«Fu posta sopra un palo di berlina fra le due Colonne di San Marco, ove star debba per una ora continua, ove per il Ministro di Giustizia le siano rasi tutti i capelli, ed indi condannata in una prigione serrata alla luce per anni dodici continui, dalla qual fuggendo sia e s'intenda bandita da questa Città di Venezia, e suo Distretto tra il Menzo e il Quarner al Confin de Ladri per anni venti continui, e venendo presa ritorni in detta Prigione, che di nuovo il tempo gli abbia da principiar, et hoc toties quoties γ con taglia di L. 200: de piccoli de suoi Beni se ne averà, se non delli denari de Serenissimo Dominio deputati alle taglie da esser dati alli Captori. Ne possa in alcun tempo liberarsi dalli suddetti Prigione o Bando rispettivamente se prima non averà risarcito, come in Processo giusta liquidazione da farsi dal suddetto Eccellentissimo Collegio, e nelle spese».

9. Sentenza emessa il 7 aprile 1786 contro Giobatta Fumegallo originario da Bergamo, «spendidor»:²⁴⁴

«Fu condannato alli Pubblici lavori in Dalmazia, o Levante per anni otto continui».

10. Sentenza emessa il 5 maggio 1786 contro Francesco Manfrin, originario di Padova, «caffettier e servitor»:²⁴⁵

239. *Ibidem.*

240. *Ibidem.*

241. *Ibidem.*

242. *Ibidem.*

243. *Ibidem.*

244. *Ibidem.*

245. *Ibidem.*

«Fu espedito pro nunc, e nelle spese».

11. Sentenza emessa il 22 maggio 1786 contro Girolamo Ruggia, veneziano, «marangon»: ²⁴⁶

«Fu condannato stante prigionia sofferta sia dalle carceri licenziato, e nelle spese».

12. Sentenza emessa il 24 marzo 1787 contro Francesco Nievo, da Vicenza, «sartor»: ²⁴⁷

«Mitius agendo risarcindo dalle carceri licenziato».

13. Sentenza emessa il 17 agosto 1786 contro Giuseppe Pasqualetti, veneziano, di professione «calegher»: ²⁴⁸

«Condannato a esser posto sopra un palo di Berlino fra le due Colonne di San Marco ove star debba per un'ora continua, e per il Ministro di Giustizia sia bollato con il solito bollo di San Marco infuocato sopra tutte due le guance, ed ivi star debba a servire sopra una galera de condannati con ferri alli piedi [...]. Ne possa in alcun tempo liberarsi [...]».

14. Sentenza emessa il 24 luglio 1786 contro Giacomo Rizzi, veneziano, «suonator di violino»: ²⁴⁹

«Fu bandito da questa città di Venezia e suo Distretto fra il Menzo e il Quarner al Confin de Ladri per anni 40 continui, ed essendo preso sia condotto in questa città, perché all'ora solita fra le due Colonne di San Marco sopra un palo della Berlino per il Ministro di Giustizia le sia tagliata la mano più valida sicché si separi dal braccio ed indi star debba in un Camerotto all'oscuro sua vita durante, dal qual fuggendo sia, e s'intenda nuovamente bandito, che il tempo gli abbia da principiare, et hoc toties quoties γ con taglia di L. 600 de piccoli delli di lui Beni se ne averà se non delli denari del Ser. mo Dominio deputati alle taglie da esser dati alli Captori. Ne possa in alcun tempo liberarsi [...]».

15. Sentenza emessa il 20 marzo 1787 nei riguardi di Luigi Visonà, originario di Valdagno: ²⁵⁰

«Stante prigionia sofferta dalle carceri licenziato».

16. Sentenza emessa il 3 gennaio 1794 (m.v.) contro Giovanna Giorgato, veneziana, «filla lana»: ²⁵¹

«Sia condannata un mese di Prigione alla luce del giorno del suo resto, e nelli risarcimenti come in Processo, e nelle spese».

17. Sentenza emessa il 23 gennaio 1794 (m.v.) contro Giacomo Curton, originario del milanese, fabbro: ²⁵²

«Sia condannato per anni cinque per Mozzo sulle Pubbliche Navi».

^{246.} *Ibidem.*

^{247.} *Ibidem.*

^{248.} *Ibidem.*

^{249.} *Ibidem.*

^{250.} *Ibidem.*

^{251.} *Ibidem.*

^{252.} *Ibidem.*

APPENDICE N. 3

ATTIVITÀ LAVORATIVE SVOLTE

Sono state qui elencate le attività lavorative svolte dagli imputati e trascritte dai notai del Signori di Notte. In alcuni casi ciò non è stato possibile poiché nelle Raspe non viene menzionata.

Tali lavori sono stati divisi in nove gruppi, ordinati in ordine decrescente, lo stesso dicasi per le singole attività.

1° gruppo - ARTIGIANI (totale n. 381, pari al 32%)

- n. 45 - <i>Calegher</i>	(calzolaio);
- n. 43 - <i>Marangon</i>	(falegname);
- n. 30 - <i>Parrucchier</i> ;	
- n. 26 - <i>Sartor</i> ;	
- n. 20 - <i>Specchier</i> ;	
- n. 16 - <i>Fabbro</i> ;	
- n. 11 - <i>Pittor</i> ;	
- n. 11 - <i>Murer</i>	(muratore);
- n. 7 - <i>Pistor</i>	(panettiere);
- n. 6 - <i>Stampador</i>	(tipografo);
- n. 6 - <i>Barbier</i> ;	
- n. 6 - <i>Tesser</i>	(tessitore);
- n. 6 - <i>Lattoner</i>	(che lavora l'ottone);
- n. 5 - <i>Segador</i> ;	
- n. 5 - <i>Caregheta</i>	(che costruisce sedie);
- n. 5 - <i>Testor</i>	(tessitore di panni di seta);
- n. 5 - <i>Lavorante da filatoio</i> ;	
- n. 5 - <i>Perler o margariter</i>	(che fa perle o margherite di vetro);
- n. 5 - <i>Orefice</i> ;	
- n. 4 - <i>Laner</i>	(che pettina e carda la lana);
- n. 4 - <i>Forner</i>	(fornaio);
- n. 4 - <i>Canner</i>	(che fa i graticci di canne);
- n. 4 - <i>Scorzer</i>	(conciatore);
- n. 4 - <i>Occhialer</i> ;	
- n. 4 - <i>Lavorar di rimessi</i>	(impiallacciatore);
- n. 3 - <i>Intagiador</i>	(intagliatore);
- n. 3 - <i>Fenestrer</i>	(che fa finestre);
- n. 3 - <i>Stramasser</i>	(materassaio);
- n. 3 - <i>Tapizzier</i>	(tappezziere);
- n. 3 - <i>Zavatter</i>	(ciabattino);
- n. 3 - <i>Muschier</i>	(guantaio);
- n. 3 - <i>Librer</i>	(libraio);
- n. 3 - <i>Scatolin</i>	(che fa scatole);
- n. 3 - <i>Calderer</i>	(calderaio);
- n. 3 - <i>Coroneta</i>	(che fa corone, rosari e bottoni);
- n. 3 - <i>Pignater</i>	(che fa pentole);
- n. 3 - <i>Filla Canevo</i>	(lavorante la canapa);
- n. 3 - <i>Lavander</i>	(lavandaio);
- n. 2 - <i>Botter</i>	(bottaio);
- n. 2 - <i>Diamanter</i>	(intagliatore di diamanti);
- n. 2 - <i>Tagliapietra</i>	(erano anche scultori);
- n. 2 - <i>Ligador</i>	(rilegatore di libri);
- n. 2 - <i>Filatrice di lana</i> ;	
- n. 2 - <i>Cester</i>	(che fa cesti e panier);
- n. 2 - <i>Soppressador</i>	(che stira la biancheria);
- n. 2 - <i>Lavorar di giunco</i> ;	
- n. 2 - <i>Indorador</i>	(doratore);

- n. 2 - *Partioro* (che affina l'oro e l'argento);
- n. 2 - *Fornasier* (che fa la calce);
- n. 2 - *Tirapani*;
- n. 1 - *Veluder* (tessitore di velluti);
- n. 1 - *Tentor* (tintore di panni);
- n. 1 - *Rigador de carte da musica*;
- n. 1 - *Calsiner*;
- n. 1 - *Pirier* (che fa le cose di latta come lanterne e imbuti);
- n. 1 - *Cerer* (che fabbrica e vende candele);
- n. 1 - *Palizzer* (che lavora sulle palafitte);
- n. 1 - *Tornitore d'avorio*;
- n. 1 - *Lavorante di minio*;
- n. 1 - *Far ligambi* (che fa le giarrettiere);
- n. 1 - *Lavorante alle fornaci*;
- n. 1 - *Merlettaia*;
- n. 1 - *Scaleter* (che fa dolci e ciambelle);
- n. 1 - *Conzador da lastre*;
- n. 1 - *Tiraoro* (che fila l'oro e l'argento);
- n. 1 - *Spendidor* (addetto alle provvigioni);
- n. 1 - *Fila tager* (che lavora al filatoio da seta);
- n. 1 - *Taglia verzino* (lavorante legno pregiato);
- n. 1 - *Sega lapis*;
- n. 1 - *Macinador de colori*;
- n. 1 - *Cappeller* (cappellaio);
- n. 1 - *Stampador de scarpe*;
- n. 1 - *Saponer* (che fa il sapone);
- n. 1 - *Mascherer* (che fa le maschere);
- n. 1 - *Passamaner* (che lavora la passamaneria);
- n. 1 - *Cimador de pani* (che tosa i panni di lana);
- n. 1 - *Casseller* (che costruisce cassettoni);
- n. 1 - *Intarsiador*;
- n. 1 - *Berettin*.

2° gruppo - ATTIVITÀ MARINARE (totale n. 223, pari al 19%)

- n. 65 - *Battellante*;
- n. 49 - *Mariner*;
- n. 35 - *Barcarol* (gondoliere);
- n. 32 - *Lavorante all'Arsenal*;
- n. 20 - *Peater* (che lavora sulle *peate*, barche da trasporto);
- n. 5 - *Official da barca*;
- n. 4 - *Squerarol* (lavorante nei cantieri navali privati);
- n. 3 - *Calafatà* (detto anche *pegolotto*, *calafataio*);
- n. 2 - *Sottocapo*;
- n. 1 - *Sottocapo di cannon*;
- n. 1 - *Mozzo*;
- n. 1 - *Barcarol della peata e corriera di Treviso*;
- n. 1 - *Lavorante alle barche del Portello di Padova*;
- n. 1 - *Burchier da farina per i pubblici Forni*;
- n. 1 - *Battellante sulla barca di Este*;
- n. 1 - *Solito a tendere alle barche di Campalto*;
- n. 1 - *Battellante sulla barca di Mestre*.

3° gruppo - ATTIVITÀ COMMERCIALI (totale n. 214, pari al 18%)

- n. 53 - *Facchin*;
- n. 28 - *Beccher* (macellaio);
- n. 25 - *Frutariol*;
- n. 20 - *Caffettier*;

- n. 15 - *Oste* oppure *Lavorante in osteria*;
- n. 8 - *Lavorante in negozio*;
- n. 8 - *Formentin* (facchino di grano e simili);
- n. 8 - *Magazzinier* (lavorante in *magazzeni*, una specie di osterie);
- n. 6 - *Travasador di vini e moscati*;
- n. 6 - *Special* (venditore di spezie o farmacista);
- n. 6 - *Luganegher* (salumiere);
- n. 5 - *Compra e vendi*;
- n. 4 - *Facchin de botega*;
- n. 4 - *Erbarol*;
- n. 4 - *Galliner*;
- n. 3 - *Marcer* (merciaio);
- n. 3 - *Semolin* (venditore di crusca);
- n. 2 - *Lavorante in gioielleria*;
- n. 2 - *Biavarol* (venditore di grano);
- n. 1 - *Malvasioto* (venditore di malvasia);
- n. 1 - *Canever* (vinaio);
- n. 1 - *Relogier* (orologiaio);
- n. 1 - *Naranzer* (venditore di arance).

4° gruppo - PERSONE DI SERVIZIO (totale n. 188, pari al 16%)

- n. 123 - *Servitori* (in generale, presso case nobili e non nobili);
- n. 29 - *Lacché e camerieri* (in case nobili e non);
- n. 18 - *Staffier*;
- n. 10 - *Cuoco*;
- n. 7 - *Solito far serviggi* (persona di servizio occasionale);
- n. 1 - *Credenzier*. (addetto alla dispensa).

5° gruppo - LAVORI E SITUAZIONI VARIE (totale n. 56, pari al 5%)

- n. 12 - *Ortolan*;
- n. 11 - *Manoval*;
- n. 3 - *Questuante*;
- n. 3 - *Ballerin*;
- n. 2 - *Donna Pubblica*;
- n. 2 - *Bezzariol* (battellante senza lavoro fisso);
- n. 2 - *Scorticador de castrati*;
- n. 2 - *Campagnol*;
- n. 1 - *Cantar istorie*;
- n. 1 - *Far il sportella* (quello che porta la sporta);
- n. 1 - *Ceron* (raccoglitore di cera dopo le processioni);
- n. 1 - *Tener il gioco del zurlo*;
- n. 1 - *Scovoleta nei Bastioni* (addetto alle pulizie nelle osterie);
- n. 1 - *Portaghiaccio*;
- n. 1 - *Lavoratrice di calze*;
- n. 1 - *Filatrice di bombaso* (che fa la bambagia);
- n. 1 - *Giardinier*;
- n. 1 - *Porta feral* (che porta la lanterna);
- n. 1 - *Tirarazze*;
- n. 1 - *Cercantina* (mendicante);
- n. 1 - *Impizzador de lumini*;
- n. 1 - *Far il codrà*;
- n. 1 - *Far orecchini falsi*;
- n. 1 - *Far la calzetta*;
- n. 1 - *Stadioner*;
- n. 1 - *Scavar alla Zueca*;
- n. 1 - *Passador nel posto di Oriago*.

6° gruppo - PUBBLICI DIPENDENTI, PROFESSIONISTI, NOBILI DI
TERRAFERMA, PRETI, ECC. (totale n. 44, pari al 3,5%)

- n. 3 - *Sbirro*;
- n. 3 - *Pre'* (prete);
- n. 3 - *Medico*;
- n. 3 - *Mazzier*;
- n. 2 - *Scapolo sulla Pubblica Fusta* (addetto alla galera ancorata al molo);
- n. 2 - *Nonzolo*;
- n. 2 - *Interveniente* (procuratore);
- n. 1 - *Copista di Palazzo*;
- n. 1 - *Guardiano di galera*;
- n. 1 - *Coadiutore del Mag. Ecc.mo dei Censori*;
- n. 1 - *Custode salariato della Nobile Società della Dama*;
- n. 1 - *Custode del Casin dei Vecchi*;
- n. 1 - *Agente di N.H.*;
- n. 1 - *Sensale*;
- n. 1 - *Uomo delle barche del Mag. Del Dazio del Vin*;
- n. 1 - *Stadioner dell'Ufficio dei Pesadori di Comun*;
- n. 1 - *Corriere*;
- n. 1 - *Lavorante in Lazzaretti*;
- n. 1 - *Alfiere al Reggimento di Rovigo*;
- n. 1 - *Uomo di servizio alle Prigioni*;
- n. 1 - *Scritturale*;
- n. 1 - *Violinista*;
- n. 1 - *Gastaldo*;
- n. 1 - *Giovin di meza* (impiegato contabile);
- n. 1 - *Compositore di parole*;
- n. 1 - *Musico buffo*;
- n. 1 - *Nobile di Rovigo*.

7° gruppo - PICCOLI VENDITORI (totale n. 43, pari al 3,5%)

- n. 11 - *Strazzariol* (straccivendolo);
- n. 8 - *Venditor di galanterie* (merciaio di piccole cose apparentemente preziose);
- n. 4 - *Venditor di pesce e folpi*;
- n. 4 - *Venditor di bozzoladi* (cioè di pane a forma di ciambella);
- n. 4 - *Revendigolo* (venditore di cose usate);
- n. 2 - *Venditor di legna*;
- n. 2 - *Venditor di oglio*;
- n. 2 - *Venditor di minestra per strada*;
- n. 1 - *Brocheta* (venditore di chiodi e simile);
- n. 1 - *Venditor di acquavite*;
- n. 1 - *Venditor di firme*;
- n. 1 - *Venditor di paglia*;
- n. 1 - *Venditor di lesca e solferi* (venditore di zolfanelli e affini);
- n. 1 - *Venditor di zalettini* (cioè di biscotti di colore giallo)

8° gruppo - PESCATORI (totale n. 27, pari al 2,5%)

9° gruppo - SENZA MESTIERE (totale n. 6, pari al 0,5%)

APPENDICE N. 4

LUOGHI DI ORIGINE DELLE PERSONE GIUDICATE

Vengono qui elencati i luoghi di origine degli inquisiti, dei quali è stato possibile fare la rilevazione. Sono divisi a seconda delle varie zone e ordinati in modo decrescente.

- Venezia: n. 606	(pari al 53%);
- Ospizi di Venezia: ²⁵³ n. 10	(pari all'1%);
- Dogado (esclusa Venezia): n. 92	(pari all'8%);
<u>Totale Venezia e Dogado</u> : n. 708	(pari al 62%);
- Patria del Friuli: n. 116	(pari al 10%);
Udine: n. 18	
Aviano: n. 13	
Pordenone: n. 10	
Spilimbergo: n. 7	
San Daniele: n. 7	
Carnia: n. 6	
Castelnuovo: n. 5	
Polcenigo: n. 5	
S. Vito: n. 4	
Tramonti: n. 3	
Col di Fanna: n. 3	
Codroipo: n. 3	
Meduno: n. 3	
Sequals: n. 2	
Cividale: n. 2	
Palmanova: n. 2	
Zenson: n. 2	
Maniago: n. 2	
Monfalcone: n. 2	
Vacil: n. 2	
Budoia: n. 1	
Rivas d'Archion: n. 1	
Pontebba: n. 1	
Tolmezzo: n. 1	
S. Lunardo: n. 1	
Porcia: n. 1	
Fagagna: n. 1	
Tarcento: n. 1	
Cordenons: n. 1	
Farra di Cavazzo: n. 1	
Arzene: n. 1	
Montereale: n. 1	
Valvasone: n. 1	
Venzona: n. 1	
Sacile: n. 1	
dal Friuli in generale (non specificati): n. 10	
- Territorio di Padova: n. 59	(pari al 5%);

253. Dei quali nove «Pio Loco della Pietà» e uno «dalle Zitelte».

- Padova: n. 26
 Strà: n. 5
 Dolo: n. 4
 Piove di Sacco: n. 4
 Este: n. 3
 Paluello: n. 2
 Cittadella: n. 2
 Camposanpiero: n. 2
 Monselice: n. 2
 S. Elena di Monselice: n. 1
 Mira: n. 1
 Borgoricco: n. 1
 Noventa: n. 1
 Chiesanuova: n. 1
 Conselve: n. 1
 Veternigo: n. 1
 Legnago: n. 1
 Bovolenta: n. 1
- Territorio di Treviso: n. 53 (pari al 4,5%)
- Treviso: n. 15
 Castelfranco: n. 6
 Portogruaro: n. 5
 Mestre: n. 4
 Ceneda: n. 3
 Conegliano: n. 2
 Mirano: n. 2
 Marocco: n. 1
 Fossalunga: n. 1
 Montebelluna: n. 1
 Monastier: n. 1
 Serravalle: n. 1
 Pieve di Soligo: n. 1
 Spineda: n. 1
 Noventa di Piave: n. 1
 Chions di Motta: n. 1
 S. Salvatore: n. 1
 Morgan: n. 1
 Oderzo: n. 1
 Asolo: n. 1
 Fossalta di Piave: n. 1
 Biancade: n. 1
 Refrontolo: n. 1
- Territorio di Belluno: n. 36 (pari al 3,5%);
- Agordo: n. 11
 Belluno: n. 10
 Alpago: n. 9
 Feltre: n. 2
 Zoldo: n. 1
 Alleghe: n. 1
 Calalzo: n. 1
 S. Vito di Cadore: n. 1
- Territorio di Vicenza: n. 34 (pari al 3%);
- Vicenza: n. 21

- Bassano: n. 10
Valdagno: n. 1
Lonigo: n. 1
Barbarano: n. 1
- Territorio di Verona: n. 20 (pari all'1,8%);
Verona: n. 18
Cologna: n. 1
Legnago: n. 1
- Dalmazia e Levante: n. 22 (pari all'1,8%)
Zara: n. 6
Cattaro: n. 4
Sebenico: n. 2
Veglia: n. 1
Poglizza: n. 1
Ragusa: n. 1
Pago: n. 1
Curzola: n. 1
Castronizza: n. 1
Segna: n. 1
Corfù: n. 1
Cefalonia: n. 1
Levante: n. 1
- Territorio di Brescia: n. 12 (pari all'1%);
Brescia: n. 9
Valtellina: n. 2
Salò: n. 1
- Territorio di Bergamo: n. 12 (pari all'1%);
Bergamo: n. 10
Borgo Palazzo: n. 1
Val Brembana: n. 1
- Istria: n. 10 (pari al 0,9%);
Rovigno: n. 3
Capodistria: n. 3
Foiana: n. 1
Albona: n. 1
Pirano: n. 1
- Territorio di Rovigo: n. 8 (pari al 0,7%);
Rovigo: n. 7
Fratta: n. 1
- Territorio dell'Impero Austriaco: n. 27 (pari al 2,5%);
Trento: n. 7
Valsugana: n. 3
Gorizia: n. 2
Valcamonica: n. 2
Trieste: n. 1
Predazzo: n. 1
Lubiana: n. 1

Chiusa: n. 1
Postumia: n. 1
Val di Non: n. 1
Fiume: n. 1
Riva di Trento: n. 1
Buccari: n. 1
Monaco di Baviera: n. 1
Klagenfurt: n. 1
Innsbruch: n. 1
Cividal d'Alba: n. 1

- Altri Stati italiani ed europei: n. 21 (pari all'1,8%);

Napoli: n. 4 di cui: Pisciotta di Salerno: n. 1
Cerignola: n. 1
modica: n. 1
Torino: n. 2 di cui: Carignano: n. 1
Mantova: n. 4
Ferrara: n. 4
Modena: n. 2
Genova: n. 1
Svizzera: n. 1
Francia: n. 3

APPENDICE N. 5

ELENCO PERSONE GIUDICATE PER REATI DI VIOLENZA,
CON LA DATA DELLA SENTENZA

REGISTRO N. 27 - RASPE (TOMO IV)

AGOSTINI GIOBATTÀ (09.10.1767; ALBERTI GAETANO (29.01.1783 *m.v.*), ANGELONI FRANCESCO (20.12.1779), ARRIGONI PAOLO (21.07.1784).

BARBA GIOBATTÀ (05.03.1767), BARBIERI GEROLAMO (15.01.1790 *m.v.*), BARCANDARO ZUANNE (14.05.1768), BATTISTINI GIUSEPPE (09.10.1767), BELTRAME GEROLAMO (22.01.1790 *m.v.*), BERARDI ELISABETTA (15.09.1778), BERENGO FRANCESCO (24.04.1775), BERETTIN ZUANNE (27.02.1783 *m.v.*), BERLOTTO GAETANO (3.05.1790), BERTOLIN DOMENICO (29.03.1793), BET GIOBATTÀ (12.08.1776), BIANCHIN PIETRO (08.05.1770), BONALI NADALIN (16.12.1783), BORDON DOMENICO (05.06.1771), BOZZATO ZUANNE (08.03.1785), BROCCA CARLO (21.08.1773), BUSSA ISEPPPO (30.08.1786).

CALTURA ZUANNE (18.03.1786), CAMARA FRANCESCO (03.08.1770), CAMPETINA ZUANNE (09.05.1769), CANDON ANTONIO (09.05.1775), CARESTIATO MARCO (03.08.1771), CARNIER GIOBATTÀ (10.02.1784 *m.v.*), CASARIN ZUANNE (21.08.1779), CASTELLAN PIETRO (09.10.1780), CAVOLIN ZUANNE (03.10.1772), CIASCUTO BERNARDO (27.02.1781 *m.v.*), CIRIELLO DOMENICO (02.03.1776), CIROLATO GIACOMO (18.03.1773), COCCULINI ANTONIO (10.07.1767), COLVIGHI FRANCESCO (08.10.1779), CONTE GIACOMO (12.09.1785), CROVATO DOMENICO (17.08.1770).

DA VENEZIA ALVISE (21.03.1786), DE GROSSI DOMENICO (22.09.1767), DEL POZZO MARGARITA (06.06.1770), DE PAOLI PIETRO (13.03.1775), DE WALS SGUALDO (23.01.1776 *m.v.*), DIANA ZUANNE (15.09.1778), DIMITRI ALESSANDRO (04.05.1768), DOGLIONI DOMENICO (30.04.1784), DONÀ NICCOLÒ (19.12.1767), DONIZETA ANZOLO (11.09.1793).

FABRIS CRISTOFOLO (31.08.1781), FANTON ZUANNE (29.04.1777), FERRARI FRANCESCO (30.08.1781), FERRO GIACOMO (07.08.1777), FONGHER DOMENICO (12.04.1771), FRANCESCONI GIUSEPPE (19.11.1775), FRANZO GIACOMO ANTONIO (02.01.1774 *m.v.*), FRANZONI ZAMARIA (10.01.1766 *m.v.*), FURLANETTO ISEPPPO (22.05.1793).

GABOTTI ALESSANDRO (04.06.1774), GARBATO ANTONIO (06.05.1781), GASPERINI FRANCESCO (11.03.1783), GATTI DOMENICO (22.04.1782), GHETTI PAOLO (04.02.1790 *m.v.*), GIANI ZUANNE (06.03.1786), GIANOLA ANTONIO (06.04.1780), GISELLO ANDREA (24.09.1777), GIURIN DOMENICO (27.07.1773), GRAMATICO PIERO (03.08.1769).

LASELLA ZUANNE (03.08.1772), LIBERALATO DOMENICO (15.09.1781), LUCCHESI ZUANNE (02.01.1789 *m.v.*).

MAGRINI MAURO (29.03.1778), MARINONI MICHIEL (11.04.1790), MARTIN ANTONIO (26.04.1790), MASINI DOMENICO (04.03.1775), MASUZZI MARCHIÒ (18.05.1767), MENEGHETTI NICCOLÒ (21.02.1779 *m.v.*), MERLINI DIONISIO (30.10.1775), MIANI ANDREA (30.07.1790), MICHIELONI DOMENICO (19.04.1785), MINATI ANDREA (20.11.1781), MINGARDO DOMENICO (28.03.1772), MORETTO ANTONIO (18.09.1784), MORETTO ISEPPPO (02.03.1785), MORMAI BATTISTA (30.06.1788).

NASIOLO ANZOLO (15.05.1768), NATULIN VALENTIN (19.04.1780), NOVELO FRANCESCO (07.08.1787).

ONGARO ANTONIO (24.09.1790), ORSONI TADEO (12.06.1783), OSTO ZUANNE (28.11.1785).

PASQUETTI CRISTOFOLO (23.11.1781), PAT LUIGI (27.07.1773), PEDROCCO VINCENZO (15.09.1784), PEGURI CARLO (20.03.1776), PERETTI ZUANNE (30.12.1783), PERON ANTONIO (11.10.1768), PEVERIN ANTONIO (01.02.1768 *m.v.*), PIANTIN GIUSEPPE (11.09.1793), PIAZZA PIETRO (17.04.1780), PICCOLI NICCOLÒ (11.05.1767), PONTE GIACOMO ALESSANDRO (27.07.1773), PORESI ANTONIO (22.05.1793), POTENTE ISEPPPO (26.04.1790).

RASA GIOBATTÀ (04.09.1770), RIELLO DOMENICO (19.04.1768), RINALDI PAOLO (10.03.1776), RIVA GIOBATTÀ (26.11.1783), ROGULICH PIETRO (28.11.1785), ROMANO ANTONIO (27.10.1767), ROMANO VINCENZO (02.05.1785), ROSSI MATTIO (26.08.1776), ROTA FILIPPO (31.05.1792), RUBATI GIOVANNI MARIA (30.01.1785 *m.v.*).

SASSO DOMENICO (26.04.1790), SCARPA LORENZO (26.05.1781), SCHIAVONCIN GIACOMO (04.03.1775), SILIA GREGORIO (01.12.1778), SOLETTI ZUANNE (20.09.1777), SONTEI GIROLAMO (05.05.1789), SORBIN ZUANNE (30.05.1768), SPERNICH ZUANNE (26.03.1786), STRADIOTTO PIETRO (08.03.1781).

TAGLIA LORENZO (22.01.1789 *m.v.*), TESSARIOTTO DOMENICO (11.05.1786 e 16.05.1789), TODESCHINI ANTONIO (03.10.1785), TOGNAN ZUANNE (26.02.1783 *m.v.*), TONEDI ANTONIO (19.12.1767), TONELLO SANTO (19.02.1773 *m.v.*), TRAMONTIN GIOBATTÀ (11.04.1771), TREVISAN BERNARDO (02.02.1792), TREVISAN GEROLAMO (12.06.1793), TREVISIOL ZUANNE MARIA (27.09.1778), TULLIO GIOBATTÀ (16.12.1790).

VECCHINA ZORZI (11.04.1790), VENIER ZUANNE (30.08.1786), VERUDA AGOSTIN (10.09.1767), VERUDA FRANCESCO (22.12.1783), VIZZARDI ANDREA (20.12.1779).

ZAMBARO PIETRO (14.04.1790), ZENNATE GIOBATTÀ (11.01.1771 *m.v.*), ZIANNI BORTOLO (09.12.1789).

APPENDICE N. 6

ELENCO PERSONE GIUDICATE PER REATI DI FURTO,
CON LA DATA DELLA SENTENZA

REGISTRO N. 25 - RASPE (TOMO II) (1767-1770)

REGISTRO N. 26 - RASPE (TOMO III) (1770-1797)

ADAMI ISEPPO (03.09.1789); AGOSTINI GIACOMO (20.08.1783); AGUSTINI GIOVANNI (27.07.1767), ALBERTI GIUSEPPE (01.10.1774), ALFIERI DOMENICA (14.02.1771 *m.v.*), ALQUANTER GIOBATTÀ (27.03.1784), AMADIO MICHIEL (10.08.1789), AMATI BORTOLO (02.05.1775), AMBRASINI LORENZO (31.05.1790), AMBROSI FRANCESCO (19.05.1770), AMESTO LUIGI (30.07.1790), ANASTASIO MARIO (03.02.1766 *m.v.*), ANCILOTTO ZUANNE (12.12.1794), ANDITI LUIGI (19.05.1787), ANDREATI SEBASTIAN (15.05.1776), ANDRIGHIERI GAETANO (10.02.1793 *m.v.*), ANGELETTI GIACOMO (01.03.1777), ANGELI GIUSEPPE (27.04.1770), ANGELI ISEPPO (23.02.1791 *m.v.*), ANGELINI CARLO (24.02.1784 *m.v.*), ANTONELLO ZUANNE (01.02.1769 *m.v.*), ANUNCIO SEBASTIAN (19.12.1791), APOLLONIO GIACOMO (20.12.1787), ARGENTI ALVISE (20.12.1787), ARNAO PIETRO (04.03.1785), ARNOS GIUSEPPE (03.01.1774 *m.v.*), ARTICCI GIACOMO (07.05.1770), ARTIORI LORENZO (19.10.1775), ARTUSI PIETRO (14.12.1770), ARZENTI ALVISE (18.03.1789), ASIN NICOLÒ (02.04.1785), ASIN SEBASTIAN (27.11.1772), ASTOLFONI PIETRO (02.05.1774), AVON ZUANNE (24.07.1784).

BACCHIO ZUANNE (18.09.1771), BAGAGNIN VINCENZO (27.04.1792), BAGNOLI VENANZIO (04.09.1781), BAGOTTO ZUANNE (20.06.1776), BAJETI GIOBATTÀ (31.03.1789), BALASTO COSTANTE (30.05.1784), BALASSO CARLO (30.04.1777), BALDAN ZUANNE (13.12.1792), BALDASSARI BORTOLO (01.07.1785), BALDI ANTONIO (24.07.1786), BALDINI DOMENICO (29.01.1766), BALDIOLI INNOCENZIO (29.04.1769), BALLARIN FRANCESCO (18.07.1775), BALLINI GIOBATTÀ (15.03.1775), BALZAN GAETANO (23.03.1789), BALZON ZUANNE (23.03.1789), BANDIONE DOMENICO (30.08.1782), BARBATO CATTERIN (14.02.1784 *m.v.*), BARBISAN ANTONIO (30.06.1786), BARBOSO FRANCESCO (26.08.1780), BARELLA DOMENICO (15.12.1781), BARENA ANTONIO (05.02.1772 *m.v.*), BARONI ANTONIO (19.12.1772), BARSEGO PIERO (15.03.1769), BARTOLDER ERMENEGILDO (18.08.1785), BASAJA ANGELO (14.08.1793), BASEGGIO ANTONIO (26.09.1776), BASTIAN ZUANNE (11.05.1793), BASTIANELLO ANTONIA (28.03.1786), BATTAGGION ANTONIO (23.08.1770), BATTISTELLA ANTONIO (26.09.1776), BATTISTIN DAVID (02.08.1783), BATTIZAN MARIN (19.11.1770), BAZZANI GIROLAMO (18.05.1781), BECCARI ANGELO (14.05.1784), BEDOI MICHIEL (19.08.1786), BEDON ISEPPO (11.08.1783), BEFO ANNA (26.09.1776), BEI ZUANNE (20.12.1787), BELIN BATTISTA (24.07.1786), BELISATI ANTONIO (07.05.1777), BELLINI ANTONIO (15.12.1768), BELLINI LUDOVICA (14.06.1794), BELLOMO GIOVANNA MARIA (26.09.1777), BELLOTTO CARLO (15.09.1772), BELSATO ZUANNE (26.09.1776), BELTRAMELLI GIOBATTÀ (29.04.1779), BENAGGIA BEVILACQUA PAOLO (19.04.1771), BENANTI LUIGI (13.12.1792), BENARIN SGUALDO (11.06.1769), BENASSI GIUSEPPE (03.06.1773), BENEDETTI ANGELO (31.07.1778), BENETELLI ANGELO (03.05.1792), BENINI ISEPPO (20.09.1768), BENOSI VINCENZO (28.04.1768), BENUSSI MATTIO (10.01.1794 *m.v.*), BENVIGNÒ ANNA IN SPERANZETTI, BENVIGNUO PIERO (25.09.1793), BERALDO GIOVANNI (17.03.1795), BERDARIOLO ANTONIO (09.09.1790), BERENGO FRANCESCO (26.03.1772), BERETTIN OSVALDO (01.04.1794), BERIZZI ZUANNE (23.01.1769 *m.v.*), BERLOT ANTONIO (13.09.1787), BERNARDO VENTURA (26.09.1786), BERTAGNIN BATTISTA (01.10.1791), BERTANI GIUSEPPE (28.07.1774), BERTELLA MARCO (30.05.1783), BERTELLI CARLO (26.09.1776), BERTOLI ANTONIO (07.08.1787), BERTOLI BATTISTA (09.08.1785), BERTOLI DOMENICO (07.08.1787), BERTOLI GIOBATTÀ (15.12.1784), BERTOTTI DOMENICO ANTONIO (09.12.1777), BETTINA LUCREZIA (19.12.1786), BETTINI MARIANNA (03.01.1794 *m.v.*), BETTINI ZUANNE (27.04.1773), BEVILACQUA MARCHIÒ (02.04.1794), BEZZI ZUANNE (26.09.1786), BIANCHI ANDREA (22.09.1780), BIANCHI ANTONIO (16.12.1774), BIANCHI FRANCESCO (05.10.1768), BIANCHI FRANCESCO (22.08.1785), BIANCHI MARCO (11.02.1790 *m.v.*), BIANCHI PIETRO (20.12.1787), BIANCHI ZUANNE (14.11.1782), BIANCHINI LUIGI (15.12.1790), BIASI FRANCESCO (20.12.1777), BIASI GIOVANNI MARIA (29.01.1766 *m.v.*), BIASINI PIETRO (10.12.1768), BIASUTI ANZOLO (29.03.1794), BIASIUTO MARCO (27.09.1775 e 02.08.1783), BIFFI ANTONIO (15.03.1769), BIGARELLO FRANCESCO (19.05.1767), BIOMBIN MATTIO (10.12.1787), BISCOTIN BATTISTA (26.10.1785), BISCOTIN MARIO (13.04.1785), BLANGICA (O SUBLANGIOCA) MARIA (13.04.1768), BLONDEL CARLO (11.04.1791), BOARATO ELISABETTA (20.12.1787), BOCCHI VINCENZO (01.02.1769 *m.v.*), BOCHETI ERASMO (26.11.1787), BOLDRIN ANTONIO (28.06.1782), BOLELLA BERNARDO (04.06.1771), BONALDI ANGELO (03.01.1794 *m.v.*), BONAMIN MARIN (10.03.1770 e 16.04.1774), BONETTI ANTONIO (13.10.1767), BONFADINI ANTONIO (24.05.1789), BONGIORGI ANGELO (14.07.1794), BONICELLI CARLO (28.06.1780), BONOMO GIUSEPPE (10.04.1771 e 04.02.1772 *m.v.*), BONTEMPO GIACOMO (18.03.1786), BONVICINI FRANCESCO (10.10.1772), BORASCIUTI BALDISSERA (26.09.1786), BARBARIGO ELENA (14.11.1787), BORGHINI ANTONIO (18.12.1783), BORDOGNA MENEGHINA (08.08.1784), BORETTI ANGELO (19.11.1784), BORGHETTO FRANCESCO (28.08.1793), BORGHINI BERNARDO (07.07.1783), BORGABELLO

FRANCESCO (18.04.1783), BORGABELLO FRANCO (18.07.1792), BORGONOVO TOMMASO (01.02.1793 *m.v.*), BORSATO ZUANNE (28.04.1786), BORTOLANI LIBERAL (28.04.1772 e 27.07.1773), BORTOLATO RINALDO (04.06.1773), BORTOLI ANTONIO (07.09.1787), BORTOLI DOMENICO (07.09.1787), BORTOLI PIETRO (07.09.1787), BORTOLI PIETRO (07.08.1787), BORZA SANTO (20.08.1777), BOSCADÀ DOMENICO (15.10.1768), BOSCATI GIACOMO (10.07.1790), BOSCOLO ANTONIO (02.12.1784), BOSCOLO ARCANGELO (02.12.1784), BOSCOLO ZUANNE (17.12.1783), BOSCOVICH PIERO (23.03.1795), BOSCOVICH ZUANNE (08.08.1793), BOSI VINCENZO (13.02.1773), BOSSO ANTONIO (24.03.1791), BOTTANINI BORTOLO (23.09.1768), BOTTARI DOMENICO (12.09.1782), BOTTARINI GUGLIELMO (04.09.1776), BOTTOLO FRANCESCO (17.02.1777 *m.v.*), BOVILLA ELENA (01.09.1778), BOVO PIETRO (22.05.1778), BOVOLATO ANTONIO (27.07.1771), BOVONI ANTONIO (28.09.1767), BOZZA FRANCESCO (30.04.1770), BOZZATO ANTONIO (14.12.1787), BRAGAGNIN VINCENZO (10.01.1794 *m.v.*), BRAIDA BATTISTA (02.04.1794), BRASOLATO BORTOLO (09.12.1768), BRASSI VINCENZO (26.11.1794), BREDÀ ISEPPPO (18.09.1789), BREDÀ LORENZO (31.05.1790), BREDÀ LORENZO (07.06.1790), BREDÀ ZUANNE (31.05.1790), BRESSANIN SIMON (03.12.1776), BRESSAN ZUANNE (28.03.1787), BRIVIA NICOLÒ (23.08.1782), BRUGNERA FRANCESCO (01.03.1777 e 01.09.1785), BRUNELLI CARLO (27.04.1784), BRUNELLO ZUANNE (06.03.1786), BRUNONI ANTONIO (31.05.1790), BRUSTOLON ANTONIO (03.08.1779), BUFFETTI PIETRO (19.05.1772), BUSA MARIA (27.08.1770), BUSATTO GIOBATTÀ (08.09.1773), BURANELLI CARLO (08.05.1786), BUSAN ISEPPPO (22.01.1779 *m.v.*), BUSIO ANTONIO (30.04.1773), BUSSAN GIUSEPPE (02.05.1774).

CACCO GIACOMO (22.09.1780), CADEL GIACOMO (18.09.1777), CADORIN ZUANNE (20.09.1792), CALEGARI ANTONIO (18.12.1793), CALFER ISEPPPO (22.12.1769), CALIMANI MOISÉ (20.12.1787), CALTANI ... (13.08.1768), CALVI ANDREA (13.04.1785), CALVI ANTONIO (23.12.1785), CALZAVARA LUDOVICO (26.12.1767), CAMBIASI SANTO (19.12.1772), CAMOLIN ZUANNE (13.01.1777 *m.v.*), CAMPOLLIN ZUANNE (10.03.1792), CANCIANI ANTONIO (11.04.1785), CANER LUNARDO (10.01.1794 *m.v.* e 02.04.1794), CANTONI LUIGI (05.06.1794), CAPELLO GIACOMO (29.06.1773), CAPO D'AGGIO VINCENZO (10.04.1794), CAPO ZUANNE (13.01.1766 *m.v.*), CAPO ZUANNE (17.12.1770), CAPPON ANTONIO (31.05.1775), CARARA SEBASTIAN (17.02.1787 *m.v.*), CARDIN ANTONIO (05.01.1789 *m.v.*), CARDIN MARIA (16.05.1792), CARLETTO LIBERAL (22.03.1777), CARNIEL FRANCESCO (23.03.1774), CARNIEL ZUANNE (14.04.1769), CARNIELLO ANTONIO (22.08.1794), CARON FRANCESCO (24.03.1781), CARRARA FRANCESCO (21.02.1790 *m.v.*), CASARIN ANTONIO (14.12.1789), CASATI GIOVANNI (23.12.1785), CASSARO ANTONIO (31.05.1775 e 07.05.1783), CASSETTI FRANCESCO (27.04.1770), CATALAN ANTONIO (19.12.1772), CAVALETO PIETRO (06.05.1788), CAVATTI BERNARDO (15.03.1775), CAZZADOR (o CHIARADOR) OSVALDO (11.04.1785), CAZZAVIN MODESTA (26.04.1782), CAUSIN FRANCESCO (28.01.1784 *m.v.*), CECCARELLA ANDREA (29.04.1778), CECCATO SEBASTIAN (15.04.1774 e 09.04.1778), CECCHETTO ISEPPPO (01.03.1774), CECCON GIUSEPPE (18.09.1793), CECCON ZUANNE (14.11.1787), CEFIS AGOSTIN (14.12.1782), CELLINI ANTONIO (13.01.1766 *m.v.*), CENO ANZOLO (03.02.1790 *m.v.*), CEOLA ANDREA (22.08.1794), CERATO ANTONIO (11.05.1793), CERU FRANCESCO (29.02.1775 *m.v.*), CERUTI DOMENICO (05.02.1772 *m.v.*), CESARE FRANCESCO (09.04.1791), CESARIN ANTONIO (17.03.1772), CESCO OSGUALDO (28.03.1786), CESTARI MARCO (05.02.1772 *m.v.*), CHEBERLE GIUSEPPE (10.05.1793), CHELLI GIOACCHIN (13.01.1766 *m.v.*), CHIAVETTO GIACOMO (22.05.1778), CHIESA VINCENZO (11.10.1776), CHIEVO LUCIA (04.04.1786), CHILOTTO GIROLAMO (02.08.1783), CHINELLATO BATTISTA (13.09.1794), CHIORBORO ANGELA (22.11.1776), CHIOCOLO ANZOLO (28.11.1769), CIAN GIOBATTÀ (27.07.1773), CICUTO FRANCESCO (23.11.1772), CIGAMONTE GIUSTINA (14.11.1787), CIGNOLI FRANCESCO (18.09.1779), CINZIO ISEPPPO (03.04.1789), CIRRI ZUANNE (13.02.1773 *m.v.*), CIRULI FRANCESCO (01.09.1778), CLEMENTE ISEPPPO (28.04.1788), CLEMENTI GIUSEPPE (09.08.1792), CLIVIERO ISEPPPO (09.07.1769), COCCHIATO NADALIN (21.01.1779 *m.v.*), COELLI ANTONIO (05.12.1785), COELLI ZUANNE (05.12.1785), COGNIN GIULIO (03.10.1785), COLAVIN VINCENZO (18.04.1771), COLETTI ANTONIO (14.11.1782), COLETTI ANTONIO (31.07.1786), COLETTI MARCO (17.09.1778), COLETTI PIETRO (22.08.1771), COLLENI ALVISE (01.03.1777), COLLENI DOMENICO (29.01.1766), COLIN PIETRO (01.02.1793 *m.v.*), COLOMBERA VINCENZO (11.03.1778), COLONNA FRANCESCO (26.09.1786), COLPO SEBASTIAN (19.08.1786), COLUSSI GIACOMO (29.11.1768), COLUSSI GIUSEPPE (12.12.1794), COLUSSO GIACOMO (24.03.1770), COLUSSO GIACOMO (04.09.1777), COLUSSO GIUSEPPE (20.04.1774), COLUSSO ISEPPPO (02.10.1770), COLUSSO ZUANNE (11.06.1782), COMANDA VALENTIN (23.12.1794), COMBI GABRIEL (30.01.1775 *m.v.*), COMIN ANTONIA (21.12.1793), COMIN GIOBATTÀ (23.03.1793), COMIN ZUANNE (22.12.1788), COMINOTTO ANDREA (26.09.1786), COMISSO PIETRO (22.03.1777), CONCIANI ISEPPPO (01.02.1793 *m.v.*), CONEGLIANO SALOMON (20.12.1787), CONTARDI ANTONIO (24.09.1770), CONTE MADDALENA (20.08.1777), CONVOLINA FRANCESCO (22.09.1780), CORAI SILVESTRO (17.08.1779), CORADINI SILVESTRO (11.02.1790 *m.v.*), CORAVAGLIA ISACH (15.11.1768), CORDELLA GIACOMO (12.09.1789), CORNELLI GAETANO (24.11.1794), CORNIEL ANTONIO (26.09.1786), CORNIERA INNOCENTE (23.01.1787 *m.v.*), CORNIERA ISEPPPO (23.03.1787), CORNOLDI GIACOMO (07.07.1783), CORONA MARCO (30.05.1783), CORRADO FRANCESCO (18.11.1785), CORTESANA MARCO (07.02.1770 *m.v.*), CORTESI DOMENICO (22.06.1773), CORTESI GIUSEPPE (23.01.1772 *m.v.*), CORTINA DOMENICO (24.05.1794), COS GIUSEPPE (27.04.1770), COSSOLIN GIACOMO (19.09.1769), COSTA FRANCESCO (22.01.1776 *m.v.*), COSTA LIBERAL (11.03.1778), COSTA FRIZ MARIANNA (24.09.1789), COSTANTINI BIAGIO (16.09.1779), COSTANTINI

ISEPPO (01.04.1794), COSTIGLIONI PIETRO (01.02.1793 *m.v.*), COVASER GIOBATTÀ (21.04.1785), CRISTOFOLI ANGELO (19.09.1792), CROVATO DANIEL (27.05.1793), CROVATO GIACOMO (26.09.1786), CROVATO LEONARDO (22.06.1770), CRUZZOLA FRANCESCO (12.08.1779), CURIZIOLA SANTO (23.05.1772), CURTI CARLO (19.07.1776), CURTON GIACOMO (23.01.1794 *m.v.*).

DABASIO ANTONIO (27.05.1794), DA COL PIETRO (13.03.1779), DAL DICH ZUANNE (01.02.1793 *m.v.*), DAL LAGO FRANCESCO (11.03.1778), DALL'ASTA LUIGI (24.03.1790), DALLA PIETÀ LUCIO (14.03.1771), DALLA PIETÀ LUCIO (04.02.1772 *m.v.*), DALL'AVA GIOBATTÀ (25.07.1775), DALLE CERCHÉ PIETRO (23.05.1771), DAL MORO GIACOMO (01.09.1772), DAMIANI ANTONIO (01.07.1785 e 26.01.1794 *m.v.*), DANESIN ISEPPO (13.09.1794), D'ANGELO PIETRO (23.10.1790), DANIN PAOLO (18.08.1779), DAROVICH GIROLAMO (18.09.1779), DAVA BATTISTA (14.06.1769), D'AVANZO ANTONIO (02.10.1770), DE BANDO FRANCESCO (04.02.1772 *m.v.*), DE BASSI ANZOLO (09.12.1769), DE BIASIO ZUANNE (15.01.1787 *m.v.*), DE BOVE' PASQUA (03.09.1781), DE COL MICHIEL (06.09.1787), DE FORTE MARIA (18.07.1792), DEGNI LUIGI (06.10.1792), DE GRANDI LORENZO (19.12.1791), DE GRANDIS ANGELO (23.08.1777), DELL'ACQUA ISEPPO (21.05.1791), DELL'ANGELA PIETRO (23.11.1772), DELLA PIETÀ GIUSEPPE (01.02.1769 *m.v.*), DELLA ROSA ANTONIO (09.10.1788), DE LONGHI AGOSTIN (25.05.1787), DE LUCA GIACOMO (01.03.1777), DE MARCHI DOMENICO (02.09.1775), DE MATTIA GIACOMO (03.08.1778), DE MEDICI NICOLÒ (20.12.1787), DE MOTI ZUANNE (02.08.1781), DENATO GIUSEPPE (04.06.1771), DESSEGNA DOMENICO (14.05.1784), D'ESTE ALBAN (22.03.1777), DE PICCOLI CIPRIAN (19.02.1771 *m.v.*), DE PERI PIERO (14.11.1785), DE VECCHI GIOBATTÀ (05.01.1777 *m.v.*), DE ZORZI MARTIN (27.04.1791), DI BERNARDO BERNARDO (18.03.1789), DI BERNARDO GIOBATTÀ (07.08.1787 e 07.09.1787), DI DOLO LUCREZIA (21.05.1770), DINOLI ANTONIO (23.09.1779), DIOTALEVI FRANCESCO (26.01.1768 *m.v.*), DIVANUTO ZUANNE (24.03.1781), DONADA GIOVANNI (05.02.1793 *m.v.*), DONADA MARIA (16.12.1790), DONADELLI ANZOLO (08.11.1782), DONGHILLI ZUANNE (07.01.1767 *m.v.*), DONINI BARBARA (30.08.1790), DONZELLO ISEPPO (12.10.1767), DORETI ANGELO (02.01.1786 *m.v.*), DORETI GIACOMO (13.01.1786 *m.v.*), DORIGO GIOBATTÀ (09.08.1785), DORIGO GIUSEPPE (22.09.1780), DORIN BATTISTA (03.06.1779), DORIO GIOVANNI (12.06.1786).

ELIA CARLO (18.02.1774 *m.v.*), EVANI GIUSEPPE (09.01.1780 *m.v.*).

FABBRÌ ANGELA (08.05.1794), FABBRÌ AGOSTIN (19.05.1791), FABBRÌ ANNA (26.11.1794), FABBRÌ ANTONIO (12.08.1777), FABBRÌ DOMENICO (05.12.1774), FABBRÌ FRANCESCO (20.11.1788), FABBRÌ GIOBATTÀ (12.05.1785), FABBRÌ ISEPPO (18.03.1789), FABBRÌ MARCO (10.02.1784 *m.v.*), FABBRÌ PAOLO (05.12.1774), FABBRÌ PIETRO (10.04.1794 e 30.04.1794), FABBRIZI ZUANNE (28.09.1789), FAETTO ZUANNE (12.12.1783), FAGGIAN NADALIN (12.08.1768), FALCO LORENZO (02.09.1778), FALESSI LORENZO (24.01.1777), FANELLO FRANCESCO (01.06.1793), FARINELLA BALDISSERA (06.03.1769), FARRO GIOBATTÀ (07.02.1770 *m.v.*), FASCETTA ZUANNE (12.12.1777 *m.v.*), FASIOLI ANTONIO (14.08.1780), FATORIN DOMENICO (09.06.1791), FAVA MADDALENA (18.12.1794), FAVOTO ZUANNE (01.03.1774 e 05.12.1787), FAVRETTO ZUANNE (20.12.1787), FAZZADIO AGOSTIN (31.05.1780), FELIPPI FRANCESCO (10.02.1793 *m.v.*), FELIPPI ISEPPO (10.02.1793 *m.v.*), FELTRIN ANTONIO (01.02.1793 *m.v.*), FELTRIN FRANCESCO (01.10.1792), FELTRIN FRANCESCO (28.08.1793), FENTI ZUANNE (03.09.1789), FERMO GIUSEPPE (01.03.1777), FERRARI GIOBATTÀ (12.05.1786), FERRARONI ISEPPO (26.09.1786), FERRINI VINCENZO (25.10.1782), FERRO FRANCESCO (22.04.1777), FERRO GIROLAMO (12.09.1789), FESTI GIUSEPPE (19.07.1776), FILIPONI TERESA (13.12.1792), FILIPPINI BIAGIO (26.08.1771), FILIPPINI BIAGIO (03.06.1776), FINETTO PAOLO (15.09.1781), FIORI GIOBATTÀ (09.09.1789), FISOLO BATTISTA (11.01.1790 *m.v.*), FISOLO BATTISTA (30.07.1791), FLAS ANGELO (30.08.1782), FLORIA MATIO (04.01.1791 *m.v.*), FOCESI LORENZO (16.09.1779), FODON ZUANNE (17.08.1771), FOGIN ANTONIO (22.03.1776), FOLIN TOMASO (01.03.1781), FOLLIN ZUANNE (16.09.1768), FONTE LORENZO (09.03.1785), FORESTI GIULIO (12.07.1775 e 6.02.1777 *m.v.*), FORMENTI SIMON (02.10.1770), FORNASIER FRANCESCO (11.09.1772), FORNASIERA PASQUA (13.04.1790), FORTUNA NICOLÒ (24.01.1792 *m.v.*), FRANCESCHI ANTONIO (19.01.1779 *m.v.*), FRANCESCHINI GAETANO (31.07.1786), FRANCESCHINI GIACOMO (14.11.1785 e 31.07.1786), FRANCESCONI ISEPPO (20.12.1787), FRANCHI GIOBATTÀ (27.12.1772), FRANCO GIOACHIN (20.04.1786), FRANZIN PIETRO (16.06.1792), FRAPOLIN BENEDETTO (20.03.1784), FRATTA ZUANNE (31.08.1769), FRIGIERI OTTAVIO (24.03.1773), FRITOLA FRANCESCA (07.03.1795), FUGA LAURA (11.06.1787 e 01.04.1794), FULIN OSVALDO (18.03.1776), FUMEGALLO GIOBATTÀ (07.04.1786), FUOCO NADALIN (03.06.1777), FURLANETTO GAETANO (23.09.1768), FURLANETTO LORENZO (01.03.1781), FURIA GAETANO (16.10.1790).

GABRIELLI ANTONIO (23.03.1768), GABRIELLI GIROLAMO (28.03.1786), GAFFORIN ANTONIO (26.03.1781), GAFFORIN ANTONIO (01.04.1784), GAFFORIN FRANCESCO (29.03.1769), GAFFORIN FRANCESCO (24.10.1772), GALLETTO ANGELA (14.06.1783), GAMBRESCO VINCENZO (05.06.1773), GANDON GIOBATTÀ (19.08.1785), GARANZIN DOMENICO (27.05.1769), GARDULIN BARTOLO (17.12.1770), GASATO VINCENZO (13.01.1766 *m.v.*), GASPARINI GIACOMO (02.04.1783), GASPEROTTO OSVALDO (20.04.1793), GAVARAN VALENTIN (28.09.1767), GENNARI ZUANNE (18.05.1785), GENNARO AGOSTIN (12.01.1767 *m.v.*), GENTILINI BASIO (18.06.1791), GENTILINI LORENZO (12.04.1782), GERARDI DOMENICO (11.06.1769), GERARDI DOMENICO (01.02.1769 *m.v.*).

GERARDI GIUSEPPE (01.03.1777), GERBUVARICH COSTANTIN (14.11.1782), GERVASUTTI ELISABETTA (06.05.1783), GIACOMELLI FRANCESCO (10.12.1792), GIACOMELLI PIETRO (14.11.1785), GIANNOTTELLI ANTONIO (09.04.1772), GIANOLA GIOBATTÀ (27.09.1785), GIANTE PIETRO (24.01.1777 *m.v.*), GILASINGH MARIA (19.05.1772), GILLÈ GIUSEPPE (28.09.1767), GIOGHER SANTO (26.11.1790), GIOLO GIOBATTÀ (24.01.1777 *m.v.*), GIONTINA GIACOMINA (16.12.1793), GIORGATO GIOVANNA (03.01.1794 *m.v.*), GIRARDI GIUSEPPE (29.04.1769), GIRARDI GIUSEPPE (20.04.1774), GIRARDI ISEPPÒ (12.08.1779), GIRLON LUCIETTA (02.05.1771), GIRLONA LUCIA (06.04.1774 e 11.06.1776), GISLON GIUSEPPE (26.11.1794), GISLON STEFANO (28.08.1793), GIUSSERO GIACOMO (19.09.1767), GIUSTI ZUANNE (29.04.1774), GNESOTO CARLO (02.10.1770), GNOCO MARCO (31.05.1775), GNUSSINI MARTA (09.09.1794), GOATINA PAOLINA (01.10.1790), GOBETTI BATTISTA (20.10.1776), GOBBIS DOMEICO (03.01.1770 *m.v.*), GONZAGA BERNARDINA (23.09.1779), GOTTS CAMILLA (11.12.1790), GOZZATO MATTIO (09.08.1788), GRANDI ANTONIA (25.07.1791), GRAZIATO MARIANNA (17.03.1784), GREGO GIOVANNI MARIA (01.10.1791), GREGO MATTIO (27.04.1771), GREGO ZAN MARIA (24.02.1784 *m.v.*), GUARDABASSO NICCOLÒ (21.09.1791), GUARINONI ISEPPÒ (28.08.1793), GUERRA DOMENICO (12.04.1787), GUERRA GIUSEPPE (22.01.1775 *m.v.*), GUERRA SEBASTIAN (07.08.1787 e 07.09.1787), GUERRER LUIGI (19.12.1772), GUERRINO GIORGIO (13.05.1774), GUIZZETTI ZAMARIA (14.03.1775), GURGOMILA SPIRIDION (27.04.1792), GURGOVICH GIUSEPPE (20.03.1784), GUSSARI GIUSEPPE (20.12.1787).

ISEPPÌ BERNARDO (15.05.1776), ISEPPÌ BERNARDO (28.09.1789), ISEPPÌ BERNARDO (30.08.1792).

JACOB ANTONIO (04.03.1767).

LADI ISEPPÒ (13.12.1792), LAMBRONZI ANZOLO (16.09.1768), LANZA ANGELO (27.07.1792), LAZARI GEROLAMO (12.09.1789), LAZARINI BALDISSERA (09.10.1773), LAZAROVICH TRIFON (18.02.1790 *m.v.*), LEGRENZI COSTANTE (25.05.1776), LELO PIETRO (28.08.1793), LEONI LUIGI (30.08.1793), LESCA MARCO (18.05.1791), LIBERALESSO LIBERAL (01.12.1788), LIBERALOTOLO LIBERAL (30.07.1791), LIBERALOTOLO ZUANNE (30.07.1791), LICCIOLI GIOBATTÀ (01.03.1777), LIGRANDI LAZARO (16.02.1790 *m.v.*), LINANTE ZUANNE (03.01.1781 *m.v.*), LION ANTONIO (28.09.1767), LISATA TERESA (03.02.1777 *m.v.*), LIVATO ANTONIO (29.11.1768), LIVRESCI ANTONIO (14.05.1793), LUCATELLO GIOBATTÀ (24.03.1790), LOGI PIETRO (18.09.1793), LOMBARDINI ISEPPÒ (16.12.1783), LOMBARDO ANTONIO (20.09.1768), LOMBARDO FILIPPO (08.08.1768), LOMBARDINI GIOBATTÀ (17.04.1790), LONEI OTTAVIO (18.04.1793), LONETO GIUSEPPE (26.09.1786), LONGEGA ZUANNE (04.09.1781), LONGO PIETRO (15.04.1789), LONGO GIACOMO (18.10.1785), LORESE ANDREA (26.09.1786), LORESE ANGELO (24.07.1786), LORESE DOMENICO (26.09.1786), LORESE GIAGOMO (26.09.1786), LORESE GIROLAMO (24.07.1786), LORESE LORENZO (26.09.1786), LORESE ZUANNE (24.07.1786), LORESE ZULIAN (26.09.1786), LUCADELLO DOMENICO (08.05.1776), LUCATELLO GIOBATTÀ (28.09.1793), LUCATELLO PIERO (27.04.1770), LUCATELLO PIETRO (25.10.1782), LUCATO FRANCESCO (10.12.1792), LUCCHIN ZUANNE (21.05.1792), LUCCHINI ANDREA (17.12.1779), LUCHI ZUANNE (05.04.1785), LUCINI ANTONIO (01.03.1781), LUGANA REGINA (25.08.1792), LUSI BALDI (01.03.1781), LUSIN BASTIAN (13.01.1766 *m.v.*), LUZZATTO SANSON (19.08.1793).

MACEDONIA LUIGI (06.02.1766 *m.v.*), MAESTRINI SEBASTIANO (03.09.1772), MAGGIO ANTONIO (09.08.1794), MAGIONA MARIO (24.01.1782 *m.v.*), MAGNAN GIOBATTÀ (27.04.1790), MAGNIFICO GIROLAMO (15.03.1780), MAGNO PIETRO (05.06.1769-10.03.1773 e 04.09.1793), MAGRIN ANGELA (28.05.1793), MAGRONI DOMENICO (22.12.1780), MAINARDO FRANCESCO (22.10.1785), MAINENTI ANTONIO (16.03.1793), MALEO ZUANNE (30.07.1791), MALO GAETANO (01.03.1777), MANARESE MARC'ANTONIO (12.09.1785), MANARIN GIROLAMO (11.03.1778), MANDRIN FRANCESCO (05.05.1786), MANELLA ZUANNE (30.05.1791), MANENTI ANDREA (24.05.1769), MANESCO ISEPPÒ (31.03.1767), MANFORNÀ GIACOMO (12.08.1768), MANFRIN ANTONIO (14.05.1794), MANFRON GIACOMO (03.10.1770), MANTOVAN ISEPPÒ (12.08.1768), MANZATO FRANCESCO (14.09.1792), MANZONI ANTONIO (29.05.1775), MARADA ZUANNE (14.11.1787), MARANGONA TERESA (31.12.1794), MARASSI DOMENICO (23.05.1791 e 28.02.1792 *m.v.*), MARCATO FRANCESCO (12.08.1777), MARCATO SEBASTIAN (21.05.1783), MARCELLO GASPARO (18.07.1792), MARCHESI ANTONIO (16.07.1793), MARCHETTI ALESSANDRO (24.01.1766 *m.v.*), MARCHETTI FRANCESCO (05.02.1774 *m.v.*), MARCHETTI FRANCESCO (10.12.1787), MARCHIÒ PIERO (07.08.1787 e 07.09.1787), MARCHIORI ZUANNE (13.03.1792), MARCONI ANTONIO (22.05.1778), MARCOLINA ISEPPÒ (02.10.1770), MARCON ALVISE (05.03.1776), MARCONELLO FRANCESCO (27.05.1773), MARCONELLO FRANCESCO (20.12.1787), MARCONOVICH RAFFAEL (27.09.1793), MARIANELLI GIUSEPPE BARTOLOMEO (06.01.1770 *m.v.*), MARINONI APOLLONIA (07.03.1781), MARTINELLI MARIA (21.06.1774), MARTINENGO CATARINA (26.09.1786), MARTINI GIACOMO (19.08.1787), MARTON FRANCESCO (24.01.1792 *m.v.*), MASATO GASPARO (23.03.1795), MASETTO TIZIANO (11.09.1772), MASGHEZ CATERINA (14.10.1771 e 12.05.1777), MASIN SEBASTIAN (14.05.1774 e 12.08.1776), MASO BORTOLO (19.11.1794), MASON BATTISTA (30.05.1794), MASON CARLO (18.11.1783), MASSAR ISEPPÒ (01.10.1791), MASSER ISEPPÒ (20.11.1788), MASSIMO ANTONIO (20.09.1768), MATTIA VALENTIN (07.07.1783), MAZZARIOL ISEPPÒ (15.03.1769), MAZZIOL ZUANNE (22.03.1774), MAZZOLANI CARLO (15.03.1769), MAZZOLENI CARLO (30.03.1785), MEDICI BATTISTA (07.06.1774 e 04.12.1778), MEDICI GIOBATTÀ (09.08.1785-01.10.1793 e

17.02.1784 *m.v.*), MEGRA NICOLÒ (07.04.1778), MELOCCO OSVALDO (23.06.1783), MELODA ANTONIO (26.03.1767), MELOTTI GAETANO (19.10.1775), MEMO PIETRO (23.09.1787), MENA GIOBATTÀ (21.01.1790 *m.v.*), MENASSA SABINA (04.08.1791), MENEGAZZO FRANCESCO (28.03.1787), MENEGHELLO LORENZO (20.09.1793), MENELLI PIERO (29.11.1768), MENIA ISEPPÒ (13.09.1783), MENIN ISEPPÒ (09.01.1786 *m.v.*), MENINI GIUSEPPE (03.08.1771), MENOLTI ANZOLA (23.09.1771), MERZARI PIETRO (19.01.1779 *m.v.*), MEZZOGOBBO FRANCESCO (03.11.1772), MIANI ANDREA (20.11.1788), MIANI ANDREA (13.01.1789 *m.v.*), MIARO GIACOMO (23.03.1790), MIAZZI LORENZO (27.08.1771), MICHIELI ANTONIO (09.12.1772), MICHIELLI BORTOLO (20.08.1794), MILANI ISEPPÒ (14.11.1785), MILATOVICH STEFANO (23.01.1770 *m.v.*), MILESI ANTONIO (27.09.1793), MILESI GIUSEPPE (23.03.1793), MINAZZI ANTONIO (10.01.1775 *m.v.*), MINELE ZUANNE (19.10.1792), MINESI PIETRO (15.03.1787), MINGOTO ANGELO (15.03.1794), MINIO ANTONIO (21.03.1791), MION LORENZO (06.10.1794), MION ZUANNE (01.02.1793 *m.v.*), MODERATO ZUANNE (18.03.1773), MOGNATO DOMENICO (04.06.1773), MOIN BASTIAN (11.05.1793), MOLIN ANZOLA (16.12.1793), MOLIN ORSOLO (17.12.1783), MOLINA BATTISTA (13.02.1777 *m.v.*), MOLINARI GIACOMO (27.04.1784), MOLINARI GIACOMO (04.06.1790), MOLINÒ ANTONIO (28.09.1767 *m.v.*), MOLLINARI BORTOLO (15.02.1779 *m.v.*), MOLLINARI FRANCESCO (15.02.1779 *m.v.*), MONACI SGUALDO (01.02.1769 *m.v.*), MONACO ISEPPÒ (16.12.1790), MONARI BORTOLO (09.04.1788), MONDOLI ANTONIO (18.12.1794), MONTANIN NICOLÒ (26.09.1782), MONTELLETTO NICOLÒ (22.05.1781), MORASSI ANTONIO (15.09.1790), MORASSI BERNARDO (22.09.1780), MORATO ANGELO (01.02.1793 *m.v.*), MORCÀ ... (30.08.1768), MORELATO LUIGI (19.03.1792), MORETTI ANTONIO (28.09.1772), MORETTI MARCO (11.08.1770), MORETTI MARIA (09.01.1786 *m.v.*), MORETTO ANTONIO (28.08.1782), MORETTO LUCIETTA (07.03.1795), MORO ANTONIO (09.01.1767 *m.v.*), MORO DOMENICO (22.03.1777), MORO GAETANO (24.05.1794), MORONI FRANCESCO (07.01.1772 *m.v.*), MOSCA ANGELO (10.04.1794), MOSCARDI ANTONIO (16.03.1793), MOSCATELLO ANTONIO (12.06.1794), MOSCHENA CATINA (03.12.1792), MUGNOLO DOMENICO (21.02.1774 *m.v.*), MUSSATO VINCENZO (26.09.1786), MUSSOLINO SANTE (04.06.1781).

NADALINI FRANCESCO (18.05.1781), NAGICH ZUANNE (26.01.1767 *m.v.*), NAIPO ANTONIO (28.05.1774), NALIN FRANCESCO (24.09.1772), NARDUZ DOMENICO (06.11.1775), NASCINGUERRA ZUANNE (10.06.1782), NASSI ZUANNE (19.01.1774 *m.v.*), NASSINGUERRA ANTONIO (12.02.1787 *m.v.* e 06.03.1788), NAVARO BENIAMIN (27.05.1769), NEGRI ISEPPÒ (14.05.1784), NEGRINA BORTOLO (22.09.1780), NELLO ANDREA (13.01.1772 *m.v.*), NICHETTO PIETRO (06.03.1771 e 09.09.1778), NICODEMO LORENZO (11.08.1772), NIEVO FRANCESCO (24.03.1787), NIMIS PIETRO ANDREA (06.05.1783), NINZETTI GIUSEPPE (21.06.1773), NORDIO PIETRO (03.09.1784), NOVELLO ANTONIO (22.03.1777), NOVELLO GIUSEPPE (22.06.1770), NOVELLO ZORZI (22.06.1770), NOVELLO ZUANNE (22.03.1777), NOVELLO GIOBATTÀ (22.03.1787), NOVO ANTONIO (02.05.1774).

ODELLO CECILIA (01.02.1769 *m.v.*), OLIVO GIOVANNI ANTONIO (20.04.1771), OLIVO MATTIO (26.08.1780), ONGARATO ANTONIO (07.05.1772), ONGARATO GIOBATTÀ (11.10.1785), ONGARO DOMENICO (15.12.1793), ONGARO GIACOMINA (04.01.1786 *m.v.*), ONGARO GIUSEPPE (22.04.1777), ORLANDI ANTONIO (03.08.1775), ORLANDINI ANGELA (06.04.1774), ORLANDO ANTONIO (01.03.1777), ORLANDO SANTO (01.03.1777), ORLANDO SANTO (16.03.1793), ORSI GIUSEPPE (22.09.1789), ORSI ISEPPÒ (15.12.1790), OSTO GIACOMO (19.04.1788), OSTO PAOLO (20.09.1787), OSTO ZUANNE (30.03.1785).

PACE DOMENICO (13.08.1773), PADOAN MATTIO (09.12.1783), PADOVAN FRANCESCO (11.05.1775), PADOVANA ANTONIA (25.08.1779), PAGNACO GIUSEPPE (04.02.1772 *m.v.*), PALDINI ZUANNE (20.12.1787), PALANARO LUCREZIA (31.10.1770), PALMARIN ANTONIO (01.03.1777), PALMIERI LORENZO (29.04.1769), PANDIN GIUSEPPE (28.09.1793), PANELLA DOMENICO (01.03.1773 e 04.03.1777), PANETTO ANTONIO (12.05.1778), PAPA GIOACCHINO ((06.10.1792), PARÈ GIOBATTÀ (28.09.1773), PARMEGIAN DOMENICO (31.05.1790), PASSETTI GIOBATTÀ (08.08.1785), PASQUALE ANGELA (20.11.1788), PASQUALETTI GIUSEPPE (17.08.1786 e 09.07.1792), PASQUALETTI ISEPPÒ (15.03.1785), PASQUALI ANTONIO (05.06.1789), PASQUALO ANTONIO (18.06.1791), PASSAN SIMON (01.10.1791), PATRIZIO DOMENICO (23.08.1790), PAULINA STEFANO (14.12.1789), PAULINI ANGELO (04.01.1772 *m.v.*), PAVAN ANDREA (22.05.1776), PAVAN ANDREA (21.05.1791), PAVANELLO DOMENICO (18.08.1785), PAVESI MATTIO (16.03.1773), PAVETTI PIETRO (19.12.1791), PEDRINI ANTONIO (04.05.1793), PEDRINI GIOBATTÀ (04.05.1793), PELEGRINI SILVESTRO (02.05.1774), PELLEGRINI FRANCESCO (02.01.1767 *m.v.*), PELLICCIOLI LOTARIO (06.05.1776), PENES ZUANNE (30.08.1782), PENSO FELICE (27.10.1772), PENSO FRANCESCO (09.01.1775 *m.v.*), PEPOLI VALENTIN (18.03.1771 e 07.05.1776), PERANI ELISABETTA (30.04.1773), PERDENA ISEPPÒ (03.09.1767), PERENDA LORENZO (19.04.1776), PERINI FRANCESCO (03.08.1785), PERNUSSO DOMENICO (18.03.1789 e 24.09.1789), PETELA ZUANNE (15.04.1782), PETROVICH ANNA (02.11.1788), PEVERIN GIACOMO (05.12.1774), PEZZAN FRANCESCO (22.12.1782), PEZZAN ISEPPÒ (22.12.1782), PEZZI FRANCO (26.09.1786), PIAN GIOBATTÀ (24.11.1791), PIANTIN GIOVANNI MARIA (25.09.1787), PIAZZA CATERINA (26.12.1794), PICCINI DOMENICO (22.09.1780), PICCOLI ANDREA (19.04.1785), PICH ANTONIO (02.08.1776), PIERMARTINI CAMILLO (13.05.1772 e 03.01.1774 *m.v.*), PILON DOMENICO (10.01.1769 *m.v.*), PILON DOMENICO (07.01.1792 *m.v.*), PIN BATTISTA (27.04.1792), PINGHELLI SIMON (03.09.1772), PIOMBIN MATTIO (19.09.1772), PISTORA GIUSTINA (23.08.1787), PITACHI FILIPPO (10.09.1791),

PITERI PIETRO (15.03.1787), PITON SANTO (18.03.1789), PITTERI ALVISE (15.12.1781), PITTERI MARIA (07.08.1783), PIVA OMOBON (22.12.1767), PIVASO GIOBATTÀ (28.09.1779), PIVATO ANTONIO (22.08.1775), PIVATO GIOBATTÀ (22.08.1775), PIVONA MARIA (14.12.1784), PIZZOLATO ZUANNE (22.08.1774), PIZZOLATO ZUANNE (08.06.1786), POLES ANTONIO (06.04.1780), POLI BORTOLO (24.01.1777 *m.v.*), POLI LORENZO (01.02.1769 *m.v.*), POMI ZUANNE (02.04.1788), PONTELLO OSVALDO (07.05.1776), PONZONI AGOSTIN (04.02.1790 *m.v.*), POSSIDARIA SANTA (13.07.1792), Pozzo Bartolo (02.01.1786 *m.v.*), PRANSICH SIGISMONDO (06.03.1786), PREMARIN ZAMARIA (07.01.1771 *m.v.*), PRETEGIANI ANGELO (19.10.1775), PREVITALI ZUANNE (01.02.1784 *m.v.*), PRIAMO PIETRO (16.12.1776), PROBSTLIN MARIANNA (27.07.1771), PULIN ZUANNE (11.01.1782 *m.v.*), PUPAI BATTISTA (24.03.1792), PUPIN SEBASTIAN (09.03.1794), PUPOLIN PAOLO (07.04.1794), PUVISIOLO ZUANNE (16.09.1779).

QUARENGHI GIUSEPPE (19.04.1775), QUATO ANGELO (01.10.1770).

RADOVICH NICOLÒ (03.09.1771), RAGAZONI ISEPPPO (24.03.1767), RAGIA NICOLÒ (30.07.1791), RAGUSATO GIACOMO (10.01.1794 *m.v.*), RAIMONDI GIUSEPPE (30.01.1774 *m.v.*), RANZIN MADDALENA (10.09.1788), RANZO GIACOMO (15.09.1787), RASA GIUSEPPE (20.10.1776), RATTI GIUSEPPE (13.09.1771), RAVAGNAN SANTO (16.03.1774), REBANA CATERINA (23.09.1779), RENIER ANTONIO (10.03.1772), RIDI ZUANNE (30.08.1794), RIGO DOMENICO (22.09.1780), RIMONDO GIACOMO (22.09.1780), RINALDI GIOVANNI (01.02.1785 *m.v.*), RIO CARLO (10.02.1793 *m.v.*), RIODA ZUANNE (23.06.1773), RIOSA PIERO (03.09.1794), RIVA GIUSEPPE (03.09.1772), RIZZEGARI ISEPPPO (05.09.1789), RIZZA ANTONIA (24.05.1784), RIZZI DOMENICO (23.08.1787), RIZZI GIACOMO (24.07.1786), RIZZI GIUSEPPE (02.10.1770), RIZZI ISEPPPO (26.09.1786), RIZZI LORENZO (09.08.1768), RIZZI PERINA (14.02.1771), RIZZI SANTO (21.07.1772), RIZZOTTA DOMENICA (19.08.1779), ROAN ISEPPPO (20.09.1793), ROCCA RANDELLI (14.07.1787), ROMAN OSVALDO (19.08.1786), ROMANELLO BORTOLO (14.07.1782), ROMANIM ABRAM (15.11.1768), ROMANO SION (02.10.1770), RONCAN DOMENICO (12.05.1785), RONCAN GIOVANNI MARIA (19.11.1787), RONCO DOMENICO (26.09.1777), ROSCONI FRANCESCO (04.04.1775), ROSSETTI GASPARO (05.12.1778 e 16.10.1781), ROSSI ANDREA (23.07.1773), ROSSI ANTONIO (11.10.1776), ROSSI BERNARDO (26.01.1794 *m.v.*), ROSSI CATERINA (13.12.1792), ROSSI GIROLAMO (07.04.1786), ROSSI GIUSEPPE (18.11.1788), ROSSI NICOLÒ (04.06.1771), ROTA PIETRO (26.08.1773-17.09.1776 e 16.09.1779), ROZZIOTTO DOMENICO (18.07.1788), RUGGERI FRANCESCO (09.09.1778), RUGGERI SANTO (09.09.1778), RUGGIA GIROLAMO (22.05.1786), RUGGIERI ZUANNE (01.02.1769 *m.v.*), RUGIER FRANCESCO (20.12.1787), RUGOLO GIACOMO (10.12.1773), RUSCONI ANTONIO.

SABADIN FRANCESCO (24.02.1784 *m.v.*), SABADINI FRANCESCO (03.08.1785), SABATO SEBASTIAN (04.09.1793), SALA ISEPPPO (19.05.1767), SALADINI REGINA (18.09.1776), SALANI ANGELO (24.09.1771), SALVADORI DOMENICO (14.06.1773), SALVADORI PAOLO (14.06.1773), SAMBO ANTONIO (04.08.1779), SANDI ALESSANDRO MARIA (12.06.1767), SANTERINI FRANCESCO (04.03.1767), SANTI ANGELO (11.04.1793), SANTINI PIETRO (18.12.1793), SANTON GIROLAMO (10.12.1768), SANTORINI BERNARDO (06.03.1777), SAPONELLA ANTONIO (30.05.1794), SARCENO FRANCESCO (21.05.1791), SARDENA ANTONIO (08.10.1773), SARDENA GIOBATTÀ (08.10.1773), SAURA ANTONIO (09.03.1794), SAVIOLI CARLO (19.04.1785), SCANFERLA VINCENZO (03.08.1783), SCARPA ALVISE (22.05.1778), SCARPA ANTONIO (25.09.1783), SCARPA PAOLO (16.03.1774), SCARPA SIMON (22.05.1778), SCATOLIN ANTONIO (02.04.1794), SCHIAVINI ANTONIO (31.07.1778), SCHIAVINI CARLO (01.04.1794), SCODA GIROLAMO (04.06.1771), SCOLA GIACOMO (14.08.1781), SCRISMAN GIUSEPPE (02.09.1783), SEBBI MARIN (11.08.1789), SECCHIA MARIA (19.07.1787), SENIN GIROLAMO (21.01.1771 *m.v.*), SENNI GIACOMO (17.08.1784), SENNI GIOBATTÀ (17.08.1784), SENO ISEPPPO (01.12.1788), SENO ZUANNE (03.06.1773), SERAFINI ZUANNE (03.06.1773), SIMEONI PAOLO (30.06.1787), SIMIONATO PASQUALIN (13.03.1782), SIMONI NICOLÒ (18.05.1786 e 23.07.1788), SINIGAGLIA ZUANNE (01.12.1788), SOINI ANDREA (19.12.1772), SOL PIETRO (25.08.1781), SOLETTI ZUANNE (20.09.1777), SONCHIA ISEPPPO (26.09.1786), SORAN NICOLÒ (26.08.1793), SORANZO FRANCESCO BERNARDO (23.09.1779), SORDIN ISEPPPO (14.06.1783), SORGANEGA BORTOLO (19.05.1787), SORGO MICHEL ANGELO (14.12.1786), SORUZZA MARIA (20.03.1787), SORVATO MATTIO (23.06.1783), SOVILA ANDREA (30.08.1783), SPADA STEFANO (30.04.1773), SPADA TIZIANO (25.08.1778), SPERANZIN DONATO (17.06.1767), SPERANZA ZUANNE (22.10.1774), SPERANZIN MICHEL (29.01.1773 *m.v.*), SPERINDIO ZUANNE (13.02.1788 *m.v.*), SPINELLI GEROLAMO (30.08.1768), SPIRIDIONI PIETRO (25.02.1792 *m.v.*), STECCOTI BERNARDO (06.05.1791), STELLA FRANCESCO (13.09.1783), STIPITIVICH MARIA (24.05.1792), STORI ANTONIO (06.05.1771), STRADIOTTO BORTOLO (11.04.1791), STRAMBIN GIOBATTÀ (01.10.1773).

TABARON CARLO (14.06.1783), TAFFO VINCENZO (24.01.1782 *m.v.*), TAGLIAPIETRA ANTONIO (11.05.1793), TAGLIAPIETRA GIUSEPPE (17.02.1777 *m.v.*), TARSIS ELISABETTA (12.03.1777), TASINI CATARINA (10.12.1792), TASSO ANTONIO (02.04.1788), TEGHIS ANTONIO (27.12.1790), TELLAROLI FRANCESCO (05.09.1774), TELLIO MATTADIA (07.01.1772 *m.v.*), TELZMANSCHEL MADDALENA (26.09.1787), TEODON ZUANNE (09.12.1772), TERIANI PAOLO (03.11.1772), TERZI GIOVANNI ANTONIO (07.04.1786), TESAN GIACOMO ANTONIO (17.09.1774), TESSARI FEDELE (19.07.1776), TESSARIN BENEDETTO (18.03.1785), TESSIN VINCENZO (05.12.1774), TESTA LUCA (01.10.1791), TIOZZO VINCENZO (16.03.1774), TIRABOSCO GIACINTO (21.07.1777), TIVAN ISEPPPO (02.04.1794), TOCHES

OSGUALDO (22.09.1779), TODESCHI GAETANO (30.01.1792 *m.v.*), TODESCO GIOBATTÀ (13.03.1782), TOFANELLO GIOVANNI MARIA (05.04.1785 e 21.01.1787 *m.v.*), TOGNON ANDREA (04.03.1767 *m.v.*), TOMADESSO PIERO (24.09.1770), TOMASI BERNARDO (28.05.1789), TONI ANTONIO (21.05.1767), TONIETTI NADAL (05.12.1774), TONIOTTO BATTISTA (15.05.1774), TORBA CATARINA (13.09.1787), TORCELLAN ANTONIO (09.09.1778), TORELLI GEROLAMO (29.05.1792), TORGHETA PIETRO (18.07.1788), TOSCAN GIOVANNI MARIA (26.10.1767), TRAFERRI ANDREA (21.06.1773), TRAMONTI ANGELO (15.12.1794), TRAVAGNINI PAOLA (11.12.1787), TREMOLO ANTONIO (30.03.1783), TREVISAN ANTONIO (09.04.1777), TREVISAN CARLO (01.10.1791), TREVISAN GIACOMO (26.09.1786), TREVISAN LUIGI (16.01.1789 *m.v.*), TREVISAN ZUANNE (27.02.1772 *m.v.*), TRIPALE PASQUALIN (30.05.1770), TUFFO ANDREA (08.08.1774), TURCATO ORAZIO (21.01.1792 *m.v.*), TURINI BATTISTA (20.11.1788), TURINI MARIA (16.06.1792), TURRA DOMENICO (06.02.1769 *m.v.*), TURRIANI BATTISTA (26.01.1777 *m.v.*), TURRONI FRANCESCO (15.12.1785), TUZZATO AGOSTIN (26.08.1772), TUZZATTO GIACOMO (26.08.1772).

ULIANA GIUSEPPE (19.01.1781 *m.v.*).

VALENTO GIACOMO (14.06.1783), VALERI BONAVENTURA (11.06.1770), VALERIO OSVALDO (17.12.1781), VALESIN LUNARDO (22.09.1780), VALOTTO NICOLÒ (10.03.1787), VANIN ANTONIO (14.12.1790), VANNI VINCENZO (25.09.1787), VANOLLI ANTONIO (22.05.1778), VARAGIOLO GIUSEPPE (26.01.1777 *m.v.*), VARAGIOLO MARIA (15.01.1787 *m.v.*), VARDEA ISEPPÒ (11.05.1793), VASOLO FRANCO (13.12.1792), VENERANDO ISEPPÒ (11.02.1784 *m.v.*), VENERANDI ANDREA (17.03.1778), VENTO FRANCESCO (28.11.1769), VENTURINI FRANCESCO (15.03.1769), VENTURINI VINCENZO (13.02.1773 *m.v.*), VERNIZZI ZUANNE (02.10.1770 e 04.02.1772), VERONESE GIACOMO (22.08.1781), VERONESE GIUSEPPE (18.09.1779), VESCOVI VINCENZO (20.12.1787), VEZZONI FRANCESCO (19.05.1789), VIANELLO CARLO (22.05.1778), VIANELLO GIUSEPPE (29.01.1771 *m.v.*), VIANELLO ISEPPÒ (27.05.1779), VIANELLO TRANQUILLO (27.01.1768 *m.v.*), VICARI ZUANNE (05.04.1786), VICENZI MARIN (13.01.1766 *m.v.*), VIDAL ... (11.04.1791), VIDO FRANCESCO (03.01.1782 *m.v.*), VIENA FRANCESCO (20.03.1793), VIGO BORTOLO (26.04.1791), VIO ANTONIO (22.03.1777), VIO BATTISTA (17.02.1777 *m.v.*), VIO BATTISTA (27.05.1793), VIO FRANCESCO (24.05.1794), VIO PASQUALIN (24.05.1794), VIOLA LUCIA (23.07.1779), VIOLA NICOLÒ (29.04.1769), VISCARDO ANGELO (10.07.1790), VISCARDI GIUSEPPE (02.10.1770), VISONÀ LUIGI (20.03.1787), VITTURI SANDRO (09.01.1775 *m.v.*), VIVALDI GIACOMO (25.09.1783), VIVIANI CARLO (09.09.1790), VONDUINA MARIA (14.07.1787).

ZABEO FRANCESCO (23.12.1785), ZACCOLA GIUSEPPE (22.09.1780), ZAGO BASTIAN (11.05.1787-13.08.1788 e 03.05.1792), ZAMBIN ANDREA (03.05.1770), ZAMBON DOMENICO (07.08.1787 e 07.08.1787), ZANARDI ANGELA (10.02.1768 *m.v.*), ZANAROLI FRANCESCO (22.05.1767), ZANE BORTOLO (22.03.1777), ZANETTI ANGELO (13.09.1787), ZANETTI ANTONIO (07.06.1774), ZANETTI GIUSEPPE (16.09.1774), ZANETTI LORENZO (13.09.1787), ZANETTI MICHIEL (16.09.1774), ZANETTI NICOLÒ (22.04.1777), ZANETTI ZUANNE (28.05.1770), ZANGRANDO ANZOLO (02.04.1789), ZANON GIUSEPPE (22.10.1775), ZANON ZUANNE (27.05.1773), ZAVAGNIN FRANCO (24.10.1767), ZANONI GIUSEPPE (29.07.1772), ZANONI NICOLÒ (03.08.1775), ZEMELLO GIUSEPPE (01.10.1780), ZENTILOMO MATTIO (22.06.1775), ZIN ZUANNE (03.08.1793), ZINETTI ANTONIO (04.02.1772 *m.v.*), ZOCCHETTI ANGELA (14.12.1786), ZOCCO ANTONIO (18.05.1781), ZOCCO VITTORIO (18.05.1781), ZOGIA GIROLAMO (10.01.1781 *m.v.*), ZONTA VINCENZO (28.03.1786), ZORZI CECILIA (20.04.1786), ZORZI ISEPPÒ (04.03.1785), ZORZI PASQUA (01.04.1794), ZORZI SALVADOR (14.05.1785), ZUANELLI BORTOLO (27.07.1792), ZUANETTO FRANCESCO (07.01.1789 *m.v.*), ZUCCHETTA ANTONIO (24.01.1782 *m.v.*), ZUCCHETTO ANDREA (18.07.1774), ZUFFI GIUSEPPE (10.12.1787), ZUFFI PIETRO (10.12.1787), ZULIANI GIACOMO (09.03.1775 e 19.12.1781), ZULIANI GIACOMO (20.12.1787), ZUMCO MARINA (22.05.1778).

APPENDICE N. 7

RIASSUNTO DEI PROCESSI

Vengono qui brevemente riassunti i rimanenti trentadue processi, dei quali è rimasta la documentazione.

BUSTA N. 2

- *Processo contro Zuanne Barcandaro*, per l'omicidio di Giambattista Gussoni, detto Civigliato, avvenuto la sera del 13 ottobre 1767 nel «Bastion dei Santi Apostoli». La sentenza si ha il 14 maggio 1768: sei mesi di prigione all'oscuro; in caso di fuga un anno di bando con taglia di L. 100 e al pagamento delle spese processuali.

- *Processo contro Gaetano Alberti*, contumace, per il ferimento di Giovanni Maria Goldin, avvenuto nel retro dell'osteria al Salvadego, ai Ss. Apostoli. La sentenza si ha il 29 gennaio 1783: diciotto anni di bando; in caso di cattura sei anni di galera; se inabile dieci anni di camerotto all'oscuro; di nuovo a diciotto anni in caso di fuga, e con una taglia di L. 400; più il pagamento delle spese processuali e il perdono dei parenti più prossimi dell'ucciso.

- *Processo contro i fratelli Zuanne e Gaetano Balzan*, contumaci; accusati di furto di argenteria avvenuto in casa dei fratelli Giovanni e Vincenzo Fratti, conti di Bujovich. La sentenza è del 23 maggio 1789: cinque anni di bando; in caso di cattura diciotto mesi di galera; se inabili tre anni in una prigione all'oscuro; in caso di fuga nuovamente a cinque anni di bando con una taglia di L.200 a testa; inoltre avrebbero dovuto pagare le spese processuali.

BUSTA N. 3

- *Processo contro Valentin Bonomo*, per la «deflorazione» di Camilla dei Poli con promessa di matrimonio, poi non mantenuta. Denuncia presentata il 21 maggio 1770; il successivo 5 settembre la parte querelante ritirava la denuncia, il processo termina e non si sa come sia andata a finire.

- *Processo a Gaetano Bertoldo (o Bersato)*, per il ferimento di Antonio Tedesco, detto Cocco, avvenuto la sera del 31 dicembre 1789 nella bottega di «rimessi» di Marco Zambesi a S. Sofia. La sentenza avviene in contumacia il 3 maggio 1790 e condannava il Bertoldo a sei anni di bando; se catturato a tre anni di Prigione scura; in caso di fuga di nuovo a sei anni di bando con taglia di L.200; più il pagamento delle spese processuali.

BUSTA N. 4

- *Processo contro Zuanne Bozzato e Agostino Tiraferro*, per l'omicidio di Vettor Pezzo di anni diciannove, avvenuto la sera del 20 luglio 1783 nel «Bastion dei Bari, in Contrada di San Simeone Grando». Il Tiraferro verrà poi scagionato. L'8 marzo 1784 si ha la sentenza in contumacia del Bozzato, che si trova così bandito per cinque anni; in caso di cattura doveva stare per due anni in una prigione «serrata alla luce»; in caso di fuga nuovamente a dieci anni di bando con taglia di L. 100. Se invece si fosse presentato volontariamente entro otto giorni e avesse ottenuto la «pace» dai parenti del morto, sarebbe stato libero. La sentenza veniva letta «sulle scale di San Marco e Rialto» il 10 marzo. Il 13 marzo il Bozzato si presentava nelle carceri e, nello stesso giorno, a «bossoli e ballotte» si decideva di lasciarlo libero. L'8 agosto 1783 il fante dell'Avogaria (quindi poco dopo il fatto) aveva raccolto «parole di vera e sincera pace» da parte della famiglia di Vettor Pezzo, e le aveva trascritte nel «Libro Pace esistente nel Magistrato Eccellentissimo dell'Avogaria».

BUSTA N. 7

- *Processo contro Antonio Fumato*, detto *Sardella*, per l'uccisione di Gerolamo Gritti, avvenuta la mattina del 21 agosto 1768 nella corte dei Sabbioneri a S. Marta, a seguito di una lite per motivi di gioco. Il 14 giugno si ha la sentenza in contumacia: tre anni di bando; in caso di cattura diciotto mesi di prigione all'oscuro; in caso di fuga di nuovo a tre anni di bando con taglia di L. 100.

- *Processo contro Antonio Duca*, detto *Galliner*, per l'omicidio di Giuseppe Corbellini, avvenuto la sera del 24 febbraio 1783 (m.v.), ultimo giorno di Carnevale, in corte dell'Orefice a S. Marcuola. Il 16 novembre 1784 i familiari dell'ucciso rilasciavano la «pace» al Duca. Il 29 novembre dello stesso anno l'imputato veniva «liberamente assolto».

- *Processo contro Alvise «da Venezia»* («figlio del Pio Loco della Pietà»), per l'omicidio di Giovanni Antonio Mantoani, avvenuto la sera del 15 aprile 1784 in contrada di S. Martino. Il 12 maggio 1786 si ha la sentenza in contumacia: dieci anni di bando; se preso cinque anni di galera; in caso di inabilità sette anni di prigione allo scuro; in caso di fuga nuovamente a dieci anni di bando, con taglia di L. 100.

- *Processo contro don Vincenzo Massi*, originario di Galeata in Toscana, accusato di furto da Caterina Diamantini, presso la quale aveva alloggiato per due mesi. Dopo qualche testimonianza terminano i documenti processuali. Non si ha notizia della sentenza, che non figura neppure nelle Raspe.

- *Processo contro Lorenzo Focesi, Biagio Costantini, Zuanne Purisiol, Lorenzo Perenda e Pietro Rota*, su denuncia di Antonio Rana e Zuanne Buona, per una serie di furti. Si trattava praticamente di una banda di ladri specializzata in furti nelle abitazioni. Il processo ha una vastissima documentazione; iniziato il 5 ottobre 1778, terminava con la sentenza emessa il 14 settembre 1779. Il Purisiol aveva solo quattordici anni. Biagio Costantini veniva condannato a sette anni di galera; in caso di inabilità a dieci anni di prigione all'oscuro; in caso di fuga a quindici anni di bando con una taglia di L.200. Lorenzo Focesi a dieci anni di galera, oppure quindici anni di prigione all'oscuro; in caso di fuga a venti anni di bando, con taglia di L. 300. Lorenzo Perenda a tre anni di prigione; in caso di fuga quattro anni di bando, con taglia di L. 100. Il giovane Zuanne Purisiol a tre anni di «marinaio a tutta paga»; oppure diciotto mesi di prigione all'oscuro; in caso di fuga a cinque anni di bando, con taglia di L. 100. Infine Pietro Rota a cinque anni di galera; oppure sette anni di prigione all'oscuro; in caso di fuga a dieci anni di bando, con taglia di L. 200.

BUSTA N. 8

- *Processo contro Alessandro Gabotti*, per l'uccisione di Sante Scatigio, avvenuta la sera del 22 dicembre 1771 in contrada dell'Angelo Raffaele. La sentenza si ha il 4 giugno 1774 e condannava il Gabotti a otto mesi di prigione allo scuro; in caso di fuga sedici mesi di bando con taglia di L.100.

- *Processo contro Antonio Garbato* (o Gorlato), per l'omicidio di Simon Conti, avvenuto la sera del 26 marzo 1781 nella bottega di Antonio Taboga, al ponte di San Giovanni Grisostomo. Il 6 luglio dello stesso anno si ha la sentenza in contumacia: un anno di bando; se catturato sei mesi di prigione all'oscuro e in caso di fuga nuovamente a un anno di bando, con taglia di L. 100. Il 7 luglio la sentenza veniva letta a S. Marco e a Rialto. Il 9 luglio il Gorlato si presentava volontariamente, inquantoché il giorno prima gli era stata accordata la «pace» dai parenti più prossimi del Conti, così viene interrogato e poi subito assolto.

BUSTA N. 9

- *Processo contro Domenico Bortoli, Sebastiano Guerra, Pietro Bortoli, Giobatta Di Bernardo, Domenico Zambon, Pietro Marchiò e Antonio Menin*. Si tratta di una banda di ladri che compiva furti in abitazioni. Tra costoro il Menin figura come un *pentito* e collabora con la giustizia. Il furto per il quale erano stati denunciati si ebbe la notte del 20 gennaio 1785 (m.v.), nella casa di un prete abitante a Santa Giustina. La sentenza viene emessa il 7 settembre 1787. Domenico Bortoli risulta condannato a due anni di galera; se inabile a quattro anni di prigione all'oscuro; in caso di fuga a otto anni di bando, compreso il territorio di Udine e con una taglia di L.300. Pietro Bortoli a quattro anni di galera; se inabile a otto anni di prigione all'oscuro; in caso di fuga a sedici anni di bando, con taglia di L. 300. Giobatta Di Bernardo a quattro anni di galera; se inabile a otto anni di prigione all'oscuro; in caso di fuga a sedici anni di bando, compreso il territorio di Col di Fanna e Udine e con taglia di L. 300. Sebastiano Guerra a tre anni di galera; se inabile a sei anni di prigione; in caso di fuga a 12 anni di bando, compreso il territorio di Arzene e di Udine e con taglia di L.300. Pietro Marchiò a due anni di galera; se inabile quattro anni di prigione all'oscuro; in caso di fuga otto anni di bando, compreso il territorio di Udine e con taglia di L. 300. Domenico Zambon a quaranta mesi di galera; se inabile a sei anni di prigione all'oscuro; in caso di fuga a dodici anni di bando, compreso il territorio di Polcenigo e di Udine e con taglia di L. 300.

BUSTA N. 10

- *Processo contro Domenico Mingardo*, per l'omicidio di Pietro Furlanetto, avvenuto la sera del 4 gennaio 1770 (m.v.) presso il traghetto ai SS. Giovanni e Paolo. La sentenza si ha il 24 marzo 1772: due anni di

prigione all'oscuro; in caso di fuga cinque anni di bando con taglia di L.100; più le spese processuali e il perdono dei parenti.

- *Processo contro Antonio Mini*, per l'omicidio di Domenico Ferialdi, avvenuto la sera del 16 aprile 1788 presso l'osteria al Cavalletto a San Geminiano. La sentenza si ha il 26 novembre dello stesso anno e il Mini risulta «liberamente licenziato». Il Collegio giudicante era composto dai Signori di Notte, dai Capi della Quaranta Criminale e da due Giudici del Proprio.

- *Processo contro Luigi Pat e Domenico Giurin*, per l'omicidio di Antonio Scivilletti, avvenuto la sera del 28 novembre 1770, in un'osteria a S. Agostin. La sentenza si ha il 27 luglio 1771: per il Pat prevedeva quindici anni di bando; se catturato cinque anni di galera; se inabile dieci anni di prigione all'oscuro; in caso di fuga nuovamente a quindici anni di bando con taglia di L.250. Per il Giurin cinque anni di bando; se preso diciotto mesi di galera; se inabile tre anni di prigione all'oscuro; in caso di fuga nuovamente a cinque anni di bando con taglia di L. 200. La sentenza era avvenuta in contumacia e prevedeva per entrambi il perdono dei parenti dell'ucciso.

- *Processo contro Carlo Seguri* (o Peguri), accusato dell'omicidio di Francesco Coletti, avvenuto la notte del 5 novembre 1775 nella «pistoria» di Francesco Visinoni all'Angelo Raffaella sentenza si ha il 20 marzo 1776 in contumacia: cinque anni di Bando; se catturato diciotto mesi di galera; in caso d'inabilità tre anni di carcere all'oscuro; in caso di fuga nuovamente a cinque anni di bando, con una taglia di L. 200. Più il pagamento delle spese e il perdono dei parenti più prossimi dell'ucciso.

BUSTA N. 11

- *Processo contro Alessandro Ponte*, per l'omicidio di Domenico Bertato, avvenuto nella notte dell'8 settembre 1770, sotto i portici di Rialto. Il 17 luglio 1773 si ha la sentenza in contumacia: quindici anni di bando; se catturato cinque anni di galera; oppure dieci anni di prigione all'oscuro in caso di inabilità; nuovamente bandito per quindici anni in caso di fuga, con una taglia di L. 200. Doveva inoltre pagare le spese processuali ed ottenere il perdono dai parenti più prossimi del morto.

- *Processo contro Paolo Rigoni*, per l'omicidio di Alvise Zoppelli, detto Grispi, avvenuto nella notte del 16 ottobre 1783 nel «Magazzino di San Francesco di Paola a Castello». La sentenza venne emessa in contumacia il 21 luglio 1784: prevedeva otto anni di bando; se catturato tre anni di galera; oppure cinque anni di prigione all'oscuro in caso di inabilità; nuovamente bandito per otto anni se fosse fuggito e con taglia di L.200. Inoltre la pregiudiziale della «pace» dai parenti ed il pagamento delle spese processuali.

BUSTA N. 13

- *Processo contro Pietro Stradiotto*, per l'omicidio di Osvaldo Mora, avvenuto la notte del 24 giugno 1780 in calle di Ca' Tron a S. Stae. L'8 marzo 1781 si ha la sentenza in contumacia: quindici anni di bando; se catturato cinque anni di galera; oppure dieci anni di prigione all'oscuro se inabile; nuovamente bandito per quindici anni in caso di fuga, con taglia di L. 200. Inoltre il pagamento delle spese processuali e il perdono dai parenti più prossimi dell'ucciso.

- *Processo contro Zuanne Settenari*, accusato dell'omicidio di Lazzaro Rambovich, uno schiavone, avvenuto la sera del 29 novembre 1786 nel «Magazzino della Pietà», vicino a S. Giovanni in Bragora. Il 4 maggio 1787 l'imputato si presentava volontariamente nelle carceri. Termina qui la documentazione: non c'è nessuna notizia su come sia andata a finire, niente risulta anche nelle Raspe.

- *Processo contro Gregorio Silia*, accusato dell'omicidio di Alberto Fanton, avvenuto alle Case Nuove a San Canciano. La sentenza si ha in contumacia l'1 dicembre 1778: cinque anni di bando compreso il territorio di Udine; se catturato tre anni in una prigione all'oscuro; nuovamente cinque anni di bando in caso di fuga, con una taglia di L. 200. Inoltre il pagamento delle spese processuali e il perdono dei parenti dell'ucciso.

- *Processo contro Maria Blangica* (o Sublangioca), originaria di Lubiana, e Isacco Coen, ebreo del Ghetto, accusati rispettivamente di furto e ricettazione di gioielli di Donna Nicoletta Grillo Cibo, duchessa di Massa Carrara, presso la quale la Blangica era al servizio. La denuncia viene presentata il 19 agosto 1766. Il 13 aprile 1768 si ha la sentenza per la donna che viene condannata a tre anni di carcere; in caso di fuga a sei anni di bando, con una taglia di L. 150. Il Coen veniva invece condannato al pagamento di trenta ducati alla cassa del Collegio, e quindi scarcerato.

BUSTA N. 14

- *Processo contro Giambattista Testa*, accusato di aver raggirato il marchese don Gioacchino Spinola di Las Baleares. La denuncia viene presentata il 5 settembre 1777 da Sebastiano Rossi, procuratore del marchese. Il successivo 25 settembre, i Signori di Notte affidano la definizione del processo ai Capi del Consiglio dei X.

- *Processo contro Santo Tonello*, accusato dell'omicidio di Domenico Coronello (o Cavanello), avvenuto la sera del 2 giugno 1773 nell'osteria della Scoa a S. Cassian, dove l'ucciso lavorava come «caneverotto». Il 19 febbraio 1773 (m.v.) veniva emessa la sentenza in contumacia: dieci anni di bando; se catturato cinque anni di camerotto scuro; in caso di fuga nuovamente a dieci anni di bando, con taglia di L. 200; inoltre il pagamento delle spese processuali.

BUSTA N. 15

- *Processo contro Antonio Zanetti*, accusato di un ammanco di cassa dal suo datore di lavoro Carlo Giacomo Ginammi, titolare di una rivendita di carbone in riva del Carbon a San Salvador. La denuncia venne presentata il 4 aprile 1774. Il Zanetti viene arrestato, ma poi rilasciato poiché si era impegnato a risarcire il Ginammi entro un certo tempo. Non si sa poi come sia andata a finire, ma il 3 settembre 1776 il Ginammi si lamentava presso i Signori di Notte perché il Zanetti era inadempiente.

BUSTA NN. 19-20

- *Processo contro Salvador Zorzi*, colto in flagranza mentre stava per rubare in una barca attraccata a S. Biagio di Castello. Venne arrestato l'11 gennaio 1784 (m.v.) e processato anche per altri furti. La sentenza si ha il 14 maggio 1785 e condannava il Zorzi a servire come «marinaio a tutta paga» per tre anni, in caso di inabilità doveva passare due anni in una prigione all'oscuro.

- *Processo contro Pietro Nordio*, colto in flagranza mentre stava per rubare in un «trabacolo» attraccato in riva degli Schiavoni, di proprietà di Luca Sergianovich. Il fatto era avvenuto il 4 agosto 1784; il successivo 3 settembre sveniva condannato a tre mesi di prigione alla luce e al pagamento delle spese processuali.

- *Processo contro i fratelli Leon e Iseppo Polacco* accusati, il 19 giugno 1784), da un tale Michiel Bernardi di furto nella sua casa. Arrestati il 22 giugno, vengono scarcerati il successivo 17 agosto.

- *Processo Zuanne Menegon*, accusato di furto dal suo datore di lavoro Zuanne D'Andrea. La denuncia venne fatta il 13 gennaio 1784 (m.v.) e il 22 dello stesso mese il Menegon viene arrestato in via cautelativa. Non si sa come poi sia andata a finire, pure nelle Raspe manca la sentenza.

- *Processo contro Giobatta Dorigo*, accusato dal N.H. Angelo Basadonna di avergli rubato una gondola riccamente addobbata. La denuncia viene presentata il 12 gennaio 1784 (m.v.). Il 9 aprile 1785 il Dorigo viene condannato a un anno di prigione all'oscuro; in caso di fuga a due anni di bando, con taglia di L.100; inoltre doveva risarcire il danno e pagare le spese processuali.

FONTI ARCHIVISTICHE

ASV (ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA):
SIGNORI DI NOTTE AL CRIMINAL

- Registro n. 2 - Capitolare, 7 luglio 1232-18 marzo 1797.
- Registro n. 20 - Registro di sentenze e di elezioni di Ministri di Giustizia da parte del Proprio (1513-1784).
- Registro n. 25 - Raspe, tomo II (1738-1770).
- Registro n. 26 - Raspe, tomo III (1770-1795).
- Registro n. 27 - Raspe, tomo IV (1691-793).
- Busta n. 1 - Signori di Notte al Criminal contro Signori di Notte al Civil (1544-1768).
- Buste nn. 2/3/4/6/7/8/9/10/11/13/14/15/16 - Processi.
- Busta n. 17 - Stampe in causa.
- Busta n. 18 - Registri di Cassa (1754-1770).
- Busta n. 19 - Registri di Salarii ed Atti vari (1745-1797).
- Busta n. 20 - Atti vari (Denuncia, Processo, Proclama).

BIBLIOGRAFIA

- DANDOLO A., *Chronica per estensum descripta*, in PASTORELLO E. (a cura di), *Rerum Italicarum Scriptores*, XII, Bologna, 1958.
- BASAGLIA F., *Aspetti della giustizia penale nel '700: una critica alla concessione dell'impunità agli uccisori dei banditi*, «Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», CXXXVIII, 1979-1980 (Venezia, 1980).
- BELTRAMI D., *Storia della popolazione di Venezia dalla fine del sec. XVI alla caduta della Repubblica*, Padova, CEDAM, 1954.
- BERENGO M., *La società veneta alla fine del '700*, Firenze, Sansoni, 1956.
- BOSCHINI M., *Descrizione di tutte le pubbliche pitture della città di Venezia*, Venezia, Tip. Pietro Basaglia, 1733.
- BRESOLIN A., *Chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti*, Padova, Deganello.
- CALIMANI R., *Storia del Ghetto di Venezia*, Milano, Rusconi, 1985.
- COZZI G., *Politica e diritto nei tentativi di riforma del diritto penale veneto nel '700*, in BRANCA V. (a cura di), *Sensibilità a razionalità nel '700*, Firenze, Sansoni, 1967.
- COZZI G., *Repubblica di Venezia e Stati Italiani. Politica e giustizia dal sec. XVI al sec. XVIII*, Torino, Einaudi, 1982.
- COZZI G. (a cura di), *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, 2 voll., Roma, Jouvence, 1980-1985.
- CURTI L., *Arringhe di Leopoldo Curti, uno dei due patrizi Avvocati dei poveri carcerati, per la Sospensione di una sentenza capitale del Collegio dei Signori di Notte al Criminal*, Venezia, Simone Occhi, 1755.
- DA MOSTO A., *L'Archivio di Stato di Venezia*, Roma, 1937.
- DA MOSTO A., *I bravi di Venezia*, Milano, Ciarrocca, 1950.
- DUDAN B., *Criminalisti veneti del Settecento*, Città di Castello, 1935.
- FERRO M., *Dizionario del diritto comune e veneto*, Venezia, A. Santini, 1845.
- FRANZOI U., *Le prigionie della Repubblica di Venezia*, Venezia, 1966.
- GAMBIER M., *La donna e la giustizia penale veneziana nel XVIII secolo*, in Cozzi G. (a cura di), *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma, 1980, pp. 529-575.

- GRECCHI ZEFFIRINO G., *Le formalità del processo criminale nel Dominio Veneto*, Padova, Stamperia del Seminario, 1790.
- LOMBARDO A., *Storia e ordinamenti delle magistrature veneziane in un manoscritto inedito del sec. XVII*, in *Studi in onore di Riccardo Filangeri*, Napoli, L'Arte Tipografica, s.d.
- MARANINI G., *La Costituzione di Venezia*, vol. II, Firenze, La Nuova Italia, 1931.
- MOLMENTI P., *La storia di Venezia nella vita privata*, Trieste, LINT, 1973.
- NANI MOCENIGO F., *Capitolare dei Signori di Notte*, Venezia, 1877.
- PIASENTINI S., "Alla luce della luna" - *I furti a Venezia (1270-1403)*, Venezia, Il cardo, 1992.
- PRIORI L., *Pratica criminale secondo le leggi della Serenissima Repubblica di Venezia*, Venezia, Gasparo Girardi, 1737.
- RAVÀ G., *Della sapienza veneta in materia criminale*, Venezia, 1867.
- ROBERTI M., *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro Capitolari fino al 1300*, 2 voll., Padova, Ed. Stamperia del Seminario, 1906.
- RUGGIERO G., *Patrizi e malfattori*, Bologna, il Mulino, 1982.
- SANDI V., *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia dalla fondazione sino all'anno 1700*, 9 voll., Venezia, Ed. Sebastiano Coletti, 1755-1772.
- SANUDO M., *I Diari*, Venezia, Tipografia Visentini, 1879-1902.
- SCARABELLO G., *Carcerati e carceri a Venezia nell'età moderna*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1979.
- SCARABELLO G., *Figure del popolo veneziano in un processo degli Esecutori contro la Bestemmia alla fine del '700*, Studi Veneziani, 1975-1976, Firenze, Leo S. Olschki.
- SCARABELLO G., *Devianza sessuale ed interventi di giustizia a Venezia nella prima metà del XVI secolo*, in *Tiziano e Venezia*, Venezia, 1976, pp. 75-84.
- SCARABELLO G., *La pena del carcere. Aspetti della condizione carceraria a Venezia nei secoli XVI-XVIII: l'assistenza e l'associazionismo*, in Cozzi G. (a cura di), *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma, 1980, pp. 317-376.
- SCARABELLO G., *Progetti di riforma del diritto veneto criminale nel Settecento*, in Cozzi G. (a cura di), *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma, 1980, pp. 380-415.
- TALBOT M., *Ore italiane: the reckoning of the time of day in pre-napoleonic Italy*, «Italian Studies», XL, 1985.
- TALBOT M., *Vivaldi*, Torino, 1978.
- TASSINI G., *Alcune delle più clamorose condanne capitali eseguite in Venezia sotto la Repubblica*, Venezia, 1892.
- TASSINI G., *Curiosità veneziane*, Venezia, Filippi Editore, 1990.
- TENTORI C., *Saggio sulla storia civile, politica, ecclesiastica e sulla corografia e topografia degli stati della Repubblica di Venezia*, 12 tt., Venezia, 1785-1790.
- VECCHIATO O., *Giudici, patrizi, servitori in un "giallo" della Venezia settecentesca: l'assassinio della nobildonna Vittoria Basadonna*, «Studi Veneziani», n.s., VIII, 1984, pp. 221-290.
- VENTURI F., *Settecento riformatore. La Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti*, vol. II, Torino, Einaudi, 1976.
- ZANOTTO F., *I Pozzi e i Piombi, antiche prigioni di Stato della Repubblica di Venezia*, Venezia, 1876.
- ZORDAN G., *L'ordinamento giudiziario veneziano*, Padova, 1980.
- ZORZI A., *Una città, una repubblica, un impero, Venezia 697-1797*, Milano, Mondadori, 1980.

NOTE E DOCUMENTI

ANTONIO MANNO

I CAPITELLI DEL PALAZZO DUCALE DI VENEZIA:
CORREZIONI AL CATALOGO DELLE ISCRIZIONI

I RESTAURI delle due facciate del Palazzo Ducale di Venezia, avvenuti fra il 1997 e il 2003, hanno reso più agevole la lettura dei singoli capitelli, compresi gli esemplari conservati nel Museo dell'Opera. Gli interventi di pulitura hanno consentito anche un esame più accurato delle iscrizioni il cui catalogo completo era stato pubblicato da chi scrive sotto il titolo di *Pietre filosofali. I capitelli del Palazzo Ducale di Venezia: catalogo delle iscrizioni*, «Studi Veneziani», xxiii, 1992, stampato nel 1993, pp. 15-100 (d'ora in poi = *Catalogo*). In seguito a due sopralluoghi avvenuti nei mesi di luglio e di ottobre del 2004, è stato possibile aggiornare il *Catalogo* con alcune correzioni.

Oltre ai segni di abbreviazione e contrazione, prima nascosti da incrostazioni di varia natura o di dubbia interpretazione, sono state rilevate anche alcune lettere, prima illeggibili. Le principali correzioni – relative per lo più alla scomparsa di lettere o parole – riguardano i capitelli conservati nel Museo dell'Opera (d'ora in poi = MO). Questi ultimi esemplari presentano le lacune più gravi in quanto la parte superiore delle iscrizioni venne scalpellata per collocare una fascia metallica di rinforzo. All'epoca della redazione del *Catalogo*, gli attuali locali del Museo erano adibiti a magazzini e la lettura delle iscrizioni fu resa ancora più ardua dalle pessime condizioni di illuminazione. Tuttavia le variazioni ora riscontrate non apportano modifiche di rilievo alla trascrizione e all'interpretazione dei testi.

Per quanto riguarda la numerazione dei capitelli e i criteri di trascrizione si rinvia alle avvertenze del vecchio *Catalogo*, pp. 29-33. Nelle correzioni che seguono, le lettere tra parentesi quadrate, scomparse per usura del supporto lapideo o per guasti meccanici, sono state opportunamente integrate facendo ricorso alle letture di precedenti autori. Le iscrizioni senza correzioni sono state omesse.

CORREZIONI AL CATALOGO

Capitello n. 1

Soggetto: La Giustizia, uomini giusti e legislatori (*Catalogo*, pp. 34-39).

Lato 4

SALO(N) UNO DEI SET(T)E SAVI DI GRECIA CHE DIE<'> LEC(C)E

Sono stati accettati come segni abbreviativi i punti situati sopra la lettera T di SETE, e la lettera C di LECE.

Lato 8

TRAIANO I(N)PERADORE CHE FE<'> IUSTITIA A(L)LA VEDOVA

È stato rilevato come segno abbreviativo il punto situato sopra la lettera L di ALA VEDOVA

Capitello n. 4

Soggetto: I vizi e le virtù impersonati da donne e uomini (*Catalogo*, pp. 39-41).

Lato 5

ASTINENTI(A) OPITMA

Capitello n. 7

Soggetto: I vizi incarnati da sette donne e un uomo (*Catalogo*, pp. 41-42).

Lato 6

SUPERBI(A) PREESSE VOLO

Capitello n. 8

Soggetto: Le virtù impersonate da donne e uomini (*Catalogo*, pp. 42-44).

Lati 1, 2 e 8

Ora, quasi illeggibili.

Lato 3

TENPERAN(TIA) SUM IN OM<N>IBU(S)

Capitello n. 10

Soggetto: Frutta raccolta in canestri (MO; *Catalogo*, pp. 47-48).

Lato 1

ÇEREXIS

Lato 3

CH[O]CUMERIS

Capitello n. 12

Soggetto: I mesi dell'anno (MO; *Catalogo*, pp. 48-51).

Nel capitello originale le gravi lacune nella parte superiore delle iscrizioni sono dovute alle scalpellature praticate per sistemare la fascia di ferro di rinforzo, ora scomparsa.

Lato 4

IULIUS [+] AU[GUSTUS]

Copia: IULIUS AUGUSTU<S>

Lato 6

OCTOBE(R) + NOVEMBE[R]

In NOVEMBER la lettura della lettera M è dubbia.

Lato 7

DECEMBER [NEC]AT SUUM

Lato 8

[IANUARIUS] + FEBRUARU(S)

Capitello n. 14

Soggetto: I popoli che vivono alle diverse latitudini (*Catalogo*, pp. 51-54).

Lato 7

EGICU [*ma dovrebbe essere:* EGICII]

Si tratta di un errore dello scriptor settecentesco.

Capitello n. 16

Soggetto: I mestieri (MO; *Catalogo*, pp. 59-61).

Per le lacune, vedi annotazione in *Capitello n. 12*.

Lato 2

[AUR]IFI[CES] *ma dovrebbe essere:* AURIFEX

Lato 3

CERDO [S]UM

Lato 6

AGR[I]COLA

Capitello n. 17

Soggetto: Animali con la preda (MO; *Catalogo*, pp. 61-63).

Lato 4

[G]RIFO

Capitello n. 18

Soggetto: Santi lapicidi (MO; *Catalogo*, pp. 63-65).
Per le lacune, vedi annotazione in *Capitello n. 12*.

Lato 2

[S(ANCTUS)] CLAUDIUS
L'iscrizione presenta gravi lacune.

Lato 3

DISIPUL[US] INCREDUL[US]

Lato 4

S(ANCTUS) CH[AS]TORIUS
Copia: s. CHASTORIUS

Lato 5

DISIPULUS [OP]TIMUS

Lato 8

S(ANCTUS) SIMPO[R]IANUS

Capitello n. 19

Soggetto: La creazione di Adamo, i pianeti e i loro domicili (MO; *Catalogo*, pp. 65-70).

Lato 1

DE LI[MO] D(EU)S ADA(M) DE COSTA FO[<R>M]AVIT (ET) EVA<M>

Lato 3

INDE diventa IN[DE]

Lato 6

AURO diventa AUR[O]

Lato 7

LACONES diventa LACONE(s)

Capitello n. 20

Soggetto: Salomone e sette sapienti che impersonano le arti liberali (MO; *Catalogo*, pp. 70-73).
Per le lacune, vedi annotazione in *Capitello n. 12*.

Lato 1

[S]ALOM[ON] [SAPIE]NS

Lato 3

[ARISTOTEL]ES DIAL[ECT]I[C]E

Lato 4

[TUL]L[IU]S [RHE]TORICU<S>

Lato 5

[P]ITAGO[RAS] [A]RS MET[R]ICE

Sulla tavoletta tenuta dal personaggio: 1344

Lato 6

[HEUCLID]<ES> GEOMETRICU<S>

Lato 7

[TU]BALCHAIM [MUSICU]S

Capitello n. 27

Soggetto: I vizi incarnati da sette donne e un uomo (MO; *Catalogo*, pp. 75-76).

Lato 1

LUSURIA SU(M) IMENSA

Lato 3

SUPE[R]B(I)A [P(RE)]ES<S>E VOLO

Lato 7

[VAN]ITAS [I(N)] ME ABUNDAT

Capitello n. 32

Soggetto: Imperatori e Re (MO; *Catalogo*, pp. 80-82).

Per le lacune, vedi annotazione in *Capitello n. 12*.

Lato 3

[PRI]AMU(S) [RE]X TROIE

Lato 4

NOBUCORDONOSO(R) R(EX)

Lato 5

[ALEXAN]DER MACEDONIE R(EX)

Lato 6

DAR[IUS R(EX) PERS]AR[U(M)]

Lato 7

[JU]LIUS CE[SAR] [I(N)P(ER)AT(OR)]

Lato 8

[OCT]AVIANU[S] A(U)GUSTU(S) I(N)P(ER)ATO(R)

Sul globo sorretto dall'imperatore: MONDUS PACIS.

NOTA BIBLIOGRAFICA

Sulle iscrizioni e per approfondimenti di carattere iconografico e iconologico sulle figure dei capitelli, si rinvia alle seguenti pubblicazioni dello scrivente: *Palazzo ducale. Guida al Museo dell'Opera*, Venezia, 1996 (la dislocazione dei capitelli situati nelle prime tre sale è stata cambiata dopo la pubblicazione della guida); *Il poema del tempo. I capitelli del Palazzo Ducale di Venezia: storia e iconografia*, con contributi di G. Romanelli e G. Tigler, Venezia, 1999; *Sapienza e buon governo: il programma iconografico dei gruppi scultorei angolari e dei capitelli*, in *Palazzo Ducale. Storia e Restauri*, a cura di G. Romanelli, Verona, 2004, pp. 163-192; in quest'ultima pubblicazione, la datazione trecentesca del capitello n. 10 (Frutta) sostenuta da M. Schuller (p. 243) è erronea per le ragioni già esposte in *Il poema del tempo*, cit., pp. 66, 88-89, 156 e 170-171. Infine, sul capitello dei *Popoli* (n. 14), si veda P. Rossi, *Precisazioni su un capitello di Palazzo Ducale rifatto da Antonio Gai*, «Arte Veneta», 52, 1998, pp. 151-153.

ROBERTO ZAPPERI
CHI ERA MARIA SAVORGNAN?

LE lettere di Pietro Bembo furono pubblicate per la prima volta in un grande *corpus* in quattro volumi dai tipografi Scotto a Venezia nel 1552, cinque anni dopo la morte, avvenuta nel 1547. Il curatore, Carlo Gualteruzzi, dedicò il quarto volume alle lettere indirizzate da Bembo a «Principesse e Signore e altre gentili Donne». Lo divise però in due parti e riservò la seconda, pressoché esclusivamente, a un gruppo organico di settantasette lettere dirette ad una stessa donna dal 1500 al 1501. Le aveva preparate per la stampa lo stesso autore vari anni prima della morte, ma ad una distanza assai maggiore dal momento in cui le aveva spedite, apponendo alla raccolta il titolo di Lettere giovanili e amoroze di Pietro Bembo scritte ad una donna il cui nome si tace. Si trattava dunque delle lettere d'amore ad una donna che doveva restare sconosciuta.¹

Sin dalle prime lettere risulta che a quelle di lui rispondevano altre di lei e che nel corso di quei due anni fra i due amanti si svolse un regolare carteggio. Dalle lettere di Bembo non si capisce però che fine avessero fatto quelle di lei. Egli però ne conservò gli originali e li seppellì nella gran massa di manoscritti del suo archivio privato. Dopo la morte di Bembo le lettere della donna, della quale aveva voluto tacere il nome nell'edizione delle sue rivolte a lei, seguirono le vie della dispersione della sua biblioteca e del suo archivio privato e finirono dopo quattro secoli in un codice della Biblioteca Apostolica Vaticana. Allora si pensò bene di interessare ad esso gli studiosi di Bembo e per designazione del più autorevole di loro, Vittorio Cian, ne fu affidata nel 1941 la pubblicazione a Carlo Dionisotti. Con la sua edizione del 1950² divenne finalmente di pubblico dominio il nome della dama che aveva amato Bembo e gli aveva indirizzato le sue lettere di regola senza firma, senza data e senza nome di destinatario. Ne firmò però due con nome e cognome: Maria Savorgnan.

La conoscenza del nome non permise tuttavia di identificarla in tutti i suoi connotati storici. I deboli tentativi di Dionisotti ebbero infatti scarsi risultati e tutti gli altri studiosi di letteratura italiana che dopo la sua edizione ritornarono sulle lettere di Maria non provarono neanche a proseguire le sue ricerche. In verità, la donna che le aveva scritte si era preoccupata di stendere su di esse una così fitta coltre di reticenza che le rendeva assai difficili. I nomi delle tante persone che vi ricorrono furono indicati quasi sempre con le sole iniziali, senza alludere mai al loro cognome e le poche volte che dalla penna di Maria sfuggì un nome completo sembrava averlo fatto solo per mettere fuori strada ogni estraneo o futuro ricercatore. Dalle lettere si capisce che Maria non era una donna libera, ma soggiaceva alla vera e propria sorveglianza di un Bernardino, nel quale Dionisotti, convinto che Maria avesse firmato con il nome della sua famiglia di origine, ipotizzò un possibile marito, del quale però non poté neanche supporre un qualsiasi cognome. Un altro nome ricorrente con una certa frequenza è quello di un «miser Tristano», identificato giustamente da Dionisotti con Tristano Savorgnan, uno dei principali esponenti di quella potentissima famiglia friulana, che aveva un palazzo anche a Venezia, dove viveva in quegli anni Maria. Quale fosse il suo rapporto di parentela con lui non risultò tuttavia chiaro, tanto vasta e ramificata era quella famiglia,

1. Per tutti i problemi filologici sollevati da questa edizione si rimanda all'introduzione di E. Travi all'edizione critica delle *Lettere di Pietro Bembo*, I (1492-1507), Bologna, 1987, in part. pp. XXI, XXXI, XLVIII, LXIV.

2. M. SAVORGNAN, P. BEMBO, *Carteggio d'amore (1500-1501)*, Firenze, 1950.

assai poco studiata per di più fino a poco tempo fa. Solo la recentissima pubblicazione del libro di Laura Casella³ permette di dare inizio alle ricerche storiche, partendo da una base di conoscenze piuttosto solida e sicura.

Il 22 dicembre 1498, un anno e mezzo prima che cominciasse la relazione di Maria Savorgnan con Pietro Bembo, si presentò davanti alla Signoria di Venezia la vedova di Giacomo Savorgnan, valoroso condottiero friulano, morto il mese precedente a Pisa, dove era stato mandato al comando di 100 cavalieri. Come riferì il Sanuto, venne «con do putini et do fie piccole, bellissime creature», accompagnata dal fratello e dal cognato Girolamo Savorgnan. «Et butati a li pié de la Signoria, pregoe suplicando essa dona che fusse dato provision per il viver lhorò» e per assicurare la dote alle figlie, «atento la fedeltà di suo marito che era zentilomo nostro et morto a' nostri servicii». La sua richiesta fece «gran compassione al collegio», il doge promise di interessarsi al caso, ma non le fu dato nulla. Di questa vedova, Sanuto non fece il nome e questa omissione ha impedito fino ad ora l'identificazione storica di Maria. Egli si limitò a scrivere che era la figlia del defunto Matteo di S. Angelo di Crema e sorella di Angelo Francesco di S. Angelo, anche lui condottiero al servizio veneziano.⁴

Matteo Griffoni, nativo di S. Angelo in Vado, cittadina del ducato di Urbino, era stato un famoso condottiero che dal 1453 aveva tenuto il comando generale delle fanterie veneziane. Nel 1455 si era stabilito a Crema, entrata da poco sotto il dominio veneziano, e l'anno successivo, il 5 aprile 1456, aveva ottenuto la nomina a cavaliere di s. Marco, per le grandi benemerienze acquisite al servizio della Repubblica. In età piuttosto avanzata, aveva sposato una gentildonna dell'alta nobiltà marchigiana, Leonarda dei conti di Carpegna, dalla quale aveva avuto due figli. Angelo Francesco nel 1468 e Maria, qualche anno dopo, prima di morire il 4 ottobre 1473. Angelo Francesco aveva intrapreso come il padre la carriera delle armi ed era entrato anche lui, ancora in giovanissima età, al servizio veneziano.⁵ In qualità di condottiero agli stipendi della Repubblica, egli ebbe sicuramente occasione di conoscere Giacomo Savorgnan che la serviva anch'egli e fu probabilmente proprio lui a combinare il matrimonio della sorella Maria, avvenuto nel 1487. Dalla loro unione nacquero quattro figli, due femmine, Lucina e Giulia, e due maschi, Pagano e Giovanni Battista.⁶

La dama che nel 1500 strinse una relazione amorosa con Pietro Bembo era dunque Maria Griffoni di S. Angelo, vedova da poco di Giacomo Savorgnan. Era nata a Crema, ma dopo il matrimonio si era trasferita in Friuli e poi a Venezia, nella residenza che vi tenevano i Savorgnan, dove la raggiunse anche la madre. Prima di recarsi in guerra a Pisa, che si era ribellata a Firenze ed era stata soccorsa dai Veneziani, Giacomo Savorgnan il 12 giugno 1495 dettò il suo testamento a Udine. Visto che il primogenito Pagano era malato di mente, nominò suo erede il secondogenito Giovanni Battista ancora minore e lo affidò alla tutela della madre, a condizione che non si fosse risposata e si fosse conservata casta. Alle due figlie Lucina e Giulia destinò una dote di 1.000 ducati, ma con la riserva che il loro matrimonio avvenisse con il consenso dello zio Tristano.⁷

3. L. CASELLA, *I Savorgnan. La famiglia e le opportunità del potere (secc. xv-xviii)*, Roma, 2003.

4. Per questa notizia e varie altre sulla partecipazione di Giacomo Savorgnan alla campagna di Pisa e alla sua morte, *I diari di Marino Sanuto*, I-II, a cura di F. Stefani, G. Berchet, Venezia, 1879, ad indices.

5. Per Matteo e il figlio Angelo Francesco, F. SFORZA BENVENUTI, *Dizionario biografico cremasco*, Crema, 1888, pp. 163-165. Per la moglie Leonarda di Carpegna, P. LITTA, *Famiglie celebri italiane. Conti di Carpegna nel Montefeltro*, tav.1. Per la carriera di Matteo Griffoni e la data della sua morte, M. M. MALLETT, *L'organizzazione militare di Venezia nel '400*, Roma, 1989, pp. 103, 104, 108, 175. Per la nomina a cavaliere di S. Marco, Archivio di Stato di Venezia: *Senato, Privilegi*, reg., 2, c. 38v.

6. Per la data del matrimonio, *ibidem*, M. BARBARO, *Arbori dei patrizi veneti*, reg. n. 6, p. 581. Debbo queste due informazioni d'archivio alla cortesia di Michela Dal Borgo che ringrazio.

7. Per il testamento di Giacomo Savorgnan, i quattro figli avuti dalla moglie Maria e la posizione di Tristano come capo della famiglia dei Savorgnan del Monte, CASELLA, *op. cit.*, p. 142 e tav. 3. Sul testamento di Giacomo, Laura Casella, che ringrazio, mi ha fornito cortesemente ulteriori notizie.

Egli era il maggiore dei tre fratelli superstiti dei Savorgnan del Monte e, in quanto tale, il capo di questo ramo della famiglia. Una volta deceduto il fratello Giacomo, Tristano esercitava di fatto una pesante tutela sulla cognata Maria rimasta vedova, sentendosi autorizzato a garantire le disposizioni testamentarie del fratello. Egli teneva a tale scopo in casa di lei un suo fiduciario, quel Bernardino che la sorvegliava occhiutamente e rispondeva solo a lui. Il suo cognome non è stato possibile di accertare, ma stando alle lettere di Maria aveva con lei un rapporto talmente confidenziale da lasciar presumere che fosse un qualche parente. Magari un Savorgnan di un ramo secondario e di nessun peso sociale, un nullafacente impiegato come una sorta di maggiordomo con particolare riguardo alla singolare funzione di guardiano della illibatezza della vedova di Giacomo, a salvaguardia dell'onore del clan.

La conoscenza delle coordinate sociali che definivano la fisionomia storica di Maria Savorgnan, a cominciare dalla sua condizione vedovile e dalla conseguente tutela che il cognato esercitava su di lei, permettono ora di studiare il suo carteggio d'amore con Pietro Bembo, oltre i limiti del suo valore letterario, che, già ampiamente acclarato, resta sempre assai considerevole. A questo studio spero di potere riservare un capitolo di un prossimo libro, dedicato alla pratica dell'amore nel Rinascimento italiano, alla luce della convenzione petrarchista.

ALESSANDRA ZABBEO

I GIUSTINIAN A MIRANO (XV-XIX SECC.):
IL PATRIMONIO EDILIZIO*

QUATTROCENTO

«**A**MPLISSIMA di ricchezze, di onori, e di riputazione è la Casa di Zustiniani in Venezia, e sono più di 900 anni»:¹ così il Barbaro in *Genealogie Venete*. Non si conosce dignità dello Stato veneto che non sia stata percorsa dai Giustinian; si annoverano un doge, procuratori, ambasciatori, letterati, beati e santi tra i quali certamente spicca il nome di s. Lorenzo Giustinian primo patriarca di Venezia.

Nel xv sec., come tutte le nobili famiglie veneziane, anche la casata dei Giustinian rivolge la propria attività economica-commerciale all'acquisto di proprietà terriere nella terraferma veneta. Alcuni dei rami Giustinian soffermano l'attenzione su Mirano, centro ad una ventina di chilometri dalla città lagunare, dando vita nel tempo a un progressivo insediamento in questa città, che con tutta la sua Vicaria, era passata nel 1406 dal dominio patavino dei Da Carrara a quello della Serenissima Repubblica. Sotto la dominazione veneziana Mirano divenne un centro nodale del territorio tra Venezia, Padova e Treviso, grazie anche alla presenza di vie d'acqua come il fiume Muson, che favorirono gli scambi commerciali tra la terraferma e la laguna. In tale contesto si situa il ruolo che la nobile famiglia Giustinian viene a svolgere in Mirano. Di questa presenza si trova testimonianza in un inedito, e proprio per questo molto prezioso e importante, Catastico del 1723 riferentesi ai Giustinian da S. Moisè,² nel quale in modo riassuntivo si riportano diversi e svariati documenti, dati, testamenti, atti, notizie pertinenti la famiglia a partire già dal xiv sec.

In particolare, il primo documento che si riferisce a Mirano è il riassunto di un testamento di tal ser Francesco Giustinian q. Piero, in cui si legge che «...nevodo Benedetto habbia la casa da Miran e ducati 500»; esso è posizionato tra il testamento indicato come n. 4, del 1407, e quello n. 6 del 1411.³ Sebbene vi sia la dicitura: «senza data» si può ragionevolmente sostenere che tale testamento sia da collocarsi in un arco di tempo oscillante tra il 1407 e il 1411. Ciò è suffragato dal fatto che tutti i «testamenti concernenti l'interesse della Casa Giustinian dall'anno 1300 fino al 1450» sono ordinati numericamente secondo una sequenza cronologica; risulta quindi abbastanza credibile il suo inserimento tra questi confini temporali, cioè tra il 1407 e il 1411. Permangono dei dubbi sulla corretta collocazione cronologica e genealogica di tal Francesco Giustinian, poiché vi sono discrepanze tra le diverse fonti documentarie, e cioè tra il Catastico in questione e i dati genealogici indicati nei manoscritti del Barbaro *Genealogie Venete* (Biblioteca Museo Correr di Venezia) e *Arbori de' Patritii Veneti* (Archivio di Stato di Venezia); i testi presi in considerazione non danno notizie univoche e complete. Mentre nelle *Genealogie Venete* del Museo Correr, l'unico figlio maschio di Francesco risulta Piero, probabilmente non ancora nato all'atto della stesura del testamento, negli *Arbori de' Patritii Veneti* si fa riferimento a un altro figlio maschio morto in tenera età, di nome

* Questo saggio è una sintesi della tesi di Laurea – avente lo stesso titolo – del corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali presso l'Università Ca' Foscari di Venezia nell'a.a. 2002-2003, relatore prof. Renzo Fontana.

1. Biblioteca Museo Correr (d'ora in poi BMC): M. BARBARO, *Genealogie Venete*, Ms. Cicogna, c. 257.

2. Ivi: *Catastico del N.H. Gerolamo Lorenzo Giustinian fu Gerolamo da San Moisè. Anno 1723*, Mss Pd C 219obis.

3. Ivi: pp. 54-55.

Giustinian, come risulta anche nel Catastico sopra citato. Pure la cronologia dei suddetti personaggi è piuttosto contraddittoria. Stando infatti alle notizie del Barbaro, Francesco risulta sposato nel 1428 con Donna Isabetta Morosini q. Marin e poi in seconde nozze nel 1468 con Donna Querini q. Baldo. Appare inspiegabile come, alla fine del primo decennio del secolo, avesse potuto avere già dei figli. Così pure difficile è l'esatta individuazione del nipote Benedetto: presente nel testamento del Catastico, non appare nell'albero genealogico del Barbaro. Quali Giustinian poi, a partire da questi anni, siano stati i protagonisti e i diretti interessati alla colonizzazione dei beni in Mirano è ancora oggetto di ipotesi. Certo qualcuno a Mirano ereditò. Comunque sia, pur nell'incertezza delle fonti, i Giustinian di S. Moisè, già dai primi del Quattrocento, sono proprietari di una casa e possiamo immaginare, quindi, che in quanto presenti nel territorio, avessero intenzione di incrementare i loro possedimenti acquistando beni immobili (case, terre) così come ormai si accingeva a fare l'intera nobiltà veneziana.

Il Quattrocento, in effetti, è il secolo che vede impegnati i Giustinian nell'acquisto di beni e proprietà varie in Mirano. A tal proposito scorrendo il Catastico del 1723 al capitolo «Beni di Miran e suo Distretto», è interessante leggere quanto scritto nel «Processo segnato del n. 52», «Acquisti in Mirano fatti per Ca' Giustinian da' Ca' Contarini, e rappresentanti li medesimi»,⁴ da cui si evince il definitivo insediamento dei Giustinian di S. Moisè a Mirano che, con Lorenzo Giustinian (nato nel 1457) diventano proprietari di un complesso edilizio probabilmente di una certa importanza, forse una villa, poiché dai documenti citati nel Catastico viene anche menzionato il testamento di Maria Cleofa Contarini stilato nella casa di Mirano.⁵

Si deve sottolineare poi che nel documento relativo alla dichiarazione di acquisto dell'8 luglio 1484, viene segnalata l'esenzione a cui essa proprietà è soggetta. Proprio su tale esenzione sembra che successivamente vi siano stati dei problemi; infatti in un documento del 20 maggio 1520⁶ il figlio di Lorenzo Giustinian, Marco, è chiamato a giustificare l'esenzione dal pagar dadie: «Comparso d'avanti i M.^{ci} S.^{ri} x Savij messer Marco Zustignan q.^m messer Lorenzo q.^m Bernardi el Procurator per far espedir una possession et campi cento trenta sotto il Vicaria' de Miran et in Miran proprio in casa et habitation meza rovinata, per la qual domanda [...] quella non sij obbligata a pagar daie»; per questo adduce, come prova dell'esenzione, il documento dell'8 luglio 1484 del notaro Girolamo Bonicardi. Tutta la questione è ripetuta in «Atti del Collegio de Dieci Savij» il 12 maggio sempre del 1520 nei quali si riporta ancora una volta: «Onde a Bossoli, e ballotte hanno terminato li detti campi n. 130, e casa, come beni compresi

4. Ivi: 1723, pp. 184-185.

Veniamo a sapere che in data 6 marzo 1477 Donato Tiepolo di Matteo «confessa [...] aver vissuto da messer Girolamo Contarini q.^m messer Stefano Proc.^f ducati 500:- per parte di ducati 2500:- prezzo di una possession con cortivo, casa, e brollo posti in Miran promessa in dotte a detto Donato e per esso venduta a detto Contarini». La possessione in questione era quindi stata portata in dote a Donato dalla moglie Galatea Contarini figlia del q.^m Nicolò Badoer q.^m Marco; si dichiara che nell'acquisto fatto il 9 agosto 1481 tali beni erano stati di Piero Contarini q.^m Zuanne dopo la cui morte passarono alla moglie Cattaruzza Contarini. Sopraggiunta la morte anche di quest'ultima la «possession A. P. V., e parte prativa, con suo cortivo, brollo, casa di muro, et altri coperti, e casa d'habitor, in più pezzi» passò al loro figlio Piero Contarini il quale poi diede il tutto in dote alla nipote Galatea Contarini figlia di Maria Cleofa Contarini q.^m Piero e Nicolò Badoer. I possedimenti in questione, dei quali Donato Tiepolo era venuto in possesso grazie alla dote della moglie Galatea Contarini, divennero ancora oggetto dotale da parte di Girolamo Contarini che, dopo averli acquistati dal Tiepolo, li diede alla figlia Elena consorte di Lorenzo Giustinian q.^m Bernardo K.^f e Proc.^f.

5. Ivi, p. 58. Datato 29 gennaio 1459, esso rappresenta un atto significativo non solo dal punto di vista notarile, ma anche da quello sociale. Che Maria Cleofa abbia dettato tale testamento in Mirano, in piena stagione invernale mentre era incinta (forse di quella Galatea, futura moglie di Donato Tiepolo) testimonia la rilevanza a cui la cittadina era di certo ormai pervenuta. I nobili veneziani infatti erano soliti raggiungere la campagna solo nella stagione estiva per trovare sollievo dall'afa lagunare e per essere presenti nel momento cruciale dell'attività agricola. Tra le righe del testamento in questione, redatto dal notaio veneto Lunardo Negro pievano, leggiamo inoltre che la Contarini ordina, qualora dovesse morire a causa del parto, di essere seppellita proprio nella chiesa di S. Michele a Mirano.

6. Ivi: *Giustinian Bernardo, Lorenzo, Pietro, Daniele, Marco q. Francesco da San Pantalon. Divisione patrimoniale. Venezia 1518*, Mss. Pd C. 2327/1.

nella parte 1446 non esser obbligati a dadia alcuna». Da questi documenti appare che la possessione oltre a contare i 'coperti' soprannominati, aveva ben 130 campi per cui è evidente che si trattasse di un'importante proprietà e in quanto tale, visto anche il dimorare nella stagione invernale dei nobili proprietari, fosse una abitazione all'altezza, con gli agi e le comodità proprie del ceto nobiliare.

Dal momento del matrimonio con Elena Contarini, Lorenzo Giustinian si adopera in vari modi per aumentare i propri beni terrieri in Mirano. Tra il 1478 e il 1493 diverse sono le operazioni di acquisto di campi nel territorio: il 18 dicembre 1478 da Tonin Meneghetti q. Tomio viene in possesso di un «un cortivo con case di muro, et altri coperti posti in Miran sopra il fiume Muson dietro il Castello» e di «campi 4 di terra A. P. V., e parte prativi, posti in Villa de Miran, nella contrà della Viasana [...] liberi, et esenti da qualunque obligatione», quale confessione di debito registrato il 6 novembre 1495. Tale acquisto fu a pagamento del debito contratto dai Meneghetti nei confronti di Lorenzo Giustinian. Antonio Balbi q. Nicolò nel 1485 al pubblico incanto delle Cazude acquista per conto del N. H. Lorenzo «campi 15 di terra prativa, pascoliva, e gravezze» per debito di Giacomella Rizzo al prezzo di ducati 80. Sempre nel medesimo anno Lorenzo è ancora impegnato nell'acquisizione «da Z. Francesco q.^m Nascimben Moliner l'utile dominio, e raggioni livellarie di campo uno quarti 100 A. P. V., con forno e pozzo posti in Miran»; nel luglio del 1487, poi, compera da Luciano Olivier «tre quarti campo» che a sua volta aveva ottenuto in possesso da Zuan Francesco Moliner il quale nel 1482 lo aveva dato a livello all'Olivier. Infine il 9 settembre 1493 Lorenzo compra altri due campi A. P. V. in contrà di Viasana da Francesco Piacentin per ducati 50.

Se dunque i Giustinian da S. Moisè, come abbiamo visto, hanno posto in essere nel '400 la loro presenza in Mirano con l'acquisto di terre e 'ville', il loro non è stato però l'unico ramo della famiglia a insediarsi e ad investire nella cittadina.

I Giustinian da S. Pantalon, ad es., intraprendono a Mirano l'attività molitoria, importante nel territorio coltivato a 'formento' e a diversi altri cereali, attività favorita dalla presenza di vari corsi d'acqua. Mirano al riguardo contava ben due molini: quelli 'di sopra' e quelli 'di sotto'; entrambi alimentati dal fiume Muson che forniva l'energia idrica per le ruote.

Il 2 settembre del 1448 Nicolò e Zuanne Giustinian q.^m Bernardo da S. Pantalon comprano dall'Ufficio Sopra Gastaldi 'i Molini di Sotto'⁷ di proprietà di messer Nicolò Bonifacio che li aveva a sua volta ereditati dal padre, Moretto.⁸ I Giustinian da S. Pantalon certamente erano uomini d'affari molto ricchi, tant'è che Bernardo Giustinian, padre di Nicolò e Zuanne, detto 'dalla seta', possedeva tre sontuosi palazzi lungo il Canal Grande di cui uno sorgeva a fianco del palazzo del doge Francesco Foscari. Sulla scorta del padre, i due fratelli Giustinian acquistando i Molini di Sotto dimostrarono quindi di proseguire negli investimenti di famiglia. È del 23 luglio 1455 la «Division delli Molini» che andarono a Zuanne: «demo i molini son in Villa de Miran per ducati 1400 con tutte le sue cason».⁹ Un quarto di secolo dopo, il 30 agosto 1481, Zuanne stila il proprio testamento nel quale dichiara di lasciare i molini e la casa al figlio.¹⁰ Da questo momento i Molini e le pertinenze resteranno sempre in mano ai Giustinian di S. Pantalon fino al XIX sec.

7. BMC: *Giustinian Bernardo, Lorenzo, Pietro, Daniele, Marco q. Francesco da San Pantalon. Divisione patrimoniale. Venezia 1518*, Mss. Pd C. 2327/1.

8. Moretto li aveva acquistati insieme a quasi tutta Mirano nell'asta dei Beni Carraresi del 1409. Cfr. E. BONAMICO, *Mirano. Monografia*, s.l., 1874 (ed. anast. Pacinotti Editore, 1972), p. 50.

9. BMC: *Giustinian Bernardo, Lorenzo, Pietro, Daniele, Marco q. Francesco da San Pantalon. Divisione patrimoniale. Venezia 1518*, Mss. Pd C. 2327/1.

10. Ivi: *Giustinian Francesco q. Piero da S. Pantalon cede a livello alcune sue proprietà a Pietro Alessandro Lippomano q. Nicolò. Venezia 1565, 16 nov.*, Mss. Pd C. 2314/1.

CINQUECENTO

Anche nel XVI sec. i Molini di Sotto costituiscono il centro degli interessi dei Giustinian da S. Pantalon i quali ne sono unici e indiscussi proprietari sino alla metà del secolo. Dopo l'acquisto nel 1455 da parte di Zuanne q. Bernardo, l'intero complesso viene ereditato dal figlio Francesco (1457-1512); ed egli a sua volta lascia i Molini con le relative «pertinentie» ai propri figli Bernardo, Daniele, Marco, Piero, Helena ed Adriana.¹¹ Si giunge così alla metà del sec. XVI quando, come risulta dal Catastico della Padovana Bassa del 1566,¹² intestatari sono Francesco (1535-1586) figlio di Piero, diretto discendente dei Giustinian da S. Pantalon e Antonio q. Francesco che invece, secondo le genealogie del Barbaro, non rientra tra i nominativi di tale ramo. Grazie all'analisi comparata e incrociata con altri documenti che ci offrono ulteriori dati al riguardo, è stato possibile individuare che Antonio q. Francesco apparteneva ad un altro ramo: i Giustinian da S. Pantalon degli Campiel dei Squelini.¹³ La loro presenza a Mirano rappresenta quindi una novità rilevante: la divisione cioè della proprietà dei Molini di Sotto.

L'importanza dell'attività molitoria è attestata in numerose carte che ci fanno conoscere le realtà quotidiane, la fatica del lavoro e i protagonisti di queste vicende attraverso i nomi dei molinari conduttori cioè di coloro che operavano direttamente nell'attività industriale. È interessante porre in evidenza quali rapporti fiduciosi intercorressero fra «patroni» e «lavoradori». Nel 1534, quale lavoratore dell'allora proprietario Bernardo Giustinian (morto nel 1549), è tal «Tordio monaro»;¹⁴ di lì a pochi anni nel 1537 la conduzione risulta essere stata data a Nicolò degli Olivij il quale paga la maggior parte della quota d'affitto con: «farina stara tresento quindese de formento, in contadi duocento; meglio stara sette, sorgo stara quatornese; porcho; caponi para quattro; galine para quatro; polastri para quatro; anatre para quatro; oche para doi; agnelli para doi; ovi para 560»;¹⁵ ancora nel 1552 e nel 1557 è sempre un de Olivij – Salvatore – a stipulare il contratto d'affitto;¹⁶ nel 1582 invece è Nadalin Violato da Noale a firmarne uno per cinque anni, riconfermato poi nel 1587.¹⁷ I molinari dei nobili Giustinian godevano, come i loro padroni, dell'esenzione dal pagar «gravezze» come viene sottolineato in un documento del 1520: «...essendo stà termenà per questo off.º a dì 14 marzo prossimo passà che i heredi del q.^m Messer Francesco Zustignian q.^m Ser Zuanne non sia obbligato a pagare dadia alcuna per rode sei de Molini poste in Miran, et pretendendosi etiam detti heredi, che li monari che al presente habita in quelli et per tempo habiterà sopra detti molini possano terminato essere essenti et immuni de ogni fattion et gravezza si real, come personal...».¹⁸ Dunque nobili signori e molinari godevano di un privilegio non certamente a tutti concesso, indice questo di potere economico e politico che attorno a tale attività della famiglia dall'aquila bicipite si era nel tempo accresciuto e consolidato. L'attenzione da parte dei proprietari non era rivolta solo all'attività e gestione del conduttore, ma anche alla manutenzione dei molini, come ad es. al corretto funzionamento

11. Ivi: *Divisioni e Testamenti, e nuzziali di Ca' Giustinian a San Pantaleone, 1455. Acquisto porzion molini in Mirano fatto da Ca' Lipomano, 1576*, Mss. Pd C. 2327/1, cc. 11r-12v.

12. Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi ASVE): X Savi alle Decime, *Catastico della Padovana Bassa, 1566*, b. 452, pp. 59-60.

13. Antonio era cugino in primo grado di Francesco q. Piero in quanto la madre Bianca, che aveva sposato un Giustinian del Campiel dei Squelini – Francesco K.^r q. Antonio K.^r –, era figlia di Daniele fratello di Piero.

14. Archivio di Stato di Padova (d'ora in poi ASDP): Estimo 1518, *Registro delle condizioni degli abitanti nel territorio di Miran (1534)*, b. 332, p. 27.

15. ASVE: X Savi, cit., *Catastico della Padovana Bassa, Estimo 1537*, b. 447, p. 125.

16. BMC: *Giustinian Francesco q. Piero da S. Pantalon cede a livello sue proprietà a Pietro Alessandro Lippomano q. Nicolò. Venezia 1565, 16 novembre. Fascicolo di causa relativa*, Mss. Pd C. 2314/1.

17. *Ibidem*.

18. Ivi: *Divisioni e Testamenti, e nuzziali di Ca' Giustinian a San Pantaleone, 1455. Acquisto porzion molini in Mirano fatto da Ca' Lipomano, 1576*, Mss. Pd C. 2327/1, cc. 11r-12v.

delle ruote. A tal proposito si legge che Bernardo q. Francesco nel 1541 è impegnato insieme ad altri nobili proprietari di molini a monte di Mirano, a protestare per «l'obturatione» di un fosso presso Camposampiero, otturazione provocata da Costantin Zara il quale così non faceva giungere sufficiente quantità d'acqua ai molini di Marco Dolfin, Hieronimo Morosini di Stiglian e a quelli dei Giustinian.¹⁹ Tale documento, a cui fu allegato un disegno, ci fa capire come l'equilibrio idrico fosse importantissimo e delicato e come la gestione delle acque fosse il nucleo di tutte le attività proprie del territorio, da quelle agricole a quelle industriali o commerciali. A Mirano, dunque, i Giustinian da S. Pantalon avevano ormai fortemente consolidato l'investimento commerciale attraverso l'attività dei Molini di Sotto e immobiliare attraverso la proprietà delle attinenze situate in località detta Bacino delle Barche, cuore commerciale della cittadina. Nella condizione di decima del 1566 Francesco q. Piero dichiara di essere intestatario oltre che del complesso dei Molini, anche di una «casa bruollo, horto et altre comodità» ed afferma di tenere per proprio uso la giurisdizione sulla fiera di S. Matteo,²⁰ una delle più importanti del territorio già dal Quattrocento,²¹ che si teneva per tre giorni nel mese di Settembre, periodo della chiusura dei raccolti agricoli. È questo uno dei pochi riferimenti documentali che ci parlano di una casa ove i nobili Giustinian da S. Pantalon alloggiassero. Ancora nel Catastico della Padovana Bassa si legge che Francesco «ha una casa con cortivo e broollo, in Miran de sotto, sopra la piazza, la qual tene ad affitto il mag.^{co} m.^r Z.batta E'rizzo»,²² quasi certamente la stessa dichiarata nella condizione di decima del medesimo anno. Tuttavia nella condizione del 1582 egli non risulta più proprietario di alcuna casa,²³ forse potrebbe semplicemente non averla dichiarata, ma più facilmente può averla venduta magari proprio a quell'Erizzo al quale l'affittava. Se così fosse ciò confermerebbe che i Giustinian da S. Pantalon consideravano i loro beni a Mirano esclusivamente quale fonte di investimento e non anche come un luogo ove soggiornare.

In questa prima metà del secolo si prospetta con molta chiarezza che i Giustinian a Mirano sono insediati ormai con continuità e con un ruolo economico, sociale e politico di rilevanza; e proprio per questo, per seguire meglio le diverse attività, si preoccupano di avere una dimora stabile. È quanto avviene anche per i Giustinian da S. Pantalon del Campiel degli Squelini, i quali ancor prima di interessarsi all'attività commerciale con i molini, erano già presenti in Mirano quali investitori immobiliari. Di tutto ciò si trova testimonianza in diversi documenti. Scorrendo le condizioni di decima della Redecima del 1514, ci si imbatte in Lorenzo Giustinian di S. Giustina che in «padovana in vila de Miran» possiede «una chasa da statio con suo bruolo».²⁴ Da un attento esame del documento si viene a scoprire che Lorenzo era figlio di Antonio Giustinian q. Nicolò e che aveva avuto un fratello di nome Antonio. L'unico Lorenzo a cui riferirsi per l'età e per gli estremi di parentela è tal Lorenzo Procuratore (1499-1533) presente all'interno della genealogia Giustinian del Barbaro nello schema siglato con la lettera 'P'.²⁵ Il nonno di Lorenzo – Nicolò – era quel Nicolò q. Bernardo che a metà del Quattrocento aveva acquistato con il fratello Zuanne i Molini di Sotto. Con Zuanne (nato nel 1512) q. Antonio, nipote di Lorenzo Procuratore, l'investimento edilizio-immobiliare da parte dei Giustinian del Campiel degli Squelini continua ad incrementarsi. Zuanne nella sua

19. Ivi: *Processo con scritture diverse in proposito di acque e di continuar la visita delli Molini di Miran, [xvi secolo]*, Mss. Pd C. 2417/6, primo fascicolo, cc. 1-5.

20. ASVE: X Savi, cit., *Redecima 1566*, b. 140, condiz. n. 837.

21. Ivi: Senato Terra, reg. 7, c. 181v.

22. Ivi: X Savi, cit., *Catastico della Padovana Bassa, 1566*, b. 452, p. 180.

23. Ivi: *Redecima 1582*, b. 171, condiz. n. 808.

24. Ivi: *Redecima 1514*, b. 35, condiz. n. 57.

25. BARBARO, TOMO VI, cc. 277r-278v.

condizione di decima afferma: «...in Villa de Miran mi attrovo haver fabrica' sopra un pezzo di bruolo del q. mio padre casette n. 13»,²⁶ di cui ci dà anche i nominativi degli affittuari. Le 13 casette poi, nella redecima del 1582, risultano intestate ad «Antonio e fratelli Zustinian del Ch.^{mo} messer Zuanne»;²⁷ Antonio dichiara che «Paga per livello sopra il fondo delle case et luoghi» venti ducati all'anno «alli R.^{di} fratti di S. Michiel de Miran». Esse sono contigue al brolo della «casa con campello di broleto» e ne indica gli affittuari. Da quanto sopra riportato si evince che nel XVI sec. la famiglia Giustinian è interessata a Mirano non solo agli investimenti commerciali attraverso il complesso dei Molini di Sotto, ma anche all'investimento immobiliare; importante è il fatto che Zuanne q. Antonio sottolinei nella sua condizione che è stato proprio lui a far costruire le 13 casette poi date in affitto.

Ma in Mirano, come abbiamo già detto, è presente un altro ramo della famiglia Giustinian: i Giustinian da S. Moisè che si occupano di investimenti fondiari già a partire dal XV sec. con l'acquisto di terre. Nella «Terminazione del Magistrato dei X Savi», alla data del 12 maggio 1520, Marco Giustinian q. Lorenzo è esente dal pagar «dadie» su di una «possession di campi n. 130 sotto la Vicaria de Miran, et in Miran proprio con casa meza rovinata».²⁸ Dunque un'importante vasta proprietà terriera che tuttavia viene definita tra le carte dell'Estimo del 1537, essere costituita da campi definiti «mediocri», «sottoposti all'acqua» e situati in «Miran de Sora»²⁹ ovvero a nord del fiume Muson che divideva la cittadina in due parti ben delineate: Miran de Sora a nord del Muson e Miran de Sotto a sud del fiume.

Alla morte del padre, Lorenzo q. Bernardo K.^r e P.^r, Marco con i fratelli Lunardo, Zuanne, Giustinian e Benedetto, assegna «in pagamento di dotte alla [...] N.D. Elena [Contarini q. Girolamo] loro madre una possession posta in Miran Distretto di Padova, con case da stacio, da lavorador, et altre fabbriche...».³⁰ Ella poi nel suo testamento lascia tutto ai figli con l'obbligo che nessuno possa «alienar» la propria parte e che questa sia trasmessa di erede in erede. Lunardo e Zuanne, tra tutti i fratelli, sono gli unici ad avere figli verso i quali confluiranno anche le quote degli zii. È importante questa vicenda ereditaria e familiare perché i beni di Mirano saranno al centro di una spartizione tra i cugini Lorenzo q. Lunardo da una parte e Marco ed Elena q. Zuanne dall'altra. In data 17 marzo 1564 tutti i beni dei Giustinian da S. Moisè in Mirano sono così spartiti: a Lorenzo spetta

...il cortivo da patron con suo pozzo, forno e colombera sopra la porta maestra son casa da stacio et altre fabbriche, con tutto il brolo di dietro, con due ale di muro, e la metà della possession grande qual è campi n. 42:2:222½ posta in Miran. Confina a matina la strada Commun va' a Miran, a mezo giorno la strada Commun va' a Miran, a sera la seconda parte, a monte la pizzocchera di Ca' Vendramin, e parte ser Marin Donà. Item altro pezzo di terra con arzere luoco detto il Besanzon campi n. 10 quarti 80; confina a matina ser Girolamo Bolani, a mezo giorno il Muson, a sera seconda parte, cioè il cieson per confin, a monte ser Zuane Tagiapiera. Item altro pezzo di terra di poco discosto campo n. 1:2:68½. Confina a matina l'arzere mediante il Muson, a mezo giorno strada consortiva, a sera Stefano Trevisan, a monte detto arzere mediante il Muson. Item altro pezzo di terra A.P.V. e parte prativa campi 5:1:247 davanti la casa. Confina a mattina strada commun va' a Miran, a mezo giorno il Muson, a sera la seconda parte, a monte strada commun.

A Marco ed Elena, invece spettano:

...campi quarantadue quarti 310, resto della possession toccata alla prima parte con cortivo da lavorador, pozzo, forno, ed altre fabbriche. Confina a mattina la prima parte, a mezo giorno strada

26. ASVE: X Savi, cit., *Redecima 1566*, b. 137, condiz. n. 411.

27. Ivi, *Redecima 1582*, b. 157bis, condiz. n. 753.

28. BMC: *Catastico*, cit., Mss. Pd C. 219obis, pp. 197-198.

29. ASVE: X Savi, cit., *Catastico della Padovana Bassa, Estimo 1537*, b. 447, c. 149r.

30. BMC: *Catastico*, cit., p. 19: secondo gli atti del nodaro veneto Bernardo de Tomasi, il 25 febbraio 1522 in ordine al vadamonio 12 novembre 1516.

commun, a sera parte Ca' Tagiapiera, parte li Bellini, parte Ca' Contarini, a monte ser Marin Donà. Altro pezzo di terra contiguo alla sopradetta campi n. 3:1:35. Confina a mattina ..., a mezo giorno strada commun, a sera Agnolo Bellin, a monte Ca' Tagiapiera. Item nel luoco detto le Belline altro pezzo A. P. V. campi 3:1:80. Confina a mattina Agnolo Bellin, a mezo giorno strada consortiva, a sera detta strada, a monte li Bellini. Item altro pezzo di terra prativa, e boschiva in Contrà del Besenzon contiguo alla prima parte campi n. 10:1:77½. Confina a mattina la prima parte cioè ciesa divisoria, a mezo giorno il Muson, a sera Alvise Contarini, a monte Ca' Tagiapiera. Item altro pezzo di terra prativa in detto luoco detto campo 1:2:234. Confina a mattina Ca' Tagiapiera, a mezo giorno quello di Gratia, a sera il Muson, a monte heredi Trevisan. Item altro pezzo di terra A. P. V. e parte prativo davanti casa campi n. 6:3:33. Confina a mattina la prima parte, a mezo giorno e sera il Muson, a monte strada commun. [...] Item un chiesura in Miran campo n. 1:1:7. Confina a mattina il Muson, a mezo giorno altra chiesura messa nella terza parte, a sera strada commun, a monte il Fiume detto il Rio. [...] item campo uno quarti tre e mezo: posto in Miran confina da tre bande Marin Donà, a monte Vettor Donà

per un totale di sessantotto campi. Dunque all'interno dell'importante complesso fondiario si fa menzione di un fabbricato che potrebbe richiamare alla mente una villa avente persino una colombaia nel portale d'ingresso, villa di cui però è difficile poter individuare l'esatta ubicazione poiché non si riscontrano attualmente edifici che possano in qualche modo collegarsi con la descrizione dei documenti storici. Si può ad ogni modo supporre che essa fosse posta nella zona ove sorgono oggi le due ville Giustinian: Villa Morosini-xxv Aprile e Giustinian-Recanati ora Piarotto, entrambe in «Miran de Sora». Altro aspetto rilevante di questa documentazione è il sapere che questi beni saranno la parte più cospicua della dote di Elena Giustinian che, come vedremo, sarà al centro della vicenda connessa alla villa oggi Piarotto. Infatti Marco ed Elena q. Zuanne assumono un ruolo di primaria importanza per la storia dei Giustinian da S. Moisè a Mirano. I due fratelli, in data 28 aprile 1578,³¹ si dividono quanto ereditato nella spartizione del 1564. Nel vadimonio (28 febbraio 1583) Helena, già vedova di Girolamo Ferro q. Alvise, porta in dote a Piero Bon q. Francesco, cittadino veneto, 4000 ducati così divisi: «Contadi ducati 300. Mobili ducati 200. In capo a mesi sei ducati 100. Item la metà d'una possession di campi sessantotto proindivisa con D. Marco Giustinian fratello della sposa, posta in Miran de Sora, con cortivo, e fabbriche per ducati 3400 per dover restar fondo dottal».³² Dei beni di Mirano viene riconfermata la proprietà nella sua condizione di decima del 1582: «...haver campi trentaquattro in c.^a compreso con mezo cortivo et fabrica per nostro uso, posti sotto il Vicariado de Miran, in Miran de Sora...».³³ Ma in un documento in data 26 aprile 1589, indicato nel Catastico Correr, si riscontra che gli edifici, definiti nei documenti antecedenti come «fabbriche», ora sono denominati «casa domencial».³⁴ Dunque credo che si possa affermare che il 1589 sia l'anno antequem e il 1582 quello postquem indicanti il periodo in cui le «fabbriche da lavorador» sono trasformate in casa domenicale e quindi in villa. Tale cambiamento del fabbricato del fondo dotale è dovuto all'intervento del secondo marito di Elena Giustinian – Piero Bon – come si evince dal Catastico Correr che riporta quanto annotato in data 8 agosto 1606 dal notaio Fabrizio Beaciani: «...possemo di campi 34 in circa con cortivo, e fabbriche di muro tra li suoi confini cioè casa domencial, da gastaldo, et teze, stalla, caneva et altre hambientie da lavoradori [...] le fabbriche fatte da D. Piero Bon [...] sopra essi beni a lui dati in dote per essa Elena l'anno 1574: 4 luglio, per fondi dotali quali fabbriche cioè caratti vintiuno del corpo di caratti vintiquattro d'essa casa dominical...».³⁵ Per individuare quale sia oggi la casa domenicale in questione, ci viene

31. BMC: *Catastico*, cit., p. 368.

32. Ivi, p. 5; ASVE: Giudici del Proprio, *Vadimoni*, b. 76, pp. 195-197.

33. Ivi: X Savi, cit., *Redecima 1582*, b. 162, condiz. n. 206.

34. BMC: *Catastico*, cit., p. 368.

35. ASVE: *Sezione Notarile Atti*, Atti Beaciani Fabrizio, b. 579, pp. 194-196.

in aiuto una mappa del 2 novembre 1619 eseguita dal Perito Ordinario Vincenzo Di Anzoli, in cui viene rappresentata in pianta la «Casa domenicale» di Zuan Alvise Bon figlio di Elena Giustinian e Piero Bon;³⁶ casa domenicale poi villa Giustinian-Recanati ora Piarotto. In base a tale inedita documentazione si può quindi ragionevolmente affermare che l'esecuzione dei lavori attinenti la casa domenicale è da attribuirsi a Piero Bon, marito di Elena Giustinian e che il periodo entro il quale ciò è avvenuto è da collocarsi nell'ultimo ventennio del XVI sec. Di tutto ciò rimane ancor oggi a testimonianza, la facciata nord, tipicamente cinquecentesca.

Accanto ad Elena Giustinian, però, come abbiamo visto, anche il fratello Marco, con cui aveva condiviso e spartito parte dei beni, coltivava interessi fondiari a Mirano. Mentre la dimora di Elena era situata in Miran de Sora, come risulta nella condizione di decima del 1582, il fratello Marco nella propria dichiara di avere «per suo uso» una casa a «Miran de sotto» sebbene le proprietà terriere fossero site a Miran de Sora.³⁷

Infine il cugino Lorenzo, che nella divisione dei beni aveva ricevuto la parte forse più cospicua, nel Catastico del 1566 non fa menzione alcuna di possedere una qualsivoglia «casa»; essa però è citata nella condizione di decima del 1582: alla voce «Terre affittate a' robba» leggiamo: «Una possessione de campi sessantasei in più pezzi posta in Miran con cortivo casa et teza per habitadori et una casa hinabitabile...».³⁸ Ciò nonostante, comunque, l'interesse per le proprietà di Mirano era nei pensieri già del suo predecessore se consideriamo che Lorenzo Giustinian q. Lunardo nel suo testamento del 1548 si preoccupa della figlia del suo gastaldo di Mirano: «...item lascio al maridar d'una fia de Marco grvida nostra castalda da Mirano, ducati 3 per una volta...».³⁹ I suoi successori a fine secolo continuano a testimoniare l'interesse dei Giustinian da S. Moisè per il territorio miranese. Infatti Zorzi e il fratello Girolamo, figli di Lunardo, come si legge dagli atti del notaio Fabrizio Beaciani, a più riprese acquistano fondi terrieri: «22 A. P. V. e parte prativi in Miran di Sopra» al prezzo di 100 ducati al campo come da atto del 4 marzo 1599 e altri sei il 23 dicembre del medesimo anno. Campi posti in luogo detto Besenzen a Miran de sora vicino alla «fossa detta della Botte» e di proprietà dei fratelli Taiapiera.⁴⁰

A quanto risulta, quindi, la casata dei Giustinian nei diversi rami si era definitivamente insediata nel territorio e aveva certamente raggiunto un ruolo primario; si può dire che ogni attività economica da quella commerciale a quella degli investimenti fondiari e immobiliari aveva in essi attenti e valenti interlocutori. Una gran parte del centro di Mirano era di loro proprietà: i Molini di Sotto che con magazzini, granai, depositi si sviluppavano sin quasi la piazza laddove i Giustinian del «Campiel de' Squelini» possedevano una fila di tredici casette date in affitto; in Miran de Sora i Giustinian da S. Moisè poi avevano campagne, centro di gestione fondiaria e ormai anche di villeggiatura.

Purtroppo la cartografia e l'iconografia del territorio miranese, per quel che concerne il secolo in questione, è piuttosto carente; tra le poche carte ho tuttavia rinvenuto, presso l'Archivio Patriarcale di Venezia, un'inedita pergamena del «MCLVI XI Zugno» in cui è segnato un «brolo con giesella di Messer ... giustinian».⁴¹ Si tratta di un disegno eseguito dal «perticador e desegnadador» Domenico Gallo fu Girolamo, disegno in cui la proprietà Giustinian si trova posizionata territorialmente presso un incrocio viario tra

36. Ivi: Provv. Sopra Beni Inculti, *Disegni, Padova-Polesine*, rotolo 354, mazzo 22, disegno 2.

37. Ivi: X Savi, cit., *Redecima 1582*, b. 163, condiz. n. 582.

38. Ivi: b. 157bis, condiz. n. 428.

39. Ivi: Sezione Notarile Testamenti, *Atti Secco*, b. 1194 v, pp. 164 t.-196.

40. BMC: *Catastico*, cit., pp. 191-192; ASVE: Sezione notarile atti, *Atti Beaciani Fabrizio e Lucillo*, b. 564, p. 366 e b. 565, pp. 265-268.

41. Archivio Curia Patriarcale di Venezia (d'ora in poi *ACPVE*), Mensa Patriarcale, Carte di Amministrazione II serie, b. chiesa di S. Silvestro Bb IV, fasc. *Raccolta di carte autentiche attinenti l'acquisto di casa domenicale con sue adiacenze e campi tre con suo brolo in Villa de Miran Territorio Padovano, fatto dal Sig.^r Gio. Batta Lantana dalla Sig.^{ra} Cecilia Steffani. 19 Aprile 1768. Not.^o ill.^{mo} Sig.^r Paolo de Caneris.*

l'asse della «Strada che va in Botenigo» verso est «a matina», la strada «va a Sala» in direzione ovest e la strada intersecantesi a tale asse di cui quella «a monte» è segnata come «in Miran», in direzione sud «strada vien da Marcuriago». Si può ragionevolmente supporre che si tratti dell'attuale incrocio tra via Vittoria, via Cavin di Sala, via Porara e via xx Settembre e che, in base a comparazioni cronologiche, i Giustinian coinvolti fossero o Marco Giustinian q. Zuanne da S. Moisè o Zuanne q. Antonio del ramo del Campiel degli Squelini entrambi possidenti in Miran de Sotto, ove appunto è situato l'incrocio. Tale disegno confermerebbe una proprietà Giustinian in centro, in piazza a Mirano ove addirittura essi avevano una «giesella» e quindi un complesso edilizio di non poca rilevanza. La mancanza di un preciso nominativo e la non sicura individuazione topografica odierna lasciano spazio a ipotesi diverse circa l'esatto intestatario tra i Giustinian del brolo con chiesetta.

SEICENTO

In questo secolo la presenza dei Giustinian in Mirano è caratterizzata da momenti, episodi, situazioni tra loro diversi e tutto però conferma quanto forte fosse il loro legame con la città e quale fosse la posizione ormai raggiunta dalla famiglia nella vicenda economica sociale e politica locale.

È il caso, ad es., dell'attenzione che i Giustinian pongono per la salvaguardia dell'impianto molitorio in occasione di particolari avversità, come la diffusione di malattie endemiche, a quei tempi frequenti, quali la peste. In una «locazione e stima» redatta nel 1677 dal notaio Giorgio Emo per la proprietà dei Molini, è citata, tra le eventuali cause d'impedimento dell'attività molitoria, anche la peste: «...et se per il detto accidente di peste non potessero essi molini assolutamente lavorare, resti esso conduttore libero, et esente dall'affitto sopradetto per quel tempo, che durerà tal impedimento».⁴²

Sempre in relazione all'attività molitoria si assiste, come risulta da un carteggio relativo agli anni 1604-1606, ad una diatriba tra i Giustinian da una parte e lo Stato dall'altra circa l'esenzione dal pagare le tasse non solo per i proprietari dei Molini, ma anche per i loro molinari.⁴³ Nella fattispecie il Vicario di Mirano sosteneva che Nadalin Violato – 'molinaro' appunto dei Giustinian – aveva tratto vantaggio per sé e danno per lo Stato, non avendo pagato le «gravezze»; questione che fu poi sollevata anche da Silvio Fortezza «per nome del spettabil territorio di Padova» contro Daniele Giustinian (1559-1616). Nota interessante e curiosa che si arguisce dalla lettura dei documenti è il tono alquanto ironico degli ufficiali della Serenissima: «...Se li Clarissimi Giustiniani Patroni delli Molini [...] si contentassero di godere quelle esenzioni che per il loro privilegio li vengono concessi [...] non ci sarebbe occasione di contese...»;⁴⁴ a loro volta, però, i Giustinian non si lasciano intimidire e rispondono con altrettanta ironia e forza: «...ma loro [i Giustinian] con sommo artificio con parole mostrano di non offendere li privilegij [...] noi intendiamo parlar chiaramente...».⁴⁵ La conclusione della vicenda favorevole ai Giustinian dimostra come la famiglia riesca a far valere i propri interessi anche in questioni sulle quali la Repubblica era di solito piuttosto intransigente e molto attenta.

Altro momento di tensione e scontro tra i Giustinian e il governo centrale è la disputa che insorge tra i due contendenti a proposito di un «usurpo di strada». Presso l'Archivio di Stato di Venezia è conservato un fascicolo dell'agosto 1673 contenente gli atti di un processo tra gli Ufficiali alle Rason Vecchie e i NN.HH. Giulio e Girolamo

42. ASVE: Sezione Notarile Atti, Atti Emo Giorgio. *Locazione e stima Molini di Sotto*, b. 5526, pp. 56-60.

43. ASPD: Territorio, *Esenzioni Giustinian e Consorti*, bb. 213, 215, 339.

44. Ivi: b. 213, c. 20.

45. Ivi: c. 23.

Giustinian q. Antonio per un usurpo di strada collegato ad una «fabbrica sopra la Piazza di Mirano».⁴⁶ I nobili fratelli Giustinian in qualità di committenti e proprietari di una 'fabbrica' sono accusati di far eseguire tal opera in contrasto con la normativa vigente; per questo viene loro intimata l'immediata sospensione dei lavori e il pagamento di una pena pecuniaria per aver «usurato la pubblica strada [...] fabricandoci una fabrica»; agli operai poi «pena certa di galera» nel caso avessero continuato nei lavori. Al termine del dibattimento i Giustinian pagano una multa – quasi un condono diremmo oggi – a fonte della quale ottengono di portare a compimento la 'fabbrica': ancora una volta sono le ragioni dei nobili ad avere la meglio, come era accaduto in precedenza per l'esenzione da gravezze dei Molini di Sotto.

In tale processo accanto all'aspetto più prettamente fiscale e sociale del caso, sono importanti dal punto di vista della storia edilizia le carte che ci testimoniano l'esistenza in Mirano di una casa domenicale: «fabrica posta in Mirano [...] dirimpetto alla loro casa domenicale» posta «sopra la piazza». Girolamo e Giulio Giustinian, dunque, possedevano una villa o un palazzetto domenicale sopra la piazza. Sebbene nei fogli relativi al processo si nominano più volte un disegno fatto dal pubblico agrimensore della «Magnifica Comunità di Mirano» Francesco Semenzato dimostrante e comprovante la situazione, purtroppo oggi, almeno all'interno del patrimonio dei disegni conservati presso l'Archivio di Stato di Venezia, non ve ne è alcuna traccia. Questa lacuna risulta essere decisamente importante, dal momento che non soccorrono altri documenti attraverso i quali giungere ad una sicura identificazione, sul territorio, di tale edificio. Anche le condizioni di decima e i testamenti non ci danno ulteriori notizie al riguardo di una casa domenicale intestata a qualcuno dei sopracitati Giustinian. Inoltre si deve aggiungere che manca una sicura individuazione dei due nobili fratelli Giulio e Girolamo Giustinian. Rimane dubbiosa infatti l'esatta identificazione di Giulio e Girolamo protagonisti del processo in questione, in quanto, stando ai dati offerti dal Barbaro e dagli Avogadori di Comun, in nessun ramo dei Giustinian risultano due fratelli di nome Giulio e Girolamo figli di Antonio. Fratelli con tali nomi e vivi in un arco di tempo compatibili cronologicamente con questo processo sono Girolamo (1635-1709) e Giulio (1634-1698) figli di Zuanne K.^r (1600-1652) del ramo del Campiel degli Squellini (R), ma non figli di Antonio. La discrepanza tra i dati della documentazione in oggetto e quelli forniti dal Barbaro e dagli Avogadori di Comun ci lascia piuttosto perplessi ed incerti. Ciò tuttavia potrebbe trovare una plausibile spiegazione nel fatto che non di rado, all'epoca, i documenti erano ricopiati e in tale operazione l'amanuense era soggetto ad errori; nel nostro caso si può ipotizzare un errore riguardante il patronimico dei fratelli, che in realtà non erano tali, ma cugini, se si vuol dar fede alle indicazioni genealogiche del Barbaro. L'ipotesi è suffragata anche dal fatto che proprio nel XVI sec. i Giustinian di tale ramo, nelle persone di Zuanne (nato nel 1521) q. Antonio e Antonio (1561-1601) q. Zuanne, erano possessori di una casa per loro uso, proprio sopra la piazza di Mirano. Un elemento che potrebbe in qualche modo far luce in proposito è una «Notarella della descrizione dei beni di Mirano e Oriago» in cui «in Mirano Sopra la Piazza» si indica che il «Cl.^{mo} S.^r Giulio Giustinian» è possessore di un palazzo affittato ad Antonio Gasparin per 80 ducati e tredici casette con bottega; con l'indicazione dell'affittuario e della attività da quest'ultimo esercitata. Ecco allora, ad es., Francesco Marmirolo «frutarolo», Andrea Brocato «borsaro».⁴⁷ Tredici casette che, come abbiamo già visto, erano state costruite per volontà di Zuanne q. Antonio Giustinian del Campiel degli Squellini nella seconda metà del '500: «mi attrovuo haver fabrica' sopra un pezzo di bruolo del q. mio padre

46. ASVE: Ufficiali alle Rason Vecchie. Processi, *Giustinian Giulio e Girolamo usurpo di strada in Mirano*, numero filza 331, numero progressivo 1.

47. ASPD: Estimo 1615, *Notarella della descrizione dei beni di Mirano e Oriago*, b. 304.

cassette n. 13».⁴⁸ Ancor oggi proprio in piazza vi è la presenza di una fila di tredici unità abitative adibite a botteghe con portici. Esse sono site in via Barche ed è plausibile supporre che si tratti proprio di quelle nominate nei documenti cinque-seicenteschi ed oggi, come allora, utilizzate per attività artigianali e commerciali.

Se le vicende finora illustrate riguardano i rapporti tra lo Stato e i privati, in particolare tra le autorità centrali e i Giustinian da S. Pantalon e del Campiel degli Squelini, il Seicento ci presenta anche situazioni conflittuali intestine al ramo dei Giustinian da S. Moisè. Si tratta di questioni pertinenti la dimora di Elena Giustinian e Piero Bon. Abbiamo visto che Piero Bon aveva fatto costruire o modificare sul fondo dotale della moglie Elena Giustinian da S. Moisè un fabbricato definito 'casa domenicale'. Rimasta vedova Elena Giustinian aveva ricevuto in pagamento di dote tutti i beni: «34 campi in circa con cortivo, e fabbriche di muro tra li suoi confini cioè casa domenicale, da Gastaldo, et teza, stalla, caneva et altre hambientie»,⁴⁹ beni sui quali avanzarono pretese i lontani cugini Giustinian Zorzi (1572-1628) e Girolamo (1576-1626). Costoro affermavano infatti che i beni erano stati acquistati dalla loro madre Isabetta Corner: «furono da essa N. D. Isabetta acquistati con essi campi trentaquattro come sopra»⁵⁰ loro madre. A sua volta Zuan Alvise Bon, figlio di Elena Giustinian e Piero Bon, reclamava i propri diritti ereditari tanto che tra le due parti si dovette ricorrere alla Corte del Proprio (8 agosto 1606) che, con sentenza a legge, stabilì: «...si rimuovono essi fratelli Giustinian da ogni loro pretesa»⁵¹ e Zuan Alvise dovette pagare: «...essi Ex.^{mi} Fratelli Giustinian non poter essere spogliati detti beni se prima non le fossero pagati li miglioramenti sopra quelli fatti, cioè le fabbriche fatte per il q.^m Sig.^r Piero Bon padre d'esso Z. Alvise...». Non avendo però disponibilità economica Zuan Alvise convenne con i nobili fratelli ad un accordo per cui, come recita il documento: «...non havendo detto Bon il comodo di far esborso concede ad affitto a detti Giustiniani tutte le dette fabbriche [...]. Affrancation termine anni sei».⁵² Proprietari quindi della villa in questione furono per quasi tutto il XVII sec. i Bon nelle persone di Zuan Alvise prima, e del figlio Zuan Francesco poi, sino a quando erede divenne Anna Bon. Per mantenere intatta ed intera l'eredità, Anna fu costretta a sposare un componente la famiglia Giustinian così come indicato per volontà testamentaria del prozio Marco Giustinian q. Zuanne: «...lascia a ser Alvise Bon suo nipote e suoi heredi e discendenti maschi legittimi fino ne sarà in perpetuo: [...] se mancasse la discendenza masculina, che la primogenita sia maritata in uno da Ca' Giustinian gentilomo o cittadin...».⁵³ Fu così che nel 1672 Anna Bon si sposò con Marc'Antonio Giustinian del ramo di S. Baseggio e dal quel momento in poi la villa ora Piarotto rimase proprietà dei Giustinian da S. Baseggio, i quali nel XIX sec. acquisirono la denominazione di Giustinian-Recanati.

Della villa ci rimane un disegno risalente al 1619 quando intestatario era Zuan Alvise Bon.⁵⁴ Si tratta di una mappa eseguita dal 'perito ordinario' Vincenzo Di Anzoli allegata ad una richiesta da parte del Bon ai Provveditori ai Beni Inculti per l'utilizzo di acque. Il foglio offre una visione in piano dell'intero complesso dominicale: il corpo centrale, caratterizzato da una distribuzione degli ambienti con due saloni disposti a 'T'; una barchessa; orto, giardino e brolo e altri corpi di fabbrica. L'insieme odierno della villa si presenta nel complesso molto simile all'impianto seicentesco rappresentato nella mappa; elemento che si discosta è l'impianto a 'T', oggi rovesciato rispetto al disegno del 1619:

48. ASVE: X Savi, cit., *Redecima 1566*, b. 137, condiz. n. 411.

49. Ivi: Sezione Notarile Atti, *Atti Beaciani Fabrizio*, b. 579, pp. 194-196.

50. BMC: *Catastico del N. H. Gerolamo Lorenzo fu Gerolamo da S. Moisè. Anno 1723*, Mss. Pd C. 219obis, pp. 375-376.

51. *Ibidem*.

52. *Ibidem*.

53. BMC: *Catastico*, cit., p. 77.

54. ASVE: Prov. Sopra Beni Inculti, *Disegni, Padova-Polesine*, rotolo 354, mazzo 22, disegno 2.

infatti il salone che si sviluppa da est ad ovest attualmente è sul lato nord, mentre nel disegno risulta essere a sud. Questa particolarità probabilmente è da attribuirsi a modifiche circa la disposizione degli ambienti interni del corpo centrale della casa, che, come risulta nella mappa, era anche di maggior estensione rispetto alla situazione attuale. Altro elemento oggi non più esistente è quell'edificio indicato nel disegno mediante un piccolo quadrato rosso, posto all'estremità nord-est entro la cinta del giardino, forse un pozzo o una colombara. Anche il fabbricato disposto sul lato lungo del giardino a ponente, costituito da vani comunicanti tra loro e forse all'epoca adibito a scuderia, presente nella mappa, non è più esistente. La villa poi è arricchita da una barchessa che ancor oggi con i suoi sette pilastri corrisponde a quella disegnata dal perito seicentesco. Se la mappa del Di Anzoli quindi ci fornisce una precisa e completa immagine dell'insieme, un inedito inventario datato 22 giugno 1652 ci offre la possibilità di conoscere quale fosse l'arredamento dei diversi ambienti all'interno di essa. Si tratta di un elenco di «Mobili di Miran» e della loro distribuzione nelle varie sale presentato «per Marc'Antonio Bon tutore di Anna figlia di Zuan Francesco Bon» fu Zuan Alvise.⁵⁵ Scorrendo l'inventario e passando così virtualmente di stanza in stanza, ci viene presentato un arredamento tipico dello stile dei palazzi veneziani seicenteschi. Ecco ad es. «due spontoni con sue aste», «una celada, et un murian di ferro» ovvero armi, delle quali era usanza far bella mostra, appoggiate alle pareti o su rastrelliere; «scagni a' pozo di curame», «banchi alla romana»; quadri con diversi soggetti: una «tela di S. G.^{mo}»; quattro quadri rappresentanti le quattro stagioni, un «quadro grande di N. S. al Limbo con sua soaza»; di particolare significato un quadro poi che illustra la «genealogia giustiniana». Nell'inventario non si fa menzione alcuna di indumenti di cui però pare ricca un'altra abitazione del Bon ivi segnata e indicata essere presso Ballò, frazione di Mirano. Si può immaginare allora che la casa di Ballò fosse di uso quotidiano mentre la villa di Mirano fosse considerata più come casa di villeggiatura, di rappresentanza. Questo inventario non si limita solo all'esatta e puntigliosa enumerazione dell'arredamento della villa, ma presenta anche una lista dei vari ambienti che completavano e arricchivano l'edificio centrale. È il caso, ad es., della «chiesola», menzionata anche dal vescovo di Treviso, Giovanni Antonio Lupi, nella sua visita pastorale del 1658: «Visitavit Oratorium Ill.^{mo} D. Boni». Presso l'oratorio era possibile celebrare messa infrasettimanale nel giorno di mercoledì.⁵⁶

L'importanza della villa è data anche dalla presenza di un affresco seicentesco di cui oggi è rimasta solamente una porzione, che adorna il soffitto a volta del salone al piano nobile. Si tratta di una ricca scenografia architettonica dipinta a colori chiari, formata da una finta balaustra che corre sui quattro lati e su cui s'impostano finte colonne di ordine corinzio che a loro volta delimitano finte loggiati piuttosto profondi e sostengono un cornicione oltre il quale si aprono tre vedute di cielo sul cui fondo azzurro si racchiudono rappresentazioni allegoriche; ricchi *cartouches* con figure allegoriche completano l'intero ciclo. Dalla balaustra si affacciano a est due donne in abiti tipicamente seicenteschi che richiamano la famosa coppia di Veronese 'Giustiniana Giustiniana con la nutrice' in Villa Barbaro a Maser; a sud un'altra donna anch'ella abbigliata secondo la moda dell'epoca. Finte nicchie con statue in monocromo verde oliva sono disposte attorno alla balaustra le cui colonne sorreggono a loro volta un cornicione che racchiude una serie di busti e finte statue in monocromo verde oliva e ocra. Episodi e personaggi tratti dalla mitologia classica di intonazione allegorica arricchiscono e impreziosiscono il ciclo pittorico. Al centro è rappresentata l'*Incoronazione di Minerva*, ai due lati *Bellerofonte e la chimera* e *Il ratto di Ganimede*; attorno poi infinite statue di divinità in monocromo verde (Saturno, Vulcano, ecc.). Inoltre, come accennato, vi sono *cartouches* con le personificazioni delle

55. Ivi: Giudici di Petizion. Inventari, *Bon Zuan Francesco. 1652, 22 giugno*, b. 364, f. 32.

56. Archivio Curia Vescovile di Treviso (d'ora in poi ACVTV): Visite pastorali, b. 17, p. 571.

quattro stagioni. Tutto l'insieme allude a un messaggio probabilmente suggerito all'artista dal committente che certamente dimostra di possedere una profonda e solida cultura umanistica. Cronologicamente l'affresco è da inserirsi nella seconda metà del XVII sec., proprio nel momento del passaggio definitivo della villa dai Bon ai Giustinian. Non v'è però documentazione datata e sicura, così come mancano dati certi sull'artista esecutore dell'affresco, di cui rimane sconosciuta la mano. Certo è che l'analisi stilistica dell'insieme, le caratteristiche architettonico-scenografiche da un lato e la resa delle figure dall'altro, non sembrano riconducibili al nome di Filippo Bianchi come sinora congetturato.⁵⁷ E se per suffragare questa attribuzione è stato posto l'accento sui «tipici profili con il naso piccolo e la bocca stretta» dei personaggi rappresentati, ad un'attenta osservazione risulta invece che naso e bocca sono piuttosto pronunciati, una vera firma, insieme all'espressione vuota dei personaggi. Anche per quanto si riferisce all'impianto scenico, non si hanno precise indicazioni: ci si richiama ai quadraturisti emiliani ma nomi certi non ve ne sono. Al di là di ciò, rimane indubitato che l'affresco di villa Bon-Giustinian, andava ad impreziosire ulteriormente il complesso, esempio tra i molti di quella 'civiltà di villa' di cui l'entroterra veneziano è testimoniaanza intensa e ricca.

Anche se i fratelli Zorzi e Girolamo Giustinian da S. Moisè non riuscirono ad ottenere la proprietà della villa, non per questo essi abbandonarono il territorio miranese. Anzi li troviamo decisi e intenti a comprare tra il 1600 e il 1605, come nel secolo precedente, altri campi in Miran de Sora,⁵⁸ incrementando così la loro estensione fondiaria che nell'Estimo del 1615 consta essere di «campi ottantaquattro, con cortivo, et horto per lavoradori».⁵⁹ Avendo dovuto abbandonare ogni pretesa sulla casa domenicale dei Bon, si rese perciò necessario erigere una dimora adeguata e degna del rango sociale al quale appartenevano; dimora dalla quale seguire i lavori agricoli e in cui poter villeggiare. Così Lorenzo (1610-1667) q. Girolamo Giustinian da S. Moisè commissionò una nuova villa a Mirano, come risulta dal suo testamento del 29 gennaio 1667 laddove dichiara di lasciare la «fabbrica di Miran, libera et fabbricata da me li ultimi anni»⁶⁰ al nipote Girolamo e alla «nezza» Giustiniana. La villa, poi, fu completata già nel 1661 come appare nella condizione di decima di Lorenzo: «sotto il Vicariato di Miran una casa domenicale con un horto, et brolo di campi tre in circa».⁶¹ Si tratta della villa oggi denominata Morosini-xxv Aprile di proprietà comunale, situata nelle vicinanze della villa dei Bon-Giustinian, dalla quale architettonicamente pare trarre ispirazione. Un inedito documento del 1671⁶² ci descrive l'impianto architettonico dandoci una precisa immagine dell'edificio, sopperendo così alla mancanza di documentazione grafica. La descrizione fatta dal proto dei Magistrati dei Scansadori alle Spese Superflue è molto vicina allo stato attuale, ossia un 'palazzetto' formato da tre piani: seminterrato, primo piano e piano nobile. L'accesso al portico è costituito da due scalinate in pietra viva («...con do scalinate di pietra viva») da cui, secondo il tipico schema delle ville venete si distribuiscono quattro stanze («vi sono quatro camere»); vi è poi la loggia al piano superiore costituita da due colonne con capitelli ionici: «loza con doi colonne». Per una più completa e precisa conoscenza di quella che doveva essere la villa a pochi anni dalla sua edificazione possiamo contare, poi, su un inventario del 24 marzo 1668 a proposito della «mobilia che s'atrova nella casa di Miran del q. N.H. sier Lorenzo Giustinian fu de sier Gerolamo».⁶³ Da tale documento emerge, oltre ai mobili «alla veronese», ovvero

57. R. PALLUCCHINI, F. D'ARCAIS, *Gli affreschi nelle ville venete dal Seicento all'Ottocento*, vol. I, Venezia, Alfieri, 1978, p. 194.

58. ASVE: Sezione notarile atti, *Atti Becciani Fabrizio e Lucillo*, bb. 567, 576.

59. ASPD: Estimo 1615, *Registro dei Beni Veneti nel territorio padovano*, b. 190, n. 3845.

60. M. STEFANI MANTOVANELLI, *Le ville e i parchi comunali di Mirano*, 1989, pp. 151-152.

61. ASVE: X Savi alle Decime, Redecima 1661, *Lorenzo Giustinian q. Gerolamo*, b. 214, condiz. n. 1002.

62. Ivi: Magistrato Scansadori alle Spese Superflue, *Atti, Ordini e Costituti*, bb. 1-2.

63. Ivi: Giudici di Petizion. Inventari, *Giustinian Lorenzo q. Gerolamo. 1668, 24 marzo*, b. 374, fasc. 67.

mobili dallo stile sobrio, legati al gusto classico con motivi geometrici, propriamente di area veneta, un numero considerevole di quadri (nella «camera di sua Ecc.^{za}» 15 quadri con «soaze negre», 10 «senza soaze dipinte», uno di S. Chiara, e 7 «con soaze negre») i quali rivelano che Lorenzo Giustinian era amante dell'arte; a conferma di ciò nel suo palazzo di Venezia, sempre in base all'inventario, risulta che egli possedesse persino un quadro di «man di Rafael d'Orbino bellissimo». Certamente fu uomo di cultura ricordato quale studioso e dotto in greco e latino e a lui si deve l'opera *De Origine Urbis Venetiarum* come riportato dal Barbaro.⁶⁴

SETTECENTO

Il Settecento veneziano è ricordato come il secolo degli ozi e degli 'spassi' in villa ma è anche il secolo del lento declino della Repubblica veneta. Per quanto riguarda i Giustinian a Mirano, con le loro ville e i Molini di Sotto, si tratta di un periodo durante il quale l'impegno non appare volto a nuovi investimenti quanto all'ordinaria amministrazione dell'esistente.

Per ciò che concerne i Giustinian proprietari del complesso molitorio presso il Bacino delle Barche, dagli atti documentari del XVIII sec., si evince che la loro attenzione è soprattutto volta alla manutenzione. È del 20 aprile 1717⁶⁵ un documento che attesta che i NN. HH. Lodovico Giustinian (nato nel 1666), Gregorio Barbarigo, Faustino Giustinian (1628-1753) e Antonio Barbarigo, consorti e proprietari dei Molini di Sotto, concedono all'affittuario Bernardo Masi la ristrutturazione della «teza» dei Molini e anche «la facitura di due camere per comodo della sua famiglia». Al documento sopra segnato vanno aggiunti due disegni inediti del 1720, eseguiti dal sig. Angelo Minarello;⁶⁶ alcune annotazioni inserite nei disegni ci prospettano la necessità di riparare il danno «che insorge alle rode inferiori» e «la necessaria escavazione del canale per un ripristino del perfetto funzionamento dei Molini». Anche un altro inedito disegno datato 13 settembre 1794, eseguito dal pubblico perito ingegnere Giuseppe Fuin,⁶⁷ è strettamente connesso al corretto funzionamento dell'attività molitoria dipendente dalla portata d'acqua del fiume Muson e altri corsi minori, a monte dei Molini di Sotto. Tale documentazione è presentata a supporto di un contenzioso insorto tra Gio. Batta Giustinian fu Pietro e il sig. Francesco q. Girolamo Fracasso da Stigliano circa l'uso improprio delle acque da parte del Fracasso, il quale le deviava per irrigare le sue campagne e abbeverare i suoi animali, con danno appunto dell'attività molitoria dei Giustinian a Mirano.

Se per i Giustinian da S. Pantalon la presenza in Mirano è legata all'attività commerciale e al funzionamento di Molini di Sotto, per le altre famiglie Giustinian il Settecento rappresenta invece il momento più felice della cosiddetta 'civiltà di villa'. Come sappiamo erano due le ville che i Giustinian possedevano a Mirano: l'una dei Giustinian da S. Moisè, l'altra di quelli da S. Baseggio.

Della prima, per quanto riguarda questo secolo, rimane un disegno del 1719 eseguito dal Pubblico Perito del Magistrato dei Beni Inculti, Domenego Garzoni.⁶⁸ Annotazioni

64. BARBARO, *Genealogie Venete*, Ms. Cicogna, c. 265.

65. BMC: *Consorti de Molini [di sotto] di Miran [Lodovico Giustinian, Gregorio Barbarigo, Faustino Giustinian] - [Bernardo] Masi [affittuale]*, 1717, 20 aprile, Mss. Pd C. 2385/14.

66. Ivi: *Cartografia Giustinian, Angelo Minarello, Disegno fatto dal Sig. Angelo Minarello Prov. De le Acque delli Molini Inferiori di Miran di Ragione delli N.N. H.H. Ludovico Zustignan, Gregorio Barbarigo, Faustin Zustignan per riparar al danno che insorge nelle rode inferiori*, Archivio 5, cassetiera A III/A, ivi, *Disegno in profilo del taglio di Miran di sotto li molini inferiori che dimostra la sua alterazione, e necessaria escavazione, fatto dal Sig. Anzolo Minarello, 6 apr. 1720*, Archivio 5 cassetiera A III/B.

67. Ivi: *Giuseppe Fuin, Disegno formato da me sottoscritto P.P. Ing. per commissione del N.H. Gio. Batta fu Pietro Zustinian, e Consorti Compatroni del Mulino da sei Ruote di sotto di Miran, il quale mostra il corso del Fiume Muson Vecchio, cioè dalla Villa di Stigliano sino alla terra di Mirano*, Archivio 5, cassetiera A III/C.

68. *Ville venete nel territorio di Mirano*, Venezia, Marsilio, 2001.

a fianco e a piè del disegno ci indicano e mostrano la necessità di modifiche di alcune canalizzazioni nelle immediate vicinanze della villa in quanto spesso accadeva che le acque tracimassero e così inondassero la «strada bassa dirimpetto ai beni del N.H. messer Nicolò Sagredo Proc.^r di S. Marco». Il disegno è importante anche perché ci offre una testimonianza visiva di quella che era la villa, in quegli anni proprietà di Girolamo Giustinian (1637-1719). È una veduta a volo d'uccello che ci prospetta una situazione architettonica molto simile all'edificio quale è oggi. La villa, nel disegno, è racchiusa all'interno di un muro perimetrale dotato di quattro accessi uno per lato in cui si sviluppavano quattro fazzoletti di verde secondo lo schema tipico dei giardini dell'epoca. Diverso, invece, è l'ambiente in cui è oggi inserita la villa la quale è circondata da un bel parco paesaggistico di chiara impronta ottocentesca. Importante poi è da sottolineare il fatto che nel disegno del 1719 non appare alcuna traccia di barchessa, contrariamente a quanto già indicato nei documenti del secolo precedente e nelle mappe di epoca successiva. La cronistoria della barchessa è piuttosto complessa, perché se oggi ve ne è una sola, nei documenti ottocenteschi (Catasto Napoleonico, Austro-Italiano, un manoscritto del 1827, un'inedita mappa) e nella memoria storica degli anziani di Mirano, si ricordano due barchesse.

Ultimi proprietari della villa furono i fratelli Girolamo (1711-1780) e Antonio (1713-1792) Giustinian q. Lorenzo i quali morirono senza lasciare alcun diretto erede. Si chiudeva così la pluricentenaria storia di un'importante nobile famiglia veneziana che a Mirano aveva trovato sin dal xv sec. solidi motivi d'interesse che avevano propiziato il suo insediamento. La villa poi passò per diritti ereditari ai Morosini dalla Sbarra, dai quali trae l'odierna denominazione. Rimasta di loro proprietà per solo un trentennio (tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento), vede il susseguirsi di diversi proprietari ed infine l'acquisto per diritto di prelazione, nel 1975, da parte del Comune di Mirano.

È comunque ancora presente in Mirano la famiglia dei Giustinian da S. Baseggio proprietari, che come già visto, della villa posta di fronte a quella dei Giustinian da S. Moisè.

Il 30 aprile 1672, data del matrimonio tra Anna Bon e Marc'Antonio Giustinian da S. Baseggio, segna l'inizio della presenza di questo ramo giustiniano in Mirano. Il primo nome legato al complesso è quello del loro figlio Orsatto (1675-1722) come indicato nella mappa del Garzoni del 1719. Morto a Cerigo quale 'Provveditor', il 12 marzo 1722, furono i suoi fratelli Zuan Francesco ed Anzolo (nato nel 1672) ad ereditare la villa, diventandone i nuovi proprietari. Zuan Francesco nella sua condizione di decima del 18 aprile 1739, insieme al fratello Anzolo, afferma di avere in «Mirano di Sopra» una «Casa Domenical con Giardino, Orto, Brollo sempre tutto in uso con c. 5 ca.» e «casa da lavoradori con c.ⁱ 68 ca.»;⁶⁹ e ancora Zuan Francesco con i suoi fratelli nel Catastico della Padovana Bassa del 1740 è possessore della «casa domencial con orto e brollo».⁷⁰ A metà del secolo la villa è dunque saldamente nelle mani della famiglia Giustinian. Alla morte di Zuan Francesco, non avendo egli figli, diventano commissarie, per volontà testamentaria, le sue 'nezze' le NN.DD. Marcella e Canciana Moro figlie della sorella Elisabetta. In virtù di tale disposizione, esse fanno stilare dai Giudici di Petizion un inventario dei beni⁷¹ dello zio tra cui anche quelli di Mirano. Raffrontando l'inventario settecentesco datato 7 settembre 1750 con quello dei beni della villa del 1652, si nota come a distanza di un secolo, gli spazi fossero rimasti pressoché invariati: barchessa, caneva, graner, chiesetta gentilizia. L'oratorio è considerato privato, tuttavia è aperto anche al pubblico come appare dalle notazioni di alcune visite pastorali. È dell'anno 1748 la visita pastorale

69. ASVE: X Savi, cit., *Redecima 1740, Zuan Francesco Zustinian q. Marc'Antonio*, b. 314, condiz. n. 134.

70. Ivi: *Catastico della Padovana Bassa. Veneti 1740*, registro 485, cc. 249-1330v.

71. Ivi: *Giudici di Petizion. Inventari, Zustignan Zuan Francesco q. Marc'Antonio. 1750, 7 sett.*, b. 447, fasc. 29.

del vescovo di Treviso, Benedetto di Lucca, nei cui atti si attesta tale duplice funzione;⁷² *status* riconosciuto e ribadito anche nel 1757 quando il vescovo di Treviso Paolo Francesco Giustinian in visita pastorale a Mirano dichiara: «...agli effetti canonici privato benché accessibile al popolo. Nel giardino presso la casa domenicale».⁷³ A confermare l'importanza che per i Giustinian aveva tale villa è il restauro settecentesco di cui si può vedere oggi l'esito nella facciata principale a sud nei settecenteschi 'orecchioni' a fianco del timpano della loggia e nei raffinati e delicati stucchi che si possono ammirare nell'antico portego e nella stanza oggi denominata 'salotto verde', al piano terra. La scritta che riporta «MDCCLXIII» posta sul pavimento del *portego* ai piedi della scala che conduce al piano nobile è testimonianza dei lavori eseguiti negli anni in cui proprietari erano Anzolo I (nato nel 1713) e Anzolo II detto Lorenzo (nato nel 1714) q. Giacomo, nipoti di Zuan Francesco. Con essi la villa accanto al nome dei Giustinian affiancò quello della famiglia Recanati dando così origine al ramo dei Giustinian-Recanati che avevano anche un importante palazzo alle Zattere a Venezia. Ma non era solo la villa con le annesse adiacenze e i campi a formare il nucleo della proprietà dei Giustinian-Recanati a Mirano. Angelo I detto Giacomo (1757-1813) ereditò dal padre Angelo II detto Lorenzo la villa di Mirano con altri beni. Secondo la polizza dell'Estimo del 1797 diversi sono gli immobili che egli dichiara possedere in Mirano, per la maggior parte concentrati «verso le Barche» e «sopra la piazza» («casa, bottega da caffè verso le Barche di Mirano», «due case contigue sopra la Piazza di Miran», «casa serve di Osteria sopra la Piazza di Miran»...) ⁷⁴ e notevoli erano i ricavi che a lui provenivano dagli affitti di questo ingente patrimonio. Interessante poi è la notificazione, in tale polizza, della somma ricavata dallo «Jus della fiera di Miran 21 settembre». Angelo I detto Giacomo Giustinian Recanati risulta essere intestatario di tale diritto per linea parentale diretta. Era egli figlio di Angelo II Giustinian Recanati detto Lorenzo ed Elisabetta Suarez, figlia del marchese don Giovanni Suarez e Soretta Trevisan. Quest'ultima, nonna materna quindi di Angelo I detto Giacomo ricevette lo «jus» «costituito in conto di dotte da ser Bernardo Tagiapiera testator (1656)...». Al proposito vi è una pergamena giacente presso l'Archivio di Stato di Venezia che offre oggettivi riscontri; la sua intitolazione è appunto «Titoli del jus della fiera di Miran appartenente all'eredità fideicommissa del fu nobil homo ser Bernardo Tagiapiera testator 1656...». ⁷⁵

Il ruolo che la famiglia Giustinian continua a mantenere nella società miranese è ancora una volta evidenziato da queste note. Se nel Cinquecento furono i Giustinian da S. Pantalon ad esercitare tale diritto, alla fine del Settecento sono sempre i Giustinian, pur se di un altro ramo – i Giustinian Recanati appunto – e pur attraverso vicende matrimoniali e di eredità, a conservarlo.

OTTOCENTO

All'indomani della caduta della Serenissima e al progressivo sfaldamento di quella classe, la nobiltà e l'aristocrazia, che per secoli aveva mantenuto il potere, corrisponde l'emergere di un nuovo cetto, la borghesia: una situazione questa che trova chiara corrispondenza anche nelle sorti e nelle vicende della famiglia Giustinian a Mirano nel XIX sec.

Per i primi due-tre decenni del secolo l'interesse che i Giustinian da S. Pantalon e del Campiel degli Squelini dimostrano per l'attività legata ai Molini è ancora vivo, come

72. ACVTV: Visite Pastorali, 1748, b. 27, vol. 2, c. 241; Archivio Parrocchiale di Mirano (d'ora in poi APM): b. Visite Pastorali, n. 105.

73. ACVTV: Parrocchia di Mirano, b. 103.

74. ASPD: Estimo 1797, *Giustinian Recanati Giacomo*, b. 43, polizza n. 592.

75. ASVE: Miscellanea: «Atti e doc. di varie epoche», *Titoli del jus della fiera di Miran appartenente all'eredità fideicommissa del fu nobil homo ser Bernardo Tagiapiera testator 1656, poi costituito in conto di dotte alla fu nobildonna Soretta Trevisan moglie del q.^{no} nobil marchese Zuanne Suarez, testatrice fideicommittente 1723*, n. generale 11.

attestano alcune documentazioni e testimonianze scritte. La prima in ordine di tempo è un disegno, classificato nella scheda d'archivio come del XIX sec.:⁷⁶ tuttavia grazie all'intestazione e alle notizie emerse durante le ricerche si può ragionevolmente e con maggior precisione affermare che il disegno sia riferibile e databile tra fine Settecento e inizi Ottocento, quando conduttore dei Molini era il signor Giovanni Marcolini. Si tratta di una pianta del fabbricato dei Molini di Sotto con la strutturazione interna degli ambienti e le sei ruote: «Pianta dell'Edificio a Mulini colle relative Fabbriche ed annesso Stabile ad uso ed alloggio del Conduttore del medesimo, posto in Mirano, di ragione del Sig.^r Zustinian; e tenuto in affitto dal Sig.^r Giovanni Marcolini», che sappiamo avere avuto un contratto di locazione tra il 1792 e il 1806.⁷⁷

Altri disegni, sempre dell'Ottocento, graficamente più precisi rispetto a quelli dei secoli precedenti, ci offrono un quadro più minuzioso e dettagliato del complesso dei Molini di Sotto, quando ancora ne erano intestatari i Giustinian. Il primo di questi disegni, datato 6 maggio 1839, fu eseguito «per incarico conferitogli dalli NN. HH. Francesco Giustinian, conte Faustino Persico, conte Leopardo Martinengo comproprietarij dei 6 Molini» da «Vincenzo d. Zabeo» e «M. Bottanini» le cui firme autografe compaiono in basso.⁷⁸ Comprende una pianta territoriale dell'area che si estende dalla piazza di Mirano al Bacino delle Barche e una seconda pianta più dettagliata, sempre in piano, dello stabile dei Molini con i suoi locali adibiti a diverse funzioni. Il tutto è accompagnato da una didascalia ricca di informazioni che con cura e precisione indica e segna l'uso di ogni singolo ambiente: magazzini, abitazione dei mugnai, orto... Tale dovizia di particolari sembra essere strettamente legata alla motivazione che è all'origine del disegno ossia «...l'accesso giudiziale ... contro il Signor Marc'Antonio Zinelli conduttore delli Mulini anzidetti...» prodotto dai proprietari. Il secondo disegno è dell'anno successivo – 23 dicembre 1840 –, anche questo a firma dell'ingegnere Vincenzo Zabeo; eseguito sulla falsariga del precedente, ci prospetta la piazza di Mirano da una parte, dall'altra il particolare della pianta e della sezione dei Molini di Sotto; infine c'è un disegno delle otto ruote che erano in quel momento in uso, non più sei, come in passato. Le didascalie poi ci offrono informazioni anche per quanto attiene il dislivello delle acque a cavallo dei Molini stessi.⁷⁹ Forse per incapacità di rimanere al passo con le nuove tecnologie o forse per difficoltà economiche per il mantenimento e reinvestimento dell'intero complesso molitorio, i Giustinian cedettero tutto a Marc'Antonio Zinelli loro conduttore. Si chiudeva così definitivamente un'epoca, un'era storica che aveva visto per ben quattro secoli la nobile famiglia dei Giustinian da S. Pantalon protagonista di un capitolo non secondario di vita miranese, simbiosi tra la campagna con il suo modello sociale ed economico e la città con i suoi capitali, con le sue ambizioni e lo stile di vita.

Scorrendo la lista dei possedimenti dei beni inseriti nel Catasto Napoleonico del 1811, in quello Austriaco del 1838-1846 e Austro-Italiano del 1867-1889 risulta che, oltre ai Giustinian da S. Pantalon del Campiel degli Squelini, intestatari dei Molini di Sotto, in Mirano sono presenti i Giustinian Recanati possidenti terrieri e proprietari della villa omonima. Un elemento interessante per quanto riguarda quest'ultima famiglia è il fatto che, Angelo I detto Giacomo (1757-1813) fu Angelo II detto Lorenzo, è titolare di diverse proprietà in «Miran di dentro» e precisamente, secondo le numerazioni di mappale, in

76. Ivi: Pietro Lucchesi ing. e Antonio Barbon ing., *Pianta dell'Edificio a Mulini colle relative Fabbriche ed annesso Stabile ad uso ed alloggio del Conduttore del medesimo, posto in Mirano, di ragione del Sig.^r Zustinian; e tenuto in affitto dal Sig.^r Giovanni Marcolini. XIX sec.*, Genio Civile, Serie A, disegno 28.

77. Ivi: Provveditori Sopra Beni Inculti. Processi, *Giustinian Gio.Batta e Barbarigo Fratelli. Molini di Sotto-Mirano*, 1° mar. 1792, b. 455, fasc. 3.

78. Archivio Comunale di Mirano (d'ora in poi ACM): Disegni vari Molini di Sotto, b. 13, fasc. 2.

79. ASPD: Delegazione Provinciale Austriaca, Vincenzo Zabeo, *Tratto del corso del Muson dai Molini di Sopra ai Molini di Sotto di Mirano*, b. 527, disegno 1.

quella che è oggi via Barche, compresa tra i Molini di Sotto e la piazza. Si tratta di «casa d'affitto con botteghe, brolo, orto» ai mappali nn. 133-134-135 e al mappale n. 151 un'altra «casa d'affitto con portico e botteghe» ancor oggi caratterizzata dal portico; ai mappali nn. 215-218 nella «Contrada di Miran di sopra» la villa costituita da «casa da fattore, giardino, casa di villeggiatura, orto» insieme ad altre case, orti, prati dati in affitto ai propri livellari.⁸⁰

Dunque anche i Giustinian Recanati eleggono Mirano quale loro prediletta residenza di campagna. Di questo legame è alto testimone l'affresco, datato 1803, commissionato dal conte Giacomo Giustinian Recanati a Giuseppe Borsato;⁸¹ fu fatto dipingere sulla parete nord all'ultimo piano del Palazzo veneziano alle Zattere. L'affresco del Borsato riproduce su un'intera parete, a grandi proporzioni, una veduta della villa Giustinian Recanati in modo così puntuale che certamente ci fa supporre che l'artista abbia soggiornato per un certo periodo a Mirano, ospite dei proprietari.

Altro artista la cui presenza è testimoniata in villa è quella del pittore e musicista friulano Domenico Paghini. Di tale frequentazione privilegiata rimangono alcuni disegni⁸² datati giugno e agosto 1803, anno in cui Borsato dipinse la veduta della villa di Mirano sulla parete di Palazzo Giustinian Recanati a Venezia. L'intervento e la presenza di artisti in villa, ci fanno presumere che essa, nel periodo estivo, si animasse diventando anche in qualche modo un centro di cultura orbitante attorno al conte Giacomo Giustinian Recanati cultore delle arti, mecenate e filantropo. Oltre al Borsato nel Palazzo delle Zattere era stato chiamato a dipingere anche Costantino Cedini.

Il conte Giacomo oltre a coltivare interessi artistici e culturali, partecipò attivamente alla vita, alla storia sociale di Mirano. Già Luogotenente del Friuli, esercitò la funzione di 'Protettore della Vicaria di Mirano', carica alla quale fu eletto il 15 giugno 1800.⁸³ Il rapporto tra l'autorità cittadina, la Vicaria cioè, e i patrizi Giustinian Recanati, non fu però sempre improntato a relazioni stabili e di collaborazione. Infatti, in due buste conservate presso l'Archivio Comunale di Mirano, leggiamo di un lunga ed annosa disputa tra le autorità municipali e i Giustinian Recanati nelle persone del N.H. Lorenzo nel 1816⁸⁴ e della N.D. contessa Elisabetta Zustinian Recanati in Baglioni nel 1844.⁸⁵ Il contenzioso in questione riguardava un appezzamento di terreno posto in via Barche come individuato nei mappali nn. 133-135; era proprietà Giustinian Recanati, ma l'autorità comunale riteneva di poterlo e doverlo gestire secondo l'interesse del Comune

80. Tutte queste proprietà sono riportate nell'elenco del catasto Austro-Italiano, come appartenenti ai Giustinian Recanati. Alla Contessa Giustinian Elisabetta di Angelo I detto Lorenzo Giustinian Recanati, maritata Baglioni, appartengono le terre trascritte ai mappali n. 561-563; di Angelo I detto Lorenzo (nato nel 1784) Giustinian Recanati q. Angelo I detto Giacomo I. R. Ciambellano sono tutte le altre proprietà Giustinian Recanati di cui la villa ne è l'emblema.

81. Giuseppe Borsato (1771-1849), nativo di Venezia, dopo aver frequentato nel 1791/1792 l'Accademia di Belle Arti a Venezia ed essersi recato poi a Roma dove conobbe il Canova, della cui cerchia entrò a far parte, ritornò in patria e si diede a decorare palazzi veneziani e della terraferma, come afferma il Preside dell'Accademia in una lettera del 1810 al Direttore Generale della Pubblica Istruzione in cui presentava Borsato come professore: «S'impegnò molto in passato e s'impegna ancora in presente a dipingere i Regi Palazzi di Venezia e di Stra, nei quali si ammirano parecchie sue opere applauditissime». Filofrancese, quando nel 1806 Napoleone prende possesso di Venezia, il Borsato ebbe incarichi di lavoro a fianco di Giannantonio Selva, Costantino Cedini per la scenografia delle parate sul Canal Grande e fu impegnato nella decorazione dell'ala napoleonica di Piazza S. Marco; fu poi anche scenografo al Teatro della Fenice tra il 1809 e il 1823.

82. Sono alcuni fogli acquerellati, conservati presso la Biblioteca «Joppi» di Udine con segnatura «Mirano». Di gusto neoclassico con figure umane e mitologiche (*Caduta di Fetonte, Teste e figure*), scene bibliche ed episodi evangelici (*La Sacra Famiglia, Abramo e i tre angeli, Cacciata di Adamo ed Eva, Predica del Battista*); spesso sono affiancati da un commento dal sapore romantico come: «Paghini inventò a Mirano / la sera dei 14 Luglio 1803 / essendo una pioggia e un vento orribile», «Domenico Paghini faceva il giorno 25 Luglio 803 a Mirano / Vergine Madre di Dio agiutatemi nel punto della mia morte / S. Giuseppe pregate per me Gesù e Maria», «28 Luglio 803 Mirano / mancai / 3 volte». Note tratte da DE FEO, *Presenze e relazioni artistiche nel miranese tra fine Sette e Ottocento*, in *Civiltà e cultura di villa tra '700 e '800*, Venezia, Marsilio 2000.

83. *Ritratto di S.E.N.H. Angelo 1° detto Giacomo Zustinian Recanati Patrizio Veneto consigliere di S.M.I.R.A. e vice presidente all'I.R. Magistrato Camerale eletto Protettore della Vicaria di Mirano, nel dì 15 giugno 1800*, Vicenza 1800, da Bartolomeo Paroni Stampator regio.

84. ACM: *Contenzioso tra Lorenzo Giustiniani Recanati ed il Podestà*, 1816, b. 8.

85. Ivi: *Atti vari e documenti relativi alla Contessa Giustinian Baglioni*, 1844, b. 14.

scavalcando le prerogative e le 'immunità' di cui per secoli i nobili avevano goduto. Per questo i Giustinian avanzavano protesta nei confronti dell'autorità comunale per ribadire i loro diritti. Ma la situazione sociale e politica era ormai profondamente mutata: primario era il bene della comunità cittadina, a discapito se necessario, del bene privato, anche se questo era il 'bene' di un nobile. Anche nella vita religiosa della comunità miranese la famiglia Giustinian Recanati fu protagonista. Durante l'Ottocento i Giustinian Recanati, offrono alla pietà popolare e pubblica la chiesetta privata annessa alla villa.⁸⁶ Il fortissimo legame che durante i vari secoli aveva visto uniti i Giustinian con Mirano, durante l'Ottocento sembra addirittura raggiungere il punto più alto con i Giustinian Recanati, i quali, come abbiamo visto, fecero della villa la loro dimora prevalente, legandosi stabilmente e definitivamente tanto da farsi seppellire a Mirano nel cui cimitero fecero erigere la cappella di famiglia; cappella che ancor oggi serba le spoglie degli ultimi Giustinian Recanati.

APOCRIFO GIUSTINIAN

Al termine di questo lavoro vorrei brevemente accennare a una problematica che mi si è posta durante la ricerca e che è stato motivo all'inizio di qualche perplessità.

Si tratta dell'attuale «Park Hotel Villa Giustinian» posto in via Miranese a Mirano. Esso da sempre è stato ritenuto proprietà del primo patriarca di Venezia, S. Lorenzo Giustinian, e dimora in cui veniva a villeggiare e riposare. Tuttavia durante le ricerche nulla mi conduceva, anche per quel che riguarda i tempi più antichi, a trovare una qualche relazione tra i Giustinian e tale villa. Unici dati noti e certi sono dei documenti quali i Catasti Napoleonico e Austriaco, attinenti fine XVIII e XIX sec., e un disegno del 1778 della villa in cui essa appare proprietà della Mensa Patriarcale di Venezia.⁸⁷

Forse era stato un lascito dei Giustinian alla Mensa Patriarcale? Non rinvenendo alcun riferimento al riguardo tra le carte della famiglia Giustinian, ho cercato tra i documenti relativi alla Mensa Patriarcale i quali hanno chiarito ogni dubbio e quesito.

Un interessante e inedito *Catastico dei Beni della Mensa Patriarcale*⁸⁸ e i relativi documenti emersi dal fondo della Mensa mi hanno permesso di poter ricostruire la cronistoria della villa. La certezza che si trattasse di quella in questione è stata data dal fatto che un elemento topografico quale quello noto dai documenti conosciuti, ossia che la località della villa era «Mirano-Comenzago», fosse indicato e coincidente con i processi del Catastico Bragadin al volume I, tomo I alla voce *Mirano-Comenzago* ove la Mensa Patriarcale indica la proprietà di una «casa da stacio, da gastaldo, adiacenze, stalla orto, brolo, cortivo e campi tre in circa», a partire già dal XV sec. Che i Giustinian non fossero mai stati coinvolti e interessati a tale possesso è testimoniato dai documenti dei beni in questione. Infatti dal Catastico Bragadin e poi dalle carte quattrocentesche si legge che il Patriarca Tommaso Donà (1492-1504) nel 1496 «compra per il prezzo di ducati 1000 d'oro» «2 pezzi di terra A. P. V. di c. 2½ e mezzo quarto con casa da stacio di muro, coperta di coppi, in solaro e appiepian, con brolo, cortivo, curtinetto et horto murati, con stalla per cavalli di muro e coperta di coppi e una casetta per il gastaldo. Confina a est con Murico della Mason, a sud strada comun, a nord strada consortiva» da Nicolò degli Inviati q. Domenico;⁸⁹ Nicolò

86. ACVTV: Visite pastorali, *Parrocchia di Mirano*, b. 103. Come risulta dai documenti delle visite pastorali del Vescovo di Treviso – Monsignor Sebastiano Soldati – tra il 1832 e 1838 tra i dieci oratori pubblici miranesi viene menzionato anche quello del nobile Lorenzo Giustinian; nei registri della visita pastorale del 1854 a proposito dell'oratorio si riporta la dizione «oratorio pubblico privato del N.H. Lorenzo Giustinian» (PESCE, a cura di, *La Visita Pastorale di Sebastiano Soldati nella diocesi di Treviso. 1832-1838*, Roma, 1975, pp. 168-170).

87. *Ville venete nel territorio di Mirano*, Venezia, Marsilio, 2001, p. 84.

88. ACPVE: Mensa Patriarcale, Bragadin, *Catastici*, 1764, vol. I, t. I, pp. 443-448.

89. Ivi: Bragadin, *Catastici*, 1764, vol. I, t. I, p. 443.

che a sua volta aveva, nel 1489, acquistato detti beni per 1.200 ducati da Guglielmo degli Angelierij q. Antonio il quale tredici anni prima, nel 1476, li aveva comprati da Domenico Pasetto q. Giovanni. Dunque la famiglia e il nome dei Giustinian non sono mai citati; perché la villa dunque è stata a loro attribuita? L'unico elemento che in qualche modo potrebbe riportare al nobile casato, a mio avviso, è la toponomastica della strada fiancheggiante a ovest i confini del complesso; ancor oggi infatti è denominata 'via Patriarca' (chiaro riferimento alla Mensa Patriarcale appunto): forse nella memoria collettiva, considerando che i Giustinian da secoli erano importanti possessori fondiari nel Miranese, si collegò l'idea del 'Patriarca' al primo patriarca di Venezia: Lorenzo Giustinian appunto. Inoltre anche il fatto che egli fosse canonico regolare della Congregazione di S. Giorgio in Alga, congregazione a cui era soggetto il Convento del Priorato di S. Michele Arcangelo a cui è ancor oggi dedicata la chiesa parrocchiale di Mirano, può lasciar supporre che effettivamente il santo potesse essere venuto nella cittadina. Analizzando poi semanticamente il significato del termine Comenzago, sito ove è posta la villa, il suffisso 'zago' ci ricorda che doveva trattarsi di un luogo paludoso forse bonificato proprio dai quei canonici e che, quindi, ciò potesse richiamare la figura del loro Padre Generale, Lorenzo Giustinian. In quest'ottica potrebbe allora leggersi l'acquisto da parte del patriarca Donà di una casa di villeggiatura proprio in Mirano diocesi trevigiana e territorio padovano; tutto questo a memoria e ricordo del suo illustre predecessore. Altrimenti verrebbe comunque da chiedersi del perché una villa proprio a Mirano, dove il Patriarcato non aveva direttamente alcun possedimento se non attraverso i canonici della Madonna dell'Orto. Al di là della motivazione che spinse la guida spirituale veneziana ad acquistare una casa *da stacio* con sue adiacenze in Comenzago, rimane certo e sicuro, attraverso i documenti emersi, che per quattro lunghi secoli la villa fu sempre 'Mensa Patriarcale'.

Le carte relative a tale proprietà ci prospettano la storia della villa lungo l'arco di quattro secoli: inventari che ci offrono la disposizione degli ambienti interni (granaio, portico, brolo, *cortivo del pozo*, *caneva*, *mezzado*, *portego da basso*, loggetta, *cusina*, stalla, *andrio* del forno, 2 case coloniche, *giesola*, una porta maestra) e il loro arredamento (diversi sono i quadri tra i quali si segnalano quelli con il ritratto del re di Spagna Carlo II e uno della regina sua consorte; carte geografiche...);⁹⁰ opere di restauro e progettazioni non sempre poi eseguite;⁹¹ disegni inediti⁹² che mostrano quale fosse l'aspetto essenziale nei secoli passati della villa: un corpo centrale affiancato lateralmente da due corpi di cui uno – quello a est – adibito a chiesetta, una porta maestra che conduceva attraverso un giardino alla villa, porta affiancata da due piccoli corpi di fabbrica; l'impianto architettonico esterno caratterizzato da una loggetta quattro-cinquecentesca. Si legge poi di controversie confinarie con i vicini e nella fattispecie i signori Cabrini;⁹³ di diatribe tra il patriarca e il vescovo di Treviso nel XVIII sec. per l'apertura alla pubblica pietà dell'antico oratorio dedicato alla Beata Vergine del Rosario, del quale oggi non

90. ASVE: Mensa Patr., b. 15, fasc. 120, *Inventario beni mobili, 1555, 15 giugno, Comenzago* e fasc. 133, 1700 *Inventario Beni mobili a Comenzago*; ACPVE: Mensa Patr., b. 31v, *Bollette prediali, Mirano, 1851*, ivi, b. 23, *Archivio Nordio-Treviso, Palazzo Patriarcale e Casinò di Mirano*; ivi: Carte di Amministrazione. II serie, b. Comenzago Arqua, *Descrizione dei beni immobili di Venezia, così come vennero liberati per la riconsegna in seguito alla Vacanza per la morte dell'investito Patriarca S.E. Cardinale Agostini Domenico, 1892*.

91. ASVE: Mensa Patr., b. 15, fasc. 121, *Restauro beni a Comenzago (Casa, chiesa et altre fabbriche). 1605, 1° giugno. Venezia*; ACPVE: Mensa Patr., b. 31v, *Bollette prediali, Mirano, 1851* e b. 23, *Archivio Nordio-Treviso, Palazzo Patriarcale e Casinò di Mirano*.

92. ASVE: Mensa Patr., b. 15, fasc. 135, 1700, 27 aprile. *Disegno a penna del brolo del Patriarcato a Comenzago*; ACPVE: Mensa Patr., *Catasto, Vecchi libri censuari esistenti nei rispettivi commissariati...*, 1887, foglio 33; ASVE: *Miscellanea Mappe 737*, Cesare Fustinelli Ing., *Disegno a penna, su carta, in bianco e nero e leggermente colorato ad acquerello*, Secolo XIX.

93. ASVE: Mensa Patr., b. 15, fasc. 122-128 e fasc.136, 1700, 19 giugno. *Venezia. Patriarcato-Cabrini*.

v'è traccia;⁹⁴ del rapporto con la comunità miranese nell'Ottocento (nel 1886 la villa è resa disponibile per la popolazione quale lazzaretto in seguito allo scoppio del morbo asiatico)⁹⁵ e della messa in vendita del complesso, per mezzo di asta pubblica, nel 1898.⁹⁶ Insomma un'intera e inedita vicenda della villa che con i Giustinian non ebbe mai a che fare, ma che fu dal lontano xv sec. pertinenza della Mensa Patriarcale la quale la utilizzò come casa di villeggiatura del primate veneziano sin quasi alla fine dell'Ottocento.

94. ACVTV: Parrocchia Mirano, b. 103, fasc. 9, *Oratorio Beata Vergine della Salute*; ASVE: Mensa Patr., b. 44, fasc. 18, *Per l'Oratorio del Palazzo in Comenzago del Patriarcato*.

95. ACPVE: Mensa Patr., b. 23, Archivio Nordio-Treviso, *Palazzo Patriarcale e Casino di Mirano*. Si riporta il caso in cui la villa fu messa a disposizione dei cittadini miranesi quale lazzaretto in seguito ad un'epidemia di colera.

96. IVI: Carte di Amministrazione. II serie, b. Comenzago Arquà.

APPENDICE

1652 INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI ZUAN FRANCESCO BON
(ASVE: Giudici di Petizion. Inventari, b. 364/32)

Bon Zuan Francesco, 1652, 22 giugno

*Inventario di tutti li mobili esistenti nella casa habitata dal q. Cla.^{mo} M.^{co} Z. Fran.^{co}, non tanto in quella di Venetia, quanto in quella di Mirano, e Balò, e p.^{ma}**Dalli Mobili di Mirano**In Portico da basso*

<i>Tavolini di noghera con casselle</i>	n. 2
<i>Detto senza</i>	n. 1
<i>Banchi alla romana rossi senza pozo</i>	n. 6
<i>Telari con soaze intagliatte</i>	n. 4
<i>Quadro grande di N. S. al limbo con sue soaze</i>	
<i>Detto più picciolo della Genealogia Giustiniana</i>	
<i>Due quadri di paesi insoazadi negri</i>	
<i>Quattro quadri di sibille insoazadi</i>	
<i>Due scagni di perer a' pozo</i>	
<i>Due spontoni con sue aste</i>	
<i>Una celada, et un murian di ferro</i>	
<i>Due mezze figure di zesso</i>	
<i>Quattro carieghe di curame a' pozo</i>	
<i>Sette scagni di noghera a' pozo</i>	
<i>Due cusini di cuoio d'oro vecchi</i>	

Nella Camera v.^o il Giardino

<i>Una lettiera di legno a' trabacca inargentata con suoi pomoli e tavole</i>	
<i>Due stramazzi di lana</i>	
<i>Un cavezal di lana, due cusini</i>	
<i>Un pagliazzo</i>	
<i>Una felzada bianca</i>	
<i>Una trabacca</i>	
<i>Un per di nenzioli</i>	
<i>Un per d'intimale</i>	
<i>Cuori d'oro e neri pellami</i>	n. 112
<i>Due quadri delle stagioni soazadi</i>	
<i>Un quadretto di devotion, et agnusdei al letto</i>	
<i>Uno specchio con soaze nere</i>	
<i>Un scagno di noghera rotto con pozzo</i>	
<i>Due careghe di curame</i>	
<i>Un treppiè d'albeo</i>	
<i>Una tavola d'albeo coperta di cuoio stampà</i>	
<i>Un caramal di noghera in cassella</i>	
<i>Tre coltrine bianche alli balconi</i>	
<i>Una felzada</i>	

Nella cameretta vicina

<i>Cuori d'oro pellame</i>	n. 94
<i>Una lettiera a' trabacca finta noghera</i>	
<i>Due stramazzi di lana</i>	
<i>Un cavezzal di lana</i>	
<i>Due pagliazzi</i>	
<i>Una coltra suriana</i>	

Una cariega di curame da pozo
 Cinque quadretti miniadi
 Una stagion quadro soaza negra
 Un quadretto di rame di N. D. soaze d'ebano
 Una restelliera con uno schioppo fornito di ruoda con suo arnese, e una meza spada
 Un cusin con sua intimela
 Un paro di linzioli
 Una cassa di noghera con dentro
 Una trabacca di tella chiara con suoi merli, e cordelle
 Una cassella di cipresso
 Un banco alla romana rosso

Nell'altra camera

Una lettiera di ferro bassa dorata con suoi pomoli
 Due stramazzi
 Un pagliazzo
 Un paro di nezioli
 Un cusin, un cavezzal
 Tre carieghe di noghera vecchie
 Un quadro della B. V. con soaze indorate
 Un detto in tela con soaze antiche
 Un d.° in tela di S. Ger.^{mo}
 Un d.° della stagion con soaze negre
 Un tavolin in perer con suoi ferri
 Una coltra tela bianca

Nel luoghetto si va' in Cucina

Un tavolon di noghera senza piedi
 Un banco d'albeo
 Un moschetto fornito
 Due tamisi

Nell'altra camera

Una tavola di cipresso in ottangolo con piedi
 Due banchi d'albeo
 Una tavola d'albeo con sua coverta rassetto verde
 Una comodità con suo rame
 Un scagno di noghera con sua comodità
 Due [...] da drappi

In Cucina

Ferro da fuoco, paletta, moletta, due cadene, due canedoni, due spedi con suo piron di ferro, una gradella, una gratacasa, tre fersora, due casse di ferro sbusade, loro trepie
 Due secchi di rame
 Una caldiera
 Due piatti di peltro, con un'impoliera di latton
 Una saliera di latton con suo squelin di peltro
 Una fogaretta di latton
 Due candelieri di latton, et mocador di ferro
 Cinque cortelli di ferro, tre pironi detti
 Quatro sculier di laton
 Un mortar di piera viva con peston
 Due lusette da olio di ferro
 Latesini diversi
 Un cadin di latesin, e scuolotto d.° per soar
 Una saliera di legno, un fóllo
 Una mastelletta cerchiata di ferro da squelle
 Una scoazera
 Una tavola d'albeo da mangiar
 Due scagni di nogara, et uno senza pozo

Un bottasiol di legno per aseio
 Due gramole, un pariol
 Una credenza vecchia con scantia
 Un'armeretto d'albeo, et una tavoletta
 Un banco longo d'albeo
 Una cassa da camera senza coperchio
 Una tavoletta d'albeo comodità

In lissiera

Mastelli da liscia buoni cinque
 Cavaletti grandi da mastello tre
 Tavolo da lavor due
 Due caldiere nelli fornelli di rame

Nella Foresteria

Sei quadri grandi delle parte del mondo
 Due tavolini di perer
 Quattro scagni di perer
 Quatro banchi alla romana a' pozo
 Due torciere lavorade
 Una pietra in tavola in ottagono con suo piedestal

In una camera

Una lettiera di cipresso con sue tavole stramazzo, e pagliazzo un tavolin di perer, et un banco alla romana senza pozo

Nell'altra

Una lettiera a' trabacca di legno rossa con suoi pomoli, senza tavole

Nell'altra

Quattro quadri da proffetti soasadi
 Una zara d'acqua,
 Una carrozza nuova ferrada con coperta

Nel portego del soler di s.^a in casa

Sei carieghe prettine di curame usade
 Sette scagni a' pozo di perer
 Un tavollin di perer

In una camera

Una lettiera di ferro rossa, due stramazzi, un pagliazzo, un cavezzal, due cusini, due coltre suriane, et una bianca
 Un tavolin d'albeo con suo cuoio, et un [...] d'albeo finto pietra viva
 Due trepie d'albeo
 Due carighe di bulgaro
 Tre scagni di perer
 Un tavolin di noghera
 Una cassella da sesta

In altra

Una lettiera di ferro rossa, due stramazzi con cavazzal, un cusin e un pagliazzo con sua felzada
 Carieghe quattro di moltolina
 Tre scagni detti
 Un trepie d'albeo
 Una tavola d'albeo con suo cuoio
 Un specchio
 Balle [...] con figura in tutto numero 11

Nel camerino

Una lettiera finta pietra, due stramazzi, un pagliazzo, cavazzal e una coltra di panno indivisada
 Due cusini di cuoio
 Una cariega di moltolina

Un scagno d.^o
 Un tavolin di perer
 Un quadretto in rame della B. V.
 Due mezze casse di noghera
 Una testura con suo busto di veludo a' fiori fondi bianco
 Camise da huomo, e donna con traverse, diverse e filo con canelo n. 10

In altra camera

Due quadri grandi homo con soaze, et uno senza tella
 Un paro di cavaletti con suo pagliazzo, et schiavina
 Un paro detti senza tavole

In granaro

Un staro di misura, un quartier e una misura da biava
 Una palla di formento
 Archetta per la biava
 Armer per li colari da cavalli, et colari vecchi
 Una cassa da burattara e altri rottami
 Una carozza usada fornida
 Una caretta usada fornida
 Un carro sotto con tre riode
 Una cariola per li naranzeri

In caneva aperta

Tinazzi grandi ferro cerchiadi due
 Detti di legno tre
 Mastella da sottospina et una in faggio
 Botte usabili una
 Detta rotte tre
 Candiota usabili piccoli due
 Una barilla
 Una ropegara di legno, et altre bacinelle

In caneva serrata

Sie botti cerchiade di ferro
 Una lora
 Un secchio di rame da misura
 Tre secchi di rame
 Botte cerchiada di legno
 Un mastello da sotto spina
 Botte candiotte cerchiade di legno tre
 Una piria di banda

Nella chiesola

Un calice con sua patena d'argento
 Una pianetta verde d'armesin di seta
 Un camiso con suo cingolo
 Sei candelieri di latton et sua tovaglia

D'argenti

Sei pironi, sei sculieri e sei cortelli con suo manico
 In una petteniera tre mollette piccole d'argento

Inventario presentato per Marc'Antonio Bon tutore di Anna figlia di Z. Fran.^{co} Bon

DANIELE SANTARELLI

PAOLO IV, LA REPUBBLICA DI VENEZIA
E LA PERSECUZIONE DEGLI ERETICI

I CASI DI BARTOLOMEO SPADAFORA,
ALVISE PRIULI E VITTORE SORANZO

1. PREMESSA

LA fonte principale utilizzata per questo lavoro sono i dispacci da Roma al doge e al Senato di Bernardo Navagero (1507-1565). Questo insigne patrizio veneziano fu ambasciatore presso la Santa Sede, sotto il Papato di Paolo IV Carafa (1555-1559), dal settembre 1555 al marzo 1558. Nominato da Pio IV de' Medici di Melegnano (1559-1565) cardinale nel 1561, e nel 1562 vescovo di Verona, svolse in seguito un ruolo di primo piano, in qualità di legato anziano (assieme al cardinal Giovanni Morone), nell'ultimissimo periodo del Concilio di Trento (1563).¹

Questa preziosa fonte non ci è pervenuta in originale.² In compenso si segnala una discreta diffusione manoscritta di copie dei registri di dispacci del Navagero al doge e al Senato: ne troviamo, oltre che a Venezia, a Pisa, Napoli, Messina, Vienna e Madrid.³ Del Navagero ci sono stati trasmessi altresì i dispacci inviati ai Capi del Consiglio dei X (parte in originale), conservati presso l'Archivio di Stato di Venezia.⁴

I dispacci del Navagero rappresentano una fonte di notevole importanza per lo storia del Papato di Paolo IV nei suoi più diversi aspetti, come la guerra contro Filippo II,⁵

1. Su Bernardo Navagero cfr. A. VALIER, *Bernardi Naugerii S.R.E. cardinalis Veronensis Ecclesiae administratoris vita ab Augustino Valerio conscripta in Augustini Valerii [...] Opusculum numquam ante hac editum de cautione adhibenda in edendis libris nec non Bernardi cardinalis Naugerii vita, eodem Valerio auctore. Accessere Petri Barrocii episcopi patavini orationes tres [...] nonnullae item aliae patriciorum Venetorum [...]*, Patavii, MDCCXIX, pp. 61-98: in part. pp. 79 ss.; E. ALBERI, *Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato nel secolo decimosesto*, 2° s., vol. III, Firenze, 1846, pp. 366-368 e bibliografia ivi citata; *Hierarchia catholica medii et recentioris aevi. Volumen tertium saeculum XVI ab anno 1503 complectens*, inchoavit G. VON GULIK, absolvit C. EUBEL, editio altera quam curavit L. SCHMITZ KALLENBERG, Monasterii, 1923 (d'ora in poi GULIK, EUBEL), p. 331; L. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. VI, *Storia dei Papi nel periodo della Riforma e Restaurazione cattolica. Giulio III, Marcello II e Paolo IV (1550-1559)*, Roma, 1922, e vol. VII, *Storia dei Papi nel periodo della Riforma e Restaurazione cattolica. Pio IV (1559-65)*, Roma, 1923, *passim*; F. GIANNETTO, *Il problema della pace veneziana. Azione politica in corte di Roma di Bernardo Navagero*, Messina, 1957; H. JEDIN, *Storia del Concilio di Trento*, vol. IV, *Il terzo periodo e la conclusione*, t. 1°, *La Francia e il nuovo inizio a Trento fino alla morte dei legati Gonzaga e Scripando*, Brescia 1979, e t. 2°, *Superamento della crisi per opera del Morone, chiusura e conferma*, Brescia, 1981, *passim*; G. BENZONI, *Trento 1563: una discussione tra veneziani in trasferta*, in *Per il Cinquecento religioso italiano. Clero, cultura, società*, Atti del Convegno internazionale di Studi, Siena, 27-30 giugno 2001, a cura di M. Sangalli, Roma, 2003, pp. 31, 33, 34. Per una bibliografia esaustiva ed aggiornata su Paolo IV e sul suo Papato cfr. invece A. AUBERT, *Paolo IV*, in *Enciclopedia dei papi*, vol. III, Roma, 2000, pp. 141-142.

2. Cfr. L. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. VI, cit., p. 670.

3. Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi ASV): *Secreta Archivi Propri*, Roma, regg. 8, 9, 10, 11 (cc. 10r-95r), 12 e 13; Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia (d'ora in poi BNMV): *Ital. VII, 1097 (9445)*; Biblioteca del Museo Correr di Venezia: *Cod. Cic. 1957*; Biblioteca Universitaria di Pisa (d'ora in poi BUP): *ms. 154*; Biblioteca Nazionale di Napoli (d'ora in poi BNN): *Cod. X.D. 41 e Cod. X.C. 7*; Biblioteca Regionale Universitaria di Messina: *coll. F. V. 70, 71, 72*; Österreichische Nationalbibliothek di Vienna: *Cod. 6255*; Biblioteca Nacional di Madrid: *Mss/10772*.

4. ASV: *Capi del Consiglio di Dieci. Dispacci di ambasciatori*, Roma, b. 24, n. 15-75; *Secreta Archivi Propri*, Roma, regg. 11 (cc. 95r-145r) e 14; vedi altresì *Santo Ufficio*, b. 160.

5. La trattazione più completa e rigorosa sulla guerra di Paolo IV contro gli Spagnoli si trova in L. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. VI, cit., pp. 364-421, ove si tiene particolarmente conto dei dispacci del Navagero. Tale guerra è stata oggetto, nel Seicento, dell'opera storica di Pietro Nores, che ebbe un'edizione a stampa a due secoli di distanza come 12° volume dell'«Archivio Storico Italiano». Cfr. P. NORES, *Storia della guerra di Paolo IV, sommo pontefice, contro gli spagnuoli corredata di documenti*, «Archivio Storico Italiano», Firenze, 12, 1847. Il Nores fu il primo studioso a trarre profitto dai dispacci del Navagero per un'opera storica. Tuttavia il Pastor, concordando del tutto con l'opinione di un autorevole studioso come R. Ancel (che ebbe ad occuparsi di molti aspetti del Papato di Paolo IV), dà un giudizio molto

l'attività di riforma della Chiesa,⁶ la carcerazione e il processo del cardinal Giovanni Morone,⁷ l'offensiva contro il cardinal Reginald Pole, al quale venne revocata la legazione d'Inghilterra conferitagli da Giulio III Del Monte,⁸ e le creazioni cardinalizie.⁹

I dispacci del Navagero al doge e al Senato, così come quelli ai Capi dei X, sono tuttora inediti, in versione originale ed integrale. Una scelta, in traduzione inglese, attinente soprattutto agli affari relativi al Regno d'Inghilterra, è stata pubblicata da R. Brown nell'ambito del *Calendar of State Papers*.¹⁰ La versione del Brown è giudicata tuttavia non sempre sicura dal Pastor, il quale comunque se ne serve abbondantemente nel volume VI della sua *Storia dei Papi*, ove tratta di Paolo IV.¹¹ Il Pastor dichiara la necessità di uno studio sul testo originale, anche e soprattutto per la preoccupazione del Navagero di riportare le parole proferite da papa Carafa nella maniera più esatta possibile:

[...] non è affatto superfluo lo studio del testo italiano, ché, coerentemente al suo scopo, Brown ha sfruttato sistematicamente le relazioni solo per l'Inghilterra. Oltracciò *la sua versione non è sempre sicura*; d'altronde la migliore traduzione non può mai supplire il testo originale. Precisamente in Navagero questo è tanto più importante perché l'ambasciatore adempiva alla sua missione di relatore con sì scrupolosa coscienziosità, che riproduceva possibilmente nel tenore originale le parole del papa; e questo tenore in una personalità sì vivamente espressa come Paolo IV è spesso molto importante.¹²

Questo lavoro prende in esame i rapporti tra Paolo IV, il Sant'Uffizio e la Repubblica di Venezia, trattando le vicende di tre patrizi veneziani, Bartolomeo Spadafora (originario di Messina, ma patrizio veneziano a tutti gli effetti, in quanto detentore, a partire dal 1550, del privilegio di nobiltà), Alvise Priuli e Vittore Soranzo, vescovo di Bergamo. Questi tre personaggi furono perseguitati da Paolo IV per eresia, ed i loro interessi furono difesi dal Navagero, su disposizione del suo governo, presso il papa, senza successo. Per comprendere i motivi dell'insuccesso del Navagero, che pure godette di un rapporto privilegiato, di reciproca stima, di confidenza e simpatia con papa Carafa, le vicende vanno inserite nel più generale contesto della lotta di Paolo IV contro l'eresia (ed in particolare nel contesto della sua offensiva contro i cardinali Pole e Morone e i loro seguaci), che coinvolse i tre personaggi in questione, i quali, per le loro frequentazioni, furono tra i protagonisti delle vicende religiose del Cinquecento italiano.

severo sulla sua trattazione: «Non può soggiacere a dubbio alcuno che Ancel ha ragione. Nores contiene numerosi errori; spesso anche lascia troppo libero campo alla fantasia e non si fonda spesso che su fonti secondarie. Il suo valore diminuisce quanto più vengono a conoscersi le relazioni degli inviati, che per il pontificato di Paolo IV vengono in considerazione in prima linea quali fonti primarie». Così VON PASTOR *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. VI, cit., p. 670.

6. Cfr., a proposito, VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. VI, cit., pp. 421-478.

7. Sul processo Morone è d'obbligo il rimando a M. FIRPO, D. MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, voll. I-VI, Roma, 1981-1995. Ivi, vol. V, *Appendice. Il processo di Domenico Morando. Documenti*, Roma, 1989, pp. 225 ss., *passim*, sono pubblicati i più significativi passi dei dispacci del Navagero sul Morone.

8. Sul caso Pole sotto Paolo IV cfr. P. SIMONCELLI, *Il caso Reginald Pole. Eresia e santità nelle polemiche religiose del Cinquecento*, Roma, 1977, pp. 147 ss., e T. F. MAYER, *Reginald Pole: prince & prophet*, Cambridge, 2000, pp. 302-355. Simoncelli, per la sua trattazione, usa anche alcuni dispacci del Navagero, ma nella versione inglese di R. Brown. Anche il Mayer si serve dei dispacci del Navagero, citandoli, nella maggior parte dei casi, dalle redazioni manoscritte conservate presso l'Archivio di Stato di Venezia (oltre che dal Brown). Sul Pole cfr. altresì W. SCHENK, *Reginald Pole Cardinal of England*, London-New York, 1950; D. FENLON *Heresy and Obedience in Tridentine Italy: Cardinal Pole and the Counter Reformation*, Cambridge, 1972; T. F. MAYER, *Cardinal Pole in European context: a via media in the Reformation*, Aldershot, 2000.

9. Furono due le grandi creazioni cardinalizie di Paolo IV, le quali si ebbero il 20 dicembre 1555 (7 nomine) e il 15 marzo 1557 (10 nomine). A queste vanno aggiunte la nomina cardinalizia di Carlo Carafa, nipote di Paolo IV, avvenuta il 7 giugno 1555, e quella di William Peto del 14 giugno 1557. Cfr. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. VI, cit., pp. 358, 424-428, 438-440, 573, e GULIK, EUBEL, pp. 34-36. Il Navagero fu testimone di tutte queste nomine cardinalizie, ad eccezione di quella di Carlo Carafa.

10. Cfr. R. BROWN (a cura di), *Calendar of State Papers and Manuscripts relating to english affairs existing in the archives and collections of Venice and in other libraries of Northern Italy* (d'ora in poi CSPV), vol. VI, tt. 1-3, London, 1877-1884.

11. Cfr. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. VI, cit., pp. 340-591, *passim*.

12. Così ivi, p. 671.

2. LA REPUBBLICA DI VENEZIA E L'INQUISIZIONE ROMANA ALLA METÀ DEL CINQUECENTO

Le relazioni tra la Repubblica di Venezia e il Sant'Uffizio negli anni centrali del Cinquecento sono state scrupolosamente studiate innanzi tutto da Pio Paschini in un suo libro del 1959, quindi da Andrea Del Col in un suo articolo del 1991.¹³

Com'è noto, il territorio della Repubblica di Venezia, alla metà del Cinquecento, pullulava di eretici, non solo luterani e calvinisti – significativo è apparso il caso Spiera – ma anche anabattisti e seguaci delle dottrine più radicali, come dimostrarono le indagini seguite, sotto il Papato di Giulio III Del Monte (1550-1555), alla delazione di don Pietro Manelfi (1551). Rifugio di eretici risultava altresì essere il prestigioso Studio di Padova, fucina del ceto dirigente della Serenissima, frequentato per di più da studenti tedeschi e svizzeri, perlopiù protestanti, i quali godevano di ampie libertà e privilegi, e dove ebbero ad insegnare Pier Paolo Vergerio (dal 1536 vescovo di Capodistria), che vi svolse un'attiva propaganda sino alla vigilia della sua fuga nei Grigioni (1549), e il celebre giureconsulto chierese Matteo Gribaldi Mofa; quest'ultimo insegnò diritto civile a Padova dal 1548 al 1555.¹⁴

Circa il modo di perseguire gli eretici e la definizione delle rispettive competenze le relazioni tra il governo veneziano e il Sant'Uffizio potevano essere rese complicate dal fatto che nella Repubblica di Venezia, differentemente che nel resto dell'Occidente europeo (nel quale il rapporto Stato-Chiesa si era trasformato in senso dualistico conseguentemente al processo storico messo in moto dalla riforma gregoriana e dalla lotta delle investiture), sopravviveva una tradizione di identità di Stato-Chiesa e di giustizia dello Stato-giustizia di Dio, che per certi versi può essere considerata di matrice orientale-ortodossa e bizantina. Questa tradizione, pur avviata verso un'irreversibile decadenza, specie dopo che, in seguito alla disfatta veneziana di Agnadello (1509), Giulio II della Rovere (1503-1513) aveva imposto alla Repubblica di Venezia delle capitolazioni che limitavano di gran lunga il potere dell'autorità politica negli affari ecclesiastici,¹⁵ si faceva ancora sentire nel pieno Cinquecento: una certa sacralità continuava a permeare

13. Cfr. P. PASCHINI, *Venezia e l'Inquisizione romana da Giulio III a Pio IV*, Padova, 1959, e A. DEL COL, *L'Inquisizione romana e il potere politico nella repubblica di Venezia (1540-1560)*, «Critica Storica», xxviii, 1991, pp. 189-250. Sul tema dei rapporti tra Venezia e Sant'Uffizio cfr., altresì, A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, 1996, pp. 83-103 e bibliografia ivi citata. Sull'organizzazione e sullo sviluppo dell'Inquisizione romana a Venezia nella prima metà del Cinquecento, cfr. inoltre A. DEL COL, *Organizzazione, composizione e giurisdizione dei tribunali dell'Inquisizione romana nella repubblica di Venezia (1500-1550)*, «Critica Storica», xxv, 1988, pp. 244-294. Cfr., altresì, IDEM, *L'Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia. 1557-1559*, Trieste, 1998, pp. cxlv-clxxvi.

14. Sulla diffusione del dissenso ereticale nella Repubblica di Venezia nel Cinquecento cfr. A. STELLA, *La riforma protestante in Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. vi, *Dal Rinascimento al Barocco*, Roma, 1994, pp. 341-366 e bibliografia ivi citata. Cfr., altresì, S. CAPONETTO, *La riforma protestante nell'Italia del Cinquecento*, Torino, 1997, capp. iv, vi, viii, x, xi, xii e bibliografia ivi citata. Si segnala, altresì, lo studio di F. AMBROSINI, *Storie di patrizi e di eresia nella Venezia del '500*, Milano, 1999, che si fonda su un'analisi sistematica dei processi dell'Inquisizione veneziana degli anni '60. Sul caso di Francesco Spiera cfr. A. PROSPERI, *L'eresia del Libro Grande. Storia di Giorgio Siculo e della sua setta*, Milano, 2000, pp. 102-170, 297-321. Sul caso Manelfi cfr. C. GINZBURG, *I costumi di don Pietro Manelfi*, Firenze-Chicago, 1970. Su Pier Paolo Vergerio cfr. A. JACOBSON SCHUTTE, *Pier Paolo Vergerio e la Riforma a Venezia 1498-1549*, Roma, 1988. Sul Gribaldi cfr. F. RUFFINI, *Matteo Gribaldi Mofa*, in *Studi sui Riformatori italiani*, a cura di A. Bertola, L. Firpo, E. Ruffini, Torino, 1955, pp. 43-140; cfr. D. CANTIMORI, *Eretici italiani del Cinquecento in Eretici italiani del Cinquecento e altri scritti*, a cura di A. Prosperi, Torino, 1992, *passim*: in part. pp. 206-213; cfr., altresì, la voce di D. Quagliani in *Dizionario Biografico degli Italiani* (d'ora in poi *DBI*), LIX, Roma, 2002, pp. 345-349 e bibliografia ivi citata.

15. In seguito alla sconfitta subita per opera della Lega di Cambrai nella celebre battaglia di Agnadello del 14 maggio 1509, la Repubblica di Venezia, il 10 febbraio 1510, fu costretta a firmare le capitolazioni imposte da Giulio II della Rovere, che le ingiunsero non solo di cedere alla Chiesa le città romagnole oggetto di disputa ed agli Spagnoli i porti detenuti in Puglia e di concedere ai sudditi del papa il diritto di libera navigazione nell'Adriatico, ma anche di rinunciare al diritto di nominare i vescovi del Dominio e di riscuotervi decime dal clero, «privazioni che – come nota il Cozzi – escludevano la Repubblica dal novero dei grandi principi» (così G. COZZI *Stato e Chiesa: un confronto secolare*, in IDEM, *Venezia barocca. Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano*, Venezia, 1995, p. 251; cfr. ivi, pp. 250-252). Cfr., altresì, F. C. LANE, *Storia di Venezia*, Torino, 1991, pp. 284-288, nonché M. E. MALLET, *Venezia e la politica italiana: 1454-1530*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. iv, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, Roma, 1996, pp. 284-286 e bibliografia ivi citata.

le strutture dello Stato al pari di quelle ecclesiastiche; il doge, caso emblematico, oltre che come un capo politico, era sentito, nelle coscienze dei singoli, come un capo religioso.¹⁶ A questo proposito è apparso davvero paradigmatico il dogado di Andrea Gritti (1523-1538), con cui, afferma Paolo Prodi, «Venezia sembra voler affermare come non mai la propria immagine di Stato – Chiesa, nella quale il sacro ha una sua incarnazione diretta nelle strutture politiche e sociali».¹⁷

La persistenza di una tale tradizione ebbe un peso non trascurabile nell'istituzione della magistratura dei Tre Savi sopra l'eresia (1547), una sorta di 'inquisizione laica', composta da autorevoli membri del patriziato, che il governo veneziano affiancò all'Inquisitore di nomina papale, rivendicando in tal modo una certa giurisdizione sugli eretici.¹⁸ I Tre Savi, secondo il punto di vista del governo veneziano, avevano infatti il compito di affiancare, nella persecuzione dell'eresia, il nunzio apostolico, il patriarca di Venezia e l'Inquisitore di nomina papale.¹⁹ L'organizzazione della nuova Inquisizione a Venezia ebbe quindi da subito un 'carattere misto', fondato sulla collaborazione tra laici nominati dal governo veneziano e religiosi imposti da Roma.

Questo 'carattere misto' dell'Inquisizione veneziana, sul quale ebbe a riflettere Paolo Sarpi in una sua opera pubblicata nel 1638, che suscitò la risposta polemica di parte romana di Francesco Albizzi,²⁰ poteva causare aspri conflitti di carattere giurisdizionale tra Roma e Venezia. Certamente il governo veneziano non gradiva per niente l'invasione romana; il Papato romano stentava a riconoscere, da parte sua, i diritti accampati da Venezia sugli eretici presenti sul suo territorio. Il problema generale era di per sé irrisolvibile, a causa dell'irriducibile diversità dell'approccio al problema dell'eresia delle due parti, e solo un uso accorto della diplomazia poteva, nei singoli casi, portare a qualche accordo tra Roma e Venezia.

Un esempio lampante di come i governanti veneziani si rapportassero all'eresia in un modo assai diverso rispetto alla Chiesa Romana ed all'Inquisizione è costituito d'altronde dall'organizzazione delle esecuzioni capitali a Venezia: mentre la Santa Sede voleva che le esecuzioni capitali degli eretici fossero pubbliche e spettacolari (così come dovevano esserlo le abiure solenni degli eretici, altra causa di attriti tra Venezia e Roma), per 'educare' e rinsaldare la popolazione nella fede cattolica attraverso il terrore e per avere davanti agli occhi la dimostrazione più esplicita dell'ossequio a Roma della Repubblica di Venezia, il governo di quest'ultima propendeva per l'isolamento in prigione e l'esecuzione segreta degli eretici (i quali, di solito, venivano annegati nella laguna di notte), sia per non fare eccessiva pubblicità agli eretici, concepiti innanzi tutto come degli eversori dell'ordine politico e sociale, sia perché l'eresia costituiva una 'macchia' per la comunità civile, che non doveva esser data troppo a vedere.²¹

Quanto detto appare sufficiente a render conto di quali e quanto grandi difficoltà potessero sorgere tra il Papato e la Repubblica di Venezia in merito alla persecuzione degli eretici. Comunque, il dato fattuale che qui occorre rilevare nella maniera più

16. Cfr. PRODI, *Chiesa e società in Storia di Venezia*, vol. VI, cit., pp. 305-339: in part. pp. 305-310 e bibliografia ivi citata. Sull'identificazione tra giustizia dello Stato e giustizia di Dio nell'Impero bizantino e nel mondo orientale-ortodosso, cfr. IDEM, *Una storia della giustizia*, Bologna, 2000, pp. 37-40 e bibliografia ivi citata.

17. Così IDEM, *Chiesa e società*, cit., p. 312.

18. Sull'istituzione e sullo sviluppo di tale magistratura, cfr. DEL COL, *L'Inquisizione romana e il potere politico nella repubblica di Venezia*, cit., pp. 201-207. Cfr., altresì, P. F. GRENDLER, *The «Tre Savi sopra Eresia» 1547-1605: A Prosopographical Study*, «Studi Veneziani», n.s., III, 1979, pp. 283-340.

19. Cfr. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., p. 85. Ivi si cita un significativo passo della ducale di Francesco Donà del 22 aprile 1547 (tratto da G. SFORZA, *Riflessi della Controriforma nella Repubblica di Venezia*, «Archivio Storico Italiano», 93, 1935, p. 196), che istituì la magistratura dei Tre Savi, secondo la quale essi avevano il compito di «diligentemente inquirere contro gl'heretici [...] et essere insieme col rev.mo Legato e ministri suoi, col rev. Patriarca nostro e ministri suoi e col venerabile inquisitore dell'heretica pravità».

20. Cfr. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., pp. 83-84.

21. Cfr. ivi, pp. 99-101.

attenta possibile è che la Repubblica di Venezia non poneva, in genere, difficoltà nel consegnare al Sant'Uffizio gli eretici presenti nel suo territorio che fossero stranieri, nel caso in cui non si trattasse di personaggi di una certa rilevanza e la cui consegna a Roma non comportasse incidenti diplomatici con altri stati (ad es. il patrizio fiorentino Pietro Carnesecci, allora protetto dal duca Cosimo de' Medici, se ne rimase tranquillo e sicuro a Venezia mentre a Roma Paolo IV lo faceva processare *in contumacia*),²² ma si opponeva decisamente a consegnare a Roma suoi sudditi.²³

Sotto il Papato di Paolo IV, il governo veneziano non pose infatti particolari difficoltà nel consegnare a Roma il nolano Pomponio Algieri,²⁴ studente a Padova, il quale fu bruciato come eretico impenitente in piazza Navona nell'agosto 1556. Di Pomponio Algieri Paolo IV aveva chiesto il trasferimento da Padova a Roma nell'agosto 1555.²⁵ Nel marzo 1556 l'ambasciatore veneziano Bernardo Navagero riferì al cardinal Carlo Carafa e a Paolo IV che il suo governo aveva deliberato la consegna dell'Algieri a Roma, e la cosa venne salutata con grande soddisfazione ed entusiasmo sia da parte del cardinal nepote sia, soprattutto, da parte del papa.²⁶ Il 22 agosto il Navagero comunicava quindi ai Capi dei X l'esecuzione dell'Algieri, notando il coraggio con cui questi affrontò la morte.²⁷

Al contrario il governo veneziano intervenne con una certa decisione a favore di Vittore Soranzo, vescovo di Bergamo, già fatto arrestare nel 1551 da Giulio III Del Monte, quindi rilasciato e perdonato in seguito alle pressioni della Serenissima sul papa, richiesto nuovamente a Roma dal maggio 1557 per essere esaminato dal Sant'Uffizio, la cui consegna non fu concessa.²⁸

Non venne consegnato a Roma neppure Aurelio Vergerio, nipote del più celebre Pier Paolo vescovo di Capodistria passato nel 1549 alla Riforma, a dispetto delle pressioni che Paolo IV fece esercitare sul Navagero, delle quali egli riferì ai Capi dei X il 21 marzo 1556. Aurelio Vergerio dovette poi essere processato dal tribunale dell'Inquisizione di Venezia; egli si pentì, abiurò e ritrattò, e così il procedimento contro di lui si concluse senza che egli subisse particolari danni.²⁹

D'altronde il governo veneziano non aveva mancato di difendere, per quanto poté, lo stesso Pier Paolo Vergerio, allorché questi, a partire dal 1545, fu sottoposto ad indagine inquisitoriale (il vescovo di Capodistria perse tuttavia in seguito la protezione della Serenissima e nel 1549 fu costretto a riparare nei Grigioni),³⁰ così come non mancò di difendere costantemente Giovanni Grimani, patriarca di Aquileia, del quale il governo veneziano perorò fortemente prima con Giulio III, poi con Paolo IV, ed infine, soprattutto, con Pio IV l'elezione cardinalizia. Il Grimani, sospettato di luteranesimo sin dal

22. Cfr. M. FIRPO, D. MARCATTO, *I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecci, 1557-1567*, vol. I, *I processi sotto Paolo IV e Pio IV (1557-1561)*, Città del Vaticano, 1998, pp. xi-xxxvii, *passim*.

23. Cfr. PASCHINI, *Venezia e l'Inquisizione*, cit., p. 121, che afferma: «Quanto ai suoi sudditi, Venezia era molto gelosa». Stesso giudizio si trova in DEL COL, *L'Inquisizione romana e il potere politico nella repubblica di Venezia*, cit., p. 223: «Nei confronti delle richieste di invio di imputati o sospetti di eresia all'Inquisizione di Roma l'atteggiamento preso fu il rifiuto più o meno deciso, se si trattava di sudditi veneti».

24. Su Pomponio Algieri cfr. G. DE BLASIS, *Processo e supplizio di Pomponio de Algerio Nolano*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», XIII, 1888, pp. 569-614; B. CROCE *Pomponio de Algerio*, in *Aneddoti di varia letteratura*, vol. II, Bari, 1953, pp. 52-57; PASCHINI, *Venezia e l'Inquisizione*, cit., pp. 119-120; C. DE FREDE, *Pomponio Algieri nella riforma religiosa del Cinquecento*, Napoli, 1972; IDEM, *Una notizia postuma su Pomponio Algieri e i costituti del suo processo padovano*, «Campania sacra», xxv, 1994, pp. 27-46; CAPONETTO, *La riforma protestante nell'Italia del Cinquecento*, cit., pp. 254-255.

25. Cfr. DE BLASIS, *Processo e supplizio di Pomponio de Algerio*, cit., p. 582.

26. Cfr. *ivi*, pp. 588-590.

27. Cfr. *ivi*, pp. 594-595.

28. Cfr. *infra*.

29. Cfr. PASCHINI, *Venezia e l'Inquisizione*, cit., p. 121. Sul caso di Aurelio Vergerio si segnalano, le lettere di Filippo Archinto, nunzio a Venezia, al cardinal Carlo Carafa del 25 aprile e 2 maggio 1556 (Biblioteca Apostolica Vaticana: *Barb. Lat. 5714*, cc. 141v-142r e 143r). Il processo del 1556 è conservato presso ASV: *Santo Ufficio*, b. 5.

30. Cfr. DEL COL, *L'Inquisizione romana e il potere politico nella repubblica di Venezia*, cit., pp. 199-201 e 209-210.

1546, pur non riuscendo ad ottenere il cappello cardinalizio, riuscì comunque ad essere assolto totalmente dalle accuse di eresia: la sua assoluzione venne infatti pronunciata a Trento da una commissione di deputati del concilio (che egli ottenne grazie alle pressioni del suo governo) nel 1563.³¹

Con molta più sufficienza i governanti veneziani si rapportarono invece ai casi di tre poveri frati minori conventuali, i quali non furono consegnati a Roma ma perseguiti direttamente (e severamente) dal governo veneziano: Girolamo Galateo, Baldo Lupetino e Bartolomeo Fonizio. Il Galateo, del cui caso, come attesta Bernardo Navagero, Paolo IV si ricordava ancora vivamente nell'ottobre 1557, dopo alterne vicende giudiziarie (una prima carcerazione seguita da una liberazione e quindi da un nuovo, definitivo, arresto, causato, secondo Paolo IV, dal fatto che questo frate, dopo essere stato liberato una prima volta, «facea peggio che mai [...] andando nelle botteghe de lebrari, spetiali e calzolari a seminare il suo veneno»), fu lasciato morire nelle prigioni veneziane nel 1541.³² Il Lupetino, invece, fu annegato in laguna, come prevedeva il 'rito veneziano' contro gli eretici, nell'agosto 1556, dopo aver subito una lunghissima carcerazione.³³ Ad una sorte identica andò incontro il Fonizio, il quale, accusato di eresia sin dal 1530, fu annegato nella laguna il 4 agosto 1562.³⁴

Questa pur breve casistica conferma quanto sopra enunciato: che la Repubblica di Venezia non era propensa a rinunciare, a favore del Sant'Uffizio, alla giurisdizione sugli eretici che fossero suoi sudditi, e che cercava, in qualche modo, di tutelare i suoi sudditi più illustri perseguitati da Roma con l'infamante accusa di eresia.

3. I CASI DI BARTOLOMEO SPADAFORA, ALVISE PRIULI E VITTORE SORANZO

3.1. Paolo IV e la diffusione dell'eresia nella Repubblica di Venezia

Nella sua *Relazione al Senato* del 1558 Bernardo Navagero fece notare ai suoi uditori che Paolo IV era molto impetuoso («veemente») nel trattare i vari negozi e non sopportava di essere contraddetto; il vecchio papa stimava inoltre pochissimo i cardinali e non accettava di essere da loro consigliato «onde ognuno giudica essere bene cedere alla semplice parola di Sua Santità». Ma straordinariamente impetuoso papa Carafa era nel trattare gli affari che concernevano il Sant'Uffizio e gli eretici; non gli si poteva per questo fare maggior offesa che raccomandargli le sorti degli inquisiti per eresia. Il Navagero si stupiva, alludendo alla disgraziata guerra condotta ostinatamente da papa Carafa contro il Regno di Napoli, «che uno pontefice, che dimostra tanto spirito in voler punire uno inquisito per eresia, non pensi poi alle città ed a' regni, alle provincie intiere che vanno sottosopra, alle quali potria rimediare con la pace e con la quiete».³⁵

31. Sulle vicende del Grimani cfr. P. PASCHINI, *Giovanni Grimani accusato d'eresia*, in IDEM, *Tre illustri prelati del Rinascimento*, Roma, 1957, pp. 131-196. È curioso notare che a perorare l'elezione cardinalizia del Grimani a Roma presso Pio IV fu l'inviato veneziano Marcantonio Da Mula, che risultò poi lui stesso essere eletto cardinale, insieme a Bernardo Navagero, al posto del patriarca di Aquileia, il 26 febbraio 1561 (e ciò scatenò contro il Da Mula le ire del suo governo). Cfr. ivi, pp. 153 ss. A proposito del processo conciliare di Giovanni Grimani cfr., oltre che ivi, pp. 178-193, PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., pp. 129-132.

32. Su Girolamo Galateo, inquisito da Gian Pietro Carafa a Venezia a partire dal 1530 e morto in carcere nel 1541, cfr. la voce di A. Pastore in *DBI*, LI, Roma, 1998, pp. 359-361 e bibliografia ivi citata. Quanto al ricordo di Paolo IV della vicenda di questo frate cfr. *infra*, par. 3 (il riferimento è comunque alla lettera del Navagero al doge e al Senato del 23 ott. 1557, Appendice A, n. 28).

33. Cfr. PASCHINI, *Venezia e l'Inquisizione*, cit., p. 122. Come attesta il Paschini il Lupetino «era stato incarcerato nel novembre 1542 e condannato una prima volta il 27 ottobre 1547 sotto il nunzio Giovanni della Casa; ma la sentenza non era stata eseguita ed il Lupetino era rimasto in carcere, donde non uscì che per andare alla morte» (così *ibidem*).

34. Cfr. ivi, p. 135.

35. Cfr. B. NAVAGERO *Relazione di Roma 1558* presso E. ALBERI, *Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato nel secolo decimosesto*, 2° s., vol. III, cit., p. 380.

Dai dispiaci del Navagero si evince alquanto chiaramente che Paolo IV era molto preoccupato per la diffusione generale dell'eresia,³⁶ tra le situazioni che lo preoccupavano di più c'era indubbiamente quella della Repubblica di Venezia.

Non a caso, il 25 gennaio 1556, Paolo IV fece presente al Navagero, il quale gli aveva presentato la gratitudine del doge Francesco Venier per la nomina a patriarca di Venezia del patrizio Vincenzo Diedo, che egli non si aspettava altro dal doge veneziano «se non che la continuasse a crescer la pietà sua verso Iddio e questa Santa Sede e che la prendesse pensiero che la religione nello stato suo non fusse contaminata».³⁷

Tre mesi dopo, il 30 aprile, il papa ribadì al Navagero il concetto in maniera ancor più chiara e con parole terribilmente efficaci:

Non mancate pur a voi stessi, habbate l'occhio alle cose vostre e sopra tutto all'honor de Dio. Scrivete a quella Signoria che non lasci fermare nel suo stato l'heresia, ché dopo quella viene la destruttione, come si può esser chiari a mille esempi. L'heresia è da esser perseguitata con ogni rigor et asprezza, come la peste del corpo, perché è la peste dell'anima, e se si appartano, si abbrugiano, si consumano li luoghi et robbe appestate, perché non si dee con l'istessa severità estirpar, annichilar et allontanar l'heresia, morbo dell'anima, che val senza comparatione più del corpo?³⁸

In ogni caso è chiaro che Gian Pietro Carafa non si fidava del tutto della politica religiosa della Repubblica di Venezia. Egli, in passato, aveva oltretutto trascorso in territorio veneziano un lungo periodo: fuggito da Roma in seguito al sacco della città compiuto dai Lanzichenecchi di Carlo V, era infatti giunto a Venezia nel giugno 1527, installandosi con i suoi teatini (l'ordine religioso da lui stesso fondato, assieme a Gaetano Thiene, nel 1524) presso l'oratorio di San Nicola da Tolentino. A Venezia Gian Pietro Carafa era rimasto fino al 1536, allorché fu richiamato a Roma da papa Paolo III Farnese, per far parte della commissione incaricata di comporre il celebre *Consilium de emendanda Ecclesia*, nonché per essere creato cardinale (22 dicembre 1536).³⁹ Nel corso del suo soggiorno nella Repubblica di Venezia il futuro Paolo IV spese non poche delle sue energie nella lotta contro gli eretici e le minoranze eterodosse: per esempio, nel 1528-1529, su incarico di Clemente VII de' Medici, si adoperò per ottenere la sottomissione della comunità greca di Venezia alla Chiesa di Roma,⁴⁰ e dal 1530 procedette contro fra Girolamo Galateo ed altri francescani conventuali sospettati d'eresia.⁴¹ Nel 1532, da Venezia Gian Pietro Carafa fece pervenire a Clemente VII de' Medici un celebre memoriale, nel quale deprecava la diffusione degli eretici e la corruzione del clero a Venezia e nel suo Dominio, accusando apertamente la curia romana, innanzi tutto, «di troppa mitezza, di longanimità, di inettitudine».⁴²

Queste premesse rendono conto del motivo per cui Paolo IV non si fidava più di tanto della politica tenuta dal governo veneziano nei confronti degli eretici. I casi di Bartolomeo Spadafora, Alvise Priuli e Vittore Soranzo ne furono una significativa dimostrazione.

36. Cfr. a proposito *infra*, par. 4.

37. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 25 gen. 1556 (Appendice A, n. 1).

38. Ivi, 1° mag. 1556 (Appendice A, n. 3).

39. Cfr. A. AUBERT, *Paolo IV*, cit., pp. 130-132. Sulla celebre creazione cardinalizia di Paolo III del 22 dicembre 1536 che, oltre a Gian Pietro Carafa, coinvolse, tra gli altri, Reginald Pole, Jacopo Sadoletto e Gian Maria Ciochi Del Monte (il futuro Giulio III), cfr. L. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. v, *Paolo III (1534-1549)*, Roma, 1914, pp. 105-109, e GULIK, EUBEL, pp. 24-25.

40. Cfr. G. M. MONTI, *Ricerche su papa Paolo IV Carafa*, Benevento, 1925, pp. 263-269.

41. Cfr. *ivi*, pp. 15-18 e 80-87.

42. Così G. MICCOLI, *La storia religiosa in Storia d'Italia*, vol. II, *Dalla caduta dell'Impero romano al secolo XVIII*, t. 1°, Torino, 1974, p. 999. Cfr. *ivi*, pp. 998-1001, ove viene preso in esame il memoriale scritto da G. P. Carafa e fatto da lui pervenire nell'ottobre 1532, tramite fra Bonaventura di Venezia, a Clemente VII. A proposito di tale memoriale cfr. MONTI, *Ricerche su papa Paolo IV Carafa*, cit., pp. 14-77.

3.2. *Bartolomeo Spadafora*

Bartolomeo Spadafora,⁴³ membro di una nobile famiglia messinese,⁴⁴ intimo amico del protonotario fiorentino Pietro Carnesecchi⁴⁵ e di Giulia Gonzaga, contessa di Fondi,⁴⁶ lasciata la città natale nel 1546 per svolgere una missione a Ratisbona presso Carlo V per conto della sua famiglia (che aveva in corso una vertenza con la città di Messina), fu poi nello stesso anno a Roma, dove frequentò assiduamente il circolo di Vittoria Colonna (della quale fu ospite), legandosi d'amicizia, tra gli altri, con Pietro Carnesecchi, Reginald Pole, Gregorio Cortese, Giovanni Morone, Girolamo Seripando e Michelangelo Buonarroti.⁴⁷

Caduto in seguito in sospetto dell'Inquisizione di Sicilia e sottoposto a un'indagine del Sant'Uffizio romano, lo Spadafora, pur avendo ottenuto, grazie all'influenza dei suoi amici romani (e particolarmente grazie ad un intervento del cardinal Pole), un breve papale di assoluzione che però non era stato riconosciuto dall'Inquisitore di Sicilia, che lo aveva dichiarato contumace e scomunicato, aiutato economicamente dal cardinal Morone, che gli donò una collana d'oro, decise di prendere la via dell'esilio a Venezia.⁴⁸ Qui, grazie soprattutto all'aiuto dell'influente patrizio Francesco Venier (che fu doge dal 1554 al 1556), facendo valere il diritto acquisito dall'antenato Federico Spadafora, riuscì ad ottenere nel 1550 il privilegio di nobiltà.⁴⁹ A Venezia lo Spadafora si distinse come umanista e letterato: frequentò lo Studio di Padova e compose quattro orazioni nelle quali l'ideale politico si fondeva con un forte sentimento etico-religioso.⁵⁰ Osserva il Caponetto, a proposito dell'attività di scrittore dello Spadafora e dei suoi ideali politico-religiosi:

Nel nostro scrittore questo ideale politico si colora di venature d'ispirazione erasmiasma e valdesiana, affinata da una continua meditazione della Sacra Scrittura, senza mai indulgere alla tematica della Controriforma. Questo afflato religioso ci presenta Venezia come uno Stato-Chiesa, sul quale verticalmente scende la protezione di Dio senza dover di necessità passare attraverso la dispensazione della curia romana.⁵¹

Nel 1555 lo Spadafora riuscì inoltre ad ottenere la tanto agognata riabilitazione in Sicilia. La riabilitazione del nobile messinese era stata fortemente perorata dal governo ve-

43. Sulla sua vicenda biografica resta fondamentale lo studio di S. CAPONETTO, *Bartolomeo Spadafora e la riforma protestante in Sicilia nel sec. XVI*, «Rinascimento», 7, 1956, pp. 219-341; rist. in IDEM, *Studi sulla Riforma in Italia*, Firenze, 1987, pp. 15 s. Cfr. altresì IDEM, *La riforma protestante nell'Italia nel Cinquecento*, Torino, 1997, pp. 408-417, [ivi il Caponetto fa una sintesi del suo saggio del 1956].

44. Sulla famiglia di Bartolomeo Spadafora cfr., oltre a S. CAPONETTO, *Bartolomeo Spadafora*, cit., pp. 281-284, C. SALVO, *Tra valdesiani e gesuiti: gli Spadafora di Messina*, «Rivista Storica Italiana», CIX, 1997, pp. 541-601.

45. Sulle vicende biografiche di Pietro Carnesecchi cfr. l'importante voce di A. Rotondò in *DBI*, XX, Roma, 1977, pp. 466-476. Sulle sue vicende processuali cfr. M. FIRPO, D. MARCATTO, *I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi*, vol. 1, *I processi sotto Paolo IV e Pio IV*, cit., e vol. II, *Il processo sotto Pio V (1566-1567)*, tt. 1-3, Città del Vaticano, 2000.

46. Sulle vicende biografiche di Giulia Gonzaga, contessa di Fondi, cfr. la voce di G. Dall'Olio in *DBI*, LVII, Roma, 2001, pp. 783-787 e bibliografia ivi citata. Forse lo Spadafora incontrò la Gonzaga già nel 1536 a Napoli, entrando nell'orbita del circolo che gravitava attorno a Juan de Valdés e alla contessa di Fondi, se, come ipotizza CAPONETTO, *Bartolomeo Spadafora*, cit., pp. 286-287, egli si recò in quell'anno nella città partenopea per accompagnare ed onorare Carlo V, il quale stava risalendo la penisola in seguito alla vittoria di Tunisi e già era passato dalla Sicilia. Con questa ipotesi del Caponetto non concorda però SALVO, *Tra valdesiani e gesuiti*, cit., p. 569. Secondo la Salvo la vera 'guida spirituale' del giovane Bartolomeo Spadafora fu la zia abbadesa Bartolomea, a proposito della quale cfr. ivi, pp. 549-568.

47. Cfr. CAPONETTO, *Bartolomeo Spadafora*, cit., pp. 288-292.

48. Cfr. ivi, pp. 292-296. Sul dono del Morone allo Spadafora cfr., altresì, FIRPO, MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, vol. 1, cit., pp. 220 e 369, n. 343; vedi anche vol. II *Il processo d'accusa*, Roma, 1984, t. 1°, pp. 482, 512, e vol. III *I documenti difensivi*, Roma, 1985, p. 393.

49. Cfr. CAPONETTO, *Bartolomeo Spadafora*, cit., p. 296. Federico Spadafora era entrato al servizio della Repubblica di Venezia nel 1408 come console generale a Messina e nel 1409 ottenne per sé e i suoi discendenti il privilegio di nobiltà; cfr. ivi, pp. 282-283; cfr. altresì SALVO, *Tra valdesiani e gesuiti*, cit., pp. 542-543.

50. Cfr. CAPONETTO, *Bartolomeo Spadafora*, cit., pp. 296-310.

51. Così IDEM, *La riforma protestante nell'Italia del Cinquecento*, cit., p. 410. Cfr. IDEM, *Bartolomeo Spadafora*, cit., pp. 304-305.

neziano tramite l'ambasciatore presso Carlo V a Bruxelles Marcantonio Da Mula⁵². Il 13 maggio 1555 l'imperatore, per compiacere la Repubblica di Venezia, ordinò che lo Spadafora fosse richiamato in patria, perdonato e reintegrato nei beni. Nel luglio dello stesso anno il viceré di Sicilia inviò allo Spadafora una lettera con valore di salvacondotto per rientrare in patria.⁵³

La notizia della riabilitazione dello Spadafora fu accolta con gioia da Pietro Carnesecchi, allora a Venezia, che ne scrisse a Giulia Gonzaga, la quale mise a disposizione il denaro che ella teneva a Venezia in mano di mercanti per sovvenzionare il viaggio di ritorno dell'esule in Sicilia.⁵⁴

Il Caponetto si chiede se Bartolomeo Spadafora sia rientrato o meno in patria in seguito all'ordine di Carlo V e alla lettera salvacondotto del viceré di Sicilia.⁵⁵ Si tratta di una questione difficilmente risolvibile. Il 1° febbraio 1556 il Navagero accenna brevemente ad un «magnifico Spatafora, console nella Sicilia».⁵⁶ Ma non è certo che si tratti di Bartolomeo.⁵⁷

Bartolomeo Spadafora, comunque, di lì a poco fu arrestato e tradotto a Roma nelle prigioni del Sant'Uffizio.

Il 9 ottobre 1556 il Navagero ci dà il nobile messinese «ritenuto nella Marca»: il doge Lorenzo Priuli (succeduto a Francesco Venier) aveva comunicato ciò al suo ambasciatore a Roma, ordinandogli di perorare la liberazione dello Spadafora. Il Navagero, adempiendo agli ordini, riuscì ad ottenere dal duca di Paliano Giovanni Carafa, nipote di Paolo IV e capitano generale della Chiesa, e dal segretario papale Annibale Bozzuto la promessa che all'indomani sarebbe stata inviata nella Marca la lettera con l'ordine di liberazione dello Spadafora.⁵⁸

Tuttavia il 17 ottobre 1556 il Navagero comunicava al doge e al Senato, che, al contrario di quanto era stato promesso da Giovanni Carafa e da monsignor Bozzuto, il papa non voleva che si facesse la lettera con l'ordine di liberazione dello Spadafora, «se prima il reverendo fra Michele dell'Inquisizione, vescovo di Nepi [Michele Ghislieri], non vedeva il suo processo». Ciò era stato riferito dallo stesso Bozzuto al segretario del Navagero (Antonio Milledonne).⁵⁹ Inoltre – aggiungeva il Navagero nella stessa lettera – nella seduta del Sant'Uffizio del 15 ottobre si era deliberato che lo Spadafora fosse

52. Cfr. *ivi*, pp. 315-316 e 335-336, Docc. 6-7.

53. Cfr. *ivi*, pp. 316-317.

54. Cfr. *ivi*, pp. 317-318.

55. Cfr. *ivi*, p. 318.

56. «Io ho mandata la lettera di Vostra Serenità al Magnifico Spatafora, console nella Sicilia, al vice console Besalvi in Napoli, con ordine che la mandi con prima occasione ad esso magnifico Spatafora e che me ne dia avviso» (così Bernardo Navagero al doge e al Senato, 1° feb. 1556). *ASV: Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 8, c. 108v; cfr. *BUP: ms. 154*, c. 74v.

57. Lo zio – suocero di Bartolomeo, Giacomo Spadafora, morto nel 1561, fu nominato console generale dei Veneziani a Messina nel 1511 e ricopriva ancora tale carica durante il soggiorno veneziano di Bartolomeo; cfr. *CAPONETTO, Bartolomeo Spadafora*, cit., p. 295, e *SALVO, Tra valdesiani e gesuiti*, cit., pp. 547-548, 574 e 599. In ogni caso, il 6 aprile 1560 l'ambasciatore veneziano a Roma Alvise Mocenigo riferiva al doge e al Senato «che don Bartolomeo Spatafora gli scrive da Messina [...] desiderar che si confermi nella persona sua et di uno suo figliolo il Consolato generale di Messina» (*ASV: Senato. Dispacci di ambasciatori, Roma. Rubricari*, b. A1, c. 72v; cfr. *CAPONETTO, Bartolomeo Spadafora*, cit., pp. 338-339, Doc. 12). Si può ipotizzare che Bartolomeo sia effettivamente rientrato a Messina nel 1555, assicurandosi la carica già tenuta dal vecchio zio-suocero. Questa ipotesi, tuttavia, sulla base delle fonti finora a disposizione dello scrivente, non è pienamente verificabile.

58. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 9 ott. 1556 (Appendice A, n. 10). Secondo il Caponetto (cfr. *CAPONETTO, Bartolomeo Spadafora*, cit., p. 318 e n. 2, *ivi*), non è certo se lo Spadafora abbia o meno intrapreso il viaggio di ritorno a Messina in seguito all'ordine di Carlo V e alla lettera salvacondotto del viceré di Sicilia; egli ritiene comunque molto più probabile che il nobile messinese non si sia mosso da Venezia e che lì sia stato arrestato e quindi estradato a Roma, pur ammettendo di non conoscere presenza di traccia documentaria di un suo processo veneziano. Resta ancora da verificare se lo Spadafora sia o meno rientrato in patria nel 1555, così come rimangono da chiarire le vicende che portarono al suo arresto. In ogni caso, data l'insistenza con la quale subito da Venezia si perorò la liberazione dello Spadafora prigioniero, pare poco probabile che l'arresto del nobile messinese e il suo trasferimento a Roma siano avvenuti per opera o col consenso del governo veneziano.

59. Su questo personaggio, che il Navagero chiama nei suoi dispacci «il segretario mio», cfr. *M. GALTAROSSA, La formazione burocratica del segretario veneziano: il caso di Antonio Milledonne*, «Archivio Veneto», s. v, CLVIII, 2002, pp. 5-64.

condotto a Roma. Quest'ultima cosa era stata fatta intendere al Navagero da Michele Ghislieri.⁶⁰

Il 19 novembre 1556 il Navagero riferiva al doge e al Senato di aver parlato dello Spadafora col cardinal nepote Carlo Carafa, il quale aveva risposto «che lo faria condurre a Roma con tutte le sue robbe e favoriria la sua speditzione molto volentieri».⁶¹

Meno di un mese dopo, il 12 dicembre 1556, il Navagero comunicava quindi al doge e al Senato che lo Spadafora era stato condotto a Roma e sottoposto all'esame del Sant'Uffizio, aggiungendo che egli si sarebbe prestato, con la dovuta prudenza, ad operare in suo favore:

Il magnifico messer Bartolomeo Spatafora è stato condotto qui, sì come io ho d'ordine della serenità vostra procurato, s'è presentato all'offitio dell'Inquisitione. Io non mancherò con quella destrezza che mi conviene usar di qui a quel tempo in materia de heresia di favorirlo e procurar la sua speditzione, come da vostra serenità mi è stato comandato.⁶²

Sei mesi più tardi, il 12 giugno 1557, il Navagero riferiva inoltre ai Capi dei X, sulla base di quanto aveva saputo da un agente del Pole presente a Roma, che lo Spadafora in carcere era stato interrogato in merito all'ortodossia del cardinale inglese.⁶³ Le cose cominciavano a mettersi male per il nobile messinese, che in carcere fu interrogato anche sul conto del cardinal Morone:⁶⁴ non a caso, tra 1558 e 1559, per la sorte dello Spadafora era molto preoccupato Pietro Carnesecchi, come si evince dalla sua corrispondenza da Venezia con Giulia Gonzaga.⁶⁵ Fallita la mediazione del Navagero presso Paolo IV per la sua liberazione, lo Spadafora dovette languire nelle carceri romane del Sant'Uffizio sino alla morte di papa Carafa, avvenuta il 18 agosto 1559. Testimone di questo evento e delle sue conseguenze, l'ambasciatore veneziano a Roma Alvise (Luigi) Mocenigo (successore del Navagero), informando il doge e il Senato della morte di Paolo IV, comunicava altresì che, nelle ore dell'agonia del papa, la popolazione di Roma, insorta contro i Carafa, aveva assaltato le carceri dell'Inquisizione, liberando una sessantina di prigionieri. Tra costoro, insieme al vescovo di Limisso Andrea Centani, figurava anche Bartolomeo Spadafora.⁶⁶ La liberazione del nobile messinese, assieme alla liberazione

60. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 17 ott. 1556 (Appendice A, n. 11). Cfr. CAPONETTO, *Bartolomeo Spadafora*, cit., p. 318, n. 2 e p. 337, Doc. 9.

61. Bernardo Navagero e Febo Cappella al doge e al Senato, 19 nov. 1556 (Appendice A, n. 12).

62. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 12 dic. 1556. BUP: ms. 154, c. 300r; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 9, c. 95r. Il Caponetto (cfr. CAPONETTO, *Bartolomeo Spadafora*, cit., p. 318 e pp. 320-321, n. 8), indica come data di ingresso dello Spadafora nelle carceri romane del Sant'Uffizio l'8 settembre 1556. La sua fonte è una lettera dell'Inquisitore di Sicilia Francesco Orosio al suo luogotenente a Messina, datata 23 ottobre 1563. Da tale lettera (edita in C. A. GARUFI, *Fatti e personaggi dell'Inquisizione in Sicilia*, Palermo, 1978, p. 165) si evince che, secondo la richiesta di fra Tommaso Scotti da Vigevano, commissario generale del Sant'Uffizio, lo Spadafora doveva pagare per spese fatte durante la prigionia, «da li octo di settembre 1556 a li 18 di agosto 1559 chi uscìo di carcere, nella morte di la bona memoria de papa Paulo quarto», la somma di 294 scudi e baiocchi 49. Col Caponetto concorda SALVO, *Tra valdesiani e gesuiti*, cit., p. 592, che si serve della stessa fonte. Dalla corrispondenza del Navagero si evince però in modo molto chiaro che lo Spadafora entrò nelle carceri romane nel dicembre 1556.

63. Così Bernardo Navagero ai Capi del Consiglio dei X, 12 giugno 1557: «Si esamina per l'Inquisitione, per quanto si dice, contra il cardinal d'Inghilterra, l'agente del qual ha detto al secretario mio aver inteso che il magnifico messer Bartolomeo Spatafora è stato interrogato sopra sua signoria reverendissima, onde esso le ha scritto più volte quanto si opera de qui contra di lei, qual li ha risposto che, se vorranno attendere le operazioni che fa nel regno d'Inghilterra e come perseguita li heretici, si potranno chiarir se è luterano o non [...]» (ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 11, c. 123v). Cfr. CAPONETTO, *Bartolomeo Spadafora*, pp. 337-338, Doc. 10.

64. Cfr. FIRPO, MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, vol. III, cit., p. 384.

65. Si vedano i passi delle lettere di Pietro Carnesecchi a Giulia Gonzaga riportati in FIRPO, MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, vol. V, cit., pp. 358, 380, n. 104; 381, n. 105; 385, 401, n. 1; 405-406, n. 2; 437, n. 1, 468.

66. Alvise Mocenigo comunicava infatti al doge e al Senato il 18 agosto 1559 «che'l Pontefice è morto et innanzi la sua morte li Romani a furor di populo han fatto aprir le prigioni dell'Inquisitione, liberatine forse 60, et posto fuoco nella fabrica, et con allegrezza vanno portando i libri prohibiti per la città». Ed il 19 agosto riferiva «che intra quelli che sono usciti di pregione sono il vescovo di Limisso [Andrea Centani] et don Bartolomeo Spatafora» (ASV: *Senato. Dispacci di ambasciatori, Roma. Rubricari*, b. A1, c. 51r). Cfr. L. AMABILE, *Il Santo Ufficio dell'Inquisizione in Napoli*, vol. I, Città di Castello, 1892, p. 141, n. 2, e FIRPO, MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, vol. V, cit., p. 499, n. 1 e p. 500,

del cardinal Morone e a quella di Mario Galeota, fu salutata con grande entusiasmo da Pietro Carnesecchi a Giulia Gonzaga,⁶⁷ presso la quale lo Spadafora trovò rifugio poco dopo la sua liberazione.⁶⁸ Lo Spadafora, rientrato in patria alla fine del 1559, visse quindi in relativa tranquillità gli anni del Papato di Pio IV de' Medici di Melegnano (1559-1565),⁶⁹ così come l'amico Carnesecchi, il quale, condannato *in contumacia* dal Sant'Uffizio nell'aprile 1559,⁷⁰ ottenne la revisione del suo processo, conclusosi il 4 giugno 1561 con una sentenza di piena assoluzione.⁷¹ Le cose cambiarono totalmente con l'ascesa al soglio pontificio di Pio V Ghislieri (1566-1572). Morta infatti Giulia Gonzaga a Napoli il 19 aprile 1566, Pio V, asceso al soglio pontificio da appena tre mesi, chiese ed ottenne dal viceré di Napoli il permesso di farne perquisire la casa: venne trovata la corrispondenza tenuta con la Gonzaga dal Carnesecchi.⁷² Si trattava, com'è noto, di una documentazione estremamente compromettente per gli appartenenti al gruppo degli 'spirituali', compreso lo Spadafora. Il nobile messinese, tuttavia, morì nella sua città natale il 26 luglio 1566, prima che potessero esser presi concreti provvedimenti contro di lui.⁷³ Sfuggì così alla persecuzione in grande stile intrapresa da Pio V contro gli 'spirituali', la cui vittima più illustre fu l'amico Pietro Carnesecchi, il quale, fatto arrestare a Firenze ed estradato a Roma, dopo essere stato sottoposto a un nuovo processo inquisitoriale conclusosi colla sua condanna a morte, fu giustiziato il 1° ottobre 1567.⁷⁴

3.3. *Alvise Priuli*

Alvise Priuli,⁷⁵ membro di una delle più potenti famiglie del patriziato veneziano, nel corso della sua esistenza ebbe a frequentare molti protagonisti della storia religiosa del Cinquecento italiano, come Gasparo Contarini, Gregorio Cortese, Marcantonio Flaminio, Pietro Carnesecchi, Cosimo Geri, Ludovico Beccadelli, Gian Matteo Giberti, Vittoria Colonna. In gioventù frequentò altresì Pietro Bembo e Vittore Soranzo.⁷⁶ Ma soprattutto fu un grandissimo amico di Reginald Pole, che cominciò a frequentare assiduamente allorché questi, a partire dal 1532, ebbe a soggiornare per quattro anni consecutivi tra Padova e Venezia. Il Pole lasciò Padova nel 1536, perché chiamato a Roma da Paolo III Farnese per far parte della commissione incaricata di redigere il celebre *Consilium de emendanda Ecclesia*. Il 22 dicembre 1536 Paolo III creò inoltre il Pole cardinale. Le vicende di quest'ultimo si incrociavano quindi con quelle di Gian

n. 1. Sui tumulti scoppiati a Roma in seguito alla morte di Paolo IV cfr. altresì L. MOCENIGO, *Relazione di Roma 1560* presso E. ALBERI, *Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato nel secolo decimosesto*, 2^a s., vol. IV, Firenze, 1857, pp. 37-39. Di tale tumulti si trova trattazione in VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. VI, cit., pp. 585-586.

67. Cfr. FIRPO, MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, vol. V, cit., p. 509, n. 1. Mario Galeota, napoletano, amico di Giulia Gonzaga ed altro membro del gruppo degli 'spirituali', era stato arrestato nel maggio 1556 (Bernardo Navagero al doge e al Senato, 23 mag. 1556, Appendice A, n. 7). Sulla vicenda biografica di Mario Galeota cfr., comunque, la voce di A. Pastore in *DBI*, LI, Roma, 1998, pp. 420-423 e bibliografia ivi citata.

68. Cfr. CAPONETTO, *Bartolomeo Spadafora*, cit., p. 325.

69. Cfr. ivi, pp. 325-329. In quegli anni Bartolomeo Spadafora si dedicò soprattutto a rimpinguare i beni familiari e a restaurare il prestigio della sua famiglia, la quale si trovava in una difficile situazione specie dopo gli esiti del processo condotto dall'Inquisizione di Sicilia contro Mattia Spadafora, baronessa della Ferla, la quale, arrestata nella primavera 1558, si riconciliò con la Chiesa con l'*auto da fè* del 18 febbraio 1560, a prezzo della confisca dei suoi beni. Su questa vicenda cfr. ivi, p. 326 e SALVO, *Tra valdesiani e gesuiti*, cit., pp. 594-595.

70. Sul processo fatto condurre da Paolo IV contro il Carnesecchi cfr. M. FIRPO, D. MARCATTO, *I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi*, vol. I, cit., pp. XI-XXXVII.

71. Cfr. ivi, pp. XXXVII ss.: in part. pp. XCII-XCIII.

72. Cfr. FIRPO, MARCATTO, *I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi*, vol. II, cit., t. 1, pp. XI-XIV.

73. Cfr. CAPONETTO, *Bartolomeo Spadafora*, cit., p. 330.

74. Sul processo subito dal Carnesecchi sotto Pio V cfr. FIRPO, MARCATTO, *I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi*, vol. II, cit., t. 1, pp. XV ss.

75. Sulla sua vicenda biografica cfr. P. PASCHINI, *Un amico del card. Polo: Alvise Priuli*, Roma, 1921. Il Paschini si serve tra l'altro abbondantemente dei dispacci del Navagero, perlopiù nella versione del Brown.

76. Cfr. ivi, *passim*.

Pietro Carafa, il quale, come si è detto, nello stesso anno lasciò per gli stessi motivi la Repubblica di Venezia e beneficiò della stessa creazione cardinalizia di Paolo III. Il Priuli, dal canto suo, seguì l'amico inglese a Roma e da allora non se ne staccò quasi mai, divenendo il suo più stretto e fidato collaboratore. Nel 1537 il Priuli seguì il Pole nella sua legazione in Francia e nei Paesi Bassi. Nel 1538 il Pole ed il Priuli accompagnarono papa Paolo III Farnese a Nizza, dove fu concluso un armistizio tra l'imperatore Carlo V e Francesco I di Francia. Nel 1539 il Pole si recò a Toledo in legazione presso Carlo V; il Priuli, insieme a Ludovico Beccadelli, lo seguì fino a Barcellona; quindi il Pole deviò per la Francia, e con lui il Priuli e il Beccadelli.⁷⁷

Sullo sfondo di tutte queste missioni del Pole stavano lo scisma del re inglese Enrico VIII Tudor dalla Chiesa di Roma e la possibilità di un ritorno del Regno d'Inghilterra all'obbedienza romana (in tal caso il Pole sarebbe stato pronto a rientrare in patria). Ma ogni sforzo in tal senso risultò vano e il cardinale d'Inghilterra non fece altro che attirarsi contro le ire di Enrico VIII, il quale, irritato contro di lui anche per il suo scritto sull'unità della Chiesa del 1536, incarcerò e mise a morte i più stretti famigliari del Pole.⁷⁸

Alla fine del 1539 il Pole e il Priuli rientrarono a Roma. Nel 1541 il Pole si ridusse quindi a Viterbo, in seguito alla sua nomina a legato pontificio nel Patrimonio di s. Pietro. A Viterbo il Pole raccolse attorno a sé un circolo di discepoli, affine a quello creatosi, tra 1536 e 1541, a Napoli attorno a Juan de Valdés. Del circolo viterbese del Pole Alvise Priuli fu senz'altro uno dei più vivaci animatori ed appassionati frequentatori.⁷⁹

Il Priuli coadiuvò quindi il Pole a Trento tra 1545 e 1546; com'è noto, il Pole, che era tra i legati papali che presiedevano il concilio, abbandonò Trento alla vigilia del voto sul decreto *de iustificatione*, adducendo motivi di salute, attirando sospetti sulla sua ortodossia.⁸⁰ Morto Paolo III, tra la fine del 1549 e l'inizio del 1550 il Priuli fu conclavista del Pole, che tentò (e per poco non riuscì) di farsi eleggere papa. Il tentativo del Pole fallì anche (e soprattutto) a causa della forte opposizione alla sua elezione del cardinal Gian Pietro Carafa, che lo accusò apertamente di eresia nel corso del conclave.⁸¹

Nel 1553 il Priuli fu compagno del Pole nel suo ritiro presso l'abbazia di Maguzzano. In quell'anno, all'ascesa al trono inglese della cattolica Maria Tudor, il Pole fu creato legato in Inghilterra da Giulio III Del Monte. Il Priuli seguì l'amico nel suo rientro in patria, che poté compiersi solamente nel novembre 1554, allorché di fronte al Pole, presenti i sovrani Maria e Filippo (Filippo di Spagna, il quale, in virtù del matrimonio con Maria Tudor del 1553, era re d'Inghilterra), i membri del Parlamento inglese riconobbero il loro sbaglio e da lui ottennero l'assoluzione dallo scisma.⁸²

Per l'appunto in Inghilterra si trovava il Priuli allorché Paolo IV emanò uno dei provvedimenti di riforma più significativi del suo Papato: l'abolizione degli accessi

77. Cfr. *ivi*, pp. 34-65.

78. A proposito della campagna del Pole contro Enrico VIII e della conseguente reazione del re inglese cfr., oltre che VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. v, cit., pp. 649-653; SCHENK, *Reginald Pole*, cit., pp. 70-88; MAYER, *Reginald Pole*, cit., pp. 62 ss.

79. Cfr. PASCHINI, *Un amico del card. Polo*, cit., pp. 65-84. Sul circolo viterbese del Pole (e sulla partecipazione del Priuli ad esso), cfr., altresì, D. FENLON, *Heresy and Obedience*, cit., pp. 69-99 e 209-219; nonché MAYER, *Reginald Pole*, cit., pp. 103 ss. Su Juan de Valdés, sull'esperienza del suo circolo napoletano, che sancì la nascita del gruppo degli 'spirituali', e sul movimento valdesiano cfr. CAPONETTO, *La riforma protestante nell'Italia del Cinquecento*, cit., pp. 81-94 e bibliografia *ivi* citata; cfr., altresì, M. FIRPO, *Dal sacco di Roma all'Inquisizione. Studi su Juan de Valdés e la Riforma italiana*, Alessandria, 1998.

80. Cfr. PASCHINI, *Un amico del card. Polo*, cit., pp. 84-96. Sulla condotta del Pole e degli 'spirituali' a Trento, cfr., inoltre, D. FENLON, *Heresy and Obedience*, cit., pp. 116 ss., e MAYER, *Reginald Pole*, cit., pp. 143 ss.

81. Cfr. P. PASCHINI, *Un amico del card. Polo*, cit., p. 100. Sul conclave di Giulio III e sul fallimento della candidatura al Papato del Pole, cfr., altresì, VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. vi, cit., pp. 10-16; SCHENK, *Reginald Pole*, cit., pp. 115-120; MAYER, *Reginald Pole*, cit., pp. 174-175; IDEM, *The Conclave of Julius III and Cardinal Pole in Cardinal Pole in European Context*, cit.; PROSPERI, *L'eresia del Libro Grande*, cit., pp. 171-190.

82. Cfr. PASCHINI, *Un amico del card. Polo*, cit., pp. 115-130, e VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. vi, cit., pp. 190-202. Cfr., altresì, SCHENK, *Reginald Pole*, cit., pp. 124 ss., e MAYER, *Reginald Pole*, cit., pp. 203 ss.

e dei regressi.⁸³ Questo provvedimento fu decretato da Paolo IV nel concistoro del 21 agosto 1556⁸⁴ e toccava seriamente gli interessi del Priuli, detentore di un diritto d'accesso relativo al vescovado di Brescia.

Alvise Priuli aveva infatti ottenuto, alcuni anni addietro, da papa Giulio III Del Monte l'accesso al vescovado di Brescia alla morte del titolare cardinal Durante de' Duranti. Quest'ultimo, bresciano di nascita, era stato nominato vescovo della sua città natale nel febbraio 1551, succedendo al defunto cardinale (e patrizio veneziano) Andrea Corner. In seguito alla nomina del Durante, l'allora ambasciatore veneziano a Roma Matteo Dandolo, dietro precise disposizioni del suo governo, si adoperò per convincere Giulio III a garantire il diritto di accesso, alla morte del Durante, ad un patrizio veneziano, data l'importanza strategica della città di Brescia per la Repubblica di Venezia. L'accesso venne quindi concesso da Giulio III ad Alvise Priuli, che, tra i candidati proposti da Venezia per il diritto di accesso, era quello che egli più ammirava e stimava sinceramente.⁸⁵

Decretata la revoca degli accessi da Paolo IV nel concistoro del 21 agosto 1556,⁸⁶ come si evince dalla lettera del Navagero al doge Lorenzo Priuli (famigliare di Alvise) del 19 settembre 1556, il governo veneziano commise subito al suo inviato a Roma di difendere il diritto acquisito dal Priuli sul vescovado di Brescia. Ma il Navagero, nell'udienza da Paolo IV di quel giorno, non volle *sua sponte* parlare dell'accesso di Brescia, avendo trovato il papa molto alterato per il comprometersi della situazione militare nell'ambito della guerra, appena scoppiata, contro il regno di Napoli: in quell'udienza il papa aveva infatti inuito pesantemente contro l'imperatore Carlo V, contro il duca d'Alba, viceré di Napoli, ed in generale contro gli imperiali, dicendosi oltretutto meravigliato e deluso dall'atteggiamento di neutralità tenuto in tale contesto dalla Repubblica di Venezia (atteggiamento che Venezia tenne sino alla fine della guerra, nonostante le richieste del papa di un'alleanza in funzione antispagnola).⁸⁷ In particolare papa Carafa aveva detto al Navagero:

È pur gran meraviglia che voi stiate a veder la rovina di questo stato senza punto pensarvi e che non vediate che, se presto non vi movete, questa festa sarà la vostra vigilia. Non crediate di poter resistere soli alla tirannica forza di costoro con le vostre terre forti, perché chi ha il piano ha il monte, non ve immaginate di potere stare in terra ferma, né vi fidate di loro, perché vi faranno come fecero a Paolo 3^o, il quale, con l'aiuto che li diede lo [Carlo V] fece padrone dell'Alemagna, et esso per mercede li fece ammazzare il figliolo [Pier Luigi Farnese] e li rubò una città [Piacenza]. Che Dio volesse che Paolo [3^o] avesse accettato i nostri ricordi, che non saria forse guerra in Italia e s'havria la Germania cattolica [...]

83. La *resignatio cum regressu* consisteva in una rinuncia sotto la riserva del rinunciatario che in certi casi, come alla morte del beneficiario della rinuncia, poteva rientrare in possesso del beneficio cui aveva rinunciato. Il diritto di accesso concedeva invece al beneficiario la presa di possesso di un beneficio alla morte o alla rinuncia del titolare. Cfr. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. VI, cit., p. 437.

84. Cfr. *ibidem* Dell'evento il Navagero riferiva al doge e al Senato il 22 agosto 1556. Quel giorno il Navagero riferiva che nel concistoro del giorno precedente era stata letta una bolla «che leva tutti l'accessi passati et vuole che si diano con nota fra certi tempi i regressi già concessi, cioè quelli che sono presenti in termine di 15 giorni, quelli che sono in Italia in termine d'un mese, quelli oltre li monti in termine di 3» (BUP: ms. 154, c. 195r; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 8, c. 277r). Ancora il 22 agosto il Navagero riferiva di una sua udienza dal papa, nel corso della quale Paolo IV, tra le altre cose, gli disse: «Hieri mettestimo la mano alla radice d'una troppo grand'impietà, ch'erano gli accessi etiam invitis dominis, che voleva dire mandare quelli poveri prelati al macello» (BUP: ms. 154, c. 197r; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 8, c. 279v).

85. Cfr. PASCHINI, *Un amico del card. Polo*, cit., pp. 103-105. Su Durante de' Duranti cfr. la voce di M. Sanfilippo in *DBI*, XLII, Roma, 1993, pp. 124-126.

86. Cfr. *supra*.

87. Nell'estate 1556, poco prima dello scoppio della guerra contro gli Spagnoli (1^o settembre 1556) Paolo IV chiese ufficialmente alla Repubblica di Venezia, parlandone col Navagero, di entrare a far parte dell'alleanza anti-imperiale. A tal fine, il cardinal Carlo Carafa si recò a Venezia nel dicembre di quello stesso anno (vi giunse il 21 dicembre 1556 e vi restò sino al 12 gennaio 1557). Ma i governanti veneziani non accettarono di intraprendere una così rischiosa avventura. Cfr. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. VI, cit., pp. 392-393, 395 e 404-406.

Tenuto conto dell'irritazione dimostrata dal papa con queste ed altre parole, il Navagero comunicò quindi al doge di voler prendere tempo, aspettando un'occasione migliore per parlare a Paolo IV dell'accesso di Brescia:

Io, serenissimo principe, vedendo sua santità, molto travagliata per i successi che scrivo per l'alligate, parlare in questo modo, non ho giudicato a proposito dirli alcuna cosa dell'accesso del reverendo Priuli al vescovado di Brescia come m'è commesso, si' perché sono certo che, havendo ella fatto quella revocatione con animo fermo di mantenerla, si altererà. Io aspetterò migliore occasione di fare questo officio, ma se Vostra Serenità vorrà ch'io lo facci in ogni modo, eseguirò con la solita riverenza mia quanto li piacerà comandarmi, humilmente supplicandola a perdonarmi se forse li sarò parso a scorrere, perch'io lo fatto per beneficio publico, ché certo non si potriano immaginare tempi più contrarij a simil negotij di questi.⁸⁸

Neppure nell'udienza del 2 ottobre 1556 il Navagero se la sentì di perorare col papa il caso del Priuli. In quell'occasione Paolo IV aveva ancora una volta duramente inveito contro gli imperiali, e in particolare contro il re di Spagna Filippo II, definito «un giovane inesperto fatto padrone di tanti regni per gratia di Dio», il quale, per compiere la sua «prima impresa», «piglia l'arme contra la Chiesa Apostolica e vuol dar saggio di sé con questi auspicij», dichiarando che gli imperiali erano strumenti del diavolo per impedire, con la guerra, l'attuazione dei suoi propositi di riforma della Chiesa:

Credemo, anzi siamo certi [...] ch'il Diavolo, prevedendo che noi eramo per far davvero la riforma [...] ha suscitato li suoi satelliti a molestarne con la guerra per deviarne da così buona opera, ma non haver poter tutto l'inferno da sviarne da così santo e fermo proposito [...]

Prevedendo da queste parole del papa una sua cattiva reazione, il Navagero, dopo avergli perorato, come ordinatogli da Venezia, la risoluzione di una questione beneficiaria in cui erano coinvolti gli interessi del patriarca eletto di Aquileia Daniele Barbaro, evitò di accennare successivamente al caso di Alvise Priuli, giustificando così la sua decisione al doge Lorenzo Priuli:

Havrei parlato anco dell'accesso di Brescia se le parole dette da Sua Santità poco avanti, ch'io scrivo, cioè che tutto l'inferno non havrà potere di sviarlo da così fermo e santo proposito della riforma non m'havessero consigliato a differir.⁸⁹

Comunque, il caso del Priuli fu totalmente compromesso dalle deliberazioni prese nel concistoro del 14 giugno 1557, parallelamente al complicarsi della vita per il suo grande amico e protettore Reginald Pole.

In quell'occasione Paolo IV creò cardinale il vecchio francescano osservante inglese William Peto, spacciato per confessore personale della regina Maria Tudor, e gli assegnò la legazione d'Inghilterra che era del Pole (e che era già stata tolta a questi in seguito ad un provvedimento preso da Paolo IV nel concistoro del 9 aprile 1557, col quale si richiamavano a Roma tutti gli agenti, nunzi e legati del papa dai territori di Carlo V e Filippo II).⁹⁰ Nel concistoro del 14 giugno Paolo IV affermò inoltre di volere che il

88. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 19 set. 1556. BUP: ms. 154, cc. 216r-217r; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 9, cc. 20v-22r. Nel primo dei due passi riportati Paolo IV alludeva all'uccisione, avvenuta nel 1547 a Piacenza in seguito ad una congiura filoimperiale, di Pier Luigi Farnese (1503-1547), primo duca di Parma e Piacenza, figlio di Alessandro Farnese, papa dal 1534 al 1549 col nome di Paolo III, ed alla conseguente dedizione di Piacenza (che nel 1545 era stata eretta da Paolo III, assieme a Parma, a feudo della sua famiglia, in seguito alla stipula di un accordo con Carlo V che prevedeva l'appoggio del papa alla sua guerra contro i principi luterani tedeschi) a Carlo V. Cfr., a proposito, VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. v, cit., pp. 586-590.

89. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 2 ott. 1556 (BUP: ms. 154, cc. 225r-226v; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 9, cc. 29v-31r). Sulla questione beneficiaria riguardante il patriarca eletto di Aquileia cfr. P. PASCHINI, *Daniele Barbaro letterato e prelato veneziano nel Cinquecento*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», xvi, 1962, pp. 85-88.

90. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 10 apr. 1557 (Appendice A, n. 13). Cfr. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. vi, cit., p. 409.

Pole rientrasse a Roma, come d'altronde dovevano fare tutti i cardinali che in quel momento non si trovavano nella città del papa. La decisione di Paolo IV di attribuire la dignità cardinalizia e la legazione d'Inghilterra al Peto – notava il Navagero – suscitò lo stupore di tutto il Sacro Collegio e Carlo Carafa giurò solennemente a molti cardinali di non averne saputo nulla prima di allora. Quindi il cardinal nepote mandò i suoi rallegramenti all'ambasciatore inglese Edward Carne;⁹¹ quest'ultimo rispose che non aveva motivo di essere contento, poiché Paolo IV aveva creato cardinale e legato in Inghilterra un personaggio che egli definiva «un legno». L'ambasciatore inglese chiarì i motivi di tale definizione nell'udienza dal papa del giorno successivo: in quell'occasione Paolo IV gli lodò lungamente il Peto, ma egli rispose testualmente che si trattava di un vecchio rimbambito «che non potea far fatica alcuna, ma solamente star nella sua cella et far orationi»; il Carne disse poi al papa che la regina inglese sarebbe stata molto scontenta della nomina del Peto, il quale l'aveva confessata un'unica volta, da bambina, aggiungendo che il Peto, per la sua modesta estrazione sociale, non poteva godere di alcuna stima nel regno inglese. Paolo IV replicò che non aveva potuto fare diversamente e comunicò all'inviato inglese che il Pole doveva rientrare a Roma, avendo bisogno di lui per servirsene «in rebus magnis et difficillimis». Il Carne allora invitò il papa ad inviare pure, come questi gli aveva detto essere sua volontà, in Inghilterra il breve con la nomina del nuovo legato assieme alla richiesta di far rientrare il Pole a Roma; egli, da parte sua, non avrebbe avuto il coraggio di comunicare tali notizie ai suoi sovrani.

Nello stesso concistoro del 14 giugno, allorché la seduta stava per sciogliersi, il cardinal Ranuccio Farnese si accostò a Paolo IV, chiedendogli di far coadiutore al vescovo di Brescia, cardinal Durante de' Duranti, il nipote di costui Alessandro de' Duranti, ed il papa acconsentì. Il cardinal Francesco Pisani, patrizio veneziano, protestò contro tale decisione, adducendo che in tal modo si rovesciavano le deliberazioni di papa Giulio III, il quale aveva concesso l'accesso di Brescia ad Alvise Priuli col consenso dello stesso cardinal Durante. Paolo IV si alterò molto con il cardinal Pisani, dicendogli che nessuno doveva osare, né per sé, né per altri, né per qualsiasi principe, di parlargli degli accessi, poiché era consapevole di non aver decretato, nel corso del suo Papato, nessun provvedimento migliore della revoca di questi, e con la revoca dell'accesso al Priuli voleva far intendere a tutti gli altri detentori di accessi che non dovevano sperare cosa alcuna.

Il giorno successivo il cardinal Gian Angelo de' Medici di Melegnano, fatto chiamare il segretario del Navagero, Antonio Milledonne, gli disse di essere molto dispiaciuto per la nomina di Alessandro de' Duranti a coadiutore dello zio e per la conseguente revoca dell'accesso del Priuli, consigliando però al governo veneziano ed al Navagero stesso di non fare pressioni sul papa per la revoca del provvedimento, poiché non c'era comunque nessun modo per fargli cambiare idea.⁹²

In quegli stessi giorni, come si evince dalla lettera del Navagero ai Capi dei X del 18 giugno 1557, il cardinal Pacheco ebbe a dire che la revoca degli accessi era stata decretata da Paolo IV «più per il reverendo Priuli che per altri». Paolo IV aveva inoltre detto «a qualche cardinal che nella casa del reverendissimo Polo, ove sono tanti appestati, parlando di heresia, non vi è persona più del Priuli». L'agente del cardinal Pacheco aveva inoltre detto che si stava istruendo un processo per eresia contro il Priuli, aggiungendo che un'eventuale richiesta di restituzione dell'accesso di Brescia a questi avrebbe spinto

91. Edward Carne aveva lasciato l'Inghilterra nel febbraio 1555, inviato a Roma, insieme ad altri, a Giulio III per annunciare l'avvenuto ritorno del regno inglese all'obbedienza romana; giunto quindi a Roma nel mese di giugno, era rimasto ambasciatore a Paolo IV, appena ascenso al Papato; cfr. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. VI, cit., p. 202. Sull'attività del Carne a Roma a favore della *restitutione* della legazione inglese al Pole, cfr. MAYER, *Reginald Pole*, cit., pp. 309-316, *passim*.

92. Bernardo Navagero al doge e al Senato, prima lettera del 18 giu. 1557 (Appendice A, n. 18/a).

il papa ad una delle sue solite espressioni senza riguardo, con ciò scontentando grandemente il doge e disonorando Alvise Priuli.⁹³

Nell'udienza del Navagero dal papa del 18 giugno non si parlò comunque del caso del Priuli. Paolo IV si dilungò in quell'occasione nel giustificare la revoca della legazione inglese al Pole e la nomina al cardinalato di fra William Peto: avendo da trattare «cose grandi et importanti» e non potendo per il momento convocare un concilio, egli aveva pensato di «far una cosa equivalente», e per questo aveva decretato che tutti i cardinali venissero a Roma, «a star ove sono obligati». Il cardinal Pole era stato quindi richiamato a Roma, come tutti gli altri cardinali assenti dalla città, e per questo gli era stata revocata la legazione d'Inghilterra; non parendo opportuno restituire al Pole la sua legazione, una volta revocatagli, perché ciò non sarebbe stato conforme alla dignità del papa (oltre che per altri motivi che Paolo IV diceva di voler al momento tacere), non parendo opportuno inviare in Inghilterra un prelado da Roma inesperto delle cose inglesi, si aveva comunque il suo sostituto a portata di mano: il Peto per l'appunto. Paolo IV disse di aver conosciuto quest'ultimo a Roma, sotto il Papato di Paolo III Farnese, quand'egli era a capo del Sant'Uffizio e il Peto era esule dalla sua patria governata dallo scismatico Enrico VIII Tudor, ricordando che in quei tempi, il Peto veniva ogni giorno a casa sua «a ricordarne molte bone cose et a scoprirne alcuni tristi che peccavano in heresia».⁹⁴

Nell'udienza del 2 luglio 1557 il Navagero, dietro precise disposizioni del Senato veneziano,⁹⁵ dovette quindi far presente a Paolo IV il caso del Priuli. Allora, in nome del doge Lorenzo Priuli, l'inviato veneziano ricordò subito al papa l'importanza strategica di Brescia, posta ai confini dello Stato veneziano, adducendo che, tenendo conto di ciò, Giulio III aveva deliberato la concessione dell'accesso al vescovado di quella città al patrizio veneziano Alvise Priuli, col consenso di tutti i cardinali compreso il Durante, titolare di quel Vescovado. Quindi l'inviato veneziano chiese al papa che Alvise Priuli fosse reintegrato nel suo diritto su Brescia. Paolo IV si alterò grandemente e rispose con parole molto decise:

Vogliamo che la Signoria havesse misurati li suoi appetiti et non ho voluto male usar l'amor che gli portiamo per non haver causa di dirli di no di cosa che dimandasse, perché, come vi habbiamo detto tante volte, nessuna cosa giusta da noi li sarà negata, ma in quelle che sono contro la gloria di Dio, contro il bene universale di tutta la christianità et contro l'honor nostro, bisogna che habbi pacientia, delle quali questa è una, anzi la principale, et a dirvi il vero ne ha mosso tutto lo stomaco.

Il Navagero allora ricordò di nuovo al papa l'importanza strategica di Brescia, ma Paolo IV rispose che, se si fossero poste a confronto le sue esigenze con quelle veneziane, l'entità delle sue sarebbe di certo apparsa ben più grande e che, tra tutti i provvedimenti di riforma che egli aveva preso, la revoca degli accessi era stato senz'altro quello più importante, essendo questi un'invenzione diabolica. Di fronte alle insistenze del Navagero, che ricordò, tra l'altro, che il Priuli aveva ottenuto l'accesso di Brescia col consenso del titolare cardinal Durante e tentò di mettere sullo stesso piano accessi e coadiutorie, il papa, dopo aver difeso e giustificato l'istituto della coadiutoria, replicò di nuovo in modo fermo ed intransigente, sino ad affermare:

La nostra deliberatione in generale è santissima et in particolar di Bressa fatta con fondatissimi et altissimi rispetti che non volemo pensar più oltre. Bastevi saper che ne potemo render tal conto a Dio, ché ad altri non siamo obligati, che pregamo Sua Maestà che ci dia gratia di poterli render buon conto delle nostre attioni et quando ne vorrete più particolar satisfatione, per l'amor che portiamo alla Signoria et a voi, ve la daremo: ma udirete cose che vi dispiaceranno et per ciò scorremo di dir-

93. Bernardo Navagero ai Capi del Consiglio dei X, 18 giu. 1557 (Appendice B, n. 3).

94. Bernardo Navagero al doge e al Senato, seconda lettera del 18 giu. 1557 (Appendice A, n. 18/b).

95. Cfr. CSPV, vol. VI, t. 2, n. 944. Cfr. PASCHINI, *Un amico del cardinal Polo*, cit., pp. 136-137.

vele hora, ricordandovi che la revocation dell'accessi in general è stata ragionevolissima et bonissima et tale che può generar tanta bona edificatione nelli veri christiani, quanto mala et scandolo havea partorito la sua inventione [...]

In ogni caso, il papa ingiunse quindi al Navagero di scrivere che egli era pronto a compiacere le richieste veneziane «in ogni cosa giusta», ma che occorreva moderare i propri desideri e chiedere «cose ragionevoli»: non potevano essere infatti richieste cose la concessione delle quali ledesse l'onore del papa.

Il Navagero insisté di nuovo, ma Paolo IV rimase irremovibile sulle sue posizioni, e tagliò corto:

[...] circa questo non accade più parole. Quanto habbiamo fatto, et in generale et in particolare, è stato con tutte le considerationi et ragioni che dir si possa, et il revocarlo saria contro ragione, contro Dio et contro l'honor nostro. Bastevi quello che vi habbiamo detto: ché, quando vorrete maggior satisfatione delle cause che ne hanno mosso in questo particular di Bressa de arripere occasione subito che ne fu offerta, ve la daremo, ma guardate che non vi dispiacera poi saperla.

A questo punto, l'inviato veneziano si rese conto che non c'era proprio nulla da fare per convincere il papa e cambiò opportunamente discorso. Alla fine dell'udienza fu Paolo IV a ritornare, *sua sponte*, sul caso del Priuli, dicendo di essere dispiaciuto di non poter ottemperare alla richiesta veneziana, «perché – fece ben notare il papa all'inviato veneziano –, a dirvi quel che non vi dovessimo dir, vi va in questo l'honore e la gloria di Dio, alla quale, sì come habbiamo hauto più rispetto che in qualsivoglia altra cosa, così siamo per havere nel avvenire».⁹⁶

Il Navagero, come si evince dalla sua lettera al doge e al Senato del 24 luglio 1557, volle quindi prendersi un po' di tempo prima di parlare di nuovo a corte del caso di Alvise Priuli. In particolare sarebbe stato inutile parlarne col cardinal Carlo Carafa, poiché questi non era particolarmente ascoltato dal papa negli affari pertinenti la riforma. Paolo IV, dal canto suo, su tali temi, mostrava di non aver riguardo per le richieste di principi, re o cardinali; anzi, più si insisteva, più si correva il rischio di ottenere un effetto contrario a quello desiderato.⁹⁷

Il 5 agosto, quindi, il Navagero comunicava al doge e al Senato l'arrivo a Roma (avvenuto due giorni prima, secondo l'ambasciatore fiorentino Bongianni Gianfigliuzzi) di un corriere dalla corte inglese, il quale portava due lettere della regina Maria Tudor, una indirizzata al suo ambasciatore presso Paolo IV, l'altra al papa, ed una lettera del cardinal Peto diretta al papa stesso. Maria Tudor supplicava Paolo IV di restituire al Pole la sua legazione, ricordando i meriti di questi nel ritorno del Regno d'Inghilterra al cattolicesimo ed avvisando il papa del pericolo che nel suo regno potessero verificarsi disordini in seguito alla destituzione del Pole. Il Peto, dal canto suo, dichiarava nella sua lettera di voler rinunciare al cappello cardinalizio ed alla legazione, poiché era ormai troppo vecchio e debole per sostenere un simile peso. Era giunta inoltre all'agente del Pole a Roma una brevissima lettera firmata da Alvise Priuli, che comunicava il prossimo arrivo nella città del papa di un inviato del cardinale inglese.⁹⁸

Le lettere di Maria Tudor e di William Peto furono presentate a Paolo IV il 7 agosto dall'ambasciatore inglese Carne, che insisté col papa perché egli ritornasse sui suoi passi e restituisse la legazione inglese al Pole. Paolo IV, che aveva accolto non senza grandi segni d'alterazione la lettera della regina inglese, rispose di volersi consultare coi suoi cardinali prima di dare una risposta alle sue richieste, e congedò così il Carne,

96. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 2 lug. 1557 (Appendice A, n. 19).

97. Ivi, 24 lug. 1557 (Appendice A, n. 21).

98. Ivi, 5 ago. 1557 (Appendice A, n. 22). Quanto all'inviato del Pole in arrivo a Roma, si trattava di Niccolò Ormanetto, sulla cui missione presso Paolo IV si veda *infra*.

promettendogli che lo avrebbe fatto chiamare una volta decisa la risposta da dare alle richieste inglesi.⁹⁹

Il Navagero, dal canto suo, ancora dietro precise disposizioni del Senato,¹⁰⁰ nonché sollecitato dai Capi dei X, che gli commisero di dar precedenza al caso Priuli rispetto al caso Soranzo,¹⁰¹ fece di nuovo presente al papa la richiesta veneziana in merito ad Alvise Priuli il 23 ottobre 1557. In quell'occasione l'inviato veneziano supplicò Paolo IV di assegnare il vescovado di Brescia, una volta morto il titolare cardinal Durante, allora gravemente malato, ad Alvise Priuli, mantenendo la grazia fatta da Giulio III a costui, e di impedire la successione al cardinale Durante de' Duranti da parte di suo nipote Alessandro, il quale, al contrario del Priuli, non godeva della fiducia del governo veneziano.

Paolo IV disse allora di essere disposto a fare tutto quello che poteva per compiacere gli interessi veneziani, ma la restituzione dell'accesso ad Alvise Priuli era cosa impossibile, perché non si potevano capovolgere le deliberazioni di un concistoro, e perché gli accessi erano un'invenzione diabolica. Il Navagero replicò che, se la via degli accessi non piaceva al papa, se ne poteva trovare un'altra per soddisfare la richiesta veneziana. Allora Paolo IV venne allo scoperto e dichiarò che il Priuli era eretico e che la cosa era ampiamente comprovata. Il Navagero tentò di difendere l'ortodossia del Priuli, ma Paolo IV rincarò ancor più la dose ed inquadrò così il Priuli:

Esso è di quella scola maledetta et di quella casa apostata del cardinal d'Inghilterra, al quale perchè pensate che habbiamo levata la legatione? Ne vedrete bene il fine, siamo per proceder et menar le mani.

Nell'ambito della «scola maledetta» – aggiungeva Paolo IV – il Pole era stato il «maestro», ed il Morone il «discepolo», sebbene quest'ultimo fosse riuscito a farsi peggiore del suo stesso maestro. A questi si aggiungevano, oltre al Priuli, Marcantonio Flaminio, il quale sarebbe stato da bruciare se non fosse morto prima, e Galeazzo Caracciolo, il quale aveva abbandonato la propria patria, la propria famiglia e ricche entrate per fuggire a Ginevra, «a vivere con quelli tristi, a perder l'anima et il corpo». Paolo IV concluse quindi così la digressione su questi personaggi:

Magnifico ambasciatore, non se ne parli in questa materia, perché se nostro padre fusse heretico noi li portassimo le fascine per abrucciarlo.

Quindi il papa, evidentemente col velato fine di avvertire il governo veneziano dei rischi che si correvano proteggendo gli eretici, fece una digressione sul caso di fra Girolamo Galateo, eretico che egli stesso aveva inquisito oltre vent'anni prima durante il suo soggiorno veneziano, ricordando in particolare di aver cacciato di chiesa un Capo del Consiglio dei X poiché non aveva fatto il proprio dovere contro quell'eretico, e concluse ribadendo la sua volontà di compiacere, in generale, le richieste veneziane, ma di non poter transigere quando si trattava della difesa della fede cattolica. Il Navagero tentò di replicare, ma Paolo IV rimase fermo sulle sue posizioni.¹⁰²

99. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 7 ago. 1557 (Appendice A, n. 23).

100. Cfr. *CSPV*, vol. VI, t. 2, n. 1063. Cfr. PASCHINI, *Un amico del card. Polo*, cit., p. 139.

101. Parte del Consiglio dei X del 16 ott. 1557 (Appendice C, n. 9).

102. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 23 ott. 1557 (Appendice A, n. 28). Su Marcantonio Flaminio (1498-1550), celebre umanista e poeta rinascimentale che frequentò sia il circolo napoletano del Valdés sia quello viterbese del Pole, cfr. A. PASTORE, *Marcantonio Flaminio: fortune e sfortune di un chierico nell'Italia del Cinquecento*, Milano, 1981. Cfr. altresì la voce dello stesso A. Pastore in *DBI*, XLVIII, Roma, 1997, pp. 282-288. Su Galeazzo Caracciolo, figlio di Colantonio marchese di Vico, e dal 1537 marito di Vittoria Carafa (nipote di Paolo IV), che già dall'inizio degli anni '40 cominciò ad interessarsi alle nuove idee religiose e nel 1551 fuggì da Napoli, prendendo la via di Ginevra, dove aderì al calvinismo, cfr. B. CROCE, *Il marchese di Vico Galeazzo Caracciolo*, in *IDEM, Vite di avventura, di fede, di passione*, Bari, 1947, pp. 189-291. Quanto a Girolamo Galateo, cfr. *supra*, par. 2.

L'udienza del 23 ottobre 1557 persuase il Navagero dell'evidente impossibilità di riuscire ad ottenere il reintegro di Alvise Priuli nell'accesso di Brescia. In quell'udienza il Navagero avrebbe dovuto altresì parlare col papa del caso di Vittore Soranzo (il cui termine di comparizione a Roma, già prorogato due volte, stava per scadere), ma, tenuto conto evidentemente dello sfogo del papa contro la «scola maledetta» del Pole e dei suoi seguaci, reputò più opportuno differire la cosa ad un'altra udienza.¹⁰³

Nella lettera ai Capi dei X del 5 novembre 1557 l'ambasciatore veneziano comunicava inoltre che in un colloquio avuto col cardinal Alvise Corner, questi gli aveva detto di non sperare molto in una risoluzione del caso del Priuli. Il cardinal Corner aveva aggiunto di aver saputo da un importante cardinale che Paolo IV non avrebbe mai reintegrato il Priuli nel suo diritto di accesso, a causa della «mala opinione che ha di lui per conto della religione» e che la causa del Priuli era collegata con le cause dei cardinali Pole e Morone e probabilmente anche con quella del vescovo di Bergamo Vittore Soranzo, «il qual vorriano pur nelle mani perché potesse dir alcuna cosa contro li soprascritti». Nella stessa lettera il Navagero aggiungeva che Giacomo Cauco, arcivescovo di Corfù, gli aveva riferito di aver saputo dal cardinal Michele Ghislieri che Paolo IV, pur non concedendo mai il vescovado di Brescia al Priuli, avrebbe comunque potuto trovare un altro modo per soddisfare le richieste veneziane su quel vescovado. La coadiutoria data ad Alessandro de' Duranti poteva infatti essere revocata «perché fu data tumultualmente nel licentiar il concistoro» ed inoltre perché questi era illetterato e non godeva della fiducia del doge.¹⁰⁴

L'11 dicembre 1557 il Navagero riferiva per di più al doge e al Senato:

Mi è sta' fatto intendere che si attende ad espedir le bolle per il coadutor del reverendissimo Durante nel vescovato di Brescia.¹⁰⁵

Saputo ciò, il Senato veneziano ingiunse al Navagero di far pressioni sul papa e in corte (facendo eventualmente presente la cosa al cardinale Alessandrino) perché la coadiutoria di Brescia non venisse assegnata ad Alessandro de' Duranti.¹⁰⁶

Ma ormai Paolo IV aveva preso la sua decisione e non intendeva ritornare sui suoi passi, almeno per il momento. Il 24 dicembre 1557 il cardinal Durante de' Duranti si spense ed il nipote Alessandro ottenne il vescovado di Brescia.¹⁰⁷

Ma il nipote del cardinal Durante tenne tale vescovado solamente fino al 15 marzo 1559, allorché Paolo IV glielo tolse, conferendolo al patrizio veneziano Domenico Bollani, con soddisfazione della Repubblica di Venezia.¹⁰⁸ Il Bollani batté persino la concorrenza del cardinal nepote, che pur desiderava fortemente il possesso di un vescovado nel territorio della Serenissima (ed in particolare coltivò mire su Brescia).¹⁰⁹ D'altronde, rientrato da Roma a Venezia, nella sua relazione pronunciata al Senato nel 1558, il Navagero aveva

103. Così scrisse infatti il Navagero ai Capi dei X il 23 ottobre 1557: «Excellentissimi domini. Dopo il ragionamento havuto col papa, come le vederanno per le publice, non mi è parso tempo di parlarli della cosa del reverendo vescovo di Bergamo, che elle con l'illustrissimo suo Consiglio mi commettono, tanto più che per lettere lassano in libertà mia il differir ad un'altra audientia, purché non passi il presente mese. [...]» (ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 11, c. 130r). Cfr. *Santo Ufficio*, b. 160, cc. n.n. Sul caso Soranzo cfr. *infra*.

104. Bernardo Navagero ai Capi del Consiglio dei X, 5 nov. 1557 (Appendice B, n. 7).

105. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 11 dic. 1557 (ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 11, c. 33r. Cfr. PASCHINI, *Un amico del card. Polo*, cit., p. 142).

106. Cfr. *CSPV*, vol. VI, t. 3, n. 1113. Cfr. PASCHINI, *Un amico del card. Polo*, cit., p. 142.

107. Cfr. GULIK, EUBEL, p. 140. Cfr. PASCHINI, *Un amico del card. Polo*, cit., p. 143.

108. Cfr. *ivi*, pp. 144-145. Cfr. inoltre L. MOCENIGO *Relazione di Roma 1560*, cit., p. 49, ove si trova uno sfuggente riferimento alla risoluzione dell'affare del vescovado di Brescia. Così il regesto del dispaccio di Alvise Mocenigo al Senato del 15 marzo 1559: «Scrive la promotion del nobilhommo Domenego Bollani, cavalier, all'episcopato di Bressa, havendosi il Pontefice riservato di poter mettervi presto pension citra dimidiam per cardinali poveri, et altri che gli paresse meritare [...]» (ASV: *Senato, Dispacci di ambasciatori, Rubricari, Roma*, b. A1, cc. 41v-42r).

109. Si veda, in particolare, la lettera di Alvise Mocenigo ai Capi dei X dell'11 giu. 1558 presso ASV: *Capi del Consiglio dei X. Dispacci di ambasciatori, Roma*, b. 24, n. 79-80; cfr. ASV: *Senato, Dispacci di ambasciatori, Rubricari, Roma*, b. A1, cc. 11v, 12v, 13v, 14v-15v, 18r, 19r, 20v-21r, 29r-v, 34r.

rimarcato, per giustificare il fallimento della sua intercessione per il reintegro del Priuli nell'accesso di Brescia, il fatto che Paolo IV avesse comunque promesso di concedere quel vescovado ad un «nobile confidente».¹¹⁰ Quindi è lecito pensare che Paolo IV non si opponesse tanto alla concessione del vescovado di Brescia ad un patrizio veneziano che godesse della fiducia del doge e del Senato, quanto all'eventualità che quel patrizio fosse Alvise Priuli, discepolo del Pole e seguace della sua «scola maledetta».

Il Priuli, dal canto suo, dopo le morti del cardinal Pole e della regina Maria Tudor (che per uno strano caso della sorte avvennero nello stesso giorno, il 17 novembre 1558), eseguì il testamento del suo grande amico inglese, lasciò l'Inghilterra, prendendo la via del ritorno in patria. Morì a Padova nel luglio 1560, appena due mesi dopo il suo rientro.¹¹¹

Poco meno di un anno prima, il 18 agosto 1559, era morto Paolo IV, cui era succeduto Gian Angelo de' Medici di Melegnano, eletto papa il 26 dicembre 1559 col nome di Pio IV, il quale aveva tutt'altra opinione rispetto al suo predecessore del Priuli, come ci dimostrano le parole che egli proferì all'inviato veneziano Marcantonio Da Mula nell'agosto 1560. Come sappiamo infatti da un dispaccio del Da Mula del 10 agosto 1560, indirizzato al doge Girolamo Priuli (succeduto al fratello Lorenzo) e al Senato, nel quale è descritta una sua udienza da Pio IV, quest'ultimo confidò all'inviato veneziano che il Priuli gli aveva fatto intendere di voler venire a Roma per giustificarsi delle accuse rivoltegli da Paolo IV. Se questa eventualità si fosse presentata, Pio IV non avrebbe mancato di ricevere il Priuli e restituirgli l'onore, conferendogli il vescovado di Verona, allora vacante. Il Priuli, secondo Pio IV, era stato infatti perseguitato ingiustamente da Paolo IV solo perché amico del Pole, così come era stato perseguitato ingiustamente il cardinal Morone. Con quest'ultimo Pio IV disse di volersi consultare, al fine di trovare un modo per rendere onore alla memoria del Priuli.¹¹²

3.4. Vittore Soranzo

Vittore Soranzo,¹¹³ così come Alvise Priuli, proveniva da una delle più rinomate famiglie del patriato veneziano. Amico e discepolo di Pietro Bembo, fu al servizio di papa Clemente VII de' Medici come cameriere segreto. Nel 1539 era a Roma, al seguito del Bembo, appena creato cardinale da Paolo III Farnese, e di lì passò a Napoli, dove frequentò il circolo di Juan de Valdés e si legò d'amicizia con Pietro Carnesecchi. Sin dal 1541 fece quindi parte del circolo viterbese del Pole. Frequentò il cardinale inglese anche nel 1546 a Trento, dove partecipò ai lavori del Concilio. Eletto il Bembo nel 1544 vescovo di Bergamo, fu da questi nominato suo coadiutore, con diritto di successione. Nel gennaio 1547 il Bembo morì ed il Soranzo prese pieno possesso del vescovado di Bergamo. Sospettato di eresia sin dai tempi di Paolo III, nel 1551 Giulio III Del Monte lo convocò a Roma e lo fece arrestare e sottoporre a processo inquisitoriale, sospendendolo dalle sue funzioni di vescovo di Bergamo.¹¹⁴

110. «[Paolo IV] ha promesso a me, che gli ho parlato molte volte del vescovato di Brescia, che lo darà ad un nobile confidente, che vi farà residenza» (così NAVAGERO, *Relazione di Roma 1558*, cit., p. 411). A proposito di questa promessa di Paolo IV vedi soprattutto la lettera di Bernardo Navagero al doge e al Senato del 2 gen. 1558 (ASV: *Secreta Archivi Propri*, Roma, reg. 11, cc. 45r-48r).

111. Cfr. PASCHINI, *Un amico del card. Polo*, cit., pp. 145 ss.

112. Marcantonio Da Mula al doge e al Senato, 10 ago. 1560 (Appendice A, n. 29).

113. Sulla complessiva vicenda biografica di questi rimane fondamentale il lavoro di P. PASCHINI, *Un vescovo disgraziato nel Cinquecento italiano: Vittore Soranzo in Tre ricerche sulla storia della Chiesa nel Cinquecento*, Roma, 1945, pp. 89-151. L'imponente lavoro, appena conclusosi, di M. FIRPO, S. PAGANO, *I processi inquisitoriali di Vittore Soranzo (1550-58)*, Città del Vaticano, 2004, tt. 2, illumina, attraverso la pubblicazione integrale dei processi sotto Giulio III (1550-1551) e Paolo IV (1557-1558), il caso del vescovo di Bergamo inserendolo nel contesto della riforma protestante nell'Italia del Cinquecento e dello scontro, all'interno degli ambienti curiali, tra 'spirituali' e intransigenti. Sul caso Soranzo sotto Paolo IV cfr. altresì DEL COL, *L'Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia*, cit., pp. CLXVI-CLXXIII. In questo lavoro lo scrivente si limita ad illustrare il caso Soranzo così come è rispecchiato nella documentazione di parte veneziana.

114. Cfr., per quanto sin qui detto, PASCHINI, *Un vescovo disgraziato nel Cinquecento italiano*, cit., pp. 89-146.

Messo alle strette dal Sant'Uffizio guidato dal cardinal Gian Pietro Carafa, il Soranzo ammise la sua colpevolezza (come si evince dall'abiura presentata il 3 luglio 1551), ma, per volontà di Giulio III, il quale si trovò allora in contrasto col tribunale del Sant'Uffizio, il processo si concluse nel settembre con una sentenza che dichiarava il Soranzo eretico, ma al tempo stesso, essendosi egli pentito, lo assolveva «ab excommunicationis, suspensionis et interdicti poenis aliisque ecclesiasticis censuris» nelle quali era incorso a causa delle eresie confessate ed abiurate.¹¹⁵ Ancora in contrasto col Sant'Uffizio, in seguito Giulio III reintegrò in pieno il Soranzo nel suo vescovado (14 febbraio 1554).¹¹⁶

Sembrava che l'*affaire* del vescovo di Bergamo si stesse risolvendo. L'elezione di Paolo IV al soglio pontificio complicò tuttavia enormemente la vita al Soranzo.

L'offensiva di Paolo IV contro il Soranzo iniziò con la convocazione a Roma davanti al Sant'Uffizio del suo vicario nel vescovado di Bergamo, Giulio Agosti, in favore del quale operò il Navagero su disposizione dei Capi dei X.¹¹⁷

Dal maggio 1557 il Soranzo stesso fu convocato a Roma per essere esaminato dal Sant'Uffizio; in merito al termine di comparizione del vescovo di Bergamo a Roma, il Consiglio dei X fece chiedere al Navagero una serie di proroghe (essendo il Soranzo gravemente malato) cosa che, alla lunga, fece alterare grandemente Paolo IV, il quale fece processare il vescovo di Bergamo *in contumacia*.

Il 2 giugno 1557 il Navagero, dietro disposizioni del suo governo, perorò col papa la concessione di una proroga al termine di comparizione a Roma del Soranzo, facendo presente la situazione di infermità del vescovo di Bergamo, che allora dimorava a Castelfranco. Paolo IV, pur dimostrandosi perplesso, assicurò il Navagero che avrebbe parlato della cosa il giorno successivo nella riunione del Sant'Uffizio. Prima di tale seduta il Navagero mandò il segretario Milledonne dal papa, nonché dai cardinali Carpi e Medici, eminenti membri del Sant'Uffizio, al fine di perorare la richiesta del suo governo. L'iniziativa ebbe successo: conclusasi la seduta del Sant'Uffizio, il segretario del cardinal Medici fu da questi inviato dal Navagero per comunicargli che «il pontefice si era contentato prorogar il termine della citation al reverendo vescovo di Bergamo di comparir a questo illustrissimo tribunal dell'Inquisitione per tutto settembre prossimo». La mattina del 4 il cardinal Ghislieri chiarì la decisione del pontefice al Milledonne, inviandogli appositamente dal Navagero: Paolo IV, considerata la domanda veneziana che si basava sulla presunta infermità del Soranzo, aveva deciso di accoglierla; tuttavia, se il Soranzo non si fosse presentato all'esame del Sant'Uffizio entro il termine concordato, si sarebbe proceduto contro di lui «come contra contumace»; i cardinali presenti avevano approvato benevolmente la decisione del papa. Il Milledonne chiese al Ghislieri se la deliberazione sarebbe stata inviata a Venezia, ma il cardinal Alessandrino rispose di no, poiché non si voleva, «alterando la citatione già fatta, entrar in obbligo di dover farne poi un'altra».¹¹⁸

Nell'imminenza dello scadere della proroga concessa dal Sant'Uffizio, il Consiglio dei X deliberò di chiederne un'altra. Due certificazioni mediche, datate 12 e 17 settembre 1557, attestavano lo stato di grave infermità del vescovo di Bergamo, per il quale egli era impedito di recarsi a Roma.¹¹⁹

Il 13 settembre il Soranzo scriveva al doge e ai Capi dei X, facendo presente il perdurare del suo stato di infermità e pregando i suoi governanti che chiedessero al papa un'ulteriore proroga al termine di comparizione a Roma ovvero che il proces-

115. Cfr. FIRPO, PAGANO, *I processi inquisitoriali di Vittore Soranzo*, cit., pp. XLVII ss.

116. Ivi, p. LVII.

117. Ivi, pp. LXI ss. Cfr. altresì PASCHINI, *Un vescovo disgraziato nel Cinquecento italiano*, cit., pp. 146-149, e DEL COL, *L'Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia*, cit., p. CXII.

118. Bernardo Navagero ai Capi del Consiglio dei X, 4 giu. 1557 (Appendice B, n. 2).

119. Vedi Appendice C, n. 1-2.

so si svolgesse a Venezia.¹²⁰ La lettera aveva toni molto simili a quella che lo stesso Soranzo scriveva quattro giorni più tardi a Tommaso Scotti, commissario generale del Sant'Uffizio, facendo presente la sua infermità, perorando la proroga al termine di comparizione e citando le deposizioni dei medici.¹²¹

Il governo veneziano accolse *in toto* le richieste del vescovo di Bergamo. Il 18 settembre 1557 i Capi del Consiglio dei X ordinarono all'ambasciatore a Roma di far presente a Paolo IV il grave stato di infermità del Soranzo, presentandogli la certificazione dei medici, e di chiedere di conseguenza al papa che concedesse un'ulteriore proroga al termine di comparizione ovvero che trasferisse il suo processo a Venezia.¹²²

Il 25 settembre il Navagero dovette quindi perorare il caso del Soranzo col papa, alla presenza dei cardinali Ghislieri e Dolera; ogni decisione venne in quell'occasione rinviata alla prima seduta del Sant'Uffizio.¹²³

Questa si svolse il 30 settembre: il giorno seguente il cardinal Ghislieri riferì al Milledonne, appositamente inviato da lui dal Navagero, che Paolo IV «era stato contento [...] prolungar il termine al vescovo [Soranzo] per tutto il presente mese, ma che non li fusse parlato più de dilatione et che non comparendo fra questo termine, se li metteria a conto anco la contumacia passata et si procederia all'esecutione delle pene contra di lui senza altra citatione».¹²⁴

Il Soranzo non voleva comunque saperne di presentarsi a Roma e neppure il governo veneziano voleva saperne di concedere l'extradizione di un così importante suddito.

Il 9 e 14 ottobre 1557 il Soranzo scriveva al doge e ai Capi dei X due lettere dai toni molto accorati, nelle quali richiedeva ancora la protezione del suo governo.¹²⁵ La lettera del 14 è particolarmente significativa: in essa il Soranzo, dopo aver fatto presente il perdurare della sua grave indisposizione, affermava che se il papa avesse voluto intendere la sua impossibilità di recarsi a Roma come una contumacia, egli avrebbe accettato ciò con serenità, dimostrando la sua sottomissione alla Santa Sede; tuttavia subito dopo, appellandosi fieramente ai suoi governanti, il Soranzo aggiungeva:

Ma la sublimità vostra et le vostre eccellentissime signorie, per la loro solita prudentia, considereranno quello che ricerca il decoro et grandezza di questo inclito Dominio solito sempre a diffendere per giustizia l'honore, la vita et le facultà de suoi sudditi et le case de suoi nobili cadute rilevare, et le rilevate conservare [...]¹²⁶

Il Soranzo dunque faceva appello al senso dell'onore dei governanti veneziani, che non si poteva piegare alle richieste di parte romana quando fossero in gioco la rispettabilità e la vita stessa dei suoi sudditi.

Il 15 ottobre il Consiglio dei X ordinò al Navagero di chiedere ancora una proroga al termine di comparizione del Soranzo a Roma. Il Consiglio dei X aveva precedentemente ordinato ai rettori di Padova di far deporre i medici che si occupavano del Soranzo sul suo stato di salute. La deposizione dei medici veniva inviata al Navagero, con l'ordine di presentarla al papa.¹²⁷

Nell'udienza del 30 ottobre, presenti i cardinali Rebiba e Scotti, il Navagero fece quindi nuovamente presente al papa la situazione di infermità del Soranzo e gli presentò la deposizione dei medici, che il papa consegnò all'esame del cardinal Rebiba, rinviando

120. Vittore Soranzo al doge e ai Capi dei X, 13 set. 1557 (Appendice C, n. 3).

121. Vedi la lettera di Vittore Soranzo a Tommaso Scotti da Vigevano datata Padova, 17 set. 1557, in FIRPO, PAGANO, *I processi inquisitoriali di Vittore Soranzo*, cit., t. 2, p. 934.

122. Parte del Consiglio dei X, 18 set. 1557 (Appendice C, n. 7).

123. Bernardo Navagero ai Capi del Consiglio dei X, 25 set. 1557 (Appendice B, n. 4).

124. Ivi, 2 ott. 1557 (Appendice B, n. 5).

125. Vedi Appendice C, n. 4-5.

126. Vittore Soranzo al doge e ai Capi dei X, 14 ott. 1557 (Appendice C, n. 5).

127. Parte del Consiglio dei X, 15 ott. 1557 (Appendice C, n. 8). Vedi altresì la lettera di Alvise Gritti, capitano di Padova, ai Capi dei X del 14 ott. 1557 in Appendice C, n. 6.

ogni decisione alla successiva seduta del Sant'Uffizio, ma affermando al Navagero «che la causa di quel vescovo haverà gran disavvantaggio, sendo espedito in sua absentia, perché li presenti hanno miglior condition».¹²⁸

Nella seduta del Sant'Uffizio del 4 novembre 1557, il cardinal Rebiba lesse la deposizione dei medici relativa al Soranzo consegnata dal Navagero e Paolo IV informò i presenti della nuova richiesta di proroga al termine di comparizione avanzata da Venezia, ma non lasciò che venisse presa alcuna deliberazione.¹²⁹

In merito al Soranzo, quindi, il 23 novembre il Navagero scrisse ai Capi dei X che, essendogli stato detto «che era stata affissa alle porte di San Pietro certa intimation contra esso vescovo», aveva mandato il Milledonne dal cardinal Alessandrino per avere delucidazioni in proposito; il cardinal Alessandrino aveva quindi affermato al Milledonne: «la mente del papa è de proceder alla privatione et queste instantie che sono affisse alle porte di San Pietro sono previe alla sententia, la qual dopo queste si publicherà». Il Milledonne aveva replicato «che'l proceder a sententia hora dopo una instantia fatta dalla serenissima signoria de dilatione, alla qual non era sta' risposto alcuna cosa, né si né non, non potea se non esser cosa inaspettata»; al che l'accorto cardinal Alessandrino aveva prontamente risposto: «se il vescovo venisse avanti la publication della sententia, el saria accettato come se fusse venuto in tempo delli monitorii, ma se si lassa sententiar, non sarà poi così».¹³⁰

Le cose si stavano notevolmente complicando per il Soranzo. Nel corso della seduta del Sant'Uffizio del 2 dicembre Paolo IV ebbe a dire significativamente al cardinale Giacomo Puteo «che non si parlasse del vescovo di Bergamo perché haveva havuto troppe dilationi, che credeva che'l fusse infermo più dell'anima che del corpo». Il Puteo, per l'appunto, in quell'occasione aveva fatto presente l'infermità del Soranzo e perorato una nuova proroga al termine di comparizione del vescovo di Bergamo a Roma, su richiesta di Antonio Milledonne, segretario del Navagero.¹³¹

Ma dell'infermità del Soranzo Paolo IV non voleva ormai più tener conto; d'altronde, come riferì al Milledonne il Ghislieri, nella stessa seduta del Sant'Uffizio del 2 dicembre papa Carafa aveva detto che «in cause di heresia non solamente si procedeva contro l'infermi, ma anco contra li morti».¹³²

Dalle successive comunicazioni del Navagero ai Capi dei X in merito all'affare Soranzo emerge un certo senso di impotenza di fronte all'ostinazione di papa Carafa nel voler procedere sino in fondo contro il vescovo contumace.

L'11 dicembre l'ambasciatore veneziano riferiva ai Capi dei X:

Del negotio del reverendo vescovo di Bergamo non so che dir altro, se non che nella ultima congregation dell'Inquisitione non ne è stato parlato et heri l'agente suo mi disse che non sapea che fusse stato affisso la quarta volta, che è l'ultima per venir poi a sententia.¹³³

La lettera del 18 dicembre 1557 suonava quindi così:

Excellentissimi domini.

Sendomi fatto intender che era stato veduto alle porte di San Pietro una affission del reverendo vescovo di Bergamo che diceva secunda pro secunda, et parendomi che fusse contraria a quel che si havea veduto per inanzi, che era tertia pro tertia, mandai subito a chiamar l'agente del sopradetto reverendo vescovo et le dissi quanto havea inteso, commettendoli che s'informasse della verità et me la referisse poi. Ritornato, mi disse haver ritrovato che è stata affissa la secunda pro secunda, havendo

128. Bernardo Navagero ai Capi del Consiglio dei X, 30 ott. 1557 (Appendice B, n. 6).

129. Ivi, 6 nov. 1557 (Appendice B, n. 8).

130. Ivi, 23 nov. 1557 (Appendice B, n. 9).

131. Ivi, 3 dic. 1557 (Appendice B, n. 10).

132. Ivi, 4 dic. 1557 (Appendice B, n. 11).

133. Ivi, 11 dic. 1557 (ASV: *Secreta Archivi Propri*, Roma, reg. 11, c. 136v).

mutato giudice dell'Inquisitione, se non havessero fatto nuova citation la sententia seria stata nulla, che per questa causa la cosa potria alquanto più allungarsi.¹³⁴

Il Navagero scriveva poi il 25 dicembre:

Si ha continuato a far la terza pro tertia et quarta pro quarta, che finì alli 23 del presente, contra il vescovo di Bergamo. Restano ancora, per quello che mi dice il suo agente, due altre citation ad sententiam et si vede una risoluta et pertinace intention de procieder, seben nelle congregation del'Inquisitione mai se ne ha parlato.¹³⁵

Il 10 gennaio 1558 il Consiglio dei X ordinò di nuovo al Navagero di perorare il caso del Soranzo col papa. La salute del vescovo di Bergamo, si legge nella deliberazione dei governanti veneziani, era molto peggiorata, tant'è che ormai era evidente che egli si trovava in fin di vita. Per questo veniva inviata all'ambasciatore a Roma una nuova deposizione medica, con l'ordine di presentarla a Paolo IV e di chiedere al papa che prorogasse ancora il termine di comparizione del Soranzo a Roma.¹³⁶

Ricevuto l'ordine da Venezia, il Navagero s'impegnò nella sua lettera ai Capi dei X del 22 gennaio 1558, ad eseguirlo quanto prima, pur avvertendo i suoi governanti che probabilmente ciò che era richiesto avrebbe nuociuto più che giovato alla causa del Soranzo, accelerando il procedimento contro di lui (tale timore era nutrito dall'agente del Soranzo presente a Roma); soluzione migliore sarebbe stata temporeggiare.¹³⁷

A distanza di un mese dall'ordine dei Consiglio dei X il Navagero avanzò quindi l'ultima, inutile, richiesta di proroga al termine di comparizione del Soranzo a Roma. Nella sua lettera ai Capi dei X del 12 febbraio 1558 il Navagero riferiva di una sua udienza da Paolo IV, nel corso della quale egli aveva pregato con molta insistenza il pontefice, presentandogli, tra l'altro, la nuova certificazione medica inviagli dal Consiglio dei X, «ad esser contenta [...] far gratia al vescovo [Soranzo] che havesse tempo di presentarsi quando fusse liberato dalla gravissima indispositione in che si trova, in tanto che potesse mettersi a viaggio.» Il papa rispose all'ambasciatore veneziano «che questa era causa di Dio», ed in simili cose era risaputo «che ella non havea rispetto ad alcuno, né cardinali, né imperatori», aggiungendo «che formaria una inquisitione quando bisognasse contra l'imperator et il re più volentiera che contra un poverazzo».

Era comunque l'ultima volta che il Navagero chiedeva, per conto del suo governo, una proroga al termine di comparizione del Soranzo. Nella stessa lettera il Navagero riferiva infatti che in una successiva seduta del Sant'Uffizio, Paolo IV espose l'ufficio fatto con lui dall'ambasciatore veneziano, «et poi, senza dimandar il voto né il parer dei cardinali, soggiunse che 'l vescovo [Soranzo] havea havuto dilation d'avantaggio et che sapea che era stato in termine che poteva venir, però che si dovesse citarlo *ad sententiam*, come – aggiungeva il Navagero – hanno fatto hieri mattina per poliza affissa alle porte di San Pietro». I cardinali che informarono di ciò il Navagero gli confidarono altresì «che alle cose d'esso vescovo conoscono non esser alcun rimedio, perché sua beatitudine non lo pò sentir a nominar».¹³⁸

Il procedimento *in contumacia* stava ormai volgendo verso la fine. Il 20 aprile 1558 fu infatti pronunciata contro il Soranzo una dura sentenza di condanna. Meno di un mese dopo, tuttavia, il 15 maggio, il Soranzo morì a Venezia, come nota Andrea Del Col, «per una malattia evidentemente non diplomatica».¹³⁹

134. Ivi, 18 dic. 1557 (ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 11, cc. 136v-137r).

135. Ivi, 25 dic. 1557 (ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 11, c. 139r-v).

136. Parte del Consiglio dei X, 10 gen. 1558 (Appendice C, n. 10).

137. Bernardo Navagero ai Capi del Consiglio dei X, 22 gen. 1558 (Appendice B, n. 12).

138. Ivi, 12 feb. 1558 (Appendice B, n. 13).

139. Così DEL COL, *L'Inquisizione romana e il potere politico nella repubblica di Venezia*, cit., p. 223; cfr. PASCHINI, *Un vescovo disgraziato nel Cinquecento italiano*, cit., pp. 150-151.

4. I CASI DI BARTOLOMEO SPADAFORA, ALVISE PRIULI E VITTORE SORANZO NEL CONTESTO DELLA LOTTA DI PAOLO IV CONTRO L'ERESIA

4.1. Paolo IV e la diffusione generale dell'eresia

Nell'invettiva di Paolo IV col Navagero contro la «scola maledetta» del Pole, del Morone e del Flaminio del 23 ottobre 1557, c'è il succo della concezione di papa Carafa della lotta all'eresia. Questi, infatti, propugnava una lotta senza quartiere, una «guerra spirituale»,¹⁴⁰ contro l'eresia, animato com'era contro di essa da un «odio santo e perfetto»,¹⁴¹ scevro da implicazioni personali. D'altronde, l'eresia rappresentava la 'peste dell'anima' e per questo la sua repressione doveva essere attuata con veemenza e rigore e nessuna tolleranza poteva essere attuata nei confronti degli eretici. Le autorità secolari dovevano assecondare le richieste della Chiesa e del suo capo, tese a mantenere la purezza della fede, e dare la propria collaborazione alla lotta contro gli eretici, senza difenderli o appoggiarne le rivendicazioni, altrimenti si sarebbero macchiate anch'esse di apostasia. Infatti, in materia di fede, era il papa a dettare le regole ed i sovrani laici non potevano permettersi assolutamente di prendere iniziative a favore di eretici o di mostrarsi anche minimamente tolleranti verso costoro.

Questa posizione intransigente e decisa di papa Carafa era giustificata, ai suoi occhi, dalla consapevolezza del fatto che la situazione per la Chiesa Romana del suo tempo fosse estremamente grave, data l'avanzata del dissenso religioso, e che urgessero drastici rimedi per contrastare l'avanzata dell'eresia.

Paolo IV espresse questa sua consapevolezza in maniera molto chiara al Navagero nell'udienza del 29 maggio 1556. In quell'occasione papa Carafa affermò all'inviato veneziano che, dopo essere stato eletto papa, si era guardato intorno ed aveva visto «le cose in molta rovina» e che molti regni e province «stavano male». Paolo IV citò il regno di Boemia, gli Stati tedeschi, nonché la Francia e la Spagna; ma l'oggetto principale del suo discorso risultò chiaramente essere la Polonia, che, governata un tempo «santamente» da Sigismondo I il Vecchio (1506-1548), si trovava adesso in pericolo di apostasia dalla fede cattolica a causa della guida incerta del suo successore Sigismondo II Augusto (1548-1572). Paolo IV confidò inoltre al Navagero che, per porre rimedio a tale situazione, era necessario un concilio ecumenico, che egli aveva intenzione di convocare a Roma.¹⁴²

In quei giorni si era appena conclusa la legazione presso il papa dell'inviato di Sigismondo II re di Polonia Stanislaw Maciejowski. Questi era stato inviato a Roma mentre in Polonia si stava svolgendo la difficile nunziatura di Alvise Lippomano, il quale tentò inutilmente di convincere il re polacco, che di fatto concedeva un'ampia libertà di culto ai suoi sudditi, a procedere duramente contro la diffusione delle nuove idee religiose nel suo regno.¹⁴³

140. È da notare che Gian Pietro Carafa, una volta divenuto papa, non smentì ciò che aveva sostenuto nel suo citato memoriale a Clemente VII da Venezia del 1532; è opportuno, a questo proposito, riportare qui un passo del memoriale di Gian Pietro Carafa cui si dà particolare risalto MICCOLI, *La storia religiosa*, cit., p. 999: «[...] per dir quel ch'in ciò mi occorre, par che in tempo di tanta necessità non si debba andar appresso alla stampa usata, ma si come nello ingruente furore de la guerra si fanno, ogni di novi, provisioni opportune, così nella maggior guerra spirituale non si deve star a dormire».

141. Così PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., p. 206.

142. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 29 mag. 1556 (Appendice A, n. 8). Sull'atteggiamento di Paolo IV nei confronti del concilio cfr. R. ANCEL, *Paul IV et le Concile*, «Revue d'Histoire Ecclésiastique», vii, 1907, pp. 716-741; VON PASTOR *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. vi, cit., pp. 421 ss.; JEDIN, *Storia del Concilio di Trento*, vol. iv, t. 1, cit., pp. 25-34. In ogni caso, Paolo IV non fece mai convocare un concilio a Roma e, per attuare le sue idee di riforma della Chiesa, si servì prima di una congregazione speciale per la riforma, quindi, soppressala, prese a far decreti di sua iniziativa. Com'è noto, Paolo IV non volle mai riaprire le sessioni del Concilio di Trento, verso il quale nutriva una grande sfiducia.

143. Alvise Lippomano giunse a Vilnius, capitale del Regno di Polonia, il 28 ottobre 1555, venendo accolto con molta freddezza dal re e dai cortigiani. Sigismondo II dichiarò al nunzio «esservi due soli mezzi per provvedere allo scompiglio

Il Maciejowski, come sappiamo dalla lettera del Navagero al doge e al Senato del 2 maggio 1556, aveva commissione dal suo re di fare al papa cinque richieste fondamentali: la celebrazione della messa in polacco, la comunione *sub utraque specie*, il matrimonio dei preti, l'abolizione delle annate e la convocazione di un concilio nazionale.¹⁴⁴ Si trattava di richieste di carattere eterodosso simili a quelle che, come confidò nell'aprile 1556 al Navagero il cardinal Truchsess, principe-vescovo di Augusta, i sudditi di Alberto V di Baviera avevano fatto in quegli stessi tempi al loro duca,¹⁴⁵ il quale si dimostrò incline a fare concessioni di tal tipo, a dispetto delle pressioni esercitate in senso contrario presso di lui dal legato pontificio Zaccaria Dolfin.¹⁴⁶

Il 5 maggio l'ambasciatore polacco fu ricevuto pubblicamente da Paolo IV e presentò al papa l'obbedienza del suo re, dicendo inoltre di aver da questi commissione di esporre al papa alcune domande. Paolo IV non replicò personalmente all'orazione dell'ambasciatore, com'era uso, ma fece rispondere il segretario Bini, il quale, in merito alle domande preannunciate dall'inviato polacco, disse che il papa le avrebbe esaminate ed eventualmente dato risposta positiva se queste fossero state tali da potersi soddisfare «con quiete del regno [di Polonia], con honor de Dio e di questa Santa Sede e con quiete della sua coscienza».¹⁴⁷

Il 10 maggio, in presenza di tutti i cardinali, del Navagero e dell'inviato polacco (in quell'occasione il papa aveva invitato tutti costoro a cena per celebrare l'avvenuta nomina di Giovanni Carafa a duca di Paliano), Paolo IV ad un certo punto passò a deplorare i disgraziati tempi presenti, alludendo all'avanzata dell'eresia, che contaminava e metteva in pericolo regni e province «altre volte christiane». Non a caso il discorso del papa suscitò lo sdegno dell'inviato polacco, che questi espresse al Navagero con parole latine proferite a bassa voce.

Dall'ambasciatore polacco il Navagero aveva saputo oltretutto che Paolo IV era rimasto turbato, nel corso della sua udienza segreta, delle cinque richieste da lui formulategli per conto del suo re.¹⁴⁸

Il 23 maggio l'ambasciatore polacco rivelò oltretutto al Navagero che il giorno precedente era stato in udienza dal papa, non riuscendo ad ottenere risposte concrete alle sue domande; il papa gli aveva promesso soltanto che avrebbe convocato un concilio

della religione nel suo regno: un concilio ecumenico, impossibile però date le circostanze del momento, o un concilio nazionale» (così VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. vi, cit., p. 525). Il Lippomano fece subito presente al re polacco il pericolo che un eventuale concilio nazionale si concludesse colla creazione di una Chiesa polacca indipendente dalla Chiesa Romana e, di contro, chiese l'attuazione di una dura repressione nei confronti dei riformati polacchi. In seguito tentò di guadagnare dalla sua parte il potente principe Radziwill, protettore dei riformati polacchi, e perorò col re polacco il supplizio di alcuni dei principali capi riformati; saputo ciò, subì le invettive e gli scherni dalla propaganda protestante, venendo altresì minacciato di morte. Scoraggiato, nell'aprile 1556 chiese quindi di poter rientrare a Roma, cosa che poté fare soltanto all'inizio del 1557. Cfr. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vi, cit., pp. 524-532.

144. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 2 mag. 1556 (Appendice A, n. 4). Il termine annate indicava «tutti i frutti di un beneficio minore riservato al papa, che fossero da pagarsi alla Camera Apostolica» (così *Enciclopedia cattolica*, vol. 1, Città del Vaticano 1948, p. 1368, s.v. *Annate*).

145. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 11 apr. 1556 (Appendice A, n. 2).

146. Zaccaria Dolfin, nunzio presso il re dei Romani Ferdinando I e rappresentante, insieme ad Alvise Lippomano, degli interessi della Santa Sede presso la dieta di Augusta, richiamato a Roma nell'estate 1555, fu quindi rispedito da Paolo IV in legazione straordinaria presso il re Ferdinando in seguito alla stipulazione della stessa pace religiosa di Augusta (25 settembre 1555). Ebbe quindi a trattare coi principi-vescovi di Trento e Bressanone, col duca di Baviera Alberto V, coi vescovi di Salisburgo, Eichstätt, Bamberg, Würzburg e Passau, ed infine col re Ferdinando a Vienna, protestando per il consenso dato dai suoi interlocutori alle deliberazioni augustane e chiedendo loro di non metterle in atto. Le trattative presso Alberto V di Baviera, a Monaco, si svolsero tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo del 1556. Il Dolfin, in nome del papa, chiese al duca di Baviera di non fare concessioni agli eretici; ma questi non volle ascoltarlo ed il 31 marzo 1556 concesse ai suoi sudditi la comunione *sub utraque specie* e la possibilità di astenersi dal digiuno quaresimale. Cfr. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. vi, cit., pp. 536-538. Su Zaccaria Dolfin cfr. altresì l'importante voce di G. Benzoni in *DBI*, XL, Roma, 1991, pp. 576-588.

147. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 5 mag. 1556 (Appendice A, n. 5).

148. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 16 mag. 1556 (Appendice A, n. 6). Cfr. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. vi, cit., pp. 385-386.

a Roma, tramite il quale si sarebbero fatte conoscere «le heresie e male opinioni di molti».¹⁴⁹ L'inviato del re di Polonia, assai insoddisfatto per l'esito della sua legazione, di lì a poco lasciò Roma.¹⁵⁰

Di fronte ai disgraziati tempi presenti e al diffondersi dell'eresia, di cui la situazione religiosa della Polonia pareva essere, ai suoi occhi, un esempio quasi paradigmatico, Gian Pietro Carafa, asceso adesso al trono papale, riteneva comunque di aver a portata di mano uno strumento molto efficace per ristabilire l'ordine e difendere la purezza della fede, ovvero quel tribunale del Sant'Uffizio da lui diretto sin dal 1542, anno della sua istituzione.¹⁵¹

4.2. *Lo sviluppo del Sant'Uffizio e la conseguente ascesa di Michele Ghislieri*

Sotto il Papato di Paolo IV, il Sant'Uffizio ampliò a dismisura la sua sfera d'azione e le sue competenze, affermandosi come la principale congregazione cardinalizia romana.¹⁵² Paolo IV avviò quindi quel processo di sviluppo del Sant'Uffizio, che giunse a pieno compimento nel 1588, allorché Sisto V Peretti (1585-90) ratificò in modo ufficiale la posizione di preminenza di tale congregazione su tutte le altre congregazioni romane.¹⁵³

Di questo ampliamento dei poteri del Sant'Uffizio troviamo una testimonianza eloquente in una lettera del Navagero al doge e al Senato del 16 luglio 1557. In quel giorno Paolo IV riferì all'inviato veneziano che, nella seduta del giorno precedente del Sant'Uffizio, egli aveva preso una decisione di cui andava molto fiero: erano state infatti demandate alla competenza di quella congregazione «tutte le cose che dependono dagli articoli della fede, o vero che si possano tirar a quelli». Spettava adesso al Sant'Uffizio, come si premuniva di precisare Paolo IV all'inviato veneziano, perseguire i reati della bestemmia, della sodomia e della simonia (contro quest'ultima il papa inveì appassionatamente). Quindi Paolo IV disse al Navagero di avergli voluto riferire tali cose affinché egli le comunicasse al doge Lorenzo Priuli, il quale doveva sapere che, malgrado fosse impegnato nella guerra in corso contro gli Spagnoli, il papa non veniva meno al suo compito di provvedere alla riforma della Chiesa per quella via che considerava la più fruttuosa.¹⁵⁴

Un altro importante ambito nel quale Paolo IV adoperò il Sant'Uffizio fu la lotta contro i cosiddetti «libri hereticali», da lui considerati la fonte principale dell'eresia e del malcostume: contro di essi Gian Pietro Carafa voleva infatti intraprendere una vera e propria guerra di distruzione, in nome della purezza della fede, così come, già molti anni addietro, si era premunito di ricordare a Clemente VII de' Medici nel suo memoriale da Venezia.¹⁵⁵

Il 7 settembre 1557 il Navagero riferiva al doge e al Senato che, nelle ultime riunioni del Sant'Uffizio, alcuni frati, entrati come consultori, avevano proposto a Paolo IV una lista molto lunga di libri da loro giudicati eretici e da bruciarsi. Il papa aveva ordinato quindi la confisca ed il rogo dei libri della lista, pur precisando che il provvedimento doveva essere applicato gradualmente, per non danneggiare in maniera eccessiva i li-

149. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 23 mag. 1556 (Appendice A, n. 7).

150. Ivi, 30 mag. 1556 (Appendice A, n. 9).

151. Cfr. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., pp. 44-45.

152. Sul potenziamento del Sant'Uffizio sotto Paolo IV cfr. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. VI, cit., pp. 478 ss. Cfr., altresì, PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., pp. 140-141.

153. Sullo sviluppo e l'ampliamento della sfera d'azione della congregazione del Sant'Uffizio è d'obbligo il rimando ad A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., pp. 135-153.

154. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 16 lug. 1557 (Appendice A, n. 20).

155. Cfr. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. IV, *Storia dei Papi nel periodo del Rinascimento e dello scisma luterano dall'elezione di Leone X alla morte di Clemente VII (1513-1534)*, t. 2, *Adriano VI e Clemente VII (1522-1534)*, Roma, 1912, p. 569, e vol. VI, cit., pp. 491-492. Cfr. il passo del memoriale di Paolo IV sui «libri hereticali» riportato in MONTI, *Ricerche su papa Paolo IV*, cit., pp. 68-69.

brai. In ogni caso, per il momento, dovevano essere bruciati subito, tra i libri della lista, quelli di Erasmo da Rotterdam, del Boccaccio e del Machiavelli, nonché «le Croniche di Carion [Johann Carion], le Facetie del Poggio [Poggio Bracciolini] et quelle del Piovan'Arloppo [Arloppo Mainardi]». I librai furono perciò intimati, loro malgrado, a consegnare i libri incriminati.¹⁵⁶

Il 1^o ottobre 1557 il cardinal Alessandrino fece dire al Navagero, tramite il segretario Milledonne, che, in nome del papa, egli doveva scrivere al doge «che la mente di sua santità era che fussero brusati li libri, che ultimamente hanno prohibito [...], che però ella comandasse a quelli clarissimi signori che sono all'Inquisitione che lassassero eseguir quanto in nome di sua santità è stato scritto al commissario de li».¹⁵⁷

Il provvedimento di cui il Navagero riferiva al Senato il 7 settembre 1557 fu la premessa alla pubblicazione di un primo indice (provvisorio) dei libri proibiti, stampato nel dicembre 1557. Un indice ancor più sistematico fu promulgato nel 1559. L'Indice di Paolo IV del 1559, di cui quello del 1557 fu il preludio, fu il primo sistematico indice dei libri proibiti e costituì il modello precursore di tutti gli indici successivi, sino a quello promulgato da Clemente VIII Aldobrandini nel 1596.¹⁵⁸

Come conseguenza diretta dell'ampliamento dei poteri del Sant'Uffizio, sotto Paolo IV crebbero l'influenza e il prestigio dell'inquisitore domenicano Michele Ghislieri, il futuro Pio V (1566-1572), vero e proprio beniamino di papa Carafa.

Osserva il Prospero a proposito di Michele Ghislieri:

Tre uomini segnarono l'avvio dell'Inquisizione romana e le conferirono i tratti destinati a colpire l'immaginazione dei contemporanei e la memoria dei posteri: Gian Pietro Carafa, Michele Ghislieri, Felice Peretti. [...] Dei tre papi inquisitori uno solo però si identifica perfettamente con l'istituzione, essendone stato insieme creatura e creatore. Fu sull'impianto del Sant'Uffizio di Paolo IV che si costruì la carriera di un oscuro frate piemontese; carriera folgorante, da frate a cardinale a papa - e infine a santo.¹⁵⁹

A questo frate domenicano di umili origini, che si era distinto per il suo zelo e per il suo coraggio, caratterizzati da una forte sete di martirio, nella caccia e nella lotta agli eretici, già asceso a commissario generale del Sant'Uffizio, Paolo IV assegnò il 1^o settembre 1555 gli stessi pieni poteri dei cardinali inquisitori;¹⁶⁰ quindi, il 4 settembre 1556, lo fece vescovo di Nepi e Sutri¹⁶¹ ed il 15 marzo 1557 cardinale.¹⁶²

Il 20 marzo, riferendo al doge e al Senato della creazione cardinalizia di cinque giorni prima, il Navagero tracciava questo breve profilo del cardinal Alessandrino:

Il cardinale di Nepi, ch'è fra Michele, vogliono che sia chiamato Alessandrino dal nome della sua patria. Esso è frate di San Domenico, et il nome suo è molto ben conosciuto dalla Serenità Vostra, per essere stato sopra l'Inquisitione così lungamente, è uomo di circa 55 anni.¹⁶³

Ancora il 20 marzo il Navagero faceva il seguente resoconto di quanto gli aveva detto

156. Bernardo Navagero e Antonio de' Franceschi al doge e al Senato, 7 set. 1557 (Appendice A, n. 25). Cfr. PASCHINI, *Letterati ed Indice nella Riforma cattolica in Italia*, in IDEM, *Cinquecento romano e Riforma cattolica*, Roma, 1956, p. 239. Cfr., altresì, J. M. DE BUJANDA (a cura di), *Index des livres interdits*, vol. VIII, *Index de Rome, 1557, 1559, 1564*, Sherbrooke, 1990, p. 33.

157. Bernardo Navagero ai Capi del Consiglio dei X, 2 ott. 1557 (Appendice B, n. 5).

158. Sugli indici romani dei libri proibiti a partire da quello di Paolo IV cfr. J. M. DE BUJANDA, *Index des livres interdits*, voll. VIII, cit. e IX, *Index de Rome, 1590, 1593, 1596*, Sherbrooke, 1994. Cfr. altresì G. FRAGNITO, *La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)*, Bologna, 1997, pp. 75-110, 143-171, 227-273.

159. Così PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., pp. 145-146.

160. Cfr. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. VI, cit., 481.

161. «E [Paolo IV], fatto vescovo di Nepi il reverendo fra Michele dell'Inquisitione, licentiò il concistoro [del 4 settembre 1556]» (così Bernardo Navagero al doge e al Senato, 4 sett. 1556. BUP, ms. 154, c. 205r; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, c. 289v. Cfr. GULIK, EUBEL, p. 306).

162. Cfr. ivi, pp. 35-36.

163. Bernardo Navagero al doge e al Senato, prima lettera del 20 mar. 1557 (BUP: ms. 154, c. 351v; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 9, c. 146r). Sulla creazione cardinalizia di Paolo IV del 15 marzo 1557 cfr. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. VI, cit., pp. 438-441.

Paolo IV nell'udienza del giorno precedente a proposito dell'elezione cardinalizia del Ghislieri:

Mi soggiunse poi ch'haveva anco voluto in questo numero fra Michele, perché, havendolo pubblicato in quei dì che venne quella honorata legatione di Vostra Serenità, né sendo all'hora processo più oltre per certi suoi rispetti, il buon frate non mostrò alcun sentimento come persona reietta, servendo con la maggior fede che facesse mai al Sant'Offitio dell'Inquisitione.¹⁶⁴

Il Ghislieri svolse un ruolo fondamentale nel processo inquisitorio contro il cardinal Morone, che Paolo IV affidò a lui sin dall'inizio. Come attesta il Navagero, l'arresto del Morone venne infatti deliberato da Paolo IV il 28 maggio 1557 nel corso di una lunga riunione che egli ebbe col cardinal Ghislieri e i suoi colleghi Rebiba, Reumano e Carlo Carafa. Dell'effettivo svolgimento di tale riunione fu testimone involontario Antonio Milledonne, segretario del Navagero, inviato da quest'ultimo a Palazzo in udienza da Carlo e Giovanni Carafa e quindi da Paolo IV. In un primo tempo si credette che la riunione vertesse esclusivamente sul caso matrimoniale di François de Montmorency, figlio del connestabile di Francia.¹⁶⁵ Ma la verità era ben altra, e il Navagero dovette rettificarsi in proposito il 1^o giugno 1557, all'indomani dell'arresto del Morone.¹⁶⁶ Il Ghislieri fu quindi inserito fin da subito da Paolo IV tra i cardinali preposti al processo Morone,¹⁶⁷ e con un ruolo di preminenza, cosa che emerge chiaramente dal successivo sviluppo del processo stesso.¹⁶⁸

Il Ghislieri svolse inoltre un ruolo fondamentale nella gestione del caso Soranzo, rifacendosi di quel conto in sospeso che aveva maturato con quest'ultimo e con la città di Bergamo, dove nel 1550 egli era stato inviato da Giulio III per procedere contro il Soranzo, venendo però costretto a fuggire in tutta fretta da quella città nel mese di dicembre in seguito ad un complotto armato contro di lui.¹⁶⁹

Non a caso, nel corso del colloquio col Milledonne del 23 novembre 1557 in merito al caso Soranzo, il Ghislieri ingiungeva al segretario veneziano di comunicare al Navagero che questi doveva scrivere ai Capi dei X perché comandassero ai rettori della città di Bergamo «che favorissero et aiutassero il tribunal dell'Inquisitione in quella città, acciòché ad honor di Dio et beneficio di quel populo potesse far l'offitio et debito suo». Il Navagero, dal canto suo, steso il resoconto dell'udienza del Milledonne dal Ghislieri, non mancava di far presente ai Capi dei X che il cardinale Alessandrino «è quello che governa l'Inquisitione et che quanto dice è tanto come se fusse detto dal pontifice, onde crederei che fusse bene che io havesse da responderli alcuna cosa di ordine di vostre eccellentissime signorie».¹⁷⁰

Risultava quindi estremamente chiaro quanto grande fosse il potere acquisito dal Ghislieri alla corte di Paolo IV, specie in materia di lotta all'eresia.

164. Bernardo Navagero al doge e al Senato, seconda lettera del 20 mar. 1557. BUP: ms. 154, c. 354r; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 9, c. 148r.

165. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 28 mag. 1557 (Appendice A, n. 14).

166. Ivi, 1^o giu. 1557 (Appendice A, n. 16, *ad fin.*).

167. Così il Navagero scrisse al doge e al Senato il 5 giu. 1557: «Nella congregazione passata dell'Inquisitione il pontefice aggiunse alli tre cardinali primi, cioè Pisa, Reumano, Alessandrino, il reverendissimo Spoleti [Virgilio Rosario] a vedere le cose del reverendissimo Morone» (BUP: ms. 154, c. 398r; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 10, cc. 39v-40r. Cfr. con quanto riferiva quello stesso giorno l'ambasciatore fiorentino Bongianni Gianfigliuzzi al duca Cosimo de' Medici: «Nella congregazione della Inquisitione di giovedì passato Sua Santità elesse 4 cardinali e quali havessino a processare el reverendissimo Morone, et a loro tocha esaminare, et furono el cardinale Reomano franzese, el cardinale di Pisa, el cardinale Alexandrino, alias fra Michele, el cardinale di Spuleto, che era vicario del papa: et sono tutti cardinali fatti da Sua Santità» (FIRPO, MARCATTO, *Il processo inquisitorio del cardinal Giovanni Morone*, vol. v, cit., p. 245, Doc. 11).

168. Sul ruolo svolto da Michele Ghislieri nel processo Morone, cfr. principalmente FIRPO, MARCATTO *Il processo inquisitorio del cardinal Giovanni Morone*, voll. I-VI, cit., *passim*.

169. Sull'episodio cfr. P. PASCHINI, *Un vescovo disgraziato nel Cinquecento italiano*, cit., pp. 132-133, e IDEM, *Venezia e l'Inquisitione*, cit., p. 74. Cfr., altresì, PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., pp. 127-128.

170. Bernardo Navagero ai Capi del Consiglio dei X, 23 nov. 1557 (Appendice B, n. 9).

La carriera del Ghislieri sotto Paolo IV culminò poi con la nomina vitalizia a Grande Inquisitore («inquisitor maior et perpetuus»), avvenuta il 14 dicembre 1558.¹⁷¹ Grazie a Paolo IV e al Sant'Uffizio, il Ghislieri riuscì dunque a compiere quel salto di qualità e ad ottenere quell'autorità e quel prestigio in curia che gli permisero di ascendere a sua volta, nel gennaio 1566, al soglio papale col nome di Pio V, e quindi di distinguersi a tal punto, nel corso del suo Papato, come difensore della purezza della fede contro eretici e infedeli, da guadagnarsi la perenne venerazione dei posteri, al contrario di Paolo IV, il quale rimase invece un protagonista «scomodo» della storia della Chiesa e la cui figura fu colpita, nel lungo periodo, da una sorta di *damnatio memoriae*.¹⁷² Non fu certo così per Pio V Ghislieri, la cui elezione al Papato fu d'altronde grandemente favorita dal cardinal Carlo Borromeo (nipote – va ricordato – del suo predecessore Pio IV, grande nemico e persecutore di casa Carafa), che vide nel cardinale Alessandrino l'incarnazione dell'ortodossia e della purezza della fede.¹⁷³ Ci fu peraltro chi vide da subito in lui la reincarnazione di Paolo IV. L'elezione papale del Ghislieri fu infatti salutata con queste parole a monsignor Giulio Antonio Santoro (che fu quindi scelto da Pio V come suo uomo di fiducia e da lui fatto cardinale)¹⁷⁴ da un suo entusiasta corrispondente romano:

A Roma, a Roma, ch'aspettate? Venite allegramente [...] Dio ci ha resuscitato Paolo IV.¹⁷⁵

Pio V non deluse certamente tali attese. Egli non è infatti passato alla storia solo come il papa che fondò e promosse la 'lega santa' che sconfisse i Turchi a Lepanto il 7 ottobre 1571,¹⁷⁶ ma anche come il papa che consigliò vivamente a Filippo II di intervenire colle armi nei Paesi Bassi, appoggiando quindi la sanguinosa repressione compiuta dal duca d'Alba contro i calvinisti, caldeggiò la messa in atto di misure estreme contro gli ugonotti in Francia, e mise in atto una spietata repressione contro gli eretici di tutte le sette, dando in particolare il colpo di grazia al gruppo degli 'spirituali', con il processo e la condanna a morte di Pietro Carnesecchi.¹⁷⁷

Tutto questo però non sarebbe stato possibile, se Paolo IV non avesse, nel corso del suo Papato, favorito così grandemente la carriera del Ghislieri da potergli consentire di candidarsi in seguito al Papato ed ottenere la tiara pontificia, in modo tale da poter realizzare più pienamente gli ideali del suo illustre predecessore e 'maestro'.

171. Cfr. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. VI, cit., p. 487 e n. 4, ivi.

172. Sulla *damnatio memoriae* di cui fu oggetto Paolo IV ed alla quale cercò di controbattere la storiografia teatina, cfr. M. FIRPO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, vol. I, *Il Compendium*, Roma, 1981, pp. 91-172. La *damnatio memoriae* di Paolo IV fu legata soprattutto alla sua disgraziata guerra contro il Regno di Napoli ed alla sua offensiva contro i cardinali Pole e Morone (cfr. *supra*), ma anche ai loschi intrighi di cui protagonista il cardinal nepote Carlo Carafa sotto il suo Papato, che fecero sì che questi, assieme ai fratelli Giovanni duca di Paliano ed Antonio marchese di Montebello, nel gennaio 1559, fu da Paolo IV stesso estromesso dal potere, ed al procedimento intentato da Pio IV de' Medici di Melegnano contro i famigliari del suo predecessore, conclusosi, nel marzo 1561, con le esecuzioni capitali di Carlo e Giovanni Carafa (cfr. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. VI, cit., pp. 454-458 e vol. VII, cit. pp. 100-133).

173. Così Carlo Borromeo ebbe infatti a giustificare la sua scelta in favore del Ghislieri in una sua lettera da Roma del 26 febbraio 1566 al cardinale Enrico di Portogallo: «Io decisi di non tener conto di niente quanto della religione e della fede. E poiché mi erano noti la pietà, la vita irreprensibile ed i santi pensieri del cardinale di Alessandria, ritenni che la repubblica cristiana sarebbe stata governata da lui nel migliore dei modi, e dedicai a lui tutti i miei sforzi» (cfr. L. VON RANKE, *Storia dei Papi*, Firenze, 1965, p. 256 e p. 283. n. 128).

174. Su Giulio Antonio Santoro, cardinale di S. Severina, cfr. FIRPO, MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, vol. I, cit., pp. 39-49.

175. Marcantonio Fiorenzo a Giulio Antonio Santoro, Roma, 9 gen. 1566. Cfr. G. CUGNONI (a cura di), *Autobiografia di monsignor G. Antonio Santori, cardinale di Santa Severina*, «Archivio della Società Romana di Storia Patria», XII, 1889, p. 339. Cfr., altresì, FIRPO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, vol. I, cit., p. 45, e PROSPERI, *L'eresia del Libro Grande*, cit., p. 255 e p. 442, n. 1.

176. Cfr. F. BRAUDEL, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino, 1986, pp. 1099 ss.

177. Sul Papato di Pio V e sugli eventi ad esso correlati cfr. L. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. VIII, *Storia dei Papi nel periodo della Riforma e della Restaurazione Cattolica: Pio V (1566-1572)*, Roma, 1924. Cfr. altresì, per la lucidità del giudizio storico, VON RANKE, *Storia dei Papi*, cit., pp. 256-270. Sul processo e la condanna a morte del Carnesecchi sotto Pio V, cfr. FIRPO, MARCATTO, *I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi*, vol. II, *Il processo sotto Pio IV*, cit.

4.3. *L'offensiva di Paolo IV contro gli 'spirituali' e la risposta della Repubblica di Venezia.*
Conclusioni

Tramite il Sant'Uffizio guidato dal Ghislieri Paolo IV volle mettere in atto una spietata e ostinata offensiva contro i cardinali Pole e Morone ed i loro seguaci, da lui considerati eretici della peggior specie. Occorre qui notare come Paolo IV avesse un'idea fortemente 'tradizionale' dell'eresia, intesa come pervicace e superba ostinazione con cui si contraddiceva alla retta dottrina della Chiesa, come eterna insidia, tramata da Satana, contro la Chiesa di Cristo.¹⁷⁸ Egli non si poneva minimamente il problema delle cause storiche (politiche e sociali) dell'eresia e neppure del desiderio manifestato dagli eretici di tutte le sette di vivere una perfetta vita cristiana, seguendo i dettami evangelici. Quest'ultimo aspetto caratterizzava in modo particolare il gruppo degli 'spirituali', i seguaci di Juan de Valdés, nonché dei cardinali Reginald Pole e Giovanni Morone (tra i quali rientravano pienamente anche personaggi come lo Spadafora, il Priuli e il Soranzo). Costoro, riunendosi in conventicole, praticavano l'ascetismo e coltivavano una vita esemplare ed illibata. Erano oltretutto rappresentanti di una corrente di pensiero evangelica ed irenica nettamente avversa alle opinioni di Gian Pietro Carafa e quindi, ai suoi occhi, apparivano estremamente pericolosi perché, contrapponendosi ai suoi progetti di una «guerra spirituale» contro gli eretici, costituivano una minaccia per la Chiesa e per la fede cattolica, per la salute delle quali la «guerra spirituale» era necessaria e inevitabile. Questi personaggi, che Trevor-Roper ha inserito nel cosiddetto filone «erasmiano»,¹⁷⁹ infatti, credevano, come Lutero, nella fede giustificante, e propugnavano, come Erasmo da Rotterdam, una religiosità non asservita ai dogmi ed alle sterili cerimonie, ma fondata sull'esemplarità della condotta morale, sulla ricerca della perfezione attraverso l'ascetismo e, per quanto riguarda i dogmi, su pochi *fundamentalia fidei*.

Si trattava di una religiosità che si trova ben espressa nel *Beneficio di Cristo*, opera di Benedetto Fontanini da Mantova e Marcantonio Flaminio,¹⁸⁰ sull'ortodossia della quale, come riferiva il Navagero al doge e al Senato il 1° giugno 1557, il cardinal Giovanni Morone fece chiedere un parere al suo collega Pietro Bertano pochi giorni prima di essere arrestato.¹⁸¹

L'offensiva di Paolo IV contro il Morone (il quale, già sottoposto ad indagine inquisitoriale sin dal 1552, fatto arrestare il 31 maggio 1557, non fu liberato se non in seguito alla morte di Paolo IV, ottenendo quindi l'assoluzione nel 1560 sotto Pio IV de' Medici)¹⁸² fu, insieme con la revoca della legazione d'Inghilterra al Pole, il più clamoroso tra i provvedimenti messi in atto da Paolo IV contro il gruppo degli «spirituali».

È significativo notare come, il 1° giugno 1557, all'indomani dell'arresto del Morone (che l'inviato veneziano comunicò puntualmente al doge e al Senato),¹⁸³ Paolo IV giustificasse il provvedimento ai cardinali con l'argomentazione che, se il Morone fosse stato imputato di reati politici, egli avrebbe forse potuto soprassedere, ma trattandosi della 'causa di Dio', non aveva potuto fare altrimenti. Il cardinal Morone, dal canto suo, era

178. Idea che si ritrova nelle fonti dottrinarie per lo studio delle eresie medievali e che rimane fortemente presente nella storia della lotta della Chiesa romana contro gli eretici. Cfr. H. GRUNDMANN, *Oportet et haereses esse. Il problema dell'eresia rispecchiato nell'esegesi biblica medievale*, e R. MORGHEN, *L'eresia nel Medioevo*, in O. CAPITANI (a cura di), *L'eresia medievale*, Bologna, 1971, pp. 23-60 e 61-119.

179. Cfr. H. TREVOR-ROPER, *Desiderio Erasmo*, in IDEM, *Protestantesimo e trasformazione sociale*, Bari-Roma, 1994, pp. 13-39, *passim*.

180. Cfr. BENEDETTO DA MANTOVA, M. FLAMINIO, *Il Beneficio di Cristo*, a cura di S. Caponetto, Torino, 1991. Ivi si trova altresì una bibliografia esaustiva sul *Beneficio di Cristo*. A proposito del *Beneficio di Cristo* e del suo contesto cfr. inoltre PROSPERI, *L'eresia del Libro Grande*, cit., pp. 38-101.

181. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 1° giu. 1557 (Appendice A, n. 16).

182. Cfr. FIRPO, MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, vol. II, cit., t. 1, pp. 15-46.

183. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 31 mag. 1557 (Appendice A, n. 15).

pienamente consapevole dell'ostilità nutrita da Paolo IV contro di lui, in quanto cardinale filospagnolo, nemico di casa Carafa e sospettato di eresia, e, pochi giorni prima del suo arresto, si era lamentato di ciò col cardinal nepote Carlo Carafa.¹⁸⁴

Il 2 giugno poi Paolo IV si espresse ancor più esplicitamente al riguardo del Morone coll'inviato veneziano, dicendogli che l'arresto di questi era giustificato non da motivi politici ma da motivi strettamente religiosi: il Sant'Uffizio si era riunito più volte e, dopo aver ponderato bene il caso, aveva deliberato l'arresto; d'altronde – aggiungeva il papa – negli ultimi conclavi egli aveva ben visto quale rischio era stato corso ed adesso voleva provvedere «ch'il Diavolo non possi un giorno avere un di questi suoi in questa Sede, che saria un fare risolvere ognuno a seguir la lor trista vita». Non poteva essere papa un eretico «perché chi non è membro non può esser capo».¹⁸⁵ Appare evidente come Paolo IV temesse un'eventuale elezione al Papato del Morone, così come, prima di essere eletto papa, aveva temuto un'eventuale elezione del Pole e lottato perché ciò non si verificasse. All'indomani dell'arresto del Morone Paolo IV non aveva mancato di accennare al fatto che anche il Pole fosse coinvolto nel procedimento contro il Morone, dicendo ai cardinali: «Vedete che pericolo si è scorso nelli conclavi passati».¹⁸⁶ In un concistoro pubblico dell'ottobre 1556 papa Carafa esortò inoltre i cardinali Santa Fiora e Sermoneta affinché si badasse bene, «per l'amor de Dio», a non eleggere papa, dopo la sua morte, un personaggio sospettato d'eresia, «perché saria la rovina ultima della Christianità», aggiungendo che essi sapevano bene quale rischio si era corso nei precedenti conclavi e che egli avrebbe preso gli opportuni provvedimenti «per obviar a qualche cosa» (e quindi per fare in modo che un simile rischio non si ripresentasse in futuro), raccomandando però ai due cardinali di stare in guardia, «perché li parlava di cosa che non staria cent'anni a venire».¹⁸⁷

Nell'ottica di Paolo IV, nella sua offensiva contro la «scola maledetta» del Pole e del Morone non potevano non rimanere coinvolti tre personaggi come Bartolomeo Spadafora, Alvise Priuli e Vittore Soranzo, che di quella «scola maledetta» facevano pienamente parte. Non a caso, i nomi di Alvise Priuli e Vittore Soranzo ricorrono più volte nel *Compendium Processuum Sancti Officii Romae*; e vi compare pure quello di Bartolomeo Spadafora, sia pur un'unica volta.¹⁸⁸

Il punto di vista del governo veneziano era assai diverso rispetto a quello del papa: occorre difendere l'onorabilità dei tre patrizi in questione, e con essa l'ortodossia del ceto dirigente della Repubblica. Per questo al Navagero fu ordinato di difendere gli interessi dello Spadafora, del Priuli e del Soranzo. Come si evince dai suoi dispacci, l'ambasciatore veneziano adempì al suo dovere sfruttando le sue doti di abile ed esperto diplomatico e cercando di non irritare eccessivamente Paolo IV, del quale conosceva l'indole fiera e collerica, alla quale bisognava adattarsi per ottenere le grazie richieste. Nel trattare con un personaggio del genere, infatti, secondo il Navagero erano necessarie «molta pazienza e destrezza» senza usare metodi bruschi, ma addolcendolo a poco a poco: adoperando tale metodo, secondo il Navagero, difficilmente il vecchio papa si rifiutava di concedere i favori richiesti.¹⁸⁹ Tale metodo, tuttavia, nonostante le

184. Ivi, 1° giu. 1557 (Appendice A, n. 16).

185. Ivi, 2 giu. 1557 (Appendice A, n. 17).

186. Bernardo Navagero ai Capi del Consiglio dei X, 1° giu. 1557 (Appendice B, n. 1).

187. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 16 ott. 1557 (Appendice A, n. 27).

188. Cfr. FIRPO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, vol. 1, cit., pp. 181-182, 183, 187, 193, 194, 197, 200, 202, 210, 213, 217, 218, 221, 222 per il Priuli, pp. 183, 184, 199, 203-204, 207, 215, 217 per il Soranzo, e p. 220 per lo Spadafora.

189. «È necessaria con Sua Santità molta pazienza e destrezza, e bisogna con alcune occasioni, che sono messe nella prudenza e giudizio di chi negozia, ricercare le cose, perché, addolcito, poi difficilmente le nega. Io mi sono sforzato accomodarmi a questa natura, né mai andai con animo risoluto di fare alcun negozio, ma ben accomodatommi all'occasione, secondo la disposizione che avessi conosciuta in Sua Santità; il che se mi sia riuscito, o no, sia al giudizio dell'Eccellentissime Signorie Vostre» (così NAVAGERO, *Relazione di Roma 1558*, cit., p. 382).

indubbie doti di diplomatico del Navagero, non funzionò affatto per risolvere i casi dello Spadafora e del Priuli. Inoltre il Navagero fallì completamente anche nel perorare la causa di Vittore Soranzo.¹⁹⁰

Paolo IV, infatti, non poteva concedere favori ad eretici per soddisfare gli interessi dei principi e delle autorità secolari, poiché ciò avrebbe compromesso gli interessi della Chiesa, garante del bene universale e della retta fede.

Questo concetto venne espresso da Paolo IV in modo molto chiaro nell'udienza dell'inviato inglese Carne del 25 settembre 1557. In quel giorno, mentre il Navagero indugiava nell'anticamera della sala delle udienze, l'ambasciatore inglese fece pressioni su Paolo IV per ottenere la tanta attesa risposta sul Pole. Il papa, dal canto suo, gli replicò dapprima che, negli ultimi giorni, non aveva potuto dedicarsi al caso del Pole a causa degli importantissimi fatti accaduti ultimamente (era appena stata conclusa la pace con gli Spagnoli, il duca d'Alba viceré di Napoli si era recato in visita a Roma e un rovinoso straripamento del Tevere aveva devastato la città),¹⁹¹ ma che quanto prima possibile avrebbe dato la sua risposta alle richieste di Maria Tudor. Alla replica del Carne, Paolo IV quindi rispose che era necessario avere pazienza «perché la cura della Chiesa universale andava avanti la particolare d'un regno».

Il Carne allora affermò che la sua regina si meravigliava per l'attesa così prolungata, al che, Paolo IV, alteratosi, replicò:

Noi multo magis miramur de ista festinatione importuna, perché volemo haver avanti gl'occhi l'honor d'iddio et l'integrità della fede cattolica, a dirvela come la sta. Quando sarà tempo, come habbiamo detto, si terminerà et ne daremo conto et aviso alla regina. Quanto alla nostra volontà havevamo risposto al primo giorno, ma, per esser la cosa importantissima, volemo farlo col consiglio delli nostri fratelli cardinali [...]

E con queste parole il pontefice congedò l'ambasciatore inglese, facendo chiamare il Navagero all'udienza.¹⁹²

Da questo episodio risulta chiaro come Paolo IV continuasse a prendere tempo, fidando evidentemente sulle indagini condotte dal Sant'Uffizio contro il gruppo degli 'spirituali', che già avevano portato all'arresto del cardinal Morone. La stessa tattica era stata da lui usata con Niccolò Ormanetto, inviato dal Pole dall'Inghilterra a Roma per chiedere che gli fosse restituita la sua legazione inglese (e per giustificarsi dalle accuse di eresia mossegli da Paolo IV), il 4 settembre 1557, allorché papa Carafa tirò il discorso per le lunghe, deviando dall'argomento, finché l'Ormanetto, allora in cagionevoli condizioni di salute, non ebbe un malore.¹⁹³ Paolo IV era solito usare questa tattica quando gli venivano fatte domande alle quali non voleva acconsentire (non era la prima volta che, facendo così, papa Carafa portava un uditore allo sfinimento).¹⁹⁴ Nell'udienza del Carne del 25 settembre Paolo IV si era tuttavia esposto di più, irritato dall'insistenza dell'inviato inglese, il quale da mesi aspettava una risposta sul caso del Pole, e che aveva già insistito in modo analogo col papa nella sua udienza del 7 agosto senza risultato,¹⁹⁵ ed ancora, vanamente, nella sua udienza del 28 agosto.¹⁹⁶

L'atteggiamento tenuto da Paolo IV nei confronti delle richieste inglesi di reintegro del Pole fu determinante nella perdita definitiva dell'Inghilterra all'obbedienza romana: non

190. Cfr. *supra*.

191. Su questi eventi cfr. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. VI, cit., pp. 418-419.

192. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 25 sett. 1557 (Appendice A, n. 26).

193. Ivi, 7 sett. 1557 (Appendice A, n. 25). Su Niccolò Ormanetto cfr. FIRPO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, vol. I, cit. pp. 324-325, n. 165 e bibliografia ivi citata. Sulla missione dell'Ormanetto a Roma per conto del Pole cfr. MAYER, *Reginald Pole*, cit., pp. 316-320.

194. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 30 mag. 1556 (Appendice A, n. 9).

195. Cfr. *supra*.

196. Bernardo Navagero al doge e al Senato, 28 ago. 1557 (Appendice A, n. 24).

si può non concordare con l'opinione molto chiara sostenuta in proposito *in primis* dal Ranke.¹⁹⁷ L'azione di Paolo IV contro il Pole fu infatti percepita dai nobili inglesi come un'insopportabile ingerenza romana negli affari del regno. Occorre inoltre ricordare che Paolo IV, mentre sferrava la sua offensiva contro il Pole, contemporaneamente, alleatosi con i Francesi, faceva guerra a Filippo II, che, oltre ad essere re di Spagna, era allora formalmente anche re d'Inghilterra, in virtù del matrimonio contratto con Maria Tudor. Quest'ultima morì la mattina del 17 novembre 1558, seguita a poche ore di distanza nella morte dal cardinal Pole, da lei tanto venerato.¹⁹⁸ La nuova regina Elisabetta I, nata protestante, non ebbe alcuna difficoltà, di lì a poco, nel restaurare l'anglicanesimo nel suo regno, che abbandonò definitivamente l'obbedienza romana.¹⁹⁹

Non possiamo sapere fino a che punto Paolo IV fosse consapevole del fatto che la sua intransigente offensiva contro il cardinal Pole avrebbe potuto compromettere in modo irreparabile le sorti del cattolicesimo in Inghilterra; nondimeno egli non volle cedere alle pressioni di Maria Tudor (e di Filippo II) per il reintegro del Pole nella sua legazione inglese, affermando con la sua condotta il principio secondo il quale la difesa dell'ortodossia e la conseguente necessità di punire gli eretici erano di gran lunga prioritari rispetto agli interessi politici.

Lo stesso metro di giudizio applicato da papa Carafa al caso del Pole (nonché al caso del Morone, la cui liberazione venne perorata da Filippo II,²⁰⁰ e a quello del Carnesecchi, che fu fortemente perorata da Cosimo de' Medici tramite il suo ambasciatore a Roma Bongiani Gianfigliuzzi),²⁰¹ fu applicato ai casi dello Spadafora, del Priuli e del Soranzo, discepoli del cardinale inglese. Quindi le iniziative del Navagero volte ad ottenere grazie per questi tre patrizi molto stimati a Venezia, così come le ripetute iniziative dell'inviato inglese a Roma Edward Carne, testimoniate dal Navagero stesso, a favore della restituzione della legazione d'Inghilterra al Pole, furono totalmente fallimentari. Solo in merito al caso del Soranzo l'inviato veneziano riuscì ad ottenere da Paolo IV due proroghe al termine di comparizione del vescovo di Bergamo a Roma; ma, dato l'evolversi successivo della vicenda, tale risultato fu del tutto inutile.

In ogni caso, a dispetto del fatto che le posizioni intransigenti di Paolo IV risultassero alquanto chiare, le pressioni veneziane furono assai insistenti, specie in merito ai casi del Priuli e del Soranzo. La Serenissima, forte di una tradizione secolare che attribuiva una base sacrale alle strutture dello Stato, non poteva piegarsi alle rivendicazioni assolutistiche della Chiesa romana, la quale iniziava a pretendere la sottomissione incondizionata del potere politico nelle questioni giudicate pertinenti esclusivamente all'autorità del papa. Questa 'ideologia sacrale' dello Stato, permeata altresì nel Cinquecento da un certo 'evangelismo', secondo il quale la Chiesa, occupandosi di affari che non le spettavano si corrompeva, e secondo il quale l'ortodossia, più che sugli orpelli esteriori (come la partecipazione ai riti ovvero l'adesione a particolari formule dottrinali), si fondava sull'integrità della condotta morale, fece sì che i governanti veneziani difesero di fronte a Paolo IV gli interessi di Bartolomeo Spadafora, Alvise Priuli e Vittore Soranzo. Quella stessa 'ideologia sacrale' dello Stato fu alla base di tutti i conflitti giurisdizionali (e quindi non solo in materia di eretici, ma anche in materia di nomine vescovili, benefici ecclesiastici, giurisdizione sul clero, ecc.) che si ebbero tra Roma e

197. Cfr. VON RANKE, *Storia dei Papi*, cit., pp. 229-232.

198. Cfr. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. vi, cit., p. 574. Sulla fine del Pole cfr. altresì MAYER, *Reginald Pole*, cit., pp. 343-355.

199. Cfr. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. vi, cit., pp. 575 ss.

200. Cfr. a proposito M. FIRPO, *Filippo II, Paolo IV e il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, in IDEM, *Inquisizione romana e Controriforma. Studi sul processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, Bologna, 1992, pp. 261-326.

201. Su Bongiani Gianfigliuzzi e sulla sua legazione a Roma cfr. la voce di V. Arrighi in *DBI*, LIV, Roma, 2000, pp. 347-349. Sull'intervento di Cosimo de' Medici a favore del Carnesecchi sotto Paolo IV e quindi sotto Pio IV cfr. FIRPO, MARCATTO, *I processi inquisitoriali di Pietro Carnesecchi*, vol. 1, cit., pp. XVI ss.

Venezia nei decenni successivi fino all'età dell'Interdetto e del periodo immediatamente seguente, allorché la cultura della Controriforma dovette scontrarsi con quella dello Stato veneziano dell'epoca, innestata «sul tronco di una tradizione antica», arricchitasi peraltro «di un'ecclesiologia su cui rifluivano le esperienze delle vicende religiose moderne e un'idea dello Stato fatta di prerogative antiche e di diritti nuovi, o per lo meno esercitati con un senso nuovo della sovranità, della prassi politica, dei rapporti tra i sudditi e l'autorità del principe». ²⁰² I casi dello Spadafora, del Priuli e del Soranzo non vanno dunque considerati esclusivamente come manifestazioni di un contrasto estemporaneo tra la Repubblica veneziana che voleva difendere l'onorabilità dei suoi patrizi e un papa acerrimo nemico dell'eresia, ma vanno inseriti in un contesto ben più ampio, che vide verificarsi, nel lungo periodo, uno scontro tra due modi opposti e inconciliabili di concepire i rapporti tra Stato e Chiesa, nonché tra due modi opposti e inconciliabili di concepire l'ortodossia.

202. Così Cozzi, *Stato e Chiesa*, cit., p. 285.

APPENDICE A*

1. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 25 GEN. 1556

BUP: ms. 154, c. 70r-v; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 8, c. 103v. Cfr. BNMV: *Ital. VII, 1097 (9445)*, c. 102v.

Serenissimo principe. Hoggi fino alle 22 hore sono stato in dubbio di havere audienza da sua santità per causa che questa mattina ella ha voluto dir messa per esser giorno della conversione di San Paolo, e quando celebra non vuole alcuno. Pure mi mandò a dire in questa hora ch'io andassi, come feci. Vi trovai l'illustrissima sorella e cognata di sua santità et il reverendissimo cardinale Motula,²⁰³ antichissimo servitore di casa sua. Il pontefice, per non mi fare aspettare, mi fece introdurre. Nell'istessa camera, havendosi discostato dal cardinale et dalle donne, mi disse: "Siamo con nostra sorella quale sta per partirsi, ma non habbiamo voluto differire la vostra audienza". Io, ringratiata sua santità del favore, poi dissi che li baciava il piede della grata speditione del patriarca di quella inclita città,²⁰⁴ la quale affermai che che non saria tanto cara a vostra serenità per la cosa in sé, quanto per il segnalato favore ch'ella s'era degnata di fare a vostra sublimità, dicendo quel ch'haveva detto di lei in concistoro, ond'io accertava sua santità che quell'illustrissimo Dominio, per quella nuova dimostrazione del paterno amore suo accresceria, se però si poteva accrescere, l'osservanza sua verso questa Santa Sede et la persona di sua santità et dell'illustrissima casa sua. Rispose il pontefice che con tutto il cuore haveva fatto verso la sublimità vostra quello ch'era per fare in ogni occasione, e che non voleva altro da lei, per servizio ch'ella li facesse, se non che la continuasse a crescer la pietà sua verso Iddio e questa Santa Sede, e che la prendesse pensiero che la religione nello stato suo non fusse contaminata. [...]

2. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO, 11 APR. 1556

BUP: ms. 154, c. 101r-v; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 8, c. 143r-v. Cfr. BNMV: *Ital. VII, 1097 (9445)*, cc. 151v e 152r.

[...] Sendo per partire di questa città il reverendissimo cardinale d'Agusta,²⁰⁵ per corrispondere alla cortese dimostrazione d'osservanza verso vostra serenità che fece sua signoria reverendissima, come scrissi, sono stato a visitarla [...] Mi disse appresso [...] ch'haveva anco lettere fresche da Monaco, per le quali era avisato che la maggior parte de' suditi del duca di Baviera havevano addimandato al lor principe 4 cose non cattoliche: di mangiar carne tutti i giorni, la comunione sub utraque spetie, il matrimonio de' chierici e la libera predicattione dell'Evangelio, protestandoli che non pagheriano né grazie né dariano aiuto contra i Turchi se non fussero esaudite queste loro domande [...]

3. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 1° MAG. 1556

BUP: ms. 154, cc. 113r e 114v; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 8, cc. 164r e 167r. Cfr. BNMV: *Ital. VII, 1097 (9445)*, cc. 177v e 180r-v.

[...] Hieri poi, con la debita riverentia, ricevetti due lettere di vostra serenità con l'eccellentissimo Senato [...] una che mi commette a reiterar l'ufficio per causa delle decime. Andai subito dal pontefice, non mi sapendo differire in cosa che vedo essere tanto a cuore di vostra serenità [...] sua santità, doppo desinare, entrò nella camera dell'audienza [...] mi chiamò [...] Continuò il papa: "[...] Non mancate pur a voi stessi,²⁰⁶ habbate l'occhio alle cose vostre e sopra tutto all'honor de Dio. Scrivete a quella

* AVVERTENZA PRELIMINARE: Per i Docc. 1-28 si propone la versione del ms. 154 della Biblioteca Universitaria di Pisa confrontata e corretta, nei luoghi in cui ciò è apparso opportuno, con quella di tre mss. dell'Archivio di Stato di Venezia, segnati *Secreta Archivi Propri, Roma*, regg. 8, 9, 10. La versione di questi codici veneziani è risultata infatti più sicura di quella del ms. pisano, anche sulla base di confronti con altri mss.

203. Cardinal Scipione Rebiba, vescovo di Mottola dal 1551 al 1560, dal 1556 al 1560 vescovo anche di Pisa. Cfr. GULIK, EUBEL, pp. 251 e 274.

204. Si allude alla nomina a patriarca di Venezia del patrizio Vincenzo Diedo, avvenuta il 24 gennaio 1556. Cfr. GULIK, EUBEL, p. 329.

205. Cardinal Otto Truchsess von Waldburg, principe-vescovo di Augusta. Cfr. GULIK, EUBEL, p. 123.

206. Nel ms. pisano «Non mancate per voi, e voi stessi».

Signoria che non lasci fermare nel suo stato l'heresia, ché dopo quella viene la destruttione, come si può esser chiari a mille esempi.²⁰⁷ L'heresia è da esser perseguitata con ogni rigor et asprezza, come la peste del corpo, perché è la peste dell'anima, e se si appartano, si abbrugiano, si consumano li luoghi et robbe appestate, perché non si dee con l'istessa severità estirpar, annichilar et allontanar l'heresia, morbo dell'anima, che val senza comparatione più del corpo?". Risposi che quel serenissimo Dominio, nato christiano e che non haveva mai conosciuto altro Dio che Giesù Christo, haveva havuto et haveva tanto pensiero della religione quanto altro principe si voglia, e che molti altri si potean²⁰⁸ gloriare d'altre cose, ma che vostra serenità gloriabitur in Domino, del che sua santità molto bene haveva veduto in ogni tempo certissimi segni". Replicò: "bisogna continuare. Scrivete che lo facciano per honor di Dio, utile suo e contento nostro".²⁰⁹

4. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 2 MAG. 1556

BUP: ms. 154, c. 117v; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 8, c. 172v. Cfr. BNMV: *Ital.* VII, 1097 (9445), c. 186v.

[...] È venuto questi di un ambasciatore del serenissimo re di Pollonia, incontrato per ordine del pontefice molto solennemente, come quello che viene per darli obbedienza. Sono stato hieri a visitation sua, la quale dimostrò havere sopra modo grata, e mi disse assai dell'affetione che porta il re suo e tutto il regno a quella illustrissima republica e dimostrò un gran desiderio di spedirsi presto, perché disse ch'era partito dal re il primo di febbraio, accompagnando la regina²¹⁰ fino a Padova, e che privatamente era stato in Venetia, la quale l'era parsa una città miracolosa, ch'instava per l'audientia pubblica, la quale ancora non haveva havuta quando potesse sperare. Intendo ch'ha commissione di domandare poi²¹¹ cinque cose, che sono: licenza di poter dir messa nella sua lingua, la communion sub utraque spetie, il matrimonio de' preti, levare delle annate, e la quinta un concilio nazionale, dimande tutte ch'io non so come questo pontefice l'intenderà. [...]

5. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 5 MAG. 1556

BUP: ms. 154, c. 121v; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 8, c. 179v. Cfr. BNMV: *Ital.* VII, 1097 (9445), c. 194r.

[...] Oggi è stato concistoro publico per l'obedientia²¹² dell'ambasciatore del re di Pollonia, quale è stato accompagnato honoratamente, ha fatta un'oratione latina, nella quale brevemente s'è rallegrato dell'assunzione di sua santità al pontificato, l'ha reso obbedienza per parte del re suo, ha detto che quella maestà spera che la beatitudine sua sia per tenere in pace la christianità e per levare le cause dell'heresie, et ha in commissione di domandare alcune cose a sua santità, le quali esporrà quando li sarà in piacere. Il pontefice non ha risposto esso, com'è solito farsi all'ambasciatori, che fanno loro stessi l'oratione, massime ambasciatori di re, ma l'ha fatto dire a messer Bino²¹³ che sua santità accettava allegramente la debita obediencia che li presta il re carissimo figliolo di questa Santa Sede, e che, quanto alle dimande ch'è per fare, se saranno tali che si possino concedere con quiete del regno, con honor de Dio e di questa Santa Sede e con quiete della sua coscienza, non mancherà di farle prontamente. [...]

6. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 16 MAG. 1556

BUP: ms. 154, c. 127v-128r; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 8, c. 188r. Cfr. CSPV, vol. VI, t. 1, n. 484.

[...] Il pontefice fece invitare quel di²¹⁴ tutti i cardinali a mangiar seco, delli quali restò la maggior parte. Restò anco l'ambasciatore di Pollonia et io, che per nome di sua santità fui invitato tre volte. Levate le tavole, si ridusse sua santità nella camera dell'audienza, chiamati noi cardinali et ambasciatori, alli

207. Nel ms. pisano «come ne possono esser chiari in mille esempi».

208. Nel ms. pisano «si poteva».

209. Nel ms. pisano «Scrivete che faccia per amor de Dio l'util suo e contento nostro».

210. Bona Sforza moglie di Sigismondo I di Polonia e madre del suo successore Sigismondo II.

211. Nel ms. pisano «per».

212. Nel ms. pisano «per l'audientia».

213. Giovanni Francesco Bini, segretario papale, incaricato di comporre i brevi ai principi. Cfr. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. VI, cit., p. 362.

214. Il 10 maggio 1556. Cfr. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. VI, cit., pp. 385-386.

quali disse che haveva fatto quel giorno cosa di molta sua sodisfattione e che Dio Benedetto l'haveva ispirato a farlo in quel mese e forse in quel dì che questi nemici de Dio havevano già tant'anni saccheggiato Roma, dal qual loro peccato e de l'altri loro compagni non s'haveva veduto ancora quella debita vendetta ch'haveva preparata la gran giustitia de Dio di fare, voltandosi verso li cardinali Pacecco²¹⁵ e Cueva,²¹⁶ dicendoli: "li vostri²¹⁷ furono quelli scellerati che commiserò tale impietà", soggiungendo: "domani faremo un altro effetto d'importanza, chiameremo concistoro per dar la croce alli legati,²¹⁸ accioché vadino a procurare una pace. L'aspettamo dal re di Francia, dell'amicitia del quale siamo quasi sicuri, ma delli vostri – voltandosi pure alli sopraddetti cardinali – non sappiamo che sperare, ci vogliamo chiarir, non mancheremo al debito nostro".²¹⁹ È stato ognuno quieto a questo ragionamento e li cardinali spagnoli e²²⁰ della fattion imperiale non ardirono di alzare pure l'occhi. Passò da questo sua santità a deplorare la calamità de tempi presenti in materia dell'eresia, dolendosi che li Regni e le provincie altre volte christiane²²¹ stavano in pericolo. Al che l'ambasciatore di Pollonia, che m'era vicino, con sdegno mi disse queste parole: "quorsum tendit ista oratio?". E, continuando il pontefice a parlare, mi replicò con sdegno: "vellem propius adesse, nescio quomodo inciderit in istum sermonem,²²² non possum recordari initium, nec video adhuc finem".

Dal medesimo ambasciatore ho inteso che, nell'audienza segreta, ha detto a sua santità che il regno ha dimandato al re quelle cinque propositioni, delle quali io scrissi, il matrimonio de preti, la communion sub utraque specie, la messa nella lingua, un concilio nazionale, il levare delle annate, risoluto di volere in ogni modo, ch'il papa se n'haveva mostrato turbato et che queste cose voleva esso medesimo e non per cardinali parlare ad esso ambasciatore. [...]

7. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 23 MAG. 1556

BUP., ms. 154, c. 130v; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 8, cc. 192v-193r. Cfr. BNN: *Cod. X.D. 41*, cc. 3v-4r.

Il signore²²³ ambasciatore di Pollonia, per rispetto di vostra serenità, è stato a visitarmi, per corrispondere all'ufficio che feci con sua signoria. Le parole fuorno comuni²²⁴ di cerimonia, alle quali corrisposi come parve conveniente, per confirmatione²²⁵ della buona amicitia che la serenità vostra ha col re suo. Et hoggi poi mi ha detto che hieri fu con sua santità per lungo spatio di tempo e che, doppo avere detestato le sue propositioni,²²⁶ la conclusione fu che con un concistoro generale qui in Roma si faria²²⁷ conoscer le heresie e male opinioni di molti, del che mostrava partir mal sodisfatto e che pensava partir fatte queste feste e venire a Venetia a giornate, e veniria a far reverenza a vostra serenità per farsi conoscer ministro d'un re molto suo amico. Il quale anco mi disse che non haveva potuto mai avere audienza dal reverendissimo Caraffa,²²⁸ ma che l'escusava per le molte sue occupationi, perch'altrimenti non vedeva perché non gle l'avesse voluta dare. [...]

È stato posto in Castello don Mario Galeotto, napoletano, gentilhuomo di qualche consideratione, la causa vien detta per l'Inquisitione [...]

8. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 29 MAG. 1556

BUP: ms. 154, c. 131v-132v; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 8, cc. 194v-195v. Cfr. BNN: *Cod. X.D. 41*, cc. 6r-7r.

215. Cardinal Pedro Pacheco. Cfr. GULIK, EUBEL, p. 29.

216. Cardinal Bartolomé de la Cueva. Cfr. GULIK, EUBEL, p. 28.

217. Nel ms. veneziano «li vostri» è ripetuto.

218. Il 10 aprile 1556 Paolo IV decretò l'invio del cardinal nepote Carlo Carafa in Francia presso il re Enrico II e del cardinal Scipione Rebiba a Bruxelles presso il re di Spagna Filippo II e l'imperatore Carlo V. I due cardinali lasciarono Roma nel mese di maggio (Carlo Carafa il 19 ed il Rebiba il 30). Carlo Carafa poi compì regolarmente la sua legazione in Francia e rientrò a Roma il 7 settembre, mentre il Rebiba non giunse mai a Bruxelles, poiché Paolo IV lo richiamò indietro mentre era in viaggio. Cfr. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. VI, cit., pp. 384 ss.

219. Nel ms. veneziano «non sappiamo che sperare, se vossamo né mancheremo al debito nostro».

220. Nel ms. pisano «e» manca.

221. Nel ms. pisano «christiane» manca.

222. Nel ms. pisano: «vellem proprius adesse, nescio quonam inciderit in istum sermonem».

223. Nel ms. pisano «Il giorno».

224. Nel ms. pisano «conformi».

225. Nel ms. pisano «in corrispondenza».

226. Nel ms. pisano «pretensioni».

227. Nel ms. pisano «si faceva».

228. Cardinal Carlo Carafa, nipote di Paolo IV. Su di lui cfr. l'importante voce di A. Prosperi in *DBI*, xix, Roma 1976, pp. 497-509.

Serenissimo principe. Havendo riceute con la debita reverenza mia lettere di vostra serenità con l'eccllentissimo Senato de 22 del presente, con l'alligate all'illustrissimo signore duca di Paliano,²²⁹ sapendo quanto queste lettere sariano grate al pontefice et accresceriano la buona volontà sua verso quell'eccllentissimo Dominio, feci dimandare l'audienza per oggi e l'autorità di vostra serenità puote tanto con sua beatitudine che, se bene haveva fatto licentiar 4 cardinali con dire che non voleva dare audienza ad alcuno, ma attendere alla speditiione del cardinale di Pisa,²³⁰ fece dire a me ch'andasse, né questo bastò, ché mi diede l'audienza prima che a esso reverendissimo di Pisa, che l'aspettava nelle stanze nuove di Belvedere. [...] Soggiunse poi il pontefice: "l'amore che portiamo alla illustrissima Signoria, la confidenza ch'habbiamo in lei et in voi, fa che non vi scopriamo solamente l'avisi di qualsivoglia importanza che ne pervengono a notitia, ma anco li nostri pensieri, e, per continuare nell'istesso, vi diremo che la commissione delli nostri legati è molto ristretta, perché, se bene havessimo molte cose da trattare con quei principi, accioché, dandosi occasione di farci qualche piacere di poca importanza, non credino²³¹ haverne obligati, li faranno intendere i legati, et questo per nostra urbanità, non perché ci diano consiglio. Che prestino il loro consenso, ché vogliamo ch'obediscano, ché siamo per chiamare un general consiglio, perché, subito che dalla Provvidenza de Dio, della quale non è bisogno investigare le cause, ma sottoporsi, ne fu dato questo carico, ci guardassimo intorno et vedessimo le cose in molta rovina, ch'ogni giorno si andavano perdendo, e che molti regni e provincie stavano male. Non parlo²³² solamente della Boemia, della Prussia,²³³ dell'Alemagna e di quell'altri paesi, ma la Pollonia, che fu già governata santamente da quel vecchio Sigismondo,²³⁴ hora sta in pericolo, perché questo giovane²³⁵ si lascia muovere in che parte vogliono. Abbiamo risposto all'ambasciatore suo, che ne fece alcune strane dimande, come si conveniva alla nostra dignità et è partito come quello che dimostra essere buono christiano e gentilhuomo assai sodisfatto, e noi, per non dare in tutto la spinta²³⁶ a quel regno, gl'habbiamo dato speranza col consiglio. Ma oltre a questo non sta bene la Francia et in Spagna²³⁷ sapete bene con quanta impietà trattavano il clero, nel ch'habbiamo messo mano. A questi inconvenienti non si può rimediare se non con un consilio occumenico, non vogliamo tanto cargo sopra di noi, né scorrer più senza dirlo alla Chiesa, però lo convocaremo in questa alma città e si chiamerà lateranense [...]"

9. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 30 MAG. 1556

BUP: ms. 154, c. 134v; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 8, c. 200r-v. Cfr. BNN: *Cod. X.D. 41*, c. 13r. Cfr. *CSPV*, vol. VI, t. 1^o, n. 499.

[...] L'ambasciatore di Pollonia, finite le sue visite et hauta licentia da sua santità, senza havere altra risposta alle sue dimande di quella che scrissi per l'ultime mie, se n'è partito e passeria per quell'alma città.²³⁸ E finalmente ha havuto licentia il reverendo vescovo di Zagabria,²³⁹ venuto qui per nome del serenissimo re de Romani²⁴⁰ per domandare aiuto per l'Ungheria, come mi ricordo havere scritto, e parte assai mal sodisfatto, havendo hauta in risposta di sua santità ch'ella manda legati a concludere la pace fra il re di Francia et Inghilterra, la qual fatta si volteranno l'armi contra il Turco e così quella provincia e l'altre si leveranno di servitù. E mi ha detto persona che lo sa di bocca di don Diego Lasso,²⁴¹ agente del serenissimo re dei Romani, che sua santità prima che venisse in questa risposta li narrò il nascimento, l'educatione, la vita tutta, la virtù et il valore del cardinale Caraffa con tutti li particolari fino della balia, et il simile poi del cardinale di Pisa, e fu tanto lungo il ragionamento che don Diego, quale è un gobbetto debole, non possendo più stare in piede, quasi che cadde in terra e fu forzato uscir di camera per riposarsi. Ho voluto dire questa particolarità accioché la serenità vostra veda come sua santità non vuol rispondere a una proposta, vagando per fuggir la resoluta negativa. [...]

229. Giovanni Carafa, nipote di Paolo IV, capitano generale della Chiesa e duca di Paliano, sul quale si veda la voce di M. Raffaelli Cammarota in *DBI*, XIX, pp. 556-559.

230. Cardinal Scipione Rebiba.

231. Nel ms. pisano «non credono».

232. Nel ms. pisano «non parlando».

233. Nel ms. pisano «della Sassonia».

234. Nel ms. pisano «quel vecchio di Gismondo». Il personaggio in questione è comunque Sigismondo I Jagellone, re di Polonia dal 1506 al 1548.

235. Sigismondo II Jagellone, figlio di Sigismondo I e di Bona Sforza, re di Polonia dal 1548 al 1572.

236. Nel ms. pisano «per non dar in tutto lo spirito».

237. Nel ms. pisano «e la Spagna».

238. Venezia.

239. Zagabria.

240. Ferdinando d'Asburgo, fratello dell'imperatore Carlo V e quindi suo successore al trono imperiale.

241. Nel ms. pisano «Olasso».

10. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 9 OTT. 1556

BUP: ms. 154, cc. 235r e 235v-236r; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 9, cc. 38v e 39v.

Cfr. reg. 12, XII, cc. 69v e 71v-72r. Cfr. BNN: *Cod. X. D. 41*, c. 241r e *Cod. X. C. 7*, cc. 64r e 66v-67r.

Serenissimo principe. Così come scrissi che faria, sono stato a trovare il signore duca di Paliano [...] entrò in camera il marchese suo figlio, quale, con dirli ch'il cardinale voleva desinare, li diede causa di dirmi che la notte del mercole sua signoria reverendissima era stata in pericolo di morte, perch'essendo stata 5 giorni senza poter tener cibo e le notti senza dormire, li sopravvenne un accidente che lo fece perder tutto, anco il polso, e la febbre, che di fuori non si sentiva, lavorava dentro, onde si temette d'ogni male, pur che la mattina esso con gran fatica li fece prendere un poco di nanna, ch'è stata la sua vita, perché l'ha levati di corpo tanti e sì maligni humori, che l'ha levato il pericolo e dato speranza che sia per star presto bene. Io, doppo haver detto che ringraziava la maestà de Dio che avesse provisto alla salute di sua signoria reverendissima et aggiunto che voleva sperare ogni bene, poichè vedeva tanta prontezza in sua eccellenza alla pace et tanta n'havea conosciuta nel cardinale, mi licentiai, havendo prima fatto officio per la liberatione del magnifico Bartolomeo Spatafora, ritenuto nella Marca, come mi scrive²⁴² vostra serenità. Mi promesse il duca che ne parlerebbe al cardinale et daria ordine a monsignore Bozzuto²⁴³ che facesse intendere la lettera, il qual fece chiamar dentro e l'ordinò che li raccordasse questo servitio. Et io non ho mancato di mandare un memoriale a sua signoria reverenda e farglelo raccordare questa sera per il segretario, quale c'ha risposto che domani con il loro ordinario manderanno la lettera della sua liberattione. [...]

11. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 17 OTT. 1556

BUP: ms. 154, c. 245v; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 9, cc. 48v-49r. Cfr. reg. 12, XII, c. 96r-v. Cfr. BNN: *Cod. X. D. 41*, c. 241r e *Cod. X. C. 7*, c. 90v. Cfr. AMABILE, *Il Santo Ufficio della Inquisizione in Napoli*, vol. I, cit., p. 141, n. 2, e CAPONETTO, *Bartolomeo Spatafora*, cit., p. 337, Doc. 9.

[...] Quando io aspettava²⁴⁴ intendere che fusse stata mandata la lettera per la liberatione del magnifico Spatafora, come haveva promesso il signore duca di Paliano et il reverendo Bozzuto, esso Bozzuto disse al segretario mio ch'il pontefice non haveva voluto che la si facesse se prima il reverendo fra Michele dell'Inquisizione, vescovo di Nepi,²⁴⁵ non vedeva il suo processo, dicendo: "fate intendere all'ambasciatore che habbia pazienza e ch'in cose di religione si contenti che facciamo il caso nostro". Mandai poi a esso reverendo vescovo di Nepi a pregare sua santità che fussi contenta veder presto quelle scritture perché trovava l'assoluzione di quel gentilhuomo. Rispose haverne visto parte, ma ch'il papa mostrava esserne più informato di lei e che, havendogliene parlato giobbia²⁴⁶ nella congregazione, sua santità deliberò che si facesse condurre in questa città. [...]

12. BERNARDO NAVAGERO E FEBBO CAPPELLA AL DOGE E AL SENATO.
ROMA 19 NOV. 1556

BUP: ms. 154, cc. 277v e 278v-279r; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 9, cc. 76r-v e 77r.

Cfr. reg. 12, XII, cc. 182v e 185v. Cfr. BNN: *Cod. X. C. 7*, cc. 164r e 166v-167r.

Serenissimo principe. Il rispetto di me ambasciatore di non spedire il corriero questa notte passata è riuscita bene, perch'essendo andato il segretario mio all'illustrissimo Caraffa per intendere a che hora li fusse comodo, per ritrovarsi in tante occupationi, che andassimo a sua signoria reverendissima, havendoli risposto con molta humanità ad ogn' hora che mi piacesse, li soggiunse che mi facesse sapere che l'²⁴⁷ signore duca d'Alva havea capitolato seco una tregua per 10 giorni, perché fra tanto si potessero

242. Nel ms. pisano «mi scrisse».

243. Annibale Bozzuto, prelado napoletano, uomo di fiducia del cardinal nepote Carlo Carafa, sul quale si veda la voce di R. Zapperi in *DBI*, XIII, Roma, 1971, pp. 592-595.

244. Nel ms. pisano «pensava».

245. Michele Ghislieri, quindi cardinale (1557) e papa Pio V (1566-1572), che fu vescovo di Sutri e Nepi dal 1556 al 1560. Cfr. GULIK, *EUBEL*, p. 306.

246. Giovedì 15 ottobre 1556.

247. Nel ms. pisano «se il».

abboccare insieme e trattar l'accordo. Andato poi a 20 hore a sua signoria illustrissima, doppo li primi offitij li esposi io ambasciatore la commissione che mi dà vostra serenità di coadiuvar²⁴⁸ in quanto sia possibile il negotio della pace [...] E, per non lasciare l'altre lettere di vostra serenità pur de 15 con l'ecellentissimo Senato senza occasione, pregai io ambasciatore sua signoria illustrissima che fusse contenta ordinare che tutte le tratte, già concesse in Romagna, havessero luogo, intendendosi ch'a questi giorni n'era seguita la proibitione. [...] Del che havendo ringratiata sua signoria reverendissima, le raccordai la cosa del magnifico Bartolomeo Spatafora, come vostra serenità mi commette. Mi rispose che lo faria condurre a Roma con tutte le sue robbe e favoriria la sua spedizione molto volentieri. [...]

13. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 10 APR. 1557

BUP: ms. 154, c. 361r-v; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 9, c. 158r-v. Cfr. reg. 12, xx, cc. 2v-3r. Cfr. BNN: *Cod. X. C. 7*, cc. 357v-358r. Cfr. *CSPV*, vol. VI, t. 2, n. 855.

[...] Ieri fu concistoro, nel quale, se bene si dubitò ch'il pontefice non divenisse alla privatione del regno di Napoli et alla investitura del secondogenito del re christianissimo, pur non è successo tanto, ma un principio è quasi caparra che'l possi succedere.²⁴⁹ Disse sua santità che s'era trattenuta fin hora da non proceder più oltra e messo tempo all'aiuti e forze d'altri, credendo pure che l'inimici de Dio, pentiti delli loro errori, fussero ricorsi²⁵⁰ a penitenza, ma che, quando aspettava²⁵¹ questo, li trovava più empj che mai, volendosi servire delli beni della Chiesa in questa guerra et havendo fatto e detto che tutti li suoi sudditi si partissero di Roma, per il che era astretta a comandare a tutti li ministri ecclesiastici, ambasciatori, nuntij, collettori, subcollettori²⁵² e di qual altra sorte si vogliano, che ritornino a Roma, e particolarmente tor la facultà apostolica di legato al reverendissimo Polo, il quale, come ministro di questa Sede, non habbia più ad impedirsi in cosa alcuna in quel regno,²⁵³ parve a molti di quel Sacro Collegio cosa di molta importanza come è, non fu però alcuno ch'ardisse parlare perché propose sua santità questa cosa come risoluta e che non avesse da consigliar.

14. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 28 MAG. 1557

BUP: ms. 154, c. 388v; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 10, cc. 25v-26r.

Serenissimo principe. Il secretario mio, per non mancare quanto io l'haveva imposto, doppo ch'hebbe fatto l'officio ch'io scrivo per le alligate con l'illustrissimo et reverendissimo²⁵⁴ Caraffa et Montebello, restò a Palazzo, per non perder l'occasione di audienza dal pontefice, il quale, doppo il desinare, si ridusse in congregatione con l'illustrissimi Pisa, Reumano,²⁵⁵ Alessandrino²⁵⁶ e Caraffa, credesi sopra il matrimonio di monsignore Memoransi²⁵⁷ celebrato e consumato, come qui si dice, con la figliola del re christianissimo²⁵⁸ e vi stette per quattro hore senza si sia potuto intendere quello che s'habbi²⁵⁹ negoziato, per esser tutti li cardinali che vi sono intervenuti creature di questo pontefice, persone nuove che non ardiscono dire una parola. [...]

15. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 31 MAG. 1557

BUP: ms. 154, cc. 391v-392r; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 10, cc. 30v-31r. Cfr. FIRPO, MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, vol. V, cit., p. 229, Doc. 3. Cfr., altresì, *CSPV*, vol. VI, t. 2, n. 910.

[...] Qui s'è inteso per lettere del 3 de presente da Londra il trattato di quei fuorusciti scoperto, e già

248. Nel ms. pisano «coaiuare».

249. Nel ms. pisano «ma in principio diede quasi caparra che potessi succedere».

250. Nel ms. pisano «fussero ritornati».

251. Nel ms. pisano «sperava».

252. Nel ms. pisano «collaterali, sublettori».

253. Nel ms. pisano «non habbia... in quel regno» manca.

254. Nel ms. pisano «et reverendissimo» manca.

255. Cardinal Giovanni Suario Reumano (francese). Cfr. GULIK, EUBEL, p. 35.

256. Cardinal Michele Ghislieri, futuro Pio V. Cfr. GULIK, EUBEL, pp. 35-36.

257. Su François de Montmorency, figlio di Anne de Montmorency connestabile di Francia, e sul suo caso matrimoniale cfr. la voce in *Nouvelle Biographie Générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à 1850-60*, vol. XXXVI, Paris, MDCCCLXV, pp. 348-350.

258. Diane de Valois, figlia naturale di Enrico II re di Francia e vedova di Orazio Farnese duca di Castro; cfr. *ibidem*.

259. Nel ms. pisano «quello habbi».

fatti morire la maggior parte, e circa 10 che sono d'importanza mandati a Londra, tra quali è il signore Thomaso, nepote dell'illustrissimo cardinale Polo, nel che non m'estendo, sapendo che vostra serenità molto prima l'avrà intesa. Non voglio già restare di dire che l'agente qui d'esso reverendissimo cardinale ha detto al segretario mio, in gran segretezza, haver lettere da sua signoria reverendissima de 5 che l'avisano ella essersi partita dal suo arcivescovado et andata alla corte, chiamato dal re e dalla regina sotto pena della disgratia delle loro sublimità,²⁶⁰ la qual lettera esso aggiunse che haveva data²⁶¹ al reverendissimo Moron.²⁶² Il qual reverendissimo Moron questa mattina andò all'illustrissimo Caraffa, chiamato da sua signoria reverendissima, e poi è stato mandato in Castello. È stato anco ritenuto un messer²⁶³ Marc'Antonio napoletano²⁶⁴ suo intimo servitore, qual si dice ch'altra volta abiurò. Subito ritenuto il cardinale, li ufficiali furno in casa a levare e portare in palazzo tutte le sue scritte. La causa vien detta esser per l'Inquisitione, sendo stato per avanti ritenuto per tal conto, come scrissi, il suo mastro di casa,²⁶⁵ et adesso questo messer²⁶⁶ Marco Antonio, mandato a Ripetta nelle prigioni dell'Inquisitione, pur ne potria esser qualch'altra maggiore. La retensione di così gran cardinale, altre volte nominato da imperiali²⁶⁷ tra primi per pontefice e caro, per quanto si può comprendere, al re Filippo, ma carissimo alla regina d'Inghilterra, e grandissimo amico del cardinale Polo, fa stare ogn'uno sospeso²⁶⁸ e maggiormente in questi tempi, che s'ha tanto bisogno di trattar accordo. [...]

16. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 1° GIU. 1557

BUP: ms. 154, cc. 392v-393v; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 10, cc. 31r-33v. Cfr. FIRPO, MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, vol. v, cit., p. 231, Doc. 5. Cfr., altresì, CSPV, vol. VI, t. 2, n. 913.

Serenissimo principe. Questa mattina, essendo andato a Palazzo²⁶⁹ il segretario mio, secondo il suo ordinario, l'illustrissimo cardinale Caraffa li disse²⁷⁰ ch'hieri il pontefice l'havea ordinato che mi facesse intendere che, quando fusse con mia commodità, la beatitudine sua mi parlerebbe volentieri, ma che, se mi trovasse in termine di non poter andare in Palazzo, esso cardinale Caraffa venisse a casa mia a farmi sapere la mente di sua santità. Il segretario le rispose ch'era stato la sera a Palazzo e ch'il pontefice, ritrovandosi a tavola, mi fece dire che, per non mi tenere di notte, voleva differire ad oggi. Disse il cardinale che stava bene e, chiamato il marchese di Monte Sarchio, luogotenente della guardia di sua santità, li diede ordine che, inteso dal pontefice l'ora che li fusse più comoda, me lo facesse sapere. E così, havendo dato ordine al coadiutore mio ch'aspettasse la risposta, al quale il marchese di Monte Sarchio disse sua santità haver risposto ch'hoggi havea²⁷¹ ad essere in congregazione generale di tutti l'illustrissimi cardinali, doppo la quale se avanzasse tempo mi manderebbe a chiamare.

La congregazione è stata chiamata dal pontefice per render conto della retentione del reverendissimo Moron, dicendo sua santità che sono molti anni, fino a tempo di Paolo 3°, che questa cosa pullula e ch'al presente è ridotta a tanto che non s'ha possuto far di manco di ritenerlo, si bene con suo grandissimo dispiacere, perché non può abbandonare la causa de Dio, ché, se fusse stato ogn'altro rispetto, etiam per cose di stato, le haveria forse dissimulate. Diss'anco sua santità che voleva chiamar tutti li cardinali a Roma, perché si trovassero presenti alle cose importanti che s'hanno da trattare, soggiungendo in questo proposito che, havendo animo di stare per qualche mese il reverendissimo cardinale Triultio²⁷² in Venetia per dar fine ad alcune cose, ch'ha principiato, che non saria a proposito

260. Nel ms. pisano «sotto pena della lor disgratia».

261. Nel ms. veneziano «esso agente havea data».

262. Cardinal Giovanni Morone.

263. Nel ms. pisano «un monsignor».

264. Marcantonio Villamarina. Cfr. FIRPO, MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, vol. v, cit., p. 229, n. 1.

265. Domenico Morando, sul processo contro il quale si veda FIRPO, MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, vol. v, cit. Dell'arresto del Morando il Navagero aveva riferito al doge e al Senato il 22 maggio 1557: cfr. *ivi*, p. 227, Doc. 1.

266. Nel ms. pisano «questo maestro».

267. Nel ms. pisano «dall'Inquisitione».

268. Nel ms. pisano «sospetto».

269. Nel ms. pisano «a parlare».

270. Nel ms. pisano «li disse» manca.

271. Nel ms. pisano «havendo».

272. Cardinal Antonio Trivulzio, nunzio a Venezia. Cfr. G. ROSELLI (a cura di), *L'archivio della nunziatura di Venezia sezione II (an. 1550-1797)*. Inventario, Città del Vaticano, 1998, p. xv.

farle trattare da altri e, bisognando trovar modo che vi stia con dignità, haveva deliberato farlo legato de latere appresso vostra serenità in Venetia, come in tutte le terre e luoghi di quell'eccellentissimo Dominio e che con il breve della legattione se li mandi anco il cappello.

A me è stato detto ch'il reverendissimo Moron uno di questi giorni disse all'illustrissimo cardinale Carlo Caraffa ch'esso intendeva essere in mal concetto del pontefice e suo per tre rispetti, l'uno perché sia imperiale e partiale del re Filippo, il secondo perché sia inimico di casa Caraffa, il terzo perché sia notato d'eresia, che gle ne rincresceva ch'il papa e sua signoria illustrissima havevesse simile opinione di lui, perché non era imperiale e non havea causa d'essere, non havendo havuto da loro alcun beneficio, ma all'incontro danno, narrando alcun²⁷³ particolare delle cose passate, ch'era vero che haveva hauto intrinsechezza con don Giovanni Manriques²⁷⁴ quando fu qui, perché li pareva persona destra e buona. Quanto al voler male alla casa Caraffa, non accadevano parole, sendo li fatti così chiari ch'esso era andato non solo prontamente a farlo pontefice, ma v'haveva anco tirato li suoi amici e poi l'haveva sempre riverito e similmente amato sua signoria illustrissima e tutti l'illustrissimi fratelli. Della terza, per conto della religione, che sempre era vivuto di modo che non si havea da creder di lui tal cosa, ma ch'esso haveva, come cadauno, molti inimici e calunniatori. Li rispose il cardinale Caraffa che, se bene sua signoria reverendissima fusse imperiale, non li pareva ch'importasse molto, perch'ogn'uno era libero e poteva portare affettione a chi li pareva.²⁷⁵ Quanto all'odio contra la casa sua, non havea mai havuto alcun sospetto. Circa alla religione, ch'esso non se n'intendeva et però non s'impacciava, né s'impacceria mai, e con questo si finì il loro ragionamento.

Ho anco inteso ch'il reverendissimo Morone, tra il quale et il cardinale Fano²⁷⁶ non era troppa amicitia, uno di questi di mandò una persona sua fidata ad esso reverendissimo Fano a dirli che, se bene erano accaduti diversi dispiaceri²⁷⁷ tra lui e sua signoria reverendissima, esso però l'havea sempre amata e stimata assai, et che, quando occorresse, con l'operationi faria chiaro questo suo buono animo, e che, per farli conoscere quanto si fidava di sua signoria reverendissima, desiderava intendere da lei se un certo libro intitolato Beneficium Christi, o vero certo altro libro simile (perché non si ricorda bene il nome chi m'ha riferito questo) conteneva in sé buona dottrina. Al che rispose il cardinale Fano ch'era tempo assai che non haveva veduto questo libro, che, se lo vedesse hora, li responderia con più fondamento, perché, per quanto si poteva ricordare, li pareva che dove parlava dell'opere fusse alquanto sospetto, e perché quello mandato dal reverendissimo Moron li domandò se sua signoria reverendissima sapeva se alcuni modenesi, mandati qui ritenuti per l'Inquisitione, lo havessero nominato in alcun conto, rispose che non lo sapea.

Questo officio fatto e con il cardinale Caraffa e con il cardinale Fano a quelli che lo sanno, che però son pochi, non pare che sia stato fatto a proposito, essendo sempre sospetta una escusatione fatta²⁷⁸ fuor di tempo e non richiesta.

La ritenzione di questo cardinale è stata fatta in congregatione radunata per il pontefice con li reverendissimi Pisa, Reumano, Alessandrino, et Caraffa, né s'è scoperto perché si ridussero insieme se non dopo quest'effetto, et ha detto sua santità in congregatione generale ch'a questi cardinali aggiungerà de l'altri, accioché più maturamente si veda questa causa. [...]

17. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 2 GIU. 1557

Cfr. BUP: ms. 154, cc. 395v-396r; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 10, c. 36r-v. Cfr. FIRPO, MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, vol. v, cit., pp. 2412-2442, Doc. 8. Cfr., altresì, CSPV, vol. VI, t. 2, n. 915.

Paolo IV disse al Navagero, nell'udienza di quello stesso giorno:

“Vi vogliamo render conto della ritenzione del cardinale Morone, poiché forse sarà creduto da molti che sia per cosa di Stato, il che non è in effetto, ché se fosse stato per tal causa bisognava farlo molto prima, la verità è che l'abbiamo fatto ritenere per l'Inquisitione, facessimo le nostre congregazioni, si lessero li processi, si sono hauto nelle mani molti complici, di modo che non s'è possuto far di manco, se bene con grandissimo nostro dolore, che s'intenda che nel Collegio dei cardinali,

273. Ne ms. veneziano «qualche».

274. Juan Manrique de Lara, che era stato per molti anni ambasciatore di Carlo V a Roma. Cfr. FIRPO, MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, vol. v, cit., p. 231, n. 1.

275. Nel ms. veneziano «piaceva».

276. Cardinal Pietro Bertano, vescovo di Fano. Cfr. GULIK, EUBEL, p. 194.

277. Nel ms. veneziano «despareri».

278. Nel ms. pisano «fatta» manca.

ch'è il supremo magistrato nella religione di Cristo, ci siano alcuni macchiati d'heresia. Pur, sendo la cosa divulgata in molti, habbiamo giudicato bene ch'intendendosi il male s'intenda il remedio. E, per dirvi il vero, noi, che habbiamo visti nelli conclavi passati qualche pericolo che si è scorso, volemo in vita nostra provvedere ch'il Diavolo non possa havere un giorno uno di questi suoi in questa sede, che saria un far risolvere ogn'uno a seguire la loro triste vita. Non può esser papa un heretico, perché chi non è membro non può esser capo. Et poi potria essere ch'un giorno si facesse un concilio – ché certo anche per questo desideramo la pace universale, per poter fare un concilio santo e buono per total riforma della Chiesa – nel quale non vorressimo ne possa esser opposto con dir: 'tu ch'hora predichi et vuoi reformar²⁷⁹ altri, non hai hauto nel Collegio de cardinali appresso di te persone ch'hanno sentito come noi, perché non le provvedevi?' Magnifico ambasciatore, non volemo aspettare queste repressionsi! È stato ritenuto anco il vescovo della Cava²⁸⁰ e volemo che si provedi²⁸¹ con ogni maturità. Domani in congregatione dell'Inquisitione faremo deputatione de cardinali per mano de quali habbiano a passare le cose di questo cardinale. Havemo a piacere che diate anco di questo conto all'illustrissima Signoria".

18. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 18 GIU. 1557

a) prima lettera di Bernardo Navagero al doge e al Senato del 18 giu. 1557. BUP: ms. 154, cc. 407r-409r; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 10, cc. 52r-53v. Cfr. CSPV, vol. VI, t. 2, n. 937.

Serenissimo principe. Lunedì²⁸² fu concistoro, nel quale il pontefice, doppo le solite audientie, disse che era stato ispirato dal Spirito Santo a far cardinale il confessor della regina d'Inghilterra, vecchio di molt'anni, frate de zoccoli di bona vita e di bone lettere. Diede gran meraviglia a tutto il Collegio questa promotione di sua santità et l'illustrissimo Caraffa affermò a molti cardinali, con giuramenti efficacissimi, che esso non havea saputo prima di quell'hora²⁸³ la volontà del pontefice di far cardinale questo frate. Fu fatto.²⁸⁴ Ma quello che importa et è stimato cosa di molto momento, le fu data la legatione del regno d'Inghilterra che prima havea il reverendissimo et illustrissimo Polo, et disse sua santità che volea che al presente esso cardinal Polo venisse a Roma, come era sua mente che facessero tutti li altri cardinali che sono absenti.²⁸⁵ L'illustrissimo Caraffa mandò a rallegrarsi di questa promotione con l'ambasciatore d'Inghilterra, il quale rispose che non havea causa di rallegrarsi punto di questo perché haveano fatto cardinale e legato²⁸⁶ un legno. Et intendo che esso ambasciatore si duole di sua santità che l'habbi dato intentione di ritornar la legatione al cardinal Polo, sempre che la regina la supplicasse,²⁸⁷ il che allora scrisse a sua maestà, et hora che la regina ne ha fatto così humile et riverente istanza, li sij mancata et che, se bene nelle lettere non era dimandato in particular il cardinal Polo, ma in genere la legatione, perché non si volea mostrar di farlo per l'interesse particolare, ma per beneficio del regno, pur si sapea chiaro che sua maestà et il regno desiderava la legatione in quel cardinale. Et nel audientia del pontefice il dì seguente, havendoli detto sua santità che, afflatus²⁸⁸ divino numine, havea creato cardinal fra Pietro Peto²⁸⁹ et datoli la legatione d'Inghilterra, diffondendosi assai in lodarlo di bontà et dottrina, dicendo che sperava haver fatto cosa grata a quella serenissima regina e di beneficio a tutto il regno,²⁹⁰ rispose l'ambasciatore che quanto alla persona di fra Piero esso volea credere al giuditio di sua santità che fussi dotto e buon christiano et che l'affirmava, però credeva ch'il regno non fussi discontento d'havere un di più in questa dignità, ma²⁹¹ che quanto alla legatione, non lo giudicava buono, perché era vecchio rimbambito, che non poteva far fatica alcuna, ma solamente star nella sua cella et fare orationi, che non si potea immaginar come potea piacere

279. Nel ms. pisano «reformat» manca.

280. Giovanni Tommaso Sanfelice. Su questo personaggio cfr. FIRPO, MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, vol. 1, cit., pp. 317-318, n. 150.

281. Nel ms. veneziano «si proceda».

282. Lunedì 14 giugno 1557.

283. Nel ms. pisano «di quell'hora» manca.

284. Nel ms. pisano «Fu fatto» manca.

285. Nel ms. pisano «tutti li cardinali che erano absenti».

286. Nel ms. pisano «havea fatto et delegato».

287. Nel ms. pisano «sempre che la regina la supplicasse» manca.

288. Nel ms. pisano «afflato».

289. William (Peter) Peto. Cfr. GULIK, EUBEL, p. 36.

290. Nel ms. pisano «e di beneficio a tutto il regno» manca.

291. Nel ms. pisano «che quanto ... ma» manca.

alla sua regina²⁹² che la legatione, levata ad un suo così stretto parente et tanto da lei amato, fosse conferita²⁹³ ad un frate decrepito, il quale, se bene è stato detto che è confessor di sua maestà, ma non è però vero, perché l'ha confessata una volta sola,²⁹⁴ quando era di sette anni, che manco vedea come questo potria esser utile al regno, perché, come sapea sua santità, che vi era stata, quelli populi non stimavano alcuno che non fussi nobilissimo o ricchissimo o potente con l'arme o dependente dal re. Onde, non essendo alcune di queste conditioni nel frate, non sarà stimato. Disse il pontefice che non havea potuto far altro, volendo il reverendissimo di qui per valersi del consiglio et opera sua in rebus magnis et difficillimis et che, insieme con il breve al novo cardinale della sua creatione et della legatione, faria sapere al cardinal Polo che se ne venisse a Roma. L'ambasciatore disse che sua santità facesse quanto li piacesse et mandasse queste cose per uno delli suoi corrieri, perché non ardiva dar questa nova alli suoi re.

Soggiunse poi il pontefice nel medesimo concistoro che il re Filippo, figliolo prodigo, havea scritto qui ad alcuni suoi molte parole di bona volontà alla pace et di volere riverire et honorare²⁹⁵ sua beatitudine, il che, quando sia vero et lo metti in effetto, troverà in sua santità ottima corrispondenza. Et, perché queste parole mostravano che il pontefice haveva qualche dubbio di questa bona volontà del re Filippo, il reverendissimo Pacecco, il quale è uno di quelli a chi il re havea scritto, sì come anco ha fatto al reverendissimo Carpi²⁹⁶ et Moron, disse che esso era certissimo che quanto diceva quel re nelle lettere tanto faria cognoscere in effetti, né mancherà mai della debita riverenza verso questa Santa Sede et sua beatitudine et, se esso non ne fussi chiaro, non ne havria detto parola a sua santità in secreto, né lo confermeria hora in publico, si può dire nel conspetto di tutto il mondo. Rispose il pontefice che similmente della parte sua, sempre che il re facesse il suo debito, si vederiano gl'effetti che tante volte ha detto. Il reverendissimo Medici²⁹⁷ lodò la pia et christiana mente del pontefice alla pace, mostrò che con la guerra non potea far cosa bona, massimamente circa la reforma, la quale sapea esserli tanto a core, che ella non potea parlar della pace universale, se prima non lasciasse la guerra, facendosi di parte Padre comune. Disse che se li principi facessero la guerra con li suoi denari et non quelli delli poveri sudditi, forse pensarieno più al mover l'arme, ché il far guerra delli pontefici era un pescar coll'amo d'oro, che vuol dire risecar l'assai per avere il poco.²⁹⁸ Replicò il papa che sempre havea anteposta la pace alla guerra et che così faria per l'avenire, quando potesse con sua dignità, che però essortava tutte sue signorie reverendissime a far boni officij et interponersi per questa pace, perché, se il re Filippo l'adimandava con li debiti modi et convenienti satisfationi di sua beatitudine, l'accettaria per carissimo figliolo et si accordaria con lui, il quale accordo però volea che fusse con satisfatione del re di Francia figliolo diletto et obediendissimo, qui tulit pondus diei et aestus.

Et, perché era fatta l'ora tarda sua santità volea licentiar il concistoro et già erano in piede i cardinali, quando il reverendissimo Sant'Angelo,²⁹⁹ acostato a lei, li ricordò che fussi contenta far coadiutore³⁰⁰ al reverendissimo Duranti³⁰¹ nel vescovado di Brescia un nipote³⁰² di sua signoria illustrissima. Il papa lo ringratiò del ricordo, che fu fatto così in piede con molte lodi del cardinal e di questo suo nipote. Il che, havendomi mandato a dir subito il reverendissimo Pisani³⁰³ andai a sua signoria reverendissima per intender qualche maggior particolare, quale mi confermò le cose sopradette et fatte in concistoro, et mi soggiunse che, per haver voluto difender l'accesso di Brescia nel reverendo Priuli, con dir che vostra serenità ne havea havuto gratia al tempo di Giulio 3^o in concistoro col consenso del cardinal Durante, sua santità s'era alterato con lui, dicendoli che non fussi alcuno che ardisse, né per sé, né per qualsivoglia principe parlargli d'accessi, perché cognosceva nel suo pontificato non haver fatto cosa migliore che la revocatione di questa inventione et operatione diabolica, et che,³⁰⁴

292. Nel ms. pisano segue «et».

293. Nel ms. pisano «diferita».

294. Nel ms. pisano «ma non è però vero che l'abbia confessata una volta sola».

295. Nel ms. veneziano «honorare et servire».

296. Cardinal Rodolfo Pio di Carpi. Cfr. GULIK, EUBEL, p. 25.

297. Cardinal Gian Angelo de' Medici di Melegnano, futuro Pio IV (1559-1565).

298. Nel ms. pisano «se prima non lasciava la guerra con li suoi denari et non quelli delli poveri sudditi, forse pensarieno più al mover l'arme che al far la guerra delli pontefici era un pescar coll'amo d'oro, che vuol dir risegar l'assai per avere il poco».

299. Cardinal Ranuccio Farnese, che ebbe il titolo di cardinale diacono di Sant'Angelo dal 1546 al 1565. Cfr. GULIK, EUBEL, p. 72.

300. Nel ms. pisano «far l'adiutor».

301. Cardinal Durante de' Duranti, vescovo di Brescia dal 1551 al 1557. Cfr. GULIK, EUBEL, p. 140.

302. Alessandro de' Duranti, nipote del precedente, che resse il vescovado di Brescia fino al 1559. Cfr. ancora GULIK, EUBEL, p. 140.

303. Cardinal Francesco Pisani. Cfr. GULIK, EUBEL, p. 17.

304. Nel ms. pisano «che» manca.

revocando questo fatto ad istanza della Signoria di Venetia in concistoro et consentendo il vescovo, ch'è il cardinal, volea chiarir tutti che havessero accessi di non poter sperar cosa alcuna.

Il reverendissimo Medici, quale dimostra in tutte le cose esser molto³⁰⁵ affetionato di vostra serenità, il dì seguente, mandato a chiamar il segretario mio, li disse che havea visto mal volentieri far la coadiutoria di Brescia nel nipote del reverendissimo Durante et levar quella chiesa al reverendo Priuli, ma che havea questo contento: che non fussi fatto da vostra serenità, né da me per suo nome alcun officio presso sua santità contra la coauditoria³⁰⁶ o per confermatione³⁰⁷ del accesso, perché non se ne havria³⁰⁸ fatto alcun effetto e profitto, non si essendo per rimover il papa da questa sua volontà per qual si voglia accidente et si havria messo un poco della dignità di quell'eccellentissimo Dominio, il quale non essendo stato udito come principe, e manco³⁰⁹ il Priuli per suo interesse particolar potrà sotto un altro pontefice dimandar la revocatione della coadiutoria et la confirmatione dell'accesso et facilmente ne sarà compiaciuto, ché, se al presente ne havesse³¹⁰ fatta instantia né l'havesse ottenuta, come saria stato senza alcun³¹¹ dubbio, né haveria hautò pur così largo campo d'esser esaudito da un altro papa, dicendo che le coadiutorie³¹² et li accessi sono differenti in parole, ma simili in effetto, perché l'uno et l'altro vol dire dar successore al vescovo che vive et che sono stati delli Pontefici che più volentieri hanno concesso li accessi che le coadiutorie, soggiungendo:³¹³ "il reverendissimo Pisani vostro³¹⁴ fece il debito per sostener l'accesso, ma non fu lassato parlare et ne riportò un grave rebbuffo da sua santità". Il segretario ringratiò sua signoria reverendissima di quanto gl'era piaciuto comunicarle et dell'affetione che ogni dì più si scopre in lei verso vostra serenità, alla quale saria gratissima questa sua amorevolezza et che a me faria intendere quanto gli³¹⁵ havea detto. Gratie etc.

b) Dalla seconda lettera di Bernardo Navagero al doge e al Senato del 18 giu. 1557. BUP: ms. 154, cc. 410r-411r; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 10, cc. 54v-55v. Cfr. *CSPV*, vol. VI, t. 2, n. 938.

Paolo IV disse al Navagero nell'udienza di quello stesso giorno:

"È occorso ch'essendosi risentito il regno d'Inghilterra della revocatione che facessimo della legatione ch'havea il cardinal Polo per le cause ch'al'ora vi dicessimo, volendone supplicare la regina perché tornassemo la legatione in quel regno et ritrovandovesi il re, hanno scritto insieme.³¹⁶ Et, perché haveamo³¹⁷ per l'avanti ammonito l'ambasciator suo, che, fino che la causa della regina fussi separata di quella di Filippo, li faressimo ogni honor et favor, perché a lui come eretico et per li demeriti suoi privato, se bene non declamato,³¹⁸ dalli suoi regni et stati non potea³¹⁹ far gratia alcuna, questo ambasciatore, prima che ci desse³²⁰ la lettera, fece una escusatione che, ritrovandosi il re nel regno, non poteano scrivere altramente che uniti et che pregava a non ne alterar per questo. Noi, per usar della nostra pietà, ricevevamo la lettera sottoscritta da tutti doi et dicessimo all'ambasciatore che ad ogni modo compiaceressimo il desiderio di questa regina di ritornar la legatione nel regno, et perché, havendo da trattar cose grandi et importanti, né potendo convocar per hora un concilio, designamo far una cosa equivalente et habere Senato nostro frequente, habbiamo fatto un decreto che tutti li cardinali vengano a Roma a star ove sono obligati, includendosi tra questi³²¹ il cardinal Polo, né parendo di nostra dignità ritornar la legatione a quella persona a chi poco prima l'havevamo levata, oltre alcuni rispetti che tacemo per hora, et ch'il mandar uno di qui non pratico delle cose non fusse stato a proposito,³²² la maestà di Dio ci ridusse a memoria un santo huomo inglese, frate di

305. Nel ms. pisano «molto» manca.

306. Nel ms. pisano «con trar la l'auditoria».

307. Nel ms. pisano «per information».

308. Nel ms. pisano «haveva».

309. Nel ms. pisano «né anco».

310. Nel ms. pisano «havete».

311. Nel ms. pisano «altro».

312. Nel ms. pisano «li coadiutorij».

313. Nel ms. pisano segue «che».

314. Nel ms. pisano «vostro» manca.

315. Nel ms. pisano «gli» manca.

316. Nel ms. pisano «È occorso che, sendosi risentito il regno d'Inghilterra et ritrovandosi il re, hanno scritto insieme».

317. Nel ms. pisano «haveamo».

318. Nel ms. pisano «si venne declamato».

319. Nel ms. pisano «poterno».

320. Nel ms. veneziano «ci lesse».

321. Nel ms. pisano «tra questi» manca.

322. Nel ms. pisano «et che il mandar un di qua non è pratico di quelle cose, ma, fossi stato a proposito».

San Francesco dell'osservanza, eletto già episcopo alboronense, il quale, sendo quel regno scismatico, fuggì in questa città, per non star fra quelli impij et qui, al tempo che eravamo capo dell'Inquisitione et che papa Paolo³²³ ne haveva dato quel carico et ci dava aiuto di quelli cardinali che li dimandavamo, veniva ogni giorno a casa nostra a ricordarne molte bone cose et a scoprirne alcuni tristi che peccavano in heresia. Onde, cognoscendolo buono et dotto più che mediocrementemente et sapendo ch'è grato alla regina, perché a quel tempo havea spesso lettere da lei et molte a lei ne scriveva et era stato suo confessore come pensamo sia anco al presente, senza dirne alcuna cosa all'ambasciatore né ad altri, lo proponessimo nel ultimo concistoro per cardinale et legato in quel regno, exposte prima le ragioni che a questo ne moveano. Et vi promettimo, magnifico ambasciator, che né tutto il tempo che siamo stati cardinale, né da poi che siamo pontefice, habbiamo viduto far cosa con tanto contento d'ognuno, con quanto è stata questa, il che ne fa cognoscere essere stata pura volontà de Dio, che dispose le loro menti a consentire così prontamente. Hora faremo l'espeditioe et, perché eravamo³²⁴ dubij se dovessimo rispondere alla lettera di Filippo et della regina indirizzandola a tutti doi, conferissimo la cosa con dui nostri cardinali, dicessimo le raggioni perché non dovessimo scrivere al re Filippo,³²⁵ ma, mentre stavamo in questa disputa, Dio ne ispirò a rispondere a tutti doi et accrescer l'animo a Filippo di riconciliarsi con noi, se in effetto vol darci le sodisfattioni che scrive et ha detto tante volte et agere fructus dignos penitentie."

19. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 2 LUG. 1557

BUP: ms. 154, cc. 428r-431v; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 10, cc. 71v-75r. Cfr. CSPV, vol. VI, t. 2, n. 954.

Serenissimo principe. Hoggi nell'audientia ho dato esecutione alle lettere di vostra serenità con l'eccellentissimo Senato de 26 del passato, come per le mie de hieri scrissi che faria subito. Venuto il pontefice nella camera dell'audientia, dove io aspettava, tirai il ragionamento primo, qual era d'ufficij comuni, a narrarli³²⁶ con buon proposito quanto la serenità vostra amava, honorava et osservava sua beatitudine, con quanto effetto desiderava l'utile et honore dell'illustrissima sua casa,³²⁷ et quanto ella si prometteva d'ottenere sempre da sua santità ogni cosa ragionevole et honesta, per il paterno amore che è certa da molti segni che da lei gli vien portato. Il papa udì tutto questo con faccia allegrissima, ma, come soggiunsi di quanta importanza era la città di Bressa a vostra serenità, per molti rispetti, et sopra tutto per esser alli confini, ingominciò a serrar³²⁸ l'orecchie et, come quello che prevedeva dove volea venir, a mostrar segni chiari di resentimento. Come poi aggiunsi che questi convinentissimi rispetti mossero già la felice memoria di Giulio 3^o a dar l'accesso di quel vescovado³²⁹ al reverendo Priuli, uno delli quattro nobili a richiesta di sua santità nominati per l'eccellentissimo Senato, nel che intese far gratia a vostra serenità, la quale passò in concistoro con general consenso di tutti li cardinali et particolare³³⁰ del reverendissimo Durante, a che Giulio non havea voluto conceder quel vescovado senza dar certezza alla serenissima Signoria che doppo la morte sua avesse da esser di un nobile venetiano, la qual gratia, così solennemente concessa, era stata causa che vostra serenità, se ben havea udito la general revocatione dell'accessi, non ne facesse dire³³¹ allora cosa alcuna a sua santità,³³² perché teneva per fermo che sotto la general revocatione³³³ non s'avesse a comprendere una gratia speciale fatta a quell'eccellentissimo Dominio in publico concistoro, con consenso del medesimo cardinal, ma che hora, havendo inteso del coadiutor dato al reverendissimo Durante, il che non era altro che revocar la gratia, se ne era ragionevolmente risentita. Il pontefice tuttavia più si andava alterando et mutando il color della faccia, come è solita quando si accende, pur io, continuando, dissi che vostra serenità mi commetteva che supplicasse sua beatitudine, per li rispetti già detti, a trovar via, in quel modo che ella benissimo saperà³³⁴

323. Paolo III Farnese.

324. Nel ms. pisano «erano».

325. Nel ms. pisano «perché dovessimo servire il re Filippo».

326. Nel ms. pisano «tirai prima il ragionamento, qual era d'ufficij comuni, et narrarli».

327. Nel ms. pisano «con quant'effetto desiderava la gloria sua et con quant'utile l'honor dell'illustrissima sua casa».

328. Nel ms. veneziano «cominciò a tirar».

329. Nel ms. pisano «di quel vescovado» manca.

330. Nel ms. pisano «et particolarmente».

331. Nel ms. pisano «udir».

332. Nel ms. veneziano «a sua santità» manca.

333. Nel ms. veneziano «sotto la generalità».

334. Nel ms. pisano «sapeva».

di far, che non gli fusse levata questa gratia, perché vostra serenità non solamente volea sperare³³⁵ che ella li fusse per mantener questa, ma per farla, quando non fusse già fatta, per il paterno amore che cognosce esserli portato da sua santità et per la devotione et osservantia che a lei porta. Finito che hebbi, il papa si fermò in doi piedi e, movendo la bocca et vibrando il braccio destro, stette per alquanto spatio senza proferir parola, come persona che voglia dir cosa che gli preme molto, poi disse: “vogliamo che la Signoria havesse misurati li suoi appetiti et non ho³³⁶ voluto male usar l’amor che gli portiamo, per non haver causa di dirli di no di cosa che dimandasse, perché, come vi habbiamo detto tante volte, nessuna cosa giusta da noi li sarà negata, ma in quelle che sono contro la gloria di Dio, contro il bene universale di tutta la christianità et contro l’honor nostro, bisogna che habbi patientia, delle quali questa è una, anzi la principale, et a dirvi il vero ne ha mosso tutto lo stomaco”. “Padre Santo- diss’io- la serenissima Signoria si move con ragionevolissimi et importantissimi rispetti, sa la santità vostra l’importantia della città di Bressa et le considerationi che cadano nelli principi”. Rispose il pontefice: “se compenserà³³⁷ li nostri rispetti con li suoi, saranno di gran lunga superiori alli vostri et l’esser altissimi³³⁸ et fundatissimi li nostri rispetti fa che non potemo udir senza nausea li vostri. Non habbiamo fatto cosa alcuna miglior di quel poco di reforma, che habbiamo fatto fin qui, della revocatione dell’accessi, et questo è cognosciuto d’ognuno ch’è veramente christiano che vol dir accesso, non fu mai più invention diabolica, né operatione di questa, né che habbi più scandalizzato il mondo, la quale fu trovata perditissimis et afflictissimis temporibus, prima non se ne trova mentione. Con un accesso levar la libertà a sé medesimo et alli suoi predecessori di proveder ad una chiesa quando vaca? Vuol Dio et il mondo che alli Pontefici presenti stia il conferir le cose che vacano a suoi tempi, non metter mano nelli³³⁹ beneficij delli vivi”. Io allora replicai ch’era stata fatta la gratia con consenso del cardinal Durante. Rispose: “che importa che con consenso di chi si voglia si faccia così iniqua et ingiusta operatione? La quale, oltre l’inconveniente predetto, mette un pugnale alla gola al vescovo attuale. Non ne sia parlato di simil cosa, che è contro l’honor di Dio et offitio nostro, perché più presto che mancarvi, lasseressimo questa vita, ché, se il mio Signore innocentissimo l’ha posta per li peccatori, perché non devo io, vilissimo et gravissimo peccatore, metterla per Sua Maestà?”. Pur io non volsi mancar di dire che dalla coadiutoria venivano li stessi inconvenienti che sua santità diceva che venivano dall’accessi, così del pregiudicare delli predecessori, come di dar occasione che sia desiderata la morte del possessore. Rispose: “la coadiutoria è antiqua et fu fatta fino al tempo di Valerio episcopo hipponiense, che si elesse per coadiutor Sant’Agostino, così è andato continuando in ogni tempo, perché è ben honesto ad un vescovo impotente,³⁴⁰ o per vecchiezza o per infermità, darli aiuti, acciò la chiesa non patisca et, per fuggire l’altro inconveniente, se li dà una persona suo confidente da lui adimandata, pur che habbi qualità degne di così gran carico, come è il governar anime. Onde per concluder, magnifico ambasciatore- et qui ingominciò a parlar con manco vehementia et con faccia alquanto più chiara- la nostra deliberatione in generale è santissima et in particular di Bressa fatta con fondatissimi³⁴¹ et altissimi rispetti che non volemo pensar più oltre. Bastevi saper che ne potemo render tal conto a Dio, che ad altri non siamo obbligati, che pregamo sua maestà che ci dia gratia di poterli render buon conto delle nostre attioni et, quando ne vorrete più particular satisfatione, per l’amor che portiamo alla Signoria et a voi, ve la daremo, ma udirete cose che vi dispiaceranno et per ciò scorremo di dirvele hora, ricordandovi³⁴² che la revocatione dell’accessi in general è stata ragionevolissima et bonissima et tale che può generar tanta bona edificatione nelli veri christiani³⁴³ quanto mala et scandolo havea partorito la sua inventione, ma in particolare è stata fondatissima questa di Bressa et con tutti quelli rispetti che si convenivano, perché l’ultimo è stato quello del reverendissimo Durante, se bene desideravamo sotisfarlo, perché l’amiamo per la servitù³⁴⁴ che ha fatto a Paolo 3° nostro padre, et alla Signoria habbiamo dato un vescovo in Bressa suo sudito et vassallo. Et, per tornar all’accessi, facevano questo altro inconveniente: che si dava la Chiesa ad uno, che in quel tempo era buono et la meritava, il qual poteva avanti ch’entrasse al possesso farsene

335. Nel ms. pisano «sperare» manca.

336. Nel ms. veneziano «ho» manca. Forse bisognerebbe comunque correggere con «habbiamo».

337. Nel ms. pisano «se si comporteranno».

338. Nel ms. pisano «ultimi».

339. Nel ms. pisano «alli».

340. Nel ms. pisano «importante».

341. Nel ms. pisano «fidatissimi».

342. Nel ms. veneziano «replicandovi».

343. Nel ms. veneziano «nelli veri christiani» manca.

344. Nel ms. pisano «per la virtù».

indegno col diventar vitioso”. “Padre Santo – diss’io – questo medesimo può accadere alli coadiutori: che, sendo buoni al presente, si faccino³⁴⁵ tristi prima che mori il vescovo attuale”. Il che, se bene io replicai, sua santità mostrò non vi attendere, ma continuò³⁴⁶ a dir della pluralità³⁴⁷ delle chiese cattedrali, le quali³⁴⁸ prese occasione al tempo di Gregorio 1^o, homo santo et innocentissimo, il quale, sendo vacata una chiesa, né havendo persona che li piacesse per darla, scrisse ad un vescovo vicino che la governasse fino che la provedesse, che questo abuso fu levato via al tempo di Paolo 3^o, ma insieme trovata la strada di contrafar con li regressi, li quali havea levati³⁴⁹ in genere lassandoli alli cardinali usque quo et tuttavia cerca modo di provederli et perciò fece già quell’intimazione, che io allora scrissi, alli cardinali in certi termini che dessero la nota di tutti li loro regressi, la quale, come sia in mano di sua santità, li farà provisione che non ne habbino più che uno solo, replicando: “magnifico ambasciator, scrivete alla Signoria illustrissima che, per l’amor che li portamo et per il rispetto che le habbiamo, che è maggior di quello che habbiamo ad alcun altro principe et re et quasi che non dicemo a tutto il Collegio de cardinali, et lo diressimo assolutamente, quando non fusse il principal tribunal della Sede Apostolica, noi siamo per compiacerla in ogni cosa giusta et per ciò la preghiamo a moderar li suoi desiderij et adimandarne cose ragionevoli, perché, quanto saranno maggiori, tanto più volentieri³⁵⁰ lo faremo et, se fusse questa loro dimanda una competente con qualch’altro principe, li faressimo cognoscere con l’esserli parziale la differentia del amor nostro tra lei et gl’altri. Ma dimandar cose che siano contro l’honor nostro, che è la nostra principal mira, per il quale ne³⁵¹ par poco metter la vita, a confessarvi la verità ingenuamente,³⁵² non ne può piacere”. Io dissi che volea sperar che, quando sua beatitudine considerava li ragionevoli rispetti di vostra serenità, non li pareva ingiusta questa dimanda, anzi tale che, per qualche bona via, la prudenza et amor suo troverà modo che non li sia levata la gratia così solennemente concessa da Giulio 3^o. Rispose: “circa questo non accade più parole. Quanto habbiamo fatto, et in generale et in particolare, è stato con tutte le considerazioni et ragioni che dir si possa et il revocarlo saria contro ragione, contro Dio et contro l’honor nostro. Bastevi quello che vi habbiamo detto, ché quando vorrete maggior satisfatione delle cause che ne hanno mosso in questo particular di Bressa de arripere occasione subito che ne fu offerta, ve la daremo, ma guardate che non vi dispiacera poi saperla”. Io, havendo fatto a quelli propositi che mi parve et che mi dieder occasione le parole di sua santità quella maggior instantia che io seppi et potei, et vedendo che andava alla via d’alterarsi un’altra volta, passai a comunicarli gl’avisi di Costantinopoli, riceuti in altre lettere di vostra serenità con l’eccellentissimo Senato de 25 del passato.

[...] Et ella di nuovo mi disse nel prender licentia: “ne dispiace, magnifico ambasciator, non poter compiacere alla vostra richiesta, perché, a dirvi quel che non vi dovessimo dir, vi va in questo l’honore et la gloria di Dio, alla quale, sì come habbiamo hauto più rispetto che in qualsivoglia altra cosa, così siamo per havere nel avvenire”. Gratie etc.

20. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 16 LUG. 1557

BUP: ms. 154, cc. 445v-446r; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 10, c. 88r-v. Cfr. *CSPV*, vol. VI, t. 2, n. 966.

Paolo IV disse al Navagero, nell’udienza di quello stesso giorno:

“Hieri nella congregatione dell’Inquisitione, con l’aggiunta d’alcuni che facessimo chiamar tra l’ordinarij, come furono li cardinali Vice Cancelliere, Penitenziere, Camarlengo, Governator, Presidente di Camera, Auditor di Ruota³⁵³ e simili, habbiamo fatto una cosa che da 300 anni in qua non crediamo che sia stata fatta più utile alla riforma, la quale, se ha da succedere, bisogna che tocchiamo noi, il che non han voluto far gl’altri Pontefici et noi siamo vero testimonio che sempre siamo stati adoperati in simil negotio, pensiamo di piacere³⁵⁴ alla Signoria illustrissima, che è così gelosa della gloria di

345. Nel ms. pisano «si fanno».

346. Nel ms. pisano «Il che, se bene suplicai sua santità non vi attendere, mostrò, ma continuò».

347. Nel ms. pisano «purità».

348. Forse bisognerebbe leggere «la quale».

349. Nel ms. pisano «volea levar».

350. Nel ms. pisano «volentieri» manca.

351. Nel ms. pisano «non».

352. Nel ms. pisano «integralmente».

353. Nel ms. pisano «di Ruota» manca.

354. Nel ms. pisano «pensiamo che piacerà».

Dio et che ne aiuta a farla eseguire in quanto toccava³⁵⁵ a lei. Noi, considerando che non habbiamo tribunal che proceda con più sincerità et con più mira all'honor di Dio che questo dell'Inquisitione, ci siamo immaginati di deputarli tutte le cose che dependano dall'articoli della fede, o vero che si possano tirar a quelli. La bestemia, che gli deputassimo già, è una specie di infedeltà, attribuendo a Dio quel che non ha, o levandoli quel ch'ha.³⁵⁶ Quel vitio nefando contro natura lo deputassimo per l'enormità sua.³⁵⁷ Et hora habbiamo aggiunto de vetero la simoniaca heresi,³⁵⁸ levando l'autorità a tutti li tribunali, Penitenzieria, Cancelleria, Camera, auditoriati et altri, qual si vogliano, ch'impedissero³⁵⁹ per l'avenire, espedite però le cause che sin qui fussero³⁶⁰ incominciate avanti di loro, et con questo modo leveremo il vender li sacramenti, l'ordinationi de preti, ché per danari s'ordinava ogni bestia,³⁶¹ il vender li beneficij et tutti l'altri contratti illeciti, li quali hanno causato tutto lo scandalo et il male che è nel mondo. Habbiamo fatto hieri, potemo dir così, il punto dal qual tirar le linee, le superfici, li corpi et altri appartenenti alla nostra³⁶² arte. Il che vi habbiamo voluto dire perché lo scriviate alla Signoria illustrissima, perché conosca che, con tutto il travaglio che ci danno questi figlioli del Diavolo, non mancamo di procedere alla riforma per quella via che potemo et giudichiamo atta a far frutto". [...]

21. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 24 LUG. 1557

BUP: ms. 154, c. 452v; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 10, cc. 93v-94r.

[...] Havendo veduto che vostra serenità et quell'eccellentissimo Senato lassa in mio arbitrio il parlar all'illustrissimo Caraffa circa l'accesso a Brescia et coadiutoria del reverendissimo Durante, ho giudicato doppo³⁶³ così vehemente et risoluta risposta del pontefice, come scrissi, esser meglio, non li parlando, aspettar il beneficio del tempo, unico, per avventura,³⁶⁴ rimedio in questo caso, che, parlando con sua signoria reverendissima, esser sicuro di non far effetto alcuno con pericolo di dare occasione³⁶⁵ di qualche travaglio et tanto più quanto nelle materie pertinenti a riforma, come è questa, non ha molta autorità col pontefice, il quale non vuol udir alcuno et fa profession di non haver rispetto né a cardinali, né a principi, né a regi, et quanto più si prega tanto più si fa effetto contrario al desiderio loro. Gratie etc.

22. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 5 AGO. 1557

BUP: ms. 154, c. 467r e cc. 467v-468r; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 10, cc. 106v e 107r-v. Cfr. CSPV, vol. VI, t. 2, n. 981.

[...] Questo ambasciatore [Bongianni Gianfigliuzzi, ambasciatore fiorentino] ha detto al secretario mio che ha lettere del duca [Cosimo de' Medici] delli 2 del presente per un corriero venuto martedì³⁶⁶ d'Inghilterra, partito alli 26 del passato dalla corte [...]

Il corriero d'Inghilterra, venuto, come scrivo di sopra, con tanta diligentia, non porta lettera ad alcuno, se non una della regina Maria³⁶⁷ all'ambasciatore suo, una al pontefice pur di sua maestà, et una del frate già detto cardinale, et chi l'ha vedute ha detto al secretario mio che il frate si scusa con sua santità se non accetta il cappello et la legatione, perché l'uno et l'altro è troppo gran peso alle sue vecchie e deboli spalle. La regina scrive³⁶⁸ che, seben sua santità non l'ha esaudita al primo tratto, ella vuol credere³⁶⁹ che farà come il Signor Iddio, il quale, pregato più di una volta, esaudisce alla fine chi lo prega di cuore, però ella torna a pregar et supplicar sua santità che ritorni la legatione

355. Nel ms. pisano «toccherà».

356. Nel ms. pisano «quel che sia».

357. Nel ms. pisano «per l'autorità sua».

358. Nel ms. pisano «la simonia, heresi».

359. Nel ms. pisano «impedirsene».

360. Nel ms. pisano «sono».

361. Nel ms. pisano «ché per danari s'ordinano ogni bestie».

362. Nel ms. pisano «vostra».

363. Nel ms. pisano «doppo» manca.

364. Nel ms. pisano «per aumentar a».

365. Nel ms. pisano «di dare occasione» manca.

366. Martedì 3 agosto 1557.

367. Nel ms. veneziano «Maria» manca.

368. Nel ms. pisano «scrisse».

369. Nel ms. pisano «vedere».

al reverendissimo Polo et che li perdoni se ella fa professione di cognoscer gl'homini buoni per il governo del suo regno meglio che sua beatitudine et anco se ella si meraviglia ch'un³⁷⁰ legato, doppo la confirmatione di sua santità et doppo haver fatto tante buone operationi quante ha fatte, che si può dir con verità per lui solo esser tornato quel regno all'obedientia alla Chiesa, sia senza causa revocato, et finalmente sua maestà protesta che, si seguirà disordine in quel regno, sarà per questa causa, e ben non mancherà, per quanto potrà,³⁷¹ di rimediarli. L'agente del reverendissimo Polo non ha altre lettere che una di sei righe sottoscritta dal reverendo Priuli, che dice che il cardinale è per mandare un suo messo al papa, et che però non li scrive altro. Questo corriere riferisce³⁷² molte cose dell'eserciti inglesi et del re Filippo, le quali non scrivo sendo sicuro che vostra serenità l'haverà per altra via et anco perché li corrieri sogliono dire molte³⁷³ cose non vere. [...]

23. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 7 AGO. 1557

BUP: ms. 154, c. 474r-v; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 10, cc. 113v-114r. Cfr. CSPV, vol. VI, t. 2, n. 983.

[...] L'ambasciatore d'Inghilterra hoggi ha hauto audientia dal pontefice, et da persona che lo può sapere mi è stato fatto intendere, ben con grande segretezza, che l'ambasciatore presentò la lettera della regina a sua santità, la quale leggendo il papa facea con faccia, con il moto di tutto il corpo segni d'alteratione, la quale fenita di leggere, l'ambasciatore li presentò quella di fra Pietro,³⁷⁴ et poi li disse che pregava sua beatitudine che, vedendo la reverentia et summissione della regina verso sua santità, la quale forse non havria un altro re, fusse contenta compiacerla della sua dimanda.³⁷⁵ Il papa stette gran spatio senza rispondere, et³⁷⁶ poi disse: "questa cosa è di grandissima importantia, saremo con li cardinali nostri fratelli et vi daremo risposta". L'ambasciatore replicò che li baroni et li signori del regno, vedendo un legato, creato dalli predecessori di sua santità con l'assenso suo quando era cardinale et poi da lei confirmato essendo pontefice, esser revocato senza causa, sono di sorte alterati che, se bene la regina volesse sopportar questa cosa, essi fariano qualche tumulto, che però la pregava per consolatione di quel regno et beneficio della Sede Apostolica a non negar questa gratia alla regina. Il pontefice rispose: "ve l'habbiamo detto che la consiglieremo et vi risponderemo". Et, dimandato l'ambasciatore quando potria tornare per la risposta, disse il papa: "vi manderemo a chiamare". Et così lo licentiò. [...]

24. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 28 AGO. 1557

BUP: ms. 154, c. 491v e cc. 492v-493v; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 10, cc. 132v-133r e 134r-v. Cfr. CSPV, vol. VI, t. 2, n. 1003.

Serenissimo principe. Giudicando per diversi rispetti che non fusse ben che io non mi trovassi col pontefice, se ben non havea alcun negotio, sendo stato tanti giorni senza trovarmi con sua santità, ho voluto ritrovarmi hoggi con lei, la quale mentre che stavo aspettando insieme con l'ambasciatore d'Inghilterra che finisse di dir l'officio, sopravvennero l'illustrissimo di Paliano et il maresciallo Strozzi, con li stivali in piede, li quali non volsero che li³⁷⁷ fusse fatta l'ambasciata prima che fenisse l'officio [...] Et, spediti l'illustrissimo di Paliano et il maresciallo Strozzi, sua santità venne nella camera dell'audientia et, chiamato l'ambasciator di Inghilterra ad una finestra ove stava appoggiata, udij ch'esso ambasciatore li fece instantia per la risposta alla dimanda della regina circa la legatione del reverendissimo Polo, al che rispose il pontefice che l'importantissimi suoi negotij et le presenti occorrenze l'haveano tenuta così occupata che non havea potuto spedire questa cosa in due congregazioni passate,³⁷⁸ perché anco li mancorno³⁷⁹ molti cardinali, quali desiderava che vi si trovino per poter far miglior deliberationi ad honor di Dio et salute di quel regno, il bene del quale desiderava tanto quanto quel³⁸⁰ della Sede

370. Nel ms. pisano «che va» in luogo di «ch'un».

371. Nel ms. pisano «di quanto potrà».

372. Nel ms. pisano «conferisce».

373. Nel ms. pisano «molte» manca.

374. Nel ms. veneziano «del frate Peto».

375. Nel ms. pisano «della sua dignità».

376. Nel ms. pisano «che».

377. Nel ms. pisano «li» manca.

378. Nel ms. pisano «in congregatione passata».

379. Nel ms. veneziano «li mancavano».

380. Nel ms. pisano «quel» manca.

Apostolica, che li perdonasse di questa dilatione et che ne desse per maggior parte colpa alli ministri del re Filippo, quali la tenevano in continuo travaglio et senza causa alcuna, massimamente dopo che sono chiari della mente di sua santità d'accettare il re Filippo per buon figliolo quando voglia ritornare, come li scrisse per il breve che fu comune con la regina, il quale io mandai a vostra serenità, in risposta della quale et delle lettere de cardinali che li hanno fatto intendere questa buona volontà di Sua Beatitudine, havea scritto alli cardinali et mostrava miglior volontà che mai, non di manco il duca d'Alva facea adesso peggio che prima, ché pure in principio potea dire "il pontefice è nemico del mio re et manca da lui l'accordarsi", et così dar qualche coverta al male che faceano, ma al presente che li è mancata anco questa escusatione, sono venuti l'altra notte a queste mura per rubbar questa città et rovinarla, ch'è la Sede del vicario di Christo, il domicilio delli Beatissimi Pietro e Paolo et la casa dell'omnipotente Iddio, che era officio dell'ambasciatore farlo sapere a quella serenissima regina accioché facesse officio con il re suo marito che mettesse in effetto quel che dicea³⁸¹ in parole, che volea esser obediente figlio della Sede Apostolica et che hora più che mai lo deve fare, che era vittorioso, per mostrare che ricognosceva da Dio questo bene che ha, che, facendo altrimenti, potria Sua Divina Maestà voltarli il riso in pianto et così come l'ha fatto vincere, farlo perdere, che le volea mostrare una lettera del duca d'Alva, scritta al cardinale camarlengo, perché potesse meglio cognoscere l'arrogantia di quel spagnolo et l'animo che ha di fare ogni male et così si lesse una lettera, della quale scrivo più a basso. L'ambasciatore disse che non mancherà di scrivere quanto li comanda sua santità et replicandoli circa la legatione, il papa disse che forse nella prima congregazione l'espeditia.³⁸² Fece poi instantia l'ambasciatore che sua santità fusse contenta dar audientia all'Ormanetto, mandato dal reverendissimo Polo, al che rispose il pontefice che lo faria volentieri et che daria ordine al cardinal di Napoli³⁸³ che lo facesse introdurre a lui et con questo lo licentiò et chiamò me all'audientia. [...]

25. BERNARDO NAVAGERO E ANTONIO DE' FRANCESCHI AL DOGE E AL SENATO.
ROMA, 7 SET. 1557

BUP: ms. 154, cc. 526r-527r; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 10, cc. 168r-169r. Cfr. CSPV, vol. VI, t. 2, n. 1024.

[...] Sabbato l'Ormanetto,³⁸⁴ mandato dall'illustrissimo et reverendissimo cardinale Polo, hebbe audientia dal pontefice, et, se bene avanti ch'entrasse li era incominciata una febbre assai gagliarda, pur volse andare perché non si potesse dir che fuggisse l'audientia. Espose a sua beatitudine l'officio che havea fatto esso cardinale con la regina et baroni del regno, perché lasciassero passar il mar all'huomo di sua santità mandato³⁸⁵ con la berretta a fra Guglielmo Peto, assonto al cardinalato, che, dapoi ch'intese la revocatione della legatione sua, se bene dal regno era pregato a continuare, non se ne havea voluto impacciare. Narrò il gran bisogno che ha il regno del legato, il pericolo di voltarsi, sempre che succedesse la morte della regina et che non vi fusse un legato inglese et d'hautorità, passò poi a dire con modestia le pie et christiane opere³⁸⁶ dal cardinal fatte in materia della religione et poi gentilmente et humilmente a dolersi che sua santità li avesse dato così gran nota³⁸⁷ di revocarli la legatione. Circa il suo venire a Roma non disse altro, perché il cardinale non ha hauto il breve che lo richiamava. Il pontefice incominciò a risponderli dal principio del mover l'armi dei ministri del re Filippo et delli mali trattamenti fatti in Spagna al clero, dalle quali operationi sua santità era stata astretta a revocar tutti li legati e nuntij che erano in quelli Regni et Stati del predetto re. Et voleva continuar, quando, per l'accrescimento della febbre fu sforzato l'Ormanetto partirsi, sopravvenendoli anco un accidente, onde il papa disse che un'altra volta si parleria più a lungo et che per hora andasse a governarsi.

Non voglio restar di dire a vostra serenità che, in queste ultime congregazioni dell'Inquisitione, alcuni frati, che entronno per consultori,³⁸⁸ hanno proposto al pontefice una lista de' libri molto lunga,

381. Nel ms. pisano «dicesse».

382. Nel ms. pisano «lo spediria».

383. Alfonso Carafa, titolare dell'arcivescovado di Napoli dal 1557 al 1565. Cfr. GULIK, EUBEL, p. 255. Su di lui cfr. altresì la voce di A. Prosperi in *DBI*, XIX, cit., pp. 473-476.

384. Niccolò Ormanetto, veronese, morto nel 1577, allorché era vescovo di Padova. Cfr. GULIK, EUBEL, p. 267. Del suo arrivo a Roma il Navagero informava il doge e il Senato il 24 agosto 1557: «È venuto qui l'Ormanetto veronese, mandato dal reverendissimo d'Inghilterra, hieri fu all'illustrissimo Caraffa, non è ancora stato dal pontefice. Come habbia hauto audientia di sua santità, procurerò d'intendere li particolari che porta et le risposte del papa per poterne avisar vostra serenità» (BUP, ms. 154, c. 487v; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 10 c. 128v. Cfr. CSPV, vol. VI, t. 2, n. 999).

385. Nel ms. pisano «mandato» manca.

386. Nel ms. veneziano «operationi».

387. Nel ms. pisano «gran nota» manca.

388. Nel ms. veneziano «che entronno per consolatori».

che dicono esser heretici et hanno da esser abrusciati. Sua santità ha ordinato che si facci, ma a poco a poco, per non dar tanto danno alli librari in una sola volta. Quelli che vole che al presente siano abrusciati sono tutte l'opere di Erasmo, il Boccaccio, il Macchiavelli, le Croniche di Carion,³⁸⁹ le Facetie³⁹⁰ del Poggio³⁹¹ et quelle del Piovan'Arlozzo.³⁹² Li librari sono consultati³⁹³ a farne una supplicatione per l'interesse che ne hanno et dimandar che la cognitione sia remessa a dui cardinali, ma hanno poca speranza, perché già hanno hauto intimitationi di presentar li detti libri. [...]

26. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 25 SET. 1557

BUP: ms. 154, cc. 549v-550r; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg., cc. 189v-190r. Cfr. CSPV, vol. VI, t. 2, n. 1043.

[...] et doppo me ne andai dal pontefice, qual non era ancor venuto nella camera dell'audientia, ove aspettavano li sei cardinali (et con quelli³⁹⁴ l'ambasciator d'Inghilterra), tra quali era il reverendissimo Pacecco, che hebbe prima audientia et fu molto lungo, perché ancor fece introdurre il signor Garcilasso³⁹⁵ a basciar il piede a sua santità. Doppo loro se li accostò l'ambasciator d'Inghilterra et fece instantia per la resolutione circa la legatione³⁹⁶ del reverendissimo Polo. Rispose il papa che le cose importantissime, che erano passate questi giorni, erano state causa della dilatione, ma che come prima potesse l'espeditura.³⁹⁷ L'ambasciatore replicò et il papa rispose che havesse pacientia, perché la cura della Chiesa universale andava avanti la particolare d'un regno. L'ambasciatore disse che la regina si meravigliava di tanta lunghezza. Al che sua santità con alteratione rispose: "noi multo magis miramur de ista festinatione importuna, perché volemo haver avanti gl'occhi l'honor d'Iddio et l'integrità della fede cattolica, a dirvela come la sta. Quando sarà tempo, come habbiamo detto, si terminerà et ne daremo conto et aviso alla regina. Quanto alla nostra volontà, havevamo risposto al primo giorno, ma, per esser la cosa importantissima volemo farlo col consiglio delli nostri fratelli cardinali". Et con questo licentiò l'ambasciatore³⁹⁸ et chiamò me. [...]

27. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 16 OTT. 1557

BUP: ms. 154, c. 562v; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 10, cc. 199v-200r. Cfr. FIRPO, MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, vol. v, cit., p. 306, Doc. 63. Cfr., altresì, CSPV, vol. VI, t. 2, n. 1062.

[...] Il reverendissimo Morone, all'articoli che li sono stati dati contra, risponde che vuol giustificarsi³⁹⁹ in tutti et ha dato tutti l'interrogatori per repetere li testimonij. Li suoi dicono che è assassinato et che li testimonij hanno opposition grande, che l'oppongano tali cose, che un pazzo sceleratissimo non che un savio giudicato fin qui buono non le haveria dette et aggiungono essersi trovate lettere di mano di sua signoria reverendissima scritte in diversi tempi a Modena al suo vicario⁴⁰⁰ che l'essortano, pregano et comandano a processare et perseguire alcuni heretici che havevano le medesime opinioni che hora sono opposte a lui. All'incontro pubblicamente si teme del caso di sua signoria reverendissima. Et in questo proposito non voglio restar di scrivere a vostra serenità che il pontefice in concistoro publico, essendo proposto un caso del vescovo di Policastro, nel quale era fatta mentione di simonia, rispose alla dimanda che fa secondo l'ordinario l'avvocato concistoriale che il caso fusse commesso sine pregiudicio fisci Sanctissime Inquisitionis, et poi, partendo di detto concistoro, disse alli reverendissimi Santa Fiora⁴⁰¹ et Sermoneta,⁴⁰² che l'erano un per banda, che per l'amor di Dio si guardasse di far papa alcun

389. Johann Carion.

390. Nel ms. pisano «le fatiche».

391. Poggio Bracciolini.

392. Arlozzo Mainardi.

393. Nel ms. veneziano «sono consigliati».

394. Nel ms. veneziano «con quelli» manca.

395. Garcilasso de la Vega, ambasciatore di Filippo II a Roma, che, sospettato di un complotto, fu fatto incarcerare da Paolo IV il 9 luglio 1555 e fu liberato il 20 settembre 1556, all'indomani della riconciliazione col duca d'Alba, viceré di Napoli. Cfr. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo*, vol. VI, cit., pp. 390-391 e 419.

396. Nel ms. pisano «della legatione».

397. Nel ms. pisano «le spedire».

398. Nel ms. veneziano «gli ambasciatori».

399. Nel ms. veneziano «giustificarli».

400. Nel ms. pisano «al suo vescovo».

401. Cardinal Gian Ascanio Sforza di Santa Fiora, titolare della Camerlengheria. Cfr. GULIK, EUBEL, pp. 23 e 81.

402. Cardinal Nicola Caetani di Sermoneta. Cfr. GULIK, EUBEL, p. 25. Cfr., altresì, la voce di G. de Caro in *DBI*, XVI, pp. 197-201.

sospetto d'heresia, perché saria la rovina ultima della christianità, et che sapevano bene il pericolo che s'era corso nelli conclavi passati, che ella li faria le provisioni che potesse per obviar a qualche cosa, ma che li pregava ad esser avvertiti, perché li parlava di cosa che non staria cent'anni a venire. [...]

28. BERNARDO NAVAGERO AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 23 OTT. 1557⁴⁰³

BUP: ms. 154, c. 567v-570v; ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 10, cc. 203v-206r. Cfr. FIRPO, MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, vol. v, cit., pp. 309-312, Doc. 66. Cfr., altresì, *CSPV*, vol. VI, t. 2, n. 1067.

Serenissimo principe. Non havendo hauto le lettere di vostra serenità con l'eccellentissimo Senato de 16 del presente in materia del vescovado di Brescia prima che mercoledì alle 2 hore di notte, il giovedì mattina, per riverente essecutione di quelle, mandai a dimandar audientia, se bene sapevo che sua santità, come scrivo per l'allegate, dovea celebrare et comunicare li cardinali et poi disenare faria l'ordinaria congregatione dell'Inquisitione. Rispose il reverendissimo di Napoli che per le sopradette occupationi non ci era ordine. Hieri poi tornai a mandare⁴⁰⁴ et sua santità mi diede l'hora delle 21, alla quale andai a Palazzo, ma sua beatitudine, inteso che mi attrovavo nell'anticamera, mi mandò a dire per il vescovo di Furlì,⁴⁰⁵ suo mastro di camera, che ella si trovava stanca per essersi levata per tempo per causa di spedire il cardinal Caraffa, che, havendo bisogno di riposo, volea mettersi in letto, che l'havessi per scusata se per quel giorno non potea udire. Io risposi che desideravo il commodo di sua beatitudine, se bene havevo commissione da vostra serenità di qualche importanza, et che mi fusse necessario parlarli, che tornaria oggi. Mi disse che mandassi questa mattina a dimandar l'audientia, come feci, et hebbi l'hora delle 20, alla quale mi ritrovai nell'anticamera di sua santità a tempo che ella, levata da tavola, si riduceva nella sua camera col reverendissimo di Napoli per dir vespro e compieta, havendo lasciate nella camera dell'audientia li reverendissimi Saraceno,⁴⁰⁶ Pisa et Alessandrino. Mentre si aspettava sopraggiunsero li reverendissimi Trani,⁴⁰⁷ Reumano et Spoleti.⁴⁰⁸ Finito l'ufficio sua santità venne a basso et mi disse che non mi rincrescesse ad aspettar fin che mandassi via quelli cardinali, perché mi daria più commoda audientia. Io, poi d'haverli risposto che il commodo della santità sua era il mio, uscì della camera et fra tanto sopraggiunse l'ambasciatore del re christianissimo et il cardinal Pacecco et, spediti li cardinali che erano dentro, sua santità chiamò me all'audientia, dicendo al reverendissimo Pacecco et all'ambasciatore di Francia che io havevo aspettato un gran pezzo, che però voleva spedirmi. Io la ringratiai del favore che mi faceva et soggiunsi haver commissione di vostra serenità di laudare la pia et christiana mente di sua santità⁴⁰⁹ tutta volta alla pace, per la quale havea destinati li legati, dal che si potea sperar ogni buon effetto et che co' la meritosissima autorità sua ella fusse⁴¹⁰ per introdurre la pace nella christianità così in immortal gloria sua, che vostra serenità coadiuvera questa santa opera, commettendo alli ambasciatori suoi a quelle corti che non mancassero da tutti quelli officij che fussero convenienti et opportuni, et di più li feci leggere l'istessa prudentissima sua lettera et dell'eccellentissimo Senato, la quale li fu gratissima et ne mostrava evidentissimi segni, mentre si leggeva, che poi finita disse: "ne⁴¹¹ sono stati cari in diversi tempi molti buoni et christiani officij della Signoria illustrissima, ma questo perfetto et santissimo che fa hora et che promette di far fare alli suoi ambasciatori ne tocca veramente il core et ne riempie di dolcezza, perché volemo sperare che, come sua sublimità ha tirato la pace qui, così la condurrà anco tra quelli principi,⁴¹² ché, se Dio ne desse questa gratia di veder un giorno la christianità in quiete, saressimo felici, perché non siamo come alcun'altri che dicevano: "lassali fare perché la loro pace non è buona per tutti". Noi faremo

403. Per la datazione si segue il ms. veneziano. Nel ms. pisano infatti la lettera è datata «Di Roma, alli 28 ottobre 1557». Ma si tratta evidentemente di una svista del copista. Il 28 ottobre 1557 era infatti un giovedì e dalla lettura del dispaccio risulta chiaro che l'udienza di cui il Navagero riferisce a Venezia, che egli non poté avere né giovedì 21 né venerdì 22 ottobre, si svolse il giorno seguente, sabato 23 ottobre 1557, data del dispaccio stesso. Datano questo dispaccio al 23 ottobre 1557, prima di Firpo e Marcatto, Brown, CROCE, *Il marchese di Vico Galzeazzo Caracciolo*, cit., p. 231, e PASCHINI *Venezia e l'Inquisizione*, cit., p. 122.

404. Nel ms. pisano «la mandai a dimandare».

405. Pier Giovanni Aleotti. Cfr. GULIK, EUBEL, p. 198.

406. Cardinal Gian Michele Saraceni. Cfr. GULIK, EUBEL, p. 32.

407. Cardinal Giovanni Bernardino Scotti, nominato da Paolo IV vescovo di Trani il 20 dicembre 1555, contemporaneamente alla sua nomina cardinalizia. Cfr. GULIK, EUBEL, pp. 35 e 317.

408. Cardinal Virgilio Rosario. Cfr. GULIK, EUBEL, p. 35.

409. Nel ms. pisano «di laudare ... sua santità» manca.

410. Nel ms. pisano «et la meritosissima autorità sua fusse».

411. Nel ms. pisano «che».

412. Nel ms. pisano «così la condurrà fra questi principi».

tutto quello che potremo et sopportaremo⁴¹³ molte cose per tenere l'uno et l'altro nella nostra amicitia per trarne questa pace, perché, se Dio Benedetto, dal quale s'ha da conoscere ogni bene, ce la vorrà concedere, speraremo che habbi ad esser bona et reale, et non come sono state dell'altre, subdole et fraudolenti. Et se l'uno et l'altro vorrà esser christiano, ne seguirà il bene universale, perché ognun di loro deveriano haver caro che si levino le dissensioni della christianità et a noi haveranno satisfatto interamente, perché non li daremo molto fastidio, perché cercamo quae Dei sunt, et da una parte et dall'altra quae nostra sunt. Et noi,⁴¹⁴ se bene vi sarà da tutte dua le parte assai d'acconciar, non però vi si metteremo del tutto dentro, ma a poco a poco ridurremo le cose a buon termine. Et, se quelli principi verranno alla pace per mezzo nostro, haveranno causa di restar obligati a noi et a voi, et rispettar questa Santa Sede et quella Signoria, che sono reliquie del bene d'Italia, massime intendendosi noi bene insieme". "Si- diss'io- Padre Santo, è salutare cosa che li principi dell'osservanza et reverenza della serenissima Signoria porta alla santità vostra et a questa Santa Sede et del amor paterno di vostra beatitudine con nuovi benefici et gratie et con mantenere le già concesse mostra portare all'eccellentissimo Dominio, li principi, dico, cavino un argomento d'una buona intelligentia tra la santità vostra et sua sublimità. Nella qual paterna carità di vostra beatitudine fondandosi la mia Signoria, et havendo avanti gl'occhi la sicurtà della città di Brescia, hora ch'ha inteso la gravissima malitia del reverendissimo Durante, mi ha commesso che supplichi la santità vostra che sia contenta mantenerli la gratia che li fu concessa da Giulio 3^o che quel vescovado passi, occorrendo la morte del cardinale, nel reverendo don Alvise Prioli, accioché, havendo un suo nobile vescovo la stia con l'animo quieto di quella città, una delle sue principali fortezze, havendovi un suo confidente, cosa che non si può dir del nipote del reverendissimo Durante per molti rispetti, quali quando bisognasse si fariano conoscere alla santità vostra. Il pontefice non mi lassò finire che disse: "magnifico ambasciatore, come siamo pronti a fare per la Signoria tutto quello che potemo con honor di Dio et nostro, così di questo non si parli, è cosa fatta in concistoro et in materia d'accessi quali habbiamo rinovati non volemo che alcuni, né cardinali né principi, sperino mai haverne in vita nostra, perché era un'inventione diabolica. Che vuol dir accesso? al tempo de' nostri Santissimi Padri non furono uditi haec portenta verborum. "Potrà bene- diss'io- la santità vostra trovar qualche via di sodisfare alla serenissima Signoria, se questa dell'accessi non le piace". Rispose: "voi ne parlate di cosa impossibile perché, oltre che li accessi sono inventione diabolica, vi volemo dire che l'habbiamo revocati anco ad instantia del Prioli". Et, postami la bocca all'orecchia soggiunse: "bisogna che vel dichiario, esso è heretico". Allora io dissi: "Padre Santo, la serenissima Signoria et tutta quella città lo tiene per persona cattolica et di buona vita et, perché potria essere che da qualche d'uno li fusse data imputatione falsa, per ciò supplica vostra beatitudine che non li voglia levare quel vescovado, ché saria un condannarlo avanti la cognitione della causa, che esso con la sua presentia potria giustificarsi". Rispose il pontefice: "non vi parlo anco di cose che non sappiamo certe, vi dicemo che è così et che nel Collegio vi sono molti che lo sanno et che habbiamo testimones omni exceptione maiores et che lo tocchamo con mano. Esso è di quella scola maledetta et di quella casa apostata⁴¹⁵ del cardinal d'Inghilterra, al quale perché pensate che habbiamo levata la legatione? Ne vedrete bene il fine, siamo per proceder et menar le mani. Il cardinal Polo è stato il maestro et il cardinal Morone, che habbiamo in Castello, è il discepolo, se bene il discepolo s'è fatto peggiore del maestro. Il Prioli va al pari di questi et di Marc'Antonio Flaminio, qual, se non fosse morto bisognava bruciarlo, et noi habbiamo fatto bruciar alla Minerva in publico Cesar Flaminio suo fratello,⁴¹⁶ compagno del Prioli. Et comenzale⁴¹⁷ era Galeazzo Caracciolo, figliolo del marchese di Vico, nostro parente, perché è figliolo d'un figliolo di nostra sorella, che non ne habbiamo se non quella, che fu qui l'anno passato, et ha⁴¹⁸ anco una nostra nepote per moglie, il quale, lasciato il padre, la moglie et 9 figlioli et circa 7 mila scudi d'entrata, se n'è andato a Ginevra⁴¹⁹ a vivere con quelli tristi, a perder l'anima et il corpo. magnifico ambasciatore, non se ne parli in questa materia, perché se nostro padre fusse heretico noi li portassimo le fascine per abrucciarlo.⁴²⁰ Scrivetelo alla Signoria che, hora che siamo posti da Dio alla cura della Chiesa universale, sia contenta che habbiamo quel pensiero della salute sua che si contentò ch'havessimo a tempo, che eravamo privati in quella magnifica città, quando così intrepidamente li ricor-

413. Nel ms. pisano «sopportamo».

414. Nel ms. pisano «Et noi» manca.

415. Nel ms. pisano: «di quell'apostata».

416. Cesare Flaminio era in realtà cugino e non fratello di Marcantonio. Cfr. PASCHINI, *Un amico del card. Polo*, cit., p. 140, n. 1; M. FLAMINIO, *Lettere*, a cura di A. Pastore, Roma 1978, pp. 147-148, n. 1; FIRPO, MARCATTO, *Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone*, vol. v, cit., p. 311, n. 4.

417. Nel ms. pisano «come tali».

418. Nel ms. pisano «ha» manca.

419. Nel ms. pisano «Genova» (evidente svista del copista).

420. Nel ms. pisano «Se vostro padre fusse heretico, noi li metteressimo le fascine a torno per bruciarlo». Si è deciso

dassimo il suo bene, persuadendoli a procedere contro a quel frate Galatteo,⁴²¹ il quale morì pur prigione, se bene ne fu cavato sotto pretesto d'indisposizione,⁴²² una volta.⁴²³ Ma,⁴²⁴ perché faceva peggio che mai poi che fu rilassato, andando nelle botteghe de lebrari, spetiali et calzolari a seminare il suo veneno, la Signoria fu forzata a farli dare delle mani addosso una altra volta, et morì in prigione. Et noi, essendo venuto nella chiesiola⁴²⁵ di San Nicolò un capo di diece, che non vogliamo nominare, lo faccimo cavar di chiesa, con dir che gl'era scomunicato per non haver fatto il debito suo contro quell'heretico, sì che sua serenità farà bene a non passar più innanzi in simil cosa, perché questa è cognitione che aspetta a noi. Et per l'honor de Dio siamo per patir ogni tormento, et quando non possiamo più, per gettarsi in terra, et lasciarsi soffocare, ma fin che potemo camminare, se ben debole, et zoppo correremo innanti. Habbiatelo questo per fermo et assicuratenela Signoria illustrissima: che tutte quelle cose che potremo fare per beneficio et honor suo, le faremo così volentieri et prontamente come qualsivoglia di voi altri perché ci riputiamo vostro cittadino, così gradatamente fossimo accettati et veduti nella vostra città, et come venga l'occasione non patiremmo d'esser pregati come forestiero, che all'incontro preghiamo sua sublimità che in cosa che val più di tutto il mondo, che è l'integrità⁴²⁶ della fede cattolica si contenti, che faccimo il debito nostro ad honor de Dio, utile della christianità et salute particolare della vostra Republica". "Padre Santo- diss'io- questo saria un segno dell'amore che vostra beatitudine porta alla serenissima Signoria, dandoli per vescovo di Brescia un nobile suo confidente, come è il reverendo Prioli". Rispose: "Vi habbiamo detto che si tratta dell'impossibile, molti di quelli signori sono ostinati et non molti buoni da cocere, ma in questo bisogna ch'abbiano patientia, se bene è della casa⁴²⁷ del principe, perché sapemo bene li vostri rispetti et di quelle vostre ballotte, ma, sì come voi volete haver questi rispetti mondani, lasciate che noi habbiamo rispetto a Dio." Allora io soggiunsi che scriveria quanto havea detto a vostra sublimità et mi licentiai non mi parendo tempo di parlarli di tratta di Romagna o d'altro, così per mostrar quanto questa cosa fusse a cuore di vostra serenità et che non ero andato per altro, come anco perché erano già le 24 hore et il cardinal Pacecco et ambasciatore di Francia pure aspettavano.

Al presente corriero, ch'è Zuan Bonino, perché gionga mercore all'alba in quell'inclita città ho promesso scudi 10⁴²⁸ d'oro, li quali vostra serenità sarà contenta farli dare di li giungendo all'hora sopradetta. Gratie.

29. MARCANTONIO DA MULA AL DOGE E AL SENATO. ROMA, 10 AGO. 1560

ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 15, c. 71r-v. Cfr. PASCHINI, *Un amico del card. Polo*, cit., p. 159.

[...] Poi gli esposi [a papa Pio IV] quanto vostra serenità mi commette con l'eccellentissimo Senato nelle sue del primo in materia del reverendissimo quondam Luigi di Priuli. sua santità rispose ch'esso monsignor Priuli gli haveva fatto sapere che era per venire a giustificarsi et ch'ella l'haveria veduto volentieri et che lo teneva similmente huomo da bene, come fa vostra serenità, et ch'era perseguitato da papa Paolo perché dipendeva dal cardinale Polo, et che correva con quelle sue furie ad imprigionar et infamar le persone, come fece etiam al cardinale Morone, et ch'ella haveva in animo giustificato esso monsignor Priuli, come credeva che facilmente si potesse fare di restituirlo nel suo honore non già col rimuovere il vescovo di Brescia,⁴²⁹ il quale intendeva che si comportava bene, et io lo confermai dicendo ch'era lodatissimo da tutti per le sue buone opere, ma ella ad esso monsignor Priuli haveria dato un governo come saria in quest'occasion di Verona. Et, domandando il modo di restituire la memoria d'esso illesa, et nel suo honore, dissi che molte sariano le vie che potria trovar sua santità et che vostra serenità non me ne scriveva alcun particolare. Ella disse che parlerebbe col cardinale Morone, che gl'era amico, et mostrò tener conto della bontà e virtù del detto quondam monsignor Priuli. [...]

di seguire qui la versione del ms. veneziano, attestata già dal Brown (CSPV, vol. VI, t. 2, n. 1067), seguita anche da Firpo e Marcatto.

421. Girolamo Galateo. Nel manoscritto pisano si legge «Gio. Mattheo». «Galatteo» è invece la versione (corretta) del manoscritto veneziano, già data da Firpo e Marcatto, e, prima di loro da P. PASCHINI, *Venezia e l'Inquisizione*, cit., p. 122, ove è riportato il passo di questa lettera relativo al Galateo, tratto dallo stesso ms. veneziano di cui si servono Firpo e Marcatto.

422. Nel ms. pisano «sotto protesto d'impositione».

423. Nel ms. pisano «volta» manca.

424. Nel ms. pisano «Ma» manca.

425. Nel ms. pisano «nella chiesa».

426. Nel ms. pisano «indignità».

427. Nel ms. pisano «cosa».

428. Nel ms. pisano «10» manca.

429. Domenico Bollani. Cfr. GULIK, EUBEL, p. 140.

APPENDICE B

1. BERNARDO NAVAGERO AI CAPI DEL CONSIGLIO DEI X.
ROMA, 1^o GIU. 1557

ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 11, cc. 121v-122r. Cfr. CSPV, vol. VI, t. 2, n. 914.

Excellentissimi domini.

Li cardinali che mi hanno ditto quanto scrivo per le publice circa la retention del cardinal Moron, che furono li reverendissimi Pisani et Cornaro,⁴³⁰ venuti subito dopo la congregatione a visitarmi, mi hanno anco soggiunto con grandissima segretezza che'l pontefice ha cignato che anco il reverendissimo cardinal d'Inghilterra sia intrigato, havendo detto sua santità: "Vedete che pericolo si è scorso nelli conclavi passati".

Gratie etc.

Di Roma, al primo di giugno 1557.

2. BERNARDO NAVAGERO AI CAPI DEL CONSIGLIO DEI X.
ROMA, 4 GIU. 1557

ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 11, cc. 121v-122r. Cfr. CSPV, vol. VI, t. 2, n. 920.

Excellentissimi domini.

Il giorno istesso che recevi le lettere di vostre signorie eccellentissime, che fu alli 2 del presente, per le qual mi commetteno ch'io faccia instantia con li reverendissimi inquisitori, et bisognando col pontefice, perché sia prorogato il termine di comparer a Roma al reverendo vescovo di Bergamo, li diede essecutione, conoscendo che di simil materia era necessario parlarne a sua santità. Et vedendo che'l tempo instava, seben per la severità del pontefice in questo et le cose occorse questi giorni mi facessero sperar poco, pur con quella maggior destrezza ch'io seppi feci conoscer a sua santità che la dimanda di vostra serenità era honesta, perché non volea altro se non che con la prorogatione del termine fusse data commodità a quel vescovo di poter comparer in persona, il qual si attrovava indisposto in Castelfranco. Sua santità disse assai circa le cose della religione, mostrando di quanta importantia fussero, che l'esser heretico era sola causa sufficiente alla deposition delli pontifici. Mi diede conto, come scrissi per le publice, di quanto con suo grandissimo dolor havea convenuto far contra il cardinal Moron, io replicai che vostra serenità non dimandava altro che habilità di termine per un prelado suo gentilhomino infermo et di compassion debile. Disse il papa: "Dio lo facci risanar del corpo et dell'anima. Noi per la signoria illustrissima siamo per far ogni cosa che potemo con honor nostro. Diman ne parliamo in congregation et in ogni modo auferemus aliquot dies". Io le ne resi grazie et dissi che glielo mandarei a ricordar per il segretario mio, come feci il giorno sequente all' hora a punto che entrava in congregatione. Promisse di far il servitio, soggiogendo che sarà bene per il vescovo che si appresenti et non resti contumace, perché se restasse absente, non si potria aiutar. Il segretario rispose che si dimandava questa commodità di tempo a questo effetto, perché il reverendo vescovo desiderava potersi esso medesimo diffender. "Non mancaremo – disse il pontefice – di gratificar la signoria", et con queste parole entrò nella congregatione. Feci far per l'istesso segretario offitio con li reverendissimi Carpi et Medici, quali sono li primi a dar il voto in Congregatione, perché fussero contenti favorir la dimanda di vostre eccellentissime signorie. Risposero che lo fariano volentieri per servir vostra serenità, alla qual senza altro testimonio volevano creder che'l vescovo fusse indisposto. Et per non mancar di quanto potea operar, feci dar un memorial al reverendissimo Medici accuò che, se per avventura il pontefice si fusse scordato di proponerla, sua signoria reverendissima la ricordasse, come prontamente promisse di far.

Finita la congregatione, mi mandò a dir esso reverendissimo Medici per il suo segretario che si rallegrava meco dell'infinita affettion che sua santità portava alla sublimità vostra, in gratification della qual il pontefice si era contentato prorogar il termine della citation al reverendo vescovo di Bergamo di comparar a questo illustrissimo tribunal dell'Inquisitione per tutto settembre prossimo, come più chiaramente intenderei dal reverendissimo Alessandrino, soggiogendo che si era veduto

⁴³⁰. Cardinal Alvise Corner. Cfr. GULIK, EUBEL, p. 33; cfr., altresì, la voce di P. Frasson in DBI, XXIX, Roma, 1983, pp. 146-149.

in tutti quelli reverendissimi signori una mirabil concorrentia di far cosa grata a vostra sublimità. Io risposi che ringraziava sua signoria reverendissima dell'avviso et dell'aiuto dato, et questa mattina mandai il secretario mio al reverendissimo cardinal Alessandrino, qual li disse che il pontifice havea detto parole assai del desiderio ch'ha di compiacer quell'illustrissimo dominio, vero sostegno et honor d'Italia et protettor particular di questa Santa Sede, soggiungendo molte parole di me, ch'io non voglio riferir. Ben ringratio con ogni riverentia il signor Dio che li habbi data questa bona opinion di me, per servitio di vostra serenità. Disse poi il pontifice che, havendo vostra serenità dimandato habilità per il vescovo di Bergamo di poter comparer personalmente in Roma, ritrovandosi hora infermo, et essendo il termine della citation breve, sua santità volea che quella citatione fusse prorogata per tutto settembre prossimo, nel qual tempo non fusse data molestia alcuna al vescovo, né havuto per contumace, ma che passato settembre, se non si fusse presentato a questo santissimo tribunal dell'Inquisitione, si procedesse come contra contumace, al che consentirono prontamente tutti li cardinali con cortesi et amorevol voti, da' quali si potea conoscer chiaramente la molta stima che fanno di quella serenissima signoria. Et dimandando il secretario se quella deliberatione sarà mandata a Venetia o a Bergamo per scurtà del vescovo, rispose de non, perché non volevano, atterando la citatione già fatta, entrar in obbligo di dover farne poi un'altra. Et replicando il secretario che, se ben esso era certo che questo atto della congregation resteria nella memoria de tutti quelli illustrissimi et reverendissimi signori, et sopra tutti di sua signoria reverendissima, pur che quando fosse notato saria in ogni tempo a proposito per il vescovo, rispose il cardinal che seria notato nelli atti della congregatione, et cosi havendo detto il secretario che con sua bona licentia io lo scriverei a vostra serenità, et esso, risposto che sarà bene, si licentiò.

Gratie etc.

Di Roma, alli 4 giugno 1557.

3. BERNARDO NAVAGERO AI CAPI DEL CONSIGLIO DEI X.

ROMA, 18 GIU. 1557

ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 11, cc. 123v-124r. Cfr. *CSPV*, vol. VI, t. 2, n. 939.

Excellentissimi domini.

Circa l'accesso di Bressa, oltre quello che scrivo per le publice, il reverendissimo Pacecco ha havuto a dir che la revocation dell'accessi fu fatta da sua santità più per il reverendo Prioli che per altri. Et il pontefice ha detto a qualche cardinal che nella casa del reverendissimo Polo, ove sono tanti appestati, parlando di heresia, non vi è persona più del Priuli. Et l'agente di esso cardinal dice che hora si forma processo contra il detto reverendo Prioli et che, se la mala sorte havesse voluto che con sua santità fusse sta' fatto officio per la confirmation dell'accesso, il papa, il qual sospettava la città di Bressa et sospettissima la persona dell'Eletto, saria uscito in qualche parola di quelle che suol senza rispetto, dalle qual saria nasciuto discontento a vostra serenità et infamia per sempre al reverendo Prioli, nè si haveria fatto effetto alcuno. Queste parole, per convenienti rispetti, non ho giudicato bene scriver publice, si come per il significante, a vostre eccellentissime signorie è parso debito mio.

Gratie etc.

Di Roma, alli 18 giugno 1557.

4. BERNARDO NAVAGERO AI CAPI DEL CONSIGLIO DEI X.

ROMA, 25 SET. 1557

ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 11, c. 128r-v. Cfr. *Santo Ufficio*, b. 160, cc. n.n.

Excellentissimi domini.

Hoggi nell'audientia esposi al pontifice con quella maggior efficatia et destrezza che potei la commissione di vostre eccellentissime signorie circa il vescovodi Bergamo. Sua santità chiamò li reverendissimi Alessandrino et Araceli,⁴³¹ che si trovavano nella camera, et li disse che, sendo dell'Inquisitione, volea che udissero la mia dimanda.

Io replicai della infirmità del vescovo, feci legger la depositione de' medici et pregai sua santità a contentarsi di prorogarli il termine tanto che potesse venir a presentarsi senza pericolo della vita. Rispose il pontefice che, sicome volea che vostra sublimità, per l'affettione che le portava, le potesse dimandar ogni cosa, cosi desiderava che ella si contentasse di quello che li potea concieder con honor

431. Cardinal Clemente Dolera. Cfr. GULIK, EUBEL, p. 36.

di Dio et suo, che non potea respondermi altro, se non che la prima congregation proponeria la mia dimanda per nome di vostra serenità et che poi saria fidel relator della deliberatione che fusse fatta. Io dissi che volea sperar che sua santità et quelli signori illustrissimi vorriano haver qualche suspeto alla vita del vescovo et darli commodità di poter venir, over commetter la cognitione della sua causa de li a chi le paresse, che con ogni rigorosità si come era anco il desiderio di sua santità, et che solamente si dimandava habilità di tempo per l'infirmità del vescovo, della qual sua santità potea dar ordine de li ad alcuno che se ne informasse et le riferisse. Al che disse il papa: "Voi havete esequito l'offitio vostro et ne piace che si habbiano trovati presenti questi signori dell'Inquisitione. Faremo mo noi ancora il nostro debito, et quanto a questo non accade dir altro". Et io non sapendo come replicar senza farla alterar, mi licentiai.

Gratie etc

Di Roma, alli 25 settembre 1557.

5. BERNARDO NAVAGERO AI CAPI DEL CONSIGLIO DEI X.

ROMA, 2 OTT. 1557

ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 11, cc. 129r-130v. Cfr. *Santo Ufficio*, b. 160, cc. n.n.

Excellentissimi domini.

Havendo ditto il pontifice che proponeria in congregation dell'Inquisitione la dimanda mia in nome di vostra serenità per la prorogation del termine al reverendo vescovo di Bergamo, si come scrissi per le ultime, ho mandato il segretario mio alli cardinali di detta congregation a mostrarli l'honestà della dimanda dell'eccellentissime signorie vostre. Esso, come trovò sue signorie reverendissime pronte a satisfar vostra serenità così le parve conoscer che dubitassero che'l papa non la volesse sentir, pur promissero di far ogni opera per rispetto di vostra sublimità et per amor mio. Giobbia poi da tre di loro mi fu mandato a dir che era sta' prolungato il termine ad esso vescovo di comparer per tutto il presente mese, et che sua santità havea commandato che si notasse che li davano questa commodità intuitu illustrissimi domini et sine spe ulterioris dilationis. Il simile da un altro fu ditto al mio segretario et che dovesse andar al reverendissimo Alessandrino senza mostrar di saper alcuna cosa, il qual li faria intender la deliberatione. Et così heri lo mandai a sua signoria reverendissima, la qual li disse che nostro signore era stato contento in gratia di vostra serenità et per amor mio prolongar il termine al vescovo per tutto il presente mese, ma che non li fusse parlato più de dilatione et che non comparendo fra questo termine, se li metteria a conto anco la contumacia passata et si procederia all'esecutione delle pene contra di lui senza altra citatione, del che io ne dovesse avisar vostra sublimità, perché ancor esso ne scriverea al commissario dell'Inquisitione che lo facesse intender al vescovo. Soggonse poi il cardinal che in nome del pontifice io scrivesse a vostra sublimità che la mente di sua santità era che fussero brusati li libri che ultimamente hanno prohibito, come scrissi per le publice, che però ella comandasse a quelli clarissimi signori che sono all'Inquisitione che lassassero esequir quanto in nome di sua santità è stato scritto al commissario de li. Il segretario ringratiò della prorogation del termine et disse che io scriverea circa li libri quello che sua signoria reverendissima le havea detto.

Il reverendo di Piacenza con parole molto affettuose mi ha ringratiato del salvocondutto di tre anni dato per quell'illustrissimo Consiglio al conte Zuan Iacomo, suo fratello.

Gratie etc.

Di Roma, alli 2 ottobre 1557.

6. BERNARDO NAVAGERO AI CAPI DEL CONSIGLIO DEI X.

ROMA, 30 OTT. 1557

ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 11, cc. 130r-131v. Cfr. *Santo Ufficio*, b. 160, cc. n.n.

Excellentissimi domini.

Non havendo potuto prima che hoggi esser con sua santità per le cause che scrivo per le publice, mandai il segretario mio alli cardinali dell'Inquisitione ad esponerli la commission di vostre eccellentissime signorie col suo illustrissimo consiglio de 16 del presente circa il reverendo vescovo di Bergamo, il qual offitio fu molto a proposito, perché, havendo l'agente del vescovo qui presentata alla congregation una lettera di sua signoria, sendo leta, il papa si alterò et invehì contra di lui, ma fu mitigato dalli cardinali per l'informatione che li havea fatto dar del stato et mala disposition del vescovo, et furono tutti li voti conformi che sua beatitudine si chiarisse secretamente se in effetto esso è in termine di poter venir,

perché nessuno è obbligato all'impossibile. Il papa non si volse risolvere, ma disse: "Dilatatione pendente, nihil fiat", et che si parleria nella prima congregazione. Io nell'audientia esposi a sua santità con quella miglior forma di parole che seppi et con quella destrezza ch'io so esser necessaria in simil casi l'impossibilità del vescovo di venir al presente a Roma per la grave infirmità sua, la deposition che havea voluto vostra serenità delli medici con giuramento et sottoscrizione di propria mano, supplicandola a dar commodità al vescovo di poter curarsi. Rispose che udiva volentieri sempre et in ogni proposito quanto io le dicea per nome di vostra serenità et, chiamati li reverendissimi Pisa et Spoleti, volse che mi udissero, dicendo che erano della Congregation dell'Inquisitione et havea piacer che fussero informati. Io dissi che se così piaceva a sua santità, lasseria la deposition delli medici ad uno di sue signorie. Rispose che era contento et così pigliatala, la diede al reverendissimo Pisa, dicendoli: "Salutatela et nella prima congregazione habbate cura di proponerla". Poi disse a me: "Non vi potemo dir quel che succederà, ma vi dicemo ben che la causa di quel vescovo haverà gran disavantaggio, sendo espedito in sua absentia, perché li presenti hanno miglior condition. Se ingannano quelli che non vogliono venir, perché noi, che siamo stato il primo che habbi havuto tal carico da Paulo III, habbiamo di tempo in tempo conosciuto che si procede con molta pietà et misericordia, et che se si peccava, si peccava in esser troppo miti". Io risposi che immitavano il signor Dio, qual abbondava in misericordia. Soggonse il papa che esso in particular non era stato mai avido di sangue, et che se non fusse qualche eccesso scandaloso, per il qual bisognasse satisfar a qualche comunità con la pena, esso non vorria mai veder la morte di alcuno et che in diversi tempi erano stati all'Inquisition persone che, quando il populo pensava vederli abbrugiar, li vedeva andar attorno liberi dopo una qualche abiuratione, perché si sa molto ben quel che vogliono li canonici, sichè fanno il suo peggio coloro che restano absenti. Io dissi che tutta l'instancia che si faceva era perché fusse data commodità al vescovo di potersi presentar, et che volea sperar che sua santità et li reverendissimi et illustrissimi inquisitori non vorriano da lui quel che non pò far. Rispose il papa: "Voi havete fatto il debito vostro, et noi faremo che sia proposta la dimanda in Congregatione, et quello che seguirà vi faremo saper".

Gratie etc.

Di Roma, alli 30 ottobre 1557.

7. BERNARDO NAVAGERO AI CAPI DEL CONSIGLIO DEI X.
ROMA, 5 NOV. 1557

ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 11 c. 131r-v. Cfr. CSPV, vol. VI, t. 3, n. 1075.

Excellentissimi domini.

Dopo che s'intese qui la grave indisposition del reverendissimo Durante et la commission ch'io havea havuto dall'illustrissimo Senato di procurar appresso il pontefice la confirmation dell'accesso nella persona del reverendo Priuli, ogni dì quasi et per varie vie dimandato se io sapea come stava quel reverendissimo cardinal et che tentar la confirmatione dell'accesso era negotio molto difficile et quasi impossibile, et di più il reverendissimo cardinal Cornaro, venuto a trovarmi in questi dì, ragionando di diverse cose, mi disse: "Io desidero ogni ben, per diversi rispetti, del reverendo nostro Prioli, ma mi dubito assai, anzi ne son certo, che non si potrà adimplir il nostro desiderio se occorresse il caso della morte di Durante, et questo mi muove a dir quel che ha ditto un gran cardinal, che lo pò saper", non mi volendo altramente nominar, soggingendomi: "Il medesimo gran cardinal, che non vi nomino, mi ha anco detto che 'l papa ha animo di compiacer la Signoria, ma che in quel sugietto, per rispetto della mala opinione che ha di lui per conto della religione, non lo fara' mai, et che la causa delli excellentissimi Polo e Morone era congiunta insieme con questa del Prioli et forse del vescovo Soranzo, il qual vorriano pur nelle mani perché potesse dir alcuna cosa contro li soprascritti".

Il reverendo poi arcivescovo di Corfù⁴³² più chiaramente mi ha detto che il cardinal Alessandrino, con chi il papa parla et consiglia più che con altri queste cose dell'Inquisition, li ha detto: 'al Prioli non darà mai il papa il vescovado di Bressa, occorrendo la morte di Durante, ma è tanto il desiderio che ha sua santità di compiacer la serenissima Signoria che si potria trovar modo che restasse satisfatto'. Mi ha poi soggiunto che in questo proposito fu detto che la coadiutoria data al nepote si potria facilmente rivochar perché fu data tumultualmente nel licentiar il concistoro, perché si ha inteso da poi che non sa lettere et fu detto a sua santità che era dottor, ma che fu adottato secretamente dal Fantuccio,⁴³³ ma molto più perché vostra serenità non confida in lui in fortezza et città di tanta

432. Giacomo Cauco. Cfr. GULIK, EUBEL, p. 177. Cfr., altresì, la voce di A. Foa in *DBI*, XXII, Roma, 1979, pp. 537-539.

433. Federico Fantuzzi. Cfr. la voce di A. Gnavi in *DBI*, XLIV, Roma, 1994, pp. 697-699.

importantia quanto è Bressa et che bisogneria far conoscer le cause della confidentia. Quel che mi han detto questi signori ho giudicato debito mio scriver accioché vostra serenità sappi tutto quel che so io in materia tanto importante, la qual, se ben è dell'illustrissimo Consiglio di Pregadi, ho giudicato ben per diversi rispetti questo che scrivo indicarlo alle eccellentissime signorie vostre, le qual poi in occasion et quando le parerà ne le potranno far parte. Quel che possi succeder io non lo so, nè lo posso affimar, dicendosi qui molte parole et facendosi pochi fatti, scrissi in questa materia, come ho fatto in tutte le altre, come convien ad un ambasciator, le medesime parole che mi disse il pontefice.

Gratie etc.

Di Roma, alli 5 novembre 1557.

8. BERNARDO NAVAGERO AI CAPI DEL CONSIGLIO DEI X.

ROMA, 6 NOV. 1557

ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 11, c. 132r. Cfr. *Capi del Consiglio dei Dieci. Dispacci di ambasciatori, Roma*, b. 24, n. 70.

Excellentissimi domini.

Giobbia nella Congregation dell'Inquisitione il reverendissimo Pisa secondo l'ordine del pontefice, come scrissi, propose la cosa del reverendo vescovo di Bergamo et lesse la deposition delli medici ch'io gli lassai. Il papa soggiunse l'instantia che havea fatta in nome di vostra serenità perché fusse dato tempo et commodità al vescovo di curarsi, et poi non lassò che si facesse deliberation alcuna. Li cardinali, che me hanno fatto intender questo, dicono che forsi sua santità vorria securamente informarsi dell'esser del vescovo, per il qual in ogni modo è utile questa dilatione.

Gratie etc.

Di Roma, alli 6 novembre 1557.

9. BERNARDO NAVAGERO AI CAPI DEL CONSIGLIO DEI X.

ROMA, 23 NOV. 1557

ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 11, cc. 134v-135r. Cfr. *Capi del Consiglio dei Dieci. Dispacci di ambasciatori, Roma*, b. 24, n. 74.

Excellentissimi domini.

Dopo che fu proposta in congregation dell'Inquisitione, sì come scrissi, per il reverendissimo Pisa la dimanda di vostre signorie eccellentissime che sua beatitudine fusse contenta dar commodità al reverendo vescovo di Bergamo di poter venir a Roma et presentarsi all'Inquisitione, et che fu leta la deposition delli medici, senza esser fatta alcuna deliberation, io ogni settimana ho fatto dimandar alli reverendissimi cardinali dell'Inquisitione se era sta' deliberato alcuna cosa in materia del sopradetto vescovo. Resposero quel che era la verità, che non ne era stai ditto parola. Pur la settimana passata mi fu detto che era stata affissa alle porte di san Pietro certa intimation contra esso vescovo, il che io non scrissi sabbato, perché non mi seppe dir colui che me ne parlò qual che la fusse, né io hebbi tempo di mandar a dimandarne. Hoggi poi il secretario mio andò al reverendissimo cardinal Alessandrino di mio ordine et le racordò quello che era sta' fatto nella Congregation dell'Inquisitione circa esso vescovo et che la cosa era passata senza altra deliberatione. Disse che era vero, et il secretario soggiunse che io scorreva a parlarne a sua santità perché pensava che ella avesse fatto sopra seder la deliberation per volersi informar secretamente del stato del vescovo, ma che havea inteso esser sta' ultimamente affisso alle porte di san Pietro non so che contra esso vescovo, onde l'havea mandato a sua signoria illustrissima per intender da lei quel che havea a scriver a vostra sublimità. Rispose: "la mente del papa è de proceder alla privatione et queste instantie che sono affisse alle porte di San Pietro sono previe alla sententia, la qual dopo queste si publicherà". Il secretario replicò che'l proceder a sententia hora dopo una instantia fatta dalla serenissima signoria de dilatione, alla qual non era sta' risposto alcuna cosa, né si né non, non potea se non esser cosa inespettata. Rispose il cardinal: "se il vescovo venisse avanti la publication della sententia, el saria accettato come se fusse venuto in tempo delli monitorii, ma se si lassa sententiar, non sarà poi così". Disse di più il cardinal che, se ben non havea causa alcuna di dolersi delli clarissimi rettori di Bergamo, pur che mi pregava a scriver a vostre eccellentissime signorie che fussero contente commandar a quelli signori rettori che favorissero et aiutassero il tribunal dell'Inquisitione in quella città, acciò che ad honor di Dio et beneficio di quel populo potesse far l'offitio et debito suo. Et di più che, sendo sta' ritenuto in Bressa colui che fece fuggir di pregon alcuni dei Belincheti, qual dovea esser condotto a Bergamo, et

havendo quel vicario promesso 100 scudi a spie che lo cedessero in le mano, essi rettori siano contenti, insieme con la taglia che ha il retenuto, far pagar detti 100 scudi delli beni del delinquente, se ne ha, over secondo che meglio paresse. Il secretario disse che io scriverea volentieri et io non voglio restar di dir a vostre eccellentissime signorie che questo cardinal è quello che governa l'Inquisitione et che quanto dice è tanto come se fusse detto dal pontifice, onde crederai che fusse bene che io havevse da risponderli alcuna cosa di ordine di vostre eccellentissime signorie, alle qual non voglio restar di scriver che l'agente qui del vescovo di Bergamo mi ha detto che queste intimazioni possono importar circa 20 giorni di tempo prima che si venghi alla sententia.

Gratie etc.

Di Roma, alli 23 novembre 1557.

10. BERNARDO NAVAGERO AI CAPI DEL CONSIGLIO DEI X.
ROMA, 3 DIC. 1557

ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 11, c. 135r-v.

Excellentissimi domini.

Continuando la mia indispositione, si come scrivo per le publice, ho fatto che'l secretario mio heri matina ch'io recevi con la debita riverentia mia le lettere de vostre eccellentissime signorie de 28 del passato in materia del reverendo vescovo di Bergamo, ne parlasse al reverendissimo Alessandrino et con molti altri illustrissimi cardinali dell'Inquisitione, tra quali furono li cardinali Pisa et Puteo, pregandoli che, non potendo io trovarmi con sua santità per la mia indispositione, fussero contenti per giustitia con bona occasione supplicar sua santità che havevse pietà alle miserie del vescovo, né volesse da lui quello che è impossibile che'l facci, ma si degnasse prolongarli il termine, come altre volte io l'havea supplicata, et che se era dubia della sua egritudine, fusse contenta certificarsene. Il reverendissimo Puteo il dopo disnar nella Congregation con bonissima occasion, perché si parlò di dar una dilatione di doi mesi al Carnesecchi, qual si trova in Fiorenza, et sua santità si contentò, le disse che saria bene dar un'altra dilatione al vescovo di Bergamo, della infirmità del qual si potea esser certi poi che da vostra serenità ne era fatta fede. Al che rispose il papa in colera che non si parlasse del vescovo di Bergamo perché haveva havuto troppo dilationi, che credeva che'l fusse infermo più dell'anima che del corpo, replicando che de lui non se li parlasse. Io mostrerò di non haver inteso queste parole di sua santità et farò che'l secretario continui a far offitio con li altri reverendissimi che restano, et quando piacerà a Dio ch'io possi caminar, ne parlerò ancor io con sua santità con quella maggior efficacia et destrezza ch'io saperò, et di tutto darò aviso a vostre eccellentissime signorie, alle qual non voglio restar di dir che hormai alcuni prelati venetiani fanno pratica per haver il vescovato di Bergamo.

Gratie etc.

Di Roma, alli 3 dicembre 1557.

11. BERNARDO NAVAGERO AI CAPI DEL CONSIGLIO DEI X.
ROMA, 4 DIC. 1557

ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 11, c. 135v-136r.

Excellentissimi domini.

Il cardinal Alessandrino hoggi ha detto al mio secretario che nella congregation dell'Inquisitione, sendo proposta la dilation del vescovo di Bergamo con l'occasion dell'altra che fu data al Carnesecchi, come scrissi heri, il pontifice disse che non volea udir più parola del vescovo, perché havea havuto troppo dilationi et che in cause di heresia non solamente si procedeva contro l'infermi, ma anco contra li morti. Li altri cardinali dell'Inquisitione hanno risposto che di questo proceder *ad sententiam* in congregation non è stata ditta alcuna cosa, ma ben che giudicano dalla parole che nella ultima disse sua santità che ella non sia per darli altra dilatione, pur che, quando ne serà parlato, essi non mancheranno per rispetto di vostra serenità di far ogni bon officio, seben hanno la cosa per disperata. Quanto all'officio che l'eccellentissime signorie vostre mi commettono con l'illustrissimo suo consiglio et zonta a favor delli canonici di Tremiti, non mancherò con la occasione di fare con destrezza tutto quello che si potrà appresso la santità sua.

Gratie etc.

Di Roma, alli 4 dicembre 1557.

12. BERNARDO NAVAGERO AI CAPI DEL CONSIGLIO DEI X.
ROMA, 22 GEN. 1558

ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 11, c. 142v.

Excellentissimi domini.

Alla lettera dell'eccellentissime signorie vostre con l'illustrissimo suo Consiglio delli X del presente, ricevuta alli 18 con la debita riverentia mia in materia del vescovo di Bergamo, darò essecutione con la prima occasione, seben l'agente di esso vescovo, che è qui, et è avisato di questa lettera et della deposition dell'eccellente Orsato, mi habbi ditto dubitar che questo officio non sia per far effetto contrario, cioè che in loco de impretar dilatione, non venghi a racordar l'espeditioe, non essendo cosa miglior in questo caso che l'avanciar tempo.

Gratie etc.

Di Roma, alli 22 genaro 1557.

13. BERNARDO NAVAGERO AI CAPI DEL CONSIGLIO DEI X.
ROMA, 12 FEB. 1558

ASV: *Secreta Archivi Propri, Roma*, reg. 11, c. 143r-144v.

Excellentissimi domini.

Nell'audientia che scrivo per le publice, non sperando io poter trovar miglior occasione perché il papa era allegrissimo et anco per la difficultà che ogni di si fa maggior di veder sua santità, et havendo anco veduto che la privation del vescovo di Limisso era stata proposta et che un di all'improvviso potria anco esser, per quel che intendea, proposta questa, et non ne haver parlato inanzi a me saria stato sempre un cortello nel cuore, diedi essecution alle lettere del suo illustrissimo consiglio con la zonta di X del passato in tal materia. Però feci legger a sua santità la deposition dell'eccellente Orsato, pregandola con quella maggior efficatia ch'io potei ad esser contenta in gratification di vostra serenità far gratia al vescovo che havebbe tempo di presentarsi quando fusse liberato dalla gravissima indispositione in che si trova, in tanto che potesse mettersi a viaggio. Rispose il pontifice che non le mancheriano molte vie de gratificar vostra serenità, ma che questa era causa di Dio, nella qual il mondo tutto conosceva et io molto ben sapea che ella non havea rispetto ad alcuno, né cardinali, né re, né imperatori, et che formaria una inquisitione quando bisognasse contra l'imperator et il re più volentiera che contra un poverazzo, che io havea fatto il mio debito a far l'instantia, che mi era commessa et che lassasse ancor ella far il debito suo, che la giobbia faria congregation dell'Inquisitione, nella qual faria quanto il signor Dio l'inspirasse. Io dissi che volea sperar che sua santità fusse per haver pietà del mal termine in che si trovava il vescovo, et non vorria da lui quello che è impossibile che'l facci, et che non lo lasseria espedir absente, quanto più si trattava delle più importanti cose che habbia l'homo al mondo, che è la facultà, la vita et l'honor. Rispose il papa: "Vi habbiamo detto che per compiacer quella signoria et voi ne parlaremo in congregatione. Fate voi ancora che'l secretario ne informi li cardinali vecchi et in particular il cardinal Alessandrino". Dissi che la obbediria, ma che questa era gratia che si aspettava dalla summa clementia et benignità sua. Il secretario poi di ordine mio fece efficacissimo officio con essi reverendissimi della Congregation, et sopra tutti col cardinal Alessandrino, il qual le dimandò copia della deposition dell'Orsato, dicendo che lo racorderia al pontifice. Io gliela feci dar et cosi giobbia in congregation sua beatitudine disse ch'io havea fatto instantia grande per nome di vostra sublimità accuò che fusse data dilatione al reverendo vescovo di Bergamo di presentarsi, et fece legger la depositione dell'eccellente Orsato et poi, senza dimandar il voto né il parer delli cardinali, soggiunse che'l vescovo havea havuto dilation d'avantaggio et che sapea che era stato in termine che poteva venir, però che si dovesse citarlo ad sententiam, come hanno fatto heri matina per poliza affissa alle porte di san Pietro. Li cardinali che mi hanno fatto intender questo soggiogono che alle cose di esso vescovo conoscono non esser alcun rimedio, perché sua beatitudine non lo pò sentir a nominar. La cedula affissa contien, per quanto mi ha detto l'agente di esso vescovo, queste parole: *citetur dominus episcopus Bergomensis ad videndum se declarari incidisse in poenas et censuras contentas in monitorio ob non illius partitionem ac audiendum voluntatem sanctissimi domini nostri papa e pro prima Inquisitione, instante fisco.*

Quello che ha detto al secretario mio quanto scrivo per le publice è il reverendissimo camerlengo, del qual niuno è più confidente, né intende meglio le cose che passano alla corte del re Filippo.

Gratie etc.

Di Roma, alli 12 febraro 1557.

APPENDICE C*

1. DEPOSIZIONE MEDICA SU VITTORE SORANZO. 12 SET. 1557

ASV: *Santo Ufficio*, b. 160, cc. n.n.

Il reverendissimo vescovo di Bergamo, entrato già nei LVII anni, al presente si trova gravato molto et travagliato da tre non men pericolose che moleste indispositionij. L'una è di catarro, che discendendo continovamente dalla testa alle spalle, al petto, alla schena, oltra ai dolori crudelissimi che li genera in tutte quelle parti, gli ha causato due aposteme, l'una nella gola già tre mesi aperta et l'altra già fatta grossa, ma non bene anchora matura. La seconda indispositione, et di non minore importantia che la prima, è una continova ventosità grossa che si genera da debolezza del ventriculo, che massimamente quando l'aria si altera gli dà molestia grandissima et pericolosa in tutte le interiori. La terza è un continovo prurito nelle parti da basso, et converso in una erescipilla, la quale per ogni picciol moto del corpo s'infiamma et augumenta il prurito con rottura pericolosa, quando non sia ben curata, da convertirsi o in fistola o in cancrena, per le quali indispositioni se con l'aiuto de i remedij già consultati et in Padova et in Venetia dell'acqua de i bagni et di quella del legno, con una assidua et longa guarda del vivere, et sopra tutto col beneficio d'un'aria appropriata, quale è quella di Venetia et di Padova, esso non è aguitato, è cosa chiara che l'è per vivere vita dubbiosa o almanco incurabile et tanto più se'l si mettesse ad andare di presente con queste indispositioni a Roma.

Io Vettor Trinchanello medico, essendomi ritrovato a molti consulti circa il caso di monsignor vescovo di Bergamo et ancho havendo tratto qui in Venetia tal caso, affermo col mio giuramento quanto è soprascritto et in fede di questo mi ho sottoscritto di mia man propria sotto il dì 12 di settembre 1557

Et io Girolamo Riccio, essendo stato su li consulti et ritrovatomi qui in Venetia a la visita di sua signoria reverendissima et purgatola, affermo con il giuramento esser vero quanto di sopra si contiene, et in fede di questo mi son sottoscritto di mia man propria sotto li 12 settembre 1557.

Io Girolamo Lancio chirurgo, ritrovandomi alla cura di continuo di monsignor reverendissimo soprannominato, affermo con mio giuramento esser vero quanto di sopra si contiene et in fede della verità mi son sottoscritto di mia mano alli 12 settembre 1557.

2. DEPOSIZIONE MEDICA SU VITTORE SORANZO. PADOVA, 17 SET. 1557

ASV: *Santo Ufficio*, b. 160, cc. n.n.

Se fa fede per questa nostra scrittura qualmente havemo consultato et per più giorni visitato lo reverendissimo vescovo di Bergamo in Padoa, dove al presente si ritrova molestato da uno prurito intenso, da una ventosità grossa nel ventre, da uno deflusso de catarro a diverse parti del corpo e massime al petto, per il che gli minaccia uno asthma alli nervi, e gli fa una imbecillità delle membra allo collo e gli ha fatti duoi apostemi quali sono notabili et uno già fu per noi fatto aprir al jugolo, qual anchora è aperto, et alle volte non è sinciero di febre, perciò per nostro giuramento dicemo che gli convien haver una bona cura et non breve, e prender acqua de bagni e molti altri medicamenti e curarsi li apostemi e servarsi in una bona quiete e guardarsi da aria humido e massime da quello di Roma, qual Galeno chiama madre di catarri, altrimenti è in pericolo o di morte o di entrar in una egritudine incurabile, et in fede di ciò habbiamo fatta la presente sotto scritta et sigillata.

Da Padoa, alli XVII di settembre MDLVII

Io Francesco Frizimelega affermo quanto di sopra è scripto.

Io Alvise Bellacatti publico lettore di medicina affermo come di sopra.

3. VITTORE SORANZO, VESCOVO DI BERGAMO, AL DOGE E AI CAPI DEI X.

13 SET. 1557

ASV: *Santo Ufficio*, b. 160, cc. n.n.

Serenissimo principe et eccellentissimi signori capi signori miei osservandissimi

* I Docc. 1-7 sono già stati precedentemente editi da E. CAMOZZI, *Le istituzioni monastiche e religiose a Bergamo nel Seicento. Contributo alla storia della soppressione innocenziana nella Repubblica Veneta*, «Bergomum», LXXVI, 1982, dove, alle pp.

Al principio di giugno passato la sublimità vostra et le vostre ecc.me signorie, per la loro solita paterna pietà verso i suoi figlioli et fedeli sudditi m'impetrorno da la clementia di sua santità et dallo ill.mo tribunale della Santa Inquisitione di Roma, per mezzo di quel suo oratore, dilatione per tutto il presente mese di settembre a comparere a Roma personalmente sopra ad una citatione etc. nel quale mezzo tempo ho di continuo atteso a medicarmi et curarmi per potere, levati gli impedimenti et recuperata se non in tutto la pristina sanità, almeno in tanto che io potesse senza manifesto pericolo della vita et salute mia, mettendomi al tempo destinato al viaggio, condurmi alla imposta obedientia, ma indarno et senza frutto trovandomi al presente, doppo a tante diligentie, in peggiore et più pericoloso stato di prima, tale è la indignità delle mie indispositionij. Io mi trovo adunque in un molto grave et pericoloso stato, col quale s'io mi voglio dare alle fatiche et disaggi di questo viaggio di Roma, mi metto, sì come mi affermano i medici, a certo et manifesto pericolo o di lasciarvi la vita o di farmi incurabile, sì come le intenderanno per la loro relatione etc. Però ricorro di nuovo al seno della pietà vostra per aiuto in questo mio importantissimo et urgentissimo bisogno, accioché con la sua molta autorità appresso a sua beatitudine et a quello illustrissimo tribunale le me impetrino l'una delle due honestissime gratie o nuova dilatione in sino a tanto che, confermata la sanità, io possa andarvi senza pericolo della vita et della sanità, o una remissione della causa mia a questo illustrissimo et reverendissimo legato et tribunale di Venetia, a rigorosa giustitia etc. Et confesso ingenuamente che io son fatto assai più geloso et timido della vita et salute mia dapoi che, con la morte della buona memoria di Benedetto mio fratello et vostro buon servitore io son rimasto padre di nove sue creature, che egli m'ha lasciato et piccole et povere. Et con questo fine alla buona gratia di quelle nove creature et tre altre Giovanni mio fratello che tutte doppo a Nostro Signore Dio dependono dalla mia vita et salute humilmente et di cuore raccomandando etc.

Di casa alli xiii di settembre del LVII

Di vostra sublimità et eccellentissime signorie
vostre affectionatissimo servitor Vettor Soranzo vescovo di Bergamo

4. VITTORE SORANZO, VESCOVO DI BERGAMO, AL DOGE E AI CAPI DEI X.
CASTELFRANCO, 9 OTT. 1557

ASV: *Santo Ufficio*, b. 160, cc. n.n.

Serenissimo principe et eccellentissimi signori capi signoriri miei osservandissimi

Dapoi le ultime mie a vostra sublimità et eccellentissime signorie scritte havendo in Padova preso l'acqua di Bagni et rimasto molto debole et con una febre catherale di ogni notte molestissima per consiglio et conforto de quei medici me ne venni otto di sono a questo mio luogho in Castelfranco per liberarmi da questa febre et prendere in questo buono et libero aere un poco di forza et appetito, et m'ha levato la febre del tutto, et con essa febre continova più che mai. Dove trovandomi ho inteso per lettere del mio commesso di Roma venute con quest'ultima posta la rigorosissima resolutione fatta da sua santità con la congregatione della Santissima Inquisitione di prorogarmi solamente per questo mese il termine di comparer a Roma, con la quale sua santità mostra di non haver prestato intiera fede alle relationi dei medici mandate, ché se a quelle havesse creduto ricercandolo così'l pastorale officio che sua santità ministra, o mi haverebbe concesso spacio condecete al poter mio senza pericolo della vita condurre a Roma, o volendo pure di presente fare esperienza et della mia innocentia et della mia obedientia, trovato alcuno altro modo possibile etc. Perché, serenissimo principe et eccellentissimi signori, torno a farle intendere come impossibile è ch'io mi possa condurre con la vita a Roma, volendomi mettere a quel viaggio con le indispositioni già fatte note, delle quali io mi trovo più che mai aggravato. Onde le suplico per la loro solita pietà verso di me a voler di nuovo instare con sua beatitudine che si voglia chiarire della verità delle ditte relationi et rimettere meco di questo tanto rigore solito a usarsi verso a' ribelli et inobedienti di quella Santa Sede, et non con quelli che riverriscono et adorano i suoi santi comandamenti come fo' io et farò mentre haverò vita. Et con questo fine a quelle con ogni reverenza mi dono et raccomandando.

Di Castelfranco alli ix ottobre del LVII

Di vostra sublimità et eccellentissime signorie
affectionatissimo servitor il vescovo di Bergamo

47-73, si trova, pubblicata in ordine sparso e con qualche piccola imprecisione, tutta la documentazione relativa al caso Soranzo conservata presso ASV: *Santo Ufficio*, b. 160 (comprese le lettere del Navagero ai Capi dei X del 25 set. 1557, 2 ott. 1557, 23 ott. 1557, 30 ott. 1557).

5. VITTORE SORANZO, VESCOVO DI BERGAMO, AL DOGE E AI CAPI DEI X.
PADOVA, 14 OTT. 1557

ASV: *Santo Ufficio*, b. 160, cc. n.n.

Serenissimo principe et eccellentissimi signori capi signori colendissimi

Son tornato di villa qui in Padova hieri, non havendo sentito giovamento alcuno della mutatione di quell'aere né d'altra diligentia usata a questo fine, per consultare con questi eccellentissimi medici sopra le mie indispositioni, dove ho havuto aviso della deliberatione prudentissima fatta da quelle per volersi chiarire della verità del mio essere, di che le ringratio con tutta l'anima etc.

Hora, signori miei colendissimi, se sua beatitudine vorrà pure interpretare questa mia impossibilità a contumacia et condannarmi et privarmi del vescovato et della communion, io mi acquieterò facilmente et prenderò il tutto da sua beatitudine non pur con patientia ma con pace, in questo modo almeno, poichè non potrò altramente, testificando la obedientia et reverentia mia verso quella Santa Sede et sua beatitudine et consolandomi col testimonio della mia buona conscientia etc.

Ma la sublimità vostra et le vostre eccellentissime signorie per la loro solita prudentia considereranno quello che ricerca il decoro et grandezza di questo inclito Dominio solito sempre a diffendere per giustitia l'honore, la vita et le facultà de suoi sudditi et le case de suoi nobili cadute rilevare, et le rilevate conservare et mantenere et che porta le siano per lassare aprire a ruina de suoi poveri sudditi etc. se la cosa va innanzi.

Voglia a perdonare se forse più liberamente parlo seco che alla riverentia mia verso quelle non si ricercherà, perchè l'honestà di questa mia causa che esse hanno preso a diffendere mi fa ardito presso a quelle che padri et signori mi sono, a le quali di cuore et con ogni humiltà et reverentia me et la causa mia raccomando.

Da Padova, alli XIII ottobre del LVII

Di vostra sublimità et eccellentissime signorie
humilissimo servitor Vettor Soranzo vescovo di Bergamo

6. ALVISE GRITTI, CAPITANIO DI PADOVA, AI CAPI DEI X.
PADOVA, 14 OTT. 1557

ASV: *Santo Ufficio*, b. 160, cc. n.n.

Eccellentissimi et illustrissimi signori osservandissimi.

Havendo questa mattina con la reverentia debita ricevute le lettere di vostre eccellentissime signorie de 12, scritte a tutti due noi rettori et per essere il clarissimo podestà gravato di gotte, io capitano ho tolto il carico in materia di havere de qui vera et particolare informatione delli termini nelli quali si ritrova il reverendissimo vescovo di Bergamo circa la sanità sua, ho subito fatto venire a me l'eccellentissimi messer Francesco Frizimelega et messer Alovise Bellacato, medici de primarij et più famosi di questa città, alli quali ho dichiarito la mente et desiderio di quelle nella sopradetta materia, li quali ridotti insieme et havuto tra loro ragionamento intorno il predetto caso, hanno deposta l'opinion sua in scriptura sotto scritta de loro mano propria, la quale nelle presenti inclusa mando a vostre eccellentissime Signorie in bona gratia delle quali continuamente mi raccomando.

Di Padova, alli XIII ottobre 1557

Di vostre eccellentissime signorie

Alvise Gritti
capitano de Padova

7. PARTE DEL CONSIGLIO DEI X.
VENEZIA, 18 SET. 1557

ASV: *Santo Ufficio*, b. 160, cc. n.n.

Oratori in curia.

Vi scrivessimo con li Capi del Consiglio nostro di x alli 29 del mese di maggio che, attesa la invalidudine et li mali termini della sanità nelli quali il reverendo vescovo di Bergamo si ritrovava, dovesse procurare che li fusse dato termine per venire a Roma, dove era chiamato dal tribunale dell'Inquisitione, il quale sua santità molto prontamente li curasse sì come intendessimo dalle let-

tere vostre per tutto il mese presente. Hora veramente ne è affermato il detto reverendo episcopo ritrovarsi in peggior termini che mai più sia stato, di modo che è impossibile che si metta in viaggio senza manifesto pericolo della vita, sì come vederete dalle relationi delli medici, la copia della quale vi mandamo nelle presenti. Con li ditti capi vi commetteremo che dobbiate con la solita destrezza et prudentia vostra narrare a sua santità la pericolosissima egritudine del vescovo et la impossibilità del mettersi a camino, con la attestazione delli medici, homini molto dotti et dignissimi di fede, et pregarla che sia contenta di prorogarli il termine sì ch'il possa venire senza pericolo della vita a far la obedientia o veramente rimettere la causa sua di qui a chi parerà a lei con ordine che la cognoscano con rigorosa giustitia, et se sua santità havesse alcun dubbio sopra di questa egritudine la pregarate anchora ch'ella sia contenta di commettere a chi li parerà che se ne informi diligentemente et si chiarisca della verità et gle ne dia aviso, accioché sia certa che non li facemo questa richiesta per altra causa che per quella della indispositione et della necessaria cura che'l vescovo dee haver alla sua vita, imperoché quanto al resto noi desideriamo grandemente che la causa sua sia cognosciuta per giustitia, sì come è, ma il desiderio di sua beatitudine, con la quale circa di ciò farete quel più efficace et destro officio che saperete benissimo fare per la prudentia vostra dando poi aviso alli predetti capi di quello ch'haverete operato.

Francesco Foscarini c c x

Lecta in collegio

Laurentio Da Mulla c c x

8. PARTE DEL CONSIGLIO DEI X. VENEZIA, 15 OTT. 1557

ASV: *Consiglio dei Dieci, Comune, reg. 23, c. 80r.*

Die xv octobris in additione.

Oratori in curia.

Per le vostre de 2 del mese presente indirciate alli Capi del Consiglio nostro di X havemo inteso la prorogatione ch'era stata data da sua santità con la congregatione di reverendissimi cardinali al reverendo vescovo di Bergamo di presentarsi a Roma per tutto'l mese presente, il qual reverendo vescovo intendendo pur noi che si ritruova in peggior termine che mai et ch'è impossibile che si ponga in viaggio per poter scrivere con maggior fondamento et certezza di verita, se ben li giorni passati vedessimo le depositioni di medici, la copia delle quali vi mandassemo, havemo commesso alli rettori di Padoa che, fatti venire alla presentia loro li detti medici che sono alla sua cura, li facciano deponere di nostro ordine con giuramento loro et sottoscrizione di mano propria in qual termini esso vescovo si ritrova et se è atto a far viaggio con ogni particolarità circa le sue indispositioni, li qual rettori, havendo data esecuzione all'ordine nostro, ne hanno mandata la depositione, per la quale si vede che non solamente è impossibile che venga, ma che si dubitano della vita sua, se ben starà quieto et col governo et con le commodità necessarie, per il che col consiglio nostro di X et zonta vi commetteremo che debbiat mostrare a sua beatitudine la depositione autentica sottoscritta di propria mano delli detti medici, che vi mandamo nelle presenti, et supplicarli che, essendo essa piena di clementia et pietà, sia contenta, vedendo manifestamente la impossibilità, permettere che'l vescovo habbia tempo et commodità di curarsi, et quando sopra di ciò havesse alcun dubio chiarirsene, sicome saperà et potrà benissimo fare per ritrovarsi et de qui et in Padoa molti prelati degni che potranno pigliar questa informatione, certificandola che non facemo questa instantia per altra causa salvo che per la gravissima et pericolosissima infirmità del vescovo sopra detto, del quale ne persuademo che sua beatitudine non vorà quello che'l non può fare et che è conosciuto et attestato da homini peritissimi et integerrimi esser impossibile che'l faccia, sopra di che farete ogni officio con la santità sua et con li reverendissimi cardinali dell'Inquisitione, avisando li predetti capi della risoluzione.

De parte _____ 22

De non _____ 4

Non sinceri _____ 2

9. PARTE DEL CONSIGLIO DEI X. VENEZIA, 16 OTT. 1557

ASV: *Consiglio dei Dieci, Secreto, reg. 6, c. 179r.*

Die xvi octobris in additione.

Oratori nostro in curia.

Vederete per le alligate quanto heri vi scrivessero col consiglio nostro di X et zonta in materia dil vescovato di Bergamo, et perché hozzi havemo ricevute lettere dalli Rettori nostri di Brescia delli

mali termini di vita nelli quali si ritrova il reverendissimo cardinal Durante vescovo di quella città vi havemo col Senato dato ordine di far officio con la santità del pontefice sopra il detto vescovato, come similmente vederete per lettere nostre che saranno con le presenti. Però volendo noi che questo officio di Brescia sia preferito a quello di Bergamo vi commettimo col detto Consiglio di X et Zonta che debbate subito dar essecutione alle dette lettere dil Senato in materia di Brescia. Et quando vi paresse ch'il parlar per il vescovo di Bergamo immediatamente doppo l'officio che havete a far per Brescia fosse importuno, vi dicemo che siamo contenti che vi riferiate a parlarne quando et con quella occasione che vi parerà più opportuna, advertendo però a farlo così in tempo ch'avanti il finir il termine prefissoli da sua santità possiamo sapere la risoluzione di quella.

[De parte]_____21

[De non]_____0

[Non sinceri]_____1

Expulsi fuerunt papalisti et affines reverendori Prioli et superantij.

10. PARTE DEL CONSIGLIO DEI X. VENEZIA, 10 GEN. 1558

ASV: *Consiglio dei Dieci, Secreto*, reg. 6, cc. 182v-183r.

Die x Januarij in additione.

Oratori in curia.

Dapoiché vi scrivessemo le ultime circa l'indispositione del reverendo vescovo di Bergamo è andato esso vescovo di Bergamo ogni di peggiorando talmente che è ridotto a pessimi termini et a manifesto pericolo della vita, onde intendendo noi per le precedenti lettere vostre che si continuava ad affiger le citationi, è parso bene darvi aviso dell'esser suo et mandarvi et una depositione dell'eccellente Orsato fisico che si ritrova al presente alla sua cura, la qual con suo juramento è stata pigliata dalli Capi del Consiglio nostro di X, commettendovi col predetto consiglio et zonta che, ritrovata quella miglior occasione che vi parerà per la prudentia vostra apresso i molti boni officij che havete fatto in questa materia con molta satisfattione vostra, debbate da novo supplicar la santità sua che, vedendo oltra le precedenti depositioni ancora per questa molto recente, come è impossibile che il detto vescovo si ponga a far viaggio et in quanto pericolo si ritrova della vita sua, sia contenta di usar questa pietà et clementia di non lasciarlo espedir absente, ma prorogargli il termine della sua presentatione si che'l possa venir a far l'obedientia, la qual gratia ne pare così honesta et giusta che siamo certi che da sua santità non sarà denegata et che essa non vorrà mai da alcuno quello che si conosce manifestamente et vede che non si può fare. Imperoché quanto più si tratta della facultà, della vita et dell'honor del vescovo, della gravissima et pericolosissima infirmità tenuto oppresso di quel modo che vederete per la detta depositione. Et di quello che opererete et che succederà in questa materia avisarete li capi del detto Consiglio per littere vostre.

[De parte]_____21

[De non]_____2

[Non sinceri]_____2

KATERINA KONSTANTINIDOU

GLI UFFICI DI SANITÀ DELLE ISOLE IONIE DURANTE IL SEICENTO E IL SETTECENTO

1. FONDAZIONE ED ORGANIZZAZIONE

E fu questa pestilenza di maggior forza per ciò che essa dagli infermi di quella per lo comunicare insieme s'avventava a'sani, non altramenti che faccia il fuoco alle cose secchie o unte quando molto gli sono avvicinate. E più avanti ancora ebbe di male: ché non solamente il parlare e l'usare cogli infermi dava a'sani infermità o cagione di comune morte, ma ancora il toccare i panni o qualunque altra cosa da quegli infermi stata tocca o adoperata pareva seco quella cotale infermità nel toccator trasportare.¹

Lo sviluppo delle strutture sanitarie nell'Europa occidentale² fu la conseguenza di come in tutto il mondo si fosse consapevoli della forte aggressività della peste, capace di superare ogni confine, seguendo il cammino dei mercanti, dei soldati e dei pellegrini, come pure della sua natura contagiosa e miasmatica.³ Proprio in questo contesto Venezia, all'avanguardia, dopo aver fortificato la città lagunare contro un nemico invisibile, inserì ben presto l'organizzazione delle istituzioni sanitarie nei propri possedimenti. Scopo di questa politica fu in primo luogo la difesa della stessa Dominante ed in seguito del suo territorio sia nello Stato da Terra che nello Stato da Mar. Allo stesso tempo Venezia, volendo favorire le proprie esigenze economiche, aveva avviato anche un meccanismo di agevolazione dell'attività commerciale, dato che gli Uffici di Sanità dello Stato da Mar, dall'inizio della loro istituzione, vennero consacrati anche come luoghi di raccolta di prodotti importati. Proprio questi furono gli obiettivi del funzionamento degli Uffici di Sanità delle quattro Isole dello Ionio (Corfù, Zante, Cefalonia, Leucade).⁴

I loro insediamenti dovevano per ragioni pratiche trovarsi vicino al mare, in una zona facilmente raggiungibile. Di solito disponevano di uffici, di sale di raduno di passeggeri e di depositi per le merci. Per l'ingresso nei porti di imbarcazioni grandi e piccole c'erano uno o anche due moli.⁵ Le competenze e gli obblighi di questi servizi non erano molto diversi da quelli dei corrispondenti Uffici di Sanità di Venezia.⁶ Solo che in questo caso, il controllo dell'Autorità dirigente centrale rivendicava un ruolo di intervento, senza lasciare spazio alle varie iniziative soprattutto a partire dal terzo decennio del XVIII sec., quando ormai punto di partenza per l'intervento degli organi statali in questioni di salute pubblica costituivano le necessità quotidiane allorché esse si presentavano, là dove si presentavano⁷ (la definizione dei termini di tempo della quarantena, il rilascio di certificati di libera pratica, *fedi e patente*, ed in genere l'assunzione di una qualsiasi decisione doveva passare sempre attraverso l'approvazione del Provveditore veneziano di ogni isola).

1. G. BOCCACCIO, *Decameron*, a cura di V. Branca, I, Torino, 1980, p. 17.

2. Sull'organizzazione sanitaria nell'Europa occidentale vedi C. M. CIPOLLA, *Contro un nemico invisibile epidemie e strutture sanitarie nell'Italia del rinascimento*, Bologna, 1985, pp. 13-25.

3. C. M. CIPOLLA, *Le città davanti alle crisi di mortalità*, in *Demografia storica delle città italiane*, Bologna, 1982, p. 197; N.-E. VANZAN MARCHINI, *I mali e i rimedi della Serenissima*, Vicenza, 1995, p. 16.

4. Sulla storia delle Isole Ionie cfr. ER. LOUNTZIS, *Περί της πολιτικής της Επτανήσου επί Ενετών*, Atene, 1856; P. CHIOTIS, *Σειράς Ιστορικών Απομνημονευμάτων. Ιστορία της Επτανήσου και ιδίως της Ζακύνθου*, III, Corfù, 1863; K. KAIROFILAS, *Η Επτανήσος υπό τους Βενετούς*, Atene, 1953.

5. ASV: *Provveditori alla Sanità*, busta 507, dis. 9.

6. A proposito delle competenze degli Uffici di Sanità di Venezia cfr. R. J. PALMER, *L'azione della Repubblica di Venezia nel controllo della peste. Lo sviluppo delle politiche governative, in Venezia e la Peste 1348-1797*, Catalogo della Mostra, Venezia, 1979, pp. 105-107.

7. Cfr. N.-E. VANZAN MARCHINI, *Le leggi della Sanità della Repubblica di Venezia*, Vicenza, 1994, p. 36.

Le informazioni archivistiche sugli Uffici di Sanità delle isole Ionie sono scarse fino alla fine del xvii sec. Lo scenario cambia dal primo trentennio del xviii sec., dato che numerose relazioni, lettere e decisioni degli organi competenti permettono di ricostruire, in modo soddisfacente, la loro immagine, mentre nello stesso tempo ci danno motivo di formulare ipotesi sul ruolo, l'efficacia ed anche sulla loro evoluzione. L'organizzazione e le strutture delle magistrature locali di sanità delle quattro isole dello Ionio sono simili, anche se con alcune differenziazioni che si riferiscono principalmente al numero dei loro capi come pure degli altri impiegati, numero che variava a seconda delle esigenze e del carico di lavoro in ogni isola, separatamente.

Le prime tracce documentarie che testimoniano l'elezione dei tre Provveditori alla Sanità nell'Archivio della Comunità di Corfù⁸ risalgono al 1545.⁹ Quindi, in primo luogo l'attenzione fu volta a Corfù a causa della sua posizione strategica nel Levante. Presto anche Zante assorbì gran parte dell'interesse della Dominante. La sua ubicazione geografica di fronte alle coste del Peloponneso e proprio sulla via commerciale che collegava il porto dell'isola con Patrasso, Lepanto e Galassidi,¹⁰ regioni sempre sospette di *mal contagioso*, metteva in grande pericolo la popolazione e l'amministrazione periferica di Venezia.

In alcuni documenti dell'Archivio di Stato di Venezia, risalenti al primo quarto del xvii sec., si riporta che a Zante¹¹ c'erano tre Provveditori alla Sanità, eletti dal Consiglio della Comunità dell'isola.¹² Maggiori informazioni, pertanto, sull'organizzazione degli Uffici Sanitari si traggono dai regolamenti del xviii sec. sul funzionamento degli stessi, pubblicati o da parte delle magistrature preposte alla sanità della stessa Venezia o da alti funzionari dello Stato da Mar. L'unico punto fermo, riguardo all'amministrazione dei locali Uffici di Sanità in tutto questo periodo di tempo fu il ruolo dei Provveditori veneziani delle isole i quali, almeno formalmente, soprintendevano a tutte le attività riguardanti la salute pubblica, mentre nello stesso tempo il loro voto prevaleva su quello degli ufficiali sanitari delle isole.¹³

A Corfù e a Zante sembra che il numero dei provveditori alla Sanità restasse costante fino alla fine della dominazione veneziana. A Cefalonia invece si era venuta a formare una situazione assai particolare, in seguito risolta dall'intervento di Francesco Grimani, Provveditore generale da Mar, nel 1761, con la pubblicazione di un nuovo regolamento simile, nei suoi punti fondamentali, ai regolamenti in vigore nelle altre isole. Secondo le informazioni riportate dallo stesso Grimani, fino dagli inizi del xviii sec. c'era anche

8. Sui Consigli delle Comunità delle Isole Ionie cfr. A. PAPADIA-LALA, *Συλλογισμοί και πόλη. Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων στα Ιόνια Νησιά κατά την περίοδο της Βενετικής Κυριαρχίας*, in *Πρακτικά του Η' Διεθνούς Πανιωνίου Συνεδρίου*, Λευκάδα 26-30 maggio 2002, in c.d.s. Riguardo al Consiglio della Comunità di Corfù, cfr. N. KARAPIDAKIS, *Civis Fidelis: L'avènement et l'affirmation de la citoyenneté corfiote (xvième-xviième siècles)*, Frankfurt, 1992; IDEM, *Η κερκυραϊκή ευγένεια των αρχόντων του 17^{ου} αιώνα*, «Τα Ιστορικά», 2-3, 1985, pp. 95-124; IDEM, *Οι σχέσεις διοικούντων και διοικουμένων στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα*, in *Κέρκυρα, μια μεσογειακή σύνθεση: νησιωτισμός, διασυνδέσεις, ανθρώπινα περιβάλλοντα, 16^{ος}-19^{ος} αι.*, a cura di A. Nikiforou, Corfù, 1998, pp. 179-190. Riguardo alla storia dell'isola di Corfù cfr. E. BACCHION, *Il dominio veneto su Corfù (1386-1797)*, Venezia, 1956; E. ΥΟΤΟΡΟΥΛΟΥ-SICILIANOU, *Το πρόβλημα της ασφάλειας των κατοίκων του κερκυραϊκού Μπόργκον και η προεβία του 1522*, «Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας», 13, 1976, pp. 169-222; EADEM, *Κοινωνικές ζυμώσεις στην Κέρκυρα το 17^ο αιώνα*, in *Πρακτικά Β' Συνεδρίου «Επτανησιακού Πολιτισμού»*, Λευκάδα: 3-8 Σεπτεμβρίου 1984, Ατene, 1991, pp. 111-120; KARAPIDAKIS, *Civis Fidelis*, cit.

9. KARAPIDAKIS, *Civis Fidelis*, cit., pp. 188 e 204, e A. NIKIFOROU, *Η διακίνηση των εμπορίων στο λιμάνι της Κέρκυρας κατά το 17^ο αιώνα*, in *Κέρκυρα, μια μεσογειακή σύνθεση: νησιωτισμός, διασυνδέσεις, ανθρώπινα περιβάλλοντα, 16^{ος}-19^{ος} αιώνας*, a cura di A. Nikiforou, Corfù, 1998, p. 82.

10. U. TUCCI, *La marina mercantile di Venezia*, «Bollettino dell'Istituto di storia della società e dello stato veneziano», 2, 1960, p. 170.

11. Sulla storia di Zante cfr. L. ZOIS, *Ιστορία της Ζακύνθου*, Ατene, 1955; M. COLYVA, *Varii sono li animi de li abitanti: Προσφυγγικοί πληθυσμοί στη Ζάκυνθο (16^{ος} αιώνας)*, in *Πλούσιοι και φτωχοί στην κοινωνία της ελληνολατινικής Ανατολής*, a cura di Chr. A. Maltezos, Venezia, 1997, pp. 419-427; D. ARVANITAKIS, *Κοινωνικές αντιθέσεις στην πόλη της Ζακύνθου. Το ρεμπέλιό των Ποπολάων (1628)*, Ατene, 2001.

12. ASV: *Senato (Secreta) Dispacci Rettori Zante*, filza 6, 28 mar. 1615 e *Senato Mar*, reg. 85, 15 nov. 1627, ff. 288r-291v. Riguardo al Consiglio della Comunità di Zante cfr. ARVANITAKIS, *Κοινωνικές αντιθέσεις*, cit.

13. ASV: *Senato Mar*, reg. 85, 15 nov. 1627, f. 290v.

a Cefalonia l'abitudine di far eleggere dal Consiglio della Comunità dell'isola¹⁴ quattro Provveditori alla Sanità di ruolo che in periodi di crisi venivano affiancati da altri tre membri straordinari. Dal 1708 i cittadini dell'isola col pretesto che per una migliore organizzazione del servizio era necessario disporre di più personale, promossero i tre membri da straordinari a di ruolo. Col passar degli anni, il numero dei dirigenti dell'Ufficio di Sanità di Cefalonia aumentò ulteriormente, portando alla decadenza di tutto l'organismo. Grimani nel tentativo di superare le debolezze e la rigidità che avevano caratterizzato i quattro decenni precedenti, affidò al Consiglio della Comunità l'incarico di eleggere ogni due anni quattro addetti ufficiali che nella scala gerarchica del loro servizio, sarebbero venuti subito dopo il Provveditore veneziano dell'isola. La scelta dei candidati doveva avvenire secondo il criterio delle buone referenze sul servizio prestato in precedenza, sempre per la macchina statale. Erano esclusi coloro che avevano diretto interesse alla riscossione di tasse o potevano riportare profitti dalle navi o ancora dovevano allo Stato una somma superiore a 100 ducati.

I capi dei servizi sanitari di Cefalonia erano tenuti ad esercitare di persona i loro doveri e nessuno aveva il diritto di sostituirli. In caso di morte, ne veniva eletto, provvisoriamente, un altro in carica fino alla scadenza del mandato dei rimanenti colleghi. Per essere assegnati di nuovo allo stesso incarico, era necessario far passare due anni dall'elezione precedente.¹⁵

Un ruolo importante nel funzionamento delle magistrature locali di Sanità rivestiva il Cancelliere, funzionario anch'egli proveniente dal ceto dei cittadini. A sua volta, negli anni precedenti l'elezione, non doveva aver ricoperto una carica pubblica nè aver servito il Provveditore veneziano dell'isola. Poteva chiedere di ricoprire il medesimo incarico solo nel caso in cui fossero trascorsi quattro anni dalla conclusione dello stesso (*quattro anni di contumacia*). Tra i suoi diritti il Cancelliere aveva anche la facoltà di assumere, a proprie spese, un assistente anch'egli cittadino, del cui comportamento sarebbe stato ritenuto responsabile.

Quello di Cancelliere era un incarico di responsabilità, dal momento che aveva a che fare con questioni riguardanti il rispetto delle leggi in tutti gli atti dell'Ufficio.¹⁶ Per questo subito dopo la sua elezione, il Cancelliere versava alla cassa pubblica 300 reali a garanzia del fatto che nell'esercizio delle sue funzioni avrebbe tenuto una condotta cosciente ed onesta. Tale somma poteva essere rivendicata dall'interessato ed ottenuta quattro mesi dopo la fine del mandato e solo nel caso in cui egli avesse servito lo stato nel rispetto delle leggi.

Durante il XVIII sec. per i Provveditori alla Sanità delle isole, non erano previste ricompense. Inoltre, nessuno di costoro aveva diritto di pretendere e nemmeno di accettare doni dai consoli o dai capitani delle navi. Questi presupposti si spiegano soprattutto con la volontà di eliminare quei fenomeni per i quali gli Uffici di Sanità erano divenuti luoghi di accordi privati a scapito dei proprietari di piccole imbarcazioni, comportamento che spingeva questi ultimi ad eludere le procedure legali riguardanti il loro rientro nell'isola e a scegliere di fare scalo illegalmente. Il Cancelliere ed il suo

14. Sulla storia di Cefalonia cfr. G. N. MOSCHOPOULOS, *Istoria della Κεφαλονιάς. Από τα αρχαία χρόνια ως το 1797*, I, Atene, 1985, pp. 77-232; ST. ZAPANTI, *Κεφαλονιά 1500-1571. Η συγχρότηση της κοινότητας του νησιού*, Salonicco, 1999. Per quel che riguarda il Consiglio della Comunità, cfr. N. G. MOSCHONAS, *Πρακτικά Συμβουλίου Κοινότητας Κεφαλονιάς. Βιβλίο Α' (19 Μαρτίου - 19 Απριλίου 1593)*, «Σύμμεικτα», 3, 1979, pp. 265-350; D. VLASSI, *Ένταξη νέων μελών στο Συμβούλιο της Κεφαλονιάς από το γενικό προβλεπτή της Θάλασσας Francesco Grimani (1760)*, «Κεφαλληνιακά Χρονικά», 5, 1986, *Αφιέρωμα στον ακαδημαϊκό Διονύσιο Α. Ζακωθινό*, pp. 74-127; EADEM, *Η αναμόρφωση του Συμβουλίου της Κεφαλονιάς από το γενικό προβλεπτή της Θάλασσας Giovanni Battista Vitturi (1751)*, in *Πρακτικά του ΣΤ' Διεθνούς Πανιωνίου Συνεδρίου, Ζάκυνθος, 23-27 Σεπτεμβρίου 1997*, I, 2, Atene, 2001, pp. 321-335.

15. ASV: *Provveditori alla Sanità*, busta 693, 17 lug. 1761 e 25 ago. 1761.

16. Sulle competenze del Cancelliere cfr. D. VLASSI, *L'amministrazione della giustizia nello «Stato da mar»: le tariffe delle cancellerie di Cefalonia (XVIII sec.)*, «Studi Veneziani», n.s., XL, 2000, pp. 262-263.

assistente potevano riscuotere solo una somma legittima tratta dalla tariffa prefissata per passeggeri e mercanzie.¹⁷

Incaricati di servizi ausiliari (trasporto di merci nei depositi degli Uffici, sorveglianza degli equipaggi delle navi che non entravano nel lazzeretto, consegna di certificati di libera pratica) erano i fanti e i guardiani, sulla cui provenienza sociale non si faceva distinzione. I fanti dell'Ufficio Sanitario di Corfù alla fine del XVIII sec. si dividevano in tre categorie: i profanti, i fanti delle chiavi e i semplici guardiani. I primi, eletti dal Colleggeto degli Uffici,¹⁸ erano impiegati di ruolo e non perdevano mai il loro posto, tranne in caso di reato. I secondi venivano nominati da parte del Provveditore dell'isola e non percepivano alcuna retribuzione da parte dello stato. Infine gli ultimi non avevano né incarichi speciali né lavoro fisso: le autorità li chiamavano solo in caso di necessità straordinaria. Si trattava di persone che non godevano della stima o della fiducia dei competenti rappresentanti perché, a causa della loro retribuzione occasionale ed insoddisfacente, erano sempre sospettati di guadagni illeciti. Il numero limitato dei guardiani creò ulteriori problemi, poiché non erano sufficienti a coprire le esigenze che si presentavano: ad es. a Corfù nel 1773 un guardiano doveva occuparsi di un massimo di sessanta barche.

I doveri dei guardiani comprendevano la sorveglianza della sede dei servizi sanitari, in modo da impedire il libero spostamento di coloro che vivevano rinchiusi nel lazzeretto e l'accesso di chi proveniva dall'esterno. Alcuni di loro avevano il titolo di *guardiano sporco* e si muovevano, obbligatoriamente, nella regione degli Uffici o accompagnavano le barche nei loro viaggi. Il loro numero non era mai sufficiente. Essi non venivano pagati dalla cassa pubblica, ma prendevano venticinque gazzette al giorno da ogni persona che dovevano sorvegliare. Agli stessi si impediva di ricercare altri proventi per sopravvivere e il loro già difficile problema economico diveniva ancor più gravoso nei frequenti casi in cui i «sorvegliati» non avevano la possibilità di pagarli. In caso di licenziamento poi, la loro situazione diveniva a dir poco drammatica: dovevano rimanere forzatamente per quaranta giorni nel lazzeretto e mantenersi a proprie spese. Tutte queste ragioni contribuivano a diminuire l'interesse per la creazione di nuovi posti o addirittura per la copertura di quelli che già esistevano.¹⁹

2. REGOLAMENTI DI FUNZIONAMENTO E 'IRREGOLARITÀ' AMMINISTRATIVE

Le modalità e la frequenza degli interventi del Magistrato alla Sanità, ma anche dei Provveditori veneziani delle isole nel funzionamento degli Uffici periferici erano conformi al clima che regnava nella stessa Venezia. Così anche il cambiamento, durante la seconda metà del XVIII sec.,²⁰ della politica sanitaria sulla necessità di prevenire, per quanto possibile, l'irruzione della peste e di gestire la salute pubblica verso questo obiettivo si rispecchiò in gran parte nei possedimenti dello Ionio. Perché quanto detto sopra risulti comprensibile, basta seguire la frequenza degli interventi delle autorità veneziane mediante la pubblicazione di leggi e di regolamenti durante due secoli, e mediante il frequente riferimento agli stessi, in caso di necessità e ciò in seguito a denunce.

Durante il XVII sec. le deliberazioni per il funzionamento e l'organizzazione delle magistrature locali alla Sanità erano particolarmente limitate e venivano, per lo più, emesse e pubblicate dal Senato. Al contrario, dal terzo decennio del XVIII sec. in poi, delle questioni di salute pubblica si occuparono quasi esclusivamente gli organi degli

17. ASV: *Provveditori alla Sanità*, busta 693, 17 lug. 1761.

18. Membri del colleggeto degli Uffici di Sanità erano i tre o i quattro Provveditori alla Sanità delle isole ed il Cancelliere degli Uffici insieme al Provveditore veneziano dell'isola.

19. ASV: *Provveditori alla Sanità*, busta 693, 20 lug. 1773.

20. VANZAN MARCHINI, *Le leggi di Sanità*, cit., pp. 35-36.

Uffici di Sanità di Venezia. Il controllo diretto dei problemi dei servizi periferici e la conoscenza della loro realtà, mirava alla soluzione di quelli che si presentavano quotidianamente. Da allora in poi, i decreti e le leggi, adattati alle necessità di ogni caso, avrebbero dato disposizioni per il loro perfetto funzionamento e istruzioni per il conseguimento di quanto perseguito.

2.1. *Le tendenze di autonomia degli Uffici di Sanità durante il XVII sec. L'esempio di Zante*

Agli albori del XVII sec. e più particolarmente nel 1606, il Provveditore generale da Mar Filippo Pasqualigo, nel tentativo di definire il campo d'azione e di competenze delle magistrature preposte alla Sanità delle Isole Ionie emise una serie di decreti. Le questioni toccate con l'intervento del Pasqualigo riguardavano il rilascio di certificati di libera pratica ed i limiti del potere legislativo dei capi degli Uffici di Sanità dello Ionio.

Questi decreti costituirono la prima regola per tutti i dirigenti dello Ionio durante il XVII sec. Questi ultimi si rifacevano al loro contenuto ogni volta che le situazioni imponevano l'intervento delle autorità veneziane. Il loro valore si doveva al fatto che chiarivano punti importanti – motivi di attrito fra ufficiali veneziani e funzionari del posto – il mancato rispetto dei quali veniva considerato causa della diffusione della peste nel territorio delle isole. Così, Pasqualigo, intervenendo in due delle più importanti attività dei servizi:

a) impose la registrazione nelle patenti delle imbarcazioni di tutte le informazioni necessarie, cioè i porti da cui partivano, la rotta da seguire ed infine il nome dei passeggeri e degli equipaggi. Questi dati venivano resi noti anche al Provveditore veneziano, il cui beneplacito era condizione necessaria per il rilascio definitivo di un dato certificato. Un limitato margine di iniziativa avevano i funzionari sanitari, solo nel caso di piccole imbarcazioni con un raggio d'azione limitato. Quest'ultima concessione, come sarà evidente in seguito, fu punto di partenza dello scontro dei due poli di potere;²¹

b) riconobbe ai Provveditori alla Sanità il diritto di condurre interrogatori e di istruire processi per infrazioni che corrispondevano a pene in denaro inferiori a 15 ducati. Inoltre, come in passato, dovendo punire, i responsabili, potevano anche bruciare le barche degli stessi. Pertanto, l'essenza di questi articoli stava nella necessità di controllo diretto dell'attività dei Provveditori alla Sanità delle isole da parte dell'amministrazione veneziana e di conseguenza della stessa Serenissima. Questa ottica, fu previsto che i processi di una certa importanza fossero esclusivamente competenza del potere centrale.²²

Circa vent'anni dopo la pubblicazione dei decreti, a Zante la situazione nella conduzione degli Uffici si sarebbe potuta definire disastrosa, 'tenebrosa'. La crisi scoppiò nel 1627, quando fu accertato che il console spagnolo nell'isola grazie alla tolleranza o addirittura con la complicità degli stessi ufficiali sanitari, aveva accesso ai documenti statali veneziani, al momento del loro arrivo ai servizi competenti per la disinfezione. La violazione delle lettere secretate costituì il pretesto per l'intervento del Provveditore dell'isola e la conseguente sua rimostranza presso il Senato veneziano. Il clima generale di diffidenza, che regnava in quel periodo nei confronti della Spagna,²³ portò da parte delle autorità ad un coro di violente proteste, che giunsero con tutta la loro veemenza fino alla Dominante e provocarono la pubblicazione di un nuovo regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Sanità di Zante.²⁴

Le radici del problema erano da localizzare nello desiderio dei Provveditori alla Sanità delle isole di affrancarsi dal controllo veneziano, nel clima di prepotenza della parte

21. ASV: *Provveditori da Terra e da Mar*, busta 862, fasc. n. 1, 11 mag. 1606, f. 1r-v.

22. Ivi, 20 lug. 1606, f. 6r.

23. ARVANITAKIS, *Κοινωνικές αντιθέσεις*, cit., p. 162.

24. ASV: *Senato Mar*, reg. 85, 15 novembre 1627, ff. 288r-291v.

più forte della classe dei cittadini zantioti. Un anno prima dell'intervento dell'amministrazione centrale, nel 1626, con lo stesso spirito il Consiglio della Comunità dell'isola aveva proceduto arbitrariamente all'elezione dei tre funzionari, senza autorizzazione o quanto meno senza il successivo consenso del Provveditore veneziano della regione.²⁵ Il desiderio di autonomia si delineava in modo palese nelle attività quotidiane del servizio che avevano condotto ad un vicolo cieco la politica sanitaria di Venezia nell'isola.

I tre Provveditori alla Sanità insieme al loro Cancelliere erano ritenuti responsabili di innumerevoli illegalità. La più importante di queste fu il rilascio di certificati di libera pratica per imbarcazioni, senza il consenso delle autorità. Le giustificazioni addotte erano più provocatorie che convincenti: la grande distanza degli edifici degli Uffici Sanitari dal castello e la strada in salita non facilitavano il rapido accesso alla residenza del Provveditore e dei suoi consiglieri. Le denunce pertanto non solo imputavano loro negligenza e irresponsabilità, ma soprattutto l'intenzionale applicazione di una pratica che aveva come scopo il perseguimento dei loro interessi personali.

Le relazioni dei dirigenti veneziani del periodo descrivono le condizioni con i colori più foschi. La questione sulla quale insistevano riguardava la procedura di accoglienza di tutti i piccoli scafi ai moli dei loro stabilimenti e le conseguenze di tali comportamenti. Le piccole barche che effettuavano gli itinerari quotidiani da e verso le coste occidentali dell'Impero Ottomano, trasportando viveri e generi di prima necessità, costituivano «bersaglio» fisso dei Provveditori Sanitari. Si diceva, forse esagerando alquanto, che appena attraccavano, gli stessi ufficiali si precipitassero nelle stive per rubare quanto ritenevano avesse valore. Nello stesso tempo, i proprietari delle merci si mostravano impotenti a reagire perché impediti dai limiti della quarantena ed anche perché timorosi di vendette. L'unico strumento di difesa era quindi quello di evitare di attraccare al porto dell'isola e la ricerca di altri mercati, con conseguente aumento dei prezzi nel commercio degli articoli di prima necessità. Le illegalità, comunque, non si limitarono a questo. Sempre secondo il Provveditore veneziano, per ottenere la tanto agognata patente, i passeggeri ed i membri dell'equipaggio dovevano sborsare un mocenigo, quando per clausola essa doveva essere rilasciata *gratis*. Contemporaneamente quanti desideravano salpare subito o ancora falsificare i dati del certificato, bastava che corrompessero ufficiali sanitari con una somma ragguardevole. Le stesse informazioni riportano che i capitani delle navi giungevano a dare fino a cinquanta reali, quando il tempo li incalzava o quando dovevano approfittare del vento favorevole.²⁶ L'*impasse* che si era creata non dava spazio ad una qualche soluzione, dal momento che le denunce dei privati alle autorità veneziane si rivelavano inutili: gli interrogatori come pure i processi venivano condotti da persone appartenenti alla stessa casta.²⁷

Quanto sopra mostra nella coscienza dei cittadini a capo degli Uffici di Sanità lo sviluppo di una mentalità che permetteva loro di operare in quanto detentori di una carica oltre i dettami dello Stato veneziano, stabilendo da soli la politica della loro magistratura. Caratteristico fu il commento dei funzionari veneziani, secondo cui in loro presenza si era effettuato l'assoggettamento dell'autorità superiore a quella inferiore. Le condizioni così come erano state create dai tre Ufficiali Sanitari di Zante, favorivano, secondo le stime del Provveditore, esclusivamente il patrimonio personale degli stessi ed inoltre ne rafforzavano il potere. Pertanto, sempre secondo lo stesso, un grande numero di cittadini si era convinto che detta carica implicasse enormi difficoltà. In sostanza non si trattava di buona fede o meno di qualche persona, ma invece di espressione di solidarietà all'interno del loro gruppo sociale. Dunque, l'intervento dell'autorità ammi-

25. Ivi, documento che porta la data 28 aprile 1626 allegato al decreto del 13 nov. 1627.

26. Ivi: *Senato Mar, filza 260*, documento senza data, allegato al decreto del 13 nov. 1627.

27. *Ibidem*.

nistrativa di Venezia non era facile dal momento che, a quanto pare, si era creata una dinamica che mirava, probabilmente, a vecchie conquiste. La richiesta dei capi delle competenze sulla sanità di Zante era chiara e non lasciava margine ad una reazione debole da parte di Venezia: *ritornare nel possesso dell'assoluta deliberatione et autorizzare quel ministero con maggiori fondamenti*.²⁸ È probabile che in precedenza i servizi sanitari nelle isole Ionie, sfruttando le esitazioni di Venezia ad intervenire,²⁹ avessero raggiunto maggiore libertà di movimento, il che in pratica si rivelò dannoso non solo per la salute pubblica delle isole, ma soprattutto per l'attività commerciale in territorio veneziano. Lo sforzo dell'amministrazione veneziana di imporre la sua presenza ed il suo controllo assoluto, venne in contrasto con l'intenzione dei cittadini – Ufficiali Sanitari di «scansare» il potere veneziano e di comportarsi come un corpo indipendente. In questo loro percorso chiedevano sostegno a persone che appartenevano allo stesso strato sociale. D'altronde, la loro elezione da parte dei membri del Consiglio della Comunità dimostrava che i capi degli Uffici erano carne delle loro carni, godevano della loro stima e dunque il loro rafforzamento ed il loro appoggio implicavano il rafforzamento del ruolo stesso di cittadini nella società dell'isola o perlomeno il mantenimento del loro potere. D'altra parte, l'assegnazione di molte cariche a persone provenienti dal loro ambiente costituiva un innegabile diritto acquisito nel passato, che qualificava in modo diretto la loro presenza nel contesto politico e sociale.³⁰

Venezia in questo frangente mantenne le distanze per buona parte di tempo, perseguendo l'indebolimento e la neutralizzazione delle pressioni provenienti dai ceti sociali locali più potenti, in un modo relativamente «incruento». La collaborazione dell'elemento locale delle regioni che erano passate sotto il controllo della Serenissima e la concordia nel modo di concepire ed manipolare le dinamiche dei vari gruppi sociali erano fattori basilari per un cammino senza ostacoli e per un'organizzazione efficace delle questioni di salute pubblica nei possedimenti. Nelle regioni di terra ferma, ad es., dove la realtà del momento risentiva ancora di influenze feudali, la forte presenza della Comunità minava gli sforzi degli Ufficiali Sanitari inviati da Venezia. I privilegi dei feudatari erano minacciati da ogni iniziativa del potere veneziano, con risultati negativi persino nel modo di affrontare un'epidemia.³¹ La Dominante aveva un ruolo d'intervento solo quando fenomeni di questo genere si rafforzavano e minacciavano reazioni e pressioni di altro tipo.

Apprendo una parentesi, è importante accentuare come la 'parola' dei funzionari veneziani spesso si distinguesse per il suo tono esagerato e drammatico, nel tentativo di convincere la Serenissima di quanto la situazione fosse critica, in modo che procedesse a concedere poteri più ampi agli organi periferici.³² Certo ciò non vuol dire che le descrizioni dei Provveditori delle isole fossero completamente diverse dalla realtà. Nell'evoluzione storica delle magistrature locali di Sanità, nei due secoli, come vedremo qui di seguito, la mala gestione era di regola mentre il regolare funzionamento e la collaborazione armonica delle due parti costituivano un'eccezione.

Quando, dunque, il comportamento dei capi e degli altri funzionari degli Uffici superava il segno a scapito tanto della popolazione locale quanto della stessa Venezia, fatto che generava pericoli più grandi, la soluzione proveniva dalla laguna dell'Adria-

28. ASV: *Senato Mar*, filza 260, 7 ott. 1627.

29. ARVANITAKIS, *Koinonixés antiθέσεις*, cit., p. 101. Qui viene messo in evidenza come in molti settori Venezia evitava di intervenire per tutto il tempo in cui gli equilibri non correvano pericolo immediato, visto che la sua politica generale in molti settori non era «politica di imposizione di principi politici, ma applicazione di dati empirici».

30. Ivi, p. 86

31. M. GOTTARDI, *La situazione socio-sanitaria nel Friuli occidentale durante la peste del 1630*, «Studi Veneziani», n.s., VI, 1982, 165.

32. C. POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, secoli XVI-XVII*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di G. Cozzi, I, Roma, 1980, p. 169.

tico, con la stesura di un nuovo regolamento che evidenziava tutti i punti di dubbia interpretazione. La stessa cosa avvenne nel 1627, un periodo di fermenti sociali e di malcontento più o meno latente. Il Senato il 15 novembre dello stesso anno, votò la nuova legge per il funzionamento degli Uffici di Sanità di Zante. In questo modo si tentava di chiarire e di porre un'altra volta alcuni principi fondamentali che erano stati calpestati intenzionalmente negli anni addietro. I riferimenti ai decreti Pasqualigo erano evidenti³³ con l'intenzione, però, di fare luce su maggiori dettagli. Il contenuto degli articoli era riassunto in quattro punti fondamentali:

a) in futuro veniva vietato ai capi degli Uffici di istruire processi, senza che ciò fosse preceduto dal relativo ordine da parte del potere superiore. Questo era l'unico modo per porre freno agli arbitri ma anche per offrire l'occasione di dare spazio a quanti erano stati sottoposti alle conseguenze del comportamento degli organi degli Uffici di Sanità delle isole,

b) i certificati di libera pratica, le cosiddette patenti, dovevano, d'ora in avanti, essere rilasciate gratis per i passeggeri, mentre per i capitani delle navi e per i loro proprietari l'onere minimo era fissato in precedenza. Il Senato veneziano mirava in questo modo a limitare i guadagni illeciti dei membri degli Uffici di Sanità e ad eliminare i reati pecuniari, a scapito dei mercanti attivi nella regione,

c) per la difesa della politica interna ed estera di Venezia stessa, si decise che le lettere arrivate all'isola fossero aperte e disinfestate al cospetto del Provveditore veneziano, in modo che l'accesso ai segreti di Stato fosse impossibile per gli agenti del luogo ma anche per quelli stranieri,

d) come ultimo punto, ma non per questo meno importante degli altri tre, visto che su ciò si basava la buona collaborazione del Provveditore veneziano con gli Ufficiali Sanitari dell'isola, si poneva la questione della procedura di elezione. La scelta dei tre Provveditori alla Sanità doveva essere fatta dal Consiglio della Comunità di Zante, sempre sotto la sorveglianza e con il consenso dell'amministrazione veneziana, mentre, nello stesso spirito, diventava obbligatoria la partecipazione alle votazioni relative al servizio di ogni Provveditore, il cui voto aveva validità maggiore di quella degli altri membri del collegio degli Uffici di Sanità.³⁴

2.2. *L'evoluzione degli Uffici di Sanità nel XVIII sec.*

Dal 1627 fino agli inizi del XVIII sec. non sono stati individuati sufficienti dati da permettere una dettagliata descrizione dell'evoluzione storica degli Uffici. Inoltre, gli eventi politici e militari non lasciavano molto spazio a Venezia per occuparsi delle questioni delle competenze sulla Sanità alla sua periferia, nello Stato da Mar. Dopo il 1720, dal momento che il trattato di Passarowitz aveva stabilizzato lo *status* territoriale, le grosse difficoltà economiche della Dominante e il territorio perduto nel commercio in Oriente non permettevano negligenze in materia di salute pubblica: l'espandersi di un'epidemia nel territorio veneziano sarebbe stata disastrosa per la Serenissima.

In questo contesto, i regolamenti pubblicati tra il 1727 ed il 1767,³⁵ non erano stati scritti per intervenire in modo repressivo ed avviare a qualche «deviamento» dei capi, ma per difendere nel migliore dei modi le isole e per estensione la stessa Venezia dalla

33. ASV: *Senato Mar*, reg. 85, 15 nov. 1627, ff. 287r-288v.

34. Ivi, filza 260, 7 ott. 1627 documento allegato al decreto del 13 nov. 1627.

35. ASV: *Provveditori alla Sanità*, *Notatorio*, reg. 750, 7 giu. 1727, ff. 87v-92r e reg. 759, 11 feb. 1767, ff. 124r-129r. L'ultimo regolamento viene ripubblicato nel reg. 762 del *Notatorio*, con la data 5 ott. 1770, f. 56r-v. In sostanza, i due regolamenti erano quasi assolutamente simili non solo nello spirito ma anche nella loro formulazione. Una prima lettura potrebbe spiegare il fatto come indifferenza da parte degli Uffici di Sanità di Venezia, con i suoi organi competenti che producevano decreti, senza adattarli alle nuove condizioni. Se uno richiamasse alla mente il genere dei problemi, che determinarono il funzionamento dei servizi locali, constaterrebbe che essi non cambiavano col passar degli anni.

violenza della pestilenza. L'esclusione delle possibilità di comparsa della malattia, costituiva il presupposto per concentrare gli sforzi ai fini di una ripresa di Venezia dalla crisi economica, obiettivo questo che doveva avere la precedenza assoluta in quel periodo. Quindi la potenza indebolita di Venezia e le poche vie dei traffici commerciali che le rimanevano, dovevano essere difese e protette al più presto. Il rigido controllo delle procedure riguardanti la quarantena, l'accorto rilascio di certificati di libera pratica ed infine la diretta dipendenza degli Uffici di Sanità dello Stato da Mar dalla magistratura centrale, sarebbero state le armi veneziane in questa lotta 'parallela'.

La Serenissima, avendo individuato da subito ed esattamente i problemi nel funzionamento dei servizi sanitari delle Isole Ionie, procedette alla stesura di speciali articoli, attraverso i quali mirava, se non proprio ad eliminare almeno a limitare gli arbitri dei capi a vantaggio dell'interesse comune. La tendenza all'autonomia, manifestatasi nel secolo precedente e che continuava a sussistere fino alla fine del dominio veneto, doveva essere controbilanciata dalla forte presenza di una potente autorità di intervento centrale. Così dunque si sottolineava un'altra volta il fatto che gli Uffici di Sanità delle Isole Ionie costituivano un servizio sottoposto all'autorità del Magistrato alla Sanità di Venezia e perciò i loro capi non avevano diritto di iniziativa in questioni di principio o di modifica dei decreti e delle decisioni dello stesso.

Nell'ambito delle discordanze generali, i certificati di libera pratica continuavano ad essere motivo di continuo attrito fra le due parti. Il frequente fenomeno della falsificazione delle patenti negli scali commerciali delle isole Ionie aveva condotto la Dominante ad una via senza uscita, in quanto vedeva crollare uno dei suoi più importanti principi nella politica di prevenzione delle epidemie e colpire la credibilità di tutto il sistema veneziano di difesa della peste. Molto spesso imbarcazioni con certificati falsi, forniti presso gli Uffici di Sanità delle isole, gettavano l'ancora in regioni all'interno e fuori dello Stato da Mar. Esibendo documenti falsi, evitavano la quarantena, rendendo così il meccanismo statale veneziano responsabile di un'eventuale comparsa della peste. Per evitare queste situazioni spiacevoli, da quel momento ai responsabili dei locali Uffici di Sanità non fu concesso di intervenire in nessun modo sulle patenti, tranne che per annotare le necessarie informazioni sulla rotta. Nello stesso tempo venne deciso che nei documenti ufficiali delle navi non fossero più riportati i nomi dei passeggeri i quali, in futuro sarebbero stati obbligati a farsi rilasciare propri documenti dalle autorità competenti.

Una questione non compresa nel regolamento del 1727, ma che veniva commentata in quello del 1766, riguardava la necessità di 'compartecipazione' dei rappresentanti veneziani al rilascio di questi certificati. Sorprende il fatto che fino al 1766, a Corfù e a Leucade³⁶ non era prevista la firma finale sulla patente delle navi, che venivano isolate al molo degli Uffici di Sanità, dal Bailo e dai Provveditori delle isole. Sembra che qualcosa di simile fosse in vigore solo a Cefalonia e a Zante. Il Magistrato alla Sanità, dunque, estese questo provvedimento a tutte le isole, dove fu applicato senza reazioni, fino al 1770. Agli inizi di quell'anno (1766), gli organi degli Uffici di Sanità di Venezia, in seguito a presunti appelli dei proprietari di navi di Corfù, nei quali si parlava di importanti ritardi a scapito di quest'ultimi, furono costretti a proporre la sua abolizione provvisoria. Il pericolo di reazione dei padroni delle navi, con la scelta della soluzione alternativa di sbarcare illegalmente su coste più lontane, era più che probabile e così le autorità competenti di Venezia per il momento, sembrarono desistere dal loro intento.³⁷ Infine però, nell'ottobre del 1770, il nuovo decreto venne abrogato per far ritorno al regime del 1766. Il clima di sfiducia fra funzionari veneziani ed ufficiali del posto, che

36. Sulla la storia di Leucade cfr. K. G. MAHAIRAS, *Η Λευκάς επί Ενετοκρατίας (1684-1797)*, Atene, 1951; G. RONTOYANNIS, *Ιστορία της Νήσου Λευκάδος*, I, Atene, 1980.

37. ASV: *Provveditori alla Sanità, Notatorio*, reg. 762, 28 mar. 1770, f. 71-v.

già esisteva dall'inizio, aumentò ulteriormente allorchè il Provveditore generale da Mar, ritornando dal Levante dopo la fine del suo mandato, commentò che a Corfù non si era mai sentita lamentela di alcuno e neppure notizia di malcontento a causa del 'coinvolgimento' degli amministratori veneziani nel rilascio dei certificati.³⁸ Evidentemente le lamentele, non provenivano dai proprietari di imbarcazioni dell'isola, ma dagli Ufficiali Sanitari stessi o da quanti avevano con loro rapporti di clientela.³⁹

Un altro punto toccato nei regolamenti del 1727 e del 1766, riguardava il contatto giornaliero di membri dell'Ufficio con gli equipaggi, i passeggeri e le merci delle navi più piccole e più grandi. La registrazione di fenomeni di violazione delle istruzioni al riguardo era frequente e doveva in ogni modo cessare. Per questa ragione, l'autorità centrale intervenne stendendo moltissimi articoli che chiarivano in particolare cosa fosse permesso o meno: da quel momento nessuna persona degli Uffici competenti delle Isole Ionie poteva salire su navi in regime di quarantena, anche se provenivano da regioni nelle quali non si rintracciava il pericolo di contagio della peste. Inoltre quando qualche abitante dell'isola per una qualsiasi ragione, aveva urgenza di incontrarsi con quanti si trovavano in isolamento all'interno dello scafo, doveva essere accompagnato da un guardiano per tutta la durata della visita. L'accostamento all'imbarcazione avveniva con la barca degli Uffici di Sanità e l'interessato saliva immediatamente a bordo senza essersi in precedenza aggirato sui ponti delle imbarcazioni ancorate nei pressi. Le stesse severe misure vigevano anche per i passeggeri. Inoltre, nessuno aveva diritto di scendere dalla nave senza permesso, prima che fosse trascorso il tempo della quarantena, eccezione fatta soltanto per il capitano, che era tenuto a dare una specie di deposizione (*costituto*) ai capi dell'ufficio sanitario. Infine, circa l'abitudine dei passeggeri e degli equipaggi di scendere al porto accompagnati da un guardiano, le autorità veneziane decisero di eliminarla, visto che poneva in pericolo la salute pubblica.⁴⁰

Fra le intenzioni del Magistrato di Sanità, c'era la applicazione di un regolamento comune a tutti gli uffici locali delle isole Ionie, allo scopo di far diminuire quelle circostanze, che, più o meno direttamente, colpivano soprattutto gli interessi economici di Venezia. Tuttavia, nonostante gli sforzi dell'amministrazione veneziana attraverso la scrittura giornaliera di lettere da e verso le isole e nonostante i ripetuti interventi legislativi, il clima non cambiò. I Provveditori alla Sanità del posto continuavano, come un tempo, ad interessarsi maggiormente alla loro prosperità personale, restando indifferenti alle reazioni.

Solo dieci anni dopo la pubblicazione del regolamento del 1766, una nuova serie di denunce contro i servizi delle magistrature sanitarie di tutte e quattro le isole, veniva a confermare quanto detto sopra. I capi degli Uffici di Sanità di Corfù continuavano a ricattare sistematicamente i proprietari delle navi, estorcendo loro somme di denaro più o meno rilevanti. I risultati di questa politica si rivelarono ancora più drammatici del previsto per l'isola: l'impossibilità dei piccoli mercanti a sostenere le spese portò alla riduzione della frequenza dei viaggi e alla comparsa di parecchi problemi nel rifornimento di viveri per la città e per i paesi, rendendo assai probabile il pericolo di carestia.⁴¹ Nelle altre tre isole le irregolarità amministrative registrate riguardavano pretese economiche illecite dei dirigenti locali e la violazione del periodo di quarantena. Ad es. a Leucade, molto spesso, giungevano merci che non venivano mandate al lazzaretto poichè in precedenza i proprietari delle stesse erano riusciti a corrompere gli organi competenti.⁴² A questa stessa prassi non si sottraeva neppure Cefalonia, dove si verificarono ripetutamente circostanze analoghe.⁴³

38. Ivi, 5 ott. 1770, f. 56r.

39. Ivi, reg. 750, 6 giu. 1727, ff. 87r-92v e reg. 759, feb. 1767 (1766 m.v.), ff. 124r-129r.

40. *Ibidem*.

41. Ivi, busta 510, 19 mag. 1775, f. 130r-v.

42. Ivi, documento privo di data con n. 1, allegato alla lettera datata 17 gen. 1776 (1775 m.v.), f. 148r.

43. Ivi, busta 508, 20 mag. 1775, f. 148r.

Alla fine del 1776, una lettera anonima partita da Zante descriveva a tinte fosche il clima che regnava nei locali Uffici di Sanità. Passeggeri provenienti da Alessandria, Salonicco, Smirne e dalla Barberia, godevano di piena libertà, appena giunti sull'isola. Le denunce riferivano di capitani e di equipaggi che passeggiavano, indisturbati, senza essere sottoposti ad alcun genere di limitazione, mentre i Provveditori alla Sanità godevano dell'aumento del loro patrimonio.⁴⁴ Senza voler sostenere che il clima riferito nella lettera fosse molto distante della realtà, nascono interrogativi sull'identità delle persone che l'avevano scritta. È probabile che dietro l'anonimato, si nascondessero gruppi di mercanti, i quali vedevano colpiti i loro interessi a causa della parzialità dei Provveditori Sanitari. È noto che mentre alcuni professionisti depositando la somma necessaria, riuscivano a ottenere facilmente i certificati di libera pratica, altri, di solito piccoli mercanti e piccoli professionisti, erano costretti a sottostare a furti e a tribolazioni.

Un'altra ipotesi vuole che la lettera provenisse dal ceto sociale dei cittadini stessi. Tensioni fra fazioni appartenenti alla stessa 'regione sociale',⁴⁵ potevano provocare reazioni anche contro i cittadini-Provveditori, i quali a loro volta non mancavano di provocarne. Perfino all'amministrazione veneziana era noto che i cittadini più potenti nell'ambito del Consiglio della Comunità monopolizzavano la rivendicazione di quelle cariche, con il risultato di mettere da parte tutti gli altri.⁴⁶ Venezia pertanto, come per il passato, si teneva a distanza per intervenire solo in situazioni estreme, assicurando in questo modo l'equilibrio tra le divergenze.

2.3. *La fine del secolo e la regolamentazione di Angelo Memmo*

L'interesse della Serenissima per le questioni di salute pubblica investì tutto il meccanismo statale ed ebbe come conseguenza il fatto che la pubblicazione di decreti e di regolamenti, non costituisse esclusivo impegno degli Uffici di Sanità della Serenissima o del Senato. Spesso i funzionari veneziani delle isole Ionie, rendendosi conto della inflessibilità dei Provveditori alla Sanità intervenivano, compilando nuovi regolamenti, che entravano in vigore dopo l'approvazione del Magistrato alla Sanità. Il secolo volgeva alla fine quando, nel 1792, il Provveditore generale da Mar Angelo Memmo IV propose l'applicazione di una serie di articoli ai fini del perfetto funzionamento di dati servizi.

Avendo come regola l'interesse di Venezia e con la peste ormai alle porte delle isole,⁴⁷ Memmo iniziò questo suo tentativo tenendo conto prima di tutto del clima che regnava negli Uffici di Sanità di Corfù, per comprendere in seguito nei suoi piani anche le altre isole dello Ionio. Nell'annotazione introduttiva alla serie degli articoli si sottolineava che uno degli obiettivi iniziali, oltre alla limitazione delle irregolarità, era l'unificazione sostanziale dei regolamenti. L'insistenza del potere centrale di basarsi su un unico quadro di funzionamento mirava al controllo di fatto delle magistrature locali di Sanità, dato che così si favoriva l'omogeneità di intervento. Con la definizione degli stessi limiti di legalità sui vari servizi le decisioni dell'amministrazione veneziana potevano diventare più flessibili e più dirette.

È probabile che Angelo Memmo avesse intuito che i regolamenti del 1727 e del 1766 non erano adatti a coprire le particolarità e le necessità di ogni isola separatamente. I vuoti, che si presentavano ogni tanto, venivano colmati sia dall'Amministrazione centrale che dalla periferica con la pubblicazione di nuovi regolamenti parziali. Qualcosa di simile era successo nel 1761 a Cefalonia dopo la fine di un'epidemia che aveva colpito l'isola.

44. Ivi, busta 311, lettera datata del 26 dic. 1776, allegata a documento datato 12 mar. 1777.

45. Cfr. D. ARVANITAKIS, *Προβλήματα τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικές αντιθέσεις στον Ιόνιο χώρο (1750-1797)*, in *Ελληνισμός και Κάτω Ιταλία. Από τα Ιόνια Νησιά στην Grecia Salentina*, Corfù, 2001, pp. 9-23.

46. ASV: *Provveditori alla Sanità*, busta 310, 22 apr. 1775.

47. K. KOSTIS, *Στον καιρό της πανώλης, Ειρώνες από τις κοινωνίες της ελληνικής χερσονήσου, 14^{ος}-19^{ος} αι*, Itraclio, 1995, pp. 398-399.

Allora, Francesco Grimani aveva messo a punto la stesura di un nuovo regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli Uffici di Sanità locali, mirando ad affrontare nel modo più efficace le necessità quotidiane ed anche le straordinarie.⁴⁸

Il testo di Angelo Memmo fu rinvenuto in due versioni. La prima cronologicamente viene fatta risalire all'estate del 1792 e l'altra agli inizi del 1794.⁴⁹ Anche se animate dal medesimo spirito, il secondo testo risulta più lungo per l'aggiunta di alcuni nuovi articoli. Il Provveditore generale non ignorava questioni di minore importanza, come le spese per il funzionamento degli Uffici (affitto degli stabilimenti, manutenzione degli scafi, ecc.) ma il suo interesse si accentrava sostanzialmente su cinque punti:

- a) unificazione sostanziale dei regolamenti per il funzionamento di tutti gli Uffici di Sanità;
- b) eliminazione delle perdite provocate dagli indugi nella procedura di accoglienza delle navi negli Uffici di Sanità e abbreviamento del periodo di quarantena;
- c) concessione di maggiori competenze ai Provveditori veneziani;
- d) efficace protezione delle isole dai pericoli delle epidemie, trasferendo l'impegno della sorveglianza delle coste dai contadini ad organizzati gruppi di soldati retribuiti;
- e) ripartizione più equa del lavoro all'interno degli Uffici per una più giusta assegnazione dei servizi.

Nello spirito di tali direttive la prima questione che venne regolata, riguardava l'orario di servizio dei Provveditori alla Sanità come pure dei loro Cancellieri.⁵⁰ I ritmi del commercio non permettevano alcun genere di ritardo. Il traffico nei porti era continuo e le esigenze moltissime. Per questo gli Uffici dovevano restare aperti dall'alba al tramonto ed uno dei tre o quattro funzionari doveva sempre trovarsi al loro posto. Riguardo poi alla procedura di come prendere le decisioni, ci si comportava nel modo seguente: il Provveditore di turno avrebbe avuto il diritto di occuparsi solo delle questioni di minor rilievo, mentre per le questioni più importanti si doveva convocare la totalità dei membri del consiglio degli Uffici di Sanità, con a capo l'amministratore veneziano dell'isola. A ciò sarebbe seguita l'approvazione finale del Provveditore generale da Mar, debitamente informato su questo da una guardia delegata. La partecipazione del Provveditore generale da Mar andava di pari passo con l'intento primario di applicare un quadro unitario di politica sanitaria in tutte le Isole Ionie. Dato che spesso ciò che vigeva in un'isola era considerato illegale in un'altra, Memmo credeva che la convalida di tutte le decisioni da parte di un solo rappresentante avrebbe favorito la loro omogeneità.

Gran parte del regolamento era dedicato alle procedure dell'isolamento obbligatorio delle imbarcazioni al momento del loro arrivo nell'isola. In sostanza però si ripetevano pratiche precedenti. Come per il passato, la determinazione del periodo di tempo della quarantena per le navi doveva avvenire in correlazione con le condizioni sanitarie incontrate nei loro scali precedenti. Quando una nave gettava l'ancora in una qualche regione che disponeva delle magistrature preposte alla Sanità, allora la patente cambiava secondo i dati e la provenienza di quanti erano a bordo. Per natanti in quarantena all'interno degli spazi degli Uffici si prevedevano relazioni giornaliere al capo dei guardiani da parte dei suoi dipendenti sulla situazione dei passeggeri. In caso di irregolarità il Provveditore Sanitario di turno ne sarebbe stato informato tempestivamente ed egli a sua volta, avrebbe informato i suoi superiori. Alla fine del periodo di isolamento seguiva l'identificazione di quelli che erano saliti a bordo, attraverso i nomi che erano stati trascritti dal capitano nei documenti ufficiali. Sulla base del regolamento proposto,

48. ASV: *Provveditori alla Sanità*, busta 693, 25 ago. 1761.

49. Ivi, 1° giu. 1792 e busta 207, 12 feb. 1794 (1793 m.v.)

50. Per la presenza ed il commento dei Regolamenti della fine del XVIII sec. si usano i documenti, ASV: *Provveditori alla Sanità*, busta 312 e busta 207, cit.

da questa fase sarebbero stati esonerati i 'pubblici legni' probabilmente per ragioni di guadagno di tempo e di denaro. Infine, il Cancelliere restava sollevato dall'obbligo di regolari visite agli equipaggi. L'esagerato carico di lavoro di alcuni funzionari poteva contribuire a trascurare alcuni doveri con serie conseguenze a tutti i livelli.

Venezia si mostrò esitante di fronte all'iniziativa di Angelo Memmo. Il Magistrato alla Sanità procedette al commento di ogni articolo separatamente e ad alcuni suggerimenti, i quali dimostravano che la Dominante era a perfetta conoscenza delle condizioni particolari delle isole.⁵¹ Le obiezioni dei funzionari puntavano sui seguenti punti:

a) sull'impiego di persone senza alcuna retribuzione, come, ad es., gli Ufficiali Sanitari locali che dovevano anche affrontare le condizioni climatiche sfavorevoli delle isole, soprattutto durante i mesi estivi;

b) sulla necessità di convalida delle decisioni da parte del Provveditore generale da Mar. Secondo il parere del Magistrato alla Sanità, per i casi urgenti era necessario che prima si facesse una votazione fra i membri del collegio di Sanità di ogni isola e che in seguito seguisse il consenso del Provveditore generale da Mar. Si chiariva però, che quando c'erano margini di tempo, la discussione sarebbe avvenuta negli Uffici di Sanità di Venezia, dove sarebbe stata presa la decisione finale;

c) sull'esonero di alcune categorie di navi da alcune fasi del procedimento di isolamento. Secondo il parere di Venezia, la severità della misura doveva essere applicata in ogni caso, senza eccezione, dal momento che tutti i natanti nel loro insieme erano caratterizzati da un certo grado di pericolosità.

Non è noto se questo regolamento fu infine applicato. A parte ciò il suo studio permette di rintracciare le tendenze tanto del potere della Serenissima quanto quello delle società locali. Il Provveditore generale da Mar, testimone del clima regnante nelle isole, agiva in modo da imporre la più stretta dipendenza dei servizi sanitari dalle autorità veneziane, riducendo così i limiti di iniziativa degli esponenti locali. Nello stesso tempo cercò di rendere le procedure nel prendere le decisioni più snelle, attraverso la convalida di gran parte di esse esclusivamente da parte sua. E questo probabilmente fu il motivo che provocò le opposizioni del Magistrato alla Sanità, visto che tale eventualità comportava il rafforzamento dell'amministrazione periferica a scapito del ruolo degli Uffici di Sanità centrali.

I regolamenti pubblicati durante il XVIII sec. nel loro insieme, aspiravano a dare impulso al commercio, creando sicure condizioni per il suo sviluppo. La riduzione dei tempi nelle procedure riguardanti la quarantena, senza tuttavia che ciò avvenisse a spese della salute pubblica, favoriva la tanto desiderata ripresa dell'economia veneziana. La difesa dei mercati locali costituiva un altro motivo di aspirazione, dal momento che ora le isole erano divenute importanti mercati dei prodotti della Dominante mentre nello stesso tempo l'aumento della produzione agricola, soprattutto a Corfù, costituiva il contraccolpo che Venezia cercava per ovviare alla sua debolezza già grande a livello internazionale.⁵² In questo contesto, la peste appariva come una causa esterna di rinvio, che doveva essere assolutamente evitata. La paura della malattia era regredita sensibilmente, lasciando il posto all'ansia di una eventuale arresto delle attività commerciali. Del resto le isole, durante il XVIII sec. erano state colpite solo tre volte dalla peste, delle quali due erano di minore importanza, mentre i funzionari veneziani provenivano da una città dove la pestilenza era un lontano ricordo, nonostante che esso fosse alimentato dall'esperienza indiretta che si verificava di casi spesso presenti nel territorio limitrofo allo Stato da Mar.

51. Ivi, busta 207, 12 feb. 1794 (1793 m.v.).

52. S. CIRIACONO, *Βενετική οικονομία και εμπόριο κατά τους νεότερους χρόνους: η περίπτωση της κερκυραϊκής ελαιοπαραγωγής*, trad. di A. Benedini, Aiki Nikiforou, in *Κέρκυρα, μια μεσογειακή σύνθεση: νησιωτισμός, διασυνδέσεις, ανθρώπινα περιβάλλοντα, 16^ο-19^ο αιώνας*, a cura di A. Nikiforou, Corfù, 1998, p. 112.

XAVIER BARRAL I ALTET

DORIGO A VENEZIA TRA IDEOLOGIA,
STORIA DELL'ARTE E ARCHEOLOGIA

La figura pubblica di Wladimiro Dorigo (Venezia, 1927) è costantemente caratterizzata, dagli esordi giovanili fino al recente, monumentale, *Venezia romanica*, da un inscindibile nesso tra ricerca accademica e impegno civile.¹ Dorigo, mai superbo nella proposizione delle sue ipotesi, è uno storico dell'arte medievale fuori dalla norma. Tutta la sua produzione scientifica si pone infatti come tangibile e concreta testimonianza della necessità di una storia dell'arte che non sia avulsa dal fluire della vita reale o separata dalle posizioni ideologiche.

Analizzando le fasi del suo percorso intellettuale, voglio innanzitutto porre l'accento sul suo coraggio metodologico. È lo stesso Dorigo che pubblica, ad un intervallo di venti anni ciascuna, tre opere fondamentali per i medievalisti e molto discusse: *Pittura tardoromana* nel 1966, *Venezia Origini* nel 1983, *Venezia romanica* nel 2003, e nel frattempo opere di valore storico-politico come *Una legge contro Venezia* del 1973. Il sottotitolo di *Venezia origini – Fondamenti, ipotesi, metodi* – riassume inoltre perfettamente la direzione della sua traiettoria intellettuale: il politico che si occupava di pianificazione urbanistica di Venezia già negli anni cinquanta, e che negli anni sessanta si impegnava attivamente per la salvaguardia di Venezia nei comitati internazionali, cominciando a guardare l'organismo della laguna in un modo pluridisciplinare, collaborando e lavorando fianco a fianco con geografi e geologi, trent'anni dopo continua a cercare di capire la *forma urbis* veneziana intesa come articolazione interna della città.

1. DALL'INSEGNAMENTO DI SERGIO BETTINI
AL DIBATTITO CON RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI

Pittura tardoromana, edito nel 1966,² nacque da un'indagine ad ampio raggio sulla crisi della pittura romana tra la fine del III e l'inizio del IV sec. intrapresa da Dorigo per la sua tesi di laurea, e stimolata dal magistero di Sergio Bettini (e dalla vicinanza di Giuseppe Fiocco) all'Università di Padova.³ Come lo stesso autore dichiara nella sua prefazione, il lavoro (sviluppato e approfondito durante i corsi di specializzazione post laurea frequentati nel 1954) era già pronto per andare in stampa nel 1961. In quegli anni Dorigo, scomparso dalla scena della storia dell'arte, era impegnato politicamente in molteplici attività sul palcoscenico cittadino. Solo qualche tempo dopo Giangiacomo Feltrinelli, confessa Dorigo, volle «affrontare coraggiosamente non solo l'incertezza dell'accoglienza scientifica, ma anche il rilevante onere dell'impresa editoriale».

1. Il presente testo, frutto del mio interesse, sia personale sia da storico dell'arte medievale, per l'opera e l'attività di Wladimiro Dorigo, riassume e approfondisce due miei recenti interventi: la presentazione della miscelanea in suo onore (curata da E. Concina, G. Trovabene e M. Agazzi, dal titolo *Hadriatica. Attorno a Venezia e al Medioevo tra arti, storia e storiografia*, Padova, 2002), svoltasi presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, a Ca' Dolfin, il 29 aprile 2003; e la presentazione dell'opera *Venezia romanica*, tenutasi presso l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, nella chiesa di S. Vidal di Venezia, il 24 novembre 2003.

2. Il volume fu tradotto in inglese e pubblicato nel 1971 a Londra con il titolo *Late Roman painting: a Study of Pictorial Records 30 BC – AD 500* e a New York (*Late Roman Painting*).

3. Sull'insegnamento di Bettini a Padova si veda anche E. BORDIGNON FAVERO, *Sergio Bettini. Docenza universitaria e attività musicale*, Loreggia (PD) 1997; IDEM, *Sergio Bettini. Il questionario di storia dell'arte su Giorgione*, Udine, 1999. Per gli scritti: S. BETTINI, *Tempo e forme. Scritti 1935-1977*, a cura di A. Cavalletti, Macerata, 1996.

La presentazione di Bettini del luglio 1961 sottolinea le radici metodologiche di Dorigo:

Dorigo – il cui nome è più noto alla nostra intelligenza per altri versi: pochi forse sanno che la sua ‘formazione’ è di critico e di storico dell’arte; anzi specialisticamente, dell’arte tardoromana e paleocristiana – appartiene ad una ‘scuola’ ben riconoscibile, la quale non fa mistero di derivare, metodologicamente, dal grande esempio di Alois Riegl. Vale a dire, ch’essa accetta un metodo di indagine fenomenologica, fondato sulla verifica delle strutture formali, le quali appunto ‘mettono in forma’, cioè fanno immediatamente presenti le strutture (che sotto analisi diverse potranno avere diverse connotazioni semantiche) di una civiltà, di un’epoca, d’un periodo, d’un territorio, infine di una ‘persona’ storicamente determinati.

Pur avendo qualche (non sufficientemente chiarito) motivo di dissenso, Bettini non esita ad affermare che il volume di Dorigo rappresenta, in quella fase della cultura italiana, una «finestra spalancata», uno spiraglio «d’aria fresca nello stantio della nostra cultura, specie archeologica», lodando dell’opera la capacità di integrare la lezione di Riegl con un inedito interesse per le singole e individuabili personalità di artisti, «uno degli aspetti più vistosi di questo saggio». Anticipando il futuro Bettini profetizza che il saggio è «destinato a suscitare maggiori reazioni in campo archeologico». Sul metodo riassume:

nell’ordine della ricerca il segno dell’attualità traspare – a cominciare dalla relativizzazione di ciò che allo stesso Riegl sembrava ancora il solido zoccolo della Storia. E, nello sfondo del suo discorso critico, s’avverte la presenza di quei problemi – per esempio quello della riconsiderazione radicale del linguaggio; o dei nuovi sistemi di equivalenze costituiti nella pittura moderna, e soprattutto, in questa, dalla ricerca di invarianti non figurative; o del peso crescente delle ‘poetiche della forma in movimento’ che prevede l’integrazione del ‘fruitore’ etc. – i quali agiscono in silenzio, ma rinnovando infine il nostro modo di interpretare anche le forme dell’arte antica.⁴

In quegli anni il volume costituì un indispensabile strumento di analisi e di interpretazione, offrendo per la prima volta un *corpus* iconografico ricchissimo, molto apprezzato per la sua indiscutibile utilità. Dal punto di vista strettamente metodologico, studiare l’evoluzione della forma artistica negli ultimi secoli del mondo antico non si poneva semplicemente come un’eredità del passato (in debito con la Scuola di Vienna), ma rivelava l’interesse che in quegli stessi anni caratterizzava una parte degli studiosi europei. Il gruppo romano di Bianchi Bandinelli proprio allora stava lavorando sul problema della forma artistica nel passaggio dalla tarda Antichità al Medioevo, cercando un metodo di applicazione dello storicismo marxista all’indagine storico-artistica; attraverso la mediazione degli scritti di Marx, in Italia si scopriva inoltre Frederick Antal, del quale lo studio sul metodo era stato tradotto proprio nel 1954. A Parigi il gruppo francese di Henri Stern era impegnato nello studio del mosaico della tarda Antichità. Ma in quel momento ancora pochi in effetti erano gli studi sull’argomento, al di là di quelli, ad es., di Doro Levi o di Irving Lavin.

In *Pittura tardoromana* Dorigo si sofferma ad analizzare specificamente l’evoluzione della forma antica nel segno della crisi ideologica della società romana di età imperiale, indagata tramite la ricostruzione della cronologia degli eventi, la geografia, la politica e la religione. In quegli anni, d’altronde, si credeva fortemente ad una decadenza del tardoantico, in una crisi profonda e irreversibile dell’arte di quel periodo. La posizione di Dorigo contribuì a leggere la tarda Antichità, con una vera autonomia formale, come

4. Prefazione, pp. xiv-xv. Al di là di queste poche, ma sicuramente pertinenti, osservazioni di metodo, nella sua prefazione Bettini, oltre che alludere a polemiche accademiche in voga in quegli anni, preferisce soffermarsi su alcuni temi a lui particolarmente cari, *in primis* il nesso arte-letteratura, individuato operante fin dalla prima età imperiale: all’attenzione per la solitudine umana e per l’angoscia esistenziale corrisponderebbe, a partire da quell’epoca, la progressiva scomparsa del naturalismo formale e dell’illusionismo figurativo: si disgrega la prospettiva degli ambienti, si dissolve la plasticità, i colori sono impiegati in un’accezione anacronisticamente definita «fauve».

un punto di arrivo di quattro secoli di pittura mediterranea. Inquadrare i monumenti nel segno più ampio della civiltà gli permise inoltre di mostrare il periodo come un momento di grande creatività, di raffinata saggezza, adeguata ai desideri delle classi economicamente dominanti nella società. Per riprendere le parole dello studioso, il tardoantico è originale perché a partire dal II sec. la cultura classica non basta più e i valori della civiltà ellenistica importati e goduti non forniscono più un ideale di vita e una ricetta di felicità. Al di là di queste considerazioni generali, Dorigo tentò un approccio strettamente formale, ponendosi in contraddizione tra la volontà di contestualizzare l'arte nell'ambiente sociale di produzione ed un orientamento di metodo teso prevalentemente all'individuazione formalistica di maestranze e botteghe. Probabilmente il debito contratto con il maestro Bettini, qui così evidente, si esplica anche nella ricostruzione dell'articolato nesso Bisanzio-Occidente.⁵

Non va dimenticato, a tal riguardo, come Bettini stesso fosse stato definito «erede della Scuola di Vienna di storia dell'arte» e «seguace di Henri Focillon». Vienna e Parigi avevano infatti rappresentato due tappe essenziali dell'itinerario bettiniano: da un lato Wickhoff e Riegl (nel 1953 si pubblica l'edizione italiana della *Spätromische Kunstindustrie* di Riegl con un'introduzione di Bettini, nel 1959 esce la traduzione parziale di Licia Collobi Ragghianti con il titolo *Arte tardoromana*), dall'altro lato Focillon e Chastel. L'adesione di Bettini alla Scuola di Vienna è, negli anni cinquanta, ufficiale e dichiarata, ma già nel *curriculum* presentato al concorso romano del 1942 Bettini aveva ricordato come Fiocco avesse riconosciuto in lui, a partire dal 1930, «una *forma mentis* affine, fatte le debite proporzioni, a quelle dello Dvorak». Proprio in quell'occasione Bettini aveva raccontato di essersi recato a Vienna, dopo un deludente contatto con Stzrygowski, e di essere rimasto affascinato dalla grande tradizione, ormai verso il tramonto, della Scuola fondata da Wickhoff. Bettini si era allora separato dalla tradizione romantica sulle origini orientali dell'arte cristiana: nel 1942, nel volume sulla *Pittura delle origini cristiane*, e nel 1948, in *L'arte della fine del mondo antico*, aveva lasciato emergere i valori anticlassici della tarda romanità, individuando nella filosofia di Plotino un parallelo dell'«incalzante espressionismo» del tardoantico.

Nella formazione di Dorigo rivestì una speciale importanza il volume pubblicato nel 1946 da Bettini su *L'architettura di San Marco*, dove la Basilica è considerata un esempio della profonda originalità del *Kunstwollen* veneziano e del ruolo specifico dell'architettura romana nella nascita di una nuova spazialità bizantina e medievale. Nell'idea di una Basilica di S. Marco parte integrante di uno spazio urbano ricorre, d'altronde, un concetto già espresso nell'incipit di *Padova e l'arte cristiana d'Oriente* presentato al Real Istituto Veneto nel 1936: «Una città è nel suo insieme un'opera d'arte». Questa espressione esercitò grande fascino sul giovane Dorigo, lasciando un'impronta difficile a cancellarsi.

5. Sulla figura e il magistero di Bettini si veda ora «*Tempus per se non est*». *Giornata di studio per il decennale della scomparsa di Sergio Bettini (1905-1986)*, a cura di F. Bernabei, G. Lorenzoni, Padova, 1999. Tra gli interventi di allievi e colleghi ve ne è anche uno di Dorigo dedicato proprio al tema *Bettini e il tardoantico*, nel quale lo studioso ripercorre le fasi di avvicinamento di Bettini a tali tematiche, dalle pagine introduttive de *L'architettura bizantina* del 1937, «ove è esposta la prima grammatica degli opposti fra architettura greca e architettura romana imperiale», passando per le lezioni sulla *Scultura cristiana primitiva* (Padova, 1939), fino a *Pittura delle origini cristiane* (Novara, 1942), dove sintetizza la posizione raggiunta, ed evidenzia il debito contratto con la scuola di Vienna e lo stimolo ricevuto dalla lettura degli scritti di Schlosser (in part. *Di alcuni presupposti del linguaggio medievale dell'arte* del 1933 e di *Magistra latinitas e magistra barbaritas* del 1937). Si legga un passo estremamente significativo tratto dal dettagliato curriculum che questi consegnò per il concorso romano del 1942 (che gli valse la cattedra di Archeologia cristiana): «La disgregazione della sintassi 'organica' plastica, razionale dell'arte classica e l'affioramento sempre più determinato di una sorta di sillabismo 'tettonico', cromatico, irrazionale, insomma premedievale, è fenomeno ovvio dell'arte tardoantica, e soprattutto romana; ma tali fermenti anticlassici, che in periodo paleocristiano agiscono con forza conclusiva, sono difficilmente riferibili ad un 'Oriente' artistico [...]. Essi, alla fine, si potrebbero rintracciare in zone marginali della stessa arte antica: nell'arte anticoitalica, in quella 'provinciale' o 'volgare' dell'impero, e financo nella lontana arte 'mediterranea' preellenica. Invero, la 'volontà di forma' [ecco apparire il *Kunstwollen* riegliano] anticlassica non è mai scomparsa: essa è in certo modo l'affiorare della preistoria» (citato da Dorigo, pp. 32-33). All'insegnamento di Bettini, Dorigo ha dedicato altri interventi in «*Venezia Arti*», 6, 1992, pp. 168 ss. (*L'opera di Sergio Bettini*); in «*Venezia Arti*», 1, 1987, pp. 5-6 (*Sergio Bettini: una lezione*).

Pittura tardoromana, al di là del legame con le radici bettiniane di Dorigo, appare come un omaggio alla Scuola di Vienna. Nel primo supplemento a «Venezia Arti», nel 1992, Dorigo rende palese tale omaggio, pubblicando le lezioni di Max Dvorak, trascritte da Antonio Morassi dal 1912 al 1916. Senza questa formazione non si comprenderebbe l'interesse di Dorigo per la continuità romana, il linguaggio pittorico, l'iconografia e lo stile. Il concetto di «pittura tardoromana» è un concetto attuale nel momento in cui Henri-Irénée Marrou, lo storico francese del cristianesimo, insiste nell'imporre il termine 'tardoantico', abbandonando il più tradizionale 'paleocristiano'. Nella Parigi che preparava il maggio del 1968, per noi, allievi formalisti della Sorbona, ispirati da Henri Focillon e da Louis Grodecki, il libro di Dorigo, assieme alle ricerche di Bianchi Bandinelli, costituirono lo stimolo di un intenso dibattito sulle relazioni tra archeologia e storia dell'arte, e sul divenire della forma artistica della tarda antichità.

Proprio a Bianchi Bandinelli si deve una lunga e densa recensione di *Pittura tardoromana* sulla rivista «Dialoghi di archeologia», 1, 2 1967, pp. 248-262. Nei medesimi anni Bianchi Bandinelli elaborava un'impresa di grande importanza, *L'Enciclopedia dell'arte antica*, e preparava i volumi sul mondo romano nella collana «Il mondo della figura», in particolare quello su Roma. *La fine dell'arte antica*, pubblicato a Parigi nel 1970. Per capire l'energica reazione di Bianchi Bandinelli al libro di Dorigo dobbiamo anche ricordare la realtà politica di quegli anni, il passato democristiano di Dorigo e il presente marxista-comunista di Bianchi Bandinelli, oltre ai dissensi metodologici tra quest'ultimo e Bettini.

Qualche volta, rileggendo quella recensione, mi sembra di ritrovarvi più una critica del maestro Bettini che un'opposizione all'allievo Dorigo:

Così come è stata condotta la ricerca di W.D. purtroppo non serve a molto da un punto di vista della conoscenza storico-artistica e fa rimpiangere che tanta intelligente fatica sia stata male indirizzata nel giovane W.D., quando egli si accinse a quest'opera, che reca ancora con sé qualche manifesto residuo del fatto di essere nata come tesi di laurea e di non esser passata, dopo, attraverso una fase di rielaborazione sostanziale del materiale col quale si era preso un primo e certamente entusiasmante contatto. In tale rielaborazione, abbandonando la facile e inutile definizione dei supposti maestri, sarebbe stato meritorio volgersi ad approfondire e a chiarire le grandi linee del processo storico e i non pochi e ancora insoluti problemi di cultura formale dei vari centri dell'impero romano.

Bianchi Bandinelli non ignorava che negli anni precedenti Dorigo si era occupato di altre questioni, forse più importanti rispetto alla storia dell'arte, tanto che, dopo aver valutato la novità del libro di Dorigo nella cultura italiana dell'epoca, così scriveva:

con queste premesse debbo anche chiarire che tre considerazioni diverse mi hanno condotto a dare a quella che inizialmente doveva essere soltanto una informazione sul libro del Dorigo, un'ampiezza maggiore. La prima considerazione discende dall'apprezzamento che da tempo ho acquisito per l'opera di W.D. quale scrittore politico della sinistra cattolica e direttore della rivista 'Questitalia', nonché per la sua attività quale direttore del Festival internazionale del teatro di prosa della Biennale di Venezia, che ha dato anche occasione a fruttuosi contatti personali. Da ciò deriva il rispetto col quale voglio affrontare la discussione di questo suo libro, che a molti apparirà inatteso e dal quale larghissimamente dissento.

Pur mettendo nel dovuto risalto come il libro di Dorigo fosse il primo testo che in Italia trattasse i problemi della pittura prebizantina fornendo un'ampia documentazione grafica del materiale («tutto noto agli specialisti, ma quasi interamente ignoto a un pubblico più largo e agli stessi storici dell'arte»), così continuava l'archeologo:

Dorigo mostra un pieno possesso della materia e della relativa ed estesa bibliografia e una positiva capacità di leggere nei testi pittorici, solo guastata dalla preferenza che egli ha voluto dare a quel ricercato linguaggio critico (ormai in via di essere superato), che ha costituito per qualche decennio una singolare caratteristica di certa cultura italiana (la quale proprio da esso si è trovata spesso preclusa la via a una più larga circolazione internazionale).

Le posizioni critiche di Bianchi Bandinelli si indirizzavano soprattutto agli archeologi di discendenza 'neoclassica', che negavano l'esistenza di un'arte romana autonoma nei confronti dell'arte greca, opinione poi ripresa in *Roma. La fine del mondo antico*.⁶

Ranuccio Bianchi Bandinelli aveva avuto l'opportunità di conoscere Dorigo a Venezia quando quest'ultimo si occupava di musica – una delle sue passioni –, ed era riuscito a far venire alla Biennale il Berliner Ensemble, occasione alla quale Bianchi Bandinelli fu presente in quanto presidente dell'Associazione Italia-DDR. L'illustre archeologo aveva poi invitato Dorigo ad assistere all'ormai celebre, storico convegno internazionale (*Tardo antico e Alto Medioevo. La forma artistica nel passaggio dall'Antichità al Medioevo*, Roma, 4-7 aprile 1967), organizzato dall'Accademia Nazionale dei Lincei nell'ambito della serie *Problemi attuali di scienza e di cultura* e poi pubblicato dalla stessa Accademia l'anno seguente. Bianchi Bandinelli definì allora la sua nuova teoria sui mutamenti della forma artistica che caratterizzano il passaggio dall'Antichità al Medioevo, allontanandosi dal vecchio concetto di decadenza delle arti e riconoscendo invece il complesso fenomeno che si manifestò con l'evoluzione dalla compatta forma plastica tipica dell'arte classica ad una forma disfatta, disgregata, priva della ricerca di un armonioso equilibrio, ma ricca di colore e fortemente espressiva. Nel cercare l'inizio di quel profondo mutamento Bianchi Bandinelli intendeva capire meglio gli elementi sostanziali del passaggio dell'arte dall'Antichità classica all'arte del Medioevo, studiando caso per caso il processo di produzione, senza dimenticare l'inquadramento nelle grandi linee dello svolgimento storico del fatto artistico: quando e come si può individuare nel decorso dell'arte plastica una svolta tale che possa essere indicata come un consapevole distacco dalla tradizione ellenistica e constatare la diversità dello sviluppo di fondo che l'arte assume in Oriente e in Occidente, principalmente durante la seconda metà del VI sec. Proprio in questo contributo, dal titolo *Osservazioni sulla forma artistica in Oriente e in Occidente*, inserito più tardi (1978) nella raccolta *Dall'Ellenismo al Medioevo*, Bianchi Bandinelli accettò (p. 304) le analisi e le datazioni di Dorigo sulla forma ellenistica dei mosaici della cupola di Hagios Georgios a Salonico e quelli pavimentali del grande palazzo di Costantinopoli.

Al di là delle forti critiche che Bianchi Bandinelli espresse nella recensione, mi è sempre sembrato di percepire una certa stima nei confronti di Dorigo. Di recente è stato pubblicato un importante studio sulla figura dell'illustre archeologo, nel quale è presente un esplicito riferimento a Dorigo in una lettera del 21 aprile 1968, inviata da Bianchi Bandinelli a Paolo Enrico Arias. A proposito di un articolo che stava per uscire su «Dialoghi di archeologia», Arias lo accusa di nutrire ostilità nei suoi confronti, e Bianchi Bandinelli risponde:

io non ho nessuna 'ostilità' contro di te e in nessun caso ho detto né ho fatto cosa alcuna che potesse nuocerti; ho, anch'io, il ricordo di una vecchia amicizia [...]. Aggiungo anche che ho più di una volta rifiutato di scrivere recensioni ('Gnomon', per es.) su lavori tuoi per non essere costretto a critiche nei tuoi riguardi. Forse il mio difetto è sempre stato quello che, di fronte ad una posizione che ritengo sbagliata (sia essa scientifica o morale o politica) io dichiaro chiaramente il mio dissenso, anche se la persona in causa è, per altri aspetti, mia amica: vedi la mia recensione al libro di Dorigo sulla pittura tardo-romana nel fasc. 2 dei 'Dialoghi'; ma Dorigo ha saputo sceverare la critica alle posizioni scientifiche e il rapporto personale e mi ha scritto una lettera molto cordiale. Poiché so per esperienza che ciò è raro e che in genere la reazione è, almeno in Italia, "mi hai criticato – che cosa ti ho fatto?", ho preso il partito di non recensire i colleghi italiani se non posso dir bene e se non mi interessa l'argomento. Perciò, se ti sono riferite cose non vere, di ostilità mia verso di te, mi dispiace e smentisco; ma rivendico la mia libertà di giudizio, non avendo mai fatto parte di consorterie accademiche e avendo sempre rivendicato tale libertà in ogni campo.⁷

6. Fra le recensioni generate dal volume di Dorigo, quella di A. Grabar in «Cahiers archéologiques», XVIII, 1968, offre una testimonianza della posizione dell'autore sulle metodologie della Storia dell'arte. Vedi anche M. Bonicatti in «Arte Veneta», 20, 1966 (1967), pp. 282-289.

7. M. BARBANERA, *Ranuccio Bianchi Bandinelli. Biografia ed epistolario di un grande archeologo*, Milano, 2003, pp. 455-456.

2. POLITICA E CULTURA: «QUESTITALIA»

Quando nel 1966 è stampata la sua prima opera di argomento storico-artistico, Dorigo ha già dietro di sé una lunga partecipazione alla vita politica di Venezia e dell'Italia. Giovanissimo intellettuale militante della sinistra cattolica, nel 1947 era diventato responsabile del settore stampa e propaganda della Gioventù di Azione Cattolica, nel 1954 fondatore della corrente «Sinistra di base» della Democrazia Cristiana e direttore del «Popolo del Veneto» (dal quale predicava un'apertura a sinistra e rivendicava il ruolo dell'industria di Stato per attenuare gli squilibri sociali e geografici), nel 1956 assessore all'urbanistica del Comune di Venezia. Tale energica e feconda partecipazione civile era sfociata nell'aprile del 1958 nella fondazione della rivista mensile «Questitalia», nata con una redazione tutta veneziana e con il proposito di promuovere, almeno sul piano culturale, quelle battaglie alle quali gli avversari politici, e persino i compagni di partito, isolandolo, gli avevano impedito di partecipare personalmente.⁸

Più che l'editoriale programmatico del primo numero, mi sembra interessante citare qualche riga dal commiato dell'ultimo fascicolo (settembre 1970), nel quale Dorigo rievoca con precisione momenti, contesti e argomenti:

la nascita di *Questitalia* avvenne, all'inizio del 1958, mentre la crisi del centrismo democristiano nella politica interna italiana si accompagnava con il massimo sforzo dell'autoritarismo fanfaniano contro le forze di sinistra e con gli ultimi giri di vite dell'integrismo pacelliano nella vita della chiesa e del 'mondo cattolico', e mentre al congelamento della politica di distensione sul piano internazionale non erano ancora succeduti i grandi moti libertari che da Cuba al Vietnam, dall'Africa al mondo arabo e all'Europa orientale, dovevano rimettere in questione, nel decennio nascente, l'assetto bloccato delle grandi certezze ideologiche della nostra epoca, gestito dalle due superpotenze mondiali, il quale del resto non sarebbe stato indifferente al reattivo manifestarsi, di lì a qualche anno, di primi importanti contributi di ripensamento in campo marxista all'interno (basterà ricordare 'Quaderni rossi'). Il gruppo redazionale veneziano, che per primo si assunse l'onere del comune lavoro, proveniva chiaramente da esperienze di 'mondo cattolico' e di sinistra democristiana. Ma il discorso che fin dal primo numero veniva impiantato (in un contesto nel quale emergevano per esempio l'impetoso esame delle responsabilità democristiane nella situazione di inadempimento costituzionale, l'affermazione di un nuovo sindacalismo alla Fiat 'all'apice del neocapitalismo', la ricerca di rapporti politici tra cattolici e socialisti, la posizione delle coscienze libere 'face à l'Algérie', la rigorosa polemica contro il fanfanismo imperante, e l'approvazione dell'operato dei giudici fiorentini per la condanna del vescovo di Prato), giungendo all'affermazione del superamento dello strumento concordatario fra lo stato e la chiesa [...] A riguardare i fascicoli di *Questitalia* di quest'ultimo quadriennio, ci pare di scorgere i segni di una notevole sintonia con lo spirito del tempo.

Quanto alla chiusura, scrive ancora Dorigo nel commiato, «vi sono molte buone ragioni per farlo [...]. Con l'attuale crescente velocità dei tempi, una pubblicazione siffatta non può essere una rivista generazionale, né un gruppo amicale, pena l'incapacità di testimoniare con fedeltà critica rinnovata il fluire del tempo e delle cose».

Nel corso di poco più di un decennio, la rivista aveva affrontato le grandi questioni sulle quali dibatteva l'Italia di centro-sinistra: le riforme laiche, la pianificazione economica, territoriale e urbanistica, le autonomie locali, i diritti nelle fabbriche, il ruolo operaio, i problemi della scuola pubblica, le strutture del potere clericale. La rivista era stata inoltre coinvolta nelle principali questioni di quegli anni, come l'abolizione del concordato o, all'estero, la guerra di Algeria (fascicolo speciale, nov.-dic. 1960). Rapidamente «Questitalia» si era trasformata da un documento di scambio di opinioni quasi confidenziale ad una rivista ricercata da tutti quelli che avevano inquietudini personali e civili di cambiamento (la rivista passa da 1.131 copie del 1958 alle 3.800 del

8. Cfr. L. URETTINI, *La rivista "Questitalia": un laboratorio politico e culturale degli anni Sessanta*, «Terra d'Este», xi, 2001, pp. 129-140: in part. p. 130.

1969). Questo successo aveva portato ad aprire nel 1959 una redazione romana e nel 1963 una redazione a Milano, oltre a quella veneziana.

Convinto che solo un'adeguata e centralizzata programmazione economica, sostanzialmente a base industriale, avrebbe potuto mitigare gli squilibri sociali della penisola, Dorigo aveva combattuto in prima persona, anche e soprattutto in maniera pragmatica, per la soluzione di tematiche nodali di ampio raggio – dalla rivendicazione del ruolo fondamentale dell'industria di stato alla pianificazione urbanistica, dal rapporto scuola e società (mag.-giu. 1964) alla battaglia per l'abolizione del 'concordato' (mar.-mag. 1965), dall'attenzione per il Concilio ecumenico del 1962 e le attese del laicato cattolico (lug.-set. 1962)⁹ all'apertura verso la sinistra fino alla ricerca di una utopistica 'terza-via' tra capitalismo e comunismo, dall'unificazione sindacale e i nuovi sindacati (set.-nov. 1966) al nuovo catechismo olandese (mar.-mag. 1968), per non citarne che alcune.

Saldamente ancorato all'osservatorio privilegiato di Venezia, che in quella fase della sua storia millenaria non è né una capitale decaduta, né una periferia marginale, ma, come a ragione è stato detto, «un laboratorio politico di livello nazionale», Dorigo conserverà la direzione di «Questitalia» fino alla sua chiusura, nel settembre 1970, quando ormai si era aperta in Italia la fase delle lotte operaie e delle posizioni ideologiche radicali, mentre in tutta Europa cominciava un lungo percorso di fiducia nella lotta armata. Nell'editoriale di commiato Dorigo scriveva:

...il nostro giudizio resta fermo più che mai nel ritenere che un passaggio realmente socialista e libertario non possa concepirsi senza uno schieramento organico di tutte le forze politiche e sociali autogestite, almeno potenzialmente maggioritario [...] e in ciò il nostro giudizio deve ... differenziarsi dalle forze grandi e piccole di sinistra che presentemente si muovono sulla scena italiana senza porsi altri problemi che quelli dell'organizzazione strumentale del movimento rivoluzionario e dell'organo del potere (quasi che tutti i problemi che abbiamo davanti, compresi quelli del 'dopo', fossero risolvibili mediante un'organizzazione capace di battere le forze dell'ordine pubblico esistente per occupare fabbriche, caserme e prefetture, o mediante l'ingresso in qualche fantomatica stanza dei bottoni)...

Dorigo ritenne inopportuno fare entrare la rivista nei dibattiti delle nuove generazioni che non escludevano il ricorso alla violenza per cambiare la società. Così fu presa la decisione di chiudere «Questitalia», senza che lo studioso abbandonasse a livello personale il compito civico di partecipare alla vita politica italiana di quegli anni.

Da quel momento Dorigo si apre nuovamente alla ricerca storico-artistica, applicando ad essa la medesima passione e lo stesso impegno civile messo nella politica attiva.

3. LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E L'INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO

Nelle elezioni amministrative del 1956 Dorigo, eletto nella lista della Democrazia Cristiana a Venezia, era divenuto assessore all'urbanistica di una giunta appoggiata dal Partito Socialista. In quegli anni, Dorigo vedeva nell'espansione industriale di Porto Marghera e nella costruzione di una seconda zona industriale una possibilità economica per la sua città, ma insisteva nel frattempo sulla necessità di programmare un piano regolatore che organizzasse il territorio lagunare secondo l'«interesse generale». È l'inizio di quella che fu allora chiamata 'formula Venezia' e che, malgrado l'opposizione della curia e del patriarca Roncalli, portò, in Consiglio comunale, all'accettazione del piano regolatore generale promosso da Dorigo (dic. 1957-apr. 1958), che però verrà profondamente alterato dopo che la giunta minoritaria fu forzata a dimettersi.

Tale feconda partecipazione alla vita politica culminò, nel giugno del 1973, nella pubblicazione di *Una legge contro Venezia*,¹⁰ un corposo testo polemico – per lo più ignoto

9. Sull'argomento si veda anche W. DORIGO, *Polemiche sull'integralismo*, Vicenza, 1962.

10. IDEM, *Una legge contro Venezia*, Venezia, 1973, p. 24. La legge in esame è quella del 16 aprile 1973, entrata in vigore il 23 maggio dello stesso anno.

a chi conosce esclusivamente il Dorigo storico dell'arte – contro la Legge n. 171 del 16 aprile 1973 (entrata in vigore nel maggio di quell'anno), una legge contenente aspetti «assurdi, anticostituzionali, caotici, reazionari». *Una legge...* non si proponeva come un libro dogmatico, che pretendesse di offrire la verità e la definitiva soluzione ai problemi di Venezia, e non si tratta certo di un semplice *pamphlet*: la straordinaria quantità di dati raccolti, la qualità dell'approccio storiografico alle questioni in esame – tutte analizzate, discusse, commentate in un dibattito che attraversa di continuo il confine tra la storia della città e il suo ruolo presente nell'economia e nella politica del paese –, ne fanno un modello di ricerca storica applicata alla politica ed una tappa imprescindibile nel percorso intellettuale di Dorigo. Si veda quanto l'autore stesso asserisce in apertura del volume:

questo libro, licenziato mentre non si è ancora messo in moto alcun meccanismo organizzativo della legge, è stato scritto con rabbia paziente e, mi illudo, lucida, durante le ultime fasi dell'iter parlamentare, coniugando a livello di numerose diverse discipline, persino con linguaggi funzionalmente differenti, i contenuti storici e civili della mia coscienza della città con i risultati dell'imponente apparato di studi e di ricerche sperimentali che attorno al 'problema Venezia' si sono applicati, particolarmente nell'ultimo decennio, e con un esercizio di puntuale smontaggio delle tesi care alle più accreditate gazzette e dell'edificio legislativo voluto dalla maggioranza parlamentare, per portare alla luce i machiavelli, le assurdità, le manovre, gli errori clamorosi di cui il testo della legge n. 171 è portatore e di cui tante nobili intelligenze – diciamo con qualche superficialità – si sono fatte garanti.¹¹

Nel sottotitolo, *Natura, storia, interessi nella questione della città e della laguna*, emergono tutte le preoccupazioni di uno storico dell'arte atipico, particolarmente attento all'archeologia e alla storia di Venezia, profondo conoscitore delle vicende urbanistiche del tessuto cittadino. Il libro è un testo fondamentale sotto molti punti di vista, nel quale un intellettuale, politicamente schierato, utilizza la sua formazione di storico per assumere una posizione netta, scomoda e definitiva contro un'iniqua legge emanata a presunta difesa del delicato organismo della città. Si definisce in esso perfettamente la preparazione intellettuale di Dorigo, le sue posizioni non solo politiche, ma anche storico-artistiche, e si anticipano le tappe scientifiche dei decenni successivi:

fra i grandi centri urbani italiani ed europei, Venezia è certamente dei pochissimi che hanno conservato sostanzialmente integra la struttura urbana antica e la tessitura edilizia di alcuni secoli or sono. Inoltre, fra le poche città in consimili condizioni, essa è forse l'unica che, da una parte, coniughi un isolamento assoluto della città antica con la crescita dei quartieri moderni, e dall'altra raggiunga, nell'antica struttura conservata, dimensioni, funzioni e caratteri tali da renderla ancor oggi, pur nella sola parte antica, città in sé completa.

Venezia è infatti una città eccezionale in Europa, perché è una di quelle che hanno conservato meglio la loro antica struttura nelle grandi come nelle minime qualificazioni architettoniche ed edilizie. Rispetto ai grandi centri storici europei spesso manomessi dalle trasformazioni in grandi metropoli attuali, Venezia è un unicum proprio per la straordinaria conservazione della tessitura del passato nella città stessa e nel suo ambiente naturale, la laguna. Si potrebbe pure dire che il passaggio dei secoli e l'azione degli uomini non ne hanno violentato la forma urbana. Con questo volume Dorigo si propone dunque di offrire al mondo politico, ed anche scientifico, un catalogo esaustivo della Venezia storica, anche nei suoi più piccoli aspetti, operazione che porterà a compimento trent'anni dopo, con il recentissimo *Venezia romanica*.

Una legge contro Venezia è un libro che dovrebbe essere ristampato oggi, per la sua attualità metodologica, in quanto, al di là della specifica questione veneziana, fornisce modelli di indagine ancora attualissimi per lo studio di altre realtà urbane. Dorigo milita infatti per una città viva, che 'esista' oggi, e che non sia ridotta a una città

11. *Una legge contro Venezia. Natura storia interessi nella questione della città e della laguna*, Roma, 1973, pp. 9-10.

'esistita' un tempo, oggetto di prestigio, un esoscheletro vuoto. Ancora una volta, tra l'altro, fa suo, rielaborandolo autonomamente, l'insegnamento di Bettini, il quale aveva ricordato come l'organismo urbano di Venezia non fosse «ancorato all'ideale astrazione d'un disegno geometrico fuori del tempo, fuori della storia», ma traducesse «nelle sue strutture la concretezza, l'attualità, la direzione, del *tempo* della esistenza». Per tali ragioni, continua Dorigo, «meno di qualsiasi altra struttura urbana», Venezia «può sopportare una riduzione a paesaggio», anzi: «concepire la salvaguardia di una città siffatta con ideologia, metodi e strumenti tratti dell'esperienza di conservazione delle 'bellezze naturali' significa soltanto ignorare che ci si trova di fronte ad una città tutta inventata e reinventata dai suoi abitanti, e, quel che più conta, che ha sempre dovuto la sua esistenza, e ancora la deve, a un continuo esercizio di invenzione, cioè a un atteggiamento instancabilmente produttivo di 'storia'». Si articolano qui compiutamente tutte le premesse metodologiche di *Venezia romanica*.

Negli anni immediatamente successivi, Dorigo, nella pratica quotidiana dell'insegnamento universitario (cominciato nel 1975/1976) e attraverso i corsi dedicati all'arte venetica delle origini, ebbe l'opportunità di mettere a confronto la profonda conoscenza urbanistica della città, acquisita in veste di studioso e di politico, e «alcuni capisaldi scientifici ormai largamente accettati in sede internazionale, relativamente alla storia climatica e ai conseguenti livelli marini degli ultimi duemila anni», metodo che gli permise già allora di iniziare a studiare la questione delle origini di Venezia dotato non solo di «un ampio repertorio di metodi», come lui stesso riconosce, ma anche di «un approccio interdisciplinare fundamentalmente storico-archeologico-geologico-idraulico».¹² Il percorso tracciato da Dorigo mediante la didattica universitaria si materializza nella rivista «Venezia Arti», fondata nel 1987.

Prima di passare ad esaminare la produzione che di poco precede ed in qualche modo anticipa il monumentale *Venezia romanica*, vorrei solo accennare al fatto che, al di là degli aspetti storico-artistici presi in considerazione in questa mia indagine, la bibliografia e l'attività culturale di Wladimiro Dorigo hanno toccato temi e periodi diversi,¹³ che vanno dall'Antichità e l'alto Medioevo all'arte propriamente contemporanea. Ricordo a tal riguardo almeno l'impegno per l'Archivio Storico delle Arti Contemporanee,¹⁴ la Biennale di Venezia, il teatro. Del suo interesse per gli artisti attuali voglio infine menzionare, ad es., lo scritto dedicato a Tramontin (1988), ristampato nel catalogo antologico del 1997, e quelli su Alberto Viani, nella miscellanea Mazzariol (1992).

4. LE PREMESSE DI VENEZIA ROMANICA

Con *Venezia origini. Fondamenti, ipotesi, metodi*, uscito nel 1983, Dorigo mette in pratica una metodologia, basata sul rapporto tra storia, storia dell'arte e archeologia, poco usuale tra gli storici dell'arte. Indirizzato in tal senso dalla sua esperienza sul campo fatta negli anni, ormai lontani, dell'assessorato all'urbanistica, lo studioso si pone nuovi interrogativi sull'organismo lagunare che lo inducono a confrontare quanto emerge dal lavoro dei geografi e del geologi con la più generale riflessione storico-artistica.

Si fa così strada la necessità di una storia globale e interdisciplinare, «nella quale la struttura ambigua dei luoghi e la specificità notevole dell'ambiente in cui fioriva la città fossero studiate in continuità con l'evoluzione istituzionale, la crescita delle presenze ecclesiastiche, lo sviluppo civile, sociale, economico, l'apertura alle culture artistiche di

12. W. DORIGO, *Venezia origini. Fondamenti, ipotesi, metodi*, Milano, 1983, prefazione.

13. La bibliografia di Dorigo è ora riunita nel volume miscelaneo *Hadriatica*, cit., pp. 13-26. Il lettore troverà nel volume anche cenni biografici. Un primo elenco di pubblicazioni dell'Autore sulla questione di Venezia era stato inserito in *Una legge contro Venezia*, cit., pp. 526-527.

14. *L'Archivio Storico delle Arti Contemporanee: storia, situazione, prospettive*, Venezia, 1975.

un mondo più vasto». Il sottotitolo del volume non intende esprimere, secondo l'autore, «cautele di opportunità, o riserva di ritirate», quanto piuttosto «il convincimento che solo altri materiali non utilizzati, e un approfondimento di tante questioni ulteriormente indagabili [...] comporteranno una sistemazione definitiva di questa prospettiva storica, che è globale di necessità, non per astratta predilezione di scuola».¹⁵ Il metodo qui utilizzato costituirà evidentemente il fondamento per tutti gli studi futuri.

Lo studio dei rii, dei canali, l'analisi delle strutture viarie interne, pedonali e acquedotti, perseguiti con l'impiego di moderni criteri cartografici e metrologici, conducono peraltro Dorigo alla formulazione di una altrettanto nuova ipotesi storiografica:

in nessuna città storica, credo, la *forma urbis* – intesa propriamente nel suo contorno e nella sua articolazione interna – ha un significato decisivo per la storia urbanistica architettonica come a Venezia. Su questa forma mi sono interrogato molte volte, fin quando, negli anni Cinquanta, mi occupavo della pianificazione urbanistica della città. La spiegazione vulgata dell'insularità era chiaramente insufficiente, soprattutto se si considerano gli aspetti fisici in relazione con l'ambiente lagunare, i lidi, le altre isole [...]. Una traccia di ricerca mi apparve negli anni Sessanta, quando, studiando alcuni problemi fisici della salvaguardia nell'ambito dei lavori di un Comitato interministeriale, provai a guardare all'organismo lagunare in modo diverso, anche sull'indicazione di geografi e geologi, quali il Morandini e il Leonardi, che da tempo ritenevano il Canal Grande un antico alveo fluviale. Ma era evidente che uno o più alvei fluviali invasi progressivamente dalla marea postulavano un panorama territoriale diverso, descrivibile solo per mezzo di un amplissimo arco disciplinare, dalla geologia all'oceanografia, dalla paleoclimatologia alla paleoecologia.

Due sono le questioni diffusamente illustrate in *Venezia origini*: la nascita della città (Venezia non fu né una città romana, né una città di fondazione), e la distinzione tra l'originaria *Civitas aput Rivoaltum* e la *Civitas Veneciarum* (questa da identificarsi con la Venezia dei secoli XII-XIV, poi definita «romantica»). Esse hanno costituito una base imprescindibile per la genesi di *Venezia romanica* e ne hanno formato l'indispensabile ossatura. Ma quel che anche è da rilevare in questi volumi è l'individuazione del ruolo determinante che sulla fisionomia della città ha giocato l'elemento antropico. Dorigo si accorse in quegli anni di aver riservato un margine troppo ristretto a tale essenziale componente di modificazione del paesaggio urbano, e così corresse il tiro:

un lungo studio delle strutture viarie interne, pedonali e acquedotti, della città e degli aggregati residenziali mi convinse che esse obbedivano, in notevole parte, a una razionalità geometrica – prima nel senso astratto del termine, poi in quello concreto e originario di misurazione del terreno –, non certo occasionale, non certo improvvisata nei secoli tormentati dell'insediamento preurbano e urbano, e che quella razionalità indossava assai spesso misure romane. Si affacciava un'ipotesi scandalosa: centuriazione romana in laguna?

Venezia origini, nel quale Dorigo riprende in maniera sistematica tutto il materiale raccolto sulla nascita di Venezia, non è semplicemente uno studio di archeologia, e neanche unicamente uno studio storico-artistico: è una ricerca che va al di là di entrambe queste cose. La sua pubblicazione sollevò qualche perplessità, in quanto attaccava direttamente molte idee diffuse e soprattutto proponeva una vera rivoluzione nel considerare che il territorio occupato da Venezia e dalla laguna potesse essere stato in epoca romana terra emersa e centuriata (il passaggio dei secoli avrebbe, secondo Dorigo, mantenuto il ricordo di tale centuriazione nelle strutture urbane e geografiche).¹⁶

Con quest'opera Dorigo inaugurò una metodologia nuova, e vincente, che nel 1994 sfocerà nella pubblicazione di *Venezie sepolte nelle terre del Piave*,¹⁷ una ricerca (nata da una richiesta del Comune di Iesolo del 1983) sull'area a nord della laguna di Venezia,

15. DORIGO, *Venezia origini*, cit.

16. Cfr. G. LORENZONI, *Origini di Venezia: un libro di Dorigo*, «Arte Veneta», 39, 1985 (1986), pp. 209-211; P. Brugnoli in «Studi Storici L. Simeoni», 36, 1986, pp. 334-336.

17. W. DORIGO, *Venezie sepolte nelle terre del Piave. Duemila anni fra il dolce e il salso*, Roma, 1994. Vedi anche IDEM, *Mestre medioevale*, «Venezia Arti», 5, 1991, pp. 9-28; e pure Altino medioevale, «Venezia Arti», 1, 1987, pp. 22-31.

nella quale Dorigo vide l'occasione di ampliare il territorio di indagine al di là dei limiti amministrativi attuali. In quest'occasione, per tre anni dodici siti archeologici significativi furono indagati con l'obiettivo di 'storicizzare' globalmente il territorio attraverso più di due millenni. Dorigo lavorò a stretto contatto con i suoi allievi, i suoi assistenti e altri specialisti, servendosi di un metodo semplice e nel contempo complesso, ricco di stimolanti apporti interdisciplinari, e nel quale le fonti utilizzate sono essenzialmente archivistiche, amministrative, e scientifico-documentarie. Un'attenzione particolare fu inoltre riservata alla produzione cartografica contemporanea. Altino, Caorle, Ceggia, Eracliana/Cittanova, Equilo/Jesolo, S. Donà di Piave, fra le altre, furono indagate specificamente e allo stesso tempo contribuirono all'impostazione di teorie più generali su Venezia. La grande novità nel fondo di questi studi è costituita, in effetti, proprio da questo confronto costante tra le informazioni di archivio e i materiali emersi, ma anche da una chiara volontà di cercare le tracce della vita quotidiana del passato, di capire l'immaginario collettivo, le difficoltà e le lotte nell'antica Venezia, mettendo l'ideologia al servizio di una personale visione della storia.¹⁸

In altri studi, come quelli su S. Marco – sulla cripta,¹⁹ sui mosaici,²⁰ sulle sculture –,²¹ appaiono modi più tradizionali della ricerca storico-artistica, sebbene Dorigo abbia cercato di avvicinarsi ai mosaici da più direzioni, cercando di comprenderne il sistema, i contenuti, il linguaggio, e provando a ricostruire il contesto architettonico. Nell'architettura ha poi tentato di individuare la coesistenza di una concezione costruttiva greco-bizantina, di una prassi romana e tardo-imperiale, e di una fase esecutiva di matrice certamente romanica, un punto di vista allargato anche all'edilizia privata veneziana, basato su un nesso inscindibile tra architettura e rivestimento decorativo.

Su tali questioni di metodo mi piace far parlare direttamente Dorigo nella presentazione al volume di Michela Agazzi, pubblicato nel 1991, nel quale mi sembra che ci dia la chiave riassuntiva di tutta la sua metodologia e persino del modo in cui egli ha voluto orientare la pratica dell'insegnamento universitario:

A fronte, infatti, di usuali – ancorché talvolta brillanti – esercizi di critica formalistica fondati su allusioni segniche variamente interpretabili o su topoi attributivi di spesso risaputa genericità, si afferma nei lavori della nostra scuola una rinnovata severità di accesso al documento storico, ricercato fra l'altro con successo in depositi archivistici finora negletti dalla grande storiografia siccome povere testimonianze del privato quotidiano, la quale consente, mediante l'esercizio di permanente rigoroso confronto con i monumenti, avvertito di ogni possibile tecnica interdisciplinare, di conseguire risultati conoscitivi inediti di grande momento. Nell'ambito di tale indirizzo, questo lavoro – condotto su un tema tanto vulgato quanto inesplorato, e rappresentativo come pochi dell'immagine stessa di Venezia come opera d'arte – ben rappresenta la caratterizzazione dei nostri studi, con particolare riferimento all'area medievistica, che la storiografia veneziana, globale o anche solo artistica, ha finora lasciato troppo spesso immersa nelle nebbie seducenti della favola.²²

18. Anche quando Dorigo è stato isolato da certe grandi imprese collettive, ha comunque sentito la necessità di esprimere la sua opinione senza rancori, ma con un'esemplare spirito critico e scientifico. Voglio ricordare a tal proposito la sua presa di posizione in occasione della pubblicazione del I volume della *Storia di Venezia*, largamente argomentata in un articolo ad essa dedicato: W. DORIGO, *Leggendo il primo volume della nuova «Storia di Venezia»*, «Studi Veneziani», n.s., xxxiii, 1997, pp. 15-47. Invece fu chiamato a contribuire al II volume sull'età comunale con un denso saggio sull'architettura veneziana, studio che rappresenta una delle più chiare sintesi sul tema, e nel quale sono anticipate le conclusioni della futura *Venezia romanica*: IDEM, *L'espressione d'arte: gli edifici*, in *Storia di Venezia*, II, *L'età del comune*, a cura di G. Cracco, G. Ortalli, Roma, 1995, pp. 803-862. Un altro caso nel quale sono anticipate le questioni affrontate in *Venezia romanica* si trova in *Venezia prima di Venezia. Dai municipi romani a San Marco*, Udine, 2002, e, a un livello monografico, in *Il palazzo e la cappella dei Patriarchi di Grado in Venezia (1156-1451)*, «Hortus artium medievalium», 4, 1998, pp. 35-54.

19. Nel volume collettivo pubblicato nel 1993 in occasione delle celebrazioni marciane del 1994.

20. In *La basilica di San Marco. Arte e simbologia*, Venezia, 1993; II ed. 1999, pp. 47-71.

21. In «Venezia Arti», 1988, pp. 5-23.

22. Presentazione a M. AGAZZI, *Platea Sancti Marci. I luoghi marciani dall'XI al XIII secolo e la formazione della piazza*, Venezia, 1991.

5. VENEZIA CITTÀ ROMANICA

L'ultimo lavoro di Dorigo, edito a Verona nel 2003, si presenta come una pubblicazione imponente per contenuto e finalità, un'opera monumentale che si propone come un modello esemplare di ricerca storica-artistica sul Medioevo, consentendo per la prima volta di guardare alla Venezia medioevale da punti di vista molteplici e intrecciati (architettura, urbanistica, tessuto sociale, produzione artistica). Il titolo, *Venezia romanica. La formazione della città medioevale*,²³ di per sé costituisce un orientamento per la lettura del testo. Il cofanetto comprende due volumi di grande formato per un totale di più di mille pagine, un fascicolo di supplementi cartografici contenente la fisiografia urbana della *Civitas Rivoalti* alla fine del XII sec., la topografia della *Civitas Veneciarum* attorno al 1360 ed una tavola sinottica delle proprietà familiari nei *confinia* di Venezia dal 1000 al 1360. Conviene anche fare un veloce riferimento agli editori, l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, la Regione Veneta e la Cierre Edizioni, per sottolineare il coraggio che tutti costoro hanno mostrato nel lanciarsi in un'impresa editoriale di tal tipo, e nel pubblicare una ricerca così complessa e voluminosa con la qualità editoriale necessaria per farne una vera opera d'arte.

Il primo dei due volumi sceglie per oggetto la complessa storia della città dal momento della colonizzazione di Rivoalto di fine millennio alla fase di nuova protourbanizzazione. Come l'autore fa opportunamente notare, il passaggio tra i due periodi non è chiaramente definibile, se non a prezzo di forzature dei dati. Si prendono poi in esame le modalità tecniche di edificazione nei nuovi spazi, la formazione della *Civitas Veneciarum* nei secc. XIII e XIV, il 'sogno imperiale' alla base della progettazione del polo marciano, gli insediamenti mercantili, artigianali e industriali. In tale lento percorso attraverso i secoli alcuni momenti di indagine si distinguono per la loro pregnanza: la Basilica di S. Marco nelle sue stratificate redazioni, la plastica decorativa ed architettonica, la scultura funeraria, la pittura (murale o su tavola, pergamena e vetro), i caratteri della *facies* gotica acquisita da Venezia.

Il secondo volume, invece, «ha lo scopo di fornire una documentazione sistematica della formazione della città fra i secc. XII e XIV, strettamente legata allo studio e al rilievo fisico sul campo». Esso si presenta come un vero e proprio «atlante storico di Venezia medioevale», comprendente 54 tavole topografiche, 26 tavolette di riferimento delle unità areali e di identificazione dei rivi, 70 repertori documentali con le notizie d'archivio su ciascun *confinium* parrocchiale, 70 profili storici relativi alla configurazione fisica, urbanistica e sociale dei *confinia*, da S. Agnese a S. Zulian, ed infine gli indici analitici, la bibliografia generale, il registro delle fonti, la cartografia degli anni 1200-1360, la tavola sinottica della diffusione urbana delle cento maggiori famiglie: i numeri parlano da sé.

Uno storico rigoroso, pronto a sperimentare nuovi metodi e a battere strade mai percorse, e un gruppo di ricerca collaudato e ben diretto,²⁴ hanno fatto degli archivi il loro habitat, raccogliendo per quest'indagine migliaia di fotografie, ed una cifra incalcolabile di rilievi, misurazioni, censimenti di strutture edilizie, campionature dei materiali e quant'altro potesse essere necessario alla delineazione di un quadro il più possibile esaustivo, consentendo con ciò di restituire della città medioevale, per la prima volta – deve essere sottolineato – una rappresentazione topografica complessiva, scientificamente fondata, non ipotetica, né puramente intuitiva. Non sorprende, pertanto, che il

23. W. DORIGO, *Venezia romanica. La formazione della città medioevale fino all'età gotica*, Verona, 2003.

24. È giusto ricordare la collaborazione generale di Michela Agazzi, Guido Rossi e Giovanni Zambon, le fotografie di Daniele Resini, i disegni e la topografia di Renza Calabrese, la redazione e gli indici di Francesco Brunelli, la composizione dei testi di Daniela Ducceschi, e gli altri collaboratori: Ivana Biasi, Anna Bortolozzi, Ernesto Canal, Licia Fabbiani, Lidia Fersuoch, Alessandra Garofano, Martina Minini, Marina Niero, Silvia Ramelli, Chiara Romanelli, Gianna Sitran, Marta Tortorella, Antonella Vegro.

progetto abbia richiesto non solo molti anni di lavoro,²⁵ ma anche, dal punto di vista del metodo di ricerca, un continuo e progressivo salto dall'analisi sincronica delle aree (e dei siti) all'analisi diacronica del loro sviluppo e delle loro successive trasformazioni.

I risultati ottenuti sono peraltro il prodotto di una selezione operata su un materiale documentario vastissimo (più di seimila atti notarili di interesse privato), condotta «come su un binario», cosicché «la ricerca sulla città si fonda sia sul documento sia sul monumento; e – se è utile precisare ulteriormente –, su evidenze fisico-naturali storicizzate ancora mediante le fonti e i reperti». Si tratta di un metodo basato sulla volontà di superare la «separatezza delle due culture, quella umanistica e quella naturalistica, richiedendo continua tensione da parte dello storico nella verifica sperimentale, per quanto possibile, di quanto gli veniva proposto con gli usuali strumenti e oggetti di lavoro». L'associazione della ricerca documentale e dell'osservazione visuale porta ad un risultato apparentemente ovvio, ma in effetti non così scontato: con questa operazione acquista nuova visibilità monumentale quel che, divenuto nei secoli invisibile e negletto, era invece sotto gli occhi di tutti agli angoli delle calli o tra le mura sbrecciate degli antichi palazzi.

Vorrei a questo punto sottolineare l'importanza storiografica di questo libro, la funzione di modello di studio che esso può rappresentare per le ricerche future, non solo su Venezia. Vorrei insistere soprattutto sull'aggettivo «romanico» contenuto nel titolo del libro e applicato ad una città che tradizionalmente nella storia dell'arte è invece posta in contatto più stretto con il mondo orientale. È questo l'aspetto che personalmente più mi colpisce dell'impresa Dorigo, perché contribuisce a collocare, a ragione e definitivamente, l'arte medievale di Venezia più in Occidente che in Oriente.

Anche se Venezia ha una posizione geografica particolarmente accogliente rispetto al mondo bizantino ed è aperta per mare ai contatti con l'altra parte del Mediterraneo, l'arte prodotta durante i secoli del romanico e del gotico, la sua architettura, la sua scultura e aspetti rilevanti dei mosaici sono, infatti, del tutto occidentali e appartengono principalmente alla creatività della terraferma, dell'Italia del Nord e dell'Europa continentale.²⁶ Non a caso quando Venezia esporta la sua arte medievale a Trogir, in Croazia, il maestro Radovan realizza, per la cattedrale cittadina, una facciata all'occidentale.²⁷ Il portale della cattedrale di Trogir è un'opera romanica del XIII sec. perfettamente documentata da un'iscrizione, collocabile artisticamente nell'ambiente veneziano e dalmata, da una parte, ma anche in un senso più ampio nell'Europa già gotica, dall'altra.

L'aggettivo «romanico» nel titolo del libro di Dorigo segna, peraltro, con ancora più forza la componente occidentale dell'arte medievale veneziana, anche se cronologicamente comprende un arco di tempo che va dal XI al XIV secolo. Opponendosi alla tradizionale antitesi Occidente/Oriente, Dorigo così chiarisce:

preferisco chiamare romaniche le presenze architettoniche in Venezia dei sec. XII e XIII, sebbene alcune di esse, fra le più antiche, si riferiscano a elementi compositivi e morfologici, quali gallerie e logge absidali, cripte con presbiterio sopraelevato su pontile, arcate cieche, arcatelle binate su lesene, ecc., che si possono dire lombardi. Il contesto veneziano di quei secoli si suole troppo spesso definire bizantino, come se la indubbia bizantinità progettuale di San Marco fosse la sola cifra qualificante, e rappresentasse la stessa necessità storica di una città che nasceva su premesse culturali del tutto diverse, intimamente legate all'occidente...²⁸

25. Una prima presentazione del progetto si trova in W. DORIGO, *Venezia romanica*, «Venezia Arti», 1988, pp. 207-208.

26. Ho sempre creduto alla componente occidentale dell'arte veneziana medievale, salvo casi eccezionali (per es. alcuni aspetti dei mosaici murali): X. BARRAL I ALTET, *Les mosaïques de pavement médiévales de Venise, Murano, Torcello*, Paris, 1985 («Bibliothèque des Cahiers archéologiques», 14); Idem in F. AVRIL, X. BARRAL I ALTET, D. GABORIT-CHOPIN, *Il tempo delle crociate*, Milano, 1983, pp. 65-68.

27. X. BARRAL I ALTET, *Maître Radovan dans l'Europe de 1240*, dans *Maïstor Radovan i njegovo doba (Actes du colloque de Trogir "Per Raduanum" 1240-1990, Trogir, 1994, pp. 59-66.*

28. Su queste questioni lo studioso era già intervenuto ad uno dei convegni internazionali di Parma nel 2001: W. DORIGO, *Presenze romaniche nell'architettura veneziana del XII e XIII secolo*, in *Medioevo: arte lombarda. Atti del Convegno internazionale di studi (Parma, 26-29 settembre 2001)*, a cura di A. C. Quintavalle, Milano, 2003, pp. 276-286.

Dal romanico al gotico, Venezia è un contenitore di modelli occidentali, come il nesso colonna-capitello-arco, elemento esemplare e qualificante dell'introduzione del costruire romanico a Venezia, o ancora la penetrazione della cultura occidentale del Duecento (la grande impresa plastica di carattere soprattutto padano-emiliano dei tre arconi del portale centrale di S. Marco).

Da questo immenso lavoro di raccolta di dati quel che risalta nitido e con icastica evidenza è il carattere diverso, variegato, mutabile degli interventi edilizi privati, ecclesiastici e comunali, rispetto al quale risulterebbe ormai superficiale ogni tentativo «di ridurre a una forma unica, urbana *a priori*, che a ben vedere è quella del mito, la *facies* della Venezia medioevale. Quella forma», continua l'autore, «che una letteratura sterminata ha confezionato raccogliendo ogni più colorita immagine da acritiche e vulgate tradizioni tardive, è favola moderna, patetica nella ricerca di una singolarità assoluta, di un'anomalia miracolosa, a surrogato delle singolarità vere, comunque diverse, che si erano volute travisare e dimenticare». La città si svela così non in una *forma urbis* organizzata e coerente, fissata una volta per tutte nel tempo e nello spazio, ma come un viluppo di forme, talora occasionali.

Non solo: proprio la disamina scientifica delle fonti documentarie ha consentito per la prima volta di comprendere sia le fasi della trasformazione della città, sia i processi di espansione territoriale ed edilizia sulle paludi:

in questo contesto ricco di spessore storico, identificabile ora proprietà per proprietà con migliaia di nomi di fondatori pionieri, di semplici abitanti o di tardivi imprenditori dell'avventura urbana, emergono storie rilevanti e presenze modeste di lavoro, di iniziativa e di vita: i *possessores* fondiari e i padroni di salina, i dogi lottizzatori di palude e i monasteri gestori di concessioni di *livellum* e *segetura*, la piccola gente anonima riconoscibile solo per il mestiere [...] e i rami delle maggiori famiglie disseminati in tutta la città, gli esponenti della grande nobiltà feudale della vicina terraferma e di mezza penisola fatti *cives veneti* e i frati e le monache provenienti con le loro culture da decine di località dell'interno, i vescovi di altre città qui residenti e i patriarchi veneziani di Costantinopoli.

Naturalmente l'atlante, che costituisce «la prima restituzione, pressoché completa, della *facies* ambientale e urbanistica, della rete idrografica e del patrimonio architettonico-edilizio medioevale di Venezia», non è un prodotto storico «neutrale, non discende cioè meccanicamente da una raccolta casuale di materiali archivistici e da una loro elaborazione puramente tecnica».

L'autore evidenzia infine una conoscenza diretta e personale della città, fatta di anni di passeggiate e sopralluoghi, che gli consentono di farci vivere la città del passato attraverso le sue parole. Il suo sguardo attento ai lavori di manutenzione dei canali, nel momento in cui i rii sono messi a secco per la ricopertura del fondo o il consolidamento dei muri, non ha prezzo. A tutti noi Dorigo da sempre consiglia di osservare le strutture murarie immerse nei canali, durante la messa a secco, come strumento efficacissimo per capire come è costruita la città di Venezia.

Con quest'opera, l'Autore ha finalmente offerto alla città un omaggio storiografico senza paragone.

RECENSIONI

Boats, Ships and Shipyards. Proceedings of the Ninth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Venice 2000, ed. by Carlo Beltrame, Oxford, Oxbow Books, 2003, pp. 362, con un ricco corredo iconografico.

IL simposio – nono della serie – organizzato a Venezia dall'università di Ca' Foscari, ha avuto una larga partecipazione di studiosi ed esperti, con sessantacinque relazioni e ventidue manifesti. Gli atti raccolgono cinquantatré contributi su una grande varietà di temi non solo di archeologia navale ma anche su altri aspetti di vita marittima, in un arco di tempo plurisecolare che s'inizia nell'Egeo del Neolitico, con le imbarcazioni di modello differenziato illustrate da Christina Marangou (*Neolithic Watercraft in Greece: Circumstantial Evidence and Serious Guesses*).

I testi sono raggruppati secondo le varie sessioni, la più cospicua quella dei cantieri, che si apre con uno studio di David Blackman su loro dislocazione e attrezzature nel periodo classico ed ellenistico (*Progress in the Study of Ancient Shipyards: a Review*). Presentando i recenti scavi di due arsenali olandesi, uno del Cinquecento e uno, dell'ultima parte del Seicento, appartenuto alla Compagnia Olandese dell'India Orientale, Jerzy Gawronski osserva come negli ultimi decenni l'archeologia marittima si sia concentrata su navi e naufragi trascurando i cantieri, spesso perché facevano parte di aree urbane di attività industriale, né gli scavi guidati dalla cultura della storia urbana sono interessati alle aree tipiche della cultura marittima, e vorrei aggiungere che quando le prendono in considerazione le incasellano nelle loro coordinate (*Hogendijk Shipyard in Zaandam and the voc Shipyard Oostenburg in Amsterdam*). Nel settore dell'Europa settentrionale Ole Crumlin-Pedersen riprende il discorso sui venti relitti del periodo 950-1150 nelle acque danesi e coste vicine dei quali si conoscono con sicurezza la data, la forma, l'origine, la tecnica. Appartengono alla tradizione *clinker*. Una tabella ne riporta la lunghezza – fino a 36 m – e quando è possibile il numero dei remi e la capacità di carico. Le informazioni dirette fornite dalla ricerca archeologica integrano le fonti scritte per una storia delle costruzioni navali e della navigazione dell'epoca e possono chiarire molti aspetti degli antichi testi (*Variation on a Theme: 11th-century Ship Types of the North*). L'indeterminatezza dei nomi di *cog* (*Kogge*, la *cocca* nel tipo mediterraneo) e di *hulc* applicati praticamente a tutte le navi medievali nordiche che non siano del modello scandinavo è mostrata da Timm Weski in pagine vivacemente improntate d'ironia: neppure il celebre relitto di Brema 1380 sulle caratteristiche del quale si sono volute riconoscere altre *cogs* sarebbe stato necessariamente chiamato tale dai contemporanei, e non sempre il termine trova sicura evidenza iconografica nei sigilli. Ciò dovrebbe consigliare una maggiore prudenza nella definizione archeologica di relitti conservati solo parzialmente (*Remarks on the Identification of Medieval Ship Types in Northern Europe*).

Ma queste mie rapide note, dettate da scelte personali che, ad es., hanno appena toccato gli interventi sul Mediterraneo dei secoli dell'Antichità e del tutto trascurato quelli sulle imbarcazioni delle acque interne, non possono dar conto dei vari aspetti che danno corpo a una raccolta così ricca, tanto più che non si tratta di un congresso consacrato ad un argomento specifico ma di un incontro di studiosi e di esperti della materia. Si passa infatti dallo studio di Furio Ciciliot sulle caratteristiche dei chiodi impiegati nelle costruzioni navali dell'area genovese (*Nails for Shipbuilding. 13th-20th centuries*) alla ricostruzione di due navi greche rinvenute in uno scavo a Marsiglia (Patrice Pomey, *Reconstruction of Marseilles 6th century BC Greek ships*). I contributi, come sempre in queste raccolte, sono di vario livello, alcuni ottimi, altri di minore impegno. È una disciplina, l'archeologia navale, relativamente giovane, quale è presentata nei saggi introduttivi di Frederick M. Hocker e di Carlo Beltrame, esercitata professionalmente ma anche da numerosi dilettanti, appassionati di costruzioni nautiche e di ricerche subacquee. Quale sia l'apporto di conoscenze che essi possono offrire, il loro entusiasmo merita rispetto.

Forse perché la sede dell'incontro era Venezia molti interventi hanno per tema la sua imbarcazione più tipica. Ma resti di una galera sono venuti alla luce in uno scavo in un laghetto nell'area di Londra, una galera costruita con legno probabilmente d'origine irlandese e connessione a *clinker* (Damian Goodburn, *Rare Fragments of the 13th Century clinker Galley found in London...*), ed Erkut Arcak conduce uno studio attento della piccola galera da cerimonia del sultano conservata nel Museo Navale di Istanbul, probabilmente della metà del Quattrocento ma più volte restaurata e rinnovata (*A technical Analysis of the Sultan's Galley*). Delle galere veneziane e delle loro qualità nautiche parla Sergio Bellabarba, traendo largo profitto da un buon numero di racconti di viaggio di pellegrini. La conclusione alla quale arriva è che la galera grossa del Quattrocento era molto superiore alle navi rotonde del periodo e che nell'evoluzione dei vascelli dell'Atlantico il suo modello ebbe una parte maggiore di quella che siamo abituati ad attribuirle. Notevoli mi sembrano le osservazioni sulle

velocità che poteva raggiungere, massime di 12 nodi e medie di 7,2 su un percorso di quattrocento chilometri (*The Sailing Qualities of Venetian Great Galleys in the 15th Century...*).

Sull'impiego delle galere in battaglia, scrive Susan Rose, ci affidiamo al racconto dei cronisti, che molte volte ci lascia dubbiosi per le evidenti incongruenze, in particolare la pratica di schierarle in linea, accostandole e collegandole. L'osservazione è giusta ma non è condivisibile la sua idea che, insoddisfacenti le cronache e le rappresentazioni iconografiche, il problema potrebbe essere risolto solo con una riproduzione del modello, come è stato fatto con la trireme greca (*The Extent to which Chronicle Accounts and Contemporary Illustrations can be relied upon...*). Tuttavia non bisogna dimenticare che nel Medioevo le battaglie venivano più spesso immaginate che non descritte, e immaginate da scrittori non necessariamente dotati di preparazione specifica, col rispetto di certi canoni letterari e motivi obbligati. Inoltre bisogna tener conto dell'anomalia del trasferimento in mare di tattiche elaborate per il combattimento terrestre.

Dei problemi tecnici del processo di costruzione delle galere – lo scafo dalle forme arrotondate – trattano Ulrich Alertz (*The Venetian Merchant Galley and the System of Partisoni...*) e Mauro Bondioli (*The Art of Designing and Building Venetian Galleys from the 15th to the 16th Century*), che li seguono nei manoscritti veneziani del Quattro e Cinquecento, col passaggio dai metodi empirici tradizionali, condotti pure con ottimi risultati, a semplici metodi di riduzioni geometriche. A questi due contributi si ricollega quello di Sean McGrail (*How Were Vessels Designed before the Late Medieval Period?*), che anticipando i risultati di una ricerca in corso ritiene che dal settimo al tredicesimo secolo nel Mediterraneo Occidentale si lavorava per lo più a occhio, tuttavia in certi casi l'esperienza personale operava con l'ausilio di sussidi vari, come la curva catenaria di una corda lenta.

Infine le pagine suggestive di Gilberto Penzo (*A Comparison Between the Earliest Testimonies of Venetian Construction Techniques and those of the Present Day*) sulle continuità delle vecchie pratiche costruttive nei cantieri minori lagunari odierni, una continuità non indolente ma viva, fatta di graduali ritocchi e miglioramenti. L'accostamento di una pagina del manoscritto cinquecentesco di Theodoro de Nicolò agli appunti per la costruzione di un bragozzo varato nel 1921 rivela corrispondenze molto significative. Opportuna è la raccolta sistematica delle pratiche artigianali e del linguaggio di cantiere, di appunti, di modelli, di sagome. È un patrimonio di conoscenze che non deve andar perduto.

UGO TUCCI

RAFFAELLO VERGANI, *Miniere e società nella montagna del passato. Alpi venete, secoli XIII-XIX*, Caselle di Sommacampagna (VR), Cierre Edizioni, 2003, pp. 1-285.

IL volume di Raffaello Vergani raccoglie undici saggi già apparsi in diverse sedi italiane, francesi e tedesche tra il 1983 e il 1998, rivisti, tradotti, o rimaneggiati per l'occasione. Il primo e non indifferente merito del libro è quindi quello di rendere disponibili a un pubblico più vasto, nonché agli specialisti, alcuni lavori di grande interesse su di un tema non marginale della storia economica e sociale della montagna veneta, che risultavano dispersi e ormai non più reperibili. La coerenza logica e formale del testo è data proprio, come rileva lo stesso A., da «un interesse unitario», ossia dal lungo e paziente lavoro di ricerca e di scavo pluridecennale condotto da Raffaello Vergani, che lo colloca non solo come indiscusso specialista del settore minerario e metallurgico dell'area veneta per l'età tardo medievale e moderna, ma come uno dei più scaltriti studiosi europei in questo specifico campo. Gli effetti del suo impegno hanno ormai da tempo e di gran lunga travalicato le 'sudate carte' destinate alla comunità scientifica. È infatti dal suo primo articolo sulle miniere di rame di Valle Imperina («Rivista bellunese», 2, 1975) che parte la lunga vicenda del restauro e riutilizzo dell'eccezionale centro minerario di Rivamonte Agordino, destinato oggi, con il suo ostello, la sua roggia, il suo museo e i suoi percorsi didattici, a diventare il cuore pulsante del Parco delle Dolomiti bellunesi.

Il filo che lega i singoli capitoli è ben robusto; perciò al termine della lettura non si ha affatto l'impressione di trovarsi di fronte a una serie slegata di contributi, o a una raccolta casuale, o peggio d'occasione. Del resto, i motivi che hanno guidato la pubblicazione di questo libro non sono per nulla di bassa cucina accademica, come qualche volta accade in vista di scadenze concorsuali, ma sono invece legati a un'urgenza divulgativa che l'A. ha, mi si permetta di dirlo, finalmente raccolto, tenendo conferenze e dibattiti, percorrendo le valli e le montagne dalla Lessinia all'Agordino. Dunque, i quadri che qui vengono presentati compongono le parti di un affresco ordinato più per riferimenti spaziali o tematici, che temporali, anche se nel volume la disposizione segue, per quanto possibile, un criterio cronologico, dal Medioevo al XIX sec. L'importanza che le attività estrattive e metallurgiche rivestirono per alcune aree venete emerge con chiara evidenza. Altrettanto evidente è il valore di esempio civile che la serietà d'intenti dell'A. ha rappresentato per una serie d'iniziative che oggi tentano di fornire alla montagna veneta un

impulso verso nuove forme di turismo culturale d'élite, orientato anziché al consumo, alla consapevole fruizione dei segni del passato: la strada del minerale da Colle S. Lucia alla Valparola, la via del ferro Zoldo-Longarone, l'altipiano del Tretto sopra Schio, la valle Inferna, solo per citarne alcune.

Una parte dei capitoli del libro spazia sull'intero arco alpino del Veneto, in base ad alcuni assi problematici specifici. È il caso del primo quadro relativo all'estrazione dell'argento; del settimo che prende in esame le condizioni dei minatori nel Quattro e Cinquecento, opportunamente tradotto dal tedesco (*Lavoro e lavoratori nelle miniere venete*, Vienna 1989); dell'undicesimo e ultimo che spazia sull'industria mineraria e metallurgica nel XIX sec. Ricchi di suggestioni e sempre attenti alla dimensione comparativa rispetto alle altre esperienze europee, questi saggi espongono suggestive proposte interpretative. Una di queste è costituita dal forte legame della vicenda dell'argento veneto con le strutture e le congiunture dell'area tedesca, fino agli anni a cavallo del Cinquecento, quando la povertà delle vene determinò un irreversibile abbandono delle miniere argentifere nostrane. Un'altra interessante scoperta riguarda le notevoli differenze tra norme e pratiche concrete nella realtà lavorativa dei secoli XV e XVI, anche in questo caso con un forte parallelismo rispetto a ciò che accadeva in altre zone minerarie franco-tedesche e, aggiungerei, con quanto molto spesso accadeva per tutti i settori regolamentati delle economie d'ancien régime.

Collocati nella parte centrale del libro, ben tre capitoli trattano delle miniere della Valle di Zoldo e tre di quelle agordine di Rivamonte in Valle Imperina. Utile è la traduzione dal francese del saggio sul zoldano (*In Val di Zoldo nel Trecento*, apparso in francese nel 1995), che traccia una sorta di geografia del ferro in questa zona dolomitica, dove gli scambi erano molto più intensi di quanto si potrebbe sospettare e dove, ad esempio, il passaggio verso la Val Fiorentina, cioè Forcella Staulanza, doveva essere reso praticabile nel corso di tutto il periodo invernale, essendo questa via sette secoli fa molto più vitale di oggi per l'economia della zona. Ancora più opportuna appare la traduzione sempre dal francese del suggestivo *Metallurgia preindustriale, inquinamento, vita rurale* («Études rurales», 1992), che analizza l'impatto ecologico della presenza della lavorazione della pirite cuprifera. La torrefazione del materiale, contenente minerali solforosi, avveniva in età moderna per lo più in forni all'aperto, liberando lo zolfo che, bruciando nell'aria, formava anidride solforosa che infine, nelle giornate più umide, si trasformava in acido solforico. Gli effetti sulla vegetazione, sui pascoli e presumibilmente sugli stessi minatori furono devastanti e raggiunsero l'apice verso la fine del Settecento, quando la combinazione tra inquinamento atmosferico e disboscamento fu tale da ridurre la zona di Rivamonte per tutto il secolo successivo a «terra arida, squallida e nera», come si disse nel 1868 e come le rare foto dell'epoca lasciano eloquentemente capire.

Due dei capitoli del libro sono, infine, dedicati alle miniere dell'alto vicentino e dell'Altipiano di Asiago. Ammantata di leggende, ma in realtà limitata a meno di un secolo, a cavallo tra Quattro e Cinquecento, è la storia delle miniere argentifere di Tretto, Torrebelticino a Recoaro (cap. II). La bontà del materiale e la presenza di specialisti tedeschi fecero di Schio in quel periodo «un centro non trascurabile della metallurgia europea», ma il rapido esaurirsi della vena argentifera determinò un precoce abbandono nel terzo decennio del XVI sec.; nel Sette e Ottocento rimasero in vita soltanto le cave di caolino dell'altipiano del Tretto (vedi cap. XI, par. 7). I Sette Comuni vicentini offrirono invece altre opportunità, che spaziarono dalla metallurgia protostorica alla fornitura di fossili per i primi scienziati e naturalisti veneti, come Giovanni Arduino. La più importante e duratura delle risorse del sottosuolo dell'Altipiano fu quella del marmo (calcarei colorati e 'biancone'), che servì non solo all'edilizia locale, ma che alimentò un flusso commerciale che dura tutt'oggi. Soprattutto dal distretto di Lusiana, i marmi raggiungevano con una certa abbondanza, già nel Settecento, la pianura vicentina, padovana e trevigiana, nonostante le evidenti difficoltà di trasporto.

Questa rapida rassegna di sicuro non rende sufficiente merito alla ricchezza di ricostruzioni e di spunti che Raffaello Vergani è andato accumulando nei suoi ultimi vent'anni di ricerche sulle miniere venete. La bontà del suo lavoro si misura, infatti, a mio avviso, proprio nell'attuale freschezza di questi contributi e nella indiscutibile validità delle sue interpretazioni: materiale, mi viene da dire, resistente e duraturo come il metallo greggio tratto dalle viscere della terra, trasformato e reso lucido dalla mano sapiente dell'uomo.

WALTER PANCIERA

La pratica dello scambio. Sistemi di fiere, mercanti e città in Europa (1400-1700), a cura di Paola Lanaro, Venezia, Marsilio, 2003.

LE fiere, i mercanti e le città sono stati dal Medioevo per tutta l'età moderna i protagonisti mutevoli dei giochi dello scambio all'interno delle nazioni e in ambito internazionale, nella costante necessità di adeguarsi all'evoluzione dei meccanismi del commercio.

Ben noto è il ruolo dinamico e propulsivo esercitato dalle fiere in tutta Europa nell'età medioevale. I luoghi deputati allo scambio assumono una posizione egemone e divengono punti di coagulo della vita cittadina. Come dimostra con chiarezza Donatella Calabi per le fiere parigine ed in particolare per le manifestazioni di Saint-Germain. «In svariati casi la fiera, sfruttando anche il periodico afflusso di pellegrini che si ritrovano presso santuari ed abbazie in occasione di festività religiose, diviene elemento generatore di una nuova realtà urbana».

Al momento del loro massimo splendore, le manifestazioni fieristiche costituiscono il perno del sistema economico europeo, nei secoli successivi, almeno fino al '700, mantengono una significativa funzione economica, anche se il grande commercio internazionale assume forme organizzative diversificate. Il dilatarsi verso gli altri continenti delle aree commerciali, infatti, comporta la grande espansione dei porti situati sull'Atlantico; ugualmente si accresce la capacità di attrazione delle grandi capitali, sedi permanenti di mercati. Contemporaneamente si vengono affermando le nuove modalità negli scambi internazionali del commercio all'ingrosso, basato su campioni e sulla pratica delle commissioni e si diffonde la disponibilità, nei centri mercantili di maggior rilievo, di stabili strutture di magazzino. Per tale articolato e complesso insieme di motivi, le fiere, nel corso dell'età moderna, riescono a mantenere un ruolo centrale nella rete degli scambi internazionali essenzialmente nelle zone meno urbanizzate.

La loro lunga sopravvivenza nel corso dei secoli, le trasformazioni delle funzioni commerciali delle città, i mutamenti nel mondo del commercio internazionale sono temi che periodicamente ritornano ad accentrare l'attenzione degli storici.

Il lavoro di cui si vuole qui tracciare un sintetico profilo si propone, appunto, di percorrere nuove vie d'indagine per «verificare la solidità di vecchie interpretazioni alla luce della più recente bibliografia». In particolare, alcuni recenti studi, volti a ricercare il ruolo esercitato dai mercanti italiani in ambito peninsulare ed internazionale, pongono in discussione alcuni consolidati assunti. Viene riconsiderata la portata della crisi dell'economia italiana seguita alla scoperta delle rotte atlantiche, che avrebbe comportato il distacco dei mercanti italiani dai principali centri del commercio e dalle più vivaci reti di scambio, rendendo più significativo il ruolo delle antiche fiere nel territorio italiano.

L'intento di riesaminare tali assunti è stato perseguito attuando una proficua sinergia interdisciplinare tra studiosi di diverse aree d'interesse scientifico, dalla storia economica, alla storia della città, all'urbanistica. Gli AA., infatti, intendono proporre nuove letture di condizioni socioeconomiche complesse, che possono essere indagate su piani diversi, con variegati strumenti metodologici e scientifici. Anche la dimensione spaziale e temporale del lavoro è assai ampia e coinvolge aree geoeconomiche italiane ed europee, tra '400 e '700.

I casi presi in considerazione da Peter Stabel, Kurt Weissen e Jacques Bottin hanno mostrato una notevole variabilità di condizioni, ma hanno confermato l'estrema duttilità dei mercanti italiani e la loro capacità di mantenere posizioni di rilievo in ambito europeo per tutto il XVI sec.; successivamente il loro ruolo apparirà più debole nelle aree dell'Europa occidentale, ma troverà nuovi sbocchi nell'area tedesca, austriaca, polacca e lituana. Non si tratta solo dei più noti mercanti toscani e lombardi, ma accanto ad essi, o in collaborazione con loro, emergono figure appartenenti a realtà produttive minori, quale la città di Vicenza, studiata da Edoardo Demo. In area veneta lo sviluppo dell'industria serica vede nel XVI sec. una notevole vitalità e la presenza di operatori vicentini e veronesi sui mercati e presso le fiere internazionali ne è una chiara testimonianza. Come sottolinea Paola Lanaro, tra Cinque e Seicento «le due città della terraferma non solo si muovono unitariamente, ma ambedue sembrano privilegiare i mercati del nord Europa». Infatti, accanto ai numerosi negozianti fiorentini, lucchesi, milanesi, genovesi e bolognesi si trovano operatori veneti a Lione, il più importante centro commerciale e manifatturiero francese, ma anche ad Anversa, a Ginevra, a Londra, a Lipsia, a Francoforte, a Norimberga; gli stessi, nei secoli successivi, saranno presenti in numero crescente, nei mercati dell'Europa orientale.

All'insegna della adattabilità e della flessibilità appaiono non solo i mercanti 'vecchi' e nuovi, che riescono a mantenere vivi i rapporti commerciali in ambito europeo, ma anche alcuni sistemi fieristici in Italia.

Un esempio significativo è dato dal caso veneto: durante l'età moderna si ha un progressivo sviluppo delle fiere in alcune delle principali realtà urbane della Terraferma. Inizialmente salvaguardate dalla capacità contrattuale delle città che 'spontaneamente' sottoscrivono atti di dedizione, le fiere tra Cinque e Seicento riescono a rinvigorire il loro ruolo. In particolare esse si rafforzano quando instaurano una rete commerciale con altri centri fieristici e individuano aree economiche privilegiate, che superano l'ambito regionale per integrarsi in complessi più ampi a carattere internazionale. Si può, ad es., ricordare il sistema coordinato di fiere che vede i suoi punti nevralgici in Verona, Vicenza,

Bolzano, ma che risulta, attraverso l'emporio tirolese, connesso con le manifestazioni austriache e dell'area danubiana. Verona a sua volta risulta nodo d'interscambio privilegiato con Senigallia e la media costa adriatica. La fiera di Senigallia, come indicato da Marco Moroni, nel corso del '600 si pone come nuovo polo di attrazione commerciale sostituendo i vari centri che in precedenza avevano instaurato dense relazioni tra le due sponde dell'Adriatico.

Il processo di crescita delle fiere prosegue nella seconda metà del secolo e per tutto il Settecento e trova una nuova fase di significativa trasformazione nel passaggio dall'utilizzo di strutture mobili a vere cittadelle commerciali edificate in muratura, certamente rispondenti in modo assai più funzionale alle esigenze di esposizione e di smercio. In tale quadro si collocano le tre esperienze indagate da Stefano Zaggia a Verona, Bergamo e Padova. La struttura, ideata da Scipione Maffei per Verona e inaugurata nel 1721, si colloca come un importante modello di riferimento. Non meno significativo è l'intervento attuato a Padova con la piazza ellittica di Prato della Valle, esempio rilevante, anche per le numerose imitazioni in area veneta, ma ugualmente assai contenuto rispetto al progetto del suo ideatore Pietro Memmo.

Nel considerare la flessibilità delle manifestazioni fieristiche di adeguarsi ai cambiamenti dei tempi non va dimenticato l'affermarsi delle fiere specializzate, quale la fiera del corallo di Livorno su cui si sofferma Francesca Trivellato, dedicata ad un unico settore produttivo.

Il quadro, tuttavia, presenta luci ed ombre: esemplare è quanto evidenziato da Alberto Grohmann per l'Italia meridionale, dove l'infittirsi della rete delle fiere tra '600 e '700, corrisponde al tramonto della loro funzione e alla ruralizzazione dell'economia.

Gli AA., ben consapevoli della complessità delle condizioni socioeconomiche affrontate nelle loro indagini, sottolineano l'importanza dei rapporti tra centro e periferia, tra autorità e sudditi, nell'indirizzare i destini delle città e dei mercati.

Fondamentale per cogliere le dinamiche espansive o di ripiegamento delle fiere appaiono le caratteristiche politico-istituzionali, oltre che economiche delle realtà oggetto di studio. In qualche caso, come nelle zone centro meridionali dell'area padana studiate da Elena Svalduz, è proprio la concessione di privilegi ed esenzioni fiscali voluta dalla politica signorile che potenzia il commercio urbano e la forza attrattiva delle città, anche attraverso specifici interventi urbanistici.

Nel Veneto, come sottolinea efficacemente Paola Lanaro sono, invece, le periferie, le città pur diverse tra loro, come Verona e Bergamo, a mantenere il loro ruolo di fulcro economico con reti di scambio estranee a qualsiasi centralizzazione. Esse traggono «vantaggio e dall'eccentricità veneziana e dalla empirica e sfilacciata politica economica della Repubblica affidata a magistrature numerose e fra loro anche concorrenziali, animate comunque da un unico ideale di fondo: la difesa del commercio marittimo». Tali poli sembrano, nel corso del Sei-Settecento in grado di esercitare «dinamiche centrifughe con una progressiva contrazione della forza di attrazione del mercato della capitale».

Le vicende fortunate o sfortunate delle fiere, i variegati processi di sviluppo, di decadenza o di rinascita appaiono, dunque, fortemente connessi ad una molteplice serie di fattori economici, logistici, istituzionali; la loro durata dipende, altresì, dalla flessibilità e dalla duttilità degli operatori commerciali di adeguarsi alle sempre mutevoli esigenze del mercato.

MARIA LUISA FERRARI

Pietro Martire Vermigli (1499-1562). Umanista, riformatore, pastore, Atti del Convegno per il v centenario, Padova, 28-29 ottobre 1999, a cura di Achille Olivieri, in collaborazione con Pietro Bolognesi, Roma, Herder, 2003, pp. xxii-413.

SONO stati pubblicati nel 2003 a cura di Achille Olivieri gli Atti del Convegno su Pietro Martire Vermigli organizzato a Padova dall'Università e dall'Istituto di Formazione Evangelica e Documentazione nel 1999, in occasione del quinto centenario dalla nascita del riformatore fiorentino. Il volume segue dunque quello relativo al Convegno di Zurigo uscito a cura di Emidio Campi con il titolo *Peter Martyr Vermigli. Humanism, Republicanism, Reformation*, Genève, Droz, 2002.

Un quarto di secolo fa, nel 1977, si tenne a Montreal un convegno che metteva a confronto i maggiori esponenti di una fiorente stagione di studi sulla figura del riformatore italiano inaugurata nel 1967 dalla pubblicazione della monografia di Philip McNair;¹ veniva così definitivamente sancita l'importanza dell'ex canonico lateranense sia nel mondo riformato sia nella storia religiosa europea.² Successivamente,

1. PH. MCNAIR, *Peter Martyr in Italy: an anatomy of apostasy*, Oxford, Clarendon Press, 1967.

2. *Peter Martyr Vermigli and Italian Reform*, ed. by Joseph C. Mc Lelland, Wilfrid Laurier University Press, Waterloo (Ontario), 1980. Il titolo del Convegno canadese era *The cultural impact of Italian reformers*.

fu avviata la pubblicazione in lingua inglese delle opere del Vermigli nei «Sixteenth Century Essays & Studies»: una nutrita produzione composta da commentari delle opere aristoteliche e della bibbia, dialoghi e trattati di argomento teologico, omelie, lettere e preghiere che, nella prima età moderna, circolavano da Edimburgo a Cracovia sino alla Nuova Inghilterra, tra i puritani d'America.

Tenendo conto di queste premesse e delle diverse fisionomie degli studiosi che vi hanno partecipato, le due recenti raccolte relative ai convegni di Padova e di Zurigo appaiono sotto molti aspetti complementari. Centrato sull'attività del Vermigli nel mondo riformato, il volume frutto dell'incontro zurighese mette in luce il contributo dell'esule italiano alla costruzione delle ortodosie nelle città svizzere e nell'Inghilterra edoardiana di Cranmer; il suo ruolo nei dibattiti d'Oltralpe, a Oxford come a Poissy, su temi fondamentali quali la predestinazione e l'eucaristia; l'apporto dato alla determinazione della disciplina ecclesiastica nel mondo riformato, dalle discussioni sul celibato dei preti alla definizione del diritto di scomunica; l'influenza dei suoi scritti sulla formazione di generazioni di pastori.

Il volume relativo al convegno di Padova è organizzato in tre parti – l'umanista, il riformatore, il pastore – cui si aggiunge una corposa sezione intitolata *Addenda. Documenti e proposte*. Il saggio d'apertura di Ph. McNair ha per oggetto la formazione del futuro riformatore sullo sfondo della crisi religiosa italiana degli anni venti e trenta, all'interno della quale McNair ridimensiona il peso dell'esperienza napoletana del Vermigli nell'ultimo scorcio degli anni trenta, quando era abate del monastero di S. Pietro ad Aram e frequentava i circoli valdesiani cittadini: «D'altronde – osserva McNair rivedendo su questo punto la sua precedente ricostruzione³ – il circolo valdesiano avrebbe potuto insegnarli poco o niente intorno all'eterno *propositum Dei* nella predestinazione, [...]. Nemmeno aveva bisogno di leggere l'*Institutio christianae religionis* di Giovanni Calvino per apprendere la nozione della *gemma praedestinatio*: era già perito in questa dottrina per aver letto e studiato san Paolo, sant'Agostino d'Ippona, e un altro teologo [Gregorio da Rimini] dell'alto medioevo [...]. Nemmeno sarebbe riuscita strana a lui nel 1537 la frase *il beneficio di Cristo*, talmente dibattuta in questi ultimi decenni. Benché non fosse benedettino lui stesso, avrebbe saputo abbastanza sulla tradizione della pietà nell'ordine dei Benedettini per essere in grado di apprezzare quest'eredità preziosa che correva come un filo d'oro attraverso la loro religione» (pp. 5-6). La sostanziale svalutazione del pensiero valdesiano e della dottrina della giustificazione per fede nella formazione religiosa del Vermigli viene quindi operata dallo studioso inglese in nome della persistenza di un patrimonio dottrinale coltivato all'interno degli antichi ordini regolari. Secondo McNair, infatti, all'origine dell'adesione del Vermigli alla teoria della predestinazione si troverebbero la tradizione spirituale agostiniana e le controversie antipelagiane dei teologi del suo ordine studiate negli anni trascorsi a Padova, anziché i fermenti spirituali che nel primo Cinquecento percorrevano la crisi religiosa italiana o la lettura delle opere di Erasmo, Bucer e Zwingli.

Nel tracciare un denso profilo storico-biografico del riformatore volto a sottolineare la continuità tra Umanesimo e Riforma, anche Emidio Campi mette in risalto l'importanza degli anni della formazione tra Padova, Bologna, Spoleto, Napoli e Lucca, durante i quali il novizio della Badia Fiesolana si trasformò in teologo scolastico, profondo conoscitore della patristica greca e latina, biblista e studioso delle lingue semitiche. Con questa fisionomia ormai matura il dotto priore del monastero lucchese di S. Frediano si affacciò al di là delle Alpi e, diversamente dal generale dei cappuccini Bernardino Ochino, anch'egli transfuga nel 1542, si rifugiò non a Ginevra ma a Zurigo, sede della *Schola Tigurina*. Come è noto, l'esule italiano avrebbe trovato una prima sistemazione accademica nel mondo riformato solo a Strasburgo, dove fu chiamato a coprire la cattedra di Antico Testamento vacante per la morte di Capitone. L'ampiezza e la profondità della cultura filosofica, filologica e teologica acquistata in Italia, inoltre, spiegherebbero perché proprio il Vermigli fosse scelto nel 1547 per la prestigiosa carica di *regius professor* a Oxford tra i tanti teologi riformati approdati in Inghilterra in seguito all'imposizione dell'*Interim* imperiale.

Se il riformatore italiano fu alieno da *rabies theologica*, come risulterebbe da alcune lettere scambiate con Melantone (S. Caponetto); se sino all'ultimo, nonostante gli avvertimenti di Calvino, dimostrò indulgente fiducia verso gli orientamenti teologici di Lelio Sozzini e Bernardino Ochino, esuli come lui, nondimeno si trovò a combattere in prima linea l'approfondirsi delle lacerazioni interne al mondo protestante anche attraverso l'adozione di posizioni intransigenti quali la condanna della teoria sulla predestinazione sostenuta dal collega Theodor Bibliander, da lui denunciato al magistrato di Zurigo e per questo costretto ad abbandonare l'insegnamento universitario (A. Stella).

Il profilo del Vermigli riformatore delineato nella seconda parte del volume prende l'avvio dalla crisi religiosa e intellettuale immediatamente precedente la fuga Oltralpe, illustrata attraverso i sentimenti,

3. PH. MCNAIR, *Pietro Martire Vermigli in Italia. Un'anatomia di un'apostasia*, Napoli, Edizioni Centro Biblico, 1971, pp. 209-210.

le letture e le immagini – anzitutto l'identificazione della Chiesa di Roma con il regno dell'Anticristo – che alimentarono il suo soggiorno a Lucca (L. Perini). L'affacciarsi nella riflessione del Vermigli di tematiche ecclesiologiche che, al di là della polemica antiromana, si aprivano alla formulazione di proposte e modelli alternativi di Chiesa, emerge dai tre saggi dedicati all'analisi di *Una semplice dichiarazione sopra i dodici articoli della fede cristiana*, pubblicato a Basilea nel 1544 (S. Adorni Braccesi, S. Peyronel Rambaldi, A. Olivieri). Di questo testo vengono presi in considerazione i rapporti con i catechismi d'area riformata e con gli scritti di argomento spirituale maturati entro la crisi religiosa italiana; l'influenza delle dottrine del Valdés e dell'Ochino; il linguaggio delle immagini e il lessico religioso; la ricezione tra i gruppi eterodossi della penisola. Che si collochi la sua stesura nel periodo immediatamente precedente la fuga del 1542 o che lo si ritenga elaborato durante il primo soggiorno Oltralpe, la *Semplice dichiarazione* si delinea in modo convincente come scritto militante, manifesto polemico piuttosto che semplice catechismo, destinato alle conventicole riformate della penisola, in particolare ai membri dell'*Ecclesia Lucensis*, a riprova di quanto «fosse fortemente presente, all'inizio degli anni quaranta, la convinzione che in Italia la partita fosse ancora tutta da giocare, e come si guardasse ad una trasformazione della Chiesa anche secondo i modi che si stavano affermando o si erano affermati oltralpe» (S. Peyronel Rambaldi, p. 152).

Del resto, la *Semplice dichiarazione* del Vermigli spunta anche tra i libri letti e diffusi da Mario Galeota, a riprova di un'evoluzione degli orientamenti spirituali del valdesiano napoletano in senso radicale che avrebbe dato luogo a un travagliato percorso esistenziale interamente svolto, diversamente dal Vermigli, al di qua delle Alpi (M. Rinaldi). L'analisi degli scritti del riformatore italiano e della loro fortuna si rivolge quindi alle visioni ecclesiologiche e ai temi politici sviluppati nei commentari della Bibbia: dalla lettura del libro dei Giudici in cui trovano espressione gli ideali repubblicani (M. Turatello) allo *scholium* al *Libro dei Re*, tradotto in italiano e pubblicato a Ginevra nel 1573 con il titolo *Trattato della vera chiesa e della necessità di vivere in essa* dove, a molti anni di distanza, l'ex canonico lateranense rifletteva pacatamente sulla propria scelta religiosa e sulla necessità della rottura con la Chiesa di Roma (L. De Chirico). Si prosegue con il richiamo alle idee del Vermigli nel corso delle polemiche tra Roma e Venezia durante la crisi dell'Interdetto, dai quali mi pare emerga soprattutto l'uso strumentale del suo nome, di cui si servirono i difensori del Papato per censurare come eretiche le opinioni avversarie (M. Galtarossa). Il contributo di M. M. Parlati si sofferma invece sugli echi dei commentari biblici vermigliani riscontrabili nell'opuscolo moralistico di un pastore anglicano del primo Seicento contro il trucco e le tinture usati dalle donne.

La terza sezione del volume è dedicata alla figura del Vermigli pastore, secondo una forte distinzione, non operata dal convegno zurighese, tra l'attività pastorale e quella del riformatore. Il saggio di M. Di Gangi, ispirato alle categorie di una cristallina agiografia protestante, individua nell'«amministratore fedele», nel «consigliere savio» e nel «predicatore biblico» i tratti costitutivi dell'impegno pastorale del Vermigli. Entro tale prospettiva, l'attività del canonico lateranense come superiore dell'ordine e predicatore al di qua delle Alpi viene posta a fianco dell'attività svolta a Oxford o a Strasburgo dall'esule italiano, in quanto ambedue esemplificazioni delle sue virtù pastorali e della profonda coerenza del suo percorso spirituale. Il breve contributo di J. Siciarz ricorda il ruolo del riformatore polacco Jan Laski nella controversia sui paramenti che contrappose all'inizio degli anni cinquanta John Hooper, da poco nominato vescovo di Gloucester, a un solido fronte costituito da Bucer e Vermigli, all'epoca entrambi esuli in Inghilterra. Si trattò di un acceso dibattito intorno alla disciplina ecclesiastica, divampato all'interno del mondo riformato nell'Inghilterra di Edoardo VI, le cui implicazioni politiche sono approfondite alla fine del volume nell'articolato saggio di P. Adamo, che storicizza le posizioni assunte dal Vermigli in quell'occasione mostrando come il rifiuto dei riti papisti e la discussione sulla liceità della ribellione al principe nel pensiero del riformatore italiano assumessero modulazioni differenti in dipendenza dell'evoluzione delle vicende politico-religiose in Europa. Adamo giunge così a formulare una proposta interpretativa nuova rispetto alla lettura del pensiero politico del Vermigli offerta oltre vent'anni fa da R. M. Kingdon al Convegno di Montreal.⁴

La figura del pastore Vermigli emerge anche dalla riflessione dell'ex canonico lateranense sul ruolo della donna e della famiglia nel mondo della riforma (S. Secchi Olivieri). Parimenti centrato sull'elemento femminile, il saggio di F. Daenens si sofferma sulla figura della prima moglie del Vermigli, Caterina Dampartin, il cui corpo, tumulato a Oxford vicino alla tomba della patrona della città, fu poi dissacrato e gettato in un letamaio sotto Maria Tudor per essere infine riammesso nella chiesa e sepolto nuovamente insieme con le reliquie della santa sotto Elisabetta I: da un'analisi degli scritti

4. R. M. KINGDON, *The political thought of Peter Martyr Vermigli*, in *Peter Martyr Vermigli and Italian Reform*, cit., pp. 121-139.

polemici ispirati alla vicenda emergono l'ampio significato e le valenze politiche che potevano assumere i conflitti di sepoltura nonché le costruzioni agiografiche, rituali e simboliche a questi connesse. In questa sezione si trova anche il saggio di E. Feltracco dedicato all'influenza del Vermigli sui circoli filoriformati asolani, dove interessanti e suggestivi elementi sulle inclinazioni religiose dei notai asolani vengono tratti dai fogli di guardia, dalle annotazioni e dai disegni che spuntano dai loro protocolli: ci permettiamo tuttavia di osservare come lo spostamento dell'analisi da queste figure minori a grandi esponenti della crisi religiosa cinquecentesca quali Bembo, Ochino e Vermigli nell'intento di esplicitarne le reciproche influenze spirituali avrebbe dovuto accompagnarsi a una più esauriente conoscenza degli studi esistenti e alla proposta di legami meno esili di quelli costituiti da un generico cristocentrismo o dal comune interesse per le citazioni paoline.

Nell'ultima sezione del volume, restiamo nei domini della Repubblica di Venezia con il saggio di L. Favaretto sull'articolazione dei rapporti tra città e contado nello Stato veneziano e con il contributo di E. Selmi sul dissenso religioso a Brescia, dove una diffusa circolazione delle opere erasmiane e gli orientamenti spirituali ispirati all'eresia di Giorgio Siculo coltivati nei monasteri benedettini si intrecciarono con le scelte religiose radicali di alcuni membri della famiglia Martinengo. L'approfondimento del concetto di *dignitas hominis* nel pensiero di Calvino di cui tratta J. Martinet induce ad alcune riflessioni. Davanti alla limpidezza delle pagine calviniane richiamate in questo saggio, infatti, verrebbe da chiedersi in che modo l'antropologia religiosa di un autorevole teologo e maestro della Riforma quale fu Vermigli potesse effettivamente conciliarsi con la concezione dell'uomo sviluppata dall'Umanesimo italiano.

ELENA BONORA

LUCA LO BASSO, *Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna*, Milano, Selene Edizioni, 2003, pp. 515.

COME indica il titolo ed esplicita il sottotitolo, le galee e, soprattutto, i galeotti sono i protagonisti dell'eccellente libro di Luca Lo Basso. Con 'galea' (la variante 'galera' è un adattamento, pare, inizialmente affermatosi nell'area ispanica nordorientale) i Bizantini designano fin dal x sec. d.C. una nave da guerra a remi e a vela destinata a recitare lungo settecento anni un ruolo egemone o comunque di indiscusso rilievo nei mari 'chiusi' dell'Europa, vale a dire, oltre che nel Mediterraneo, anche nel Baltico. «La sua plurisecolare fortuna», ci spiega Lo Basso, «fu dovuta a tre motivi principali: l'adattamento alle condizioni geografiche e meteomarine del Mediterraneo, la semplicità costruttiva e il basso costo rispetto ai vascelli», vale a dire, in questo caso, rispetto alle navi unicamente a vela. Anzi Lo Basso sostiene, in polemica con Geoffrey Parker, che ha scritto che «con il 1600, in gran parte dell'Europa la galea cadde in disuso, perché i costi di mantenimento di una forza di vascelli a remi capaci di conseguire obiettivi strategici importanti si erano fatti proibitivi: la galea venne relegata al ruolo di difesa costiera o strumento di pirateria», che ancora «nel sec. xvii la galea, lungi dall'essere un mostro vetusto e antiquato, era invece l'imbarcazione di punta della tecnologia mediterranea» (p. 11).

'Galea' (o 'galia', una variante accreditata soprattutto a Venezia nel basso Medioevo) deriva certamente da un vocabolo greco, il quale rinvia con tutta probabilità al mondo animale, come è del resto il caso di altri termini del lessico militare antico, medievale e rinascimentale impiegati in senso metaforico (alcuni esempi: ariete, colubrina, moschetto, falcone, sagro, serpentina). In questo caso gli studiosi di etimologia non sono tuttavia d'accordo circa l'identità dell'animale all'origine di 'galia', oscillando tra ipotesi, che si potrebbero definire, ricorrendo alla nota antinomia veneziana, 'da terra' (la 'donnola') oppure 'da mar' ('testuggine marina' oppure 'pescecane') (p. 25).

Le caratteristiche e le qualità della galea indurrebbero a preferire, tenendo conto anche del fatto che nel mondo mediterraneo la navigazione era soprattutto di cabotaggio, in stretto rapporto, quindi, con la terra, l'identificazione con la donnola. La galea era, come il piccolo animale da preda, lunga e affusolata (nel Seicento le misure standard di una galea sottile veneziana erano quarantatré metri di lunghezza per cinque e mezzo di larghezza) e inoltre relativamente rapida nei movimenti anche in totale assenza di vento grazie alla spinta impressa dai remi dei duecento e più galeotti e quindi in grado di colpire il nemico di sorpresa, approfittando eventualmente, al pari del mustelide, del favore delle tenebre oppure muovendosi al riparo delle coste frastagliate e ricche di isole come sono spesso quelle del Mediterraneo.

Oggi giorno, a distanza di quasi due secoli dalla definitiva eclisse delle galee, con il termine 'galeotto' si designa unicamente il 'forzato', il 'condannato al bagno penale', il 'carcerato', ma anche, perlomeno fin dai tempi di Goldoni, il 'furfante', il 'briccone', mentre la 'galera' ha abbandonato le acque salse per diventare un sinonimo di 'prigione' o, comunque, di 'luogo e situazione penosa'. Come è ovvio,

in origine 'galeotto' era unicamente un 'neutro' rematore della galea. Tuttavia va osservato che probabilmente fin dal tardo Medioevo il vocabolo affiancò all'accezione strettamente referenziale quella che Manlio Cortellazzo e Paolo Zolli definiscono nel *Dizionario etimologico della lingua italiana* una «degradazione semantica». È infatti attestato che già agli inizi del Cinquecento circolava «il dicto vulgato, videlicet A furore rusticorum et galiotorum libera nos, Domine», un «dicto» che poneva di fatto sullo stesso piano le minacce di sovversione del 'legittimo' ordine sociale rappresentate dai galeotti e dai contadini-servi della gleba, dai dannati del mare e dai dannati della terra.

Tale «degradazione semantica» ricevette una spinta ulteriore da un processo effettuale iniziato, a quanto pare, nel primo Cinquecento, vale a dire dalla tendenza ad affiancare ai cosiddetti «galeotti di libertà» altre due (o tre) categorie di uomini da remo, che di libertà ne godevano poca o punta: i forzati e gli schiavi (che in buona parte coincidevano con la categoria dei mussulmani prigionieri di guerra). A dire il vero anche i «galeotti di libertà» erano, in effetti, liberi soltanto fino ad un certo punto, in quanto da un lato il loro inserimento tra gli uomini da remo era spesso dovuto alla loro iscrizione nei ruoli di una sorta di leva di mare (a base corporativa a Venezia e territoriale nell'Impero ottomano e, se ho interpretato correttamente l'accenno a p. 253, a Genova) e, dall'altro, viveva un sistema contabile, che tendeva a trasformare i «galeotti di libertà», grazie a consuetudini e a trucchi a loro avversi, da creditori dello Stato oppure dei singoli padroni delle galee in forti debitori con il risultato che erano costretti, per poter ripagare i debiti contratti, a continuare a remare per anni e anni. Da questo punto di vista il termine 'buonavoglia' in uso nelle marinerie del Ponente, vale a dire del Mediterraneo occidentale, suona quanto mai ironico. Anche i forzati ('condannati' è il vocabolo equivalente adoperato più spesso a Venezia) erano non di rado vittime di questo sistema del debito e quindi finivano per scontare a bordo delle navi un numero di anni spesso parecchio superiore a quello previsti dalla loro condanna.

A *Uomini da remo* si devono riconoscere non pochi meriti, primo fra tutti un impressionante *tour de force* comparativo. Se lo spazio maggiore è riservato all'analisi del caso veneziano (pp. 33-176), lo sguardo dell'A. si sofferma anche, più o meno a lungo, su altre otto potenze mediterranee, dall'Impero Ottomano alla Francia, da Genova alla Spagna, dalla Toscana a Malta, dallo Stato pontificio a quello sabauda (pp. 177-396). Come scrive Lo Basso nelle *Conclusioni*, «sono due i filoni di studio che si sono intersecati nel testo: da una parte i diversi sistemi di organizzazione e gestione delle flotte di galere da parte dei diversi Stati dell'età moderna, dall'altra i mezzi per reperire e reclutare i rematori, elemento primario delle stesse flotte» (p. 397). In entrambe le direzioni il libro mette a disposizione del lettore una massa assai preziosa di informazioni in buona parte di prima mano in quanto frutto di un impegnativo scavo archivistico. Nello stesso tempo l'A. dimostra di conoscere a fondo e di utilizzare con fine spirito critico un'ampia bibliografia circa i temi al centro del suo interesse.

Se posso aggiungere, in coda a tali meriti apprezzamenti, una critica, devo tuttavia avvertire che, a mio avviso, Lo Basso non ricava tutti i frutti, che avrebbe potuto trarre dalle sue ricerche, in quanto lascia eccessivamente sullo sfondo gli sviluppi della guerra in età moderna tanto per terra quanto per mare. Ad es., l'A. illumina in maniera assai persuasiva uno dei tornanti fondamentali nella storia delle galee, il passaggio – più o meno all'altezza di metà Cinquecento – dalla voga «alla sensile» a quella «a scaloccio», vale a dire dalla voga «effettuata mediante l'uso di un remo per ciascun galeotto» a quella «eseguita mediante l'uso di un unico grande remo manovrato da più rematori seduti sul medesimo banco», una scelta che comportò un aumento del numero di galeotti da circa centocinquanta a duecento-duecentosessanta. Lo Basso attribuisce tale sviluppo a due fattori: da una parte la crisi dell'approvvigionamento del legname per le costruzioni navali poteva essere più facilmente superata grazie alla riduzione ad un terzo del numero di remi necessari ad ogni galea; dall'altra la nuova voga permetteva di «'ciurmare' le sempre più numerose galee» con uomini affatto inesperti come erano di regola i forzati e gli schiavi (pp. 15-16).

Se si pone quest'ultimo cambiamento in rapporto con la fase cinquecentesca della rivoluzione militare, ci si può rendere conto che si tratta di un fenomeno, che per certi aspetti può essere declinato alla luce delle stesse categorie chiamate in causa dalla piena affermazione delle armi da fuoco. Sia per mare che per terra il tradizionale artigiano della guerra, che esibiva esperienza e capacità individuali (si pensi, ad es., a quelle richieste ad un arciere), fu sostituito dal soldato (galeotto) – massa, il quale non era altro che una ruota di una macchina collettiva organizzata a fini militari (la galea «a scaloccio»; le file dei soldati che sparavano in cadenza i loro colpi ottenendo il cosiddetto 'fuoco continuo') e che proprio per tale motivo, vale a dire la facilità di dargli rapidamente una 'forma' militare, rispondeva alle esigenze di uno Stato alla ricerca di un numero sempre più elevato di uomini da impiegare a bordo delle flotte o nei ranghi degli eserciti.

Lo Basso sottolinea giustamente quanto «nel corso dell'antico regime sia stato lento e faticoso il

processo di 'statalizzazione' dell'esercizio del potere marittimo [...]. Per tutto il corso del Cinque e del Seicento in diverse realtà europee [...] si è continuato a delegare ai privati l'esercizio della guerra [...] La Francia [giunse] alla formazione di una vera e propria armata marittima soltanto nel secolo del Re Sole» (p. 397). Anche in questo caso si può scorgere uno sviluppo parallelo sul fronte di terra, dove prevalsero fino alla guerra dei Trent'Anni gli imprenditori militari e dove una vera e propria 'statalizzazione' delle forze armate coincise con l'affermazione di un assolutismo, che trovò il suo modello in Luigi XIV.

Quanto ai «mezzi per reperire e reclutare i rematori», Lo Basso tende a contrapporre Venezia, dove «lo snodo cruciale» del sistema «era rappresentato dalla gestione delle ciurme di libertà che, nonostante il nome, erano di proprietà personale del comandante» e che in ogni caso, in quanto formate da «professionisti del remo», «garantivano il buon funzionamento della galera», al Ponente, dove, «ad esclusione di Genova, si è preferito puntare sui forzati e sugli schiavi» (pp. 398-399). Mi sembra che in effetti lo scarto tra le due politiche di reclutamento degli uomini da remo debba essere messo in conto soprattutto alle strutture politiche: da una parte le repubbliche aristocratiche, che continuarono a fare un certo affidamento – quanto meno fintantoché continuarono ad avere piena fiducia nel loro ruolo marittimo (non a caso nel 1774 una riforma veneziana abolì definitivamente i galeotti di libertà) – su ciurme 'libere', che in caso di necessità si riteneva di poter far combattere contro i Turchi; dall'altra gli Stati 'dispotici', che consideravano i galeotti unicamente una forza-lavoro.

Come è stato ricordato nelle prime righe di questa recensione, nel Mediterraneo l'età moderna segnò il passaggio da un'età dominata dalle galee a quella in cui l'egemonia passò alle navi esclusivamente a vela, un fenomeno d'importanza analoga, per un certo verso, alla sostituzione delle navi a vela con quelle a vapore avvenuta a metà Ottocento. Come abbiamo visto, mentre Parker anticipa al Seicento il declino delle galee, Lo Basso è convinto che di tale declino si possa parlare soltanto in relazione al Settecento e che comunque il tramonto sia stato «lentissimo», trovando un «termine soltanto nel periodo della Restaurazione» (p. 11). Ma, se si esamina il grafico che a p. 45 ricostruisce la curva del numero delle galee sottili effettive di Venezia, appare evidente che, sia pure con qualche oscillazione episodica, l'armata 'sottile' fu ridimensionata in misura significativa già nel secondo Seicento e, se continuò ad avere un certo peso negli anni 1680, fu soprattutto a causa del suo ruolo tattico nel corso della conquista della Morea da parte dei veneziani. Le cronache belliche segnalano comunque che fin dalla fase finale della prima guerra di Morea l'armata 'grossa', le navi, prese decisamente il sopravvento sull'armata 'sottile', sulle galee, negli scontri tra Veneziani e Turchi.

Comunque ciò che più importa accertare non è tanto o soltanto l'epoca quanto le cause del declino delle galee. La motivazione invocata da Parker («i costi di mantenimento di una forza di vascelli a remi capaci di conseguire obiettivi strategici importanti si erano fatti proibitivi») deve essere senza dubbio respinta se si tiene conto unicamente degli aspetti economici, dal momento che le navi costavano due-tre volte più delle galee (cfr. p. 217, nota 114). D'altra parte anche l'affermazione di Lo Basso che «nel secolo XVII la galea [...] era [...] l'imbarcazione di punta della tecnologia mediterranea» non appare del tutto congrua sotto il profilo militare, in quanto trascura il fatto che nel secondo Seicento anche il Mediterraneo divenne uno dei teatri marittimi, nei quali si consumò il passaggio dalla tecnica tradizionale di combattimento navale, quella basata sullo speronamento e sull'arrembaggio e quindi su uno scontro sulla tolda delle imbarcazioni assai simile a quello terrestre (un esempio su tutti: Lepanto), ad una nuova tattica fondata sul combattimento a distanza, che puntava a disalberare, se non ad affondare i vascelli nemici e che in ogni caso privilegiava la potenza di fuoco.

Nel 1718, al termine della seconda guerra di Morea, le navi a vela veneziane avevano in media a bordo settantaquattro pezzi di artiglieria contro i ventidue (tra i quali molti mortai adatti soltanto al combattimento a distanza ravvicinata) delle galee (ma, se si tolgono dal computo le galeazze, che schieravano quaranta-cinquanta di cannoni a testa, la quota *pro capite* delle galee si arresterebbe poco sopra i quindici pezzi). La forte disparità nel volume di fuoco tra le due armate fa capire che le galee non potevano più, nonostante il loro collaudato adattamento alle condizioni della navigazione mediterranea, competere con le navi se non in circostanze assai particolari. Inoltre lo stesso impiego delle galee in battaglia in associazione alle navi risultava assai complicato proprio a causa di un armamento diventato eccessivamente difforme.

Certo, la coscienza di tale situazione si fece strada a fatica presso gli Stati mediterranei, soprattutto di quelli più conservatori come lo erano di regola le repubbliche. Fu soprattutto per questo motivo che le galee conobbero un tramonto al rallentatore. Ma va anche sottolineato che nel Settecento perfino quel «ruolo di difesa costiera», che Parker ha riconosciuto alle galee dopo la loro estromissione, di fatto, dalle 'grandi' battaglie navali, fu notevolmente ridimensionato dalla decisione di Venezia e di altri Stati mediterranei di adottare nella lotta contro i corsari mussulmani soprattutto un vascello

armato di una quarantina di cannoni, ma assai veloce grazie ad un ottimo rapporto tra la velatura e la stazza, lo sciabecco, il quale non era altri che lo *shebek* impiegato da secoli dalle comunità corsare del Marocco atlantico. Come indica tale episodio, anche sul fronte della 'piccola' guerra di corsa l'Atlantico aveva ormai prevalso sul Mediterraneo, la nave a vela sulla galea.

PIERO DEL NEGRO

Il processo a Paolo Orgiano (1605-1607), a cura di Claudio Povolo, con la collaborazione di Claudia Andreato, Valentina Cesco, Michelangelo Marcarelli, Roma, Viella, 2003, («Fonti per la storia della Terraferma veneta», 19), pp. LXXIII-709.

LA pubblicazione degli atti del processo Orgiano porta a un primo compimento un percorso ultradecennale di studi e ricerche che Claudio Povolo ha condotto su un fascicolo processuale del Consiglio dei X fortunatamente salvatosi dalle operazioni di scarto operate ai primi dell' '800. Una vicenda che ha portato il Curatore del volume lungo questi anni difficili di cambiamenti nella società e, di riflesso, nella storiografia italiane, a meditare e approfondite riflessioni dapprima sulla struttura dello Stato veneziano e della sua giustizia penale, poi, diciamo così nella maturità, sulle valenze politiche più ampie della storia del diritto e delle istituzioni, e sul posto di queste nell'ambito della moderna storiografia. Chi confronti il primo lavoro sul processo a Paolo Orgiano apparso alla fine degli anni '80 in un fascicolo monografico di «Studi Storici» dedicato a *Istituzioni giudiziarie, criminalità e storia*, e gli ultimi saggi, fra cui *L'intrigo dell'onore* pubblicato nel 1997, può misurare lo scarto esistente tra due approcci, se non assolutamente contrastanti, certamente segnati da preoccupazioni, credo, in parte diverse. Per quanto necessariamente sintetico il saggio del 1988 si limitava a segnalare il caso, approfondendone alcuni aspetti, inserendolo nel contesto del consolidamento dello Stato veneziano nella prima età moderna e dello sforzo da questi profuso di esercitare nei modi più appropriati il monopolio legale della violenza, anche se non mancavano cenni a problematiche molto più ampie ai confini tra antropologia, politica, sociologia storica. Ne *L'intrigo dell'onore* si faceva notare invece una notevole pluralità di temi e suggestioni, sorretti da una vastissima letteratura, in prevalenza anglosassone, nel quadro, finalmente, di un'efficace ottica comparativa. In questo volume Povolo ritorna sul tema, riprende il filo di un dialogo interrotto e ci propone un'ampia, importante *Introduzione* ove, da un lato, chiarisce, rispetto al lavoro del '97, alcune dinamiche fondamentali del processo e l'universo dei suoi significati, dall'altro pone alcuni paletti interpretativi segnando, in filigrana (ma non troppo), un momento di riflessione e, aggiungerei, di confronto storiograficamente alto, ai confini della filosofia della storia e dell'epistemologia.

Storia di violenze nobiliari ai danni di una comunità rurale del vicentino che, secondo il curatore, avrebbe tra l'altro ispirato la trama del capolavoro manzoniano, il processo Orgiano, ben conservato, ricco di personaggi, ponderoso, rappresentativo di una realtà sociale e culturale molto ampia, induce Povolo a ribadire la capacità delle fonti giudiziarie, e quindi della storia della giustizia, di restituire realtà il più possibile oggettive del passato. Povolo punta infatti il suo dito accusatore nei confronti delle cosiddette teorie postmoderne che, sulla scia di diverse, spesse volte deformate suggestioni ispirate soprattutto dall'epistemologia e dalla filosofia della scienza – Popper, Lakatos, il Kuhn della *Structure of the scientific revolution*, l'ultimo Feyerabend, l'ermeneutica filosofica – hanno formulato ipotesi tendenti a relativizzare la pretesa della scienza di proporsi come conoscenza totalizzante e vera del mondo con inevitabili, forti ricadute sulle scienze sociali ed umane, *in primis* la storia. La posta in gioco è «il senso stesso del fare storia» e i «suoi collegamenti con il ruolo dello storico».

Nell'introduzione effettivamente Povolo si sofferma su uno dei risvolti che gli pare traspasiano da questo processo e cioè quello dei rapporti tra storia e letteratura. Posto che l'evento processuale, proprio per le sue caratteristiche intrinseche, è dotato in genere «di una intensa capacità di evocazione narrativa», tale da sollecitare un'attenzione che travalica il mero dato tecnico-giuridico per sconfinare nel genere letterario, Povolo si affretta tuttavia a marcare i confini tra storia e letteratura con l'obiettivo di contestare radicalmente quelle che egli chiama appunto le recenti tendenze della cosiddetta teoria postmoderna. Va detto che Povolo non sottovaluta la duplice valenza della fonte processuale nel senso che è stato indicato; infatti, sulla scia di Paul Gewirtz, accoglie con favore l'invito a riflettere attentamente sui codici linguistici e formali del processo, anche se si preoccupa di sottolineare, accogliendo le fortunate tesi di Lawrence Friedman, come essi costituiscano pur sempre il riflesso delle gerarchie sociali. Proprio per questo, dunque, Povolo si mostra determinato nel ribadire la valenza politica del processo e, a maggior ragione, del processo condotto con il rito dei Consigli dei X.

Sul filo di opere ormai classiche di antropologia e sociologia del diritto, a cominciare dagli studi comparativi di Miriam Damaska, Povolo rileva i volti cangianti dei sistemi processuali i quali, in determinati contesti di transizione e di consolidamento, si mostrano strumenti attivi dello Stato: fondati su

un conflitto privato ma funzionali ad un'artificiosa volontà di costringere le parti ad adeguarsi all'immagine dei valori predominanti o in via di emergenza. Qui è tutta la peculiarità del processo veneziano che risalta con forte insistenza nella densa introduzione. Il rito adottato dalla Serenissima nei tribunali della Terraferma si proponeva come un formidabile strumento di potere, di controllo, di mediazione dei conflitti in una logica di rifiuto della giurisprudenza. Non solo: Povolo mette in evidenza – ed è forse questo uno dei motivi di maggior interesse di tutto il percorso che egli cerca pazientemente di tracciare – come il Rito, con tutte le sue peculiarità, intervenisse a modificare i consolidati equilibri eretti nell'alveo della tradizione giurisprudenziale volti a garantire, salvaguardare una società fondata su onore e precedenza, *ergo* su collaudate gerarchie sociali. Se nel processo, penale e civile, tradizionale si riflettono conflitti sociali, strutture parentali, onore, *status*, sapientemente mediati e veicolati, entro un quadro di significati, dai giuristi ove, tra l'altro, il linguaggio, in quanto sovrastruttura di una narrazione che si compie nell'evento processuale, assume nuova rilevanza, il processo Orgiano rivela invece la capacità del nuovo rito di incidere su quelle che egli chiama «proprietà espressive e narrative del processo», dando prima di tutto voce e rimettendo in gioco altri protagonisti (gli esclusi, gli emarginati, i dimenticati dalla storia), indirizzando in seguito tutto l'*iter* processuale secondo rigide e politicamente convergenti finalità il cui contraltare era, appunto, la manovrabilità e duttilità delle norme procedurali; ad es. l'eclatante scelta di ammettere o meno talune testimonianze.

L'evento processuale denota dunque le profonde trasformazioni sociali che stanno interessando la società dell'epoca e Povolo può ribadire che quel «fascicolo istruito tra il 1605 e il 1607 rappresenta ... storicamente, sul piano *letterario* e simbolico, lo squarcio vivido di una realtà in cui, muovendosi tra la vischiosità dei valori rappresentati dal passato e le tensioni emergenti dal presente, uomini e donne riformularono la loro identità». Saremmo dunque di fronte a documenti esemplari di una coscienza storica in fieri formulata da una comunità che agisce e si riconosce in uno spazio pubblico, che si racconta, si autorappresenta secondo forme discorsive autonome, sulle quali tuttavia interviene la mediazione processuale che assume altre forme narrative

Il C. si sofferma sulle molteplici sfaccettature della vicenda giudiziaria cogliendo contraddizioni e incongruenze, non ultime quelle cagionate dalla coabitazione spuria di due modi di intendere la disputa processuale, poiché il Rito tendeva a sovrapporsi ad una cultura consolidata di cui, per diversi motivi, doveva tener conto: Povolo cita, ad ese., quella che egli chiama la teorica «legittimità originaria» dei contesti, ponendo tra l'altro un problema che sembrerebbe rinviare al mai risolto rapporto tra due sovranità, tra due entità statuali, quella veneziana e quelle del dominio, se non addirittura quella imperiale dalla quale, *ab imis*, il governo aristocratico cercava di scindere la sua derivazione. L'effetto si può ravvisare nelle ambivalenze narrative che ne scaturiscono: quelle conseguenti allo svolgimento processuale secondo il Rito da un lato; quelle emergenti dalle difese dotte, condotte secondo il sistema delle prove legali, dall'altro.

Secondo Povolo è innegabile la valenza accentuatamente politica di tutto l'impianto processuale teso ad assorbire il valore legale della parola (leggi le circostanziate accuse proferite dal nutrito stuolo di testimoni a carico) in un quadro eterodiretto dall'esterno, politico appunto; mentre in altri contesti quelle stesse testimonianze avrebbero forse indotto qualche dubbio nei giudici circa l'attendibilità dell'intero impianto accusatorio. Da questo punto di vista Povolo non indugia in perifrasi: il racconto delle vittime e dei testimoni, così come viene filtrato nelle carte processuali, riassume «dignità narrativa. Le parole di quelle donne – scrive Povolo –, che avevano accusato il giovane esponente della nobiltà vicentina stavano lì a pesare come macigni ed assumevano tanto più valore, quanto più esse erano state pronunciate da giovani che, proprio perché provenienti dalle fasce marginali della società rurale, potevano a ragione rivendicare quella nozione di onore che gli imputati volevano loro negare». Il potere del Rito sembra dunque riassumersi nella sua capacità di decontestualizzare le testimonianze delle vittime «creando una sorta di separazione simbolica tra i soggetti narranti e il contesto sociale e gerarchico in cui essi erano inseriti», contestualizzazione sulla quale probabilmente giocava la difesa al fine di depotenziare le accuse e ricollocare tutta la vicenda nella cornice dell'ordinaria dinamica sociale. Il Rito vela così la *tipicità* della narrazione, assorbita nell'astrazione del progetto politico statale. Anche a Venezia il *Leviathan* hobbesiano giunge inesorabilmente a restringere gli spazi della soggettività interpretando – politicamente – le decisioni dell'individuo alla luce, per dirla con Umberto Galimberti, del sistema di azioni previsto dalla legge.

Comunque par di capire che il percorso a cui la supplica inoltrata dalla comunità di Orgiano vicentino al Collegio il 19 agosto 1605 diede l'abbrivio non sia stato così lineare e deterministicamente finalizzato come la conclusione e i significati delle risultanze del processo potrebbero far pensare. In quella supplica si chiedeva la reintegrazione di un equilibrio che le violenze della consorteria nobiliare aveva alterato, ma non un intervento così risolutore secondo le logiche dettate dal procedimento del

Consiglio dei X. Peraltro notiamo come la supplica, che si presume redatta con l'ausilio di giuristi con sicura esperienza degli affari riguardanti il foro veneto, racchiudesse, se non abbiamo capito male, l'esplicita ma, non vorrei sbagliarmi, irrituale richiesta che il processo fosse istruito direttamente nella Dominante dagli Avogadori di Comun e quindi delegato alla Quarantia Criminal, cioè ad un corpo che, semmai, avrebbe dovuto entrare in campo solamente in un'ipotetica fase di appello.

La decisione di far intervenire il Consiglio dei X non fu dunque immediata, anzi, sembrerebbe essere l'ultima *ratio* a cui le autorità venete ricorsero dopo qualche incertezza circa la realtà delle dinamiche che stavano interessando la comunità vicentina. Come del resto si evince dalle deposizioni rese al giudice del Maleficio a partire dal 15 settembre 1605, le intricate macchinazioni ordite dalla consorterìa nobiliare al fine di far recedere i rappresentanti della comunità dai propositi di rivolgersi direttamente al serenissimo governo, confermerebbero l'incertezza e fluidità delle prime fasi di questa vicenda. In ogni caso Povoio può affermare che, con l'intervento del Consiglio dei X, «la supplica della comunità finiva per assumere una nuova identità». In questo quadro il processo, e l'uso accorto di nuova e vecchia documentazione (compresi altri fascicoli giudiziari) inserita *ad hoc* ed opportunamente amalgamata al fine di legittimare una conclusione piuttosto che un'altra, agiva da catalizzatore di nuovi significati imprimendo al passato nuove e diverse fisionomie.

Uno degli elementi qualificanti del Rito consisteva in effetti nella sua capacità di ridefinire la memoria, uno dei concetti attorno ai quali Povoio costruisce la sua trama interpretativa conferendogli nuove potenzialità ermeneutiche, diverse, o meglio, aggiuntive rispetto a quelle elaborate da Maurice Halbwachs in riferimento ai quadri sociali della memoria collettiva. Povoio ci invita ad occhieggiare nelle stanze di un laboratorio del potere ove prendono forma non occasionali strategie di governo della società; parafrasando l'antropologa Mary Douglas potremmo quasi dire che siamo condotti a vedere come «pensano» le istituzioni, nella fattispecie quelle veneziane; un «pensare» che è un immaginare, inventare, ponderare, alla fine un decidere.

Povoio delinea in seguito le caratteristiche essenziali, in gran parte già studiate a più riprese in passato da egli stesso e da Gaetano Cozzi, del diritto penale veneziano imperniato sul rito dei Consiglio dei X. Sottolinea i mutamenti intervenuti nel corso della prima età moderna nella funzione del *processus per inquisitionem* al momento del suo utilizzo, politico, da parte dello Stato e, nello stesso tempo, la crescente marginalità del contraddittorio giudiziario nell'ottica della ricomposizione dei conflitti. Povoio ricorda inoltre le peculiarità *formali* del Rito, la sua spiccata vocazione politica, la segretezza (fino ad un certo punto), la sommarietà, l'assenza della difesa (salve le deroghe che la consuetudine lascia più che intuire), confrontandole con la prassi giudiziaria della terraferma ove il tribunale veneto espandeva il raggio della sua influenza ora affiancandosi, ora plasmandosi, ora scalzando, se necessario, la procedura in vigore permeata dai principi giurisprudenziali.

Ha fatto bene Povoio a proporre la trascrizione integrale di questo vero e proprio 'maxiprocesso': se non abbiamo contato male cinquanta vittime, quattordici imputati, centoquarantaquattro testimoni. Chi avrà la pazienza di leggere i documenti (una lettura, assicuro, che man mano si presenterà sempre più avvincente) sarà messo in grado di addentrarsi nella fitta rete delle testimonianze, delle accuse e delle difese, negli arcani della procedura, nella forma *mentis* dell'inquisitore, nel mondo variopinto della profonda campagna veneta del Seicento, nel dramma personale dell'inquisito, nei meccanismi dell'onore, nelle dinamiche delle consorterie.

Tra le numerose riflessioni indotte dalla lettura degli atti processuali una riguarda il costituito opposizionale, il momento più qualificante e significativo di tutta la trafila giudiziaria. Un documento drammatico nel quale l'incalzante foga inquisitoria (al confronto della quale, almeno a tratti, la figura di Paolo Orgiano è paradossalmente riscattata dal punto di vista umano) rivela la forma *mentis* del giudice e il senso di quell'artificio spiccatamente politico che è il Rito veneziano. La colpevolezza dell'Orgiano è già stabilita *a priori*, la sua sorte già segnata, quantomeno dal momento in cui le autorità veneziane distraggono il processo dalla sede naturale di Vicenza affidandolo alla corte pretoria di Padova. Sono le cose e l'assoluta impossibilità che gli accusatori mentano a rendere disperata la difesa del nobile uomo vicentino. Per quale motivo le vittime e i testimoni dovrebbero accusare l'Orgiano se egli non fosse colpevole? E perché mai la moltitudine vorrebbe «veder la ruina di uno che operasse bene et non facesse dispiacere ad alcuno»? E per quale ragione il don Rodrigo di provincia continua a raccontare i fatti a modo suo se non per mostrarsi «manco in colpa che sia possibile»? La logica sillogistica dell'inquisitore non ammette repliche e la colpa di Orgiano sembra consistere più nel reiterato tentativo di abbozzare una difesa che nei nudi misfatti che gli sono addebitati. «Questo ha troppo dell'inverisimile», «Anco questo appar falso», «Onde si vede che la meschina parla per termine di verità», «Se non vi foste stato, quella povera donna, che solo al vostro nome si spaventa, non vi liaverebbe nominato», «Però sarà bene che vi rissolviate a confessar del tutto liberamente», «Ma la giustizia non si meraviglia di questa et altre maggiori operazioni poichè siete tanto abituato nei mali».

Povolo sottolinea come, nella realtà, vista l'articolazione della strategia difensiva dell'imputato, fosse impossibile che Paolo Orgiano nel corso dei lungo iter processuale, non avesse beneficiato del sostegno assiduo di uno o più avvocati, i quali, nelle maglie del Rito, erano con tutta probabilità riusciti non solo a prender visione, in tutto o in parte, degli atti processuali, ma pure a visitare lo stesso Orgiano, rinchiuso nelle segrete della Dominante. Sotto questo profilo Povolo apporta una sorta di retrodatazione rispetto alle documentate intuizioni di Gaetano Cozzi, il quale, in un esemplare saggio di alcuni anni fa, avvalorava gli sviluppi settecenteschi dei patrocinii difensivi nell'ambito del Rito. Dalla cerchia forense, in effetti, emerge quello che mi pare uno degli atti più significativi di tutta la documentazione processuale: si tratta della breve «scrittura di allegazione», che Povolo definisce «una sorta di vera e propria arringa difensiva». «Scritte – continua Povolo – a mo' di autodifesa dagli avvocati difensori presenti dietro le quinte del procedimento giudiziario, queste scritture non potevano, per il carattere stesso del rito inquisitorio, essere redatte con critiche troppo aperte nei confronti delle autorità che avevano istruito il processo. Esse miravano comunque, tramite il loro carattere riassuntivo, a sottolineare una diversa valutazione degli eventi storici e processuali. A diversità della difesa per 'capitoli' e testimoni, la quale si proponeva di ricostruire apertamente una verità alternativa a quella presentata dalla controparte, la 'scrittura di allegazione' si configurava dunque come una di manifesto difensivo steso dagli avvocati per incrinare l'impianto accusatorio».

Dal documento in questione pare emergere un'esplicita critica non tanto e non solo ai contenuti delle imputazioni, quanto un neanche troppo velato j'accuse indirizzato alle modalità con le quali era stato istruito il processo, allo stesso intoccabile Rito, architrave dell'intero sistema giudiziario penale veneziano. Una sequela di rilievi centrati sulla legittimità delle testimonianze e sulle assurdità di una procedura che occultava il nome dei testimoni, «esaminati in tempo ch'io era chiuso nel fondo della torre di Vicenza», indotti alla macchinazione «sotto pretesto della segretezza». Come se non bastasse, le osservazioni dell'imputato, ovvero dell'avvocato, si focalizzavano sul fatto che fosse reso conto del suo passato con un'artificiosa ricostruzione biografica, tutta filogeneticamente proiettata alla giustificazione delle sue attuali sventure giudiziarie: «Hanno voluto ch'io renda conto di tutte le operazioni di mia vita ampliandole et falsificandole, in modo che di cose leggerissime le hanno ridotte in querele gravissime», preoccupazioni reiterate altre due volte nel documento in questione; Orgiano era evidentemente consapevole di aver toccato un problema centrale: la memoria travisata a servizio di un ben preciso disegno politico.

Tra l'altro, si precisava, gli interrogatori dei testimoni erano stati condotti «contra la forma delle leggi et santi istituti di questa Serenissima Repubblica». Affermazione apparentemente criptica, forse generica e senza particolari significati, ma poteva anche trattarsi di un rilievo radicale teso a contrapporre una specifica politica giudiziaria (leggi l'eccezionalità della giurisdizione penale del Consiglio dei X in Terraferma) alla stessa costituzione veneziana. Non era argomento di poco conto: alcuni anni più tardi costituirà uno dei problemi centrali discussi nel quadro della 'correzione' del 1628. Renier Zeno avrebbe stigmatizzato duramente il sistema inquisitorio – «cosa odiosa, da non usarsi se non in casi gravissimi» (reati contro lo stato ecc.) – e la prassi della delega ad altri magistrati come i rettori della Terraferma.

Il documento, inoltre, celava a malapena la non rituale fiducia che Paolo Orgiano e i suoi difensori sembravano nutrire nella lungimiranza del corpo giudicante padovano che sostituiva, con delegazione di Rito, la corte pretoria della città berica sulla quale, per usare il lessico moderno, gravava la legittima suspicione. Potrebbero così spiegarsi i toni vagamente critici che abbiamo avuto modo di segnalare. Orgiano infatti ritornava sulla procedura prevista dal Rito rilevando l'impossibilità di confrontarsi con i testimoni e, nello stesso tempo, invitando i curiali padovani a non tener pedissequamente conto delle deposizioni, appunto viziate (per non dire illegittime) in partenza. «Et se per avventura fosse stato introdotto alcuna cosa ch'io non la so, né la credo che da me sia stato pienamente rissolta, non ne faranno alcuna stima, rendendosi certi che s'io ne havessi potuto haver (conoscenza) et che per la lunghezza del tempo mi fossero uscite di mente quei particolari che avessero potuto concernere la mia difesa, io haverei dato ampia sodisfazione alla giustitia». Tutto inutile, Orgiano avrebbe terminato la sua movimentata vita nelle carceri veneziane.

In conclusione questo volume ci offre un'opportunità unica, vivere la multidimensionalità di un processo di fronte ad un tribunale di antico regime. Le interpretazioni, le chiavi di lettura potranno divergere, rimane innegabile che Claudio Povolo ha confermato una tensione ed un impegno singolari in un panorama nel quale la storia della giustizia penale non sembra aver ancora messo a profitto tutte le potenzialità conoscitive implicite in un studio del processo condotto secondo diverse angolature: antropologiche, sociologiche, linguistiche. Da questo punto di vista Povolo non pare essersi sottratto alla sfida che aveva di fronte scendendo sul terreno di una polemica nella quale si è impegnato a smentire quello che Nietzsche aveva individuato come uno dei limiti più evidenti della storia, la mancanza del «secondo sguardo», intesa come incapacità dello storico di schiudersi agli altri saperi.

MICHELE SIMONETTO

PAOLO SARPI, *Histoire du Concile de Trente* [éd. orig. de 1619], trad. française de Pierre-François Le Courayer (1736), éd. introduite et commentée par Marie Viallon et Bernard Dompnier, Paris, Honoré Champion Éditeur, 2002, pp. LXXIII-1495.

LA presente riproposta a stampa dell'*Istoria del concilio tridentino* di Paolo Sarpi nella traduzione francese di Pierre-François Le Courayer dopo l'ultima edizione uscita nel 1771 chiama in causa la fortuna non solo editoriale del capolavoro sarpiano, ma più generalmente della figura del servita veneziano e della sua intera opera. Perché non passa certo inosservato il fatto che l'*Istoria* (o meglio l'*Histoire*) sia rimasta assente, in ambito francofono, per quasi due secoli e mezzo. Se non che degli studi sulla fortuna di Sarpi, fatta una parziale eccezione per il sec. xx, non è proprio il caso di parlare. Al più si può rimandare ad alcune rassegne di giudizi sull'opera sarpiana lungo i secc. xvii e xviii e a stimolanti ma rapsodici rimandi bibliografici (per tutti, si veda la sempre valida silloge di Giovanni Getto nella sua monografia sarpiana, oltre all'avvio, poi non proseguito, di un'ampia ricognizione in area francese di Adriana Buffardi come annunciato nel *Contributo allo studio della fortuna di Paolo Sarpi in Francia durante il Seicento*, «Studi secenteschi», 6, 1965, pp. 265-284); ma lavori sulla capillare diffusione delle opere a stampa e manoscritte del servita veneziano, su editori e traduttori, nonché su una vasta gamma di lettori, insomma sulla fattiva presenza delle idee sarpiane nel mondo culturale e politico-religioso, mancano del tutto, e alcuni ottimi studi su specifici aspetti come la memoria di fra Paolo nella devozione popolare nel suggestivo articolo di Antonio Niero, *Miracoli post-mortem di Fra Paolo Sarpi?* («Studi Veneziani», 10, 1968, pp. 599-620) o sull'interesse, peraltro di non vasta diffusione, per il Sarpi dei *Pensieri* (e penso al saggio di Luisa Cozzi, *La tradizione settecentesca dei "Pensieri" sarpiani*, «Studi Veneziani», 13, 1971, pp. 393-450), lasciano solo presagire il molto lavoro che ancora resta da fare. E a dare tangibile testimonianza di questa pressoché totale assenza di una storia della fortuna sarpiana è la constatazione della mancanza di qualsiasi ricerca sulla memoria di Sarpi presso il suo stesso ordine, ricerche a cui sta mettendo mano con la consueta competenza in materia Antonella Barzazi con le due relazioni *Immagini, memoria, mito: l'ordine dei serviti e Sarpi nel Seicento e Tra Venezia e Roma: l'interdetto, Sarpi, i serviti*, tenute rispettivamente nel Convegno di studi nel 450° della nascita di Paolo Sarpi (Venezia, Ateneo Veneto, 17-19 ottobre 2002) e nel Convegno "Nunc alia tempora alii mores". *Storici e storia in età postridentina* (Torino, Fondazione Luigi Firpo, 24-27 settembre 2003), entrambe in corso di stampa, oltre al limpido capitolo, *All'ombra di fra Paolo: i serviti*, nel suo recente volume *Gli affanni dell'erudizione. Studi e organizzazione culturale degli ordini religiosi a Venezia tra Sei e Settecento*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2004, cap. v, pp. 333-385; o, per stare ancora in ambito veneziano, l'esplorazione della presenza di opere sarpiane e più in generale della memoria del servita presso il patriziato veneziano, con sorprendenti esiti, nella relazione di Dorit Raines *Dopo Sarpi: il patriziato veneziano e l'eredità del servita*, tenuta nel suddetto convegno del 2002. Dunque un indirizzo di ricerca in territori ampiamente inesplorati, che presuppone quale tappa preliminare una sistematica indagine sulle edizioni delle opere sarpiane, lavoro mai avviato se non per limitati settori (e penso a quello di G. Bonnant, *Les éditions genevoises de Paolo Sarpi au xvii^e et au xviii^e siècle*, in *Genève et l'Italie*, a cura di L. Monnier, Genève, Droz, 1969, pp. 201-227), e ora affrontato da Mario Infelise con un primo ragguglio affidato alla relazione tenuta nel già menzionato convegno sarpiano con il titolo *Ricerche sulla fortuna editoriale di Paolo Sarpi (1619-1799)*; fatica improba, e non per nulla finora mai organicamente intrapresa, che obbliga a districarsi nel fitto sottobosco di anonimi e di pseudonimi, di edizioni senza note tipografiche o con falsi editori (o con editori veri come quel Roberto Meietti nel pieno della sua attività al tempo dell'Interdetto, ma che poi ritroviamo, in improbabile età ultracentenaria, a inondare il mercato di opere sarpiane e pseudosarpiane nel revival della memoria del servita a partire dagli anni settanta e ottanta del Seicento) e falsi luoghi di stampa (Eleuteropoli, Mirandola, Colonia Alpina; e Lione o Ginevra per Venezia, Amsterdam o Avignone per Parigi, e a Settecento avviato con l'imporsi di quella fantomatica Helmstat il più delle volte in compagnia dell'altrettanto inesistente editore Müller – ben inteso, città ed editore a copertura di stampe sarpiane – che da più parti si continua a identificare, ma erroneamente come da tempo ha dimostrato Mario Infelise, con il Moroni veronese). C'è che a scrivere della fortuna editoriale di Sarpi è necessario anzitutto tener conto, al di là delle sempre preziose notizie di vecchi biografi e di carteggi a stampa di dotti italiani ed europei, soprattutto dei fondi archivistici, dove si palesano i veri stampatori e, tramite questi, i committenti e i fruitori, e dove è possibile rintracciare i permessi di stampa non di rado con falsa data; mai dimenticando che pubblicare un'opera di Sarpi, soprattutto in un paese cattolico, era sempre un'operazione in qualche modo clandestina. Ma anzitutto per le opere sarpiane del dopo-Interdetto, tutte o quasi uscite a stampa la prima volta Oltralpe, si impone anche la ricerca dell'invio dei manoscritti, come ben hanno mostrato le pionieristiche indagini per l'*Istoria* di Frances A. Yates e poi di Gaetano Cozzi.

Seguendo i tracciati, naturalmente lacunosissimi come si addice a opere clandestine quali quelle sarpiane, attraverso cui sono giunti nelle mani degli stampatori di Ginevra e di dotti francesi come i fratelli Dupuy alcuni manoscritti del servita veneziano, Stéphane Garcia in un recente saggio *Ginevra, fulcro della diffusione dell'opera di fra Paolo Sarpi nella prima metà del XVII secolo* («Rivista Storica Italiana», anno CXIV, fasc. III, 2002, pp. 1003-1018) ha non solo potuto arricchire le nostre informazioni su alcune edizioni ginevrine sarpiane, già studiate da G. Bonnart nel saggio del 1969 sopra citato, ma ha aperto ampi squarci sulla fortuna del servita in Francia che, a detta di Garcia, «aspetta ancora di venir scritta» (*op. cit.*, p. 1018).

Proprio per il sostanzioso contributo alla fortuna di Sarpi in Francia, anche se ovviamente non solo per questo, la ristampa dell'*Istoria* sarpiana secondo la versione di Le Courayer nel ponderoso volume curato da Marie Viallon, italianista all'Università di Lyon, e da Bernard Dompnier, storico all'Università di Clermont-Ferrand, suscita un vivissimo interesse. Una riproposta che è, di fatto, anche una promettente ripresa degli studi sarpiani in Francia. Come si è sottolineato all'inizio, da quasi due secoli e mezzo non appariva in area francese una edizione dell'*Istoria*; un silenzio tanto più sorprendente se raffrontato alle quasi venti edizioni e ristampe del capolavoro sarpiano in lingua francese del Sei e Settecento, dalla prima del 1621, a due anni dalla *princeps* londinese in lingua italiana, all'ultima già ricordata del 1771, senza tener conto della circolazione in Francia di esemplari dell'*Istoria* in italiano e in latino, circolazione particolarmente diffusa e sicuramente superiore alle edizioni francesi fino almeno alla metà del Seicento. Una sproporzione che necessariamente denuncia, dopo un eccezionale interesse del mondo culturale, politico e religioso francese per Sarpi e per la sua opera nel periodo antecedente la Rivoluzione francese, un'altrettanto vistosa caduta di attenzione, che sembra giungere fino quasi ai nostri giorni. E lo sta a testimoniare – anche se non esiste in teoria un rapporto causale – la stessa bibliografia sarpiana di area francofona, ridottissima per i due ultimi secoli, come anche si evince dalla sezione della *Bibliographie* sarpiana posta al termine del presente volume, in cui spiccano quasi unicamente i pregevoli lavori di Manlio Duilio Busnelli. Ma proprio il presente libro, unitamente a studi preparatori degli stessi curatori (e merita almeno ricordare di M. Viallon-Schoneveld, *Le recours à l'écriture dans l'Histoire du concile de Trente de Paolo Sarpi*, in *Le Recours à l'écriture*, dir. M.-J. Louison-Lassablière, Saint-Etienne, Publications de l'Université, 2000, pp. 13-29, e di M. Viallon et B. Dompnier, *Les traducteurs français de l'Histoire du Concile de Trente*, in *La Traduction à la Renaissance et à l'âge moderne*, dir. M. Viallon, Saint-Etienne, Publications de l'Université, 2001, pp. 11-38), e la Tavola rotonda *Autour du Concile de Trente*, tenuta a Lyon nel febbraio del 2002 in concomitanza con l'uscita della presente *Histoire*, in cui l'attenzione si è incentrata sul servita veneziano, attestano apertamente una ripresa anche in Francia degli studi sarpiani, favoriti nel prossimo futuro dal quarto centenario dell'Interdetto del 1606, in cui la diplomazia, ma soprattutto la cultura giuridica francese e il modello della Chiesa gallicana sono momento essenziale della celebre contesa veneziana.

E vengo più direttamente al presente volume, che si compone di una *Introduction*, in cui i curatori illustrano la figura di Sarpi e la sua opera, in particolare l'*Istoria del concilio tridentino*, e della parte quantitativamente preponderante con la riproduzione del testo sarpiano dell'*Istoria* tradotta da Le Courayer nell'edizione londinese del 1736 e di un cospicuo apparato, che accompagna quell'edizione e le altre edizioni e traduzioni francesi.

Dei tre traduttori francesi dell'*Istoria*, Jean Diodati, Amelot de la Hussaie e Pierre-François Le Courayer, la scelta della ristampa del lavoro di quest'ultimo è sembrata obbligata, dato l'unanime riconoscimento per la resa linguistica, per la fedeltà al dettato sarpiano e per la cura filologica nella puntuale collazione tra la *princeps* del capolavoro di fra Paolo del 1619 e l'edizione ginevrina del 1629. Una scelta ulteriormente motivata non tanto nella *Introduction* al libro, quanto piuttosto nel precedente saggio dei due curatori, *Les traducteurs*, cit., ricco di attenti raffronti tra l'edizione dell'*Istoria* curata da Giovanni Gambarin (presentata un po' troppo generosamente come edizione critica) con quella ginevrina di Diodati del 1621, con quella di Amsterdam (ma Parigi?) di Amelot del 1683 e con la presente di Le Courayer del 1736; le convincenti conclusioni finali degli autori evidenziano *ad abundantiam* la minore affidabilità della traduzione di Amelot e il faticoso e arcaico dettato di Diodati, la cui lingua è «très proche de celle des auteurs français du XVI^e siècle comme Calvin, Bèze, d'Aubigné».

Delle quattro edizioni di Le Courayer (quella già menzionata del 1736, di Basilea del 1738, di Amsterdam del 1751 e di Oxford del 1771), viene scelta la londinese del 1736 (nella lussuosa tiratura presso lo stampatore Samuel Idle, uscita contemporaneamente alla «plus modeste» stampa, dello stesso anno, ad Amsterdam, presso J. Wetsein e G. Smith), arricchita «des portraits et des figures chalcographiques signés George Vertue [...] d'après Amiconi» (ma per un disguido nel presente libro l'incisione iniziale a piena pagina con il ritratto di Sarpi e la scena dell'attentato sul ponte di Santa Fosca, collocata prima del testo di Le Courayer, benché dai curatori segnalate come appartenenti all'edizione del 1736, in realtà illustrano il primo tomo delle *Opere* di Sarpi, in data 1761-1768 «In Helmstat, Per Jacopo Mulleri»,

rispettivamente come antiporta e a inizio delle *Memorie anedote* di Francesco Grisellini). Su questa edizione del 1736 i curatori saggiamente intervengono con parsimoniosi ammodernamenti grafici e con rarissime correzioni, debitamente segnalate, dei refusi imputabili generalmente a tipografi inglesi non sempre a loro agio con la lingua francese.

Unitamente al testo dell'*Histoire* viene offerto anche l'intero apparato che correde l'edizione londinese del 1736: l'*Épître dédicatoire à la reine Caroline d'Angleterre*, la ricca *Préface* seguita dalla *Vie abrégée de Fra-Paolo* che si conclude con l'*Épithium P. Pauli Veneti* attribuito a Giovanni Antonio Venier (ma su questo 'falso', come su altri incidenti attributivi di Le Courayer, anzitutto la diffusissima *Opinione del padre Paolo servita ... come debbasi governarsi internamente et esternamente la Republica venetiana*, o i *Droits des Souverains*, non è il caso qui di sostare) e al termine dell'*Histoire*, nella «Appendix», il *Discours historique sur la réception de ce concile, particulièrement en France* sempre di Le Courayer; tutti documenti di notevole interesse (altri brevi testi del traduttore, che accompagnano successive edizioni, sono riportati all'interno dell'*Introduction*), anche se non paragonabili per ricchezza di informazione storica e di dottrina teologica al massiccio apparato delle note di commento al testo sarpiano ancora oggi meritevoli della massima attenzione, come lo erano state nel sec. xviii, tanto da apparire, tradotte, in successive edizioni italiane e straniere e in volumi separati nell'edizione napoletana del 1789-1790. Infine, nella sezione «Annexes», a conclusione del volume, vengono riproposti i documenti più significativi che accompagnano le edizioni francesi di Diodati e di Amelot: l'indirizzo anonimo al lettore nelle due prime edizioni (1621 e 1627) del pastore ginevrino e quello a firma esplicita di Diodati nelle edizioni del 1635, 1655 e 1665; la dedica di Amelot de la Houssaie (edizioni 1683, 1686 e 1704), la sua *Déclaration* nelle edizioni del 1686 e 1704, ma soprattutto l'ampia *Préface*. Una raccolta di documenti, qui opportunamente riproposta, che meriterebbe una lunga sosta, rappresentando un'eccezionale testimonianza della presenza sarpiana nella vita politico-religiosa francese dei secc. xvii-xviii, che non trova il corrispettivo nella letteratura sarpiana di altri paesi. Al di là dell'uso strumentale dei lavori sarpiani in funzione antitridentina (ciò che d'altronde era nelle intenzioni di fra Paolo), la familiarità dei traduttori, soprattutto di Le Courayer, con l'opera di fra Paolo permette loro analisi del testo e scavi nella personalità del servita veneziano ancor oggi validissime e che la critica più o meno recente ha fatto proprie, spesso tacendo la fonte diretta. Anche solo a scorrere la *Préface* di Le Courayer, innumerevoli testimonianze sulla controversa fortuna dell'*Istoria* e giudizi acuti sul dettato sarpiano mantengono una vivezza per nulla logorata dal tempo. Solo poche, quasi casuali, citazioni: «Si-tôt qu'elle [i.e., l'*Istoria*] parut dans le public, elle fu lue avec avidité; et plus d'un siècle écoulé depuis sa première publication, n'a fait qu'augmenter l'estime qu'en firent d'abord les Savants et les gens éclairés et impartiaux» (p. 5); e sulla scrittura del servita: «L'art de l'Historien paroît sur-tout dans ses Abrégés. Peu de pages et quelquefois peu de lignes mettent un Lecteur au fait des matières qui sembleroient demander une explication fort étendue» (pp. 9-10); o la sentenza fulminante: «Enfin, Fra-Paolo est l'Historien du Concile, et Pallavicini en est le Panégyriste» (p. 13).

Contributo sostanzioso alla presente edizione dell'*Histoire*, e questa volta non attinto a scritti dei traduttori, sono infine due ampi indici (*Bio-bibliographique des oeuvres*, pp. 1333-1348 e *Biographique et géographique des nomes cités*, pp. 1349-1493) relativi tanto al testo sarpiano quanto alle note di commento di Le Courayer; vere e proprie schede di lavoro di sicura affidabilità, utili anche per un futuro apparato a una auspicabile edizione critica dell'*Istoria del concilio tridentino*, tuttora mancante.¹

1. Utile anche la *Bibliographie* (pp. 1317-1331), su cui non mi soffermo, limitandomi a segnalare, nella sezione II – Sarpi. *Ses oeuvres* (pp. 1318-1319), alcuni lavori da espungere perché non di Sarpi, nonostante tradizionali attribuzioni (riprendo i titoli come riportati nel presente volume: «[pseud. Mechele Cirillo], *Allegazione «in iure» di Claudio Frangipane per la vittoria navale contra Federico I Imp.*, [s.l.], [s.n.], [s.d.]; [pseud. Mechele Cirillo], *Allegazione over consiglio in iure ... proposta per il dominio della Serenissima Republica di Venetia sopra il suo golfo contra alcune scritture de Napolitani ...*, Venetia, [s.n.], 1616, e Venezia, Meietti, 1685; *Consolazione della mente nella tranquillità di coscienza cavata dal buon modo di vivere nella città di Venetia...*, Helmstat [i.e. Verona], Jacopo Mulleri, 1766. La traduction française est publiée, avec le texte italien en regard, sous le titre: *Les droits des souverains défendus contre les excommunications et les interdits des papes*, La Haye, chez Henri Scheurleer, 1721; *Opinione ... come debba governarsi internamente e esternamente la Republica venetiana*, Venetia, Roberto Meietti, 1685; [pseud. Mechele Cirillo], *I articolo delle ragioni del dominio che ha le republica di Vinetia sopra il suo golfo...*, Venetia, in calle delle Rasse, 1618; *Dominio del mar Adriatico e sue raggioni per il jus belli della Serenissima republica di Venetia*, Venetia, Roberto Meietti, 1685; Franciscus de Ingenuis, *De iurisdictione Serenissimae Reipublicae Venetae in Mare Adriaticum epistola...*, Traduit en latin par Nicolò Crasso, Eleutheropoli [i.e. Venetiis], [Pinelli], 1619».

Dell'*Aviso* di Antonio Querini dirò più avanti; va inoltre osservato che il *Dominio del mar Adriatico e sue raggioni per il jus belli...* non è di Sarpi, mentre lo è il *Dominio del Mar Adriatico ... descritto da fr. Paolo Sarpi*, Meietti 1685 (e solo questo lavoro, non il precedente, viene pubblicato da «Roberto Cessi, Padova, G. Tolomei, 1945», con l'aggiunta della quinta scrittura sarpiana, mancante nelle tradizionali edizioni; infine la «version latine de William Bedell, *Interdicti veneti Historia*, Cantabrigiae, Bucke & Greene, 1626» non è traduzione del *Trattato dell'Interdetto*, ma dell'*Istoria dell'interdetto*.

Alle edizioni e ristampe dell'*Histoire* lungo i secc. xvii-xviii i curatori dedicano la seconda parte dell'*Introduction*, immettendole nel vivo del dibattito religioso della Francia, dalle lacerazioni confessionali dei decenni che seguono la morte di Enrico IV, alla grande disputa con Roma della *Régale* con Luigi XIV, alla temperie del primo Settecento tra istanze ultramontane, giansenistiche e ireniche che già sentono premere le innovazioni illuministiche. Attraverso le figure dei traduttori, debitamente illustrate, e i loro scopi proclamati e difesi contro gli immancabili avversari, l'*Histoire* viene organicamente sentita come momento non secondario della travagliata storia religiosa francese. Più che di ampie disanime, non possibili in una introduzione, si tratta di spunti, di suggerimenti, di brevi incursioni nelle ricorrenti controversie tra riformati e cattolici, tra fautori del gallicanesimo e filocuriali, ma bastano a dimostrare una costante attenzione all'*Histoire*, ammirata e amata o avversata e aggredita, ma di certo diffusamente letta e studiata e, elemento non secondario, assunta a modello storiografico. Impossibile ripercorrere vicende e scontri dottrinari che accompagnano l'uscita a stampa delle varie traduzioni, oppure i nomi di tanti riformati e di altrettanti cattolici che utilizzano come strumento di offesa o di difesa l'opera sarpiana: il Sarpi tacciato dai cattolici filocuriali di adesione alla riforma (forti anche dell'autorità del Bossuet dell'*Histoire des variations*) è dai riformati non di rado strenuamente difeso nella sua ortodossia cattolica perché proprio in tal veste risulta tanto più corrosivo nelle sue critiche alla Chiesa romana, al suo Papato, al tralignamento del concilio tridentino. Formidabile arma di controversisti riformati come Jean Daillé, David Blondel, Charles Drelincourt, Claude Pajon, per i quali fra Paolo non è un protestante camuffato da frate, nell'*Abrégé de l'Histoire du concile de Trente* del pastore Pierre Jurieu Sarpi è il «bon Catholique» voluto dalla Provvidenza, che «dans l'Eglise Romaine même [...] a eu le soin de nous rédiger cette Histoire»; un fra Paolo peraltro «sage, modéré, judicieux, sincère», infine «le plus grand homme de son siècle». Invero anche Pierre Bayle scrivendo al fratello Jacob della «belle Histoire» del concilio tridentino considerava Sarpi «un des plus grands hommes de ces derniers siècles» (cit. in Infelise, *Ricerche sulla fortuna*, lettera del 27-28 luglio 1675), ma sull'ortodossia del servita nutriva più di un dubbio.

Se la ricerca sulle vicende della «belle Histoire» in terra di Francia è ancora in buona parte da scrivere, Viallon e Dompnier, seguendo i traduttori e le loro edizioni, e poi nel conclusivo capitolo *La réception de l'oeuvre en France* ne hanno annunciato un percorso avvincente e innovativo. Con un non celato disappunto, quello di un mancato protagonista di questa vicenda francese: in ben due occasioni Richard Simon, insoddisfatto della versione francese di Diodati («si barbare – scrive –, qu'on ne l'entend guères mieux que l'italien») e accesamente critico nei confronti di quella di Amelot, aveva manifestato il proposito di dedicarsi a una nuova traduzione dell'*Istoria*, nonché a un serrato vaglio della narrazione sarpiana, e a tal fine, sapendo «comme Fra-Paolo est suspect à bien des gens, on prendra du cardinal Pallavicin les Actes qui peuvent servir à confirmer ce qu'il dit». Debitore non confesso per la sua *Histoire de l'origine et du progrès des revenus ecclésiastiques* al sarpiano *Trattato delle materie beneficiarie* per «l'impostazione e le conclusioni» (così Cozzi, in Paolo Sarpi, *Opere*, a cura di G. e L. Cozzi, Milano-Napoli, 1969, rist. nei «Classici Ricciardi-Mondadori», Milano-Napoli 1997, p. 244), l'oratoriano avrebbe anche lui, pur con la doverosa presa di distanza, reso omaggio al grande precursore. Un progetto che non ebbe seguito.

Grazie a una vasta inchiesta presso le biblioteche pubbliche francesi (e in parte estere), che ha permesso ai Curatori di registrare un numero consistente di copie di tutte le traduzioni in esame dell'*Histoire*, siamo ormai compiutamente informati sul numero di edizioni e ristampe delle traduzioni francesi (8 per la traduzione di Diodati, 6 per Amelot, 5 per Le Courayer), debitamente descritte, anche se solo ulteriori indagini d'archivio e analisi più capillari permetteranno di illustrare più compiutamente il ruolo di editori e tipografi, le immancabili contraffazioni, i sospetti falsi luoghi di stampa, tenendo sempre presente che non solo i paesi cattolici si trovavano in difficoltà nell'approvare formalmente la stampa di opere sarpiane, ma che anche città protestanti ricorrevano non di rado all'uso della falsa data. Problemi e interrogativi che i curatori non si nascondono e che in parte affrontano con esiti più o meno risolutivi. Ma se resta ancora senza una decisiva soluzione il caso alquanto inusuale della quarta edizione di Diodati del 1655, che presenta accanto all'unico tipografo ginevrino, Sébastien Martin, ben diciassette librai (e ai curatori non rimane che prendere atto che «l'oeuvre de fra Paolo se vende bien»), più stringente, anche se ancora a uno stadio di ipotesi, è la spiegazione per la prima edizione (1683) di Amelot de la Hussaie con quel poco convincente luogo di stampa di Amsterdam e con quel traduttore, «Sieur de la Mothe-Josseval», pseudonimo che non doveva ingannare nessuno. L'accidentata vita di Amelot, già segretario dell'ambasciatore francese a Venezia Nicolas Saint-André e autore della celebre *Histoire du gouvernement de Venise*, nonché discusso funzionario diplomatico, e soprattutto l'affare della *Régale* suggeriscono ai curatori la suggestiva ipotesi che l'edizione dell'*Histoire* potesse rientrare nel disegno della monarchia francese di usare un testo tanto autorevole a sostegno

«de l'indépendance des Etats à l'égard de Rome». E ancora con l'attenzione rivolta al 'giuseppinismo' asburgico i curatori intendono dar ragione dell'inusitato titolo *Histoire du grand et important concile de Trente, La Pragmatique Sanction pour la Catholicité moderne* con cui esce l'ultima edizione dell'*Histoire* di Le Courayer del 1771 (con luogo di edizione Oxford, ma forse Parigi).

Fin qui il contributo più nuovo del volume; ma, come già premesso, il libro rappresenta anche un promettente segnale della ripresa degli studi sarpiani in Francia, e pertanto anche la prima parte dell'*Introduction*, che non pretende di portare novità, ma solo di presentare sinteticamente la figura di Paolo Sarpi, assume in questa prospettiva un particolare rilievo. Un ritratto del grande intellettuale veneziano («l'intellettuale – per dirla con Gino Benzoni – che più ha contato nella storia di Venezia») ma, pur nei limiti di poche pagine, anche un *excursus* su aspetti della storia veneziana, attingendo a una bibliografia tradizionale (non priva di imprecisioni, ma ininfluenti sul piano specifico degli studi sarpiani), che spazia dalla cosiddetta serrata del Maggior Consiglio alla correzione del Consiglio dei X del 1582, dall'istituto della 'proba' per la scelta dei candidati ai maggiori benefici ecclesiastici, al declino economico della Serenissima. E volutamente tradizionale è anche il ritratto di Sarpi, del frate del primo cinquantennio di vita dedito alla riforma del suo ordine, agli studi di carattere scientifico, ai contatti col patriziato veneziano del cosiddetto partito dei 'giovani' nel ridotto dei fratelli Morosini; e poi, dal 1606, del personaggio 'pubblico', quello della contesa dell'Interdetto, della 'guerra delle scritture', dell'attentato sul ponte di Santa Fosca. Un Sarpi volutamente tenuto su registri quasi mitici, come stanno a suggerire i titoli dei due capitoli che riassumono l'ultimo quindicennio del servita, *La «canonisation» de Paolo Sarpi e Sarpi est-il catholique ou protestant?* Ne risulta un'immagine che, volutamente sorvolando sul Sarpi 'politico' e ancor più su quello dei *Pensieri*, al centro del dibattito più acceso di questi ultimi decenni della storiografia sarpiana,² ripropone l'irenico servita «catholique en gros, et quelquefois Protestant en detail», secondo la semplificatrice ma efficace formula di Le Courayer; o, seguendo Amelot – fomentatore del mito *noir* di Venezia, ma celebratore di fra Paolo, quale ispiratore della lodata politica giurisdizionalistica del governo veneziano –, il battagliero consultore *in iure* della Serenissima, per la quale il servita era «un second Evangeliste dans toutes les affaires, qui concernoient la Religion»; «l'un des grans esprits de son siècle», è ancora Amelot, «un homme d'un génie admirable», al cui confronto i due cardinali Bellarmino e Baronio «ne parurent que des Pigmées».

Naturalmente nessuna concessione a miti o a leggende viene riservata alla genesi dell'*Istoria*, né a *L'aventure rocambolesque du manuscrit*, come recita un capitoletto dell'*Introduction*, dove sono richiamate le ricerche di Frances A. Yates, di Gaetano Cozzi, di Giovanni Da Pozzo (che ora ritorna sull'argomento con nuove puntualizzazioni nella relazione *Il problema filologico del testo sarpiano dell'Istoria del Concilio tridentino*, relazione tenuta nel Convegno sarpiano del 2002), di Corrado Vivanti, di Boris Ulianich, incentrate sulle circostanze dell'invio del manoscritto dell'*Istoria* in Inghilterra e sull'edizione londinese del 1619 a opera del tipografo regio John Bill. Alcune imprecise affermazioni (nella lettera di Antonio Foscarini a Sarpi del 20 maggio 1608 l'ambasciatore veneziano a Parigi non accenna all'*Istoria del concilio tridentino*, ma, come in altri carteggi coevi del servita, all'*Istoria dell'Interdetto*, invano attesa dallo storico Jacques-Auguste de Thou; e sarà bene scagionare Marcontonio De Dominis dall'accusa di avere «impudement modifié le nom de l'auteur, sous l'anagramme de Pietro Soave Polano», essendo questo pseudonimo voluto proprio da Sarpi, come si evince dallo stesso originale marciano dell'*Istoria*,

2. Non trattandosi ovviamente di ricerche di prima mano, ma di acquisizioni da una bibliografia sarpiana o anche veneziana un po' rapsodica, è comprensibile la presenza nell'*Introduction* di qualche imprecisione o anche solo di dati ricevuti dalla tradizione che la ricerca recente ha dimostrato infondati o almeno messo in discussione. Senza stare ad affrontare questioni ancora *sub iudice*, ricostruzioni biografiche che richiederebbero un lungo discorso e nozioni scarsamente influenti nella biografia sarpiana, segnalo alcune informazioni oggi riconosciute unanimemente errate. Pag. xiv: non si conosce una edizione del 1627 del trattato sarpiano *Sull'immunità delle chiese* nella traduzione latina col titolo *De iure asylosum* uscito a Venezia per Roberto Meietti; senza entrare nel merito della traduzione, in parte contraffazione dell'originale italiano rimasto a lungo inedito, si ricorda che la prima edizione della traduzione latina appare precocemente nel 1622 a Leida per gli Elzevier e poi solo nel 1677, sempre in latino, con un improbabile Meietti. Pag. xvi: che Clemente VIII rifiutò un vescovato a Sarpi, perché aveva pubblicato «dépuis 1589 [...] une grande quantité d'opuscules» che l'avevano messo in relazione epistolare con protestanti, è notizia inattendibile; in realtà, fra Paolo aveva mandato alle stampe in età giovanile un solo opuscolo e poi più nulla fino all'interdetto del 1606. Pag. xxii: può essere voce tradizionale, ma è molto improbabile, e in ogni caso per nulla documentato, che sia stato Sarpi a consigliare la Repubblica ad allontanare da Venezia gesuiti, cappuccini e teatini in occasione del suddetto Interdetto. Pag. xxv: il celebre *Aviso delle ragioni della Serenissima Repubblica di Venetia* ecc. non è opera di Sarpi che lo pubblicherebbe «empruntant le patronyme de son ami Antonio Quirino» (si veda l'edizione curata da Tiziano Zanato in *Storici e politici veneti del Cinquecento e del Seicento*, a cura di G. Benzoni, T. Zanato, Milano-Napoli, 1982, pp. 657-729). P. xxvii: la scomunica *latae sententiae* colpisce Sarpi il 5 gennaio 1607, ma non il confratello e collaboratore Fulgenzio Micanzio (spesso confuso con il francescano osservante Fulgenzio Manfredi, questo sì raggiunto, insieme all'ex gesuita Giovanni Marsilio, dalla grave censura ecclesiastica).

intestato dall'amanuense di Sarpi fra Marco Fanzano *L'Historia del concilio tridentino scritta da Pietro Soave Polano*; ben diverso è il discorso sul sottotitolo, questo sì da addebitare a De Dominis), imprecisioni, dicevo, che nulla tolgono alle attente pagine dedicate ai tempi della composizione dell'*Istoria*, alla *princeps* del 1619, a quella ginevrina del 1629 e ad altre ristampe intermedie del testo italiano, con tutti gli inevitabili interrogativi sugli interventi o meno di Sarpi e dei suoi collaboratori su quelle riedizioni e sulle traduzioni degli anni più vicini all'edizione londinese del 1619.³ Se ancora aperte rimangono molte questioni, tuttavia alcuni risultati non trascurabili vanno segnalati a complemento o a rettifica della pur accurata messa a punto del presente volume. A cominciare dal comprensibile 'miraggio', comune a quanti si sono occupati dell'*Istoria*, di fissarne entro una data ben circoscritta l'inizio della composizione (che è altra cosa ovviamente dalla raccolta della documentazione, iniziata da Sarpi già in epoca giovanile). Orbene è ormai giocoforza accantonare definitivamente la datazione troppo precoce del 23 agosto del 1608 quale prima esplicita testimonianza del progetto sarpiano di mettere mano a una storia del Concilio, progetto confidato da Sarpi a Christoph von Dohna, l'inviato del principe Christian von Anhalt. Grazie alle ricerche di Boris Ulianich (*Christoph von Dohna, Christian von Anhalt e la 'Istoria del Concilio Tridentino' di Paolo Sarpi*, «Annuaire d'histoire conciliaire», 31, 2, 1999, [pp. 367-426]: segnatamente pp. 387-388 e nota) sappiamo con certezza che tale colloquio non avviene, come stabilito da Manlio Duilio Busnelli, nel 1608 (cfr. Sarpi, *Lettere ai Protestanti*, vol. II, Bari, Laterza, 1931, p. 128), ma almeno cinque anni dopo; un saggio fondamentale, quello di Ulianich, per le vicende della composizione dell'*Istoria* e per i progetti di una uscita a stampa non solo in Inghilterra ma anche, e forse prima, in Germania (cfr. *op. cit.*, pp. 387 ss.). E tuttavia ad anticipare di almeno tre anni, stando alla data a tutt'oggi più accreditata dagli studiosi del 1613-1614, l'avvio della composizione dell'*Istoria* torna preziosa la presenza di un lungo brano, in parte autografo, del primo libro dell'*Istoria*, che si legge sul retro della carta di una minuta di un consulto-trattato sarpiano scritto tra la fine del 1610 e l'inizio del 1612 (cfr. «Correzioni e aggiunte» in Sarpi, *Opere*, cit., rist. del 1997, p. 1385). Ben poco continuiamo invece a sapere delle edizioni o ristampe in italiano, che si collocano tra il 1619 e l'edizione ginevrina del 1629, quest'ultima «riveduta e corretta dall'autore» come recita la dicitura posta sul frontespizio, tutt'altro che «un vacuo vanto» come giustamente fa notare Corrado Vivanti (cfr. *Introduzione* a P. Sarpi, *Istoria del concilio tridentino*, a cura di C. Vivanti, Torino, Einaudi, 1974, p. xciv). Ma ora siamo più informati sui contatti avvenuti tra Venezia e Ginevra e, se si vuole, tra Sarpi e Micanzio da una parte e Jean e Elie Diodati dall'altra, grazie alle ricerche avviate da Stéphane Garcia nell'articolo sopra ricordato *Ginevra, fulcro della diffusione dell'opera di fra Paolo Sarpi nella prima metà del XVII secolo*, in cui soprattutto il carteggio inedito tra Elie (ginevrino di nascita ma avvocato al parlamento di Parigi) e i fratelli Dupuy manda nuova luce non solo sulla edizione italiana del 1629 a opera di Jean Diodati, ma sulla stessa traduzione francese del pastore ginevrino del 1621, che anticipa, secondo quanto scrive Garcia, le correzioni apportate alla ginevrina del 1629, correzioni peraltro, che l'«auteur» (e cioè Sarpi) aveva «agréés» (pp. 1008-1009). Parziali ma concreti apporti alla fortuna della figura e dell'opera di Sarpi, fatta anche di edizioni e ristampe, di traduttori e di lettori, di entusiastiche accoglienze e di altrettanto violente avversioni, come attestata con dovizia e con innovativi contributi il presente volume di Marie Viallon e Bernard Dompnier.

CORRADO PIN

3. Nel capitoletto *Les éditions italiennes* (pp. XLII-XLIV) probabilmente qualche prestito da imprecise bibliografie ha portato i Curatori a elencare alcune edizioni dell'*Istoria* inesistenti o non rispondenti alla descrizione che ne viene data. Questo il breve elenco: «1892-93, Venezia, Ferrari; commentaires de E. Teza», dove è chiaro che la segnalazione riguarda unicamente l'interessante ma rapido esame del ms. marciano dell'*Istoria* nell'articolo di EMILIO TEZA, *Di una nuova edizione dell'Istoria del concilio tridentino*, «Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», LI, 1892-1893, Venezia, Tip. Carlo Ferrari, pp. 70-83; né risulta una edizione «1962, Torino, UTET: reprise du texte de Gambarin avec les commentaires de Giovanni Da Pozzo»; quanto poi a «1969, Milano-Napoli, Ricciardi; reprise du texte de Gambarin avec les commentaires de Gaetano et Luisa Cozzi» e «1997, Milano-Napoli, Ricciardi-Mondadori; nouvelle édition critique du manuscrit vénitien et commentaires de Gaetano et Luisa Cozzi», c'è da osservare che in entrambi i volumi (ma quello del 1997 è una semplice ristampa dell'edizione del 1969 con l'unica novità di una appendice *Correzioni e aggiunte*, pp. 1365-1396), l'*Istoria* è solo antologizzata, con ampio spazio dato unicamente al primo libro; e va inoltre ricordato che, pur tenendo conto della edizione di Gambarin, i Curatori fanno presente di aver «ricollazionato i testi scelti sul manoscritto originale»; quanto poi attiene alla edizione «1974, Torino, Einaudi, 2 voll.; reprise du texte de Gambarin avec l'introduction et les commentaires de Corrado Vivanti», va precisato che Vivanti, prendendo le distanze dalla trascrizione di Gambarin e limitandosi a «segnalare in nota le differenze fra l'edizione londinese e il manoscritto marciano», fa poi la scelta, in assenza di una edizione critica, di attenersi «a quello che è ancora il testo più sicuro: quello stesso, in fin dei conti, che ha operato per tre secoli sulla cultura italiana ed europea, e in base al quale Sarpi è stato valutato», insomma l'edizione londinese del 1619, però «dando anche conto delle correzioni apportate dall'edizione ginevrina del 1629» (cfr. VIVANTI, *Introduzione*, cit., pp. xciii-xcvi).

Louis Dorigny 1654-1742. Un pittore della corte francese a Verona, Catalogo della Mostra a cura di Giorgio Marini, Paola Marini, testi di Sergio Marinelli, Paola Marini, Massimo Favilla, Ruggero Rugolo, Roberto Pancheri, Martina Frank, Mariolina Olivari, Loredana Olivato, Alessio Pasian, Giorgio Marini; apparati a cura di Massimo Favilla e Ruggero Rugolo, relazione di restauro a cura di Egidio Arlango, Alessandra Cottone, Francesca Mariotto, Venezia, Marsilio, 2003, pp. 207.

PUNTO nodale della Mostra e del Catalogo relativo il restauro del ciclo dei teleri della cappella dei Notai dell'antico palazzo del Comune di Verona e la necessità – come ci avverte Paola Marini, direttrice del Museo di Castelvecchio – di trasferire temporaneamente i dipinti e gli arredi mobili in vista del restauro del palazzo stesso. Da questa priorità è nata l'occasione per una grandiosa esposizione e un ripensamento critico con notevolissimi apporti documentari e un Catalogo arricchito e incrementato da nuovi episodi dell'opera del pittore francese, di fatto la prima monografia completa sull'artista. Un «francese italianato» secondo la fortunata definizione di Bartolomeo Dal Pozzo, al quale si rivolse per impegnativi episodi di committenza la nobiltà di antico censo e quella di recente acquisizione, il clero e il facoltoso ordine dei Gesuiti. Alle quattro grandi lunette restaurate e per la prima volta visibili, si sono opportunamente accostati i disegni di Dorigny, posseduti dal Museo, pensati e offerti come nucleo organico e completo, e i più significativi artisti coevi da Antonio Balestra, Simone Brentana, Giuseppe Lonardi a Alessandro Marchesini, Paolo Pagani, Odoardo Perini.

Della 'sfortuna' critica di questo ultimo erede della corte del Re Sole si occupa Sergio Marinelli nel suo saggio: *Dall'accademia al fumetto: Louis Dorigny da riscrivere*. Sfortuna che comincia già alla metà del Settecento quando il soffitto di Ca' Tron viene affidato a Guarana per il restauro. Il classicismo accademico di questo *Peintre du Roy* che si fa italiano e più ancora veneziano, abbondando in citazioni di Tiziano e Tintoretto, dovette sembrare 'fuori luogo' nel secolo dei lumi, più ancora alla critica ottonecentesca, che lo timbrò come pittore mediocre tanto che, nel consenso generale, si distrussero gli affreschi del Duomo di Trento (1882) nel corso del restauro operato dal triestino Enrico Nordio (Pancheri, 2002). Fino al rilancio o all'autentica riscoperta della mostra veronese, questo pittore di storia, straordinariamente abile anche come quadraturista e autore di nature morte, cadde in una sorta di oblio, timbrato da una *mediocritas* che non gli apparteneva. Allontanato dalla corte francese, si prese forse una rivincita celebrando, nel 1706, le vittorie del principe Eugenio di Savoia, accanito nemico di Luigi XIV. L'episodio viene qui ricostruito criticamente da Roberto Pancheri, nel testo *Louis Dorigny per il principe Eugenio di Savoia. Un possibile antefatto veronese*, che sottolinea come il dipinto *Allegoria celebrativa del principe Eugenio di Savoia*, commissionato dai collezionisti filo-imperiali Giovan Francesco e Jacopo Muselli, rappresenti «un importante antefatto alla chiamata di Dorigny a Vienna e i Muselli il fondamentale *trait d'union*».

Pittore dei nuovi nobili, quelli 'di Candia', ma non solo, fu in rapporto con il potentissimo ordine dei Gesuiti del quale divenne artista di fiducia a Venezia e a Verona. L'aspetto più ludico e illusionistico della grande decorazione barocca, l'ironia e certo 'stile da fumetto' – «il passaggio dalla nobiltà delle accademie – così Marinelli a p. 18 – allo stile assolutamente fumettistico di molte grandi composizioni» stile e particolari che ritornano anche in tele di formato tradizionale, come il pesce «dallo sguardo disperatamente comico, creatura ormai inconfondibile di "fumetto"» della *Galatea*, passata di recente sul mercato antiquario con diversa attribuzione – erano all'evidenza elementi di disturbo per una serena valutazione dell'opera del pittore francese. Un artista che, nel momento della rivalutazione di episodi legati all'arte neoclassica di qualità decisamente inferiore merita – come auspica Marinelli – una rilettura in chiave più astratta e metafisica. Paola Marini in *Louis Dorigny frescante a Verona e nel Veneto*, ripercorre i primi anni di Dorigny come autore di cicli di affreschi. Anni densi di apporti significativi, alcuni dei quali perduti per sempre, come quelli per Alessandro Contarini a Oderzo, del 1677, la prima opera documentata nei possedimenti della Serenissima (Frank, 1987), altri ignoti fino alla riscoperta, come quelli per l'oratorio di Bernardo Nave a Cittadella del 1689, i primi affreschi che fortunatamente ci sono giunti e che, nel rapporto del pittore con l'architetto Antonio Gaspari, segnano la strada per le impegnative scelte successive (Mariuz, Pavanello 1997). Altri straordinari apparati decorativi segnano il percorso artistico di Dorigny nel Veneto: inspiegabilmente quasi ignorati dai critici sono gli affreschi per Villa Capra, «la Rotonda» sui colli vicentini, dalla cronologia incerta: «All'interno del vano centrale dell'architettura-simbolo di Andrea Palladio – così Paola Marini a p. 26 – egli ne accetta la 'sfida' e di quella cultura offre un'interpretazione personalissima, in chiave di sostanziale sviluppo, soprattutto degli aspetti più teatrali, arricchendola di movimento e di profondità prospettiche». Così, continua la studiosa, negli speculari affreschi di palazzo Leoni Montanari a Vicenza:

«il frammentario Apollo che si accampa al di sotto dei nudi maschili e femminili dipinti sul cornicione della sala dell'anticappella è fatto della stessa materia dei suoi compagni della Rotonda». Il rinomato ciclo di villa della Torre alle porte della città scaligera (Dal Forno 1978), costituisce poi la più riuscita decorazione a fresco a Verona al trapasso del secolo.

Per la presenza di Dorigny a Venezia sono da sottolineare le significative novità emerse dalla ricerca di Massimo Favilla e Ruggero Rugolo confluita nel saggio *Dorigny e Venezia. Da Ca' Tron a Ca' Zenobio e ritorno*. In pratica la committenza veneziana del pittore viene dai due studiosi montalianamente «squadrate da ogni lato», con addizioni al Catalogo, retrodatazioni di cicli decorativi, puntualizzazioni cronologiche seguite, alla fine del volume, da una ricchissima e preziosa *Appendice Documentaria*. Ma procediamo con ordine: il saggio si articola in tre dense sezioni, già nel titolo accattivanti: *L'orgoglio dei Tron; L'onore degli Zenobio; Nel salone di Ca' Tron e nel Tesoro di San Marco*. Si inizia con Ca' Tron e l'apparato decorativo del *portego* dove ancora si trovano, nelle cornici di stucco originali, i quindici grandi teleri dipinti da Louis Dorigny raffiguranti scene del Vecchio Testamento. Fu grazie a un parere legale richiesto ad un avvocato da Cecilia Zen Tron e dalle figlie Caterina, Chiara e Loredana il 2 maggio 1827 che fu salvato tale straordinario ciclo pittorico – inscindibile dal palazzo stesso per il quale era stato creato – dalle mire dei cugini Duodo e Querini che, per questioni ereditarie, ne rivendicavano la proprietà. La lunga vertenza giudiziaria per la divisione del patrimonio lasciato dal cognato Vincenzo Tron si era dunque conclusa a favore di Cecilia. Scavando tra le carte d'archivio i due studiosi ci restituiscono e delineano un percorso nuovo nell'itinerario artistico del pittore francese, datando opportunamente al 1685 – e non ai primi anni del Settecento nei quali era stato dipinto, dallo stesso artista, l'affresco con *Ercole in gloria* del sontuoso salone da ballo, distrutto alla metà dell'Ottocento – la realizzazione delle tele. L'evento da festeggiare degnamente era stata la nascita a Verona, dopo sei anni di matrimonio infelice, di Niccolò Tron, primogenito di Andrea e di Gracimana Priuli, il sospirato discendente maschio che avrebbe assicurato la continuità della stirpe. La serie dei dipinti rappresenta episodi biblici tratti dalla *Genesi*, alludenti ai parti tardivi di Sara, moglie di Abramo, Rebecca consorte di Isacco e Rachele, moglie di Giacobbe. «Se ancorati agli inizi del Settecento – così Favilla e Rugolo, a p. 39, nella loro convincente retrodatazione – questi dipinti non cessano di sorprendere per il loro anacronismo, soprattutto se rapportati agli esiti della sua produzione in quel torno di tempo [...] dove la cifra del pittore si è ormai stabilizzata in un *cliché* di attoniti, vacui, immoti e premetafisici “manichini” [...] Ma, se ci volessimo liberare fin da subito di questo equivoco, i dipinti recupererebbero la loro giusta, naturale e più appropriata collocazione alla metà degli anni ottanta del Seicento, quando la sua opera è prossima, nello stile, a Carl Loth e persino a Luca Giordano».

A questo punto, e prima di *L'onore degli Zenobio*, Favilla e Rugolo ci propongono un'importante addizione al catalogo dell'artista, collegando al ciclo di Ca' Tron, per la cromia, l'atmosfera crepuscolare, le particolari lumeggiature degli abiti, il prezioso vasellame in primo piano, la tela *Salomone che adora gli idoli*. Passata sul mercato antiquario negli anni ottanta (*Semenzato Aste*, Venezia, 20.10.1985) con un'attribuzione a Pietro Liberi, ribadita da Ugo Ruggeri (1996), viene assegnata dai due studiosi «con assoluta certezza» a Dorigny. Altro grandioso episodio decorativo nell'iter veneziano del pittore fu quello di Ca' Zenobio. Antico edificio gotico posto in fondamenta dei Carmini, palazzo Zenobio fu restaurato intorno al 1695 dall'architetto Antonio Gaspari per conto di Pietro Zenobio che aveva ereditato l'onere della conduzione del patrimonio di famiglia alla morte del fratello maggiore Verità, avvenuta prematuramente nel 1682. L'anno 1695 viene dunque identificato come termine *post quem* per l'inizio della decorazione interna del palazzo. Non dunque il 1687, secondo la datazione tradizionale che faceva risalire a quel periodo il trasferimento definitivo di Dorigny a Verona, ma il 1698 è l'anno di riferimento per il ciclo decorativo che fu realizzato in occasione del matrimonio tra Carlo Zenobio, nipote Pietro, e Maria Vendramin. (Alessio Pasian, 1999). Lo spazio barocco a doppia altezza del salone da ballo, inaspettato dopo l'ascesa per una scala di modeste dimensioni, ci sorprende per lo splendore dell'apparato decorativo con *Il trionfo di Aurora* e il carro di Apollo-Helios fatto solo di luce. Straordinarie nature morte poste agli angoli della sala sopra gli stemmi di famiglia e ricchi festoni di frutta timbrano le sontuose quadrature architettoniche realizzate forse in piena autonomia da Dorigny. Tra il 1701 e il 1702 una nuova committenza, a circa quindici anni dalla realizzazione dei teleri per il *portego*, vede ancora impegnato l'artista per Andrea Tron: l'affresco, ora perduto, per la sala da ballo con il *Trionfo d'Ercole*. Niccolò, il primogenito della famiglia Tron, era allora in partenza per il Collegio dei Nobili di Parma, dove avrebbe completato la sua educazione. A lui, novello Ercole, si dedicava un nuovo ciclo decorativo dedicato al compimento delle dodici fatiche. Dal documento 45, pubblicato nella ricchissima *Appendice Documentaria* – contenente quasi una cinquantina di documenti inediti rinvenuti da Favilla e Rugolo negli archivi di Venezia e Verona, materiale imprescindibile per la ricostruzione della vicenda artistica del pittore francese – apprendiamo che il soffitto «già diroccato rappresentante

il *Trionfo d'Ercole*» era stato rifatto nel 1766 da Jacopo Guarana «secondo l'idea del Signor Dorigny [sic!] che fu autore dell'opera». Fu distrutto tra il 1842 e il 1847 con la demolizione dello stabile, quasi allegoria del tramonto di una famiglia che era stata tra le più splendide nell'ambito del mecenatismo veneziano. Per quanto concerne invece le sovrapporte e le sovrafinestre, i dieci ovali, dipinti ad olio, che completavano la decorazione della distrutta sala di palazzo Tron, i due studiosi ipotizzano che si possano identificare con quelle opere che passarono sul mercato antiquario nel 1934, provenienti dagli arredi di Palazzo Michiel delle Colonne a Santa Sofia sul Canal Grande, giunti per via ereditaria ai Donà dalle Rose. Grazie all'esame del contratto stipulato tra Niccolò Tron e Jacopo Guarana, gli autori suggeriscono una diversa e convincente ipotesi: non dipinti da Dorigny per palazzo Donà, posto in Rio Terà della Maddalena (Frank, 1987), quanto per il completamento della decorazione del soffitto di Ca' Tron a San Stae. Mentre era ancora impegnato a Ca' Tron una piccola miniatura con la *Deposizione di Cristo*, inserita nella *Pace* di papa Gregorio IV e conservata nel Tesoro di S. Marco, fu restaurata e firmata da Dorigny. È l'ultima 'chicca' – insieme con l'attribuzione all'artista dei due ritratti del doge Francesco Morosini, rispettivamente a Palazzo Ducale (la lunetta per la sala dello Scrutinio) e al Museo Correr di Venezia – di questo saggio densissimo di novità e di spunti felici e che termina ipotizzando la mano del francese forse anche per le «50 caricature miniate» di Casa Zucconi (doc. 39).

Il soggiorno viennese di Dorigny presso il principe Eugenio di Savoia (1711-1712), mentre era impegnato al servizio dei Manin in Friuli, si occupa Martina Frank nel suo testo *Louis Dorigny a Vienna*, valorizzando e attingendo dall'immenso patrimonio archivistico, rinvenuto e investigato per molti anni dalla studiosa, nei fondi Manin dell'Archivio di Stato di Udine, cui si aggiunge l'anonima *Vita* udinese (Frank 1987) «conservata non casualmente tra le carte dei suoi maggiori committenti». Si evidenzia il difficile impatto con l'ambiente viennese e il contrastato rapporto con il quadraturista bolognese Marcantonio Chiarini che si indigna (Zanotti 1739) quando, a lavori già iniziati, il committente gli affiancherà Dorigny come pittore di figure per due soffitti: quello del salone azzurro del suo palazzo invernale con le *Nozze di Ercole ed Ebe*, e quello della galleria-biblioteca, non più visibile per una controsoffittatura eseguita in epoca teresiana, con il *Ratto di Orizia*. «Il Friuli, Vienna e Venezia; i Manin e il principe Eugenio: queste le tappe che in un decennio – scrive Frank a p. 69 – segnano profondamente l'operato di un pittore non più giovane, costringendolo ad assecondare bisogni e convenzioni non solo eterogenei ma anche in continuo, rapido mutamento». Attività che va a interagire «con la necessità, sentitissima allora in quella cerchia, di una ridefinizione e riaffermazione dei generi e della loro compatibilità».

Sul problema delle committenze bresciane e bergamasche si sofferma Mariolina Olivari che ricostruisce l'iter storico e progettuale della decorazione del palazzo di Giampaolo Giupponi – il colto rettore e insegnante nel seminario di Bergamo – raffigurante *Le quattro parti del mondo con le Virtù teologiche e cardinali* e quattro medaglioni a *grisaille* con le personificazioni di *Geometria, Musica, Pittura e Poesia*. Tra il 1699 e il 1701 lavorò nello stesso palazzo, ora Quarti Marchiò, anche il quadraturista bolognese Marcantonio Chiarini, poi 'condannato' – come ricorda Frank nel suo testo, – a una collaborazione viennese con Dorigny. A Brescia, per la dimora del canonico Paolo Gagliardi, uno degli esponenti più in vista della cultura cittadina, il francese o franco-veneto decorò il «Soffitto della Salla» con un affresco ora perduto. Storico e letterato in contatto con la Verona illuminista di Scipione Maffei e con l'amico-nemico veronese coinvolto nella *querelle* sul presunto primato storico-linguistico di Brescia su Verona, Paolo Gagliardi aveva pubblicato le sue ragioni nel «Giornale dei Letterati» nel 1719. Eco della disputa è segnalato in un affresco eseguito nel 1755 da Francesco Savanni per la villa di Cilverghe del conte Gian Maria Mazzucchelli, amico di entrambi i contendenti già defunti in quella data: *La disputa del primato tra Verona e Brescia*. Forse lo stesso soggetto del perduto soffitto del salone?

Di tematiche legate alla committenza veneziana del potente ordine dei Gesuiti si occupa Loredana Olivato nel suo coinvolgente saggio: *Nuovi ordini e nuovi ricchi. La chiesa dei Gesuiti a Venezia*. I primi progetti per il rinnovo della chiesa di S. Maria Assunta dei Gesuiti risalivano al 1709, con la convocazione come «Architetto e Pittore» di Andrea Pozzo, uno dei più noti rappresentanti del barocco più estremo. Louis Dorigny interviene nel 1718 e 1720, nella prima fase della decorazione pittorica della chiesa e sempre nella sfera di ingerenza dei Manin, con gli affreschi della volta del presbitero e della crociera. Il tema trattato è quello degli *Angeli musicanti in volo* e il *Trionfo del nome di Gesù*. In quest'ultimo spicca la presenza della Vergine Assunta, cui la chiesa è dedicata, un omaggio alla più famosa Assunta tizianesca dei Frari. «Vien allora da chiederci – così scrive Olivato a p. 82 – se questa presenza (il rimando preciso ad una tematica propria del mondo veneziano) non sia segnale, da parte della congregazione, di adeguamento ed appoggio alla continuità di una sintassi che, nella stessa città e nei suoi più grandi artisti, trovava giustificazione e significato». E così si presenterà la fabbrica, di una magnificenza per alcuni eccessiva, ma in linea con il programma corrispondente alle esigenze

dell'*iter* spirituale gesuitico (Aikema 1994). Una magnificenza che innescò critiche e polemiche tanto che, nel 1726, la costruzione era definita da padre Ferdinando Marsili: «ricchissima ma di poco buon gusto» spiegando tuttavia che la responsabilità di una esibizione visiva rutilante di orpelli e timbrata dall'eccesso era dovuta alla scarsa raffinatezza dei nuovi ricchi e nuovi nobili che la finanziavano: «li benefattori sono troppo ricchi e non vogliono altro consiglio che la loro testa» (Frank 1996). Loredana Olivato conclude notando la contraddizione insita nell'«impressionante macchina scenica» del grandioso edificio: è solo una lussuosa 'pelle' quella che riveste la chiesa sia all'esterno che all'interno, che s'impalca su una planimetria rigida, fedele all'impianto originale: «senza concessioni al movimento o alla spazialità, ricca di colpi di scena, della cultura visiva berniniana».

Louis Dorigny, un «francese italianato» è il titolo del testo di Alessio PAsian che ripercorre la vicenda biografica e artistica del pittore francese: da Roma a Verona, transitando e lasciando tracce della sua attività di frescante a Gubbio, Foligno e Vescia, fino all'approdo veneziano del 1678. E qui il primo trionfo, con la decorazione, perduta, del soffitto della chiesa di S. Silvestro, per la quale avrà parole di elogio anche l'incontentabile Anton Maria Zanetti (1771). Un cantiere vivace, d'avanguardia, con la presenza di Bellucci, Lazzarini, Loth, Celesti «esponenti di una cultura rinnovata in senso accademico-bolognese – così PAsian a p. 87 – o intrisa di quegli umori 'tenebrosi' che trovavano ancora consensi nell'ambiente artistico lagunare». Quantitativamente prodigiosa la produzione della lunga vita dell'artista anche nel momento del massimo trionfo di Tiepolo e ricchissimo il catalogo dei disegni cui ci introduce Giorgio Marini in *Appunti per l'attività grafica di Louis Dorigny*, un testo critico che chiude degnamente questo immane lavoro di ricognizione scientifica e di riscoperta entusiasmante dell'artista. Catalogo a più mani dunque e denso di importanti risultati scientifici nel quale emerge e si profila un Dorigny nuovo, o meglio sconosciuto, non più e non solo «pittore italianato», ma colui che anticipa e condivide i fasti tiepoleschi della splendida e irripetibile stagione della grande decorazione veneziana del Settecento.

BARBARA BOCCAZZI MAZZA

ANDREA DI ROBILANT, *Un amore veneziano. Un giovane aristocratico, un'avventurosa ragazza inglese, una storia vera*, trad. di Alessandra Mattiolo, Milano, Mondadori, 2003, pp. 307.

«MISS X. C. V, quale l'ho presentata al lettore, univa a una disinvolta padronanza di sé una notevole cultura di cui non faceva mai uso se non a proposito e senza ombra di pretenziosità. Era difficile avvicinarla senza innamorarsene, ma lei, [...] priva come era di ogni civetteria, non dava la minima speranza a coloro che non avevano la fortuna di piacerle»: così Giacomo Casanova si esprime, con pochi ma efficaci tratti e velandone l'identità sotto un nome in codice il cui senso neppure i più agguerriti casanovisti sono ancora riusciti a spiegare convincentemente, a proposito della giovane Giustiniana Wynne, al cui fascino lui stesso non si era sottratto (*Storia della mia vita*, Milano, Mondadori, vol. II, p. 308).

Giustiniana è la protagonista della 'storia vera' che con grande garbo, ma anche con altrettanta accuratezza sul piano storico-documentario, Andrea di Robilant ricostruisce nelle pagine del suo libro, avvalendosi principalmente delle lettere tra la bella angloveneziana e l'amatissimo Andrea Memmo, che testimoniano una tormentata passione: un amore clandestino perché 'impossibile', tra una giovane dagli incerti natali (una nascita illegittima, anche se in seguito regolarizzata, con il riconoscimento e il matrimonio dei genitori, Anna Gazzini, veneziana di origine greca, e il ricco inglese Richard Wynne) e il promettente esponente di una famiglia «d'élite nell'élite» del patriziato della Serenissima.

I due giovani si conoscono nell'autunno del 1753 a Palazzo Balbi, abitazione del famoso console inglese Smith, grande conoscitore d'arte, appassionato di libri, dedicatario del *Filosofo inglese* dell'amico Carlo Goldoni, e subito sboccia una passione di cui, molti anni più tardi, Giustiniana ancora dirà «inghiottì tutto il resto della mia vita»; la storia del loro amore è il filo rosso che attraversa tutto il libro, percorsa nei suoi anni più belli, poi nelle sue difficoltà, fino a un momento cruciale, intorno al 1760, in cui la giovane torna a Venezia dopo una lunga assenza: ma proprio su tale evento si chiude il racconto ricostruibile sulla base delle testimonianze epistolari, che si interrompono a quest'altezza temporale.

La vicenda, nelle sue linee di fondo, era già nota: di Giustiniana aveva parlato, lo è visto, Casanova, mentre delle sue lettere, di cui sono conservate copie manoscritte, si era già servito Bruno Brunelli, per il libro che le aveva dedicato, nel 1924, *Un'amica di Casanova* (Napoli, Sandron); Andrea di Robilant arricchisce ora la storia della voce dell'altro protagonista, grazie a un pacco di lettere di Memmo ritrovate dal padre Alvise nella soffitta di Palazzo Mocenigo, una volta appartenuto alla sua famiglia:

il che gli permette di smentire l'idea che Brunelli aveva maturato sulle carte di lei, circa una ipotetica assenza di «temperamento di un grande amante» nel giovane Andrea. Nonostante la positiva acquisizione del punto di vista di lui, mi sembra però che si imponga ancora soprattutto la figura della giovane donna, cui continua a competere il ruolo di prima attrice.

Scandita dal ritmo del racconto della storia d'amore, si snoda una narrazione che investe più livelli di discorso, intelligentemente intersecati: il primo segue lo svilupparsi di un sentimento che oscilla tra la spregiudicatezza e la tenerezza, secondo uno spirito non estraneo ai tempi, come testimoniano altri epistolari dell'epoca, quale, per citare solo un esempio, quello tra Elisabetta Mosconi Contarini e il libertino abate Aurelio De' Giorgi Bertola (*Al mio caro ed incomparabile amico*, a cura di L. Ricaldone, Padova, Editoriale Programma, 1995). Colpisce, di questo sentimento, la forza incoercibile, di *amour passion*, che però non appare disgiunto, secondo riconoscibili istanze settecentesche, da un saldo ancoraggio alla ragione, come testimoniano da un lato le lettere di Andrea, come quelle della primavera del 1758, un «misto di esuberanza sessuale e di ponderose riflessioni sul futuro» (p. 113), dall'altro la decisione con cui i due giovani scartano a lungo l'ipotesi del matrimonio e inseguono l'idea di trovare per Giustiniana un marito anziano, in grado di conferirle il rassicurante *status* di donna sposata, libera finalmente di concedersi un amante. Le tonalità secondo cui questo discorso amoroso si snoda, soprattutto nelle lettere di Giustiniana, mutano nel tempo: dagli «eccessi» delle prime missive, al tono accorato – la giovane comincia a chiamare l'amato «mon cher frère» – e poi più riflessivo di quelle spedite da lontano, alle note preoccupate e alle pagine piene di cattivi presagi degli ultimi tempi.

Parallelamente, un secondo registro, da romanzo di formazione, interseca quello del racconto d'amore: si segue infatti, nello svolgersi della vicenda, la maturazione della personalità di Giustiniana, che al lettore appare giovanissima «fanciulla in fiore» nelle prime lettere, tesa solo ad appagare i propri desideri e il proprio amore, poi potenziale e insieme spregiudicata 'vittima' di un matrimonio d'interesse, infine donna impegnata a raggiungere una sua autonomia e indipendenza, secondo un processo che si fa strada nel tempo, grazie ad un'intelligenza non comune, a una disponibilità ad apprendere ed istruirsi attraverso la lettura e il confronto con modelli sociali avanzati, come quello della Parigi del tempo.

Ecco delinearsi, infatti, un ulteriore livello di discorso: nel libro si incontrano anche suggestive immagini di luoghi e persone, secondo le modalità proprie di un genere molto praticato all'epoca, la letteratura di viaggio. Dalla Venezia ancora splendida per la sua vita culturale e artistica, ma già ampiamente percorsa da sempre più sensibili segni di debolezza, alle piccole capitali italiane, tra le quali spicca la piacevole Torino, alla Parigi animata dai dibattiti culturali più vivaci e centro di ogni eleganza e raffinatezza, alla Londra un po' spenta nonostante il favorevole procedere della guerra dei sette anni: un panorama ampio, ma abitato dalla medesima società cosmopolita, quello che Giustiniana percorre nei suoi viaggi con la famiglia, un mondo in cui stringere amicizie e trovare punti di riferimento non le è difficile, ma che si rivela pronto a girarle le spalle, ad occuparsi di lei con malevolenza, mettendola al centro di ripetuti pettegolezzi e spiandone le mosse, per altro talora assai spregiudicate. Inquietante risulta, ad es., l'episodio della sua fuga da Parigi, di nascosto dalla famiglia e dal ricco e anziano 'promesso sposo', e con l'aiuto del sempre ingegnoso Casanova: il bambino che mette al mondo al riparo da occhi indiscreti, forse figlio di Andrea Memmo, forse invece di altro fugace amante, è destinato a scomparire senza lasciare «alcuna traccia documentale». Giustiniana non poteva parlarne nelle lettere al suo amore lontano, cui aveva deciso di non dire nulla, ma è inutile cercarvi perfino «il minimo indizio che aiuti a capire che cosa stesse provando» di fronte a tale evento traumatico, certo in una temperie in cui l'affermazione dell'amore materno come valore centrale nell'esistenza femminile non si era ancora pienamente realizzata.

I diversi registri di scrittura che si intrecciano nel libro, storia d'amore, romanzo di formazione, libro di viaggio, si alternano secondo le due modalità del romanzesco da un lato, della saggistica storica dall'altro. Per quanto riguarda la prima, l'autore risulta molto abile nel dosare gli ingredienti e organizzare i materiali: la stessa genesi del testo ha un suo fascino romanzesco, mentre la cornice autobiografica situa il lavoro all'interno degli affetti familiari, nel riferimento all'infanzia veneziana del padre, parente alla lontana di Memmo – la cui amata figlia Lucietta aveva sposato Alvise Mocenigo, dalla famiglia del quale sarebbe discesa, in seguito, la bisnonna di di Robilant – e con l'omaggio alla ricerca avviata dal genitore e interrotta dalla sua tragica scomparsa, quando già aveva trascritto le lettere, dopo aver decifrato anche il codice segreto cui i due amanti ricorrevano a volte per sottrarre i loro messaggi a sguardi estranei.

L'andamento del racconto rivela anche in seguito, nella pagina di di Robilant, doti sicure di narratore, usate però con molta misura: *incipit* sapientemente collocati *in medias res* (così l'inizio del primo capitolo: «Quella sera Andrea incontrò Giustiniana a teatro. Era bellissima nel suo mantello

di broccato, e lo sguardo ansioso che aveva nel cercare il suo amante tra la folla la rendeva più radiosa che mai», p. 13); colpi di scena che nessun indizio aveva fatto presagire (dopo il resoconto dell'eccitazione suscitata dalla notizia dell'ormai certo ed imminente matrimonio con il ricchissimo *fermier général* La Pouplinière, il 'fulmine a ciel sereno' della fuga: «Una pallida luce cominciava a rischiarare le strade di Parigi quando Giustiniana lasciò furtivamente l'Hôtel de Hollande all'alba del 4 aprile 1759); aperture ad effetto («Già verso la fine di ottobre la luce dorata dell'autunno si trasformò in un gelido grigiore. La bora soffiava durissima e pungente. [...] Tutta la città rimase avvolta da un silenzio profondo, interrotto solo dal malinconico rintocco delle campane e dal grido dei barcaioli»: p. 88).

Altrettanto misurato quanto costante il ricorso alla documentazione storica: attenzione al contesto europeo, date puntualizzate con precisione, ritratti essenziali ma incisivi dei personaggi storici di volta in volta introdotti nel racconto; poche righe valgono a presentarne la personalità, ripercorrerne sinteticamente la vita, abbozzarne il destino, da Smith a de Bernis, da Lodoli a La Pouplinière da Niccolò Erizzo al conte di Holderness a molti altri che animano le pagine del libro, più o meno noti, più o meno stimabili e stimati.

Una scrittura di tale genere, felicemente in bilico tra storia e romanzo, è abbastanza inusuale nel panorama italiano contemporaneo, a differenza di quanto avviene in altri contesti, come quello anglo-americano, e non a caso il libro è stato pubblicato prima in America che in Italia: i precedenti che vengono in mente, in ambito nostrano, appartengono al primo trentennio del secolo, a partire proprio dal libro di Brunelli, al cui lavoro lo stesso di Robilant ammette di dovere molto, ai volumi dedicati da Gino Damerini a Caterina Dolfin Tron, *La vita avventurosa di Caterina Dolfin Tron* (Milano, Mondadori, 1929) e *Settecento veneziano* (ivi, 1939), naturalmente con opportuno adeguamento del taglio e attenta verifica dei contenuti, alla luce degli studi più aggiornati.

Il risultato è una formula che ha garantito al volume, divenuto un caso editoriale, ampio apprezzamento presso fasce di lettori anche diversificate; l'ultimo punto a favore, su cui piace chiudere queste righe, è segnato dal delinearci, nelle sue pagine, di una suggestiva immagine di donna, da inserire nella galleria, in via di progressivo arricchimento, di straordinarie figure femminili, da Luisa Bergalli a Paolina Secco Suardi, da Isabella Teotochi Albrizzi a Giustina Renier Michiel, da Caterina Dolfin Tron a Elisabetta Caminer Turra, cui è merito delle ricerche più recenti aver restituito il debito spazio e rilievo nel panorama della cultura italiana settecentesca.

RICCIARDA RICORDA

Lettere di Giuseppe Olivi (1769-1795) naturalista, a cura di CINZIO GIBIN, Conselve, Edizioni Think ADV, 2004, pp. 179.

QUESTO epistolario, curato da un cultore di tematiche legate alla storia della cultura scientifica in ambiente veneto e particolarmente clodiense, viene a porsi come significativo contributo alla conoscenza dell'opera di uno dei più dotati intellettuali della Chioggia di fine Settecento. Da questo denso carteggio, esauritosi nell'arco di pochi anni (1788-1795), affiorano gli interessi culturali, gli orientamenti ideologici, le sollecitazioni scientifiche di un personaggio legato, anche affettivamente, al suo ambiente d'origine, ma nel contempo proteso verso orizzonti ben più ampi secondo un atteggiamento di apertura attestato dalla complessa rete di contatti con singoli studiosi e rinomate istituzioni accademiche italiane e straniere: Alberto Fortis, de Saussure, Luigi Bossi, Stefano Gallini, Carl Peter Thumberg, Anton Mario Lorgna, Lazzaro Spallanzani, Elisabetta Caminer Turba, Ippolito Pindemonte, Giacomo Filiasi, sono soltanto i nomi dei destinatari più celebri; l'Accademia Padovana di Scienze Lettere ed Arti, la Società Boema delle Scienze di Praga, l'Accademia di Scienze e Lettere di Berlino, la Società reale di Gottinga, la Società Patavina dei filochimici.

Traspare, seppur velatamente, il disagio sofferto da un intellettuale di ampie vedute, animato da un insopprimibile bisogno di conoscere e di interpretare una realtà locale ripiegata in un secolare isolamento, dotata di una vita culturale modestissima, che nel secondo Settecento trovò discrete espressioni solo nell'Oratorio filippino e in un'accademia letteraria, riservata però solo ad uno sparuto manipolo di iniziati.

L'articolazione del libro consente al lettore non solo di fruire di testimonianze inedite disperse fra vari archivi, bensì anche di cogliere i tratti salienti della personalità e dell'opera di Giuseppe Olivi grazie all'ampia introduzione costruita con calibrati riferimenti ai connotati degli ambienti da lui conosciuti (clodiense, veneziano, patavino), ragion per cui il valore della raccolta trascende il piano meramente locale per proporsi come utile strumento nella scoperta dei variegati aspetti della cultura veneta del XVIII sec. Fu Padova il luogo che gli consentì di dimostrare i suoi talenti, apprezzati nei

circoli culturali più rinomati, mentre non suscitavano consensi unanimi in sede accademica e politica, dove svanirono i suoi sogni professionali, peraltro stroncati dalla precoce scomparsa.

SERGIO PERINI

EVA CECCHINATO, *La rivoluzione restaurata. Il 1848-1849 a Venezia fra memoria e oblio*, presentazione di Mario Isnenghi, Padova, Il Poligrafo, 2003, pp. 601.

Dopo l'unificazione italiana, le classi dirigenti, politiche o intellettuali, fanno fatica a dare un senso unanime alla recente esperienza risorgimentale: le posizioni che hanno trovato spazio all'interno del movimento nazionale sono state varie e inclini a soluzioni politico-militari molto diverse, una varietà che si riflette nel disagio col quale si affronta la memoria dei recenti decenni di lotta. Se ciò è vero per l'Italia nel suo complesso, è ancor più vero nel caso di Venezia, studiato in questo solido libro di Eva Cecchinato. Diamo per scontati i contrasti politici più ovvi, quelli che oppongono i diversi schieramenti ex-risorgimentali, che sono presenti e attivi pure qui; perché il punto è che a Venezia i problemi sono anche altri: quale spazio dare all'esperienza rivoluzionaria e repubblicana del 1848-1849, quando – nel 1866 – Venezia e il Veneto vengono annessi nella cornice di uno stato monarchico costituzionale? Che relazione individuare tra la Repubblica quarantottesca, e il passato più lontano della Repubblica oligarchica? Quanto spazio attribuire alle celebrazioni della lotta contro l'Austria, in fasi di progressivo riavvicinamento diplomatico tra il Regno d'Italia e l'Impero Austro-Ungarico?

Negli anni immediatamente successivi al 1866 le autorità liberali e le personalità conservatrici o filoclericali hanno chiara in mente la linea da seguire: minimizzare lo spazio del ricordo, depotenziare il significato dell'esperienza rivoluzionaria, marginalizzarne i protagonisti ancora presenti sulla scena cittadina; diversamente si muovono coloro che si sentono eredi della democrazia risorgimentale: per loro la celebrazione della memoria rivoluzionaria è momento essenziale, non soltanto perché possa svilupparsi un'efficace pedagogia nazionale, quanto anche perché possano essere rilanciate le varie ragioni dello schieramento «progressista». Il campo di tensione che si crea produce esiti paradossali. Una delle vicende che più testimoniano la profondità delle incomprensioni è quella della traslazione delle ceneri di Manin: il 17 marzo 1867 il Governo emana un Decreto Reale col quale si impegna a finanziare il trasporto in città delle ceneri di Manin; la salma di Manin rientra a Venezia dalla Francia il 21 marzo 1868; dopodiché ci vogliono sette anni di accese discussioni perché si riesca a trovare un accordo sul luogo di tumulazione stabile del leader della rivoluzione veneziana: alle resistenze delle autorità ecclesiastiche o degli ambienti più conservatori ad una inumazione dentro la Basilica di S. Marco, o ai Frari, si unisce la condotta ambigua del prefetto Luigi Torelli, mentre molti altri – progressisti, ma anche liberali – vorrebbero che un degno monumento funebre desse riposo al personaggio-simbolo del Risorgimento veneziano. La soluzione si raggiunge infine nel marzo del 1875, con la collocazione della tomba nell'arcata esterna della Basilica di S. Marco e con l'inaugurazione di un monumento in Campo S. Paternian; ma – tra lo sconcerto di molti – non passa nemmeno un mese che Venezia diventa teatro di una visita ufficiale che l'imperatore Francesco Giuseppe compie per incontrare Vittorio Emanuele II, in segno di conciliazione e distensione tra Austria e Italia: e non sorprende che vi sia chi legge l'episodio come un ulteriore affronto alla memoria dei martiri caduti al tempo delle lotte per la liberazione della patria.

Tensioni di questo genere si ripetono in numerose altre occasioni, e mostrano una specificità del discorso nazionale ottocentesco: esso tende a immaginare la patria come un soggetto collettivo compatto, che non ammette divisioni, e per questo si adatta con difficoltà alla dialettica partitica. Se ne hanno prove nelle memorie di diversi protagonisti delle esperienze risorgimentali, da cui emerge una diffusa avversione verso «le supposte degenerazioni della politica – che profana e corrompe le conquiste del Risorgimento –, [avversione] che esprime tutto sommato un'insofferenza e un'incomprensione delle ragioni della politica *tout court*» (pp. 348-349). Ne deriva una constatazione angosciata delle divisioni interne, e, al tempo stesso, una spasmodica ricerca del colpevole, o dei colpevoli, di ciò che appare impensabile, inaccettabile, ovvero il venir meno della concordia nazionale; e allora ecco farsi strada il paradigma del complotto e del tradimento, alla luce del quale dare un senso alle disparità di opinioni interne al movimento nazionale.

Una dinamica discorsiva di questo genere comincia a chiudersi solo quando si impone una lettura dell'esperienza risorgimentale – alimentata a fine secolo da esponenti clerico-moderati, primo tra i quali il sindaco Filippo Grimani – che invece di voler cancellare l'esperienza rivoluzionaria, la interpreta in modo da espungerne gli elementi di tensione; se nel 1848-1849 vi furono eccessi – recita la nuova interpretazione – essi furono opera di esterni, di non veneziani, oppure di mazziniani, mentre di Manin si esaltano le doti di moderazione, sia nel corso della rivoluzione che dopo; d'altro canto,

per paradossale che possa sembrare, l'esperienza della rivoluzione viene considerata come una reazione all'onta del 1797, al tradimento di Campoformido, ciò che consente di collegare la Repubblica democratica al passato della Repubblica oligarchica. Con il nazionalismo di inizio secolo la lettura continuista della storia di Venezia 'repubblicana' enfatizza ciò che nelle letture clerico-moderate era solo un elemento aggiuntivo ma marginale, ovvero «l'esaltazione della potenza e delle glorie veneziane», che ora «diventano il nucleo fondamentale del repertorio nazionalista». A tale immagine, infine, va ad affiancarsene un'altra, quella di Venezia come baluardo d'Italia, dal Medioevo fino alla contemporaneità, in una prospettiva che include tanto la storia della Repubblica oligarchica, quanto quella della Repubblica di Manin, mentre si fa insistente il discorso sul dominio adriatico di Venezia, e sui suoi possedimenti dalmati.

Così, dunque, come in innumerevoli altri contesti di elaborazione del discorso nazionale, anche nel caso veneziano la memoria delle divisioni è considerata il peggiore dei mali possibili, mentre non si riesce a pensare la nazione che in forma olistica, compatta, priva di dialettica interna. Anche da questo osservatorio, dunque, risulta confermata la geniale osservazione di Renan, secondo il quale «L'oblio, e dirò persino l'errore storico, costituiscono un fattore essenziale nella creazione di una nazione, ed è per questo motivo che il progresso degli studi storici rappresenta spesso un pericolo per le nazionalità», poiché riporta alla luce gli elementi di tensione, se non proprio «i fatti di violenza» che accompagnano «l'origine di tutte le formazioni politiche»: ma quel che vale per una storiografia militante o servile, non deve valere per una storiografia libera da pregiudizi e devota solo alle ragioni della conoscenza, al cui «progresso», come dice Renan, il libro di Eva Cecchinato dà certo un apprezzabile contributo.

ALBERTO MARIO BANTI